

TECA
LIB
ICA

MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

LAVORI
PREPARATORI
CODICE
CIVILE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6034

MSR61011

C
6034

9/3/00
/

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6034

MSR61011

C

6034

ATTI

DELLA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA	
Posiz.	0 249-18
N.° di Conto	61011

COMMISSIONE PARLAMENTARE

CHIAMATA A DARE IL PROPRIO PARERE

SUL PROGETTO DEL

LIBRO TERZO DEL CODICE CIVILE

“DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
E DELLE DONAZIONI”

(Art. 2 della legge 30 dicembre 1923-11, n. 2814
e art. 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica
INVENTARIO 37102
VALORE

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1939-XVII

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6034

MSR61011

Roma, 21 marzo 1939-XVII.

A S. E. IL PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

A S. E. IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ROMA

La Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e degli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, invitata a dare il proprio parere sul progetto ministeriale del Libro terzo del Codice civile, ha esaurito i suoi lavori il 22 febbraio u. s., tenendo complessivamente cinquantadue sedute.

La Commissione ha posto ogni cura per assolvere il detto mandato in modo degno della fiducia in essa riposta e, mentre ha apprezzato il progetto col quale il Governo ha proseguito alacremenente nella poderosa opera di revisione del Codice civile, al fine di portare un effettivo contributo al perfezionamento della riforma, ha fatto osservazioni e proposte, che raccomanda vivamente alla considerazione del Governo.

Di codeste osservazioni e proposte è dato particolare conto nei verbali delle riunioni e nella relazione della Commissione e tali atti ho l'onore di presentare alle Eccellenze Vostre con la preghiera di volerli trasmettere a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Presidente

D'AMELIO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Roma, 10 dicembre 1937—XVI.

A S. E.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

ROMA

Ho l'onore di rimettere alla E. V. il progetto definitivo del Libro Terzo del Codice civile che dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Parlamentare a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Prego quindi V. E. di volere, in intesa con S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, provvedere alla convocazione della detta Commissione, alla quale rivolgo preghiera di dare la precedenza nei suoi lavori all'esame del Terzo Libro.

Sarò poi grato alla Commissione se vorrà farmi conoscere la data della sua prima seduta, poichè è mia intenzione di intervenire a tale seduta, anche per esprimere i miei ringraziamenti per l'opera sapiente di collaborazione da essa finora apprestata.

Il Ministro

Firmato: SOLMI.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER I CODICI CIVILE, DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO
E PER LA MARINA MERCANTILE

[Articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 (1), e 2 e 3
della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 (2)].

Presidente: D'AMELIO S. E. dott. Mariano

Vice Presidenti: SARROCCHI avv. Gino

MARAVIGLIA avv. prof. Maurizio (3)

Commissari per il Senato: ANSELMi avv. Giorgio

BARCELLONA S. E. dott. Pietro

BERIO S. E. dott. Adolfo

COGLIOLO avv. prof. Pietro

DI MARZO dott. prof. Salvatore

FABRI avv. Carlo

FACCHINETTI PULAZZINI S. E. conte dott. Giuseppe

MAZZOCOLO S. E. nobile avv. Enrico

MORESCO prof. Mattia

(1) Articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814: « I progetti dei decreti contenenti il codice civile emendato, il nuovo codice di procedura civile ed i nuovi codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni ».

(2) Articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260:

Art. 2. « I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

« I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato ».

Art. 3. « Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'articolo 1, n. 1, della legge 30 dicembre 1923, numero 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.

« È autorizzato altresì a coordinare le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporandole, ove occorra, nel codice ed occorrendo modificandole, sempre a scopo di coordinamento.

« Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del codice civile emendato.

« Ai fini dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal Presidente.

« A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge ».

(3) La Commissione parlamentare si era costituita la prima volta nella seduta del 29 maggio 1933-XI, in occasione dell'esame del progetto di riforma delle disposizioni del codice di commercio sulla cambiale, nominando presidente il senatore VITTORIO SCIALOJA e vice presidenti il senatore D'AMELIO e il deputato ARCANGELI. In seguito alla morte del senatore SCIALOJA la Commissione, nella seduta dell'11 dicembre 1933-XII, nominò suo presidente il vice presidente senatore D'AMELIO e vice presidente, in sostituzione del senatore d'AMELIO, il senatore

NUCCI S. E. dott. Achille
PIOLA CASELLI S. E. nobile dott. Eduardo
ROMANO dott. avv. prof. Michele
ROMANO S. E. avv. prof. Santi
SCADUTO avv. prof. Francesco
SCIALOJA avv. prof. Antonio
TACCONI avv. Antonio (1).

— *Per la Camera:* ALBERTINI S. E. avv. Antonio
ANDRIANI avv. Francesco
ASQUINI avv. prof. Alberto
BACCI avv. Iti
BIGGINI dott. prof. Carlo Alberto
BONO avv. Ugo
COSTAMAGNA dott. prof. Carlo
CRISTINI avv. Guido
DI GIACOMO avv. Giacomo
GENOVESI avv. Cesare
MACARINI CARMIGNANI avv. Renato
PANUNZIO avv. prof. Sergio
PIERANTONI avv. Gino
PUTZOLU avv. Antonio
ROSSI avv. Amilcare
ROTIGLIANO avv. Edoardo
SUPPIEJ avv. Giorgio (2).

PERLA. In sostituzione, poi, del deputato ARCANGELI, decaduto all'inizio della Legislatura XXIX, la Commissione, nella seduta del 16 novembre 1936-XV, nominò vice presidente il deputato MARAVIGLIA e, in seguito alla morte del vice presidente senatore PERLA, nella seduta del 9 gennaio 1937-XV, completò come sopra la sua costituzione.

(1) La Commissione Senatoria speciale, che, nominata da S. E. il Presidente del Senato, per mandato dell'Assemblea (13 giugno 1923-I), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei senatori: BOSELLI, *presidente e relatore*, TACCONI e VENZI, *segretari*; CALISSE, DEL GIUDICE, DI STEFANO, FABRI, GAROFALO, INDRI, LUZZATTI, MORTARA, PERSICO, POLACCO, ROLANDI RICCI, SANTUCCI, SCIALOJA VITTORIO, SPIRITO e SUPINO. Successivamente, in seguito alla morte dei senatori DEL GIUDICE e PERSICO, S. E. il Presidente del Senato, valendosi delle facoltà di cui al predetto articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione rispettivamente i senatori PAOLO EMILIO BENSA e D'AMELIO (18 gennaio 1926-IV); in seguito alla morte dei senatori BENSA, LUZZATTI e POLACCO i senatori MAZZOCOLO, PERLA e RAIMONDI (6 giugno 1931-IX); in seguito alla morte del senatore BOSELLI il senatore FACCHINETTI PULAZZINI (6 aprile 1932-X); in seguito alla morte del senatore SANTUCCI il senatore SALVATORE GATTI (14 dicembre 1932-XI); in seguito alla morte del senatore DI STEFANO il senatore BRUGI (20 maggio 1933-XI); in seguito alla morte del senatore VITTORIO SCIALOJA il senatore BERIO (4 dicembre 1933-XI); in seguito alla morte dei senatori GAROFALO e SPIRITO i senatori COGLIOLO e ROCCO (5 maggio 1934-XII); in seguito alla morte del senatore BRUGI il senatore NUCCI (25 maggio 1934-XII); in seguito alla morte dei senatori VENZI e ROCCO i senatori PIOLA CASELLI e SANTI ROMANO (5 novembre 1935-XIV); in seguito alla morte del senatore PERLA e alle dimissioni del senatore INDRI i senatori SARROCCHI e BARCELLONA (16 dicembre 1936-XV); in seguito alla morte del senatore MORTARA il senatore SCADUTO (13 gennaio 1937-XV); in seguito alle dimissioni dei senatori CALISSE, GATTI, ROLANDI RICCI e SUPINO i senatori ANSELMi, DI MARZO, MORESCO e MICHELE ROMANO (20 febbraio 1937-XV); in seguito alle dimissioni del senatore RAIMONDI il senatore ANTONIO SCIALOJA (12 febbraio 1938-XVI).

(2) La Commissione speciale della Camera dei Deputati, che, nominata da S. E. il Presidente, per mandato dell'Assemblea (10 febbraio 1923-I), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei deputati: MEDA, *presidente e relatore*, RICCIO, *vice presidente*; SUVICH, *segre-*

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Prof. avv. Renato CERCIELLO, Direttore dell'Ufficio Alta Corte di Giustizia e Studi legislativi del Senato — *Capo della Segreteria.*

Avv. Ubaldo COSENTINO, Direttore Generale dei Resoconti alla Camera.

Avv. Giovanni ROMANELLI, Primo Revisore alla Camera.

Avv. Coraldo PIERMANI, Primo Stenografo alla Camera.

Dott. Mario CARONI, Primo Stenografo al Senato.

Dott. Mario ISGRÒ, Primo Stenografo al Senato.

Dott. Marcello SPADA, Segretario Stenografo al Senato.

tario; BARTOLOMEI, BELOTTI BORTOLO, COCCO ORTU, DEGNI, FERRI ENRICO, JANFOLLA, LA LOGGIA, LUCCI, MAJOLO, MARRACINO, ROSADI, ROSSI LUIGI, SACCHI, STANGER e VICINI. Successivamente, in base all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 5 febbraio 1926-IV, chiamò a far parte della Commissione i deputati: CARADONNA, CARNAZZA GABRIELLO, COLUCCI, CRISTINI, FERA, FRIGNANI, GASPAROTTO, GEREMICCA, MARAVIGLIA, MAJORANA, MARTIRE, RE DAVID, RICCIO, ROTIGLIANO, SCIALOJA ANTONIO, SOLERI, SUVICH e TUMEDEI. In seguito alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1147, in sostituzione dei predetti Commissari decaduti, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 18 luglio 1929-VII, chiamò poi a far parte della Commissione i deputati: ARCANGELI, ASQUINI, BRUCHI, CARADONNA, CRISTINI, DE FRANCISCI, FRIGNANI, GEREMICCA, MAGRINI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MESSINA, MILANI, RE DAVID, RIGHETTI, ROTIGLIANO, SUVICH, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati DE FRANCISCI, ASQUINI, SUVICH e MAGRINI, il primo nominato Ministro, il secondo e il terzo nominati Sottosegretari di Stato e il quarto dimissionario, S. E. il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati AMILCARE ROSSI, GIUSEPPE MORELLI, BIANCHINI e PIERANTONI (18 maggio 1933-XI). Decaduti i predetti Commissari all'inizio della Legislatura XXIX, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 6 giugno 1934-XII, chiamò a sostituirli i deputati: ANDRIANI, BACCI, BIANCHINI, BRUCHI, CRISTINI, FRIGNANI, JANNELLI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MILANI, MORELLI GIUSEPPE, PIERANTONI, PUTZOLU, REDENTI, ROSSI AMILCARE, ROTIGLIANO, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati BIANCHINI, JANNELLI e TUMEDEI nominati Sottosegretari di Stato, S. E. il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati ARCANGELI, BONO e GENOVESI (4 marzo 1935-XIII); in seguito alla morte del deputato ARCANGELI il deputato ALBERTINI (10 dicembre 1935-XIV); in seguito alle dimissioni dei deputati BRUCHI e MILANI i deputati ASQUINI e COSTAMAGNA (5 aprile 1937-XV); in seguito alle dimissioni del deputato FRIGNANI il deputato BIGGINI (13 aprile 1937-XV); in seguito alle dimissioni del deputato MORELLI il deputato PANUNZIO (17 gennaio 1938-XVI); in seguito alla morte del deputato REDENTI il deputato DI GIACOMO (9 novembre 1938-XVII); in seguito alle dimissioni del deputato MARTIRE il deputato SUPPIES (28 novembre 1938-XVII).

AVVERTENZE

Gli atti contenuti in questo volume comprendono, anzitutto, i verbali delle riunioni della Commissione, nei quali sono riferite, con la maggiore concisione possibile, le opinioni dei singoli oratori, le loro argomentazioni e le deliberazioni adottate.

Ai verbali si è ritenuto utile di aggiungere un prospetto degli articoli del progetto con l'indicazione, a fianco, dei voti formulati dalla Commissione stessa.

Segue la relazione sui lavori svolti dalla Commissione, relazione nella quale, premessa una parte generale, il resoconto del pensiero e dei voti della Commissione è stato fatto per Titoli.

Si è creduto necessario porre, infine, un indice dei Titoli e articoli che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali delle sedute in cui sono stati esaminati.

VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

VERBALE N. 1.

Seduta del 22 gennaio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, MAZZOCCOLO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BONO, COSTAMAGNA, CRISTINI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, REDENTI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Interviene alla seduta il Ministro di grazia e giustizia SOLMI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza e dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia. - Ordine dei lavori e discussione generale sul progetto.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Facchinetti Pulazzini e deputato Bacci non intervengono per gravi lutti familiari, avendo il primo perduto la sorella e il secondo la moglie. Esprimerà a entrambi il cordoglio della Commissione.

(Segni unanimi di assenso).

Comunica poi che hanno anche giustificato l'assenza i Commissari senatori Cogliolo e Michele Romano e il deputato Biggini.

Avverte che, avendo il deputato Giuseppe Morelli rassegnato le sue dimissioni da componente la Commissione, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati ha designato a sostituirlo il deputato Panunzio, al quale è lieto di porgere il benvenuto. PANUNZIO. Ringrazia.

PRESIDENTE. Spiega come la Commissione, compiuto l'esame del Libro I del Codice civile, sia stata chiamata a dare il suo parere sul progetto ministeriale del III Libro « Delle successioni a causa di morte e delle donazioni » e si rende interprete dei sentimenti dei Colleghi tutti ringraziando l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per avere voluto onorare della Sua presenza questa prima riunione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha desiderato intervenire alla ripresa dei lavori della Commissione parlamentare per esprimerle innanzi tutto il suo vivo

ringraziamento per l'opera poderosa e ponderosa compiuta in ordine al I Libro del Codice civile. Egli che ha fatto parte di altre Commissioni può affermare con sicurezza che raramente ha veduto compiere lavori così delicati con tanta passione e con tanta competenza.

Riguardo al Libro III: « Delle successioni a causa di morte e delle donazioni », egli si dichiara sicuro che anche a questa parte del Codice sarà dedicata la stessa attenzione e la stessa vigile cura. I criteri direttivi sono indicati nella relazione che accompagna il testo. Egli si limita ora ad accennare che si è cercato, nella redazione di esso, di rispettare la tradizione giuridica italiana e nello stesso tempo di apportare alla materia le innovazioni necessarie per far aderire il Codice civile alla nuova vita creata dal Fascismo.

Tuttavia non bisogna dimenticare che, per quanto riguarda le successioni, il sistema giuridico attuale è legato ai principii generali che derivano direttamente dal diritto romano e che sono stati sostanzialmente mantenuti nel progetto.

In particolare osserva che, rispetto alla condizione dei figli naturali e illegittimi, si manifestò una diversità di vedute tra i criteri adottati nel progetto ministeriale del I Libro e quelli approvati dalla Commissione. Potrà darsi che tale divario di opinioni appaia anche per il III Libro: in proposito dichiara che terrà larghissimo conto di tutti i suggerimenti che saranno prospettati dalla Commissione.

Desidera inoltre ringraziare la Commissione per avere affrontato il grave problema circa la formulazione dei principii generali del Codice civile e in proposito ricorda che, secondo quanto ebbe a dichiarare l'anno scorso alla Camera, si è riservato di interpellare gli Enti corporativi e sindacali: è evidente tuttavia, come pure ha già dichiarato alla Camera, che non appena ultimate tali consultazioni, la Commissione sarà sempre chiamata a esprimere il suo avviso sulle conclusioni da adottare. Intende con ciò riaffermare che considera la Commissione parlamentare come sua principale collaboratrice nella grande opera intrapresa, e cui egli lavora personalmente con tutte le sue forze, per portare il Codice civile all'altezza dell'ordine nuovo instaurato dal Fascismo.

PRESIDENTE. Ringrazia l'onorevole Ministro delle Sue dichiarazioni e sopra tutto dell'assicurazione che i rilievi della Commissione saranno tenuti nel massimo conto.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia si allontana.

ORDINE DEI LAVORI E DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO.

PRESIDENTE. Ritene che l'esame del Libro III del Codice civile, sul quale la Commissione è stata ora chiamata a dare il suo parere, possa essere compiuto con lo stesso sistema seguito nell'esame del Libro I, in seduta plenaria cioè e articolo per articolo.

(Così rimane stabilito).

Chiede quando la Commissione desideri tenere le sue riunioni.

(Si stabilisce che le sedute della Commissione abbiano luogo il venerdì alle ore 16 e il sabato alle ore 10).

Qualora non si ritenga necessaria una discussione generale, si potrebbe senz'altro iniziare l'esame degli articoli.

COSTAMAGNA. Crede indispensabile una discussione sui principii generali che hanno diretto riflesso sugli istituti da esaminare. Accingendosi a prendere in consi-

derazione il Libro delle successioni, è necessario, infatti, avere una chiara idea del diritto di proprietà.

Ora nè la definizione del diritto soggettivo data nelle disposizioni preliminari, nè quella della proprietà contenuta nel progetto del Libro II elaborato dalla Commissione Reale gli sembrano rispondenti alla dottrina del Fascismo. La prima, anzi, ha l'esatto suo corrispondente nell'articolo 1 del Codice civile dell'U. R. S. S. del 1922: « I diritti civili sono protetti dalla legge, salvo il caso che essi siano esercitati in un senso contrario alla loro destinazione economica e sociale ».

Quando si dice che la esistenza del diritto è commisurata alla sua destinazione sociale, o si usa una formula vuota, o si autorizza il giudice a pronunziarsi con criteri discrezionali, all'infuori di norme definite, sulla esistenza del diritto. Tale definizione nel sistema del diritto fascista non è in alcun modo collegata, per quanto gli risulta, con la determinazione dei poteri del giudice; anzi vi è da augurare che si escluda il pericolo di una attività esorbitante e discretiva del giudice incompatibile con ogni certezza del diritto e appena conforme ai postulati della *legalità rivoluzionaria* bandita dal legislatore sovietico, ma contraria al senso positivo del diritto e dello Stato che il Fascismo professa.

Ed allora si pone la domanda: qual'è lo scopo della definizione? Essa può ingenerare un grave equivoco rispetto al principio fondamentale della dottrina del Fascismo che è quello della subordinazione dell'interesse individuale ai fini supremi della comunità nazionale. Quando si parla di destinazione « sociale » del diritto si fa riferimento ai limiti che nascono dalla concorrente utilità dei singoli, concetto individualistico e utilitaristico, in netta contrapposizione al concetto fascista della subordinazione del diritto individuale al fine dello Stato.

Naturalmente le conseguenze di queste due ben diverse concezioni si ripercuotono tanto sul sistema della organizzazione della proprietà, quanto su quello della successione.

In ordine al primo deve rilevare che il progetto del Libro relativo ai diritti reali, ispirandosi al concetto della limitazione sociale della proprietà, ha introdotto una specie di curioso e pericoloso istituto della legittima difesa in materia civile. Anche il diritto di successione viene ad essere travisato da siffatta concezione utilitaristica e atomistica del diritto di proprietà.

Osserva inoltre che nel progetto ministeriale del Libro III si è voluto affermare la prevalenza della successione legittima su quella testamentaria. Ritiene tale innovazione perfettamente conforme allo spirito del sistema fascista, ma vorrebbe che fosse chiarito quale sia il fondamento del diritto di successione legittima nel sistema di un Codice fascista. Su tale punto la relazione, che accompagna il progetto, nulla dice. Appare quindi necessario, a suo avviso, di procedere anzitutto a un esame particolare del concetto di proprietà in rapporto al diritto di successione legittima.

PRESIDENTE. Osserva che la definizione del diritto di proprietà data dalla Commissione Reale deve essere intesa in senso ben diverso da quello prospettato dal deputato Costamagna. Ad ogni modo non si sa ancora se il progetto della Commissione Reale sia accettato dal Ministro e quindi una discussione in proposito appare prematura. Aggiunge, d'altra parte, che la definizione del diritto subiettivo è una pura creazione dell'onorevole Costamagna, giacchè nel progetto della Commissione Reale non ve ne è traccia. Del diritto subiettivo si è occupata la Commissione parlamentare e le sue deliberazioni sono contenute nei verbali, che sono stati pubblicati. Non è il caso di discutere qui ciò che è stato largamente discusso e già osservato. Se poi l'onorevole Costamagna accenna all'articolo 7 delle disposizioni preliminari del progetto ministeriale, le sue osservazioni sono un fuor d'opera, perchè il detto articolo non è stato accolto dalla Commissione parlamentare.

PANUNZIO. Sente il dovere, per ragioni di carattere scientifico, oltre che politico, di esprimere una riserva circa il metodo che la Commissione ha deciso di seguire

nell'esame del Libro I e intende continuare per il Libro III del progetto ministeriale. Gli sembra infatti che sia un invertire l'ordine logico, in una scienza eminentemente deduttiva quale è la scienza giuridica, il discutere i singoli articoli senza risalire ai principii generali. Ad ogni modo, dato che la Commissione, ai cui lavori solo ora comincia a partecipare, ha già predefinito il suo metodo di studio, ferma restando la sua riserva, egli darà, nel campo tecnico, la sua modesta collaborazione.

PRESIDENTE. Con tale riserva si può iniziare l'esame del progetto ministeriale. Questo intitola il Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale», mentre la Commissione Reale aveva così formulato il titolo: «Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie». La relazione del Guardasigilli osserva che «appare illogico parlare di disposizioni comuni all'inizio della trattazione» e preferisce perciò l'espressione: «Delle successioni a causa di morte in generale».

COSTAMAGNA. Propone che il Capo I si inizi con una definizione dei principii ai quali si ispira l'istituto della successione nel diritto fascista.

PRESIDENTE. Rileva che il concetto fondamentale è di ammettere il principio che la proprietà in Regime fascista è trasmissibile per causa di morte. Si vedrà poi come e in quali limiti la trasmissione avvenga.

COSTAMAGNA. Ritene che sia necessario chiarire perchè l'articolo 2 del progetto ministeriale dia la prevalenza alla successione legittima rispetto a quella testamentaria.

Insiste pertanto sulla necessità di definire il fondamento dell'istituto successorio nel diritto fascista e propone di affidare lo studio di questa formula ad una Sottocommissione.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 2 non rivela che un favore teorico verso la successione legittima. La precedenza di riferimento a questa non è che una precedenza di natura formale; anzi sotto certi aspetti il progetto dà maggiore libertà al testatore. La sola innovazione, nei confronti del Codice vigente, riguarda i limiti della quota legittima che viene aumentata in proporzione al numero dei figli.

COSTAMAGNA. Nota che le conseguenze della affermata prevalenza della successione legittima su quella testamentaria sono accennate nella relazione ministeriale. Questa, dopo aver ricordato che «il Codice del 1865, sotto l'influsso eccessivo dei principii basati sul dogma della volontà individuale, fissava il rapporto fra successione testamentaria e successione legittima ponendo quest'ultima in una posizione di subordinazione di fronte a quella testamentaria» afferma nell'articolo 2 «il carattere preminente della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Con ciò non è annullata la volontà individuale, ma essa opera soltanto quando sia chiaramente espressa. Non vi è quindi nel progetto la preoccupazione di ricercare in via presuntiva la volontà del testatore, sotto l'influenza di un eccessivo *favor testamenti*; ma si lascia pieno l'imperio della successione legittima, tutte le volte che la volontà non appaia netta o risulti inquinata, nel suo processo formativo, da motivi antisociali».

Ora da simili premesse si possono trarre conseguenze anche più ampie. Partendo dal presupposto che la proprietà continua a essere il fondamento dell'attività privata, si può dare a quest'ultima un contenuto più consono alla nuova coscienza nazionale.

ANDRIANI. Osserva che il Codice deve contenere precetti, non dare definizioni, a meno che esse non siano necessarie per la interpretazione delle norme.

MARAVIGLIA. È anch'egli di avviso che non sia opportuno introdurre nel Codice definizioni di carattere dottrinario.

PANUNZIO. Ritene che la Commissione debba pronunciarsi sulla preferenza da dare, o meno, alla successione legittima, specie avuto riguardo al grave delicato

problema, non teorico, ma pratico, della interpretazione. Altro è un sistema successorio basato, come il vigente, sul *favor testamenti*, altro un sistema basato, come quello del progetto ministeriale, sul principio della preferenza della successione legittima.

PRESIDENTE. Bisognerebbe prima stabilire in che cosa consista questa preferenza, per poterla poi definire.

ROTIGLIANO. È d'accordo col Presidente che, all'atto pratico, le ragioni di tale prevalenza possono anche non trovarsi; ma bisogna tener presente che il progetto è accompagnato da una relazione in cui esplicitamente si dichiara che si è voluto dare la prevalenza alla successione legittima rispetto a quella testamentaria, perchè si ritiene che la prima sia più consona ai principii della dottrina fascista.

D'altra parte poi, dato che nell'articolo 2 del progetto si dice: « l'eredità si devolve per legge » modificandosi così l'articolo 720 del Codice vigente, tale innovazione, che egli non approva, troverebbe spiegazione nella ragione addotta nella relazione.

PRESIDENTE. Osserva che il chiarimento è dato dal capoverso dell'articolo stesso: « Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ma le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel capo decimo di questo titolo ». Si tratta dunque di una questione di forma. Invece di dire: « la successione si devolve per legge o per testamento » il progetto dice prima: « l'eredità si devolve per legge »; e poi: « può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento ». Sicchè, qualora esista una volontà testamentaria, questa ha precedenza sulla legge, salvo le limitazioni imposte dalla stessa legge.

BERIO. È d'avviso che la questione sollevata, pur non avendo una grande importanza pratica, perchè nel progetto esistono disposizioni che disciplinano sia la successione legittima che quella testamentaria, abbia importanza da un punto di vista teorico, come direttiva generale da seguire. È bene quindi che la Commissione dica se accetta o no il principio espresso nella relazione ministeriale.

Per conto proprio l'accetta in pieno, anzitutto perchè risponde alla concezione fascista della proprietà, la quale non deve avere soltanto la tradizionale funzione individualistica, ma anche una funzione di carattere sociale; in secondo luogo perchè, volendo il Fascismo rafforzare il nucleo familiare, è logico che stabilisca la prevalenza della successione legittima su quella testamentaria.

MACARINI CARMIGNANI. Riconosce che il progetto ministeriale consacra un cambiamento sostanziale rispetto al Codice vigente, anche se gli effetti pratici non siano notevoli. Trova giusta la prevalenza della successione legittima su quella testamentaria per due ragioni. La prima è che non esiste una successione puramente testamentaria, in quanto c'è sempre un limite alla volontà del testatore in favore dei figli nella quota legittima. Raramente il testatore ha la piena disponibilità del patrimonio.

La seconda ragione è di carattere puramente sociale e filosofico. La successione testamentaria, a suo avviso, è spesso determinata dalla volontà di favorire un figlio piuttosto che un altro, per ragioni che al testatore appaiono subbiettivamente di giustizia. Ora, affermandosi la prevalenza della successione legittima, si esprime in sostanza l'augurio che nella famiglia regni piena la concordia.

ASQUINI. Crede che non abbia ragione di porsi una questione d'indole filosofica, perchè la successione è sempre legittima: in alcuni casi la legge disponendo direttamente, in altri rinviando alla volontà del disponente. La questione invece si presenta sul terreno politico, perchè si può andare dall'estremo di abolire la successione testamentaria all'altro di sopprimere la successione legittima.

In proposito il progetto ministeriale ha modificato ben poco il Codice vigente. Esso infatti afferma, nell'articolo 2, come regola, la successione legittima; ma a suo fianco conserva il testamento.

Un divario c'è peraltro in ordine alle condizioni impossibili o illecite apposte nelle disposizioni testamentarie: mentre per il Codice vigente, in tal caso, cade la condizione ma il testamento resta, secondo il progetto ministeriale, invece, cade il testamento e si fa luogo alla successione legittima. Inoltre l'aver fatto della successione legittima la regola, sembra tenda a sopprimere i tradizionali principii in materia di interpretazione testamentaria, ispirati al così detto *favor testamenti*.

Perciò il problema sollevato dal camerata Costamagna ha un contenuto effettivo anche di ordine pratico.

ANDRIANI. Osserva che si potrebbe parlare di prevalenza della successione legittima qualora le due forme di successione fossero messe sullo stesso piano e in caso di contrasto, quella legittima prevalesse sulla testamentaria. Ma questo non è, perchè, come si ricava dalle norme che seguono, il contrasto non può esistere, in quanto basta che esista un testamento perchè la successione legittima cada. La verità è dunque che, nonostante ogni affermazione in contrario, è la successione testamentaria che continua a prevalere sulla legittima.

COSTAMAGNA. Una volta affermata la prevalenza della successione legittima su quella testamentaria, appare la possibilità di considerare se sia ammissibile, ad esempio, che una persona priva di vincoli familiari disponga dei suoi beni a favore di un Tizio qualsiasi: o non debba piuttosto devolverli ad enti assistenziali in nome di quei principii di solidarietà sociale con cui il Fascismo ha rinsaldato la compagine nazionale.

SCADUTO. Rileva che bisogna distinguere il problema filosofico del diritto di proprietà da quello più limitato, che solo interessa oggi la Commissione, del diritto di disporre del proprio patrimonio.

Ora, il vero lato politico della questione, come ha bene rilevato il Presidente, riflette la limitazione della disponibilità dei beni, specialmente quando ci sono figli.

Si è anche accennato alla possibilità che, in mancanza di figli, una quota del patrimonio sia per legge destinata a fini pubblici. Il problema, in questo caso, assume un diverso aspetto. Non si deve, infatti, dimenticare, che la tassa di successione assolve appunto una funzione sociale, a meno che non si voglia stabilire che una quota del patrimonio sia devoluta non già al bilancio generale dello Stato, ma bensì alle opere assistenziali.

PIERANTONI. Propone che si passi senz'altro all'esame degli articoli, salvo a constatare dopo se effettivamente esista una prevalenza della successione legittima su quella testamentaria.

COSTAMAGNA. Insiste nel ritenere che per procedere ad un esame particolareggiato dei singoli articoli occorra prima stabilire se la Commissione accetta o no il principio della prevalenza della successione legittima; ed inoltre occorre esaminare quali conseguenze possano derivare da questa prevalenza in tutto il sistema dell'istituto successorio.

Rinnova pertanto la proposta di nominare una Sottocommissione.

PRESIDENTE. Ritene che dalla discussione si possa dedurre che la Commissione approva sostanzialmente il favore che la relazione ministeriale dichiara in principio di avere per la successione legittima.

ROTIGLIANO. Dichiaro di sentirsi così profondamente fascista da non essere assillato dalla preoccupazione di fare cosa che possa contraddire alla più pura ortodossia del Regime.

Dissentito perciò dal progetto ministeriale nel senso che non ritiene che si debba favorire la successione legittima di fronte a quella testamentaria. Non vede la ragione per cui, in un Libro che riunisce, non si sa quanto opportunamente, le successioni e le donazioni, si debba riconoscere al cittadino, finchè in vita, la facoltà di donare anche tutte le sue sostanze a chi creda, mentre non gli si debba riconoscere la stessa facoltà con atto di ultima volontà.

D'altra parte gli ripugna stabilire, come fa l'articolo 2, il principio che l'eredità di regola si devolve per legge e poi subito ammettere che possa anche essere trasmessa per testamento. Ammesso che l'attributo principale del diritto di proprietà sia quello di trasmetterlo ad altri, è, a suo avviso, molto più conforme alla dottrina fascista riconoscere, come nel Codice vigente, che la proprietà può essere trasmessa per atto di ultima volontà o, in mancanza, per legge.

COSTAMAGNA. Osserva che bene ha fatto il progetto ministeriale a trattare nello stesso Libro delle successioni e delle donazioni. Ammesso il principio che il fondamento della proprietà non risiede in un diritto individuale, ma va riferito alla condizione di membro della società nazionale, le conseguenze di ciò interessano tanto le successioni, quanto le donazioni.

PANUNZIO. In ordine all'accenno fatto dal camerata Andriani sulla inopportunità di inserire nel Codice definizioni, afferma che la tendenza moderna nella legislazione italiana e straniera non è contraria alla inserzione di elementi concettuali, oltre che precettuali, nell'ordinamento giuridico, anche per dare una norma all'interprete. Basti pensare ai nuovi Codici penali, quello sostanziale e quello di rito.

Convieni con l'affermazione del camerata Asquini che il problema posto relativamente alle successioni è di carattere politico; ma esprime l'avviso che la questione debba essere rimessa al Ministro.

MARAVIGLIA. Osserva che se si ammette il mantenimento delle due forme, la legittima e la testamentaria, è evidente che quando c'è il testamento, questo ha la prevalenza, salvo le limitazioni inerenti ai discendenti, agli ascendenti e al coniuge. E nessuno dei Commissari ha finora posto in discussione la opportunità di tale coesistenza. A suo avviso, la questione politica sorge quando si voglia affermare o meno il principio della piena facoltà di disporre del proprio patrimonio. Una direttiva in proposito può essere segnata dalla concezione che si ha della famiglia.

Qualora, infatti, si abbia della famiglia un concetto puramente naturalistico, è fuori dubbio che essa appare composta dal padre, dai figli, dagli ascendenti e dal coniuge; qualora invece si abbia della famiglia un concetto politico-sociale e si ritenga che solo il capo può conoscerne tutte le esigenze, anche nell'immediato futuro, non c'è nessuna ragione di limitare il di lui diritto di disporre del patrimonio per testamento, rimettendosi alla sua prudenza.

Per conto suo dichiara di essere favorevole a questa seconda concezione e non ha, quindi, difficoltà ad accettare la tesi sostenuta dal camerata Rotigliano perchè si mantenga la formula usata dall'articolo 720 del vigente Codice: «la successione si devolve per legge o per testamento», formula pienamente compatibile con la concezione etico-sociale che il Fascismo ha della famiglia.

REDENTI. Esprime la convinzione che nel Codice si debbano formulare disposizioni precise, concrete, di carattere pratico, lasciando alla relazione che lo accompagna il compito di enunciare i concetti generali. Reputa, in ogni caso, pericolose le definizioni.

Gli sembra, per altro, fuori dubbio che, volendosi favorire, secondo la teoria e la pratica del Fascismo, il nucleo familiare e quindi la conservazione del patrimonio familiare, si debba dare la prevalenza alla successione legittima.

CRISTINI. A suo avviso non deve porsi in essere un contrasto tra la successione legittima e quella testamentaria.

La pretesa preferenza che dovrebbe darsi alla prima non trova, nel progetto, alcuna formulazione pratica, nonostante la relazione del Guardasigilli.

Lo stesso Presidente ha rilevato che la prevalenza che il progetto sembra dare alla successione legittima è di carattere formale. Comunque egli è ugualmente contrario e propone si affermi che l'eredità si devolve non già per legge, ma secondo la legge. In effetti anche le disposizioni testamentarie trovano nella legge la loro attuabilità, così come i limiti e le garanzie.

Ritiene piuttosto che in materia un più attuale e fondamentale problema si imponga all'esame della Commissione.

Dove finisce la possibilità di disporre liberamente del proprio patrimonio ?

Quando cioè lo Stato, la collettività, può partecipare legittimamente alla successione ?

È ancora ammissibile che, oltre un certo limite di parentela, nelle successioni legittime, si debba andare a ricercare con il lantermino quel fortunato, ignoto ed ignorato avente causa che beneficerà della eredità come di un vero e proprio terno al lotto ?

Sostiene che almeno in casi simili, e nella assenza di disposizioni testamentarie, lo Stato dovrebbe « riassorbire » tali patrimoni. Si eviterebbero in tal modo anche gli attuali « correttivi » delle disposizioni fiscali.

ASQUINI. Pensa che la questione debba essere nettamente risolta, anche perchè la formula dell'articolo 2 del progetto ministeriale è in contrasto con quella dell'articolo 2 della Commissione Reale, ed importa una innovazione su cui la Commissione deve pronunciarsi.

PRESIDENTE. Un vero contrasto non esiste fra gli articoli dei due progetti.

ASQUINI. Conferma che la portata pratica del progetto ministeriale sta nella soppressione della disposizione dell'articolo 202 del progetto della Commissione Reale, relativa alle condizioni impossibili o illecite, corrispondente alla disposizione dell'articolo 849 del Codice; inoltre i criteri relativi alla interpretazione del testamento risultano necessariamente diversi nei due progetti.

L'articolo 2 del progetto ministeriale, infine, non rappresenta soltanto una disposizione legislativa, ma una direttiva politica, che può pesare su tutta la legislazione futura in materia di successioni e può condurre molto al di là di quanto oggi si pensi. Insiste quindi nel ritenere che la Commissione debba manifestare chiaramente il suo parere.

SARROCCHI. Propone di sospendere la discussione sulla questione di principio, salvo a riprenderla dopo l'esame particolareggiato degli articoli. Non si può, infatti, affermare *a priori* la prevalenza della successione legittima su quella testamentaria senza aver considerato il contenuto delle singole disposizioni. Si vedrà dopo se risulti prevalente l'uno o l'altro criterio.

COSTAMAGNA. È contrario alla proposta del senatore Sarrocchi. Insiste sulla necessità che si precisi in via preliminare la nozione della proprietà nel diritto fascista. Si è ritenuto fin oggi che fondamento del diritto successorio fosse il diritto di proprietà concepito in senso individualistico e astratto; ma, secondo la concezione fascista, l'individuo è solo un elemento costruttivo della società nazionale e tutti i diritti che gli competono sono in funzione di essa. Ci troviamo di fronte a una concezione completamente nuova del diritto di proprietà e non è quindi possibile continuare a seguire la falsariga del Codice del 1865.

Ricorda che una delle teorie prospettate in questi ultimi tempi pone il fondamento del diritto di successione nella formula: sangue e lavoro. Non bisogna dunque dimenticare il fattore lavoro, assunto ad importanza fondamentale nella vita moderna e che contiene in sé un concetto costruttivo, per cui non si considera più l'individuo che *gode* la proprietà, secondo la definizione del Codice Napoleone, ma l'individuo che *fa rendere* la proprietà per il bene dei figli e dello Stato.

Rileva poi che nel progetto non si tiene conto dei diritti dei viventi a carico, accolto dalla legge sulle assicurazioni.

PANUNZIO. Senza procedere alla nomina di una Sottocommissione, si potrebbe accantonare la questione di principio consacrando in verbale i problemi qui affacciati, sui quali si dovrà sentire il pensiero del Ministro.

COSTAMAGNA. Si potrebbe integrare la sua proposta con quella del camerata Panunzio, cioè richiamare l'attenzione del Ministro sul problema, in modo da conoscere le direttive politiche del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione si trova di fronte a tre proposte. La prima è quella del deputato Costamagna: nomina di una Sottocommissione con l'incarico di studiare una formula sul fondamento della trasmissione della proprietà a causa di morte; sospensione eventuale dei lavori della Commissione, salvo a sentire, se sarà necessario, sulle conclusioni formulate, l'avviso del Governo.

La seconda proposta è quella del senatore Sarrocchi: esaminare le singole disposizioni del Codice e dedurre poi da esse la nozione dei principii generali.

La terza proposta è quella del deputato Rotigliano, cui si è associato il deputato Maraviglia: ritorno alla formula del Codice vigente.

ANDRIANI. Desidera far notare che la Sottocommissione di cui vien proposta la nomina, prendendo in esame l'istituto della proprietà, verrebbe ad anticipare l'ordine dei lavori stabilito per l'esame dei vari Libri del Codice, pronunziandosi su concetti sui quali non ancora si conosce il pensiero del Governo, cui spetta la elaborazione della riforma. D'altra parte, essendo in discussione il III Libro, gli sembra inutile stabilire fin da ora una definizione della proprietà, in quanto l'attuale compito della Commissione è invece quello di esaminare quali sono i modi di trasmissione della proprietà stessa, comunque essa possa e debba essere definita nella sua sede propria del II libro.

Per queste ragioni si associa alla proposta del senatore Sarrocchi.

BERIO. Dichiaro che voterà la proposta Sarrocchi, ma intende che restino impregiudicate tutte le questioni di carattere generale.

Rileva poi che non è possibile dare una definizione della proprietà ai fini della successione senza preoccuparsi delle conseguenze che tale definizione può avere ai fini di tutti gli altri istituti giuridici.

PRESIDENTE. Precisa la proposta Costamagna: nomina di una Sottocommissione la quale formuli una proposizione in cui si indichi quale è il fondamento essenziale del diritto di successione e se la successione testamentaria debba avere la prevalenza su quella legittima o viceversa.

Pone in votazione la proposta.

PANUNZIO. Dichiaro di votare contro, perchè ritiene che la formulazione delle direttive politiche del nuovo Codice debba essere rimessa al Governo.

Votano sì i Commissari: deputati Costamagna, Cristini, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

Votano no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Mazzoccolo, Moresco, Nucci, Piola Caselli, Raimondi, Sarrocchi, Scaduto e Tacconi; deputati Albertini, Andriani, Bono, Genovesi, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Redenti.

Si astiene il deputato Asquini.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Pone in votazione la proposta Sarrocchi.

Votano sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Mazzoccolo, Moresco, Nucci, Piola Caselli, Raimondi, Sarrocchi, Scaduto e Tacconi; deputati Albertini, Andriani, Bono, Macarini Carmignani, Panunzio e Pierantoni.

Votano no i deputati Asquini, Costamagna, Cristini, Genovesi, Maraviglia, Redenti, Rossi e Rotigliano.

La proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 2.

Seduta del 28 gennaio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, BONO, COSTAMAGNA, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. -- Osservazioni sull'intestazione del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame dei relativi articoli 1 a 3.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti dei camerati Facchinetti Pulazzini e Bacci per le condoglianze ad essi inviate in occasione dei loro recenti gravi lutti.

Si inizia quindi l'esame degli articoli del progetto secondo la deliberazione adottata nella seduta precedente.

TITOLO I. — Delle successioni a causa di morte in generale.

PRESIDENTE. In ordine alla intestazione di questo Titolo, ricorda come il progetto della Commissione Reale adottasse la formula: « Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie ».

PIERANTONI. Non trova molto appropriata la nuova dizione, specialmente per quanto attiene alle parole « in generale », che sembra si riferiscano più alla parola « morte » che all'altra « successioni ». Sarebbe preferibile scindere la formulazione del titolo e dire: « Delle successioni a causa di morte. Disposizioni generali ».

PRESIDENTE. Pensa che la proposta dell'onorevole Pierantoni possa essere accolta. Si potrebbe quindi formulare nel modo seguente il Titolo I: « Delle successioni a causa di morte »; come sottotitolo seguiranno le parole: « Disposizioni generali ».

La Commissione approva.

CAPO I. — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.

Art. 1,

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 2.

MAZZOCCOLO. Osserva come la prima parte dell'articolo, la quale dispone che l'eredità si devolve per legge, ma può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, modifichi formalmente più che sostanzialmente la corrispondente dizione del progetto della Commissione Reale e quella del Codice vigente, le quali dispongono che « la successione si devolve per legge o per testamento ».

Quanto alla seconda parte dell'articolo, nota che, con la dizione usata dal progetto ministeriale, sembrerebbe che l'unico vincolo posto dalla legge alle disposizioni testamentarie sia quello dei diritti dei legittimari, mentre ve ne sono molti altri sparsi in vari articoli del Codice, i quali non sono ricordati nella norma in esame. Tali, ad esempio, quelli che riguardano le disposizioni condizionali e modali, la facoltà di sostituzione, e i vari oggetti delle disposizioni testamentarie. Sarebbe il caso di adottare la formula dell'articolo 759 del Codice vigente che eliminerebbe l'inconveniente prospettato. Essa infatti si richiama alle « regole stabilite dalla legge », regole tanto di forma che di sostanza, e pertanto comprende genericamente tutte le limitazioni alla libertà di disporre.

ROMANO SANTI. Non è d'accordo col senatore Mazzoccolo, poichè, secondo il suo parere, i vincoli considerati nell'articolo in esame sono quelli in relazione alla delazione della eredità per legge. Si tratta, cioè, soltanto dei rapporti tra le due forme di successione. È quindi giusto che gli altri vincoli non trovino qui la loro sede.

BERIO. Rileva come l'articolo 2 abbia una grande importanza per la profonda modificazione di orientamento che, a suo avviso, reca al nostro sistema tradizionale. Infatti, mentre la concezione romanistica finora seguita dava la massima importanza alla volontà del testatore, il progetto, come risulta anche dalla relazione del Ministro, dà la prevalenza alla delazione per legge. A siffatta fondamentale innovazione contenuta nell'articolo 2 non gli sembra però che facciano riscontro le singole disposizioni, dato che gli articoli successivi, salvo rare eccezioni, riproducono in sostanza le formule del Codice vigente. Certo, in materia di diritto privato, è opportuno procedere a riforme con molta cautela e si spiegano quindi le ragioni che hanno consigliato il Ministro, dopo aver fissato nell'articolo 2 una norma che rappresenta tutta una nuova tendenza, a non allontanarsi poi troppo, negli articoli successivi, dai principii contenuti nel Codice vigente. Ad ogni modo, è bene prendere atto con favore del nuovo orientamento che in questa materia la relazione al progetto dichiara di voler segnare.

ASQUINI. Dal punto di vista formale non gli sembra che l'articolo 2 sia stato bene redatto; dal punto di vista sostanziale esso richiama alla mente la discussione politica che ebbe luogo quando fu compilato il Codice Napoleone, nel quale si volle affermato il principio che l'eredità si devolve solo per legge, limitando le facoltà del testatore alla istituzione di legati, tanto che anche l'istituzione di erede generale in base al testamento era considerata legato universale. Evidentemente il progetto è in questo ordine di idee; poichè, malgrado le affermazioni contenute nella relazione, non sembra abbia voluto mutare le basi del sistema vigente, salvo in materia di interpretazione del testamento e in materia di condizioni impossibili e illecite. Egli pensa tuttavia, per le ragioni esposte nella precedente seduta, che il testo della Commissione Reale sia preferibile a quello ministeriale. Subordinatamente propone una formula così concepita: « La successione si devolve per testamento, nei limiti e secondo le forme determinati dalla legge, o per diretta disposizione della legge ».

« Salvi i diritti di coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria ».

ROTIGLIANO. Concorda con il senatore Mazzoccolo nel ritenere che nell'articolo in esame, oltre ai diritti dei legittimari, debbano essere considerati anche gli altri vincoli che la legge pone alle disposizioni testamentarie.

Concorda anche con il camerata Asquini sulla adozione di una formula che non si allontani troppo da quella del Codice attuale, quale è la formula accolta sostanzialmente dal progetto della Commissione Reale.

Osserva infine come, in seguito all'esito della votazione che ha avuto luogo nella seduta precedente, non sia ora il momento di riprendere la discussione sui principii generali del progetto, che è stata accantonata e rinviata a dopo l'esame degli articoli.

COSTAMAGNA. Nota che la questione di principio torna sempre: ciò conferma la sua tesi che i principii devono essere fissati prima e non dopo. Infatti l'esame di un progetto di Codice ha un risultato in quanto sia possibile apprezzare come le singole disposizioni corrispondano ai principii generali a cui esse sono ispirate.

Fa rilevare poi al camerata Rotigliano come ora non si discuta sui principii generali, ma pensi sull'articolo 2 che non è stato accantonato e che, dato specialmente quanto dice la relazione, contiene una vera affermazione di principio, erigendo a fondamento della successione la legge.

PRESIDENTE. Va tenuto presente che la Commissione si trova di fronte ad un progetto concreto da esaminare. Ora è dall'esame dei singoli articoli che potranno ricavarsi quei principii generali che danno l'orientamento a tutto il Codice; nel momento presente, in occasione dell'esame dell'articolo 2, è intanto opportuno che la Commissione manifesti il proprio parere circa la prevalenza, in tesi generale, della successione legittima su quella testamentaria.

COSTAMAGNA. Non è d'accordo sulla opportunità di far precedere l'esame del Libro III a quello del Libro II, perchè non crede che si possa discutere con piena conoscenza sui vari modi di trasmissione della proprietà senza prima conoscere come la proprietà sia definita. Ricorda come il fondamento della successione a causa di morte sia stato soggetto a variazioni attraverso i secoli a seconda delle condizioni economiche e politiche dei diversi Paesi. Era quindi perfettamente logico che nel quadro di una società ad economia individualistica, quale quella del secolo passato, il mezzo tipico di trasmissione della proprietà a causa di morte fosse la volontà del disponente.

Oggi invece la situazione è cambiata radicalmente e quindi egli trova logico che il Ministro abbia, con la formulazione dell'articolo 2 e con le ragioni addotte nella relazione, dato un nuovo orientamento alla nostra legislazione. Certo non è facile dire come il diritto di successione debba collegarsi al diritto di proprietà; tuttavia abbiamo la Carta del Lavoro da cui discende una nuova concezione del diritto privato. Essa infatti regola, al paragrafo VII, l'iniziativa privata nel campo della produzione e prende in considerazione la proprietà sotto il profilo dell'esercizio, non già del godimento, affermando che lo Stato ha titolo di intervento diretto su tutto ciò che riguarda la vita delle imprese. Vero è che la funzione del lavoro esclude, oggi, che un Codice fascista possa considerare la proprietà unico istituto del Codice come un Codice borghese. La Carta del Lavoro mette il lavoro a base morale dell'ordine fascista: quindi non si può non tener conto dei diritti del lavoro. Per esempio, in materia di successione, non possono restar fuori del Codice quelle forme di conferimento di diritti autonomi ai viventi a carico del lavoratore che già trovano posto nelle leggi sulle assicurazioni e sull'impiego privato.

PRESIDENTE. Prega gli oratori di limitarsi a considerare il rapporto fra le due forme di successione, se cioè debba stabilirsi la prevalenza di una forma di successione sull'altra.

ASQUINI. Osserva che, mortificando il testamento, si correrà il rischio di veder diminuito il numero dei risparmiatori, in quanto essi saranno stimolati a consumare la ricchezza invece di risparmiarla per tramandarla.

COSTAMAGNA. Pensa che il concetto che deve avere ispirato il Ministro sia stato quello che la successione va regolata essenzialmente nell'interesse dell'organizzazione economica nazionale.

Tenendo presenti i tre elementi: funzione dei beni nella economia nazionale, vincoli di sangue e volontà del testatore, proporrebbe di sostituire, alla formula dell'articolo 2 del progetto ministeriale, la seguente: « La successione è devoluta dalla legge avendo riguardo alla volontà del disponente, alla funzione dei beni nell'economia nazionale ed ai vincoli di sangue del defunto ».

BIGGINI. Ricorda che i pareri espressi dal Consiglio di Stato e da alcune Università sono stati concordi nel ritenere che debba essere sancita la prevalenza della successione legittima sulla testamentaria. Uniformandosi a tali pareri, il Ministro ha formulato la relazione. Che poi la disposizione dell'articolo 2 sia inadeguata, è una questione che deve esser subito risolta appunto perchè non è dubbio che il pensiero del Ministro mirasse a sancire, a differenza di quanto stabiliva il progetto della Commissione Reale, la prevalenza della successione legittima sulla testamentaria.

PUTZOLU. Nota che il principio affermato nella relazione del Ministro è oltremodo grave per le conseguenze che da esso possono derivare. È vero che alla affermazione di principio non corrispondono adeguate norme nel progetto: ma questo deve solo significare che, se il principio viene approvato, occorrerà, per ragioni di coerenza, introdurre le norme che ne costituiscano l'applicazione.

Affermare il principio che normalmente è la legge che provvede alle successioni e solo in via eccezionale si ammette il testamento, significa disconoscere il diritto di proprietà in uno dei suoi principali attributi, quello cioè per il quale il proprietario può disporre dei suoi beni *mortis causa*. Inoltre ne risentirebbe l'iniziativa privata, la quale, intesa anche come strumento dell'interesse nazionale, va sempre messa in rapporto con l'interesse particolare. Non si può concepire infatti una iniziativa privata efficiente se, attraverso scopi generali, non si raggiungono anche scopi particolari. Quindi i cittadini, sapendo che, nella maggior parte dei casi, di ciò che essi risparmiano non potranno disporre, saranno inevitabilmente portati a sperperare.

Da un punto di vista pratico, poi, l'applicazione di questo principio darebbe origine ad una quantità di atti simulati e quindi di liti.

PRESIDENTE. Osserva che la proprietà sarà quella che la legge stabilirà nel Libro II; ora si tratta di vedere invece come la trasmissione della proprietà debba aver luogo per causa di morte.

CRISTINI. Come ha già detto nella precedente seduta, non trova chiara la formula del progetto ministeriale: « L'eredità si devolve per legge »; pensa invece sarebbe preferibile dire che l'eredità si devolve « secondo la legge » e che la volontà del testatore è subordinata a quei limiti che la legge determina. Propone perciò la seguente formula: « Il diritto di disporre del proprio patrimonio per testamento è limitato e regolato dalla legge ». L'eredità si devolve, infatti, secondo la legge anche in caso di testamento.

NUCCI. Pensa che, non mettendosi in dubbio, come pare, il mantenimento della successione testamentaria, sia possibile, durante l'esame dei vari articoli, specificare tutte le limitazioni che si intendono apportare alla volontà del testatore. Senonchè l'articolo 2, così come è formulato, non è accettabile. Infatti se con esso si vuol dire che è preferita la successione legittima, ciò è in contraddizione con l'ammissione del testamento che, una volta ammesso, avrà sempre la prevalenza. Quindi, per essere logici e coerenti, bisogna tornare al testo del Codice attuale o a quello della Commissione Reale; od eventualmente usare una formula come la seguente: « La successione si devolve per legge o per testamento; in questo secondo caso si terrà conto dei diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo decimo di questo Titolo ».

PANUNZIO. Osserva che la Commissione, non conoscendo il contenuto del Libro II, non può antivenire il pensiero legislativo del Regime per ciò che concerne il

diritto di proprietà. Si permette perciò di dissentire dal parere del Presidente: bisogna infatti sapere «che cosa» si trasmette, prima di sapere «come» si trasmette. Quanto ai rilievi del senatore Nucci, osserva che non si fa questione di abolire il diritto di testare, ma vi è un problema di interpretazione da risolvere, anche per evitare inconvenienti nell'applicazione dell'articolo 2. D'altra parte questo articolo rimette sul tappeto la questione di principio, che è questione politica, che egli pensa debba essere rimessa al Governo.

Perciò propone di sospendere la discussione dell'articolo in esame, che diventa discussione politica, in contrasto con la proposta Sarrocchi approvata dalla Commissione, e di dar mandato al Presidente di rendersi interprete presso il Ministro del desiderio della Commissione di sapere quale sia l'interpretazione politica da dare all'articolo 2.

MARAVIGLIA. Premesso che il favore per la successione legittima, affermato nell'articolo 2, non ha poi riscontro nel resto degli articoli, e che qualunque limitazione si voglia stabilire al diritto di disporre, ciò non impedisce che la disposizione testamentaria abbia sempre la prevalenza, osserva al camerata Costamagna che il principio che ha ispirato al Ministro l'innovazione contenuta nell'articolo 2 non può ricercarsi nella Carta del Lavoro; questo documento infatti non si occupa della proprietà, ma soltanto di alcuni particolari momenti della sua formazione.

D'altra parte la concezione del diritto di proprietà risponde ancora alla coscienza sociale del popolo italiano: che se vi sono casi di speciali interessi della società nazionale da salvaguardare, ciò si può fare benissimo in sede di limiti al diritto di disporre.

Concludendo, è favorevole all'adozione della formula della Commissione Reale o, meglio ancora, alla conservazione dell'articolo del Codice vigente.

PRESIDENTE. Dopo la lunga discussione svoltasi, ritenendo che la questione fondamentale sia quella concernente la preferenza da dare o meno alla successione legittima su quella testamentaria, propone che la Commissione esprima il suo voto sulla questione stessa, prima di passare allo studio della formula dell'articolo. Se il concetto della prevalenza sarà accolto, si esaminerà la dizione da adottare; se no, o si accetta la proposta Costamagna, che prescinde da tale alternativa, ovvero si torna alla formula del Codice vigente, o a quella della Commissione Reale.

PANUNZIO. Insiste nella sua proposta di sospensiva, in attesa delle delucidazioni circa il concetto politico contenuto nell'articolo medesimo, che il Presidente, a nome della Commissione, dovrebbe richiedere al Ministro.

Aggiunge che nella formulazione della sua proposta desidererebbe fosse precisata la connessione di questo problema con quello della definizione del diritto di proprietà.

La Commissione non aderisce a tale avviso.

CRISTINI. Pensa che prima ancora di venire ad una votazione circa la prevalenza o meno della successione legittima sulla testamentaria, sarebbe opportuno sapere se la Commissione intenda o meno che debba essere affermata nel Codice la preferenza di una delle forme di successione.

PRESIDENTE. Ricorda al collega Cristini come nella relazione ministeriale sia esplicitamente riconosciuta la preferenza per la successione legittima.

ROTIGLIANO. Concorda con il Presidente: la Commissione si trova di fronte ad un concetto affermato dal Ministro il quale ha anche alcuni riflessi nelle singole disposizioni. È quindi giusto che la Commissione si pronunzi su di esso.

CRISTINI. Insiste nel suo concetto; prima di stabilire quale forma di successione sia da preferire, è necessario votare sulla questione preliminare se sia necessaria una preferenza per una delle due forme di successione, qualunque essa sia.

MARAVIGLIA. Si associa al camerata Cristini.

PRESIDENTE. Metterà ai voti il quesito se debba essere affermata in una qualsiasi parte del Codice la preferenza di una delle due forme di successione sull'altra.

PANUNZIO. Dichiaro che si asterrà dal voto, riaffermando che la Commissione non ha, a suo avviso, la facoltà di discutere un principio politico del Governo, ma solo possa collaborare per perfezionarlo nel campo tecnico.

PRESIDENTE. Pone ai voti il quesito se la Commissione ritenga necessario esprimere nel progetto la preferenza di una sull'altra forma di successione.

Risponde sì il Commissario senatore Anselmi.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Nucci, Romano Santi e Scaduto; deputati Albertini, Asquini, Biggini, Bono, Costamagna, Cristini, Maraviglia, Pierantoni e Putzolu.

Si astengono i Commissari: senatori Berio, Piola Caselli e Raimondi; deputati Macarini Carmignani, Panunzio, Rossi e Rotigliano.

La maggioranza della Commissione ritiene che non debba essere contenuta nel progetto alcuna dichiarazione di preferenza a favore dell'una o dell'altra forma di successione.

PRESIDENTE. Rimangono le proposte dei colleghi Asquini e Costamagna. La prima è così formulata: « La successione si devolve per testamento, nei limiti e secondo le forme determinate dalla legge, o per diretta disposizione della legge. Salvi i diritti di coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria ».

La seconda è così concepita: « La successione è devoluta dalla legge avendo riguardo alla volontà del disponente, alla funzione dei beni nella economia nazionale ed ai vincoli di sangue del defunto ».

NUCCI. Pur non insistendo, ricorda la sua proposta formulata nel modo seguente: « La successione si devolve per legge o per testamento. In questo secondo caso saranno salvi i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo decimo di questo Titolo ».

ASQUINI. Non insiste nella sua proposta e si rimette alla formula della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Proporrebbe di adottare la seguente formula, ricavata per la prima parte dal progetto della Commissione Reale, per la seconda da quella ministeriale: « La successione si devolve per legge o per testamento.

« Le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo decimo di questo Titolo ».

Con questa formulazione rimane fissato il principio che, quando non c'è disposizione testamentaria, provvede la legge, ma nello stesso tempo non viene stabilita formalmente alcuna prevalenza a vantaggio di un sistema di successione sull'altro.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 2 nella formulazione testè proposta.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Nucci, Raimondi, Romano Santi e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Asquini, Biggini, Bono, Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

Risponde no il Commissario deputato Cristini.

Si astengono i Commissari senatore Piola Caselli e deputato Panunzio.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Osserva che la dizione per la quale la Commissione ha espresso il suo favore non esclude il concorso delle due forme di successione, ma neppure

lo ammette esplicitamente e ciò potrebbe far sorgere dei dubbi di interpretazione. Per ovviare a ciò il collega Piola Caselli suggerisce di apportare un emendamento al primo comma dell'articolo testè approvato dalla Commissione nel senso di dire: « La successione si devolve per legge e, in tutto o in parte, per testamento ».

Egli pensa che, per rendere la norma migliore, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, sia preferibile lasciare l'articolo così come è stato approvato, completando poi il primo comma con la seguente frase: « Le due forme di successione possono concorrere ».

PUTZOLU. Stima superflua l'aggiunta proposta dal Presidente, perchè gli sembra evidente la possibilità di concorso delle due forme di successione.

PRESIDENTE. Poichè l'aggiunta non presenta alcun inconveniente ma chiarisce la disposizione, è del parere che sia utile introdurla nel progetto.

La Commissione approva.

ASQUINI. Osserva come finora abbia avuto luogo una discussione interessante dal lato politico, ma relativamente poco feconda dal lato tecnico e giuridico.

La questione tecnica sorge dal capoverso dell'articolo 720 del Codice vigente, riprodotto nel progetto della Commissione Reale, ma non accolto dal progetto ministeriale. Esso suona così: « Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria ». Questo capoverso costituisce l'unica norma che guida il giudice nell'interpretazione del testamento; essa contribuisce a far sì che la volontà del testatore non solo venga rispettata, ma debba anche essere scoperta, nel caso che sia imperfettamente espressa.

Ora questo principio, secondo la relazione ministeriale, dovrebbe essere capovolto in modo che la volontà del testatore operi soltanto quando sia chiaramente espressa e sia eliminata la possibilità di ricercare in via interpretativa anche la volontà tacita del testatore. Egli è favorevole pertanto all'inclusione del capoverso dell'articolo 720 nell'articolo ora approvato, a meno che la Commissione non intenda compilare, a suo tempo, speciali norme sull'interpretazione del testamento, in analogia alle disposizioni di legge sull'interpretazione dei contratti. Bisogna infatti introdurre nel progetto qualche disposizione che serva di guida al magistrato nell'interpretazione dei testamenti.

PRESIDENTE. Non è contrario all'inclusione nel progetto del capoverso dell'articolo 720 del Codice vigente.

COSTAMAGNA. Pensa che il capoverso dell'articolo 720 andrebbe opportunamente collocato in sede di interpretazione di testamenti e ciò per evitare che il fatto di incorporarlo nell'articolo 2 faccia assumere alla norma un significato politico.

PRESIDENTE. Ritiene che questa sia la sede per l'aggiunta del capoverso dell'art. 720, che potrebbe seguire come ultima parte del primo comma dell'art. 2.

La Commissione approva.

Art. 3.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 3.

Seduta del 29 gennaio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza e ordine dei lavori. — Esame dell'articolo 4 del Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale».

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente senatore D'Amelio e i Commissari senatori Berio e Santi Romano e deputati Albertini e Cristini hanno giustificato l'assenza.

PIOLA CASELLI. Prima di iniziare l'esame dell'articolo 4 desidera di rinnovare il voto già ripetutamente da lui espresso durante le precedenti discussioni sul I Libro, che cioè alle sedute della Commissione intervenga il Ministro guardasigilli o un suo rappresentante. Ha l'impressione che con la presenza del Ministro si sarebbe avuta nella precedente seduta la possibilità di chiarire in modo decisivo la portata dell'articolo 2 conformemente a quanto è spiegato nelle prime pagine della relazione, che ad esso articolo accenna come ad una espressione del nuovo indirizzo da darsi al sistema successorio.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione, avendo già avuto l'occasione di soffermarsi sulla questione sollevata dal senatore Piola Caselli, nella diversità dei pareri che furono espressi, stabili di soprassedere ad ogni decisione (seduta del 5 febbraio 1937); comunque, data la delicatezza e l'importanza della questione, crede sia opportuno farla presente a S. E. il Presidente della Commissione per riprenderla eventualmente in esame nella prossima seduta.

COSTAMAGNA. Si associa al voto espresso dal senatore Piola Caselli con la limitazione però che intervenga il Ministro e non un suo rappresentante.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 4.

PIOLA CASELLI. Rileva l'importanza dell'articolo in discussione che in correlazione con l'articolo 3 contiene i principii fondamentali della nuova legislazione circa la delazione. Pure essendo favorevole in linea generale alla nuova disciplina, desidera fare due osservazioni. La prima è che fra il testo proposto dalla Commis-

sione Reale ed il testo ministeriale vi è una differenza, che non è solo formale e che dovrebbe formare oggetto di discussione della Commissione.

La seconda osservazione riflette alcune disposizioni del progetto che gli sembrano integrative del sistema della delazione e che forse sarebbe opportuno richiamare nell'articolo 4.

Come risulta dalla relazione, il sistema della delazione che è stato adottato, esclude la trasmissione di diritto della proprietà del patrimonio successorio e mantiene invece la trasmissione di diritto del possesso. Per l'acquisto dell'eredità, infatti, occorre la formale accettazione, per modo che viene a distinguersi nel sistema proposto il momento della delazione, il periodo intermedio dalla vocazione ereditaria all'accettazione ed infine il momento dell'acquisto dell'eredità con l'accettazione.

La Commissione ministeriale alla formula tradizionale dell'articolo 925 del Codice, che sanciva il *passaggio* di diritto del possesso nell'erede, ha preferito sostituire la formula di un *acquisto* di diritto del possesso da parte del chiamato all'eredità e nella relazione si cerca di giustificare tale modificazione; senonchè la relazione stessa non può fare a meno di riconoscere che « il possesso attribuito dalla legge al chiamato non è diverso da quello che aveva il defunto », distruggendo in tal maniera tutta la portata delle precedenti osservazioni. Che vi sia un passaggio ossia, in senso generale una successione nel possesso, è nella realtà delle cose. Il diritto di possesso del chiamato non è un nuovo stato di possesso, ma è sempre il possesso che aveva il *de cuius*; potranno cambiare i soggetti di questo possesso, ma effettivamente il possesso sarà sempre quello.

Gli scopi di questo sistema sono due: innanzi tutto impedire eventuali usurpazioni e turbative, come è detto nella relazione, e in secondo luogo che non vadano estinti quei diritti che durante la vita del *de cuius* non erano ancora perfetti, ma erano in potenza o in formazione, particolarmente i diritti relativi alle azioni possessorie e all'usucapione.

L'articolo 4 va, quindi, riannodato all'articolo 693 del Codice civile che ha quasi lo stesso contenuto, ed egli ha potuto constatare che il progetto del Libro II sancisce lo stesso principio all'articolo 532, dove è detto che il possesso continua nella persona del successore a titolo universale. Si aggiunge, anzi, nell'articolo stesso che, se il successore a titolo universale prova che era in buona fede al momento in cui iniziava il proprio possesso, può valersi della buona fede anche se il suo autore fosse in mala fede. Questo sta a dimostrare, come ha già detto, che possono cambiare gli elementi subiettivi, ma il possesso sarà sempre quello che aveva il *de cuius*.

È del parere perciò che sia logico tornare alla dizione tradizionale: solamente pensa che sarebbe meglio, per maggior chiarezza, affermare che il possesso passa « anche » senza bisogno di materiale apprensione, in quanto col nuovo sistema anche quando vi è la materiale apprensione, non vi è ancora l'acquisto, che si verifica solo successivamente per mezzo dell'accettazione.

Ricorda inoltre che nella nostra dottrina civilistica si usa di contrapporre al sistema della « *saisine héréditaire* » il sistema austriaco della ventilazione, combattendosi il secondo sistema in quanto sembra non corrispondere alla nostra coscienza giuridica la regola che l'erede debba chiedere al giudice l'immissione nel possesso delle cose ereditarie. Ma, prescindendo dal sistema della ventilazione ereditaria, si deve rilevare che la soppressione del sistema della *saisine* presenta, di per sè, il difetto di lasciare senza un titolare della proprietà il periodo intermedio tra il momento della delazione e quello dell'accettazione. Questo periodo intermedio è necessario che venga regolato sia dal punto di vista della responsabilità del chiamato all'eredità che si trovi già nel possesso materiale dei beni ereditari, che dal punto di vista della tutela del patrimonio ereditario nel caso che non vi sia alcun chiamato che abbia già questo possesso e l'eredità si trovi nelle mani di un estraneo, ciò che nella pratica è abbastanza frequente. Non ha bisogno di soffermarsi sulla grande importanza della questione,

specie nell'attuale Regime dove ogni interesse economico è anche un interesse pubblico. Si immagini, per esempio, il caso della morte del titolare di una grande azienda che abbia compiti essenziali per le finalità dello Stato. Tutti i cangiamenti nell'attività dell'azienda che in siffatte evenienze possono accadere è naturale che interessino molto da vicino anche lo Stato. Ora, accanto ai Paesi che come l'Austria ovviano ad ogni inconveniente adottando il sistema della ventilazione ereditaria con l'intervento di ufficio del giudice e la richiesta del possesso fatta al giudice da parte dell'erede, vi sono altri Paesi che, pure non esigendo tale specie di investitura, hanno altre norme le quali stabiliscono i criteri della responsabilità delle persone successibili o non, che si trovano nel possesso dell'eredità, nonché delle norme che regolano la preferenza fra i successibili nel possesso provvisorio dei beni ereditari.

Si è domandato se la Commissione ministeriale sia stata sensibile a questo ordine di concetti che completa quello generale ed astratto del passaggio del diritto di possesso. In realtà si hanno nel progetto disposizioni particolari in materia di beneficio d'inventario, dove all'articolo 31 il chiamato è considerato curatore di diritto dell'eredità ed è responsabile (articolo 36) delle colpe gravi commesse nell'amministrazione dei beni ereditari. Nel capitolo della eredità giacente vi è, poi, nel progetto la disposizione dell'articolo 71 che dà all'istituto una regolamentazione migliore della attuale. Crede in sostanza che nel progetto vi siano una serie di disposizioni che mirano ad integrare e completare la portata dell'articolo 4. Non sarebbe perciò inopportuno di richiamarle nell'articolo stesso.

Propone, quindi, di riprendere la disposizione dell'articolo 5 del progetto della Commissione Reale con due modificazioni di forma: invece di parlare di « erede » dire « chiamato all'eredità », come nel progetto ministeriale; fissare anche la data della delazione, e cioè aggiungere le parole « dalla apertura della successione ».

Presenta pertanto la seguente formula: « Il possesso dei beni del defunto passa di diritto dal momento dell'apertura della successione nella persona del chiamato all'eredità anche senza bisogno di materiale apprensione, salvo l'applicazione delle norme contenute nella sezione II del Capo V e nel Capo VIII del presente Codice ».

DI MARZO. Osserva che il senso squisitamente giuridico del senatore Piola Caselli ha fatto vedere chiaramente alla Commissione come l'articolo 4 non possa essere mantenuto nel suo testo attuale.

In sostanza l'articolo disciplina il passaggio del possesso dal defunto al chiamato all'eredità. Ora nell'ipotesi che il chiamato rinunci all'eredità e pertanto un nuovo erede acquisti il diritto al possesso dei beni, poichè il possesso decorre, sia per l'uno che per l'altro, dal momento dell'apertura della successione, avverrà che nel medesimo tempo due persone diverse avranno avuto il possesso di diritto: il primo chiamato l'avrà avuto in virtù dell'articolo 4 e l'erede in virtù dell'accettazione.

Quale potrebbe essere la soluzione per ovviare all'assurdo cui dà luogo la norma in esame? Siccome la causa della sconcordanza logica in cui incorre l'articolo 4 è dovuta, secondo lui, al fatto che nella redazione dell'articolo si è sostituita la parola « erede » con le altre « il chiamato all'eredità », un rimedio potrebbe forse trovarsi nella norma dell'articolo 31 per cui il chiamato all'eredità è considerato come curatore di diritto di essa dal momento in cui è chiamato a quello dell'accettazione, ma ciò sarebbe eccessivo.

Dovendosi ad ogni modo provvedere alla conservazione dell'eredità dal momento in cui uno è chiamato a quello della accettazione e volendo evitare la duplicità di possesso tra la persona del chiamato e quella dell'erede, è necessario ricorrere al concetto della « finzione » e modificare l'articolo nel senso che « il chiamato all'eredità è considerato, dal momento dell'apertura della successione, come possessore dei beni del defunto al fine dell'esercizio delle azioni concesse dalla legge a tutela del possesso ». In tal modo si eviterebbe che giuridicamente si attribuisca a due persone il possesso della stessa cosa nel medesimo tempo. E ciò anche perchè l'articolo 4 non distingue tra pos-

sesso ai fini della prescrizione acquisitiva e possesso ai fini delle azioni di tutela, e però dà al chiamato all'eredità più del necessario, in quanto egli non può acquistare per prescrizione perchè non può avere la proprietà di nessuna delle cose ereditarie.

PUTZOLU. Rileva che l'importanza pratica della questione deriva dalla necessità di regolare la condizione dell'eredità tra il momento della delazione e quello dell'accettazione o della nomina del curatore all'eredità giacente. La questione è ora tanto più urgente in quanto si diventa erede solo con l'accettazione. Ricorda che l'articolo 925 del Codice civile vigente regola la questione mutuando dal diritto francese l'istituto della *saisine héréditaire*, a sua volta d'origine germanica, in contrasto col diritto romano secondo il quale l'eredità veniva adita soltanto con l'accettazione. Anche la *possessio bonorum* attribuiva all'erede il diritto di immettersi egli stesso nel possesso dell'eredità, ma non sanzionava il passaggio *ipso jure* del possesso stesso. In sostanza quindi l'articolo 925 non fa altro che contemplare quella finzione di possesso cui ha accennato il senatore Di Marzo. Accettando, perciò, la sua proposta non si farebbe che ricalcare il sistema già in vigore, con manifesta incongruenza logica e sistematica.

DI MARZO. Ma l'articolo 925 parla di « erede » e non di « chiamato all'eredità ».

PUTZOLU. Ciò è esatto, ma l'interpretazione della giurisprudenza ha ammesso che per erede si intende il successibile, per modo che sorgessero un'infinità di questioni, come per esempio se questo possesso implicasse accettazione tacita dell'eredità. Afferma quindi l'opportunità, anche per uscire da queste incertezze, di definire in modo chiaro la situazione. Poichè occorre nel pubblico e nel privato interesse provvedere alla difesa dei beni ereditari contro eventuali usurpazioni e turbative ed alla amministrazione dei beni stessi durante il periodo di vacanza, in cui non si sa ancora con sicurezza chi sia l'erede, invece di ricorrere ad un istituto straniero, contrario — ripete — alle tradizioni romanistiche, ed in contrasto con la nuova disciplina del progetto relativa alla adizione dell'eredità, propone che l'articolo 4 sia modificato nel senso che il chiamato all'eredità ne sia di diritto il curatore con l'obbligo di provvedere alla buona conservazione e all'amministrazione dei beni secondo le garanzie e le responsabilità che la legge potrà stabilire. Se poi questo dovere sembrasse al chiamato troppo gravoso, si potrebbe stabilire che entro un determinato termine egli sia facoltizzato a farsi esonerare dall'incarico, sostituendolo con un curatore nominato dall'Autorità giudiziaria.

ANDRIANI. In sostanza non si tratterebbe d'altro che di estendere la portata dell'articolo 31 all'articolo 4.

PRESIDENTE. Teme che la proposta dell'onorevole Putzolu possa portare a non lievi difficoltà ed inconvenienti nel campo dell'attuazione pratica, perchè l'essere curatore di diritto involge notevoli responsabilità e il chiamato all'eredità può essere una persona incapace, ovvero vivere all'estero e non avere quindi la possibilità pratica di adempiere gli obblighi che gli deriverebbero dalla legge nella sua qualità di curatore.

MACARINI CARMIGNANI. Anche a lui sembra inaccettabile la proposta del camerata Putzolu. Non comprende infatti come possa istituirsi un curatore senza che egli abbia l'obbligo dell'inventario, conseguenza grave e contraria al principio che il Ministro ha voluto sancire.

PIOLA CASELLI. Osserva che la proposta del senatore Di Marzo merita certamente molta considerazione, ma sente il dovere di fare alcune obiezioni. Con l'espressione « il chiamato all'eredità è considerato possessore... » si verrebbe a creare, come nel progetto ministeriale, un nuovo stato di possesso e allora non si avrebbe più l'identità del possesso del defunto col possesso del successore. Evidentemente non si tratta di un passaggio materiale, ma di ordine giuridico, perchè la legge stabilisce che quel diritto di possesso che apparteneva al *de cuius* passa all'erede senza materiale apprensione, ma giuridicamente è sempre lo stesso possesso che passa all'erede. Invece la frase « è considerato possessore » gli sembra venga, come la formula

del progetto ministeriale, a creare un nuovo stato di possesso che può portare a delle difficoltà anche dal punto di vista delle azioni possessorie, che per il loro esercizio sono sottoposte a talune condizioni, specialmente di termine. Così, secondo il sistema attuale, l'azione possessoria deve essere intentata dentro l'anno e, se si tratta di azione di manutenzione, deve basarsi sopra un possesso annuale. Ora questi termini, che possono essere già in corso all'epoca della morte del *de cuius*, varranno di fronte al chiamato, o non varranno più, trattandosi di un nuovo stato di possesso che viene attribuito dalla legge? Si domanda se in tal modo non venga a crearsi a favore del chiamato un privilegio od un pregiudizio a seconda che la decorrenza dei termini sia a suo favore o contraria, e se non si contraddica a quelle esigenze, anche di ordine pubblico, che giustificano i termini in parola.

ANDRIANI. Non vede perchè con le parole «il chiamato all'eredità è considerato possessore», si dovrebbe intender rotta la continuità del possesso tra il *de cuius* e il successore, e creato un nuovo stato di possesso.

Comunque, ad evitar equivoci, si potrebbe chiarire che il possesso è sempre quello, e che il chiamato è considerato continuatore del possesso.

BARCELLONA. Non crede opportuno limitare la concessione del possesso alle sole azioni possessorie come risulterebbe dalla formula proposta dal senatore Di Marzo, perchè in tal maniera resterebbe interrotta la prescrizione.

DI MARZO. Osserva al senatore Barcellona che il chiamato all'eredità non può acquistare per prescrizione: solo quando si avrà l'erede, i due possessi si ricongiungeranno.

Del resto anche il possesso di cui all'articolo 4 non ha i veri caratteri del possesso, perchè dato che il chiamato diventa possessore anche senza bisogno di materiale apprensione, viene a mancare il *corpus* e, non sapendosi se il chiamato accetterà o no, viene a mancare anche l'*animus*. Siamo sempre, dunque, nel campo della finzione.

BARCELLONA. Ripete che ci sarebbe sempre una discordanza tra le disposizioni in materia di prescrizione e la disposizione dell'articolo 4 così come il senatore Di Marzo vorrebbe che fosse formulato.

MARAVIGLIA. Come ha già accennato il senatore Di Marzo, fa rilevare che, agli effetti della continuità del possesso, è solo quello dell'erede che è produttivo di tutti gli effetti giuridici; quindi, siccome il chiamato all'eredità deve essere considerato come un possessore transeunte, il suo possesso non può avere nessun effetto ai fini della prescrizione.

PUTZOLU. Prima di presentare una formula concreta circa la modificazione da lui proposta all'articolo 4, desidera rispondere alle obiezioni del camerata Macarini Carmignani che si preoccupa dell'esistenza di un curatore per amministrare i beni del defunto dalla apertura della successione al momento della accettazione, dispensato dall'obbligo dell'inventario. In proposito rileva che anche a norma dell'articolo 4 del progetto la situazione è identica, perchè fino a quando il successibile non abbia rinunciato alla eredità o dichiarato di volerla accettare, ci si trova egualmente di fronte ad un possesso che non è garantito dall'inventario.

Una soluzione che elimini tutti gli inconvenienti non è certamente facile, ma in realtà gli sembra che la sua proposta possa eliminare almeno gli inconvenienti più gravi evitando che i beni rimangano in realtà in stato di abbandono.

DI MARZO. L'istituto del curatore, secondo il suo parere, si giustifica solo nei riguardi dell'articolo 31 e non dell'articolo 4, perchè nell'articolo 31 si considera il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso effettivo dei beni ereditari e che abbia già dichiarato di accettare con beneficio di inventario. La sua situazione è quindi molto diversa da quella del chiamato puro e semplice.

Per quanto concerne l'obiezione mossa dal senatore Piola Caselli, circa la possibilità di creare una nuova forma di possesso, crede che si possa ovviarvi adottando

press'a poco la formula del capoverso dell'articolo 4 così modificata: « A lui spettano senz'altro tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso ».

PIOLA CASELLI. La proposta del camerata Putzolu gli sembra molto interessante e rispondente, in generale, ai concetti che ha già prospettato, in quanto stabilirebbe delle responsabilità *ope iuris* per chi amministra i beni nel periodo intermedio. Tale disposizione potrebbe certo inserirsi in queste disposizioni preliminari; ma, per conto suo, preferirebbe ricollegarla al capo ottavo che tratta *ex professo* dell'eredità giacente, e precisamente all'articolo 71 dove si regola la nomina del curatore, stabilendo che quando il chiamato alla eredità si trovi nel possesso dei beni, od anche prima che abbia preso possesso, può essere considerato rispettivamente come curatore di diritto, o come avente ragione di essere prescelto in qualità di curatore di diritto.

Il che risponderebbe ad un più logico sistema, che del resto è già adottato in altre legislazioni, come per esempio, quella inglese che non conosce l'istituto della ventilazione ereditaria, ma ha tutto un sistema dettagliato e preciso per regolare l'amministrazione dei beni dopo la morte del *de cuius*.

Per quanto concerne la proposta del senatore Di Marzo crede che anche con le modificazioni da lui suggerite sussista sempre l'obiezione che si viene a creare con essa una nuova figura di possesso.

Tutto considerato, nei riguardi dell'articolo 4 è in dubbio se non convenga piuttosto mantenere la formula tradizionale dell'articolo 925 del Codice civile.

NUCCI. Stima la proposta dell'onorevole Putzolu degna della maggiore considerazione e pensa che non sia il caso di rimandare la questione all'istituto dell'eredità giacente, dato che secondo il suo avviso la proposta dell'onorevole Putzolu eliminerebbe ogni inconveniente nel modo più razionale e coerente attuando in maniera ancora più logica il pensiero del Ministro che si è principalmente preoccupato di tutelare e difendere il patrimonio ereditario. In sostanza, infatti, l'articolo 4 non fa altro che creare una forma di finzione per garantire i beni patrimoniali lasciati dal defunto; ma è proprio necessario ricorrere a tale finzione anche quando il possesso non esiste, dato che non può immaginarsi un possesso di diritto senza materiale apprensione?

Ugualmente è senza valore l'obiezione che l'amministrazione dei beni comporti accettazione, perchè gli atti puramente conservativi non pregiudicano il diritto di accettare l'eredità o di rinunziarvi.

In questo concetto di atti conservativi si potrebbero fare rientrare anche quelle azioni possessorie che il chiamato all'eredità debba esercitare per la tutela del patrimonio, anche quando non abbia la materiale apprensione dei beni. L'unico sistema perciò sarebbe quello di stabilire che il chiamato all'eredità, finchè non sia obbligato ad accettare, si debba considerare come curatore col diritto di procedere alla conservazione e difesa dei beni patrimoniali senza che per questo sia pregiudicato il suo diritto all'accettazione. Istituendo questa figura del curatore con tutti i diritti ma anche con tutte le responsabilità a seconda dei vari casi (chiamato che sia o no nel possesso dei beni, eredità giacente ecc.) crede che sicuramente saranno eliminati tutti gli inconvenienti che si collegano al sistema della finzione del possesso.

PRESIDENTE. Teme che con la proposta dell'onorevole Putzolu si invada il campo dell'articolo 31. Sarebbe quindi necessario, ad evitare duplicati o contraddizioni, prendere in esame congiuntamente i due articoli.

NUCCI. Non crede che ciò sia necessario, potendosi nell'articolo 4 parlare del curatore, salvo a coordinarlo con l'articolo 31 quando verrà in discussione.

PUTZOLU. Dà lettura della formula da lui proposta:

« Il chiamato all'eredità ne è di diritto il curatore sino all'accettazione.

« Come tale provvede alla conservazione ed all'ordinaria amministrazione dei beni ereditari e può essere convenuto in giudizio per rappresentare l'eredità.

« Ove egli non intenda accettare la curatela, deve farne dichiarazione al pretore del mandamento nel quale è stata aperta la successione entro dieci giorni dalla morte del *de cuius*. In tal caso il pretore nomina un curatore all'eredità ».

PRESIDENTE. Resta sempre l'ipotesi che il chiamato non abbia avuto notizia della apertura della successione, come nel caso di una lunga assenza ecc.

BARCELLONA. Osserva che, ammettendo la figura del curatore, si dovrà rivedere il sistema dell'accettazione espressa.

SCADUTO. Fa notare che finora non si è fatta l'ipotesi del chiamato all'eredità che non sia realmente tale e, ciò nonostante, si metta in possesso. Sta bene che il vero erede ha il diritto di petizione dell'eredità, ma non è detto che ciò implichi *ipso facto* e *ipso jure* il passaggio del possesso dal sedicente chiamato a colui che assume di essere l'erede. Il caso esposto purtroppo non è raro ed allora *quid juris*? L'articolo 4 dovrebbe essere modificato in modo da eliminare tale inconveniente.

BARCELLONA. Si potrebbe adottare il disposto dell'articolo 6 del progetto della Commissione Reale, per cui, se altri prende possesso dell'eredità, gli eredi si hanno per ispogliati di fatto e possono esercitare tutte le azioni che competono ai possessori legittimi.

SCADUTO. Proporrebbe, in aggiunta al testo ministeriale o a quello della Commissione Reale, la seguente formula: « Se la qualità di erede (o di chiamato all'eredità), è contestata, il possesso viene trasferito ad un curatore finchè la contestazione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato ».

PRESIDENTE. Così si rientra sempre nel campo dell'articolo 31. Si ripresenta quindi la necessità di discutere congiuntamente anche su questo articolo.

SCADUTO. Ritiene che si potrebbe nella stessa formulazione di esso fare riferimento all'articolo 31.

MARAVIGLIA. Osserva che la proposta del senatore Scaduto ha come presupposto il fatto che venga approvato l'articolo 4. Essa non può quindi essere messa in discussione fino a che non sia definitivamente deciso in merito al detto articolo.

SCADUTO. Fa presente all'onorevole Maraviglia che la sua proposta non dipende dal mantenimento dell'articolo 4 nella dizione attuale, ma può ugualmente sussistere anche se l'articolo 4 sarà modificato.

PUTZOLU. Propone che la Commissione cominci intanto col decidere se è favorevole all'istituto della *saisine* o a quello del « curatore ». Una volta stabilito ciò, si potrà fissare la formula definitiva.

DI MARZO. Insiste nella sua formula.

NUCCI. Si associa all'onorevole Putzolu. La questione principale è quella di vedere se non convenga abbandonare ogni finzione e creare questa figura del curatore per la difesa del patrimonio ereditario *medio tempore*.

COSTAMAGNA. È anche egli del parere che convenga abbandonare ogni sistema di finzione, fermandosi sul concetto realistico di assicurare l'amministrazione dei beni e decidendo che sia il giudice a nominare il curatore, a preferenza tra i chiamati alla eredità.

ROTIGLIANO. Rileva che tutta la discussione è stata determinata dalla sostituzione della parola « erede » con le altre « chiamato all'eredità ». Ora, pur rimanendo nel campo della finzione, si avrebbe sempre l'incongruenza logica del possesso che viene attribuito nel medesimo tempo a due diverse persone: al chiamato, finchè non rinunzi, e poi all'erede, e in ambo i casi con decorrenza dal giorno dell'apertura della successione.

Per non andare incontro a più gravi inconvenienti soltanto per una ragione di logica formale, si domanda anche egli se non sia più opportuno ritornare alla dizione dell'articolo 925 del Codice attuale.

Quanto alla proposta del camerata Putzolu, non nega che potrebbe essere utile il creare un curatore all'eredità fino al momento dell'accettazione, ma ritiene che

tale proposta potrebbe far sorgere inconvenienti più gravi di quello che possa sembrare a prima vista. Oltre il caso in cui il chiamato non voglia o non possa essere il curatore, bisogna infatti tenere presente che essere il curatore di una eredità involge responsabilità più gravi e complesse, all'infuori del semplice fatto di conservare e difendere il possesso.

PUTZOLU. Fa presente che col mantenere la dizione del Codice attuale, oltre a far sussistere una manifesta incongruenza sistematica, non si provvederebbe affatto alla difesa e amministrazione dei beni ereditari, che è ciò che maggiormente deve preoccupare sia nel pubblico che nel privato interesse.

PIOLA CASELLI. Fa presente che la sua proposta, in sostanza, era di tornare, salvo qualche particolare modificazione, al testo della Commissione Reale corrispondente a quello dell'articolo 925 del Codice vigente. Dopo l'ampia discussione svoltasi e dopo quanto ha detto in particolare l'onorevole Rotigliano, crede che sia preferibile ritornare senz'altro al testo della Commissione Reale, che, come il Codice vigente, parla dell'erede e quindi si riferisce a colui che effettivamente è erede e non al semplice chiamato all'eredità, formula che potrebbe essere interpretata in modo pericoloso. D'altra parte non si può disconoscere che la dizione attuale non ha dato luogo a particolari difficoltà. Sarebbe quindi un principio di carattere assolutamente generale. Ma rimangono da risolvere tutte le altre questioni attinenti alla responsabilità durante questo periodo transitorio. Si domanda se sia il caso di risolverle in questa prima Sezione, che contempla i principii di carattere assolutamente generale o non sia più conveniente prenderle in considerazione quando si tratterà dei singoli istituti: beneficio dell'inventario e eredità giacente. Questa seconda soluzione gli sembra più opportuna. E allora l'articolo potrebbe essere così in definitiva formulato: « Il possesso dei beni del defunto passa di diritto alla persona dell'erede, anche senza materiale apprensione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo V e nel Capo VIII del presente Codice ».

DI MARZO. Gli sembra che questo ritorno all'articolo 5 del progetto della Commissione Reale non risolva la questione della tutela del possesso dal momento della chiamata all'eredità a quello dell'accettazione. È proprio per questo motivo che si era sostituita la parola « erede » con le altre « chiamato all'eredità ». Senonchè non ci si è accorti che con ciò si è creata una contraddizione ripugnante dal punto di vista della logica giuridica.

PUTZOLU. Osserva che la formula proposta dal senatore Piola Caselli potrà essere più opportunamente prospettata quando, presentato alla Commissione il secondo Libro, si discuterà dell'istituto del possesso. Si potrà allora affermare, come nell'articolo 693 del Codice vigente, che il possesso continua di diritto nel successore a titolo universale. Quello che ora interessa è di regolare la condizione dei beni subito dopo la devoluzione dell'eredità.

COSTAMAGNA. Ritene il caso di sopprimere l'articolo 4, salvo a provvedere alla tutela del patrimonio per il periodo intermedio quando si esamineranno i singoli istituti.

BARCELLONA. All'onorevole Putzolu osserva che il principio dell'articolo 693 non è diverso da quello stabilito nella disposizione per il passaggio del possesso di cui all'articolo 925. L'unica distinzione è che il successore a titolo universale non può rifiutare il possesso del suo dante causa, mentre il successore a titolo particolare lo può fare.

PANUNZIO. Osserva che la Commissione è davanti ad una proposta radicale dei camerati Rotigliano e Piola Caselli di tornare alla formulazione dell'articolo 925 del Codice attuale. Se si accede a questa proposta, ogni discussione avrebbe termine.

Un'altra tendenza manifestatasi è quella favorevole all'istituto del curatore prospettata dal camerata Putzolu e sostenuta dai camerati Nucci e Costamagna.

Se la Commissione intende approvare questa proposta, allora, per non avere una redazione affrettata, si potrebbero incaricare due o tre Commissari di preparare una formula definitiva e presentarla alla Commissione.

PRESIDENTE. Ritene che appunto per evitare conclusioni affrettate in una materia così delicata e importante, sia opportuno, data l'ora, di rinviare il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Vice Presidente
SARROCHI.

VERBALE N. 4.

Seduta del 4 febbraio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, NUCCI, ROMANO MICHELE e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'art. 4 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». - Esame del successivo art. 5 dello stesso Titolo. - Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Moresco, Piola Caselli e Sarrocchi e deputato Cristini hanno giustificato la loro assenza.

(Si riprende l'esame dell'art. 4 del progetto).

Esprime il suo rincrescimento per non aver potuto assistere alla interessante discussione svoltasi nella seduta precedente; ma si è reso conto del tema di essa e delle varie opinioni manifestate. In proposito comunica che il senatore Piola Caselli, in una lettera inviatagli, ha dichiarato che, in via subordinata all'emendamento presentato insieme al deputato Rotigliano, non sarebbe contrario alla proposta di rinviare l'articolo 4 al Libro III (Titolo VII del possesso). In tal caso stimerebbe opportuno inserire nell'articolo 3, dopo le parole « con l'accettazione », la riserva dell'applicazione delle norme di cui alla Sezione II del Capo V e al Capo VIII.

Il senatore Nucci e i deputati Putzolu e Costamagna gli hanno fatto tenere una nota in cui hanno così precisato il loro pensiero: « Riconosce la relazione ministeriale che, affermatosi dal progetto il principio dell'acquisto dell'eredità fondato sull'accettazione, il passaggio *ipso jure* del possesso dei beni non si giustifica sotto l'aspetto tecnico e logico. Ma obietta che va pur tenuto conto del bisogno pratico imprescindibile di provvedere *medio tempore* alla difesa dei beni del defunto contro eventuali usurpazioni. E crede di poter temperare le due opposte esigenze - teorica e pratica - in un mezzo termine, col costituire il chiamato all'eredità possessore di diritto e sopprimendo l'accento al passaggio del possesso. In altre parole, abbandonata giustamente la tradizionale finzione del passaggio del possesso anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni, e accolta la distinzione propugnata dal Consiglio di Stato e dalla quasi unanimità delle Corti e delle Facoltà giuridiche tra

chiamato all'eredità ed erede vero e proprio, è facile scorgere che si crea in realtà una nuova specialissima figura di possesso (da parte del chiamato) del diritto reale all'accettazione dell'eredità, tutelato da entrambi i rimedi possessori.

« I sottoscritti, pur aderendo a un simile indirizzo, ritengono che lo scopo voluto possa raggiungersi in maniera più coerente e meno equivoca, sì da ridurre al minimo le possibili questioni che, altrimenti, se restasse l'articolo 4, non mancherebbero di essere gravi e molteplici, dato che la formulazione di esso sembra che trascenda di molto il pensiero, che vuole animarlo, e insieme circoscriverne l'oggetto e gli effetti.

« È opportuno chiarire che il tema presente rimane estraneo, o quasi, all'altro della continuazione *ipso iure* del possesso dei beni del defunto nell'erede: a ciò provvede l'articolo 3 (... « l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione ») in rapporto a quant'altro sarà disposto, quando accadrà di regolare, per sè stessa, l'intera materia del possesso. La relazione ministeriale assegna invece all'articolo 4 il compito diverso e più modesto di tutelare, nell'intervallo, i beni del defunto contro eventuali usurpazioni, a garanzia sì dell'erede che dell'eredità in sè considerata, nonchè per impedire che questa, a profitto dell'usurpatore, possa essere distolta dai fini sociali, cui, per non improbabili ipotesi da esaminarsi in sede conveniente, potrebbe in ultima analisi venir devoluta. Ora, se tale è l'intento della disposizione, avvisano i sottoscritti che basterebbe, per il tempo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione, dare più ampia portata e sviluppo all'istituto del curatore di diritto conservato dall'articolo 31 del progetto in conformità all'articolo 964 del Codice vigente. Questo è in fondo il concetto, di cui è cenno esplicito nelle osservazioni dell'Università di Genova, e implicito in quelle dell'Università di Modena, e sostenuto nella passata seduta prima dall'onorevole Putzolu e poi dagli altri due sottoscritti. Con che si verrebbe, non a innovare, ma a meglio precisare e realizzare il contenuto del progetto, il quale, allorchè conferisce al chiamato all'eredità, *medio tempore*, il possesso di diritto dei beni, per la sola garanzia d'essi, e di vigilanza e di amministrazione temporanea (articolo 20), si riferisce evidentemente, nella sostanza se non nella forma, alla figura e qualità di un curatore di diritto, giacchè tale sarebbe, di fatto se non di nome, il chiamato all'eredità prima dell'accettazione. Di conseguenza, si proporrebbe di abolire l'articolo 4, e di trasferire l'articolo 3 dal Capo I al Capo V, facendolo immediatamente seguire dall'articolo 20 così modificato: « Prima dell'accettazione e della nomina, ove occorra, del curatore dell'eredità giacente il chiamato all'eredità, anche se non sia nel possesso reale dei beni del defunto, è considerato curatore di diritto di essa. In tale qualità potrà esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni, e compiere gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di temporanea amministrazione, senza che ciò importi accettazione dell'eredità, se egli non abbia assunto il titolo e la qualità di erede ».

Ricorda che vi sono infine le proposte dei senatori Di Marzo e Scaduto.

DI MARZO. Vorrebbe evitare la contraddizione logica derivante dal fatto che tanto il chiamato all'eredità, che poi rinunzi, quanto l'erede si troverebbero ad aver avuto entrambi, nello stesso tempo, il possesso dal momento dell'apertura della successione.

Lo spirito dell'articolo 4 è di voler tutelare le cose ereditarie fino dal momento dell'apertura della successione; ora poichè, come è stato osservato, al chiamato alla eredità non possono spettare tutte le azioni, si potrebbe adottare questa formula: « Dal momento della apertura della successione il chiamato alla eredità può esercitare, a tutela del possesso delle cose ereditarie, le azioni che spettavano al defunto ».

Trova poi strana la figura che si vorrebbe creare del curatore, che avrebbe diritti, ma non doveri, in quanto egli rimane libero fino all'accettazione dell'eredità.

ROTIGLIANO. Rileva che la contraddizione, di pura logica formale, che il senatore Di Marzo vorrebbe superare con la formula proposta, non può portare gravi

conseguenze dal punto di vista pratico. Dal canto suo non ritiene che l'articolo 4 abbia lo scopo di tutelare i beni ereditari da una eventuale usurpazione, bensì quello di dare a chi ha diritto al possesso legittimo il modo di conseguirlo, nel caso che i beni si trovino in mano di persona che non è l'erede.

È contrario poi alla creazione di un curatore che, all'atto pratico, potrebbe dar luogo a una infinità di complicazioni.

PRESIDENTE. Osservà che il passaggio del possesso è una realtà che non ha mai suscitato difficoltà e da cui non conviene pertanto allontanarsi. In dottrina, del resto, due recentissime opere in materia di successione: l'ultima edizione del classico *Trattato* del Polacco, rivista e aggiornata dal prof. Ascoli, e il *Trattato* del prof. Degni dell'Università di Messina considerano il passaggio del possesso appunto come una innegabile e insopprimibile realtà. Ritiene tuttavia che nella formula del passaggio del possesso invece che « nell'erede » sia meglio dire: « nel chiamato all'eredità ».

MARAVIGLIA. Il chiamato all'eredità può non coincidere con l'erede. In tal caso si avrebbe la duplicazione di possesso, rilevata dal senatore Di Marzo.

PRESIDENTE. Se il chiamato all'eredità non diverrà erede, avrà posseduto come erede, ma la materiale apprensione l'ha avuta uno solo. Non ci sono, perciò, due possessi, nè si è mai presentata controversia al riguardo.

È opportuno quindi mantenere il sistema attuale, adottando la formula del Codice vigente, ma sostituendo alla parola « erede » l'espressione « chiamato all'eredità ».

PUTZOLU. Rileva che, secondo il Codice vigente, si diventa erede, senza bisogno di accettazione, mentre il progetto fa della accettazione una condizione di acquisto dell'eredità.

PRESIDENTE. L'idea dell'acquisto dell'eredità senza bisogno dell'accettazione prevalse fino a una trentina di anni fa, ma oggi gli scrittori, dal Filomusi Guelfi in poi, hanno adottato il concetto romano dell'accettazione.

PUTZOLU. Osserva che, se è vero che in concreto e nel maggior numero dei casi anche con la legge vigente si diviene erede con un atto di accettazione espressa o tacita, non è tuttavia escluso che taluno possa divenire erede senza compiere alcun atto di accettazione, per esempio nel caso che per il decorso della prescrizione abbia perduto il diritto di rinunciare. Ora, se si torna alla tradizione romana della accettazione, sarebbe opportuno regolare il periodo intermedio fino all'accettazione in modo analogo. E ciò anche per coordinare l'articolo 4 con l'articolo 31 del progetto ministeriale, che, in caso di accettazione con beneficio d'inventario, considera il chiamato quale curatore di diritto. Infatti la condizione giuridica del chiamato alla eredità prevista dall'articolo 31 non è diversa da quella prevista dall'articolo 4, in quanto in ambo i casi il chiamato non è erede e pertanto non continua la personalità del defunto.

PRESIDENTE. In questo modo si creerebbe un ente morale di ogni eredità; ma anche in tal caso si ha il passaggio del possesso.

PUTZOLU. Il possesso deve passare, ma non in forma equivoca e per effetto di una assurda finzione.

PRESIDENTE. Il chiamato all'eredità possiede allo stesso modo che il curatore, avendo in più la probabilità di divenire erede.

NUCCI. Chiede se la Commissione intenda adottare il sistema proposto dalla Commissione Reale, più aderente alla tradizione italiana, o quello proposto dal progetto ministeriale: tanto il Codice vigente, quanto il progetto ministeriale considerano l'accettazione come condizione perchè si divenga erede, ma con diverso significato: secondo il primo l'accettazione è condizione risolutiva, cioè l'erede è senz'altro tale, a meno che non rinunci; secondo l'altro l'accettazione è condizione sospensiva, cioè finchè non avvenga l'accettazione, non si è erede. Di qui la distinzione fra chiamato all'eredità e erede consacrata nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. È d'avviso che convenga mantenere la formula del Codice vigente, che non ha dato luogo ad inconvenienti e che il progetto della Commissione Reale aveva sostanzialmente mantenuto.

NUCCI. Chiarisce che il fondamento della proposta sua e dei deputati Putzolu e Costamagna sta nel fatto che, secondo il progetto ministeriale, il chiamato alla eredità, anche senza la materiale apprensione dei beni, ha il diritto di esercitare azioni possessorie, di prendere provvedimenti conservativi, di vigilanza ecc., ed è perciò di fatto un curatore.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa ormai formulare le sue conclusioni sulla importante discussione seguita.

MARAVIGLIA. Esprime l'opportunità che la Commissione cominci col pronunciarsi sull'accettazione o meno della proposta innovativa della nomina di un curatore.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dei Commissari senatore Nucci e deputati Putzolu e Costamagna che tende ad abolire l'articolo 4 e a stabilire il principio che, prima dell'accettazione dell'eredità e della nomina, ove occorra, del curatore della eredità giacente, il chiamato all'eredità, anche se non sia nel materiale possesso dei beni del defunto, è considerato come curatore di diritto di essi.

In sostanza ogni eredità, finchè non vi sia l'accettazione da parte dell'erede, è considerata eredità giacente e vi è un curatore.

Votano *sì* i Commissari: senatori Nucci e Romano Michele; deputati Costamagna, Panunzio e Putzolu.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco e Scaduto; deputati Albertini, Asquini, Biggini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno che sia messa ora ai voti la proposta di mantenere la formula dell'articolo 925 del Codice vigente, adottata sostanzialmente dalla Commissione Reale: « Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione ». Pone ai voti la proposta.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Romano Michele e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Asquini, Biggini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatore Nucci e deputati Costamagna, Panunzio e Putzolu.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sostituire, nella formula testè approvata, alle parole « dell'erede » le altre « del chiamato all'eredità ».

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Nucci, Romano Michele e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Asquini, Biggini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatore Di Marzo; deputati Costamagna, Panunzio, Putzolu e Rotigliano.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Approvata la proposta di ritornare alla formula dell'articolo 925 del Codice vigente, ritiene che sia però inutile ripristinare anche la disposizione del successivo articolo 926, trattandosi di un principio di diritto comune.

La Commissione consente.

PRESIDENTE. Ricorda che il senatore Scaduto ha proposto che all'articolo approvato si aggiunga il seguente capoverso: « Se la qualità di chiamato all'eredità è contestata, il possesso viene trasferito a un curatore finchè la contestazione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato ». In proposito osserva che il diritto processuale vigente provvede già col sequestro giudiziario.

SCADUTO. Intende con la sua proposta riferirsi all'istituto della ventilazione, che non è austriaco, ma appartiene al diritto comune medievale e fu in vigore nelle province napoletane fino al 1808, e in Sicilia fino al 1819. Ricorda in proposito che la persona che si riteneva erede poteva entrare nel possesso dei beni ereditari solo dopo aver ottenuto dal giudice un decreto detto « preambolo ». Poteva però accadere che altre persone riuscissero a ottenere dallo stesso giudice altri « preamboli ». Perciò egli, ove il possesso sia contestato, proporrebbe la nomina di un curatore.

PRESIDENTE. Ritieni che all'ipotesi prospettata dal senatore Scaduto provveda già il diritto processuale col sequestro giudiziario. Basterebbe perciò far risultare questo chiarimento dal verbale senza aggiungere alcuna particolare disposizione.

SCADUTO. Dopo questo chiarimento non insiste nella proposta.

ASQUINI. Afferma che bisognerebbe orientarsi verso l'istituto della ventilazione ereditaria collegato al sistema di pubblicità della proprietà immobiliare, per dare veramente una garanzia ai terzi. Ricorda che quando si estese il Codice civile alle nuove Province, per coordinarlo al sistema immobiliare ivi esistente, si creò, in mancanza della ventilazione, un certificato di eredità che l'autorità giudiziaria rilascia su richiesta dell'erede, previa deliberazione. Questo sistema, che pare abbia dato buona prova, potrebbe essere esaminato in sede di riforma del Codice civile, e probabilmente aprirebbe la via per risolvere alcune questioni prospettate nel corso della discussione. Il certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria darebbe infatti una posizione di legittimità fino a prova contraria, eliminando molte contestazioni.

ROTIGLIANO. Osserva che, praticamente, o il chiamato all'eredità, o l'erede prendono possesso dei beni del defunto, e, se ci sono contestazioni, l'autorità giudiziaria interviene immediatamente.

ASQUINI. Si tratta di vedere chi ha la posizione di attore o di convenuto nella lite.

ROTIGLIANO. Chi ha interesse contesterà che il possesso vada alla persona che afferma di essere erede legittimo o testamentario.

PUTZOLU. Ritieni che l'osservazione del camerata Asquini abbia importanza pratica, perchè chi ottiene il certificato ereditario ha diritto di possedere e quindi di agire in qualità di erede, finchè non vi sia una sentenza contraria.

PRESIDENTE. Pur avendo in principio simpatia per il sistema della ventilazione, che ritiene eccellente per Paesi in date condizioni sociali e con ordinamento fondiario, quale l'austriaco, ben diverso dal nostro, esprime la convinzione che esso, presso di noi, col nostro spirito di litigiosità, darebbe luogo a troppe contestazioni e lungaggini. In pratica, se un erede chiedesse il certificato ereditario, troverebbe oppositori, che gli opporrebbero le più impreviste contestazioni.

ASQUINI. È d'avviso che si sia dinanzi a una lacuna del progetto. Senza voler anticipare la discussione sulla trascrizione, crede che se si adottasse il certificato di eredità, si agevolerebbe anche la soluzione del problema dei libri fondiari, che pure bisognerà affrontare per giungere a un sistema di pubblicità della proprietà immobiliare che garantisca i terzi.

NUCCI. Ricorda che, nei confronti del Debito Pubblico, della Cassa depositi e prestiti e di altri enti, già l'erede non può riscuotere crediti del defunto se non presenta un decreto del tribunale che accerti, in base ad un atto notorio, o allo stato di famiglia o a testamento, la sua qualità di erede, e ciò a garanzia dell'Ente. Pensa però che la generalizzazione di un tale sistema sarebbe pericolosissima in quanto potrebbe dar luogo a speculazioni e sorprese in danno dei veri eredi e dei terzi.

PRESIDENTE. Riconosce la gravità della questione. Essa per altro non potrà essere presa in considerazione in questo momento, senza una proposta concreta ed organica, da sostituire al sistema del progetto.

CAPO II. — Della capacità di succedere.

Art. 5.

PRESIDENTE. Ricorda che, quando la Commissione discusse del problema della capacità giuridica in generale esaminando l'articolo 1° del Libro I, in considerazione particolarmente della difficoltà di accertare il requisito della vitalità e più ancora della difficoltà di definire tecnicamente il concetto stesso della vitalità di fronte ai progressi della medicina che riesce oggi a far vivere per qualche tempo anche neonati con organi essenziali alla vita in pessime condizioni, fu di avviso di mantenere solo la prima parte dell'articolo: « L'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita », come nel testo della Commissione Reale, e di rinviare alla sede delle successioni l'esame della opportunità di aggiungere i rimanenti requisiti della vita e della vitalità. Sembra che il Guardasigilli abbia deciso di accogliere il parere della Commissione. Ora si dovrebbe sciogliere la riserva allora fatta.

(La Commissione riconferma in questa sede l'avviso espresso in occasione dell'articolo 1 del Libro I, limitandosi a richiedere per l'acquisto della capacità di succedere il requisito della nascita).

Osserva che nel secondo comma bisogna sostituire alla parola « trecento » l'altra « trecentotré », in conformità a quanto la Commissione propose all'articolo 238 del Libro I.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Rileva che nel secondo comma si concede la prova contraria alla presunzione del concepimento, prova che non è ammessa in ordine alla legittimità. È vero che la relazione spiega che la prova contraria potrà ammettersi solo quando la questione del concepimento non sia connessa con quella della legittimità; ma perchè non dirlo espressamente ?

PUTZOLU. Pone in rilievo la differenza tra la presunzione di legittimità della quale si discorre e quella regolata dall'articolo 5, che prende come punto di partenza il giorno della morte del padre. È giusto che in questo caso si abbia una presunzione che possa essere distrutta da una prova contraria, cioè che il concepimento è avvenuto dopo la morte.

SCADUTO. Ritene giusta la distinzione fatta dal deputato Putzolu e quindi direbbe: « Si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi sia nato entro i 303 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta, salva la questione della legittimità ».

PRESIDENTE. Non sa immaginare che nel caso in esame ci possa essere un attacco al diritto di succedere senza che si attacchi la legittimità.

ROTIGLIANO. In sostanza si ammette in diritto successorio la prova contraria tutte le volte che non è in gioco la legittimità; invece, quando si verifica la presunzione di legittimità, la prova contraria è esclusa. Il concetto è questo: ma allora bisogna esprimerlo chiaramente nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dunque dire: « salvo che si tratti di figlio legittimo » oppure: « la norma non si applica quando si tratta di figlio legittimo ».

DI MARZO. Resta il caso del disconoscimento.

PRESIDENTE. Se il padre dimostra che il figlio non è legittimo, questi non è chiamato alla successione.

DI MARZO. Potrebbe darsi che la persona interessata alla eredità promuova un'azione di disconoscimento che non è stata promossa dal padre.

PRESIDENTE. Non dovrebbe ciò tollerarsi per ragioni di moralità. D'altra parte si tratta di azione personale che si trasmette all'erede soltanto se è stata iniziata dal padre.

Pone ai voti un'aggiunta al comma secondo in cui si dica: « Questa disposizione non si applica ai figli dei quali non sia impugnata la filiazione legittima ».

È approvata.

DI MARZO. Toglierebbe nel terzo comma dall'espressione « figli immediati » la parola « immediati ».

PRESIDENTE. Non si vuole che si possa saltare una generazione. Si può, ad ogni modo, togliere la parola « immediati » dichiarando in verbale che si addivene a ciò in quanto la si ritiene superflua, perchè quando si dice « figli » è inutile ogni specificazione.

Così rimane stabilito.

DI MARZO. Relativamente all'ultimo comma dell'articolo 5 nota che l'articolo 142, in esso richiamato, regola gli Enti non riconosciuti, ma non le persone giuridiche.

SCADUTO. Bisognerebbe dire: « La capacità delle persone giuridiche è regolata dalle leggi speciali; la capacità degli Enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'articolo 142 ».

PRESIDENTE. Trova fondata l'osservazione fatta dal senatore Di Marzo, poichè il progetto ministeriale nell'articolo 17 del I Libro del Codice civile, non parla della capacità passiva delle persone giuridiche di acquistare per successione. Bisognerebbe quindi dire qui: « Le persone giuridiche sono capaci di succedere. La capacità degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'articolo 142 ».

ASQUINI. Osserva che bisogna includere anche le società commerciali irregolari, che sono persone giuridiche. Direbbe pertanto: « Hanno capacità di succedere le persone giuridiche e in particolare le società commerciali anche non regolarmente costituite ».

PUTZOLU. Ricorda che nel progetto ministeriale del Libro I l'articolo 12 dispone: « Gli enti commerciali sono regolati dalle disposizioni della legge commerciale ».

PRESIDENTE. Nota che l'articolo 12 del Libro I si occupa della costituzione delle persone giuridiche, ma non della loro capacità a succedere. Nè il Codice di commercio, nè altre leggi parlano di tale capacità; tuttavia il principio generalmente ammesso è che, avendo una capacità successoria passiva, possono ricevere ma non trasmettere. Si potrebbe pertanto all'articolo 5 parlare solo delle persone giuridiche, precisando poi nella relazione che si intende comprendere fra esse le società commerciali, anche se irregolari.

COSTAMAGNA. È d'avviso che la disciplina delle società commerciali sia un punto centrale del nuovo sistema del diritto fascista. Dichiaro che, se fosse stato presente quando furono esaminate le disposizioni del Libro I relative alle persone giuridiche, avrebbe proposto che in quella sede si disciplinassero le società commerciali. Oggi non può che esprimere una formale riserva: affermata cioè, l'unità del diritto privato, ritiene che la disciplina delle società commerciali debba esser fatta tenendo conto dell'enorme importanza che le formazioni patrimoniali vengono ad avere nel quadro dell'economia corporativa, soprattutto rispetto al principio della responsabilità, che è un canone fissato dalla Carta del Lavoro per quanto riguarda l'iniziativa economica privata. Specialmente la società anonima è una figura capitalistica, secondo

il vecchio significato della parola, che il legislatore fascista deve disciplinare secondo il nuovo ordinamento economico nazionale.

Quanto alle società irregolari, pensa che in nessun modo dovrebbero beneficiare della capacità di succedere, atteso che il loro carattere tipico è quello di sottrarsi ad ogni principio di responsabilità.

PRESIDENTE. Tenuto conto della riserva fatta dal deputato Costamagna, si può approvare l'ultimo comma dell'articolo 5 nella formulazione da lui proposta e così concepita: « Le persone giuridiche sono capaci di succedere. La capacità degli Enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'articolo 142 ».

Così rimane stabilito.

SULL' ORDINE DEI LAVORI.

PUTZOLU. Data la stretta connessione tra il Libro ora in esame e il Libro I e poichè pare che il Ministro abbia già deciso sull'accettazione o meno delle proposte della Commissione parlamentare, vorrebbe pregare il Presidente di far presente al Ministro l'opportunità di comunicare alla Commissione il progetto definitivo del I Libro, il quale potrebbe costituire così una base sicura per queste nostre discussioni.

PRESIDENTE. Riconosce l'utilità del suggerimento espresso dal collega Putzolu, ma non crede che il Ministro potrà subito accoglierlo, poichè sa che in questo momento egli, con la collaborazione di alcuni esperti di sua fiducia, sta redigendo appunto questo testo definitivo.

Per altro gli risulta che il Ministro ha dato disposizioni di massima perchè siano accolte le proposte della Commissione parlamentare.

MARAVIGLIA. Ritiene che la Commissione non debba preoccuparsi delle eventuali modificazioni che il Ministro possa apportare al testo del progetto del I Libro già esaminato.

PANUNZIO. Esprime l'avviso che, data la connessione fra il Libro I e il III, la Commissione possa tornare sulla formulazione di alcuni articoli del I Libro.

PRESIDENTE. Dopo la presentazione del parere della Commissione al Ministro, che ne tiene il massimo conto, non gli sembra possibile ed in ogni caso conveniente il modificarlo. In ogni modo, senza aprire al riguardo una discussione, si può dare atto in verbale della riserva espressa dal deputato Panunzio.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 5.

Seduta del 5 febbraio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, ROMANO MICHELE e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Richiesta del parere delle Confederazioni sindacali sull'art. 265. — Osservazione sull'art. 5 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame dell'art. 6 del Titolo stesso e voto relativo all'inclusione di casi di indegnità assoluta.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Di Marzo, Mazzoccolo, Nucci e Piola Caselli e deputato Cristini hanno giustificato la loro assenza.

Fa presente come alcuni Commissari, e specialmente l'onorevole Costamagna, abbiano richiamato la sua attenzione sul problema della conservazione dell'unità delle aziende agrarie, industriali e commerciali in caso di successione a causa di morte del titolare di esse. È evidente la delicatezza del problema per le ripercussioni che all'economia generale del Paese potrebbero derivare dal frazionamento fra più eredi di siffatte aziende in caso di successione a causa di morte del titolare di esse e la questione, oltre ai riflessi economici già accennati, interessa anche altri istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale.

Il progetto ministeriale del III Libro provvede in proposito nell'articolo 265 stabilendo che quando dell'eredità faccia parte una azienda agricola, industriale o commerciale formante una entità economica indivisibile, essa vada attribuita ad un coerede ritenuto idoneo.

L'onorevole Costamagna propone che la Commissione, prima di formulare le sue conclusioni sul detto articolo 265, al fine di avere tutti gli elementi di giudizio in una materia di così grande importanza per l'economia generale del Paese, chieda al Ministro Guardasigilli che voglia compiacersi di domandare agli Organi sindacali interessati il loro parere circa l'opportunità di altre norme dirette a mantenere l'unità delle aziende nel caso di successione a causa di morte del titolare di esse.

Domanda se la Commissione è favorevole alla proposta formulata dall'onorevole Costamagna.

(La Commissione approva).

Egli provvederà subito ad interessare l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Art. 5.

COSTAMAGNA. Prima che la Commissione proceda nei suoi lavori, tiene a dichiarare che nei riguardi dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 avrebbe desiderato fare delle osservazioni che si riserva di formulare e di illustrare quando verrà esaminato l'articolo 142 del progetto ministeriale, ricordato nel predetto capoverso.

Si prosegue nell'esame del progetto.

CAPO III. — Della indegnità.

Art. 6.

MACARINI CARMIGNANI. Approva pienamente il maggior risalto che il progetto ministeriale ha voluto dare alla disciplina dell'indegnità, che non è più considerata, come fa il Codice vigente, nella Sezione riguardante la capacità di succedere, ma costituisce un Capo a parte. Osserva però che, a suo avviso, la riforma pecca di eccesso da un lato e di difetto dall'altro.

Comincerà col rilevare gli eccessi. Mentre il Codice vigente nell'articolo 725, al n. 1, considera incapaci, come indegni di succedere, coloro che hanno volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, il progetto della Commissione Reale, seguito da quello ministeriale, esclude dalla successione, per indegnità, colui che si è macchiato di tali reati non solo nei riguardi della persona della cui successione si tratta, ma anche nei riguardi del coniuge, di un discendente o di un ascendente della medesima. In proposito non trova plausibile la giustificazione addotta nella relazione della Commissione Reale, per cui tale criterio sarebbe stato adottato in conformità a quanto vale in materia di nullità contrattuale; e ciò perchè la materia della indegnità a succedere gli sembra molto diversa da quella riguardante i contratti. L'articolo 1113, infatti, considera un caso di vizio di consenso, mentre nell'articolo in esame non si tratta della volontà viziata del testatore; ma dell'indegnità, come fatto particolare di colui che dovrebbe ricevere per testamento. Non vede quindi quale analogia ci possa essere fra la materia contrattuale e quella successoria.

Sotto il punto di vista morale, mentre concorda nel riconoscere l'opportunità dell'innovazione concernente l'ascendente, non è dello stesso parere nei riguardi del coniuge e dei discendenti.

Quanto al coniuge, benchè a prima vista l'innovazione possa sembrare accettabile, tuttavia non si deve dimenticare che vi sono casi in cui, sotto il riflesso morale, non sembra giusto che dei figli possano essere esclusi dalla successione come indegni: per esempio, coloro che agiscano in difesa del nome della propria famiglia e dell'onore del padre contro la madre colpevole, che, abbandonata la casa, continua a tormentare la famiglia, ovvero contro la matrigna che intenda attribuire al marito in età avanzata e tale da renderlo inetto alla procreazione, figli avuti da altri.

Quanto all'inclusione del discendente, osserva che sotto tale denominazione sono compresi, oltre i figli legittimi, anche i naturali e gli adulterini, i quali, secondo il progetto, possono concorrere alla successione. Si preoccupa pertanto del conflitto che può sorgere tra i figli legittimi e i figli naturali o adulterini, per cui il figlio legittimo potrebbe venire dichiarato indegno, favorendosi il figlio naturale o adulterino, che, delle volte, è considerato tale solo perchè il padre, per ignoranza della legge o per un senso di pietà verso la creatura nata, non ha intentato l'azione di disconoscimento. Non solo, ma il figlio legittimo può anche non conoscere personalmente il figlio naturale o adulterino, per cui egli può commettere l'omicidio senza sapere

di aver ucciso il fratello. Inoltre, anche se ci fosse la conoscenza, il delitto può avvenire per ragioni completamente diverse da quelle familiari riguardanti la successione; può accadere, per esempio, che un individuo uccida un suo fratello naturale che, essendo di idee sovversive, abbia tentato di portare le armi contro la Patria. In questo caso, anzi, si arriverebbe all'assurdo, giacchè, mentre il Codice penale considera come circostanza attenuante l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, il Codice civile dichiarerebbe quell'individuo indegno di succedere. Crede quindi che non si debbano includere nel n. 1 dell'articolo 6 nè il coniuge, nè il discendente. D'altra parte, se la Commissione intendesse conservare la dizione del progetto, sarebbe necessario rivedere il sistema delle scusanti, tra le quali si dovrebbero anche introdurre la provocazione, la sorpresa in adulterio, ecc.

Sempre per eccesso si è poi peccato anche sotto un altro punto di vista: al n. 1 si parla di omicidio volontario, « purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale », che riguardano l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, la legittima difesa e lo stato di necessità. Nella formula adottata dal progetto della Commissione Reale non erano specificati gli articoli del Codice penale; tale dizione era, secondo l'oratore, migliore perchè, con la sola parola « volontariamente », era data la possibilità di comprendere nell'articolo più casi di quello che non consideri ora la formula del progetto ministeriale. Vi sono, infatti, altri casi non contemplati, gravissimi e degni della maggiore considerazione, come, ad esempio, quello dell'omicidio preterintenzionale. E lo stesso valga per l'omicidio per causa di onore. Si pensi ad un suocero che ha relazione con la nuora; il figlio li sorprende sul fatto, spara e ferisce o uccide. Può costui essere escluso dalla successione per indegnità ?

Dovrebbe anche essere escluso, in determinate ipotesi, il caso dell'omicidio del consenziente. Non potrebbe, ad esempio, essere escluso dalla successione il figlio che per pietà abbia somministrato un veleno al padre, malato di cancro, il quale lo supplicava di porre fine alle sue terribili sofferenze.

Sul n. 2 osserva come questa disposizione sia stata introdotta nel Codice in considerazione dell'eventualità di un duello, eventualità che, a suo parere, sarebbe stato meglio tralasciare, come fa il Codice attuale. Infatti, nel caso che il duellante non abbia figli, provvederà in tempo a disporre in modo che le sue sostanze non vadano a beneficio di colui col quale si batte. Quindi la disposizione avrebbe efficacia limitatamente al duello col padre o col fratello, casi che, seguendo l'esempio del legislatore romano che non aveva contemplato il parricidio, crede sarebbe meglio non considerare nel Codice civile.

Considera poi il caso del duello fraudolento e quello della istigazione al suicidio di un minorenne, che pure la disposizione in esame contempla. Ma la formula usata di « disposizioni relative all'omicidio » è incompleta, perchè non fa parola della volontarietà, ciò che potrebbe lasciar credere che qui si consideri anche l'omicidio colposo.

Venendo al n. 3, osserva che non è stata riprodotta la formula della Commissione Reale che aveva detto molto meglio: « denuncia dichiarata calunniosa in giudizio » o « testimonianza dichiarata falsa in giudizio », e dissente dall'opinione del Ministro che, a quanto dice la relazione, ha voluto così fare rientrare nel numero 3 anche l'ipotesi del minorenne riconosciuto colpevole, ma a cui è concesso il perdono giudiziale. Si domanda infatti come, ad esempio, possa dichiararsi indegno di succedere un ragazzo di quattordici anni, per il fatto di aver calunniato la matrigna o di aver testimoniato falsamente contro di lei.

Passerà ora a considerare le lacune che, secondo il suo parere, sono nell'articolo in esame. Osserva come, indipendentemente dalla gravità, si debba prendere in considerazione anche la qualità dei reati; perchè se c'è un punto del Codice nel quale si deve fare un'affermazione nuova e fascista, è proprio questo, in cui va ribadito il concetto della moralità e dell'onestà familiare, tanto più che

oggi il coniuge è maggiormente favorito dal punto di vista successorio con diritti che prima non aveva.

Una prima ipotesi che crede sarebbe opportuno fosse inclusa nell'articolo in esame è quella dell'indegnità derivante da adulterio o da separazione personale per colpa, che è considerata in altra parte del Codice. Un'altra ipotesi da considerare è quella del figlio che abbia minacciato o maltrattato il padre: se c'è un caso grave di indegnità da non permettere, è proprio quello del figlio che non abbia il rispetto dovuto per i genitori, che dimentica la massima che vige da millenni: «onora il padre e la madre».

Non crede si debbano elencare tutti i casi di indegnità, ma consentirebbe in una formula comprendente tutti quei reati incompatibili con la disciplina della famiglia.

Aggiunge una osservazione al n. 4, il quale, innovando sul Codice vigente, che considera solo il caso della violenza, include anche il dolo. Parlando di «dolo», si è evidentemente tenuto presente l'articolo 1115 del Codice vigente, analogamente a quanto si è fatto con l'articolo 1113 a proposito del n. 1 dell'articolo in esame. Quindi il dolo, di cui al n. 4, consiste nell'usare raggiri per ottenere che si faccia, revochi o modifichi il testamento. Crede però che, con l'innovazione introdotta, ogni testamento che non faccia a tutti i figli uguale trattamento, possa dar luogo ad una causa per dolo, magari basata sulla dubbia testimonianza di servi licenziati. Pertanto, se pure la riforma ha delle forti ragioni a favore, bilanciato il bene e il male, crede pericoloso introdurre l'elemento del dolo e preferirebbe tornare al Codice vigente.

Concludendo, ritiene che se la Commissione aderisce in massima alle sue osservazioni, si potrebbe dare incarico al Presidente o ad una Sottocommissione di preparare una nuova formula secondo i criteri esposti.

ANDRIANI. Osserva anzitutto come il progetto ministeriale abbia voluto modificare il sistema vigente nel senso che l'indegnità non costituisca più una incapacità, una carenza, cioè, del diritto di acquistare per eredità, bensì semplicemente un impedimento a conservare i beni ricevuti, impedimento che non opera «ope legis» ma solo per pronuncia del giudice, e sempre che vi sia persona che abbia legittimo interesse a provocarla e la provochi.

In linea di massima egli non approva questo concetto per cui l'indegno «potest capere, sed non retinere». E non lo approva anche perchè introdurlo oggi nel Codice civile significa creare un contrasto con altre leggi: il Codice penale fascista, per esempio, all'articolo 541, in conseguenza di taluni delitti contro il buon costume, commina la perdita dei diritti successorî verso la persona offesa: qui si tratta d'incapacità ad acquistare e non d'impedimento a conservare.

Senza prescindere dall'ingiustificabile disarmonia dei due criteri, sembra assurdo che per questi delitti contemplati nel Titolo nono del Codice penale — il cui allarme sociale è di una gravità relativa — sia comminata l'incapacità assoluta, la carenza del diritto di acquistare, mentre per i delitti previsti dal n. 1 dell'articolo in esame (tra cui v'è quello gravissimo dell'uccisione volontaria della persona della cui successione si tratta) sia ammessa la capacità di succedere, con la sola remora dell'impedimento a conservare se taluno interessato proponga azione giudiziaria e segua conforme pronuncia del giudice.

Conclude rilevando che tra le indegnità regolate dal Codice civile devono esser ricordate anche quelle del citato articolo 541 del Codice penale ed ancora una volta auspica che il corpo legislativo fascista risulti unico: il Codice civile non può ignorare il Codice penale; entrambi devono armonizzarsi nella loro funzione sociale ch'è totalitaria.

Anche per questa ragione riterrebbe opportuno ritornare al concetto del Codice vigente, stabilendo, cioè, esplicitamente una vera incapacità, che potrà essere rimossa qualora ricorrano le circostanze prevedute dall'articolo 9 del progetto in esame.

PRESIDENTE. Osserva che il Codice penale considera l'incapacità come una pena, conseguenza inevitabile dei reati previsti dall'articolo 541, ma ammette la riabilitazione: il Codice civile considera l'indegnità, ma ammette il perdono del

de cuius. Si tratta di istituti diversi nel primo dei quali prevale il concetto pubblico, mentre nel secondo è predominante quello privatistico. Occorre armonizzare i due istituti, come avvertì anche l'onorevole Rocco nella relazione al Re sul progetto definitivo del Codice penale.

ANDRIANI. Considerando i nn. 1 e 2 dell'articolo 6, premette che, dal punto di vista dell'esattezza della dizione, preferirebbe un'altra parola alla parola « ucciso » ed è d'accordo col camerata Macarini Carmignani nel riconoscere che il progetto ha troppo esteso il campo in cui dovrebbe operare questa norma.

In secondo luogo accetta l'esclusione delle ipotesi contemplate dagli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale il cui ricorso è causa di non punibilità, ma non vede perchè debba essere stata pretermessa l'ipotesi dell'articolo 53 che prevede l'uso legittimo delle armi (caso invero non frequente) e che in definitiva si riporta al concetto dell'articolo 51 per cui l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere esclude la punibilità.

Si domanda, poi, se l'esclusione dalla successione, che non ha luogo in caso di legittima difesa, si verifichi in caso di eccesso di difesa. Questo infatti è riguardato come un eccesso colposo; e la colpa non incide sulla volontarietà dell'uccisione, bensì sull'apprezzamento di una situazione che può condurre ad una erronea valutazione della difesa, la quale deve essere proporzionata all'offesa. Il rilievo potrebbe estendersi anche al caso dell'omicidio preterintenzionale, in cui pure non c'è volontà di uccidere, e la soluzione dovrebbe essere analoga.

Sul n. 2 osserva che il progetto ministeriale con le parole: « un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio », ha voluto fare riferimento agli articoli 397 e 580 ultima parte del Codice penale. L'articolo 397 considera alcuni casi di duelli irregolari e l'articolo 580, ultima parte, riguarda la istigazione o l'aiuto al suicidio che sono puniti con le stesse pene solo nell'ipotesi che la persona istigata sia minore di anni quattordici. Il progetto ministeriale non prende quindi in considerazione l'istigazione al suicidio di persona maggiore di età, mentre tale fatto, agli effetti ereditari, è ben più rilevante. Non crede opportuna questa distinzione e propone quindi che la perdita del diritto a succedere operi — e *a fortiori* — anche nel caso di istigazione al suicidio di maggiori di anni quattordici.

Venendo al n. 3, riguardante l'indegnità per calunnia o falsa testimonianza commesse contro il *de cuius*, osserva che tali fatti debbono risultare da sentenze irrevocabili. Non può accettarsi l'opinione espressa a pag. 11 della relazione ministeriale per cui all'accertamento dei suddetti reati non sarebbe necessaria una sentenza emessa in giudizio, onde si è modificata la formula del progetto preliminare « in modo da estendere il campo di previsione della norma (sono parole della relazione) a quelle pronunce istruttorie che implicano un'affermazione di responsabilità, come nel caso di concessione del perdono giudiziale, che, nei riguardi di persone minori degli anni diciotto, è per legge ammissibile nei reati di calunnia e falsa testimonianza ».

Occorre guardarsi dal cadere in un errore consimile, che sarebbe enorme. Nel nostro sistema penale non esistono sentenze istruttorie che implicano un'affermazione di responsabilità. Le sentenze istruttorie sono di proscioglimento o di rinvio a giudizio.

Citare ad esempio di tali asserite sentenze il caso del perdono giudiziale — che per l'articolo 14 della legge sul Tribunale dei minorenni può essere concesso anche in istruttoria — significa invocare un'unica eccezione (che costituisce una già denunziata ed evidente improprietà giuridica la cui correzione si spera imminente) a conforto di una regola insussistente, anzi contraria. Comunque anche la sentenza emessa in camera di consiglio nella particolare procedura minorile non può certo essere considerata come una sentenza che fissi una responsabilità penale, posto che il prevenuto in quel processo non ha avuto alcuna possibilità di difendersi.

Ma c'è di più: se si richiede necessariamente una sentenza del giudice penale tutte le volte che sussiste un motivo di estinzione di reato, siccome il giudice penale

perde la sua giurisdizione, non ci sarà la possibilità di avere la sentenza penale. Ciò vale specialmente nel caso della falsa testimonianza, dato che essa, per il suo limite di pena abbastanza basso, è compresa in tutte le amnistie. E si pensi alle gravissime conseguenze civili in ordine ai diritti dei terzi, dato l'orientamento della Suprema Corte, per cui non è possibile fare una nuova indagine in sede civile, allorché il reato di falsa testimonianza sia stato dichiarato estinto per amnistia. Lo stesso dicasi se l'imputato muoia nel periodo di tempo in cui si trova sottoposto a giudizio.

Conclude affermando che a questi inconvenienti si potrebbe ovviare col ripristinare il concetto della incapacità, subordinandola non già ad una sentenza emessa dal giudice penale, bensì ad una sentenza in genere dell'autorità giudiziaria. In altri termini, poichè la competenza del giudice civile è molto più larga di quella del giudice penale, l'autorità civile non deve essere esclusa dal giudicare questi fatti, quando l'amnistia o altra causa di estinzione toglie loro il carattere di reato.

COSTAMAGNA. Osserva che il progetto ministeriale ha aumentato i casi di indegnità, ispirandosi per altro esclusivamente al motivo del risentimento dell'offeso, concetto privatistico che assume nel progetto stesso una importanza senza precedenti, mentre nel diritto fascista l'indegnità dovrebbe avere fondamento in un principio superiore di morale pubblica, avuto riguardo soprattutto alle cause di indegnità politica, attribuendo soltanto un valore accessorio ai motivi privati. Inoltre una tale indegnità dovrebbe operare *ex officio* e non già ad istanza degli interessati. Nota che, oltre chi si rende colpevole dei reati di cui all'articolo 6, dovrebbe anche essere considerato indegno colui che commette reati contro la stirpe o contro la Patria, nonchè di inosservanza dei doveri militari. Infatti, affermato il concetto della nazione militare, la funzione del cittadino è oggi così intimamente connessa con quella del soldato che sorge la necessità di affermare anche nell'istituto successorio, che è legato all'integrità della stirpe, lo stesso concetto, pur senza tornare addirittura al concetto romano dell'infamia.

Convieni col collega Macarini Carmignani sulla necessità di una formula comprensiva che possa abbracciare tutti i casi, specialmente quelli da lui testè accennati.

BERIO. Ritieni opportuno che il camerata Macarini Carmignani formuli le sue proposte in forma concreta, onde potere meglio decidere in proposito.

A suo parere, l'istituto dell'indegnità è stato riprodotto nel progetto ministeriale come in sostanza era nel Codice vigente, salvo qualche lieve modificazione ed aggiunta; e questo reputa che sia un bene perchè non consta che il sistema attuale abbia mai dato luogo a soverchie difficoltà. Bisogna anche tenere presente che l'istituto, se ha importanza dal punto di vista teorico, ha però avuto sempre scarsa applicazione pratica, perchè la maggior parte di questi reati avviene negli strati sociali inferiori, presso cui non si verifica successione. Non è alieno perciò dall'approvare la formula del progetto ministeriale, salvo qualche leggera modificazione, tanto più che buona parte delle obiezioni si possono anche superare. Così circa la questione se debba trattarsi di indegnità o di incapacità, non vede in pratica quali potrebbero essere gli effetti della distinzione. Intanto, da un punto di vista morale, risponde meglio la parola: « indegnità » che non l'altra: « incapacità »; ad ogni modo si potrebbe dire: « è incapace per indegnità ».

Al camerata Andriani deve poi fare rilevare che i casi di esclusione sanciti dal Codice penale dipendono sempre da una sentenza di condanna, mentre nel caso dell'articolo 6 la contestazione deve svolgersi in sede civile e può quindi aversi, indipendentemente dal giudizio penale, una larga indagine in seguito alla quale il giudice farà le sue valutazioni.

Quanto all'ipotesi prospettata dall'onorevole Macarini Carmignani, del figlio che uccide la matrigna per salvare l'onore del padre, è giustissimo quanto il Camerata afferma, ma la legge deve essere di carattere generale e non può scendere ad una

minuta casistica. Il giudice, pertanto, all'atto pratico valuterà se nel fatto compinto vi era volontarietà e, se crederà che il figlio abbia agito sotto un impulso superiore, potrà escluderla.

Non può infine convenire con l'onorevole Costamagna per quanto concerne i reati da lui indicati. Se un individuo ha disertato, è giusto che venga punito, magari con la confisca dei beni, ma non ritiene lo si possa escludere dalla successione.

In conclusione crede che, se si vuole apportare qualche modificazione alla dizione dell'articolo 6, sarebbe meglio dare ad alcuni Commissari l'incarico di formulare delle proposte concrete e, appena predisposte, discuterle poi in seduta.

FACCHINETTI PULAZZINI. Farà proposte pratiche e concrete: per tener conto delle correnti manifestatesi, ritiene si dovrebbe far precedere l'articolo 6 dalla seguente frase: « Salve le disposizioni del Codice penale concernenti la perdita dei diritti successorî, è escluso dalla successione come indegno ecc. ». Per andare poi incontro a quanto ha prima richiesto l'onorevole Macarini Carmignani, agli articoli del Codice penale richiamati al n. 1 dello stesso articolo, aggiungerebbe anche l'articolo 55 che contempla il caso dell'eccesso colposo. Oltre a ciò, aggiungerebbe le seguenti parole: « ovvero il giudice, valutate le circostanze del fatto, ritenga inapplicabile l'esclusione dalla successione ». Si lascerebbe così al giudice una certa latitudine per valutare quei fatti, che pur non essendo tassativamente stabiliti come casi di eccezione, tuttavia, tenuto conto delle circostanze, meriterebbero la non applicazione dell'indegnità. Così sarebbe incluso, per esempio, anche il caso dell'omicidio per causa di onore ricordato dall'onorevole Macarini Carmignani, col quale conviene poi, a proposito del n. 2, che non si debba trascurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Non giungerebbe però fino al punto di dichiarare indegno in ogni caso chiunque abbia commesso questo reato, ma limiterebbe la causa di incapacità a succedere solamente all'ipotesi più grave del capoverso dell'articolo 572 del Codice penale.

Convienne inoltre con l'onorevole Andriani sulla necessità di regolare i rapporti tra l'estinzione del reato e l'azione civile, diretta a far dichiarare l'indegnità a succedere.

Circa la proposta dell'onorevole Costamagna non può fare a meno di associarsi a quanto ha prima detto il senatore Berio, perchè anch'egli non vede quale nesso possa esistere tra un istituto di diritto privato come quello della successione, e quei reati di ordine pubblico che, se pure sono meritevoli di gravissime sanzioni, ciò non di meno non possono essere contemplati in sede di Codice civile.

PRESIDENTE. Osserva che la questione più importante è per il momento di precisare se l'indegnità debba considerarsi come assoluta e inderogabile, o come relativa. Se la si vuole considerare come assoluta, allora sorge la necessità di restringere i limiti; se, come relativa, allora si può anche largheggiare. Su questo punto propone di venire preliminarmente ad una soluzione. Si deve cioè mantenere il concetto tradizionale che, se non sono fatte valere da un interessato, queste cause di esclusione non operano, oppure esse si devono sempre rilevare *ex officio*?

ASQUINI. Se l'indegnità dovesse essere considerata come pena accessoria per determinati reati, dovrebbe operare come una causa di incapacità assoluta.

PRESIDENTE. Fa rilevare che nel caso di condanna penale trattasi di una pena accessoria, quasi di una confisca, per impedire che il colpevole abbia a godere dei beni della vittima. Quindi, per valutare in sede di Codice civile se l'indegnità deve essere assoluta o relativa, non è possibile fare riferimenti al Codice penale.

ROTIGLIANO. Non crede che all'atto pratico possa avere rilievo la questione se l'indegnità debba essere relativa o assoluta, perchè anche i casi di incapacità assoluta non operano che a istanza di parte. Ritiene, comunque, che non possa considerarsi assoluta l'indegnità se all'articolo 9 si riconosce al *de cuius* la possibilità di potervi derogare per testamento o per atto pubblico.

In definitiva preferisce il sistema del Codice attuale, che era stato anche seguito dalla Commissione Reale. Senza farne un Capo a sè, l'indegnità era considerata come un caso d'incapacità.

ANDRIANI. Nega che la differenza tra incapacità ad acquistare e impedimento a conservare sia improduttiva di conseguenze giuridiche: l'incapacità porta infatti con sè la conseguenza che la persona non esiste più dal punto di vista giuridico e quindi tutto ciò che avesse fatto, mentre era nel possesso dei beni, cadrebbe nel nulla.

PRESIDENTE. Osserva che, tranne il caso del notaio o di altro pubblico ufficiale che dovrebbe rifiutarsi di procedere all'assegnazione della quota all'indegno in una divisione, se i condividenti vi ammettono l'indegno, l'indegnità non funzionerà.

ANDRIANI. In tal caso la quota, in realtà, è assegnata a titolo di donazione. Ma è sempre bene considerare l'indegnità come causa d'incapacità assoluta, pur tutelando i diritti dei terzi di buona fede.

PRESIDENTE. In pratica l'indegnità o l'incapacità non agiranno mai se le parti non lo richiedono, perchè vi possono essere strane ripercussioni. Se, per esempio, nel caso di più fratelli, costoro negano al fratello indegno la quota, saranno tenuti agli alimenti, e possono quindi preferire di non far valere l'indegnità.

Crede opportuno perciò non allontanarsi dal buon senso romano e considerare questi casi come casi d'incapacità relativa.

ASQUINI. Rileva che l'indegnità nel sistema del progetto opera come una sanzione voluta dalla legge nel presupposto che, se il testatore avesse saputo ciò che l'indegno era per fare, non avrebbe voluto che beneficiasse della successione. È quindi l'interpretazione di una presunta volontà del *de cuius*. Ciò è confermato del resto dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Nota che l'articolo 9 contempla una disposizione tutto affatto particolare, che mira a impedire che l'indegno sia meglio trattato, in quanto, considerandosi perdonato, potrebbe succedere nella stessa misura dei fratelli a titolo di legittima, più la successione testamentaria.

ASQUINI. A suo modo di vedere, nella indegnità è la volontà del testatore che si presume e nell'incapacità è invece la legge che opera. Perciò la distinzione fatta dal progetto segna un progresso.

PRESIDENTE. Ma la legge opera anche sulla legittima, per la quale la volontà del testatore non ha alcun valore.

La questione da risolvere rimane sempre integra: l'indegnità a succedere deve agire se è fatta valere dagli interessati, ovvero essa deve sempre operare ed essere fatta valere anche d'ufficio? Oppure si possono distinguere ed ammettere casi in cui l'indegnità è causa di esclusione relativa e altri in cui è assoluta? Per esempio, se uno porta le armi contro la Patria e poi fugge all'estero, morendo il padre, il Pubblico Ministero deve intervenire per escludere d'ufficio il figlio dalla successione, anche se nessuno degli interessati ne faccia istanza?

ROTIGLIANO. A quanto risulta dalla discussione avvenuta, non sembra che si voglia ammettere una indegnità *ope legis*.

COSTAMAGNA. Rileva, invece, che la sua proposta per i reati contro lo Stato tendeva appunto a questo.

ANDRIANI. Anch'egli ha sempre inteso di parlare di incapacità assoluta. Che si tratti d'incapacità assoluta lo dimostra anche il Codice penale, che all'articolo 541 per casi di molto minore importanza sancisce la perdita del diritto.

ROTIGLIANO. Ripete che, malgrado quanto afferma l'onorevole Andriani, in pratica, nessuna indegnità è di per sè stessa assoluta, dato che è sempre necessario che qualcuno la faccia valere.

PRESIDENTE. Riconosce con l'onorevole Rotigliano che le ipotesi indicate dall'articolo 6 non operano se non a istanza degli interessati.

ANDRIANI. In tal caso torna a rilevare l'assurdo che, ad esempio, chi è meritevole, per corruzione di minorenni, di sei mesi di reclusione, sia incapace di succedere ed invece chi ha ucciso il *de cuius* sia capace di acquistare e, se non c'è nessuno che ne faccia istanza, anche di trattenere l'eredità.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se è d'accordo nel ritenere che i casi dell'articolo 6 debbano ritenersi d'indegnità relativa, salvo ad aumentarli o restringerli.

(La Commissione è concorde).

Pone in esame la proposta dell'onorevole Costamagna relativa ai casi d'indegnità assoluta per reati gravissimi contro lo Stato o la famiglia.

ASQUINI. Rileva che la preoccupazione dell'onorevole Costamagna è sentita da tutti specialmente sotto il profilo politico, ma crede che eventualmente la materia dovrebbe essere trattata dal Codice penale. Bisogna poi tenere presente, che in tal maniera non si colpisce solo la persona colpevole, ma anche tutti i suoi successori. Ora, se è comprensibile privare il colpevole della facoltà di testare, lo stesso non è per la facoltà di ricevere, i cui effetti vanno al di là della persona, colpendo invece tutta la sua discendenza. Secondo il suo parere, non vi è stata quindi alcuna dimenticanza da parte di coloro che hanno compilato il Codice penale, che se si sono limitati a sancire per i reati contro lo Stato l'interdizione invece della perdita dei diritti successori, lo hanno fatto appunto per le ragioni suesposte.

PRESIDENTE. Concorda con l'onorevole Asquini che il Codice penale si sia appunto preoccupato dei discendenti. Non crede per altro che in sede civile si possa fare una disposizione che integri in maniera così rilevante il Codice penale.

COSTAMAGNA. Si riserva di presentare alla prossima riunione un nuovo testo dell'articolo 6 che contempli i casi di incapacità assoluta da lui prospettati.

BARCELLONA. È del parere che sia meglio mettere prima ai voti l'opportunità di contemplare o meno questi casi di incapacità assoluta nel Codice civile.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe esprimere il voto che gli Organi competenti considerino la questione sollevata dall'onorevole Costamagna, specie tenuto conto dell'incongruenza del fatto che nel Codice penale reati minori importino conseguenze in ordine al diritto successorio molto più gravi di quelle inerenti a reati di ben maggiore entità. Va però notato che l'indegnità a succedere nei casi previsti dal Codice penale è relativa alla successione dell'offeso, mentre per i reati contro la patria l'incapacità dovrebbe essere, secondo i proponenti, assoluta per la successione di qualsiasi persona, una specie di morte civile, limitata alla successione.

ROTIGLIANO. È favorevole alla proposta del Presidente, anche perchè non si può in questa sede prendere in esame tutto l'ordinamento penale.

PANUNZIO. In merito alla proposta di una indegnità assoluta di carattere politico, intende fare alcune osservazioni. Innanzi tutto l'indegnità, come è presentata dal progetto, sia pure in forma inadeguata, è un istituto nuovo ed autonomo che non trova qui la sua sede, ma che deve rientrare nel Libro I, nella parte che tratta la capacità della persona in generale. In questa sede, e non in quella delle successioni, può aver posto il nuovo concetto della indegnità di diritto pubblico, che nello Stato fascista, è una necessità politica e morale. A parte ciò, l'indegnità cui accennava il camerata Costamagna è un'indegnità assolutamente privatistica o una indegnità pubblicistica? Crede che, se vi è un momento in cui emerga l'unità del diritto privato e del diritto pubblico, sia proprio questo. A suo modo di vedere, non si può in questo caso scindere in due l'individuo per considerarlo civilmente degno da un lato e politicamente indegno dall'altro. Perciò, crede che le disposizioni del progetto sull'indegnità pecchino di difetto e non di eccesso. In sostanza desidera che la Commissione prenda in considerazione la proposta dell'onorevole Costamagna.

ASQUINI. È anch'egli del parere che si debbano rivedere gli effetti civili della condanna per certi più gravi reati politici, ma invece di considerare la questione dal punto di vista della incapacità passiva di succedere, proporrebbe di restare nel campo della interdizione legale aumentando i casi in cui il Codice penale la prevede.

MACARINI CARMIGNANI. Fa rilevare che la discussione è sconfinata alquanto. Infatti nei casi esposti dall'onorevole Costamagna si ha una incapacità che dovrebbe sempre operare *ex lege*, mentre nell'istituto dell'indegnità, così come è previsto nel progetto, si hanno dei casi d'indegnità assolutamente privatistici, che operano nel campo familiare e ai quali si può anch'è ovviare se interviene il perdono del *de cuius*.

In ogni modo, ove mai si volesse accedere alla proposta dell'onorevole Costamagna, se ne dovrebbe sempre trattare in sede di incapacità e non d'indegnità.

PRESIDENTE. Osserva che al punto in cui è la discussione, non importa quale sia la sede più adatta per considerare la proposta. L'onorevole Costamagna, che vorrebbe integrato il Codice penale in sede civile, non intende per altro riesumare *in toto* l'istituto della morte civile, ma desidera che l'incapacità sia limitata alla successione e alle donazioni, dato che la successione intanto avviene, in quanto la legge consente al *de cuius* di poter disporre dei propri beni al momento della morte e perciò lo Stato può bene intervenire e vietare che possa succedere chi si è macchiato di gravi colpe. Il problema è di vedere se la risoluzione di tale questione sia di competenza della Commissione, ovvero esuli dai suoi lavori e possa quindi solo risolversi richiamando sulla questione l'attenzione del Ministro Guardasigilli.

Pone perciò ai voti la risoluzione seguente: « La Commissione crede che sia opportuno integrare in tema di successione il Codice civile con una serie di disposizioni, mediante le quali si stabiliscano delle incapacità assolute a succedere, come quelle stabilite dal Codice penale per alcuni reati? ».

Rispondono *sì* i Commissari: deputati Andriani, Asquini, Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio e Rossi.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Romano Michele e Scaduto; deputati Albertini e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Allora si ritiene implicitamente approvato il voto di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che la Commissione ha constatato non essere possibile procedere ad una tale riforma in sede di successioni, ma essere desiderabile che si prenda in esame la questione in sede di riforma del Codice penale.

La seduta è tolta alle ore 12,35.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 6.

Seduta dell'11 febbraio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, SARROcCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, BONO, COSTAMAGNA, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Continuazione dell'esame dell'articolo 6 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». - Aggiunta di un art. 6-bis.

PRESIDENTE. Comunica che il Commissario deputato Albertini ha giustificato la sua assenza.

Si riprende l'esame dell'art. 6 del progetto.

ROTIGLIANO. In ordine alla proposta del deputato Costamagna di introdurre nell'articolo 6 alcune indegnità per chi si sia reso colpevole di reati particolarmente riprovati dalla coscienza nazionale, intende manifestare il suo dissenso anche circa una eventuale raccomandazione al Guardasigilli perchè si introducano nel Codice penale norme di tale natura. Per lo meno vorrebbe che la raccomandazione fosse accompagnata da considerazioni tali da dimostrare che la Commissione si rende perfettamente conto della gravità e complessità della questione.

Osserva che il nostro ordinamento riconosce la capacità di succedere a qualsiasi persona in quanto soggetto di diritto. Non vede quindi come si possa, sia pure con una disposizione penale, togliere a determinate persone la capacità di succedere, lasciando ad esse tutte le altre capacità. La nostra coscienza di fascisti prova una particolare repugnanza per alcuni determinati reati, ma non si può togliere a chi se ne renda colpevole la capacità di succedere lasciandola a chi commetta reati puniti dal Codice molto più gravemente, come, per esempio, l'omicidio. In ogni caso bisognerebbe raccomandare al Ministro Guardasigilli di rivedere tutto il sistema, considerando la perdita della capacità non solo di succedere, ma di possedere, di esercitare la patria potestà, ecc.

Quanto all'articolo 6, n. 1 del progetto ministeriale, che esclude dalla successione come indegno chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere non solo la persona della cui successione si tratta, ma anche il coniuge, o un discendente o un ascendente della medesima, rileva che l'articolo 541 del Codice penale considera la incapacità di succedere come pena accessoria per determinati reati commessi contro

la persona alla quale si dovrebbe succedere, come la violenza carnale, la corruzione di minorenni, l'istigazione alla prostituzione, lo sfruttamento di prostitute, ecc. Ora, siccome la disposizione del Codice penale, per il suo carattere pubblicistico, non è derogabile nemmeno con il perdono e la riabilitazione da parte della persona offesa, si verrebbe all'assurdo che i colpevoli di tali reati sarebbero esclusi dalla successione, mentre i colpevoli dei reati più gravi di omicidio o tentato omicidio del coniuge, di un discendente o di un ascendente del *de cuius* potrebbero essere da questo perdonati e quindi succedergli. Ritiene pertanto che l'articolo 6 debba essere al n. 1 modificato in connessione con quanto dispone l'articolo 541 del Codice penale. Si associa infine alle considerazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Macarini Carmignani circa l'eccessiva estensione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione ha ritenuto che l'emendamento proposto dal deputato Costamagna dovesse essere considerato nel Codice penale e si è perciò deliberato di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sullo stesso.

COSTAMAGNA. È d'avviso che il problema posto dal deputato Rotigliano non si possa risolvere, come egli vorrebbe, con un semplice coordinamento tra il Codice penale e quello civile. Si tratta in realtà di un problema che investe tutto il sistema dell'ordinamento giuridico.

Come già ha avuto altra volta occasione di dichiarare, occorre riconoscere che nel diritto fascista l'istituto della successione va considerato alla stregua di un nuovo concetto della proprietà, che, a suo avviso, il Guardasigilli ha inteso di affermare con la formula « la successione legittima prevale sulla testamentaria » formula che, in sostanza, lascia intendere che alla base dell'istituto successorio c'è una ragione di interesse nazionale. D'altronde, in tutto il suo sistema il diritto privato fascista deve aprirsi al senso degli interessi superiore del popolo e assumere quindi un andamento diverso da quello che esso ebbe nel quadro di una concezione individualistica della vita.

Relativamente alla portata dell'articolo 6, osserva che l'estensione dei casi di indegnità al coniuge, a un discendente o a un ascendente del *de cuius* non può spiegarsi col motivo del risentimento della persona offesa; ma bensì della indignazione della coscienza pubblica verso chi offende il principio della continuità della stirpe. Ben a ragione, quindi, egli aveva creduto di configurare nella sua proposta anche i casi di chi rifiuta di dare il suo contributo alla continuità della stirpe o porta le armi contro la Patria.

Quanto alla perdita dei diritti successori verso la persona offesa come effetto della condanna penale per i delitti citati nell'articolo 541 del Codice penale, la relazione ministeriale al progetto di Codice penale (parte II, pag. 330), osserva: « Le disposizioni del primo comma e del capoverso dell'articolo 541 hanno aumentato i casi di incapacità a succedere dell'articolo 725 del Codice civile; si aggiungono così alle cause di indegnità specificate nei numeri 1, 2, 3, 4 di detto articolo anche quelli derivanti da condanna per i delitti contemplati nel precitato articolo 541. Pertanto, differenti essendo i casi di indegnità a succedere nella previsione della legge civile e rispettivamente della legge penale, per quelli considerati da questa ultima non potrà essere operativa di effetti giuridici la riabilitazione. Un migliore coordinamento fra le disposizioni penali in esame e quelle degli articoli 725 e 726 del Codice civile potrà farsi in sede di riforma del Codice civile ».

Appare in definitiva opportuno, oggi che si è di fronte al grande problema della codificazione, fare ogni sforzo perchè il nuovo Codice civile sia all'altezza dei postulati dottrinari e morali del tempo fascista.

MARAVIGLIA. Crede desiderabile che il camerata Costamagna concreti in formule precise le sue idee.

CRISTINI. Pone in rilievo la gravità delle argomentazioni del camerata Costamagna riguardo alla proposta di estendere la indegnità di succedere ai delitti contro la personalità dello Stato.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Costamagna non è stata approvata dalla Commissione, la quale ha ritenuto che essa dovesse essere considerata in sede di riforma del Codice penale e si è limitata a deliberare che su di essa sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli.

COSTAMAGNA. Gli sembra che, in attesa delle decisioni del Ministro, sia inutile di continuare nella discussione. Propone quindi che tutta la materia dell'indegnità e della incapacità di succedere sia rimessa al Ministro.

ROTIGLIANO. Osserva, per mozione d'ordine, che nella seduta precedente la proposta del camerata Costamagna di estendere ad altri delitti l'indegnità di succedere fu dalla Commissione respinta come contraria allo spirito e alla lettera della relazione e del progetto ministeriale. Vi è dunque una deliberazione che preclude ogni altra votazione su questo punto.

COSTAMAGNA. Rileva che le votazioni della Commissione non possono pregiudicare la libertà dispositiva del Governo. È il merito delle proposte quello che conta.

PRESIDENTE. La Commissione fu d'avviso che non si dovesse creare un caso di indegnità assoluta, *erga omnes*, come quella che proponeva il deputato Costamagna. Questi ora propone di stralciare la parte in discussione e di rinviarla al Ministro.

MACARINI CARMIGNANI. Occorre distinguere i casi di incapacità, che possono essere di diritto pubblico e non sono soggetti a perdono, dai casi di indegnità, che riguardano esclusivamente il diritto privato e sono soggetti a perdono.

PRESIDENTE. I primi sono soggetti alla riabilitazione, gli altri al perdono.

MARAVIGLIA. Nota che, approvando la proposta Costamagna, si verrebbe anche ad accettarne la motivazione.

PANUNZIO. Chiede che la proposta Costamagna sia messa in votazione.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del deputato Costamagna di stralciare la parte riguardante la capacità di succedere e l'indegnità rinviandola al Ministro Guardasigilli.

La proposta non è approvata.

CRISTINI. Rileva che i casi di incapacità sono compresi in quelli di indegnità. Sarebbe opportuno pertanto fondere i due Capi.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di tornare al Codice attuale. La questione potrebbe riproporsi dopo l'esame dell'articolo 6.

Sul n. 1 dell'articolo 6 nota che il Codice vigente ammetteva soltanto il caso di indegnità per la uccisione consumata o tentata del *de cuius*. Nel progetto ministeriale l'esclusione dalla successione è estesa anche al caso di uccisione del coniuge, del discendente o dell'ascendente del *de cuius*. Il deputato Macarini Carmignani, al quale si è associato il deputato Rotigliano, ha proposto di tornare al sistema del Codice vigente.

SCADUTO. Pone in luce la ragione pratica di escludere dalla successione chi ha ucciso o tentato di uccidere il discendente, perchè casi di tal genere si sono verificati.

ANDRIANI. Si associa alla proposta Macarini Carmignani per il ritorno puro e semplice al Codice attuale, che non ha dato luogo a inconvenienti.

ROTIGLIANO. Nota che la portata pratica della estensione della indegnità è insignificante in caso di successione testamentaria. Quanto alla successione legittima, si è convinto della opportunità di non estendere i casi di indegnità dopo la casistica addotta dal deputato Macarini Carmignani. È evidente infatti che il figlio, il quale uccida la matrigna per vendicare l'onore del padre, non debba essere escluso dalla successione di quest'ultimo.

SARROCCHI. Sarebbe favorevole a comprendere nell'articolo soltanto i discendenti del *de cuius*.

COSTAMAGNA. In questo caso rientrerebbero anche i figli naturali e adulterini.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Macarini Carmignani di tornare alla formula del Codice vigente.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona e Berio; deputati Andriani, Costamagna, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Nucci, Sarrocchi e Scaduto; deputati Bacci, Biggini, Bono, Panunzio e Pierantoni.

La proposta non è approvata.

PANUNZIO. Osserva che il principio su cui si basa l'articolo 6 del progetto ministeriale non è di natura puramente civilistica. Vi è un concetto soggettivo della indegnità basato sulla presunzione di volontà del *de cuius*; vi è poi un concetto obiettivo basato sul demerito di chi deve succedere, demerito che non rientra nella opinione del *de cuius*, ma nell'apprezzamento sociale della comunità.

Crede pertanto che si debba porre in votazione prima il complesso dell'articolo 6, passando poi agli emendamenti.

PRESIDENTE. È norma comune che gli emendamenti si discutano prima dell'articolo.

ANDRIANI. Pensa sia opportuno votare separatamente i vari casi ai quali l'indegnità dovrebbe essere estesa.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di mantenere al n. 1 dell'articolo 6 la parola « ascendente ».

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Nucci e Scaduto; deputati Bacci, Biggini, Bono, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio e Sarrocchi; deputati Andriani, Costamagna, Cristini, Maraviglia e Rotigliano.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di mantenere la parola « discendente ».

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Nucci, Sarrocchi e Scaduto; deputati Andriani, Bacci, Biggini, Panunzio, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona e Berio; deputati Bono, Costamagna, Cristini, Macarini Carmignani e Maraviglia.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di mantenere la parola « coniuge ».

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Nucci e Scaduto; deputati Bacci, Biggini, Bono, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio e Sarrocchi; deputati Andriani, Costamagna, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rotigliano.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Rimane l'ultima parte del n. 1: « purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Nella precedente seduta aveva proposto, d'accordo con il deputato Macarini Carmignani, che agli articoli 51, 52 e 54 fosse aggiunto l'articolo 55 che contempla l'eccesso colposo. Una maggiore riflessione lo induce ora

a prospettare una soluzione più radicale. In luogo della casistica elencata nell'articolo 6 pensa che sia più opportuno dire, in linea generale, che le cause le quali escludono l'imputabilità o la pena debbano valere anche per escludere l'indegnità. L'articolo 6 dovrebbe comprendere soltanto la parte già approvata e terminare con le parole: « o un ascendente della medesima ». Si aggiungerebbe poi un articolo 6 *bis* così formulato: « Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando esista una delle cause che escludono l'imputabilità o la pena a termine del Codice penale, ovvero quando il giudice, valutate le circostanze del fatto, ritenga non doversi far luogo alla esclusione dalla successione ».

Sarebbero in tal modo considerati quei casi che, pur non costituendo, secondo i termini rigorosi del Codice penale, una causa di esclusione dalla imputabilità e dalla pena, sono meritevoli di particolari riguardi: il figlio che uccide la madre in flagrante adulterio per vendicare l'onore del padre; il figlio che uccide il padre perchè lo sorprende in tempo di guerra mentre passa al nemico, oppure fa la spia contro la Patria in armi.

PANUNZIO. Chiede in quale sede debba avvenire il giudizio.

FACCHINETTI PULAZZINI. Se esiste un procedimento penale in corso, il giudizio spetta al giudice penale; se invece il procedimento penale non possa aver luogo o sia estinto il reato, il giudizio spetta al giudice civile.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa al criterio esposto dal senatore Facchinetti Pulazzini perchè siano valutate tutte le circostanze del fatto. È da considerare, a suo avviso, anche il caso della provocazione. Cita in proposito l'esempio del figlio che, per difendere il padre vecchio, uccide la matrigna, la quale, già domestica della casa, è riuscita a farsi sposare, e attribuisce al marito figli non suoi o lo maltratta. Non si può escludere dalla successione il figlio che agisca in tale ipotesi.

ROTIGLIANO. In ordine alla questione se debba essere il giudice penale o quello civile ad accertare l'indegnità, ricorda che la relazione ministeriale la considera soltanto in rapporto alle ipotesi di calunnia e di falsa testimonianza (pag. 11, n. 17); ma ritiene che essa si possa estendere ad altri casi.

Approva la formula generica proposta dal senatore Facchinetti Pulazzini, in quanto elimina gli inconvenienti derivanti dal richiamo ai soli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale.

Relativamente all'omicidio consumato o tentato contro il *de cuius* è sufficiente, a suo avviso, l'elemento della volontarietà. Sarebbe pertanto favorevole ad ammettere l'indegnità anche nel caso della uccisione in duello. Ammesso che la disposizione in esame non sia fondata sul risentimento personale dell'offeso, ma sul risentimento sociale, appare ripugnante alla coscienza pubblica che una persona possa raccogliere l'eredità di un'altra da lui uccisa in duello.

SARROCCHI. Ritiene necessario indicare le circostanze diminuenti dell'imputabilità che escludono l'indegnità. Nei riguardi del *de cuius* lascerebbe la formula: « purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale ». Per l'ascendente, il discendente e, in particolare, il coniuge bisognerebbe escludere l'indegnità nei casi di eccesso colposo e provocazione.

ANDRIANI. Dichiaro di essere contrario alla facoltà che si vorrebbe attribuire al giudice di decidere se si debba o no far luogo alla esclusione dalla successione. Anche dall'articolo 4 delle preleggi si trae conferma al principio che alla tassatività delle disposizioni penali e limitative dei diritti, deve di norma corrispondere l'inderogabilità delle disposizioni stesse.

È favorevole alla proposta del senatore Facchinetti Pulazzini per quanto riguarda l'esclusione della punibilità; ma dissente in ordine alla esclusione della imputabilità. Esamina, a questo effetto, l'ipotesi prevista dall'articolo 98 del Codice penale: « è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere ». Appare

eccessivo che quand'anche non fosse possibile dare la prova che il minore aveva la capacità di intendere e di volere, questi sia completamente esonerato da ogni responsabilità per delitti così nefandi, anche se sia di poco inferiore agli anni diciotto.

CRISTINI. Senza voler esaminare il problema relativo ai rapporti fra le sanzioni civili determinate nel Codice penale e quelle subordinate all'accertamento del magistrato civile, si dichiara favorevole alla proposta del senatore Facchinetti Pulazzini. In fondo il senatore Facchinetti Pulazzini con la sua proposta e il senatore Sarrocchi con le sue osservazioni muovono dalla preoccupazione che si determini fino a qual punto il magistrato debba trovare, nella norma stabilita dal Codice penale, l'indirizzo per arrivare alla sanzione civile, il che vuol dire che occorre lasciare al magistrato, su una traccia ben precisa, la possibilità di determinare volta per volta i casi di incapacità.

Vi è una incapacità che può essere sanata anche indipendentemente dalla volontà del magistrato civile. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che l'articolo 9 del progetto ministeriale stabilisce: « Chi sia incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta ve lo abbia espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento ».

Vi sono invece casi di indegnità vera e propria ben diversi da quelli di incapacità e che debbono rivestire un preciso carattere di insanabilità. Bisogna perciò differenziarli sia pure ricorrendo ad una casistica molto analitica.

SCADUTO. Osserva che la proposta Facchinetti Pulazzini tende a attribuire al magistrato la facoltà di non escludere la successione in determinati casi, valutando le circostanze di fatto, mentre l'articolo 4 delle preleggi, citato dal deputato Andriani, afferma che le leggi penali non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi. Ne consegue che la proposta Facchinetti Pulazzini tende a restringere l'applicazione dell'indegnità e non ad estenderla e quindi l'obiezione dell'onorevole Andriani non appare fondata.

COSTAMAGNA. Nota che, contrariamente a quanto ha sostenuto il camerata Rotigliano, il fondamento della indegnità è da ricercarsi sempre nel risentimento privato, tanto è vero che si ammette il perdono.

PRESIDENTE. Rileva che la proposta del senatore Facchinetti Pulazzini raccoglie il pensiero di molti Commissari. Essa potrebbe quindi essere accettata.

SARROCCHI. Osserva che con la proposta del senatore Facchinetti Pulazzini si verrebbe a dare al magistrato una troppo ampia facoltà di valutare le circostanze del fatto affermando od escludendo l'indegnità. Preferirebbe una formula più precisa.

PANUNZIO. Il giudizio del magistrato nella materia in esame è di natura quasi esclusivamente morale e perciò bisogna accordargli piena fiducia e larghi poteri.

ANDRIANI. Con la formula « non punibilità » si verrebbero a comprendere anche i casi previsti dall'articolo 384 del Codice penale. Potrebbe avvenire, ad esempio, che una persona deponga il falso contro il *de cuius* per salvare il proprio fratello. In questo caso la non punibilità non incide su un atto che legittima il suo operato nei confronti del *de cuius*, ma nei confronti di un terzo. Il *de cuius* resta sempre ingiustamente colpito, nè può interessarlo e tanto meno placarlo la circostanza che il delitto di cui è stato vittima sia stato commesso per evitare danno a persona che gli è estranea.

PRESIDENTE. Si tratta di un individuo scusabile di fronte alla coscienza pubblica. Egli ha voluto salvare il fratello e non merita di essere considerato indegno di succedere.

La proposta del senatore Facchinetti Pulazzini potrebbe essere così formulata: « Articolo 6 bis: Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando esista una delle cause che escludono la imputabilità o la punibilità a termini del Libro I del Codice penale, ovvero quando il giudice, valutate le circostanze del fatto, ritenga non doversi far luogo alla esclusione dalla successione ».

MACARINI CARMIGNANI. A suo avviso, la Commissione dovrebbe preoc-

cuparsi in modo specifico dei casi di eccesso di difesa e di omicidio per causa di onore, per ottenere che i magistrati giudichino in modo costante. Non è da pensare che il figlio il quale uccida il padre che abusi della nuora, oppure il fratello il quale uccida il fratello che abusi della cognata, possano essere esclusi dalla successione.

PRESIDENTE. Non si può giudicare *a priori*. La valutazione di piccole circostanze può influire enormemente sul giudizio definitivo.

COSTAMAGNA. Nota che si discute intorno a casi che nella pratica giudiziaria non si presentano mai.

ANDRIANI. Si presentano raramente, ma in ogni caso si tratta di affermazioni di carattere etico.

COSTAMAGNA. Bisognerebbe allora porre l'istituto in esame sulla base da lui già prospettata, ma che la Commissione ha respinto.

ROTIGLIANO. Dichiaro di essere contrario a qualunque disposizione che dia al magistrato la facoltà di decidere sulla esclusione dalla successione. È piuttosto favorevole ad un richiamo generico alle condizioni di imputabilità e punibilità stabilite nel Libro I del Codice penale.

PIERANTONI. Si associa, pur professando la più ampia fiducia nell'opera dei magistrati. Si potrebbe tutt'al più accettare la disposizione proposta, qualora la casistica dell'articolo 6 fosse più completa.

CRISTINI. Ritiene necessario, come ha già affermato, distinguere nettamente il caso di incapacità da quello di indegnità. Nei confronti della incapacità vi deve essere un accertamento da parte del magistrato; nei confronti della indegnità i poteri del magistrato devono essere di constatazione.

FACCHINETTI PULAZZINI. Si potrebbe aggiungere all'articolo 6 *bis*, già proposto, il seguente capoverso: « L'esistenza di una causa estintiva del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa di indegnità ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte dell'articolo 6 *bis* proposto dal senatore Facchinetti Pulazzini: « Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando esista una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità a termini del Libro I del Codice penale ».

ANDRIANI. Potrebbe essere favorevole ove si limitasse la disposizione alle sole cause che escludono la punibilità.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Nucci, Sarrocchi e Scaduto; deputati Asquini, Bacci, Biggini, Bono, Costamagna, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Panunzio, Pierantoni e Rotigliano.

Vota *no* il Commissario Andriani.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la seconda parte: « ovvero quando il giudice, avuto riguardo alle speciali circostanze del fatto, ritenga non doversi far luogo alla esclusione dalla successione ».

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Sarrocchi e Scaduto; deputati Maraviglia e Panunzio.

Votano *no* i Commissari: senatori Berio e Nucci; deputati Andriani, Asquini, Bacci, Biggini, Bono, Costamagna, Cristini, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rotigliano.

La proposta non è approvata.

SARROCCHI. Propone di ammettere l'ipotesi di eccesso di difesa come causa escludente l'indegnità.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere alla prima parte già approvata la formula: « ovvero si tratti di reato commesso in stato di eccesso di difesa o per causa d'onore ».

(La Commissione approva).

Mette ai voti l'ultima parte: « L'esistenza di una causa estintiva del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa di indegnità ».

La Commissione approva.

MACARINI CARMIGNANI. Sul n. 2 dell'articolo 6 è d'avviso che debbano comprendersi anche le lesioni gravi e i maltrattamenti in famiglia. Rileva che si è contemplato il caso della falsa testimonianza estesa anche al minore e non si contempla il caso più grave del figlio che produce una mutilazione al padre.

SARROCCI. Si potrebbe contemplare il caso delle lesioni gravissime.

PRESIDENTE. I reati di maltrattamenti in famiglia in genere sono più spesso in senso inverso, cioè dei genitori verso i figli.

PIERANTONI. Ritiene anch'egli che si debbano prendere in considerazione anche le lesioni gravissime.

ANDRIANI. Non è dello stesso parere. Con l'odierno sistema penale, anche un gesto di moderata violenza, anche un pugno può produrre una lesione gravissima, ma oltre l'intenzione di chi lo dà.

PIERANTONI. Prospetta l'ipotesi del figlio che ha accecato il padre.

CRISTINI. Propone che sia dichiarato indegno di succedere chiunque commetta un delitto contro la personalità dello Stato (articolo 241 e seguenti Codice penale). L'indegnità di succedere al genitore che si è tentato di uccidere può bene estendersi a chi commetta un delitto contro la Patria, che è la madre di tutti.

ROTIGLIANO. Ricorda che il deputato Costamagna ha fatto la stessa proposta e che essa è stata respinta.

PRESIDENTE. In sostanza il problema, come già ha avuto occasione di osservare, si pone nei seguenti termini: o stabilire un rapporto di indegnità nei riguardi di determinate persone; oppure stabilire una incapacità assoluta nei rapporti successori. Un individuo, cioè, può possedere i suoi beni, godersi tutte le agiatezze della vita, ma non può ereditare perchè ha commesso un delitto contro la Patria. A ciò si giunge con la proposta di un'indegnità ereditaria assoluta.

MARAVIGLIA. Osserva che la Commissione sta discutendo della indegnità relativa, di ragione privata.

CRISTINI. Si deve dunque ammettere che chi commetta un delitto contro la Patria non debba essere colpito dalla indegnità di succedere?

PRESIDENTE. Perchè ciò non è stabilito dal Codice penale. Siccome la Commissione si occupa di una indegnità relativa al *de cuius*, si è deciso di segnalare al Guardasigilli il caso di una indegnità assoluta da contemplarsi nel Codice penale. Ricorda che la legge contro i fuorusciti ammetteva la confisca dei beni, che fu poi soppressa. Eppure la misura sarebbe stata logica integrazione dell'idea, che oggi si accenna da qualche Commissario: non sarebbe, invero, possibile togliere il diritto di succedere ad un individuo che porta le armi contro la Patria e ammettere che continui a godersi le ricche rendite e tutti gli altri agi che la legge gli consente.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che l'esclusione dalla successione del coniuge contro cui sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata, prevista nell'articolo 127 del progetto ministeriale, dovrebbe essere regolata dall'articolo 6 come un caso di indegnità.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare un articolo a parte nel Capo III. La questione resta riservata.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 7.

Seduta del 12 febbraio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, MORESCO, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 6 del Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale» e modificazione del precedente voto sui casi di indignità assoluta. — Esame dei successivi articoli 7 a 9 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari deputati Albertini e Maraviglia hanno giustificato l'assenza.

Comunica altresì che alla lettera inviata all'onorevole Guardasigilli per esprimere il voto che fossero interpellate le associazioni sindacali sulla questione della indivisibilità dell'azienda, il Ministro ha risposto con la seguente lettera:

«In relazione alla richiesta rivoltami con la nota n. 72 del 5 corrente mese assicuro la E. V. di avere subito scritto ai Presidenti delle diverse Confederazioni Fasciste, pregandoli di comunicarmi con tutta urgenza il loro parere in ordine all'articolo 265 del progetto del III Libro del Codice civile.

«Sarà mia cura trasmettere alla E. V. le risposte delle Confederazioni di mano in mano che mi perverranno.

«La prego di gradire i miei deferenti ossequi.

*«Il Ministro
«SOLMI».*

Si riprende l'esame dell'articolo 6 del progetto.

PRESIDENTE. Per un miglior ordine nella discussione, se non vi sono osservazioni in contrario, porrà in esame separatamente i singoli numeri dell'articolo 6 a cominciare dal n. 2, sul quale la Commissione non ha ancora formulato le sue conclusioni.

Ricorda come l'ipotesi del n. 2 si riferisca ai casi del duello fraudolento e della istigazione al suicidio del minore degli anni quattordici.

MACARINI CARMIGNANI. Poichè, a suo avviso, l'ipotesi del n. 2 non solo è irrealizzabile, ma diffama il popolo italiano, in quanto potrebbe far credere che in Italia possa esservi la eventualità che un figlio si batta col padre e per di più fraudolentemente, ne propone la soppressione.

PRESIDENTE. Fa osservare che la disposizione si applica anche alla successione testamentaria.

MACARINI CARMIGNANI. Ne dubita: chi si va a battere, prima di recarsi sul luogo del duello, penserà a far testamento e non lascerà certamente nulla al suo avversario.

PRESIDENTE. Prospetta il caso di chi, avendo istituito come suo erede un amico, si batta con questo per un principio d'onore astratto, senza alcuna collera o rancore. Se l'avversario l'uccide con mezzi sleali, può ugualmente succedere? Non è un caso molto comune, ma può verificarsi; quindi è meglio che la disposizione resti.

MACARINI CARMIGNANI. In tal caso, prima del duello, farà un nuovo testamento. Ad ogni modo, data la rarità dell'ipotesi, insiste per la soppressione.

ANSELMI. Fa rilevare che resta pur sempre il caso della istigazione al suicidio del minorenne.

ROTIGLIANO. Ritiene che l'uccisione in duello, anche regolare, dovrebbe rendere impossibile in ogni caso la successione, perchè nel duello c'è sempre un elemento di volontarietà, per cui ripugna che si possa raccogliere la successione di una persona volontariamente uccisa. Sopprimerebbe poi il caso dell'istigazione al suicidio di un minorenne degli anni quattordici da cui si debba ereditare, perchè non sa come in pratica possa configurarsi tale ipotesi.

PRESIDENTE. Come ha già detto, conviene che in pratica simili fatti possano verificarsi ben di raro; tuttavia, poichè non sono impossibili, è del parere di mantenere la disposizione, con la quale, del resto, viene risolto il dubbio se l'uccisione in duello sleale debba o no essere motivo di esclusione.

ANDRIANI. Ricorda il voto, da lui già espresso, che nel n. 2 sia aggiunta anche l'ipotesi della istigazione al suicidio in danno di persona di età superiore agli anni quattordici. Gli sembra assurdo limitare la sanzione al solo caso d'istigazione al suicidio del fanciullo.

BARCELLONA. È del parere che sia meglio mantenere il n. 2 nel testo ministeriale.

La Commissione aderisce in maggioranza a tale avviso.

PRESIDENTE. In ordine al n. 3 ricorda come vi sia la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani, di tornare alla dizione del n. 2 dell'articolo 108 del progetto della Commissione Reale, per il quale bastava che la calunnia o la testimonianza fossero state dichiarate false in giudizio.

In sostanza la differenza tra i due progetti sta nel fatto che nel progetto preliminare si parlava di un giudizio in genere e quindi anche civile, mentre nel progetto ministeriale si parla di giudizio penale per evitare — dice la relazione — che nel giudizio civile debbano farsi, talvolta a notevole distanza di tempo, indagini spesso difficili e sottili.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva come il Ministro abbia voluto estendere il campo di previsione della norma anche a quelle pronunzie istruttorie che implicano un'affermazione di responsabilità, come nel caso del perdono giudiziale ai minori di anni diciotto. Ora non sembra giusto che possa essere dichiarato indegno di succedere chi è stato dichiarato degno del perdono giudiziale.

ANDRIANI. A suo giudizio non è possibile che una sentenza istruttoria possa avere efficacia agli effetti di questa declaratoria, che può essere fatta solo da una sentenza irrevocabile emessa in giudizio. Sia per la legge ordinaria (e va ricordato l'articolo 27 del Codice di procedura penale che riconosce autorità di giudicato alla sentenza che applica il perdono giudiziale solo se essa sia stata pronunziata in giudizio e sia irrevocabile) vale a dire per l'articolo 379 del Codice di procedura penale, sia per la legge speciale sul tribunale dei minorenni, non può affatto dirsi che la sentenza istruttoria che applica il perdono giudiziale, sia una sentenza affermativa.

di responsabilità. Ciò sarebbe incompatibile anche con l'esercizio dei diritti legittimi della difesa, perchè non è possibile che il minore sia dichiarato responsabile in un processo in cui egli è stato assente e non ha potuto esercitare il suo diritto di difendersi. La sentenza istruttoria, di cui parla il progetto, non può quindi — a suo avviso — avere un valore diverso da quelle sentenze che dichiarano prescritto il reato prima di entrare nel merito. Ritiene poi non si debba assolutamente pretendere una sentenza — sia pure emessa in giudizio — del giudice penale perchè, se sopravviene una causa di estinzione del reato, deve sempre essere lasciata libera la via al giudice civile, affinchè non siano lesi i diritti dei terzi. Ciò tanto più nel caso di morte: se l'imputato muore appena iniziato il procedimento penale (e nel frattempo muore anche il *de cuius*), l'evento della morte, che priva il giudice penale della sua giurisdizione, dovrebbe far cessare la causa di esclusione?

PRESIDENTE. Anche egli non è alieno dal ritornare al concetto della Commissione Reale, tanto più che ormai le giurisdizioni civile e penale si sono talmente fuse che può benissimo farsi in sede civile quello che si sarebbe dovuto fare in sede penale, come, del resto, in sede penale si procede oggi anche alla liquidazione dei danni, che una volta era di carattere puramente civilistico.

FACCHINETTI PULAZZINI. Ricorda che con l'aggiunta approvata del nuovo articolo 6 *bis*, essendosi stabilito che l'estinzione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile, verrebbe in parte ad essere superata la questione. Tuttavia, per evitare una certa antinomia tra le due formule, accede al pensiero di ritornare al concetto della Commissione Reale che parlava di giudice in generale.

SARROCCI. Ritiene sia da chiarire se la dichiarazione di calunniosità o di falsità della testimonianza debba avvenire in un giudizio contro il calunniatore o il falso testimone, oppure se basti che essa risulti nel procedimento penale svoltosi contro il *de cuius*.

PRESIDENTE. Quando il giudice, valutati i fatti, avrà dichiarato calunniosa la denuncia, basterà questa dichiarazione per fare escludere il colpevole dalla successione.

Per il caso della testimonianza potrebbe invece sorgere qualche dubbio e perciò sarebbe meglio chiarire dicendo... «quando la testimonianza sia stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio».

ANDRIANI. Vorrebbe fosse pure chiarito che la dichiarazione di falsità o di calunniosità può essere pronunciata anche dal giudice civile.

PRESIDENTE. Non occorre sentenza di condanna: il reato può essere anche prescritto.

Propone in conclusione di tornare alla dizione del n. 2 dell'articolo 108 del progetto della Commissione Reale aggiungendo alla seconda parte dopo le parole: «la testimonianza sia stata dichiarata» le altre «nei confronti di lui». Il n. 3 dell'articolo 6 dovrebbe allora essere così formulato: «... chi abbia denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati quando la testimonianza sia stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio».

La Commissione approva.

MACARINI CARMIGNANI. Al n. 4 propone che venga soppressa l'ipotesi del dolo. Rileva che si è voluto equiparare il caso della successione a quello della contrattazione introducendo la disposizione dell'articolo 1115 del Codice attuale per cui il dolo è causa di nullità del contratto. Ora, se si ammettesse questo concetto, per ogni testamento, specie se il padre tratta diversamente i vari figli, vi sarebbe la possibilità di una lite per indagare se vi è stato dolo e basterebbe, come ha già

detto altra volta in proposito, che due domestici testimoniassero che il figlio il quale stava in casa ha indotto il padre a fargli migliori condizioni degli altri fratelli dicendo male di costoro, perchè lo si dichiara indegno di succedere.

PRESIDENTE. Rileva che in genere sono diversi i casi nei quali si verifica il dolo: così nei testamenti reciproci, o nel caso della affermazione di un bisogno che non esiste, ovvero della destinazione del patrimonio ereditario ad uno scopo che poi non viene mantenuto, ecc.

ROSSI. Fa osservare che l'ipotesi del 4° comma dell'articolo 6 corrisponde a quella del 3° comma dell'articolo 725 del Codice attuale, con la differenza che in quest'ultimo non si parla nè di dolo, nè di violenza, ma si dice: « chi l'avesse costretta a far testamento o a cangiarlo ». Ora il costringere non implica solo la violenza, ma può comprendere anche il dolo. Basterebbe quindi sostituire al concetto del dolo e della violenza quello della costrizione.

SARROCCHI. È di parere contrario. Se il legislatore avesse voluto comprendere nell'articolo 725 del Codice vigente anche il dolo, non avrebbe usato la parola « costretta », bensì « indotta ».

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se intende tornare alla formula dell'articolo 725, n. 3 del Codice attuale, escludendo così l'ipotesi del dolo.

La Commissione approva la sostituzione del n. 4 dell'articolo 6 con il n. 3 dell'articolo 725 del Codice vigente così modificato:

« Chi abbia costretto la persona della cui successione si tratta a far testamento od a cangiarlo ».

Il n. 5 non dà luogo ad osservazioni.

ROTIGLIANO. In ordine al n. 6 ritiene che, anche se superfluo, non sarebbe inutile precisare di chi è il testamento falso.

SARROCCHI. Ad evitare incertezze propone di dire: « chi abbia formato falsamente il testamento o ne abbia fatto scientemente uso ».

MACARINI CARMIGNANI. Invece di « o ne abbia fatto » direbbe « e ne abbia fatto ». Infatti l'aver compilato un testamento falso non è di per sè stesso un reato finchè non se ne faccia uso.

ANDRIANI. Si associa.

PRESIDENTE. Non si possono rendere necessarie ambedue le condizioni per far luogo all'esclusione, perchè può darsi che uno scientemente usi del testamento falso formato da un altro.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che agli effetti dell'esclusione il fatto più importante è quello di avere scientemente usato un testamento falso; se poi la falsificazione sia stata o meno compiuta da lui stesso, non dovrebbe aver valore.

ANDRIANI. Propone di usare la dizione che il Codice penale adopera per il falso in scrittura privata. Direbbe perciò: « chi abbia formato il testamento falso, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso ».

PRESIDENTE. Se una persona forma un testamento falso e lo tiene nel cassetto, si può anche discutere, ma se lo deposita presso un notaio affermando di averlo trovato, la successione sarà regolata da quel falso testamento. Lo stesso dicasi se il testamento viene messo tra le carte del defunto. Non se ne fa uso vero e proprio, ma le conseguenze giuridiche discendono egualmente.

COSTAMAGNA. Al concetto di « farne uso », a suo parere, si deve dare un significato molto più ampio nel senso che basti in qualunque modo mettere in moto la successione con un falso testamento, perchè ciò implichi che si sia fatto uso del testamento falso.

SCADUTO. Basterebbe allora dire: « chi ha fatto scientemente uso di un testamento falso », senza fare distinzione se ne sia o meno l'autore. A suo parere, però,

l'indegnità si dovrebbe verificare anche se si è solamente formato il testamento falso facendolo poi usare da un altro.

MACARINI CARMIGNANI. Non vede come il solo fatto di avere formato un testamento falso possa fare ritenere un individuo indegno di succedere.

PRESIDENTE. Rileva che può darsi il caso dell'erede legittimo che alteri il testamento a favore di altri, per esempio, per sostituire i legatari. Sarà indegno di succedere per avere voluto preferire altre persone, non rispettando in ciò la volontà del *de cuius*? Egli non fa uso del testamento falso, perchè è l'erede legittimo; ma ne usano invece i legatari da lui sostituiti.

SCADUTO. L'ipotesi dell'erede che commetta un reato a favore di altri gli sembra un po' difficile a verificarsi.

PRESIDENTE. Malgrado i punti di vista divergenti crede che tutti siano per altro d'accordo nel ritenere che, se un individuo forma un testamento falso, lo fa per uno scopo concreto. Inoltre dicendo: «chi abbia formato il testamento falso», è ovvio che si parla di un testamento che già produce i suoi effetti giuridici.

SARROCCI. Ritene appunto che, affinchè si verifichi l'indegnità, non basti l'aver formato un testamento falso, ma che debba trattarsi della falsità del testamento della cui esecuzione si tratta.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora esprimere l'avviso che il n. 6 sia così formulato: «chi abbia formato falsamente il testamento o ne abbia fatto scientemente uso».

La Commissione approva.

CRISTINI. Prima di proseguire nell'esame degli articoli tiene ad affermare che l'indegnità non può essere in tutti i casi equivalente alla incapacità e nega inoltre che tutti i casi d'indegnità previsti dall'articolo 6 possano meritare la riabilitazione come è previsto nell'articolo 9. A parte che, a suo avviso, l'indegnità non dovrebbe mai consentire riabilitazione, per i reati più gravi contro l'ordine etico della società come il parricidio, mai dovrebbe essere ammessa la riabilitazione, neanche se il padre perdona. Crede perciò opportuno fare una netta distinzione tra i fatti che possono dar luogo a riabilitazione e quelli per cui non dovrebbe essere ammessa alcuna sanatoria.

PRESIDENTE. Riconosce la giustezza delle osservazioni dell'onorevole Cristini, ma crede più opportuno considerarle in sede di discussione dell'articolo 9.

CRISTINI. Deve fare ancora un'altra proposta e cioè che l'articolo 6 venga intitolato «casi di indegnità e d'incapacità».

ROTIGLIANO. Osserva che il collega Cristini configura in sostanza una categoria di incapaci che non esiste. Qualunque soggetto di diritto che sia nato o soltanto concepito ha diritto di succedere; egli può diventare incapace per indegnità, ma, secondo il Codice vigente, non esiste una categoria di incapaci diversa dagli indegni.

CRISTINI. Fa presente che il Codice vigente parla dell'incapacità nella stessa Sezione in cui tratta dei motivi di indegnità, mentre il progetto ministeriale tratta dell'indegnità in un Capo separato.

Insiste poi nel ritenere che non tutti i casi contemplati dall'articolo 6 possano essere suscettibili di sanatorie a volontà del testatore.

PRESIDENTE. Di ciò si potrà parlare all'articolo 9, non escludendosi fin da ora che per i reati più gravi si possano fare delle eccezioni.

CRISTINI. Rinnova la proposta già formulata che fra le ipotesi d'indegnità a succedere debba essere anche compresa quella dei colpevoli dei più gravi reati contro la Patria. Non deve essere lecito in tali casi al reo ereditare dal *de cuius* che appartenne alla Patria contro la quale egli ha attentato.

PRESIDENTE. Ricorda come tale ipotesi sia stata già esaminata e come la Commissione, ritenendo che in questo caso si tratti di un rapporto tra singoli e collettività, abbia espresso l'avviso che questa disposizione debba essere inserita non

nel Libro III del Codice civile, che concerne i rapporti tra testatore ed erede, ma in altra sede dell'ordinamento giuridico, e preferibilmente nel Codice penale.

La Commissione ha già deliberato a tale proposito e su tale voto sarà richiamata l'attenzione del Ministro.

PANUNZIO. Sarebbe preferibile che questo grosso problema politico-morale non rimanesse sospeso. Non è convinto che la sede più opportuna per considerare tale ipotesi sia il Codice penale; pensa invece che, trattandosi di incapacità generale, la sede più propria dovrebbe essere il Libro I del Codice civile, là dove si parla della capacità delle persone fisiche.

PRESIDENTE. Per coloro che abbiano commesso i reati più gravi si potrebbe stabilire la *maxima capitis deminutio*: perdita di diritti civili, diritti elettorali, incapacità di possedere e, quindi, incapacità di succedere; ma non si nasconde le molte difficoltà d'indole morale per questo ritorno alla *morte civile* e d'indole pratica; giacchè, ad esempio, nessuno potrebbe impedire ad un padre di dare *brevi manu* denaro al figlio, reso incapace perchè condannato per idee sovversive, e mandarlo all'estero.

Ad ogni modo si è già deliberato che in questa sede tale problema non può essere esaminato, e si è deciso di richiamare su di esso l'attenzione del Ministro.

PANUNZIO. Insiste perchè sia specificato nella raccomandazione al Ministro che il problema potrà trovare soluzione in sede di testo definitivo del I Libro del Codice civile.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa aderire al concetto dell'onorevole Panunzio. Il Ministro, il quale sta redigendo il testo definitivo del I Libro, potrebbe infatti in tale sede considerare tra le cause d'incapacità delle persone fisiche anche quelle riguardanti i reati contro la Patria e la famiglia.

La Commissione consente.

ASQUINI. Ritiene necessario coordinare le norme dell'articolo 6 del progetto con l'articolo 541 del Codice penale, che commina la perdita dei diritti successorî per determinati reati.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora inserire le disposizioni dell'articolo 541 del Codice penale nell'articolo 6. Si potrebbe aggiungere in quest'articolo un n. 7 così formulato: « chi abbia riportato una condanna prevista nel capoverso dell'articolo 541 del Codice penale ».

Così rimane stabilito.

ASQUINI. Rileva che agli effetti del diritto di rappresentazione ha molta importanza che sia bene specificato quando si abbia la incapacità e quando, invece, l'indegnità. Fa poi presente che, prendendo in considerazione l'articolo 541 del Codice penale, potrebbe anche risorgere la questione sollevata dal camerata Cristini circa l'inclusione tra i casi d'indegnità dei più gravi delitti contro la Patria.

PRESIDENTE. Per ciò che riguarda la rappresentazione ricorda che essa è ammessa anche nel caso dell'articolo 541.

Quanto alla proposta dell'onorevole Cristini, ritiene che già abbia espresso il suo pensiero.

ROTIGLIANO. Pur riconoscendo tutta la gravità dei delitti contro la Patria, è contrario alla raccomandazione al Ministro — nei termini in cui è stata proposta — perchè ritiene non si debba negare ad un condannato per diserzione, reato punibile con pena limitata, la capacità di succedere quando nell'ordinamento giuridico in vigore si permette di ricevere per testamento anche ad un condannato a morte prima dell'esecuzione. Ad ogni modo, nota che l'argomento è stato esaurito con la votazione fatta in una precedente seduta.

CRISTINI. Insiste nella sua proposta affinchè, accanto a colui che ha tentato di uccidere il padre, sia posto colui che ha tentato di recare danno alla Patria,

PRESIDENTE. Una proposta concreta in tal senso non può esser presa in considerazione, perchè la questione è già stata decisa con l'approvazione della deliberazione di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla questione.

Ricorda che, conformemente a quanto la Commissione ha deciso nella seduta di ieri, all'articolo 6 seguirà l'articolo 6 bis.

Art. 7.

COSTAMAGNA. Pensa che con questo articolo il progetto oltrechè dal *retinere* abbia inteso escludere l'indegno anche dal *capere*: l'indegno è un possessore di mala-fede e, come tale, deve restituire i frutti, mentre nel sistema del Codice vigente l'obbligo della restituzione non c'è.

PRESIDENTE. Osserva che il Ministro nella relazione dice che ha soppresso le parole « è escluso dalla successione », perchè superflue, ed aggiunge come « con una formula analoga a quella dell'articolo 703 del Codice vigente si sia reso più chiaramente il concetto che l'obbligo dell'indegno è quello di restituire i frutti percepiti ».

Ad ogni modo, non crede che l'articolo così come è concepito, possa dar luogo ad inconvenienti.

Art. 8.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 9.

PANUNZIO. Ribadisce il concetto da lui già espresso, per cui si augura che, in sede di I Libro, lo stato di indegnità possa avere completa disciplina.

Osserva ad ogni modo che l'indegnità è una sanzione morale che patrimonialmente è rilevante agli effetti della successione; e questo non per fatto del *de cuius*, ma per virtù immediata dello stesso ordinamento giuridico che pone questa sanzione contro chi si sia reso indegno. Crede però che vi sia una patente contraddizione nella possibilità che questo *status*, determinato dall'ordinamento giuridico pubblico, possa essere cancellato per il fatto privato della volontà del *de cuius*.

Analizzando l'articolo in esame, osserva come in esso siano contenuti due concetti: quello della riabilitazione *espressa* con testamento o con atto pubblico, e quello della riabilitazione *implicita*. Sarebbe favorevole alla eliminazione dell'istituto della riabilitazione implicita e fa formale proposta in questo senso. Quanto alla riabilitazione esplicita è d'accordo che, in omaggio alla volontà privata, si debba mantenere, ma che si debba anche ammettere una estensione dei principi dell'ordinamento pubblico, dal momento che esso oggi non contempla più l'istituto della diseredazione. Proporrebbe quindi che la riabilitazione esplicita da parte dell'ereditando debba essere, su richiesta della parte interessata, confermata dall'autorità giudiziaria in Camera di consiglio. Fa presente come anche in materia di adozione la volontà privata sia sottoposta ad uno speciale giudizio di omologazione.

CRISTINI. Desidererebbe che per le ipotesi di reati più gravi elencati dall'articolo 6 non fosse mai ammessa la riabilitazione.

ROTIGLIANO. Osserva come la tesi sostenuta dal camerata Panunzio si basi su un presupposto che ha ancora bisogno di essere dimostrato, quale è quello che non si possa concedere al cittadino la facoltà di derogare in questa materia ai principi stabiliti dalla legge. La legge disciplina difatti l'indegnità non in modo assoluto, ma in relazione alla volontà dell'offeso. In altre parole non ripugna alla coscienza giuridica pensare che si abbia l'indegnità tutte le volte in cui non esiste una volontà implicita o esplicita del testatore di derogare alla norma.

Non crede poi attuabile la proposta del collega Cristini di non concedere la riabilitazione ai colpevoli di reati più gravi, perchè, se ripugna configurare il caso di

una persona che raccoglie la successione il giorno seguente a quello in cui ha attentato alla vita del padre, non altrettanto può dirsi se tale successione venga raccolta dopo trenta o quaranta anni di relazioni amorevoli, quando ormai il figlio abbia riscattato la sua colpa.

PIERANTONI. È d'accordo col collega Panunzio quando afferma che queste disposizioni incidono in qualche modo su motivi d'interesse pubblico; però non vede in quale maniera l'omologazione da parte del tribunale possa aver luogo. L'onorevole Panunzio ha citato l'esempio dell'adozione, in cui però le ragioni per le quali il tribunale procede all'omologazione sono completamente diverse da quelle che dovrebbero servire a dare efficacia a questo atto di perdono eseguito dal testatore. Bisognerebbe pertanto precisare i compiti del tribunale nel caso in esame.

PRESIDENTE. Il tribunale, sentito il Pubblico Ministero, valuterà in camera di consiglio tutte le ragioni e le circostanze che il testatore crederà opportuno esporre (buona condotta, assistenza amorevole, vita integerrima) a sostegno della sua domanda. Il tribunale, vagliate tutte le circostanze ed assicuratosi anche che la volontà del testatore sia stata libera, ammetterà l'erede alla successione.

COSTAMAGNA. Si dichiara d'accordo col camerata Rotigliano; pensa che l'istituto della riabilitazione sia del tutto fondato su una presunzione di volontà del singolo, presunzione che o si respinge in blocco o si accetta. Il problema è perciò quello di creare una coscienza nuova, più pubblicistica, del diritto privato; sapere cioè se il diritto privato nello Stato fascista possa essere unicamente dominato da motivi preconcezioni di volontà e d'interesse individuale o non debba invece essere subordinato ad una concezione preminente d'interesse nazionale. Non condivide in proposito l'opinione di alcuni giuristi i quali arrivano all'estremo di dire che il diritto privato non dovrebbe più esistere, perchè tutto è assorbito dal diritto pubblico. Il problema peraltro rimane quello di dare a tutti gli istituti di diritto privato un maggior fondamento di ragione e d'interesse pubblico.

SARROCCI. È favorevole alla riabilitazione implicita. Un padre, dopo quaranta anni di vita familiare affettuosa, può trovare ripugnante ricordare nel testamento il remoto reato del figlio. Pensa anche che sia sufficiente l'ammissione alla successione, senza un'espressa dichiarazione nel testamento.

PANUNZIO. Osserva come lo scetticismo che il camerata Costamagna dimostra per l'istituto dell'indegnità dipenda dal fatto che non si comprende fino a qual punto esso prenda un nuovo orientamento, e fino a quale esso ritorni all'antico. Pensa che un temperamento si possa sempre trovare parlando non di abolizione e fine del diritto privato o di ignoranza reciproca tra diritto pubblico e privato, ma di una penetrazione intima di quest'ultimo col primo.

Al camerata Rotigliano ricorda che la dottrina civilistica più autorevole dà all'indegnità anche un fondamento obiettivo costituito dall'apprezzamento che l'ordinamento giuridico fa del demerito dell'erede.

Alle osservazioni del camerata Pierantoni ha già risposto il Presidente. Rileva peraltro che l'intervento del magistrato per rendere valida la riabilitazione non significa abolizione della volontà privata, ma rappresenta anzi una garanzia della esistenza dei requisiti necessari perchè la riabilitazione abbia luogo.

Trova giusta l'obiezione del senatore Sarrocchi, ma osserva che è stato costretto a formulare la proposta di abolizione della riabilitazione implicita da una ragione tecnica, perchè, avendo considerato come cardine della sua proposta la conferma da parte dell'autorità giudiziaria della volontà del privato, mancando quest'ultima in forma esplicita e formalmente dichiarata, mancherebbe l'atto sul quale il tribunale dovrebbe portare il suo esame, mancherebbe, cioè, la materia su cui decidere.

PRESIDENTE. Osserva ai Commissari Cristini e Panunzio che, anche se non si ammettesse il perdono per alcuni casi più gravi o se per la validità della riabilitazione si richiedesse l'autorizzazione del tribunale, non si riuscirebbe mai ad impe-

dire al padre di eludere la legge, salvo che si tratti di beni immobili. Ad ogni modo trova giuste le osservazioni che sono state fatte, riconoscendo in massima che vi sia un interesse pubblico da tutelare, e che in alcuni casi sarebbe opportuno impedire il perdono ed in altri sottoporlo al controllo della pubblica autorità; ma per le ragioni d'indole pratica già esposte, riterrebbe di lasciare immutato l'articolo del progetto ministeriale.

Sottoporrà ora alla Commissione varie proposte.

La prima ipotesi considera la soppressione del capoverso dell'articolo 9. Con tale proposta la riabilitazione dovrebbe essere sempre espressa e fatta con atto pubblico o con testamento.

(La maggioranza della Commissione è favorevole alla conservazione del capoverso).

Con la seconda proposta si verrebbe a sottoporre la riabilitazione ad un controllo giudiziario.

PANUNZIO. Non insiste su una proposta formale: desidera solo rilevare che le obiezioni fatte dal Presidente sono d'indole pratica e che non infirmano la validità delle ragioni da lui addotte, come il Presidente stesso ha riconosciuto.

PRESIDENTE. La terza questione è quella sollevata dal Commissario Cristini, il quale vorrebbe che non si concedesse il perdono nei casi dei reati più gravi elencati nell'articolo 6.

(La Commissione non è favorevole alla proposta dell'onorevole Cristini).

L'articolo 9 rimane quindi invariato.

La seduta termina alle ore 12,5.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 8.

Scaluta del 18 febbraio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BONO, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 10 a 28 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Ripresa in esame dell'articolo 10 suddetto.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Santi Romano e Sarrocchi e deputato Cristini hanno giustificato la loro assenza.

Comunica inoltre che in seguito alle dimissioni del senatore Raimondi è stato chiamato a far parte della Commissione — in sua sostituzione — il senatore Antonio Scialoja. Esprime il suo rincrescimento per dover rinunciare alla collaborazione del senatore Raimondi che ha sempre preso tanto interesse ai lavori della Commissione e che, per la sua esperienza in materia e per la lunghissima pratica professionale, ha portato un valido contributo ai lavori stessi, e si compiace della nomina del senatore Scialoja, la cui collaborazione sarà senza dubbio altamente apprezzata dalla Commissione.

SCIALOJA. Ringrazia.

Si riprende l'esame del progetto.

CAPO IV. — Della rappresentazione.

Art. 10.

COSTAMAGNA. Prospetta l'opportunità di escludere l'ipotesi della rappresentazione nel caso di successione testamentaria. Oltre ad essere conforme al carattere storico dell'istituto della rappresentazione che abitualmente ha funzionato per la successione legittima, ciò contribuirebbe a porre in luce la prevalenza della successione legittima sulla testamentaria indicata dal Ministro nella sua relazione.

BERIO. Ricorda come, durante l'esame dell'articolo 2, egli abbia già espresso il suo parere favorevole al concetto della prevalenza della successione legittima sulla testamentaria. Perciò aderisce alla proposta dell'onorevole Costamagna, tanto più

che, nella successione testamentaria, in caso di morte dello istituito, il testatore è sempre in grado di rifare il testamento e di istituire i discendenti del premorto.

MORESCO. Rileva che la Commissione ebbe già a decidere sull'articolo 2 che non era opportuno stabilire alcuna prevalenza di una forma di successione sull'altra.

SCADUTO. Non vede la ragione per cui si vorrebbe escludere la rappresentazione in caso di successione testamentaria, anche indipendentemente dalla prevalenza di un sistema di successione sull'altro.

MARAVIGLIA. Osserva che la soppressione dell'istituto della rappresentazione in caso di successione testamentaria, indipendentemente dalla prevalenza di un sistema successorio sull'altro, può, se mai, trovare la sua ragione d'essere nel fatto che, generalmente, il testatore sa se l'erede da lui istituito vive ancora e quindi, in caso di morte, può sostituirlo.

PRESIDENTE. Ricorda, come, in pratica, spesso i fatti abbiano diverso svolgimento. Può invero avvenire che al testatore, che ha fatto testamento, giunto in tarda età, sia celata la morte di colui che egli ha istituito erede e ciò sia per evitargli un dolore, sia perchè, qualche volta, non è in grado di comprendere. In questo caso il testamento non verrà modificato e quindi senza la rappresentazione, alla morte del testatore, i figli del chiamato all'eredità premorto concorreranno solo alla quota legittima, se ne avranno diritto. Ora in tal modo si violerebbe la volontà del disponente, che intendeva beneficiare particolarmente un determinato gruppo familiare: per questa ragione dubita della bontà della proposta del collega Costamagna.

BACCI. A suo parere, l'esclusione prospettata dal camerata Costamagna ha un'importanza relativa, perchè, cambiandosi la norma, il testatore prenderà le sue cautele affinché, in caso di premorienza di colui a favore del quale egli è stato particolarmente munifico, lo stesso trattamento venga fatto agli eredi legittimi di lui.

COSTAMAGNA. Non insiste nella sua proposta.

MACARINI CARMIGNANI. Riguardo al secondo capoverso dell'articolo: « si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato », crede che si venga a stabilire una disposizione immorale, come nel caso di figli i quali rinuncino all'eredità del padre, operato di debiti, premorto al nonno, e subentrino invece, per rappresentazione, nell'eredità del nonno, eludendo così le pretese dei creditori sulla eredità paterna.

COSTAMAGNA. Si associa al collega Macarini Carmignani nel convenire sulla immoralità della rinunzia nel caso da lui prospettato ed esprime il voto che sia fatta presente al Ministro l'opportunità di abolire il secondo capoverso dell'articolo in esame, in ossequio ad un superiore concetto di etica giuridica, a meno che non venga chiaramente stabilito che in tal caso l'accettazione dell'eredità importi anche accettazione dell'eredità del rappresentato, cui invece si era rinunciato.

BACCI. Dal punto di vista etico-giuridico, non comprende per quale ragione si debba arrivare ad un rigorismo di ordine morale così spinto da obbligare i figli a subire le conseguenze della mala condotta del padre. In tal modo si subordinerebbe, infatti, la tutela della famiglia agli interessi dei creditori del padre premorto.

PRESIDENTE. Fa presente che secondo il sistema del nostro Codice prevale un concetto più realistico di quello accolto nel Codice napoleonico, dove l'istituto della sostituzione si fonda su di una finzione. Presso di noi la sostituzione della discendenza al capostipite avviene *ope legis*. Il sostituito si avvale di un diritto proprio. Se egli ha rinunciato alla successione del parente più prossimo, non ha rinunciato perciò al diritto di succedere al parente più remoto, se ciò gli è garantito dalla legge. Non scorge in questo sistema nulla di immorale. In sostanza la successione per rappresentazione in confronto di quella ordinaria non si differenzia se non nel fatto che in questa il principio della delazione dell'eredità è stabilito sulla prossimità della parentela, mentre in quella la legge, derogando al detto principio, ammette a concorrere un parente di grado più remoto insieme con altro di grado più prossimo. Conce

pito in tal modo l'istituto, la rinunzia all'eredità di chi sarebbe stato direttamente chiamato, non dovrebbe pregiudicare l'altro diritto proprio del rappresentante di succedere al parente più remoto, secondo l'ordine delle successioni stabilito dal legislatore.

SCADUTO. Osserva come l'articolo 949 del Codice vigente stabilisca che i creditori possono impugnare la rinunzia, quando essa si ritiene fatta in loro danno.

PRESIDENTE. Spiega come nell'articolo 10 non si parli di sostituzione nella successione, ma solo di rinunzia. Invece il caso prospettato dall'articolo 949 è quello di una rinunzia fatta in frode dei creditori e che può quindi essere impugnata.

Osserva inoltre che si può rinunziare alla eredità non solo per motivi economici, ma anche morali; si può, ad esempio, rinunciare all'eredità paterna, pur sapendo che è ragguardevole, per il fatto che è stata accumulata con mezzi illeciti.

FACCHINETTI PULAZZINI. Richiama l'attenzione della Commissione sull'ultimo capoverso dell'articolo 10, così formulato: « Nella successione testamentaria la rappresentazione non ha luogo quando il testatore abbia provveduto ai casi di premorienza, assenza o indegnità, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale ».

Teme che in forza di questa facoltà che si dà al testatore per la prima volta, perchè non era data nè dal Codice attuale, nè dal progetto della Commissione Reale, il testatore possa privare i suoi discendenti, cioè i figli di un figlio premorto, anche della quota legittima che loro perverrebbe per rappresentazione del padre defunto. Infatti i discendenti del premorto non potrebbero succedere nella quota legittima *jure proprio*, perchè l'articolo 79 del progetto parla solo dei figli e non menziona i discendenti; nè lo potrebbero in forza del diritto di rappresentazione, perchè il testatore avrebbe provveduto nel caso di premorienza. Ricorda a questo proposito di avere domandato già in altra circostanza se sotto la denominazione di « figli » potessero intendersi compresi anche i figli dei figli e gli fu risposto di no. Crede necessario un chiarimento in questa sede.

ROSSI. Osserva al senatore Facchinetti Pulazzini come la sua preoccupazione non abbia ragion d'essere, perchè nell'articolo 2 è detto che le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

FACCHINETTI PULAZZINI. All'osservazione dell'onorevole Rossi replica che rimane sempre il dubbio se i discendenti siano compresi tra i legittimari.

SCADUTO. Ricorda che i discendenti sono contemplati nel primo comma dell'articolo in esame; disposizione che ha valore tanto per la successione legittima che per la testamentaria.

PRESIDENTE. Ritiene che il legislatore non abbia avuto presente l'ipotesi formulata dal senatore Facchinetti Pulazzini. Certo la formula usata non è la migliore, perchè da essa si potrebbe argomentare che il testatore, premorendo uno dei suoi figli, possa considerarlo come mai esistito e, per conseguenza, provvedere a favore degli altri, a detrimento dei figli del figlio premorto.

Ricorda in proposito che la parola « immediati », che la Commissione ha deciso di togliere nel penultimo capoverso dell'articolo 5, dopo la parola « figli », aveva una ragion d'essere, e forse converrebbe fosse mantenuta.

MARAVIGLIA. Osserva che l'ultimo capoverso dell'articolo 10 si riferisce a disposizioni su cui può incidere la successione testamentaria, ma è evidente che ciò non può andare a pregiudizio di quella legittima.

PRESIDENTE. È d'accordo su questo punto, ma si domanda a che titolo, nell'ipotesi fatta, potrebbero succedere i figli del figlio premorto. Non a titolo di figli perchè non lo sono, non a titolo di rappresentanti, perchè la rappresentazione, a norma dell'ultimo capoverso di questo articolo, non ha luogo.

Ritiene quindi necessario un chiarimento, non limitato solo al caso di premorienza, ma anche a tutti gli altri contemplati dal capoverso in esame. Si potrebbe, ad esempio, aggiungere l'inciso: « salvo i diritti dei legittimari ».

BARCELLONA. Ricorda che il Codice attuale già contiene una disposizione simile, perchè, dopo aver detto che la legittima è riservata a vantaggio dei figli (articolo 805), chiarisce però nell'articolo 806 che sotto il nome di « figli » sono compresi anche i loro discendenti. Converrebbe quindi lasciare immutato l'articolo 10 e, in sede di successione legittima, introdurre una chiarificazione simile a quella contenuta nell'articolo 806 del Codice vigente.

ROTIGLIANO. Osserva come anche la formula usata dal capoverso dell'articolo 890 del Codice vigente, che considera la stessa ipotesi, poteva far sorgere il dubbio sollevato dal senatore Facchinetti Pulazzini, senonchè nessuno inconveniente si è verificato in pratica.

FACCHINETTI PULAZZINI. Spiega che il dubbio non poteva sorgere, appunto in forza dell'articolo 806 che non è stato riprodotto nel progetto in esame. L'articolo 79 del progetto, infatti, contrariamente all'articolo 806 del Codice vigente, non comprende sotto il nome di « figli » anche i loro discendenti.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, propone di inserire nel capoverso in esame una formula come quella già accennata, la quale precisi il concetto: che il testatore può provvedere come crede, ma sempre nei limiti della disponibilità testamentaria. Si potrà poi nel Capo relativo ai legittimari chiarire che fra questi sono compresi, oltre ai figli, anche i loro discendenti, ciò che del resto risulta già dal capoverso dell'articolo 80 nella parte che richiama l'applicazione degli articoli 107 e 108.

La Commissione concorda.

Art. 11 e 12.

Non danno luogo ad osservazioni.

CAPO V. — Dell'accettazione dell'eredità.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 13.

BERIO. Richiama l'attenzione della Commissione sulla questione generale se debba essere mantenuto il principio del Codice attuale per cui l'erede può accettare puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario, ovvero se non debba piuttosto esser presa in considerazione la tesi sostenuta principalmente dal Bonfante, secondo la quale dovrebbe abolirsi il principio della successione personale e illimitata sostituendovi il concetto che nell'eredità si ha un puro e semplice trapasso di patrimonio.

Egli è favorevole al sistema attualmente in vigore e non aderisce alla tesi del Bonfante, la quale sconvolgerebbe tutti i principii tradizionali, primo fra tutti quello della continuazione della personalità del defunto.

PRESIDENTE. Ricorda come tale tesi sia stata sostenuta dal Bonfante nel 1906 in occasione del VI Congresso giuridico nazionale in Milano. Il Bonfante, richiamandosi al diritto americano e basandosi su un concetto di individualismo assoluto, sosteneva che non hanno ragion d'essere nè continuità, nè solidarietà familiare e che nell'eredità si verifica, come ha testè ricordato il collega Berio, un puro e semplice trapasso di patrimonio.

Gli fu però opposto che praticamente, col beneficio d'inventario, il nostro sistema legislativo risolve subito, all'atto della apertura della successione, una questione che nel diritto americano viene invece risolta in futuro, quando cioè si accerterà fino a qual punto il patrimonio ereditato permetta il pagamento dei debiti del *de cuius*.

Tale indagine, compiuta dopo un lungo periodo di tempo, espone l'erede a contestazioni da parte dei creditori che potranno accusarlo di aver disperso il patrimonio ereditario o di non aver pagato i debiti quando i beni avevano un valore maggiore, e pertanto quello che sembrava un successo del diritto americano non solo non è molto lontano da quanto dispone il nostro Codice, ma ha sul sistema adottato in Italia lo svantaggio di non fornire subito all'erede un documento persuasivo e degno di fede circa la consistenza effettiva del patrimonio ereditario.

ROTIGLIANO. Dubita che il sistema vigente in Italia sia ispirato ad un principio di solidarietà familiare. In verità l'istituto del beneficio d'inventario è stato ispirato da ragioni d'indole pratica, perchè non gli sembra che ci possa essere un principio etico che stabilisca che una persona deve rispondere con i propri beni dei debiti della persona da cui ha ereditato. Dal momento che, senza l'inventario, non è possibile conoscere l'ammontare dell'attivo e del passivo del patrimonio, a tutela della buona fede dei creditori, per una ragione pratica e non già per motivi etico-sociali, è sancito nel Codice che, non accettando con beneficio di inventario, l'erede deve rispondere *ultra vires hereditarias*. Non troverebbe quindi illogica l'innovazione che facesse di quella che oggi è l'eccezione la regola generale e stabilisse che per ogni successione si deve fare l'inventario, aggiungendo che solo colui che non cura tale formalità risponde anche con i beni propri.

PRESIDENTE. Pur non essendo un ricercatore di principii morali astratti, tiene a ricordare come si siano verificati dei casi anche recenti di protesta della coscienza pubblica che ha trovato indecoroso che un figlio viva nella agiatezza e non senta nessuno stimolo a venire in aiuto di coloro che suo padre ha, sia pure per colpa, rovinato economicamente.

ROTIGLIANO. Tuttavia sono casi permessi dalla legge.

PRESIDENTE. Sì, ma la riprovazione della coscienza pubblica spiega perchè il concetto individualistico sostenuto dal Bonfante non abbia avuto fortuna.

SCADUTO. Ricorda che il principio del beneficio d'inventario è applicato anche dalla legge sulla tassa di successione, la quale presuppone che, non facendosi l'inventario, il denaro ed i gioielli esistenti in casa del *de cuius* ammontino rispettivamente al 7 per cento ed al 5 per cento della somma totale.

PRESIDENTE. Rileva che la Commissione dimostra di approvare, nella sua maggioranza, il principio generale contenuto nell'articolo 13 del progetto.

ANDRIANI. Osserva che la parola « qualunque » contenuta nel capoverso dell'articolo in esame dà l'impressione che vi possano essere divieti di diversa natura.

BARCELLONA. Riconosce che l'espressione è impropria; ma certo si intende di dire « qualunque forma di divieto ».

ANDRIANI. Si potrebbe allora dire: « nonostante il divieto del testatore *comunque espresso* ».

PRESIDENTE. È favorevole alla proposta dell'onorevole Andriani.

La pone ai voti.

La Commissione approva.

Art. 14 e 15.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 16.

COSTAMAGNA. Propone che questo articolo venga accantonato fino alla decisione della questione generale sulle persone giuridiche: se cioè, il problema delle persone giuridiche, che è un problema di diritto pubblico, possa essere oggetto di codificazione nell'ambito del diritto privato.

PRESIDENTE. Propone che l'articolo sia discusso e lasciato in questa sede, pur con la riserva fatta dal collega Costamagna. Se un giorno questa materia sarà avulsa in tutto o in parte dal Codice civile, anche questo articolo sarà spostato.

COSTAMAGNA. Insiste nella sua proposta. È un problema di sistema e non può essere differito. Ripete che la questione dei nuovi Codici è tutta una « questione di sistema », non di articoli o di formule. Diversamente è meglio tornare al Codice in vigore. Almeno si eviterebbe di turbare la giurisprudenza.

PUTZOLU. Dal momento che esistono persone giuridiche pubbliche e private, crede che non sarebbe male chiarire che qui non si tratta delle persone giuridiche private aventi fini di natura strettamente economica le quali possono, a suo avviso, accettare l'eredità senza bisogno dell'autorizzazione governativa.

COSTAMAGNA. Contesta che possa ammettersi nel nuovo sistema del diritto la figura della « persona giuridica » come figura di diritto privato. È questa una questione fondamentale connessa al concetto « totalitario » dell'organizzazione dello Stato.

MARAVIGLIA. Nota che l'articolo si riferisce anche alle persone giuridiche private: esse hanno bisogno dell'autorizzazione governativa, perchè sono enti morali e quindi sottoposti a vigilanza, come, per esempio, le fondazioni.

PRESIDENTE. Anche le associazioni familiari e quelle di beneficenza sono persone giuridiche private.

PUTZOLU. Nota che esistono persone giuridiche private che non sono società commerciali, nè fondazioni di famiglia, ma associazioni a carattere economico con fini esclusivamente privati. Mancando oggi nel nostro ordinamento positivo una forma adeguata che le inquadri, si suole ricorrere allo schema della società anonima, mentre in realtà si tratta di associazioni e società anomale. Ricorda come se ne sia parlato durante la discussione del Libro I e come ancora non si sia trovata per esse una adeguata regolamentazione.

PRESIDENTE. Osserva che la legge che regola questa materia è la legge Siccardi del 1850. Essa stabilisce che i « corpi morali » per accettare un'eredità hanno bisogno dell'autorizzazione governativa. La formula « persone giuridiche », adottata in seguito per indicare questi enti morali, appartiene ad una terminologia più scientifica. Ritiene pertanto che la proposta Putzolu, di limitare la norma in esame alle sole persone giuridiche « pubbliche », non possa essere approvata, perchè nell'espressione « persone giuridiche » sono compresi tutti gli enti forniti di personalità giuridica.

ASQUINI. Dubita che l'autorizzazione governativa abbia ragione d'essere, perchè oggi, eccettuate le società commerciali, tutti gli altri enti sono non solo riconosciuti, ma anche inquadrati e controllati dallo Stato.

PRESIDENTE. Ricorda che una delle questioni più delicate discusse durante l'elaborazione del Concordato con la Santa Sede fu proprio questa, circa il diritto che lo Stato si è riservato di accordare o meno le accettazioni di eredità da parte degli enti ecclesiastici.

BERIO. Non vede la ragione per cui le persone giuridiche (ad eccezione delle società commerciali), debbano avere bisogno dell'autorizzazione governativa, dal momento che esse sono già controllate dallo Stato. Crede che, sopprimendo l'autorizzazione, basterebbe dire: « Le persone giuridiche non possono accettare l'eredità ad esse devoluta se non con il beneficio d'inventario, osservate le disposizioni contenute nelle leggi speciali ».

Osserva ancora che, richiedendosi l'autorizzazione, si farebbero rientrare questi enti nel campo del diritto pubblico, venendo così a creare in pratica gravi difficoltà.

COSTAMAGNA. Ritiene pericoloso abilitare le società alla successione *mortis causa*. Si verrebbero a rendere possibili tutte le evasioni alle regole della successione.

D'altronde, se il principio dell'istituto successorio è la continuazione della personalità, non si vede come tale compito possa essere disimpegnato da una società.

Grave poi è il problema se e a quali condizioni, e con quale regime convenga considerare le società commerciali fra le persone giuridiche. Riafferma in proposito la sua concezione pubblicistica delle persone giuridiche e osserva che il problema delle società commerciali deve essere riesaminato alla stregua di tale criterio. Il problema delle società, e delle società anonime in ispecie, è capitale in rapporto all'assetto corporativo dello Stato Fascista. Tale problema va risolto in sede di diritto privato, ma con criteri adeguati. E va risolto sulla base dell'unità del diritto privato, a proposito della quale rinnova la richiesta che si sopprima la distinzione fra Codice civile e Codice di commercio, non avendo più ragione il distinguere tra un diritto professionale, come il commerciale, e un diritto comune, dato l'inquadramento di tutta la popolazione italiana nell'ordine corporativo a titolo professionale. Anche questo rilievo conferma la necessità di dare al disegno della codificazione un assetto diverso da quello che i progetti hanno adottato sulla linea della codificazione del secolo scorso.

Se la persona giuridica è riconosciuta dallo Stato, ciò significa certo che nella corrispondente iniziativa c'è quel tanto di pubblica utilità che merita una consacrazione ufficiale; ma vi può essere una società commerciale per la quale non ricorrano gli estremi di pubblica utilità, pur ricorrendo la necessità di un controllo da parte del potere pubblico per assicurare quella « responsabilità della impresa » che è proclamata dal paragrafo VII della Carta del Lavoro. Ecco perchè si impone una nuova disciplina del tema dei soggetti del diritto contenuto nel Libro I. Egli non faceva parte della Commissione quando fu trattata quella materia ed esprime le sue categoriche riserve per il testo adottato confidando nella revisione generale dei principii promessa dal Ministro Guardasigilli.

SCADUTO. Crede opportuno di lasciare immutato l'articolo in esame, che ripete, in sostanza, le disposizioni della legge del 1850. Quanto agli enti commerciali, ricorda che l'articolo 12 del progetto del Libro I dispone che essi sono regolati dalla legge commerciale.

Così rimane stabilito.

Art. 17 a 19.

ROTIGLIANO. Non è persuaso della opportunità di aver suddiviso le norme in esame in tre articoli diversi.

Osserva che il Codice vigente ignora l'ipotesi dell'accettazione parziale e di quella condizionata, prevedute invece nei due progetti e dichiarate inefficaci; è possibile che si voglia ovviare in questo modo a inconvenienti derivati dal silenzio del Codice vigente su questo punto.

Il Ministro poi ha voluto portare una innovazione rispetto al progetto della Commissione Reale, collocando in un articolo a parte, e precisamente nell'articolo 18, che riguarda la sola accettazione espressa, la disposizione concernente l'accettazione condizionata, a termine o parziale, in modo che l'inefficacia si riferisca solo all'accettazione espressa, senza immissione nei beni ereditari, mentre, come dice la relazione, in caso di immissione l'eredità si ritiene accettata totalmente e incondizionatamente. Ora egli non crede che sia così sufficientemente eliminato l'inconveniente cui si è voluto ovviare, perchè nel caso, ad esempio, di una persona che faccia atto di erede, accettando così tacitamente l'eredità, e nello stesso tempo dichiari di accettare sotto condizione o parzialmente, non sarà chiaro quale delle due forme di accettazione debba prevalere.

ANDRIANI. Se l'atto di erede si fa nel momento in cui si dice di accettare sotto condizione e in relazione a tale dichiarazione, non si avrà accettazione; ma se invece, dopo aver dichiarato di accettare *sub condicione*, in un secondo tempo si compie un atto che implica accettazione tacita, questa seconda manifestazione di

volontà prevale sulla prima. Pertanto la preoccupazione del camerata Rotigliano non ha ragion d'essere, perchè l'accettazione tacita si ha in quanto il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e di accettare tutta l'eredità e non una parte di essa.

PIERANTONI. Sull'articolo 19 ritiene pleonastica l'ultima parte: «...e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Infatti, poichè il presupposto necessario per l'accettazione tacita è la volontà di accettare l'eredità, pensa che sia già sufficientemente chiarito nella prima parte dell'articolo che l'atto deve essere tale da far comprendere che si vuole accettare l'eredità.

PRESIDENTE. Pensa che sia preferibile conservare l'inciso; tutt'al più lo si potrebbe far precedere dalla parola «o» invece dell'altra «e».

ANDRIANI. Fa rilevare come sia stato riprodotto testualmente l'articolo 934 del Codice vigente. È quindi preferibile non fare modificazioni.

BERIO. Nota che la dizione del Codice vigente, riprodotta nel progetto, è più restrittiva e costituisce quindi una maggiore garanzia.

Osserva poi come la concorrenza delle due circostanze sia necessaria per evitare che si abbia una accettazione tacita quando il chiamato alla eredità fa un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ma tuttavia manchi il requisito della volontà di accettare, per esempio, perchè c'è un errore.

ROTIGLIANO e BARCELLONA. Sono anch'essi favorevoli al mantenimento del testo dell'articolo senza alcuna modificazione.

Si delibera in tali sensi.

Art. 20.

PIERANTONI. Anche in questo articolo ritiene pleonastico il capoverso, giacchè si sottintende che l'autorità giudiziaria darà l'autorizzazione per la vendita degli oggetti che non si possono conservare.

PRESIDENTE. Ricorda che il Codice vigente usa una formula analoga a quella del progetto ministeriale. È bene pertanto non apportare modificazioni.

Art. 21.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 22.

PRESIDENTE. Osserva che la formulazione potrebbe essere resa più chiara, sostituendo alle parole «inducono dal suo canto» la parola «implicano».

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 23.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 24.

ROSSI. Trova una certa contraddizione fra l'ultimo capoverso dell'articolo in esame e il terzo capoverso dell'articolo 10, per cui si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato.

PRESIDENTE. Fa presente che nell'articolo in esame si tratta della rinuncia di un estraneo, mentre nell'ipotesi dell'articolo 10 c'è un rapporto di stretta parentela tra rinunziante e rappresentato.

NUCCI. Osserva che il primo capoverso dell'articolo in esame non è esattamente formulato, perchè oltre il caso del disaccordo fra chi vuole accettare e chi vuole rinunciare c'è anche quello di chi nè accetta, nè rinunzia, ma si riserva. Ed allora perchè anche costui deve essere considerato un « rinunziante »?

Gli sembrerebbe più proprio dire: «...rimanendovi estranei gli altri chiamati all'eredità».

PRESIDENTE. Osserva che solo in caso di verificatasi prescrizione del diritto di accettazione chi ha accettato resta padrone di tutta l'eredità; in caso contrario chi non ha accettato avrà sempre tempo di farlo fino allo scadere della prescrizione e pertanto entro questo termine chi ha accettato non si può considerare unico erede. Comunque, colui che attende non può essere considerato come rinunziante.

ANDRIANI. Invece di « rinunziante » si potrebbe dire: « chi vi abbia rinunziato ».

BACCI. Nota che l'ipotesi di colui che attende è implicita nell'articolo successivo, dove si stabilisce il termine di prescrizione per l'accettazione.

NUCCI. Sta bene, ma ciò non dissipa l'equivoco che nasce dalla parola « rinunziante », la quale fa supporre che sia sufficiente l'accettazione da parte di uno degli eredi perchè tutti gli altri siano considerati rinunzianti.

MARAVIGLIA. Aderisce alla formula proposta dai camerati Nucci e Andriani; dicendo « chi vi abbia rinunziato », risulterà più chiaramente che i rinunzianti sono esclusi senz'altro, mentre quelli che aspettano a far nota la loro decisione, restano liberi di decidere nei termini della prescrizione.

PRESIDENTE. Pur facendo notare che la formulazione del progetto ministeriale è uguale a quella usata nel Codice vigente, non si oppone a un chiarimento nel senso prospettato.

La Commissione è concorde nella opportunità di sostituire le parole « il rinunziante » con le altre « chi vi abbia rinunziato ».

Art. 25.

BERIO. Ricorda come la Commissione Reale avesse ridotto il termine di prescrizione.

SCADUTO. Rileva che tale riduzione era in rapporto con il progetto di legge per la riduzione del termine della prescrizione da trenta a dieci anni.

PRESIDENTE. Osserva che nel progetto della Commissione Reale sulle obbligazioni si ritorna al termine di dieci anni. Certo il periodo di trent'anni potrebbe in qualche caso portare gravi conseguenze economiche, come, ad esempio, nell'ipotesi di una successione di notevolissima importanza patrimoniale, la cui accettazione rimanesse sospesa per un lungo periodo. Ad ogni modo la questione dell'abbreviazione del termine di prescrizione generale sarà risolta in sede propria.

Art. 26.

ANDRIANI. Vorrebbe fosse precisato che il termine da fissarsi dall'autorità giudiziaria per l'accettazione o meno dell'eredità dev'essere un termine minimo.

NUCCI. Si potrebbe dire: « un termine perentorio ».

ANDRIANI. Nota inoltre che l'ultima parte dell'articolo in esame commina la perdita del diritto di accettare l'eredità, perdita in cui si incorre con il silenzio. Si domanda se in questo caso varranno i principii relativi alla forza maggiore e, in via subordinata, se il termine possa essere prorogato.

PRESIDENTE. Osserva al collega Andriani che sarà cura dell'autorità giudiziaria di fissare un termine congruo per l'accettazione o meno dell'eredità; è da preve-

dere che tale termine in certi casi sarà di alcuni anni e sarebbe perciò negligenza ridursi all'ultimo giorno per decidersi. D'altra parte l'autorità giudiziaria potrà sempre concedere una proroga — in casi gravi —, dato che l'articolo non dice trattarsi di termine « perentorio ».

ASQUINI. Fa presente il problema della notificazione del termine.

PRESIDENTE. Questa materia dovrà essere disciplinata dal Codice di procedura civile.

Ad ogni modo dell'osservazione del collega Asquini si terrà conto in sede di coordinamento.

Così rimane stabilito.

Art. 27 e 28.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 10.

ASQUINI. Torna sulla questione dell'indegnità in rapporto alla rappresentazione, di cui già si è discusso all'articolo 10, per osservare che il Codice civile dovrebbe considerare anche la perdita dei diritti successori nei casi stabiliti dal Codice penale. Perciò nel detto articolo 10 si dovrebbero aggiungere, dopo la parola « indegnità », le altre: « anche se determinata dalla legge penale ».

PRESIDENTE. Riconosce l'opportunità di questo richiamo del collega Asquini, per cui si potrebbe ripetere il voto già espresso nella seduta del 5 febbraio u. s., a conclusione della discussione sull'articolo 6; ma, poichè si è proposta l'integrazione dell'articolo 6 col richiamo ai casi di indegnità previsti dall'articolo 541 del Codice penale, implicitamente il voto dell'onorevole Asquini è esaudito.

Ad ogni buon fine la Commissione richiamerà l'attenzione del Ministro sulla necessità di coordinare le norme del Codice civile con quelle del Codice penale e con le altre leggi organiche dello Stato.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,25.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 9.

Seduta del 19 febbraio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 25 e 26 del Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale». — Esame degli articoli 29 a 36 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Berio e deputati Cristini e Pierantoni hanno giustificato l'assenza.

Si riprende l'esame degli art. 25 e 26 del progetto.

COSTAMAGNA. Tornando sugli articoli 25 e 26, fa rilevare come il termine di prescrizione dell'articolo 25 sia troppo lungo e non conforme all'accelerato ritmo della vita normale. Riterrebbe opportuno pertanto modificare l'articolo 25 nel senso di stabilire che se il chiamato è presente nel luogo dell'aperta successione, si presume che accetti, qualora entro il termine di un anno non dichiari di rinunziare. Il disposto dell'articolo 26 che ammette il ricorso all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, dovrebbe invece funzionare solo nel caso in cui il chiamato non sia presente nel luogo della successione.

PRESIDENTE. Non crede necessaria la modificazione proposta, sia perchè il termine ordinario di prescrizione è già stato ridotto a dieci anni nel progetto delle obbligazioni, sia perchè possono presentarsi delle situazioni successorie così intricate per cui un anno sarebbe un termine realmente troppo breve, per esempio, nel caso in cui l'eredità consista in una banca messa in liquidazione o esistano contestazioni giudiziarie.

MORESCO. Rileva che anche stabilendo la presunzione proposta dall'onorevole Costamagna per chi è presente nel luogo dell'aperta successione, non si eviterebbe mai l'adito ad una azione giudiziaria, che sarebbe sempre necessaria per dimostrare che realmente il chiamato si trovava sul luogo ed a conoscenza dell'apertura della successione.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'apertura della successione. Quando tale termine sarà ridotto a dieci anni, l'assente involontario (o per causa di guerra o perchè in viaggio di esplorazione ecc.) potrebbe rimanere escluso dall'eredità, ciò che è da evitarsi.

Parimenti nel caso dell'assente involontario non dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Per l'assenza a causa di guerra vi sono disposizioni speciali. Quando verrà in discussione l'istituto della prescrizione, si esaminerà la questione della decorrenza del termine per l'assente.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Sezione II. — DEL BENEFICIO D'INVENTARIO.

Art. 29.

SCADUTO. Pone in rilievo l'opportunità dell'aggiunta fatta al disposto del corrispondente articolo 955 del Codice vigente col permettere che la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario venga fatta anche presso il notaio, oltre che presso il cancelliere della Pretura del mandamento in cui è aperta la successione.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Scaduto e nota che le funzioni del notaio assumono, nel progetto, una specialissima importanza in tutto lo svolgimento della successione, specialmente per quanto attiene alla formazione dell'inventario.

NUCCI. Rileva l'opportunità che nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 venga posto un termine all'ufficiale pubblico che ha redatto l'inventario per inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto. Propone che si dica: «... l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve nel termine di un mese fare inserire...».

PUTZOLU. Osserva che la inserzione nel registro dovrebbe essere contestuale.

FABRI. Anche a suo parere l'inserzione deve essere fatta subito; ed è forse questa la ragione per cui non si è posto alcun termine. Preciserebbe così: «... l'ufficiale... deve immediatamente far inserire...».

PRESIDENTE. Ciò gli sembra eccessivo. L'importante è che venga formato l'inventario per impedire che siano sottratte sostanze ereditarie; l'inserzione della data nel registro è un fatto di molto minore importanza. Se non vi sono osservazioni in contrario, si potrebbe accettare la proposta del senatore Nucci.

La Commissione è di avviso che sia opportuno aggiungere nell'ultimo capoverso dell'articolo 29, dopo la parola « deve », le altre « nel termine di un mese ».

Art. 30.

PUTZOLU. Richiama l'attenzione della Commissione sulla espressione che si legge nel primo comma: « a qualsiasi titolo ». Osserva che il chiamato all'eredità può trovarsi nel possesso reale dei beni del defunto anche a titolo proprio, da tempo anteriore alla morte del *de cuius*, ovvero che può possedere in nome altrui, cioè di persona diversa dal *de cuius*. In questi casi non gli sembra giusto che il possessore dei beni debba essere considerato erede puro e semplice per il solo fatto che non ha proceduto alla formazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Desidererebbe perciò che l'espressione del primo comma venisse modificata nel senso di stabilire che il possesso reale dei beni del defunto che produce l'effetto dell'accettazione sia il possesso che il chiamato all'eredità consegue ed esercita, in quanto tale, in seguito ad un atto volontario e consapevole di materiale apprensione di beni che egli sa che appartengono all'eredità. Solo allora potrebbero esservi degli effetti a suo danno o a suo favore. Osserva che nel Codice vigente l'articolo 959 non contiene l'inciso: « a qualsiasi titolo ».

Proporrebbe pertanto di dire: « Il chiamato all'eredità, il quale consegua la materiale apprensione dei beni del defunto, deve... ».

NUCCI. Fa rilevare che è nell'interesse della buona fede e dei terzi che il progetto ha innovato sul Codice vigente aggiungendovi l'espressione: « a qualsiasi titolo ».

Il legislatore si è appunto preoccupato del fatto di un individuo che si trovi nel possesso dei beni, non a titolo di chiamato, ma per altra ragione e ha voluto evitare che quegli possa sottrarsi al termine perentorio previsto dalla legge, mettendo in pericolo le sostanze ereditarie a scapito dei terzi e dei creditori in genere.

PUTZOLU. Pure essendo convinto della necessità di salvaguardare gli interessi dei terzi, ritiene che col disposto dell'articolo 30 si verrebbe ad attribuire al chiamato all'eredità la manifestazione di una presunta volontà di accettare che effettivamente non esiste, in quanto colui che detiene dei beni ereditari in nome proprio o in nome altrui ignorando che essi appartengono alla eredità non si crederà mai in dovere di procedere alla formazione dell'inventario.

PRESIDENTE. Se il chiamato è convinto di possedere *jure proprio*, è naturale che non farà l'inventario; ma, se si dimostrerà che egli aveva torto e che quindi usurpava questo bene dell'eredità, è anche naturale che egli sopporti le conseguenze di quel suo ingiusto convincimento.

PUTZOLU. A suo parere, nell'articolo 30 si tratta di accertare una presunta volontà, per cui chi si mantenga per tre mesi nel possesso reale dei beni senza aver fatto l'inventario è considerato erede puro e semplice. Ora, se il chiamato a ragione o a torto, ma in buona fede, è convinto di possedere a titolo proprio, e a questo stato soggettivo si accompagna anche l'elemento oggettivo del possesso anteriore alla apertura della successione, come lo si può dichiarare accettante puramente e semplicemente in mancanza di una dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità?

PRESIDENTE. Come ha già detto, tutto sta a vedere se il convincimento del chiamato sia giusto o falso. Se giusto, egli non avrà nulla da temere; se falso, ne sopporterà le conseguenze.

ROTTIGLIANO. È d'accordo col Presidente. Non è esatto il presupposto che l'articolo 30 si basi su una presunta volontà del chiamato, ma, come aveva fatto rilevare anche il senatore Nucci, lo scopo della legge è solamente quello di proteggere i creditori contro le conseguenze che possono derivare da una immissione nel possesso senza obbligo di inventario. Il chiamato che detenga a titolo diverso, se non vuole correre il rischio di essere considerato erede puro e semplice, può sempre procedere all'inventario, beninteso, facendo tutte le riserve.

PUTZOLU. Fa il caso del chiamato all'eredità che, prima di essere tale, abbia in buona fede acquistato un determinato bene del *de cuius* da un terzo che non ne era proprietario. In questa ipotesi egli possiede col convincimento che si tratti di una cosa propria e quindi non si sente obbligato a fare l'inventario. Dovrebbe, ciò malgrado, essere considerato come accettante puramente e semplicemente per il solo fatto del possesso?

ROSSI. Osserva che, se il chiamato all'eredità obbedisce alle prescrizioni dell'articolo 30, non vuol dire che con questo pregiudichi il titolo per il quale possiede, anche se non faccia alcuna riserva.

PRESIDENTE. Nel caso ipotizzato, nota che il chiamato all'eredità che detenga a titolo proprio uno dei beni del defunto, troverebbe sempre il modo di sottrarsi alle conseguenze dell'articolo 30 in virtù dell'inciso: « si trovi nel possesso reale dei beni », ciò che importa doversi trattare del compendio di tutto il patrimonio ereditario e non già di un solo bene. E poichè per il resto dei beni egli sarà sempre obbligato a fare l'inventario, tutto al più gli si potrà fare addebito di avere omesso di includervi quel bene che deteneva, non già nella qualità di chiamato, bensì in nome proprio od altrui.

PUTZOLU. Fa rilevare che se l'espressione « dei beni » si dovesse interpretare nel senso espresso dal Presidente, si darebbe adito alla mala fede. In proposito anzi crede opportuno che si dica invece che « dei beni » « di beni », perchè anche dal possesso parziale consapevole di beni dell'eredità si deve poter dedurre l'accettazione tacita, concorrendo le condizioni fissate dalla legge.

Ma, a parte ciò, non vede come possa armonizzarsi la norma dell'articolo 30 che considera il chiamato possessore come accettante puro e semplice nel caso che non proceda all'inventario, con la norma dell'articolo 19 che prescrive invece un atto positivo di volontà che non si sarebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.

ROTIGLIANO. Nota che, se si dicesse « di beni », si aggraverebbe ancora di più la situazione del chiamato all'eredità che detenga in nome proprio od altrui. Secondo l'ipotesi fatta dallo stesso camerata Putzolu, è naturale che l'immissione nel possesso si debba intendere di tutto il compendio dei beni del *de cuius*. Perciò preferirebbe il termine « eredità » usato nel Codice attuale.

ANDRIANI. Crede che ogni dubbio dovrebbe cadere di fronte ad una retta interpretazione dell'articolo 30 per la quale s'intenda che finchè non risulti nel chiamato la coscienza di possedere come tale e non già *jure proprio*, non vi può essere una sua consapevole e quindi efficace manifestazione di volontà a titolo di erede.

PRESIDENTE. Fa rilevare che in pratica si possono verificare tre ipotesi diverse nel caso che il chiamato detenga per altro titolo: che voglia non accettare l'eredità e tenersi quel bene, che voglia accettare con beneficio d'inventario, o che voglia accettare puramente e semplicemente. Nella prima ipotesi egli fa una dichiarazione di rinuncia e tiene il bene che possedeva in virtù del titolo originario per cui ne era venuto in possesso. Nella seconda ipotesi non ha da fare altro che la dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario, salvo ad escluderne, a suo rischio e pericolo, quel bene che crede suo; se poi vuole accettare puramente e semplicemente, non ha alcunchè da fare.

PUTZOLU. Si deve aggiungere una quarta ipotesi: quella, cioè, che il chiamato non voglia nè rinunciare, nè accettare con beneficio d'inventario, o ancor meno puramente e semplicemente, ma bensì voglia valersi della facoltà di attendere di accettare l'eredità entro il termine della prescrizione. Ora, come può egli valersi di questa facoltà se dopo tre mesi è considerato accettante puramente e semplicemente?

COSTAMAGNA. Nota che l'articolo 30 riunisce in sé sostanzialmente il disposto degli articoli 959, 960 e 961 del Codice civile vigente. Ora vorrebbe raccomandare che quando non è assolutamente necessario adottare una dizione diversa o per maggiore precisione, o per ovviare a inconvenienti manifestatisi, si mantenga sempre la formulazione dell'attuale Codice, per cui si ha anche il vantaggio della interpretazione giurisprudenziale consolidata. Propone perciò di ripristinare la formula degli articoli 959, 960 e 961 del Codice con la sola sostituzione delle parole « il chiamato alla eredità » alle parole « l'erede ».

ROTIGLIANO. Trova anch'egli una discordanza, che lo rende perplesso, tra l'articolo 19 e l'articolo 30. Effettivamente per l'articolo 19 si ha l'accettazione tacita quando il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare, mentre per l'articolo 30 la circostanza di non avere proceduto alla formazione dell'inventario gli fa perdere la facoltà di accettare con il beneficio d'inventario, per il solo fatto di essere nel possesso dei beni, ciò che può avvenire, come diceva il camerata Putzolu, anche per un titolo diverso.

PRESIDENTE. Fa notare che la disposizione dell'articolo 19 ha valore anche quando il chiamato abbia già accettato con beneficio d'inventario. La disposizione dell'articolo 30, invece, è quasi una sanzione per chi, essendo nel possesso dei beni, non faccia l'inventario entro tre mesi.

ROTIGLIANO. È d'accordo su questo concetto, ma rimane sempre il fatto che l'articolo 19 presuppone un atto positivo di volontà, mentre nell'articolo 30 si prevedono le stesse conseguenze a cagione di un atto negativo.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna contraddizione, perchè, come ha detto, l'articolo 30 non fa che comminare una specie di sanzione per garantire la buona fede dei terzi.

PUTZOLU. Se trattasi di una sanzione, essa dovrebbe essere comminata solamente nei riguardi di chi incorra consapevolmente nel rigore della legge e non già di chi, possedendo in nome proprio, versa nella più patente buona fede.

NUCCI. Ritiene che, interpretandosi giustamente l'articolo, si venga ad eliminare ogni dubbio. Or quando nell'articolo 30 si dice: « Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale dei beni del defunto », si deve intendere dei beni che sono in atto nell'eredità e non dei beni che eventualmente possano venire all'eredità, come nel caso prospettato che il chiamato abbia acquistato da un terzo un bene che poi si dimostri appartenere all'eredità e per il quale dovrà esservi, se mai, da parte dell'eredità un'azione di rivendica. Quindi per beni della eredità si devono intendere i beni che, quando si apre la successione, si trovano ad appartenere all'eredità.

Inoltre nel caso del bene comprato dal terzo, ancorchè questo sia l'unico bene del *de cuius*, non si avrà l'immissione nel possesso, perchè il possesso stesso non è passato direttamente dal *de cuius* al chiamato, ma questi l'ha ricevuto da un terzo.

ANDRIANI. Proporrebbe di dire: « ... quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale di beni che egli sappia appartenere al defunto ».

COSTAMAGNA. Teme che in tal maniera si dia troppo adito alla malafede.

PRESIDENTE. Crede che la sola modificazione consigliabile sia quella di sostituire alle parole: « dei beni del defunto » le altre: « dell'eredità ». Infatti il termine « eredità » è comprensivo di tutte le attività del defunto.

ANDRIANI. Poichè non si fa differenza tra mobili ed immobili, chiede se, per esempio, alcuno, vendendo dei mobili che crede di sua madre, e invece facevano parte del patrimonio di suo padre, per questo sarà considerato come crede puro e semplice nella successione paterna.

PRESIDENTE. A tali casi provvedono le norme sull'errore e giudicherà il magistrato se l'errore sia scusabile o no.

Ricorda che l'onorevole Costamagna aveva espresso il desiderio di non allontanarsi dalla formulazione del Codice vigente. Ora le due modificazioni introdotte dal progetto concernono l'aggiunta delle parole « a qualsiasi titolo » e la sostituzione delle parole « dell'eredità » con le altre « dei beni del defunto ». Domanda alla Commissione se approvi o no l'aggiunta delle parole: « a qualsiasi titolo ».

(La Commissione approva).

Domanda inoltre alla Commissione se intenda sostituire l'espressione del progetto « dei beni del defunto » con l'altra « dell'eredità » usata dal Codice attuale.

ANDRIANI. L'espressione « eredità » gli sembra troppo lata. Del resto non potrebbe mai immaginare che si debbano con essa intendere tutti i beni, perchè altrimenti a ragion veduta si potrebbe sempre lasciare da parte una quantità trascurabile di beni, onde sottrarsi alle conseguenze dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Nutre qualche dubbio sulla interpretazione data dall'onorevole Andriani alla parola « eredità ». In ogni modo si rimette al parere della Commissione.

La Commissione approva la sostituzione delle parole « dei beni del defunto » con le altre « dell'eredità ».

PUTZOLU. Sempre per evitare gli inconvenienti denunciati propone che si aggiungano alla fine del secondo comma le parole: « salvo che dimostri di essere nel ragionevole convincimento che i beni da lui tenuti non appartenevano all'eredità ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta.

ANDRIANI. Dichiaro che voterà contro, perchè crede che tale concetto sia già insito nell'articolo stesso.

La Commissione non approva l'aggiunta proposta.

Art. 31.

PUTZOLU. Invece della formula: «curatore all'eredità» direbbe: «curatore speciale».

NUCCI. Ritiene superflua l'ultima parte dell'articolo 31, pure riproducendo essa la disposizione contenuta nell'articolo 964 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Il chiamato all'eredità non ha ancora dichiarato di accettarla e non si può imporgli di assumere responsabilità in giudizio. L'autorità giudiziaria nomina pertanto un curatore *ad hoc*.

PUTZOLU. A suo avviso, il curatore previsto dall'articolo 31 dovrebbe avere le stesse responsabilità attribuite al curatore della eredità giacente di cui all'articolo 71 del progetto.

PRESIDENTE. Occorre distinguere le due ipotesi. Nel caso del beneficio d'inventario il chiamato all'eredità si trova in possesso dei beni del defunto, ma non si è ancora reso conto se gli convenga o meno di accettare. Se, convenuto in giudizio, non compare per non assumere responsabilità, l'autorità giudiziaria nomina un curatore speciale. Nel caso, invece, della eredità giacente, l'autorità giudiziaria nomina sempre un curatore all'eredità attribuendogli determinate facoltà, chè altrimenti non avrebbe alcuna rappresentanza.

Piuttosto l'espressione «se non compaia» dell'articolo 31 non gli pare esatta, perchè è la costituzione in giudizio che decide. Si potrebbe perciò esprimere il voto che tale espressione sia armonizzata col nuovo sistema processuale.

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Osserva che l'articolo 31 contempla il caso che il chiamato sia convenuto in giudizio, ma non il caso che possa agire.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 4 al chiamato passano tutte le azioni che spettavano al defunto.

NUCCI. Si potrebbe per maggiore chiarezza dire: «può stare in giudizio».

ALBERTINI. Vorrebbe lasciare la parola «curatore» togliendo le altre «alla eredità».

COSTAMAGNA. Osserva che la figura del curatore nominato unicamente per stare in giudizio è ben definita nel diritto vigente. Appare quindi inutile parlare di curatore speciale.

PRESIDENTE. Nel caso in esame esiste il chiamato all'eredità che è considerato curatore di diritto. Soltanto ove questi non intervenga in una lite, si nomina un altro curatore. È opportuno quindi che si aggiunga la parola «speciale».

(Così rimane stabilito).

Resta la proposta del senatore Nucci di sostituire alle parole «essere convenuto in giudizio» le altre «stare in giudizio».

La Commissione consente.

ANDRIANI. Nota che si dovrebbero allora sopprimere le parole: «e rispondere alle istanze contro la medesima proposte».

COSTAMAGNA. Non è di questo avviso, in quanto il chiamato alla eredità, durante i termini stabiliti per fare l'inventario e per decidere circa l'accettazione dell'eredità, non potrebbe esplicare alcuna azione in giudizio se non per la difesa del possesso.

PRESIDENTE. Ripete che, a norma dell'articolo 4, il chiamato ha tutte le azioni che spettavano al defunto.

COSTAMAGNA. Osserva che ciò non risulta affatto dalla formula dell'articolo 4. Questa parla di «azioni a tutela del possesso».

PUTZOLU. È da tener presente anche l'articolo 20 relativo agli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione dell'eredità.

La proposta del Commissario Andriani è approvata.

Art. 32.

NUCCI. Si dovrebbe anche qui dire: « possesso dell'eredità » anziché « possesso dei beni ».

Così rimane stabilito.

Art. 33.

PUTZOLU. Dopo la parola: « dilazione » aggiungerebbe: « secondo le circostanze ».

PRESIDENTE. Ciò è sottinteso. Anche in quest'articolo alle parole: « dei beni » sono da sostituire le altre: « dell'eredità ».

Così rimane stabilito.

Art. 34.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 35.

ROTIGLIANO. Rileva che il Codice vigente, nell'articolo 968, attribuisce all'erede la facoltà di liberarsi dall'obbligo del pagamento « dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari ». Il progetto ministeriale ha soppresso tale facoltà, ritenendola forse inutile in seguito alle disposizioni innovatrici relative alla procedura concorsuale.

Egli esprime invece l'avviso che si debba mantenere quanto stabilisce il Codice vigente. Sopprimerebbe poi la parola « conseguentemente ».

PRESIDENTE. Nota che l'erede può anche ignorare quanti siano i creditori e quali i debiti dell'eredità, ciò che rende non frequente in pratica l'abbandono della eredità.

PUTZOLU. Osserva che, ammettendosi la cessione dei beni ai creditori ed ai legatari, questi potrebbero rimanere in stato di abbandono e non si avrebbe nemmeno un curatore dell'eredità giacente. Il sistema adottato dal progetto è pertanto da preferirsi: se l'erede vuol conservare l'amministrazione dei beni, apre la procedura concorsuale; se non vuole conservarla, rinunzia all'eredità e *ipso facto* è nominato il curatore.

PRESIDENTE. Pone in rilievo i danni che possono derivare al pubblico interesse da una *cessio bonorum* fatta all'insaputa dei creditori, specie quando trattasi di aziende commerciali o agrarie che hanno bisogno di una vigilanza continua. Il sistema concorsuale elimina questo inconveniente, poichè la dichiarazione è fatta dinanzi al notaio, il quale cura le pubblicazioni.

ROTIGLIANO. Nota che gli inconvenienti rilevati dal Presidente si hanno anche con la rinunzia all'eredità, che costituisce sempre un atto poco simpatico verso il *de cuius*. Si potrebbe, in ogni caso, regolare con qualche disposizione speciale le conseguenze dell'abbandono dei beni.

PRESIDENTE. Si potrebbe ripristinare la disposizione dell'articolo 968 del Codice vigente con l'aggiunta: « In questo caso si apre il procedimento concorsuale a norma dell'articolo 44 ».

ANDRIANI. Si tratterebbe in sostanza di una nuova forma di rinunzia.

PRESIDENTE. È più cosciente. L'erede ha preso cura dell'eredità, l'ha raccolta, l'ha tutelata, ha esercitato magari azioni possessorie; e dopo aver messo insieme il compendio ereditario, lo cede ai creditori.

ROTIGLIANO. Non è convinto della opportunità di introdurre nel sistema vigente il procedimento concorsuale.

ROSSI. Chiede a chi vadano i residui attivi in caso di cessione dei beni.

ROTIGLIANO. Con la rinuncia i residui vanno allo Stato; con la cessione dei beni ritornano all'erede.

PRESIDENTE. Occorre distinguere: in caso di abbandono dei beni, l'erede si disinteressa completamente; in caso di cessione, si tratta invece di un atto bilaterale. Allora, se la cessione è *pro soluto*, egli si disinteressa dei beni ceduti; ma, se è *pro solvendo*, ha tutto l'interesse di non estraniarvisi.

ROTIGLIANO. Il Codice vigente, all'articolo 968, pur prevedendo la cessione dei beni, non dice come deve essere fatta. Ma questa non è una ragione sufficiente per abolire l'istituto. Non si può infatti mettere a carico dell'erede l'obbligo di procedere alla liquidazione per assicurarsi un ipotetico residuo attivo.

PUTZOLU. Deve riconoscere che in realtà le considerazioni del camerata Rotigliano appaiono fondate. Nel sistema del progetto ministeriale l'erede ha due alternative: o rinuncia all'eredità, perdendo l'eventuale diritto a residui attivi dopo che sono stati tacitati i creditori; oppure si addossa l'onere non indifferente della procedura di liquidazione concorsuale, assumendosi responsabilità piuttosto serie. È opportuno pertanto contemplare la terza ipotesi della cessione dei beni fatta con dichiarazione dinanzi al Pretore che procederà alla nomina di un curatore, perchè provveda sollecitamente alla procedura concorsuale. Se però vi fossero residui attivi, essi dovrebbero essere attribuiti all'erede.

PRESIDENTE. Si vorrebbe dare, in sostanza, all'erede la facoltà di dichiarare dinanzi al Pretore che egli intende cedere ai creditori il compendio ereditario. In questo caso si aprirebbe il processo concorsuale, a norma dell'articolo 44, senza applicare tuttavia all'erede gli oneri relativi, ma attribuendogli gli eventuali residui attivi.

Prega il commissario Rotigliano di formulare concretamente tale congegno, redigendo uno o più articoli da aggiungere alle disposizioni del progetto.

ANDRIANI. Teme che in tal modo si sostituisca un altro ordinamento del concorso previsto all'articolo 44.

PRESIDENTE. Sono due cose diverse; se l'erede, prevedendo che vi saranno notevoli residui attivi, vuole seguire le ulteriori fasi, adotterà la procedura concorsuale; se invece giudica che non valga la pena di interessarsi della liquidazione, farà la cessione dei beni.

ROTIGLIANO. Accetta l'incarico affidatogli dal Presidente, purchè la Commissione si pronunzi fin da ora accogliendo il concetto da lui espresso.

La Commissione consente.

PRESIDENTE. È d'avviso che si debba sopprimere la parola « conseguentemente » e che nella espressione « il patrimonio del defunto e quello dell'erede » si debba sostituire alla parola « e » la parola « da ».

Si dovrebbero inoltre sopprimere le indicazioni dei n. 1, n. 2, n. 3.

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Osserva sull'ultima parte dell'articolo che la preferenza di fronte ai creditori dell'erede va intesa come priorità nella soddisfazione dei crediti.

Art. 36.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 10.

Seduta del 25 febbraio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, MAZZOCCOLO e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ASQUINI, BIGGINI, CRISTINI, ROSSI e ROTIGLIANO. Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Osservazioni sui limiti di ammissibilità della successione con beneficio d'inventario nella quota di una società a responsabilità illimitata. - Esame degli articoli 37 a 42 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». - Discussione generale sugli articoli 43 e seguenti del predetto Titolo relativi alla procedura concorsuale. - Esame degli articoli 43 a 51 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Facchinetti Pulazini, Moresco e Piola Caselli e deputati Andriani, Maraviglia, Panunzio e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

ROTIGLIANO. Comunica di aver assolto l'incarico, affidatogli nella seduta precedente, di formulare delle disposizioni che riproducano la norma, perfezionandola, del Codice vigente, che permette all'erede, il quale abbia accettato con beneficio di inventario, di liberarsi da ogni obbligo col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori e ai legatari. All'uopo ha redatto due articoli aggiuntivi da collocarsi alla fine del Capo V, dopo l'articolo 53.

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Rotigliano avvertendo che i due articoli saranno discussi dopo l'articolo 53.

ASQUINI. Richiama l'attenzione della Commissione sul caso della successione, con beneficio d'inventario, nella quota di una società a responsabilità illimitata, che la giurisprudenza allo stato attuale del diritto ammette. A suo avviso, tale soluzione è discutibile, perchè diminuisce il credito della società di fronte ai terzi. Comunque, la posizione di socio a responsabilità illimitata con beneficio d'inventario è anomala. Sarebbe quindi opportuno stabilire che, in caso di successione nella quota di una società in nome collettivo, o si accetta senza beneficio d'inventario o si rinuncia.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostenere che gli eredi di un socio a responsabilità illimitata, continuando nella società in nome collettivo la persona del *de cuius*, assumono impegni personali soltanto per le operazioni successive all'accettazione con beneficio di inventario.

ASQUINI. Dal punto di vista dell'articolo 78 del Codice di commercio non crede si possa fare una distinzione fra le operazioni anteriori alla morte del *de cuius* e quelle successive.

BARCELLONA. Gli sembra logico riconoscere il beneficio di inventario per i debiti anteriori alla apertura della successione; mentre per l'esercizio successivo la responsabilità degli eredi è illimitata.

ROTIGLIANO. Non si può permettere che, attraverso il beneficio di inventario, si snaturi l'essenza della società a responsabilità illimitata. Ritieni però che la questione si debba risolvere in sede di disciplina delle società commerciali.

PRESIDENTE. Il problema si complica nel caso che l'erede sia una persona fisica o giuridica incapace di commerciare. Ad ogni modo si può richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione, affinché sia esaminata in occasione della disciplina delle società commerciali in sede di riforma del Codice di commercio.

Così rimane stabilito.

Art. 37.

ROTIGLIANO. Non trova opportuno costringere l'erede a dare cauzione sol perchè esiste la richiesta dei creditori: vi possono essere casi in cui la cauzione — per la situazione economica dell'erede — è assolutamente superflua.

BARCELLONA. Si associa.

PRESIDENTE. Il progetto della Commissione Reale aveva soppresso la disposizione del Codice vigente, ritenendo che i mezzi ordinari cautelativi fossero sufficienti. Si potrebbe ad ogni modo dire: « l'erede può essere obbligato a » anzichè: « deve ».

La Commissione approva.

Art. 38.

ASQUINI. Nota che l'articolo prevede un rinvio alle « forme prescritte dal Codice di procedura civile » che non ancora si conoscono. Si deve intendere che occorre la vendita all'asta dei beni immobili?

PRESIDENTE. Si tratta di norme che dovranno essere precisate nel nuovo Codice di procedura civile.

MAZZOCCOLO. Osserva che l'autorità giudiziaria potrebbe benissimo autorizzare anche una vendita o una permuta a trattativa privata. Secondo la dizione dell'articolo sembra invece che siano obbligatorie le forme prescritte dal Codice di procedura civile, cioè l'asta pubblica.

PRESIDENTE. Fa presente che nel progetto del Codice di procedura civile si autorizza la trattativa privata quando ne sia evidente il vantaggio. Si potrebbe tuttavia richiamare in questa sede l'attenzione del Guardasigilli sul caso prospettato.

ASQUINI. È d'avviso che si debba sin da ora affermare il principio generale che la vendita può farsi all'asta pubblica o a trattativa privata, rinviando al Codice di procedura civile per le norme relative.

PRESIDENTE. Si può anche aggiungere nell'articolo 38, dopo il primo comma, un capoverso così formulato: « L'alienazione può essere fatta sia all'asta pubblica, sia a trattativa privata, secondo che sarà disposto dalla autorità giudiziaria e con le forme prescritte dal Codice di procedura civile ».

La Commissione approva.

Art. 39.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 40.

PRESIDENTE. Nota che l'articolo stabilisce, in sostanza, che il sistema concorsuale non è sempre necessario. Se l'erede crede di poter pagare tutti i creditori con le sostanze ereditarie, non ha bisogno di seguire la procedura del concorso, quando non vi siano opposizioni da parte dei creditori.

ROTIGLIANO. Ritiene giusta la disposizione. Quanto alla formula usata nell'ultimo capoverso: « salvo che il credito si sia prescritto prima », osserva che non è chiaro a che cosa si riferisca la parola « prima ».

PRESIDENTE. Si intende fare riferimento alla prescrizione ordinaria del credito che si sia già compiuta.

ROTIGLIANO. In tal caso il capoverso è inutile.

CRISTINI. Si potrebbe dire: « sia altrimenti prescritto ».

BARCELLONA. La parola « altrimenti » riguarda le modalità, mentre nel caso in esame si ha riferimento al tempo. Ritiene chiara la dizione usata dall'articolo.

ALBERTINI. Propone di dire: « salvo la prescrizione ordinaria del credito ».

Così rimane stabilito.

Art. 41.

MAZZOCCOLO. Riterrebbe opportuno stabilire un termine normale entro il quale l'erede avesse l'obbligo di render conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, sempre riservando a questi ultimi la facoltà di far stabilire un termine più breve; e ciò per evitare che l'erede possa render conto anche dopo trenta anni.

PRESIDENTE. Non è facile stabilire un termine, perchè ci sono liquidazioni complicate. D'altra parte, se i creditori e i legatari non si lamentano, è inutile fissare un termine.

Art. 42.

ROTIGLIANO. Osserva che l'espressione « liquidazione del conto » nel capoverso dell'articolo non è chiara, poichè non si comprende se indichi il rendimento o l'approvazione.

MAZZOCCOLO. Liquidazione significa, a suo avviso, approvazione del conto.

ASQUINI. Crede si intenda dire che il conto sia reso liquido, o consensualmente o giudiziarmente. Finchè il conto non sia liquido, l'erede non sa se è debitore.

PRESIDENTE. A suo avviso, il concetto dell'articolo è il seguente: l'erede, finchè non presenta il conto, è tenuto a pagare anche con i propri beni, ove sia stato posto in mora. Presentato il conto, se è debitore, deve pagare fino a concorrenza dei debiti; se non è debitore, non deve nulla. Ritiene quindi che la parola « liquidazione » significhi « presentazione ».

SCADUTO. Nota che nell'articolo 969 del Codice vigente si distingue fra presentazione del conto e liquidazione.

ROSSI. Crede si debba intendere: liquidazione in base al conto presentato.

ASQUINI. Nota che, avvenuta la presentazione, resta da vedersi se si tratta di una vera resa di conto e se essa è approvata dai creditori.

ROTIGLIANO. Osserva non potersi dubitare che non si può costringere l'erede a pagare con i beni propri finchè l'approvazione, che può tardare alcuni anni, non avvenga. Meglio sarebbe perciò eliminare il capoverso, perchè superfluo.

PRESIDENTE. Rileva che l'erede, indipendentemente dalla gestione con beneficio d'inventario, può essere debitore verso l'eredità.

BERIO. Ritiene che la disposizione del capoverso si riferisca solo ai debiti risultanti dall'amministrazione dell'eredità.

PRESIDENTE. Se si intende in tal modo la disposizione, l'erede potrebbe essere costretto a pagare del proprio i debiti ereditari.

BARCELLONA. Fino a concorrenza delle somme di cui egli sia debitore.

MAZZOCOLO. Crede che la disposizione riguardi esclusivamente i debiti derivanti dall'amministrazione dell'eredità, non i debiti dell'erede verso l'eredità, i quali devono essere pagati alla scadenza.

ALBERTINI. Propone di sostituire alla parola « liquidazione » l'altra « presentazione ».

CRISTINI. Trova anch'egli pleonastico il capoverso e ne propone la soppressione.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione del capoverso, perchè ovvio.

La Commissione approva.

DISCUSSIONE GENERALE SUGLI ARTICOLI 43 E SEGUENTI
RELATIVI ALLA PROCEDURA CONCURSALE.

PRESIDENTE. Crede opportuna una discussione generale sull'istituto della procedura concorsuale, rimandando all'esame degli articoli le osservazioni sulle singole norme. Nota che il sistema che si vuole instaurare mira ad agevolare la condizione di quegli eredi che, non conoscendo l'entità dell'asse ereditario, hanno accettato col beneficio d'inventario. Essi infatti, seguendo la procedura concorsuale, se da un lato non hanno la libertà di pagare chi vogliono, dall'altro però trovano qui delle garanzie, perchè, entro un certo periodo, si libereranno da ogni responsabilità verso i creditori.

Assicura la Commissione che tutti i Corpi tecnici che hanno esaminato il progetto hanno pienamente approvato il nuovo sistema.

ROTIGLIANO. Poichè l'erede con beneficio d'inventario che non si vale della procedura concorsuale resta obbligato, mentre nel caso inverso l'azione che i creditori o legatari non presentati hanno contro l'erede si prescrive nel termine di tre anni, è evidente l'interesse da parte dell'erede di valersi della facoltà datagli dall'articolo 48. Trova quindi opportuna l'introduzione, nel progetto, del nuovo istituto.

ASQUINI. Desidera sia bene in chiaro che, se si tratta di un patrimonio commerciale, resta salva l'applicazione della legge sul fallimento, perchè non può ammettere che questa procedura concorsuale eviti il fallimento. D'altra parte, una volta esclusi i patrimoni commerciali, al nuovo istituto resta uno scarso campo di applicazione.

ROTIGLIANO. La sostanza è la stessa.

PRESIDENTE. Certo le norme sul fallimento, essendo di ordine pubblico, hanno la prevalenza. D'altra parte nel fallimento vi sono iniziative molto più efficaci da parte del curatore e del giudice delegato, come il concordato, che mancano nello istituto in esame.

ASQUINI. Uno dei vantaggi del fallimento è quello di ottenere rapidamente la liquidazione dell'attivo, mentre nell'istituto in esame non si dice nulla al riguardo.

PRESIDENTE. Vi è la norma dell'articolo 45 del progetto. Ricorda poi che l'idea di aprire una vera e propria procedura fallimentare era stata ventilata in seno alla Commissione Reale; senonchè prevalse il concetto di lasciare liberi gli eredi di provvedere in una forma più economica, per il timore che, abusandosi di tale procedura, andrebbero dispersi molti patrimoni. Ad ogni modo l'istituto in esame segna già un notevole passo avanti.

ASQUINI. Osserva ancora che la procedura concorsuale, di cui si discute, ha luogo all'infuori della tutela dell'autorità giudiziaria, dato che tutto è rimesso al notaio. Crede che sarebbe bene stabilire delle garanzie maggiori, dando all'autorità

giudiziaria la facoltà di intervenire d'ufficio a tutela dei creditori, quando essa abbia ragione di ritenere che il patrimonio non sia capiente, o di consentire l'esercizio provvisorio, se si tratta, per esempio, di una azienda agraria.

CRISTINI. Ritiene che, una volta garantito il concorso di tutti i creditori, si debba far loro obbligo di intervenire entro un dato termine. Il progetto vuole garantire il creditore, impedendo che l'erede possa transigere per proprio conto, ma non intende arrivare al concetto del fallimento. È contrario perciò alla tesi sostenuta dal camerata Asquini non ritenendo possibile l'adozione di forme simili a quelle della procedura fallimentare, una volta che l'erede è libero di seguire o meno la procedura concorsuale. Piuttosto trova eccessivo il termine di tre anni per la prescrizione della azione dei creditori e legatari invitati e non presentatisi.

BERIO. Ricorda che una discussione analoga ebbe luogo sul Libro I a proposito delle persone giuridiche. Come allora si domandò perchè un privato non potesse fare uso della procedura concorsuale, dal momento che essa era ammessa per le persone giuridiche, oggi si potrebbe domandare perchè tale procedura si ammetta solo nel caso speciale dell'erede con beneficio di inventario. Crede, ad ogni modo, assai opportuno questo primo passo.

PRESIDENTE. È lieto che la Commissione abbia unanimemente manifestato il suo consenso nei riguardi dell'istituto in esame; l'esperienza dirà se si dovrà andare oltre. Si può ora passare all'esame degli articoli.

Art. 43.

ASQUINI. La dizione dell'articolo dà l'impressione che debba pubblicarsi soltanto l'invito ai creditori e legatari di presentare la dichiarazione del credito; pensa invece che dovrebbe essere reso noto che si è aperta la successione col beneficio d'inventario e quindi che i creditori o legatari sono invitati a presentare la loro domanda di credito.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere all'ultimo comma dell'articolo le parole «... indicando che si è aperta la procedura di liquidazione concorsuale».

CRISTINI. Non trova nell'articolo garanzia sufficiente per tutti i creditori, specialmente per i non noti. Prospetta anche l'ipotesi della omissione in malafede della notifica da parte dell'erede.

ALBERTINI. Fa rilevare la condizione di disfavore in cui si trova il creditore non noto di fronte a quello noto: dato che egli non riceverà invito personale, per lui si verificherà quasi sempre la decadenza.

PRESIDENTE. Osserva che non sempre è possibile conoscere tutti i creditori: ad esempio, se si tratta di creditori cambiari. Del resto una garanzia sufficiente è offerta dalla presenza del notaio. Quanto al caso di omissione in mala fede, subentrerà la responsabilità personale. Comunque, l'erede è garantito dal fatto che, trascorsi i termini, decadono dal loro diritto i creditori che non si sono presentati.

CRISTINI. Crede che sia nei confronti dei creditori che in quelli degli eredi si dovrebbe adottare una garanzia fondamentale: l'elenco dei creditori dovrebbe essere controllato e approvato dall'autorità giudiziaria. Così pure il termine per l'invito dovrebbe essere fissato dal magistrato. L'articolo in esame assegna invece all'erede una iniziativa non controllata, dalla quale può indubbiamente dipendere la sorte dei creditori.

ROTIGLIANO. Osserva al camerata Cristini che affidare il controllo all'autorità giudiziaria non darebbe probabilmente gli effetti desiderati, perchè essa finirebbe con l'incaricare nella maggior parte dei casi proprio un notaio per eseguire tutte le formalità necessarie.

Vorrebbe però che i creditori fossero tutti trattati alla stessa maniera, sia i noti che gli ignoti, mentre parrebbe che l'articolo 47 si riferisse solo ai noti non pre-

sentati. L'erede, dopo aver pagato i creditori noti, non dovrebbe esser costretto a conservare il residuo dell'eredità per lungo tempo nella eventualità che si possa presentare ancora qualcuno ad esigere un credito.

PRESIDENTE. Rileva che il termine fissato nell'ultimo capoverso dell'articolo 47 si riferisce a tutti quelli che non si sono presentati, siano o meno stati invitati.

MAZZOCOLO. Nota la scarsa garanzia che offre la semplice pubblicazione dell'invito sul giornale degli annunci giudiziari. Considerato che tale invito riguarda la maggior parte dei creditori, preferirebbe che la pubblicazione fosse fatta su un giornale quotidiano, a scelta del notaio.

PRESIDENTE. Trova difficoltà ad accettare questo criterio, per ragioni economiche, tanto più se si pensa che, per avere efficacia, la pubblicazione non si dovrebbe limitare ad un solo giornale.

Riprendendo la proposta formulata all'inizio dell'esame dell'articolo, domanda alla Commissione se è del parere di accettare l'aggiunta, alla fine dell'ultimo capoverso, delle parole: «...indicando che si è aperta la procedura di liquidazione concorsuale».

La Commissione approva.

Art. 44.

PRESIDENTE. A proposito della assistenza del notaio richiesta nella procedura concorsuale, rileva la grande importanza oggi assunta dal detto pubblico ufficiale, al quale si affidano affari di rilevante entità patrimoniale. Osserva poi che, anche oggi, quando è dato di scegliere tra notaio e cancelliere, non si esita a dar la preferenza al primo, anche per ragioni di economia.

ASQUINI. Osserva che in questo articolo sono considerati l'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo, prima della formazione dello stato di graduazione. Ora, poichè, secondo l'articolo 46, non sono possibili i reclami se non dopo compiuto lo stato di graduazione, si corre rischio di formare lo stato di graduazione mentre ancora possono esservi contestazioni di crediti.

PRESIDENTE. L'ipotesi è che non ci siano contestazioni; se ve ne sono e riguardano crediti non privilegiati nè ipotecari, si sospende la procedura.

CRISTINI. Stimerebbe opportuno un riferimento alla denuncia di successione.

MAZZOCOLO. Sull'ultimo capoverso dell'articolo in esame osserva che, quando si tratta di legati di denaro, c'è una contribuzione proporzionale per ciascuno dei legatari; quando invece si tratta di un legato di specie, il legatario di specie è spogliato completamente del suo legato, salvo il diritto di essere rimborsato di una somma proporzionale alla quota spettantegli sull'attivo ereditario. Ora non è chiaro in base a quali criteri avvenga la scelta di uno tra diversi legati di specie per sottoporlo alla vendita. Può trattarsi alcune volte di ricordi di famiglia, per i quali il valore affettivo supera quello reale. Crederebbe perciò opportuna una garanzia per il legatario di specie che si vede colpito e sacrificato nello interesse comune.

ROTIGLIANO. Riconosce giusta l'osservazione del senatore Mazzoccolo che però va ristretta al caso di legati di specie di uguale valore. Nella maggior parte dei casi si tratterà invece di legati di entità diversa e allora l'erede, con l'assistenza del notaio, provvederà a scegliere quel legato di specie il cui valore corrisponde alla somma necessaria per pagare i creditori.

PRESIDENTE. Rileva che la garanzia chiesta dal senatore Mazzoccolo si trova già nel primo comma dell'articolo in esame ove è detto che l'erede provvede « facendosi autorizzare » alle alienazioni necessarie. È poi anche possibile reclamare in base al primo comma dell'articolo 47.

Art. 45.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 46.

PRESIDENTE. Nota che questo articolo consente di far valere tutte le ragioni, comprese quelle dei legatari.

ASQUINI. Trova che non è detto chiaramente a chi spetti il reclamo. Si sommeranno così le azioni dei legatari, nonchè quelle dei creditori che hanno denunziato il loro credito e non sono stati ammessi o che impugnano le azioni di altri creditori.

PRESIDENTE. Il diritto di reclamo spetta a tutti coloro che dimostrino un legittimo interesse. Del resto, a differenza del fallimento, in questa sede i creditori non sono in genere molto numerosi.

ASQUINI. Nota ancora che non si parla di un unico giudizio, nè si fa cenno alla competenza.

PRESIDENTE. Trova giusta l'osservazione del collega Asquini. Si potrebbe modificare nel modo seguente l'ultima parte dell'articolo: « I reclami si propongono al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale deve decidere con unico giudizio ».

La Commissione approva.

Art. 47.

CRISTINI. Riconferma la sua avversione al termine di tre anni che è troppo lungo. Bisognerebbe accorciarlo per liberare l'erede, nel più breve tempo possibile, da una così grave preoccupazione.

BERIO. Non è di questo avviso: vorrebbe anzi tornare al termine comune di prescrizione. Se, avvenuti i pagamenti in base allo stato di graduazione, c'è un residuo, non è giusto fissare un termine di soli tre anni per la prescrizione dell'azione di un creditore che non si è presentato, probabilmente senza sua colpa.

PRESIDENTE. Lascerebbe immutato il termine.

Osserva che le ultime parole dell'articolo: « salvo che il credito si sia prescritto prima » vanno sostituite dalle altre: « salvo la prescrizione ordinaria del credito », in analogia a quanto la Commissione ha stabilito nei riguardi dell'articolo 40.

La Commissione approva.

Art. 48 a 50.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 51.

ASQUINI. Richiama l'attenzione della Commissione sul decorso degli interessi. Infatti, se lo si ammette, gli interessi potrebbero in taluni casi assorbire tutto il patrimonio.

PRESIDENTE. Si potrebbe sospendere il decorso degli interessi e farli pagare solo sui residui.

ASQUINI. È necessario che la consistenza del passivo a un dato momento sia fermata: occorre quindi modificare opportunamente l'articolo, tanto più che esso non fa distinzione fra il caso di solvenza e quello di insolvenza.

ROTIGLIANO. Pensa che lo stato di graduazione si debba fare tenendo conto della sorte, mentre gli interessi dovrebbero venir pagati sugli eventuali residui. Ad ogni modo è giusto fissare ad un certo momento lo stato del passivo, altrimenti non si potrà mai avere la certezza di soddisfare i creditori.

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. Pensa che all'inconveniente prospettato dall'onorevole Asquini si possa rimediare, come già ha accennato, aggiungendo all'articolo un comma che, salvo migliore redazione, dovrebbe stabilire che gli interessi, fatta eccezione per i

crediti ipotecari, sono sospesi dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori e che i creditori, compiuta la liquidazione, hanno diritto al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

ROTIGLIANO. In materia di crediti ipotecari, nota che se alla morte del *de cuius* si siano già maturati tanti interessi da coprire l'ipoteca, non vi è ragione che il credito ipotecario continui a produrre nuovi interessi *ultra vires hypothecae*.

BARCELLONA. Osserva che nel Codice vigente il caso è preveduto. Gli interessi arretrati non possono coprire più di una certa cifra indicata nella nota ipotecaria. Nel progetto non c'è una disposizione corrispondente.

Vorrebbe poi che fosse soppresso il capoverso dell'articolo 51: « I crediti a termine diventano esigibili ». La morte del debitore non deve infatti mutare la situazione nei riguardi del creditore.

ASQUINI. Obbietta che, data la procedura concorsuale, è necessario accertare il passivo.

BARCELLONA. In genere si accetta col beneficio d'inventario quando non si conosce l'attivo; tuttavia alcune eredità si devono accettare necessariamente col beneficio d'inventario, anche se il patrimonio è attivo.

ASQUINI. Se si adotta la sola procedura ordinaria, sta bene; ma, se si adotta la procedura concorsuale che stabilisce una condizione di uguaglianza per tutti i creditori, è necessario prendere in considerazione tanto la questione degli interessi quanto quella dei crediti a termine.

BARCELLONA. Lo stato di uguaglianza non può mai alterare i diritti dei creditori. L'uguaglianza consiste solo nel dividere l'attivo in proporzione dei crediti.

PRESIDENTE. Fa l'ipotesi di un erede il quale, potendo rinunciare all'eredità, ha invece creduto doveroso, per rispetto alla memoria del *de cuius*, di accettarla, pur sapendo che è passiva. Egli fa la liquidazione per soddisfare i creditori, adempiendo così ad un obbligo morale. Ma che oltre a ciò egli debba accantonare una somma per corrispondere gli interessi fino alla scadenza del credito e farne il servizio, gli sembra non equo.

ASQUINI. Analogamente a quanto stabilisce la legge sul fallimento, si dovrebbe dire che la procedura concorsuale sospende il corso degli interessi rispetto alla massa dei creditori.

BARCELLONA. Nel caso del fallimento il debitore resta obbligato a pagare gli interessi, mentre nel caso dell'eredità beneficiario l'ipotesi che possano decorrere interessi ulteriormente, presuppone che rimanga la possibilità di pagarli. Se invece questa possibilità non c'è, l'eredità è liberata.

PRESIDENTE. Nota che la proposta accennata mira soltanto a far pagare gli interessi sugli eventuali residui; se residui non vi sono, si estingue l'obbligazione.

BARCELLONA. Dissente in ogni modo dal concetto che la soppressione degli interessi abbia effetto di fronte agli altri crediti concorrenti.

ROTIGLIANO. La sospensione degli interessi è indispensabile per rendere fermo lo stato di graduazione.

PRESIDENTE. Osserva che appunto per ciò si propone di tener conto del decorso degli interessi dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori.

Domanda alla Commissione se è favorevole ad aggiungere all'articolo in esame il seguente comma: « Gli interessi sono sospesi, salvo per i crediti ipotecari, dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto nell'ultimo comma dell'articolo 43. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui ».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18,40.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 11.

Seduta del 26 febbraio 1938- Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO e SCADUTO; deputati ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, PANUNZIO, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 52 a 70 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » con l'aggiunta degli articoli 53-bis e 53-ter. - Esame dell'art. 63 del progetto preliminare.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Piola Caselli; deputati Andriani, Maraviglia e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 52.

PRESIDENTE. Si è aggiunto alla disposizione esistente nell'attuale Codice il capoverso, perchè potrebbe darsi che il chiamato che ha iniziato la procedura del beneficio di inventario la trascuri e un altro ne prenda il suo posto. In questo caso la procedura compiuta giova a tutti i chiamati.

DI MARZO. Ritene superflua la ripetizione nel capoverso della formula: « il beneficio di inventario giova a tutti i chiamati alla eredità ».

PRESIDENTE. Si può sopprimere unendo la prima parte dell'articolo al capoverso e sostituendo alla parola « faccia » le parole: « abbia fatto ».

Così rimane stabilito.

Art. 53.

Non dà luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Ricorda che nella precedente seduta si stabilì di collocare alla fine del Capo V i due articoli aggiuntivi redatti dal deputato Rotigliano, diretti a disciplinare la cessione dei beni ereditari ai creditori e ai legatari da parte dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario, istituto esistente nell'articolo 968 del Codice vigente e che la Commissione ha già deciso di mantenere.

I due articoli sono così formulati:

« Art. 53-bis (*Cessione dei beni ai creditori e legatari*). — L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può, in qualsiasi momento, liberarsi da ogni obbligo verso i creditori e i legatari, cedendo loro per la liquidazione e il reparto fra gli aventi diritto, tutti i beni compresi nell'eredità.

« La cessione si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione. La dichiarazione rimane senza effetto se non è accompagnata da un ricorso con cui si chieda allo stesso pretore la nomina di un curatore per la liquidazione dell'eredità.

« La dichiarazione di cessione e il decreto di nomina del curatore sono inseriti nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura e debbono entro un mese dalla inserzione essere annotati, a cura del cancelliere, a margine della trascrizione di accettazione presso l'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione ».

« Art. 53-ter (*Obblighi del curatore*). — Il curatore deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari seguendo le norme stabilite nei precedenti articoli 43 e seguenti.

« L'inosservanza di tali norme da parte del curatore non fa decadere l'erede dal beneficio di inventario.

« Le attività che residuano dopo pagate le spese di curatela e i creditori e legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede che abbia fatto la cessione.

« Il curatore, tuttavia, a garanzia dell'azione spettante ai creditori e legatari che non si sieno presentati, tratterrà presso di sé tali attività per il periodo prescrizione stabilito nell'articolo 47, a meno che l'erede non sia in condizioni di offrire garanzie che vengano ritenute idonee dal pretore competente ».

Art. 53-bis.

ROTIGLIANO. Si è preoccupato delle conseguenze fiscali che potrebbero rendere proibitiva la cessione dei beni delle eredità prevalentemente immobiliari. Perciò ha usato la formula: « cedendo loro per la liquidazione e il reparto fra gli aventi diritto », in relazione all'articolo 26 della legge sul registro che stabilisce in tale ipotesi una tassa fissa.

Ha poi ritenuto opportuno stabilire che la dichiarazione di cessione rimane senza effetto se non è accompagnata da un ricorso al pretore con cui si chiede la nomina di un curatore, e ciò per evitare che l'eredità resti abbandonata a sé stessa. Perchè la dichiarazione di cessione e il decreto di nomina del curatore abbiano efficacia ha infine determinato, a norma dell'articolo 29 del progetto ministeriale, che essi siano inseriti nel registro delle rinunzie conservato presso la pretura, aggiungendo che, entro un mese dalla inserzione, siano annotati, a cura del cancelliere, a margine della trascrizione di accettazione presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

ANSELMI. Prospetta il caso che gli eredi siano parecchi.

ROTIGLIANO. La cessione varrà soltanto per la quota dell'erede che vuole liberarsi da ogni obbligo. In questo caso il curatore nominato fa la liquidazione d'accordo con gli altri eredi che non hanno fatto la cessione.

ANSELMI. Come curatore potrebbe essere nominato un coerede.

PRESIDENTE. Non crede che debbano sorgere difficoltà qualora succedano parecchi eredi. Se il pretore ha fiducia in uno dei coeredi, lo nomina curatore. Vorrebbe piuttosto che la nomina del curatore fosse fatta d'ufficio dal pretore, per evitare che l'erede, ritenendo sufficiente la dichiarazione di cessione, abbandoni i beni senza fare il ricorso per la nomina del curatore.

Nel secondo comma pertanto in luogo della formula: « da un notaio o dal cancelliere » direbbe « dal cancelliere della pretura ecc. o da un notaio che deve

immediatamente depositarla in cancelleria. Sulla dichiarazione il prefere nomina un curatore ».

ROTIGLIANO. Non ha difficoltà ad accettare le modificazioni proposte.

BARCELLONA. Pensa che un erede, il quale abbia accettato con beneficio di inventario, non possa abbandonare la sua quota, poichè l'amministrazione del patrimonio si rileva da tutto l'insieme. Perciò il beneficio dell'inventario è comune a tutti gli eredi.

PRESIDENTE. Non si può impedire all'erede, il quale non ha voluto recare offesa al *de cuius* rinunciando alla successione, di cedere poi i beni ereditari per pagare i creditori o i legatari.

ROSSI. Ad eliminare qualsiasi inconveniente si potrebbe dire che la cessione può attuarsi se l'erede sia unico ovvero ci sia l'accordo fra gli eredi.

COSTAMAGNA. Teme che non si possano superare le difficoltà fiscali. Non ritiene peraltro che sia il caso di fermarsi su particolari praticamente irrilevanti come questo che appare dettato dalla semplice preoccupazione di liberare l'erede con beneficio di inventario dalla seccatura di attendere alla liquidazione.

ROSSI. Se la cessione è fatta esclusivamente per liberarsi da ogni obbligo verso i creditori o i legatari, non si applicano le leggi fiscali.

PRESIDENTE. Trattasi di una cessione *pro solvendo*, il cui corrispettivo è l'estinzione di debiti. Si applica quindi la tassa fissa. Ad ogni modo la questione potrà essere studiata.

DI MARZO. Con l'espressione: « tutti i beni compresi nella eredità » sembra che si faccia riferimento soltanto al caso di un solo erede.

ROTIGLIANO. Ha usato la formula del Codice vigente per escludere che un erede possa cedere solo una parte dei beni spettantigli.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « i suoi diritti ereditari ».

BARCELLONA. Osserva che l'erede non cede i diritti, bensì i beni, tantochè gli spettano gli eventuali residui attivi. Meglio è pertanto mantenere la formula del Codice vigente « tutti i beni dell'eredità ».

PRESIDENTE. Quanto meno si potrebbe eliminare la parola « tutti », per evitare che si intenda che l'erede debba essere unico ovvero debba esserci l'accordo tra i coeredi, mentre la cessione è ammissibile anche se ci siano dissensi.

SCADUTO. Specificherebbe: « i beni spettanti all'erede che fa la cessione ».

ROTIGLIANO. Si potrebbe dire: « tutti i beni da lui ereditati ».

PANUNZIO. Preferirebbe la dizione: « i beni a lui spettanti ».

PRESIDENTE. Tutto sommato, è preferibile lasciare immutata la formula.

SCADUTO. Desidera che si chiarisca nel verbale che con le parole: « tutti i beni compresi nell'eredità » si intende la quota spettante all'erede che fa la cessione.

BARCELLONA. Manifesta il suo avviso contrario. Le cessioni di beni, per quanto non frequenti, si riferiscono sempre all'intero patrimonio.

La Commissione decide di non modificare la formula.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere così formulato: « La cessione si fa mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione o da un notaio che deve immediatamente depositarla in cancelleria. Sulla dichiarazione di cessione il pretore nomina un curatore per la liquidazione dell'eredità ».

BARCELLONA. Sarebbe opportuno chiarire che la notifica della nomina del curatore deve essere fatta d'ufficio.

PRESIDENTE. Si può aggiungere: « e la nomina è notificata a cura del cancelliere ».

COSTAMAGNA. Dubita della opportunità di inserire nel testo del Codice disposizioni a carattere processuale, che ne aumentano la mole.

PRESIDENTE. Si tratta di norme le quali hanno valore sostanziale, poichè si sostituisce una procedura d'ufficio alla attività individuale. Ad ogni modo, in sede di coordinamento, questa osservazione di carattere generale potrà essere tenuta presente.

SCADUTO. Ritiene opportuno stabilire un termine entro il quale il pretore debba nominare il curatore.

PRESIDENTE. Si può dire: « Il pretore nomina immediatamente un curatore per la liquidazione dell'eredità e la nomina è notificata a cura del cancelliere ».

La Commissione approva il secondo comma nel testo proposto dal Presidente, con l'aggiunta della parola « immediatamente » dopo la parola « nomina » e dell'inciso « e la nomina è notificata all'interessato a cura del cancelliere » in fine del comma.

Senza modificazioni è quindi approvato il terzo comma.

Art. 53 ter.

ROTIGLIANO. Ha escluso che il curatore possa valersi, come l'erede, della facoltà di pagare i creditori o i legatari a mano a mano che si presentano, per evitare che l'incarico affidatogli duri molti anni, stabilendo invece che egli deve provvedere alla liquidazione dell'eredità seguendo la procedura concorsuale regolata dagli articoli 43 e seguenti.

BARCELLONA. Si associa: l'erede può assumere responsabilità personali, il curatore no.

COSTAMAGNA. Sarebbe consigliabile di rendere obbligatoria anche per l'erede la procedura concorsuale.

ROTIGLIANO. Nota che talune eredità sono così largamente attive da far sembrare assurda la procedura concorsuale.

PRESIDENTE. Del resto in generale nelle eredità, a differenza dei fallimenti, i creditori sono poco numerosi.

ANSELMI. Invece che: « nei precedenti articoli 43 e seguenti » direbbe: « negli articoli 43 e seguenti ».

Così rimane stabilito.

BARCELLONA. Ritiene inutile il secondo comma.

PRESIDENTE. Lo lascerebbe per maggior chiarezza.

COSTAMAGNA. Osserva che la disposizione contenuta nel terzo comma è contraria al concetto di cessione, che implica l'abbandono di tutte le attività.

PRESIDENTE. Si tratta di una cessione *pro solvendo*, in base alla quale, se la quota supera le passività, il residuo torna all'erede.

Propone poi di rendere oggettiva la formula del quarto comma così modificandola: « A cautela dell'azione spettante ai creditori e legatari che non si siano presentati, non saranno tuttavia restituite le dette attività per il periodo prescrizioneale stabilito nell'articolo 47, a meno che l'erede non sia in condizioni di offrire garanzie che vengano ritenute idonee dal pretore competente ».

(La Commissione approva).

Ringrazia il deputato Rotigliano per la sua efficace collaborazione.

CAPO VI. — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Art. 54^a a 56.

ROTIGLIANO. Non concorda con le ragioni addotte nella relazione ministeriale per giustificare il sistema seguito. In sostanza si afferma in essa che, siccome la forma più adatta per l'esercizio della separazione in ordine agli immobili appare quella della iscrizione ipotecaria, la separazione debba avere anche gli effetti sostanziali di un diritto reale di garanzia analogo all'ipoteca e tale da conferire al separatista una preminenza anche contro il non separatista, salve restando le cause di prelazione. Ma ciò sarebbe, come giustamente afferma la relazione della Commissione Reale, aberrante dallo scopo che la separazione si propone.

Osserva che lo scopo di chi agisce in separazione è di impedire che i creditori dell'erede si paghino con i beni dell'eredità, ma da ciò non discende che i creditori del *de cuius* o della eredità che abbiano agito in separazione si costituiscano per tal fatto un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori che non hanno agito. È giusto che la separazione giovi solo a chi l'ha domandata, ma essa non altera in nulla l'originario rapporto tra i creditori del defunto o dell'eredità, siano o no essi separatisti.

COSTAMAGNA. Non è dello stesso avviso. Ritiene giusta la differenza che il progetto stabilisce fra il creditore che ha esercitata la separazione e quello che è stato negligente. Quest'ultimo *imputet sibi*. Avverte che la dottrina è nel senso che la separazione giovi a tutti i creditori che l'hanno praticata, senza creare fra essi alcuna preferenza. Non mai può giovare al creditore che non se ne è avvalso. Basta il rilievo che essa non crea un titolo esclusivo per il primo separatista contro gli altri per escludere che il beneficio della separazione sia equiparabile all'ipoteca.

ROTIGLIANO, Il privilegio sarebbe iniquo.

BARCELLONA. Nota che la giurisprudenza ha escluso che la separazione costituisca una prelazione. È perciò favorevole al ripristino della norma proposta dalla Commissione Reale.

PRESIDENTE. È d'avviso che la domanda di separazione possa essere trascritta non per mezzo dell'ipoteca, ma in forma autonoma, senza bisogno di iscrizione ipotecaria, dato che lo scopo da raggiungere è solo quello di una forma pubblicitaria. Escluderebbe però la preferenza a favore di chi abbia esercitato la separazione nei confronti degli altri creditori dell'eredità. L'aver fatto la domanda di separazione non può infatti determinare una prelazione, ma costituisce solo una garanzia contro la confusione dei due patrimoni.

Propone pertanto di togliere dal primo comma dell'articolo 54 le parole: « che l'hanno esercitata »; di aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « La separazione domandata da uno dei creditori o legatari giova a tutti gli altri »; infine di sopprimere la prima parte dell'articolo 56.

SCADUTO. Si tratta di concetti contenuti negli articoli 52 e 57 del progetto della Commissione Reale.

ROSSI. Riconosce l'opportunità del sistema proposto dal Presidente qualora l'iscrizione avvenga sul complesso dei beni ereditari; ma può darsi che l'iscrizione si faccia solo su una parte di essi.

PRESIDENTE. Il concetto tradizionalistico è che l'eredità si componga in genere di immobili, mentre oggi sono frequenti le eredità di titoli. Ad ogni modo il concetto di ipoteca va tenuto presente soltanto come forma, non come sostanza.

ROSSI. Si tratta sempre di un diritto reale di garanzia. La stessa autorità giudiziaria può stabilire su quali beni debba farsi l'iscrizione.

PRESIDENTE. Non si deve fare riferimento nè al concetto di ipoteca, nè a quello di garanzia reale, che presuppongono il diritto di prelazione; ma al concetto di garanzia con effetti reali che ha valore di fronte a tutti i creditori, senza alcuna preferenza.

BARCELLONA. Metterebbe come ultimo capoverso dell'articolo 54 l'ultima parte del primo comma dell'articolo 56 che dice: « Restano salve le cause di prelazione ».

La Commissione approva le proposte del Presidente con l'aggiunta del Commissario Barcellona.

Art. 57 a 59.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 60.

PRESIDENTE. Nel primo comma dalla formula: « si esercita mediante la iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni ecc. » toglierebbe le parole « del credito o del legato », sostituendole con le altre: « della domanda ». In armonia poi al concetto testè sostenuto, sopprimerebbe i due ultimi capoversi.

DI MARZO. Occorrerebbe anche sostituire l'espressione: « al competente ufficio » del primo comma con altra più appropriata.

PRESIDENTE. Si può dire: « all'ufficio ipotecario del luogo dove i beni sono situati ».

La Commissione approva le proposte del Presidente.

CAPO VII. — Della rinunzia all'eredità.

Art. 61.

SCADUTO. Osserva che, a simiglianza della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, anche la dichiarazione di rinunzia dovrebbe potersi fare dinanzi al cancelliere ovvero dinanzi al notaio.

BARCELLONA. È contrario, perchè si finirebbe col non sapere più a quale ufficio rivolgersi per conoscere se una eredità è stata rinunziata.

SCADUTO. Basterebbe stabilire il notaio del luogo.

PRESIDENTE. Osserva che nel caso dell'accettazione si ammette la dichiarazione avanti al notaio, perchè è questi che poi svolge tutta la procedura.

Art. 62 a 65.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 66.

ROSSI. Rileva l'importanza della questione sollevata in questo articolo dall'inciso « ancorchè senza frode », che si è voluto introdurre perchè la semplice formula « in pregiudizio » pareva implicasse necessariamente il concetto di frode.

ASQUINI. Crede opportuno mantenere la condizione della frode per evitare che si arrivi ad una surrogatoria, col pericolo che in qualunque caso il creditore possa intervenire. Non vorrebbe, quindi, modificato il sistema vigente.

DI MARZO. Ritiene necessario esprimere con maggior precisione il concetto del danno dei creditori.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « con pregiudizio ».

BARCELLONA. Crede che l'inciso « ancorchè senza frode » possa essere eliminato, in quanto basta il pregiudizio.

ROSSI. In tal modo resterebbero insolute le questioni agitate finora in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Barcellona sulla opportunità di togliere l'inciso, usando invece dell'espressione « in pregiudizio » l'altra « con pregiudizio ». Con l'inciso « ancorchè senza frode » si sostituisce infatti un'azione revocatoria con la surrogatoria. Non si deve dimenticare che la rinuncia all'eredità (che può essere pure quella di un estraneo) può avvenire anche per uno scrupolo morale. Quando c'è la frode, per esempio, nel caso di rinuncia a favore di un altro erede legittimo col quale si è d'accordo, il creditore, per poter agire, deve dimostrare che l'erede rinunziante non ha altri beni su cui soddisfare il suo credito, mentre, con la surrogatoria, il creditore può agire in ogni caso. Ora, se l'erede ha rinunciato dolosamente, non merita considerazione; ma se ha rinunciato per delle ragioni plausibili, non è giusto ammettere la surrogatoria.

ROSSI. Ritiene che, conservando il criterio di frode, il creditore sia garantito poco, dato che egli ha l'onere di dimostrare che l'atto è stato fatto in frode.

ASQUINI. Nota che nella relazione ministeriale è detto espressamente che si è voluto modificare il sistema attuale.

DI MARZO. Direbbe chiaramente: « I creditori di colui che rinuncia all'eredità, ove dalla rinuncia risentano danno, possono far dichiarare inefficace la rinuncia ecc. ».

BARCELLONA. Sarebbe meglio dire: « ... Possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità ».

Si rende conto dell'importanza di quanto ha detto il Presidente, perchè la giurisprudenza è stata troppo larga nell'ammettere i casi di frode; ma forse si potrebbe riparare aggiungendo alle parole: « fino a concorrenza dei loro crediti » le altre: « se siano insufficienti i beni dell'erede ». In tal caso si potrebbe togliere l'inciso: « ancorchè senza frode ».

PRESIDENTE. Sottopone alla Commissione la formula seguente in sostituzione del primo comma dell'articolo in esame: « Se taluno rinuncia ad una eredità con pregiudizio dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo effetto di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti ».

SCADUTO. Nota che in tal modo colui il quale voglia surrogarsi ha l'onus probandi, mentre la formula attualmente in vigore lo libera da tale onere.

ROSSI. Non lo crede. Colui il quale vuole surrogarsi deve dimostrare che ha risentito un danno.

PRESIDENTE. Osserva che la prova spetta sempre a colui che domanda di essere sostituito al rinunziante. È un diritto che non gli spetterebbe; gli spetta in quanto possa dimostrare che, con o senza frode, il rinunziante lo danneggia. Domanda alla Commissione se ritiene di accettare la formula da lui già proposta.

La Commissione approva.

Art. 67 a 70.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 63 del progetto preliminare.

PRESIDENTE. Ricorda che il progetto della Commissione Reale aveva a questo punto inserito, con l'articolo 63, una disposizione che aveva un alto valore sociale e giuridico: « Lo Stato non può rinunciare all'acquisto dei beni ereditari che gli sono attribuiti per legge ». Il Ministro dice nella relazione di aver soppresso tale articolo che, posto in sede di rinuncia all'eredità, appariva equivoco in relazione al sistema del progetto che non considera lo Stato come erede. Ora lo Stato in realtà non è erede, perchè ha un dominio diretto su tutti i beni dei cittadini. Il capitale è a disposizione dello Stato, ha detto il Duce. Lo Stato permette che del patrimonio privato avvenga la trasmissione in forma di successione legittima o testamentaria. Ma se non vi sono eredi, entro il grado stabilito dallo stesso Stato, e i beni ritornano a lui, non si può ammettere che possa rifiutarli. A chi andranno dunque questi beni? Oggi lo Stato li devolve a scopi assistenziali. Sono di entità maggiore di quanto si pensi. Non si comprende quindi perchè debba eliminarsi la disposizione proposta dalla Commissione Reale.

ASQUINI. Ma il diritto che ha lo Stato non è dello stesso genere di quello che ha il privato.

PRESIDENTE. Ricorda la formulazione del primo comma dell'articolo 128 del progetto ministeriale: « In mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto ». Quando c'è il titolare dei beni, lo Stato lo rispetta; quando il titolare muore e lascia testamento, lo Stato autorizza questo modo di trasmissione. Quando non c'è testamento, lo Stato stabilisce un ordine di successibili. Tutto ciò perchè l'iniziativa privata è a base dell'economia pubblica, come proclama la Carta del Lavoro. Se mancano però anche gli eredi legittimi, lo Stato entra nel possesso dei beni per diritto proprio. Perciò esso non può rinunciare all'esercizio di questo diritto. Domanda se la Commissione è favorevole al ripristino dell'articolo 63 del progetto della Commissione Reale.

DI MARZO. Osserva che se si presuppone (come avverrebbe) la possibilità di rinuncia da parte dello Stato, si dovrebbe presupporre anche l'accettazione.

PRESIDENTE. Dicendosi che non può rinunciare è implicito che non occorre accettazione. Alla Commissione Reale parve che la disposizione dell'articolo 63 introducesse nel progetto una delle idee più conformi allo spirito nuovo della concezione statale. Pensa quindi che rinunciare a tale articolo equivarrebbe abbandonare un principio che non si può ripudiare con l'osservazione contenuta nella relazione, che accompagna il progetto ministeriale.

PANUNZIO. Concorde con le importanti e autorevoli osservazioni del Presidente e ricorda che lo Stato è il soggetto dei soggetti, e come tale estende i suoi diritti su tutto il patrimonio della Nazione. La questione va perciò risolta magari quando verrà in discussione l'articolo 128.

ASQUINI. Ma è intuitivo che lo Stato non può rinunciare, dato che non vi sono altri titolari dei beni. In sostanza c'è una *res nullius* che va allo Stato.

PRESIDENTE. Ricorda l'applicazione che il nuovo concetto del diritto dello Stato ha avuto nel territorio dell'Impero. È un concetto sostanzialmente anti-feudale, per cui tutto il territorio è riconosciuto, in principio, di proprietà dello Stato. Del resto lo stesso avviene per il sottosuolo minerario e le acque di interesse pubblico.

DI MARZO. Osserva che la dizione dell'articolo 63 dà l'impressione che si tolga allo Stato una facoltà che è invece concessa al privato.

PRESIDENTE. Lo Stato non succede, come il privato; non vi sarebbe ragione di devolvergli l'eredità dopo un certo grado di parentela se non preesistesse in lui un diritto e un dovere a tal riguardo.

ROSSI. Rileva che l'articolo 63 del progetto della Commissione Reale vuole sancire il principio che oggi non possono più esistere *res nullius*. Crede che il concetto in esso espresso possa trovar posto in un articolo 128-*bis*.

ASQUINI. Osserva che qui non si tratta di beni demaniali, nè di patrimonio pubblico, ma di beni patrimoniali privati.

PRESIDENTE. È noto che oggi è molto attenuata la distinzione fra beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato; prevale quella di beni disponibili e indisponibili.

Accogliendo tuttavia il suggerimento dell'onorevole Rossi, propone che l'articolo 63 del progetto della Commissione Reale resti in sospeso e che ne venga ripresa la discussione quando sarà esaminato l'articolo 128 del progetto ministeriale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 12.

Seduta del 5 marzo 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, ROMANO SANTI, SARROCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, BONO, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 71 a 78 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Discussione generale del Capo X: « Dei diritti dei legittimari » del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Fabri e deputati Andriani, Biggini e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

CAPO VIII. — Della eredità giacente.

Art. 71.

BERIO. Fa rilevare che se il chiamato è nel possesso dei beni e non abbia accettato, il pretore non potrà nominare un curatore all'eredità, ed il chiamato sarà curatore di diritto.

PRESIDENTE. In tal caso l'eredità è solo tacitamente giacente, perchè non c'è nessun riconoscimento di questo stato giuridico.

BERIO. A suo parere, anche in quel caso sarebbe stato necessario nominare un curatore, non potendosi ammettere la figura giuridica del chiamato che sia curatore di diritto pur non avendo accettato.

FACCHINETTI PULAZZINI. Il chiamato all'eredità non ha accettato, ma può sempre accettare. In quel periodo intermedio può benissimo essere il curatore.

PRESIDENTE. È anch'egli di questo parere, tanto è vero che in base all'articolo 74 il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità sia stata accettata.

D'altra parte, poichè l'eredità giacente, secondo la dottrina tradizionale, è considerata come un ente morale, si domanda se non sia il caso di precisare nell'articolo 71 il concetto dell'eredità giacente dicendo: « ... il pretore del mandamento

in cui si è aperta la successione, sulla istanza delle persone interessate o anche di ufficio, riconosciuto lo stato dell'eredità giacente, nomina . . . ».

ROMANO SANTI. Rileva che nel Codice attuale, all'articolo 980, si specifica che l'eredità si reputa giacente quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato. Nel progetto invece non è contemplato il caso in cui l'erede non sia noto, circostanza che a suo parere sarebbe opportuno ripristinare nell'articolo 71.

FACCHINETTI PULAZZINI. Nella relazione (pag. 37) è chiaramente spiegato che l'ipotesi contemplata dall'articolo 71, cioè del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso reale dei beni, comprende anche quella del chiamato ignoto.

ROMANO SANTI. Crede ad ogni modo che l'articolo 980 del Codice attuale sia assai più chiaro e preciso.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale, accogliendo quanto aveva proposto la Commissione Reale, ha voluto allargare i limiti dell'eredità giacente, ponendo a fondamento di essa la vacanza del possesso reale dei beni, e — come si osserva nella relazione — l'innovazione ha riscosso la generalità dei consensi, perchè la nuova disciplina assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda.

L'unico rilievo da fare è quello cui prima aveva accennato, e cioè se non sia il caso di specificare nell'articolo 71 il riconoscimento dell'eredità giacente, come è espresso nell'articolo 980 del Codice attuale dove si dice: « Quando l'erede non sia noto o gli eredi . . . abbiano rinunciato, l'eredità si reputa giacente . . . », mentre il progetto parla di « eredità giacente » solo nell'intestazione del Capo.

Quindi, accogliendo anche la proposta dell'onorevole Santi Romano, propone la seguente formula: « Quando l'erede non sia noto, o il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, l'eredità si reputa giacente. Il pretore del mandamento . . . ecc. ».

La Commissione approva.

Art. 72.

PIERANTONI. A differenza di quanto è disposto per l'amministratore giudiziario che è sempre sotto il controllo del giudice, gli sembra che a questo curatore venga lasciata una troppo ampia libertà: l'unico obbligo che esso ha è quello di versare il danaro nella cassa dei depositi giudiziari senza neppure che sia precisato se abbia bisogno o meno di qualche autorizzazione per poterlo ritirare.

Per ovviare a questo inconveniente si dovrebbe prescrivere che il curatore è obbligato a rendere i conti ogni qual volta ne sia richiesto e non solo alla fine della curatela.

PRESIDENTE. Fa osservare che la materia è già regolata dal Codice di procedura civile con speciali disposizioni (articoli 896 a 899) che certamente troveranno la loro sede anche nel nuovo Codice di procedura civile. Ora nell'articolo 897 si dice in particolare che il curatore deve rendere il conto sempre che ne sia richiesto.

PIERANTONI. Propone che sia soppressa l'espressione « da ultimo », perchè si renda chiaro anche in questa sede che il rendiconto può essere richiesto in ogni momento.

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 73.

ANSELMI. Nota che con le disposizioni dell'articolo si viene ad escludere la colpa lieve, in quanto l'erede che accetta con beneficio d'inventario risponde solamente della colpa grave. Ora non crede che in materia di eredità giacente possano

applicarsi le stesse norme che regolano la responsabilità nel caso del beneficio d'inventario.

PRESIDENTE. Osserva che la stessa disposizione c'è anche nel Codice vigente e che (come del resto dice la relazione ministeriale) con l'espressione « modo di amministrazione » la legge intende riferirsi soltanto alle norme concernenti le formalità abilitative e non alla sanzione nascente dall'inosservanza delle stesse o alla misura della responsabilità. In ogni modo, per maggiore chiarezza, aggiungerebbe: « salvo quanto concerne la responsabilità per colpa ».

MARAVIGLIA. Direbbe: « Salvo quanto è disposto per gli amministratori giudiziari in genere ».

SARROCHI. Preferisce la formula proposta dal Presidente. Solo direbbe: « escluso quanto concerne la limitazione della responsabilità per colpa ».

Così rimane stabilito.

Art. 74.

PRESIDENTE. Nota come tale norma non vi fosse nè nel Codice attuale, nè nel progetto della Commissione Reale, ma che giustamente è stata introdotta nel progetto ministeriale per fissare il momento in cui cessa la giacenza.

CAPO IX. — Della petizione di eredità.

Art. 75.

BERIO. Rileva che nel sistema attuale l'istituto della petizione di eredità è solo nella prassi, senza essere contemplato in una serie precisa di norme, come si è voluto fare nel progetto ministeriale, e trova lodevole la riforma, in quanto verrà così eliminato un dubbio che può sorgere nel sistema del Codice attuale, se cioè, possa l'eredità essere considerata come un'universalità di per sè stante, o se debba ogni singolo bene essere richiesto separatamente.

PRESIDENTE. È d'accordo che l'eredità debba essere considerata come una entità giuridica a sè stante.

MACARINI CARMIGNANI. Non gli sembra stilisticamente esatta la dizione « domandare . . . contro ».

MARAVIGLIA. Direbbe: « l'erede può ripetere l'eredità . . . da chiunque . . . ».

PRESIDENTE. Non è detto che ci debba essere sempre una contestazione: in un primo tempo si domanda solamente la restituzione a chi possiede. Il progetto della Commissione Reale usava l'espressione: « Può agire in petizione dell'eredità », ma questa formula gli sembra un po' arcaica.

COSTAMAGNA. Non userebbe il termine: « eredità o parte di essa », ma bensì: « compendio dei beni o parte di essi ».

PIERANTONI. Gli sembra che i due commi dell'articolo 75 abbiano in sostanza lo stesso contenuto, in quanto nel secondo si dice « agire » e nel primo « domandare . . . contro », che è qualche cosa di più del domandare puramente e semplicemente. Proporrebbe quindi di fondere i due commi in uno solo dicendo: « L'erede può agire per conseguire l'eredità, o parte di essa, contro chiunque la possieda a titolo di erede o senza titolo, o contro gli aventi causa da chi possieda a titolo di erede o senza titolo, salvo quanto è disposto nell'articolo 77 ».

PRESIDENTE. Non crede necessaria tale fusione. Solamente, dato che la parola « contro » potrebbe far supporre necessaria in ogni caso un'azione, la sostituirebbe con la parola « a ».

Così rimane stabilito.

Art. 76.

MACARINI CARMIGNANI. Nel primo comma sopprimerebbe la parola « vero » aggiunta all'espressione « erede », parola che non ha alcuna ragione di essere.

ASQUINI. È d'accordo.

MORESCO. Domanda quale sia l'errore scusabile di diritto.

PRESIDENTE. Fa l'esempio di colui che è in possesso della eredità in base ad un testamento di cui ignorava il vizio.

SCIALOJA. È il concetto che vige per il possesso di buona fede.

BARCELLONA. Gli sembra pericoloso parlare di errore scusabile di diritto. Anche l'esempio fatto dal Presidente gli pare concernere piuttosto l'errore di fatto che non quello di diritto. Questo ultimo potrebbe consistere nel fatto di aver dato ad una norma giuridica una interpretazione errata. Crederebbe più opportuno sopprimere le parole: « di diritto o di fatto ».

SARROCHI. Nel secondo comma aggiungerebbe dopo le parole: « ritenendosi erede » le altre: « o legatario ».

ROMANO SANTI. Sarebbe meglio lasciare questo chiarimento alla materia dei legati.

PRESIDENTE. Constata che la Commissione è concorde nell'approvare la soppressione, nel primo comma, della parola « vero » e, nel secondo, delle parole « di diritto o di fatto ».

Per quanto riguarda l'aggiunta delle parole « o legatario » crederebbe opportuno inserirla qui fin da ora, salvo a stabilire definitivamente quando si discuterà dei legati.

La Commissione approva.

Art. 77.

PRESIDENTE. Osserva come la teoria dell'apparenza abbia avuto nella dottrina e nella giurisprudenza la più larga accettazione.

ASQUINI. A suo parere, la teoria dell'apparenza vale solo nei limiti e per i casi in cui la legge positiva la riconosce.

La novità introdotta nel progetto ministeriale consiste nel fatto di avere sdoppiato il concetto dell'eredità apparente secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'eredità vero o nei confronti dei terzi.

PRESIDENTE. Ciò gli sembra logico, come del resto è spiegato nella relazione ministeriale.

ASQUINI. Crederebbe opportuno definire più precisamente l'eredità apparente per non dar luogo, come è sempre avvenuto, ad infinite questioni e contestazioni. Si dovrebbe dire che eredità apparente è colui che agisce in modo tale per cui il terzo può presumere che egli abbia realmente la qualità di erede.

PRESIDENTE. Crede che questo sia il concetto cui si è ispirato il legislatore, tanto è vero che nei riguardi dei terzi non ha richiesto all'eredità apparente il requisito del possesso. Questo è l'unico allargamento che il progetto ministeriale ha voluto apportare.

ASQUINI. Anche su questa estensione del concetto di eredità apparente si dovrebbe riflettere perchè potrebbe essere pericolosa.

PRESIDENTE. Non lo crede. Quando uno ha provveduto ai funerali, ha pagato la tassa di successione, ha trattato con tutti come rappresentante del *de cuius* e ha compiuto infine tutti gli atti che compie un vero erede, non vede perchè dovrebbe essere necessario il fatto del possesso per convincere il terzo a trattare con lui come il vero erede.

Accetterebbe, quindi, l'articolo così come è formulato.

SCIALOJA e BARCELLONA. Si associano.

ASQUINI. Sulla seconda parte dell'articolo che sancisce una disposizione non prevista dal Codice attuale, nota che essa, a suo modo di vedere, dovrebbe essere interpretata nel senso che l'azione è sempre proponibile se l'acquisto del titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non siano stati trascritti anteriormente. Quindi non dovrebbe essere presa in considerazione l'apparenza se non vi è stata trascrizione.

PRESIDENTE. Il principio è che l'apparenza sussiste fin quando non vi è stata la pubblicità della trascrizione. Compiuta la trascrizione, è naturale che l'apparenza cada.

ASQUINI. La dizione della seconda parte dell'articolo è oscura ed ambigua. Sarebbe più chiaro dire: « Riguardo ai beni immobili l'azione è proponibile se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale ». In sostanza, in materia di beni immobili, il concetto dell'apparenza viene sostituito da quello della trascrizione.

BARCELLONA. È contrario all'espressione: « ... l'azione è proponibile ».

PRESIDENTE. Riconosce che la formulazione della seconda parte dell'articolo 77 è poco chiara e che sarebbe necessario modificarla nel senso di stabilire che l'apparenza cessa quando è intervenuto il fatto pubblicitario della trascrizione.

ASQUINI. Perciò l'omissione della trascrizione darebbe diritto a proporre l'azione.

PRESIDENTE. Bisognerebbe chiarire anche che il terzo non ha il diritto di invocare questa difesa quando vi sia trascrizione anteriore della domanda da parte dell'erede vero.

ASQUINI. Osserva che vi sono da un lato due trascrizioni: quella dell'acquisto a titolo di erede da parte dell'erede apparente e quella dell'acquisto del terzo dall'erede apparente; dall'altro lato la trascrizione della domanda dell'erede vero.

PRESIDENTE. Se il vero erede ha trascritto la sua domanda di petizione, il terzo acquirente non può più fare questione di apparenza.

Ad ogni modo anche in questa materia crede sia meglio di concretare una formula più chiara.

Si potrebbe dire: « Questa disposizione non può invocarsi riguardo ai beni immobili per l'acquisto a titolo di erede o per l'acquisto dall'erede apparente se sia già stata trascritta la domanda giudiziale da parte dell'erede, che agisca a norma dell'articolo 75 ».

Così rimane stabilito.

Art. 78.

Non dà luogo ad osservazioni.

CAPO X. — Dei diritti dei legittimari.

BERIO. Farà un'osservazione di carattere sistematico: a suo parere sarebbe stato più opportuno anzi, necessario, trattare prima della successione legittima e poi passare ai diritti dei legittimari, per non dovere, nel caso di modificazione della successione legittima, tornare a riesaminare queste disposizioni. Evidentemente è assurdo e illogico che si stabilisca quali siano gli eredi legittimari, ossia necessari, quando non si sa quali siano i legittimi. Tutti sappiamo che il presupposto dell'erede legittimario è che esso rientri quanto meno, nella categoria dei legittimi, e non viceversa.

PRESIDENTE. Nota che appunto questo era l'ordine seguito dal Codice attuale. Il progetto ministeriale ha creduto invece più opportuno stabilire una parte generale che si applicasse tanto alle successioni legittime quanto alle testamentarie. Se vi è qualche modificazione da apportare, è quindi in questa sede che deve essere proposta. In sostanza nell'articolo 79 si stabilisce quali sono i successori necessari, le persone cioè alle quali la legge riserva diritti nella successione.

MARAVIGLIA. È favorevole a queste disposizioni di carattere comune alle quali non può derogare né la successione testamentaria né quella legittima.

COSTAMAGNA. Si associa alle osservazioni dell'onorevole Berio. Nutre anche egli forti dubbi sulla opportunità di questa collocazione dei diritti dei legittimari: preferirebbe porre questo Capo nella successione legittima.

SARROCCI. Collocherebbe questa materia nel Titolo delle successioni testamentarie, trattandosi di una limitazione al diritto di testare.

ROMANO SANTI. È contrario: se mai, si dovrebbe trasferire nel Titolo della successione legittima.

PRESIDENTE. Potendo il *de cuius* morire parte *testatus* e in parte *ab intestato*, crede necessaria una disposizione comune alle due forme di successione.

FACCHINETTI PULAZZINI. Osserva che le disposizioni riguardanti la riserva avranno valore solo per la parte per cui si sarà disposto mediante testamento. Gli sembra quindi più logico il sistema seguito dal Codice attuale per cui le disposizioni riguardanti la riserva sono inserite nel Capo delle successioni testamentarie.

PRESIDENTE. Personalmente è convinto che le disposizioni di carattere generale complichino anziché chiarire i concetti, ma questo non esclude che dal punto di vista scientifico vi sia effettivamente motivo di formulare delle norme comuni alle due forme di successione.

ASQUINI. A suo parere, la sistematica del progetto segna un progresso.

PRESIDENTE. Se alcuno muore *ab intestato*, bisogna pure sapere quali sono i successori necessari ed egualmente nella successione testamentaria è necessario sapere quali sono i limiti posti alla volontà del testatore nel disporre dei suoi beni. Di qui, ripete, sorge la necessità di norme che disciplinino le due forme di successione.

COSTAMAGNA. Teme che, per seguire un indirizzo più scientifico nella sistemazione della materia, si vada a scapito della chiarezza a cui cercano di tendere tutti i Codici più moderni.

PRESIDENTE. Propone di fare una riserva in merito alla collocazione delle disposizioni del Capo X ed intanto passare a discutere delle singole disposizioni.

MORESCO. Invece di parlare dei diritti dei legittimari si potrebbe dire: « dei diritti degli eredi necessari ».

COSTAMAGNA. È contrario, in quanto nelle disposizioni è contemplato anche il coniuge che quando è usufruttuario non può essere considerato come erede, tanto è vero che l'articolo 79 usa la perifrasi: « Le persone a favore delle quali la legge riserva diritti nella successione... ».

PRESIDENTE. Il progetto della Commissione Reale aveva considerato il coniuge superstite come erede. Senonché tale innovazione ha preoccupato grandemente molti cittadini, tanto che a lui personalmente sono giunti innumerevoli esposti in proposito. La preoccupazione maggiore è che in mancanza di figli parte del patrimonio del marito passi alla moglie e, quindi alla sua morte, ai parenti di lei. Il progetto ministeriale, invece, ha stabilito che il coniuge superstite avrà una quota in usufrutto e non in proprietà.

Ora la questione è di vedere se realmente il coniuge superstite, che di solito con la sua condotta, la sua economia ed assistenza all'altro coniuge ha certamente contribuito ad integrare e mantenere il patrimonio ereditario, non abbia diritto ad avere una parte dei beni in proprietà, invece che in usufrutto. Non gli sembra infatti giusto che il coniuge superstite debba essere escluso dalla proprietà per il solo fatto che i

parenti dell'altro coniuge continuano a considerare i beni ereditari come cosa propria, che debba necessariamente tornare in loro proprietà alla morte del coniuge superstite.

COSTAMAGNA. A parte che la concezione fascista della vita moderna consiglierebbe un migliore trattamento del coniuge superstite, ricorda come altre legislazioni abbiano già introdotto delle riforme in tal senso: per esempio nella legislazione degli Stati dell'America meridionale è affermato il principio che il coniuge superstite è erede della metà del patrimonio, anche se concorre con i figli. Il concetto di considerare il matrimonio non solamente come una comunione di carattere spirituale, ma anche come una comunione di carattere economico è un concetto che dovrebbe avere la sua considerazione anche dal punto di vista dell'etica fascista.

Sotto altro aspetto fa rilevare che il Codice non si preoccupa della capacità lavorativa dei legittimari, per cui si dovrebbe avere una differente considerazione nell'assegnazione delle quote a seconda che il legittimario sia incapace al lavoro per malattia o per menomate condizioni fisiche o mentali, ovvero sia in perfette condizioni di attività e quindi maggiormente in grado di potersi mantenere da solo.

Inoltre, nel parlare di beni ereditari si potrebbe fare una distinzione fra beni anteriori al matrimonio e beni posteriori, alla formazione dei quali avrà contribuito il coniuge superstite con la sua attività o con la sua economia.

Infine proporrebbe di tenere in una qualche considerazione nella successione necessaria anche i viventi a carico.

SARROCCI. Nel presupposto che il coniuge superstite sia di solito della stessa generazione del testatore, crede sia sufficiente assicurargli una quota d'usufrutto e mai di proprietà, specialmente se vi sono figli.

MARAVIGLIA. Osserva che, esistendo anche la successione testamentaria, è in essa che il testatore può trovare un correttivo alla legge lasciando l'altro coniuge erede della parte di cui può liberamente disporre. A suo parere, quindi, ridurrebbe la riserva al minimo necessario, lasciando il testatore libero di disporre a seconda della considerazione che egli ha dell'altro coniuge e dei rapporti esistenti tra loro. Egualmente dicasi per quanto riguarda i figli deficienti, o ammalati, per i quali il testatore provvederà in maggior misura degli altri che siano atti al lavoro.

COSTAMAGNA. Non è convinto delle asserzioni del camerata Maraviglia, perchè, portando la sua tesi alle ultime conseguenze, si potrebbe arrivare all'assurdo di abolire addirittura la quota di riserva.

A suo parere, non è il testamento che deve fare da correttivo alla legittima, ma l'inverso: è la riserva che rappresenta il correttivo della successione testamentaria.

BERIO. Secondo il suo punto di vista, finchè vi sono figli, il coniuge non dovrebbe essere erede, ma, in caso contrario, crede giusto assegnare una quota in proprietà al coniuge superstite, sia per la considerazione in cui è tenuta la famiglia nel Regime fascista, sia per quella giusta gratitudine e riconoscenza che l'un coniuge deve avere verso l'altro per la collaborazione da esso prestatagli in vita e per effetto della quale si è potuto costituire o aumentare il patrimonio.

PRESIDENTE. Deve dichiarare che la norma dell'articolo 814 ha avuto sempre critici efficacissimi, che ne hanno mostrato la fondamentale iniquità lasciando al coniuge solo una modesta quota di usufrutto.

Ricorda poi al collega Sarrocchi, che appunto perchè il coniuge superstite è della stessa generazione del *de cuius*, e cioè quasi sempre persona avanti negli anni, dovrebbe meritare maggiore considerazione che la nuova generazione, fresca di forze fisiche e morali.

PIERANTONI. Fa rilevare che, data l'importanza della questione, se il coniuge superstite debba essere erede o solo usufruttuario, sarebbe meglio rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, dando così modo a tutti di poter meditare e portare il proprio contributo alla soluzione del problema.

ROSSI. Al senatore Berio fa osservare che, poichè la preoccupazione maggiore circa l'attribuzione della qualità di erede al coniuge superstite era data dal fatto che i beni del *de cuius* passassero nella famiglia del coniuge superstite, è appunto quando ci sono i figli che potrebbe il coniuge essere compartecipe dell'eredità, perchè i beni alla sua morte ritornerebbero egualmente nel seno della famiglia.

D'altra parte, non si nasconde la gravità della questione pensando, per esempio, al caso del coniuge superstite del binubo il quale non ha contribuito, o solo in minima parte, alla formazione e al mantenimento del patrimonio ereditario.

Data la complessità della questione, è d'accordo con l'onorevole Pierantoni nel chiedere il rinvio della discussione.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 13.

Seduta del 12 marzo 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCHI, SCADUTO E SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 77 del Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale». - Continuazione della discussione generale sul Capo X: «Dei diritti dei legittimari».

PRESIDENTE. Comunica che ha giustificato la sua assenza il Commissario senatore Fabri.

Si riprende l'esame dell'art. 77 del progetto.

PIOLA CASELLI. Ricorda che nella precedente seduta fu dal deputato Asquini sollevata sull'articolo 77 la questione dei rapporti fra l'erede apparente e i terzi che abbiano con lui contrattato in buona fede a titolo oneroso. Sarebbe opportuno, a suo avviso, precisare la nozione di erede apparente nei confronti dei terzi, nozione che anche attraverso la relazione ministeriale appare molto vaga, poichè si dice (pagina 39): «Ciò che nei confronti dei terzi deve essere rilevante è l'apparenza della qualità di erede, apparenza che può aversi anche indipendentemente dal possesso, per un comportamento esteriore tale da ingenerare in essi la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero».

Queste parole possono far ritenere che basti il comportamento individuale del falso erede col terzo da lui indotto in errore per legittimare l'atto a titolo oneroso di alienazione del bene ereditario. Basterebbe, ad esempio, che un Tizio che ha le stesse generalità del vero erede facesse credere al terzo di essere l'erede. Ciò sarebbe ingiusto e contro la dottrina tradizionale che richiede atti obiettivi che creino nel pubblico la comune credenza che l'erede apparente sia il vero erede. D'altra parte, poichè l'articolo 76 capoverso definisce chi sia il falso erede nei suoi obblighi verso l'erede vero, vi è necessità logica di definire nell'articolo 77 chi sia il falso erede che nei suoi rapporti con i terzi vincola l'erede vero, tanto più se si ammette che non occorra che sia, come il falso erede dell'articolo 76, nel possesso della eredità.

PRESIDENTE. Occorre precisare che il comportamento esteriore non si riferisce al caso specifico del rapporto dell'erede apparente con un terzo, ma deve risultare dal complesso dell'attività della persona che, in buona fede, ritiene di essere erede, anche se non sia in possesso dei beni ereditari, e contratta coi terzi.

ROMANO SANTI. Ritiene pericolosa anche la nozione del comportamento generico.

COSTAMAGNA. È d'avviso che la figura dell'erede apparente non possa essere disgiunta da quella del possessore di buona fede di cui all'articolo 76.

PRESIDENTE. In dottrina per l'erede apparente non è indispensabile l'elemento del possesso.

BERIO. Pensa che per tutelare la buona fede dei terzi sia sufficiente stabilire la nozione del comportamento generico. Perciò basta l'espressione tradizionale di « erede apparente ».

BARCELLONA. Crede impossibile ammettere la figura dell'erede apparente sol perchè uno ha contrattato col terzo.

ANDRIANI. Ritiene utile richiedere anche l'elemento del possesso.

SARROCCI. Osserva che bisognerebbe richiedere o la condizione di possessore o un titolo putativo.

NUCCI. Ritiene che nella nozione di erede apparente si debba comprendere il possesso in buona fede dell'eredità, non di beni ereditari, e vorrebbe che, in tal senso, si formulasse una definizione.

PIOLA CASELLI. Rileva che nella dottrina e nella giurisprudenza la questione dell'erede apparente ha dato sempre luogo a incertezze, per cui si rende necessario, in luogo di rimettersi all'apprezzamento del magistrato, definire l'erede apparente in base ad elementi obiettivi. Si potrebbe quindi dire: « si considera erede apparente colui che essendo nel possesso dell'eredità o compiendo comunque atti di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia il vero erede ».

SCADUTO. In luogo di: « o compiendo » direbbe: « e compiendo ».

SARROCCI. Si verrebbe a escludere chi ha il titolo putativo, ma non ha il possesso. È più opportuno dire: « o compiendo atti in forza di un titolo putativo ».

PRESIDENTE. Nota che con la definizione proposta dal senatore Piola Caselli si viene a chiarire opportunamente l'istituto dell'erede apparente che ormai forma oggetto di una dottrina generale anche in altri campi, come, ad esempio, quello del possesso.

NUCCI. Limiterebbe l'elemento obiettivo al solo possesso, sembrandogli troppo generica e pericolosa la formula: « o compiendo comunque atti di erede ».

PRESIDENTE. Si può togliere la parola « comunque » e dire: « o, possedendo un titolo putativo, compie atti di erede ». Si intende che nel carattere putativo del titolo è insita la buona fede.

BARCELLONA. Nota che accettando la definizione proposta verrebbe meno la giusta distinzione contenuta nel progetto tra l'articolo 76, che regola i rapporti dell'erede apparente, possessore di buona fede, col vero erede, e l'articolo 77, che regola i rapporti tra l'erede apparente, per cui non si richiede la buona fede, e i terzi.

PRESIDENTE. Per eliminare tale inconveniente la definizione si potrebbe inserire nell'articolo 77.

COSTAMAGNA. A suo avviso, per tutelare i terzi, occorre che l'erede apparente sia possessore in buona fede dell'eredità.

PRESIDENTE. Osserva che il progetto si è ispirato, nella materia in esame, alla dottrina prevalente secondo cui finchè esiste uno stato di fatto che tutti possono considerare come legittimo, bisogna rispettarne le conseguenze. Non appena un atto pubblicitario accerta che tale stato di fatto è solo apparente, la realtà subentra alla apparenza e le conseguenze nei confronti dei terzi cessano di aver valore.

PIOLA CASELLI. In luogo di «ragionevole opinione» si potrebbe anche dire con maggiore efficacia: «fondata» oppure «giustificata opinione».

SARROCCI. Vorrebbe una più precisa specificazione del titolo putativo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «un titolo di cui si ignorano i vizi».

ANDRIANI. Ad eliminare dubbi di interpretazione preferirebbe dire, anzichè «ingeneri»: «sia atto ad ingenerare». Così si lascerebbe al magistrato di giudicare se il comportamento sia idoneo o meno a ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che egli sia il vero erede.

PRESIDENTE. Il concetto su cui si basa la proposta definizione è che l'erede apparente abbia ingenerato, e non già che possa ingenerare nei terzi la ragionevole opinione di essere il vero erede. Comunque, si deve fare riferimento non già all'opinione della sola persona con cui si contratta, sibbene alla *communis opinio*.

BARCELLONA. Si tratta allora di una presunzione che cioè il comportamento abbia ingenerato l'opinione che egli sia il vero erede. Poichè egli, pure essendo favorevole alla definizione proposta, non potrebbe approvare l'inciso: «in forza di un titolo, di cui si ignorano i vizi», chiede che la votazione avvenga per divisione.

PRESIDENTE. Sulla prima parte della formula proposta dal senatore Piola Caselli la Commissione si è già dimostrata concorde: «Si reputa erede apparente colui che, essendo in possesso dell'eredità».

BERIO. Dichiaro di essere contrario.

PRESIDENTE. La Commissione approva a grandissima maggioranza. Pone ai voti la seconda parte della definizione nella sua integrità: «o compiendo, in forza di un titolo di cui si ignorano i vizi, atti di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia l'erede».

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Nucci, Piola Caselli, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; deputato Panunzio.

Votano *no* i Commissari: senatori Barcellona e Berio; deputati Albertini, Andriani, Biggini, Costamagna, Macarini Carmignani, Pierantoni, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

Pone ai voti la stessa seconda parte senza l'inciso: «in forza di un titolo di cui si ignorano i vizi».

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Romano Michele; deputati Albertini, Biggini, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Nucci, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; deputato Rotigliano.

Si astengono i Commissari: deputati Andriani, Costamagna, Macarini Carmignani e Putzolu.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. La formula approvata, da inserirsi dopo la prima parte dell'articolo 77, risulta la seguente:

«Si reputa erede apparente colui che, essendo in possesso dell'eredità o compiendo atti di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia l'erede».

In seguito a tale aggiunta occorrerebbe modificare la forma dell'ultima parte dell'articolo sostituendole il seguente capoverso: «Non può invocarsi la prima parte di quest'articolo riguardo ai beni immobili per l'acquisto a titolo di erede o per l'acquisto dall'erede apparente se sia già stata trascritta la domanda giudiziale da parte dell'erede che agisca a norma dell'articolo 75».

Così rimane stabilito.

CAPO X. — Dei diritti dei legittimari.

PRESIDENTE. Ricorda che occorre ora riprendere la discussione generale iniziata nella precedente seduta in ordine alle disposizioni relative ai diritti dei legittimari.

COSTAMAGNA. Intende esaminare i principii generali che, secondo la concezione fascista, dovrebbero regolare l'istituto della famiglia, sul quale in gran parte si basa il diritto successorio.

Senza risalire alla famiglia romana, esamina lo sviluppo storico della grande famiglia gentilizia, nobile, aristocratica, che durò fino alla rivoluzione francese e fu sostituita dalla piccola famiglia, basata sul concetto naturalistico del vincolo di sangue. Il regime successorio francese è stato per altro talmente dominato dalla concezione individualistica e gentilizia che solo nel 1917 i successibili, dall'undicesimo grado, furono ridotti al sesto e al coniuge superstite, fino allora tenuto in scarsa considerazione, fu riconosciuto il diritto all'usufrutto e, in mancanza di figli, fratelli, sorelle, anche in concorso con i parenti fino al sesto grado, alla proprietà di metà del patrimonio.

La tendenza ad una maggiore considerazione del coniuge superstite, in base al concetto che il patrimonio familiare deve essere considerato come una entità economica, alla cui formazione hanno contribuito entrambi i coniugi, è stata attuata nella legislazione degli Stati sud-americani (Argentina, Uruguay) che attribuisce al coniuge superstite, anche in concorrenza con i figli, la metà del patrimonio in proprietà, e in quella sovietica, che concede al coniuge superstite un vitalizio sui beni del defunto.

In Germania le questioni relative alla riforma del diritto successorio sono state dibattute in numerosi Congressi. Si dice dai giuristi tedeschi che la famiglia deve essere concepita come una comunità di sangue e qualche autore avverte che, per rafforzare tale concetto, bisogna ridurre la capacità successoria al terzo grado. Si propone di distinguere i beni apportati nel matrimonio da quelli pervenuti durante il matrimonio: la proprietà di questi ultimi sarebbe divisa in due parti uguali tra il coniuge superstite e i figli.

Finalmente si mette in evidenza che i beni debbono essere valutati in rapporto alla loro funzione sociale nel quadro dell'economia dello Stato e quindi si propende per l'adozione di criteri che mantengono immutata l'azienda familiare. Questa tendenza non va confusa con il concetto dell'erbfhof, che è limitato ai contadini, al fine di creare una classe di proprietari di terre coltivatori diretti.

Condivide il principio, espresso da qualche autore tedesco, che fra gli eredi necessari debba essere compreso lo Stato, non come *dominium eminens* e neppure come soggetto fiscale o finanziario, ma nella sua funzione sociale e assistenziale. Del resto il concetto era già stato ammesso dalla legislazione italiana: con la legge 17 luglio 1898, n. 350 (articolo 4), si stabiliva che le eredità vacanti dovessero essere attribuite alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia.

Concludendo sostiene che la famiglia deve essere riconosciuta come « unità di sangue e di lavoro », per cui nella determinazione delle attività successorie si deve tener conto dello sforzo produttivo dei singoli componenti e della comunione di lavoro che ne risenta così in senso spirituale come in senso economico. Quando poi il *de cuius* non abbia già disposto a favore di altre istituzioni di pubblica assistenza, e non ci sono altri eredi necessari, una parte del patrimonio deve essere devoluto all'Ente di assistenza del comune del suo ultimo domicilio.

Propone pertanto che si comprenda tra i legittimari l'Ente comunale di assistenza.

BERIO. Osserva che la questione sollevata dal deputato Costamagna merita di essere ampiamente discussa dalla Commissione. Essa però riguarda anzitutto la successione legittima e in tale sede andrebbe esaminata, perchè lo Stato per essere erede necessario *a fortiori* dovrebbe essere anche erede legittimo. A suo tempo egli manifesterà il suo pensiero che la successione legittima debba essere circoscritta al vero e proprio nucleo familiare, e che sia successore legittimo anche lo Stato.

Nelle direttive del Regime i due poli di orientamento della vita sono appunto la famiglia e lo Stato. Quanto alla successione dell'ente comunale, egli ritiene che la questione vera sia sempre la stessa, se, cioè, lo Stato debba essere erede.

PRESIDENTE. Si tratta, in sostanza, di vedere se debba comprendersi fra i legittimari l'Ente comunale di assistenza. La sede della questione è dunque questa.

ROSSI. Sulla opportunità di un miglioramento delle condizioni del coniuge superstite nella successione, a favore del quale il camerata Costamagna ha portato nuovi elementi in aggiunta a quelli che sono stati accennati nella seduta precedente, non pare che vi possano essere dubbi. Senonchè l'onorevole Costamagna vorrebbe attribuire al coniuge superstite una quota di proprietà movendo dalla considerazione di non rompere l'unità familiare fondata sulla comunione di sangue e di attività. Ora, a suo avviso, tale principio non è quello che si possa seguire per attribuire al coniuge superstite una quota di eredità in proprietà, perchè proprio con tale attribuzione si andrebbe contro il principio della continuità della famiglia. Quanto alla preoccupazione di mantenere integra la continuità della azienda o della ditta commerciale, questa preoccupazione non ha ragione di essere perchè vi sono già delle apposite disposizioni che provvedono in merito.

A suo parere, al coniuge superstite dovrebbero essere migliorate le condizioni solo aumentandogli la quota di usufrutto che stabilisce la legge attuale; il volergli attribuire una quota di proprietà alle volte può essere per lui più un male che un bene, in quanto gli sarà più facile vivere con un più largo usufrutto dei beni che non con la proprietà di una modesta parte del patrimonio ereditario. Non vi è dubbio però che vi possono essere dei casi in cui realmente il coniuge superstite abbia contribuito alla formazione del patrimonio, e che meriterebbero uno speciale riguardo.

PRESIDENTE. Gli sembra intanto che potrebbe risolversi la questione se debbasi considerare il coniuge superstite sempre come erede, sia che gli si attribuisca una quota di eredità, sia di usufrutto.

ROSSI. La questione è controversa, ma si potrebbe sempre discutere ed accettare il concetto; ciò che però rimane da decidere è il fatto se il coniuge debba avere una quota di proprietà o di usufrutto.

PRESIDENTE. Come ha già detto nella precedente seduta, una forte opposizione si è manifestata, attraverso petizioni giunte alla Commissione, alla proposta di attribuire al coniuge superstite una quota in proprietà quando non vi siano figli.

COSTAMAGNA. Insiste sulla necessità di stabilire sin da ora i concetti generali della riforma affermando il principio della comunione familiare da cui deriva che il coniuge deve avere una quota di proprietà, anche in concorso coi figli o quanto meno con gli ascendenti, sui beni acquistati dall'altro coniuge durante il matrimonio con la sua attività professionale.

ROSSI. È perfettamente conscio che le condizioni da fare al coniuge superstite debbano essere orientate verso il nuovo concetto che il Regime fascista ha introdotto nei riguardi della famiglia; ma, come ha già detto, si renderà un miglior servizio al coniuge superstite assegnandogli una maggiore quota di usufrutto piuttosto che una limitata parte di proprietà.

BARCELLONA. Desidera rispondere all'osservazione fatta dal Presidente. Realmente la qualità di erede al coniuge superstite anche per il passato non è stata mai negata ad esso per la sua qualità di coniuge superstite, bensì solo nei casi in cui

gli viene attribuita una quota di usufrutto e non di proprietà, poichè nessun usufruttuario può essere considerato mai erede. Ma nei casi in cui la legge attribuisce al coniuge una parte di proprietà, non vi è dubbio che esso è erede. Perciò, se si vuole a priori considerare il coniuge superstite come erede, sarebbe necessario attribuirgli sempre una quota di eredità in proprietà.

ROTIGLIANO. Nulla vieta di innovare il sistema, stabilendo che anche nel caso di usufrutto il coniuge superstite è erede.

BARCELLONA. L'introduzione di questo nuovo concetto porterebbe come conseguenza che tutti gli usufruttuari debbono essere considerati come eredi: il che non gli sembra ammissibile.

PRESIDENTE. In fondo non vede quale grave difficoltà possa sorgere; l'importante è che vi sia una entità patrimoniale che si trasmette e tale può considerarsi anche l'usufrutto.

BARCELLONA. È di parere contrario. Il volere poi introdurre lo Stato fra i legittimari vuol dire che si riconosce ad esso una quota di riserva sul patrimonio, come per i figli e il coniuge superstite, ed anche questa proposta gli pare senz'altro da scartarsi.

PUTZOLU. Rileva che la questione se il coniuge superstite debba essere o no considerato erede, cioè se gli si debba attribuire una quota in proprietà o in semplice usufrutto, non sembra pregiudicata dal fatto che il coniuge superstite sia considerato fra i legittimari.

È favorevole alla proposta di considerare lo Stato come legittimario limitatamente al caso che manchino i successori del nucleo familiare. Occorre a tal fine stabilire anzitutto il limite al di là del quale la successione del nucleo familiare cessa.

La soluzione di questo delicato problema è strettamente legata alla concezione che della famiglia e dello Stato ha il Fascismo. Non vi è dubbio che l'istituto della famiglia costituisca la base della società fascista, che trova nello Stato la sua più alta espressione. I doveri civili del cittadino fascista possono dunque riassumersi in doveri verso la famiglia e doveri verso lo Stato, intesa la famiglia come la cellula prima e costitutiva dell'organizzazione statale.

Appare allora logico e giusto che la legge imponga al cittadino, anche in materia successoria, l'adempimento di determinati doveri verso il nucleo familiare, in considerazione delle nobili funzioni affidate, anche nell'interesse superiore della Nazione, all'istituto familiare. Ma altrettanto logico e giusto appare, che, nell'ipotesi che il nucleo familiare faccia difetto, il cittadino assolva agli stessi doveri direttamente verso lo Stato, che è appunto la grande famiglia nazionale alla quale tutti i cittadini appartengono.

SCIALOJA. Basterebbe aumentare in talune particolari ipotesi l'imposta di successione, per avere come risultato di riservare allo Stato una maggiore quota nelle successioni. Il meccanismo tributario è il mezzo semplice e sicuro di cui lo Stato dispone per prelevare a qualsiasi fine quote dei redditi o dei patrimoni privati.

PUTZOLU. Non crede, che, nel caso in esame, lo Stato debba essere considerato dal punto di vista del fisco. Il principio da affermare è che il cittadino, dopo adempiuti gli obblighi verso un determinato nucleo familiare, debba destinare una parte dei suoi beni ad opere di assistenza. Che se ciò non faccia di sua iniziativa, subentri la successione necessaria dello Stato attraverso gli Istituti da esso creati per l'assistenza, intesa nel senso più ampio e comprensivo.

PIOLA CASELLI. Avverte che il progetto della Commissione Reale, nell'articolo 82, aveva riconosciuto al coniuge superstite la qualità di erede; senonchè il progetto ministeriale, sopprimendo l'articolo, ha inteso togliere tale qualità al coniuge superstite. Infatti, a pagina 41, n. 75, della relazione ministeriale si legge: « nell'ar-

articolo 82 il progetto preliminare, nell'indicare le diverse categorie di riservatari, attribuisce a tutti genericamente la qualità di erede. Ciò viene evitato nel progetto definitivo, perchè non sorga il dubbio che debba considerarsi erede, contrariamente ai principii, il coniuge superstite anche quando succeda in una quota di usufrutto ».

PANUNZIO. Osserva che la difficoltà della odierna discussione dipende dal fatto che, mentre il sistema della successione è legato ai due concetti-base della proprietà e della famiglia, attualmente essi non sono presenti come dovrebbero nel dibattito, perchè non si sono prese, come si doveva, le mosse proprio da essi. Si ignora, infatti, come sarà regolato il diritto di proprietà nel progetto definitivo. Ritiene comunque che la questione relativa al riconoscimento dello Stato quale legittimario, abbia scarsa consistenza pratica, poichè lo Stato fascista è uno Stato di lavoratori e di produttori, ed è composto solo in minima parte di proprietari. Ad ogni modo lo Stato come tale, e non già un Istituto di beneficenza, dovrebbe essere compreso fra i legittimari.

Più importanti gli sembrano le considerazioni del camerata Costamagna in ordine al coniuge superstite, per il quale, praticamente, se non logicamente, ci si riferisce comunemente alla moglie: però, se si vuole fissare come caposaldo della concezione fascista l'unità familiare, non solo morale ma anche economica e di lavoro, come presupposto del migliore più largo trattamento economico da fare al coniuge superstite, bisogna tenere presente che la legge 1919 sulla capacità della donna, abolendo l'autorizzazione maritale, ha spezzato l'unità e l'armonia familiare. Se si vuole riaffermare, in sede di riforma fascista del diritto di famiglia, il concetto di tale comunione si dovrebbe prima di tutto garantire l'unità del potere di direzione morale ed economica della famiglia affidata esclusivamente al capo di essa. Ristabilito questo principio, potrebbero essere presi in considerazione quei miglioramenti che il collega Costamagna vorrebbe fare alla condizione del coniuge superstite. Attualmente invece, data la malaugurata ultraindividualistica ed ultramaterialistica legge del 1919 abolitiva dell'autorizzazione maritale per gli atti economici della donna maritata, la famiglia, virtualmente, da essere una comunione unitaria, si spezza in due separate economie che si sovrappongono e che possono interferire ed anche contrastare fra di loro. Donde, se non si abolisce la legge del 1919, la mancanza del fondamento morale e del presupposto logico e giuridico della invocata riforma in sede di successione a favore del coniuge superstite.

COSTAMAGNA. Chiede che sia precisato il concetto di famiglia. Nella relazione ministeriale si afferma che la coscienza pubblica « vedrebbe con disfavore passare i beni da un gruppo familiare ad un altro » nel caso che si riconosca al coniuge superstite una quota in proprietà (pag. 42, n. 78). Non si considera dunque la famiglia nè come unità di sangue, nè come unità di lavoro, il quale concetto è invece necessario che sia dalla Commissione chiaramente affermato.

PRESIDENTE. Il concetto della relazione è appunto di impedire il trapasso dei beni dalla famiglia di sangue e di lavoro alla famiglia gentilizia.

ROTIGLIANO. Non è d'accordo con l'onorevole Costamagna in quanto esclude che il fatto di attribuire al coniuge superstite una quota o in proprietà o in usufrutto debba necessariamente dipendere dalla affermazione o meno di principii generali sull'istituto della famiglia a cui egli ha fatto riferimento.

BERIO. Dichiaro di essere favorevole ad attribuire al coniuge superstite una quota in proprietà se non vi siano figli. Quanto a considerare lo Stato come erede necessario, pure essendo in massima favorevole, ove non esistano parenti fino a un dato grado, teme tuttavia che difficoltà di carattere pratico possano sorgere nel caso che lo Stato, come erede legittimo, debba agire in concorso con eredi testamentari. Praticamente lo stesso scopo si può raggiungere mediante l'imposta di successione, destinandola in tutto o in parte alla beneficenza laddove non è chi non vegga a quali enormi complicazioni si giungerebbe qualora lo Stato, per ogni apertura di

successione, dovesse esercitare una rigorosa sorveglianza e ingerirsi nella gestione, insieme con gli eredi legittimi o testamentari per la tutela delle proprie ragioni.

MACARINI CARMIGNANI. Si riserva di occuparsi del coniuge superstite quando verrà in discussione l'articolo 85. Circa il riconoscimento dello Stato quale erede necessario osserva che un Codice di diritto privato non può contenere affermazioni d'ordine etico, che tutti senza dubbio accettano. In pratica il riconoscimento dello Stato come legittimario verrebbe a incidere sulle piccole eredità, che sono le più frequenti. Ora è meglio lasciare all'etica individuale la devoluzione di una quota a favore della pubblica assistenza.

ASQUINI. È d'avviso che il coniuge superstite possa essere riconosciuto erede solo nel caso che gli si attribuisca una quota in proprietà. A suo modo di vedere, poi, la quota che si vorrebbe attribuire allo Stato, quale legittimario, a titolo di beneficenza, non può essere rappresentata da altro che dall'imposta di successione. Oggi la funzione assistenziale è una funzione essenziale dello Stato a cui lo Stato provvede con le entrate tributarie e perciò, trattandosi di materia tributaria, la Commissione non è chiamata a pronunziarsi sulla questione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 14.

Seduta del 25 marzo 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, SARROCCI, SCADUTO, SCIALOJA e TACCONI; deputati BACCI, BONO, COSTAMAGNA, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PUTZOLU e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Continuazione e fine della discussione generale sul Capo X: « Dei diritti dei legittimari ». - Esame dei relativi articoli 79 a 83 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: deputati Albertini, Andriani, Pierantoni e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto continuando la discussione generale sul Capo X « Dei diritti dei legittimari ».

COSTAMAGNA. Per concludere in modo concreto sul problema della successione necessaria, si permette formulare le seguenti considerazioni augurandosi che esse siano valutate a fondo dalla Commissione o, quanto meno, dal Ministro cui spettano le determinazioni definitive.

La dottrina fascista ritiene che occorra rafforzare la famiglia, intesa come nucleo di sangue e di lavoro. Perciò occorre restringerla e rendere più intensi gli obblighi e i diritti dei suoi componenti. Al primo riguardo propone che il grado dei successibili sia limitato al terzo o tutto al più al quarto. In secondo luogo che il coniuge superstite, non separato per sua colpa, in concorrenza coi figli, abbia una quota di usufrutto pari alla metà dell'intero patrimonio e, in concorrenza con altri parenti, anche una quota in proprietà, da un terzo alla metà, dei beni sopravvenuti durante il matrimonio a titolo di acquisto *inter vivos*. Si tratta di riconoscere in tal modo il contributo, sia pure di semplice carattere morale, che egli dà al consorzio domestico e alla economia della casa.

La dottrina fascista reclama che la coscienza popolare sia educata al senso della solidarietà nazionale e alla pratica della assistenza civile. Propone quindi che, nell'assenza dei successibili entro il terzo grado, sempre quando il testatore non abbia altrimenti disposto a favore di pubbliche istituzioni di beneficenza o di assistenza, sia attribuita in proprietà una quota del patrimonio, in proporzione all'entità del medesimo, da un ventesimo ad un decimo, all'Ente comunale di assistenza dell'ultimo

domicilio del defunto. Dovrebbero esonerarsi le successioni al disotto di lire cinquantamila. La disposizione non ha nulla a che vedere nè con la ipotesi della successione dello Stato nei beni vacanti, nè col sistema delle tasse di successione, che esprime un puro criterio fiscale. Del resto la disposizione allevierà l'onere del bilancio pubblico per le istituzioni di assistenza.

Ma la dottrina fascista reclama altresì una piena considerazione nel sistema della vita civile di tutti gli elementi sociali. Non si può presentare un Codice fascista nel quale il fattore del lavoro non sia considerato e che riproduca il tipo della codificazione del secolo scorso. Sebbene, a rigore, il diritto proprio dei viventi a carico sulla indennità spettante al lavoratore a titolo di risoluzione del contratto di lavoro non sia un diritto successorio, tuttavia esso sorge per il fatto della morte ed opera contro il principio della successione. Si onora proporre, pertanto, che le norme già introdotte in alcune leggi speciali a questo riguardo siano inserite nel Codice. Ciò può farsi nella presente parte aggiungendo la formula: « e dei diritti dei viventi a carico ». La redazione di un apposito articolo aggiuntivo darà modo di precisare meglio le condizioni della vivenza a carico, eliminando le incertezze che oggi si riscontrano nella pratica. Propone che al riguardo siano interpellate le Confederazioni dei lavoratori.

PRESIDENTE. Assicura l'onorevole Costamagna che le varie proposte da lui formulate saranno tenute presenti singolarmente al momento opportuno.

COSTAMAGNA. Rileva che una delle sue proposte riguarda la modificazione del titolo del Capo, a cui andrebbero aggiunte le parole: « . . . e dei viventi a carico ».

PRESIDENTE. Domanda spiegazioni circa il concetto di « viventi a carico ». Non si tratta di una limitazione della successione?

COSTAMAGNA. Sì, in quanto viene a derogarsi al principio della confusione dei beni del defunto con quelli dell'erede, a scapito dei creditori dell'asse ereditario. Ma è la morte dell'avente diritto che crea il diritto del vivente a carico. A rigore non si tratta di un fenomeno di successione *stricto sensu*, ma dal momento che il progetto parla dei diritti dei legittimari, alcuni dei quali non hanno carattere di successione (almeno secondo il progetto ministeriale), non sembra inopportuno aggiungere qui una disposizione riguardante i viventi a carico.

Ricorda che il principio della vivenza a carico è stato introdotto in alcune legislazioni moderne per effetto dello sviluppo della legislazione sociale; esso ha avuto la maggiore applicazione nella legislazione sovietica che considera la vivenza a carico come un canone della successione legittima.

Nel sistema positivo italiano la vivenza a carico è considerata come un titolo giuridico per quel che riguarda in modo caratteristico i rapporti di impiego. Si sa che il lavoratore, alla fine del suo contratto di impiego, ha diritto ad una indennità di anzianità in rapporto al numero degli anni di servizio prestati. In deroga alla conseguenza della logica giuridica ordinaria, per cui se il lavoratore muore, il contratto rimane risolto, la legge sull'impiego privato, i contratti collettivi e la stessa Carta del Lavoro hanno stabilito il principio che, quando il lavoratore muore in servizio, l'indennità a cui egli ha diritto per la durata del suo servizio non va confusa nell'asse successorio, in modo che possa essere compensata da eventuali eccezioni del datore di lavoro o possa essere aggredita dai creditori del defunto, bensì va attribuita direttamente, a titolo proprio, ai viventi a carico.

È vero però che nelle norme relative alla vivenza a carico c'è una notevole incertezza, perchè non sono nemmeno determinate le condizioni di parentela che abilitano alla qualifica di vivente a carico; incertezza che ha determinato e determina tuttora in pratica notevoli inconvenienti. Stimerebbe quindi necessario disciplinare tale istituto; necessità che è sentita da tutte le Confederazioni. Egli ha interpellato parecchi presidenti di Confederazioni dei lavoratori, i quali hanno riconosciuto l'utilità di una norma che fissi i rapporti della vivenza a carico in relazione alla durata di questa e al legame di parentela, che deve legittimarla. Del resto, la proposta che

egli fa non costituisce una innovazione, perchè questo concetto già esiste nel sistema del nostro diritto; si tratta solo di inserirlo in modo sistematico nel Codice.

Conclude affermando che l'introduzione nel Codice di questo principio, che tiene nel giusto conto le situazioni speciali che sorgono da quel grande fattore che è il lavoro, contribuirà a cancellare l'impressione che si possa compilare un Codice della pura proprietà, nel senso che esso non prenda in considerazione l'uomo se non in quanto sia proprietario.

PRESIDENTE. Della proposta del collega Costamagna, con la quale si vorrebbe distaccare dal patrimonio ereditario la parte costituita da indennità, ecc. per devolverla secondo altri criteri, si potrà tener conto in altra sede, quando, per esempio, si tratterà della costituzione del patrimonio stesso. Dal momento che questi viventi a carico non sono eredi, ma ricevono l'eredità *jure proprio*, si dovrebbe in quella occasione fare una deroga dicendo che nella formazione della massa ereditaria i crediti che possa avere l'eredità per ragioni di lavoro del defunto non sono regolati dalle norme generali sulle successioni, ma sono devoluti direttamente ai viventi a carico.

COSTAMAGNA. Aggiunge che il problema è abbastanza vasto, perchè, oltre le indennità di anzianità che derivano dall'adempimento del contratto di lavoro, riguarda anche le indennità di assicurazione sugli infortuni e quelle di previdenza sociale. Pensa che la codificazione di tale materia possa rendere necessaria la compilazione di due o tre articoli aventi carattere organico, i quali possano esercitare una notevole influenza sull'andamento della vita nazionale.

PRESIDENTE. Osserva che per quanto riguarda l'indennità per infortuni la introduzione nel Codice del concetto espresso dall'onorevole Costamagna non costituirebbe una innovazione, in quanto già oggi gli eredi viventi a carico ottengono tale indennità senza carattere di successione.

La questione da esaminare è invece quella riguardante altri crediti, come quelli per indennità di anzianità o per mercedi non corrisposte. Questi dovrebbero essere avulsi dalla massa ereditaria e non trasmessi agli eredi secondo il principio generale della successione, bensì secondo il criterio dei viventi a carico, nei riguardi dei quali, siano essi legittimari o meno, si dovrebbe stabilire un diritto particolare su questi determinati crediti.

Secondo le leggi sociali attuali, i viventi a carico si trovano sempre nell'ambito della parentela; la legge sugli infortuni sul lavoro, per esempio, che è la massima in questa materia, non comprende che la moglie e i figli.

COSTAMAGNA. È specialmente nell'applicazione della legge sull'impiego privato che sorgono inconvenienti.

PRESIDENTE. Pensa che condizione necessaria debba sempre essere la parentela. Aggiunge che nella legge sugli infortuni il concetto del vivente a carico è un concetto restrittivo, in quanto non tutti i figli possono avere l'indennità, ma solo quelli che vivono a carico; è quindi escluso colui che ha raggiunto una posizione economicamente indipendente.

COSTAMAGNA. Ricorda come purtroppo in pratica si prenda come norma il fatto materiale della vivenza a carico, non il bisogno di vivere a carico.

PRESIDENTE. Fa ancora osservare, dal punto di vista sistematico, che non è questa la sede opportuna per inserire il concetto in esame, perchè si deve fare una disposizione particolare, la quale consideri i viventi a carico non come legittimari, ma come aventi un diritto proprio.

COSTAMAGNA. Si potrebbe fissare una disposizione che preceda tutti gli articoli.

PRESIDENTE. Pur ammettendo che un esame di questi problemi si debba fare con simpatia, stima pertanto opportuno rimandare la decisione al riguardo.

Propone di tornare sulla questione, non ancora decisa nella passata seduta, se il coniuge superstite sia da considerarsi fra gli eredi necessari.

BARCELLONA. Ribadisce il concetto già espresso nella precedente seduta: il coniuge superstite può essere considerato erede soltanto se gli si attribuisce una quota di proprietà, ma non già quando gli si attribuisce una quota di usufrutto.

SCIALOJA. L'art. 79 parla degli aventi diritto in generale, non parla nè di usufrutto, nè di proprietà.

PRESIDENTE. Però negli articoli successivi, mentre la Commissione Reale aveva assegnato al coniuge superstite una quota in proprietà, il progetto ministeriale ha ammesso il solo usufrutto.

SCIALOJA. Le questioni sono due e vanno tenute distinte: se al coniuge superstite spetti una quota in proprietà o in usufrutto, e se, in quest'ultimo caso, il coniuge sia da considerarsi erede.

PIOLA CASELLI. Come ha già accennato nella seduta precedente, l'intenzione del progetto ministeriale di escludere il carattere di erede nel coniuge superstite, quando egli succede in una quota di usufrutto, risulta chiaramente dalle modificazioni introdotte nel progetto stesso nei confronti di quello della Commissione Reale. Infatti, sia nella intestazione del Capo che in quella della Sezione, nel progetto ministeriale è stata soppressa la parola «eredi» che era stata usata dalla Commissione Reale. Così pure l'articolo 79 del progetto ministeriale parla di «persone a favore delle quali la legge riserva diritti nella successione», mentre l'articolo 82 del progetto della Commissione Reale diceva esplicitamente: «Sono eredi legittimari...». Anche dalle due relazioni che accompagnano i progetti risulta tale diversità di orientamento, giacchè mentre in quella della Commissione Reale si spiega che il coniuge superstite deve essere considerato erede, nella relazione ministeriale invece, come ha già ricordato, è detto chiaramente che viene evitato, nell'indicare le diverse categorie di riservatari, di attribuire a tutti genericamente la qualità di erede, perchè non sorga il dubbio che debba considerarsi erede, contrariamente ai principii, il coniuge superstite anche quando succeda in una quota di usufrutto.

Ricorda, altresì, che nella giurisprudenza e nella interpretazione delle disposizioni del Codice civile vigente tale questione è stata lungamente discussa, e che l'opinione prevalente della giurisprudenza e della dottrina classica si è orientata nel senso di non considerare erede il coniuge superstite quando succede in una quota di usufrutto; tuttavia non sono mancati i sostenitori della tesi opposta, basata sul concetto che, dal momento che il coniuge succede in una quota di patrimonio e deve pagare anche i relativi debiti di cui a mente dell'articolo 509 del Codice di commercio, esso dovrebbe essere considerato erede.

Alle ragioni che la tradizione e la logica pongono a base del concetto che il coniuge superstite non sia da considerare come erede, gli sembra se ne possano aggiungere altre che si riallacciano al concetto espresso e parecchie volte illustrato dall'onorevole Costamagna, di considerare, cioè, la famiglia come un'azienda sociale e il patrimonio come un istrumento e un fattore dell'attività sociale. In realtà, in più della metà dei casi il coniuge superstite è la donna, perchè le tavole di mortalità dimostrano una maggiore frequenza dei casi di sopravvivenza della donna al di là dei cinquanta anni. Si tratta, in ogni caso, di persone in non più giovane età che non possono più essere considerate normalmente nel possesso della piena capacità di dare incremento al patrimonio e di partecipare efficacemente alle attività sociali, compiti che invece spettano piuttosto agli altri eredi e specialmente ai discendenti. Pensa quindi che ciò che si attribuisce al coniuge superstite debba avere, in senso larghissimo, carattere alimentare, che gli dia cioè la sicurezza di una comodità di vita non inferiore a quella coniugale e di una vecchiaia riposata e tranquilla, il che contrasta col concetto ch'esso sia un vero e proprio erede.

A sostegno di quanto ha esposto, aggiunge che in molte regioni d'Italia, specie nella classe dei piccoli agricoltori, quando il contadino proprietario ha raggiunto una certa età ed ha i figli capaci di lavorare, mentre le sue forze cominciano a diminuire,

avviene una specie di anticipata divisione del patrimonio col sistema delle donazioni a favore dei figli. In tale occasione il genitore riserva per sè una parte in usufrutto, la quale comprende quasi sempre la cascina o una sua parte ed una porzione di terreno che egli può personalmente coltivare; parte che qualche volta è riservata anche alle persone a carico, per esempio, la moglie o la figlia nubile. Quindi, nella pratica, almeno per quanto riguarda questa classe sociale, il concetto che la situazione di vita del coniuge superstite sia piuttosto quella di usufruttuario senza qualità di erede, ha già indiretta pratica espressione.

D'altra parte osserva che la questione, ora sottoposta all'esame della Commissione, ha una particolare importanza rispetto al pagamento dei debiti ereditari. Se egli fosse stato presente quando si esaminò l'istituto del beneficio d'inventario, avrebbe sostenuto la tesi che il principio dell'obbligo degli eredi di pagare i debiti ereditari personalmente potrebbe essere abbandonato, perchè l'esperienza mostra non solo quanto sia difficile che un erede paghi col proprio denaro i debiti ereditari, ma purtroppo che spessissimo ci si serve del beneficio d'inventario per non pagare neppure col patrimonio del defunto. Egli pensa che il sistema del beneficio d'inventario, dal punto di vista della vita economica della famiglia, non produce realmente gli effetti desiderati e costituisce invece un arresto e un intralcio. A tale riguardo ritiene che il sistema, già adottato da altre legislazioni, di dare, cioè, sviluppo maggiore alla separazione del patrimonio e di esonerare l'erede dall'obbligo personale del pagamento dei debiti ereditari sia più moderno e renderebbe più snello lo sviluppo della liquidazione ereditaria. Ad ogni modo, si riserva di risollevarne la questione quando si esaminerà il pagamento dei debiti ereditari.

DI MARZO. Osserva che la dizione adottata nell'articolo 79: « avere diritti nella successione » non pregiudica la questione sollevata dal senatore Piola Caselli.

BERIO. Non trova giustificata la distinzione nei riguardi del coniuge superstite, per riconoscergli o meno la qualità di erede, a seconda che sia proprietario o usufruttuario. Ad ogni modo il progetto ministeriale, parlando di usufrutto nel caso di riserva nelle successioni testamentarie, e di proprietà nel caso che non vi siano figli, nelle successioni legittime, non risolve la questione.

Crede sarebbe più opportuno adottare un criterio unico e, dati i concetti e le tendenze moderne del Regime di rafforzare il vincolo familiare, egli supererebbe tutte le difficoltà dottrinarie e direbbe che il coniuge, sia che succeda come usufruttuario che come proprietario, è in ogni caso erede, e cioè che il rapporto col coniuge defunto è un rapporto di eredità.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Piola Caselli che il progetto ministeriale, mentre attribuisce al coniuge superstite soltanto una quota di usufrutto in sede di riserva, stabilisce che in altri casi esso sia erede quando non vi siano figli legittimi, come nella successione legittima (articoli 124 e 125).

Comunque, a questo punto si tratta di stabilire, in via di affermazione generale, se il coniuge superstite possa considerarsi tra i riservatari di diritti nella successione e su ciò si può essere tutti d'accordo, senza pregiudizio delle questioni che sono state sollevate se al coniuge superstite debba spettare una quota di usufrutto o di proprietà, e se debba riconoscersi o meno la qualità di erede nel coniuge superstite usufruttuario, questioni che si possono riservare.

La Commissione concorda nel punto di vista espresso dal Presidente.

PIOLA CASELLI. Desidera sapere a proposito di quale articolo le questioni riservate verranno riprese in esame.

PRESIDENTE. Negli articoli successivi, per esempio, all'articolo 83.

Ricorda che l'altra questione su cui la Commissione deve dare il proprio parere è quella se si debba considerare fra i riservatari anche lo Stato. In proposito rileva

che la successione dello Stato, a norma dell'articolo 128, è concepita sotto un altro punto di vista: in mancanza di eredi fino al sesto grado, lo Stato subentra di diritto nella proprietà dei beni.

(La maggioranza della Commissione ritiene che lo Stato non si debba considerare fra i riservatari).

Resta da esaminare la proposta del collega Costamagna, il quale vorrebbe che tra i legittimari fosse compreso l'Ente comunale di assistenza dell'ultimo domicilio del defunto.

COSTAMAGNA. Spiega che, contrariamente a quanto avviene per lo Stato che succede nei beni vacanti quando non vi sia disposizione testamentaria, la sua proposta mira a far sì che, anche nel caso di successione testamentaria, sia considerato erede necessario l'Ente comunale di assistenza quando non ci siano figli, fratelli o ascendenti. Sarebbe questa una vera e propria deroga alla facoltà di testare, la quale impedirebbe ad un individuo di erogare tutto il patrimonio per testamento senza pagare questo tributo (che ha importanza più morale che patrimoniale) al principio della solidarietà e assistenza nazionale.

PRESIDENTE. Il collega Costamagna propone dunque che l'Ente succeda quando non ci sono eredi, entro certi limiti da stabilirsi in seguito. Pertanto in tal caso non vi sarebbe la facoltà testamentaria piena, essendovi, per una certa quota, l'obbligo di assegnare i beni all'Ente comunale di assistenza.

SCADUTO. Ricorda, come semplice richiamo storico, l'istituto del cosiddetto « testamento per l'anima », in vigore nelle provincie meridionali fino alla fine del secolo XVIII, il quale si riallaccia alla proposta dell'onorevole Costamagna. Esso consisteva nella facoltà che aveva il Vescovo di sostituire la sua volontà a quella del testatore, se questi non aveva disposto nulla per la beneficenza o per il culto o non aveva fatto testamento.

MARAVIGLIA. Premette che considera con simpatia la proposta del camerata Costamagna. Osserva però che per darle una sistemazione giuridica si devono superare alcune difficoltà. Per esempio, trova una contraddizione nel fatto che, secondo il sistema proposto, se una persona non ha eredi a favore dei quali sia stabilita la riserva, ma solo fratelli o nipoti (entro il quarto grado), potrà disporre illimitatamente del suo patrimonio, anche in favore di estranei; mentre se non ha parenti entro il quarto grado, sarebbe vincolato dalla riserva a vantaggio dell'Ente di assistenza.

PRESIDENTE. Osserva che per ora si tratta di sapere se si debba fra i riservatari porre l'Ente di assistenza. Si vedrà in seguito entro quali limiti la riserva dovrà ammettersi.

PANUNZIO. Ricorda che ebbe già a pronunciarsi in linea di principio favorevolmente alla tesi sostenuta dal camerata Costamagna, ora rinforzata, non contraddetta, dal richiamo storico fatto dal senatore Scaduto. Desidererebbe però che si facesse una discriminazione da un punto di vista materiale, nel senso che si esentassero da quest'obbligo i piccoli patrimoni.

Si domanda poi se sia proprio il caso di specificare che il destinatario di questa riserva debba essere l'Ente comunale di assistenza. Egli riterrebbe più opportuno che fosse lo Stato nella sua più ampia figura, comprensiva di tutti gli Istituti; che se si dovesse scendere a specificazioni, crederebbe più indicata l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e Infanzia, che costituisce, per così dire, la famiglia integrativa di tutte le famiglie italiane. La specificazione dell'Ente può del resto avere carattere contingente, in quanto che è noto che assistiamo a successive sistemazioni amministrative degli Enti di beneficenza e di assistenza, mentre qui, in sede di Codice, si esige la determinazione di un soggetto giuridico stabile e definitivo. Lo Stato è appunto questo soggetto stabile e definitivo.

BERIO. Ritiene che non tanto gli enti di assistenza, quanto lo Stato — in linea di principio — dovrebbe essere un erede necessario. Però, come già ha avuto occasione di dire, vi sarebbero gravi difficoltà pratiche.

Consente nelle osservazioni del collega Panunzio, ma crede che per raggiungere il risultato desiderato con un metodo più semplice e più pratico basterebbe esprimere il voto che la tassa di successione o una quota di essa sia in determinati casi devoluta a scopi di beneficenza.

PRESIDENTE. Ripete che per ora si tratta di stabilire se aggiungere, come ha proposto l'onorevole Costamagna, ai legittimari l'Ente comunale di assistenza, oppure un altro ente di beneficenza.

BACCI. Si dichiara contrario alla proposta, sia in linea teorica, perchè nella formulazione delle norme bisogna tener presente la realtà della vita, sia in linea pratica, perchè l'esperienza dimostra che coloro i quali dispongono di larghi mezzi hanno sempre dato molto alle opere di beneficenza e una disposizione coattiva non potrebbe che pregiudicare questa situazione di fatto, a tutto danno degli enti che si vogliono beneficiare. È poi da aggiungere che lo Stato, con l'imposta di successione, incamera già una notevole parte del patrimonio del defunto.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che volendo spingere fino alle estreme conseguenze il principio su cui si basa la proposta del deputato Costamagna, anche nelle donazioni si dovrebbe riservare una parte alle opere assistenziali.

COSTAMAGNA. Chiarisce che la disposizione da lui proposta si applicherebbe solo nel caso che il defunto non abbia già disposto in favore di un qualsiasi ente di beneficenza. È opportuno stabilire l'Ente comunale di assistenza dell'ultimo domicilio, perchè si presume che qui il defunto abbia contratto legami più recenti.

Quanto alle donazioni, nota che esiste la disposizione generale della riduzione. Non gli sembra poi fondato il rilievo del deputato Bacci che cioè si provveda già spontaneamente e in larga misura in favore delle istituzioni di beneficenza, appunto perchè ciò sta a significare che la proposta è ben matura nella coscienza nazionale. In ordine al richiamo dell'imposta di successione rileva che la proposta ha per base un concetto etico di solidarietà nazionale, ben diverso dal concetto fiscale. Riafferma, a questo proposito, che il Codice debba essere ispirato ai grandi principii etici che regolano la comunità nazionale.

Osserva infine al camerata Panunzio che includere fra i legittimari lo Stato, puramente e semplicemente, potrebbe dar luogo proprio al dubbio che si tratti di una disposizione fiscale.

PUTZOLU. È favorevole in linea di principio alla proposta del deputato Costamagna, ma ritiene che non sarebbe opportuno attribuire la titolarità del diritto di riserva all'Ente comunale di assistenza, sia perchè trattasi di istituzione che potrebbe anche in avvenire cessare di esistere, sia perchè i beni potrebbero essere destinati, oltrechè a scopi di assistenza anche a scopi di cultura. Propone pertanto che solo lo Stato sia il titolare del diritto di riserva, con l'obbligo di destinare i beni ad opere di assistenza o di cultura.

Quanto alle donazioni, osserva anch'egli che, essendo soggette a collazione e riduzione, non è da temersi l'inconveniente presentato dal camerata Macarini Carmignani.

PANUNZIO. Pur insistendo sul concetto che debba essere considerato lo Stato nella sua unità spirituale come soggetto della riserva, aderisce alla proposta del camerata Putzolu ed osserva al camerata Bacci che nulla impedisce che sia disciplinata nel Codice una manifestazione di volontà che già si esplica in forma spontanea. È bene, anzi, che nella legislazione civile sia affermato un principio di tanto significato morale.

PRESIDENTE. Rileva che le osservazioni del deputato Bacci si riallacciano al problema della carità legale. In genere si ritiene da non pochi sociologi che qualsiasi

disposizione di legge in questa materia abbia una dannosa influenza sulle fonti della generosità privata, e che negli Stati dove si è imposta per legge la beneficenza, sieno diminuiti gli atti di liberalità, mentre là dove la carità è meno imposta, più larga è la carità privata.

CRISTINI. Ricorda che fin da quando si discusse della successione legittima e di quella testamentaria, e della prevalenza dell'una sull'altra, egli si pose il problema: dove finisce la possibilità di disporre liberamente del proprio patrimonio? Quando cioè lo Stato partecipa alla successione? Nella esclusione di qualsiasi altro avente diritto. Ma qual'è il concetto limite di questa esclusione? Il problema, in sostanza, si ripresenta e dovrebbe, a suo avviso, essere risolto ora nel senso di stabilire qui le forme in cui lo Stato possa partecipare alla successione. Del resto il prelievo fiscale dimostra che il principio è già praticamente applicato.

PANUNZIO. Potrebbe accettare il rilievo del Presidente relativo alla carità legale qualora indagini statistiche ben precise dimostrassero che essa agisce a scapito della libera beneficenza.

Da un punto di vista teorico osserva che non si può scindere la morale individuale da quella dello Stato. Esiste infatti una tale compenetrazione intima tra la coscienza individuale e la morale pubblica che non può parlarsi di coercizione di volontà da parte dello Stato.

BACCI. Per quanto riguarda la funzione etico-sociale dello Stato secondo la concezione fascista, non ha che da rinviare alle pagine, che portano la firma di Mussolini, poste a premessa del nuovo Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Dopo le chiare ed esaurienti osservazioni del Presidente in ordine alla carità legale si limita poi a rilevare che dai discorsi ministeriali sul bilancio dell'interno risulta che gli atti di spontanea liberalità nel campo della beneficenza sono in aumento. Ora si rischierebbe di pregiudicare questa realtà, che aderisce alla concezione etico-sociale dello Stato fascista, con una disposizione coattiva che non sembra del resto trovi il suo posto nel Codice di diritto privato.

PUTZOLU. Non crede si possa parlare di disposizione di carattere coattivo, perchè l'istituto della riserva, per scopi di beneficenza, è operativo soltanto nella ipotesi che il cittadino non abbia spontaneamente disposto o compiuto atti di liberalità. Il cittadino preferirà, in ogni caso, destinare spontaneamente una parte dei suoi beni a scopi di assistenza o beneficenza, piuttosto che attendere che lo Stato si sostituisca alla sua inerzia. Si avrebbe quindi nell'istituto uno stimolo e non già un impedimento alla beneficenza. Se, d'altra parte, come ha rilevato il camerata Panunzio, mancano precisi dati statistici che attestino vi sia stata diminuzione di atti di liberalità nei paesi ove si è disciplinata la carità legale, il precedente storico del testamento per l'anima, citato dal senatore Scaduto, può per la sua evidente affinità, fornire la dimostrazione del contrario, essendo ben noto che questo istituto, rimasto in vigore sino all'unificazione del Regno, non ha per nulla ostacolato la beneficenza spontanea.

PRESIDENTE. Il testamento per l'anima aveva carattere religioso ed era ispirato ad un sentimento diverso: salvare la propria anima. Non mirava ad opere di beneficenza o di soccorso.

COSTAMAGNA. Osserva che la carità legale si esplica attraverso una forma di tributo fiscale. La sua proposta, invece, non tende ad aumentare i cespiti tributari dello Stato, ma vuole affermare un principio etico di solidarietà civile, di fronte al principio di solidarietà puramente religiosa.

Quanto alla questione sollevata dal deputato Cristini circa la portata dell'intervento dello Stato nella successione, nota che essa non contrasta con la disposizione che attribuisse all'Ente comunale di assistenza una quota di riserva.

PRESIDENTE. In sostanza, il deputato Costamagna propone di considerare fra i legittimari l'Ente comunale di assistenza, al quale dovrebbe spettare una quota

di eredità nel caso che il defunto non abbia parenti entro un determinato grado e non abbia spontaneamente compiuto atti di beneficenza entro i limiti che si ritengono necessari e che saranno in seguito stabiliti.

PANUNZIO. Insiste sulla proposta di considerare fra i legittimari lo Stato, con l'obbligo di destinare la parte dei beni ad esso attribuita a un istituto di beneficenza.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del deputato Panunzio.

Votano *sì* i Commissari: deputati Cristini, Panunzio e Putzolu.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Piola Caselli, Sarrocchi, Scaduto, Scialoja e Tacconi; deputati Bacci, Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rossi.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del deputato Costamagna di considerare fra i legittimari l'Ente comunale di assistenza, con la riserva che in seguito saranno esaminati i casi in cui esso dovrà essere considerato tale, nonchè l'entità della quota che dovrà essergli attribuita.

PANUNZIO, CRISTINI e PUTZOLU. Dichiarano di votare a favore della proposta per affermare il concetto morale e politico che è a fondamento della proposta stessa, mantenendo intatti i loro argomenti in favore della indicazione dello Stato come soggetto giuridico destinatario del beneficio.

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Sarrocchi e Tacconi; deputati Costamagna, Cristini, Maraviglia, Panunzio, Putzolu e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Fabri, Moresco, Scaduto e Scialoja; deputati Bacci e Macarini Carmignani.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Ritiene che, dopo l'ampia discussione generale svoltasi, si possa ora passare all'esame dei singoli articoli del Capo.

Sezione I^a. — DELLA QUOTA DOVUTA AI LEGITTIMARI.

Art. 79.

PRESIDENTE. In conformità ai concetti approvati dalla Commissione è da aggiungere in fine dell'articolo la formula « e l'Ente comunale di assistenza ».

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Dal punto di vista grammaticale troverebbe più corretto formulare l'articolo nel modo seguente: « le persone a favore delle quali... sono i figli legittimi, in loro mancanza gli ascendenti legittimi, i figli naturali... ecc. ».

PRESIDENTE. È d'accordo nella soppressione della parola « o » prima delle parole « in loro mancanza », ma ritiene che sia opportuno mantenere le altre « e inoltre » prima delle parole « i figli naturali », per evitare che la formula « in loro mancanza » possa riferirsi anche alle persone indicate dopo gli ascendenti legittimi.

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 80.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 81.

SCADUTO. Ritene insufficiente la riserva di un quarto del patrimonio a favore degli ascendenti in mancanza di figli legittimi, riserva che nel Codice vigente è stabilita in un terzo.

MARAVIGLIA. Si associa.

PIOLA CASELLI. Rileva che non vi è ragione di modificare il Codice vigente, anche perchè, contrariamente a quanto afferma la relazione ministeriale, la differenza fra un terzo e un quarto non è trascurabile. Nella relazione ministeriale si dice che si è preferita la quota di un quarto per regolare meglio i rapporti di fronte al coniuge superstite; non trova soddisfacente questa ragione e sostiene che se gli ascendenti sono più di uno, la quota, come si è fatto per i figli in altri articoli del progetto, dovrebbe essere fissata tenendo conto dell'effettivo numero di persone che concorrono alla divisione. Propone pertanto che, quando si tratti di un solo ascendente, la quota sia di un terzo e salga a cinque dodicesimi (quota fissata nell'articolo 87 per il coniuge) qualora gli ascendenti siano più di uno.

COSTAMAGNA. Si associa al concetto espresso dal senatore Piola Caselli, ma vorrebbe che, nella determinazione della quota, si tenesse conto della circostanza se l'ascendente era o no a carico del defunto.

PRESIDENTE. Si darebbe adito a infinite controversie.

COSTAMAGNA. Non insiste.

MACARINI CARMIGNANI. È d'avviso che la quota degli ascendenti debba essere portata alla metà del patrimonio, senza dover ricorrere a complicati calcoli aritmetici.

BACCI. Vorrebbe attribuire agli ascendenti la metà del patrimonio se colui che muore non lascia figli legittimi, ma il coniuge; una quota superiore se non lascia neanche il coniuge.

PUTZOLU. Richiama il disposto del capoverso dell'articolo 110: « se però gli ascendenti non sono in eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea » e osserva che gli ascendenti non potrebbero essere mai più di due.

MARAVIGLIA. Oltre il padre e la madre ci possono essere anche i nonni.

PIOLA CASELLI. L'osservazione del deputato Putzolu è giusta dal punto di vista strettamente legale, ma i nonni sono a carico dei rispettivi figli e praticamente anch'essi si avvantaggiano della quota.

PRESIDENTE. Nell'articolo 110 si prevede l'ipotesi che non ci siano più i genitori e si lascino i nonni. La questione da risolvere è se la quota debba essere proporzionale al numero degli ascendenti o no. Si potrebbe dire: « Se colui che muore non lascia figli legittimi, ma un ascendente legittimo, a favore di costui è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 88 e 89 per i casi di concorso. Se gli ascendenti siano più, la quota a loro riservata è elevata alla metà ».

PIOLA CASELLI. Si potrebbero attribuire i cinque dodicesimi, che rappresentano una quota intermedia fra un terzo e la metà. Del resto tale frazione ricorre in altri articoli.

PRESIDENTE. Il capoverso si può allora così formulare: « Se gli ascendenti siano più, la quota a loro riservata è elevata a cinque dodicesimi e per l'assegnazione di essa si applicano le regole stabilite nell'articolo 110 ».

(La Commissione approva).

Occorrerebbe inoltre chiarire se la disposizione del capoverso dell'articolo precedente funziona anche per questo articolo.

FACCHINETTI PULAZZINI. Propone che alla fine della Sezione 1^a si aggiunga un articolo così formulato: « Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi ». Si eviterebbe così di ripetere tale formula in vari articoli.

SCADUTO. Si potrebbe aggiungere come capoverso dell'articolo 79, sopprimendo il capoverso dell'articolo 80.

PRESIDENTE. Sarebbe di avviso di aggiungere come capoverso dell'articolo 79 l'intero capoverso dell'articolo 80 ad evitare i dubbi che sorgerebbero dalla soppressione della seconda parte di esso: e anzi, come già ebbe occasione di accennare a proposito dell'articolo 10, per chiarire meglio che sotto il nome di figli sono compresi anche i loro discendenti, pensa che il capoverso potrebbe essere così formulato: « Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi e, sempre quando in questa Sezione si parli dei figli, in questo nome sono compresi anche i loro discendenti; e si applicano le disposizioni degli articoli 107, secondo comma e 108, secondo e terzo comma ».

Così rimane stabilito.

Art. 82.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 83.

PRESIDENTE. Avverte che occorre risolvere la questione pregiudiziale se al coniuge superstite si debba attribuire una quota in proprietà o l'usufrutto.

PUTZOLU. Vorrebbe, in linea di principio, riservare al coniuge superstite l'usufrutto, dandogli però facoltà, nei casi di bisogno, da accertarsi nei modi che si potranno determinare, di vendere in tutto o in parte la quota di usufrutto. Ricorda che una siffatta clausola ricorre spesso nei testamenti ed è stata ritenuta valida dalla giurisprudenza.

PRESIDENTE. Teme che il coniuge si metta sempre in condizioni di avere bisogno per poter vendere i beni: sarebbe allora preferibile attribuire la quota in proprietà.

COSTAMAGNA. Pensa che si debba affermare il principio che esiste fra i coniugi una società effettiva di lavoro, attribuendo al coniuge superstite una quota in proprietà quando non vi siano figli e si tratti di beni pervenuti durante il matrimonio, per qualsiasi titolo *inter vivos*. Qualora vi siano figli, darebbe al coniuge l'usufrutto della metà del patrimonio.

PRESIDENTE. Ricorda che l'opinione pubblica si è manifestata, in maggioranza, contraria alla attribuzione di una quota in proprietà al coniuge superstite soprattutto quando non vi siano figli, perchè è proprio in tal caso che i beni passano ad un'altra famiglia. Per questa ragione il Ministro Guardasigilli ha modificato il progetto della Commissione Reale. Forse però l'opinione pubblica non si allarmerebbe ugualmente qualora si attribuisse al coniuge la proprietà dei beni acquistati dopo il matrimonio, col prodotto del suo lavoro.

MACARINI CARMIGNANI. Qualora si accetti il concetto che la famiglia è una società di lavoro, i beni acquistati durante il matrimonio dovrebbero appartenere per metà a ciascun coniuge, principio questo che è consacrato nella legislazione dell'Argentina. D'altra parte la disposizione non dovrebbe trovar posto in materia di successione, bensì di divisione ereditaria.

PUTZOLU. Si darebbe origine ad innumerevoli liti per la difficoltà di distinguere gli acquisti fatti coi proventi del lavoro, da quelli fatti con altri proventi..

SCADUTO. Ritene che si debba tener conto dei beni acquistati non solo col lavoro, ma anche con i frutti della proprietà del marito e della moglie.

PRESIDENTE. E di ciò non potrebbero dolersi i parenti nè dell'uno nè dell'altro lato.

ROSSI. È d'avviso che la questione debba essere trattata nel primo Libro del Codice civile. Si dichiara favorevole al principio, che risponde in modo perfetto alla concezione fascista della vita, ma teme che sarebbe causa di una serie infinita di liti, poichè le prove in materia sarebbero di estrema difficoltà.

PRESIDENTE. Si tratta di beni che entrambi i coniugi hanno contribuito ad acquistare, ma che figurano di uno solo di essi: su questi beni si potrebbero riconoscere al coniuge superstite maggiori diritti.

MARAVIGLIA. Si intende che rimane fermo l'usufrutto dei due terzi del patrimonio a favore del coniuge superstite, salvo per quanto riguarda i beni che siano acquistati o col lavoro comune o coi frutti dei beni del coniuge superstite.

PRESIDENTE. La discussione sarà ripresa nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 15.

Seduta del 26 marzo 1938. — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati COSTAMAGNA, MARAVIGLIA e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ISGRÒ e SPADA.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 83 del Titolo I: «Delle successioni a causa di morte in generale». — Esame dell'articolo 84 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari deputati Albertini, Andriani, Bacci, Cristini, Macarini Carmignani e Pierantoni hanno giustificato l'assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 83 del progetto.

COSTAMAGNA. Propone la seguente formula: «Al coniuge superstite che abbia vissuto in matrimonio almeno cinque anni e che non sia separato per sua colpa, spetta la metà dei beni acquistati dall'altro coniuge con la sua attività professionale durante il matrimonio, oltre l'usufrutto dei due terzi, salvo quanto è disposto dagli articoli 85, 86, 87 e 89 per i casi di concorso».

PRESIDENTE. Crede più opportuno, nel caso venga accolto il concetto dell'onorevole Costamagna, di introdurre la modificazione proposta come una aggiunta all'articolo 83, dicendo in un secondo comma: «Inoltre, al coniuge superstite che abbia vissuto in matrimonio almeno cinque anni e che non sia separato per sua colpa, spetta la metà dei beni acquistati dall'altro coniuge con la propria attività professionale».

COSTAMAGNA. È d'accordo. Il concetto che egli voleva fosse affermato, e sul quale già altre volte ha avuto occasione di parlare, è quello della comunione di spirito e di attività tra i due coniugi. Da una recente statistica a lui risulta che il numero dei reddituari in Italia è di appena duecento mila; crede perciò che il Codice civile non debba aver presente solo questa categoria, ma tenere conto che la vita della famiglia odierna, per la quasi totalità dei casi, è basata sulla attività professionale di uno dei due coniugi, alla quale l'altro coniuge è spesso compartecipe, sia direttamente, in quanto lavori anch'esso, sia indirettamente con la sua assistenza, economia e saggia amministrazione.

Come altra volta ha ricordato, la legislazione di alcuni Stati del Sud America considera il coniuge superstite erede della metà del patrimonio ereditario anche in

concorso con i figli. La sua proposta invece si limiterebbe solo ad assegnare al coniuge superstite una quota di proprietà quando non vi siano figli e su quella parte del patrimonio che l'altro coniuge si sia acquistato con la sua attività professionale. Così la nuova legge civile assolverà anche una funzione altamente morale, rispondente alla coscienza fascista.

SCADUTO. Fa presente un'altra ipotesi cui ha già accennato nella precedente seduta. Fa il caso cioè che il marito abbia potuto acquistare dei beni con i frutti della dote o dei beni parafernali della moglie. Quei beni, secondo la legge, sono suoi, perchè a lui spettano di diritto i frutti della dote; tuttavia sarebbe giusto che la moglie avesse diritto ad una parte della proprietà dei beni così acquistati. Per tener conto di questa evenienza, a suo modo di vedere, bisognerebbe ritornare su quella parte del Libro I che concerne i diritti del marito sui frutti della dote, per stabilire che se i frutti sono superiori ai bisogni della famiglia, per tale supero non diventano proprietà esclusiva del marito.

PRESIDENTE. Non crede opportuna tale modificazione al Libro I, per evitare che sorgano tra i coniugi dissidi circa i limiti dei bisogni familiari. Si potrebbe invece stabilire qui che il coniuge superstite avrà diritto ad una quota parte di proprietà dei beni, se egli potrà dimostrare che siano stati comprati dall'altro coniuge con i frutti dei beni dotali o parafernali. In tal caso la famiglia dell'altro coniuge non avrebbe ragione di dolersi.

Pertanto, sia la proposta del deputato Costamagna, sia quella del senatore Scaduto potrebbero essere accettate, avendo entrambe una base equitativa, pur non dissimulandosi le difficoltà che potranno sorgere per la loro pratica applicazione.

SCIALOJA. Crede difficile e comunque pericoloso scindere l'unità del patrimonio familiare. Inoltre le proposte fatte riguardano due particolari aspetti della questione, ma non tutti i casi che possono verificarsi in pratica, per provvedere ai quali la legge dovrebbe scendere ad una particolareggiata casistica: il che non è possibile. Bisogna, a suo avviso, attenersi a norme di carattere generale. Siamo in tema di limiti alla volontà del testatore. Nella successione testamentaria la regola è il rispetto della volontà; i limiti costituiscono eccezioni a questa regola e vanno pertanto contenuti in ristretti confini. E se la legge non può d'altronde prevedere le infinite varietà delle situazioni familiari, ben può invece il testatore trovare, caso per caso, la soluzione giusta. Limitare eccessivamente la volontà del testatore significa impedire che in particolari situazioni possa essere raggiunta la soluzione migliore. Conviene pertanto avere fiducia che il testatore stesso provvederà opportunamente secondo la sua coscienza di buon cittadino permeata dall'etica fascista.

MARAVIGLIA. Si associa.

COSTAMAGNA. Alla osservazione del senatore Scialoja, che il caso da lui prospettato sia una eccezione al principio generale, risponde che, secondo le già citate statistiche, la maggior parte dei patrimoni esistenti sono derivati da reddito professionale e che perciò l'aggiunta proposta avrebbe il carattere di norma generale e non di eccezione.

MORESCO. È d'accordo con l'onorevole Costamagna. La famiglia odierna non è più quella di cinquanta o sessanta anni fa, in cui ancora non si poteva concepire la donna come vera compagna e coadiuvatrice del marito, e tanto meno come professionista. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei piccoli esercizi sono gestiti con il lavoro comune dei due coniugi e molte volte non si può nemmeno giudicare quale delle due attività sia la più efficace nei riguardi economici. Sarebbe quindi perfettamente logico che il coniuge superstite avesse diritto ad una parte di quel patrimonio che egli stesso ha contribuito ad accumulare.

MARAVIGLIA. Riconosce giuste le osservazioni del senatore Moresco e proporrebbe quindi di limitare la disposizione al solo caso della donna professionista, o produttrice essa stessa, che abbia contribuito alla formazione del patrimonio.

SARROCCHI. Gli sembra difficile che in questo caso la donna non abbia pensato ad accumulare un patrimonio in nome proprio.

COSTAMAGNA. Desidera che il concetto sia ben più ampio: comprensivo cioè non solo dell'aiuto in senso materiale che la donna possa avere dato al marito, ma anche in senso morale e pratico, con la sua economia, con i suoi consigli e la sua amministrazione. In caso contrario si finirà per fare un Codice che servirà solo per quella minoranza di reddituari di cui prima ha parlato.

PIOLA CASELLI. La proposta fatta dall'onorevole Costamagna, a suo parere, è molto importante, e ha dei punti di contatto con quanto dispongono altre legislazioni.

Nel Codice francese vige il sistema generale della comunione dei beni, in parte legale ed in parte convenzionale, per modo che il coniuge superstite viene ad avere alla morte dell'altro coniuge nella divisione della comunione tutto ciò che ha potuto apportare alla comunione con la propria attività o con attività comune.

Nel sistema che la Commissione ha approvato quando ha discusso il primo Libro, è invece stabilita la separazione totale dei due patrimoni. Dubita che se si vuole innovare, occorra tornare sul primo Libro per rivedere l'istituto della comunione dei beni da noi ammesso su basi molto ristrette.

PRESIDENTE. Aggiungendo un capoverso, all'articolo 83 si potrebbe raggiungere lo stesso risultato, senza modificare il Libro primo. Il capoverso potrebbe essere così formulato: « Al coniuge superstite è inoltre riservata la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio, sia coi redditi professionali di uno dei due coniugi, sia coi redditi dei beni del coniuge superstite ».

COSTAMAGNA. Nella sua proposta aveva messa la limitazione: « Che abbia vissuto in matrimonio almeno cinque anni ». Inoltre egli aveva proposto di dire non già: « coi redditi professionali di uno dei due coniugi », ma bensì: « coi redditi professionali dell'altro coniuge ».

PRESIDENTE. Non crede opportuno il limite dei cinque anni di matrimonio, che farebbe sorgere complicazioni. Del resto il reddito può essersi formato ed impiegato anche nel primo anno di matrimonio.

ROTIGLIANO. È contrario alla disposizione; in ogni modo preferisce la formula: « di uno dei due coniugi », a quella: « dell'altro coniuge », per evitare l'assurdo che il coniuge superstite avrebbe diritto alla proprietà di metà del patrimonio prodotto dal lavoro dell'altro coniuge, mentre per il patrimonio che egli stesso ha prodotto avrebbe diritto solo all'usufrutto.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte del comma aggiuntivo così formulata: « Al coniuge superstite è inoltre riservata la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei due coniugi ».

Votano sì i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Moresco e Scaduto; deputato Costamagna.

Votano no i Commissari: senatori Fabri, Romano Santi, Sarrocchi e Scialoja; deputati Maraviglia e Rotigliano.

Si astiene il Commissario senatore Piola Caselli.

La Commissione approva l'aggiunta del capoverso così come è stato formulato dal Presidente.

PRESIDENTE. Porrà ora in votazione la seconda parte: « sia coi redditi dei beni del coniuge superstite ».

PIOLA CASELLI. Dichiaro che, come ha già fatto per la prima parte del comma aggiuntivo, si asterrà dal votare. Concettualmente non è contrario alle proposte che si sono fatte, ma non crede opportuno farne oggetto di un comma aggiuntivo dell'articolo 83. La Commissione dovrebbe limitarsi ad esprimere il suo parere sul principio, salvo poi a stabilire la sede più opportuna in cui esso potrebbe essere applicato.

Votano sì i Commissari: senatori D'Amelio e Scaduto e deputato Costamagna.

Votano no i Commissari: senatori Anselmi, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Moresco, Romano Santi, Sarrocchi e Scialoja; deputati Maraviglia e Rotigliano.

Si astiene il Commissario senatore Piola Caselli.

La Commissione non approva.

PIOLA CASELLI. Gli sembra che la quota di usufrutto riservata dall'articolo 83 al coniuge superstite sia troppo elevata. Ricorda che settanta anni fa, quando il Pisanelli introdusse nel Codice la norma che attribuiva al coniuge superstite una quota di usufrutto, sembrò che ciò costituisse una vera rivoluzione. Il progetto della Commissione Reale era arrivato all'eccesso di accordare la proprietà di metà del patrimonio; senonchè a questa proposta sono stati contrari i pareri di quasi tutti i corpi tecnici consultati. Il progetto ministeriale, pur non concedendo la proprietà, riserva al coniuge superstite l'usufrutto dei due terzi del patrimonio. Ma anche questa gli sembra che sia una limitazione eccessiva alla volontà del testatore. Bisogna infatti non solo considerare il caso della donna che ha collaborato col marito alla formazione del patrimonio, ma anche il caso non infrequente della donna che nulla ha contribuito e piuttosto concorso a diminuire il patrimonio stesso. Inoltre può sempre darsi il caso della donna molto più giovane del marito e quindi in grado di godere per lunghissimo tempo dell'usufrutto dei beni del marito, privandone delle persone che, a giudizio del marito stesso, ne avrebbero avuto maggior diritto ed alle quali invece egli non ha potuto lasciare che il terzo della proprietà piena.

PRESIDENTE. Non bisogna però dimenticare che, oltre l'usufrutto del terzo, il testatore potrà disporre dell'intera nuda proprietà.

PIOLA CASELLI. Secondo il parere, che ha già espresso, la quota del coniuge superstite dovrebbe avere prevalentemente un carattere alimentare, pur essendo tale da assicurargli una vita abbastanza comoda e tranquilla.

SCADUTO. È favorevole a lasciare al coniuge superstite l'usufrutto dei due terzi dei beni. Non vede la ragione per cui non debba mantenersi al coniuge superstite quella agiatezza con cui ha vissuto. Il voler fare altrimenti sarebbe contrario a quei principii di solidarietà familiare a cui tanto tiene il Regime fascista.

PRESIDENTE. Fa presente che non tutte le successioni sono di entità patrimoniale rilevante e che perciò, riducendo i due terzi dell'usufrutto, verrebbe a cambiarsi completamente la condizione sociale ed economica del coniuge superstite. Non crede pertanto giusto privare il coniuge di una parte dell'usufrutto, perchè ne venga a beneficiare il fratello o il nipote del defunto.

PIOLA CASELLI. Propone di ridurre alla metà la quota di usufrutto riservata al coniuge superstite.

MARAVIGLIA. Ritiene che al coniuge superstite si debba fare il migliore trattamento possibile; manterrebbe perciò l'usufrutto dei due terzi.

ROTIGLIANO. È d'accordo, anzi manterrebbe tale limite anche in concorso con gli ascendenti.

MAZZOCCO. Si associa alla proposta del senatore Piola Caselli. Tra i casi di concorso previsti dagli articoli 85, 86, 87 e 89 sono considerati solamente i figli legittimi e naturali e gli ascendenti. Vi possono però essere dei casi in cui il defunto aveva a suo carico altri parenti che alla sua morte potrebbero rimanere senza alcun diritto a quegli alimenti che prima percepivano. Sarebbe perciò opportuno lasciare al testatore la possibilità di disporre di almeno della metà dell'usufrutto per poter provvedere anche a questi parenti verso i quali egli sentiva il dovere di provvedere in vita. Accade facilmente che il coniuge superstite abbia un patrimonio suo proprio, o abbia uno stipendio, o dei lucri professionali per guisa che l'usufrutto dei due terzi del patrimonio del defunto gli sia indifferente; mentre poi, per darlo ad esso,

si lascerebbero nella miseria, o alle prese con la fame, altri parenti, anche stretti, del testatore, alla cui esistenza egli aveva provveduto durante la sua vita, e ai quali egli vorrebbe assicurare l'esistenza dopo la sua morte. La facoltà di disporre della nuda proprietà a questi scopi non basta. La questione è relativa ai vari casi e contingenze di fatto. Una regola assoluta per tutti può essere concepibile solo quando non sia eccessiva, come è quella proposta.

SCIALOJA. Si associa alle osservazioni del senatore Mazzoccolo. Potrebbe darsi il caso che il testatore in vita mantenesse la vedova di un fratello defunto, o altri parenti che non siano compresi nei casi di concorso, sebbene entro il sesto grado. È d'avviso anch'egli di ridurre la quota di usufrutto alla metà.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di ridurre la quota di usufrutto spettante al coniuge superstite dai due terzi alla metà.

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Fabri, Mazzoccolo, Piola Caselli, Romano Santi e Scialoja.

Votano *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Scaduto; deputati Costamagna e Maraviglia.

La Commissione non approva.

PIOLA CASELLI. Osserva che rimarrebbe ora da risolvere la questione già da lui accennata e cioè se il coniuge superstite che abbia solamente l'usufrutto debba o non essere considerato erede. Si tratta di una questione assai importante e delicata che perciò è meglio riservare.

PRESIDENTE. Sta bene.

COSTAMAGNA. Si prospetta l'analoga questione per la quota riservata all'Ente comunale di assistenza. Come per la quota riservata al coniuge superstite, egli propone che sia considerata come avente carattere di legato.

PRESIDENTE. Anche questa proposta può essere riservata per essere esaminata quando la Commissione formulerà le modalità della quota dell'Ente comunale di assistenza.

Così rimane stabilito.

Art. 84.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 11,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 16.

Seduta del 1° aprile 1938 — Anno XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI, SCADUTO, SCIALOJA e TACCONI; deputati ALBERTINI, ASQUINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, PIERMANI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,05.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 85 a 90 del Titolo I. «Delle successioni a causa di morte in generale» con l'aggiunta di un art. 85 bis.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari deputati Andriani, Costamagna, Cristini e Panunzio hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 85 e 85 bis.

MAZZOCCOLO. Fa innanzi tutto una questione di forma sull'art. 85. Ritiene inutile l'ultima parte del secondo comma dell'articolo: «A questi spetta la nuda proprietà di un terzo dei beni assegnati in usufrutto al coniuge», sembrandogli che possa bastare quanto è detto in proposito nel comma precedente e che perciò possa trattarsi di una ripetizione non necessaria.

Vi è poi un'altra questione di notevole importanza, che investe la sostanza stessa dell'articolo. Questo non fa distinzione tra il coniuge superstite che concorra nella eredità con i propri figli legittimi, e quello che vi concorra con figli del *de cuius* provenienti da altro letto. Ora la mancanza di una tale distinzione — a suo avviso — è ingiusta e crea notevoli inconvenienti, soprattutto di ordine morale, che sono stati rilevati anche in un memoriale pervenuto alla Commissione.

PRESIDENTE. Osserva che la ripetizione ritenuta inutile dal senatore Mazzoccolo è bene invece sia conservata per evitare i dubbi che si sono sollevati. Specificare quanto più possibile non è male, anche se possa apparire superfluo. Piuttosto, se una osservazione di forma si deve fare, va rilevato che la dizione «A questi» non è esatta grammaticalmente.

Sulla questione del trattamento da farsi al coniuge superstite del binubo riassume anzitutto il memoriale accennato dal senatore Mazzoccolo.

Si osserva in esso che la condizione di favore fatta dal progetto al coniuge superstite, se è giustificata nel caso in cui la moglie superstite sia altresì la madre dei figli del defunto concorrenti alla di lui eredità, appare iniqua e inammissibile nel caso in cui ella sia dei suddetti figli matrigna per essere seconda o ulteriore moglie del *de cuius*. Il suddetto favore contrasterebbe d'altra parte con lo spirito delle nuove disposizioni quale chiaramente si deduce dalla relazione ministeriale quando si riferisce alla donna che « anche dopo la morte del marito sarà sempre larga di protezione e aiuto ai figli ». Le nuove norme appaiono in contrasto anche con la campagna demografica del Regime, anzitutto perchè, mentre non sono da essa lesi i figli unici, lo sarebbero i figli quanto più numerosi del defunto dei quali si rende più difficile o addirittura si impedisce l'accasamento o l'accrescimento delle loro famiglie.

Nel memoriale si propongono quindi alcune modificazioni agli articoli 85 e 123, per conservare, nel caso di binubo con figli da precedente matrimonio, il trattamento fatto al coniuge superstite dal Codice attuale.

Si propone così di aggiungere in fine di ciascuno degli articoli 85 e 123 un altro comma, concepito così:

« Le suddette disposizioni riguardano il caso in cui i figli legittimi concorrenti nell'eredità appartengano al coniuge superstite. Qualora invece tutti o parte di detti figli provengano da un precedente matrimonio del defunto, la quota del coniuge superstite è sempre uguale a quella spettante ai figli, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge ».

Oppure, forse più semplicemente, si suggerisce che si potrebbe sopprimere l'articolo 137, aggiungendo invece dopo l'articolo 5, sotto il Capo « Della capacità di succedere », nel Titolo « Delle successioni a causa di morte in generale », un articolo 5-*bis* così concepito:

« Il coniuge del binubo non può mai ricevere, nè per testamento, nè per successione legittima, più di quanto consegue il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.

« Per stabilire la parte del coniuge devono calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute.

« L'eccedenza di cui sia stato disposto a favore del coniuge anche con donazione va divisa in parti uguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore ».

Agli articoli 85 e 123 andrebbe contemporaneamente aggiunto un comma del tenore seguente:

« Nel caso di binubo, si osserva la disposizione dell'articolo 5-*bis* ».

Ove poi si volesse distinguere agli effetti successori tra il caso che il secondo o ulteriore coniuge abbia o meno figli propri, nel memoriale si propone di porre il miglioramento delle condizioni di lui a carico dei suoi figliuoli e non mai degli altri. Si chiede allora di aggiungere ai proposti emendamenti una nuova disposizione presso a poco del tenore seguente:

a) in tema di successione legittima: « Nel caso che alla successione del binubo concorrano con la moglie uno o più figli di questa ed uno o più figli di precedente matrimonio, l'asse ereditario si dividerà come segue:

« 1° ai figli di precedente matrimonio spetterà una quota in piena proprietà pari al quoziente dato dal valore dell'intero patrimonio diviso per il numero di tutti i figli del defunto, aumentato di uno;

« 2° alla moglie superstite spetterà l'usufrutto sopra la metà della parte di patrimonio residuante dopo detratte le quote devolute ai figli di precedente matrimonio come al numero precedente;

« 3° ai figli della predetta moglie spetterà una quota in piena proprietà pari al quoziente del valore della parte di patrimonio residuante dopo detratte le quote dovute in piena proprietà ai figli di precedente matrimonio e in usufrutto alla moglie, diviso per il numero di essi figli della moglie medesima;

« 4° ai figli di precedente e dell'ultimo matrimonio del defunto spetterà, inoltre, la nuda proprietà di una quota della parte spettata alla moglie superstite pari a quella che occorre per ristabilire, alla morte di lei, piena uguaglianza di trattamento fra di loro, rispetto all'asse ereditario ».

b) In tema di successione testamentaria e quindi sotto il Capo « Dei diritti dei legittimarii »:

« Nel caso che alla successione del binubo concorrano con la moglie uno o più figli di questa e uno o più figli di precedente matrimonio, la quota di patrimonio riservata a tutti costoro è complessivamente di due terzi ».

« Su questa quota spettano i diritti di piena proprietà, di usufrutto e di nuda proprietà stabiliti dall'articolo (e cioè da quello di cui sopra) in materia di successione legittima ».

In sostanza, nel memoriale si propugna la necessità di distinguere tra figli di primo letto e figli nati dal secondo matrimonio; e, mentre non si ha difficoltà ad accettare quanto disposto dall'articolo 85 e dal successivo 123 quando si tratti di figli del coniuge superstite del binubo, si è invece contrari — nel caso di concorso del coniuge superstite con figli nati da precedente matrimonio del defunto — a che questi figli debbano cedere qualcosa al patrigno o, caso più comune, alla matrigna. Se i figli debbono cedere qualcosa al coniuge superstite del binubo, — si sostiene nel memoriale — debbono essere soltanto quelli nati dal secondo matrimonio.

SCIALOJA. Osserva che in un punto del memoriale si presuppone l'esistenza di due gruppi di figli in lotta fra loro. Ora, se questa talvolta è, purtroppo, la realtà, non può la legge fondarsi sulla presunzione di questo stato di lotta.

PRESIDENTE. In base alla seconda parte del memoriale, verrebbe a crearsi una distinzione fra figli di una stessa famiglia; questo non crede possa ammettersi.

Osserva che, prima di ogni discussione, occorre precisare a quale parte dell'articolo si riferisca il memoriale.

ROTIGLIANO. Solleva una questione di principio; domanda cioè se la Commissione sia d'accordo nel diminuire la quota di usufrutto lasciata al coniuge che passa a nuove nozze. Esprime in merito parere contrario, poichè gli ripugna l'idea che oltre la tomba si debba mettere un'ipoteca su quello che è l'animo e il corpo del coniuge superstite. Ritene perciò che la quota di usufrutto lasciata al coniuge superstite non debba subire limitazioni.

BARCELLONA. Potrebbe essere d'accordo, in linea di principio, con l'onorevole Rotigliano. Nel caso specifico, però, non può concordare con lui, poichè reputa eccessivi i diritti accordati al coniuge superstite.

PRESIDENTE. Ritene degne di attenzione le osservazioni dell'onorevole Rotigliano. Inoltre bisogna domandarsi che cosa succederà di quella quarta parte di patrimonio assegnata in usufrutto al coniuge superstite; questi infatti può vendere la sua quota di usufrutto e passare poi a seconde nozze.

SCIALOJA. L'usufrutto dovrebbe essere inalienabile.

PRESIDENTE. Pensa che il memoriale non si riferisca al secondo comma, in base al quale, nell'ipotesi della esistenza di un solo figlio, se il coniuge superstite passa a nuove nozze, la quota di usufrutto si riduce ad un quarto e la differenza è attribuita in piena proprietà al figlio. Ammettendo infatti che questo figlio sia di primo letto — è l'ipotesi più favorevole alla tesi sostenuta nel memoriale — esso avrà tutta la proprietà dei beni in successione più tre quarti dell'usufrutto, mentre al coniuge superstite spetta soltanto un quarto dell'usufrutto. Ora non è certo questo un trattamento di eccessivo favore nei riguardi del coniuge superstite.

ROTIGLIANO. Osserva che, limitando la quota del coniuge superstite che passa a nuove nozze, non si segue un criterio demografico; un tale criterio dovrebbe consigliare, invece, di dare al coniuge, che passa a nuove nozze, una quota maggiore di usufrutto.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole Rotigliano. È nettamente contrario a una diminuzione della quota di usufrutto del coniuge che passi a nuove nozze e ciò soprattutto per una ragione di ordine morale. Cita l'esempio della legislazione sulle pensioni di guerra che, stabilendo la perdita della pensione in caso di passaggio a nuove nozze, ha avuto il risultato di favorire la creazione di famiglie illegittime.

PIERANTONI. Si associa alle considerazioni dell'onorevole Macarini Carmignani.

ROSSI. Sostiene quanto è esposto nel memoriale, rilevando come esso si preoccupi soprattutto delle condizioni che le disposizioni dell'articolo 85 e del 123 verrebbero a creare — particolarmente in caso di esistenza di prole numerosa — ai figli di primo letto nei confronti del coniuge superstite del binubo. A questo coniuge infatti (che, normalmente, è la moglie, molto giovane di età) verrebbe riservata, sia pure in usufrutto, una porzione sostanziale di beni notevolmente maggiore di quanto spetti a ciascun figlio, la cui quota ereditaria rimarrebbe fissata in misura veramente irrisoria.

PIOLA CASELLI. Nota che la questione sollevata dal pro memoria è vecchia. Essa fu risolta dal Codice francese con due disposizioni, una di carattere particolare, l'altra di carattere generale. Con la prima disposizione, riguardante le donazioni (articolo 1098), si stabilisce che l'uomo (o la donna) che, avendo avuto figli di altro letto contragga un secondo matrimonio, non potrà donare al suo nuovo coniuge se non una porzione analoga a quella di figlio legittimo meno favorito, cioè non potrà fare una donazione eccedente codesta misura, e senza che questa donazione possa eccedere un quarto dei beni. Con l'altra disposizione poi di carattere generale (articolo 767, modificato dalla legge del 9 marzo 1891) il diritto francese stabilisce, come principio generale, che il coniuge superstite del binubo non può ricevere in usufrutto che una parte uguale a quella del figlio legittimo meno favorito, e non eccedente un quarto se il defunto ha dei figli nati da precedente matrimonio.

Da noi, la questione è stata risolta unicamente (articolo 137 del progetto) nel caso del testamento. E questo è uno degli argomenti più forti del memoriale, che si domanda come — una volta stabilito che nella successione testamentaria non si può lasciare al coniuge superstite del binubo una quota maggiore di quella del figlio meno favorito — si possa poi ammettere che nel regolamento della quota di riserva si conceda a questo coniuge superstite una quota che viene ad essere notevolmente (ed in alcuni casi enormemente) maggiore di quella che si lascia ai figli. Osserva per altro che la situazione potrebbe venire prospettata diversamente, e diversamente regolata, a seconda che tutti o parte dei figli siano di primo letto.

ROTIGLIANO. Si dichiara contrario al principio adottato nel progetto definitivo, di stabilire cioè per il coniuge superstite una quota fissa, indipendentemente dal numero dei figli. Preferisce il sistema del Codice attualmente in vigore che, in tutti i casi, proporziona l'usufrutto del coniuge superstite al numero dei figli. Accogliendo questa ultima idea, sarebbe inutile discutere sul memoriale.

Osserva poi che, pur non condividendo il senso di ostilità del memoriale stesso contro la giovane sposa del vecchio binubo, ingiustamente additata, in ogni caso, come profittatrice, trova iniquo che la moglie debba avere una quota fissa, mentre i figli hanno una quota variabile a seconda del loro numero.

ROMANO MICHELE. Associandosi a quanto ha detto l'onorevole Rotigliano, rileva che per ovviare alla condizione di vantaggio del coniuge superstite rispetto ai figli numerosi, potrebbe essere modificato l'ultimo periodo del terzo comma in questo modo: « Su questa quota, al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari alla quota che spetterà a ciascuno dei figli ».

ROSSI. Constata che l'orientamento generale è nel senso che al coniuge superstite debba essere fatta una posizione migliore di quella contemplata dal Codice vigente: nulla vieta però che si possa considerare a parte il caso del coniuge superstite binubo, specialmente quando egli concorra con figli del primo letto.

SCIALOJA. Pure essendo tendenzialmente d'accordo con l'onorevole Rotigliano, osserva che la sua pregiudiziale rimetterebbe in discussione l'articolo 83 già approvato.

PRESIDENTE. Fa osservare che l'articolo 83 riguarda il caso in cui non ci siano figli e in tale ipotesi nessuno può dolersi della disposizione.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo in esame, proporrebbe di aggiungere una disposizione nel senso che, in ogni caso, la quota di usufrutto del coniuge non possa essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli. Ciò per ovviare all'inconveniente che si verificherebbe quando, dato il numero dei figli, essi verrebbero a percepire meno del coniuge superstite.

ROSSI. Fa presente che si incontrerebbe difficoltà nel calcolare le quote.

PRESIDENTE. Non vede questa difficoltà. Al coniuge superstite sarà dato il quarto in usufrutto se questo quarto non supera la quota di usufrutto dei figli; ma, se il numero dei figli è tale che la quota di ciascuno di essi risulti inferiore, il coniuge percepirà tanto quanto ciascuno dei figli.

MARAVIGLIA. Allora si ritorna al principio del Codice attuale.

PRESIDENTE. No, perchè non verrebbe tolta al coniuge superstite la possibilità di avere il quarto quando gli altri figli non percepiscano meno.

ROSSI. Osserva che in tal modo la condizione del coniuge superstite del binubo non viene considerata a sè.

ROTIGLIANO. Insiste su quanto ha proposto: nessuna distinzione fra prime e seconde nozze e ritorno alla formula dell'articolo 812 del Codice vigente.

PUTZOLU. Osserva che la proposta di un ritorno all'articolo 812 può essere seducente, come quella che risolverebbe o semplificherebbe il problema. Non bisogna però dimenticare un fenomeno proprio dei ceti più bassi; con l'età si affievolisce fra i coniugi l'affetto, che viene concentrato sui figli, i quali sono poi favoriti nel testamento con gravi conseguenze per il coniuge superstite che, abbandonato spesso anche dai figli, viene a trovarsi in penosa situazione. Per conseguenza, ritiene debba mantenersi il principio che al coniuge superstite sia assicurato il minimo necessario per condurre la vita decorosa, in situazione di prestigio e non di umiliazione di fronte ai figli. Per questa considerazione è contrario ad un ritorno all'articolo 812.

PRESIDENTE. Avverte la Commissione che, prima di procedere oltre nella discussione, occorre risolvere il quesito se i commi 3°, 4° e 5° dell'articolo si riferiscono, come il 2°, al caso di seconde nozze.

MAZZOCCOLO. Ritiene che solo il secondo comma si riferisca al caso delle seconde nozze.

PRESIDENTE. Lo crede anch'egli; tutti gli altri commi si devono considerare come disposizioni di carattere generale, non concernenti il caso speciale delle seconde nozze. Bisogna allora stralciare dall'articolo il secondo comma attinente ad una ipotesi speciale.

ROTIGLIANO. Osserva che, comunque, è bene risolvere la questione già da lui posta, se convenga cioè tornare al sistema attuale.

SCIALOJA. Fa presente che il progetto ha già introdotto un miglioramento, poichè dal terzo del Codice attuale si passa ai due terzi.

ROTIGLIANO. Solo quando non ci sono figli.

SCIALOJA. Una proporzione fra i vari casi ci vuole, anche per non creare l'interesse a non aver figli.

ROTIGLIANO. Insiste nel ritenere ingiusto che, nel caso di molti figli, al coniuge superstite spetti una quota fissa.

PRESIDENTE. Osserva che si tratterà sempre del padre o della madre in età avanzata, mentre i figli sono giovani e possono lavorare. Ritene perciò che la condizione di favore fatta al coniuge superstite nel progetto non ferisca affatto quei concetti morali che potrebbero invece essere invocati nel caso di seconde nozze.

ROMANO MICHELE. È d'accordo col Presidente.

PIOLA CASELLI. Riconosce che occorre separare dal complesso dell'articolo il secondo comma. Rileva anzi che esso riguarda il coniuge superstite che passa a seconde nozze, e non già il coniuge superstite del binubo, cui si riferisce invece il memoriale. Stabilito questo, osserva che il Codice attuale ha adottato un sistema semplicistico; è giusta quindi l'osservazione del Presidente che, in sostanza, con le disposizioni attualmente in vigore, al coniuge superstite non è garantita una quota sufficiente. Su questo si sono trovate d'accordo anche le due Commissioni che hanno affermato la necessità di garantire una quota fissa, il quarto.

A questo punto però sorge il caso del coniuge superstite del binubo: se ci sono figli legittimi dello stesso letto, il sistema si sostiene; ma le obiezioni sorgono quando ci sono figli provenienti da altro letto. È d'opinione che tale caso debba essere considerato e regolato — come chiede il memoriale — in modo speciale e ritiene accettabile il criterio formulato dal Presidente che corrisponde, in fondo, a quello seguito dal Codice francese. Il coniuge superstite del binubo non potrà, cioè, ricevere, sia per testamento che per quota legittima, una quota maggiore di quella di ciascun figlio. Una formula che tenga anche conto del fatto che da una parte c'è la proprietà e dalla altra l'usufrutto, potrebbe essere presso a poco la seguente: « Se tutti i figli o la maggior parte di essi sono stati procreati dal defunto durante un precedente matrimonio, la porzione di usufrutto non potrà eccedere la quota di proprietà spettante a ciascuno di essi ». Sorgerà poi la questione di vedere come si calcola la quota, se si deve cioè tener conto o meno del coniuge, e di stabilire se il resto della nuda proprietà che rimane (dato che da una parte vi è proprietà e dall'altra usufrutto) debba andare alla disponibile o rientrare ad accrescere — e questo a lui sembra più equo — la quota dei figli; ma in definitiva una formula concreta non è di difficile redazione. Naturalmente la norma dovrà armonizzarsi con l'articolo 137.

Conclude affermando che non si può negare l'esistenza della contraddizione patente cui il memoriale accenna: il binubo non può lasciare al coniuge per testamento più di quanto lascia al figlio meno favorito, mentre col sistema del progetto si accorderebbe in alcuni casi al coniuge superstite del binubo una quota anche enormemente superiore a quella dei figli.

PUTZOLU. Nota che ragioni di umanità suggeriscono di garantire in ogni caso al coniuge superstite il minimo necessario per far fronte alle esigenze della vita. Il caso della donna giovanissima che sposa, per puro calcolo, il vecchio vedovo non è affatto la regola, come si vorrebbe far credere dal memoriale: bensì è piuttosto l'eccezione. Molto spesso la seconda unione è — al contrario — suggerita al vedovo dalla necessità di avere una compagna che lo aiuti nell'allevamento dei figli del precedente matrimonio; e vi sono donne che compiono questa missione con abnegazione e con amore, senza neppure la speranza di essere compensate dall'affetto dei figliastri. Ed in considerazione appunto di questa situazione delicata e difficile ritiene che la legge debba a maggior ragione preoccuparsi di assicurare ad esse i mezzi per una vita modesta e decorosa, senza che debbano mendicare un tozzo di pane da persone che non sono ad esse legate dal vincolo del sangue.

ASQUINI. È d'accordo con l'onorevole Putzolu.

MARAVIGLIA. Si rende conto della fondatezza di quanto ha detto il camerata Putzolu; osserva però che a quanto egli obietta si può rimediare, in parte, col testamento.

PRESIDENTE. Pensa che la Commissione sia d'accordo nel ritenere che sia opportuno stralciare per ora il secondo comma dagli altri dell'articolo 85 e conti-

nuare l'esame di questi nella considerazione che le norme in esso contenute non si riferiscono al caso speciale delle seconde nozze.

(La Commissione concorda col Presidente).

Ciò posto, domanda se la Commissione sia d'accordo nell'ammettere che il numero dei figli non debba influire sulla quota di usufrutto che va al genitore, la quale dovrà essere sempre del quarto.

ROTIGLIANO. Osserva che siccome nell'articolo si parla di figli genericamente, questi possono essere anche di vari matrimoni.

PRESIDENTE. Ciò se l'articolo fosse lasciato come è attualmente; ma la Commissione ha già deciso di stralciare il secondo comma, epperò il caso di più matrimoni dovrà essere considerato a parte. Siamo dunque — per ora — in tema di matrimonio unico con prole. Ora è ammissibile che il coniuge superstite possa avere in usufrutto una quota maggiore di quella che — nella ipotesi di figli numerosi — spetterà a ciascun figlio? Trattandosi di matrimonio unico e di figli di uno stesso letto, egli ritiene di sì.

La Commissione esprime lo stesso avviso.

SARROCCI. Osserva che occorre considerare separatamente il caso del coniuge superstite del binubo, e quello del coniuge superstite che passi a seconde nozze.

PRESIDENTE. Consideriamo per ora l'ipotesi del coniuge superstite del binubo. Si potrebbe stabilire in proposito che la quota di usufrutto del coniuge superstite non può essere superiore a quella spettante in proprietà a ciascuno dei figli.

PIOLA CASELLI. Ritiene che sarebbe opportuno distinguere rispetto al numero dei figli di primo e secondo letto. Se non sembra il caso di fare una deroga nell'ipotesi di un figlio solo di primo letto, ritiene però che la questione si debba porre quando i figli di primo letto sono più. Per questo, nella sua formula, egli aveva parlato di maggioranza di figli di primo letto. Ad ogni modo, ritiene che si possa accettare la formula proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. La formula potrebbe essere la seguente: «Se colui che muore lascia figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi».

BARCELLONA. È di opinione che non si debba fare differenza tra figli di diversi matrimoni. È vero che nelle disposizioni del Codice vigente ed in quella dell'articolo 137 del progetto si fa questa distinzione; ma si tratta di disposizioni testamentarie. Nel caso attuale invece si tratta di successione legittima; si vuole stabilire che in nessun caso il coniuge superstite del binubo dovrà avere nella successione una quota di usufrutto maggiore di quella che spetta in proprietà a ciascun figlio legittimo; perciò non è il caso di fare distinzione fra figli legittimi di primo e di secondo letto.

ASQUINI. Osserva che prima di stabilire la formula occorre anche qui risolvere una questione di principio. La Commissione infatti deve ancora pronunciarsi sulla pregiudiziale Putzolu alla quale egli dichiara di aderire per ragioni sociali, che consigliano di favorire anche i secondi matrimoni.

PRESIDENTE. Concorda nel ritenere che occorra innanzi tutto decidere se deve essere accettata la proposta Putzolu secondo la quale non bisogna considerare a sé il caso delle seconde nozze.

PIOLA CASELLI. Osserva che, se si accoglie l'ordine di idee dell'onorevole Putzolu, esso andrà applicato anche rispetto all'articolo 137.

PUTZOLU. Precisamente. È sua opinione che, nel trattamento da farsi al coniuge superstite, non abbia ragione di essere la distinzione che si vorrebbe fare tra il

coniuge superstite di primo o di secondo letto, e che entrambi debbano avere, sotto ogni aspetto, lo stesso trattamento.

PRESIDENTE. Pone in votazione la proposta dell'onorevole Putzolu che cioè non debba farsi distinzione tra coniuge superstite di unico matrimonio e coniuge superstite del binubo.

Votano sì i Commissari: senatori Moresco, Romano Michele; deputati Albertini, Asquini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni e Putzolu.

Votano no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Sarrocchi, Scaduto, Scialoja e Tacconi; deputati Rossi e Rotigliano.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Resta stabilito allora che si deve fare un trattamento a parte al coniuge superstite del binubo, nel senso, cioè, che se il *de cuius* lascia figli di un precedente matrimonio, il coniuge superstite non dovrà avere una quota di usufrutto maggiore della quota di proprietà di ciascuno dei figli.

ROTIGLIANO. Ritiene necessario un chiarimento per il caso del binubo che muore lasciando solo figli del secondo letto. Bisogna specificare che in tale ipotesi al coniuge superstite si attribuisce il quarto.

SCADUTO e MARAVIGLIA. Concordano.

PRESIDENTE. A questa esigenza crede risponda già la formula da lui proposta: « Se colui che muore lascia figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi ».

SARROCCHI. Chiede se questa disposizione troverà applicazione anche nel caso in cui ci siano figli del secondo letto ed esista un testamento che fa trattamento diverso a costoro ed agli altri. Non riterrebbe inutile distinguere a tale scopo il caso in cui ci siano figli più o meno favoriti.

PRESIDENTE. Osserva che si entra nel campo della quota disponibile. La questione, del resto, si ripresenterà in seguito, quando si dovrà esaminare l'articolo 137. Si vedrà allora se prevarrà il concetto dell'onorevole Putzolu di dare al binubo libertà assoluta di testare in favore del coniuge. Qui si parla soltanto di quota di riserva stabilita per legge e si può approvare la disposizione da lui proposta formandone un articolo aggiuntivo 85 bis.

(Così resta stabilito).

Rimane ora da esaminare il caso del passaggio a nuove nozze del coniuge superstite, contemplato nel secondo comma dell'articolo 85.

Ricorda che il deputato Rotigliano ha proposto di non considerare tale ipotesi.

SCADUTO. Si associa alla proposta Rotigliano di soppressione.

ASQUINI. Nota che, in ogni caso, occorre badare al collegamento con l'articolo 123.

PRESIDENTE. Osserva che, in considerazione del fatto che questa disposizione può sembrare quasi una penalità nei confronti del coniuge che passa a nuove nozze, potrebbe essere soppressa.

La Commissione approva la soppressione del comma.

Art. 86.

MACARINI CARMIGNANI. Rinnova la proposta, già fatta in altra riunione, di abolire la ripartizione in dodicesimi, computando solo metà, terzi e quarti. Alla dizione « cinque dodicesimi » del primo comma sostituirebbe pertanto l'altra; « metà ».

PIOLA CASELLI. Rileva che nel sistema del progetto si è cercato sempre di riservare almeno un terzo come quota disponibile. Ora, se si muta la frazione cinque dodicesimi, questo terzo viene meno.

Reputa poi necessaria una osservazione di carattere generale. Egli ha dei dubbi sopra la situazione di sfavore creata nei riguardi dei figli naturali, soprattutto quando, mancando il concorso tra essi e i figli legittimi, viene meno ogni preoccupazione di mantenere l'unità familiare. Ritiene quindi non giustificata la differenza di trattamento tra coniuge e figlio naturale, differenza che diverrebbe ancora maggiore col portare alla metà la quota di usufrutto del coniuge.

MACARINI CARMIGNANI. Ripete che i calcoli basati su dodicesimi sono poco comprensibili, specie per il pubblico.

PRESIDENTE. Osserva che il senatore Piola Caselli ha fatto una proposta radicale, quella cioè di non considerare a parte la posizione di figlio naturale.

PIOLA CASELLI. Non insiste.

PRESIDENTE. Anche se personalmente possa condividere il parere del senatore Piola Caselli, si rende conto, tuttavia, del fatto che ragioni di ordine sociale impongono che la distinzione tra figli legittimi e naturali sia mantenuta.

ROMANO MICHELE. Crede che potrebbe essere limitata la disponibile e dirsi che al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un terzo del patrimonio. Così si lascerebbe al figlio naturale qualche cosa di più sostanziale, e non ai danni del coniuge superstite.

PRESIDENTE. Osserva che spesso le ragioni per cui il figlio naturale non è legittimato vanno ricercate proprio nella opposizione dell'altro coniuge.

ROTIGLIANO. Concordando con il concetto esposto dal senatore Romano, è d'avviso che si debba migliorare la quota di nuda proprietà del figlio naturale. Propone perciò, lasciando i cinque dodicesimi di usufrutto al coniuge, di dare al figlio naturale, oltre alla piena proprietà del quarto del patrimonio, l'intera quota di nuda proprietà di quanto è stato assegnato in usufrutto al coniuge.

PIOLA CASELLI. È favorevole alla proposta del deputato Rotigliano.

SCADUTO. Ritene che si possa adottare una via di mezzo, e stabilire di riservare al figlio naturale la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

PRESIDENTE. In base alle osservazioni fatte, propone che il secondo comma sia così modificato: « Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà della metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dell'altra metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile ».

La Commissione approva.

SCIALOJA. Correlativamente, per il caso di più figli, osserva che l'ultima parte del terzo comma dev'essere modificata nel senso di dire soltanto: « la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli ».

Così rimane stabilito.

Art. 87.

SCADUTO. Assegnerebbe agli ascendenti una quota maggiore.

PRESIDENTE. Osserva che, in connessione con la modificazione introdotta nell'articolo 81, bisognerebbe anche qui tener conto del caso di più ascendenti.

PIOLA CASELLI. Rileva che potrebbe sembrare miglior sistema quello di dare agli ascendenti quote di usufrutto invece che di proprietà, così come per il coniuge, tenuto conto anche del fatto che gli ascendenti, certamente, non avranno molti anni di vita. Così si impedirebbe anche che essi potessero disporre della proprietà a favore di estranei ai figli, e si manterrebbe meglio il concetto della unità

familiare. Ciò porterebbe anche ad una maggiore agilità nel disporre delle quote. Si rende però conto che, adottando un tale criterio, si turberebbe tutto il complesso delle disposizioni e pertanto non insiste. La questione potrebbe essere riesaminata dal Guardasigilli nella definitiva revisione del progetto.

PRESIDENTE. L'articolo può quindi restare così redatto.

Così rimane stabilito.

Art. 88.

PIOLA CASELLI. Osserva che occorrerebbe anche qui armonizzare la legge con il principio fissato nell'articolo 81, di tenere cioè in considerazione la pluralità degli ascendenti.

PRESIDENTE. Crede che, data la diversità di ipotesi configurate, l'articolo possa essere lasciato immutato.

Così rimane stabilito.

Art. 89.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 90.

PIOLA CASELLI. Domanda se, in occasione di quanto disposto da questo articolo, possa risolversi la questione generale — rimasta in sospeso nelle sedute precedenti — se il coniuge che succede in una quota di usufrutto debba considerarsi come erede oppure no.

PRESIDENTE. La questione fu riservata; ma i Commissari sono stati in maggioranza perplessi a non riconoscere in tal caso la qualità di erede. Pertanto si può senz'altro deliberare che il coniuge superstite, salvo quando ha diritto a quota di proprietà, come nella successione legittima allorchè non ci sono figli, non deve considerarsi erede. Se, infatti, pure avendo soltanto l'usufrutto, astrattamente considerato, potrebbe ritenersi erede, come giustamente fece osservare il senatore Piola Caselli, lo si danneggerebbe, facendogli assumere delle responsabilità.

Domanda alla Commissione se ritenga che si debba fare una precisazione in questo senso.

PIOLA CASELLI. Basta darne atto nel verbale, senza inserirla nel progetto.

SCADUTO. Si associa.

PRESIDENTE. La questione s'intende dunque risolta nel senso che la Commissione è unanime nel ritenere che, quando il coniuge superstite ha soltanto l'usufrutto, non sia erede.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 17.

Seduta del 2 aprile 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ISGRÒ e SPADA.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 79 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » e rinvio della formulazione delle disposizioni sui limiti della quota di riserva dell'Ente comunale di assistenza alla Sottocommissione per la piccola adozione. — Continuazione dell'esame dell'articolo 90 e esame degli articoli 91 a 94 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Anselmi e deputati Andriani, Cristini, Macarini Carmignani e Panunzio hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 79 del progetto.

PIOLA CASELLI. Prima che si prosegua nella discussione dell'articolo 90 ricorda che, secondo la proposta dell'onorevole Costamagna, nell'articolo 79 la Commissione esprime l'avviso di aggiungere all'elenco dei riservatari anche l'Ente comunale di assistenza, riservandosi poi di regolare le modalità nei successivi articoli. Poiché con l'articolo 89 cessano le disposizioni propriamente attinenti alla riserva e si iniziano quelle di carattere regolamentare, parrebbe opportuno inserire le disposizioni che si riterranno necessarie per l'Ente comunale di assistenza prima dell'articolo 90.

ROTIGLIANO. Dichiaro che se fosse stato presente alla seduta in cui fu approvata la proposta dell'onorevole Costamagna di riservare una quota all'Ente comunale di assistenza, avrebbe votato contro.

ROMANO SANTI. Si associa alla dichiarazione dell'onorevole Rotigliano.

PRESIDENTE. Ricorda che la quota è stata riservata all'Ente comunale di assistenza entro alcuni limiti da determinare: e cioè che non vi fossero parenti successibili entro un certo grado, che il testatore non avesse già provveduto a qualche altra opera di beneficenza, ecc., per modo che il concorso dell'Ente comunale di assistenza verrebbe ad essere minimo. Ora, poichè la questione è connessa con il problema dell'assistenza all'infanzia abbandonata, esaminato nel primo Libro in occasione della cosiddetta « piccola adozione », propone di rinviare l'esame delle norme predette alla stessa Sottocommissione che si è occupata della piccola adozione, affinchè essa, tenendo conto dei concetti già accennati nella discussione, formuli in modo concreto le relative disposizioni, su cui poi la Commissione plenaria delibererà.

Così rimane stabilito.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Art. 90.

SCIALOJA. Nota che, tranne una lieve modificazione di forma, l'articolo è identico all'articolo 819 del Codice civile vigente.

PIOLA CASELLI. A proposito dell'idea, da lui accennata nella precedente seduta, di assegnare anche agli ascendenti una quota in usufrutto invece che in proprietà, fa rilevare che anche nella relazione ministeriale a pag. 43, n. 79 è affermato lo stesso concetto, senza peraltro che esso trovi nel progetto la sua concreta applicazione. Si dice infatti: « si è esclusa l'attribuzione della nuda proprietà agli ascendenti, perchè costoro . . . per l'età più avanzata di quella del coniuge, si troverebbero nell'impossibilità di ricavarne un concreto vantaggio ».

ROTIGLIANO. Fa rilevare che l'articolo 90 non corrisponde perfettamente all'articolo 819 del Codice vigente. Infatti l'attuale articolo 819, nell'ultimo capoverso, dice testualmente: « Fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari ». Invece l'articolo 90 del progetto, pur ripetendo la stessa dizione, ha soppresso le parole: « di usufrutto ». Questa soppressione, che era stata logicamente fatta dall'articolo 92 del progetto della Commissione Reale, in quanto al coniuge superstite veniva attribuita una quota in proprietà, non si spiega invece nei riguardi del progetto ministeriale che è tornato al concetto del Codice vigente, attribuendo al coniuge il solo usufrutto.

Propone pertanto di ripristinare le parole « di usufrutto » nell'ultimo comma, dopo le parole « i suoi diritti ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 91.

PIOLA CASELLI. Non crede giusta l'innovazione portata al progetto della Commissione Reale dalla seconda parte dell'articolo, nè gli sembrano sufficienti le ragioni addotte nella relazione ministeriale, che cioè alla separazione consensuale si addivene anche in casi di colpa di uno dei due coniugi per evitare strascichi incresciosi o per riguardi familiari o sociali (pag. 43, n. 80), in quanto non si prevede il caso che in colpa sia proprio il *de cuius*, che può iniquamente valersi di questa sua colpa se si restringesse alla metà la riserva del coniuge che non è in colpa; il che non gli sembra nè giusto, nè ammissibile. La relazione ministeriale, d'altra parte, adduce la ragione che la separazione consensuale attenua molto il vincolo della solidarietà familiare. Anche questa ragione non gli sembra giusta, perchè è proprio in relazione all'attenuazione dei vincoli familiari che la legge costituisce le quote di riserva, in quanto che, se fosse vivo e più sentito il vincolo familiare, sarebbe la successione testamentaria a provvedere.

ROTIGLIANO. Si associa.

SCIALOJA. Il caso prospettato può in pratica presentarsi, ma possono presentarsene anche tanti altri; per provvedere a tutti la legge dovrebbe scendere ad una casistica, che sarebbe inevitabilmente incompleta essendo molte le ipotesi imprevedibili.

BERIO. Concorde con il senatore Piola Caselli e osserva inoltre che, se l'istituto della riserva è strettamente connesso con la successione legittima, non essendo in questa affatto preveduta una limitazione analoga a quella del capoverso dell'articolo 91, non comprende per qual motivo dovrebbe essere introdotta in materia di riserva. Sopprimerebbe perciò la disposizione,

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se approva la soppressione del secondo comma dell'articolo 91.

La Commissione approva.

Art. 92.

BERIO. Osserva che l'articolo non contiene la precisazione che si trova nel corrispondente articolo 808 del Codice vigente in cui si dice che la porzione legittima è quota di eredità ed è dovuta in piena proprietà ai legittimari. Ritiene necessario che tale principio sia riaffermato nel nuovo Codice.

FACCHINETTI PULAZZINI. Crede sia meglio non specificare, dato che la porzione dovuta ai legittimari non sempre è di proprietà.

PIOLA CASELLI. Osserva che il progetto della Commissione Reale aveva intitolato la Sezione I del Capo secondo del Titolo I: « Della quota dovuta agli eredi legittimari ». Ora, avendo il progetto ministeriale tolto le parole « agli eredi », crede anch'egli opportuno affermare nell'articolo 92, per evitare interpretazioni pericolose a sfavore del coniuge superstite, che la quota riservata ai legittimari è quota di eredità. Infatti, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, è prevalentemente accettata la tesi che, pur non essendo l'usufruttuario soggettivamente erede, oggettivamente egli non è un legatario, ma il titolare di una quota di eredità con tutti i diritti inerenti a questa situazione particolare.

ROTIGLIANO. Come osservazione di carattere formale e linguistica, desidera anzitutto far notare l'improprietà della parola « legittimario », che non è contenuta in nessun vocabolario di lingua italiana. Aggiunge poi di non comprendere la ragione per cui si è voluto introdurre questo nuovo termine di « riserva », mentre il Codice vigente ha sempre parlato di porzione legittima riservata a vantaggio di determinate persone.

Crede infine inutile l'elencazione dell'articolo 79 che non è altro che una anticipazione del sistema illustrato dagli articoli successivi.

BERIO. Insiste nella sua proposta di ripristinare il principio tradizionale dell'articolo 808 del Codice, che cioè la quota dovuta ai legittimari è quota di eredità e spetta ad essi in piena proprietà.

PRESIDENTE. Il difetto deriva dall'aver voluto dettare principii generali. Mentre, infatti, la norma dell'articolo 808 si trova nella sua sede propria, la successione testamentaria, qui invece siamo in sede di diritti dei legittimari. Ad ogni modo si potrebbe aggiungere all'articolo 79 il seguente capoverso: « I diritti riservati con questo articolo si considerano quote di eredità ».

ROTIGLIANO. Come osservazione di carattere generale fa notare che l'insieme delle disposizioni in esame, molto più logicamente, nel vigente Codice trova posto in sede di successioni testamentarie, cui precisamente si riferisce. L'aver infatti inserito queste disposizioni prima ancora di quelle relative alla successione legittima fa evidentemente pensare che esse si riferiscano ad ambedue i tipi di successione, sia legittima che testamentaria e quindi o vengono ad essere svuotate di senso o riescono confuse e difficili a comprendersi nel loro giusto valore.

MARAVIGLIA. Si associa al camerata Rotigliano. Le disposizioni in esame troverebbero certamente miglior sede in materia di successione testamentaria, dato che la riserva non è altro che un limite posto alla volontà del testatore.

PRESIDENTE. Spiega come il progetto si sia ispirato al criterio di concepire l'istituto della riserva distinto dalla legittima. Il *de cuius* non può derogare per testamento ai limiti imposti dalla legittima, ma nel caso che muoia intestato subentra del pari l'istituto della riserva, in quanto con esso si deroga al principio che il parente più prossimo esclude il più remoto.

Pone ai voti l'aggiunta del seguente capoverso all'articolo 79: « I diritti riservati con questo articolo si considerano quote di eredità ».

La Commissione approva.

Art. 93.

PIOLA CASELLI. Deve innanzi tutto far rilevare una questione agitatasi nella dottrina e nella giurisprudenza a proposito del corrispondente articolo 810 del Codice vigente. È controverso, infatti, se la norma debba applicarsi solo al caso in cui il testatore disponga di un usufrutto o di una rendita vitalizia, oppure riguardi anche il caso in cui il testatore disponga di più usufrutti e di più rendite vitalizie che, se singolarmente possano rientrare nei limiti della disponibile, nel complesso importino però una rendita superiore alla rendita della parte disponibile. Crede che si potrebbe ora risolvere la questione dicendo nel primo comma dell'articolo 93: « Quando il testatore dispone di uno o più usufrutti o di una o più rendite vitalizie, il cui reddito... ».

Un'altra grave questione sorge poi dall'aggiunta che è stata fatta dal progetto alla vigente norma dell'articolo 808 del Codice vigente col penultimo comma dell'articolo in esame, nel quale si stabilisce che, se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Questa norma porta come conseguenza che basterà l'opposizione di uno solo degli eredi per impedire che la disposizione testamentaria abbia applicazione: il che può essere molto grave. Fa l'ipotesi che vi sia nel testamento una disposizione che assegni alla madre del *de cuius* un usufrutto la cui rendita ecceda la parte disponibile; si domanda se sia ammissibile che un erede qualunque, magari non legato all'usufruttuaria da alcun vincolo, nè familiare, nè di sangue, quale può esser un figlio naturale od un figlio di secondo letto, possa per la sua sola opposizione impedire l'applicazione della disposizione testamentaria.

Propone pertanto di temperare il rigore della norma con lo stabilire almeno il controllo dell'Autorità giudiziaria, per modo che, in caso di disaccordo fra i legittimari, essa possa vagliare bene i motivi e decidere in conformità.

PRESIDENTE. Per quanto attiene alla prima osservazione del senatore Piola Caselli, a suo parere, l'articolo è già abbastanza chiaro, in quanto se la disposizione si applica ad un solo usufrutto o rendita vitalizia, *a fortiori* si dovrà applicare nel caso di più usufrutti o più rendite. Ad ogni modo, ad evitare qualsiasi eventuale dubbio, è favorevole alla specificazione proposta.

(La Commissione approva la modificazione proposta dal senatore Piola Caselli).

Maggiore meditazione richiede l'esame della seconda questione sollevata dal senatore Piola Caselli; egli condivide le osservazioni del Collega, ma chiede quale sia il pensiero degli altri Commissari.

SARROCCHI. Vorrebbe fosse lasciata libertà di scelta ad ogni singolo legittimario.

PRESIDENTE. Gli sembra preferibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria in caso di disaccordo, come aveva proposto il senatore Piola Caselli.

BERIO. È contrario all'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Trattandosi di una deroga alle disposizioni sulla successione legittima, è necessario che vi sia l'accordo di tutti i legittimari.

PRESIDENTE. Ricorda che tale è anche il concetto della relazione ministeriale, nella quale si dice che « il dissenso tra i diversi legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la legittima non può essere risoluto che dando la prevalenza al diritto alla legittima ». Ciò non toglie però che si possa lasciare a ciascuno dei legittimari facoltà di scelta, come aveva proposto il senatore Sarrocchi.

MARAVIGLIA. È contrario. Pensa anch'egli che, dovendosi derogare alla legge, debba richiedersi l'accordo di tutti.

SCADUTO. Condivide l'opinione del senatore Piola Caselli, ritenendo anch'egli ingiusto che l'opposizione di uno solo dei legittimari, che può essere anche causata da motivi illeciti, come per esempio, dalla volontà di ricattare il beneficiario dell'usufrutto, possa impedire l'applicazione della disposizione testamentaria; occorre almeno che possa intervenire l'Autorità giudiziaria.

ROSSI. Non approva l'intervento dell'Autorità giudiziaria, che potrebbe obbligare uno dei legittimari a rinunciare ad un beneficio che la legge stessa ammette. D'altra parte, in caso di disaccordo, non crede che le conseguenze pratiche siano tanto gravi.

PRESIDENTE. Fa notare che è ormai nell'uso comune l'intervento dell'Autorità giudiziaria in caso di disaccordo: così nella comunione, nel condominio ecc. Del resto è naturale che, quando le parti non si mettono d'accordo, decida in merito l'Autorità giudiziaria. Nel caso in esame l'intervento sarebbe poi tanto più utile, in quanto il dissenso consiste di solito soprattutto nella valutazione della disponibile.

SARROCCI. Nota che è già un presupposto dell'articolo che l'usufrutto o la rendita vitalizia eccedano la disponibile; l'unica soluzione equitativa consiste quindi nel lasciare libertà di scelta ai legittimari.

BERIO. Insiste nel sostenere che, trattandosi di una deroga ad un principio fondamentale, sia necessario l'accordo completo di tutti i legittimari. È solo sulla sussistenza o meno della lesione della legittima che può, a suo avviso, intervenire l'Autorità giudiziaria.

PIOLA CASELLI. Rileva che le ragioni esposte dal camerata Berio condurrebbero alla soppressione del penultimo capoverso, in quanto che, se si vuole rispettare nella maniera più completa il diritto che spetta a ciascun legittimario, allora si deve accettare la soluzione attuale, che ha le sue basi nel rispetto del diritto di ciascun legittimario. Ma se invece si vuole creare una comunione, allora si debbono applicare i principii generali del diritto e, quando c'è dissenso, deve intervenire l'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ricorda che il Ministro nella relazione dichiara che la disposizione del progetto preliminare che in tema di cautela sociniana, nel caso di pluralità di legittimari, richiede l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria possa avere esecuzione, a taluno può sembrare eccessiva, ma d'altronde la soluzione contraria di lasciare cioè la facoltà di scelta a ciascuno dei legittimari potrebbe determinare, in caso di decisioni contrastanti, pratiche difficoltà soprattutto nel caso di disposizioni testamentarie di carattere indivisibile. Perciò si è preferita la soluzione adottata, dando però la prevalenza, naturalmente, alla legittima in caso di dissenso tra i diversi legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la legittima.

SARROCCI. A suo avviso, in materia di usufrutto è difficile che si dia il caso di indivisibilità. Si tratta di una rendita, e, come tale, essa è sempre divisibile. Perciò insiste per la soppressione del capoverso.

ROTIGLIANO. Osserva che il richiamo ai principii della comunione è giusto fino a un certo punto. Difatti, se è vero che l'Autorità giudiziaria interviene nella comunione per regolare i dissidi, è altresì vero che ciascun partecipante alla comunione può richiederne lo scioglimento senza che l'Autorità giudiziaria possa negarlo. Così, nel caso in discussione, è giusto il criterio della comunione finchè vi è l'accordo di tutti; in caso contrario ciascuno deve poter riacquistare la propria libertà, senza essere legato da nessun vincolo e senza che l'Autorità giudiziaria possa impedirlo.

SCADUTO. Prende lo spunto da quanto ha detto il collega Berio, che cioè nel solo caso che si discuta sulla lesione della legittima bisogna far capo all'Autorità

giudiziaria, per affermare che dal momento che, quando c'è una questione di valutazione, si ricorre all'Autorità giudiziaria, non vede perchè essa non possa essere adita anche per decidere sul disaccordo dei legittimari.

SCIALOJA. Osserva che in questo secondo caso si avrebbe un procedimento di volontaria giurisdizione.

ROTIGLIANO. È contrario all'intervento dell'Autorità giudiziaria solo nel caso in cui le parti non sono d'accordo sulla valutazione. Il dissenso può derivare, infatti, anche da altre ragioni, tanto non commendevoli come quelle già accennate dal senatore Scaduto, quanto commendevolissime come potrebbe essere la ragione sentimentale di voler rispettare un lascito fatto per la madre.

SCADUTO. È d'accordo. Egli ha sostenuto che l'Autorità giudiziaria debba intervenire in tutti i casi.

ROSSI. Ritiene che la questione sia più grave di quel che possa apparire a prima vista. Dato infatti che non si dice a favore di chi può esser disposto l'usufrutto, nè è precisata la misura in cui il vitalizio può eccedere la disponibile, può verificarsi il caso di un usufrutto che comprenda tutto il reddito, con una completa elusione dei legittimari. Ora, adottando il criterio dell'intervento dell'Autorità giudiziaria, si rimetterebbe a questa la facoltà di derogare a quanto la legge dispone con tanto giusto rigore a favore dei legittimari. Per ciò insiste perchè sia mantenuto il capoverso che richiede l'accordo unanime dei legittimari.

ROMANO MICHELE. Si associa.

PRESIDENTE. Riassume le varie proposte che sono affiorate dalla discussione: 1° soppressione del terzo comma dell'articolo 93; 2° mantenimento del terzo comma senza modificazioni; 3° mantenimento del comma stesso con l'aggiunta della disposizione che in caso di dissenso interviene l'Autorità giudiziaria.

Crede infine di poter fare una quarta proposta per la sostituzione al terzo comma del seguente: « Se i legittimari sono più e non vi sia accordo tra di essi, delibererà l'Autorità giudiziaria, sempre quando la disposizione abbia carattere indivisibile ».

PIERANTONI. Propone di cominciare la votazione dalla quarta proposta.

ALBERTINI. Crede che la precedenza debba essere data alla proposta radicale della soppressione.

SARROCCI. Insiste perchè si lasci ognuno libero di disporre come crede. Si verrebbe così ad eliminare anche eventuali tentativi di ricatto.

ROTIGLIANO. Osserva che una quinta soluzione potrebbe consistere nello stabilire che è sufficiente la volontà di uno dei legittimari per costringere gli altri ad abbandonare la disponibile tutte le volte che l'usufrutto ha ecceduto il reddito della disponibile stessa.

PRESIDENTE. Rileva che l'intervento dell'Autorità giudiziaria è sempre ammissibile per la valutazione dell'eccesso.

MARAVIGLIA. Chiede anch'egli che sia data la precedenza alla proposta del Presidente in quanto ha un carattere di emendamento.

PRESIDENTE. Pone in votazione il seguente comma in sostituzione del penultimo capoverso dell'articolo 93: « Se i legittimari sono più e non vi sia accordo fra essi, delibererà l'Autorità giudiziaria sempre quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile ».

ROTIGLIANO. Osserva che in tal modo si stabilirebbe esattamente il contrario di quello che dispone il progetto, il quale fa dell'accordo di tutti un elemento essenziale perchè la disposizione possa essere eseguita, mentre con la proposta del Presidente in sostanza si stabilisce che ognuno può fare quel che vuole, salvo il caso di indivisibilità per cui provvede l'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Precisamente. L'accordo è necessario solo se si tratti di cosa indivisibile.

Pone ai voti l'emendamento sostitutivo testè letto.

Rispondono sì i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazini, Moresco, Piola Caselli, Romano Michele, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; deputati Albertini, Maraviglia, Pierantoni e Rotigliano.

Risponde no il Commissario deputato Rossi.

La Commissione approva.

SARROCCHI. Rileva che nel secondo comma non si parla più di rendita o di usufrutto, ma di nuda proprietà. Ora il rimettere la decisione all'Autorità giudiziaria significa ammettere che l'Autorità giudiziaria possa disporre, per esempio, di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

PRESIDENTE. Ricorda che si è detto che l'Autorità giudiziaria interviene solo in caso di indivisibilità.

SARROCCHI. Obbietta che si possono sempre vendere i beni indivisibili.

PIOLA CASELLI. Dichiaro di interpretare la disposizione nel senso che, se la cosa è indivisibile, interviene l'Autorità giudiziaria e la rende divisibile, con tutti i mezzi con cui si rendono divisibili le cose indivisibili, e allora rispetto al frutto di questa rendita, ove ecceda la disponibile, ciascuno fa quello che vuole.

PRESIDENTE. Questo è lo spirito della norma, ma bisogna anche supporre il caso che sul mercato in quel momento non si acquisti quella determinata cosa, che potrebbe, per esempio, essere una galleria di quadri. Allora l'Autorità giudiziaria si regolerà secondo stimerà equo.

Art. 94.

PRESIDENTE. Osserva che la disposizione non esiste nel Codice attuale, ma risponde a quanto in pratica accade.

In sostanza il figlio può rinunciare alla sua qualità di erede e prendere il legato che il padre gli lascia. Questo è il concetto della norma.

ROTIGLIANO. Si preoccupa dell'evenienza che uno dei fratelli tragga beneficio da questa norma a detrimento degli altri.

PRESIDENTE. Nota che se il legato non eccede la quota libera dai debiti, non si verifica un grande beneficio. È una maniera come un'altra per facilitare la successione nel caso, per esempio, che un figlio sia minore o deficiente, ovvero in caso di dissidio tra fratelli. Crede quindi che si possa approvare l'articolo.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 18.

Seduta del 22 aprile 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, BIGGINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 95 a 105 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». - Esame della proposta dell'onorevole Costamagna sul riconoscimento di particolari diritti ai viventi a carico. - Esame degli articoli 106 a 113 del Titolo II: « Delle successioni legittime ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Piola Caselli e Sarrocchi; deputati Albertini, Andriani, Costamagna, Cristini, Pierantoni e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Il deputato Costamagna ha anche inviato alcune osservazioni facendo presente anzitutto la necessità di determinare il diritto del coniuge superstite sui beni dell'altro coniuge acquistati durante il matrimonio a titolo « inter vivos » nelle varie ipotesi di concorso e proponendo che, tranne il caso di concorso coi figli, sia affermato il diritto alla metà del patrimonio. Ha prospettato inoltre la necessità di limitare, per ogni effetto, la successione legittima al terzo o al massimo al quarto grado di parentela, in ossequio al criterio della famiglia di sangue e di lavoro. Ha infine pregato di richiedere il Ministro Guardasigilli perchè interpellasse le Confederazioni dei lavoratori allo scopo di conoscerne l'avviso in merito alla formula più opportuna per disciplinare gli estremi della vivenza a carico, ai fini del diritto autonomo alle indennità per il caso di morte, stabilite dalla Carta del Lavoro, dalle leggi speciali e dai contratti collettivi. Nell'occasione - ha aggiunto l'onorevole Costamagna - sarebbe conveniente richiedere alle Confederazioni medesime se ritengano di estendere tale diritto autonomo anche ai crediti spettanti al defunto per stipendi arretrati o altre prestazioni durante l'ultimo anno di vita.

Resta inteso che le proposte del deputato Costamagna saranno esaminate durante la discussione degli articoli cui si riferiscono.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione 2^a. — DELLA INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DOVUTA AI LEGITTIMARI.

Art. 95.

SCIALOJA. Osserva che qui non si distinguono i beni mobili dagli immobili, come fa l'articolo 822 del Codice vigente.

MACARINI CARMIGNANI. Pone in rilievo il danno che potrebbe derivare al donatario il quale, avendo venduto i beni in base al valore che ad essi si attribuiva al tempo della donazione, fosse poi costretto a valutarli secondo il valore aumentato al tempo della aperta successione.

BARCELLONA. Si riporta il valore di tutti i beni al tempo della aperta successione.

PRESIDENTE. Nota che l'inconveniente rilevato dall'onorevole Macarini Carmignani è inevitabile nell'attuale sistema della successione.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che mentre l'ammontare del patrimonio si determina formando una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti, qualora un creditore voglia agire contro gli eredi, il credito si fraziona pro rata, senza un vincolo di solidarietà fra gli eredi stessi. Bisognerebbe adottare un sistema che garantisse maggiormente i creditori.

ASQUINI. In materia commerciale il caso è previsto.

PRESIDENTE. La questione, ora sollevata dal Commissario Macarini Carmignani, è molto grave incidendo profondamente su tutto il sistema successorio. Potrà ad ogni modo essere esaminata in seguito, nella sua sede propria.

Art. 96.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 97.

SCADUTO. Invece di « risultano » bisognerebbe dire: « risultino ».

Così rimane stabilito.

Art. 98.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 99.

MACARINI CARMIGNANI. Al secondo comma, invece: « se non dopo che sia esaurito » direbbe: « se non dopo esaurito ».

La Commissione approva.

Art. 100.

ROTIGLIANO. Ritiene superflue le parole: « nè con dichiarazione espressa ».

SCIALOJA. Crede opportuno lasciare la formula del progetto, identica a quella usata dal Codice vigente.

Così rimane stabilito.

Art. 101.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 102.

MACARINI CARMIGNANI. Propone di sostituire, nel secondo comma alla formula: « se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso » l'altra più semplice: « se l'eccedenza non supera il quarto ».

La Commissione approva.

Art. 103.

PRESIDENTE. Trova giusto che i frutti degli immobili siano dovuti dal giorno della domanda giudiziale, perchè il donatario, che li ha percepiti, ignorava se il valore della donazione eccedesse la quota della quale il defunto poteva disporre.

ROTIGLIANO. Prospetta il caso che un immobile di insignificante valore rispetto all'asse ereditario al momento della donazione abbia un valore rilevante all'atto della morte del *de cuius* e debba essere restituito nell'ipotesi di riduzione. L'immobile non sfugge alla restituzione, mentre chi sia stato largamente beneficiario in denaro si sottrae a qualsiasi obbligo qualora si renda nullatenente. Ciò non è equo.

MARAVIGLIA. Si dovrebbe fare la valutazione degli immobili donati in rapporto al valore dell'intero patrimonio al momento in cui si fa il legato o la donazione.

BARCELLONA. Ammessa la quota legittima, è inevitabile ammettere che essa possa essere reintegrata.

PRESIDENTE. Non vede come l'inconveniente possa essere eliminato. Esso costituisce peraltro una remora per chi ha eredi necessari e intenda fare donazioni immobiliari.

MACARINI CARMIGNANI. Spesso la donazione cela un pagamento.

PRESIDENTE. Il caso della donazione remuneratoria è diversa. Ritene che l'articolo possa essere approvato senza modificazioni.

Così rimane stabilito.

Art. 104 e 105.

Non danno luogo ad osservazioni.

PROPOSTA SUL RICONOSCIMENTO DI PARTICOLARI DIRITTI AI VIVENTI A CARICO.

PRESIDENTE. Prima di passare alle successioni legittime ritiene che si debba deliberare sulla proposta del deputato Costamagna che egli crede di comprendere nel senso che i crediti lasciati dal testatore per ragioni di lavoro, come stipendi non corrisposti, indennità di anzianità o altre prestazioni derivanti dal contratto di lavoro, esclusi quelli che spettano all'erede *jure proprio*, non facciano parte della massa comune, ma vadano soltanto a favore dei legittimari viventi a carico. Se la Commissione lo approva, bisognerebbe introdurre questo concetto nell'articolo 95 aggiungendo un capoverso per escludere dalla massa comune questi elementi patrimoniali e formarne una massa a parte.

DI MARZO. Lo ritiene giusto.

ROTIGLIANO. A suo avviso, sarebbe, se mai, ammissibile che i viventi a carico avessero maggiori diritti sui beni aviti; ma non si può stabilire che proprio il frutto del lavoro del *de cuius* vada loro attribuito esclusivamente.

ASQUINI. Pensa che la questione sia già risolta dalle leggi sul lavoro, le quali stabiliscono che certi crediti spettano ai viventi a carico *jure proprio*, e non per diritto successorio.

ROTIGLIANO. Osserva che è difficile determinare le persone che dovrebbero essere beneficiate quali viventi a carico; nonchè stabilire quali sono gli elementi patrimoniali che si devono considerare frutto del lavoro del defunto.

DI MARZO. La maggiore difficoltà è che non si tratta di beni del *de cuius*, ma di beni i quali, fin dalla loro origine, appartengono ai viventi a carico.

PRESIDENTE. Nota che l'espressione « viventi a carico » è meramente convenzionale. Viventi a carico sono considerati coloro tra gli eredi legittimi che erano assistiti dal *de cuius*. Così un figlio maggiorenne è legittimario, ma non vivente a carico. I viventi a carico sono dunque qualche cosa di diverso e di più dei legittimari. Ora si ritiene dal deputato Costamagna che, introducendo il principio della vivenza a carico, si adegui il Codice civile alla sollecitudine che il legislatore mostra di avere per gli interessi del lavoro.

ASQUINI. Rileva che, secondo l'opinione prevalente, i crediti derivanti da colpa contrattuale passano al defunto e quindi agli eredi; quelli derivanti da colpa extra contrattuale passano invece direttamente agli eredi e quindi sono fuori del diritto successorio.

PRESIDENTE. Osserva che i viventi a carico costituirebbero in sostanza una categoria privilegiata. In generale in una famiglia essi sono i minori di età e quindi più bisognosi di aiuto; ma potrebbe anche darsi che si tratti di persone pigre o inette, le quali verrebbero ad essere beneficiate più degli altri legittimari, forse anche più dei minori che già si siano dedicati ad un proficuo lavoro. Coteste obiezioni, tuttavia, non sono tali da escludere completamente la bontà della proposta.

Ritiene, ad ogni modo, che la questione possa essere rinviata per un ulteriore esame a una seduta in cui sia presente il deputato Costamagna.

Così rimane stabilito.

TITOLO II. — Delle successioni legittime.

Art. 106.

PRESIDENTE. In connessione con quanto fu deliberato per l'articolo 79, bisogna aggiungere, dopo le parole « e al coniuge », le altre « e all'Ente comunale di assistenza ».

Così rimane stabilito.

CAPO I. — Della successione dei parenti legittimi.

Art. 107.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 108.

DI MARZO. Pone in rilievo che, mentre per l'articolo 297 del Libro primo la legittimazione decorre dal giorno dell'ottenuto decreto, per l'articolo 108 ha invece effetto retroattivo. Si dovrebbero coordinare i due articoli.

BARCELLONA. Non si tratta di una contraddizione, ma piuttosto di una eccezione, poichè la legittimazione avviene dopo la morte.

SCADUTO. Le ipotesi contemplate dai due articoli sono diverse: nell'articolo 297 del Libro I, si considera che la legittimazione sia chiesta dal genitore; nell'articolo 108 si considera la legittimazione chiesta dopo la morte del genitore e si stabilisce che non deve essere proposta oltre l'anno dalla morte.

PRESIDENTE. Ritiene fondato il rilievo del senatore Di Marzo. Il decreto dovrebbe avere effetto dal giorno in cui è emesso, mentre secondo l'articolo 108 ha effetto entro un anno dalla morte del padre. Si potrebbe perciò far presente al Ministro la opportunità di richiamare nell'articolo 297 del Libro I la eccezione stabilita dall'articolo in esame aggiungendo in quello, alla fine del primo comma, le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 108 del Libro III ».

La Commissione approva.

Art. 109.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 110.

PRESIDENTE. Osserva che, sopprimendosi nell'articolo le parole: « non avuto riguardo all'origine dei beni » contenute nel corrispondente articolo 739 del Codice vigente, si è voluto cancellare il ricordo storico del concetto: « paterna paternis, materna maternis ».

Art. 111.

PRESIDENTE. Pensa che in una famiglia bene ordinata come la nostra sia da abolire la distinzione tra fratelli unilaterali e germani. I figli di uno stesso padre o di una stessa madre hanno già fra loro un sacro vincolo di fraternità. Distinguerli in due gruppi non giova all'unità familiare.

ROTIGLIANO. Si associa. Si tratta di un concetto tradizionale che ormai non ha più ragion d'essere.

FABRI. È anch'egli dello stesso avviso.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che sarebbe giusto considerare qui la provenienza secondo la discendenza: ai figli del padre i beni del padre e ai figli della madre i beni della madre e congiuntamente se hanno gli stessi genitori.

PRESIDENTE. Osserva che detti beni sono già passati in proprietà ai figli confondendosi coi beni che essi si siano acquistati o che loro siano pervenuti: quindi non è possibile fare tale distinzione.

MACARINI CARMIGNANI. Prospetta il caso che una matrigna abbia già migliorato le condizioni dei propri figli a scapito dei figli di primo letto. Ora, oltre tale vantaggio, essi potrebbero avere anche diritto a succedere per intero ai fratelli di primo letto a danno degli altri: il che sarebbe ingiusto. Dubita quindi della opportunità di non considerare la provenienza dei beni.

ROTIGLIANO. Crede che se si sarà verificata l'ipotesi a cui accenna il camerata Macarini Carmignani, il fratello provvederà con un testamento a disporre solo in favore dei fratelli germani.

SCIALOJA. Si associa.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora sopprimere il secondo comma dell'articolo 111.

La Commissione approva.

Art. 112.

PRESIDENTE. Si intende che, in analogia al voto or ora espresso sull'articolo 111, il secondo comma resta soppresso.

Così rimane stabilito.

ASQUINI. Bisognerebbe togliere la parola « germani » anche nel primo comma.
La Commissione approva.

Art. 113.

PRESIDENTE. Ricorda la proposta Costamagna che il limite del sesto grado sia sostituito da quello del quarto o del terzo, in ossequio al criterio della famiglia di sangue e di lavoro.

In realtà il sesto grado è un po' lontano: si tratta dei figli dei cugini: non vi è più nessun apprezzabile rapporto di sangue. Del resto un simile voto è stato formulato da parecchi.

SCIALOJA. Data l'importanza politica della questione, si potrebbe rinviarla ad altra seduta.

MACARINI CARMIGNANI. Dal punto di vista economico non conviene allo Stato restringere troppo i gradi di parentela: si rivendicano infatti cospicue eredità di italiani morti all'estero, da parenti che vanno fino al decimo grado.

ASQUINI. In genere, quando vi sono sostanze, esiste il testamento. La disposizione si applica in casi eccezionali. Si tratta di un problema fiscale, del quale è inutile che la Commissione si preoccupi, poichè lo Stato provvede direttamente con l'imposta di successione.

DI MARZO. Ricorda che l'Università di Parma ha proposto il ritorno dal sesto al decimo grado.

BIGGINI. Bisogna tener conto che lo Stato adempie ad una serie di funzioni squisitamente sociali. Per la concezione che il Fascismo ha dello Stato e della famiglia ritiene che, appunto, partendo da considerazioni di carattere sociale, si debbano restringere i gradi della parentela e che il limite del sesto grado sia troppo lontano dal criterio della famiglia di sangue e di lavoro.

ASQUINI. Osserva che l'istituto della successione risponde all'interesse sociale di mantenere la proprietà privata e, d'altra parte, per i bisogni collettivi provvede l'imposta di successione.

ROTIGLIANO. L'ordinamento della successione si basa sul sentimento familiare: ora, mantenendo la successione fino al sesto grado, si viene a rafforzare il vincolo familiare.

PRESIDENTE. Constata che la Commissione è in maggioranza favorevole al mantenimento del sesto grado. L'articolo 113 resta dunque immutato.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 19.

Seduta del 23 aprile 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame della proposta dell'onorevole Costamagna sul riconoscimento di particolari diritti ai viventi a carico. — Osservazioni sugli articoli 106 e 113 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame dei successivi articoli 114 a 122 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Di Marzo, Piola Caselli e Sarrocchi e deputati Albertini, Andriani, Cristini, Maraviglia e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

(Si riprende l'esame della proposta sul riconoscimento di particolari diritti ai viventi a carico).

Essendo presente l'onorevole Costamagna, lo informa di avere nella precedente seduta comunicato alla Commissione le osservazioni da lui inviate e ricorda che è rimasta in sospenso la questione dei crediti di lavoro lasciati dal *de cuius*; se cioè questi crediti (stipendi arretrati, indennità, ecc.) non debbano far parte della massa ereditaria ed essere divisi secondo i criteri comuni, ma debbano formare una massa a sè per essere destinati soltanto ai viventi a carico. Se ciò si ammette, bisognerebbe, dopo il primo comma dell'articolo 95, aggiungere un capoverso presso a poco così formulato: « Sono eccettuati i crediti derivanti da ragioni di impiego o di lavoro, i quali restano riservati per una attribuzione diversa a norma dell'articolo *x* ». In questo articolo *x* si dovrebbe poi specificare chi sono i viventi a carico che hanno diritto esclusivo a tali crediti.

Ricorda che la Commissione ha esaminato con la maggiore deferenza la questione; però, malgrado qualche accenno favorevole, la maggioranza si è manifestata contro la proposta. Tuttavia ogni deliberazione concreta fu rinviata per permettere al proponente di illustrare il suo pensiero e di aggiungere altre considerazioni a sostegno della sua tesi.

COSTAMAGNA. Chiarirà i termini della sua proposta. In via pregiudiziale, è necessario distinguere tra il diritto all'indennità e gli altri diritti (stipendi, arretrati, ecc.), perchè il diritto all'indennità non si acquista in nessun caso a titolo suc-

cessorio. Non si dovrebbe però arrivare alla conclusione che il diritto alla indennità va perduto quando il figlio non sia vivente a carico; ma sarebbe anzi desiderabile innovare in materia, nel senso di affermare che l'indennità, quando non si possa devolvere per diritto proprio, in mancanza di viventi a carico, possa formare oggetto di devoluzione successoria e quindi anche a titolo di legittima.

Quanto alla questione se in sede di Codice civile si debbano o meno introdurre norme che finora hanno fatto parte di un diritto speciale e cioè del diritto del lavoro, osserva che essa investe tutta la politica legislativa. In proposito ricorda la ragione storica della formazione dei diritti speciali: nella sua prima concezione la codificazione civile avrebbe voluto abbracciare tutte le situazioni giuridiche della società, quali esistevano al momento in cui i Codici furono emanati. Quindi la legislazione sociale sorse per una specie di reazione e di correttivo, non escluse le ragioni tecniche, in quanto si trattava di concetti che si venivano delineando a poco per volta nella scienza del diritto e soprattutto perchè si riteneva che questa legislazione sociale fosse qualche cosa di transitorio o di eccezionale di fronte alle regole della vita civile rappresentate dal principio della proprietà nei termini rigorosi ai quali si era ispirata la codificazione.

Senonchè nel nostro Stato integrale e totalitario non può mantenersi più una distinzione fra il Codice civile inteso come puro diritto della proprietà e la legislazione sociale confinata in leggi speciali.

Desidera perciò che la Commissione risolva con piena responsabilità la questione principale, basata sul concetto di non lasciare fuori del Codice civile la legislazione del lavoro.

PRESIDENTE. Nessuno ha detto che la Commissione intende escludere dal Codice civile la legislazione del lavoro. Questa potrebbe trovare sede più appropriata nella materia dei contratti. Del resto tutti i Commissari sono stati concordi nel ritenere che, se si ammette il principio, esso deve trovar posto nell'articolo 95.

La questione è quindi di merito: si tratta, cioè, di sapere se il concetto dell'avulsione di questi crediti dalla massa ereditaria comune per formare una massa a parte da destinarsi ai legittimari viventi a carico sia un concetto da approvarsi.

Per quanto attiene al diritto spettante ai viventi a carico per l'indennità in caso di morte, dato che esso, come lo stesso onorevole Costamagna riconosce, non rientra nel diritto successorio, è ovvio che non possa formare ora oggetto di esame. Qui si possono considerare solo quelle altre ragioni di credito derivanti, per esempio, da lavori straordinari, compensi per ferie non godute, ecc., che il *de cuius* lascia nel suo patrimonio.

COSTAMAGNA. Il diritto a indennità per causa di morte è una affermazione tipica della Carta del lavoro. Esso non è mai stato considerato come un normale diritto ereditario appunto perchè la legislazione sul lavoro lo attribuisce direttamente ai viventi a carico.

Diversa è l'ipotesi degli altri diritti del lavoratore che hanno la loro sorgente dallo stesso rapporto di lavoro, come stipendi arretrati ecc. La questione non è di facile soluzione e per ciò egli aveva pregato il Presidente di volere interpellare le Confederazioni. Infatti, sotto un certo punto di vista si potrebbe ammettere che anche gli stipendi arretrati ecc. seguano la sorte dell'indennità e vadano a beneficio dei viventi a carico, sottraendosi al processo della confusione ereditaria e quindi, in definitiva, ai diritti dei creditori.

Non dissimula che egli stesso vorrebbe assicurarsi che l'ammettere questo concetto non avrebbe ripercussioni sulla capacità di garanzia e quindi di credito della famiglia lavoratrice, specialmente per quanto riguarda le spese dell'ultima infermità.

PRESIDENTE. Non gli sembra fondata la preoccupazione che questi ultimi crediti, così tutelati dall'articolo 1956 del Codice civile, non abbiano più garanzia,

perchè avranno sempre il privilegio sui beni lasciati dal *de cuius* a preferenza degli altri crediti.

COSTAMAGNA. Se questo pericolo non c'è, troverebbe opportuno estendere questo concetto anche ai crediti relativi agli stipendi arretrati. In ogni modo insiste perchè sia chiesto il parere delle Confederazioni, le quali dovrebbero pure indicare il criterio con cui determinare i limiti della vivenza a carico, disciplinata oggi solo genericamente dalla Carta del lavoro, dalla legge sull'impiego privato e dai contratti collettivi. Non si possono affrontare e risolvere i problemi di una conveniente e degna riforma del Codice civile senza una conveniente preparazione dottrinarie e pratica, ma con un semplice metodo esegetico.

PRESIDENTE. Crede — come la maggioranza della Commissione ha ritenuto nella passata seduta — che il parere delle Confederazioni non sia necessario.

Si è nella discussione sostenuto da alcuni che non c'è ragione di stabilire questa successione particolare per i viventi a carico, potendo verificarsi il caso che anche gli altri eredi abbiano bisogno di queste piccole risorse, dal momento che in genere si tratta di lavoratori i quali non hanno altri beni.

Altra obiezione è stata quella che con tale disposizione si potrebbe verificare il caso che tutti o alcuni dei figli non percepiscano nulla, se vivente a carico sia soltanto il coniuge superstite.

In terzo luogo si è notato che questi beni, quando vanno attribuiti ai viventi a carico che non sieno i figli, sono soggetti alla tassa di successione per cui si ridurrà ancora di più la loro scarsa entità. Si è osservato, infine, che ci sono casi in cui il vivente a carico può essere una persona che non ha saputo o voluto procacciarsi una posizione sociale e non sarebbe quindi giusto beneficiarla a scapito degli altri eredi, che col lavoro si sono procurati una relativa indipendenza.

COSTAMAGNA. Osserva che lo scopo dell'istituto che egli vorrebbe introdotto nel Codice civile è quello di continuare l'opera di assistenza che il lavoratore, quando era in vita, adempiva a favore dei viventi a carico. Ciò si può ottenere se si mantiene unito il bene costituito dal credito di lavoro, mentre se esso viene diviso *per capita* fra tutti gli eredi, non si raggiunge alcun risultato di carattere pratico, che è la ragione fondamentale dell'istituto.

L'essere i viventi a carico più o meno meritevoli di questo trattamento di favore dipende dalla definizione che se ne darà e dalle condizioni di età o di salute che si potranno richiedere per avere questo beneficio.

Osserva infine che, trattandosi di un diritto proprio dei viventi a carico, si dovrebbe avere l'esenzione dalla tassa di successione.

ROTIGLIANO. Riafferma il suo dissenso dalla proposta formulata dal camerata Costamagna per ragioni basate sulla difficoltà, sia di bene definire la figura del vivente a carico, sia di stabilire quali sono i proventi del lavoro.

Per definire i viventi a carico, occorrerebbe una valutazione di carattere morale, altrimenti si correrebbe il rischio di riversare tutto il beneficio, per esempio, su un figlio scioperato o su una figlia nubile, ad esclusione di altre più meritevoli di essere aiutate perchè vedove, per esempio, e con figli.

Riguardo ai proventi di lavoro, il camerata Costamagna ha tenuto presenti soltanto le classi meno abbienti; ma vi sono anche viventi a carico dell'uomo d'affari o dell'alto funzionario di banca, il quale morendo può lasciare un'indennità costituente talvolta un vero patrimonio che, col criterio dell'onorevole Costamagna, andrebbe a beneficio esclusivo di alcuni dei figli e magari della sola moglie.

SCIALOJA. Si associa alle ragioni esposte dall'onorevole Rotigliano.

COSTAMAGNA. Non crede che le difficoltà di formulazione o di applicazione debbano ostacolare una riforma legislativa, tanto più che il principio dell'indennità, in caso di morte, attribuita per diritto proprio è già in vigore nel nostro diritto positivo. Crede perciò che, consacrando tale principio nel Codice, mentre non si

innova nella sostanza, si viene a dare alla materia un assetto più completo e rispondente alle esigenze sociali già riconosciute dal legislatore.

PRESIDENTE. Ripete che l'indennità nei casi di morte è dovuta al vivente a carico *jure proprio*, e quindi, non trattandosi di successione, non se ne può trattare in questa sede. Se il contratto di lavoro sarà introdotto nel Codice civile, in quella sede ci si potrà occupare della questione. Qui bisogna occuparsi solo dei crediti del *de cuius* che sono trasmessi con la sua morte, *causa hereditatis*.

PIERANTONI. Prega il camerata Costamagna, che indubbiamente ha sollevato un problema di notevole importanza, di concretare la sua proposta in maniera precisa, in modo che ciascun Commissario possa approvarla o respingerla con piena coscienza.

COSTAMAGNA. Riconosce che il suo concetto trascende dall'istituto della successione; nota però che esso vi è legato in quanto si tratta di diritti che sorgono con la morte del *de cuius*.

PRESIDENTE. Nota che numerosi sono i problemi che sorgono con la morte di una persona, pur non rientrando nelle successioni. Limitando però la proposta Costamagna al concetto più modesto di devolvere i crediti di lavoro, anziché a tutti gli eredi, solo a quelli che hanno bisogno di assistenza, questo criterio, che è di natura successoria, potrebbe, come ha già avuto occasione di dire, trovar posto nell'articolo 95.

ROTIGLIANO. Osserva che i frutti del lavoro umano non sono solo quelli derivanti da una prestazione d'opera, ma anche quelli provenienti dall'esercizio di professioni, industrie, commerci ecc. Ora, introducendo nel Codice il principio di devolvere i proventi del lavoro umano a beneficio esclusivo dei viventi a carico, si verrebbe a sottrarre una parte grandissima della proprietà privata alla libera disponibilità della persona che l'ha creata e che ha diritto invece di disporre come crede meglio.

COSTAMAGNA. Si rende conto della esattezza dell'osservazione del Presidente e conviene che si potrebbe considerare in questa sede solo l'ipotesi dei crediti di lavoro che hanno servito, fino al momento della morte, ad assolvere un dovere di assistenza specifica, quale il sostentamento dei viventi a carico. Non ha poi difficoltà ad ammettere che l'ipotesi possa estendersi a tutti i proventi di una attività professionale.

PRESIDENTE. Se può essere opportuno ammettere il concetto per i lavoratori che, in genere, non hanno altri beni, lo stesso non può farsi per i professionisti, che, invece, possono lasciare patrimoni notevoli che non è giusto vadano all'unico figlio vivente a carico, ad esclusione degli altri.

Per conto suo non ha difficoltà che nell'articolo 95 si aggiunga una disposizione per la quale — come ha già detto — i crediti propri che il *de cuius* lascia per ragione di lavoro vadano avulsi dalla massa ereditaria comune per essere devoluti ai legittimari viventi a carico.

PIERANTONI. Si dichiara contrario perchè si ricadrebbe nell'inconveniente prospettato dal camerata Rotigliano, che cioè di questo cespite benefici una sola persona.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza della Commissione è contraria alla proposta Costamagna e quindi ritiene inutile venire ad una votazione.

Ad ogni modo la discussione svoltasi potrà essere indubbiamente feconda di risultati in altri campi.

Art. 106 e 113.

ROMANO SANTI. Domanda se sia stata sollevata a proposito dell'articolo 106 la questione se lo Stato debba essere o meno compreso fra gli eredi legittimi e, in caso affermativo, se si sia fatta riserva di esaminarla in seguito. Osserva che, se fra gli eredi legittimi, all'articolo 106, si annovera l'Ente comunale di assistenza, poichè questo ente non manca mai, non potrebbe in nessun caso verificarsi l'ipotesi della

successione dello Stato. Comunque, se si fa luogo a quest'ultima successione, secondo il suo parere, lo Stato dovrebbe essere considerato erede, a differenza di quanto dispone l'articolo 128 del progetto, e perciò l'articolo 106 avrebbe dovuto essere la sede più opportuna per definire la questione.

PRESIDENTE. Ricorda al senatore Romano che il quesito non è stato sollevato in occasione della discussione dell'articolo 106, giacchè la Commissione ebbe già a manifestare il suo parere di risolvere il problema quando verrà esaminato l'articolo 128.

Rileva che un'altra proposta formulata dall'onorevole Costamagna riguardava il capoverso dell'articolo 113 e tendeva a ridurre al quarto grado i parenti per i quali ha luogo la successione legittima. Ricorda che nella passata seduta la grande maggioranza della Commissione è stata favorevole al mantenimento del sesto grado; anzi si è rilevato che alcuni pareri di Corpi tecnici avevano suggerito di riportare il limite al decimo grado.

COSTAMAGNA. Spiega come la sua proposta non fosse basata su una questione tecnica, ma bensì politica. Si tratta di un problema di orientamento spirituale; se si parte dal concetto che deve prevalere il principio del lavoro su quello della origine dei beni, questa ampiezza di gradi, che si richiama al concetto gentilizio della famiglia, non si giustifica più.

Ricorda inoltre che la proposta del camerata Cristini di considerare lo Stato come erede verrebbe ad essere secondata dalla riduzione dei gradi successori.

Ad ogni modo, dal momento che la maggioranza della Commissione non è favorevole a questa riduzione, non insiste nella sua proposta.

Si prosegue nell'esame del progetto.

CAPO II. — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.

Art. 114.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 115.

PRESIDENTE. Non si rende conto della specificazione di beni « immobili », dal momento che è possibile pagare in danaro la porzione spettante ai figli naturali. Domanda quindi se la Commissione consente nella soppressione della parola « immobili ».

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 116.

ROTIGLIANO. Rileva che si sono invertite le proporzioni, giacchè mentre secondo il Codice vigente spetta il quarto al coniuge e il terzo agli ascendenti, secondo il progetto ministeriale spetta il terzo al coniuge e il quarto agli ascendenti.

MACARINI CARMIGNANI. A suo avviso, in questo articolo i figli naturali sono trattati fin troppo largamente, perchè, non avendosi riguardo al numero, si può verificare il caso di un solo figlio naturale che prende i due terzi dell'eredità, mentre agli ascendenti, che possono essere anche quattro, o al coniuge spetta un solo terzo. Per ovviare a questa sproporzione desidererebbe che si introducesse anche in questo articolo la distinzione, accolta in altre disposizioni del progetto, circa il numero dei figli, in modo che la quota vari a seconda che si tratti di uno o più figli.

PRESIDENTE. Osserva che il progetto mantiene la distinzione tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti, la quale in molti altri Codici più non sussiste. Crede quindi non sia il caso di limitare ancora il trattamento dei figli naturali.

ROTIGLIANO. È favorevole al mantenimento della distinzione tra figli legittimi e figli naturali.

SCIALOJA. Concorde con l'onorevole Rotigliano. Osserva inoltre che qualsiasi mutamento nel senso prospettato dall'onorevole Macarini Carmignani equivarrebbe a fare un passo indietro rispetto al Codice vigente che già stabilisce questa proporzione.

MACARINI CARMIGNANI. Non insiste.

Art. 117.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 118.

COSTAMAGNA. Rileva che mentre si ammette che in luogo del figlio naturale subentrino i suoi discendenti legittimi, non si consente la successione dei figli naturali del figlio naturale: trova strano questo improvviso favore per la legittimità nei confronti dei successori del figlio illegittimo. Non che egli sia favorevole a largheggiare in materia di filiazione naturale; ma sarebbe bene essere logici e coerenti. La sua osservazione ha proposito critico.

Art. 119.

SCIALOJA. Rileva che l'articolo 119 modifica la disposizione sancita dal corrispondente articolo 749 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Effettivamente si tratta di un nuovo concetto per cui si ammette la successione del figlio naturale all'ascendente legittimo del genitore premorto, se l'ascendente non lasci nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli e sorelle o loro discendenti, nè parenti legittimi entro il terzo grado. A suo parere, il nuovo concetto dovrebbe essere approvato senza difficoltà.

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 120.

PRESIDENTE. Dubita dell'opportunità di devolvere l'eredità del figlio naturale anche a quello dei genitori del quale egli sia stato dichiarato figlio, non sembrandogli giusto che debba godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza.

BARCELLONA. Rileva che non è detto che il padre si sia opposto al riconoscimento, perchè il rapporto di filiazione può anche risultare da una sentenza in giudizio civile o penale a cui egli sia rimasto estraneo, ovvero da una esplicita dichiarazione per iscritto alla quale il genitore non si sia opposto pur non avendo prima fatto il riconoscimento.

PRESIDENTE. Osserva che per giungere ad una sentenza di riconoscimento o dichiarazione giudiziale, è necessario che il genitore si sia opposto, altrimenti il figlio naturale non avrebbe avuto bisogno di presentare in giudizio quelle tali prove occorrenti per convincere il giudice della bontà della sua richiesta.

BARCELLONA. Fa l'ipotesi che esista solamente una sentenza civile o penale da cui indirettamente risulti il rapporto di filiazione, senza che il figlio abbia citato in giudizio il padre per ottenerne il riconoscimento.

PRESIDENTE. Fa osservare che una tale sentenza non sarebbe sufficiente, ai fini della successione, occorrendo che il figlio abbia citato in giudizio il padre per ottenerne la dichiarazione sulla base della sentenza anzidetta.

Domanda alla Commissione se non creda di sopprimere le parole « o del quale sia stato dichiarato figlio » e le parole « o dichiarato ».

ROTIGLIANO e PIERANTONI. Si associano.

La Commissione concorda col Presidente.

PIERANTONI. Dubita che la disposizione del capoverso dell'articolo in discussione sia necessaria.

PRESIDENTE. Crede che sia giusto nella successione preferire il genitore che abbia legittimato il figlio a quello che non lo ha fatto.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che nella grande maggioranza dei casi sarà sempre il padre che procederà alla legittimazione per decreto reale, avendone i mezzi, mentre la madre (la quale molto volentieri avrebbe sposato il padre dei suoi figli, il quale invece ha preferito un'altra donna) dovrebbe rimanere esclusa dalla successione sol perchè non ha avuto i mezzi e gli appoggi necessari per ottenere il decreto Reale di legittimazione.

PRESIDENTE. Crede che questo possa essere un caso particolare e non generale. Inoltre, quando è possibile la legittimazione per susseguente matrimonio, non è mai concessa quella per decreto Reale.

SCADUTO. Fa osservare che si potrebbe ugualmente ottenere un decreto Reale di legittimazione dichiarando il bambino come figlio di madre ignota.

PRESIDENTE. In tal caso il Pubblico Ministero farà le sue indagini e appurerà chi è la madre. Crede che la disposizione del capoverso possa essere mantenuta.

NUCCI. Si associa.

La Commissione esprime l'avviso che il capoverso debba essere mantenuto.

Art. 121.

SCIALOJA. Rileva che tale articolo modifica la sostanza del corrispondente articolo 751 del Codice attuale.

PRESIDENTE. Dato che siffatti genitori, a suo parere, non meritano troppa considerazione, crede sia perfettamente giusto dare al coniuge i due terzi dell'eredità, invece della metà, come dispone il vigente Codice all'articolo 751. Lascerebbe inalterato l'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 122.

PRESIDENTE. Osserva che il progetto ministeriale ha apportato una radicale trasformazione alla corrispondente norma dell'articolo 132 del progetto della Commissione Reale che, facendo un migliore trattamento ai figli naturali non riconosciuti o non dichiarati, attribuiva loro gli stessi diritti che avrebbero avuto se fossero stati riconosciuti o dichiarati; ai figli irriconoscibili, inoltre, permetteva che venissero ad acquistare l'usufrutto dell'intero patrimonio in mancanza di discendenti legittimi, ascendenti e coniuge del genitore naturale.

A suo parere, bisognerebbe essere il più possibile indulgenti verso una categoria di figli disgraziati senza loro colpa, quando non sono in giuoco gli interessi della famiglia legittima. Ora, quando un figlio naturale è stato riconosciuto tale, anche al solo fine di ottenere gli alimenti, e non si trova a concorrere coi figli legittimi e con nessun altro parente che possa avere maggiori diritti di lui, era sembrato giusto alla

Commissione Reale di attribuirgli gli stessi diritti che se fosse stato riconosciuto. Si veniva ad ammettere, cioè, che vi fosse stata una specie di dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione risultante indirettamente dalla richiesta degli alimenti. Questo è apparso invece ingiusto alla Commissione ministeriale che ha creduto ravvisarvi una insidia pericolosa ai danni della famiglia legittima, ed ha perciò ritenuto opportuno ritornare, all'incirca, alla disposizione dell'articolo 752 del Codice vigente.

Domanda alla Commissione di esaminare attentamente la questione.

MACARINI CARMIGNANI. È contrario al ritorno al progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. In realtà deve riconoscere che la norma della Commissione Reale, come dice la relazione ministeriale, ha dato luogo ad aspre critiche, di cui alcune sono giunte a lui personalmente.

SCADUTO. Osserva che la norma dell'articolo 122 è troppo severa. Infatti, se non ci sono figli legittimi, nè ascendenti o discendenti, nè il coniuge del genitore naturale, perchè si dovrebbero escludere dalla successione i figli non riconosciuti o dichiarati? Tornerebbe alla disposizione della Commissione Reale.

SCIALOJA e BARCELLONA. Si dichiarano anch'essi favorevoli al ripristino della norma sancita dall'articolo 132 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritene che, data l'ora, sia opportuno rinviare la discussione sul delicato argomento alla prossima seduta.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,50.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 20.

Seduta del 29 aprile 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e successivamente COSTAMAGNA.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 122 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame del successivo articolo 123 dello stesso Titolo, osservazione sull'articolo 83 ed esame di una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Fabri e Sarrocchi e deputati Albertini, Andriani e Cristini hanno giustificato la loro assenza.

(Si riprende l'esame dell'articolo 122 del progetto).

Ricorda che nella seduta precedente si prospettò la questione se convenisse proporre una maggiore larghezza verso i figli naturali, in analogia all'articolo 132 del progetto della Commissione Reale.

PIOLA CASELLI. Osserva che la Commissione Reale stabiliva una diversità di trattamento tra i figli naturali riconoscibili e i figli naturali non riconoscibili, vale a dire ammetteva il principio, che egli ritiene iniquo, di far discendere la colpa dei genitori sopra i figli. Se si comprende infatti la diversità delle disposizioni rispetto all'accertamento della paternità, lo stesso non può dirsi per il contenuto dei diritti patrimoniali, spettanti alle due classi dei figli naturali non riconosciuti.

Si dichiara quindi favorevole al sistema adottato dal progetto ministeriale che stabilisce lo stesso trattamento per tutti i figli naturali non riconosciuti, siano o meno riconoscibili.

Osserva poi che la formula: « assegno vitalizio », la cui determinazione sarà lasciata al giudizio del magistrato, gli sembra imprecisa. Bisognerebbe quanto meno chiarire che l'assegno vitalizio non è quello alimentare di cui parla il Codice vigente, ciò che significa che può essere anche superiore.

Nota inoltre che, ad eliminare qualsiasi dubbio, sarebbe preferibile usare l'espressione del vigente Codice: « eredi legittimi » anziché quella di « eredi ».

Osserva infine che il titolo: « diritti dei figli naturali non riconosciuti e irriconoscibili » potrebbe indurre in equivoco. Meglio è sopprimere le parole « e irriconoscibili », dato che l'articolo regola i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o non riconoscibili.

PRESIDENTE. Apparirebbe conforme all'etica del Regime attribuire ai figli naturali, che una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto tali agli effetti degli alimenti, qualche diritto anche in ordine alla successione.

PIOLA CASELLI. Ricorda che nel Libro I si sono molto allargate le possibilità di riconoscimento dei figli naturali. Quindi i casi in cui i figli naturali non riconosciuti non possono ottenere la dichiarazione di riconoscimento dopo morti i genitori sono assai ristretti, ciò che fa sembrare tanto meno equo fare una diversità di trattamento.

BARCELLONA. Data l'essenziale differenza che il Codice stabilisce tra i figli naturali riconoscibili e i figli naturali non riconoscibili, non c'è nulla di male che i figli naturali, anche se riconoscibili dopo la morte del padre, succedano, in determinate condizioni, nella eredità.

PIOLA CASELLI. Osserva che è pericoloso di fomentare con la speranza di una successione il riconoscimento indiretto dei figli naturali dopo la morte dei genitori, come giustamente si rileva nella relazione ministeriale.

La Commissione Reale nell'articolo 132 vorrebbe accordare, rispetto all'eredità, ai figli naturali, la cui filiazione non sia stata riconosciuta o dichiarata, ma che risulti da una sentenza o da altri documenti, gli stessi diritti che avrebbero avuto se fossero stati riconosciuti o giudizialmente dichiarati. Ciò, ripete, darebbe luogo a provocare, dopo la morte del *de cuius*, liti dubbiose da parte di persone che per ottenere una quota ereditaria, affermassero di essere figli naturali, benchè non forniti delle prove occorrenti per essere riconosciuti.

BARCELLONA. Osserva che l'articolo 132 del progetto della Commissione Reale non allarga le disposizioni del Libro I, in quanto si applicherebbe soltanto nei casi in cui fosse permessa la ricerca della paternità.

PRESIDENTE. Aggiunge che, essendo permessa la ricerca della paternità anche contro il morto, la disposizione della Commissione Reale non determina il pericolo prospettato dal senatore Piola Caselli.

PIOLA CASELLI. Nota che l'articolo 132 del progetto della Commissione Reale si riferisce ai casi in cui il figlio naturale sarebbe stato riconoscibile in quanto non incestuoso nè adulterino, ma non può essere riconosciuto perchè non rientra nella ipotesi in cui è ammessa la ricerca della paternità.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi del figlio naturale che non possa fare la ricerca della paternità perchè non ha nessun elemento su cui basare le indagini. Egli però, a norma dell'articolo 286 del Libro I, ha ottenuto il diritto agli alimenti. Ora, tra le diverse tendenze, più che giuridiche, filosofiche, la Commissione Reale, accogliendo quella sostenuta da numerosi scrittori e suggerita da varie parti, vorrebbe ammettere questi figli naturali, in ristretti limiti, alla successione. Si escludono, per ragioni morali, i figli incestuosi e adulterini.

Ad ogni modo, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe mantenere l'articolo 122 del progetto ministeriale, con gli emendamenti proposti dal senatore Piola Caselli.

PANUNZIO. A suo avviso, il principio dell'unità familiare, caposaldo dell'etica fascista, verrebbe ferito se si allargassero ulteriormente le disposizioni del Libro primo a favore dei figli naturali; nè possono essere presi in considerazione, in una materia tanto delicata, motivi d'ordine sentimentale. Appoggia perciò il mantenimento del testo ministeriale.

PRESIDENTE. In realtà il principio dell'unità familiare è fuori discussione, poichè il caso considerato è che il genitore sia morto. Si tratta soltanto di interessi

patrimoniali. Ad ogni modo si può lasciare inalterato l'articolo 122 del progetto ministeriale, salvo gli emendamenti del senatore Piola Caselli.

Il primo è di sopprimere nella intestazione le parole: « e irriconoscibili ».

(La Commissione approva).

Il secondo è di aggiungere alla parola: « eredi » la parola « legittimi ».

SCADUTO. Ritiene inutile l'aggiunta poichè siamo sotto il Titolo II: « Delle successioni legittime ».

PIOLA CASELLI. Nel Codice vigente si parla di eredi legittimi. Per evitare dubbi di interpretazione circa la soppressione del « legittimi », sarebbe meglio conservare la stessa formula.

BARCELLONA. Osserva che vi possono essere eredi testamentari.

PIOLA CASELLI. Allora è più che mai utile precisare: « eredi legittimi », perchè se si considerassero anche gli eredi testamentari, si ammetterebbe la possibilità che l'assegno vitalizio possa essere ridotto in seguito a disposizione testamentaria.

BARCELLONA. Ma potrebbe essere anche accresciuto.

BERIO. Si tratta di un diritto che si riconosce in tutti i casi, anche se esista il testamento. Bisognerebbe dunque dire: « eredi legittimi e testamentari », facendone però cenno nella parte concernente la riserva. Il giudice, nella determinazione dell'assegno vitalizio, terrà conto se vi siano o no eredi testamentari.

NUCCI. Rileva che in questo articolo con la parola: « eredi » si vuole alludere solo ai casi di successione legittima, poichè per la materia testamentaria provvede l'articolo 136, che richiama esplicitamente l'articolo 122.

SCADUTO. Propone di lasciare immutata l'espressione: « eredi ».

PRESIDENTE. Osserva che l'espressione « qualità degli eredi », siano essi legittimi o testamentari, è equivoca e può ingenerare quindi dubbi di interpretazione.

MARAVIGLIA. È evidente che per « qualità » si intende la condizione dell'erede.

NUCCI. Nota che l'articolo 122 accorda al magistrato un potere molto largo nel determinare l'assegno vitalizio « in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi ». Con la parola « qualità » si dovrebbe perciò intendere il grado di parentela.

PRESIDENTE. Si può far risultare dal verbale che la parola « qualità » non significa, secondo la Commissione, qualità ereditaria, ma grado e condizione economica e sociale dell'erede.

PIOLA CASELLI. Desidera far risultare anche che l'aggiunta della parola « legittimi » è ritenuta in sostanza dalla Commissione non necessaria, perchè l'articolo 122 cade sotto il Titolo II: « Delle successioni legittime ».

Rimane così stabilito.

ROTIGLIANO. Dissente dalla maggioranza della Commissione circa il carattere di riserva che si intende attribuire all'assegno vitalizio. In sostanza si è di fronte a un figlio che il genitore, per buone o cattive ragioni, non ha voluto riconoscere. Attribuendogli il diritto ad un assegno vitalizio, si viene a rendere vana, per questa parte, la facoltà di testare a favore di altri.

PRESIDENTE. Fa notare che l'ultima parte dell'articolo 122 è molto restrittiva, in quanto l'assegno non potrà in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota alla quale i figli naturali avrebbero avuto diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

ROTIGLIANO. Insiste sul suo netto dissenso.

CAPO III. — Della successione del coniuge superstite.

Art. 123.

PRESIDENTE. Ricorda che il deputato Costamagna ha fatto presente la necessità di distinguere fra beni acquistati prima e dopo le nozze, regolando in modo diverso la successione del coniuge superstite nelle varie ipotesi di concorso. La proposta si basa, in sostanza, sul concetto che i beni acquistati durante il matrimonio, sono il prodotto del comune lavoro.

PANUNZIO. In assenza del camerata Costamagna tiene a chiarire che il concetto di lavoro che egli pone a base della sua proposta non deve essere inteso in senso materialista, ma in senso spirituale come fattore determinante o meglio come coefficiente di una attività produttiva. Lavoro, nel senso materialistico della concezione socialistica e genericamente economicistica, è soltanto quello che produce beni *materiali*; nel senso della concezione fascista, per bene economico s'intende anche il bene *non* materiale; ed è lavoro anche quello che produce servizi ed altre prestazioni, e che coopera, come nel caso nostro, partecipandovi, in modo spirituale, anche se indiretto, alla produzione dei beni materiali. Chi può dire quanto possa spettare di merito, ma anche naturalmente di demerito, alla moglie, per la sua cooperazione alle cose e alle attività del marito, della produzione della ricchezza, poniamo per esempio, di un professionista? Si possono dare mogli dissipatrici e dissolute; ma l'ipotesi normale, nella famiglia fascista unita ed armonica, è che la moglie cooperi col marito e non dissipi il suo lavoro ed i beni da esso prodotti. La donna, collaborando col marito, contribuisce in sostanza al suo successo e quindi anche all'aumento del patrimonio familiare.

Ora, per quanto egli sia favorevole a tale concezione, deve richiamarsi ad una osservazione che già fece in altra seduta. La legge del 1919, abolendo l'autorizzazione maritale, ha ferito profondamente l'unità della famiglia permettendo che in essa si costituissero *due* economie, eventualmente anche contrastanti fra di loro. Si potrebbe quindi accettare la proposta Costamagna a condizione però che si ripristini l'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. Suppone che il deputato Costamagna non abbia tenuto presente l'aggiunta del capoverso dell'articolo 83, da lui proposta e approvata dalla Commissione, che riserva al coniuge superstite la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei coniugi. Si potrebbe rinviare, per il momento, l'esame della proposta, salvo a riprendere la discussione quando sarà presente l'onorevole Costamagna.

PANUNZIO. Propone che si dia incarico ad una Sottocommissione di studiare, non appena terminato l'esame del Libro III, eventuali modificazioni da apportare in via di coordinamento al Libro I già trasmesso al Ministro Guardasigilli. È inammissibile ogni miglioramento del trattamento del coniuge superstite se non si ripristina l'autorizzazione maritale.

ROSSI. In ordine al capoverso dell'articolo 83 testè ricordato dal Presidente dichiara che, se fosse stato presente, egli avrebbe votato contro l'aggiunta proposta dall'onorevole Costamagna.

ROTIGLIANO. Fa notare che nella votazione di quell'aggiunta si ebbero sette voti favorevoli, sei contrari e uno astenuto. Qualora si tenesse presente la odierna dichiarazione di voto del camerata Rossi, il capoverso dovrebbe essere considerato respinto.

MACARINI CARMIGNANI. Dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato anch'egli contro l'aggiunta, soprattutto per la difficoltà pratica di fare un in-

ventario dei beni acquistati durante il matrimonio, ciò che darebbe luogo ad una serie di liti.

(A questo punto interviene l'onorevole Costamagna).

PRESIDENTE. Poichè è ora presente il deputato Costamagna, lo informa delle obiezioni mosse alla sua proposta e gli chiede se insiste, data l'approvazione del capoverso aggiuntivo dell'articolo 83.

COSTAMAGNA. Non insiste.

ROTIGLIANO. In ordine al predetto comma aggiuntivo all'articolo 83, richiama l'attenzione sul valore delle dichiarazioni di voto, sia pure posteriori alla votazione, in un Consesso che è chiamato non già a deliberare, ma a manifestare il proprio parere.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto saranno registrate, ma ciò non significa che la deliberazione presa dalla Commissione in ordine al capoverso dell'articolo 83 sia nulla. Vuol dire che il Ministro Guardasigilli terrà nel debito conto sia la votazione, sia le successive dichiarazioni dei Commissari.

BERIO. Dichiaro che, se fosse stato presente, pur rendendosi conto delle difficoltà pratiche della disposizione, avrebbe votato a favore del capoverso dell'articolo 83.

BARCELLONA. Dichiaro che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro.

ASQUINI. Pure essendo favorevole a migliorare le condizioni del coniuge superstite, dichiaro che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro la proposta, la quale tende a distinguere il patrimonio costituito prima e durante il matrimonio, ciò che è contrario al nostro sistema ed è praticamente inattuabile.

PIERANTONI. Dichiaro che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che nella relazione al Libro III si metterà in rilievo che i Commissari senatore Barcellona e deputati Asquini, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rossi avrebbero votato contro l'aggiunta del capoverso dell'articolo 83 e che il Commissario senatore Berio avrebbe votato a favore.

COSTAMAGNA. Tiene a dichiarare che le sue proposte sono ispirate al desiderio di dare un contributo effettivo ai lavori della Commissione. Ricorda che il progetto di Codice civile ungherese distingue i beni avitici dai beni acquistati durante il matrimonio, appunto per determinare un diverso sistema di successione.

PANUNZIO. Insiste nella sua proposta relativa al riesame dell'abolizione della autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. Ritengo che non si possa riesaminare il Libro I già trasmesso al Ministro Guardasigilli. La Commissione potrebbe, se mai, dichiarare, ove lo credesse, e qualora davvero questo fosse il suo pensiero, che, esaminando il diritto di successione, si è convinta dell'opportunità di ristabilire il principio dell'autorizzazione maritale.

ASQUINI. Non vede connessione fra la disposizione che tende a migliorare la condizione del coniuge superstite e il ripristino dell'autorizzazione maritale.

COSTAMAGNA. È favorevole al ripristino dell'autorizzazione maritale, in omaggio al principio dell'unità della famiglia.

PRESIDENTE. Osserva che l'autorizzazione maritale era un elemento di dissenso nella famiglia: non mai questa è stata così unita come dopo l'abolizione della autorizzazione maritale. Ricorda l'osservazione del Gabba circa le progredite condizioni della famiglia nel Lombardo-Veneto, ove non esisteva l'autorizzazione maritale, nei confronti del Mezzogiorno, ove tale autorizzazione vigeva. Ad ogni modo, se il deputato Panunzio insiste, si può comunicare al Ministro Guardasigilli che, durante la discussione relativa alla successione del coniuge superstite, è stato proposto da un Commissario di esaminare la opportunità di ristabilire l'autorizzazione maritale.

ASQUINI. Manifesta il suo dissenso.

PRESIDENTE. Per conoscere il parere dei singoli Commissari si rende necessaria una votazione.

PANUNZIO. La votazione è necessaria anche per stabilire il principio che la Commissione può tornare sull'esame del Libro I.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del deputato Panunzio.

Rispondono *sì* i Commissari: deputati Costamagna e Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Scaduto e Scialoja; deputati Asquini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PANUNZIO. Chiede che, anche se la sua proposta non è stata approvata dalla Commissione, sia comunicato il suo voto al Guardasigilli.

PRESIDENTE. Avverte che egli scriverà subito al Ministro informandolo che i Commissari deputati Panunzio e Costamagna richiamano la sua attenzione sulla opportunità di riprendere in esame la questione dell'autorizzazione maritale in rapporto ai diritti di successione del coniuge superstite.

La seduta termina alle ore 18,5.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 21.

Seduta del 30 aprile 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 123 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame dei successivi articoli 124 a 128 del Titolo stesso e di una proposta per la successione degli affini. — Osservazioni su una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi e Fabri e deputati Andriani, Cristini, Maraviglia e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 123 del progetto.

MACARINI CARMIGNANI. Delle tre osservazioni che intende fare sull'articolo in esame, la prima è di forma e riguarda il primo comma. Gli sembra che la locuzione usata non sia propria e propone che essa sia mutata in una formula più semplice come, ad esempio, la seguente: « Il coniuge che concorre all'eredità dell'altro con figli legittimi o loro discendenti, anche se insieme con figli naturali, ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità ». Questa osservazione gli dà l'occasione di fare anche presente l'opportunità di un maggior coordinamento fra le varie dizioni adoperate nei singoli articoli del progetto.

Altra osservazione riguarda il secondo comma ed è di sostanza. Non trova che vi sia alcuna ragione nè giuridica, nè pratica che giustifichi il trattamento diverso fatto al marito superstite nei confronti della moglie. L'errore consiste nell'aver considerato contemporaneamente due principi opposti, per cui da un lato si ha la tendenza a voler emancipare la donna dandole nuovi diritti ed equiparandola all'uomo, dall'altro, in materia di successioni, si considera la famiglia con gli stessi criteri di tempi ormai lontani. La disposizione in esame appare infatti fondata sul principio che vi sia una grande differenza di età fra marito e moglie, per cui è probabile che il marito muoia prima della moglie, e sul concetto che la proprietà dei beni familiari

sia sempre del marito. Orbene questi principii sono oggi completamente tramontati. Anzitutto la tendenza a favorire i matrimoni in giovane età ha ridotto naturalmente la differenza di età fra marito e moglie e, d'altra parte, il fatto che le donne risultassero in passato più longeve era in relazione con la vita di famiglia più tranquilla e meno logorante che le donne erano solite fare. Quanto alla situazione patrimoniale, basti considerare il grande numero di donne che oggi lavora e guadagna, sia in posizioni umili, sia in carriere più elevate; tale fatto permette bene alla donna di considerarsi su un piede di uguaglianza con l'uomo. Tale equiparazione esclude che nel caso in esame possa essere giustamente fatto al marito superstite un trattamento diverso da quello stabilito per la moglie. A suo avviso, dovrebbe essere attribuito al coniuge superstite, senza distinzione di sesso, una quota fissa in usufrutto.

A proposito poi del terzo comma, l'oratore ripete una osservazione che già ha avuto occasione di fare altre volte nei riguardi di disposizioni simili; che cioè non è giustificata da alcun principio morale la diminuzione della quota di usufrutto in caso di passaggio a nuove nozze. Questa disposizione, che fa pensare alla concezione asiatica, secondo la quale la vedova si doveva sacrificare sul rogo del marito, e che ricorda altresì la formula testamentaria in vigore nel secolo scorso, con la quale si lasciavano dei beni alla moglie purchè si mantenesse buona vedova, è riprovevole, perchè favorisce la creazione di famiglie illegittime ed il mantenimento di uno stato di illegalità. Per queste ragioni, propone la soppressione del terzo comma dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Premesso che il coordinamento tra i vari articoli del Codice sarà fatto alla fine dei lavori, considera la prima osservazione dell'onorevole Macarini Carmignani, il quale desidererebbe che fosse formulata in modo migliore la prima parte dell'articolo 123. Crede che la dizione risulterà notevolmente migliorata con la sostituzione della parola « vengano » con l'altra « concorrano ».

Domanda se la Commissione è dello stesso avviso.

(La Commissione concorda con il Presidente).

Passando alla seconda osservazione dell'onorevole Macarini Carmignani, che non trova giustificata la disparità di trattamento tra il marito superstite e la moglie superstite, rileva come nella relazione al progetto della Commissione Reale sia esplicitamente detto che la ragione della diversità di trattamento deve ricercarsi nel fatto « che il marito ha di solito i mezzi di sussistenza, mentre la moglie, per lo stesso adempimento dei doveri familiari, non è stata normalmente in condizione di procurarsene ».

COSTAMAGNA. Osserva che il criterio per cui è elevato alla metà del patrimonio l'usufrutto del coniuge superstite, ha incontrato favore incondizionato nella nostra letteratura giuridica; e cita anche un discorso del senatore Cogliolo in cui è messa in rilievo la grande portata di questo principio per cui la posizione del coniuge superstite è resa più decorosa e di maggior prestigio rispetto ai figli. Aderisce quindi al concetto, espresso dal camerata Macarini Carmignani, della parità di trattamento, ma solo a condizione che rimanga ferma la misura della quota di usufrutto spettante al coniuge superstite nella metà del patrimonio.

BERIO. Rileva che il Codice del 1865 stabiliva la parificazione, dato che esso si basava esclusivamente sul principio di proprietà, mentre oggi la situazione sociale è cambiata. Pur riconoscendo che talvolta anche la donna contribuisce al finanziamento della famiglia, osserva che più frequentemente si verifica l'altra ipotesi di una famiglia in cui la maggior parte dei proventi è data dal lavoro del marito. Il progetto ha perciò tenuto opportunamente conto dello stato di fatto per cui, in caso di morte della moglie, la situazione patrimoniale del marito rimane pressochè inalterata, mentre altrettanto non può dirsi in caso di morte del marito; di qui la diversità di trattamento.

In ordine poi alla misura dell'usufrutto, gli sembra eccessivo dare l'usufrutto della metà dell'eredità senza tener conto del numero dei figli.

Pertanto è favorevole alla diversità di trattamento fra marito e moglie, ma sarebbe d'opinione che vada ridotta dalla metà ad un terzo la quota di usufrutto spettante alla vedova.

PIOLA CASELLI. Rileva come dai volumi delle « Osservazioni » risulti che la diversità di trattamento non pare sia stata accolta in modo unanimemente favorevole perchè basata su una ipotesi che non è sempre quella che ordinariamente si verifica.

Osserva ancora che il sistema della successione legittima dovrebbe corrispondere in certo modo al sistema della quota di riserva; e se è vero che si debba in sede di successione legittima fare un trattamento particolarmente favorevole alla moglie in confronto del marito (ciò che è una novità anche in linea di principio, perchè, in generale, in tema di diritto privato patrimoniale non si fa mai distinzione fra i due sessi), pensa che questa ragione, se esiste, si dovrebbe applicare anche rispetto alla quota di riserva. Aggiunge che in sede di regolamento della quota di riserva si è tenuto conto del numero dei figli. Qui invece si fissa una misura assolutamente unica; cioè che una metà dei beni passi in usufrutto alla moglie qualunque sia il numero dei figli. Ciò vuol dire che la quota dei figli legittimi può ridursi in certi casi a proporzioni assolutamente troppo basse in confronto di quella attribuita alla moglie superstite. Per mettersi in concordanza con il regolamento della quota di riserva, si deve, a suo avviso, stabilire lo stesso sistema: che cioè quando c'è un solo figlio si possa attribuire una quota della metà al coniuge, mentre, quando ci sono più figli, questa quota debba ragionevolmente ridursi, per esempio, ad un terzo, che rappresenta sempre una porzione abbastanza rilevante.

Aderisce quindi alla parità proposta dall'onorevole Macarini Carmignani e al rilievo del collega Berio sulla misura della quota in relazione al numero dei figli.

SCADUTO. Trova esagerato affermare che non sia giusto trattare la moglie superstite meglio del marito, perchè oggi le donne, nella maggior parte dei casi, ritraggono dalla professione eventualmente esercitata guadagni molto limitati. E se il lavoro delle donne è economicamente meno produttivo, si spiega come il progetto abbia voluto tener conto di questo fatto assegnando ad esse una maggiore quota di usufrutto in caso di morte del marito. Se poi si tiene conto che i frutti della dote sono percepiti dal marito e che anche i beni parafernali possono essere amministrati da lui, può avvenire che, alla morte del marito, essa non trovi alcun accrescimento dei suoi beni.

Per queste ragioni è favorevole al progetto ministeriale, riservandosi di considerare a parte la questione della misura della quota di usufrutto in relazione al numero dei figli.

PIERANTONI. Ritiene che la grande maggioranza della Commissione sia del parere di equiparare la condizione dei due coniugi. Si associa anch'egli alla proposta del camerata Macarini Carmignani e, tenuti presenti i rilievi fatti dai senatori Berio e Piola Caselli, crede opportuno accedere alla proposta di quest'ultimo nel senso che quando vi è un solo figlio vada al coniuge superstite la metà della quota, mentre se vi è più di un figlio questa quota sia ridotta ad un terzo.

PANUNZIO. Ritiene che si debba decidere tra le due tendenze: quella diretta a favorire una condizione di cose per cui la donna lavoratrice faccia concorrenza all'uomo, o l'altra che miri a renderla più moglie e donna di casa. Non crede si debba assecondare la prima tendenza, pur non essendo possibile reprimerla; perchè se la donna, invece di essere lavoratrice puramente in senso meccanico e materiale, è lavoratrice nel senso che aiuta, assiste e coopera col marito, si è più vicini alla concezione fascista. Sotto questo aspetto quindi è d'accordo con le idee espresse dal senatore Scaduto,

COSTAMAGNA. Non è favorevole alla diminuzione della quota dalla metà ad un terzo, quando vi sono più figli. Nel caso che uno lasci dieci figli, se si dovesse applicare detto principio, si verrebbe a fare una ripartizione aritmeticamente uguale, ma praticamente ingiusta, a meno che non si tratti di patrimoni cospicui, giacchè, mentre è insignificante il beneficio recato ai singoli eredi, il coniuge superstite, che ha bisogni assistenziali notevoli, viene ad essere quasi completamente privato di mezzi.

D'altronde, affermando che al coniuge superstite compete la metà del patrimonio, si intende riaffermare la posizione di preminenza che è augurabile che il superstite continui a conservare nei rapporti con i figli. Insiste quindi perchè sia affermato il principio della immutabilità della quota, qualunque sia il numero dei figli.

BERIO. Propone di stabilire che l'usufrutto del coniuge sia di una quota corrispondente a quella spettante a ciascun figlio, ma non inferiore ad un quarto, se superstite sia la moglie.

SARROCCHI. Rileva come dall'eliminazione del penultimo comma dipenda l'aggravarsi dei difetti contenuti nel comma in esame. Se esso verrà abolito, si preoccupa delle conseguenze che subiranno i figli di primo letto. La morte del marito può avvenire quando la moglie è ancora in giovane età; se si lascia a lei la metà della rendita, si corre il rischio di vedere i figli di primo letto sacrificati a quelli del nuovo matrimonio. Supponendo che il patrimonio della nuova famiglia sia cospicuo, le rendite saranno godute di fatto dai figli di secondo letto. Per queste ragioni, sarebbe favorevole ad una disposizione che riducesse la quota del coniuge superstite.

PRESIDENTE. È del parere che sia più opportuno esaurire l'esame del secondo comma prima di passare a considerare il comma successivo.

ROSSI. È d'accordo col camerata Macarini Carmignani circa la tesi della parità di trattamento, perchè non c'è ragione di recare innovazioni alla tradizione in materia. Se anzi qualche modificazione ci fosse da fare, non sarebbe nel senso di stabilire una diversità di trattamento, perchè, per quanto degne di considerazione le osservazioni del senatore Scaduto, sta di fatto che oggi la libertà e la produttività economica della donna sono indubbiamente maggiori che nel passato.

Quanto alla diversità di trattamento nel caso che ci siano o no figli, non trova che ci si debba preoccupare eccessivamente, perchè o i figli hanno ancora bisogno di assistenza, essendo minorenni, ed allora il coniuge superstite non mancherà di apportare il debito concorso al loro allevamento; o sono già avviati ad una professione, ed allora si troveranno in una situazione di indipendenza economica rispetto al genitore superstite e verrebbe ad essere frustrata quell'innovazione accolta con favore, la quale tende a fare al coniuge superstite un trattamento più favorevole rispetto al Codice vigente.

PRESIDENTE. Pone in votazione il quesito se ci debba essere o no parità di trattamento fra i due coniugi, avvertendo che dovrà rispondere sì chi è favorevole alla parità.

Votano sì i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi e Scialoja; deputati Albertini, Costamagna, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rossi.

Votano no i Commissari: senatori Berio e Scaduto; deputato Panunzio.

La Commissione approva il principio della parità.

PRESIDENTE. La Commissione dovrebbe ora pronunciarsi sul quesito se la quota di usufrutto spettante al coniuge superstite debba essere fissa o variabile nel senso proposto dal senatore Piola Caselli per cui, se c'è un solo figlio, la quota è della metà; se ci sono più figli, va ridotta ad un terzo.

BARCELLONA. Riterrebbe più opportuno che si voti prima sul principio se la quota debba essere fissa o variabile; e, in caso di esito favorevole della votazione, sulla misura,

PIOLA CASELLI. Un'altra questione, che incide su questa, è quella dei figli di primo letto, che è stata già discussa e risolta con una limitazione rispetto al coniuge del binubo. Se colui che è morto era binubo ed ha lasciato figli di primo letto, si deve qui tener conto di tale circostanza o no? Si ritiene cioè che la quota debba essere unica anche nel caso speciale in cui si tratti di figli di diverso letto?

PRESIDENTE. Ritiene che tutti i figli debbano essere presi in eguale considerazione.

Accogliendo la proposta del senatore Barcellona, pone in votazione il quesito se la quota spettante in usufrutto al coniuge debba essere fissa o variare nel caso che ci siano figli. Risponde sì chi approva la variabilità.

Rispondono sì i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Santi, Scaduto e Scialoja; deputati Albertini e Pierantoni.

Rispondono no i Commissari: deputati Costamagna, Macarini Carmignani e Rossi. Si astengono i Commissari: senatore Sarrocchi e deputato Panunzio.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone ora in votazione la misura della variabilità, così come è stata proposta dal senatore Piola Caselli: se c'è un figlio solo, la quota di usufrutto è pari alla metà dell'eredità; se ci sono più figli, essa è ridotta ad un terzo.

Rispondono sì i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Santi, Scaduto e Scialoja; deputati Albertini, Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Rossi.

Risponde no il Commissario: senatore Sarrocchi.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. La formula del secondo comma dell'articolo in esame rimane allora così concepita: « L'usufrutto è della metà della eredità se concorre alla successione un solo figlio; di un terzo negli altri casi ».

Passando a considerare il terzo comma dell'articolo in discussione, ricorda che, quando si esaminò la questione in tema di riserva, fu osservato che la disposizione per cui, se il coniuge passa a nuove nozze, la quota di usufrutto si riduce ad un quarto e la differenza è attribuita in piena proprietà ai figli, sembrava una punizione per il coniuge che passava a nuove nozze, che questo concetto era antidemografico e che quindi non doveva essere approvato. Infatti, su proposta dell'onorevole Rotigliano, la Commissione si pronunciò per la soppressione di quella disposizione.

Propone che, analogamente a tale deliberazione, anche di questo capoverso si chieda la soppressione.

PANUNZIO. Gli sembra che non si possa parlare di punizione: soltanto non si vuol favorire il coniuge che passa a seconde nozze.

PRESIDENTE. Osserva che il diminuire la quota del coniuge, quando passa a seconde nozze, rappresenta una vera e propria penalità.

PIOLA CASELLI. Fa presente che il penultimo comma dell'articolo in discussione è in contrasto con l'articolo 177 dello stesso progetto ministeriale, il quale in materia di testamento sancisce la norma precisa che la condizione che impedisca le prime nozze e le ulteriori si considera come non apposta. Sarebbe perciò strano il vietare di introdurre nel testamento una simile disposizione, mentre con l'articolo 123 si stabilisce una riduzione dei diritti del coniuge, se passa a nuove nozze.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza della Commissione è per la soppressione del penultimo comma dell'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 124.

PIOLA CASELLI. Nei riguardi del primo comma propone la seguente modificazione di forma: « Se vi sono soltanto figli naturali, è devoluto in proprietà al coniuge superstite il terzo dell'eredità ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

MACARINI CARMIGNANI. Nei riguardi di questo comma trova piuttosto discutibile il favore che si è voluto fare al coniuge superstite assegnandogli in questo caso il terzo in proprietà. A suo parere, è migliore la situazione che gli viene fatta in concorso con i figli legittimi assegnandogli la metà dell'usufrutto. Propone pertanto che al coniuge superstite, in caso di concorso con figli naturali, venga assegnato l'usufrutto di metà e la proprietà di un terzo dell'eredità, da imputarsi alla metà dell'eredità di cui gode l'usufrutto.

PRESIDENTE. Gli sembra eccessivo.

BARCELLONA E SCADUTO. Non muterebbero la disposizione.

PRESIDENTE. Osserva che bisogna tener presente la sostanziale diversità fra l'attribuzione in proprietà e quella dell'usufrutto. Inoltre, con l'accedere alla proposta del camerata Macarini Carmignani, se i figli naturali sono più, resterebbe loro una piccolissima parte. Egli lascerebbe perciò immutata la disposizione del primo comma, salvo la modificazione formale proposta dal senatore Piola Caselli.

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. A proposito del secondo comma, come ha detto già altra volta in materia di riserva, nota che il progetto ministeriale nell'articolo 112 peggiora la condizione degli ascendenti in modo sensibile, in quanto dovendo la divisione secondo tale articolo farsi per capi, molto probabilmente agli ascendenti toccherà solo la quota di riserva, cioè un quarto, che, se sono due, si ridurrà ad un ottavo a ciascuno. Il progetto della Commissione Reale stabiliva invece come lo stesso Codice attuale che tanto la quota di riserva quanto quella legittima non fossero inferiori ad un terzo. Ora, anche ammesso il favore che si vuole usare verso il coniuge superstite, non comprende perchè all'articolo 112 si voglia peggiorare, nel concorso con i fratelli e sorelle, la situazione degli ascendenti che, avendo dato la vita ai loro figliuoli e avendoli allevati, hanno su di essi dei maggiori diritti che non ogni altro successibile.

Propone pertanto di tornare al concetto dell'articolo 122 del progetto della Commissione Reale, sostituendo nel primo comma dell'articolo 112 alla parola « quarto » l'altro « terzo ».

PIERANTONI e BERIO. Si associano alle osservazioni del senatore Piola Caselli.

PANUNZIO. Dichiaro che, se si trattasse di concorso tra ascendenti e coniuge superstite, non riterrebbe opportuno un miglioramento della condizione dei primi a scapito del secondo, in quanto il coniuge superstite è presumibilmente di età inferiore agli ascendenti, di modo che ha più oneri della vita davanti a sé, che non gli ascendenti, e una equiparazione aritmetica assoluta potrebbe offendere la giustizia reale che impone di dare di più al coniuge. Bisogna anche considerare che di solito le grandi fortune sono rare e quindi in genere l'ascendente sarà un lavoratore o un impiegato: ora in Regime Fascista vi sono già tante istituzioni che provvedono largamente a costoro, per modo che l'ascendente avrà sempre una pensione o un'assicurazione o una liquidazione che non avrà il coniuge superstite.

Tali considerazioni non possono invece avere lo stesso valore quando si tratta del concorso degli ascendenti del defunto con i fratelli e sorelle di questo: è perciò che egli concorda pienamente con la proposta del senatore Piola Caselli per migliorare in tale ipotesi la condizione degli ascendenti.

ROSSI. Si associa anch'egli alla proposta del senatore Piola Caselli, non trovando giusto che si faccia agli ascendenti un trattamento peggiore di quello che si fa loro nel Codice attuale. D'altra parte desidera avvertire che non divide — in linea di principio — le osservazioni del camerata Panunzio attinenti al concorso tra ascendenti e coniuge, in quanto è proprio il coniuge che, essendo più giovane, ha maggiore modo di procacciarsi da solo il necessario, a differenza dei genitori che possono essere molto vecchi e incapaci al lavoro.

MACARINI CARMIGNANI e SCADUTO. Si associano.

PRESIDENTE. Allora si può far voti che nel primo comma dell'articolo 112 si sostituisca alla parola « quarto » l'altra « terzo ».

Così rimane stabilito.

Art. 125.

PANUNZIO. Domanda su quale fondamento giuridico si basi il diritto del coniuge a succedere per intero, se manchino parenti successibili entro il quarto grado. Di solito chi muore senza lasciare figli provvede a lasciare una parte del proprio patrimonio a qualche Istituto di beneficenza o a qualche Opera pia. Ora, poichè il coniuge superstite è estraneo alla famiglia, non vede perchè quello che di solito viene fatto dalla volontà privata non debba essere codificato dall'ordinamento giuridico, stabilendosi che, ove manchino parenti successibili entro il quarto grado, l'eredità vada in parte al coniuge superstite ed in parte allo Stato.

PRESIDENTE. Osserva che il coniuge è una parte essenziale della famiglia. Entrambi i coniugi infatti costituiscono i capostipiti della famiglia e ne sono gli elementi fondamentali. Se vi sono figli, la famiglia è ancor meglio costituita; ma, anche in loro mancanza, i due coniugi costituiscono pur sempre la famiglia ed è naturale che, quando non vi sono altri parenti prossimi, il coniuge superstite abbia tutta l'eredità.

Art. 126.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 127.

BERIO. Esprime l'avviso di sopprimere il capoverso tornando al concetto dell'articolo 757 del Codice vigente che prevedeva la sola ipotesi, di cui al primo comma, che è già abbastanza rigorosa.

PRESIDENTE. Normalmente accade che si addossa la colpa ad ambedue i coniugi per nascondere la colpa di uno di essi, e ciò specialmente quando colpevole sia la madre.

ROSSI. Se non risulta da che parte sia la colpa, è iniquo privare della successione chi può essere innocente.

SARROCCI. Fa rilevare che la disposizione in esame presuppone una dichiarazione formale di colpa di ambedue i coniugi e non si riferisce al caso diverso in cui la colpa sia stata dissimulata con una separazione per mutuo consenso. È contrario alla proposta di soppressione.

BARCELLONA. Rileva che già l'attuale giurisprudenza ammette l'esclusione dalla successione, quando vi sia una sentenza di separazione per colpa di entrambi.

PRESIDENTE. Propone di lasciare inalterato l'articolo.

(Così rimane stabilito).

Porta a conoscenza della Commissione una richiesta a lui pervenuta di ripristinare l'articolo 138 del progetto della Commissione Reale, che ammette la successione degli affini, modificato in modo da considerare anche i figliastri. Questo nuovo articolo, secondo lo scrivente, dovrebbe essere così formulato:

« A colui che muore senza lasciare nè parenti successibili entro il quarto grado nè coniuge succedono in parti uguali i figliastri. Se con i figliastri concorrono generi o nuore di figli premorti del defunto ed in stato di vedovanza, a questi spetta la metà in usufrutto. Se con i figliastri concorrono invece suoceri del defunto, a questi spetta il quarto in usufrutto.

« Non essendovi figliastri, succedono, in quote uguali dopo il sesto grado, generi e nuore o, in mancanza di costoro, suoceri e suocere ».

A suo parere, non crede che la richiesta possa essere presa in considerazione.

La Commissione concorda.

PANUNZIO. Ricorda che nella precedente seduta aveva avanzato la proposta di ripristinare l'autorizzazione maritale, ma che per una questione di carattere procedurale la Commissione non aveva creduto di accoglierla. Opina in proposito che solo l'ostacolo di procedura abbia forse spinto gli onorevoli camerati a non associarsi alla sua proposta, in quanto non può ammettere che nell'anno XVI del Regime Fascista si possa pensare a mantenere una legge fatta nel periodo della maggiore allucinazione bolscevica per ferire il principio dell'unità familiare. Desidera pertanto si chiarisca almeno che non c'è stata opposizione alla sostanza della proposta.

PRESIDENTE. Gli sembra che ogni ulteriore discussione sia fuori di luogo dopo quanto è stato detto nella precedente seduta.

D'altra parte non si può negare che molti giuristi sono persuasi che si avvicini assai più al concetto della famiglia fascista l'attuale situazione della famiglia che non quella precedente al 1919. Ricorda ad ogni modo che nella precedente seduta si è deciso di portare a conoscenza del Ministro il voto degli onorevoli Panunzio e Costamagna sulla opportunità di riesaminare nel Libro I la questione dell'autorizzazione maritale in rapporto ai diritti successori riconosciuti dal progetto al coniuge superstite. In questi sensi egli ha preparato una lettera per il Ministro, aggiungendo, come era suo dovere, che gli altri Commissari non avevano creduto di associarsi al voto dei due Camerati predetti.

PANUNZIO. Rimane perciò sempre il dubbio se la votazione di ieri abbia voluto significare anche opposizione di sostanza.

PRESIDENTE. Crede che la votazione non possa avere altro significato se non che la maggioranza della Commissione non ha creduto opportuno di dovere invitare il Ministro a riesaminare la questione dell'autorizzazione maritale.

PANUNZIO. Fa presente di avere insistito nelle sue osservazioni anche perchè risultasse più evidente la necessità di non addivenire alla pubblicazione separata dei singoli Libri del Codice, data la connessione esistente tra di essi che può richiedere fino all'ultimo di ritornare sugli istituti già discussi.

PRESIDENTE. Ricorda che su tale necessità la Commissione ebbe già a pronunciarsi al termine dei lavori relativi al primo Libro formulando uno speciale voto, salvo la parte relativa al matrimonio e alla filiazione.

SARROCCI. Dichiaro che, se fosse stato presente, si sarebbe associato alla proposta fatta dall'onorevole Panunzio nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Se ne darà atto nel verbale.

CAPITOLO IV. — Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato.

Art. 128.

ROMANO SANTI. Come ha già avuto occasione di accennare, crede che, essendosi introdotto, tra gli eredi necessari, all'articolo 106, anche l'Ente comunale di assistenza, poichè questo non mancherà mai, non avrebbe più ragione di essere la successione dello Stato.

PANUNZIO. Rileva che se si fosse — come egli propone — inserito nell'articolo 106 l'indicazione dello Stato invece dell'Ente comunale di assistenza, non sorgerebbe la questione prospettata giustamente dal senatore Santi Romano.

PRESIDENTE. Data la complessità e l'importanza della questione, crede sia meglio rinviarne la discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 22

Seduta del 13 maggio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, COSTAMAGNA, PANUNZIO, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16,15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 128 del Titolo II: « Delle successioni legittime » e rinvio dell'articolo stesso e del 129 alla Sottocommissione della piccola adozione.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Di Marzo, Fabri e Mazzoccolo; deputati Andriani, Cristini, Maraviglia e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

(Si riprende l'esame dell'articolo 128 del progetto).

Ricorda che il senatore Santi Romano fece osservare che, essendosi nell'articolo 106 incluso tra gli eredi legittimi l'Ente comunale di assistenza, poichè questo non mancherà mai, non potrebbe in nessun caso verificarsi più l'ipotesi di acquisto dei beni da parte dello Stato prevista nel presente articolo. La Sottocommissione, presieduta dal senatore Piola Caselli, potrebbe esaminare, oltre ai limiti della quota di riserva assegnata all'Ente di assistenza, anche in qual modo si possano meglio coordinare gli articoli 128 e 129 con l'articolo 106 in relazione alla osservazione del senatore Romano, tenendo conto che, secondo la legge vigente, i beni che lo Stato acquista come erede sono devoluti sostanzialmente ad opere di assistenza. Si potrebbe pertanto sospendere la discussione sull'articolo 128 in attesa delle conclusioni della Sottocommissione.

PIOLA CASELLI. Rileva che sarebbe utile alla Sottocommissione conoscere il parere dei Commissari circa il problema posto ora dal Presidente.

PRESIDENTE. Avverte che il deputato Costamagna, in sostituzione degli articoli 128 e 129, ha presentato il seguente emendamento: « In mancanza di eredi

il patrimonio del defunto, pagati i debiti ereditari e i legati e dedotta la quota spettante all'Ente comunale di assistenza, è devoluto alla finanza dello Stato.

«Se il defunto sia straniero, sono devoluti alla finanza dello Stato i beni esistenti nel territorio dello Stato stesso quando egli non lasci eredi secondo la legge italiana».

PANUNZIO. Ricorda che, discutendosi l'articolo 79, egli sostenne, insieme con i camerati Cristini e Putzolu, che l'eredità dovesse devolversi non già all'Ente comunale di assistenza, che può avere carattere transitorio, ma allo Stato, che riassume tutti gli enti di diritto pubblico ed ha perenne continuità di vita. Ora di fronte alla osservazione del senatore Santi Romano si potrebbe tornare a questo concetto.

Quanto all'articolo 128, pensa che il concetto di acquisto di beni da parte dello Stato, costituisca una minorazione ideologica e politica rispetto all'istituto attuale (articolo 758 del Codice vigente). Altro è lo Stato erede, altro è lo Stato acquirente. La stessa struttura tecnica dell'articolo 128 mostra, d'altra parte, una certa perplessità nei fondamenti teorici, poichè mentre nel primo comma si dice che «in mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto», nel secondo, mettendosi in essere un vero e proprio diritto politico, si dice «se il defunto sia straniero e non lasci coniuge o parenti successibili, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno». È evidente che nel primo comma si attua una devoluzione civilistica dei beni e nel secondo si applica un diritto di occupazione per salvaguardare la continuità e l'integrità del territorio dello Stato. Si potrebbero, se mai, formulare due istituti distinti, ponendo a base del primo l'idea della successione dello Stato nei beni del cittadino italiano e a base del secondo un vero e proprio diritto eminente dello Stato.

In realtà il progetto ministeriale non segue nè una direttiva per così dire «massima», secondo la quale lo Stato succede quale erede, perchè è la persona giuridica per eccellenza, nei beni del defunto; nè una direttiva «minima», per cui vi sarebbe un acquisto da parte soltanto del patrimonio dello Stato; e in questo caso meglio sarebbe ricorrere al concetto dello Stato come «societas bonorum», cioè del fisco, dicendo che i beni si devolvono al fisco. Altro è lo Stato, in sè e per sè, come la massima persona ideale, altro è il «patrimonio» dello Stato, sia pure retto a «nomen juris», o, se più piace, il fisco. Esattamente, nel Codice attuale, si parla di patrimonio dello Stato cui, se mai, si dovrebbe ritornare.

Ma, poichè — ed ecco la sua tesi massima — la dottrina civilistica ammette che lo Stato, «ultimo» erede delle persone fisiche, è l'«unico» erede delle persone giuridiche, sarebbe opportuno disciplinare in modo più ampio la materia relativa alla successione dello Stato, coordinando le disposizioni del Libro III con quelle del Libro I che regolano l'estinzione della persona giuridica (articolo 28) e la devoluzione dei beni della stessa (articolo 36).

In proposito è da rilevare che nel Libro I, mentre si dà una disciplina abbastanza organica delle persone giuridiche, in ordine invece alla loro estinzione e alla devoluzione dei loro beni si considera solo il caso delle fondazioni e si dice che la «autorità governativa», non lo Stato, può disporre la trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (articolo 29) e attribuendone i beni ad altri enti con fini analoghi, che operino nella stessa circoscrizione territoriale.

Si viene, in tal modo, a minorare da un lato la dignità dello Stato con un particolare riferimento alla «autorità governativa», mentre nulla si dice della successione delle persone giuridiche quale istituto autonomo. Bisogna pertanto affermare il principio che a tutte le persone giuridiche succede lo Stato, eliminando la successione dell'Ente assistenziale.

COSTAMAGNA. È d'avviso che il problema della successione dello Stato vada esaminato prescindendo da ogni possibilità di riesame degli articoli 79 e 106 già approvati. Si potrebbe, se mai, considerare l'Ente comunale di assistenza non come

un vero e proprio erede, ma come un legatario necessario. Affermato infatti il principio che il titolo per cui viene chiamato l'Ente comunale di assistenza tra gli eredi legittimi è un legato necessario, è chiaro che l'acquisto dei beni da parte dello Stato, in mancanza di eredi, deve essere considerato autonomamente.

Al camerata Panunzio deve osservare che la successione attiva, riguardando la continuazione della personalità del *de cuius*, non è riferibile alle persone giuridiche, che sono soggetti di diritto pubblico. Ripete che se egli avesse fatto parte della Commissione quando si discusse la materia relativa ai soggetti del diritto ed alle persone giuridiche, avrebbe sostenuto che la disciplina delle persone giuridiche, in quanto pubbliche istituzioni, non deve trovar posto nel Codice civile. La figura della persona giuridica appartiene al diritto pubblico e quindi la loro successione o meglio la devoluzione dei loro beni è un fenomeno che trascende il diritto privato e quindi il diritto successorio.

Nel caso in esame, la successione dello Stato non può avere che un fondamento di carattere fiscale, mentre un compito funzionale si può attribuire alla istituzione di legato necessario a favore dell'Ente comunale di assistenza, trattandosi di stimolare sentimenti di solidarietà nazionale. E del resto anche il Codice vigente afferma all'articolo 758 che « l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato », concetto ribadito dal progetto ministeriale che nell'articolo 128 dispone: « In mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto ». Vero è che nell'articolo 129 si usa una formula in cui è implicito un concetto ereditario, poichè si dice: « Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati ». È perciò che egli ha proposto di riunire in un solo articolo le disposizioni degli articoli 128 e 129.

Per quanto poi riguarda il caso che il defunto sia straniero, teme che la disposizione del progetto ministeriale possa far nascere conflitti di legislazione, poichè non si sa se i beni dello straniero vengono acquistati dallo Stato secondo la legge italiana o secondo quella nazionale dello straniero. A questo scopo, nella proposta da lui fatta è esplicitamente considerata l'applicazione della legge successoria italiana.

ROTIGLIANO. È d'accordo col camerata Panunzio circa l'opportunità di non scostarsi dal Codice vigente che considera lo Stato come un erede al quale è devoluta la successione. Si associa pure alle considerazioni del camerata Costamagna per quanto riguarda i beni appartenenti allo straniero, rilevando che il secondo comma dell'articolo 128 verrebbe a derogare all'articolo 16 delle proposte disposizioni preliminari, secondo il quale « la successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva la persona della cui eredità si tratta al tempo della morte ».

Circa poi la convenienza di introdurre una simile disposizione nel Codice civile, osserva che sono più gli italiani ricchi e senza eredi che muoiono all'estero che non gli stranieri senza eredi che muoiono in Italia.

PRESIDENTE. In sostanza il deputato Panunzio vorrebbe che, in luogo dell'Ente comunale di assistenza, fosse considerato erede necessario lo Stato, mentre il deputato Costamagna, mantenendo l'Ente comunale di assistenza, vorrebbe che fosse stabilito in suo favore, quando non ci siano eredi di un determinato grado, un legato necessario. Bisognerebbe, se si accetta questo principio, formulare una disposizione di carattere generale.

COSTAMAGNA. Aggiunge che la posizione di legatario sarebbe per l'Ente comunale di assistenza più conveniente che non quella di erede.

PANUNZIO. Insiste sul concetto che in luogo di un ente di carattere puramente amministrativo, quale è l'Ente comunale di assistenza, si ponga, tra gli eredi legittimi, lo Stato.

ROMANO SANTI. Rileva che l'osservazione da lui fatta in una delle sedute precedenti si basava sul presupposto che nell'articolo 106 all'Ente comunale di assi-

stenza fosse devoluta per intero l'eredità, in mancanza di altri eredi. Ora invece si prospettano altre ipotesi, che cioè l'Ente comunale di assistenza sia chiamato soltanto per una quota o addirittura sia considerato legatario. In queste condizioni la sua osservazione muta di valore e quanto meno acquista aspetti completamente diversi e involge altri problemi.

PRESIDENTE. In conclusione si dovrebbe riesaminare la questione relativa all'Ente comunale di assistenza: se cioè debba essere considerato come erede o come legatario e, nella prima ipotesi, se debba devolversi in suo favore tutta l'eredità nei casi in cui succede lo Stato o soltanto una quota.

COSTAMAGNA. Si richiama alla decisione già presa circa la inclusione dell'Ente comunale di assistenza tra gli eredi legittimi (articolo 106). È solo in via subordinata che egli ha invitato la Commissione a considerare se non convenga piuttosto considerare l'ente come un legatario necessario.

PIOLA CASELLI. Osserva che qualora si volesse considerare l'Ente comunale di assistenza come erede, sostituendolo quindi allo Stato nell'articolo 128, ne conseguirebbe che un'eredità rimasta senza eredi legittimi o testamentari sarebbe ad esso devoluta completamente. Ora la legge 16 novembre 1926, che abrogò l'altra 17 luglio 1898, la quale attribuiva questi beni alla Cassa nazionale invalidità e vecchiaia, stabilisce che i beni in questione siano devoluti all'Erario, salvo l'assegnazione a detta Cassa di una somma fissa annua calcolata in base al presunto reddito medio degli ultimi cinque anni dei beni precedentemente avuti.

PRESIDENTE. Osserva che si tratta di somma elevata che ogni anno è attribuita allo Stato perchè mancano eredi legittimi o testamentari e che, in definitiva, i destinatari dei beni lasciati allo Stato sono sempre degli enti assistenziali.

PIOLA CASELLI. A suo avviso, si dovrebbe formulare una disposizione per cui, in mancanza di eredi, i beni passano allo Stato per essere destinati ad enti assistenziali.

ROMANO SANTI. Richiama l'attenzione su un aspetto, a suo avviso fondamentale, che presenta il problema in esame. Quale è il motivo per cui l'eredità si dovrebbe devolvere o all'Ente comunale di assistenza o allo Stato? All'Ente comunale di assistenza evidentemente perchè se ne avvantaggerebbe dal punto di vista patrimoniale per i suoi fini assistenziali; allo Stato non solo e non tanto perchè ne tragga un utile patrimoniale, ma perchè possa adempiere alla funzione pubblica di non lasciare l'eredità senza eredi, di liquidarla pagando i debiti, soddisfacendo i legati ecc. Ora non sembra utile che questa funzione sia assolta dall'Ente comunale di assistenza, anche perchè, nell'ipotesi di eredità puramente passiva, esso non ne trarrebbe alcun vantaggio.

Sarebbe quindi opportuno che, dopo le osservazioni oggi fatte, la Sottocommissione riesaminasse completamente il problema.

PANUNZIO. Ricorda che la Commissione decise di annoverare l'Ente comunale di assistenza fra gli eredi legittimi non tanto perchè gliene sarebbe derivata una notevole utilità patrimoniale, dato che in Italia non sono molte le eredità cospicue, ma per affermare un principio morale di solidarietà nazionale rispondente all'etica fascista. Tuttavia, anche da un punto di vista di estetica giuridica, sembra illogico che si citi l'Ente comunale di assistenza in un Codice civile e non già lo Stato.

BARCELLONA. È contrario a considerare l'Ente comunale di assistenza come legatario necessario, ritenendo inammissibile il legato di quota di eredità.

ROMANO SANTI. Aggiunge a quanto ha già osservato che se si considera l'Ente comunale di assistenza come erede, bisogna contemplare l'ipotesi che esso rinunci all'eredità.

PRESIDENTE. Il problema è di sapere se si vuole che lo Stato sia o no erede. È da notare in proposito che la tendenza più moderna della dottrina tende ad eliminare lo strano obbligo dello Stato di essere erede. Lo Stato interviene perchè il patri-

monio non vada disperso, esplicando una funzione pubblicistica di liquidatore. Perciò la formula del progetto ministeriale è sembrata un progresso.

ROTIGLIANO. Non crede che tale formula elimini gli inconvenienti lamentati. Meglio è mantenere la norma del Codice vigente che parla di successione dello Stato.

PRESIDENTE. Se si parla di successione, si afferma che lo Stato è erede.

ROTIGLIANO. O successione, o acquisto la sostanza è sempre che lo Stato non può sottrarsi al dovere di fare la liquidazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « In mancanza di eredi i beni passano di diritto al patrimonio dello Stato », ciò che risponde ad un concetto più alto della funzione dello Stato.

In conclusione la discussione ha fatto emergere le seguenti tendenze: scartata l'ipotesi che l'Ente comunale di assistenza sia erede unico in luogo dello Stato, attribuire allo Stato la qualità di destinatario dei beni del defunto perchè possa esplicare la sua funzione di tutela della ricchezza nazionale; esaminare, infine, se l'Ente comunale di assistenza debba essere considerato come legatario o come erede di una quota legittima. Per quanto poi riguarda l'eredità dello straniero, mentre risponde a un concetto storico la disposizione che lo Stato acquista i beni immobili esistenti nel territorio del Regno, sempre che il defunto non abbia eredi secondo la sua legge nazionale, è da tener presente che molte legislazioni applicano la legge del luogo dove si apre la successione.

PANUNZIO. Non approva il concetto del legato necessario da attribuire all'Ente comunale di assistenza. Per ragioni sistematiche e politiche insiste nella sua proposta che sia considerato erede necessario lo Stato e che si riesamini tutta la materia della successione delle persone giuridiche.

Qualora la Sottocommissione non accolga questa tesi massima, è d'avviso che si debba parlare di passaggio di diritto dei beni del defunto non già allo Stato, ma al fisco, oppure al patrimonio dello Stato.

Quanto all'eredità dello straniero, si potrebbe formulare una disposizione a parte.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Piola Caselli ha presentato la seguente proposta: « In mancanza di eredi i beni del defunto passano di diritto al patrimonio dello Stato per essere destinati a fini assistenziali, secondo norme stabilite da leggi speciali ».

SCIALOJA. Rileva che questa disposizione andrebbe coordinata con quella dell'articolo 79 pel quale all'Ente comunale di assistenza spetta una quota di eredità anche quando esistano eredi testamentari.

ROTIGLIANO. Si dichiara favorevole alla formula del senatore Piola Caselli.

PIOLA CASELLI. Secondo la proposta del deputato Costamagna, già approvata dalla Commissione, l'Ente comunale di assistenza dovrebbe concorrere — come è stato rilevato — anche nel caso in cui vi siano eredi con una quota di riserva. Occorre inoltre tener presente che esistono diritti acquisiti da parte della Cassa nazionale invalidità e vecchiaia. La Commissione potrebbe per altro essere d'accordo nello scartare l'idea di considerare l'Ente comunale di assistenza come erede, con tutte le responsabilità e gli obblighi che ne deriverebbero, soprattutto quando si pensi che l'Ente è costituito anche nei più piccoli paesi.

PRESIDENTE. È d'avviso che si debba formulare una disposizione unica, la quale regoli tutta la materia. La Sottocommissione dovrebbe esaminare se, in mancanza di eredi, si debbano destinare i beni allo Stato per scopi assistenziali, o se si debba mantenere la riserva a favore dell'Ente comunale di assistenza anche quando vi siano eredi.

FACCHINETTI PULAZZINI. Ritiene che l'Ente comunale di assistenza non sia da considerare né come erede, né come legatario.

BARCELLONA e SCIALOJA. Si associano.

SCADUTO. Osserva che approvando la formula proposta dal senatore Piola Caselli, si verrebbe ad abrogare la disposizione relativa all'obbligo assunto dallo Stato verso la Cassa nazionale invalidità e vecchiaia.

PRESIDENTE. Secondo la formula proposta dal senatore Piola Caselli, i beni passano allo Stato per essere destinati a fini assistenziali, secondo le leggi speciali. Lo Stato potrebbe quindi confermare la disposizione a favore della Cassa nazionale invalidità e vecchiaia.

Quanto poi al problema della successione delle persone giuridiche sollevato dal deputato Panunzio, rileva che è dubbio, secondo il concetto tradizionale, che esista una vera e propria successione attiva delle persone giuridiche. Queste possono ereditare, ma non trasmettere « mortis causa » i beni ricevuti: hanno cioè soltanto una capacità passiva ereditaria. Il loro patrimonio si devolve o secondo lo statuto o secondo le deliberazioni dell'assemblea al momento dello scioglimento, oppure secondo quanto stabilisce lo Stato. Si tratta, quindi, non di successione, ma di devoluzione di beni.

SCADUTO. Condivide l'opinione del Presidente anche per una ragione storica. Nel 1855 in Piemonte e dopo l'unificazione del Regno d'Italia si evitò di devolvere i beni degli enti disciolti allo Stato perchè non si dicesse che questo li sopprimeva per ragioni fiscali. I beni furono devoluti al Fondo per il culto che destinò le eredità raccolte a fini analoghi a quelli che si proponevano gli enti disciolti.

PANUNZIO. Ha voluto sollevare una questione di carattere sistematico. Nel progetto del Libro I si è data un'ampia disciplina delle persone giuridiche; nel progetto del Libro III si parla di successione delle persone fisiche e dello Stato, ma non si dice nulla della successione delle persone giuridiche. Ora il concetto centrale di successione si basa su quello di devoluzione, poichè senza devoluzione non esiste successione. E siccome di devoluzione si parla nel Libro I a proposito della estinzione delle persone giuridiche e specialmente delle fondazioni, sarebbe logico che di successione delle persone giuridiche si parlasse in modo organico nel Libro III.

Occorre poi considerare che, in ordine al problema che ci interessa, non si può fare una discriminazione fra persone fisiche e persone giuridiche. Sono entrambe soggetti del diritto e seguono le vicende della vita giuridica. In questo senso anche le persone giuridiche muoiono, cioè si estinguono, e si può dunque parlare di una loro successione.

Del resto lo Stato è la persona giuridica per eccellenza e riassume in sé tutte le persone giuridiche, tanto che l'Orlando chiede se queste debbano o no considerarsi esse stesse espressione dello Stato.

Ciò ammesso, quando le persone giuridiche si estinguono, come si deve regolare la successione? Nel Libro I si parla, a proposito delle fondazioni, di intervento dell'« autorità governativa ». In proposito ricorda che il compianto prof. De Ruggiero, che partecipò ai lavori della Commissione Reale per la riforma del Codice civile, affermava che lo Stato non è l'ultimo erede, ma bensì l'unico erede delle persone giuridiche.

La sua proposta, in conclusione, rientra nella pura ortodossia della dottrina non solo pubblicistica ma civilistica.

PRESIDENTE. Ricorda che il prof. De Ruggiero, del quale si è citato il parere, appunto quale componente della Commissione Reale, approvò la disciplina della fine delle persone giuridiche data nel Libro I.

Pur manifestando poi la massima considerazione per le idee espresse dal deputato Panunzio, osserva che la recente dottrina non considera allo stesso modo la vita delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche. Si tratta, è vero, di due soggetti del diritto, ma l'uomo muore e le persone giuridiche si dissolvono per termine stabilito, per irregolarità di amministrazione, per volontà dello Stato, che le trasforma e dà altra destinazione al loro patrimonio.

Si potrebbe, tutt'al più, nel Libro I, negli articoli relativi all'estinzione delle persone giuridiche e alla devoluzione dei loro beni, sostituire alla formula « autorità governativa » la parola « Stato », per quanto l'autorità governativa sia un organo dello Stato.

SCADUTO. Nota che l'espressione « l'autorità governativa » sta a significare che il potere esecutivo può disporre la trasformazione delle fondazioni senza intervento del potere legislativo.

PIOLA CASELLI. Ricorda che, quando si discusse il Libro I, si manifestò una forte tendenza favorevole alla esclusione dal Codice civile di tutta la materia riguardante le persone giuridiche, data la prevalenza degli elementi di diritto pubblico in tale campo. La Commissione adottò un sistema intermedio, cioè eliminò dal progetto della Commissione Reale molte disposizioni relative alle persone giuridiche mantenendone poche di carattere elementare. Non crede quindi opportuno un riesame della materia.

PRESIDENTE. Ricorda anch'egli che si preferì allora lasciare alle leggi speciali la sistemazione di questa materia nei suoi aspetti più particolari.

Ad ogni modo le osservazioni del deputato Panunzio saranno consacrate a verbale e il Ministro Guardasigilli ne terrà il debito conto.

Dichiara pertanto chiusa la discussione sull'argomento e invita la Sottocommissione a tener presenti nei suoi lavori i pareri espressi oggi dai Commissari.

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 23

Seduta del 14 maggio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ASQUINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PANUNZIO, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Osservazioni sull'articolo 128 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». - Esame dell'articolo 130 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Sarrocchi e deputati Andriani, Cristini e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 128 del progetto.

PIOLA CASELLI. Nella sua qualità di Presidente della Sottocommissione incaricata di formulare le disposizioni riguardanti l'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato, desidera chiarire alcuni lati del problema. Durante la importante discussione che ha avuto luogo nella passata seduta, gli sembra sia prevalso il concetto di non porre lo Stato nel novero degli eredi. Osserva ora che invece di parlare di « beni », dato che ci si vuole riferire al complesso patrimoniale del defunto, sarebbe più opportuno dire « patrimonio » o « eredità » anche per escludere che nel caso di eredità completamente passive lo Stato possa non intervenire.

D'altra parte, quantunque lo Stato non sia erede nel senso tecnico-giuridico della parola, esso resta pur sempre un successore. Pertanto gli sembra si debba aggiungere che, in quanto non ostino la natura della avocazione e le regole particolari di diritto pubblico, possano applicarsi anche allo Stato alcune norme generali in materia di successioni.

In ordine, poi, alla disposizione del capoverso dell'articolo 128 che, innovando notevolmente sul sistema vigente, attribuisce allo Stato italiano i beni vacanti dello straniero esistenti nel territorio del Regno, rileva, anzitutto, la possibilità di un contrasto tra questa norma e quella dell'articolo 16 delle proposte disposizioni preliminari del Codice, secondo la quale le successioni sono regolate dalla legge nazionale del defunto. Se infatti tale legge nazionale considerasse come erede lo Stato, ciò contrasterebbe con la presente disposizione, secondo la quale è lo Stato italiano che dovrebbe intervenire come successore. Nel testo della Commissione Reale l'inciso « e non lasci coniuge o parenti successibili » non c'era; esso è stato introdotto nel

progetto ministeriale per ovviare al contrasto soprasegnalato. Ma il rimedio è di valore abbastanza discutibile, poichè si crea erede il coniuge quando la legge straniera potrebbe invece non riconoscerlo affatto come tale.

Quanto all'emendamento Costamagna, secondo il quale la successione riguardante i beni di uno straniero esistenti in Italia deve essere regolata dalla legge italiana, esso non è completamente nuovo, in quanto che una buona parte delle legislazioni straniere, in materia immobiliare, fa prevalere la legge del luogo. La dizione usata dal progetto sembra però che voglia considerare tutti i beni, poichè dicendosi « beni esistenti nel territorio del Regno » pare si voglia estendere la norma anche ai beni mobiliari per i quali finora è prevalsa la norma che debbano essere regolati dalla legge nazionale del defunto.

Prospetta quindi il triplice ordine di difficoltà che presenta questo capoverso: in primo luogo è necessario chiarire esplicitamente se ci si voglia o no riferire alla legge nazionale del defunto; in secondo luogo occorre regolare con formula più adatta il caso in cui la legge nazionale del defunto istituisca come erede lo Stato; ed infine occorre stabilire se questa disposizione si applichi a tutti i beni esistenti nel territorio del Regno o solo ai beni immobili.

SCIALOJA. Crede che con la frase non eccessivamente precisa: « beni esistenti nel territorio del Regno » si siano voluti considerare non solo i beni immobili, ma anche le aziende commerciali e gli stabilimenti industriali con le loro macchine, i loro accessori ecc., che fanno parte dell'azienda e che, se si fosse usata la parola « immobili », sarebbero rimasti esclusi.

PRESIDENTE. Osserva che non ci si può mettere in contraddizione col principio generale dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari, che cioè le successioni sono regolate dalla legge dello Stato al quale apparteneva il defunto. Peraltro, dato il concetto che lo Stato non è erede, qui non c'è una successione ereditaria, ma soltanto un rapporto di diritto pubblico.

RODIGLIANO. Non si nasconde la gravità che la norma sia estesa anche ai beni mobili, i quali possono, ad esempio, consistere in titoli, contenuti in una valigia di uno straniero che per caso muoia viaggiando in Italia.

SCADUTO. Osserva all'onorevole Rotigliano che all'articolo 8 delle proposte disposizioni preliminari si modifica il principio del Codice attuale circa la capacità dello straniero di godere dei diritti civili, subordinandola alla reciprocità. E si potrebbe adottare questo principio della reciprocità anche al caso presente e cioè riconoscere allo Stato straniero la capacità di succedere nei beni del morto senza eredi, solo in quanto l'Italia abbia riconosciuto lo stesso diritto dalla legge straniera.

PRESIDENTE. Prega il senatore Piola Caselli di tener presente, quale Presidente della Sottocommissione, che la Commissione vorrebbe rispettato il principio delle disposizioni generali che cioè è la legge del defunto che si deve seguire e solo quando non si fa luogo a successione, perchè non ci sono successibili, lo Stato prende per sè, destinandoli a fini assistenziali, i beni dello straniero defunto esistenti nel territorio del Regno.

PIOLA CASELLI. Allora la proposta Costamagna di riferirsi alla legge italiana, salvo quanto riguarda la questione di considerare lo Stato straniero come erede, si deve considerare respinta.

Ora la Commissione deve decidere se la disposizione si deve limitare ai beni immobili in senso materiale o se si vogliono comprendere anche gli stabilimenti industriali.

SCIALOJA. Rileva che il caso di stabilimenti industriali di proprietà straniera si verifica spesso e può avere interesse per la difesa nazionale e per altri fini pubblici. Non vorrebbe ad ogni modo che rientrassero nella disposizione anche i beni mobili (titoli, ecc.) dello straniero soltanto di passaggio per l'Italia. Si dovrebbe perciò precisare che si ha riguardo solo agli stranieri residenti nel territorio del Regno.

PRESIDENTE. Non vi è differenza da un punto di vista di principio fra beni immobili e beni esistenti in Italia. O vale il principio di un diritto pubblico nuovo che lo Stato destina a fini assistenziali questi beni che dovrebbero andare ad uno Stato estero, perchè lo straniero è morto in Italia, o è meglio lasciare la dizione del progetto ministeriale.

Aderisce però al concetto espresso dal senatore Scialoja che debba trattarsi di stranieri residenti in Italia. Senza fare distinzione fra i beni, si può dire che in tal caso lo Stato acquista il loro patrimonio esistente nel territorio del Regno.

PIOLA CASELLI. Precisa i termini della risoluzione presa dalla Commissione nel senso del riferimento alla legge nazionale del defunto, dell'esclusione dell'intervento dello Stato straniero come erede; e che si comprendono sotto la parola « beni » anche i beni « mobiliari » quando si tratta di stranieri residenti in Italia.

BARCELLONA. Non trova necessario fare questa distinzione, perchè l'articolo del progetto non altera le norme di successione dello straniero, vale a dire che, se ci fossero eredi secondo la legge nazionale dello straniero, questo articolo non si applica. Se invece non ci sono eredi, lo Stato deve poter prendere tutto: immobili e mobili.

PRESIDENTE. Gli sembra che il concetto della residenza giustifichi meglio la norma.

NUCCI. Se uno straniero morendo lascia il coniuge, che non è erede secondo la legge straniera, perchè i beni non devono andare allo Stato ?

MARAVIGLIA. Si potrebbe dire: « Se il defunto sia straniero e non lasci eredi secondo la legge nazionale . . . ».

PRESIDENTE. Preferisce il termine « successori », perchè più generico.

Prega la Sottocommissione di studiare l'importante problema e di presentare alla Commissione il risultato dei suoi lavori.

Si prosegue nell'esame del progetto.

TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 130.

ROTIGLIANO. Nota un'evidente contraddizione tra la prima parte di questo articolo in cui si assume come carattere fisionomico del testamento il suo contenuto patrimoniale, e la seconda parte che ammette ci possa essere testamento anche se non vi è contenuto patrimoniale. La Commissione Reale, trovandosi di fronte al corrispondente articolo 759 del Codice vigente, ha voluto tener conto delle obiezioni che a tale articolo faceva la dottrina, la quale ha più volte rilevato l'incongruenza di attribuire carattere esclusivamente patrimoniale al testamento, e ammettere nello stesso tempo la validità di un testamento che, ad esempio, si fosse limitato a nominare un tutore, a riconoscere un figlio, ecc. La Commissione Reale poi, ad evitare che un testamento contenesse soltanto disposizioni di carattere puramente morale o affettivo aveva stabilito che le disposizioni non patrimoniali dovevano avere carattere giuridico. In questo modo l'articolo 140 del progetto della Commissione Reale, se pure non elegante nella forma, aveva una sua linea giuridica ed era, da un punto di vista logico, preferibile alla disposizione del progetto ministeriale in cui il riferimento alle disposizioni non patrimoniali non è neppure completato dalla indicazione del loro carattere giuridico.

Proporrebbe in definitiva che si dicesse: « Il testamento è un atto revocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dichiara la propria volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere ».

L'aggiunta dell'inciso « secondo le regole stabilite dalla legge » eviterebbe l'inconveniente rilevato dalla Commissione Reale che vi possano essere semplicemente disposizioni di carattere affettivo (come un testamento morale, politico, la raccomandazione ai figli di suffragare la propria anima, ecc.) senza un contenuto di carattere giuridico.

MARAVIGLIA. Si associa alle osservazioni del camerata Rotigliano, ma nota che l'inciso « secondo le regole stabilite dalla legge » si riferisce, a suo parere, alla forma del testamento, non già al contenuto.

PANUNZIO. L'osservazione del camerata Rotigliano sgretola completamente l'impostazione logica e giuridica dell'articolo del progetto ministeriale e quindi, dal punto di vista logico e formale, si associa alla critica da lui fatta; ma desidera andare oltre le considerazioni svolte dal camerata per venire ad una soluzione sostanziale più conforme alla dottrina fascista, di quello che è un problema giuridico a sfondo etico e politico.

Innanzitutto si domanda se il testamento *de lege ferenda* sia un puro negozio giuridico patrimoniale od un semplice negozio giuridico. Ritene che sia tutt'altro che un assioma l'agganciamento del testamento ai beni patrimoniali. Anzi, la prima indispensabile operazione logica e giuridica, per configurare il nuovo concetto del testamento nel nostro Codice, è questo sganciamento. Allora, se non è necessaria l'equazione diritto-patrimonio, bisogna, a suo parere, sganciare il concetto di testamento dal concetto puramente patrimoniale. Certo nel Codice civile vigente il testamento è considerato soltanto sotto l'aspetto patrimoniale, ma molte critiche si sono fatte a questa concezione. Se si vuole stabilire un nuovo diritto civile su basi etiche e spiritualistiche, si deve arrivare a considerare il testamento come un atto di ultima volontà col quale il dichiarante non dispone solo in ordine ai beni economici, ma anche intorno ad altri oggetti di ordine morale o politico, riducendo così nella sfera giuridica quel fenomeno dei testamenti non patrimoniali che pure si verifica nella esperienza. La definizione giuridica potrebbe essere questa: « Il testamento è un atto revocabile di ultima volontà col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni economici e ideali ».

Con questa determinazione specifica in ordine ai beni ideali ed economici si dà un contenuto giuridico preciso, sia pure non esclusivamente patrimoniale, alla volontà del dichiarante.

Ritiene che la presente discussione non possa prescindere dalla visione filosofica e politica del concetto fascista che considera il titolare del diritto di testare non solo in quanto sia munito di beni economici, perchè il diritto esiste anche quando non esistono i beni materiali, ma anche soltanto se dispone di beni ideali.

Nel nuovo Codice fascista dovrebbe quindi essere inclusa questa concezione — per così dire — mistica del testamento, perchè essa, sollevandosi in una zona più alta, ove il diritto civile non viene più considerato come puro diritto patrimoniale, afferma la nozione della personalità spirituale del soggetto, del suo diritto ideale, proprio nel momento solenne della dichiarazione dell'ultima sua volontà. Venendo al contenuto patrimoniale del testamento, nota ancora una volta che non si possono stabilire modalità di trasmissione dei beni, senza avere la nozione di ciò che si trasmette. Né in questa affermazione del concetto di proprietà si deve vedere una contraddizione con lo sganciamento del testamento dal patrimonio: c'è proprietà in quanto c'è personalità e viceversa, secondo il concetto del nostro grande Rosmini, che riferiva la proprietà non soltanto alle cose corporali, o meglio economiche.

Concludendo riafferma che secondo lui c'è testamento quando si disponga in ordine e ai beni ideali e ai beni materiali, in ordine cioè alla proprietà trascendentale

di tutte le produzioni dell'io puro, della volontà pura. Perciò propone che l'articolo sia formulato nel modo da lui già indicato.

SCADUTO. È d'accordo che il testamento possa comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale; osserva però all'onorevole Rotigliano, il quale sosteneva l'introduzione nell'articolo dell'inciso contenuto nell'articolo 759 del Codice vigente « secondo le regole stabilite dalla legge », che, come ha giustamente notato l'onorevole Maraviglia, questo inciso riflette il lato formale e non sostanziale del testamento. Aggiunge che tale inciso fu incluso nel Codice vigente per escludere il testamento orale in vigore nel secolo scorso e in uso nello Stato della Chiesa fino al 1870.

PRESIDENTE. Osserva che la questione è di sapere se nel testamento possono contenersi disposizioni, di carattere non patrimoniale, ma con effetti giuridici.

ROTIGLIANO. Ponendosi sul terreno pratico, vorrebbe evitare l'inconveniente che si possa riconoscere valore di testamento a disposizioni senza contenuto giuridico, per esempio, la raccomandazione ai figli di suffragare la propria anima. È d'accordo col camerata Maraviglia che l'inciso contenuto nel Codice vigente si riferisce più alle caratteristiche formali che non a quelle sostanziali del testamento; preferirebbe quindi una formula che specificasse quali sono i requisiti essenziali che la legge esige.

COSTAMAGNA. Osserva che il testamento deve sempre contenere disposizioni aventi effetti giuridici e non delle semplici affermazioni di pura idealità morale o politica. Queste possono anche esservi comprese, ma non hanno certo alcuna rilevanza giuridica. Possono invece essere prese in considerazione le disposizioni contenute nel testamento, anche se prive di contenuto patrimoniale, purché abbiano effetti giuridici.

Per queste ragioni, il testamento dovrebbe essere così definito: « Il testamento è un atto revocabile col quale taluno manifesta, ad effetti giuridici, la sua volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere ».

BERIO. Non si discosterebbe dal concetto fondamentale per cui il testamento è l'atto con cui taluno dispone di tutte o di parte delle proprie sostanze. Non si può lasciare così indeterminata la portata della volontà dell'individuo. Il testamento vale in quanto si disponga delle proprie sostanze; tutte le altre disposizioni avranno un diverso valore a seconda del loro contenuto: se morali, avranno efficacia morale; se giuridiche, avranno valore solo in quanto sono ammesse dalla legge.

Lascerebbe pertanto immutato l'articolo 130, perchè per la prima parte rispecchia un concetto fondamentale che è necessario mantenere; e per la seconda parte, per quanto riconosca che non sia troppo ben formulata, crede assai difficile il trovare un'altra formula più precisa.

ROTIGLIANO. Ricorda che rimane sempre da risolvere la contraddizione tra il primo ed il secondo comma.

PRESIDENTE. Crede che, adottando la formula dell'articolo 140 della Commissione Reale (per quanto un po' scolastica), si verrebbe ad eliminare l'inconveniente accennato dall'onorevole Rotigliano. Per maggiore chiarezza si potrebbe in fine dire: « che abbiano effetto giuridico » invece di: « che abbiano carattere giuridico ».

BARCELLONA. Se questa proposta fosse accettata, preferirebbe la parola « carattere » invece di « effetto », in quanto l'effetto dipende dalla validità della disposizione.

ROMANO SANTI. Non reputa necessario contemplare anche le disposizioni che non abbiano effetto giuridico. Lascerebbe perciò immutata la prima parte dell'articolo in discussione e formulerebbe così la seconda parte: « Nel testamento possono essere contenute anche altre disposizioni per le quali sia permessa o non sia incompatibile la forma testamentaria. Tali disposizioni conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale ».

ROTIGLIANO. Osserva che anche questa formula lascia sussistere la contraddizione da lui rilevata.

ROMANO SANTI. Non ravvisa la contraddizione accennata dall'onorevole Rotigliano, in quanto le disposizioni non patrimoniali, pure essendo contenute per la forma in un testamento, non hanno sostanzialmente carattere testamentario, trattandosi, per esempio, di disposizioni che avrebbero potuto essere fatte anche con atti *inter vivos*.

Con la formula da lui proposta si verrebbe a risolvere la questione proposta dal senatore Berio, il quale ritiene però che le disposizioni non patrimoniali in tanto possono essere valide in quanto la legge le consente. Questa non è la dottrina dominante, la quale opportunamente afferma che, oltre i casi espressamente contemplati dalla legge, ve ne possono essere altri in cui il testamento può contenere disposizioni di natura non patrimoniale.

PRESIDENTE. Data l'incertezza della dottrina, non sarebbe troppo favorevole ad introdurre nel Codice il concetto di « disposizioni permesse o non incompatibili con la forma testamentaria ».

Compito attuale della Commissione è del resto quello di definire il testamento e non già la validità delle disposizioni in esso contenute.

Con la disposizione del secondo comma dell'articolo si è voluto in sostanza chiarire un dubbio manifestatosi nella dottrina che propende a considerare inesistente il testamento qualora manchino del tutto le disposizioni aventi carattere patrimoniale. Dubita anch'egli, però, che, lasciando la formula dell'articolo 130, possa riscontrarsi contraddizione tra l'affermazione del primo comma e quella del secondo comma dell'articolo stesso.

ROMANO SANTI. Ribadisce il concetto che le altre disposizioni hanno semplicemente la forma estrinseca del testamento, ma non il contenuto. Accettando tale concetto, viene a cadere qualsiasi contraddizione.

PRESIDENTE. Rileva che la Commissione è concorde nel ritenere che il testamento possa contenere anche disposizioni non patrimoniali e che queste possano avere efficacia anche in mancanza di quelle patrimoniali: bisogna però trovare una formula che definisca il testamento in tali termini.

ROTIGLIANO. Propenderebbe per la proposta fatta prima dal Presidente, di tornare cioè alla formula dell'articolo 140 della Commissione Reale, che, se non nella forma, nella sostanza risolveva ogni dubbio.

ROMANO SANTI. Insiste nel suo punto di vista. Quando, per esempio, la legge dichiara che si può fare testamento a diciotto anni, si riferisce alle sole disposizioni patrimoniali, e non certo ad altre di natura non patrimoniale, per le quali sussista il requisito dell'età superiore a diciotto anni.

ROTIGLIANO. Propone di dire che « il testamento è un atto revocabile di ultima volontà con cui, secondo le regole formali e sostanziali stabilite dalla legge, taluno può disporre di tutti o parte dei propri beni ».

PRESIDENTE. Crede che in tal modo si verrebbe alla conclusione che, se l'atto contiene per esempio una disposizione non conforme alla legge, non si è di fronte ad un testamento. Ripete che il problema è di definire il testamento e non di precisare in quali casi il testamento è valido. Bisogna stabilire che il testamento è un atto con cui si manifesta la propria volontà per avere efficacia dopo la morte, sia che contenga disposizioni patrimoniali, e sia non patrimoniali, purchè abbiano carattere giuridico.

ROSSI. Non divide l'opinione dell'onorevole Santi Romano che le disposizioni non patrimoniali non siano testamentarie, perchè è appunto questo il significato della disposizione del secondo comma: affermare il contrario sarebbe un disvolere ciò che si vuole.

Ritornando in parte all'articolo 140 della Commissione Reale, propone la seguente formula: « Il testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima

volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale».

In tal modo crede che, pur rimanendo legati al concetto tradizionale del testamento, si dia ad esso quel nuovo soffio di vita che gli è necessario.

PANUNZIO. Domanda che sia messa in votazione la formula da lui prima proposta: « Il testamento è un atto revocabile di ultima volontà con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni economici e ideali ».

Dichiara che le argomentazioni svolte contro la sua tesi non modificano la sostanza del suo pensiero, e che le osservazioni da lui fatte hanno una base giuridica e non soltanto filosofica.

Qualora poi non si accettasse la sua proposta, per ragioni di logica, sarebbe portato ad aderire alla proposta di tornare all'articolo 140 della Commissione Reale, che non è ispirato da una concezione di filosofia giuridica, ma da una nuova concezione della teoria del diritto. Il negozio giuridico-testamento è tale e produce sempre i suoi effetti, in quanto si svolge nell'ordinamento giuridico, in cui entra la volontà del dichiarante. Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà; questa volontà, se non contraria all'ordinamento giuridico, è sempre giuridica; l'aggettivo giuridico messo per caratterizzare la natura della volontà dichiarata non sarebbe che un pleonismo. Bisogna distinguere la volontà pura dal contenuto materiale della volontà. Nel testamento è rilevante il momento della volontà pura. Perciò da un punto di vista giuridico è perfettamente giusta la definizione del testamento, quando esso sia considerato in ordine non solo alle disposizioni patrimoniali, ma anche alle non patrimoniali e ideali. Riafferma il concetto che è inammissibile, nel diritto fascista, che il testamento sia agganciato alla sola concezione patrimonialistica del diritto. Nè gli sembra possa avere valore il fatto che in tal modo esso è considerato dalla attuale dottrina civilistica, in quanto tale dottrina era basata sulla concezione del vecchio Codice, mentre la nuova dottrina avrà quelle rinnovate basi legislative che la Commissione sta elaborando. Questa nuova dottrina, partendo dal presupposto della volontà, dell'io puro inteso in senso spiritualistico, per comprenderci, cristiano, giungerà a stabilire l'assolutezza del diritto soggettivo di disporre in sede di ultima volontà. Il concetto di proprietà, che è il presupposto logico del diritto di disporre, non va inteso infatti solo nel senso materialistico di protezione esclusiva dei beni, ma anche nei riguardi di tutti i prodotti dello spirito, in ordine anche alla sfera politica e alla morale. Questi concetti egli li svolge ricordando un suo maestro: Iginio Petrone, che tanto sentì l'influenza del Rosmini.

D'altra parte, se la volontà pura può disporre come crede, non è detto che l'erede debba accettare quanto dispone il dichiarante, ma non per questo cessa la volontà che permane giuridica, anche quando i suoi effetti materiali, per il fatto della non accettazione dell'erede, rimangano confinati nella sola espressione di volontà.

Per tutte queste considerazioni insiste nella sua proposta e chiede la votazione.

PRESIDENTE. Crede che la formula proposta dall'onorevole Rossi si avvicini maggiormente al pensiero prevalente della Commissione.

ASQUINI. È contrario alla proposta Rossi.

BARCELLONA. Preferisce la formula del progetto ministeriale. Del resto le disposizioni dei due commi non si contraddicono, bensì si sommano. Il secondo comma è un'aggiunta che integra la norma precedente.

ROMANO SANTI. Si associa all'onorevole Barcellona. In sostanza l'articolo nel primo comma parlerebbe del testamento in senso sostanziale, nel secondo del testamento in senso formale.

MARAVIGLIA. Crede che si potrebbe risolvere ogni divergenza riducendo la definizione al minimo possibile senza entrare cioè in merito al contenuto del testamento, ma stabilendo solo le caratteristiche essenziali per cui il testamento si differenzia dagli altri negozi giuridici. Come del resto afferma il professore Barassi nella

relazione della Commissione Reale, sarebbe sufficiente definire il testamento « un atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere per il tempo dopo la morte ». Se poi debba avere carattere patrimoniale, se possa contenere anche disposizioni non patrimoniali e in qual caso queste disposizioni possano essere compatibili con il testamento, non sono cose da decidersi nella definizione, ma saranno regolate dagli articoli seguenti.

NUCCI. Osserva che se vi è un caso in cui la definizione è necessaria, questo è proprio il caso del testamento. Tutta la discussione in fondo verte sul fatto di stabilire se le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali debbano sussistere allo stesso livello o se sia necessario mettere quelle non patrimoniali in un piano subordinato. Sotto questo ultimo profilo crede che la formula dell'articolo 130 presenti un'acconcia soluzione a fini pratici. Il testamento, in sé e per sé, è stato sempre considerato come una disposizione di carattere patrimoniale, e non crede che neanche in Regime Fascista tale concetto possa subire una radicale trasformazione. Questo concetto, infatti, è stato mantenuto nella prima parte dell'articolo 130; nella seconda parte, poi, si introduce il concetto che il testamento può anche contenere disposizioni non patrimoniali. Esso non costituisce una contraddizione, salvo un po' nella forma, ma deve essere considerato come una aggiunta e una mitigazione alla formula assoluta usata nel primo comma dell'articolo stesso. È naturale che tali disposizioni avranno efficacia giuridica in quanto già di per sé l'abbiano e come forma e come contenuto.

MARAVIGLIA. Non crede che possa negarsi la contraddizione, perchè nella seconda parte si afferma che il testamento può essere costituito anche dalle sole disposizioni non patrimoniali, in quanto si ammette che esse sussistano anche in mancanza di disposizioni di carattere patrimoniale.

ASQUINI. La definizione del testamento, a suo parere, serve per potere poi applicare le norme che seguono sulle forme dei testamenti e sulla capacità di testare. Ora tali norme si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di carattere patrimoniale e non possono applicarsi alle disposizioni non patrimoniali. La questione pertanto non riguarda la definizione di testamento, ma quella di patrimonio, il cui significato oggi è così esteso da abbracciare anche alcuni di quei beni immateriali cui accennava il camerata Panunzio. Proporrebbe pertanto di conservare la sola prima parte dell'articolo o al massimo di aggiungervi: « Le disposizioni di carattere non patrimoniale che possono essere contenute in un atto di ultima volontà conservano la loro efficacia anche se manchino le disposizioni di carattere patrimoniale ».

PRESIDENTE. Metterà in votazione separatamente le diverse proposte che sono state fatte.

Pone in votazione la formula proposta dall'onorevole Panunzio: « Il testamento è un atto revocabile di ultima volontà con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni economici e ideali ».

Risponde sì il Commissario deputato Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Piola Caselli, Romano Santi e Scaduto; deputati Asquini, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone in votazione la formula proposta dall'onorevole Rossi: « Il testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale e non patrimoniale ».

Rispondono sì i Commissari: senatori D'Amelio e Scaduto; deputati Panunzio, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Piola Caselli e Romano Santi; deputati Asquini e Maraviglia.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone in votazione la proposta dell'onorevole Maraviglia: « Il testamento è un atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere per il tempo dopo la morte ».

Rispondono *sì* i Commissari: deputati Maraviglia, Panunzio e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Piola Caselli, Romano Santi e Scaduto; deputati Asquini e Rossi.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone allora in votazione la proposta dell'onorevole Asquini che riproduce sostanzialmente l'articolo 130, salvo a sostituire nella seconda parte alla parola « nel testamento » le altre « in un atto di ultima volontà ».

Rispondono *sì* i Commissari: deputati Asquini, Maraviglia e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Piola Caselli, Romano Santi e Scaduto; deputato Rossi.

Si astiene il Commissario deputato Panunzio.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone, infine, in votazione la proposta di mantenere l'articolo 130 del progetto ministeriale.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Romano Santi e Scaduto.

Rispondono *no* i Commissari: senatore D'Amelio e deputati Asquini, Maraviglia, Panunzio, Rossi e Rotigliano.

Si astiene il Commissario senatore Piola Caselli.

La Commissione non approva.

PIOLA CASELLI. Propone di affidare al Presidente la redazione di una formula che possa ottenere il consenso della maggioranza della Commissione.

Così rimane stabilito.

La seduta ha termine alle ore 12,25.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 24.

Seduta del 20 maggio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, NUCCI, PIOLA CASELLI, SARROCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati COSTA-MAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'art. 130 del Titolo III «Delle successioni testamentarie». — Esame dei successivi art. 131 a 142 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini, Romano Santi e deputati Andriani, Cristini, Maraviglia, Pierantoni e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 130 del progetto.

PRESIDENTE. Ricorda come nella passata seduta, dopo la lunga discussione che ebbe luogo per trovare una definizione del testamento che rispondesse ai concetti espressi da vari Commissari, non si giunse ad una conclusione, giacchè tanto le proposte dei colleghi Panunzio, Rossi, Maraviglia, Asquini, quanto il testo del progetto ministeriale furono respinti dalla Commissione. Aggiunge che la proposta Rossi, avendo riportato cinque voti favorevoli e sei contrari, è stata quella che ha trovato il maggior numero di sostenitori; anzi, ricorda che, dopo la seduta, alcuni Commissari, che avevano votato contro, espressero il loro convincimento che tale formula, con qualche lieve modificazione, potesse essere accolta. Per queste ragioni, pensa che sia il caso di riprendere in esame la proposta stessa, la quale, in sostanza, non differisce molto da quelle avanzate da altri Commissari. Ricorda che la formula proposta dal deputato Rossi è così concepita: « Il testamento è un atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ».

NUCCI. Crederebbe opportuno e praticamente utile, per concludere celermente la lunga discussione su questo argomento, che la Commissione, prima di passare alla definizione del testamento, manifestasse il proprio punto di vista sul concetto che

il testamento possa contenere o meno su uno stesso piano, con carattere di uguaglianza, disposizioni patrimoniali e non patrimoniali.

PRESIDENTE. Fa osservare al senatore Nucci che la Commissione si è già pronunciata sul concetto da lui espresso, non approvando l'articolo del progetto ministeriale, il quale considera su due piani diversi le disposizioni di carattere patrimoniale e quelle di carattere non patrimoniale, ponendo queste ultime in posizione sussidiaria.

La proposta del deputato Rossi, invece, è transazionale, perchè abbraccia insieme le due specie di disposizioni.

BERIO. Approva in massima la formula proposta dal camerata Rossi. Preferirebbe però che si dicesse: « . . . disposizioni . . . aventi contenuto patrimoniale o anche non patrimoniale ».

BARCELLONA. Non può essere favorevole alla proposta Rossi, non vedendo l'opportunità di estendere, come risulterebbe da tale formula, il concetto della revocabilità a tutte le disposizioni non patrimoniali contenute nel testamento. Il testamento, infatti, è un atto revocabile, ma può contenere disposizioni non patrimoniali che non sono revocabili.

DI MARZO. Dal momento che si è accennato ad un concetto tradizionale del testamento non riferentesi solo all'elemento patrimoniale, come cultore di storia del diritto, ricorda che in diritto romano non era dubbio che anche disposizioni di carattere non patrimoniale fossero comprese nel testamento.

PIOLA CASELLI. Non ha difficoltà ad approvare la proposta Rossi. Domanda però la ragione della soppressione, sia nella proposta Rossi come in tutte le altre, dell'inciso contenuto nell'articolo 759 del Codice vigente « secondo le regole stabilite dalla legge ». Tale soppressione potrebbe far pensare che si ritiene superfluo l'inciso o che si vuole introdurre qualche concetto diverso.

PRESIDENTE. Dal momento che l'inciso riguarda la forma, la quale è considerata negli articoli 143 e seguenti del progetto, è sottinteso che saranno necessarie le regole in seguito indicate.

PIOLA CASELLI. Desidera allora che risulti dal verbale la dichiarazione che l'inciso « secondo le regole stabilite dalla legge » è stato soppresso perchè considerato superfluo.

PANUNZIO. Dal momento che il favore della Commissione va sempre più orientandosi verso la formula proposta dal camerata Rossi, domanda, in linea di mozione d'ordine, se, data la gravità della questione, anche in seguito alle osservazioni dell'onorevole Asquini, oggi assente, in ordine alla inclusione nel testamento della disponibilità di beni non patrimoniali, non convenga modificare le norme circa le disposizioni generali sulle successioni testamentarie.

Nel merito, mentre constata che l'osservazione del senatore Di Marzo è favorevole alla sua tesi, non crede che l'emendamento proposto del senatore Berio, il quale vorrebbe che si dicesse: « . . . beni . . . anche non patrimoniali », sia da accogliere, sia perchè la parola « anche », essendo un concessivo, non lascerebbe sullo stesso piano le due categorie di beni, sia perchè con l'aggiunta di tale parola sorgerebbe di nuovo quella contraddittorietà nella struttura tecnica dell'articolo che, insieme al camerata Rotigliano e ad altri, egli aveva lamentato.

Passando a considerare la proposta Rossi, da lui votata nella passata seduta, osserva che l'espressione « di carattere giuridico » sembra un pleonasma, perchè il testamento, come negozio giuridico, in tanto è giuridico in quanto resta nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Quindi, dal punto di vista tecnico, le parole « di carattere giuridico » non aggiungono, ma tolgono importanza alla parola « disposizioni ».

È invece favorevole alla proposta di carattere formale del senatore Piola Caselli di ripristinare l'inciso contenuto nell'articolo 759 del Codice vigente: « secondo le regole stabilite dalla legge ».

MACARINI CARMIGNANI. Adotterebbe una formula molto semplice come la seguente: « Il testamento è un atto revocabile col quale taluno esprime la propria volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere ».

PRESIDENTE. Non si possono sopprimere le parole: « mediante disposizioni aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ». Con esse infatti saranno eliminati gli inconvenienti che hanno dato luogo a gravi motivi di disordine morale e giuridico, originati dal fatto che, secondo la dottrina vigente, un testamento che non contiene disposizioni patrimoniali non è valido. Introducendo invece nel nuovo Codice l'espressione su accennata, risulterà in modo chiaro che il testatore può disporre efficacemente anche in ordine a questioni non patrimoniali.

ROTIGLIANO. Osserva che le difficoltà sorgono dal fatto che l'articolo 759 del Codice vigente considera solo i beni materiali. Se ora si toglie al testamento questo carattere patrimoniale, come propone il camerata Macarini Carmignani e come aveva proposto il camerata Maraviglia, la ragione delle dispute viene a cadere. Aggiunge che del medesimo parere è anche il professore Barassi che, nella relazione al progetto della Commissione Reale, spiega che la seconda parte dell'articolo poteva considerarsi superflua, ma è stata aggiunta ad evitare che si ritenga sufficiente una volontà ultima che detti disposizioni di carattere puramente morale o affettivo. Egli crede che questa aggiunta al progetto della Commissione Reale si sia resa necessaria perchè si è abolito l'inciso a cui faceva riferimento il senatore Piola Caselli. In sostanza, pensa che la formula migliore sia quella proposta dai camerati Maraviglia e Macarini Carmignani.

PRESIDENTE. Ricorda che la proposta Maraviglia, anch'essa respinta dalla Commissione, esclude la frase: « mediante disposizioni di carattere giuridico ». Osserva inoltre che l'aggiunta delle parole: « aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale » non può portare conseguenze pregiudizievoli.

COSTAMAGNA. Nota che la definizione vuole essere comprensiva di tutti i requisiti dell'atto: requisiti sostanziali e requisiti formali. È perciò che da una parte non si può fare a meno di considerare il carattere patrimoniale o non patrimoniale del testamento; dall'altra è da mantenere l'inciso « secondo le regole stabilite dalla legge » che si richiama ai requisiti di forma, senza i quali non c'è del pari testamento.

Aggiunge, associandosi a quanto ha detto il camerata Panunzio, che trova superflue, nella formula proposta dal camerata Rossi, le parole « di carattere giuridico ».

PRESIDENTE. Per ciò che attiene alla forma, se ne potrà parlare in seguito, quando si esaminerà il Capo IV.

Quanto al merito, ripete che non crede opportuno sopprimere le parole: « di carattere giuridico », in quanto che un testamento deve considerare rapporti giuridici e non già l'estrinsecazione di sentimenti nobilissimi, ma che non producono effetti giuridici.

PIOLA CASELLI. Insiste nella sua proposta di aggiungere alla formula Rossi, dopo la parola « taluno », le altre: « secondo le regole stabilite dalla legge ».

ROTIGLIANO. Sopprimerebbe nella formula Rossi la parola « ultima » che precede l'altra « volontà », poichè quando si esprime la volontà propria, si esprime sempre l'ultima; la volontà è sempre l'ultima nel momento in cui la si esprime.

SCIALOJA. Osserva che la volontà non è mai ultima finchè non si muore, perchè il testamento si può revocare. « Ultima » vuol dire da valere dopo la morte.

NUCCI. Associandosi a quanto ha detto in precedenza il senatore Barcellona, non crede opportuno estendere la revocabilità a tutte le disposizioni non patrimoniali contenute nel testamento, per esempio quella concernente il riconoscimento di un figlio.

PRESIDENTE. Non è possibile risolvere tutti i casi con una definizione. Sarà detto in seguito che, se il testamento è dichiarato nullo, si verificherà conversione del negozio giuridico per determinate disposizioni.

Crede di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione ponendo in votazione la formula proposta dal deputato Rossi, con gli emendamenti suggeriti dal senatore Piola Caselli e dal deputato Rotigliano. Essa rimane dunque così concepita: « Il testamento è un atto revocabile con cui taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dichiara la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Piola Caselli, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; deputati Costamagna, Macarini Carmignani, Panunzio e Rotigliano.

Risponde *no* il Commissario senatore Nucci.

Si astiene il Commissario senatore Barcellona.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Mette ora in votazione l'emendamento del deputato Panunzio che propone la soppressione delle parole: « di carattere giuridico ».

Rispondono *sì* i Commissari: deputati Panunzio e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Nucci, Piola Caselli, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; deputati Costamagna e Macarini Carmignani.

La Commissione non approva.

BERIO. Ritira il suo emendamento.

PANUNZIO. Come ha già accennato, ricorda che il camerata Asquini, fra le obiezioni contro l'adozione di una definizione che consideri il testamento come un negozio giuridico patrimoniale e non patrimoniale, fece presente la sconcordanza che viene a verificarsi tra l'articolo testè approvato e le disposizioni che seguono, le quali riflettono sempre la concezione del testamento di puro carattere patrimoniale. Pur riconoscendo che in pratica la rilevanza maggiore è nella disposizione dei beni economici, dal momento che si è ammesso che il testamento possa avere per oggetto anche beni ideali, crederebbe opportuno, da un punto di vista di coerenza legislativa, che, per mezzo di uno o più articoli esplicativi, si costituisca un coordinamento per regolare le disposizioni che cadono su oggetti non patrimoniali.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione dell'onorevole Panunzio, la quale, però, potrà essere presa in considerazione in seguito.

Art. 131.

PRESIDENTE. Si richiama alle numerose teorie, alle annose discussioni e alle innumerevoli controversie giudiziarie cui ha dato luogo il quesito su che cosa ci si debba basare per sapere se una persona sia stata nominata erede ovvero debba considerarsi legataria.

Con l'articolo in esame si è cercato di porre fine alla grave questione uniformandosi alla recente giurisprudenza che fa dipendere la distinzione tra le qualità di erede e di legatario dalla intenzione del testatore. Tale teoria trae la sua origine dal fatto che in quasi tutti i testamenti non sono usate espressioni giuridiche, ma parole di linguaggio comune le quali spesso non sono sufficienti da sole ad indicare quale era il pensiero del testatore: di qui la necessità di ricercare l'intenzione del testatore.

In questo senso anche scrittori recenti come Polacco, Degni, De Ruggiero sono d'accordo nel ritenere che vi sia ormai un orientamento preciso della dottrina, conforme alla giurisprudenza.

COSTAMAGNA. Rileva una notevole differenza tra chi lascia eredi necessari, i quali succedono e continuano la personalità del *de cuius*, e colui che, non avendo

eredi necessari, può esaurire tutto il suo patrimonio in legati, ponendo in tal modo fine alla continuazione della sua personalità.

PRESIDENTE. Ciò si può verificare, ma non porta alcuna conseguenza, purchè il *de cuius* abbia provveduto ai debiti ereditari.

NUCCI. Crede che la formulazione dell'ultimo capoverso, anzichè rimediare, aggravi gli inconvenienti che si determinano in pratica, poichè le parole: «...risulti che» lasciano all'arbitrio del giudice il determinare se si è alla presenza di un erede o di un legatario. Propone perciò di sopprimere le parole predette.

PRESIDENTE. Ripete che la dottrina non ha trovato nulla di meglio che ricercare la volontà del testatore. Ora si precisa che non occorre alcuna di quelle specificazioni che le varie teorie avevano sostenuto: quota aritmetica, contrapposto delle disposizioni, presunzione a favore dell'erede, ecc.

ROTIGLIANO. Propone l'abolizione dell'ultimo capoverso e l'agganciamento del concetto in esso contenuto al comma precedente, che risulterebbe così formulato: «Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, a meno che non risulti che i beni siano stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio».

Con la fusione dei due capoversi si eviterebbe il pericolo che le due disposizioni possano essere considerate contraddittorie.

SCIALOJA. È favorevole alla proposta dell'onorevole Rotigliano.

MACARINI CARMIGNANI. Sarebbe più chiaro, alla fine dell'articolo, invece di «come quota del patrimonio», dire «come quota dell'eredità».

PRESIDENTE. È favorevole alle proposte dei colleghi Rotigliano e Macarini Carmignani.

Domanda alla Commissione se è del medesimo parere.

La Commissione concorda.

Art. 132.

Non dà luogo ad osservazioni.

CAPO. II - Della capacità di disporre per testamento.

Art. 133.

COSTAMAGNA. Ricorda che la questione dibattuta in merito alla indegnità ritorna in pieno a proposito della capacità di fare testamento. Non ripete gli argomenti svolti in quella sede, limitandosi a rinnovare le proposte da lui fatte quando la Commissione esaminò l'istituto della indegnità.

PANUNZIO. Come ha rilevato il camerata Costamagna, la questione non è nuova. Infatti è stata già avanzata la proposta che l'istituto della indegnità potesse trovar posto nel Libro I, a proposito delle cause che modificano la capacità della persona. Ora crede sia il caso di riproporre la questione anche in questa sede, perchè quando si volesse stabilire una specifica e particolare indegnità in sede di capacità testamentaria, non si dovrebbe lasciare insoluto il problema della indegnità generale della persona. Domanda ad ogni modo se si debba ritornare sul problema dell'indegnità come causa modificativa della capacità della persona, o se ci si debba limitare al fatto particolare dell'indegnità che rende incapaci di testare.

PRESIDENTE. Ricorda che della eccezione sollevata dall'onorevole Costamagna, la quale era di carattere generale e mirava a togliere per determinati atti giuridici la capacità a persone che abbiano commesso determinati reati, non ha

mancato di informare il Ministro Guardasigilli, perchè potesse esaminare la questione nella revisione del Libro I a proposito delle cause generali di incapacità delle persone. Se il Ministro crederà di accogliere la proposta, è in tale sede che si potrà introdurre una disposizione ove sieno dichiarati non capaci di succedere le persone colpite da determinate condanne, come conseguenza di una parziale morte civile.

COSTAMAGNA. Aveva insistito perchè la questione circa la indegnità fosse esaminata in sede di successioni e non in sede di disposizioni generali sulla capacità, perchè riteneva opportuno collegare la ragione dell'indegnità proprio col fenomeno della successione. È infatti nel momento in cui si opera il trasferimento di un patrimonio da un soggetto ad un altro che viene ad essere giustificata la necessità di una sanzione, specialmente in considerazione del fatto che le ipotesi da lui indicate come causa di indegnità sono quelle derivanti dall'inadempimento del proprio dovere di cittadini verso la patria e verso la famiglia, a simiglianza queste delle Disposizioni Augustiane, le quali privavano della capacità di testare coloro che non avevano figli.

Crede quindi opportuno rinnovare la preghiera che la sua proposta sia presa in considerazione in tema di successioni.

PRESIDENTE. Assicura l'onorevole Costamagna che della sua raccomandazione sarà dato atto nel verbale.

ROTIGLIANO. Fa una questione di forma. L'articolo in esame risulta dalla fusione degli articoli 762 e 763 del Codice vigente; gli sembra che l'inutilità della disposizione dell'articolo 762 risalti in modo anche più chiaro con la detta fusione operata dal progetto ministeriale. Sopprimendo il primo comma dell'articolo: « Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge », pensa che l'articolo sia ugualmente chiaro, giacchè si comprende che tutti coloro che non sono considerati nell'articolo sono capaci di testare.

SCADUTO. Non crede inutile il primo comma, perchè invece esso è in funzione dell'ultimo comma che comprende anche i casi dell'incapacità transitoria per cui non è stata pronunciata giudizialmente l'interdizione.

COSTAMAGNA. Ritene che con tale disposizione si sia inteso dire che non valgono le regole generali sull'incapacità, ma quelle particolari dettate nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione sia favorevole alla proposta dell'onorevole Rotigliano, che vorrebbe sopprimere il primo comma dell'articolo.

(La Commissione non è favorevole).

Fa poi rilevare l'importanza dell'innovazione fatta al n. 3 dell'articolo in discussione con le parole « anche transitoria ». Lo stesso concetto del resto è già stato adottato a proposito dell'istituto del matrimonio.

PANUNZIO. Domanda se la prova della non sanità di mente deve essere data o meno giudizialmente.

PRESIDENTE. Giudizialmente.

PANUNZIO. Rileva che l'interdizione come causa che toglie la capacità di testare è un fatto giuridico, mentre la non sanità anche transitoria è un fatto fisico-medico. Ora, mentre può ammettere che la menomazione della capacità di testare risulti dalla volontà della legge, in quanto l'autorità giudiziaria pronunzia l'interdizione, non può però ammettere che da un fatto naturale quale è quello di una incapacità più o meno temporanea, e più o meno accertabile, perchè la psichiatria non può certo definirsi una scienza esatta, possa dipendere la capacità di testare di un individuo.

Anche ammettendo che la prova debba essere data giudizialmente, egli collegherebbe l'incapacità solo allo stato di interdizione che succeda giuridicamente al fatto naturale di una alienazione mentale, accertata con tutti i mezzi della tecnica peritale.

PRESIDENTE. La discussione avvenuta in sede del primo Libro lo dispensa dal riaprire il dibattito su tale questione, che del resto è stata già superata dalla attuale dottrina.

MACARINI CARMIGNANI. Presupponendosi che, salvo prova in contrario, ognuno è sano di mente, trova forse inutili le parole « si provi ». Formulerebbe così il n. 3: « quelli che quantunque non interdetti, fossero, per qualsiasi causa anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento ».

SCADUTO. È contrario.

PRESIDENTE. Crede anch'egli sia meglio lasciare il « si provi », che dà una maggiore garanzia.

Osserva poi che nell'ultimo comma si è voluto porre un termine per l'impugnazione del testamento, sia perchè dopo molto tempo riuscirebbe difficile la prova nei casi di incapacità transitoria, sia perchè non si è voluto lasciare incerto per troppo tempo il rapporto successorio.

NUCCI. Teme che con tale disposizione si possa colpire anche colui che ignorava il fatto della morte e che avrebbe impugnato il testamento se ne fosse venuto a conoscenza.

Perciò gli sembra che il termine di cinque anni sia troppo breve.

PRESIDENTE. Come ha già detto, oltre i cinque anni riuscirebbe troppo difficile, se non addirittura impossibile la prova della incapacità temporanea.

SCIALOJA. Trova che la decorrenza del termine di cinque anni entro il quale si può impugnare il testamento dovrebbe essere specificata in modo più preciso. Non si comprende infatti dalla dizione attuale se il termine decorra dall'inizio o dalla fine della esecuzione delle disposizioni testamentarie.

PRESIDENTE. Crede trattarsi di un termine finale, vale a dire che decorre dopo che sia stata data piena esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie.

SCIALOJA. Per evitare equivoci sarebbe preferibile stabilire: « dalla data di apertura della successione » oppure « dalla data di pubblicazione del testamento ». Così si avrebbe un termine preciso e chiaro di decorrenza.

NUCCI. Insiste perchè si fissi un più lungo termine, specialmente per l'ipotesi che sia un minore colui che può impugnare il testamento.

PRESIDENTE. Osserva all'onorevole Scialoja che la relazione ministeriale dice testualmente: «...ho considerato come poco soddisfacente far decorrere il termine della prescrizione dal compimento di una attività meramente formale quale è quella che rende esecutivo il testamento... Più opportuno è sembrato... di fissare l'inizio del corso della prescrizione al momento in cui si dà esecuzione alle disposizioni testamentarie ».

SARROCCI. Crede che sarebbe opportuno fare una distinzione tra i casi preveduti nei primi due numeri ed il terzo caso, sembrandogli più giusto che per i primi, trattandosi di una causa certa di incapacità, non possa ammettersi la prescrizione quinquennale, che dovrebbe, invece, per ragioni logiche, essere riservata solo al caso preveduto dal n. 3.

Propone pertanto di modificare l'articolo in tal senso, anche nei riguardi dei minori che verrebbero maggiormente tutelati e non rischierebbero di perdere l'eredità per un fatto colposo del loro tutore.

BARCELLONA. Quando sia accertato il fatto della minore età o dell'interdizione, non comprende perchè si debba attendere più di cinque anni per impugnare il testamento. Invece nel caso previsto nel n. 3 si può venire a conoscenza del fatto anche dopo molti anni. A suo parere, lascerebbe il termine solo per i primi due numeri.

Per quanto riguarda i minori, pensa che se il termine deve considerarsi di prescrizione, come è detto nella relazione ministeriale, la minore età ne sospende il corso.

PRESIDENTE. Dato che la minore età e l'infermità di mente sono due fatti che si possono accertare in qualunque tempo, sarebbe favorevole alla proposta del senatore Sarrocchi di riservare il termine di prescrizione solo al caso della incapacità transitoria. Poichè l'ultima parte del terzo comma si riferisce a tutti i casi, bisognerebbe allora formulare così il n. 3: « quelli che quantunque non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente al momento in cui fecero testamento. In questo caso il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ».

Come capoverso si aggiungerebbe poi l'ultima parte così formulata: « Il testamento non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, lo abbia eseguito volontariamente ».

COSTAMAGNA. Non trova giuridico il sistema per cui il testamento fatto da un interdetto possa avere efficacia se non viene impugnato: esso dovrebbe essere nullo di per sè stesso.

PRESIDENTE. Rileva che spesso gli interdetti sono tali per delle loro monomanie particolari, all'infuori delle quali però ragionano, come tutti gli altri individui. Non vi sarebbe ragione pertanto di sancire una nullità assoluta.

Domanda alla Commissione se approvi la proposta del senatore Sarrocchi.

SCIALOJA. È favorevole.

PANUNZIO. Pure essendo favorevole alla proposta, insiste sulla riserva da lui fatta e cioè che causa d'incapacità dovrebbe essere solo la non sanità che ha portato all'interdizione.

La Commissione approva la proposta del senatore Sarrocchi nei termini indicati dal Presidente.

CAPO III. — Della incapacità di ricevere per testamento.

ROTIGLIANO. Propone che il Capo III torni ad assumere l'intitolazione che aveva nella corrispondente Sezione III del Codice civile e cioè « Della capacità di ricevere per testamento » invece di « Della incapacità di ricevere per testamento »: ciò anche in correlazione al Capo precedente che è intitolato « Della capacità di disporre per testamento ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 134.

MACARINI CARMIGNANI. Invece di dire: « in base a legge » direbbe: « in base alla legge ».

Così rimane stabilito.

Art. 135.

BARCELLONA. Ricorda che in altra occasione si è soppressa la parola « immobili », a proposito del coniuge superstite. Per coerenza si dovrebbe sopprimere anche in questo articolo.

PRESIDENTE. È d'accordo.

La Commissione approva.

Art. 136.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 137.

COSTAMAGNA. Crede inutili i due capoversi in quanto sono sufficienti le norme generali sull'imputazione.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione, ma crede si sia voluto fare una dichiarazione esplicita per chiarire il concetto che, considerandosi erede anche il coniuge, ha diritto anch'esso ad una quota parte dell'eccedenza, che secondo le norme del Codice attuale, andava divisa solo tra i figli.

Art. 138 a 141.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 142.

COSTAMAGNA. Dichiaro di essere radicalmente contrario al disposto dell'articolo. Non comprende perchè si debba sforzare la logica giuridica a favore di soggetti privati quali le società civili o di commercio o le fondazioni private. Potrebbe ammettere il principio soltanto in rapporto a enti non legalmente riconosciuti con fini pubblici di istruzione, educazione o assistenza. Ma poichè l'argomento si collega alla questione di regime giuridico delle istituzioni pubbliche e tutto il tema investe anche l'argomento delle società di commercio, e poichè già altra volta la Commissione ha espresso l'avviso di non occuparsi della successione delle società di commercio, propone di sopprimere senz'altro l'articolo.

PRESIDENTE. Non crede che l'articolo in discussione voglia alludere alle società di commercio. In ogni modo non sarebbe contrario a precisare che debba trattarsi di un ente di cultura o di assistenza a carattere pubblico.

COSTAMAGNA. Se si vuole mantenere l'articolo, ritiene assolutamente necessaria tale precisazione, altrimenti l'articolo, a suo avviso, si presterebbe a tutte le evasioni alla disciplina giuridica delle successioni, in quanto sotto forma di una società anonima si potrebbero lasciare beni a tutti coloro cui la legge proibisce che siano lasciati.

SCIALOJA. Ricorda che si deve tener presente che trattasi di un ente non legalmente riconosciuto. Se vi sarà frode, non verrà concesso il riconoscimento.

SARROCHI. Domanda a chi spetti di occuparsi di ottenere il riconoscimento di questo ente che potrebbe essere ancora in embrione e rappresentato da persone prive di quella energia e capacità di iniziativa che sono necessarie per ottenere il riconoscimento stesso.

PRESIDENTE. Ricorda che provvede in proposito la legge sulle opere pie.

SCADUTO. Ritiene che la portata dell'articolo stia nel fatto che prima del Concordato non si voleva che potessero essere lasciati beni ad enti di culto esistenti di fatto, ma non riconoscibili. Ora, con le norme del Concordato, la questione è sorpassata, perchè a tutti questi enti di culto può essere sempre riconosciuta la personalità giuridica. L'innovazione introdotta è però restrittiva nel senso che tali enti debbono domandare il riconoscimento entro un anno.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che nell'articolo in discussione vi sono due termini di un anno: uno per la presentazione dell'istanza ed uno per ottenere il riconoscimento. Mentre ammette la necessità del primo termine, crede ingiusto

il secondo, in quanto il ritardo può dipendere dalle stesse autorità amministrative, a causa delle indagini spesso lunghissime che si devono esperire.

Sopprimerebbe perciò il secondo termine e formulerebbe così il capoverso: « Finchè non sia accolto o recusato il riconoscimento, l'autorità giudiziaria, ecc. ... ».

SCIALOJA. Si associa.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se intenda accogliere la proposta dell'onorevole Costamagna.

BARCELLONA. Non gli sembra opportuno di limitare la disposizione ai soli enti prospettati dall'onorevole Costamagna. Nell'articolo è già implicito il concetto che debba trattarsi di enti riconoscibili (altrimenti non sarebbe accordato il riconoscimento) ed allora perchè escludere tanti altri enti per il solo fatto che non hanno quei tali fini assistenziali o di cultura?

ANSELMI. Rileva che le pratiche per ottenere il riconoscimento di solito durano al minimo circa un anno.

NUCCI. Trova eccessivamente breve anche il primo termine posto a carico dell'ente: può accadere spesso che per incuria di chi ne avrebbe il dovere la domanda non venga presentata entro l'anno. Stabilirebbe perciò in questi casi una pena a carico della persona che avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento, ma non sancirebbe in nessun caso la decadenza del lascito, facendo così ricadere sull'ente la colpa del rappresentante.

PRESIDENTE. Afferma innanzi tutto la necessità di stimolare l'iniziativa di questi enti per non far rimanere per troppo tempo incerto il rapporto successorio. Inoltre fa presente che ci si trova di fronte ad un caso abnorme di una eredità a favore di un ente che non esiste: manca il soggetto passivo dell'eredità, e per quanto soccorra la teoria del patrimonio ad uno scopo, in sostanza, si ha una eredità senza erede. Vi è quindi urgenza assoluta di creare questo erede per uscire da uno stato irregolare al più presto possibile.

NUCCI. Non vorrebbe che la premura di creare l'erede andasse a carico dell'ente, se la responsabilità è personale di colui al quale si deve addebitare il ritardo, e ciò tanto più in quanto può esservi il dolo degli eredi che nascondono il testamento.

SCADUTO. Obietta che il notaio è obbligato a pubblicare il testamento.

MACARINI CARMIGNANI. Oppone il caso del testamento olografo.

PRESIDENTE. Per venire incontro alla preoccupazione del senatore Nucci si potrebbe stabilire come primo termine un biennio.

(Così rimane stabilito).

Rimane ora da esaminare la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani di sopprimere il secondo termine.

BERIO. Proporrebbe di stabilire un periodo di due anni, anche per questo secondo termine.

BARCELLONA. Rileva che, se gli eredi fanno opposizione al riconoscimento, passerà certamente molto tempo prima di venire ad una conclusione, e quindi non sarebbero sufficienti neanche due anni. Si associa pertanto alla proposta dell'onorevole Macarini Carmignani.

SCIALOJA. È favorevole anch'egli.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora far finire il primo comma alla parola « riconoscimento » e modificare così il capoverso: « Fino a quando l'ente non sia stato costituito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza ... ecc. ».

(La Commissione approva).

Ricorda che rimane da decidere definitivamente la questione posta dall'onorevole Costamagna, che cioè si tratti di disposizioni non a favore di qualsiasi ente, ma solo di enti assistenziali, di educazione e di istruzione.

BARCELLONA. Insiste nel non ritenere opportuno l'emendamento. Ripete che non vi è alcuna ragione di privare della successione enti che se anche non hanno fini assistenziali o di istruzione, possono tuttavia avere fini onestissimi e degni di ogni rispetto.

BERIO. In linea di massima converrebbe con l'onorevole Costamagna, ma si domanda se questa sia la sede più adatta per porre la questione delle società commerciali, ciò tanto più che l'emendamento proposto riguarderebbe non solamente gli enti non riconosciuti, ma anche quelli riconosciuti, che però non avessero quei tali fini di assistenza o istruzione, altrimenti potrebbe sembrare vietato istituire erede una società commerciale non legalmente costituita, e lecito invece quando la società fosse già costituita. A suo avviso, quindi, la questione sarebbe da rinviare a sede più opportuna.

NUCCI. Osserva che mai gli si è presentato il caso che una società commerciale abbia ricevuto qualche cosa per testamento. E poichè era questa la preoccupazione principale dell'onorevole Costamagna, non vede l'opportunità di accogliere l'emendamento.

SCIALOJA. Fa rilevare che l'onorevole Costamagna faceva forse l'ipotesi di una società commerciale costituita da persone incapaci di ricevere per testamento: ma allora si rientrerebbe nel caso della frode, della simulazione, o della interposta persona.

ROTIGLIANO. È anch'egli del parere di non approvare l'emendamento.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,10.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 25.

Seduta del 21 maggio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, FABRI, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza - Osservazioni sull'articolo 142 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » ed esame della proposta di aggiunta di un articolo 130 *bis* - Esame degli articoli 143 a 150 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari: senatori Barcellona, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Romano Santi; deputati Andriani, Cristini, Maraviglia, Pierantoni e Rossi.

Si riprende l'esame dell'articolo 142 del progetto.

COSTAMAGNA. Tornando sull'articolo 142 osserva che esso parte dall'errato presupposto che, nell'attuale sistema di concentrazione istituzionale di tutte le iniziative di interesse pubblico, secondo la legge 1° luglio 1926, n. 1130, possano esistere enti di fatto che perseguono finalità pubbliche, di assistenza, educazione e di istruzione. Riafferma la gravità del principio per cui mediante una finzione giuridica verrebbero a favorirsi enti con finalità private non ancora giuridicamente esistenti, tanto più se tra essi si debbano comprendere le società di commercio. Del resto la disciplina degli enti pubblici appartiene al diritto pubblico e non può trovar posto nel Codice civile. In proposito fa presente che la Sottocommissione incaricata di elaborare le norme per la successione dello Stato, si è orientata verso il concetto di riservare a leggi speciali la disciplina particolare della materia.

Ad ogni modo, nel caso che non si voglia sopprimere, come egli riterrebbe, l'articolo 142, si potrebbe adottare una formula negativa; cioè che non sono ammesse disposizioni a favore di un ente privato non legalmente riconosciuto.

PRESIDENTE. È poco probabile che si possano creare - come l'onorevole Costamagna disse di temere nella precedente seduta - fittizie società di commercio per destinare sostanze a persone che non ne avrebbero la capacità. Non è presumibile che un padre costituisca una società di commercio chiamandone a far parte il figlio adulterino, al quale faccia pervenire così un patrimonio immobiliare, poichè in tal caso si può impugnare la costituzione della società. È più facile che un padre, che il voglia, benefici in vita il figlio adulterino.

La Commissione, comunque, ha già approfondito l'argomento approvando l'articolo 142.

PANUNZIO. Poichè il camerata Costamagna ha riferito che in seno alla Sottocommissione sarebbe prevalso il criterio di rinviare a leggi speciali la materia della successione dello Stato, manifesta il suo dissenso. Non si può, infatti, separare il diritto privato dal pubblico creando un dualismo in opposizione al concetto fascista che vuole l'unità del diritto.

PRESIDENTE. Sarà dato atto in verbale di questa affermazione, e se ne discuterà a suo tempo.

Art. 130-bis.

PRESIDENTE. Avverte che il camerata Panunzio ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« 130-bis. — Per quanto riguarda l'essenza, la validità e gli effetti delle disposizioni di carattere non patrimoniale contenute nel testamento vanno applicate, per quanto comporta la natura delle medesime, le norme relative alle successioni dei beni legittime e testamentarie, ed in generale le norme relative ai contratti. Per l'interpretazione di dette disposizioni valgono le norme relative all'interpretazione dei contratti.

« Sono ad ogni modo prive di effetti le disposizioni di carattere non patrimoniale contrarie ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

PANUNZIO. Con l'articolo proposto intende disciplinare la materia delle disposizioni di ultima volontà non patrimoniali, stabilendo che si applicano anche ad esse le norme di carattere regolamentare relative alle successioni dei beni, legittime e testamentarie, e in generale le norme relative ai contratti.

Inoltre ha voluto stabilire che sono prive di effetti le disposizioni di carattere non patrimoniale contrarie ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato. Si è prospettata, infatti, l'ipotesi che in un testamento il padre manifesti la volontà che i figli siano antifascisti. *Quid juris?* L'erede, a suo avviso, non è tenuto a eseguire la volontà del testatore, anche se espressa nelle debite forme, perchè è inammissibile una tale volontà che è contraria ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato.

PRESIDENTE. Una disposizione testamentaria come quella ora immaginata non avrebbe effetti giuridici. Ma qualora nel testamento si dicesse: « se mio figlio si iscrive nel Partito Nazionale Fascista, gli tolgo questo beneficio »; oppure: « gli assegno questo legato, purchè non si iscriva al Partito Nazionale Fascista », la disposizione avrebbe carattere patrimoniale, ma sarebbe nulla, secondo l'articolo 24 delle disposizioni preliminari, in quanto contrarie ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato.

In ordine poi alla interpretazione delle disposizioni patrimoniali, se esse non hanno carattere giuridico, non avranno effetti giuridici, e quindi è inutile occuparsi della loro interpretazione; se invece lo hanno, costituiscono un negozio giuridico autonomo e in questo caso si applicheranno i principii generali di interpretazione dei negozi giuridici. Quindi l'articolo aggiuntivo proposto è superfluo.

COSTAMAGNA. La proposta del camerata Panunzio pone in luce la necessità di riesaminare il problema delle norme relative alla interpretazione dei testamenti. Pur riconoscendo che il progetto ministeriale contiene alcune di tali norme negli articoli 166, 168 e 169, ritiene opportuno di formulare tutta una serie di disposizioni speciali sulla interpretazione dei testamenti, tenendo conto della prevalenza che il progetto intende dare alla volontà del legislatore su quella testamentaria ed anche per eliminare la disputa in dottrina se siano applicabili per analogia ai testamenti le norme interpretative dei contratti.

PRESIDENTE. Dopo che si saranno disciplinate le varie forme di testamento si esamineranno le norme di interpretazione.

PANUNZIO. Non insiste circa la nullità delle disposizioni contrarie ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma afferma che le disposizioni di carattere non patrimoniale, di cui all'articolo 130, sono vere e proprie manifestazioni di volontà e quindi hanno effetti giuridici. Quando si dice ad un figlio: « ama la Patria » oppure « ama tua madre », si fa una manifestazione di volontà e non di pensiero puramente logico, e le manifestazioni di volontà hanno sempre valore giuridico.

PRESIDENTE. Sarà dato atto in verbale del concetto espresso dall'onorevole Panunzio, ma non sembra che la sua proposta raccolga il consenso dei Commissari.

Si prosegue nell'esame del progetto.

CAPO IV. — Della forma dei testamenti.

Sezione I. — DEI TESTAMENTI ORDINARI.

Art. 143.

PRESIDENTE. Ricorda che il deputato Asquini si è dichiarato favorevole al testamento nuncupativo che aveva dato ottima prova nelle provincie irredente, ma che è stato escluso perchè contrario al nostro sistema giuridico.

Art. 144.

ROTIGLIANO. Logicamente la sottoscrizione deve seguire la data. Non vi è ragione di modificare il Codice vigente. Si dovrebbe quindi dire nel primo comma: « datato e sottoscritto ».

PUTZOLU. Si associa. Ma deve rimanere escluso che possa riscontrarsi un motivo di nullità nel fatto che eventualmente la data segua la sottoscrizione.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Sul secondo comma osserva che la sottoscrizione normalmente si intende fatta con la indicazione del nome e cognome; ma ricorda che la giurisprudenza ha riconosciuto valido un testamento firmato: « Tua madre ». Si trattava di un testamento di cui non si impugnava l'autografia e non vi erano dubbi di sorta su la persona che disponeva.

Ora il progetto viene a codificare tale giurisprudenza.

ROTIGLIANO. Nota che il Codice vigente parla di sottoscrizione, ma che questa può essere fatta anche senza il nome e il cognome.

PUTZOLU. Quel che occorre è una garanzia di autenticità.

SCIALOJA. La maggior garanzia è data dalla calligrafia della persona che ha scritto il testamento.

SCADUTO. Occorre tener conto anche del *favor testamenti*.

BERIO. Pur rendendosi conto della interpretazione data dalla Corte di appello di Roma, che ha riconosciuto valida la volontà espressa dal testatore anche se manchi l'indicazione del nome e del cognome, non vorrebbe togliere a un atto solenne, quale è il testamento olografo, il minimo di garanzia rappresentato dalla firma. Non dobbiamo dimenticare che, per tradizione e abito mentale, è diffuso il concetto che la sottoscrizione sia l'espressione definitiva della volontà. Specie nel popolo, l'apposizione della firma accresce il senso della responsabilità e della consapevolezza. Epperò manterrebbe l'obbligo della firma per la validità del testamento olografo.

COSTAMAGNA. Si associa al senatore Berio. Osserva che una cambiale firmata con uno pseudonimo non è valida. Perchè riconoscere, invece, in tal caso, la validità di un testamento che è un atto ben più solenne? I requisiti di forma

per gli atti di ultima volontà sono, nel sistema giuridico, più rigorosi che per gli atti *inter vivos*.

SARROCCI. Il Progetto dice: « È tuttavia valida quando designi con certezza la persona del testatore ». È quindi il requisito della certezza che giustifica la norma.

PUTZOLU. A suo avviso, in materia di testamento olografo, che può essere redatto anche da persona sfornita di cognizioni giuridiche, bisogna richiedere solo le formalità strettamente necessarie per garantirne l'autenticità.

Ogni requisito ulteriore può apparire superfluo e dar luogo a contestazioni di carattere vessatorio. Approva quindi la formula del progetto ministeriale ed è contrario ai concetti espressi dal senatore Berio e dal deputato Costamagna.

PRESIDENTE. Osserva che un eccessivo rigore nel chiedere l'indicazione del nome e del cognome può prestarsi ad una attività di mala fede. Così nel caso già citato di un testamento firmato: « Tua madre » poteva essere chiesta la nullità proprio dal figlio il quale, essendo l'unico erede legittimo, poteva sottrarsi all'adempimento di oneri impostigli facendo dichiarare nullo il testamento.

È poi da notare che, qualora nessuno dubiti della volontà espressa nel testamento e della persona che l'esprime, risponde alla coscienza giuridica considerarla valida anche quando manchi l'indicazione formale del nome e del cognome.

PANUNZIO. Pur aderendo in massima alla concezione realistica espressa dal Presidente, nota che altro è una interpretazione giurisprudenziale e altro una disposizione del Codice.

PRESIDENTE. Al camerata Costamagna osserva che la cambiale è regolata da una legge internazionale e che in ogni modo non è necessario firmarla con nome e cognome dell'obbligato. Ma per gli altri negozi giuridici la giurisprudenza riconosce che una minuta di contratto è valida anche se soltanto siglata, e sempre quando risulti la manifestazione di volontà e l'incontro di consensi.

MACARINI CARMIGNANI. È contrario all'articolo 144 per la sua formulazione. In esso si parla di designazione con certezza della persona del testatore, mentre si dovrebbe aver riguardo alla certezza della volontà. Anche se un testamento è preparato e scritto, esso non rappresenta la volontà del testatore finché non sia firmato. Ritene pertanto che debba richiedersi la firma con l'indicazione del nome e del cognome.

COSTAMAGNA. Ritene che per il testamento si debba esigere maggiore rigore che negli atti *inter vivos*. La norma in esame consacra poi un *favor testamenti* che è contrario al principio della prevalenza della legge.

PRESIDENTE. Mette ai voti il 2° comma dell'articolo 144.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Fabri, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; deputati Putzolu e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Berio; deputati Costamagna, Macarini Carmignani e Panunzio.

La Commissione approva.

PANUNZIO. In ordine alla data, chiede se non sia necessaria l'indicazione dell'Era Fascista.

BERIO. Ritene sufficienti le disposizioni generali in materia.

PRESIDENTE. Sarebbe desiderabile che da tutti fosse sentito il dovere di indicare sempre l'Era Fascista sugli atti giuridici, ma gli sembra esagerato comminare la nullità in caso di omissione.

ROTIGLIANO. Non si può stabilire l'obbligo di formulare la data in un determinato modo. Basta indicare il giorno, il mese e l'anno solare o anche soltanto quello dell'Era Fascista.

PANUNZIO. Sta bene, ma rimane la questione generale di carattere politico: devono i cittadini italiani, negli atti che hanno una certa rilevanza, apporre la data fascista ?

PRESIDENTE. Ripete che è comune desiderio che quando si segna la data si indichi l'Era Fascista; ma non ritiene che un sentimento così nobile ed elevato possa formare oggetto di una norma del Codice.

PUTZOLU. Pone il quesito se, accertato che la data non corrisponde al giorno della sua apposizione, il testamento debba ritenersi valido.

SARROCCHI. Qualcuno sostiene la tesi della nullità in ogni caso; ma sembra più giusto limitarla all'ipotesi in cui l'accertata falsità della data possa produrre conseguenze sostanziali sull'ordine della successione.

ROTIGLIANO. La data deve essere quella del giorno in cui fu compilato il testamento, ovvero del giorno in cui fu sottoscritto?

SCIALOJA. Del giorno in cui fu sottoscritto.

PRESIDENTE. Il testamento si perfeziona con la data, la quale deve corrispondere alla realtà, cioè al momento in cui effettivamente è apposta.

PUTZOLU. Secondo la dizione dell'articolo 144, può sorgere la questione se, dimostrata la non coincidenza della data apposta con il giorno della sua apposizione, il testamento possa considerarsi nullo. Ad evitare ogni dubbio si dovrebbe dire « o altra specifica questione ». Rimarrebbe così esclusa la questione della validità generica del testamento.

PRESIDENTE. Basta consacrare nel verbale che la Commissione ritiene debba trattarsi di questione specifica.

SCADUTO. Non può esservi dubbio, perchè nell'articolo si dice: « o altra questione che debba decidersi in base alla data ».

Art. 145.

ROTIGLIANO. Esprime le sue riserve sulla opportunità di raggruppare in un solo articolo le disposizioni contenute in sei articoli del Codice vigente.

SCADUTO. Vorrebbe l'intervento di quattro testimoni anche nel caso che il testatore non possa sottoscrivere o possa farlo con grave difficoltà.

PRESIDENTE. Nota che in generale si tende a fare a meno dei testimoni, la cui funzione probatoria è scarsa. In alcuni atti, oggi, si può rinunciare al loro intervento.

ROTIGLIANO. Fa presente la difficoltà di avere disponibili quattro testimoni in un momento quasi sempre grave.

BERIO. Osserva che, per favorire il testamento pubblico, si potrebbe eliminare addirittura la presenza dei testimoni.

ROTIGLIANO. Questo sarebbe eccessivo: due testimoni sono utili e necessari.

SARROCCHI. Si associa.

Art. 146.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 147.

PANUNZIO. Chiede se le osservazioni fatte in ordine alla sottoscrizione del testamento olografo valgano anche per il testamento segreto.

PRESIDENTE. Qui la consegna del testamento è fatta al notaio, il quale fa sottoscrivere l'atto dal testatore e dai testimoni.

Art. 148.

PANUNZIO. In riferimento alle disposizioni di carattere non patrimoniale, contemplate nell'articolo 130, ritiene che il Pubblico Ministero possa avere interesse a che una determinata manifestazione di volontà non sia eseguita. Sarebbe quindi logico che nella espressione « chiunque vi abbia interesse » fosse compreso anche il Pubblico Ministero.

PUTZOLU. Osserva che il Pubblico Ministero può avere interesse a impugnare il testamento solo quando vi siano da tutelare o un interesse pubblico o interessi di minori o di incapaci. L'interesse che legittima l'impugnativa è, infatti, quello che può dar luogo ad una azione e la legge stabilisce i casi nei quali è concessa l'azione al Pubblico Ministero.

BERIO. È implicito che il Pubblico Ministero possa intervenire qualora vi sia un pubblico interesse da tutelare.

PRESIDENTE. In ordine al contenuto del testamento il Pubblico Ministero potrebbe sempre intervenire in un giudizio per chiedere l'annullamento nell'interesse della legge: così nel caso che si nomini erede un figlio incestuoso, oppure si faccia una istituzione contraria all'ordinamento giuridico. L'articolo 148 però riguarda soltanto la forma dei testamenti.

SCADUTO. Si associa. L'articolo riguarda solo la forma del testamento, poichè nel secondo comma si dice: « per ogni altro difetto di forma ».

PANUNZIO. Se c'è un interesse pubblico che si riconnette a una disposizione non patrimoniale, è logico che il Pubblico Ministero intervenga per farlo valere.

PRESIDENTE. Può esservi un interesse di tal natura. Ma questo, ripete, nel merito. Qui, invece, siamo in materia di forma.

Art. 149.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 150.

SARROCCI. Nel secondo comma invece che « dai testimoni » propone che si dica: « da due testimoni », confermando la norma dell'art. 922 del Codice vigente.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 26.

Seduta del 27 maggio 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 148 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame degli articoli 151 a 162 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Fabri, Piola Caselli e Sarrocchi; deputati Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Pierantoni.

È sicuro di interpretare il pensiero della Commissione inviando vive condoglianze al camerata deputato Maraviglia, colpito da grave lutto per la perdita del fratello, valoroso combattente.

(Segni unanimi di consenso).

Avverte che il Ministro Guardasigilli, in relazione al voto espresso dalla Commissione per l'esame della opportunità di stabilire una incapacità per reati gravissimi contro lo Stato e la famiglia, ha assicurato che prenderà in esame la questione.

Si riprende l'esame dell'articolo 148 del progetto.

PUTZOLU. Sull'articolo 148, già approvato dalla Commissione, osserva che dall'ultimo comma parrebbe che la sanatoria in caso di esecuzione volontaria del testamento si riferisca soltanto ai vizi estrinseci previsti dai primi due commi. Sorge quindi la domanda: ma i vizi intrinseci non sono mai sanabili? Per l'articolo 1311 del Codice vigente sono sanabili con la esecuzione volontaria i « vizi delle forme e qualunque altra eccezione ». A suo avviso, dovrebbe stabilirsi nell'articolo 148 una chiara distinzione fra vizi estrinseci e vizi intrinseci, stabilendo quali siano sanabili e quali no.

PRESIDENTE. Parrebbe contraria alla tranquillità e stabilità economica la possibilità di impugnare dopo trent'anni l'esecuzione volontaria del testamento.

Perciò l'impugnativa, anche nel caso di vizi intrinseci, non dovrebbe essere ammessa quando, conoscendo la causa della nullità, si sia eseguito volontariamente un testamento.

Fa presente, comunque, che con le parole « in ogni caso » dell'ultimo comma dell'articolo 148 si considerano anche le eccezioni non comprese nei primi due commi. Ad ogni modo, per maggior chiarezza si potrebbe precisare dicendo: « in ogni caso la nullità del testamento e qualsiasi altra eccezione ».

ANDRIANI. Nota che anche dal titolo dell'articolo 148: « nullità del testamento » si rileva che si tratta di nullità non solo formale, ma anche di sostanza.

PRESIDENTE. Ad eliminare ogni dubbio sarà forse meglio adottare la dizione dell'articolo 1311 del Codice vigente.

BARCELLONA. È dello stesso avviso.

PUTZOLU. Bisognerebbe tener presente l'articolo 166 del progetto ministeriale che regola la sanatoria dei vizi per violenza, dolo ed errore.

PRESIDENTE. Si tratta di materia diversa. Nell'ipotesi dell'articolo 148 esiste la volontà testamentaria, ma si è manifestata in forma inadeguata; nell'articolo 166 si prevede il caso in cui la volontà non sia libera, perchè sotto l'influsso della violenza, del dolo e dell'errore.

BARCELLONA. Osserva che l'articolo 166 non riguarda la nullità del testamento, ma la nullità della disposizione testamentaria che fu carpita con dolo o errore, o estorta con violenza.

PUTZOLU. L'ultimo capoverso dell'articolo 148 potrebbe allora essere così formulato: « In ogni caso la nullità di forma del testamento e qualunque altra eccezione non possono essere fatte valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia eseguito volontariamente il testamento, salvo quanto è disposto dall'articolo 166 ».

BARCELLONA. Non aggiungerebbe: « salvo quanto è disposto dall'articolo 166 » per non essere poi costretti a fare altri richiami.

PRESIDENTE. Si può accettare la formula proposta dal deputato Putzolu senza le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 166 ».

Così rimane stabilito.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Sezione II. — DEI TESTAMENTI SPECIALI.

Art. 151.

PUTZOLU. Poichè l'analfabetismo è ormai quasi scomparso, sembra eccessivo considerare valido il testamento non pubblico che non sia sottoscritto nè dal testatore, nè dai testimoni.

MORESCO. Obietta che nel capoverso dell'articolo si prevede il caso che il testatore o i testimoni, anche se non siano analfabeti, si trovino tuttavia nella impossibilità fisica di firmare.

PRESIDENTE. Rileva l'importanza della previsione del caso di infortunio, specie in ordine agli incidenti automobilistici.

ANDRIANI. Chiede se nel termine « infortunio » si possa comprendere anche un delitto volontario, ad esempio, la lesione gravissima.

BARCELLONA. Certo, per chi subisce il ferimento si tratta di un infortunio.

PRESIDENTE. Crede che, trattandosi di disposizione non eccezionale, ma speciale, si possa per analogia comprendervi il caso indicato dall'onorevole Andriani.

PUTZOLU. Osserva che l'espressione « infortunio » ha un senso giuridico specifico e limitato. Occorrerebbe usare un termine diverso, che eviti la possibilità di equivoci.

COSTAMAGNA. Nota che l'articolo non riguarda certo soltanto gli infortuni sul lavoro. Sarebbe preferibile, ad ogni modo, dire: «improvviso pericolo di vita».

MORESCO. Meglio: «temuto pericolo di vita».

PRESIDENTE. Si può mantenere la formula del progetto, chiarendo in verbale che il termine «infortunio» non va inteso secondo il concetto tecnico della legge infortunistica, ma come un fatto qualsiasi, come l'infortunio automobilistico, che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e quindi in condizione di non poter avvalersi delle ordinarie forme testamentarie.

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Dubita dell'opportunità di consentire ai ministri del culto di ricevere testamenti.

ANDRIANI. Osserva che potrebbe essere facile al ministro del culto indurre la persona che si trova in pericolo di vita a far lasciti a istituzioni religiose.

PRESIDENTE. In questo caso il testamento può essere impugnato per vizio di consenso.

SCADUTO. Un tempo il testamento ricevuto dal ministro del culto non poteva contenere disposizioni a favore di un Istituto religioso, ma oggi questa eccezione non esiste più. Del resto la norma relativa ai ministri del culto è contenuta nell'articolo 789 del Codice vigente.

Art. 152 e 153.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 154.

COSTAMAGNA. Osserva che qui non è indicata l'età dei testimoni.

PRESIDENTE. Si intende che si richiede l'età legale.

ANDRIANI. Osserva che l'espressione: «le carte più importanti di bordo» è poco giuridica.

PRESIDENTE. Si possono eliminare le parole: «più importanti».

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Nota che l'articolo prevede la menzione del testamento sul ruolo di equipaggio; ma se si tratta di passeggeri?

PRESIDENTE. Esiste a bordo anche un elenco di tutti i passeggeri.

SCADUTO. Si potrebbe allora dire: «sul giornale di bordo e, qualora si tratti di marinai, anche sul ruolo di equipaggio».

PRESIDENTE. La formula rimane così stabilita: «sul giornale di bordo e anche sul ruolo di equipaggio qualora si tratti di personale di bordo».

La Commissione approva.

Art. 155 e 156.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 157.

SCADUTO. Abbrevierebbe il termine di tre mesi. Quando il testatore sia sbarcato, può fare testamento nelle forme ordinarie.

PRESIDENTE. Nota che il termine era di sei mesi ed è stato ora ridotto a tre.

Art. 158.

ANDRIANI. Non è chiaro se le parole: « qualora ciò sia possibile » si riferiscano solo alla presenza dei due testimoni, oppure a tutto il contenuto del comma.

PRESIDENTE. È evidente che si riferiscono soltanto alla presenza dei due testimoni.

COSTAMAGNA. Nota che altre legislazioni prescrivono che il testamento debba esser fatto prima del viaggio in aeromobile, sia pure in forma speciale dinanzi al capo-scalo. Può accadere infatti che sull'aeromobile viaggi un solo passeggero; e il comandante quasi sempre è lo stesso pilota che non può essere distratto dalla guida.

PRESIDENTE. Con la parola « aeromobile » si indicano anche i dirigibili, nonché i grandi trimotori che possono portare molti passeggeri e hanno tutto un equipaggio a bordo. In questi aeromobili si sono celebrati matrimoni e ricevuti atti di nascita; si possono anche redigere testamenti.

MORESCO. Osserva che il progresso della navigazione aerea rende opportuna la disciplina di questa forma di testamento speciale.

ANDRIANI. Secondo l'articolo 158 il testamento « è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci ». Ora il comandante di solito è uno dei due piloti e non può ricevere il testamento perchè dovrebbe lasciare la guida dell'aeromobile. Con l'espressione: « o da chi ne fa le veci » si dovrebbe intendere quindi che il comandante, pur essendo presente, può delegare un'altra persona a ricevere l'atto.

PUTZOLU. Bisognerebbe chiarire meglio l'espressione. Fa le veci del comandante titolare colui che lo sostituisce nel pilotaggio, in caso di sua assenza. Il problema quindi si riproduce negli stessi termini. Occorre quindi ricorrere al concetto di delega, precisandolo.

ANDRIANI. Si dovrebbe allora dire: « da chi ne fa le veci o ne abbia incarico ».

PRESIDENTE. Preferirebbe: « da chi ne fa le veci o da un suo incaricato ».

Così rimane stabilito.

Art. 159.

PRESIDENTE. Non vede perchè non si dia anche alle crocerossine la facoltà di ricevere il testamento; ma non formula proposte al riguardo.

Art. 160.

PRESIDENTE. Invece di: « acquartierati o di presidio » preferirebbe dire: « in servizio ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Alla parola « mobilitati » vorrebbe sostituire « impiegati ».

ANDRIANI. Infatti la parola « mobilitati » fa pensare che non si possa prescindere dal provvedimento legale della mobilitazione.

PUTZOLU. Prospetta il caso di truppe volontarie che non sono state mobilitate, ma che tuttavia assolvono altissimi compiti di interesse nazionale.

PRESIDENTE. Si tratta, in tale ipotesi, di una mobilitazione di fatto.

MORESCO. Si potrebbe dire: « mobilitati o comunque impegnati per causa di guerra ».

ROTIGLIANO. Non bisogna dimenticare che talvolta volontari italiani si sono battuti in territorio straniero anche per cause che non avevano carattere nazionale. Non sarebbe opportuno accordare in questo caso la facoltà di testare in forma speciale.

PUTZOLU. Crede si debba aver presente in senso obbiettivo lo stato anormale in cui si trova la persona, prescindendo dalle ragioni che hanno determinato questa situazione di fatto, tanto più che i danneggiati dalle esclusioni sarebbero coloro che dovrebbero essere beneficiati nel testamento.

PRESIDENTE. Ritene che l'articolo consideri sempre chi è in servizio nazionale.

BARCELLONA. Si associa. Ciò è confermato proprio dalla espressione: «acquartierati o di presidio fuori del Regno».

PRESIDENTE. Si può allora dire: «mobilitati o comunque impegnati in guerra».

La Commissione approva.

Art. 161.

SCADUTO. Rileva che la formula: «qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore» lascia presupporre che manchi addirittura il testamento, a meno che non si voglia ammettere il testamento nuncupativo. Nella relazione ministeriale non si dà spiegazione della formula adottata. La Commissione Reale più opportunamente parlava di corrispondenza del contenuto alla volontà del testatore.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto di dichiarazioni del testatore o di sottoscrizione ecc.». Così è chiaro che ci si riferisce alla non corrispondenza e non alla mancanza totale della scheda testamentaria.

Si intende che occorre modificare in tal senso anche l'articolo 148 sostituendo alle parole: «da mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè da mancanza» le altre: «di redazione in iscritto di dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè».

Così rimane stabilito.

Sezione III. — DELLA PUBBLICAZIONE DEI TESTAMENTI OLOGRAFI E DEI TESTAMENTI SEGRETI.

Art. 162.

PRESIDENTE. Rileva la mancanza di una disposizione la quale consideri soltanto il deposito del testamento, dopo la morte del testatore, presso un notaio o altra autorità, per evitare che sia distrutto, sottratto o smarrito. In pratica infatti il notaio procede sempre alla pubblicazione del testamento, ciò che importa spese rilevanti.

ROTIGLIANO. Nota che, mentre il Codice vigente si limita a rendere obbligatorio, sulla istanza delle parti interessate, il deposito del testamento olografo, il progetto ministeriale ne impone in ogni caso la pubblicazione, pure non stabilendo alcuna sanzione per i trasgressori. Ora possono esservi motivi legittimi anche d'ordine morale che sconsigliano la pubblicazione di un testamento. Non ritiene quindi opportuna l'innovazione del progetto ministeriale.

SCADUTO. La distinzione tra obbligo del deposito e obbligo della pubblicazione è rilevante anche agli effetti del Codice penale, il quale contempla il reato di occultamento di testamento e commina le relative penalità. Chi è in possesso del testamento olografo e non lo deposita, incorre nella sanzione del Codice penale; ma, quando abbia depositato il testamento, non ha l'obbligo della pubblicazione.

ROTIGLIANO. L'ipotesi dell'occultamento presuppone l'esistenza di un'altra parte interessata al deposito del testamento. Nel caso di un solo erede non c'è possibilità di danni per altri e quindi non si può parlare di occultamento.

SCADUTO. Obietta che, fino a quando non è avvenuto il deposito del testamento, si ignora se ci sia o no un'altra parte interessata.

PRESIDENTE. Si può parlare di occultamento quando si provi il dolo da parte di chi detiene il testamento.

ASQUINI. Rileva la gravità della innovazione apportata dal progetto ministeriale, osservando che non si concilia con quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 148, che regola l'esecuzione volontaria del testamento indipendentemente dalla pubblicazione. Dal momento che il testamento può essere eseguito volontariamente, quale è la sanzione in caso di omessa pubblicazione?

PRESIDENTE. La sanzione potrebbe essere il sequestro del testamento. Ad ogni modo l'ultimo capoverso dell'articolo 148 dispone che la nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa, abbia eseguito volontariamente il testamento; ma presuppone sempre la pubblicazione di esso.

COSTAMAGNA. Si dichiara favorevole all'obbligo della pubblicazione.

PUTZOLU. Non consente nell'opinione espressa dal camerata Rotigliano. Anche nell'ipotesi che vi sia un solo erede, questi ha ugualmente l'obbligo di depositare il testamento. Qualora ciò non faccia, commette occultamento. Vi è infatti da tener presente l'interesse dei terzi i quali possono opportunamente regolare la loro condotta solo mediante la conoscenza del testamento per effetto del deposito e della pubblicazione.

BIGGINI. L'articolo 162 richiede che si abbia notizia della morte del testatore perchè sorga l'obbligo della presentazione al notaio del testamento per la sua pubblicazione. Chi si sottrae a quest'obbligo compie il reato di occultamento.

PRESIDENTE. Ripete che, perchè si incorra nel reato di occultamento, è necessario che concorra il dolo.

ASQUINI. Ritene che, se nessuno chiede il deposito del testamento, questo può essere ugualmente eseguito.

PUTZOLU. Il testamento non può avere giuridica esecuzione se non quando sia stato pubblicato. Di fronte all'ordinamento giuridico ed ai terzi esso non esiste senza la pubblicazione.

ROTIGLIANO. A suo avviso, il deposito può essere reso obbligatorio solo quando vi sia l'istanza di una parte interessata, come dispone il Codice vigente. In pratica il deposito equivale alla pubblicazione del testamento, perchè il notaio non può rimanere depositario del testamento di una persona morta senza pubblicarlo. Ma, se manca l'istanza della parte interessata, perchè imporre l'obbligo del deposito, per esempio, a un solo erede o a un gruppo di eredi che sono i soli beneficiati e sono d'accordo per dare esecuzione al testamento senza depositarlo? Ciò tanto più se si vuole far coincidere il mancato deposito col reato di occultamento.

BARCELLONA. Si associa alle osservazioni del deputato Rotigliano.

ANDRIANI. Ritene che l'articolo 162 debba essere mantenuto per ragioni giuridiche e morali. Osserva però che, se una persona in buona fede, pur avendo notizia della morte del testatore, non presenta a un notaio il testamento, non commette il reato di occultamento. Sarà solo responsabile del risarcimento dei danni.

SCADUTO. Prospetta l'ipotesi che la parte interessata, non conoscendo la persona che è in possesso del testamento, sia nella impossibilità di fare istanza per il deposito. Ravvisa quindi necessaria la disposizione del progetto ministeriale.

COSTAMAGNA. Non ritiene ammissibile lasciare arbitro il detentore del deposito o meno del testamento.

PUTZOLU. È d'avviso che chiunque, trovandosi in possesso di un testamento olografo ed avendo notizia della morte del testatore, non lo deposita presso il notaio, commette occultamento, indipendentemente dai motivi che lo inducono a non eseguire il deposito e anche se sia convinto che egli sia il solo interessato alla successione. Il dolo, in questo caso, è nel fatto stesso della volontaria omissione di deposito.

D'altra parte non si può ammettere che taluno possa arrogarsi il diritto di giudicare unilateralmente se il testamento interessi o no altre persone. Il testamento è atto che interessa la fede pubblica, e chiunque ne sia in possesso non può esimersi dall'obbligo civile e morale di depositarlo presso il notaio dopo la morte del testatore che a tale scopo lo ha affidato.

ASQUINI. Non crede che il mancato deposito costituisca reato. Ma allora quale sarà la sanzione?

PRESIDENTE. Una duplice sanzione indiretta: il risarcimento dei danni nel caso che se ne sieno prodotti e la facoltà di chiedere che l'autorità giudiziaria ordini il deposito.

ANDRIANI. Per aversi il delitto di occultamento di testamento (articoli 490 e 491, Codice penale), occorre il dolo. Non basta la materialità del mancato deposito, che potrebbe derivare anche da negligenza o ignoranza della legge civile, circostanze queste valide a discriminare il fatto (articolo 47, Codice penale). Pensa che l'obbligo del deposito possa essere provvisto di una sanzione civile, simile a quelle disposte in tema di trascrizioni obbligatorie, ecc. Propone la seguente formula: « Chiunque sia in possesso di un testamento olografo che contenga disposizioni in favore altrui, appena abbia notizia della morte del testatore, deve depositarlo presso il notaio, sotto pena del pagamento in favore dell'erario dello Stato di una somma da lire mille a lire diecimila, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale ».

PRESIDENTE. Rileva che tre tesi sono emerse dalla discussione: mantenere la disposizione del Codice vigente, secondo quanto ha sostenuto il deputato Rotigliano, per cui non vi è obbligo di depositare il testamento olografo se non quando vi sia l'istanza della parte interessata; stabilire l'obbligo del deposito, ma non della pubblicazione; approvare il testo del progetto.

Dichiara di essere favorevole all'obbligo del solo deposito per garantire l'esistenza e la conservazione del testamento.

BIGINI. È favorevole all'obbligo della pubblicazione, anche tenuto conto che tutto il sistema del progetto è per la prevalenza della volontà del legislatore su quella testamentaria.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del deputato Rotigliano di rendere obbligatorio il deposito del testamento olografo solo quando vi sia l'istanza di chiunque creda di avervi interesse, secondo quanto prescrive l'articolo 912 del Codice vigente.

Votano sì i Commissari senatori Anselmi, Barcellona, Facchinetti Pulazzini e Moresco; deputati Asquini e Rotigliano.

Votano no i Commissari senatori D'Amelio e Scaduto; deputati Andriani, Bigini, Costamagna e Putzolu.

Poichè vi è un equal numero di pareri in un senso e nell'altro, dato il ristretto numero dei presenti, si ritiene opportuno di rinnovare la votazione nella seduta seguente.

PRESIDENTE. Si può intanto esaminare la questione prospettata dal deputato Asquini: si può dare esecuzione volontaria a un testamento qualora non sia stato nè depositato, nè pubblicato?

BARCELLONA. Se l'ultimo capoverso dell'articolo 162 riguarda l'esecuzione volontaria, c'è contrasto con l'articolo 148.

ASQUINI. Osserva che il mancato deposito renderebbe impossibile o per lo meno inefficace giuridicamente l'esecuzione volontaria del testamento, ossia si avrebbe una sanzione più grave di quella della nullità del testamento per mancanza di un elemento essenziale, nullità che è invece sanabile con la esecuzione volontaria.

PUTZOLU. Trova giuridicamente impossibile l'esecuzione volontaria di un testamento che non sia stato depositato nè pubblicato. In virtù di che avviene la trasmissione dei beni negli eredi se il testamento non è stato nè depositato, nè pub-

blicato ? Si aggiunga che gli eventuali interessati non hanno la possibilità di impugnare il testamento o di far valere i loro diritti in base ad esso se viene occultato.

COSTAMAGNA. Trova inammissibile che il legislatore civile faciliti evasioni fiscali.

ROTIGLIANO. Bisogna tener conto di legittimi interessi che possono essere di carattere anche semplicemente morale. Ad ogni modo, non si può subordinare la disciplina di rapporti di diritto privato a considerazioni di carattere fiscale.

COSTAMAGNA. Ritene che la certezza del diritto, che la disposizione del progetto ministeriale tende ad assicurare, sia la prima esigenza dell'ordine giuridico.

ASQUINI. Osserva che il sistema successorio italiano si basa sulla volontà privata, a differenza di quello tedesco, nel quale l'autorità provvede alla divisione d'ufficio dell'asse ereditario attraverso la ventilazione.

PRESIDENTE. Sottopone alla Commissione la questione proposta dal deputato Asquini: si può dare esecuzione volontaria a un testamento che non sia stato nè depositato nè pubblicato ?

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Scaduto; deputati Asquini e Rotigliano.

Rispondono no i Commissari: deputati Biggini, Costamagna e Putzolu.

La Commissione esprime il parere che si possa dare esecuzione volontaria a un testamento anche se non sia nè depositato, nè pubblicato. Si intende così che l'ultimo capoverso dell'articolo riguarda soltanto il caso che vi sia stata richiesta di terzi.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 27.

Seduta del 28 maggio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, MORESCO, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, COSTAMAGNA, PANUNZIO e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 162 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame degli articoli 163 a 165 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri e Piola Caselli; deputati Andriani, Biggini, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 162 del progetto.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente, dalla discussione dell'articolo 162, a proposito del primo comma, erano emerse tre tesi: tornare alla disposizione dell'articolo 912 del Codice vigente; stabilire l'obbligo del deposito del testamento, ma non della pubblicazione; mantenere il sistema del progetto. Nella votazione sulla prima proposta si ebbe un egual numero di voti in un senso e nell'altro e, dato il ristretto numero di presenti, si ritenne opportuno di stabilire che la votazione venisse ripetuta nella seduta odierna.

BARCELLONA. A proposito della seconda proposta riguardante l'obbligatorietà del solo deposito del testamento olografo, ricorda che la legge notarile non permette al notaio di non pubblicare un testamento olografo, presso di lui depositato alla morte del testatore. Quindi l'obbligo del deposito porta sempre come conseguenza la pubblicazione del testamento.

Ripete il suo voto non favorevole alla obbligatorietà del deposito.

ROTIGLIANO. A meno che non si vogliano modificare le leggi speciali, quanto ha detto il senatore Barcellona dimostra l'impossibilità di adottare la soluzione prospettata ieri dal Presidente, secondo la quale potrebbe essere considerato sufficiente il deposito del testamento presso il notaio, senza necessità della pubblicazione.

COSTAMAGNA. Premette che i due argomenti votati separatamente nell'ultima seduta sono fra loro collegati, cosicchè se si dovesse ripetere una delle due votazioni, dovrebbe necessariamente essere ripetuta anche l'altra.

Osserva poi che l'obbligatorietà del deposito del testamento è un concetto che deve essere apprezzato dal punto di vista della nuova concezione del diritto privato nel sistema dello Stato fascista. Con tale disposizione l'iniziativa privata e l'autodeterminazione, quei concetti cioè che sono alla base del diritto privato, non vengono alterate, ma sono anzi salvaguardate da eventuali abusi ed irregolarità. Senonchè, mentre con i sistemi giuridici ormai sorpassati il diritto privato era abbandonato esclusivamente alla autodeterminazione dei singoli, con il sistema moderno e fascista, che considera la certezza del diritto come un interesse pubblico, questa autodeterminazione trova una regola direttiva ed un freno in norme di ordine pubblico. Da questo principio sorge la disposizione in esame che impone la pubblicazione del testamento per evitare che degli effetti di questo atto, ledendo gli interessi dei terzi e, qualche volta, gli interessi generali dello Stato, se ne possano fare arbitri individui di dubbia coscienza.

Osserva tuttavia che il progetto ministeriale, dopo aver accolto questo concetto, non ha provveduto a garantire l'applicazione della norma con opportune sanzioni per i trasgressori, le quali dovrebbero consistere non in multe od altre pene pecuniarie, che sono di solito irrisorie e quindi non varrebbero a raggiungere lo scopo, ma nella pena prevista dal Codice penale per l'occultazione del testamento.

Si preoccupa poi degli oneri patrimoniali connessi con le operazioni del deposito e della pubblicazione. Ma mentre per il primo, che non è un atto costoso, pensa che la persona, che per ragioni sentimentali o professionali ha accettato di adempiere alla funzione di custode del testamento, possa ed intenda sopportarne anche i doveri inerenti, fra i quali rientra un piccolo sforzo pecuniario, per quanto concerne la pubblicazione o farebbe riferimento alla legge speciale o, se invece si stimasse opportuno provvedere in sede di Codice civile, proporrebbe che la pubblicazione del testamento fosse fatta con annotazione delle spese « a campione », vale a dire che il pagamento resti sospeso in attesa che si provveda a carico della massa.

ROTIGLIANO. Dissente da quanto ha detto il camerata Costamagna circa la necessità di ripetere tutte e due le votazioni che hanno avuto luogo nella passata seduta. Mentre infatti l'oggetto della prima, come ha ricordato il Presidente, era di sapere se si dovesse rendere obbligatorio o meno il deposito o la pubblicazione di qualunque testamento da parte di chi lo rinvenga, oggetto della seconda era di sapere se si possa dare esecuzione ad un testamento olografo indipendentemente dal fatto del deposito o della pubblicazione. E mentre nella prima votazione ci fu parità di voti, la seconda ebbe esito favorevole. Pensa quindi che quanto il senatore Barcellona ha ricordato circa l'obbligo che il notaio presso cui è depositato il testamento di una persona morta ha di pubblicarlo, non rimetta in discussione la seconda questione ieri votata dalla Commissione.

Ma poichè per le disposizioni della legge notarile non si può adottare la tesi intermedia di rendere obbligatorio il solo deposito, egli insiste nel ritenere che il sistema migliore sia quello di rendere obbligatorio il deposito e la pubblicazione del testamento solo quando tale formalità sia richiesta da persona che si ritenga interessata alla successione.

Quanto poi alle spese inerenti al deposito e alla pubblicazione, le quali ricadono sul depositario, osserva che la figura del depositario esiste in rarissimi casi, perchè il testamento olografo si rintraccia di solito fra le carte del *de cuius*; il quale non ha dato ad alcuno l'incarico della custodia.

MAZZOCCOLO. Concorde con l'onorevole Costamagna sulla opportunità della disposizione che rende obbligatorio il deposito e la pubblicazione del testamento; in tal modo non solo sarà evitata la possibilità di commettere frodi che violino la volontà

del testatore, ma potranno anche essere conosciute eventuali disposizioni a favore di terzi, di opere pie, di enti di diritto pubblico, che altrimenti potrebbero venire eluse.

La questione in esame diviene quindi di interesse pubblico e non solo in quanto garantisce l'osservanza della volontà del testatore.

Concorda inoltre con il senatore Barcellona sul concetto che, ammettendo l'obbligatorietà del deposito, si viene implicitamente a riconoscere l'obbligatorietà della pubblicazione.

AmMESSO tale principio, ricorda le conseguenze pratiche che da esso hanno origine.

Circa le sanzioni contro colui che, essendo consegnatario di un testamento, trascura di depositarlo, oltre quella civile derivante dal fatto che quando, in qualunque tempo, si abbia notizia del testamento ci può essere azione civile per dare esecuzione al testamento medesimo, ricorda la sanzione coercitiva penale sulla occultazione del testamento.

PRESIDENTE. Il Codice penale esige il dolo.

MAZZOCCOLO. Riconosce giusta l'osservazione del Presidente; ad ogni modo, la disposizione del Codice penale tranquillizza per il fatto che esiste un mezzo penale al quale si può ricorrere nei casi più gravi, e che in tutti i casi costituisce un monito intimidatore.

Altra conseguenza è l'onere delle spese per il deposito e la pubblicazione che va a carico di colui il quale, non interessato, ma solo amico e fiduciario del testatore, deve adempiere il mandato affidatogli. È favorevole, in proposito, alla soluzione prospettata dall'onorevole Costamagna, il quale ha proposto di iscrivere « a campione » le spese, il cui ammontare sarà poi prelevato dalla massa ereditaria.

PANUNZIO. Premette che col rendere obbligatorio il deposito solo a richiesta degli interessati si verrebbe a creare una specie di antinomia fra le numerose garanzie che il progetto richiede quando il testamento viene affidato al notaio e quelle, molto minori, richieste quando l'olografo è dato ad un privato. Egli non saprebbe rendersi conto di tale differenza di trattamento, a meno che non si pensi che tale maggior rigore sia posto nello stesso interesse del notaio che vuole essere garantito dalla legge.

Non è favorevole alla tesi sostenuta dal camerata Rotigliano, perchè pensa che l'ordinamento giuridico attribuisca al privato, depositario del testamento, una pubblica funzione; e, dato che il privato, per volontà del testatore, viene ad assumere una veste non più privatistica, si domanda come sia possibile aspettare la richiesta di interessati per effettuare la pubblicazione.

ROTIGLIANO. Ripete che, nella maggior parte dei casi, non c'è depositario; nessuno è in possesso del testamento, perchè di solito la persona che muore lo lascia fra le proprie carte. Nè il progetto parla di depositario. Esso infatti dice: « Chiunque sia in possesso ».

PRESIDENTE. Legge quanto è detto nella relazione della Commissione Reale che illustra l'argomento anche col richiamo delle varie legislazioni.

PANUNZIO. Domanda se non sia il caso di fare obbligo al testatore, come condizione della validità della sua volontà testamentaria, di depositare il testamento in una determinata forma. In tal modo si eviterebbero gli inconvenienti che si verificano spesso, derivanti dal fatto che i parenti molte volte ignorano se il *de cuius* abbia o meno fatto testamento.

PRESIDENTE. Crede pericolosa una simile disposizione in quanto può essere opportuno che non si sappia che vi è un testamento, prima della morte del testatore. Questi infatti potrebbe essere soggetto a pressioni o a minacce.

BERIO. Mentre da un punto di vista astratto conviene nel concetto espresso dai colleghi Costamagna e Mazzocco, che cioè il testamento debba essere depositato e pubblicato (il deposito non può disgiungersi dalla pubblicazione), dal punto di vista pratico nota che spesso il testamento non viene depositato, ma lasciato in un cassetto,

cosicchè i figli, che lo trovano, lo eseguono, a meno che non sorga qualche questione, nel qual caso deve essere pubblicato. La spiegazione di ciò è da ricercarsi nel fatto che spesso il testamento olografo, oltre al contenuto giuridico, ha anche un contenuto morale di una certa rilevanza, che gli eredi preferiscono non sia divulgato.

Egli sarebbe quindi favorevole al sistema della obbligatorietà della pubblicazione solo nel caso in cui il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio. La procedura formale si giustifica allora perchè lo stesso testatore con l'atto di deposito ha dimostrato di aver voluto dare al testamento uno speciale valore. Se invece il testamento non è depositato presso il notaio, non si dovrebbe imporre, a chi lo possiede, l'obbligo di pubblicarlo, ma chiunque creda avervi interesse può sempre chiederne la pubblicazione.

MAZZOCCOLO. L'acuta osservazione del senatore Berio richiama l'attenzione sul fatto che il testamento può talvolta avere un contenuto principalmente morale, di poca importanza patrimoniale, interessante particolarmente gli eredi, i quali, in genere, preferiranno non pubblicarlo.

Osserva però che il fatto che il testamento venga pubblicato non significa che le disposizioni in esso contenute siano portate a conoscenza di un enorme numero di persone; in secondo luogo, il *de cuius*, una volta stabilito nel Codice che il testamento deve essere pubblicato, farà in modo che le questioni familiari di carattere delicato siano regolate con atti privati e particolari.

Sulla inscindibilità del deposito dalla pubblicazione aggiunge che, fin quando il testamento è semplicemente depositato, non si conosce quale è il notaio che detiene l'atto; mentre, una volta ammessa la pubblicazione, l'articolo 164 del progetto dice che il notaio deve, fra le altre cose, depositare il testamento pubblicato nella Cancelleria della Pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, cosicchè il testamento sarà così facilmente consultabile da chiunque può avervi interesse.

COSTAMAGNA. Per ovviare all'osservazione del senatore Berio si potrebbe stabilire che la pubblicazione venga limitata al contenuto patrimoniale e giuridico, e non estesa alle parti riguardanti manifestazioni sentimentali ed affettive.

Concorda inoltre col senatore Mazzocco nel ritenere che, una volta fissato il principio che i testamenti devono essere tutti pubblicati, il testatore farà a meno di includervi quelle disposizioni che egli ritenga opportuno non vengano conosciute dal pubblico, provvedendovi invece con atti particolari.

PANUNZIO. Rileva come anche dalla presente discussione risalti l'importanza dell'innovazione introdotta nella materia testamentaria con il concetto della extrapatrimonialità del testamento. Coglie per altro l'occasione per ripetere che tale innovazione rimarrà un troncone morto se non si provvederà a un coordinamento fra la nuova disposizione e gli articoli che seguono, i quali considerano invece il testamento di puro carattere patrimoniale.

Per quanto riguarda il deposito obbligatorio da parte del testatore, ne riconosce l'inopportunità.

Riconosce altresì che, se il possessore del testamento fosse un figlio del *de cuius*, si potrebbe trovare giusto quanto ha sostenuto il camerata Rotigliano, ma pensa che si debba considerare anche il caso in cui il depositario sia un estraneo alla famiglia. La formula dell'articolo non fa infatti distinzione, perchè dice: « Chiunque sia in possesso. . . ». Quindi colui che è comunque in possesso del testamento, sia parente che estraneo, rappresenta una figura che non è più privatistica, perchè l'ordinamento giuridico, per il tramite della volontà del privato, la investe di una funzione pubblica, quella cioè di tenere in consegna il testamento. Ora si domanda perchè in base ad una considerazione di diritto privato si dovrebbe esonerare questa persona dall'obbligo del deposito e della pubblicazione.

Quanto, infine, all'ipotesi che nel testamento siano contenute notizie ed apprezzamenti che, nell'interesse stesso della famiglia, è bene non siano resi di pubblica

ragione, è anch'egli d'accordo sulla opportunità di non pubblicare tali testamenti o tali brani di testamento. Solo però ritiene che, dato il nuovo concetto del testamento extrapatrimoniale introdotto nel Codice, non sia il caso di investire nè l'erede, nè il notaio del potere di decidere, ma che tale decisione debba essere affidata all'autorità giudiziaria, deliberante in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Ritiene che, dopo l'ampia discussione svoltasi, la Commissione possa prendere le sue deliberazioni. Per conto suo crede indispensabile la disposizione dell'obbligatorietà del deposito perchè il subordinare questo alla richiesta di chiunque creda di avervi interesse può non bastare in quanto, se nel testamento è contenuta una disposizione a favore di un lontano parente o di un'opera pia, essi possono non averne notizia e perciò materialmente non sono in condizione di richiedere il deposito stesso.

Fa osservare poi che tale disposizione trova un correttivo nell'altra già deliberata, per cui se tutti gli interessati sono d'accordo, possono eseguire il testamento senza bisogno del deposito.

ROTIGLIANO. Rimarrà sempre la violazione della norma, che sarà tanto più grave se si vuole assimilare il mancato deposito all'occultamento del testamento.

PRESIDENTE. Per ricadere sotto le norme del Codice penale, occorre sempre che vi sia il danno e il dolo.

Mette ai voti l'obbligatorietà del deposito per la pubblicazione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Mazzocco, Scaduto e Scialoja; deputato Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Sarrocchi; deputato Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Metterà ora in votazione l'obbligatorietà del deposito su richiesta di qualunque interessato. Formulerebbe così il primo comma dell'articolo: « Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, su richiesta di qualsiasi interessato, appena abbia notizia . . . ».

ROTIGLIANO. Preciserrebbe: « . . . sull'istanza di chiunque creda avervi interesse . . . » affinchè non sia necessario dimostrare l'interesse: basta credere di avervi interesse per poter presentare l'istanza.

D'altra parte non si nasconde l'inconveniente che si verificherebbe se un interessato domandasse la pubblicazione di un testamento in cui il *de cuius*, oltre alle disposizioni di carattere patrimoniale, avesse fatto cenno a rapporti di famiglia di carattere intimo e delicato che non è bene diventino di pubblico dominio.

SARROCCHI. Si associa.

SCADUTO. Crederebbe più opportuno ripristinare la formula della prima parte dell'articolo 912 del Codice attuale, dove è specificato che il testamento deve essere depositato presso il notaio del luogo in cui si è aperta la successione.

PRESIDENTE. La relazione ministeriale spiega che tale limitazione è sembrata eccessivamente onerosa per il detentore del testamento che può trovarsi in luogo lontano da quello della morte del testatore, mentre non è necessaria nel sistema del progetto dal momento che il verbale di pubblicazione, nel quale il testamento è trascritto, è poi depositato in copia nella pretura del luogo in cui si è aperta la successione (articolo 164), sicchè gli interessati ivi residenti possono facilmente averne notizia.

Mette pertanto ai voti la seguente formula da sostituire al primo comma dell'articolo 162: « Chi sia in possesso di un testamento olografo deve depositarlo, per la sua pubblicazione, presso un notaio a richiesta di chiunque creda avervi interesse, dopo la morte del testatore ».

Rispondono sì i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Mazzoccolo, Sarrocchi, Scaduto e Scialoja; deputati Panunzio e Rotigliano.

Rispondono no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona e Facchinetti Pulazzini.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. In conformità alla formula approvata propone la sostituzione nel secondo comma, alle parole: « la presentazione » delle altre: « il deposito » e, nel terzo comma, alla parola: « presenta » dell'altra: « deposita ».

Così rimane stabilito.

PANUNZIO. Per temperare la disposizione dell'obbligatorietà e per ovviare all'inconveniente segnalato proporrebbe che in un comma aggiuntivo si affidasse all'autorità giudiziaria, e solamente ad essa, il giudizio di delibazione sull'opportunità di pubblicare il testamento quando in esso, oltre le disposizioni patrimoniali, siano contenute delle dichiarazioni di carattere intimo e delicato riguardanti il sacrario della famiglia. Ciò anche per impedire che, al solo scopo vessatorio, uno dei familiari o un estraneo interessato, voglia addivenire alla pubblicazione del testamento, anche quando tutti gli altri sono d'accordo nel non depositarlo. In questi casi dovrebbe essere data facoltà, come ha già detto, all'autorità giudiziaria di decidere, in camera di consiglio e udito il Pubblico Ministero, che il testamento non sia pubblicato.

PRESIDENTE. È favorevole al concetto di ammettere per giustificati motivi l'intervento dell'autorità giudiziaria per vietare la pubblicazione del testamento in qualche parte che possa essere diffamatoria, come se ne è dato il caso, o altrimenti dannosa, sempre che sia di carattere non patrimoniale.

Proporrebbe pertanto il seguente comma aggiuntivo:

« Per giustificati motivi, su istanza di chiunque creda avervi interesse, il pretore può disporre che siano cancellati dal testamento periodi o frasi di carattere non patrimoniale, che vengono omesse nelle copie che fossero richieste.

« Per fini di giustizia l'autorità giudiziaria può chiedere la copia integrale del testamento ».

(La Commissione approva).

Per quanto concerne l'ultimo comma, esso dovrebbe essere così modificato, in conformità di quanto si è approvato nella seduta precedente: « Il testamento olografo può avere esecuzione anche prima della pubblicazione del testamento, se tutti gli interessati sono d'accordo ».

ROTIGLIANO. Crede che si raggiungano gli stessi effetti sopprimendo addirittura l'ultimo comma. Non essendo stabilito espressamente il divieto, è naturale che sia ammissibile l'esecuzione.

La Commissione è favorevole alla soppressione.

SARROCCHI. Ritornando sul primo comma dell'articolo crederebbe necessario scindere il caso della persona che trovasi in possesso del testamento, dal caso della persona cui il testamento sia stato affidato dal *de cuius*. In questa ultima ipotesi, come può ammettersi che colui che ha ricevuto il testamento possa senza dolo trattenerlo, pure essendo a conoscenza della morte del testatore?

Proporrebbe pertanto di formulare il primo comma dell'articolo nei seguenti termini: « Il deposito è obbligatorio per colui al quale il testamento è stato affidato dal *de cuius*, salvo in ogni caso l'eventuale applicazione delle penalità stabilite per il reato di falso per soppressione ».

PRESIDENTE. Osserva che, anche senza dolo, vi possono essere infinite ragioni per cui la persona incaricata trattiene il testamento. Crede sia meglio lasciare

il primo comma nella formula già approvata. Vuol dire che, se il deposito era stato fatto presso un avvocato, vi saranno le eventuali sanzioni disciplinari; e se era stato fatto presso un privato, male avrà fatto il testatore a fidarsi di una persona mal sicura. Se poi vi è il dolo, provvederà la legge penale.

ROTIGLIANO. Crede anch'egli che sia meglio lasciare la formulazione del comma nei termini prima proposti, che del resto non innovano sul sistema attualmente vigente. D'altra parte il depositario può anche darsi che non addivenga alla pubblicazione del testamento per accordi presi con gli interessati.

PANUNZIO. Fa osservare come in tutte le disposizioni si cerchi di avere il massimo rispetto e riconoscimento verso la volontà del testatore. Ma in questo caso, se nessuno interessato ne faccia istanza, la volontà del testatore rimarrà lettera morta; si avrebbe così l'assurdo giuridico di una volontà espressa e condannata poi a rimanere nascosta.

PRESIDENTE. Crede che la questione sia ormai superata dopo la precedente votazione.

BERIO. Riconosce che si debba avere il massimo rispetto per la volontà del testatore, ma nel caso presente è il testatore stesso che si vuole esporre al pericolo che le sue volontà rimangano sconosciute. Se egli fa testamento per atto di notaio, tale inconveniente, secondo le disposizioni del progetto, viene senz'altro scongiurato, perchè il notaio deve provvedere subito alla pubblicazione del testamento, appena conosciuta la morte del testatore. Così pure, se il testamento olografo è dal testatore depositato presso un notaio, è scongiurato ogni pericolo di soppressione.

SARROCCI. Non insiste nella sua proposta.

Art. 163 a 165.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 11,35.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 28.

Seduta del 3 giugno 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO
E DEL VICEPRESIDENTE MARAVIGLIA

Sono presenti i Commissari senatori: ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCIALOJA e TACCONI; deputati ANDRIANI, ASQUINI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, PIERMANI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli emendamenti proposti agli articoli 79, 106, 128 e 129 dalla Sottocommissione all'uopo incaricata e aggiunta dell'art. 129 bis. — Esame degli articoli 166 a 168 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » e aggiunta di un art. 165 bis. — *Allegati*: Relazione e proposte della detta Sottocommissione.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Sarrocchi e Scaduto; deputati Cristini e Pierantoni.

Non ha mancato di fare distribuire ai Colleghi la relazione presentata dalla Sottocommissione che era stata incaricata, in una delle precedenti sedute, di formulare gli opportuni emendamenti agli articoli 79, 106, 128 e 129 del progetto ministeriale (1). Ritiene quindi opportuno discuterne subito le conclusioni. Ringrazia la Sottocommissione — e per essa il suo Presidente e relatore Senatore Piola Caselli — per la sollecitudine con la quale ha voluto assolvere il suo compito, e propone di esaminare articolo per articolo il nuovo testo proposto dalla Sottocommissione stessa.

La Commissione approva.

CAPO IV. - Della devoluzione del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato.

Art. 128.

(Testo della Sottocommissione).

MAZZOCCOLO. Si compiace del lavoro svolto dalla Sottocommissione, ma ritiene opportuno fare alcune osservazioni riguardanti il concetto fondamentale delle nuove disposizioni proposte. In primo luogo vorrebbe fosse tenuta presente la eventualità della esistenza di parenti che, pur non essendo legittimari, possono essere

(1) La relazione e il progetto della Sottocommissione seguono in allegati al verbale.

stati legati al *de cuius* da vincoli di affetto e da comunanza di vita. Privare costoro dell'assistenza benefica avuta dal *de cuius*, mentre questi era in vita, non gli sembra equo; perciò, se si vuole mantenere il concetto della disposizione, propone per lo meno di sostituire la parola « legittimari » con: « parenti oltre il quarto (o quinto) grado ». Non approva poi la formula: « tale quota sarà commisurata al grado di parentela », poichè essa presuppone che si debba poi dettare una nuova norma, mentre è opportuno che il progetto provveda esso stesso. Quanto alla disposizione del capoverso, dettata dalla preoccupazione di rispettare le beneficenze spontaneamente deliberate, crede che essa non debba essere limitata solo alle opere di pubblica assistenza, ma estesa anche a favore di persone private che eventualmente il testatore voglia beneficiare per particolari motivi di parentela, di affetto o di gratitudine. Reputa, infine, particolarmente opportuno escludere i patrimoni che non raggiungano una data entità, per esempio cento o duecento mila lire.

ROMANO MICHELE. Non intende ritornare su quanto la Commissione ha deliberato in linea di principio, pur dichiarandosi personalmente contrario all'introduzione di questo istituto nel Codice civile. Si associa ad ogni modo alle osservazioni testè fatte dal senatore Mazzocco e in particolare sostiene la necessità di escludere dalla disposizione i parenti almeno fino al terzo o al quarto grado, poichè non ammette si debbano svalutare i vincoli di affetto che possono legare il *de cuius* ai fratelli o ai nipoti, facendo ricadere su essi un onere nuovo.

BERIO. In linea di massima, è favorevole sia al principio già approvato dalla Commissione, sia alle attuali proposte presentate dalla Sottocommissione. Alle osservazioni del senatore Mazzocco risponde che esse non possono avere un valore decisivo quando si tratti di stabilire una norma di carattere generale, poichè la legge deve riferirsi al *quod plerumque accidit*. La disposizione proposta, a suo avviso, attua un principio etico-sociale, il concetto cioè della successione dello Stato; a tale proposito ritiene che giustamente sia stata modificata la proposta originaria che attribuiva una quota di eredità all'Ente comunale di assistenza. Osserva del resto che, praticamente, le nuove proposte non stabiliscono nulla di diverso da quanto esiste attualmente con la tassa di successione che non bada al maggiore o minore bisogno degli eredi, ma stabilisce una aliquota in relazione al grado di parentela. In ogni modo, per venire incontro alle proposte fatte dal senatore Mazzocco, ritiene si possano aggiungere ai legittimari anche i fratelli e le sorelle.

Circa la fissazione delle quote, pur non ritenendo che si possa introdurre nel Codice una norma precisa, anche per le variazioni che subiscono i valori, vorrebbe si stabilissero per lo meno delle modalità in base ai criteri seguiti per la tassa di successione, di cui però la presente aliquota non dovrebbe costituire un duplicato. Nella fissazione di tali modalità, poi, si potrebbe anche tener conto delle necessità di fissare, come minimo, patrimoni di una certa entità, per non danneggiare troppo i parenti bisognosi quando il patrimonio sia di lieve consistenza.

PANUNZIO. Osserva che, pur vedendo accolto dalla Sottocommissione un concetto altra volta da lui espresso quando, trattandosi di successione dello Stato, sostenne la opportunità che si parlasse di patrimonio dello Stato, riconosce che qui l'espressione adottata non risponde nè tecnicamente, nè moralmente al concetto puramente etico da cui era partito il proponente onorevole Costamagna; preferirebbe perciò si dicesse: « devoluto di diritto allo Stato » anzichè « devoluto di diritto al patrimonio dello Stato ».

Non è mai stato troppo entusiasta del nuovo istituto; conviene però col senatore Mazzocco che, ove si accolga il principio, dovrebbe farsi una distinzione tra piccoli e grandi patrimoni.

ROMANO SANTI. Nota che le osservazioni fin qui fatte, le modificazioni proposte e le limitazioni ritenute necessarie dimostrano che il principio che si vuole inserire nella legge, se anche potrà essere da alcuni — non da lui — approvato in linea

teorica, molto difficilmente potrà trovare una applicazione concreta che soddisfi. Ritiene perciò inutile perdersi in proposte di emendamenti; occorre prima stabilire se la Commissione intende mantenere o meno il principio stesso.

PRESIDENTE. Fa presente che, però, una volta emendata, potrebbe darsi che la disposizione venisse accolta.

SCIALOJA. Con gli emendamenti proposti, la sostanza della norma verrebbe a ridursi a ben poco.

ROMANO SANTI. Rileva, in ogni modo, che le proposte di emendamento sono state, in generale, avanzate in linea subordinata, ma che in via pregiudiziale non sembra che la maggioranza approvi il principio informatore della disposizione.

PIOLA CASELLI. Gli spiace che non sia presente il proponente onorevole Costamagna. La Sottocommissione ha cercato di limitare e precisare il concetto dell'onorevole Costamagna; ora ci sono ulteriori proposte di limitazione e precisazione. Egli non vede alcuna difficoltà a che anche queste proposte siano discusse ed eventualmente introdotte. Il significato iniziale della proposta — che, del resto, corrisponde all'indirizzo adottato nei riguardi della successione vacante — non sarebbe per questo mutato. Il principio originariamente presentato era quello di fissare una quota di riserva che avrebbe accompagnato ogni forma di concorso nella successione; esso portava a conseguenze veramente inaccettabili, e perciò la Sottocommissione ha cercato di restringerlo. Non ha ritenuto la Sottocommissione di tener conto, oltre che dei legittimari, anche dei fratelli e delle sorelle, trattandosi di un vincolo non sempre molto stretto nelle famiglie; non vede però difficoltà di comprendere anche costoro. Rimarrà pur sempre un grandissimo numero di successioni che ricadranno sotto la norma.

Nessuna difficoltà neppure ad adottare il criterio di inserire un minimo di valore per i patrimoni soggetti al contributo assistenziale.

Quanto alle modalità della percezione, infine, la Sottocommissione ha creduto più semplice ed opportuno di riferirsi al sistema della tassa di successione già esistente, che tiene conto dell'entità del patrimonio e del grado di parentela. Infine rispetto alla designazione dell'ente assistenziale a favore del quale andrebbe il contributo, si è creduto più corretto di rimettere la designazione al Governo, che è responsabile di tutta l'amministrazione della pubblica assistenza. Ritiene tuttavia che, anche per questo, possano essere discusse ed introdotte fin da ora nel Codice le modalità che saranno giudicate opportune.

BARCELLONA. È di opinione che l'esposizione del senatore Piola Caselli basti a dimostrare che, in definitiva, si tratta di un aumento della tassa di successione.

ROMANO SANTI. Con l'obbligo allo Stato di devolvere i proventi all'assistenza.

PIOLA CASELLI. Fa presente che un sistema simile è stato già adottato; infatti il concetto accolto per i contributi invalidità e vecchiaia, malattie professionali ecc., è oggi quello di commisurarli sulla base delle imposizioni fiscali e di farne, anzi, un complemento di dette imposizioni. Ora si aggiungerebbe un contributo particolare, per il caso della successione.

ROMANO SANTI. Ma è possibile, in sede di Codice civile, imporre una nuova tassa di successione?

PIOLA CASELLI. Si tratta più che altro di inserire nel Codice un concetto di morale pubblicistica. Del resto, questo allargamento del Codice civile nel campo assistenziale ha dei precedenti nelle proposte fatte dalla Commissione parlamentare sul Libro primo in ordine alla protezione dei minori affidati alla pubblica assistenza. Ad ogni modo, la Sottocommissione ha assolto il mandato affidatole di regolare l'applicazione di un principio accolto. Quanto alla conferma del principio la Commissione deciderà come crede.

PRESIDENTE. Deve osservare che l'idea iniziale si è andata deformando. Quando si attribuiva la quota di riserva all'Ente comunale, la norma aveva un significato che oggi non avrebbe più. Bisognerebbe quindi tornare all'Ente.

PANUNZIO. Non è di questo avviso. Gli Enti amministrativi diversi dallo Stato possono fra l'altro essere soggetti a successivi mutamenti. Non crede inoltre di accedere alla proposta radicale del senatore Santi Romano, di seppellire cioè senza rinvio l'istituto. Ricorda in proposito che la presa in considerazione della proposta Costamagna fu a suo tempo approvata e, quantunque abbia sempre sostenuto che la Commissione non debba essere legata in modo assoluto ad alcun precedente, non ritiene opportuno che essa adotti come sistema quello di tornare su decisioni già prese.

PIOLA CASELLI. Riferendosi all'osservazione fatta dal Presidente circa l'abbandono del concetto dell'Ente comunale di assistenza, dichiara che la Sottocommissione, e particolarmente egli stesso, ha ritenuto che fosse una ingerenza eccessiva quella di stabilire il soggetto di una disposizione avente scopi assistenziali. Fa presente però che vi è già nel progetto una disposizione riferentesi all'assistenza ai poveri (articolo 172) che consacra l'Ente comunale di assistenza. In ogni caso, per ragioni di opportunità, data anche l'assenza dell'onorevole Costamagna, riterrebbe che la discussione possa essere sospesa e rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Fa presente la necessità di non perdere tempo con continui rinvii. A tale riguardo, informa la Commissione che S. E. il Ministro Guardasigilli gli ha rivolto l'invito di affrettare la conclusione dei lavori.

BERIO. Riconosce che sarebbe vivo desiderio di tutta la Commissione di poter discutere il progetto in presenza del proponente onorevole Costamagna. Di fronte alla necessità però, di non ritardare i lavori, crede sia necessario prendere una decisione nella presente seduta. Ripete la sua adesione di massima al progetto; non è favorevole, invece, alla proposta di sostituire allo Stato l'Ente comunale di assistenza, anche perchè ciò creerebbe delle sperequazioni fra regione e regione. È di opinione, infine, che si debba venire ad una votazione per stabilire se si mantiene il principio — ed egli lo accetterebbe con l'emendamento proposto dall'onorevole Panunzio modificante la dizione « devoluta di diritto al patrimonio dello Stato » in quella di « devoluta di diritto allo Stato » — o se il principio stesso debba essere abbandonato.

MARAVIGLIA. Si associa alle considerazioni del senatore Berio. Superata l'obiezione che la disposizione di legge attuale si trasformi in una disposizione fiscale, ed accettato il principio della destinazione della quota ad un ente pubblico, dichiara preferirebbe che questo ente sia lo Stato, il quale può effettuare meglio la distribuzione, attraverso una opportuna destinazione dei fondi, facendo giungere i benefici dell'assistenza anche in paesi che, in modo diverso, ben difficilmente potrebbero usufruirne.

ROSSI. Rileva che, accettando il principio etico della devoluzione della quota allo Stato, ma imponendo il vincolo della destinazione, si verrebbe a cadere in una contraddizione in termini. Non bisogna, infatti, dimenticare la particolare figura dello Stato fascista, stimolatore e propulsore di tutti i principii solidaristici della società. Non è perciò opportuno imporre in materia particolari direttive allo Stato che già le attua in pieno.

PRESIDENTE. Prima che si addivenga alla votazione, desidera fare una dichiarazione. Per coerenza con l'opinione già espressa nella precedente discussione svoltasi sull'argomento, egli sarebbe favorevole all'istituto ove si ritornasse alla antica idea della destinazione all'Ente comunale di assistenza. Venuto invece meno questo particolare significato, non potrà dare voto favorevole.

Avverte che si procederà a due votazioni distinte.

Indice la prima votazione sulla approvazione della devoluzione della quota del patrimonio ereditario in favore dello Stato con destinazione a scopi assistenziali.

Votano sì i Commissari: senatori Berio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Tacconi; deputato Panunzio.

Votano no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Fabri, Mazzocco, Nucci, Romano Michele, Romano Santi e Scialoja; deputati Asquini, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Pone ora in votazione il mantenimento della formula originaria comportante la destinazione di una quota all'Ente comunale di assistenza.

Votano sì i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Tacconi.

Votano no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Fabri, Mazzocco, Nucci, Romano Michele, Romano Santi e Scialoja; deputati Asquini, Maraviglia, Panunzio, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. La Commissione dunque non è favorevole alla introduzione dell'articolo 128 formulato dalla Sottocommissione. Cade di conseguenza la proposta della Sottocommissione stessa di aggiungere il seguente capoverso dell'articolo 79: « È riservato inoltre l'obbligo del contributo alle opere assistenziali di cui all'articolo 128 », mentre sono del pari da sopprimersi negli articoli 79 e 106 emendati dalla Commissione, le parole: « e l'Ente comunale di assistenza ».

Così rimane stabilito.

Art. 128 bis.

(Testo della Sottocommissione).

PRESIDENTE. Questo articolo corrisponde al 128 del progetto ministeriale. Osserva che nel primo comma può essere soppressa la frase « del tutto ».

La Commissione approva.

PANUNZIO. Richiamandosi alle osservazioni a suo tempo fatte, si compiace che la dizione del progetto « lo Stato acquista » sia stata abbandonata, per tornare alla devoluzione al patrimonio dello Stato, pur ritenendo che sarebbe stato preferibile dire: « passa di diritto », invece che « è devoluto ». Quanto alla specificazione degli scopi della devoluzione, ritiene che essa debba cadere, essendo stato abbandonato il concetto dell'Ente assistenziale. Si dichiara, infine, contrario a mettere insieme, come si è fatto, nello stesso articolo due concetti diversi: quello dello Stato successore nel patrimonio di un cittadino italiano e quello dello Stato successore di un cittadino straniero, trattandosi nel primo caso di devoluzione civilistica dei beni, e nel secondo caso dell'esercizio di un puro diritto politico. Ciò dovrebbe consigliare, come già ebbe a sostenere, la formulazione di due istituti distinti, se pur non si vuole accogliere la tesi massima altra volta da lui accennata, di stabilire cioè che lo Stato non solo è l'ultimo erede, ma è l'unico erede di tutte le persone giuridiche.

PIOLA CASELLI. Pur riconoscendo che, astrattamente, i titoli dell'acquisto da parte dello Stato possano essere diversi, esprime l'opinione che tanto nel caso dei beni dei cittadini italiani, quanto in quello degli stranieri, si tratta sempre di regolare un rapporto di successione che, diversamente da quanto ritiene l'onorevole Panunzio, non è considerato dal legislatore come un rapporto ereditario nemmeno nei rapporti dei cittadini. La Sottocommissione ha perciò ritenuto, per ragioni sistematiche, di comprendere, come nel progetto, entrambi gli istituti nella stessa disposizione.

ROSSI. Prospetta anch'egli la necessità di togliere il vincolo della destinazione dei beni, perchè altrimenti, rispetto all'articolo 758 del Codice vigente, si verrebbe a degradare la successione dello Stato.

BERIO. Concorde sulla opportunità di sopprimere la destinazione dei beni. Sostituirebbe però, nella prima parte dell'articolo, la dizione: «al patrimonio dello Stato» con quella «allo Stato». Lascerebbe invece: «patrimonio dello Stato», togliendo sempre la destinazione, nella seconda parte dell'articolo, che si riferisce ai beni dello straniero, dato che si tratta di un concetto del tutto diverso.

PRESIDENTE. Pone ai voti il mantenimento della dizione «patrimonio dello Stato».

Votano *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Facechinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Michele, Romano Santi, Scialoja e Tacconi; deputati Andriani, Maraviglia, Panunzio e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatori Berio, Fabri e Nucci; deputato Rossi.

Si astiene il Commissario senatore Mazzoccolo.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Vi è ora la proposta di sopprimere l'indicazione degli scopi di previdenza e assistenza.

PIOLA CASELLI. Ritene che la soppressione sia una conseguenza naturale della votazione già avvenuta sull'articolo 128.

PRESIDENTE. È d'accordo. L'indicazione del 1° comma: «per gli scopi di cui all'articolo precedente» va quindi soppressa. Per la stessa ragione vanno sopprese nel secondo comma le parole: «per i medesimi scopi».

Così rimane stabilito.

PANUNZIO. Insiste nel ritenere preferibile una distinzione tra successione dello Stato nei beni del cittadino italiano e successione nei beni dello straniero, poichè ritiene che in un nuovo Codice si dovrebbe tener conto delle indicazioni della teoria giuridica civilistica più recente che si pronuncia a favore di una distinzione del genere. Desidera che di tale sua dichiarazione gli sia dato atto nel verbale.

La Commissione, con gli emendamenti già concordati, approva nel suo complesso, l'articolo 128 bis proposto dalla Sottocommissione con l'intesa che esso dovrebbe essere sostituito al 128 del progetto ministeriale.

Art. 129.

(Testo della Sottocommissione).

PANUNZIO. Propone la soppressione delle parole: «con la natura particolare di tali acquisti e».

ROMANO SANTI. Si associa alla proposta.

PIOLA CASELLI. Non ha difficoltà ad aderire alla soppressione.

La Commissione approva la proposta soppressione, e approva inoltre, così modificato nel suo complesso, l'articolo 129 proposto dalla Sottocommissione, da sostituirsi all'articolo 129 del progetto ministeriale. La Commissione ritiene anche che si debba accogliere la proposta della Sottocommissione di modificare l'intestazione del Capo nella seguente: «Della devoluzione del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato».

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti proposti dalla Sottocommissione è così esaurito.

Art. 129 bis.

PRESIDENTE. Ricorda che l'approvazione dell'articolo 63 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Lo Stato non può rinunciare all'acquisto di beni ereditari che gli sono devoluti per legge » fu lasciata in sospeso in attesa della discussione dei presenti articoli. Esaurita questa discussione, anche l'articolo 63 s'intende approvato.

La Commissione concorda, con l'intesa che l'articolo dovrebbe trovar posto dopo il 129, quale articolo 129 bis.

Si prosegue nell'esame del progetto.

CAPO V. - Dell'istituzione di erede e dei legati.

Sezione 1^a — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 166 e 165 bis.

MAZZOCCOLO. A proposito del termine per la prescrizione dell'azione, fissato nell'articolo 166 in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore, rileva che nell'articolo 1300 dell'attuale Codice, che tratta delle azioni di nullità o di rescissione, si dice che il tempo comincia a decorrere dal giorno in cui la violenza è cessata. Se il *de cuius*, cessata la violenza, è stato cinque anni senza mutare il testamento, è dubbio che gli eredi possano impugnarlo.

Una proposta di modificazione intende, poi, fare per il capoverso in cui si dice: « quando il motivo sia espresso ». Ritiene insufficiente la parola « espresso » e preferirebbe sostituirla con « certo ». Potrebbe accadere, infatti, che il motivo, pur non essendo espresso, sia tale da non poter essere messo in discussione ed allora la parola « certo » renderebbe meglio il concetto, e darebbe ad esso più sicura possibilità di applicazione.

ANDRIANI. Domanda da che cosa si potrà desumere la certezza. L'indagine sarà ardua e pericolosa trattandosi di ricercare i moventi psicologici che han causato la disposizione.

MAZZOCCOLO. Espone alcuni esempi.

PRESIDENTE. Osserva che, di volta in volta, si renderebbe necessario fare un accertamento.

ROTIGLIANO. Ritiene l'osservazione del senatore Mazzocco importante, ma fa presente che essa aprirebbe l'adito a tutta una serie di induzioni e di valutazioni soggettive di esito dubbio.

PIOLA CASELLI. Desidera fare una questione preliminare. Non si rende conto del motivo per cui la Commissione ministeriale abbia soppresso l'articolo 188 della Commissione Reale che, a sua volta, riproduceva — sia pure cambiandone non molto felicemente la forma — le disposizioni dell'articolo 827 del Codice civile vigente. Si tratta invece, a suo avviso, di un articolo tutt'altro che superfluo, che sarebbe conveniente ripristinare per evitare che il Capo V cominci con una disposizione di ordine particolare senza una disposizione generale di carattere introduttivo.

BERIO. Osserva che la dizione dell'articolo 827 del Codice vigente può prestarsi ad una erronea interpretazione nel senso che la volontà del testatore basti ad attribuire la qualità di legato o di eredità, mentre si tratta di un fatto obiettivo. Del resto, come ha precisato la Commissione Reale, il criterio distintivo fra istituzione di erede e legato è già posto nell'articolo 131.

PRESIDENTE. Se è legato o meno, risulterà dalla natura del testamento. Nell'articolo 188 della Commissione Reale si precisa che qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore, non ci sono altre persone o forme di

trasmissione *mortis causa* che il legato o l'istituzione di erede. È cosa diversa da quanto è detto nell'articolo 131. È di avviso perciò che la proposta del senatore Piola Caselli di ripristinare l'articolo debba essere accolta. L'articolo della Commissione Reale è così precisamente formulato: « Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore ». Se la Commissione è d'accordo, questo articolo dovrebbe prendere posto prima del 166 come 165 *bis*.

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Ritiene sia da esaminare anche un'altra questione. Ricorda che, in tema contrattuale, il Codice vigente sanziona negli articoli 1111 e 1115 la teoria tradizionale che distingue tra violenza e dolo rispetto alla persona che può far valere il vizio. La violenza può essere fatta valere da qualunque persona (articolo 1111), il dolo solo dall'altro contraente (articolo 1115). E la Commissione Reale sancì giustamente il principio, accolto in genere dalla dottrina, di ritenere che, invece, in materia testamentaria, anche il dolo possa essere fatto valere, pur non essendo di esso colpevole l'erede, ma una persona qualunque; disse perciò che il dolo era causa di annullabilità della disposizione da chiunque adoperato. Non vede il motivo perchè questo principio sia stato soppresso nel progetto ministeriale, mentre ritiene che, accolto nella dottrina, esso può essere sancito anche nel Codice. Quanto alla violenza è un principio già sancito che essa è causa di invalidità da chiunque adoperata; ma, se si vuole, si può fare la stessa precisazione anche per la violenza.

Ricorda poi che la Commissione Reale estendeva — e questo dice in appoggio alle osservazioni fatte dal senatore Mazzocco — la nozione dell'errore ed ammetteva, oltre all'errore sul motivo, l'errore che cada sugli elementi essenziali della disposizione. Invece il progetto ministeriale ha tolto completamente questa disposizione ed ha ristretto le cause dell'errore unicamente all'errore sui motivi, con delle limitazioni che sono a suo avviso veramente eccessive, perchè si vuole che questo errore risulti assolutamente dal testamento in forma « espressa ». A tale proposito, nota che raramente, in un testamento, si fanno dei ragionamenti e non si può ammettere che in esso si usi indicare il motivo espresso di una disposizione. Quando perciò risultasse in modo certo, dall'insieme delle disposizioni, che c'è questo errore di fatto, e, tanto più di diritto, ritiene che il motivo sia sufficiente per l'impugnativa. È d'avviso, quindi, che la proposta Mazzocco debba essere presa in considerazione.

BARCELLONA. Se si vuole togliere che il motivo sia « espresso », bisognerà però ammettere per lo meno « che risulti dal testamento », altrimenti si aprirebbe l'adito a infinite questioni.

SCIALOJA. È d'accordo. Del resto il senatore Piola Caselli ha espresso lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Fa presente che ci si trova di fronte a due proposte di emendamento. La prima è quella del senatore Piola Caselli che vuole considerare il dolo come causa di annullabilità, da chiunque sia stato usato.

ANDRIANI. Ritene che, accogliendo questa proposta, si possa dire: « La disposizione testamentaria può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo da chiunque adoperati ». Con questa dizione si viene a comprendere tanto il dolo quanto la violenza.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Quanto alla seconda proposta, che si riferisce al motivo, si potrebbe dire: « Quando il motivo sia espresso o risulti dal contesto della disposizione ».

ROTIGLIANO. In tal modo è inutile dire: « sia espresso ».

PRESIDENTE. Allora: « Quando il motivo risulti dalle disposizioni testamentarie ».

ROTIGLIANO. Non è favorevole alla innovazione, perchè in base alla disposizione dell'articolo occorrerebbero due condizioni: che il motivo sia il solo e sia espresso.

Ora, dal contesto di un testamento si può intuire, anche se non è espressa, quale sia stata la ragione per cui si è testato a favore di una persona; non gli sembra facile, invece, stabilire se il motivo sia il solo: ci possono essere altre ragioni che non risultano dal testamento e che hanno determinato la volontà del testatore. Si atterrebbe quindi alla regola del Codice attuale e del progetto ministeriale che vuole che il motivo sia espresso.

MARAVIGLIA. Occorre anche si dica che dal testamento deve risultare che è il solo motivo che abbia determinato il testatore a disporre.

PRESIDENTE. Allora si va incontro ad una interpretazione di volontà.

MARAVIGLIA. Che però si deve desumere sempre dal testamento.

PRESIDENTE. Osserva che è sempre un esame che si deve fare. Invece qui si vorrebbe l'*ipse locutus*.

PIOLA CASELLI. Nota che il Codice vigente ha una disposizione la cui redazione è più larga e può permettere una interpretazione più libera. L'articolo 828 infatti parla di causa, ossia usa una parola molto più comprensiva, perchè mentre il motivo deve essere formulato, la causa invece può essere nello stesso contesto del testamento.

BARCELLONA. In materia di testamento, causa e motivo sono la stessa cosa, perchè non c'è obbligazione corrispettiva come negli atti fra vivi.

NUCCI. Per evitare equivoci, si potrebbe sostituire ad « espresso » un altro aggettivo, per esempio « esplicito », che è una via di mezzo fra « espresso » e « che risulti ».

BARCELLONA. « Esplicito » è più ristretto di « espresso »; è ciò che si dice tassativamente.

(A questo punto il Presidente D'Amelio si allontana e assume la presidenza il Vice presidente Maraviglia).

NUCCI. Con la parola « esplicito » si eviterebbe anche di lasciare all'arbitrio del giudice l'interpretare volta per volta le disposizioni del testamento.

ROMANO MICHELE. Propone la dizione: « Quando il motivo non sia dubbio ».

PRESIDENTE. Allora si torna alla proposta del senatore Mazzoccolo di sostituire « espresso » con « certo ».

Ritiene sia meglio lasciare la parola « espresso » come più larga di « esplicito ». Così pure il successivo capoverso può essere mantenuto come proposto nel progetto.

Così rimane stabilito.

Art. 167.

NUCCI. Invece di « in modo inequivocabile » direbbe: « in modo non equivoco ».

MAZZOCOLO. Sul capoverso nota che vi può essere il caso di errore, oltre che sulla cosa legata, anche su cosa che fa parte del compendio dell'asse ereditario come quando la quota parte assegnata ad uno dei legittimari, anzichè con una frazione dell'asse, sia designata con l'indicazione di determinati cespiti. Direbbe perciò, invece di « cosa legata », « cosa lasciata ».

PIOLA CASELLI. Rileva che la questione posta dal senatore Mazzoccolo è importante; essa si ricollega alla questione della portata dell'errore. Ricorda che nella relazione ministeriale si dice che non bisogna tanto insistere sulla questione dell'errore, perchè quando si tratta di errore ostativo provvede l'articolo 167. Il concetto del legislatore, quindi, in materia di erronea indicazione era quello di riferirsi, con il 167, tanto all'erronea indicazione oggettiva quanto a quella soggettiva. Secondo la lettera dell'articolo, invece, la disposizione viene ristretta unicamente

alla cosa legata; e questo non gli sembra giusto. Se l'oggetto della disposizione è indicato erroneamente, sia a titolo universale sia a titolo particolare, dovrebbe valere lo stesso principio. Propone perciò che, invece di « cosa legata », si dica: « l'oggetto della disposizione ».

(A questo punto, rientrato il Presidente D'Amelio, la presidenza viene da lui riassunta).

PANUNZIO. Osserva che in materia di indicazione erronea ritorna la questione dell'interpretazione, perchè nella disposizione si dice che l'erronea indicazione deve risultare dal contesto. Ora domanda se, parlandosi di contesto, si intenda solo l'apparato formale del documento oggetto di erronea interpretazione; in tal caso, non risultando l'intenzione, bisogna che anche questa sia aggiunta.

SCIALOJA. Fa presente che nell'articolo si dice: « dal contesto del testamento o altrimenti ».

PANUNZIO. « Altrimenti » è troppo generale. Qui non è più un articolo di Codice, ma una interpretazione giurisprudenziale.

ROTIGLIANO. Ricorda che l'articolo 836 del Codice vigente, invece della parola « altrimenti », usa la dizione « altri documenti o fatti costanti dai quali risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare ».

PRESIDENTE. Si tratta sempre di una indagine sulla volontà. Esprime l'opinione che l'espressione « altrimenti » possa andar bene. Crede poi che possa essere approvata la sostituzione delle parole « in modo non equivoco » alle altre « in modo inequivocabile ».

(La Commissione approva).

Rimane la proposta di sostituire alle parole « cosa legata » le altre « oggetto della disposizione ».

NUCCI. Ritiene la parola « oggetto » troppo larga e preferirebbe dire « cosa lasciata ».

PIOLA CASELLI. È troppo ristretto. Si può lasciare anche un diritto.

PANUNZIO. Allora: « i beni ».

NUCCI. Osserva che, quanto all'oggetto, se ne parla dopo; qui si vuole intendere la cosa materiale.

ROTIGLIANO. Crede sia preferibile la dizione: « Quando la cosa che ha formato oggetto della disposizione ».

PIOLA CASELLI. Accetta tale modificazione nel senso che la parola « cosa » abbracci anche un diritto e ne pone in rilievo l'importanza. Nel Codice vigente si applicano le disposizioni in materia contrattuale che sono più larghe; ma, ora che si restringono i casi di impugnativa, sorge la necessità di una maggiore larghezza.

SCIALOJA. Evidentemente la parola « cosa » comprende anche « diritto ».

BARCELLONA. Nel Codice attuale si parla di cosa legata, perchè il caso non si può verificare che per una cosa legata e non per l'istituzione di erede.

PRESIDENTE. Ritene che la Commissione possa accettare la formula: « la cosa che ha formato oggetto della disposizione ».

La Commissione approva la proposta. Esprime anche l'avviso che sia da semplificare il titolo dell'articolo nella seguente formula: « Indicazioni erronee ».

Art. 168.

ANDRIANI. Domanda quando il motivo è illecito.

PRESIDENTE. Quando è contro la morale o l'ordine pubblico.

ANDRIANI. Con questo si viene a parificare il motivo alla causa nei contratti. Senonchè l'articolo 1122 del Codice vigente dichiara quando la causa è illecita; quando, cioè, è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Rileva che le ragioni della disposizione risultano dalla relazione che si richiama ai principii etici sui quali lo Stato fascista costruisce il nuovo ordine sociale e giuridico e che debbono avere la loro importanza anche nei rapporti privati. Non comprende piuttosto la necessità che il motivo sia espresso, il che porta a rendere valido il testamento in cui viene nascosta la vera ragione, come avverrebbe nella maggior parte dei casi.

ROTIGLIANO. Ricorda i casi che spesso si verificavano nei tempi passati, quando le congregazioni religiose non potevano possedere in Italia: esse continuavano a possedere attraverso la istituzione di eredi che raccoglievano la successione invece di loro. In quei testamenti non si specificava mai il motivo che costituiva, in fondo, una frode alla legge. Ritiene, tuttavia, che si debba lasciare la dizione « espresso nel testamento ».

ANDRIANI. Dichiaro di rimanere con qualche dubbio sul concetto di motivo illecito, specialmente quando questo articolo si ponga in rapporto con l'articolo 189 in cui si dice che l'onere impossibile o illecito si ha come non apposto e che se tal onere abbia costituito il motivo unico della disposizione, questa non ha effetto. Il motivo dunque ha rilievo solo quando si ricollegli ad un onere o comunque ad una condizione cui la disposizione è sottoposta. Ecco perchè il motivo illecito che non comporti in sè l'onere di fare cosa illecita non gli riesce chiaro.

SCIALOJA. Osserva che il motivo si riferisce ad un fatto avvenuto; la condizione di cui all'articolo 189, invece, si riferisce ad un fatto che deve avvenire.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni si può lasciare l'articolo immutato:

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,10.

Il Presidente

D'AMELIO.

ALLEGATI AL VERBALE N. 28

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE (1)

composta dei Commissari senatore PIOLA CASELLI, presidente e relatore,
senatore DI MARZO e deputato COSTAMAGNA,

*intorno agli emendamenti degli articoli 79, 128 e 129
del progetto ministeriale*

1. — La Sottocommissione ha ricevuto il doppio mandato:

1° di dare alla proposta dell'onorevole Costamagna, diretta a far partecipare alla successione le istituzioni di pubblica assistenza — e più precisamente l'ente comunale di assistenza — una formulazione corrispondente alle tendenze prevalse in seno alla Commissione nella discussione della proposta stessa;

2° di migliorare la forma degli articoli 128 e 129 del progetto in guisa da rispondere alle critiche formulate nella discussione degli articoli medesimi.

Nel progetto di articoli che vi presentiamo abbiamo creduto, anzitutto, di restringere la partecipazione degli enti assistenziali nella successione legittima al caso della mancanza di legittimari, vale a dire al caso che manchino discendenti, ascendenti o coniuge, sembrandoci che la presenza di codesti strettissimi congiunti rendesse meno giustificata la devoluzione di una parte del patrimonio a scopi di pubblica assistenza. Quindi detta devoluzione rimarrebbe ristretta alle successioni legittime o testamentarie tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti e tra altri congiunti sino al sesto grado.

Abbiamo anche ritenuto che fosse preferibile che il Codice si limitasse a menzionare in linea di principio questa devoluzione a scopi assistenziali, senza precisare l'ente a favore del quale la devoluzione debba avvenire, considerando che l'indicazione di questo ente rientri nella competenza della legislazione assistenziale.

Concorrono nello stesso senso anche quelle ragioni pratiche che hanno consigliato il legislatore, nel caso di eredità vacanti, a sostituire la devoluzione diretta a favore della Cassa di invalidità della vecchiaia (Testo Unico 30 maggio 1907, n. 376)

(1) La Sottocommissione, costituita già in occasione dell'esame del Libro I per lo studio del problema dell'assistenza dei minori, ebbe dalla Commissione plenaria l'incarico di formulare i suddetti emendamenti agli articoli 79, 128 e 129 nella seduta del 2 aprile 1938-XVI. La Sottocommissione, con l'intervento del Capo della Segreteria della Commissione prof. CERCIELLO, tenne due sedute nei giorni 13 e 20 maggio 1938-XVI.

con una devoluzione a favore del Fisco (Decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), il quale assume a *forfait* l'obbligo di versare una somma annuale alla Cassa, corrispondente alla previsione della media dei redditi provenienti dalle liquidazioni di queste eredità.

2. — Abbiamo così potuto avvicinare il sistema delle due devoluzioni nei nuovi articoli 128 e 128-*bis* che vi sottoponiamo, i quali contengono nei due casi testi che hanno una redazione analoga. Il primo testo (articolo 128 nuovo) dice, infatti: « Se mancano legittimari, una quota del patrimonio ereditario è devoluta di diritto al patrimonio dello Stato, per essere destinata a scopi di previdenza, di assistenza, di istruzione e di educazione »; e l'articolo 128-*bis*, ex articolo 128, dice: « Se mancano del tutto persone aventi diritto alla successione, il patrimonio ereditario è devoluto di diritto al patrimonio dello Stato per gli scopi di cui all'articolo precedente ».

L'elenco degli scopi assistenziali è stato ricavato dall'articolo 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

3. — Nelle due formule, come nella intestazione del Capo, abbiamo parlato di quota di patrimonio o di patrimonio, anzichè di beni, per stabilire il concetto che il Fisco deve sempre intervenire nella successione anche se si tratta di eredità oberate, assumendo così, pur non essendo erede, una funzione corrispondente a quella dell'erede, salvo (articolo 129) la limitazione della sua responsabilità entro la cifra del valore dei beni acquistati.

Abbiamo parlato di devoluzione anzichè di passaggio o di acquisto di beni, sembrandoci essere il termine di devoluzione giuridicamente appropriato ad un qualunque trapasso di diritti che non abbia carattere contrattuale. Non ci è sembrato, infatti, che la parola « devoluzione » sia propria esclusivamente di una successione ereditaria. E ci siamo confermati in questa opinione rilevando che, anche nell'articolo 20 del citato Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, essa è usata per indicare un trapasso che non è né successione, né acquisto contrattuale, e precisamente nel caso di liquidazione del patrimonio delle associazioni sindacali.

4. — Con qualche esitazione abbiamo ommesso di indicare l'ammontare della quota da devolversi alle opere assistenziali, sia perchè ci è sembrato essere questa una modalità più propria della legge assistenziale, sia in considerazione della variabilità delle tasse di successione cui questa detrazione viene ad aggiungersi come un nuovo carico economico degli eredi.

La disposizione dell'articolo 128, 2^a parte del primo comma, si limita a fissare il principio che il legislatore dovrà commisurare tale quota al grado di parentela e all'entità del patrimonio ereditario. Sono questi, come è noto, i criteri base della tariffa delle tasse di successione. Praticamente, perciò, il legislatore potrà adeguare questa quota a favore delle opere assistenziali alle varie aliquote di tale tassa.

Abbiamo poi aggiunto, come di ragione, che se il defunto abbia già, vuoi per testamento, vuoi per donazione o altro atto, fatte elargizioni a favore di pubbliche opere nazionali di assistenza che perseguono gli scopi indicati dalla legge, l'ammontare di tali elargizioni sarà computato nella quota del contributo fissato dalla legge stessa.

5. — Infine, per inserire il contributo alle opere assistenziali nel sistema delle « riserve », proponiamo di aggiungere all'articolo 79 un comma così concepito: « È riservato inoltre l'obbligo del contributo alle opere assistenziali di cui all'articolo 128 ».

Sono, poi, da sopprimere i richiami all'ente comunale di assistenza, di cui agli emendamenti introdotti negli articoli 79 e 108.

6. — L'articolo 128-*bis* corrispondente all'articolo 128 del progetto ministeriale contiene le seguenti modificazioni:

a) nel 1° comma si parla di persone « aventi diritto alla successione » dello straniero anziché di « eredi », affinché sia chiaramente esclusa la devoluzione allo Stato nel caso che il defunto abbia lasciato il solo coniuge benchè non sia erede. Questa precisazione è particolarmente necessaria agli effetti dell'applicazione del capoverso che contempla il caso del defunto straniero;

b) codificando il principio di diritto risultante dalla legge successoria ed evitando la questione se sia lo Stato come persona giuridica il titolare della devoluzione, si dichiara che il patrimonio ereditario è devoluto al « patrimonio dello Stato » (anzichè allo Stato) per gli scopi di cui all'articolo precedente (previdenza, assistenza, istruzione, educazione);

c) rispetto alla successione dello straniero si esige, per farsi luogo alla devoluzione a favore del patrimonio dello Stato, che non si tratti di dimora temporanea, ma di residenza oltre l'anno e si dichiara espressamente che la devoluzione avviene anche quando la legge straniera chiama a raccogliere detti beni lo Stato straniero o altro ente pubblico straniero. Con questa precisazione e con il cambiamento nel primo comma sopra cennato, cioè della sostituzione della espressione « persone aventi diritto alla successione », alla espressione « eredi », si raggiunge, in forma più acconcia, il doppio scopo cui era diretta la frase inserita dalla Commissione ministeriale la quale parla di « mancanza di parenti successibili o di moglie », cioè lo scopo: 1° di eccettuare dalla devoluzione il caso che lo straniero lasci un coniuge, anche se non è erede secondo la legge straniera; 2° di comprendere, all'opposto, nella devoluzione il caso che, secondo la legge straniera, erede sia lo Stato straniero.

7. — Non crediamo che abbia bisogno di commenti il nuovo testo dell'articolo 129, il quale mira a chiarire che rimangono applicabili allo Stato, malgrado non abbia qualità di erede, le disposizioni di questo Libro del Codice che siano compatibili, sia con la natura particolare di questo acquisto che con le norme di diritto pubblico che regolano l'attività dello Stato.

Roma, 2 giugno 1938—XVI.

Il Presidente della Sottocommissione

Senatore PIOLA CASELLI.

PROPOSTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

CAPO IV. — Della devoluzione del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato.

Art. 128.

Se mancano legittimari, una quota del patrimonio ereditario è devoluta di diritto al patrimonio dello Stato, per essere destinata a scopi di previdenza, di assistenza, di istruzione e di educazione. Tale quota sarà commisurata al grado di parentela e alla entità del patrimonio ereditario.

Se il defunto abbia già, vuoi per testamento, vuoi per donazione o altro atto, fatto elargizioni a favore delle pubbliche opere nazionali di assistenza che perseguono gli scopi sopra indicati, l'ammontare di tali elargizioni sarà computato nella quota del contributo di cui al comma precedente.

Art. 128-bis.

Se mancano del tutto persone aventi diritto alla successione, il patrimonio ereditario è devoluto di diritto al patrimonio dello Stato per gli scopi di cui all'articolo precedente.

Se il defunto sia uno straniero, che abbia la sua residenza in Italia da oltre un anno, sono devoluti di diritto al patrimonio dello Stato per i medesimi scopi i beni dello straniero che si trovino nel territorio del Regno al momento della sua morte, anche quando la legge straniera chiama a raccogliere detti beni lo Stato straniero o altro ente pubblico straniero.

Art. 129.

Alle devoluzioni del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato sono applicabili le disposizioni di questo Libro in quanto siano compatibili con la natura particolare di tali acquisti e con le norme di diritto pubblico che regolano l'attività dello Stato.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

* * *

Sopprimere conseguentemente negli articoli 79 e 106, emendati dalla Commissione, le parole: « e l'Ente comunale di assistenza » e aggiungere all'articolo 79 il seguente capoverso: « È riservato inoltre l'obbligo del contributo alle opere assistenziali di cui all'articolo 128 ».

VERBALE N. 29.

Seduta del 4 giugno 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SCIALOJA e TACCONI; deputati MARAVIGLIA, PANUNZIO, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 169 a 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Mazzoccolo, Sarrocchi e Scaduto; deputati Andriani, Asquini, Cristini e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 169.

PIOLA CASELLI. Non solleva nessuna obiezione per ciò che riguarda la prima parte dell'articolo che gli sembra ben congegnata dal punto di vista giuridico ed atta a risolvere una grande quantità di questioni. L'azione in giudizio per accertare che le disposizioni siano apparenti è esclusa, ma l'obbligo rimane nel senso che se la persona dichiarata nel testamento esegue volontariamente la disposizione, non c'è diritto a ripetizione. La disposizione rientra così nel sistema delle cosiddette obbligazioni naturali che *non pariunt actionem*, ma *repetitionem non recipiunt*.

Ricorda però come il corrispondente articolo 829 del Codice civile vigente contenesse un capoverso che era stato mantenuto nel progetto della Commissione Reale, soppresso poi nel progetto ministeriale, così formulato: « Ciò non si applica al caso che l'istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci ». Tale disposizione, che merita di essere esaminata e discussa data la sua importanza anche di carattere politico, va collegata alla lotta che lo Stato dovette sostenere contro la manomorta e al fatto che gli Istituti religiosi, non potendo acquistare o trasmettere beni in nome proprio, si servivano, per eludere la legge, di uno dei loro componenti.

In un primo periodo, la disposizione del capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente fu rigorosamente applicata; in un secondo tempo, verificatasi una distensione nei rapporti fra Chiesa e Stato, alla quale contribuì notevolmente quella generazione di sacerdoti che, versando il proprio sangue per la Patria, dimostrò il suo sentimento di italianità, il rigore della giurisprudenza si venne allentando e l'incapacità fu

ritenuta soltanto per i figli adulterini, incestuosi ecc. Seguendo tale concetto, il progetto ministeriale ha creduto opportuno sopprimere la disposizione in parola, facendo solo precedere il primo comma dalla frase: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 141 ».

Ora egli non è favorevole alla soppressione della norma contenuta nel capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente sia per quel che concerne gli Enti ecclesiastici, sia per quanto riguarda associazioni ed enti di altra natura.

I primi, infatti, che il Concordato ammette al riconoscimento, sono sottoposti al controllo dello Stato per quanto attiene al riconoscimento ed agli acquisti. Ma, una volta abolita tale disposizione, se uno di questi enti trovasse più conveniente evitare il riconoscimento od il controllo sugli acquisti, potrebbe ricevere lasciti per mezzo di interposta persona senza che lo Stato abbia possibilità di colpirlo.

Nei riguardi poi di molti altri enti di altra natura (massoneria, circoli comunisti, organizzazioni di carattere sovietico, sette religiose, associazioni con pratiche contrarie alla pubblica moralità velate sotto un manto di pseudoscienza) dovrebbe essere mantenuta un'arma allo Stato per cercare di evitare gli acquisti, i quali, tra l'altro possono talora essere dannosi anche dal punto di vista della difesa militare, perchè, con una disposizione per interposta persona si può arrivare, come già avvenne in passato, a far acquistare a Potenze straniere immobili siti in luoghi di grandissima importanza per la difesa militare.

PRESIDENTE. Alle considerazioni esposte dal senatore Piola Caselli aggiunge che con la norma dell'articolo 142 le disposizioni per interposta persona a favore di un ente non ancora riconosciuto avente fini leciti non corrono il rischio di essere annullate dal momento che tale ente avrà facoltà di fare nel termine prescritto l'istanza per il riconoscimento.

SCIALOJA. Crederebbe opportuno modificare il capoverso dell'articolo 829 il quale, parlando di « incapaci », sembra riferirsi alle stesse persone citate dall'articolo 141 e richiamate nell'articolo in esame. Bisogna invece precisare l'incapacità che si intende stabilire, specificando che si tratta di disposizioni a favore di enti.

PIOLA CASELLI. È d'accordo. Sottopone alla Commissione la seguente formula: « La presente disposizione non pregiudica il diritto del Pubblico Ministero di far dichiarare la nullità della disposizione fiduciaria che risulti fatta a favore di enti non legalmente riconosciuti o di persone o di enti incapaci di succedere, salvo quanto è disposto dall'articolo 142 del presente Codice ». Così è chiaro che non ci si riferisce alla sola incapacità delle persone.

SCIALOJA. Dubita che sia il caso di menzionare l'azione del Pubblico Ministero; sarebbe forse preferibile ammettere il principio senza fissare la procedura.

PIOLA CASELLI. Ha creduto opportuno menzionare il Pubblico Ministero in quanto la dichiarazione di nullità della disposizione fiduciaria deve essere giustificata da un interesse pubblico.

PRESIDENTE. Considera l'altra questione, sollevata dal senatore Piola Caselli, che troverebbe in determinati casi conveniente non far eseguire la disposizione anche in confronto di enti riconosciuti, come, ad esempio, una Potenza straniera. Il caso citato dal senatore Piola Caselli di beni immobili acquistati da Potenze straniere non andrebbe tuttavia limitato solo all'acquisto per mezzo di successioni testamentarie, bensì esteso anche agli acquisti *inter vivos*.

PIOLA CASELLI. Quello che ora desidererebbe è che si ammettesse la possibilità di scoprire il rapporto fiduciario; in un secondo tempo potrà poi studiarsi una disposizione di diritto pubblico che proibisca l'acquisto di determinati immobili da parte di uno Stato straniero, disposizione che verrà ad appoggiarsi a questa che la Commissione stimasse opportuno deliberare in questa sede.

PRESIDENTE. Rileva che alcune legislazioni straniere proibiscono agli stranieri di possedere immobili in zone di confine, ma ciò non ha nulla a che vedere con

la disposizione che si vuole introdurre nel Codice, disposizione nella quale possono rientrare anche gli Stati stranieri.

Quanto alla formula proposta dal senatore Piola Caselli, è anch'egli perplesso sulla opportunità di attribuire solo al Pubblico Ministero il diritto di far dichiarare la nullità della disposizione. Pensa infatti che non sia possibile non riconoscere un interesse privato, perchè altrimenti la destinazione del contenuto di questa disposizione sarebbe annullata. Infatti, quando il Pubblico Ministero avrà fatto dichiarare nulla la disposizione, a chi sarà attribuito il bene?

ROSSI. Agli eredi legittimi.

PRESIDENTE. Bisogna quindi dare l'azione agli interessati.

MARAVIGLIA. O anche al Pubblico Ministero.

PUTZOLU. Osserva che ad ovviare ai gravi inconvenienti opportunamente segnalati dal senatore Piola Caselli è sufficiente la disposizione dell'articolo 142 del progetto. Infatti ogni qualvolta la fiducia riguarda un ente non riconosciuto, impugnata la disposizione fiduciaria ed accertato che il beneficiario è tale ente, la questione dovrebbe risolversi in conformità al detto articolo, il quale stabilisce che in questi casi le disposizioni hanno efficacia a condizione che entro un determinato tempo dal giorno in cui il testamento è eseguito sia fatta istanza per ottenere il riconoscimento. Questo ente non riconosciuto si troverebbe allora in una di queste condizioni: o fa l'istanza ed ottiene il riconoscimento e la disposizione fiduciaria ha esecuzione; oppure non fa l'istanza, o la fa ma non ottiene il riconoscimento, ed allora la disposizione è nulla.

In tal modo, la sanzione colpirebbe solo quegli enti che svolgono o possono svolgere attività illecite in quanto essi, obbligati a presentare la istanza di riconoscimento, non lo otterrebbero. Per effetto del negato riconoscimento perderebbe efficacia la disposizione, che dovrebbe essere dichiarata nulla.

PRESIDENTE. Osserva al deputato Putzolu che sono appunto questi gli scopi della proposta Piola Caselli.

ROTIGLIANO. Fa una questione di sistema, dubita cioè della opportunità che questa disposizione, che si vuole introdurre nel Codice, vada collocata nel Capo V, che tratta della istituzione di erede e dei legati, mentre, secondo il suo parere, potrebbe trovare sede più acconcia nel Capo III, là dove si parla dell'incapacità di ricevere per testamento.

PRESIDENTE. Fa presente come con la disposizione proposta non si venga a creare una nuova incapacità, ma si consideri solo il caso in cui questa incapacità viene mascherata con una disposizione fiduciaria.

La collocazione più opportuna potrebbe essere, se mai, quella del Libro I, a proposito delle persone giuridiche; in quella sede si dovrebbe dire che l'ente di fatto non è capace di succedere, se si ritenesse opportuno tale concetto.

ROTIGLIANO. Insiste nel concetto che questa disposizione debba essere considerata insieme con quella contenuta nell'articolo 141. Si potrebbero fondere i due concetti adottando un articolo unico formulato così: « Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 134, 135, 137, 138, 139 e 140 e le disposizioni con le quali si nomina un ente non riconosciuto o che non riesce ad ottenere il riconoscimento sono nulle anche se fatte per mezzo di interposta persona ».

ROSSI. Pensa che la proposta del senatore Piola Caselli dovrebbe avere una portata molto più vasta di quella che le si è voluta attribuire nei riguardi dei soli enti non riconosciuti, i quali, poi, a norma dell'articolo 142, se non avranno ottenuto il riconoscimento, non potranno ottenere il passaggio dei beni.

Sarebbe del parere di estendere l'inibizione delle disposizioni di carattere fiduciario ad enti di qualunque natura, siano essi riconosciuti o meno, perchè pensa che sia molto più facile, attraverso interposte persone, disporre a favore di enti per i

quali con molta probabilità non si provvederebbe direttamente e ricorda che, mentre oggi non ha ragion d'essere la grave preoccupazione che anche enti ecclesiastici convogliano beni che rimangono così fuori del commercio, tale fenomeno potrebbe domani verificarsi con intensità preoccupante.

PRESIDENTE. Chiarisce la portata della proposta del senatore Piola Caselli. Anche se l'ente incapace non raggiunge la sua capacità entro il limite di tempo stabilito dall'articolo 142, potrà continuare a possedere attraverso la fiducia. Con l'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli, viene dato al Pubblico Ministero o, se la Commissione lo riterrà opportuno, a qualunque interessato il diritto di intervenire per far dichiarare che, dal momento che entro un certo tempo questo ente non ha raggiunto la capacità, la disposizione è nulla.

Dubita della opportunità della proposta dell'onorevole Rossi, dal momento che per gli enti riconosciuti c'è il controllo dello Stato. Quelli non riconosciuti, invece, attraverso la fiducia si sottrarrebbero a tale controllo. Di qui l'opportunità di una norma che dica: o questi enti raggiungono la capacità ed ottengono la trasmissione del bene, o tale capacità non raggiungono e la disposizione fiduciaria viene annullata.

PIOLA CASELLI. Dopo aver ricordato come la questione sulle disposizioni fiduciarie si dibatta da secoli e come di tali disposizioni si sia sempre sentito il bisogno, ripete che il progetto segue, secondo il suo parere, la giusta via, perchè, tralasciando la questione della prova, stabilisce che non ci possa essere azione per svelare la fiducia e che, se la disposizione è eseguita, non ci possa essere diritto per la ripetizione. La proposta da lui fatta mira ad evitare l'inconveniente che si abusi di questo ragionevole sistema.

Quanto alla collocazione, riconosce che si sarebbero potute trasportare in questa sede le norme contenute nell'articolo 141 od aggregare la disposizione in esame al Capo III « Dell'incapacità di ricevere per testamento »; ma spiega che si è voluto, seguendo il Codice, fare due categorie separate: contemplare nel Capo III in modo particolare il caso delle persone fisiche (figli incestuosi ecc.) e regolare qui in generale l'istituto della fiducia. Aggiunge che una riforma sistematica, oltre a sconvolgere l'ordine seguito dal Codice, richiederebbe un lavoro ed uno studio di notevole entità.

Conclude affermando l'utilità che la norma da lui proposta sia introdotta nel Codice. Sulla base di tale norma di principio potranno poi essere emanate altre disposizioni di diritto pubblico con fini determinati.

ROTIGLIANO. Preferisce il ripristino del capoverso dell'articolo 829, senza l'aggiunta: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 142 ».

Quanto alla collocazione della disposizione, pensa che, quando si fa un Codice, non ci si debba arrestare dinanzi a difficoltà di ordine sistematico.

PIOLA CASELLI. Ripete che la disposizione del capoverso dell'articolo 829, che era rivolta in modo particolare agli enti religiosi, è stata interpretata dalla giurisprudenza più recente in senso restrittivo, e cioè come diretta unicamente alle persone di cui all'articolo 141; le due disposizioni vanno quindi dissociate.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta della salvezza dell'articolo 142 si elimina anche tale dubbio. Ribadisce poi il suo punto di vista che il diritto di intervenire, oltre che al Pubblico Ministero, sia dato anche al privato. Infatti è giusto dare l'azione al Pubblico Ministero, perchè ci può essere una trascuratezza o uno scrupolo religioso da parte del fiduciario, che non esercita questa azione, o degli eredi che non intendono privare l'ente dei beni o che possano essere d'accordo con questo e quindi non agire; ma è altrettanto giusto dare anche al privato questa possibilità, trattandosi, in definitiva, anche di un suo interesse patrimoniale.

PIOLA CASELLI. Vi è anche da risolvere la questione a profitto di chi debbano andare questi beni, una volta svelata la fiducia e annullata questa disposizione.

Sembra che si debba far rivivere la successione legittima, soluzione logica e rispondente al sistema che intende dare prevalenza alla legge. Dal momento che la

vera volontà del testatore non può essere eseguita perchè contraria alla legge, e quella scritta è simulata, è giusto che si faccia prevalere la volontà della legge e che si dia questo bene al successore legittimo.

PUTZOLU. Premette che lo scopo che si ha di mira è quello di impedire che la fiducia serva come strumento per raggiungere uno scopo illecito, che cioè ci si possa servire della fiducia per dar vita ad una disposizione illecita che, se fatta espressamente, sarebbe chiaramente nulla. Sembra dunque preferibile ammettere l'azione ogni qual volta si possa dimostrare che la disposizione fiduciaria ha uno scopo illecito, sia che essa miri a far pervenire i beni ad un ente, sia che abbia di vista una persona fisica.

A tal fine sarebbe necessario modificare opportunamente l'articolo 168 che tratta dei motivi illeciti, sopprimendo l'espressione « quando sia espresso nel testamento »; in tal modo anche se il motivo illecito non è espresso nel testamento, la disposizione sarebbe sempre nulla, perchè motivo illecito e scopo illecito si equivalgono.

BARCELLONA. A suo parere, la migliore soluzione è quella prospettata dall'onorevole Rotigliano, vale a dire ripristinare la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 195 della Commissione Reale: « Ciò non si applica al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci ». Non crede affatto necessario stabilire delle nuove forme speciali di incapacità, in quanto si deve intendere che la norma si applica a qualsiasi specie di incapacità stabilita dalla legge e cioè dalla legge vigente o anche dalla legge futura.

PRESIDENTE. Ripete che occorrerebbe aggiungere sempre: « salvo quanto è disposto dall'articolo 142 » per precisare che si parla anche di enti.

Si potrebbe formulare un ultimo comma precisando che le precedenti disposizioni dell'articolo non si applicano al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci, salvo quanto è disposto dall'articolo 142 e aggiungendo che l'azione di annullamento spetta anche al Pubblico Ministero.

PANUNZIO. Pur associandosi alle proposte fatte, riprendendo una domanda che prima è stata affacciata, chiede a chi saranno destinati i beni concernenti una disposizione testamentaria annullata perchè lo scopo era illecito.

PRESIDENTE. Agli eredi legittimi.

PANUNZIO. Domanda se ciò debba formare oggetto di una disposizione espressa da inserire nel Codice o se basti affermarlo in linea di interpretazione.

PRESIDENTE. Non crede che occorra una particolare disposizione. Se il testatore inserisce nel testamento una disposizione che viene dichiarata nulla perchè il motivo era illecito, per questa parte egli è considerato come morto *ab intestato* e quindi si apre la successione legittima.

Nota inoltre che rimane ancora da risolvere l'incertezza della dizione del secondo comma dell'articolo 169, in quanto la parola « tuttavia » potrebbe far sembrare che se il fiduciario ha eseguito l'obbligazione naturale trasmettendo i beni ad un figlio del testatore, per esempio, incestuoso, non possa più agirsi per la ripetizione.

MARAVIGLIA. Ritiene non possa esservi altra interpretazione.

SCIALOJA. È d'avviso che la premessa fatta all'inizio dell'articolo: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 141 » si debba riferire a tutto l'articolo e quindi anche al disposto del secondo comma.

ROTIGLIANO. Gli sembra logico che il secondo comma debba riferirsi solamente alle fiducie lecite, perchè per le illecite non vi è dubbio che debbano essere annullate.

PIOLA CASELLI. Osserva che nell'articolo non si sancisce affatto la legittimità delle disposizioni fiduciarie, ma unicamente il principio che non è ammessa l'azione per accertare che le disposizioni riguardano realmente una persona differente da quella indicata. Tuttavia, aggiunge l'articolo, se la persona a cui è stato dato l'in-

carico di fiducia, lo esegue volontariamente, non può agire per la ripetizione. Quindi la parola « tuttavia » è perfettamente giusta.

ROTIGLIANO. Crede che lasciando la parola « tuttavia » si renda possibile l'esecuzione di disposizioni testamentarie che sarebbero nulle.

PIOLA CASELLI. L'articolo, a suo parere, ha carattere generale per tutte le disposizioni fiduciarie, e quindi è logico dire nella seconda parte: « tuttavia se . . . ». Per i casi speciali, cui accenna l'onorevole Rotigliano, soccorre la premessa dell'articolo: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 141 », in quanto le disposizioni di detto articolo sono assolutamente perentorie e rendono nulla la disposizione.

Ad evitare comunque ogni dubbio, proporrebbe di stralciare dal primo comma la frase iniziale: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 141 » e inserirla alla fine dello articolo stesso.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo elimina una controversia attualmente esistente, in quanto si diceva che il fiduciario nel trasmettere i beni all'erede vero, lo dovesse fare per atto pubblico, trattandosi di una donazione e dovesse essere quindi soggetto alle relative tasse. Viceversa si è ora stabilito che, se uno prende tali beni con l'obbligo di trasferirli ed esegue la disposizione, non fa un atto di donazione e non può agire per la ripetizione.

D'altra parte, se si ripristina, come pare che la Commissione intenda, il capoverso dell'articolo 195 del progetto della Commissione Reale corrispondente al capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente, la espressione generica di « incapaci » in esso contenuta, che si riferisce tanto alle persone fisiche che agli enti, rende inutile la salvezza dell'articolo 141 al principio dell'articolo in esame. Si può quindi nel primo comma sopprimere la frase: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 141 »; lasciare immutato il secondo comma e aggiungere il seguente comma finale: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci, salvo quanto è disposto nell'articolo 142. L'azione di nullità spetta anche al Pubblico Ministero ».

Così rimane stabilito.

Art. 170.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 171.

SCIALOJA. Osserva che la norma dell'articolo è innovatrice di fronte al corrispondente articolo 831 del Codice civile.

ROTIGLIANO. Non lo crede, in quanto l'articolo 831 dichiara nulle le disposizioni a favore dell'anima, solo se siano espresse genericamente.

PRESIDENTE. Nota che l'attuale giurisprudenza considera nulle tutte le disposizioni a favore dell'anima comunque espresse ed ammette l'azione solo nel caso che fosse stata dal testatore indicata la persona che doveva eseguire la disposizione, per esempio un suo congiunto sacerdote, il parroco di una data parrocchia.

Con l'articolo in esame si stabilisce invece che le disposizioni in favore dell'anima, purchè determinate, siano valide anche se il testatore non ha precisato la persona che debba curarne l'esecuzione. Esse sono quindi da considerarsi valide di per sè stesse e non già in virtù dell'interesse che poteva avere l'esecutore.

BARCELLONA. Osserva che allora potrà essere valido un legato così concepito: lascio centomila lire all'anima mia. Chi è il destinatario del lascito?

PUTZOLU. Se si esclude che possa trattarsi di una fondazione di culto, in sostanza si arriva ad ammettere che il testatore possa istituire erede l'anima sua.

PRESIDENTE. Fa notare all'onorevole Putzolu che nel primo capoverso è chiaramente indicato che le disposizioni in favore dell'anima costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario; quindi l'anima non può mai essere erede. Legge in proposito la relazione che su tale argomento è stata fatta dall'Università cattolica di Milano.

PIOLA CASELLI. Nota che con la dizione del progetto ministeriale sorge la difficoltà di sapere a chi dovranno essere intestati i beni da destinare in suffragio dell'anima, e dovrebbe delinearsi a tale uopo per lo meno la figura di una fondazione. Questa difficoltà invece era stata superata dall'articolo 198 della Commissione Reale che per la validità della disposizione, oltre la determinazione della somma da erogarsi, chiedeva anche la determinazione della persona cui avrebbero dovuti essere devoluti i beni in suffragio dell'anima. Oltre questa difficoltà già grave di per sé stessa, l'articolo ministeriale lascia poi senza risposta la domanda: chi ha il diritto di fare eseguire la disposizione? Teme che, posta in questi termini, la questione rimarrà insoluta, perchè l'autorità ecclesiastica crederà di avervi diritto, secondo le norme del diritto canonico, mentre giuridicamente non si può ammettere nel nostro ordinamento questo diritto, se non sia espressamente stabilito.

Crede pertanto necessario che si definisca la situazione in modo tale da non dare luogo ad errate interpretazioni.

PANUNZIO. A suo parere, l'articolo riveste un'importanza politico-sociale, perchè in un periodo storico, in cui c'è ancora nell'aria una dottrina materialistica che infesta parecchi continenti, è bene che ci sia nel Codice della Rivoluzione fascista un principio che riaffermi la nostra dottrina spiritualistica.

Nella concezione fascista è infatti sempre prevalente il rispetto verso la volontà umana, perchè il Fascismo è assolutamente spiritualista, ed a questo concetto è ispirata « La Dottrina sociale e politica del Fascismo » di Mussolini. In un Paese come il nostro, che è allo stesso tempo fascista, monarchico e cattolico, questo lato mistico-religioso è da mettersi massimamente in rilievo, se non nel Codice, nella relazione che accompagnerà i lavori della Commissione.

Per quanto concerne i problemi posti dal senatore Piola Caselli che riguardano il lato amministrativo della questione, non si meraviglierebbe che si giungesse a creare una fondazione a cui destinare i beni, come non si meraviglierebbe se in tale materia si venisse ad una ricezione nel nostro ordinamento del diritto canonico, che già stabilisce le misure pratiche e le sanzioni affinchè la volontà del disponente sia eseguita.

PRESIDENTE. La creazione di una fondazione, a suo parere, contrasta con la realtà dei fatti.

Fa l'esempio che il testatore lasci mille lire per Messe in suffragio: mancherebbe il capitale necessario per la creazione dell'ente e l'ente avrebbe una fine fulminea per il rapido esaurirsi della somma. Quanto alla ricezione nel nostro ordinamento delle norme del diritto canonico al riguardo, non gli sembra che ciò sia possibile.

SCIALOJA. Rileva che rimarrebbe pur sempre la questione per gli ebrei e per gli aderenti ad altri culti.

PANUNZIO. A ciò potrebbero provvedere le norme vigenti per i culti ammessi e riconosciuti. Ad ogni modo dichiara che egli non ha voluto fare delle proposte concrete, ma solo intendeva che il problema venisse posto.

PRESIDENTE. Da un punto di vista pratico rileva che, così come è configurato l'articolo 171, vi è l'obbligo per l'erede o per il legatario di eseguire la disposizione testamentaria, ma è solo un obbligo morale, perchè nel caso che l'erede non l'esegua, non esiste la persona che possa reclamare l'esecuzione.

Secondo l'attuale dottrina, le disposizioni a favore dell'anima, non essendovi ricezione del diritto canonico che dà la facoltà di agire al Vescovo, sono nulle, se non vi ha la persona che possa richiederne l'esecuzione. Perciò, ad evitare dubbi,

la Commissione Reale, oltre la determinazione dei beni, chiedeva che fosse precisato l'esecutore della disposizione a cui avrebbero dovuto essere devoluti i beni perchè l'impiegasse a quello scopo.

BARCELLONA. Nota che esecutore potrebbe essere un ente od anche il Vescovo stesso.

PRESIDENTE. Certamente, ma il Vescovo potrebbe agire solo ed in quanto sia nominato nel testamento e non già in virtù del diritto canonico.

BERIO. Crede che la portata dell'articolo 171 sia assai più ristretta di quanto non sembri. Di solito trattasi di piccole somme per fare dire delle Messe e gli eredi compiono sempre questo dovere. Se invece si trattasse di disposizione di maggiore rilievo, poichè è la volontà del testatore quella che deve prevalere, sarà il contenuto del testamento quello che regolerà il modo di devoluzione dei beni destinati al suffragio dell'anima ed in questo caso occorre, normalmente, la costituzione di un ente specie per lasciti a carattere di perpetuità, mentre l'articolo 171 non può riferirsi che a lasciti per prestazioni una volta tanto o temporanee. Lascerebbe perciò immutato l'articolo.

PRESIDENTE. È d'accordo col senatore Berio, che in pratica l'erede, per quanto ateo o scettico, esegue sempre la disposizione a favore dell'anima, in omaggio alla volontà del testatore.

ROMANO MICHELE. Ritiene molto più precisa la norma dell'articolo 198 della Commissione Reale che evita ogni difficoltà ed applica in sostanza quanto la giurisprudenza ha assodato in un così lungo volgere di anni.

PRESIDENTE. Data la delicatezza dell'argomento e stante l'ora tarda, crede opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 30.

Seduta del 10 giugno 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati BACCI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle 16,5.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Osservazioni sull'articolo 79 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». - Continuazione dell'esame dell'articolo 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi e Sarrocchi e deputati Andriani, Asquini, Biggini, Cristini e Maraviglia hanno giustificato la loro assenza.

COSTAMAGNA. Eleva una rispettosa protesta contro il metodo di rimettere in votazione articoli del progetto già approvati, come è avvenuto per l'inclusione dell'Ente comunale di assistenza fra i legittimari.

PRESIDENTE. Non si è ritornati su di una deliberazione adottata; ma essendosi, dopo gli studi della Sottocommissione, rivelata l'impossibilità di armonizzare la norma, come era stata precedentemente votata, nel quadro della successione dello Stato, la Commissione ha affermato che la proposta stessa non era effettuabile. Rileva che egli personalmente ha riconfermato il suo voto favorevole alla proposta del deputato Costamagna, intesa non già a mantenere la quota di riserva a favore del patrimonio dello Stato, bensì dell'Ente comunale di assistenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 171 del progetto.

PRESIDENTE. Ricorda che si rinviò alla seduta odierna il seguito della discussione dell'articolo 171 relativo alle disposizioni per l'anima per dar modo al senatore Scaduto di esporre il suo parere. Il Codice vigente, all'articolo 831, stabilisce che le disposizioni per l'anima sono nulle quando siano espresse genericamente. Allo stesso concetto si ispirò la Commissione Reale nell'articolo 198 del suo progetto, ritenendole valide solo quando sia determinata la persona cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima e quando sia determinata la somma da ero-

garsi. Viceversa il progetto ministeriale, all'articolo 171, richiede soltanto che siano determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi. Questa semplificazione ha fatto sorgere dubbi intorno alla natura giuridica delle disposizioni per l'anima, fino al punto di intravedere in esse una fondazione. Inoltre si è osservato che non è indicata la persona interessata a far eseguire la disposizione.

SCADUTO. Ritiene che in seguito al Concordato con la Santa Sede, il quale ammette le fondazioni di culto di qualsiasi specie e abroga l'articolo 833 del vigente Codice civile, che vietava le disposizioni dirette a istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni, la norma del progetto ministeriale non abbia ragione di essere, in quanto disciplina fondazioni di culto con determinazione specifica dell'oggetto.

Quanto all'osservazione che manchi la persona interessata a far eseguire la disposizione, ricorda che, secondo le vecchie leggi, il Vescovo poteva agire per l'adempimento e che in Sicilia vige ancora tale norma.

Come il presidente della Congregazione di carità — oggi Ente comunale di assistenza — o il podestà possono agire per l'erezione in ente morale di fondazioni disposte dal testatore, così il Vescovo può agire non solo per l'adempimento delle disposizioni a favore dell'anima, ma chiedere, ove sia il caso, l'erezione in Ente morale della fondazione.

Nè si può parlare di onere a carico dell'erede o del legatario. La questione è stata dibattuta nella giurisprudenza riguardo alle disposizioni di culto delle quali si faceva intestatario il Parroco, per evitare la nullità a norma dell'articolo 833 del vigente Codice. Ora questa è una finzione giuridica: il vero destinatario non è, infatti, il parroco, bensì il fine di culto stesso. Si tratta sempre, ripete, di una vera e propria fondazione.

Si può fare, se mai, la questione se nel Codice civile si debba introdurre esplicitamente la disposizione del Concordato che, in deroga al Codice civile, ammette le fondazioni di culto e la loro erezione in ente morale, oppure si debba fare un semplice riferimento al Concordato.

PRESIDENTE. Non ritiene che tutte le disposizioni a favore dell'anima possano elevarsi alla dignità di una fondazione; così, ad esempio, quando si dispone che si celebri un funerale spendendo una certa somma una volta tanto, oppure che l'erede faccia celebrare un certo numero di Messe in suffragio dell'anima, ciò che può aver luogo in poche ore.

SCADUTO. Ricorda che nella legge sulle opere pie si distingue fra le opere pie che hanno una destinazione perpetua e quelle che hanno una destinazione temporanea. Queste ultime non sono erette in ente morale e si dà incarico al Prefetto di sorvegliarne l'esecuzione. Analogamente, per le disposizioni a favore dell'anima, il Vescovo sarebbe incaricato di farle eseguire.

In ordine poi alla lieve entità della somma da impiegare, ricorda i piccoli lasciti che un tempo si facevano alle Congregazioni di carità, oggi agli Enti comunali di assistenza, e che si è sempre distinto fra i beni della Congregazione di carità e quelli degli enti morali in essi concentrati e per i quali esisteva un bilancio a parte.

PRESIDENTE. I piccoli lasciti, per esempio, perchè si faccia un corredo alle ragazze povere oppure perchè, in determinate occasioni, si diano abiti ai bambini dei rioni poveri, costituiscono un onere per l'Ente di assistenza. Ora quando nel progetto si dice che sono valide le disposizioni dell'anima, senza specificare la persona che deve farle eseguire, si fa opera vana: tanto varrebbe tornare al sistema del Codice vigente. Esclude, d'altra parte, che in un Codice civile si possano stabilire obblighi per i Vescovi. Sarebbe preferibile, se mai, rinviare la materia al Concordato.

PANUNZIO. Rileva l'importanza che hanno le disposizioni per l'anima rispetto ai principii che devono animare il nuovo Codice fascista. Dissente pertanto dal senatore Berio che, nella precedente seduta, affermò che la questione in esame era di mo-

desta portata. Di fronte al vecchio Codice della borghesia liberale, ispirato al materialismo e all'ateismo, bisogna affermare la concezione spiritualista, cristiana e cattolica del Fascismo. Se quindi era spiegabile che nel vecchio Codice, a proposito delle disposizioni a favore dell'anima, permanessero certi relitti di concezioni precedenti, che avevano per altro un valore soltanto negativo, non è ammissibile che nel clima nuovo del Fascismo si formuli una disposizione a favore dell'anima, che è, in senso giuridico, la destinataria della disposizione, senza indicare, come ha rilevato il Presidente, la persona che abbia cura di farla amministrativamente eseguire.

A questo proposito afferma di essere favorevole alla disposizione per l'anima, che presuppone una concezione spiritualistica della vita, e che non può ammettere che non si avvisi ai mezzi amministrativi necessari per farla eseguire. Sarebbe, se mai, più coerente la tesi sostenuta dal senatore Scaduto di non occuparsi nel Codice civile della materia relativa all'anima. Ritene perciò che, per assicurare l'esecuzione delle disposizioni a favore dell'anima, si possa ricorrere ai principi stabiliti nel Concordato, che fa ormai parte del diritto pubblico italiano, anche perchè non vi è ragione di limitare la estensione del regime concordatario solo ad alcune parti del Codice civile.

PRESIDENTE. Osserva che la materia in esame è estranea al Concordato.

BERIO. Ricorda che, nella seduta precedente, egli disse che bisognava distinguere: se si lasciano, ad esempio, 500 lire perchè si dica un numero determinato di Messe, la disposizione del progetto è sufficiente. Qualora si tratti invece di disposizioni a carattere perpetuo, bisognerebbe integrare l'articolo 171 nel senso prospettato dal Presidente.

Senza entrare in una discussione filosofica sulla natura della disposizione per l'anima, è d'avviso che, per contemplare le due ipotesi cui ha accennato, si potrebbero fondere le due norme della Commissione Reale e del progetto ministeriale, adottando la seguente formula: « Le disposizioni per l'anima costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario quando si tratti di adempimenti temporanei e siano determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi a questo scopo. »

« In ogni altro caso per la validità delle disposizioni è necessario che il testatore indichi la persona o l'ente cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima ».

Del resto, nel campo della beneficenza, sono numerosi i lasciti che si fanno, per esempio, dai nostri bravi ufficiali dell'Esercito perchè si conferisca ogni anno un premio. In questo caso il Ministero della guerra fa lo statuto, crea l'ente e ne affida l'amministrazione al Reggimento.

SCADUTO. Osserva al senatore Berio che si può lasciare a favore della propria anima anche tutto il patrimonio. Ripete che nelle opere pie si distingue tra disposizioni che hanno finalità perpetue e disposizioni che hanno finalità temporanee. Le prime sono fondazioni vere e proprie e sono considerate enti morali; delle altre cura l'esecuzione il Prefetto. Allo stesso modo, per le disposizioni a favore dell'anima, potrebbe essere incaricato della esecuzione il Vescovo.

PRESIDENTE. Non crede che nel Codice civile si possa creare un onere per una autorità che è fuori della giurisdizione dello Stato italiano.

SCADUTO. In ordine ai lasciti di lieve entità di cui la Congregazione di carità ha cura, è d'avviso che si riferiscano non solo ai concentramenti in senso tecnico, ma anche alle disposizioni fatte direttamente a favore della Congregazione. La legge sulle opere pie del 1890 stabiliva che le Opere pie concentrate mantenevano la personalità propria, non assorbita da quella della Congregazione di carità che aveva semplicemente il diritto di amministrarle ed era obbligata a fare un bilancio a parte. Istituito l'Ente comunale di assistenza (legge 3 giugno 1937, n. 847), si è stabilito il passaggio, nell'Ente comunale di assistenza, soltanto di quelle fondazioni concentrate nelle Congregazioni di carità che non avessero una destinazione specifica.

MACARINI CARMIGNANI. La soppressione dell'articolo 171 proposta dal senatore Scaduto, basata sul principio che le fondazioni sono disciplinate dal Concordato, potrebbe anche accettarsi qualora non ci fossero disposizioni per l'anima che devono trovar posto esclusivamente nel Codice civile. Prospetta l'ipotesi che si lasci all'erede l'obbligo di far dire venti Messe all'anno in una determinata parrocchia. La disposizione, a suo avviso, è giuridicamente valida e, dal punto di vista religioso, ineccepibile, poichè in uno Stato cattolico bisogna ammettere, *sub specie aeternitatis*, che il mondo dei vivi sia legato a quello dei morti.

Non è dunque necessario indicare la somma da impiegare, poichè il valore delle Messe si conosce, per quanto possa variare da luogo a luogo.

Quanto alla persona che debba fare osservare la disposizione, dubita che si possa delegare espressamente al Vescovo tale facoltà, ma ritiene che la questione possa risolversi adottando una formula generale come la seguente: « Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione. L'azione per l'esecuzione spetta a chiunque vi abbia interesse anche semplicemente morale ».

ROTIGLIANO. Rileva che la disposizione del progetto ministeriale non è poi così profondamente rivoluzionaria rispetto al cosiddetto vecchio Codice della borghesia liberale, tanto severamente giudicato dal deputato Panunzio, poichè in sostanza riproduce, in forma positiva, l'attuale articolo 831, specificando che devono essere determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi.

Non gli sembra logica la distinzione proposta dal senatore Berio e, in ordine alla proposta del deputato Macarini Carmignani, ritiene sufficiente indicare il modo con cui la disposizione deve essere attuata in suffragio dell'anima, senza la precisazione del prezzo: così, nell'ipotesi fatta, basta indicare il numero delle Messe.

Piuttosto riterrebbe opportuno specificare in quale maniera deve essere attuata la disposizione per l'anima. Nel silenzio del testatore, essa deve essere necessariamente concretata in forma pietistica, oppure può essere attuata nel campo della beneficenza con la costruzione, ad esempio, di un sanatorio? È una materia che dà luogo a discussioni e sarebbe bene eliminare ogni dubbio con una chiara e precisa disposizione di legge.

Infine, a proposito della persona che dovrebbe assicurare l'esecuzione della disposizione, è da rilevare che l'articolo 171 dice esplicitamente che si tratta di un onere a carico dell'erede o del legatario. Nel caso che costoro intendessero sottrarsi al loro dovere, senza ricorrere al Vescovo, tenuto anche conto che il testatore può appartenere a una religione diversa dalla cattolica, basterebbe autorizzare l'intervento del Pubblico Ministero, che evidentemente è la persona più indicata per esigere la esecuzione della disposizione.

Del resto, già a proposito di un altro articolo relativo alle disposizioni fiduciarie, su proposta del senatore Piola Caselli, fu riconosciuto il diritto del Pubblico Ministero di intervenire per esigere che fosse rispettata la volontà del testatore.

MACARINI CARMIGNANI. Poichè si vuole disciplinare una materia diversa dalle fondazioni, si potrebbe adottare la formula: « Le disposizioni per l'anima, anche quando non si tratti di una vera e propria fondazione, sono valide ».

PRESIDENTE. Se c'è una fondazione, nessuna discussione.

L'articolo 171 si riferisce ai lasciti che sono contemplati in molti testamenti, che non possono considerarsi come fondazioni.

SCADUTO. In questo caso è sufficiente l'articolo 30 del Concordato.

PRESIDENTE. Il Concordato prevede fondazioni a scopo religioso e allora *nulla quaestio*. Il problema che si vuole risolvere è diverso: le semplici e pure disposizioni per l'anima, in pratica molto frequenti, devono essere osservate o no? Il progetto ministeriale mantiene il principio del Codice vigente che cioè, per essere valide, esse non devono essere espresse genericamente; senonchè, in contrasto con gli insegnamenti

del diritto ecclesiastico e con quanto ha ritenuto la giurisprudenza dal 1865 a oggi, esclude che vi debba essere una persona che sia interessata all'esecuzione.

Si vorrebbe affidare al Vescovo il diritto di intervenire; ma, come si è detto, si incontrerebbero difficoltà d'ordine politico e di diritto pubblico.

In conclusione: o si ritorna al Codice vigente, oppure si deve consegnare tutto un sistema diverso.

PANUNZIO. Intende chiarire che solo da un punto di vista dialettico egli ha accennato alla possibilità della soluzione proposta dal senatore Scaduto di sopprimere cioè l'articolo 171.

Osserva che la proposta del deputato Macarini Carmignani, per quanto in pratica possa apparire un buon espediente giuridico, ha tutti i vizi dell'eclettismo.

Non crede poi che si possa contestare, come pare che faccia l'onorevole Rotigliano, la profonda sostanziale differenza tra la disposizione dell'articolo 831 del Codice vigente e la soluzione del progetto. Il Fascismo, alla stregua della concezione di Giorgio Sorel, capo del sindacalismo rivoluzionario ed insieme aderente al nazionalismo cattolico francese, è una conservazione rivoluzionaria e non si può dimenticare che il Duce, nella sua dottrina del Fascismo, ha dichiarato di aver tratto ispirazione proprio da Sorel.

Ora è bene che dai lavori della Commissione risulti la divergenza assoluta fra la concezione materialista e atea del liberalismo e quella spiritualista religiosa del Fascismo.

Pur rendendo omaggio, sotto certi aspetti, alla borghesia liberale, non si può negare che nel campo religioso, ad eccezione di alcune correnti del Risorgimento che fanno capo a Rosmini, a Gioberti ed anche a Mazzini, senza tacere alcune correnti filosofico-politiche toscane, essa è stata agnostica. Questa assenza di spirito religioso si riflette nel diritto, sia pubblico che privato, salvo che nello Statuto, il quale subì però modificazioni successive e fu ricondotto solo dal Fascismo al primitivo carattere.

In questo senso il vigente Codice civile, verso il quale per altro manifesta dal lato tecnico il suo rispetto, è informato ad una concezione volterriana, poichè mentre ammette la disposizione a favore dell'anima in omaggio al rispetto della volontà testamentaria, si disinteressa poi ironicamente della sua esecuzione.

È dunque logico indicare la persona che curi questa esecuzione, facendo, se necessario, un diretto riferimento al diritto canonico.

PRESIDENTE. I principii che regolano il diritto canonico sono del tutto diversi da quelli del diritto civile.

PANUNZIO. Il sistema del diritto è unitario e nulla vieta che in materia di disposizioni per l'anima si applichino le norme del diritto canonico. Ricorda in proposito che Alfredo Rocco, il cui ritratto dovrebbe essere affisso nella sala di questa Commissione, nel primo progetto della legge sindacale, aveva proposto che presso i Sindacati fosse un cappellano, a simiglianza di quanto avviene per i Reggimenti. Fin dal 1926, dunque, si delineò la tendenza allo spiritualismo religioso nel movimento costituzionale fascista. E se nell'istituto più rivoluzionario del Fascismo — il sindacato — si voleva unire il temporale allo spirituale, nessuna meraviglia che si applichi lo stesso principio quando il testatore, che è prossimo a fare il suo ingresso nel mondo del trascendente, istituisca erede la sua anima o l'anima di altre persone. E poichè si ammette un incontro fra il mondo terreno e quello ultraterreno, è logico che se ne abbia traccia anche nel Codice civile.

Del resto, in materia matrimoniale il riferimento è contemplato, nè vale il dire che il matrimonio è un istituto essenzialmente civile, mentre la disposizione a favore dell'anima ha un carattere mistico. Il suffragio in favore dell'anima è, infatti, un istituto religioso inserito nel Codice civile: può quindi un organo della Chiesa far rispettare la volontà del testatore.

PRESIDENTE. Il regolamento del matrimonio era già oggetto delle disposizioni del Concordato; perciò venne poi la legge speciale. Qui invece il Concordato non c'entra. Si dovrebbe fare, in sede di Codice civile, una nuova ricezione del diritto canonico nel nostro ordinamento.

PANUNZIO. Ma — osserva il deputato Rotigliano — che cosa avverrebbe per coloro che non professano la religione cattolica? Per superare questa difficoltà si potrebbe accogliere proprio la di lui proposta, che cioè sia l'organo più delicato di uno Stato non agnostico, il Pubblico Ministero, a farsi parte diligente, anche perchè, ammettendo che la Chiesa possa delegare allo Stato, e cioè al Pubblico Ministero, la sua azione, per un verso si separa il temporale dallo spirituale, ma per l'altro si riconferma — ripete — maggiormente la natura spiritualistica dello Stato fascista.

NUCCI. Rileva che per comprendere la concezione cui si è ispirato il progetto ministeriale nel formulare l'articolo 171, bisogna tener conto che non è stato riprodotto l'articolo 833 del vigente Codice civile: perchè, come dice la relazione, c'è l'articolo 29 del Concordato. È evidente quindi che le disposizioni per l'anima disciplinate dall'articolo 171 non comprendono le fondazioni. Bisognerebbe però allora tener conto del carattere perpetuo o meno delle disposizioni medesime. In proposito sorge il quesito: è giusto mantenere in perpetuo una disposizione per l'anima che non abbia il carattere della fondazione? D'altra parte il Concordato con la Santa Sede nell'articolo 29, lettera *d* dice: « Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione ecc. ».

Si è discusso se la disposizione si riferisca semplicemente alle esigenze astratte del culto cattolico o di altri culti ammessi, o alle esigenze concrete di determinate popolazioni. A suo avviso, sono tutte questioni che andrebbero chiarite nel Codice civile.

Non ritiene, infine, necessaria l'indicazione della persona che curi l'esecuzione della disposizione, perchè questa è questione di procedura civile, per risolvere la quale basta riferirsi alla teorica dell'interesse ad agire, o a norma di leggi speciali.

SCADUTO. Nota che il secondo comma dell'articolo 171 esclude che la disposizione per l'anima possa avere il carattere di una istituzione di erede, mentre si fanno molti testamenti nei quali si istituisce erede il fine di suffragare l'anima propria. Insiste pertanto sulla inutilità dell'articolo 171.

In materia di disposizioni temporanee o perpetue, rileva che nel primo caso gli eredi possono eseguirle, salvo all'autorità tutoria — a suo avviso il Vescovo — il diritto di vigilare. Nel secondo caso, invece, si tratta di una vera e propria fondazione già regolata nel Libro I del Codice civile.

Quanto alla osservazione del senatore Nucci circa la rispondenza delle fondazioni alle esigenze religiose della popolazione, nota che questo ha tratto al diritto che ha lo Stato di accordare o no l'erezione in ente morale.

COSTAMAGNA. In sostanza, poichè si considera che l'onere a carico dell'erede o del legatario possa essere perpetuo, si ha una vera e propria fondazione.

PRESIDENTE. Non si tratta di fondazione; c'è semplicemente un onere, sia pure perpetuo, a carico dell'erede.

Ricorda in proposito che la Santa Sede quando, col tempo, l'onere diventa troppo gravoso e insostenibile, ha anche ammesso che, su decisione del Vescovo, esso possa cessare o ridursi.

In conclusione la Commissione deve decidere se intende disciplinare i lasciti, anche perpetui, che non danno luogo a fondazione.

SCADUTO. Riafferma il suo dissenso.

PIOLA CASELLI. Ricorda che da molti anni il senatore Scaduto sostiene che ogni lascito per l'anima costituisce una fondazione. Ora in via pregiudiziale bisogna decidere, come ha notato il Presidente, se si ammette che vi siano lasciti per l'anima che costituiscono fondazioni, e lasciti per l'anima, anche perpetui, che non costituiscono fondazioni. Sorge poi l'altra questione se le disposizioni per l'anima, non

considerate fondazioni, debbano essere regolate dal Codice civile ovvero, come materia ecclesiastica, dal Concordato.

Richiama l'attenzione sul fatto che il Concordato, nello stesso articolo 29, lettera *d*, riconosce le fondazioni di culto e dice che « lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla e integrarla per metterla in armonia con le direttive alle quali si ispira il Trattato stipulato con la Santa Sede e il Concordato ». Si ebbe infatti, d'accordo con la Santa Sede, la legge Rocco che però prevede la possibilità di ulteriori revisioni.

PRESIDENTE. Ripete che a suo avviso l'articolo 171 deve regolare soltanto i lasciti temporanei o perpetui, lasciando al Concordato la disciplina delle fondazioni a carattere religioso.

In ordine alla persona che dovrebbe curare l'esecuzione della disposizione, comunica che il senatore Piola Caselli ha formulato la seguente proposta che dovrebbe costituire un'aggiunta all'articolo 171: « Se nessuna persona fu designata o se la persona designata trascuri di far eseguire la disposizione, l'azione spetta ai prossimi congiunti o, in difetto, al Pubblico Ministero.

« Il presente articolo non pregiudica le disposizioni che regolano le fondazioni di culto ».

BACCI. Dopo la chiara impostazione del problema fatta dal Presidente, appare logico che la Commissione esprima un voto perchè il Ministro Guardasigilli consideri l'opportunità di travasare nel Codice civile la legge Rocco, che fu dettata da esigenze contingenti, mentre la riforma del diritto civile era appena al suo inizio.

L'articolo 171 del progetto intende regolare ora nel Codice civile un'altra parte della materia. Si associa in proposito alla proposta del senatore Piola Caselli. Pone soltanto il quesito se nell'articolo in esame si consideri il suffragio dell'anima di colui che fa la disposizione, ovvero anche dell'anima altrui. Potrebbe, infatti, darsi che la persona in vantaggio della cui anima è fatta la disposizione sia ancora viva, oppure che i suoi congiunti e aventi diritto non vogliano accettare la disposizione per ragioni d'ordine morale o politico. A chi spetta allora di intervenire perchè la disposizione sia eseguita?

PANUNZIO. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del senatore Piola Caselli, ma rileva la difficoltà che i prossimi congiunti del testatore o il Pubblico Ministero vengano a conoscenza della disposizione qualora il testamento non sia stato pubblicato.

SCADUTO. Desidera che risulti dal verbale che egli: 1° insiste per la soppressione dell'articolo 171; 2° che ritiene che la disposizione per l'anima a carattere perpetuo sia una fondazione; 3° che il primo capoverso dell'articolo 171 è in contrasto con la realtà, poichè si sono avuti e si hanno testamenti nei quali si istituisce erede l'anima.

Osserva poi che l'ipotesi prospettata dal deputato Bacci di una disposizione a favore dell'anima altrui trova riscontro nella realtà e quindi andrebbe regolata.

Nota, infine, che la legge Rocco riguarda soltanto la procedura, poichè la sostanza relativa alle fondazioni di culto è disciplinata dal Concordato.

BACCI. In base all'articolo 29 del Concordato, se la legge Rocco non è completa, è sempre possibile integrarla.

NUCCI. Avverte che, adottando la proposta del senatore Piola Caselli, si toglierebbe l'azione ad un numero cospicuo di interessati: Vescovo, Parroco, Rabbino, ecc.

BARCELLONA. Si potrebbe dare l'azione a chiunque abbia interesse morale o materiale.

MACARINI CARMIGNANI. A suo avviso, per la validità delle disposizioni temporanee non si dovrebbe richiedere la determinazione dei beni e l'indicazione della somma; viceversa per le disposizioni perpetue, i beni e la somma dovrebbero essere indicati e staccati dal patrimonio del testatore.

PRESIDENTE. Si verrebbe così a creare una fondazione o almeno un patrimonio ad uno scopo.

MACARINI CARMIGNANI. Per la fondazione si richiedono altri requisiti; ma se si vuole che per l'eternità si dicano — secondo la volontà del testatore — dieci messe all'anno in suffragio della sua anima, è necessario non soltanto determinare i beni, ma vincolarli con iscrizione ipotecaria o altra garanzia perchè non siano sperperati.

Insiste sulla formula da lui proposta e che risulta maggiormente comprensiva: « l'azione spetta a chiunque abbia interesse anche semplicemente morale ».

PRESIDENTE. Non ritiene accettabile la distinzione fra disposizioni temporanee e perpetue, poichè sia nell'un caso che nell'altro rimane inalterato il carattere di onere a carico dell'erede o del legatario. Potrebbe darsi però — secondo l'ipotesi prospettata dal deputato Macarini Carmignani — che il testatore disponga che siano dette una volta tanto o per tutti i secoli un certo numero di Messe senza indicare la somma, che può variare col tempo. Questo caso non sarebbe previsto dall'articolo 171 così come è concepito. Si dovrebbe quindi adottare una formula più ampia, per esempio: « Le disposizioni per l'anima sono valide quando siano indicate l'entità e la forma dell'adempimento ».

PIOLA CASELLI. Crede che si potrebbe dare incarico al Presidente di formulare l'articolo in base ai concetti emersi dalla discussione.

La Commissione acconsente.

SCADUTO. In ordine alle osservazioni del deputato Macarini Carmignani rileva che quando si è disposto che si celebrino in suffragio della propria anima, ad esempio, cinquanta messe, si è determinata indirettamente la somma da impiegare.

Nel caso che siano indicati i beni e la somma, potrebbe darsi che, nel volgere degli anni, non siano più sufficienti allo scopo. In questo caso, come ha ricordato il Presidente, si può far ricorso alla Santa Sede che può esonerare. Occorre anche ricordare che lo Stato napoletano e quello siciliano rivendicarono a sè la facoltà di ridurre o commutare gli oneri di culto.

Quanto alla questione accennata dal deputato Rotigliano se l'anima si possa suffragare soltanto con opere di culto o anche con opere di beneficenza, essa è stata discussa a proposito della commutazione della volontà.

Anche la questione della garanzia sui beni che il deputato Macarini Carmignani vorrebbe per l'esecuzione della disposizione, ricorda che è stata sollevata dalla giurisprudenza.

Rileva, infine, che bisognerebbe chiarire nell'articolo che si intende approvare, se la disposizione riguardi soltanto il culto cattolico o anche gli altri culti. Storicamente l'articolo del vigente Codice si riferiva solo al culto cattolico.

PRESIDENTE. Ritiene che la facoltà di esonerare o di commutare gli obblighi di culto dovrebbe spettare all'autorità ecclesiastica; ma si può esaminare se l'autorità giudiziaria possa egualmente intervenire quando, per le mutate condizioni di tempo, vi sia grande sproporzione fra l'onere imposto e i beni ereditati o la somma all'uopo destinata.

In ordine alla garanzia per l'esecuzione della disposizione, è d'avviso che debba essere disposta dal testatore.

Chiarisce, infine, che l'articolo 171 riguarda il culto cattolico e gli altri culti ammessi, senza alcuna distinzione.

Nella prossima seduta sottoporrà alla Commissione, secondo l'incarico ricevuto, la nuova formula dell'articolo.

La seduta termina alle ore 18,20.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 31.

Seduta del 17 giugno 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ASQUINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PANUNZIO, PIERANTONI e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 172 a 187 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » con l'aggiunta dell'articolo 175 *bis* e discussione dell'articolo 207 del progetto della Commissione Reale nell'esame dell'articolo 177.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato l'assenza i Commissari senatori Fabri, Sarrocchi e deputati Andriani, Cristini, Maraviglia e Rossi.

Ricorda che nella seduta precedente la Commissione gli affidò l'incarico di preparare una nuova formula dell'articolo 171 in base ai concetti affermati nella discussione. Si riserva di sottoporre il nuovo testo alla Commissione nella prossima seduta, mentre ora si potrà proseguire nell'esame dei successivi articoli.

La Commissione concorda.

Art. 172.

PIERANTONI. Domanda chi abbia il diritto di agire per chiedere l'esecuzione della disposizione.

SCADUTO. L'Ente comunale di assistenza che ha sostituito la Congregazione di carità.

PANUNZIO. Fa presente che in Regime fascista, dato il nuovo concetto della assistenza pubblica, non vi sono più dei poveri, ma degli assistiti.

PRESIDENTE. Crede che vi sia sempre colui che ha bisogno della carità umana e quindi giustamente l'articolo 172 parla di disposizioni a favore dei poveri ed altre simili, comprendendo in questo concetto ogni espressione di solidarietà umana e sociale.

PANUNZIO. Voleva solo rilevare, da un punto di vista formale, la contraddizione fra i poveri, destinatari della disposizione, avente più che altro carattere mistico e pietoso, e l'ente di assistenza che ha carattere giuridico-sociale.

Art. 173.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'articolo 200, comma primo, del progetto della Commissione Reale che corrisponde all'articolo 173, comma primo, del progetto ministeriale, parlava di persone incerte da nominarsi dall'onerato o da un terzo. Il progetto ministeriale ha soppresso le parole « dall'onerato ». Dalla relazione non risulta il motivo di questa soppressione, che egli ritiene dovuta a semplice dimenticanza materiale. Di vero: o si segue il sistema del Codice che all'articolo 834 in materia di disposizioni rimesse all'arbitrio altrui parla soltanto di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, ed allora occorre parlare sempre soltanto di un terzo, anche negli altri due commi dell'articolo 173 e nell'articolo 174. Se, invece, si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che colui che è arbitro della scelta, sia anche la persona a cui carico va la disposizione come erede (o anche come legatario), occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma dell'articolo 173.

SCIALOJA. Crede anch'egli trattarsi di una dimenticanza e che perciò sia necessario aggiungere la parola « onerato ».

MAZZOCCOLO. Domanda se, stando ai termini attuali dell'articolo, sarebbe valida una disposizione con la quale il testatore lasci al suo erede la scelta del legatario.

BARCELLONA. A suo parere, secondo la disposizione dell'articolo 173, deve considerarsi come terzo chiunque, anche se sia l'erede o il legatario.

SCIALOJA. Dalla relazione risulta chiaramente che il concetto degli articoli 173 e 174 è lo stesso e quindi anche la dizione dovrebbe essere identica.

PIERANTONI. Domanda a chi spetti l'azione di annullamento.

PRESIDENTE. A qualunque interessato, per esempio, un coerede. Osserva però che in pratica tali casi avvengono assai raramente.

SCADUTO. Non si spiega perchè nel primo comma si sancisca la nullità delle disposizioni testamentarie in genere che siano lasciate all'arbitrio di un terzo, mentre nel primo capoverso si restringe l'ipotesi al solo caso di disposizioni a titolo particolare.

PRESIDENTE. Il primo capoverso corrisponde alla norma dell'articolo 834 del Codice vigente.

PUTZOLU. Occorre distinguere la scelta dell'erede da quella del legatario. Rispetto all'erede la scelta non gli sembra ipotizzabile che da parte di un terzo, mai da parte dell'onerato, il quale deve essere sempre, alla sua volta, o erede o legatario. Il legatario non può evidentemente scegliere l'erede, bensì lo presuppone.

Rispetto al legatario invece la scelta appare possibile, sia da parte di un terzo che da parte di un altro legatario che sia onerato della disposizione.

SCADUTO. Osserva che il testatore può disporre di tutta la sua sostanza unicamente per mezzo di legati. L'istituzione d'erede, che era necessaria nel diritto romano, non lo è più nel diritto italiano.

PUTZOLU. Insiste nel credere non ipotizzabile il caso che un testatore possa nominare un legatario dandogli anche l'incarico di designare l'erede.

PRESIDENTE. Crede possibili ambedue le ipotesi, sia che il testatore incarichi l'erede di nominare il legatario, sia che nomini un legatario e gli dia l'incarico di indicare l'erede; trova perciò necessaria l'aggiunta, nel primo comma, delle parole « di un onerato » che completa tutti i possibili casi che, per quanto raramente, si possono verificare.

BARCELLONA. Rileva che la legge non ammette le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta, ed è in conseguenza di questo principio che è stato formulato il primo comma dell'articolo 173. D'altra parte, come ha già osservato, anche se sia l'erede o il legatario, qualunque persona che è incaricata di scegliere l'erede o il legatario, è un terzo. Perciò l'erede o il legatario non scelgono come tali, bensì

come terzi. Quanto al primo capoverso, ben si spiega perchè ammette l'eccezione a favore di persona incerta.

PRESIDENTE. In dottrina possono essere giuste le osservazioni del senatore Barcellona, ma comunemente, quando si parla del terzo, si intende una persona diversa dall'erede e dal legatario.

FACCHINETTI PULAZZINI. Rileva che anche nel corrispondente articolo 834 del Codice civile si parla di terzo e questa parola non ha mai dato luogo a dubbiezze di interpretazione.

BARCELLONA. Ripete che a suo parere non può dubitarsi che l'erede o il legatario debbano essere considerati come terzi nei confronti del legatario o dell'erede che essi hanno la facoltà di designare.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, inserendo nel primo comma la parola « onerato », si lascia impregiudicata la questione.

La Commissione approva nel primo comma dell'articolo 173 l'aggiunta delle parole « di un onerato o » dopo le parole « dall'arbitrio ».

SCADUTO. Nota che il terzo comma dell'articolo 173 è innovativo nei confronti del Codice vigente, in quanto secondo le norme attuali, se non veniva fatta la scelta dalla persona indicata, la disposizione era nulla.

PRESIDENTE. Non comprende perchè la scelta debba essere fatta con decreto del Presidente del tribunale. Sarebbe più giusto dire « con sentenza del tribunale ».

PIOLA CASELLI. Ricorda che nel progetto della Commissione Reale si diceva più giustamente « dall'autorità giudiziaria ».

PRESIDENTE. Crede che il lasciare al Presidente del tribunale la scelta sia fargli assumere una grave responsabilità. È meglio che sia un collegio giudicante a vagliare la scelta.

PUTZOLU. Dubita che l'autorità giudiziaria possa trovare difficoltà ad individuare motivi obiettivi apprezzabili per fare cadere la sua scelta su di un determinato ente o persona piuttosto che su di un'altra.

PRESIDENTE. L'autorità giudiziaria si informerà dal Prefetto o da altra autorità che riuscirà sempre a sapere quale sia l'ente o la persona più bisognosa o più degna di essere aiutata. Ad ogni modo, come maggior garanzia, si potrebbe aggiungere « sentito il Pubblico Ministero ». Il terzo comma rimarrebbe allora così modificato: « Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il Pubblico Ministero ».

Così rimane stabilito.

Art. 174.

PUTZOLU. Eliminerebbe la parola « interamente », perchè non possa pensarsi che la disposizione sia valida se è lasciata solo in parte all'arbitrio di un terzo.

PRESIDENTE. Non lo crede necessario, in quanto si è voluto intendere che la disposizione è sempre nulla ed a *fortiori* se non è interamente lasciata all'arbitrio di un terzo.

PIERANTONI. Nota che con questa norma la volontà del testatore, benchè esplicita, di voler beneficiare una data persona sarà invece frustrata quando, per ignoranza della legge, egli non ha indicato l'oggetto o la qualità del legato.

PRESIDENTE. Rileva che, fin dove è possibile, si cercherà di integrare la volontà, del testatore; ma, dove questa volontà non può essere integrata, non può non dichiararsi nulla la disposizione.

Sezione 2ª — DELLE DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI.

Art. 175.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 175 bis.

PIERANTONI. Non comprende per quale ragione si sia soppresso dal progetto ministeriale il disposto dell'articolo 202 del progetto della Commissione Reale, per cui si hanno come non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.

PIOLA CASELLI. Richiama l'attenzione sulla grave importanza di questa espressione che distrugge una dottrina tradizionale risalente al diritto romano. Dei motivi addotti nella relazione ministeriale trova preponderante quello che una disposizione sottoposta a condizione impossibile o illecita « dà valore ad una volontà poco seria o poco onesta ».

Ma questo motivo suppone che il testatore conosca che la condizione è impossibile o illecita. Se lo ignora, rimane sempre il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà di testare (motivo) oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario ad adempiere alla condizione; è questo il dubbio che la dottrina tradizionale, confermata dall'articolo 849 del Codice vigente, risolve a favore dell'erede o legatario col dichiarare nulla la condizione anziché la disposizione (*vitiatur sed non vitiatur*). Ad ogni modo, se si vuole abrogare questa dottrina, occorre farlo con una disposizione espressa, perchè le disposizioni contrarie degli articoli 1160 e 1161 del Codice vigente sono speciali della materia contrattuale.

ASQUINI. Se la Commissione sarà favorevole alla innovazione del progetto ministeriale, gli sembra opportuno inserire una disposizione speciale al riguardo, non potendosi in materia testamentaria risalire ai principii vigenti per le obbligazioni.

BERIO. Coerentemente alle affermazioni da lui fatte all'inizio dei lavori della Commissione in materia di prevalenza della successione legittima sulla testamentaria, è favorevole alla riforma apportata, specie perchè è questo forse l'unico punto del progetto ministeriale in cui realmente si cerca di dare la prevalenza alla successione legittima sulla testamentaria. Ad ogni modo, qualora la Commissione venisse nella determinazione di accettare questo nuovo orientamento, crede anche egli sia necessario stabilirlo espressamente in una apposita disposizione.

PRESIDENTE. Non comprende perchè il progetto ministeriale abbia stralciato la disposizione dell'articolo 202 della Commissione Reale, sanzionando così che le condizioni impossibili e quelle contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume rendono nullo il testamento, mentre poi con l'articolo 167 si è mantenuta la norma che la condizione che impedisca le prime nozze o le ulteriori si considera come non apposta. Secondo l'indirizzo politico attuale, tale condizione deve considerarsi, infatti, come immorale e contraria alla legge.

PUTZOLU. È favorevole a ripristinare l'articolo 202 della Commissione Reale; però crederebbe opportuno che in esso fosse inserito un richiamo all'articolo 168 del progetto ministeriale, che regola l'ipotesi del motivo illecito. Comprende che altra cosa è il motivo illecito ed altra la condizione; tuttavia fa osservare che talvolta la condizione può assumere tale rilievo da palesarsi nel contempo come il motivo determinante della disposizione. Sarà questione di interpretazione, ma deve essere ben chiaro che in tale ipotesi dovrà trovare applicazione l'articolo 168.

PRESIDENTE. Nel caso venga accolto il concetto della Commissione Reale, crederebbe opportuno scindere l'ipotesi delle condizioni impossibili da quella delle condizioni contrarie alle leggi, all'ordine pubblico od al buon costume, in quanto trattasi di due concezioni del tutto diverse. Se, infatti, si tratta di condizione impossibile, è naturale che si dubiti addirittura della serietà della volontà del testatore. Non intende per altro fare una proposta concreta, ma solo richiamare sul problema l'attenzione della Commissione.

SCIALOJA. Osserva che l'impossibilità può essere solo relativa e di vari gradi. L'ipotesi del Presidente sembra piuttosto quella dell'assurdità, la quale esclude la serietà della dichiarazione di volontà, mentre una impossibilità relativa non la esclude.

PRESIDENTE. Si intende per impossibile una cosa che non può umanamente essere attuata.

PIERANTONI. Aderisce al concetto del Presidente di dividere in due parti l'articolo 202 della Commissione Reale.

PUTZOLU. Nel caso si deliberasse il ripristino dell'articolo 202 del progetto della Commissione Reale, desidererebbe che venisse deliberata questa aggiunta: «Salvo che la condizione costituisca il motivo unico che ha determinato la disposizione testamentaria; nel qual caso trova applicazione l'articolo 168».

BARCELLONA. In questo caso la condizione equivarrebbe al motivo e renderebbe nulla di per sé stessa la disposizione testamentaria.

PRESIDENTE. Rileva che non sempre è così: se Tizio nomina Caio erede a condizione che compia un atto contrario alla legge, si avrà questa equivalenza; mentre, se il testatore nomina erede la figlia a condizione che non sposi, allora non vi è più l'equivalenza, perchè si può supporre che il motivo illecito non sia stato il solo ad indurre il testatore a lasciare erede la figlia.

BARCELLONA. Nota che il motivo si riferisce a un evento avvenuto e la condizione a un evento che si deve ancora verificare.

PRESIDENTE. Riconosce la fondatezza delle osservazioni del senatore Barcellona, ma esse non escludono che talora la condizione possa essere ispirata da un motivo illecito.

PANUNZIO. Poichè in materia di obbligazioni vige il principio opposto a quello che si vorrebbe ripristinare, domanda se si intende innovare anche in quel campo. Ad ogni modo, se viene ripristinato l'articolo 202 della Commissione Reale, invece di «ordine pubblico» direbbe: «lo Stato».

PRESIDENTE. Propone di votare intanto sul principio, salvo precisare la forma.

PIOLA CASELLI. Appoggia vivamente la proposta dell'onorevole Putzolu di richiamare, ove si mantenga l'articolo 202 del progetto della Commissione Reale, l'applicazione dell'articolo 168, il quale non solo riconduce alla sua sana applicazione la dottrina tradizionale che la condizione illecita in materia testamentaria *vitiatur*, *sed non vitiat*, ma, venendo qui richiamata, conferma il significato che la Commissione ha voluto dare al requisito «quando il motivo sia espresso nel testamento». Non occorre, cioè, che il motivo sia nel testamento espresso come tale (ti lascio dieci mila lire perchè voglio che tu continui a vivere separata da tuo marito), ma basta che sia nel testamento espresso il fatto motivante in modo da dovere essere interpretato come motivo, il che può farsi deducendolo come condizione (ti lascio dieci mila lire se tu continui a vivere separata da tuo marito).

SCADUTO. Si dichiara favorevole al ripristino della disposizione dell'articolo 202 della Commissione Reale, corrispondente del resto all'articolo 849 del Codice vigente. Giustamente nel diritto attuale si faceva ai testamenti una condizione differente dalle donazioni e dalle obbligazioni, in quanto specialmente per il caso dei testamenti olografi il testatore può non rendersi conto che la condizione che egli appone è impossibile o contraria alle norme di legge, mentre nelle obbligazioni e

nelle donazioni vi è il notaio che può rendere edotte le parti che l'atto è nullo, se viene apposta quella data condizione.

PRESIDENTE. Dopo l'ampia discussione svoltasi, crede opportuno mettere ai voti il concetto che le condizioni impossibili o contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume si considerano come non apposte e non annullano la disposizione testamentaria.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Scaduto e Scialoja; deputati Asquini, Macarini Carmignani, Panunzio, Pierantoni e Putzolu.

Risponde *no* il Commissario senatore Berio.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone ora ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Putzolu che verrebbe ad essere definitivamente così formulata: «salvo quanto è disposto dall'articolo 168 ».

(La Commissione approva).

Domanda ora se sia il caso di considerare isolatamente, secondo quanto ha prima accennato, l'ipotesi della condizione impossibile.

SCIALOJA. Dato che il fondamento di questa separazione consisterebbe nel dubbio in cui l'apposizione di condizioni impossibili può indurre circa la serietà della volontà testamentaria, nota che bisognerebbe distinguere tra condizioni assolutamente impossibili, che fanno cioè dubitare veramente della serietà della volontà del testatore, e condizioni che, se pure in astratto possibili, sono però al di fuori delle comuni possibilità umane.

PRESIDENTE. Crede che si potrebbe dire: La condizione impossibile annulla il testamento quando denota la mancanza di serietà della disposizione.

PUTZOLU. Non crede necessaria tale specificazione, perchè in tale ipotesi la disposizione è nulla di per sé stessa secondo i principii generali.

PRESIDENTE. Fa rilevare che secondo l'attuale dizione dell'articolo 202 sarà nulla la condizione, ma valida la disposizione.

SCIALOJA. Se l'impossibilità è assoluta, è naturale che la disposizione debba considerarsi priva di serietà e quindi nulla.

PANUNZIO. Osserva che la dottrina e la giurisprudenza penseranno a risolvere e a chiarire i possibili dubbi senza bisogno di scendere a particolari nel Codice.

Piuttosto, secondo quanto prima ha affermato, alla espressione « ordine pubblico » sostituirebbe « lo Stato » ovvero « ordine nazionale ».

SCIALOJA. Manterrebbe la dizione « ordine pubblico » in quanto è una formula tradizionale elaborata da una vasta dottrina.

PRESIDENTE. Si approva allora la formula dell'articolo 202 del progetto della Commissione Reale e cioè: « Nelle dette disposizioni si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico, o al buon costume » con l'aggiunta delle parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 168 ». Questo articolo dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 175, come articolo 175-bis.

Così rimane stabilito.

Art. 176.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 177.

PUTZOLU. A suo parere, si potrebbe sopprimere l'articolo, in quanto la condizione che vieta le prime nozze o le ulteriori deve considerarsi già inclusa nel disposto dell'articolo 175-bis ora approvato.

PRESIDENTE. Ritiene giusta l'osservazione, ma teme possano sorgere dubbi in proposito. Del resto, anche nel Codice vigente si specifica che detta condizione è contraria alla legge.

Ritiene quindi opportuno mantenere la disposizione sostituendo alle parole del primo comma: « come non apposta » le altre « contraria alla legge ».

Così rimane stabilito.

ASQUINI. Rileva che il progetto ministeriale ha soppresso l'articolo 207 del progetto della Commissione Reale corrispondente all'articolo 853 del Codice vigente, per il quale la disposizione fatta sotto condizione sospensiva è priva di effetto, se la persona a cui favore è fatta muore prima che si sia verificata la condizione. La disposizione sanciva un principio opposto a quello che vale in materia di obbligazioni, dove all'articolo 1170 si dice che « se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede ». Egli concorda con le ragioni addotte nella relazione ministeriale a giustificazione della soppressione dell'articolo 207; ma, pur ritenendo che il fatto stesso della soppressione faccia presumere che si è voluto adottare per le successioni lo stesso concetto che vige in materia di donazioni e di obbligazioni, tuttavia, dato che nel Codice non vi è una parte generale comune ai singoli istituti, crede che sarebbe opportuno specificare anche nel diritto successorio il principio che, se il beneficiato muore prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano ai suoi eredi.

PUTZOLU. Aggiungerebbe però: « purchè l'eredità sia già stata adita dal beneficiato sotto condizione ».

ASQUINI. Ritene che questa aggiunta non sia necessaria, perchè del passaggio della disposizione dal beneficiato agli eredi si può parlare sol quando il beneficiato sia vivo al momento dell'apertura della successione, a meno che non funzioni l'istituto della rappresentazione di cui all'articolo 890 del Codice vigente e dell'articolo 10 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'articolo 890 del Codice civile stabilisce invero la norma generale che sono prive di effetto le disposizioni testamentarie se quegli a cui favore sono fatte non è sopravvissuto al testatore e ammette i discendenti dell'eredità o del legatario a subentrare nell'eredità o nel legato, solo nei casi in cui sarebbe ammessa la rappresentazione se si trattasse di successione intestata.

SCADUTO. È del parere di ripristinare l'articolo 853 o il corrispondente articolo 207 del progetto della Commissione Reale, perchè la disposizione testamentaria di cui all'articolo 853 è fatta *intuitu personae* e quindi è naturale che rimanga priva di effetto se la persona a cui favore è fatta muore prima che si sia verificata la condizione.

ASQUINI. È di parere contrario. Ritene opportuna la soppressione dell'articolo 853, ma ripete che bisognerebbe fosse chiaramente specificato che anche nel caso che la persona muoia prima del verificarsi della condizione, le sue ragioni passano agli eredi.

PIOLA CASELLI. Concorda nella opportunità della disposizione espressa proposta dall'onorevole Asquini.

PUTZOLU. Crede sufficiente far espressa menzione della questione nel verbale della seduta, senza che occorra inserire nel progetto una apposita norma, che sembra superflua.

D'altra parte l'articolo 853 del Codice vigente sancisce una eccezione, in quanto discende dai principi generali che chi ha un diritto, lo trasmetta, morendo, ai suoi eredi, salvo contraria disposizione della legge.

PRESIDENTE. Può sorgere un dubbio nei riguardi degli eredi che siano estranei alla famiglia del beneficiato, in quanto se, si può fare eccezione per gli eredi appartenenti al nucleo familiare che indirettamente il testatore intendeva forse beneficiare disponendo a favore del loro capostipite, non può dirsi altrettanto per gli eredi testamentari del beneficiato, quando essi siano delle persone totalmente estranee e che il testatore non poteva certo voler beneficiare in quanto forse nemmeno sapeva della loro esistenza.

SCIALOJA. Rileva che il beneficio che il testatore riservava alla persona da lui designata, può ugualmente passare ad estranei, se la persona muore il giorno dopo il verificarsi della condizione.

PRESIDENTE. Ma allora il trapasso è già avvenuto.

PUTZOLU. Crede che il diritto di cui è oggetto la disposizione testamentaria sia già stato acquisito dalla persona beneficiata condizionalmente, pur rimanendo subordinato al verificarsi della condizione sospensiva. Anche un diritto condizionale è pur sempre un diritto.

PRESIDENTE. Ritiene che nell'ipotesi concorrano piuttosto ambedue le condizioni: sospensiva, se si verifica, e risolutiva in caso contrario. Se per esempio il testatore lascia un legato ad una persona con la condizione che lo acquisterà al momento in cui diventerà soldato, non comprende perchè questo lascito debba andare alla sorella di lui, o peggio ancora ad un estraneo, se la persona beneficiata è morta prima di divenire soldato.

SCIALOJA. Crede che nel caso prospettato, in cui l'evento incerto inerisce alla persona del beneficiato, si tratti piuttosto di un motivo che di una condizione.

ASQUINI. Rileva che l'articolo 853 trova pure applicazione nelle sostituzioni.

PRESIDENTE. Quando vi sono due nominati, è naturale che uno sostituisca l'altro; il dubbio invece sorge per l'ipotesi che il nominato sia uno solo, per sapere se subentrano i suoi eredi o si apre la successione legittima.

SCIALOJA. Distinguerebbe il caso che la condizione si possa ancora verificare, in cui si deve ammettere che il diritto passa agli eredi, dal caso in cui con la morte della persona la condizione sospensiva diventa inattuabile e perciò, non potendo più essa verificarsi, sarebbe logico che le ragioni del defunto non potessero passare agli eredi.

PRESIDENTE. Crede che, tutto considerato, sia meglio non inserire alcuna disposizione. Rimarrà così stabilito che, se la persona a cui favore è fatta la disposizione testamentaria, muore prima che siasi verificata la condizione, le sue ragioni passano ai suoi eredi, salvo che non si possa considerare la condizione sospensiva come motivo determinante della disposizione stessa, nel qual caso essa è priva di effetto.

Così rimane stabilito.

Art. 178 a 181.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 182.

PRESIDENTE. Non crede necessario stabilire in ogni caso l'obbligatorietà di dare un amministratore all'eredità.

MAZZOCCOLO. Fa rilevare che l'amministratore non è dato di ufficio, ma solo a richiesta di qualunque interessato: non vi è quindi obbligatorietà.

Art. 183 a 187.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 32.

Seduta del 18 giugno 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame dell'articolo 188 e proposte agli articoli 175, 179 e 180 del Titolo predetto. — Ripresa in esame dell'articolo 177 ed esame degli articoli 189 e 190 del Titolo stesso. — Aggiunta della Sezione III: « Dell'istituzione di erede » del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Fabri, Mazzoccolo e Sarrocchi; deputati Andriani, Cristini, Panunzio, Rossi e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 171 del progetto.

Ricorda come in una delle passate sedute la Commissione gli abbia dato incarico di redigere la formula dell'articolo 171, relativo alle disposizioni per l'anima, tenendo conto delle correnti che si erano affermate durante la discussione.

In relazione a tale mandato, egli ha compilato la seguente formula, giovandosi anche di alcuni suggerimenti del senatore Piola Caselli:

« Le disposizioni per l'anima sono valide quando sia sufficientemente determinata l'entità o la forma dell'adempimento. Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario.

« Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

« Se nessuna persona è stata designata o se la persona designata trascuri di far eseguire la disposizione, l'azione spetta a qualsiasi interessato all'adempimento e al Pubblico Ministero. L'azione potrà anche essere esercitata dall'autorità religiosa competente.

« È in facoltà dell'autorità giudiziaria, sentita l'autorità religiosa competente, di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni per l'anima, tenuto conto dello stato del patrimonio gravato, della situazione familiare dell'onerato e dei bisogni religiosi della popolazione.

« Il presente articolo non pregiudica le disposizioni che regolano le fondazioni di culto ».

Circa il primo comma, ricorda che mentre il concetto ispiratore della prima parte è risultato dalla discussione (si dice: « l'entità o la forma » perchè non è necessario che sia stabilita la forma, una volta sufficientemente determinata l'entità), la seconda parte è sostanziale in quanto fissa l'onere a carico dell'erede o del legatario.

Nella prima parte del terzo comma, anch'esso frutto dei risultati della discussione, dalla quale risultò il concetto dominante che l'azione deve darsi a qualsiasi interessato, non ha creduto opportuno introdurre l'inciso: « anche soltanto moralmente » lasciando alla parola « interessato » il suo significato usuale.

L'intervento del Pubblico Ministero, poi, è giustificato sia dal fatto che gli interessati possono trascurare di fare eseguire la disposizione, sia perchè la funzione di culto è di interesse pubblico.

Importante è l'innovazione, suggerita dal senatore Piola Caselli, introdotta nella seconda parte del terzo comma. Essa riflette il concetto, affiorato in seno alla Commissione, secondo il quale anche il Vescovo potrebbe essere interessato a che l'onere di culto venisse adempiuto, sia perchè questo costituisce un incremento della funzione di culto, sia perchè, attraverso questo legato, possono essere soddisfatti i bisogni spirituali della popolazione.

Anche la disposizione del quarto comma è stata suggerita dal senatore Piola Caselli, il quale ha prospettato l'opportunità di misure moderatrici, misure che in diritto canonico appartengono ai Vescovi, che erano contenute in quasi tutti i Codici civili degli Stati preesistenti in diverse forme, che si trovano in germe nell'articolo 29, lettera *d* del Concordato quando tali disposizioni costituiscano fondazioni, che, infine, sono *in natura rei*. Egli non può concepire, specie nel nuovo regime, che la disposizione dei beni per suffragio dell'anima abbia la rigida assoluta efficacia e anche forse, sotto taluni rispetti, un'efficacia maggiore di qualunque disposizione a fine patrimoniale.

Le oscillazioni, infatti, a cui vanno soggetti sia le valute che i titoli di rendita fanno sì che, specialmente dopo un notevole numero di anni, non sia più possibile con la somma lasciata dal testatore far dire in suffragio della sua anima quel determinato numero di messe dal testatore stesso fissato. In tal caso l'erede o il legatario, per essere in pace con la coscienza, si dovrà rivolgere all'Ordinario della Diocesi per farsi esonerare dall'onere o per farlo ridurre in relazione al reddito. Si profilava però l'eventualità che qualsiasi interessato, a norma del comma precedente, intentasse un'azione per l'adempimento dell'onere secondo la lettera del testamento, esigesse cioè che l'erede o il legatario, sotto pena di decadenza, fosse tenuto a far dire in ogni caso quel determinato numero di Messe. Di qui l'opportunità del quarto comma, in virtù del quale l'intervento del Vescovo assume un valore, oltre che morale, anche legale per mezzo della omologazione da parte del Tribunale.

MACARINI CARMIGNANI. È favorevole in massima all'articolo, così come è stato redatto, che corrisponde ai concetti affiorati durante la discussione.

Per quanto riguarda la disposizione moderatrice, approva il concetto che l'informa, ma gli sembra che la soluzione adottata sia troppo incerta ed arbitraria e possa dar luogo a false interpretazioni. Crede che lo stesso risultato si potrebbe raggiungere più semplicemente invertendo la disposizione, stabilendo cioè il concetto che l'interessato si possa rivolgere all'autorità giudiziaria per far ridurre l'onere a lui attribuito nei limiti della somma determinata dal testatore, indipendentemente dal numero delle Messe.

MARAVIGLIA. Nota che la formula proposta dal Presidente tende a questo scopo, pur senza dirlo esplicitamente.

COSTAMAGNA. Domanda in quale sede l'autorità giudiziaria può intervenire.

PRESIDENTE. In sede contenziosa, perchè si dovrebbero sentire tutti gli interessati; ad ogni modo tale concetto si potrà precisare meglio.

PIERANTONI. Ritene anch'egli che la formula proposta dal Presidente risponda pienamente allo spirito delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione, e conviene sulla opportunità di lasciare al magistrato la possibilità di apprezzare tutti gli elementi.

Quanto alla questione sollevata dal camerata Costamagna, non è d'accordo col Presidente, giacchè pensa che sarebbe preferibile che l'autorità giudiziaria provvedesse in sede di volontaria giurisdizione, ciò che offre, tra l'altro, il vantaggio di far economizzare tempo e denaro.

PRESIDENTE. Riconosce che a favore della tesi del collega Pierantoni c'è da osservare che non si sa chi è l'interessato.

COSTAMAGNA. Crede sia utile affermare il concetto espresso dal camerata Pierantoni che cioè il provvedimento si deve prendere in sede di volontaria giurisdizione, salvo ad aprire regolare giudizio in sede contenziosa se qualche interessato reclama.

SCADUTO. Non crede che si debba parlare di volontaria giurisdizione, ma di sede contenziosa.

Ribadisce il suo punto di vista, già espresso altra volta, che cioè non è ammissibile alcuna delle disposizioni in esame, in quanto tutto l'articolo dovrebbe essere, a suo parere, soppresso.

Ad ogni modo, nei riguardi del quarto comma, è d'avviso che sia necessario distinguere le modalità delle disposizioni circa la celebrazione delle Messe, giacchè può darsi e che si lasci una somma con l'obbligo della celebrazione di un determinato numero di Messe, nel qual caso l'unica ragione di riduzione è la svalutazione della moneta, e che si indichi la celebrazione di un certo numero di Messe, senza determinare la somma, nel qual caso l'onere che ha accettato ha fatto in sostanza un contratto aleatorio e quindi, se la moneta si svaluta, deve pagare con il suo denaro; se invece si rivaluta, realizzerà un guadagno.

Non crede, infine, convincente che una delle ragioni per moderare l'onere delle disposizioni per l'anima debba essere la condizione economica dell'onere.

BARCELLONA. Si dichiara favorevole al quarto comma dell'articolo oggi proposto, quantunque riconosca l'importanza delle osservazioni del senatore Scaduto.

Non gli sembra inoltre giustificata la preoccupazione che il progetto non provveda per il caso di adempimento di oneri e che quindi sia necessario di cercare il modo di dare dei mezzi per tale adempimento. L'articolo 190 riguarda, infatti, tutte le disposizioni con oneri e si riferisce quindi anche all'articolo 171, nel quale è detto che le disposizioni per l'anima « costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario ». Perciò, più che aggiungere altre sanzioni all'articolo 171, sarebbe meglio coordinare l'articolo 190 con il 171, apportandovi eventuali modificazioni.

Afferma, infine, il suo personale dissenso dalla disposizione che stabilisce, per questo caso, l'intervento del Pubblico Ministero, che egli non ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Tale intervento è giustificato dai bisogni religiosi della popolazione i quali sono di interesse pubblico.

BARCELLONA. La disposizione non è diretta a favore della popolazione, ma dell'anima del testatore.

PRESIDENTE. La celebrazione delle Messe è anche nell'interesse della popolazione.

Crede che l'osservazione del collega Barcellona, che mira a coordinare l'articolo 190 con l'articolo 171, sia da accogliere. Si potrebbe quindi aggiungere, dopo le parole: « a qualsiasi interessato all'adempimento » l'inciso: « a norma dell'articolo 190 ».

La Commissione concorda con il Presidente.

PUTZOLU. Domanda quale sia l'interesse dello Stato che giustifica e legittima questa azione concessa al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Sono gli interessi spirituali religiosi che, specie nel clima attuale, pensa debbano essere tutelati.

D'altra parte, qualunque sia l'opinione che si possa avere del *favor testamenti*, tutti sono concordi nel considerare la volontà testamentaria come una cosa sacra ed è quindi giusto che coloro i quali non intendono eseguirla possano essere oggetto di coazione per l'adempimento. L'intervento del Pubblico Ministero in materia religiosa farà sì che queste disposizioni a favore dell'anima, le quali rappresentano un interesse spirituale da tutelare, siano sempre eseguite.

Del resto, data la penetrazione in tutto il diritto privato di uno spirito pubblicistico, nulla di male che il Pubblico Ministero intervenga anche in questo caso per la tutela dell'ordine giuridico.

PIOLA CASELLI. Alla chiara e precisa esposizione del Presidente aggiunge le seguenti osservazioni per spiegare il concetto che lo ha guidato nel suggerire gli emendamenti predetti. La tesi del prof. Scaduto risponde a principi palesemente esatti intorno allo schema teorico di queste disposizioni, ma essa non esclude che il diritto positivo possa adottare nel campo del diritto privato delle regole speciali per soddisfare al bisogno giuridico di valorizzare la volontà del testatore che delle Messe siano celebrate a suffragio dell'anima, senza incontrare le difficoltà, le spese e i ritardi della costituzione di una vera e propria fondazione di diritto pubblico. Basta a questo scopo che siano determinati i tre essenziali elementi di ogni rapporto giuridico di diritto privato, cioè il contenuto ed i due soggetti, attivo e passivo. Per fissare il contenuto basta che la legge richieda che la disposizione stabilisca la somma o il bene che servirà per la prestazione delle Messe. Per fissare il soggetto passivo è necessario che la legge stabilisca a carico di chi la prestazione incombe. Più difficile è fissare il soggetto attivo, senza cadere nel concetto della fondazione o di una personificazione giuridica dell'anima. Ma si può girare la difficoltà col limitarsi a indicare le categorie delle persone alle quali la legge dà il diritto di azione in base ad un interesse considerato quale interesse giuridico. Posto che la disposizione, per la sua complessa natura, è legata ad affetti e doveri familiari, all'interesse pubblicistico della protezione dei bisogni religiosi del popolo, a diritti dell'autorità ecclesiastica e può essere legata anche a interessi economici indiretti come quelli che può far valere il Parroco o la Collegiata cui è affidata la celebrazione delle Messe, occorre una formula alquanto complessa come quella proposta per designare gli aventi diritto all'azione, fra i quali deve porsi il Pubblico Ministero che è per tradizione il rappresentante dello Stato presso l'autorità giudiziaria anche per ciò che riflette la materia ecclesiastica.

Riguardo alla questione della riducibilità del legato pio di Messe, egli insiste vivamente nel sostenere che la riducibilità debba ammettersi indipendentemente dal caso del pareggiamento col valore della moneta, al quale l'onorevole Macarini Carmignani vorrebbe restringerla. Ricorda che la Chiesa ha sempre rivendicato la facoltà di ridurre quest'onere, che le disposizioni dei Codici degli Stati preesistenti erano, anzi, nel senso di introdurre delle limitazioni legali, infine che quando la disposizione ha carattere di fondazione, la riducibilità è insita nei principii regolatori delle fondazioni. Osserva che non si può concepire la disposizione alla pari di un qualunque altro legato, come implicante l'obbligo assoluto di una prestazione il cui contenuto sia la Messa. Infatti la Messa ha un proprio fine nella celebrazione del mistero sacro della transustanziazione che è fatta a scopo pio di culto, non già a suffragio dell'anima, il suffragio consistendo nel merito di avere fornito i mezzi economici perchè il servizio religioso avvenga. Onde la necessità che in relazione con questa natura del legato si conceda la possibilità della riduzione, con l'intervento del giudice che in qualche modo supplisce con le dovute garanzie il potere che altre volte spettava esclusivamente alla Chiesa.

PRESIDENTE. Aggiunge che la legge precisa quali sono le cause in cui il Pubblico Ministero ha l'obbligo di intervenire; ma gli dà facoltà di intervenire ogni

qualvolta lo ritenga opportuno. Quindi l'ingerenza del Pubblico Ministero si può verificare sempre.

BARCELLONA. L'intervento facoltativo del Pubblico Ministero ha carattere obiettivo e importa una semplice cooperazione alla retta applicazione della legge; mentre qui il Pubblico Ministero sarebbe incaricato di un'azione a favore di un determinato interesse di natura semplicemente religiosa e che non ha nulla di comune neppure con le questioni di diritto ecclesiastico che possono interessare lo Stato.

PRESIDENTE. Crede che, malgrado la riserva espressa dal senatore Barcellona e da qualche altro Commissario, l'opportunità di dare l'azione anche al Pubblico Ministero sia riconosciuta dalla maggioranza della Commissione.

C'è ora da risolvere la questione se l'autorità giudiziaria debba provvedere in sede contenziosa o di volontaria giurisdizione.

Tutto sommato, dopo le osservazioni di alcuni Commissari, pensa che sia preferibile la procedura in sede di volontaria giurisdizione. Con l'aggiunta poi dell'inciso: « sentito il Pubblico Ministero », si chiarirà che il Pubblico Ministero in questi casi rappresenta gli assenti e cioè gli interessati.

In tal modo, al quarto comma del testo già letto si potrebbe far seguire un periodo così formulato: « L'autorità giudiziaria provvede in sede di volontaria giurisdizione, sentito il Pubblico Ministero ».

La maggioranza della Commissione concorda col Presidente.

SCADUTO. Rinnova la sua dichiarazione contraria al mantenimento dell'articolo 171.

PRESIDENTE. Osserva come la maggioranza della Commissione sia favorevole alla formula da lui proposta e quindi, pur rendendo omaggio alla dottrina del senatore Scaduto, che è ineccepibile dal punto di vista teorico, mentre nella pratica applicazione può offrire delle difficoltà, pensa che l'articolo 171, dopo le varie modificazioni accolte dalla Commissione, possa considerarsi approvato nella seguente formulazione definitiva:

« Le disposizioni per l'anima sono valide quando sia sufficientemente determinata l'entità o la forma dell'adempimento. Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario.

« Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

« Se nessuna persona è stata designata o se la persona designata trascuri di far eseguire la disposizione, l'azione spetta a qualsiasi interessato all'adempimento, a norma dell'articolo 190, e al Pubblico Ministero. L'azione potrà anche essere esercitata dall'autorità religiosa competente.

« È in facoltà dell'autorità giudiziaria, sentita l'autorità religiosa competente, di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni per l'anima, tenuto conto dello stato del patrimonio gravato, della situazione familiare dell'onerato e dei bisogni religiosi della popolazione. L'autorità giudiziaria provvede in sede di volontaria giurisdizione, sentito il Pubblico Ministero.

« Il presente articolo non pregiudica le disposizioni che regolano le fondazioni di culto ».

La Commissione concorda col Presidente.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Art. 188.

PIOLA CASELLI. Osserva che il progetto, dopo aver introdotto l'innovazione di ammettere la condizione risolutiva oltre che sospensiva, con l'articolo in esame fa ancora un passo avanti che non gli sembra giustificato. Esso, infatti, dopo aver affermato che l'adempimento della condizione ha effetto retroattivo, fa un trattamento

di favore nei riguardi dei frutti, i quali non devono essere restituiti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che questa retroattività, come è stato anche rilevato nelle « Osservazioni » al progetto, può portare gravi conseguenze rispetto a tutti gli atti di disposizione e di alienazione avvenuti nel frattempo. In quale situazione si verranno a trovare coloro con i quali l'erede ha contrattato? Si dovranno considerare decaduti tutti gli atti compiuti nel frattempo da questo erede?

Ricorda come il progetto della Commissione Reale facesse seguire, nel corrispondente articolo, la norma dall'inciso: « salvo contraria volontà del testatore »; esso permetteva cioè al testatore di regolare come meglio credesse gli effetti di questa condizione. Si domanda perchè il progetto ministeriale, con la soppressione dell'inciso, abbia voluto togliere al testatore questa facoltà, tanto più che la relazione spiega che la facoltà del testatore di escludere o limitare l'efficacia retroattiva è stata soppressa « in quanto la volontà del testatore non può alterare le linee essenziali dell'istituto della condizione ».

SCADUTO. Ricorda che nell'articolo 179 si fa salva la volontà del testatore.

PIOLA CASELLI. È favorevole alla introduzione nell'articolo in esame della frase: « salvo contraria volontà del testatore ».

In secondo luogo pensa sia necessario fare un richiamo all'articolo 77, alle disposizioni cioè che regolano gli atti compiuti dall'erede apparente. Infatti può darsi il caso che la persona nominata erede con un testamento che contiene una condizione risolutiva non faccia conoscere l'esistenza di questa condizione, e figurando di fronte ai terzi come un erede qualunque, disponga liberamente del patrimonio; la non conoscenza da parte dei terzi della condizione risolutiva potrà dar luogo in tal caso a gravi inconvenienti.

BARCELLONA. Crede che sia preferibile tornare al Codice attuale che non ammette l'istituzione di erede sotto condizione risolutiva piuttosto che stabilire che la condizione risolutiva non funzioni di fronte ai terzi che hanno contrattato.

PUTZOLU. O la condizione risolutiva risulta da un atto reso pubblico nelle forme di legge e allora è opponibile ai terzi, o non risulta, e allora non lo è.

PRESIDENTE. Osserva che la condizione risolutiva immobilizza il patrimonio, perchè nessun terzo intenderà concludere alcun affare con un erede istituito sotto condizione. Tale immobilizzazione è profondamente antieconomica e contraria al concetto, che meriterebbe di essere tutelato, della circolazione dei beni. Occorre dunque riprendere in esame l'articolo 175.

PIOLA CASELLI. Aggiunge che, dato che i testamenti pubblici diventano sempre più rari, può accadere assai spesso che l'esistenza di una condizione risolutiva sia conosciuta in ritardo.

PRESIDENTE. Ricorda che nell'articolo 77 del progetto, concernente i diritti dei terzi di fronte agli atti compiuti dall'erede apparente, la Commissione ha sostanzialmente allargato la difesa del terzo.

PIOLA CASELLI. Desidererebbe che con un opportuno richiamo fosse chiarito che tali disposizioni si applicano anche nel caso in esame.

PRESIDENTE. Ciò non toglie che si debba tornare sulla condizione risolutiva, perchè gli sembra che questa innovazione, più che un progresso, costituisca un danno.

PIOLA CASELLI. La relazione illustra l'innovazione dicendo che si è obbedito unicamente a concetti di carattere teorico, dato che non c'è ragione di distinguere tra condizione sospensiva e risolutiva, distinzione già abolita da diversi Codici. A ciò per altro può risponderci che se si vuole porre una condizione, si può sempre farlo sotto forma di sospensiva; in tal modo si raggiungono gli stessi scopi senza creare l'incertezza lamentata dal Presidente.

BARCELLONA. Osserva che il Codice vigente non contiene alcuna disposizione precisa dalla quale risulti l'inammissibilità di una condizione risolutiva all'istituzione di erede; è stata la dottrina a dare questa interpretazione.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere nell'articolo 175 le parole: « o risolutiva ».

PUTZOLU. Nota che quando si ammette la condizione sospensiva, si viene implicitamente ad ammettere anche quella risolutiva, perchè quella che è condizione sospensiva per l'uno, può essere invece risolutiva per l'altro.

BARCELLONA. Fa rilevare che l'articolo 175 riguarda anche le disposizioni a titolo particolare; ora per quelle a titolo universale basta la sola condizione sospensiva, ma per quelle a titolo particolare è necessario lasciare le due condizioni sospensiva e risolutiva.

PRESIDENTE. È giusto. Allora l'articolo 175 potrebbe essere così formulato: « Le disposizioni a titolo universale possono farsi sotto condizione sospensiva; le disposizioni a titolo particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva ».

La Commissione approva.

SCIALOJA. Si rende ora necessario il coordinamento degli articoli 179 e 180 con la nuova formula dell'articolo 175.

PRESIDENTE. Concorda con il senatore Scialoja. Propone quindi che all'articolo 179 vengano soppresse le parole: « l'eredità o »; all'articolo 180 le parole: « all'eredità o » e: « l'eredità o ». Così pure all'articolo 188 saranno soppresse le parole: « l'eredità o ».

La Commissione approva.

Art. 177.

MACARINI CARMIGNANI. Tornando all'articolo 177, osserva che la seconda parte di esso, oltre ad essere in contrasto con i concetti da lui già esposti altre volte, gli sembra venga a distruggere, in linea di fatto, quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo stesso. Mentre infatti trova ragionevole che nel caso di nuove nozze venga adottata una riduzione per l'uso e per l'abitazione, non sa spiegarsi perchè tale riduzione debba aver luogo anche quando si tratta di usufrutto. Sono queste disposizioni, a suo avviso, immorali perchè non servono che ad originare situazioni irregolari, come si è verificato frequentemente nel caso delle vedove di guerra.

PRESIDENTE. Osserva che la disposizione ha la sua ragion d'essere, giacchè l'usufrutto alla vedova si dà perchè si ritiene che essa non abbia altre risorse; ma, se la donna si risposa, provvederà il nuovo marito a sostenerla. Aggiunge che si è seguito qui, in sostanza, un criterio analogo a quello adottato per le pensioni civili.

BARCELLONA. Oltre al caso prospettato dal deputato Macarini Carmignani, ve ne possono essere altri, come quello di un particolare trattamento fatto ad un figlio finchè non sposa.

MACARINI CARMIGNANI. Precisamente: non è giusto che il testatore lasci al figlio, finchè è celibe, l'usufrutto che egli perderà quando, prendendo moglie, avrà invece maggior bisogno di mezzi.

MARAVIGLIA. Si potrebbe togliere le parole « celibato ».

PRESIDENTE. Rileva che tale parola si riferisce anche alle donne nubili, dal momento che non esiste per le donne una parola corrispondente a quella che è « celibato » per gli uomini.

BARCELLONA. È favorevole al mantenimento della formula del progetto ministeriale, la quale, del resto, è identica a quella del Codice vigente.

PRESIDENTE. Alle parole « del celibato o della vedovanza » si potrebbero sostituire le altre « in cui la donna resti nubile o vedova ». In tal modo si accetta in parte la proposta del deputato Macarini Carmignani e si evita che con le parole « celibato » e « vedovanza » si intenda lo stato dell'uomo non coniugato o che ha perduto la moglie.

Così risulterà ben chiaramente che la disposizione non contiene alcuna norma che possa costituire una qualunque remora nel cammino verso le nozze.

La Commissione concorda.

Art. 189.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 190.

PUTZOLU. Non sa spiegarsi perchè nell'articolo in esame, pur essendo stabilito che in caso di inadempimento dell'onere può essere pronunciata la risoluzione della disposizione testamentaria, non siano considerate e regolate le conseguenze di tale risoluzione.

Ricorda in via di analogia che nel caso di risoluzione di contratti, per inadempienza di un obbligo contrattuale, il creditore ha la facoltà o di costringere il debitore all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni.

Si domanda quale sia, nel caso in esame, la prestazione che dovrebbe corrispondere a quella che nella risoluzione per inadempienza del contratto è rappresentata dal risarcimento dei danni. Sembra evidente che, risolta per inadempienza la disposizione testamentaria, e salvo il caso di sostituzione prevista nello stesso testamento, debba la disposizione medesima far capo all'erede legittimo, il quale subentrerà così all'onere decaduto anche nell'onere al quale quegli non fece onore. Ma non sempre questo subingresso si effettuerà senza danno della persona a favore della quale l'onere fu stabilito, potendosi verificare, ad esempio, che il nuovo onerato sia fallito o quanto meno che non possa dare le stesse garanzie che poteva dare il primo onerato, con evidente danno del beneficiario.

Aggiunge che questa situazione è tutta prodotta dalla volontà di colui che, dovendo adempiere ad un onere, non lo ha adempiuto; giacchè con l'accettare l'eredità, egli aveva assunto anche l'obbligo di adempiere l'onere.

Stimerebbe quindi opportuno che fossero regolate le conseguenze dell'inadempimento dell'onere nel caso che, pronunciata la risoluzione della disposizione testamentaria, si verifichi danno: e tale regolamento dovrebbe, a suo avviso, informarsi, per evidente analogia, alla materia contrattuale.

PRESIDENTE. Se nella risoluzione c'è stato danno, si dovrà rispondere anche dei danni; ma questa è un'azione che deriva dai principii generali del diritto. Nella ipotesi prospettata dal deputato Putzolu, colui che prende il posto dell'inadempiente deve eseguire la disposizione tale e quale l'avrebbe eseguita l'onerato.

PUTZOLU. Insiste nel rilevare che per il risarcimento dei danni occorre una disposizione espressa, senza di che danni non sono dovuti.

PRESIDENTE. C'è la norma di cui all'articolo 1151 del Codice vigente.

PUTZOLU. Non gli sembra che si possa far ricorso a tale articolo. Nell'ipotesi da lui prospettata si tratta, infatti, di obbligazione assunta volontariamente dall'onerato; e la di lui colpa sembra più affine, quindi, alla colpa contrattuale che a quella derivante da delitto o quasi delitto.

PRESIDENTE. Si tratta di una responsabilità che importa il risarcimento quando l'onere non è stato adempiuto.

PUTZOLU. Dovrebbe però essere chiaro che l'inadempimento dell'onere può produrre anche l'obbligo del risarcimento dei danni a favore di chi tali danni abbia subito.

PIOLA CASELLI. Crede opportuno risulti dal verbale che la Commissione ritiene sia inutile aggiungere la sanzione per il danno, in quanto questa sanzione può essere desunta dall'applicazione dei principii generali.

Non nega per altro di condividere in parte il dubbio del camerata Putzolu, se cioè sia applicabile la norma di cui all'articolo 1151 ad ogni caso in cui non c'è un fatto qualunque, ma la violazione di un obbligo espressamente e volontariamente assunto.

PRESIDENTE. Osserva che si possono far pagare i danni all'onerato anche in base al fatto di non aver adempiuto l'onere a tempo.

PUTZOLU. Nota che il nostro ordinamento giuridico contempla due sole fonti di risarcimento di danno: il contratto e il fatto illecito. Questa sarebbe una terza fonte: ed occorre regolarla.

PRESIDENTE. Obietta che questo è proprio un fatto illecito; il non eseguire un impegno volontariamente assunto con l'accettazione dell'eredità costituisce un fatto illecito.

PUTZOLU. Certamente, ma non è nè delitto nè quasi delitto. Se una analogia si deve trovare, questa è nel campo contrattuale piuttosto che in quello extra-contrattuale.

SCADUTO. Osserva che l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria in ogni caso e non solo quando la risoluzione sia stata prevista dal testatore o se risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere abbia costituito il motivo unico della disposizione.

PUTZOLU. Non è di questo avviso. Non tutte le inadempienze possono essere messe sullo stesso piano. Aggiunge che, come nei contratti non tutte le clausole inadempite possono determinarne la risoluzione, ma solo quelle a cui siasi dato il valore di clausola principale dalle parti o tali siano per la loro intrinseca importanza, così anche nell'articolo 190 del progetto viene opportunamente stabilito che la risoluzione possa essere pronunziata solo quando è prevista dal testatore (e qui la volontà del testatore sostituisce quella che è la volontà delle parti nel contratto) o quando risulti dal testamento che l'inadempimento dell'onere costituisce il motivo unico della disposizione e cioè quando esso è di tale importanza da aver determinato la disposizione (ed anche qui è evidente la correlazione con la violazione di una clausola che nel regime del contratto figura come essenziale). È quindi giusto mantenere le due limitazioni nell'articolo in esame, perchè non è concepibile che la violazione di qualsiasi obbligo, anche di secondaria importanza, debba legittimare la risoluzione della disposizione che invece deve poter essere determinata solo da quelle più importanti.

PRESIDENTE. Assicura l'onorevole Putzolu che delle sue osservazioni sarà dato atto in verbale; crede però che la maggioranza della Commissione sia favorevole al mantenimento dell'articolo così come è formulato nel progetto ministeriale.

(La Commissione concorda).

Ricorda che alle disposizioni ora esaminate il progetto della Commissione Reale faceva seguire una Sezione III « Dell'istituzione di erede ». Si tratta di quattro articoli che contengono alcune regole sulla istituzione di erede e sulla interpretazione della volontà del testatore. Essi non sono stati inclusi nel progetto ministeriale, perchè, a quanto dice la relazione, considerati ovvii e quindi superflui.

Egli pensa che invece tali disposizioni abbiano un certo valore e che meriterebbero di essere inserite nel progetto.

Gli articoli sono così formulati:

« Art. 221. — *Concorso di successione testamentaria e legittima.* — Se all'erede istituito è lasciata soltanto una quota dell'eredità, per il rimanente ha luogo la successione legittima.

« Se gli eredi istituiti sono più, e le quote a ciascuno di essi assegnate non esauriscono l'intero patrimonio ereditario, pel rimanente ha luogo la successione legittima, salvo che risulti la volontà del testatore che gli unici eredi debbano essere gli istituiti, nel quale caso le quote di costoro sono proporzionalmente aumentate.

« Art. 222. — *Concorso di istituiti individualmente e collettivamente.* — Se gli eredi istituiti sono più, e alcuni sono istituiti individualmente ed altri collettivamente, questi ultimi conseguono insieme una quota uguale a quella di ciascuno dei primi, salvo che risulti una contraria volontà del testatore.

« Art. 223. — *Riduzione di quote eccedenti il patrimonio ereditario.* — Se le quote assegnate agli eredi istituiti eccedono l'intero patrimonio ereditario, esse dovranno venire proporzionalmente ridotte.

« Art. 224. — *Riduzione di quote determinate.* — Se alcuni eredi sono istituiti in quote determinate ed altri senza determinazione di quote, e se le quote degli istituiti esauriscono o oltrepassano l'intero patrimonio ereditario, tutte le quote dovranno essere proporzionalmente ridotte, in guisa che ciascuno degli eredi istituiti senza determinazione di quote abbia una quota uguale a quella dell'istituito, cui fu lasciata la quota minore, salvo che risulti una diversa volontà del testatore ».

SCIALOJA. Pensa anch'egli che questi articoli, contenendo disposizioni molto opportune e non tutte ovvie, debbano essere ripristinati nel progetto. Spesso una esposizione sembra superflua solo perchè è di evidente opportunità.

PIOLA CASELLI e MACARINI CARMIGNANI. Si associano.

La Commissione riconosce che la Sezione III « Della istituzione di erede » comprendente gli articoli 221 a 224 del progetto della Commissione Reale, dovrebbe essere ripristinata e inclusa nel progetto ministeriale.

La seduta termina alle ore 11,50.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 33.

Seduta del 24 giugno 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FABRI, MAZZOCCOLO, NUCCI, ROMANO SANTI, SCADUTO E SCIALOJA; deputati ALBERTINI, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 191 a 218 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini e Piola Caselli e deputati Andriani, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione 3ª — DEI LEGATI.

Art. 191.

SCIALOJA. Ritiene inutile l'espressione: « salvo la facoltà di rinunciare » che non esiste nel Codice vigente.

PRESIDENTE. Forse s'intende dire che con l'acquisto *ipso jure* del legato non è compromessa la facoltà di rinunciare.

PUTZOLU. Osserva che, in sostanza, l'articolo 191 ripete, sotto altra forma, la disposizione più chiara degli articoli 862 e 863 del vigente Codice.

NUCCI. I concetti sono diversi: secondo il Codice vigente il legatario acquista il diritto di conseguire la cosa legata; secondo il progetto ministeriale il legato si acquista senza bisogno di accettazione.

PRESIDENTE. Crede che i due primi commi intendano disciplinare due casi diversi: quello del legato indeterminato che fa acquistare semplicemente il diritto al legato e quello del legato che abbia per oggetto una cosa determinata che fa acquistare direttamente la cosa legata.

Ritiene utile, per ragioni di tecnica giuridica, mantenere le due ipotesi, sopprimendo per altro, in quanto superflua, l'espressione « salvo la facoltà di rinunciare »

e sostituendo ai primi due commi la seguente formula più chiara: « Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata; se invece la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto ».

La Commissione approva.

SCIALOJA. Rileva che le parole del terzo comma: « anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore » costituiscono una aggiunta alla dizione dei corrispondenti articoli 862 e 863 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Crede che l'aggiunta sia stata opportuna, in quanto ribadisce il concetto dell'obbligatorietà, in ogni caso, di richiedere all'onerato il possesso della cosa legata, anche se il testatore ne lo abbia dispensato.

SCADUTO. Osserva inoltre che il terzo comma è giustificato da una ragione fiscale, poichè l'erede è responsabile della tassa di successione anche per il legatario, e può non consegnare la cosa legata finchè quegli non abbia pagato la sua quota.

Art. 192.

PRESIDENTE. Avverte che l'espressione: « o da altra dichiarazione scritta » costituisce una innovazione rispetto al Codice vigente.

PUTZOLU. In luogo del termine « prezzo », che richiama una valutazione alla quale possono concorrere elementi di carattere contingente e d'ordine soggettivo, sembra preferibile il termine: « valore ».

SCIALOJA. Si potrebbe dire: « giusto prezzo » come nel Codice vigente.

Rimane così stabilito.

Art. 193.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 194.

MAZZOCCOLO. Osserva che la cosa mobile determinata nel genere può anche non trovarsi in commercio al momento dell'esecuzione del legato. Ad esempio, un quadro di scuola fiamminga, un incunabulo, una mummia. Direbbe pertanto: « cosa fungibile ».

PRESIDENTE. Manterrebbe la dizione del Codice vigente. È sufficiente infatti l'indicazione: « nel genere ».

MAZZOCCOLO. Non insiste.

Art. 195.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 196.

PRESIDENTE. L'ultima parte è nuova rispetto al Codice vigente. Si sono voluti disciplinare casi presentatisi alla giurisprudenza.

Art. 197.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 198.

PIERANTONI. Vorrebbe sostituire la parola: « confezione » con altra più adatta.
SCIALOJA. Nota che si tratta di un termine tradizionale, che non è il caso di sostituire.

Art. 199 a 201.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 202.

BARCELLONA. In sostanza il coerede legatario è considerato, qui, soltanto in veste di legatario.

PUTZOLU. E il legato dovrebbe gravare anche sulla quota del coerede legatario, cioè sull'intero asse ereditario.

PRESIDENTE. No, appunto perchè si tratta di prelegato, viene operato un prelevamento sulla massa.

SCADUTO. Osserva che è superfluo dire: « è considerato come legato per l'intero ammontare ».

PRESIDENTE. Serve a far comprendere che non si può ridurre.

Art. 203 e 204.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 205.

PRESIDENTE. Nel primo comma, invece di: « una sola ve ne sia » direbbe: « una sola vi sia ».

La Commissione consente.

Art. 206.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 207.

ROMANO SANTI. Bisognerebbe aggiungere anche all'articolo 206 il capoverso: « la scelta fatta è irretrattabile ».

BARCELLONA. Osserva che l'articolo 207 disciplina tanto il legato di genere, quanto quello alternativo e quindi il capoverso: « la scelta fatta è irretrattabile » riguarda anche i due articoli precedenti.

Art. 208.

SCADUTO. Crede che sarebbe bene precisare che cosa si voglia intendere con la parola « pertinenze ».

NUCCI. È un concetto che sarà chiarito nel Libro dei diritti reali.

PRESIDENTE. Rileva la difficoltà di formulare una precisa definizione. Si dovrà esaminare caso per caso quali siano le pertinenze, data l'elasticità del concetto di pertinenza. Sull'ultimo capoverso osserva che non si comprende bene che cosa si

debba intendere per unità economica, tanto più che in pratica si tratta generalmente di agguinzione di fondo senza costituire una unità economica, nel senso tecnico della frase.

SCADUTO. Ricorda che la questione non è nuova. Già altre volte si è parlato, più specialmente, di unità culturale.

PUTZOLU. Sono due cose diverse: l'unità economica si fonda su di un'azienda organizzata; l'unità culturale invece costituisce il minimo di terreno non più frazionabile, in rapporto alla sua normale utilizzazione economica.

PRESIDENTE. L'unità culturale non è in discussione, poichè il legato può riguardare anche fondi urbani.

PUTZOLU. Ritene pericolosa la disposizione, si tratti di unità economica o di unità culturale. A suo avviso, non si dovrebbe far ricorso al concetto di contiguità dei fondi, ma piuttosto a quello di accessorietà e di indissociabilità. Si dovrebbe trattare, in sostanza, di acquisti di elementi accessori rispetto al fondo legato in origine e indissociabili dal punto di vista della sua utilizzazione economica.

PRESIDENTE. In pratica non c'è nulla di indissociabile; si pensi alla sopraelevazione di un piano in un fabbricato. Quanto alla accessorietà, può darsi che gli acquisti posteriori siano più importanti del fondo legato.

Il criterio da adottare è perciò, a suo avviso, che gli acquisti posteriori fatti per integrare il fondo precedente posseduto costituiscano, secondo la volontà del testatore, un unico fondo con quello legato.

MAZZOCOLO. Vorrebbe sopprimere la parola: « contigui ». Prospetta, infatti, l'ipotesi di un appartamento che abbia una cantina e una soffitta, con le quali, pur non essendo contiguo, esso forma una unità economica. Crede col Presidente che sia preferibile basarsi sulla intenzione del testatore.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Questi sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico ».

PUTZOLU. Nessun dubbio che si tratti di interpretare la volontà del testatore; ma la disposizione in esame mira appunto a fornire un criterio per individuare questa volontà.

PANUNZIO. Pensa che l'unità economica vada intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo. Ad ogni modo direbbe qui piuttosto: « unità patrimoniale », lasciando poi il dovuto margine all'interprete, dato che, come ha rilevato il Presidente, si deve avere riguardo alla volontà del testatore.

PRESIDENTE. Spetterà al magistrato di valutare se esistano elementi di fatto tali da indurlo a ritenere che il testatore abbia voluto costituire un fondo unico o fondi separati.

SCADUTO. Manterrebbe l'articolo 847 del Codice vigente; le indagini sulla volontà del testatore possono essere pericolose.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale segue un criterio opposto, nell'interesse dell'economia nazionale che non vuole soverchi frazionamenti di fondi.

ROSSI. Si tratta in sostanza di decidere se si voglia rispettare la volontà del testatore oppure fare omaggio al concetto oggettivo dell'unità economica.

BARCELLONA. Manterrebbe la dizione: « unità economica ».

PRESIDENTE. Se il testatore ha voluto costituire un fondo unico, non bisogna spezzarlo. Secondo la formula da lui proposta, si rispetta la volontà del testatore e si mantiene la così detta unità economica.

La Commissione approva la formula già proposta dal Presidente.

Art. 209 a 214.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 215.

PANUNZIO. Invece di « perimento » direbbe « distruzione », poichè perimento dà anche l'idea di esaurimento ed è comunque un concetto soggettivo inerente alla vita organica, mentre qui si vuole accennare alla distruzione della cosa legata. Una cosa inorganica può essere distrutta, ma non può perire.

PRESIDENTE. Anche nel Codice vigente si parla di « cosa perita ». Il verbo perire è tradizionalmente usato in materia. Meglio è dunque attenersi ad una dizione che non ha suscitato mai difficoltà.

Sezione 4ª — DELLA REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

Art. 216.

PUTZOLU. È d'avviso che l'articolo sia superfluo, poichè è insito nella natura stessa del testamento di essere revocabile.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi che il testatore abbia promesso, magari per iscritto, di non revocare il testamento. Di qui la necessità della disposizione.

PUTZOLU. Invece di « clausola » direbbe « convenzione ».

SCADUTO. Manterrebbe la parola « clausola » come è nel Codice vigente.

BARCELLONA e SCIALOJA. Si associano.

PUTZOLU. Non insiste.

Art. 217.

PIERANTONI. Sostituirebbe la formula positiva: « La revocazione espressa può aver luogo solo » a quella negativa: « La revocazione espressa non può aver luogo che ».

La Commissione approva.

Art. 218.

PRESIDENTE. Si tratta di una innovazione radicale rispetto al Codice vigente, secondo il quale le disposizioni revocate non si possono far rivivere se non con un nuovo testamento (articolo 919). Questa norma ha dato luogo a molte controversie, perchè molti testatori hanno creduto, malgrado l'articolo 919, che per far rivivere il precedente testamento bastasse la revoca della revoca.

NUCCI. L'innovazione è giusta. Osserva poi che la revocazione espressa contemplata nell'articolo 217 è subordinata a eccessivi formalismi e andrebbe semplificata. Così per la revoca di un olografo dovrebbe essere sufficiente qualsiasi dichiarazione datata e sottoscritta dal testatore.

PANUNZIO. Si associa, osservando che non bisogna con disposizioni troppo severe ostacolare la manifestazione della volontà del testatore.

MAZZOCCOLO. Rileva che, mentre l'articolo 217 stabilisce norme tassative per la revocazione del testamento, l'articolo 218 nulla dice circa la revocazione della revocazione.

SCIALOJA. Si intende che valgono le stesse norme della revocazione del testamento.

PRESIDENTE. Data l'importanza dell'argomento, ne rinvia l'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 34.

Seduta del 25 giugno 1938 — Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, MAZZOCCOLO, NUCCI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 217 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». - Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 218 ed esame degli articoli 219 a 224 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Romano Santi e deputati Cristini, Macarini Carmignani e Maraviglia hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dell'articolo 217 del progetto.

PIERANTONI. Dopo avere osservato che, in sostanza, l'unica differenza fra la disposizione dell'articolo 917 del Codice vigente e quella dell'articolo 217 ieri esaminato sta nella riduzione nel numero dei testimoni, dichiara di associarsi completamente alla eccezione sollevata dal senatore Nucci, il quale per la revoca di un testamento olografo vorrebbe fosse sufficiente una qualsiasi dichiarazione olografa, datata e sottoscritta dal disponente.

NUCCI. Chiarisce il suo concetto. Egli trova strano che si pretendano maggiori garanzie per la volontà di revocare che per quella di far testamento.

Dal momento che si vuole rispettata il più possibile la volontà del testatore, è bene sia reso più agevole il servirsi del diritto di revoca secondo i principi della logica e del buon senso; si dovrebbe pertanto fissare la norma che la revocazione può farsi con un atto che abbia solo estrinsecamente le forme del testamento e non già anche il contenuto intrinseco.

In secondo luogo dichiara di non essere favorevole alla formalità della presenza di due testimoni, richiesta dall'articolo in esame. La dichiarazione per atto di notaio è ammissibile quando si tratta di un testatore analfabeta; non è invece ammissibile la richiesta dei testimoni, dal momento che è sempre possibile rinunciare ad essi in materia di atti notarili.

PRESIDENTE. Gli sembra che la questione abbia perduto importanza, dato il nuovo concetto del testamento che si è introdotto nel progetto, ammettendo anche, nell'articolo 130, disposizioni di carattere giuridico ma non patrimoniali.

NUCCI. Osserva che il fatto che il testamento possa contenere disposizioni non patrimoniali non risolve la questione. Anche col nuovo concetto del testamento basterà infatti una semplice revocazione o sarà invece necessario dare alle nuove disposizioni la forma e il contenuto della scheda testamentaria?

PRESIDENTE. Ricorda che la giurisprudenza aveva stabilito che il testamento revocante dovesse contenere un *ordo successionis*, il che, invece, non è più necessario ora, dal momento che — ripete — si è modificata la concezione del testamento. Dovrà infatti ritenersi valido, secondo la nuova definizione adottata, un testamento nel quale non si dispone del proprio patrimonio, ma nel quale si accenna solo a questioni familiari e sentimentali, e tale nuova concezione del testamento deve influire necessariamente anche sulla revoca.

NUCCI. Conservandosi la forma testamentaria per la revoca, rimarrà pur sempre l'equivoco di richiedere disposizioni di carattere giuridico, siano esse patrimoniali o non patrimoniali, mentre, a suo avviso, è sufficiente che la revoca abbia solo i caratteri estrinseci del testamento.

ANDRIANI. Non è d'accordo col senatore Nucci nel ritenere che un olografo il quale contenga, per esempio, le sole parole « revoco ogni mio testamento » sia valido a porre nel nulla le disposizioni fatte in precedenza.

A suo parere, un simile olografo non può essere considerato un nuovo testamento, bensì un atto con il quale si toglie l'ostacolo, costituito dal precedente testamento, alla successione legittima.

Ricorda che il Codice vigente all'articolo 917 sancisce il principio che per poter revocare un testamento olografo occorre un altro testamento, un atto cioè che contenga disposizioni positive e non negative e riconosce l'opportunità delle disposizioni del progetto che richiedono garanzie costituite o da un atto da cui risulti che la volontà del testatore è piena (come può esserlo in un nuovo testamento) o dalla presenza di persone le quali possano garantire che questa manifestazione di volontà c'è stata. Si pensi che è molto facile far scrivere ad una persona le parole « revoco ogni mio testamento », mentre non è altrettanto facile avere la prova della genuinità di questa manifestazione di volontà.

Insiste pertanto perchè tali garanzie siano conservate, sia pure con la riduzione del numero dei testimoni, che non giudica pericolosa.

PUTZOLU. Dissente anzitutto dal concetto espresso dal camerata Andriani, secondo il quale un atto di disposizione di ultima volontà che contenga la semplice revoca di un precedente testamento, non sarebbe testamento. Secondo il suo parere, anche un tale atto deve essere considerato come testamento, in quanto con esso il titolare dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Dispone, è ben vero, non direttamente, ma mediante rinvio alle regole sulla successione *ab intestato*; ma è innegabile comunque che egli esprime la sua volontà in un determinato senso ed in vista di determinati effetti che devono prodursi dopo la sua morte, in rapporto al regolamento della sua successione. Essendo un tale atto un testamento, ne consegue che la forma che esso deve rivestire deve essere quella prescritta per i testamenti.

Ritiene, infatti, che le medesime forme richieste per creare un testamento debbano occorrere per metterlo nel nulla. Non sembra concepibile che il testamento, atto formale, possa revocarsi altrimenti che per mezzo di un altro atto ugualmente formale e circondato dalle stesse garanzie.

ROTIGLIANO. Aderisce in pieno alle osservazioni del senatore Nucci, perchè non vede la ragione per cui una persona che ha fatto un testamento olografo dispo-

nendo in modo positivo delle proprie sostanze, non possa revocare tale atto senza bisogno di ricorrere ad eccessivi formalismi.

Del resto, per l'articolo 130, il testamento è un atto revocabile con cui sotto determinate forme taluno dichiara la sua volontà attraverso disposizioni di carattere giuridico: orbene, la revoca è una disposizione di carattere giuridico che esprime la volontà dell'interessato, in una determinata forma (sottoscrizione, data, ecc.), volontà che è a sua volta revocabile. Dunque la revoca pura e semplice risponde ai requisiti voluti per l'esistenza del testamento.

PRESIDENTE. Non è dello stesso parere; il testatore può nominare eredi i propri figli, aggiungendo però particolari disposizioni: è questa una forma testamentaria che non contrasta con quanto la legge prescrive.

Ripete, d'altra parte, che non vede la necessità della presente discussione dal momento che, a norma dell'articolo 130, il testamento può essere costituito anche soltanto di disposizioni non aventi carattere patrimoniale.

NUCCI. Per fissare il principio da lui sostenuto, proporrebbe di modificare la prima parte dell'articolo nel modo seguente: «La revocazione espressa può aver luogo mediante un atto che abbia le forme del testamento o un atto ricevuto da notaio ecc.». Si intende che con le «forme» ci si riferisce solo ai caratteri estrinseci.

ROSSI. Pur rendendo omaggio alle preoccupazioni di coloro che vogliono creare distinzioni tra le forme che danno vita ad un testamento di carattere positivo e quelle che danno vita ad un atto negativo o di revoca, è d'accordo con i camerati Rotigliano e Putzolu, che testamento sia da considerare l'uno e l'altro atto, perchè sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale si raccolgono in esso tutti i requisiti del testamento.

Si rende però conto delle ragioni per le quali il Codice vigente e lo stesso progetto hanno voluto circondare di maggiori cautele questi atti di revoca; evidentemente è molto più facile, nell'imminenza della morte che non nei momenti di maggior validità, indurre una persona a fare un atto di estrema semplicità piuttosto che portarla a compiere un atto che determini in modo preciso il suo volere.

Osserva che, adottando il criterio sostenuto dal senatore Nucci, si correrebbe il pericolo che per agevolare la manifestazione formale della volontà del disponente si venisse a ferire tale volontà dal punto di vista sostanziale.

Per queste ragioni è favorevole alla conservazione di quelle cautele che garantiscono maggiormente la genuinità di questa manifestazione di volontà.

PRESIDENTE. Pensa che la formula dell'articolo corrisponde sostanzialmente alle varie osservazioni che sono state fatte. Essa, infatti, dato il nuovo concetto del testamento introdotto nell'articolo 130, dà ragione al senatore Nucci, che sostiene che per aversi la revoca non è necessario un nuovo testamento, e nello stesso tempo dà le garanzie desiderate dal deputato Andriani e da altri Commissari.

ROTIGLIANO. Osserva che la parola « espressa », dopo l'altra « revoca », non era usata dal Codice vigente; infatti è un assurdo dire che si può revocare espressamente con un nuovo testamento, dal momento che, se vi è un nuovo testamento, quello precedente implicitamente cade.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa ora giungere ad una deliberazione. Il senatore Nucci propone di aggiungere alla fine dell'articolo la seguente locuzione: «... o con altra manifestazione di volontà che assuma le forme esterne del testamento».

BARCELLONA. Per le ragioni svolte dai deputati Rossi ed Andriani sulla opportunità di stabilire speciali cautele per gli atti di revoca è contrario all'aggiunta proposta dal senatore Nucci; è invece favorevole alla formula del progetto ministeriale.

BERIO. Fa una dichiarazione di voto. Per coerenza è favorevole alla proposta Nucci, pur rendendosi conto della importanza delle osservazioni in senso contrario.

Dal momento, infatti, che la Commissione ha ammesso che la volontà testamentaria si può manifestare in ogni modo, sarebbe curioso che non fosse valida la dichiarazione di revoca fatta nello stesso modo.

ROSSI. Affermare che sono testamenti determinate volontà espresse in determinati modi non significa che la garanzia della volontà non debba essere rigorosa.

SCIALOJA. Non vede l'importanza pratica di una garanzia per la revoca maggiore di quella fissata per il testamento; il disponente, infatti, invece di revocare, potrebbe anche bruciare il precedente testamento.

ROSSI. Ma se è depositato presso un notaio?

SCIALOJA. Se si tratta di testamenti olografi, essi sono quasi sempre lasciati in un cassetto.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta, alla fine dell'articolo, delle parole: «... o con altra manifestazione di volontà che assuma le forme esterne del testamento».

Rispondono sì i Commissari: senatori Berio, Fabri, Mazzoccolo e Nucci; deputato Pierantoni.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Scaduto e Scialoja; deputati Albertini, Andriani e Rossi.

Si astengono i Commissari: deputati Putzolu e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. L'articolo si considera quindi approvato nella dizione del progetto ministeriale salvo la formulazione positiva approvata in precedenza.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Art. 218.

MAZZOCOLO. Pensa che sia opportuno aggiungere alla parola: «revocata» le altre: «sempre con le forme stabilite nell'articolo precedente», in modo che risulti chiaramente in quale forma la revocazione può essere revocata.

PRESIDENTE. Trova giusta l'osservazione del senatore Mazzoccolo; domanda alla Commissione se è anch'essa del parere di aggiungere l'inciso proposto.

La Commissione concorda.

Art. 219.

PIERANTONI. Ritene più completa la formula del Codice vigente che parla di disposizioni contrarie o incompatibili, in quanto i vocaboli «contrario» e «incompatibile» non indicano la stessa cosa.

PRESIDENTE. Osserva che «incompatibile» è un termine più largo e comprensivo di «contrario».

SCADUTO. Preferisce il termine «incompatibile», anche perchè all'articolo 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile si parla di incompatibilità a proposito dell'abrogazione delle leggi.

PRESIDENTE. È giusto.

ROTIGLIANO. La distinzione del Codice vigente aveva ragion d'essere. Disposizione contraria è, infatti, quella per cui lo stesso oggetto è dato ad una persona diversa; disposizione incompatibile si ha invece, per esempio, quando, dopo avere disposto con un legato a favore di una determinata persona, con un testamento successivo si nomina erede universale la medesima persona.

La Commissione ritiene che l'articolo possa restare immutato.

Art. 220.

BARCELLONA. Osserva che il testamento che contiene la revoca potrebbe risultare inefficace per varie cause: 1° per incapacità del testatore; 2° per mancanza di forme; 3° per cause estrinseche. Se vien meno per le prime due cause, cade anche la revoca; ma, se si tratta di cause estranee al testamento, come nell'ipotesi dell'articolo in esame, l'efficacia della revoca sussisterà sempre.

PRESIDENTE. Se l'erede istituito col testamento revocante premuore, non rivivrà più il primo testamento, ma si aprirà la successione legittima.

Art. 221.

MAZZOCCOLO. Pone in rilievo le difficoltà che possono sorgere per provare che è stato veramente il testatore a distruggere, lacerare o cancellare il testamento e non già siano stati dei terzi interessati. Nel tempo che passa dalla morte del *de cuius* fino alla formazione dell'inventario, le persone che vivono nella casa del defunto hanno la possibilità di cercare, trovare e distruggere, lacerare o cancellare un testamento olografo da lui lasciato in un cassetto. Ora, a parte il caso della distruzione che non lascia tracce, se il testamento si trova lacerato o cancellato, come si fa a provare che fu lo stesso testatore a ridurlo in tale stato, o non un altro?

D'altra parte il testatore aveva due mezzi sicuri per annullare un suo testamento: o farne un altro, oppure distruggerlo totalmente: egli non aveva bisogno di lacerarlo o cassarlo, lasciandolo sul posto. La lacerazione o la cancellazione è sempre sospetta; e più facilmente può essere opera di terzi, che non hanno avuto il tempo o la possibilità di asportare, o bruciare, o, in altre parole, distruggere totalmente l'atto, senza esporsi al pericolo di essere scoperti; per lo meno il testatore, se lo ha lacerato o cancellato lui, dovrebbe lasciarne dichiarazione scritta. Senza di questa, il fatto non può attribuirsi che a terzi interessati. Propone pertanto di escludere dall'articolo 221 l'ipotesi della lacerazione e della cancellazione del testamento.

BARCELLONA. La questione principale, a suo parere, consiste nel vedere a chi spetta l'onere di provare che il testamento è stato lacerato o cancellato dal testatore. Dato il fatto materiale della lacerazione o cancellazione, può nascere dubbio se l'onere della prova che quel fatto non sia opera del testatore debba essere a carico di chi afferma la validità dell'atto.

ANDRIANI. L'onere di provare che è stato il testatore a cancellare o lacerare il testamento, grava su chi voglia valersi della cancellazione o lacerazione.

ROTIGLIANO. A suo modo di vedere, l'onere della prova, specialmente nel caso di distruzione, dovrebbe essere a carico di colui che eccepisce che il testamento è stato distrutto.

PRESIDENTE. La prova sarà sempre a carico di colui che vuole provare la diversa intenzione del testatore.

L'ipotesi più grave è data dal caso in cui il testatore abbia, per esempio, fatta sul testamento l'annotazione: « annullato » o « revocato », senza apporvi nè data, nè firma. In questo caso l'onere della prova dell'autografia a chi spetterà? All'erede legittimo che vuole sostenere l'annullamento del testamento o alla parte interessata a che ciò non avvenga?

Osserva che la questione è controversa, anche perchè può sorgere il dubbio sulla intenzione vera del testatore nell'apporre l'annotazione. Per questa ragione il progetto della Commissione Reale all'articolo 275 specificava: « . . . atti da cui tale intenzione risulti manifesta. . . » in quanto voleva che l'atto non fosse sufficiente di per sè stesso se non era accompagnato dalla prova della conforme volontà del testatore.

PUTZOLU. Considera separatamente l'ipotesi in cui il testatore abbia lasciato integro il testamento, ma vi abbia apposto l'annotazione: « lo revoco » o altra equivalente, e le ipotesi, contemplate dall'articolo 221 del progetto, in cui il testatore distrugge, lacerava o cancella il testamento. Nella prima ipotesi egli crede che, anche se la revoca è fatta sullo stesso foglio testamentario purchè sia datata e sottoscritta, il testamento dovrebbe intendersi validamente revocato. Nell'ipotesi dell'articolo 221 e cioè di testamento che venga trovato non integro, concorda col senatore Barcellona che la questione principale sta nello stabilire a chi spetti l'onere della prova della sua validità o meno. Orbene, se il testamento non integro deve essere considerato ancora come un testamento, allora l'onere della prova spetterà a colui che ne impugna la validità. Se invece non lo si vuol considerare più come testamento, allora sarà a carico di colui che ha interesse di dimostrare che la lacerazione o la cancellazione non è avvenuta da parte del testatore o che non implica la volontà di revocarlo, e che quindi il testamento è valido.

NUCCI. Egli pensa che l'articolo in discussione dia come presupposto che autore della distruzione, lacerazione o cancellazione sia stato il testatore e quindi non è qui il caso di parlare di terzi.

In proposito anzi deve formulare delle riserve in merito all'ipotesi di distruzione del testamento, perchè in tal caso più che una presunzione si ha la certezza assoluta dell'intenzione di revocare il testamento.

PRESIDENTE. Rileva che può essere mancata nel testatore l'intenzione di annullare il testamento, pur avendolo distrutto, per esempio, se tale distruzione è avvenuta per isbaglio.

NUCCI. Si tratterebbe allora di una distruzione involontaria, mentre l'articolo presuppone la volontarietà della distruzione.

Quanto all'onere della prova, lasciando l'ipotesi che la lacerazione o cancellazione sia fatta da terzi, il che non rientra nell'articolo, se è fatta dal testatore, è logico che, data la presunzione stabilita dall'articolo stesso, l'onere della prova debba essere a carico di colui che ha interesse di provare che mancava nel testatore l'intenzione di revocare il testamento, di colui cioè che invoca un diritto contro la presunzione di revoca.

PRESIDENTE. Ripete che il caso più delicato è quello in cui nel testamento vi sia scritto solamente: « annullato » o « revocato ». Se viene impugnata l'autografia di quella parola, a chi spetta l'onere di provare l'autografia ?

BARCELLONA. A colui che vuol servirsi della parola « annullato », così come nel testamento olografo l'onere di provare l'autografia spetta a chi vuol servirsi del testamento.

PRESIDENTE. Si verifica un caso di inversione dell'onere della prova. Sussistendo, infatti, il dubbio se il testamento, anche con quell'annotazione, sia valido, l'onere della prova dell'autografia della parola « annullato » spetterà alla parte che vuol fare dichiarare la revoca.

MAZZOCCOLO. Osserva che nel caso della distruzione del testamento, operata volontariamente dal testatore, non vi possono essere dubbi di sorta sulla revocazione. Le ipotesi, invece, che il testatore abbia lacerato o cancellato il testamento sono pericolosissime e tali da suscitare gravi dubbi. Se, per esempio, si trova nella casa del defunto un testamento che sia lacerato o cancellato in tutto o in parte, come si fa a provare che sia stato proprio il testatore l'autore della laceratura o cancellazione ? Insiste quindi per la esclusione di dette ipotesi dall'articolo.

Come conseguenza pratica si avrebbe così che il testamento, anche lacerato o cancellato, è sempre valido, in quanto, se esso è stato mantenuto nel cassetto, la lacerazione o cancellazione può attribuirsi ad un fatto accidentale, o inintenzionale, o tutt'al più considerarsi come una semplice idea iniziale del testatore di revocare la sua volontà, alla quale idea egli non credette poi di dare esecuzione.

ROTIGLIANO. Nota che non possono sorgere dubbi che l'articolo in esame si riferisca al caso che sia stato il testatore stesso a distruggere, lacerare o cancellare il testamento. Ora, poichè nessun magistrato potrà considerare valido un testamento che è stato distrutto, lacerato o cancellato dal testatore, crede che l'articolo sia del tutto superfluo.

Se poi non si potrà provare che sia stato il testatore, allora è naturale che si apra la via ad infinite soluzioni, e parimenti dicasi se sorgono dubbi sulla vera intenzione del testatore.

ANDRIANI. Pur con diverso intendimento, si associa all'onorevole Rotigliano nel proporre la soppressione dell'articolo, perchè, sempre partendo dal presupposto che sia stata fornita la prova o comunque sia pacifico esser stato il testatore a distruggere, lacerare o cancellare, considera l'ipotesi della distruzione come un fatto così univoco da non richiedere una disciplina. Per quanto attiene invece alle ipotesi di lacerazione o cancellazione, non crede che tali atti di per sè stessi possano vulnerare il testamento. L'onere della prova sarà in tal caso, a suo avviso, a carico di colui che si vuole giovare della cancellazione o della lacerazione, per modo che, se egli non riuscirà a provare che l'intenzione del testatore era di revocare in tutto o in parte il testamento, questo sarà considerato valido come se non fosse mai stato nè lacerato, nè cancellato.

PUTZOLU. Chiede se possa essere considerata valida la revoca totale o parziale inserita nel corpo stesso delle disposizioni testamentarie, dato che nel precedente articolo 217 si dice che essa può farsi solo mediante un nuovo testamento. A suo avviso, tale revoca dovrebbe considerarsi pienamente valida.

PRESIDENTE. Nota che il quesito esula dall'attuale discussione sull'articolo 221; ad ogni modo crede che in tal caso la revoca possa essere ugualmente valida purchè fatta con le forme prescritte.

SCADUTO. Data la presunzione su cui è fondato l'articolo, crede che, parlando di onere della prova, si debba sempre intendere la prova non del fatto in sè stesso, che è già insita nella previsione dell'articolo, ma bensì dell'intenzione che aveva il testatore nel compierlo. Ora l'onere di provare che l'intenzione del testatore non era di revocare il testamento, spetta — a suo avviso — a chi invoca la validità del testamento.

NUCCI. Se la proposta di sopprimere l'articolo non dovesse essere approvata dalla Commissione, domanda che venga accolta la sua proposta nel senso di non considerare l'ipotesi di distruzione come una presunzione, bensì come una certezza.

PRESIDENTE. Nota che rimane anche in quel caso il dubbio sull'intenzione di voler veramente revocare il testamento, per la quale revoca sarebbero state necessarie le forme prescritte dall'articolo 217.

La giurisprudenza ha temperato finora il rigore della legge che per la revoca non ammette altro che o un atto ricevuto da notaio, o un nuovo testamento. Il progetto ha voluto tradurre in una norma di legge quanto giustamente ha affermato la giurisprudenza; ora, se si vuole sopprimere l'articolo 221, si ritorna allo *statu quo*.

ROTIGLIANO. Con l'aggiunta della parola « espressa », che il progetto ministeriale ha portato nell'articolo 217 alla dizione del Codice vigente, sarà sempre implicito che accanto alla revocazione espressa si presuppone che ve ne sia una tacita, che si ha appunto distruggendo, lacerando o cancellando il testamento.

PRESIDENTE. Non è alieno dall'accettare la proposta soppressione dell'articolo 221, pur considerando che forse sarebbe stato più logico mantenere in vita il testamento se non risulti in modo inequivoco la volontà precisa del testatore di revocarlo. Può accadere, infatti, che il testatore, pur avendo fatto sulla scheda segni di annullamento, non intendesse revocarlo, ma solo modificarne i valori per adattarli alle sue nuove condizioni economiche e monetarie o per aggiungervi delle nuove disposizioni. Ad ogni modo pone in votazione la soppressione dell'articolo 221.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Mazzoccolo, Nucci e Scaduto; deputati Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Fabri e Scialoja; deputati Albertini, Pierantoni e Putzolu.

La Commissione approva la proposta di soppressione dell'articolo lasciando all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento.

Art. 222.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 223.

PRESIDENTE. Ritene poco chiara l'espressione « primitiva denominazione » del secondo comma.

FABRI. Gli sembra inutile tutta l'ultima parte del secondo comma e perciò proporrebbe la soppressione delle parole: « in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione ».

PRESIDENTE. Concorde.

Così rimane stabilito.

Art. 224.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 11,45.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 35.

Seduta del 1° luglio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, MAZZOCCOLO, NUCCI, ROMANO MICHELE e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, BIGGINI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16,5.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Aggiunta della Sezione V: « Del diritto di accrescimento fra i coeredi e i collegatari » del progetto della Commissione Reale. - Esame degli articoli 225 a 233 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Fabri, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi e Scaduto; deputati Andriani, Cristini e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

PIERANTONI. Sicuro di interpretare il pensiero della Commissione, esprime all'illustre Presidente il più vivo compiacimento di tutti i Camerati per la recente nomina a Ministro di Stato, che costituisce un nuovo alto riconoscimento delle di Lui grandi benemerenze. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia il camerata Pierantoni e tutti gli onorevoli Colleghi, non senza rilevare che la dignità conferitagli va messa in relazione proprio con i lavori della Commissione; epperò, se pur la sua persona ne è stata la destinataria, il merito spetta a tutti i Commissari che con tanta sapienza ed attività collaborano all'opera delicata e difficile di riforma dei Codici. (*Vivi applausi*).

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione 5ª — DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO TRA I COEREDI ED I COLLEGATARI.

(Progetto della Commissione Reale).

PRESIDENTE. Ricorda che il progetto ministeriale ha abolito l'istituto del diritto di accrescimento che la Commissione Reale aveva invece regolato, curando di eliminare le divergenze che in materia l'applicazione del vigente Codice aveva determinato.

Si dice nella relazione ministeriale, a giustificazione della riforma, che l'istituto dell'accrescimento appare oggi una costruzione fondata su una pretesa presunzione di volontà del testatore, mentre si è voluto dare la prevalenza, nella nuova codificazione, al sistema della successione legittima.

In realtà è stato qualche scrittore a criticare il diritto di accrescimento definendolo un istituto arcaico e invocando a favore della soppressione la legislazione comparata. Per altro è solo il Codice svizzero che è addivenuto alla soppressione.

Ora è anzitutto da rilevare che un diritto di accrescimento esiste anche nella successione legittima quando il chiamato premuore ed è ammesso dal progetto anche nelle donazioni: in secondo luogo esso è giustificato da una profonda ragione di carattere economico in quanto impedisce il frazionamento della proprietà. Se Tizio, ad esempio, lascia congiuntamente il suo fondo tuscolano a tre suoi parenti esperti agricoltori perchè lo facciano prosperare e uno di questi muore, gli altri due succederanno nella sua quota, per impedire che gli eredi legittimi, i quali possono essere molti, spezzino l'unità del fondo con evidente danno economico. E ancora maggior danno si avrebbe qualora si trattasse di una azienda agraria.

La dottrina, peraltro, a cominciare da Bartolo, ha sempre insegnato che il diritto di accrescimento si fonda sul concetto che la destinazione della cosa dev'essere mantenuta fra le persone designate dal testatore, perchè in ciò è l'economia e la ragione della disposizione, e non deve andare ad estranei. Scrittori come il Polacco e il Coviello hanno sostenuto l'istituto non solo in omaggio alla volontà del testatore, ma anche e soprattutto per superiori ragioni d'indole economica.

Del resto, non si indica nella relazione ministeriale a quali inconvenienti abbia dato luogo l'istituto dell'accrescimento, nè in verità risulta che inconvenienti si siano manifestati. Qualche volta si è detto che le disposizioni testamentarie non risultavano abbastanza chiare, ma qui si entra nel campo della interpretazione della volontà testamentaria. Tutto ciò considerato, si dichiara favorevole al ripristino del diritto di accrescimento.

BARCELLONA. Si associa.

SCIALOJA. Nota che, essendo stato attenuato il *favor legitimitatis*, viene anche a cadere la ragione principale che è stata addotta per la soppressione del diritto di accrescimento.

BERIO. È anch'egli favorevole al ripristino dell'istituto: la chiamata dell'erede legittimo verrebbe a spezzare l'unità della volontà testamentaria.

PRESIDENTE. Certamente: un testatore il quale lasci un bene congiuntamente a più persone si preoccupa, più che altro, di conservarne l'unità economica, che andrebbe invece dispersa se si sopprimesse il diritto di accrescimento.

ROSSI. È dello stesso avviso.

PIERANTONI. Si associa, ma osserva che sarebbe bene precisare le ragioni per le quali la Commissione propone il ripristino dell'istituto.

PRESIDENTE. Si può dare atto in verbale che la Commissione: ritenuto che la volontà del testatore sia da tenere nel debito conto sempre quando non ci siano ragioni oggettive in contrario; ritenuto che nell'accrescimento si ravvisa un istituto diretto a porre un rimedio ai danni derivanti in molti casi dal così detto *sviamento* della proprietà; ritenuto che l'istituto stesso appare del resto nella stessa successione legittima, nonchè nelle donazioni, secondo il progetto ministeriale; ritenuto che le controversie cui ha dato luogo l'applicazione del diritto di accrescimento sono state risolte dalle disposizioni predisposte dalla Commissione Reale e che pertanto non vi è nessuna ragione di sopprimere un istituto che, nel sistema del diritto vigente, ha dato buona prova; si dichiara favorevole al suo ripristino nel progetto ministeriale.

SCIALOJA. Si tratta in sostanza di un istituto antico che risponde ai nuovi bisogni.

ROSSI. Si può aggiungere che la Commissione ritiene che l'istituto dell'accrescimento assolve alla importante funzione di salvaguardare l'integrità delle aziende, in armonia con gli scopi che il Regime si propone.

La Commissione, per le esposte ragioni, è concorde nel proporre il ripristino dell'istituto.

PRESIDENTE. Si può ora passare all'esame delle disposizioni formulate dalla Commissione Reale.

Art. 263 (progetto preliminare).

(Accrescimento tra coeredi. Estremi).

Quando più eredi sono stati istituiti congiuntamente dal testatore nella universalità dei beni, con o senza determinazione di quote, e se uno di essi è premorto, o rinunzia alla eredità, o è incapace, ovvero viene a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, la sua parte si accresce agli altri in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che dal testamento o da particolari circostanze risulti che il testatore abbia avuto una diversa volontà, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 281.

Se alcuni eredi siano stati congiuntamente istituiti in una stessa quota ereditaria, ed uno di essi venga a mancare, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli altri istituiti nella stessa quota. Se tutti gli istituiti nella stessa quota vengano a mancare, l'accrescimento ha luogo a favore degli eredi istituiti nelle altre quote.

PRESIDENTE. Gli sembra che potrebbero sopprimersi nel primo comma le parole: « con o senza determinazione di quote ».

MAZZOCCOLO. È d'avviso che l'inciso: « con o senza determinazione di quote » possa essere mantenuto, senza che si pregiudichi il concetto dell'unità economica del cespite lasciato. L'importante è che ci sia la disposizione congiuntiva. Non crede che possano sorgere difficoltà pratiche nello stabilire che la quota di accrescimento sia proporzionale a quella fissata dal testatore.

SCIALOJA. Anche se si elimina l'inciso, la questione resta impregiudicata. Si tratta di interpretare la volontà del testatore.

DI MARZO. Ricorda che l'articolo 880 del vigente Codice ammette il diritto di accrescimento quando i coeredi siano stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzioni di parti. Sono, dunque, parti uguali, ma congiunte. L'inciso predetto vale a mettere in rilievo l'innovazione del progetto.

BARCELLONA. Il diritto di accrescimento si fonda sul principio che il testatore abbia avuto in animo di dare tutta la cosa a ciascun erede. È soltanto per il concorso di più persone che si verifica la divisione. Qualora si togliesse l'inciso, il senso dell'articolo 263 non cambierebbe, ma è meglio lasciarlo. A suo avviso, bene ha fatto la Commissione Reale a non seguire il sistema formalistico del vigente Codice, lasciando al giudice la facoltà di interpretare la volontà del testatore.

PRESIDENTE. Allora si lascia immutato l'articolo.

Art. 264 (progetto preliminare).

(Accrescimento di diritto. Passaggio di obblighi).

L'accrescimento fra i coeredi ha luogo di diritto.

I coeredi, ai quali per diritto di accrescimento è devoluta la parte dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi cui esso era sottoposto, eccetto che si tratti di obblighi di carattere personale.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 265 (progetto preliminare).

(*Mancanza di accrescimento*).

Se non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi del testatore, i quali sottentrano ugualmente negli obblighi che su di esso gravavano.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 266 (progetto preliminare).

(*Accrescimento fra legatari*).

Quando a più legatari è legato uno stesso oggetto, di qualunque natura esso sia, con o senza determinazione di parti, e risulta dal testamento o dalle particolari circostanze del caso che il testatore abbia voluto che ciascuno di essi, in mancanza degli altri, debba conseguire l'intero oggetto, se uno di essi viene a mancare prima o dopo dell'apertura della successione, la sua porzione si accresce agli altri in proporzione delle parti loro spettanti, salvo ciò che è stabilito nell'articolo 281.

Se alcuni legatari sono chiamati in una stessa parte dell'oggetto, e uno di essi viene a mancare per uno dei casi previsti nell'articolo 215-*a*, l'accrescimento ha luogo solo fra di essi. Se vengono a mancare tutti, l'accrescimento ha luogo a favore dei legatari delle altre parti.

BARCELLONA. Osserva che l'espressione: « prima o dopo l'apertura della successione » non esiste nè nel vigente Codice, nè nell'articolo 263 che regola l'accrescimento fra coeredi.

PRESIDENTE. L'articolo 263 specifica i vari casi: premorienza, rinunzia, incapacità ecc.; per i legati invece si vuol dare un accrescimento più largo.

MAZZOCCOLO. L'intenzione del testatore è che l'intera cosa appartenga a ciascuno dei legatari: non si deve ledere la volontà del testatore.

BARCELLONA. Dal momento della morte del testatore la successione si è verificata e, se il legatario a sua volta muore, trasmette ai suoi eredi.

MARAVIGLIA. Si associa: la volontà del testatore ha avuto del resto già pratica attuazione perchè al momento della apertura della successione ciascuno ha acquistato il legato.

BARCELLONA. Lasciando la frase: « prima o dopo l'apertura della successione » avverrebbe che qualora i legatari siano tre e muoiano i primi due, l'oggetto legato rimarrà all'ultimo, anche dopo che siano trascorsi molti anni. Non intende affermare che il sistema sia impossibile, ma gli sembra eccessivo. Direbbe piuttosto: « nei casi indicati dall'articolo 263 ».

MAZZOCCOLO. Prospetta il caso che il testatore lasci un oggetto che, secondo la sua intenzione deve restare indivisibile, per esempio, una collezione, o un archivio di famiglia che, secondo la sua volontà, deve restare intatto. Se dopo l'apertura della successione muore uno dei legatari, gli eredi potrebbero vendere la quota loro spettante. Il legislatore ha perciò voluto, con una disposizione eccezionale, impedire che la collezione o l'archivio fossero dispersi.

BARCELLONA. A meno che non si ammetta il fedecomesso, ripete che la disposizione gli sembra eccessiva.

MAZZOCCOLO. Osserva che il fedecomesso comprende beni generici, mentre nel caso in esame il testatore vuole che un determinato oggetto resti ad una determinata persona, o a un determinato gruppo di persone, moralmente interessate alla conservazione integrale dell'oggetto.

BARCELLONA. A suo avviso, l'intenzione del testatore deve essere considerata nel momento dell'apertura della successione.

PRESIDENTE. Per eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere in pratica si può accettare la proposta del senatore Barcellona di sostituire alle parole: « prima o dopo l'apertura della successione » le altre: « per uno dei casi indicati dall'articolo 263 ».

Così resta stabilito.

Art. 267 (progetto preliminare).

(Mancanza di accrescimento).

Se fra i legatari di uno stesso oggetto non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione mancante rimane a profitto dell'onerato.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 268 (progetto preliminare).

(Accrescimento per legato di usufrutto).

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che fra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

PRESIDENTE. Ricorda che questa disposizione è stata mantenuta dal progetto ministeriale.

Art. 269 (progetto preliminare).

(Accrescimento di diritto fra collegatari. Passaggio di obblighi).

Anche l'accrescimento fra i collegatari ha luogo di diritto.

I legatari a cui favore si verifica l'accrescimento e l'onerato a cui favore si rende caduco il legato sottentrano negli obblighi cui fosse sottoposto il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Non dà luogo ad osservazioni.

PRESIDENTE. Le disposizioni relative all'accrescimento potrebbero essere inserite, come nel progetto della Commissione Reale, dopo la Sezione riguardante i legati e cioè in una Sezione III-bis. Gli articoli prenderebbero allora la numerazione dal 215-a al 215-g.

Così rimane stabilito.

Si riprende l'esame del progetto ministeriale.

CAPO VI. — Delle sostituzioni.

Sezione 1^a — DELLA SOSTITUZIONE ORDINARIA.

Art. 225 a 227.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 228.

DI MARZO. Avverte che dopo il ripristino del diritto di accrescimento l'articolo non ha più ragione d'essere.

La Commissione approva la proposta di sopprimere l'articolo.

Art. 229.

PRESIDENTE. Nota che il secondo comma va soppresso, in relazione al ripristino dell'accrescimento.

La Commissione concorda.

Sezione 2ª — DELLA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA.

Art. 230.

PRESIDENTE. Come risulta dalla relazione ministeriale, l'innovazione con la quale si ammette la sostituzione fedecommissaria per una sola generazione, abolita dal Codice del 1865, è stata generalmente accolta con favore. Al preconconcetto che tale istituto potesse segnare un ritorno al tanto temuto fedecommissario medioevale, è subentrata, infatti, la considerazione che esso costituisca un vantaggio economico, soprattutto in ordine alla conservazione dei beni. Si vuole, in sostanza, impedire che il patrimonio familiare, passando ad un figlio incapace o dissipatore, vada disperso. Inoltre — come nota la relazione ministeriale — le preoccupazioni circa il pericolo di una eccessiva immobilizzazione di beni non sembrano fondate, dati i ristretti limiti in cui l'istituto è ammesso.

ROMANO MICHELE. Ritiene opportuna la disposizione, ma non vorrebbe estenderla all'ente pubblico.

PRESIDENTE. In ordine all'ente pubblico, è da considerare la finalità sociale che si vuole raggiungere. La disposizione viene, in questo caso, a perdere qualsiasi carattere di fedecommissario. D'altra parte, il testatore è libero di lasciare la disponibile a chi vuole.

MARAVIGLIA. Giudica imprecisa la dizione: « ente pubblico ». Parrebbe che si voglia intendere una persona giuridica pubblica, mentre in realtà basta una fondazione.

MAZZOCCOLO. Osserva che la disponibile lasciata dal testatore all'erede — figlio, fratello o sorella — con il vincolo di conservare e restituire i beni a favore di un ente pubblico, diventerà per metà legittima, qualora l'erede abbia dei figli.

PRESIDENTE. No. L'erede ha sulla disponibile il solo usufrutto.

MAZZOCCOLO. Non crede che la sostituzione fedecommissaria si possa totalmente equiparare nella sua essenza all'usufrutto.

PRESIDENTE. La relazione ministeriale osserva che « dal punto di vista economico la sostituzione fedecommissaria, così come è disciplinata, non produce effetti diversi da quelli che sotto il Codice vigente possono aversi quando si dispone (come non di rado accade) della proprietà a favore dei figli nati o nascituri da una persona vivente, lasciando a questa l'usufrutto ». Infatti il seguente articolo 231 dispone che « l'istituto ha sui beni che formano oggetto della sostituzione i diritti e gli obblighi di un usufruttuario ».

Del resto il prof. Piras dell'Università di Torino, in un recentissimo studio critico sulla sostituzione fedecommissaria, sostiene la inutilità dell'istituto proprio perchè si ammette l'usufrutto successivo, che al secondo trapasso si viene a consolidare con la proprietà.

Si intende che esistono differenze tra l'usufrutto e la sostituzione fedecommissaria, in quanto il primo impone certi oneri, ma la sostanza è la stessa.

BARCELLONA. Rileva che l'usufrutto è un bene che si può alienare, mentre la sostituzione fedecommissaria dà luogo ad una proprietà vincolata. È poi da considerare se l'erede possa chiedere la divisione del patrimonio avuto come legittima.

In caso contrario l'indisponibilità della parte soggetta a fedecommesso investirebbe tutto il patrimonio.

PRESIDENTE. Nulla vieta, a suo avviso, che l'erede possa alienare l'usufrutto e chiedere la divisione giudiziale.

BARCELLONA. Pensa che dalla disposizione non nasca il diritto di usufrutto.

PRESIDENTE. L'erede può cedere il godimento dei beni, salva *rerum substantia*, senonchè alla sua morte i beni devono essere restituiti ai figli o all'ente pubblico. Si viene così a creare una figura giuridica assai prossima all'usufrutto. /

BERIO. Si dichiara favorevole alla disposizione, che tende a tutelare l'ordine della famiglia e la conservazione dei beni; ma rileva che sorgeranno difficoltà pratiche nella sua applicazione, soprattutto riguardo alla vigilanza del patrimonio da restituire.

PRESIDENTE. È previsto nell'articolo seguente che l'autorità giudiziaria può nominare un amministratore all'eredità.

SCIALOJA. Se si possono raggiungere gli stessi fini sociali mediante l'istituto dell'usufrutto, la disposizione appare inutile. /

PANUNZIO. Non appagano il suo spirito le ragioni addotte in favore della disposizione, che non giustificano il ritorno, sia pure in limiti ristretti, al fedecommesso medioevale.

PRESIDENTE. La dottrina è stata sempre contraria al fedecommesso perchè si sottraggono eternamente i beni alla circolazione. Si tende ora ad assicurare la preservazione del patrimonio dagli sperperi di un figlio dissipatore o inetto, in omaggio a un superiore interesse sociale, ma limitatamente ad una generazione.

PANUNZIO. In realtà si tratta di un espediente. Si potrebbe ricorrere più sinceramente ad un istituto diverso per raggiungere la stessa finalità.

BERIO. Secondo il diritto attuale si ottiene lo stesso scopo mediante l'istituto del nascituro.

PRESIDENTE. Nota che l'istituto del nascituro presuppone una amministrazione autonoma dei beni, che dà luogo a serie difficoltà. Il più delle volte, infatti, sorgono conflitti di interesse col padre ed occorre la nomina di un amministratore giudiziale, ciò che provoca complicazioni. L'amministratore occorre sempre se si tratta di un non concepito. Si viene in tal modo a creare tutta una complessa organizzazione, mentre la disposizione ora proposta è chiara e semplice; l'erede ha il godimento dei beni che alla sua morte passano ai figli.

MARAVIGLIA. Prima di procedere oltre nell'esame dell'articolo 230 bisognerebbe sapere se la Commissione accetta il principio della sostituzione fedecommissaria. Per conto suo è favorevole, anche perchè la disponibile, pure con il sistema vigente, si può lasciare a chicchessia.

BARCELLONA. Dichiaro di essere contrario.

NUCCI. Si associa perchè, ristretto nei limiti di una sola generazione, il fedecommesso non offre più vantaggi giuridicamente apprezzabili.

La maggioranza della Commissione è favorevole all'istituto.

MARAVIGLIA. In luogo di « ente pubblico » direbbe « ente di pubblica utilità ».

NUCCI. Preferirebbe dire: « ente pubblico di cultura o di beneficenza ».

PANUNZIO. A parte la dizione « ente di pubblica utilità » oppure « ente morale » deve insistere sulla questione di principio.

Secondo la chiara esposizione del Presidente, la *ratio juris* della sostituzione fedecommissaria consiste nell'opportunità di sottrarre almeno parte del patrimonio allo sperpero di un figlio dissipatore. Essendo fervido sostenitore dello *jus familiare* senza arrivare tuttavia al feudalesimo familiare, apprezza la ragione giustificativa dell'istituto; ma essa non regge più quando si tratti di un ente di pubblica utilità. Allora quale sarà la giustificazione giuridica ?

PRESIDENTE. Prospetta il caso del padre che intende assicurare al figlio discolo o deficiente i mezzi di vita, ma nello stesso tempo si preoccupa della sorte del patrimonio familiare e vuol compiere un'opera buona. Egli quindi provvede non solo per la successione immediata, ma anche per quella mediata, facendo obbligo al figlio di conservare e di restituire, alla sua morte, la metà dei beni a un ente di pubblica utilità. In questo caso il concetto familiare si allarga nella sfera di un superiore interesse economico collettivo.

MARAVIGLIA. Si intende che la disposizione vale sia per l'ente costituito che per l'ente da costituire.

PRESIDENTE. Senza dubbio. Proporrebbe la formula: « ente di assistenza o di istruzione e di educazione ».

NUCCI. Preferirebbe dire: « ente di assistenza o di cultura ».

Così rimane stabilito.

SCIALOJA. Direbbe: « figli nati e nascituri ».

La Commissione approva.

MARAVIGLIA. Vorrebbe estendere la disposizione al coniuge superstite.

DI MARZO. Non si può impedire al coniuge superstite di contrarre nuove nozze e di aver figli.

NUCCI. A suo avviso, si dovrebbe considerare anche il caso che il testatore voglia favorire non tutti i figli nati o nascituri dell'erede, ma uno solo dei figli. Ciò è implicito nel carattere del fedecommesso.

PRESIDENTE. Così si creerebbe il maggiorascato.

MARAVIGLIA. Infatti l'istituto della legittima verrebbe frustrato, perchè in due o tre generazioni i beni si concentrerebbero in un solo erede.

Art. 231.

NUCCI. Preferisce l'articolo 289 della Commissione Reale che, in una forma più analitica, prevede tutta una serie di garanzie a carico dell'istituto, ovviando così ad uno dei principali inconvenienti del fedecommesso, cioè alla cattiva conservazione dei beni.

La Commissione approva la proposta di sostituire all'articolo 231 il testo dell'articolo 289 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. L'articolo dovrebbe essere cioè così formulato:

« L'istituto prima che avvenga la sostituzione ha sui beni che ne sono oggetto tutti i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Egli è tenuto a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, e, salvo contraria disposizione del testatore, prima di entrare in possesso dei medesimi, è obbligato a procedere al loro inventario e a fornire cauzione od altra cautela atta a garantirne la conservazione e la restituzione al sostituto. Mancando a questi obblighi l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore d'ufficio ».

DI MARZO. Nell'ultima parte, in luogo di: « Mancando a questi obblighi » direbbe: « Qualora egli manchi a questi obblighi ».

La Commissione approva.

Art. 232.

NUCCI. Trova dubbio se « l'utilità evidente » si riferisca all'istituto ovvero ai beni.

ROSSI. È evidente che si riferisce ai beni.

NUCCI. Parrebbe, data la formula « disponendo il reimpiego delle somme ricavate », che si preveda soltanto il caso di vendita dei beni, mentre è chiaro che si può procedere anche ad altri atti, ipoteca, servitù, permuta ecc.

Si potrebbe perciò dire, per maggiore precisione: « Le somme che eventualmente siano ricavate saranno debitamente reimpiegate ».

La Commissione approva.

Art. 233.

NUCCI. Secondo la disposizione, qualora l'ente pubblico, a favore del quale fu fatta la sostituzione si estingua, l'istituto acquista definitivamente la proprietà dei beni. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, richiamare qui le norme generali che regolano l'estinzione delle persone giuridiche.

SCIALOJA. In realtà l'ente pubblico non muore mai in quanto i suoi beni passano ad altri enti analoghi e restano destinati al medesimo fine di pubblico interesse.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Se la sostituzione è a favore di un ente di assistenza o di cultura e questo si estingue, si applicano le norme del Libro I del Codice civile relative all'estinzione della persona giuridica ».

PANUNZIO. Le opportune osservazioni dei senatori Nucci e Scialoja lo inducono a ribadire il concetto, già da lui svolto in altra seduta, che manca cioè nel progetto una disciplina organica della successione della persona giuridica.

Si viene in tal modo a porre la persona giuridica in una condizione di minorità rispetto alla persona fisica.

PRESIDENTE. Ricorda che nel Libro I è disciplinata la successione delle persone giuridiche.

PANUNZIO. Permane tuttavia l'ipotesi della liquidazione dell'ente.

PRESIDENTE. La liquidazione è una forma di scioglimento. Anche in questo caso provvedono le norme stabilite nel Libro I.

PANUNZIO. Dubita che la proposta del senatore Nucci completi la lacuna, poichè non si esclude l'ipotesi che l'ente si estingua. Tiene, ad ogni modo, a riaffermare il concetto che solo lo Stato debba essere beneficiario, perchè esso comprende tutte le persone giuridiche ed esso solo non può mai estinguersi.

PRESIDENTE. In conclusione, o si sopprime la parte dell'articolo relativa all'ente pubblico, oppure si approva la formula da lui proposta.

La Commissione approva la formula già proposta dal Presidente.

NUCCI. Invece dell'espressione: « l'eredità si devolve » direbbe: « la proprietà dei beni si devolve ».

PRESIDENTE. È preferibile dire: « i beni si devolvono », perchè possono esserci anche crediti.

Rimane così stabilito.

DI MARZO. E se l'ente non si può costituire ?

PRESIDENTE. Subentrerà l'istituto.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 36.

Seduta del 2 luglio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, NUCCI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, COSTAMAGNA, PIERANTONI e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 234 a 250 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». - Discussione di una proposta per consentire l'attribuzione di poteri arbitrari all'esecutore testamentario. - Sull'ordine dei lavori e osservazioni sul Titolo IV: « Della divisione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Sarrocchi e Scaduto e deputati Andriani, Biggini, Cristini e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 234.

PRESIDENTE. Non vede nè la necessità, nè l'utilità di questo articolo che, secondo il suo parere, potrebbe essere senz'altro soppresso.

La Commissione concorda.

Art. 235.

PRESIDENTE. Si domanda se l'articolo in esame abbia ancora ragion d'essere dal momento che nel primo comma dell'articolo 233 alle parole: « L'eredità » sono state sostituite le altre: « I beni ».

BARCELLONA. È favorevole alla conservazione dell'articolo, così come sarebbe favorevole al ripristino nell'articolo 233 della dizione usata dal progetto ministeriale.

NUCCI. Crede che l'articolo in esame possa essere mantenuto nel progetto anche dopo la modificazione introdotta nel primo comma dell'articolo 233.

La Commissione concorda.

Art. 236.

PRESIDENTE. Osserva che mentre la prima parte dell'articolo corrisponde all'articolo 901 del Codice vigente, la seconda parte costituisce una innovazione.

NUCCI. Nota che l'articolo in esame è limitativo in quanto richiede l'espressa disposizione del testatore.

Art. 237.

PRESIDENTE. Ricorda come, con qualche variante, l'articolo in esame riproduca la disposizione dell'articolo 902 del Codice vigente.

ALBERTINI. Per analogia con quanto la Commissione ha deciso in altre occasioni, invece di: « opere di beneficenza » direbbe: « opere di assistenza ».

PRESIDENTE. Trova giusta l'osservazione del deputato Albertini. Oltre che per ragioni di coordinamento, la sostituzione è opportuna in quanto il termine « assistenza » è più comprensivo di « beneficenza ».

La Commissione concorda.

CAPO VII. — Degli esecutori testamentari.

Art. 238.

PRESIDENTE. Ricorda che il progetto della Commissione Reale, apportando alle disposizioni vigenti sugli esecutori testamentari modificazioni ed aggiunte atte a rendere l'istituto più organico, completo ed efficace, aveva incontrato il favore generale. Il progetto ministeriale riconoscendo la necessità di attribuire maggiori poteri all'esecutore, ha apportato a sua volta nuove modificazioni al progetto preliminare, allo scopo, dichiara la relazione, di fissare ancora più nettamente la figura dell'esecutore.

NUCCI. Come si rivela soprattutto dalla relazione della Commissione Reale, sembra che si sia voluto dare all'istituto un carattere di *munus publicum*. Ed allora, data l'importante funzione dell'esecutore testamentario che deve curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto, trova strano che il progetto non abbia preso in considerazione l'eventualità di un contrasto di interessi, in quanto esecutore testamentario può essere anche un erede e quindi c'è la possibilità che si verifichino casi di opposizione di interessi fra coeredi.

Inoltre nell'ultimo comma dell'articolo 238 gli sembra pericolosa l'autorizzazione che il testatore può dare all'esecutore testamentario di sostituire altri a sè stesso, quando egli non possa continuare nell'ufficio. Alla volontà dell'esecutore testamentario egli sostituirebbe invece — dato il carattere di pubblico ufficio già posto in rilievo — quella dell'autorità giudiziaria.

Nè riterrebbe inopportuna una norma che fissasse una limitazione nella scelta delle persone che possono essere nominate esecutori testamentari, stabilendo, per esempio, il principio che l'esecutore testamentario deve avere gli stessi requisiti necessari per assumere l'ufficio di tutore.

Nota, infine, una discordanza fra la prima parte dell'articolo, che considera l'esecutore testamentario che non voglia o non possa accettare, e l'ultimo capoverso, che, invece, circa la continuazione nell'ufficio, contempla solo il caso che l'esecutore non possa. Aggiungerebbe perciò anche in quest'ultimo comma le parole: « o non

voglia », poichè, se tale ufficio è obbligatorio, è necessario garantire la esecuzione della norma con precise disposizioni.

ROSSI. Mentre concorda col senatore Nucci circa la devoluzione all'autorità giudiziaria della sostituzione dell'esecutore testamentario che non possa continuare nell'ufficio, non vede l'opportunità di fissare particolari requisiti per la nomina ad esecutore, trattandosi di una facoltà concessa al testatore di affidare questo incarico a persona di sua assoluta fiducia.

PRESIDENTE. All'inconveniente prospettato in merito al terzo comma dal senatore Nucci si potrebbe ovviare aggiungendo alla fine dell'articolo una proposizione come la seguente: « In questo caso la nomina del sostituto deve essere approvata dall'autorità giudiziaria ».

In tal modo risulterà chiaramente non già che l'esecutore testamentario non possa designare altri a sostituire sè stesso, ma che, se sceglie una persona ritenuta ostile o non gradita da altri coeredi, questi possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

ROMANO SANTI. Non comprende perchè non voglia darsi al testatore la facoltà di autorizzare l'esecutore testamentario a nominare un altro in sua vece, quando questi non possa continuare nel suo ufficio.

ROMANO MICHELE. Crede anch'egli opportuno conservare la dizione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Certo la disposizione dell'ultimo comma è ispirata al concetto della fiducia del testatore nell'esecutore da lui nominato, che si estende anche alla persona che questo ultimo eventualmente chiamerà a sostituire sè stesso.

NUCCI. Ma l'esecutore potrebbe nominare persona che altri coeredi stimino a loro ostile.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta da lui proposta si ovvierebbe a tale inconveniente, in quanto gli eredi potrebbero far presenti all'autorità giudiziaria le ragioni per cui non credono accettabile il nuovo esecutore testamentario.

ROMANO MICHELE. Crede che a tale inconveniente potrebbe evviarsi con l'articolo 248.

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione è favorevole alla proposta di aggiungere alla fine dell'articolo un periodo così formulato: « In questo caso la nomina del sostituto deve essere approvata dall'autorità giudiziaria ».

BARCELLONA, ROMANO MICHELE, DI MARZO, ALBERTINI. Non sono favorevoli.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza della Commissione non è favorevole alla aggiunta proposta.

Quanto all'altra proposta fatta dal senatore Nucci, che cioè l'esecutore testamentario debba avere requisiti uguali a quelli del tutore, ricorda che spesso l'esecutore testamentario è una persona che ha per molti anni gestito l'amministrazione della famiglia e quindi ne conosce il patrimonio, gli oneri, i segreti ecc.; egli quindi può benissimo non avere i requisiti per essere nominato tutore, ma possedere la capacità pratica di amministrare il patrimonio del testatore. Per queste ragioni, non è favorevole all'accoglimento di tale proposta.

SCIALOJA. Osserva che come il testatore può disporre del proprio patrimonio, a maggior ragione potrà disporre sul modo con cui intende che tale patrimonio sia amministrato.

PRESIDENTE. Aggiunge che una disposizione di questo genere potrebbe costituire una fonte di nuove liti, in quanto un erede caparbio potrebbe asserire che l'esecutore non ha uno dei requisiti richiesti per essere tutore.

NUCCI. Non insiste.

PRESIDENTE. Anche l'ultima osservazione del senatore Nucci, che cioè nell'ultimo comma si debba considerare il caso che l'esecutore testamentario non voglia — oltre che non possa — continuare nell'ufficio, non gli sembra accettabile, giacchè

esso deve dimostrare l'impossibilità o almeno una seria difficoltà di continuare nell'incarico ricevuto e ciò per evitare che al primo fastidio pensi di liberarsi dell'ufficio già accettato.

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 239 e 240.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 241.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo in esame apporta una innovazione al sistema seguito dal Codice vigente; questo, infatti, all'articolo 906 dispone che « il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni mobili », mentre con l'articolo in esame, dato il concetto di fare dell'esecutore testamentario il motore di tutto il trasferimento della proprietà del defunto, gli si affidano i beni ed egli non può certo curare gli interessi del patrimonio ereditario se non ne ha il possesso.

NUCCI. Propone di aumentare il primo termine da un anno a diciotto mesi, salvo la proroga di un anno: ciò perchè di solito in un anno l'esecutore testamentario non può espletare la sua opera.

PRESIDENTE. Osserva che l'attuale inerzia dell'esecutore testamentario dipende dagli scarsi poteri ad esso accordati. Ad ogni modo non ha difficoltà ad accettare la proposta fatta. Quindi nel terzo comma alle parole: « un anno » si dovrebbero sostituire le altre: « diciotto mesi »; in conseguenza di tale modificazione si dovrebbe sopprimere la penultima parola del comma: « altro ».

La Commissione concorda con il Presidente.

NUCCI. Nella prima parte del penultimo comma all'espressione: « regolare gestione », che non gli sembra appropriata, sostituirebbe l'altra: « ordinaria amministrazione », dal momento che il potere dell'esecutore testamentario non può essere altro che quello di amministratore ordinario, tanto che per la vendita dei beni si richiede l'autorizzazione del tribunale.

Inoltre nel secondo periodo del comma sostituirebbe alla parola « vendere » l'altra più propria « alienare ».

PRESIDENTE. Invece di « regolare » si potrebbe usare l'aggettivo « normale ».

ROMANO SANTI. Direbbe più semplicemente: « può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti ».

PRESIDENTE. Riconosce giusto il suggerimento del senatore Santi Romano. Si potrebbe sostituire nella prima parte del comma alle parole: « occorrenti per una regolare gestione » le altre: « di gestione occorrenti ».

Nella seconda parte del comma, pensa possa essere accolta la proposta del Senatore Nucci che tende a sostituire alla parola « vendere » l'altra « alienare ».

Così rimane stabilito.

Art. 242.

PRESIDENTE. Pone in rilievo l'opportunità che l'esecutore testamentario stia in giudizio, dal momento che egli è l'uomo di fiducia del testatore.

BARCELLONA. Pensa che la seconda parte dell'articolo, per cui l'esecutore testamentario ha facoltà di far valere in giudizio i diritti dell'erede e di intervenire nelle cause promosse dall'erede, si riferisca ai giudizi nei confronti dei terzi.

NUCCI. Ricorda la sua osservazione circa l'eventuale contrasto di interessi fra esecutore testamentario-erede e gli altri coeredi. Essa trova riscontro nella norma di questo articolo: l'esecutore testamentario dovrebbe essere sempre una persona estranea alla successione. Ciò tanto più che l'ipotesi più frequente è quella di contrasti fra coeredi e non già verso i terzi.

PRESIDENTE. Trova giusta l'osservazione del senatore Nucci, alla quale si potrà ovviare seguendo due criteri diversi: o facendo sostituire l'esecutore testamentario dall'autorità giudiziaria, o aggiungendo nell'articolo 242 l'inciso: « salvo che vi sia contrasto di interessi ».

BARCELLONA. Non vede come possa esservi contrasto d'interessi fra coeredi ed esecutore testamentario, il quale, a norma dell'articolo 241, non deve fare altro che curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto. Del resto le parole: « diritti dell'erede » riguardano solo i diritti che l'erede ha contro i terzi.

PRESIDENTE. Osserva che non si può limitare in tal modo la portata della disposizione.

NUCCI. L'esecutore può, infatti, essere chiamato a difendere il testamento nei confronti dei vari eredi.

PRESIDENTE. Per venire incontro alla proposta del senatore Nucci nei riguardi del contrasto d'interessi che può sorgere tra l'esecutore-erede e gli altri coeredi, proporrebbe di aggiungere all'articolo 242 l'espressione: « salvo che vi sia contrasto di interesse ».

Così rimane stabilito.

SCIALOJA. Domanda perchè nell'articolo in esame si parli solo di « eredi » e non anche di « legatari », dal momento che le questioni indicate possono sorgere anche con i legatari.

NUCCI. Concorde con il senatore Scialoja.

BARCELLONA. Ripete che qui si tratta delle azioni dell'erede contro i terzi; il legatario non può avere questa azione.

PIERANTONI. Osserva che nella prima parte dell'articolo c'è la parola « anche », la quale fa pensare che la disposizione si riferisca anche ad altro oggetto non considerato nell'articolo.

PRESIDENTE. Infatti l'azione, oltre che agli eredi, va proposta anche nei confronti dell'esecutore testamentario, perchè anch'egli può essere interessato. Per eliminare il dubbio sollevato dal senatore Scialoja, propone di sostituire, nella seconda parte dell'articolo, alle parole « dell'erede » le altre « inerenti all'eredità ».

La Commissione approva.

NUCCI. Per armonizzare il resto del periodo con la prima parte modificata su proposta del Presidente, proporrebbe di dire: « ... e di intervenire nelle relative cause » invece di: « ... e di intervenire nelle cause promosse dall'erede ».

PRESIDENTE. Non vede la necessità di questa ulteriore modificazione.

La Commissione concorda.

Art. 243.

PRESIDENTE. Crede che dalla dizione del secondo comma possa sorgere il dubbio che l'inventario debba sempre essere fatto.

ROMANO MICHELE. Proporrebbe di dire: « egli in tal caso, fa redigere ecc. ».

Così rimane stabilito.

Art. 244.

PRESIDENTE. Nota che la facoltà concessa con questo articolo all'esecutore testamentario costituisce una giusta innovazione al Codice vigente, in quanto l'esecutore, il quale è quasi sempre una persona autorevole che conosce bene la situazione familiare ed esercita anche un ascendente sui coeredi, può con il suo intervento eliminare moltissimi inconvenienti ed infinite liti tra gli eredi.

Art. 245.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo serve a dirimere una delle più frequenti controversie sorte in materia, se cioè l'esecutore sia o no obbligato a consegnare all'erede i beni dell'eredità che non siano necessari all'adempimento del suo ufficio. Risolta così la questione in modo positivo, si elimina anche l'inconveniente che l'esecutore testamentario possa restare lungamente in possesso dei beni ereditari, privandone l'erede che potrebbe averne subito bisogno.

Art. 246.

PIERANTONI. In caso di disaccordo degli esecutori testamentari richiederebbe sempre che siano sentiti gli eredi.

PRESIDENTE. Non lo crede necessario, in quanto può trattarsi di controversie di lieve entità, per cui non è sempre necessario fare intervenire gli eredi che possono trovarsi anche lontani. Meglio è dunque lasciare al magistrato il giudizio sull'opportunità di sentirli.

NUCCI. Constata che l'articolo elimina la funzione normale della maggioranza.

Art. 247.

PRESIDENTE. Nota che l'ultimo comma è di una certa gravità, ma esso è necessario per impedire che l'esecutore testamentario possa profittare a suo beneplacito dei beni dell'eredità in caso di dispensa da parte del testatore da ogni responsabilità.

COSTAMAGNA. Trova poco chiara la dizione del primo comma.

SCIALOJA. Bisognerebbe chiarire che il rendimento del conto deve avvenire al termine di ciascun anno, se la gestione si prolunga.

PRESIDENTE. Propone che al primo comma alla espressione: « e anche spirato l'anno dalla morte del testatore » si sostituiscano le parole: « e al termine di ciascun anno, dalla morte del testatore ».

Così rimane stabilito.

Art. 248.

ROSSI. Si domanda se non sia eccessivo concedere la facoltà a qualunque interessato di chiedere l'esonero dell'esecutore testamentario.

PRESIDENTE. Non crede; è una norma che deriva dai principii generali, per cui non sarebbe anzi nemmeno necessario l'articolo.

Nota poi che l'ipotesi del contrasto d'interessi preveduta dal senatore Nucci potrebbe trovare rimedio anche con questo articolo, attraverso l'inciso « inidoneità all'ufficio ».

Art. 249.

PIERANTONI. Crede inutile la specificazione fatta dall'articolo: semplificherebbe la dizione.

PRESIDENTE. Propone di dire: « Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità ».

La Commissione approva.

Art. 250.

Non dà luogo ad osservazioni.

DISCUSSIONE DI UNA PROPOSTA CIRCA L'ATTRIBUZIONE DI POTERI ARBITRALI
ALL'ESECUTORE TESTAMENTARIO.

PRESIDENTE. Ricorda che nelle discussioni della Commissione Reale si era ventilata l'idea di permettere al testatore di istituire l'esecutore testamentario come arbitro amichevole compositore di tutte le controversie che potessero sorgere tra coeredi intorno alla successione; e impedire così le penose liti che quasi sempre sorgono, specialmente tra parenti, nella divisione dell'eredità. Benchè nella Commissione Reale tale concetto non sia prevalso, a suo parere non sarebbe male riprenderlo in esame, magari ammettendo l'impugnativa del lodo.

ROMANO MICHELE. Si associa.

BARCELLONA. È contrario, in quanto l'esecutore testamentario può essere anche un crede o un legatario. Se poi tale concetto dovesse prevalere, occorrerebbe trovare una formula che limitasse la possibilità di adire questo tipo di arbitrato, nel senso di escludere, per esempio, il regolamento di questioni riguardanti la legittima.

D'altra parte, limitando i poteri dell'arbitro alla sola divisione, verrebbe ad essere diminuita la necessità di una nuova norma, in quanto già provvede in proposito l'articolo 271.

PRESIDENTE. Rileva che l'arbitrato di cui si discute, dovrebbe avere principalmente il compito di dirimere le questioni concernenti rapporti di pertinenza o le questioni di valore di alcuni beni tra i coeredi, sulla formazione delle quote e di conciliare le contestazioni riguardanti speciali rapporti di credito o di conguaglio.

COSTAMAGNA. Concorde con il Presidente, anzi proporrebbe che anche quando il testatore non avesse provveduto alla nomina dell'esecutore, potesse in ogni caso attribuirsi al pretore la qualità di esecutore-arbitro.

PRESIDENTE. Crede opportuno di rinviare tale proposta a quando sarà esaminata la divisione.

BARCELLONA. Ripete che l'esecutore testamentario potrebbe essere anche un erede, il quale in tal caso diverrebbe arbitro dei beni che devono toccare a lui stesso.

Riconosce che non è facile trovare una formula che limiti le funzioni dell'esecutore testamentario nella sua qualità di arbitro, funzioni che, però, se non limitate, potrebbero arrivare alla facoltà di poter decidere qualsiasi specie di controversie, le quali direttamente o indirettamente potrebbero toccare anche questioni di capacità o di legittima.

PIERANTONI. Come ha accennato il Presidente, in tali casi vi sarebbe il grave innanzi all'autorità giudiziaria.

BARCELLONA. Ma, ammettendo il gravame, verrebbe ad esser vana la funzione dell'arbitro.

NUCCI. Pur rendendo omaggio alle ragioni che hanno ispirato la proposta del Presidente, si dichiara contrario in quanto, anche se l'esecutore non è uno degli eredi, egli è pur sempre una persona già addentro agli affari ed all'intimità della famiglia del testatore, e perciò assume le funzioni di esecutore con tutte le simpatie, antipatie e preconcezioni che si è formati nel frattempo. Inoltre dovrebbe sempre essere esclusa l'ipotesi di sottoporre ad arbitrato tutto ciò che riguarda la legittima. Prospetta inoltre gli inconvenienti che sorgerebbero nel caso che tra gli eredi o legatari sia una persona giuridica: nel qual caso si può essere sicuri che l'arbitro darebbe sempre torto alla persona giuridica.

ROSSI. Si associa alle dichiarazioni del senatore Nucci. L'esecutore testamentario, sia egli un erede o persona di fiducia, è già sentimentalmente orientato verso un determinato gruppo di eredi o verso uno degli eredi e quindi è difficile che possa procedere con assoluta imparzialità. L'ammettere poi l'impugnazione sarebbe un rimedio peggiore del male, perchè si darebbe adito ad un numero maggiore di liti.

PRESIDENTE. Nota che la questione della legittima è assolutamente fuori causa. Quanto all'ammettere il gravame contro il giudizio dell'arbitro, ciò costituirebbe una seria garanzia. Ad ogni modo, non ravvisando una adesione completa di tutti i Commissari, non insiste nella sua proposta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI E OSSERVAZIONI SUL TITOLO IV: « DELLA DIVISIONE ».

COSTAMAGNA. Nel caso che la Commissione avesse intenzione di procedere all'esame del Titolo IV: « Della divisione », crede suo dovere fare alcune osservazioni di carattere generale.

Rileva che l'argomento della divisione è uno dei temi di maggiore importanza in quanto mette in luce la funzione che i beni esercitano in una economia nazionale organizzata, secondo i concetti positivi della dottrina fascista.

Ricorda che nel diritto germanico si parte dal concetto, sia in materia di successione che di obbligazioni, di salvaguardare una determinata parte dei fondi, specialmente agrari. Il fondamento di questa teoria è di natura politica, in quanto la Germania intende combattere il marxismo che recluta i suoi aderenti fra le classi operaie industriali col formare, mediante il mantenimento delle unità agrarie, una classe di proprietari coltivatori agricoli che viene a costituire la base sociale del Regime. Tale unità agraria o poderile deve perciò sempre rimanere integra, anche a danno dei coeredi.

In Italia si è assistito al fenomeno dello spezzettamento della proprietà agraria a causa delle continue divisioni ereditarie. Crede pertanto che se anche l'Italia potesse mettersi sulla stessa via della Germania, si risolverebbe un grande problema politico sociale. Tanto più ora che il nostro Paese ha un grande impero coloniale, deve cessare la preoccupazione che degli agricoltori possano rimanere privi del fondo toccato al fratello maggiore o al designato dal testatore, in quanto che si aprono ad essi tutte le possibilità che può loro offrire lo sfruttamento delle vaste plaghe dell'Impero.

Data la natura squisitamente politica della riforma, dubita per altro che la Commissione possa procedervi da sola e prega pertanto il Presidente di voler sottoporre la questione al Capo del Governo, onde averne il necessario indirizzo politico.

PRESIDENTE. Trova che la questione prospettata dal camerata Costamagna è assai interessante. Tuttavia essa non è nuova, nè l'Italia ha nulla da imparare dagli altri. Infatti, fin dal tempo dell'inchiesta agraria Jacini, è stato sempre tenuto presente il problema dell'indivisibilità dei piccoli fondi, che anzi in questi ultimi tempi si è accoppiato a quello dell'indivisibilità dell'azienda. A questo proposito ricorda che — seguendo

del resto un suggerimento dato dallo stesso onorevole Costamagna — la Commissione ha chiesto al Ministro di interpellare le varie Confederazioni.

Crede perciò che, prima di iniziare la discussione del Titolo della divisione, sia necessario attendere tutti i pareri richiesti.

COSTAMAGNA. Aggiunge che il concetto dell'unità agraria incide anche sul diritto ereditario, in quanto il sistema del progetto è quello di conciliare i diritti dei coeredi, senza tener conto della natura dei beni, mentre il concetto della unità agraria tenderebbe ad escludere i coeredi.

PRESIDENTE. Osserva che per instaurare tale principio si rischierebbe di tornare al maggiorascato feudale, e a creare inesorabili litigi e dissensi familiari, dei quali sono pieni i libri dei sociologi e che han formato l'oggetto di noti romanzi.

COSTAMAGNA. Rileva che il maggiorascato importava la successione di tutti i beni del testatore al primogenito, mentre l'unità agraria comporta la indivisibilità di un determinato fondo.

PRESIDENTE. Aggiunge che la costituzione delle unità agrarie presenta in Germania una soluzione più semplice che in Italia, data la diversità di clima, di terreno e di culture esistenti fra le diverse parti d'Italia. Ripete che trattasi di un problema che è già stato studiato ed elaborato ampiamente. Non è stata ancora proposta una soluzione adeguata, ma è possibile trovarla.

Propone intanto di sospendere l'esame del Titolo della divisione in attesa dei pareri delle Confederazioni che saranno di nuovo sollecitati.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 37.

Seduta dell'8 luglio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, MAZZOCCOLO, ROMANO SANTI, SARROCCI e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 308 a 318 del Titolo V: « Delle donazioni ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Scaduto; deputati Cristini e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

(Si riprende l'esame del progetto).

In attesa che le Confederazioni interpellate in ordine all'istituto della divisione facciano pervenire le loro risposte, è d'avviso che si possa intanto procedere all'esame del Titolo V: « Delle donazioni ».

TITOLO V. - Delle donazioni.

CAPO I. - Disposizioni generali.

Art. 308.

ROTIGLIANO. Alle specificazioni del progetto ministeriale preferisce la formula generica: « cosa donata » dell'articolo 1050 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Spiega che è parsa necessaria la specificazione, in quanto essa è connessa con l'articolo 1 del progetto preliminare del II Libro, dove per « cose » si intendono solo gli oggetti corporali o altre entità naturali suscettibili di appropriazione o di utilizzazione, mentre nella nozione di donazione il progetto ministeriale ha voluto comprendere sia la donazione reale che trasferisce la proprietà o un altro diritto reale, sia quella con cui il donante si costituisce debitore verso il donatario.

PANUNZIO. Si associa alla osservazione del camerata Rotigliano in quanto alla espressione « cosa » non deve attribuirsi un concetto fisico-materiale, ma un concetto giuridico comprendente qualsiasi tipo di donazione.

ROTIGLIANO. Nulla vieta che la Commissione possa decidere in senso contrario, salvo a modificare poi l'articolo 1 del II Libro quando esso sarà sottoposto al suo esame, se già non sarà stato modificato dal progetto definitivo.

PRESIDENTE. Potrebbe sorgere dubbio che la parola « cosa » non comprenda anche un diritto reale o un diritto di credito. Di qui la opportunità della specificazione.

SCIALOJA. Si potrebbe dire: « una cosa o un diritto ».

PRESIDENTE. Non tutti i diritti, ma solo quelli reali o di credito, in quanto non si può donare, per esempio, il diritto alla patria potestà o un diritto reale accessorio come l'ipoteca.

ROTIGLIANO. Osserva che il concetto di « cosa » cui fa riferimento il Codice vigente non ha dato luogo a difficoltà di interpretazione.

PUTZOLU. Risulta invece che l'espressione « cosa » ha dato luogo a varie controversie: per esempio, in materia di rinuncia a diritti di credito. E ciò sul riflesso che nel termine « cosa » non rientrano i diritti.

PRESIDENTE. Considera opportuna nella disciplina della donazione la distinzione tra cosa e diritto, perchè tecnicamente l'espressione « cosa » non può comprendere i diritti.

BARCELLONA. A suo avviso, l'articolo dovrebbe limitarsi a definire la donazione, senza bisogno di indicare quali sono le cose che si possono donare, le quali risultano dagli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Nota che la definizione della donazione è stata sempre controversa in dottrina. Il concetto che essa costituisca una diminuzione del patrimonio del donante e un arricchimento di quello del donatario, sostenuto da ultimo dall'Ascoli, è quello oramai prevalente. Elemento sicuro è che l'attribuzione della cosa avvenga senza corrispettivo. Ora nella redazione — ripete — di un Codice moderno, è bene distinguere da un punto di vista tecnico la cosa dal diritto reale non accessorio e dal diritto di credito.

PANUNZIO. A suo giudizio, non è necessaria la specificazione, poichè la interpretazione della parola « cosa » non può dar luogo ad equivoci. Ripete che nel diritto non si mette in rilievo la cosa nella sua entità fisica, bensì nel relativo significato giuridico in quanto la donazione di per sè stessa non attribuisce al donatario la proprietà della cosa donata, ma solo il diritto alla cosa, da cui poi ne consegue la proprietà. In questo senso non vede la necessità tecnica di fare distinzioni tra cosa e diritto.

PRESIDENTE. Osserva che tale concetto è in contraddizione con la forma stessa delle donazioni che in determinati casi può avvenire con la semplice tradizione. Nel qual caso è proprio la cosa che si trasferisce e non il diritto alla cosa donata.

PUTZOLU. Ritene che la specificazione contenuta nell'articolo in esame sia opportuna, appunto perchè il Codice vigente, parlando soltanto di « cosa donata », ha dato adito a ritenere che fossero possibili soltanto le donazioni reali, e non quelle cosiddette obbligatorie, liberatorie etc. È bene che questa disputa sia definitivamente eliminata, allargando opportunamente la nozione di donazione.

ROTIGLIANO. Nota che la disposizione del progetto ministeriale non comprende tutte le donazioni.

PUTZOLU. Non comprende le così dette donazioni liberatorie perchè non le considera più tali.

ROTIGLIANO. Giustamente invece la Commissione Reale dice nell'articolo 390: « ovvero la libera da una obbligazione, o da un peso che gravi sui suoi beni ».

PRESIDENTE. Date le osservazioni fatte, ritiene che si potrebbe adottare la formula: « La donazione è un atto con il quale una persona attribuisce ad una altra, a titolo gratuito, la proprietà di una cosa » con la riserva di specificare il significato della parola « cosa » quando sarà esaminato il Libro II.

Si può poi vedere se sia il caso di considerare come donazioni le donazioni liberatorie aggiungendo l'inciso dell'articolo 390 della Commissione Reale: « ovvero la libera da una obbligazione, o da un peso che gravi sui suoi beni ».

MAZZOCCOLO. Esprime il dubbio che le donazioni liberatorie possano considerarsi come donazioni perchè, potendosi effettuare la remissione del debito con la restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, si prescinde dalla necessità dell'atto pubblico.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale, secondo quanto è detto nella relazione, ritiene, infatti, che la liberazione di un debito non deve essere compresa nel concetto di donazione, essendo un atto che si perfeziona senza bisogno dell'accettazione e per cui non necessita l'atto pubblico.

SCIALOJA. La forma è diversa, ma in sostanza si ha sempre una donazione.

PUTZOLU. La questione presenta due aspetti: uno pratico per cui è assolutamente inopportuno richiedere l'atto pubblico per la remissione del debito; ed uno teorico per cui, potendosi la remissione del debito perfezionare senza l'accettazione, non potrebbe essere considerata come una donazione, rispetto alla quale è elemento essenziale la accettazione del donatario.

ROTIGLIANO. Dubita che elemento essenziale della donazione sia l'accettazione del donatario. Ritiene invece che il carattere distintivo della donazione sia da ricercare nel concetto di liberalità e di spossessamento definitivo di una determinata cosa o diritto.

PRESIDENTE. Se il concetto essenziale della donazione è una diminuzione del patrimonio del donante e un arricchimento di quello del donatario, sostanzialmente si ottiene lo stesso effetto quando un creditore libera il suo debitore dall'obbligazione. Tuttavia, il richiedere anche per questo negozio giuridico l'atto pubblico significherebbe voler fare prevalere la forma sulla sostanza.

SARROCCI. A suo avviso, la remissione del debito può ben essere considerata come donazione perchè anche per essa esiste una accettazione, sia pur tacita; tanto è vero che non si può escludere che il debitore rifiuti la remissione del debito.

PUTZOLU. Evidentemente dal punto di vista della sostanza è difficile fare una netta distinzione, mentre sotto l'aspetto formale la differenza è evidente.

ROTIGLIANO. Osserva che se fosse necessaria l'accettazione nella remissione del debito, nel caso di mancata accettazione, l'erede del donante potrebbe pretendere il pagamento; ma egli non crede ciò ammissibile poichè uno dei modi di estinzione delle obbligazioni è proprio la remissione del debito, e il diritto di credito estinto con la remissione non passa all'erede. Per questa ragione non ritiene necessaria l'accettazione nel caso di donazioni liberatorie.

PRESIDENTE. Se si accede a tale concetto, occorrerebbe sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 308, altrimenti non si potrebbe parlare di donazione liberatoria.

PUTZOLU. È contrario alla soppressione, la quale implicherebbe disconoscimento della natura contrattuale della donazione.

PANUNZIO. Ritiene che nella donazione sia preminente il concetto di cosa che si dà a titolo gratuito.

PRESIDENTE. In sostanza in economia tanto vale porre nel nulla un debito, quanto donare una cosa.

PANUNZIO. Vorrebbe che nel Codice si consacrasse la definizione tecnica della donazione.

PUTZOLU. In sede di definizione non sembra tecnicamente esatto che si continui a dire, come nel Codice vigente: « la donazione è un atto », mentre si dovrebbe dire: « è un contratto ».

ROTIGLIANO. Gli pare che, date le osservazioni che sono state mosse alle formule del progetto ministeriale e del progetto preliminare, meglio sarebbe mante-

nere la disposizione del Codice vigente, che nella sua genericità abbraccia tutti gli atti di liberalità.

PRESIDENTE. Non crede che sia da conservare la formula: « si spoglia della cosa ». Si potrebbe dire: « La donazione è un atto con il quale una persona concede ad un'altra la proprietà di una cosa a titolo gratuito ».

ROMANO SANTI. Avverte che qualora si ammetta che nella parola « cosa » si comprendano anche i diritti, bisogna togliere la parola « proprietà ».

ROSSI. Preferisce la formula: « La donazione è un atto di spontanea liberalità con il quale il donante concede la cosa donata al donatario che accetta ». Così si pone in evidenza il carattere principale della donazione, cioè quello di essere un atto di spontanea liberalità.

PRESIDENTE. Ci sarebbe contraddizione con l'articolo successivo in cui si dice: « è donazione anche la liberalità ».

ROMANO SANTI. Manterrebbe le parole del vigente Codice: « attualmente e irrevocabilmente », che servono entrambe per differenziare la donazione da atti di analogo contenuto, ma di ultima volontà.

PRESIDENTE. Non ritiene che si debba mantenere la parola « attualmente », poichè si può fare una donazione a termine: ti dono una cosa in previsione delle tue nozze.

Quanto all'« irrevocabilmente » provvede una disposizione successiva.

In conclusione, dopo aver conosciuto il pensiero della maggior parte dei Commissari, propone che l'articolo sia così formulato: « La donazione è un atto con il quale taluno concede a titolo gratuito una cosa ad altri, che l'accetta ». Si intende che la parola « cosa » dovrà essere coordinata con l'articolo 1 del Libro II.

La Commissione approva.

Art. 309.

SCIALOJA. Rileva che è difficile distinguere nettamente i casi previsti nella prima parte dell'articolo da quelli previsti nella seconda parte.

BARCELLONA. Non è donazione tutto ciò che costituisce liberalità usuale.

PRESIDENTE. Per esempio, le gratificazioni agli impiegati.

PANUNZIO. Pensa che la disposizione sia empirica. Non si devono togliere alla donazione i suoi caratteri logici, perciò è mestieri far cenno in essa della spontaneità.

PRESIDENTE. Basta dire: « a titolo gratuito », concetto più comprensivo ed anche meno relativo di quello di spontaneità.

ROTIGLIANO. Chiede la soppressione del capoverso, in quanto non necessario.

PRESIDENTE. Osserva che, pure ammettendo che non è assolutamente necessaria, la disposizione non può dare adito a difficoltà.

Art. 310.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dire nel primo comma: « se comprende anche beni futuri, è nulla soltanto rispetto a questi ».

(La Commissione approva).

Nel secondo comma invece di: « che egli vi aggiunga » direbbe: « che vi si aggiungano ».

La Commissione approva.

Art. 311.

ROTIGLIANO. Vorrebbe chiarito il concetto di prestazioni periodiche.

PRESIDENTE. Per esempio, l'uso di un'automobile o di una abitazione, ovvero anche l'offerta della convivenza. Le donazioni che hanno per oggetto tali prestazioni si estinguono con la morte del donante. Perchè le prestazioni continuino anche dopo, è necessaria una specifica disposizione.

ROSSI. Dato il formalismo tecnico che regola l'istituto della donazione, non ravvisa opportuno porre sotto la sua disciplina le prestazioni periodiche.

ROTIGLIANO. È d'accordo circa la superfluità della disposizione.

PRESIDENTE. Si tratta della prestazione di una cosa fatta a titolo gratuito. Se non fosse considerata come donazione, essa continuerebbe anche dopo la morte del donante.

Art. 312.

PRESIDENTE. Si tratta dell'accrescimento analogo a quello della successione: tale disposizione conferma ancora l'opportunità delle proposte della Commissione per il ripristino dell'istituto anche fra coeredi e collegatari.

CAPO II. — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.

Art. 313.

ANDRIANI. Trova dubbio se le parole « dal giorno » si riferiscano alle altre « sono nulle », oppure alla espressione « fatte dall'inabilitato ».

PRESIDENTE. È chiaro che si deve intendere che sono nulle le donazioni fatte dal giorno in cui è promosso il giudizio di inabilitazione.

PANUNZIO. Riconferma le dichiarazioni già fatte a proposito dell'indegnità di succedere e chiede che le sue riserve siano riprodotte anche in questa materia.

Così rimane stabilito.

Art. 314.

ROTIGLIANO. Non trova giusto che si vieti a un minore di fare, con la debita autorizzazione del tribunale, una donazione. Talora questa può essere utile o anche necessaria.

PRESIDENTE. Anche a lui sembra altrettanto. Perchè, per esempio, una madre non può far fare al figlio minore una donazione, se questa può permettere il matrimonio della sorella di lui?

ROSSI. Pensa che un minore possa essere facilmente suggestionato.

BARCELLONA. Secondo il Codice vigente l'incapace non può donare, salvo le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio, come si è stabilito anche con gli articoli 171 e 172 del Libro I. La disposizione in esame consente le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona incapace. Ciò costituisce già un allargamento; ma è bene evitarne altri.

PUTZOLU. Si associa. Non sa concepire una donazione autorizzata dal tribunale. La disposizione in esame del resto contempla già una deroga al principio che dal patrimonio del minore nulla debba uscire che non trovi la contropartita in una adeguata entrata, o non sia legalmente giustificato.

PRESIDENTE. Possono esserci casi in cui sia utile per il minore fare una donazione; ma non è il caso di insistere sulla proposta.

Art. 315.

PRESIDENTE. Rileva che il primo comma viene ad eliminare una questione assai dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Il Gianturco, per esempio, sostiene la validità del mandato di donare *cui voles*, in contrasto con la giurisprudenza che ha risolto, come nel progetto, la questione in senso opposto.

PANUNZIO. Dichiaro di essere contrario alla formulazione di articoli intesi a risolvere casi specifici e che non dovrebbero costituire, a suo avviso, materia di Codice.

PRESIDENTE. Si tratta di una grave controversia che è bene sia regolata; i nuovi Codici hanno anche tale compito.

SCIALOJA. In ordine al secondo e al terzo comma osserva che si tratta di casi analoghi a quelli stabiliti per i legati.

Art. 316.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 317.

ANDRIANI. Esprime il suo dissenso perchè la disposizione è contraria ad ogni sentimento umanitario ed urta contro le innovazioni apportate nel Libro I in materia di filiazione illegittima. La cosa appare tanto più illogica ove si pensi che le donazioni sono ammesse a favore di estranei.

PRESIDENTE. Avverte che le disposizioni favorevoli ai figli illegittimi sono state attenuate nella redazione definitiva del Libro I. Inoltre è da considerare che si è escluso dalla successione il figlio adulterino.

PUTZOLU. Rileva che in materia di successione il divieto trova una giustificazione plausibile, poichè si vuole evitare che il figlio adulterino non riconoscibile concorra all'eredità insieme coi figli legittimi, oppure naturali riconoscibili o riconosciuti.

ANDRIANI. Non bisogna dimenticare il principio sociale che « *la maternità, senza distinzione di sorta, deve essere non solo tangibilmente aiutata, ma anche moralmente onorata* ».

MAZZOCCOLO. Giudica la disposizione necessaria perchè i figli che non possono essere riconosciuti non sono soggetti nè a collazione nè a imputazione, per modo che potrebbe accadere che il genitore abbia per essi, come spesso avviene, una predilezione e che ai figli legittimi venga perciò ad essere diminuita la quota di legittima loro spettante.

PRESIDENTE. Per ragioni d'ordine umano e sociale approva in genere ogni equa disposizione favorevole ai figli illegittimi, i quali non hanno alcuna responsabilità di essere stati messi al mondo da genitori, che non sono in regola col Codice civile e le colpe dei quali non devono da essi essere pagate. Egli è convinto che ogni misura di rigore contro di essi aumenta il numero dei viventi a carico della pubblica assistenza, dei malati, dei sovversivi e dei delinquenti; tuttavia deve rilevare che, una volta ammesso il divieto nella successione, bisogna ammetterlo anche nella donazione, a meno che non si voglia cambiare tutto il sistema giuridico.

Del resto, la condizione del figlio naturale è alleviata dal secondo comma, che si augura sia mantenuto dal Ministro nella redazione definitiva.

PANUNZIO. Dichiaro di tenere nella massima considerazione il principio di umana pietà che si è invocato a favore dei figli illegittimi; ma ad esso oppone l'altro

principio che intende salvaguardare l'intangibilità della famiglia legittima, per motivi di carattere sociale, indipendentemente da ragioni di ordine religioso, come pose in rilievo il Pisanelli opponendosi al divorzio. Se si fa una donazione a uno estraneo, non si offende l'intangibilità della famiglia, ciò che invece avverrebbe nel caso che si facesse a favore del figlio illegittimo.

ANDRIANI. Invece di stabilire che la donazione sia nulla si potrebbe dichiararla annullabile a istanza dei discendenti legittimi e del coniuge.

PRESIDENTE. Ammessa la nullità nella successione, è necessario mantenere la disposizione.

La maggioranza della Commissione concorda col Presidente.

Art. 318.

PRESIDENTE. Pone in rilievo il valore dell'innovazione recata alla norma del Codice vigente, eliminando la nullità assoluta delle donazioni fra coniugi.

ROSSI. Poichè qui si parla di donazione « annullabile », ritiene che bisognerebbe indicare i motivi di questa nullità, altrimenti si può fare confusione con quelli della revoca.

PRESIDENTE. A suo avviso, giustamente, la Commissione Reale, nell'articolo 406, stabilisce che ogni donazione fra coniugi può sempre revocarsi. In sostanza, se il coniuge, a favore del quale è stata fatta la donazione, si comporta bene, non vi è ragione per revocarla e, non revocata durante la vita del donante, gli eredi non possono attaccarla; ma, se il coniuge donatario mantiene un contegno indegno della generosità e contrario ai suoi doveri, l'altro coniuge può revocare la donazione.

SCIALOJA. Osserva che non vi è invalidità del negozio, ma la volontà da parte del coniuge donante di riprendere la cosa che ha donato. In sostanza si dispone che la donazione tra coniugi si fonda sulla perdurante volontà del donante.

MARAVIGLIA. Se non esiste un vizio particolare che rende annullabile la donazione, si tratterà pur sempre di revocazione.

SARROCHI. Nota che la revocazione presuppone un fatto sopravvenuto o preesistente, ma non conosciuto. Nel caso in esame vi è invece un pentimento da parte del coniuge donante.

PRESIDENTE. Parlando di revoca la Commissione Reale voleva appunto impedire che il coniuge, in un momento di cattivo umore, ponga nel nulla la donazione. Ciò non gli è infatti consentito con la revoca.

BARCELLONA. Osserva che per stabilire la revocabilità nelle forme ordinarie, non ci sarebbe bisogno di questa disposizione.

PRESIDENTE. La norma del progetto ministeriale, a differenza di quanto avviene per la revoca, consente agli eredi soltanto di proseguire l'azione proposta dal donante. Bisogna quindi mantenere l'articolo, salvo modificare la prima parte, essendo certo grave che, con l'annullabilità, il marito possa, senza motivo, mettere nel nulla la donazione.

BARCELLONA. Rileva che, secondo il Codice vigente, esiste una nullità assoluta, d'ordine pubblico, delle donazioni fra coniugi. Si è voluta qui attenuare questa disposizione, stabilendo che la donazione è annullabile. A suo avviso, il concetto della revocabilità non è diverso, nelle sue conseguenze, da quello della annullabilità e sarebbe più corretto parlare di revocazione; ma, a suo avviso, anche la revocazione può aversi per il semplice fatto che la donazione è a favore del coniuge.

MARAVIGLIA. Crede evidente che qui si intenda che la donazione può essere revocata solo perchè è stata fatta all'altro coniuge; in caso diverso non sarebbe necessaria — come ha rilevato il senatore Barcellona — la disposizione, poichè la donazione può sempre revocarsi.

PRESIDENTE. Per la annullabilità della donazione fra coniugi non occorre alcun motivo specifico; mentre per la revoca concorre naturalmente una ragione di ingratitudine o altro. Come ha già detto, poi, secondo l'articolo 318 l'annullamento può essere proposto soltanto dal coniuge. Ciò spiega la necessità dell'articolo.

È convinto che, ammettendo la donazione tra coniugi, si rinsalda la comunione della loro vita e si aumenta il reciproco affetto.

PUTZOLU. A suo giudizio, l'articolo 318, stabilendo che la donazione è annullabile ha voluto precisamente sostituire al concetto di revoca quello di annullabilità. Annullabilità e revoca sono cose diverse. Nella specie sembra tecnicamente più esatto parlare di annullabilità in rapporto alla natura contrattuale delle donazioni.

Quanto al trattamento di particolare favore per il donatario, per cui l'azione può essere proposta solo dal coniuge donante e non può essere proposta dagli eredi entro i cinque anni stabiliti per l'azione di annullamento, ciò gli appare eccessivo, particolarmente in vista della ipotesi che la nullità sia determinata da violenza, dolo o errore.

PRESIDENTE. Non crede che in questo caso possa funzionare l'articolo 318: a suo avviso saranno da applicarsi le norme comuni sulla annullabilità dei negozi giuridici.

ROTIGLIANO. Pensa che il progetto ministeriale abbia inteso stabilire che la donazione è annullabile *ad libitum* del coniuge donante. Ciò posto, si chiede se sia meno improprio parlare di annullabilità o di revocabilità.

ANDRIANI. La norma potrebbe avere un senso giuridico solo se si ammette l'interpretazione data dal deputato Putzolu, nel qual caso bisognerebbe indicare i casi di annullamento, perchè altrimenti si avrebbe un'obbligazione sottoposta a condizione risolutiva, la quale dipende esclusivamente dalla volontà dell'obbligato, vale a dire un'obbligazione che anche l'articolo 1162 Codice civile dichiara nulla ed inefficace.

PRESIDENTE. Pensa che la disposizione potrebbe essere meglio così formulata: « La donazione tra coniugi, fatta durante il matrimonio, è revocabile a istanza del donante ».

PANUNZIO. A parte la questione di tecnica giuridica relativa alla formula dell'annullabilità o della revocabilità, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il Codice vigente vieta la donazione tra coniugi perchè vuole impedire la commercializzazione dei loro rapporti. In base a questo principio etico dichiara di essere assolutamente contrario alla innovazione del progetto ministeriale.

BARCELLONA. Si associa, rilevando anch'egli che l'affetto fra i coniugi non deve essere commercializzato.

PUTZOLU. Il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante donazione può turbare il regime dei loro rapporti. In sostanza l'unione matrimoniale si deve basare sul reciproco affetto dei coniugi. Il giorno in cui questo principio sia infranto da calcoli utilitari, si intacca la solidarietà morale e materiale della famiglia.

PRESIDENTE. Tiene a dichiarare che il divieto della donazione fra coniugi deriva dal concetto medioevale — poichè è quasi sempre il marito che dona — di considerare la donna come una schiava, che ha il dovere di lavorare e può pretendere soltanto gli alimenti. Questa concezione della vita familiare dovrebbe oggi scomparire nel clima fascista per dar luogo alla piena eguaglianza dei rapporti tra coniugi.

È poi inammissibile, che, mentre si vieta al marito di fare una donazione alla moglie, buona e fedele compagna della sua vita, lo si lasci invece libero di farla alla concubina.

Nè si deve, infine, dimenticare che l'assurdo divieto è ormai scomparso da tutti i Codici stranieri.

PUTZOLU. Occorre anche considerare l'ipotesi del marito che costringa la moglie a donargli i suoi beni, o per impegnarli nei suoi affari o per dilapidarli.

PRESIDENTE. L'ipotesi è smentita dalla realtà. Oggi, nonostante il divieto del Codice, si fanno donazioni alla moglie per mezzo di simulati acquisti a titolo oneroso con la grave conseguenza che, alla morte del padre, i figli insorgono contro la madre chiedendo l'annullamento degli atti di acquisto. Ora si vuole impedire anche questa turpe attività dei figli contro i genitori, facendo rientrare la donazione tra coniugi nella legalità.

Ad ogni modo, data la delicatezza dell'argomento, è bene rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 38.

Seduta del 9 luglio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA e BERIO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Rinnovazione del voto sulla pubblicazione integrale del Codice civile. — Riesame di una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 318 ed esame degli articoli 319 a 325 del Titolo V: « Delle donazioni ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Santi Romano, Sarrocchi e Scaduto; deputati Cristini e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

PER LA PUBBLICAZIONE INTEGRALE DEL CODICE CIVILE E SUL RIPRISTINO DELL'AUTORIZZAZIONE MARITALE.

COSTAMAGNA. Desidera prospettare una mozione d'ordine ed è a ciò indotto sia dalla considerazione che sta per chiudersi questo periodo di lavori della Commissione, sia dal fatto che, secondo talune notizie, dovrebbe essere imminente la pubblicazione del Libro I del Codice civile. Ora già la Commissione nello scorso anno, nel chiudere i lavori sul Libro I, aveva espresso il desiderio che non si desse luogo alla pubblicazione separata dei vari Libri del Codice. Pur riconoscendo che tale facoltà è già concessa al Governo dalla legge di delega, non crede che la Commissione possa ritenersi vincolata a detta legge che risale al 1923.

I motivi per cui la Commissione aveva espresso quel voto sussistono ancora ed anzi sono ravvivati dalla necessità, che vieppiù si sente, di creare un sistema unitario di diritto. Dubita, d'altra parte, che si sia oggi preparati a risolvere integralmente il problema di una codificazione fascista: vi sono infatti delle situazioni emerse dalla realtà dei fatti che non sono state a fondo esaminate.

Tutto il lavoro di elaborazione della riforma è stato in verità condotto prevalentemente sulle linee del Codice del 1865, mentre problemi gravissimi richiedono, a suo avviso, ben altra soluzione: per esempio, per quanto concerne le persone giuridiche, la pubblicazione separata del primo Libro vorrebbe dire imperniare tutto il sistema del Codice su taluni concetti che ha motivo di credere inadeguati alla situazione in atto. In uno Stato totalitario come il nostro dovrebbe realizzarsi un diritto che sia

totalitario. Dato ciò, come è possibile ammettere la figura della persona giuridica quale figura di diritto privato?

Dato poi che il primo Libro deve anche contenere disposizioni preliminari di carattere generale, nonchè la teoria dei soggetti naturali del diritto, evidentemente la pubblicazione verrebbe a pregiudicare lo svolgimento ulteriore del sistema.

Un'altra considerazione: essendosi affermata la necessità di avere un Codice delle obbligazioni, distinto dal Codice civile, e che contenga sia le obbligazioni civili che quelle commerciali, si pone altresì il problema del sistema da seguire anche nei riguardi del Codice di commercio.

PRESIDENTE. Nota che questa fusione, benchè propugnata da taluni, è da altri considerata come un grave errore.

COSTAMAGNA. Per scarico della sua coscienza, desidererebbe fosse rinnovata al Ministro la preghiera di volere, se mai, limitare la pubblicazione alle sole disposizioni relative al matrimonio e alla filiazione e che potrebbero essere stralciate dal Libro I sotto il titolo di Codice della famiglia.

PRESIDENTE. Non crede opportuno rinnovare un voto che è già stato precedentemente fatto.

COSTAMAGNA. Insiste perchè tale voto venga oggi riconfermato in vista delle notizie circa l'immediata pubblicazione del primo Libro.

PANUNZIO. Si associa alla proposta dell'onorevole Costamagna perchè la Commissione rinnovi al Ministro il voto di non procedere alla pubblicazione separata dei singoli Libri del Codice.

Prima che si chiuda questo periodo di lavori della Commissione desidera poi risollevarne una questione di principio sulla quale precedentemente si è soprasseduto per ragioni procedurali.

Parlando dei diritti del coniuge superstite ricorda che egli fu favorevole alle proposte dell'onorevole Costamagna a condizione che venisse ripristinato il concetto della unità familiare che a suo avviso era stato ferito e spezzato, sia politicamente che moralmente, dalla legge abolitrice dell'autorizzazione maritale. Non è ammissibile che il primo Libro che parla dei diritti di famiglia porti con sè una macchia come quella che fu impressa all'ordinamento giuridico italiano, in una seduta antimeridiana del 1919, da una Camera bolscevizzante.

Poichè, come ha detto, la discussione della sua proposta fu rinviata in quanto il primo Libro era già all'esame del Ministro, gli sorge il dubbio che possa credersi che la Commissione si sia pronunciata negativamente anche sulla sostanza di essa. Data l'imminenza della pubblicazione del primo Libro, crede perciò necessario che la Commissione si pronunzi sulla sostanza della sua proposta, se sia opportuno cioè che il Codice fascista ripristini l'autorizzazione maritale, per salvaguardare l'unità della famiglia.

PRESIDENTE. Ricorda che in seguito a regolare votazione la Commissione dichiarò di non ritenere il caso di prendere in esame il ripristino dell'autorizzazione maritale, in quanto non attinente alla materia delle successioni. Ciò non pertanto fu fatto presente al Ministro il desiderio espresso dell'onorevole Panunzio, nonchè la adesione dell'onorevole Costamagna.

MARAVIGLIA. Circa la mozione d'ordine proposta dall'onorevole Costamagna ritiene che, nel presentare al Ministro il risultato del lavoro compiuto sul Libro in esame, la Commissione possa ben richiamarsi al voto espresso già a proposito del primo Libro.

PRESIDENTE. Dichiaro che per conto suo non si sente di aderire a tale nuovo voto, dacchè, ripete, la Commissione ha già fatto presente al Ministro il suo avviso in proposito.

ROTIGLIANO. Dichiaro che, se sarà messa in votazione la proposta dell'onorevole Costamagna di riconfermare il voto di non addivenire alla pubblicazione separata dei diversi Libri del Codice, egli voterà favorevolmente.

Su un altro punto desidera poi richiamare l'attenzione della Commissione. È trascorso un anno dacchè la Commissione ha fatto presente l'opportunità che al Codice civile vengano premesse delle disposizioni di carattere generale che costituiscono i principii informatori di tutti gli istituti. È necessario pertanto che quanto prima la Commissione venga resa edotta di questi principii, affinché se ne possa servire come base per lo svolgimento ulteriore dei suoi lavori. Non crede, infatti, che possano continuarsi utilmente i lavori della Commissione stessa se essa rimarrà ancora all'oscuro dei principii generali a cui la riforma del Codice civile si ispira.

BERIO. È anche egli convinto che sarebbe preferibile che il Codice venisse pubblicato in una sola volta; ma, poichè la Commissione ha già fatto presente l'opportunità di non pubblicare il Codice a Libri separati, non vede la necessità di rinnovare tale voto.

ALBERTINI. Si associa ricordando che la Commissione ammise la possibilità della pubblicazione separata dei Titoli riguardanti il matrimonio e la filiazione.

PANUNZIO. Insiste perchè venga messa in votazione la proposta dell'onorevole Costamagna.

PRESIDENTE. Pensa che, senza addivenire a una votazione, dalla quale egli si asterebbe, si possa segnalare al Ministro che la maggioranza della Commissione ha ritenuto di riconfermare il voto già espresso in occasione del primo Libro circa l'opportunità di pubblicare integralmente il Codice, salvo stralciare, per ragioni di urgenza, la materia del matrimonio e della filiazione che potrebbe essere pubblicata, a suo avviso, in forma autonoma, come un Codice della famiglia.

Nello stesso tempo si farà presente al Ministro l'opportunità che venga comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti ai principii generali della codificazione.

Così rimane stabilito.

PANUNZIO. Insiste perchè la Commissione si pronunzi sul merito della sua proposta circa il ripristino dell'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. Non crede che ne sia il caso: la Commissione già una volta ha espresso il parere di non esaminare tale questione.

PANUNZIO. Ripete che la Commissione votò sulla questione di procedura e non sul contenuto, ed anzi nella seduta seguente anche l'onorevole Sarrocchi dichiarò che, se fosse stato presente, avrebbe votato in favore. Del resto nota che già altra volta si è tornati a discutere cose già definite.

PRESIDENTE. Si intende che la Commissione non è vincolata dalle precedenti deliberazioni, però fa osservare all'onorevole Panunzio che la materia che egli vorrebbe oggi mettere in discussione non riguarda il Libro attualmente in esame, bensì il Libro primo che già è stato presentato al Ministro. Dato poi che al Ministro è già stata fatta presente la richiesta dell'onorevole Panunzio, lo prega di non volere insistere.

PANUNZIO. Le successioni sono in correlazione con la proprietà e con la famiglia; quindi anche in materia di successioni è lecito chiedere un provvedimento che ridia alla famiglia quella unità che è stata così profondamente ferita nel 1919.

PUTZOLU. Crede che l'opinione del camerata Panunzio sia personale, in quanto nel Codice è già sancito il principio della unità familiare attraverso la riconosciuta e tutelata supremazia del capo della famiglia.

PANUNZIO. Non vede quale unità vi possa essere in una famiglia con due economie separate che si possono anche contrapporre.

PUTZOLU. Anche se la Commissione non si è pronunziata espressamente sulla proposta, crede che già implicitamente si sia espresso il voto che non sia necessario ed utile ripristinare il principio dell'autorizzazione maritale.

PANUNZIO. Pure scusandosi, è costretto ad insistere a che la Commissione si pronunzi nettamente.

PRESIDENTE. Pur non vedendo uno stretto legame tra le successioni e l'autorizzazione maritale, domanda alla Commissione se intende discutere la questione sollevata dall'onorevole Panunzio.

La Commissione si dichiara contraria.

Art. 318.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione svoltasi nella seduta precedente, ricorda che si erano avanzate tre tesi: o ritornare al concetto della revocabilità stabilito dalla Commissione Reale, o lasciare inalterato l'articolo, o ripristinare il divieto delle donazioni fra i coniugi.

BERIO. Anche essendo convinto che si possa sempre trovare il modo di eludere la legge, è del parere di ripristinare il principio del divieto delle donazioni tra coniugi.

ROSSI. È anche egli del parere di ritornare al divieto assoluto. Si manifesta egualmente contrario alla tesi intermedia che vorrebbe permettere le donazioni fra coniugi quando non vi siano figli, perchè è proprio quando non vi sono figli che ha maggior valore il divieto, per impedire che i beni del marito passino alla famiglia della moglie, il che non avverrebbe se ci fossero dei figli.

PUTZOLU e PANUNZIO. Si associano ai camerati Berio e Rossi.

BARCELLONA. L'articolo 318, a suo parere, è ben chiaro nelle sue finalità. Il progetto ministeriale, infatti, considera non valida la donazione come il Codice vigente: ma, mentre in questo si prevede la nullità assoluta, di ordine pubblico, da rilevarsi anche d'ufficio, il progetto ministeriale pone una nullità relativa, che non funziona se non è fatta valere dal non avente diritto. Ad ogni modo egli è per il ritorno al sistema del Codice vigente.

ROTIGLIANO. È favorevole all'abolizione del divieto. Non crede poi esatta l'interpretazione data all'articolo 318 dal senatore Barcellona, in quanto la relazione ministeriale afferma esplicitamente di avere abolito il tradizionale divieto delle donazioni fra coniugi, secondo quanto aveva già disposto il progetto della Commissione Reale, e solo dal punto di vista della tecnica giuridica ha sostituito il concetto di annullabilità a quello della revocabilità, usato dal corrispondente articolo 406 della Commissione Reale.

BARCELLONA. Pensa che l'interpretazione esatta sia la sua. Il concetto della relazione è male espresso. Essa afferma di avere accolto nella sua sostanza l'innovazione proposta nel progetto della Commissione Reale, ma in questo il principio seguito era che la donazione è valida, ma revocabile, mentre nel progetto ministeriale si ha in sostanza un atto nullo, per quanto non assolutamente, bensì ad istanza del coniuge.

ASQUINI. A suo parere, le ragioni addotte nelle due relazioni sono di tale valore da non poter essere facilmente superate.

D'altra parte ricorda che, nel Codice attuale, il divieto delle donazioni fra coniugi non aveva nessuna giustificazione particolare e fu mantenuto solo per ragioni di tradizione, in quanto era nel Codice Albertino.

PRESIDENTE. Il divieto delle donazioni tra coniugi non è oggi più giustificato da nessuna plausibile ragione, anzi deve considerarsi come un relitto del sistema medievale per cui, come ha già avuto occasione di dire, la donna non aveva nella famiglia quell'elevata posizione che oggi deve avere.

Ricorda che la proposta del progetto è un ritorno al diritto romano che col noto senatoconsulto emanato sulla iniziativa di Caracalla (206 dopo Cristo), sancì la validità

delle donazioni tra coniugi, pur ammettendo che il donante potesse revocare la liberalità fatta.

Aggiunge che nessun Codice moderno mantiene oggi tale divieto. Il divieto crea fra i coniugi uno stato di diffidenza; è contrario all'unità della famiglia; costituisce dei compartimenti stagni per l'economia domestica; è causa frequente di frodi; dà luogo a liti fra il coniuge donatario e gli eredi dell'altro. In un codice fascista rappresenta una nota discordante, il sentimento pavido della novità.

Per questi motivi dichiara che voterà contro il ripristino della norma del Codice vigente.

Pone in votazione il principio di ristabilire il divieto delle donazioni fra coniugi.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona e Berio; deputati Andriani, Costamagna, Maraviglia, Panunzio, Putzolu e Rossi.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio e deputati Albertini, Asquini e Rotigliano.

La maggioranza della Commissione approva la proposta di ripristinare il divieto delle donazioni fra coniugi ed in conseguenza di sostituire l'articolo 318 con il corrispondente articolo 1054 del Codice civile vigente.

CAPO III. — Della forma e degli effetti della donazione.

Art. 319.

BERIO. Nota come nel Codice vigente all'articolo 1056 venga esplicitamente disposto l'obbligo dell'atto pubblico sotto pena di nullità della donazione. Nell'articolo 319 del progetto ministeriale, invece, si innova in quanto si ammette che le donazioni di modico valore e di cose mobili possano essere fatte anche per scrittura privata. Ed inoltre, secondo quanto la giurisprudenza ha già affermato, per queste speciali donazioni si considera sufficiente anche la semplice tradizione. Non crede però molto chiaro il significato delle parole « modico valore ».

PRESIDENTE. La modicità della donazione dev'essere messa in correlazione all'entità dei beni del donante, come è specificato nell'ultimo comma.

PUTZOLU. Non è ammissibile che nello stabilire le forme essenziali della donazione si possa adottare un criterio così elastico, rimettendosi, come è detto nella relazione, caso per caso, al prudente arbitrio del magistrato. Si verrebbe all'assurdo che per essere certi della legalità della forma e della validità della donazione, nei casi dubbi si dovrebbe adire prima il magistrato per sapere dal suo prudente criterio se si deve adottare l'atto pubblico o la scrittura privata. Crede che in tale materia la legge dovrebbe essere categorica stabilendo per lo meno dei limiti certi oltre i quali dovrebbe essere prescritto come obbligatorio l'atto pubblico.

BERIO. Si associa. Semplificherebbe così la dizione del secondo comma: « Quando la donazione sia di modico valore e abbia per oggetto cose mobili, è valida anche quando non siano osservate le norme del precedente comma, se sia avvenuta la tradizione ».

PRESIDENTE. Crede che sia anche necessaria la menzione della scrittura privata per ovviare a dei casi speciali in cui, per esempio, non si intenda o non si possa dare subito la cosa donata al donatario. Fa l'ipotesi del nonno che voglia donare diecimila lire alla nipotina per il suo compleanno. È naturale che la tradizione non potrà avvenire data l'età della bambina, nè d'altra parte è necessario ricorrere all'atto pubblico data la modicità della somma e perciò è opportuno ammettere che la donazione avvenga per scrittura privata.

ANDRIANI. Richiamandosi alle osservazioni dei camerati Berio e Putzolu, crederebbe necessario fissare la cifra fino al limite della quale le donazioni debbano

essere considerate di modico valore. Dato, infatti, che l'ultimo comma dichiara che la modicità del valore è stabilita con riguardo alle condizioni economiche del donante, si potrebbe giungere a ritenere valida, con la tradizione o con una scrittura privata, anche una donazione di un milione. Si rende conto che la determinazione di una cifra, come quella di lire 5 o 10 mila, sia soluzione alquanto empirica, ma fa notare che il sistema non è ignoto neanche al Codice vigente (articolo 1341) ed ha l'indiscutibile pregio di dar certezza alla legge.

COSTAMAGNA. All'ultimo comma invece di « è stabilita » direbbe « deve essere valutata ».

MARAVIGLIA. Rileva che la modicità della donazione deve essere valutata sia obbiettivamente, di per sé stessa, sia con riguardo alle condizioni economiche del donante, in quanto si deve pure ammettere la possibilità che anche una persona non ricca faccia una donazione, che sarebbe invece considerata rilevante data la sua condizione economica. Aggiungerebbe perciò la parola « anche » dopo le parole « è stabilita ».

PRESIDENTE. Modificherebbe così l'ultimo comma: « la modicità deve essere anche valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante ». In tal modo, poichè la modicità deve essere valutata anche obbiettivamente di per sé stessa, si viene ad evitare che siano donate cose di grande valore con la semplice tradizione o scrittura privata.

Il voler sostituire poi un limite preciso alla espressione « di modico valore » presenta infinite difficoltà ed inconvenienti, dato il fluttuare dei valori, per cui sarebbe necessario di volta in volta adeguare la cifra alle mutate condizioni monetarie e a quelle dell'economia generale.

ASQUINI. Nulla vieta alla persona che non è in grado di apprezzare il valore della cosa donata di fare l'atto pubblico e così eviterà qualsiasi dubbio.

PUTZOLU. Come conseguenza si verificherà che per essere sicuri di non incorrere in nullità, si farà ricorso all'atto pubblico, con la relativa maggiore spesa che tale atto comporta, anche nei casi di donazioni veramente modiche e per le quali dovrebbe essere sufficiente la scrittura privata.

BERIO. Insiste nella sua proposta intesa a stabilire senz'altro che per le donazioni di modico valore che abbiano per oggetto cose mobili basti la semplice tradizione. Nel caso della donazione ad una bambina accennato dal Presidente, il donante potrebbe fare intestare al nome della donataria un titolo di debito pubblico.

PANUNZIO. Ricorda che in molte occasioni ha proposto di rimettersi al prudente arbitrio del magistrato, ma in questo caso, trattandosi di forme, non può fare a meno di associarsi alle osservazioni del camerata Putzolu in quanto diritto vuol dire certezza. Chiede poi che sia messa ai voti la proposta del senatore Berio di richiedere l'atto pubblico per gli immobili e la tradizione per le cose mobili di modico valore prescindendo per queste dalla scrittura privata.

ANDRIANI. Desidererebbe che fosse precisato che la frase: « la donazione è valida anche quando manchi la scrittura privata » si riferisca alla sola ipotesi del secondo comma.

PRESIDENTE. Non crede che possano sorgere dubbi; ad ogni modo si potrebbe aggiungere nel secondo comma dopo le parole « la donazione » le altre « prevista dal presente capoverso ».

PUTZOLU. Domanda che venga posta in votazione la proposta di determinare un limite entro il quale la donazione debba considerarsi di modico valore.

PRESIDENTE. Pone in votazione la proposta stessa diretta a sostituire nel secondo comma alla espressione « di modico valore » l'indicazione precisa di una somma, da stabilire in seguito, che la donazione non deve superare per essere considerata modica.

Rispondono sì i Commissari: deputati Andriani e Putzolu.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona e D'Amelio; deputati Albertini, Asquini, Costamagna, Maraviglia, Panunzio, Rossi e Rotigliano.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Segue ora la proposta Berio-Panunzio secondo la quale si dovrebbe stabilire senz'altro che la donazione di modico valore, avente per oggetto cose mobili, sia valida con la semplice tradizione.

Risponde *sì* il Commissario deputato Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona e D'Amelio; deputati Albertini, Andriani, Asquini, Costamagna, Maraviglia, Rossi e Rotigliano.

Si astiene il Commissario deputato Putzolu.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Allora s'intende che la Commissione approva l'articolo nella formulazione del progetto ministeriale, con le seguenti modificazioni: nell'ultimo periodo del secondo comma, dopo le parole: « la donazione » inserire l'inciso: « prevista nel presente capoverso »; inoltre, la dizione dell'ultimo comma, in seguito alle osservazioni svolte in seno alla Commissione, dovrebbe essere così modificata: « la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante ».

La Commissione approva.

ASQUINI. Segnala alla Commissione due innovazioni che il progetto ministeriale contiene rispetto al progetto preliminare. Osserva infatti che il corrispondente articolo 407 del progetto della Commissione Reale dice che se manca la effettiva tradizione, la donazione è valida purchè sia fatta per scrittura privata che contenga la descrizione delle cose mobili e l'indicazione del loro valore, e sia accettata nella stessa forma, mentre il progetto ministeriale non parla di accettazione. Si domanda quale può essere stata la ragione della soppressione dell'ultima parte dell'articolo della Commissione Reale, soppressione che lascia il dubbio se per la validità della donazione fatta per scrittura privata sia necessaria o meno l'accettazione.

In secondo luogo rileva che il progetto della Commissione Reale parla di: « cose mobili per loro natura o titoli al portatore », mentre il progetto ministeriale parla solo di: « cose mobili », il che fa pensare che in tale dizione si siano voluti comprendere tutti i titoli, siano essi al portatore o nominativi. A tale proposito ricorda che la questione dei titoli nominativi è delicata, in quanto per essi è richiesta la trascrizione. Si domanda in base a quale titolo ci si possa presentare all'Istituto emittente per ottenere la trascrizione del passaggio del diritto dal donante al donatario.

BARCELLONA. Rileva che sia la legge sul debito pubblico che il Codice di commercio danno disposizioni circa il trasferimento dei titoli nominativi e richiedono determinate formalità, omettendo le quali la trascrizione non può aver luogo.

ASQUINI. Osserva che dalla lettura dell'articolo non risulta tutto ciò; al contrario sembrerebbero sufficienti la tradizione e l'affermazione di avere ricevuto il titolo per donazione per poter esigere la trascrizione.

PRESIDENTE. Occorre una dichiarazione giudiziaria la quale attesti che c'è stata una donazione, perchè l'Istituto emittente effettui la trascrizione.

ROTIGLIANO. Pensa che anche un titolo di rendita nominativo si possa trasferire per mezzo della tradizione o della scrittura privata. Perchè poi questa donazione possa essere riconosciuta di fronte allo Stato o all'Istituto emittente è necessario che siano adempiute determinate formalità stabilite nella legge sul Debito Pubblico o in altre leggi speciali. Se il donante non le vuole adempiere, si avrà un'azione contro di lui, in virtù della quale nel gran Libro del Debito Pubblico verrà effettuata la trascrizione.

ASQUINI. È dunque inteso che l'articolo si applica anche ai titoli nominativi,

Art. 320.

PRESIDENTE. Alla fine del primo periodo dell'articolo aggiungerebbe la frase: « con la stessa forma con cui è fatta la donazione ».

COSTAMAGNA. Invece di « può » preferirebbe si dicesse « deve ».

ANDRIANI. Limiterebbe l'accettazione alla sola donazione fatta per atto pubblico. Non ritiene, infatti, necessaria l'accettazione quando la donazione sia fatta per scrittura privata, dal momento che questa sostituisce la mancata tradizione.

ROSSI. Non è dello stesso parere, giacchè se nella tradizione è insita l'accettazione, questa non è insita nella scrittura privata, per la quale sorge la necessità di perfezionare l'atto con l'accettazione.

ANDRIANI. Poichè la scrittura privata sostituisce la consegna della cosa, l'apprensione di fatto della scrittura privata da parte del destinatario sostituisce l'accettazione.

ROSSI. Nel progetto della Commissione Reale è detto che l'accettazione va fatta nella stessa forma dell'atto, mentre il progetto ministeriale tace su questo punto. Perciò è favorevole all'aggiunta proposta dal Presidente.

COSTAMAGNA. È anch'egli favorevole a che l'accettazione possa esser fatta nell'atto stesso o con atto posteriore, con la stessa forma con cui è fatta la donazione.

ROTIGLIANO. Osserva che le donazioni possono essere fatte per atto pubblico, e per queste si richiede un'accettazione per atto pubblico; per tradizione, nel qual caso l'accettazione consiste nel prendere materialmente l'oggetto; ed infine per scrittura privata, forma che richiede anch'essa l'accettazione. Perciò, dato che l'accettazione è un requisito essenziale della donazione, trova logico che per essa si faccia richiamo alla forma con la quale è stata fatta la donazione.

PUTZOLU. Riconosce giuste le osservazioni del camerata Rotigliano, ma gli sembra superfluo stabilire espressamente che l'accettazione deve essere fatta con la stessa forma con cui è fatta l'offerta. Quando si è detto che la donazione deve essere fatta in una determinata forma si è detto tutto, giacchè ciò significa che i due elementi che costituiscono la donazione, e cioè l'offerta e l'accettazione, devono esser fatti nella forma stabilita.

Quanto poi all'ipotesi che l'accettazione venga fatta con atto posteriore, trova giusto ed opportuno che in tal caso l'accettazione sia fatta mediante notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

ANDRIANI. Osserva che se si esigesse per ogni donazione fatta per scrittura privata un'accettazione nella stessa forma, si potrebbe sostenere da parte del donante, il quale prima di ricevere l'accettazione ha acquistato la disponibilità della cosa e l'ha consegnata al donatario, che la donazione non è perfetta perchè quest'ultimo non ha risposto con una lettera all'offerta fatta per scrittura privata. Egli pensa che in tal caso l'accettazione scritta da parte del donatario non sia più necessaria, giacchè, come ha già rilevato, l'effettuata tradizione, a suo avviso, assorbe la scrittura privata.

BARCELLONA. Osserva che la donazione per scrittura privata può farsi non solo quando il donante non abbia la disponibilità materiale della cosa, ma tutte le volte che, indipendentemente dalla disponibilità, egli abbia interesse a far sì che da qualche atto risulti l'esistenza della donazione.

PANUNZIO. Dopo aver rilevato che il sistema di donazione per scrittura privata costituisce una innovazione del progetto, domanda se sia necessario che il privato, formulando l'atto di donazione, debba adoperare la parola « dono » usata dal notaio negli atti pubblici, o se sia sufficiente che tale volontà risulti in modo esplicito, indipendentemente dalla forma nella quale è stato formulato l'atto.

PRESIDENTE. Basta che risulti chiaramente che l'intenzione del disponente era di effettuare una donazione. Aggiunge che l'indagine sulla volontà si farà anche

nei casi in cui il disponente ha cercato di dissimulare il suo pensiero e di nascondere il concetto di donazione.

Per le ragioni svolte specialmente dall'onorevole Andriani crede non sia il caso di accogliere la proposta Costamagna di sostituire, al principio dell'articolo, la parola « può » con l'altra « deve ».

Pensa poi che, in seguito ai pareri espressi da vari Commissari, il primo comma dell'articolo in esame possa considerarsi approvato nel testo del progetto ministeriale con la semplice aggiunta delle parole: « con la stessa forma con cui è fatta la donazione » alla fine del primo periodo.

La Commissione concorda.

COSTAMAGNA. Sull'ultimo capoverso fa una riserva, analogamente a quanto ha avuto occasione di fare a proposito dell'articolo 16 circa la devoluzione di eredità a persone giuridiche, giacchè non crede che il problema delle persone giuridiche, che è problema di diritto pubblico, possa essere oggetto di codificazione nell'ambito del diritto privato.

PRESIDENTE. Nell'ultimo comma alle parole « una persona giuridica » sostituirebbe le altre « un ente morale ».

(Così rimane stabilito).

Osserva che l'ultimo periodo del comma corrisponde ad un concetto che la Commissione fu del parere di sopprimere all'articolo 142 in quanto ritenne opportuno togliere il termine di un anno per la concessione del riconoscimento dell'ente di fatto.

Domanda se la Commissione intenda anche in questa sede sopprimere la disposizione che è nociva all'ente perchè sancisce la possibilità da parte del donante di revocare la donazione ove mai l'autorizzazione non sia stata concessa trascorso un anno dalla notificazione.

ANDRIANI. Sopprimendo la disposizione, il donante viene ad essere bloccato, in quanto verrà a mancare il termine, trascorso il quale egli potrà disporre diversamente della cosa donata. È giusto che il donante sappia se la sua donazione è stata accettata o no, che in caso di mancata accettazione potrà disporre liberamente dei beni non accettati.

PRESIDENTE. Il suo concetto è di evitare l'imposizione poco riguardosa di un termine allo Stato. Del resto, in materia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre considerato il silenzio ingiustificato dell'amministrazione come atto amministrativo negativo.

PUTZOLU. Non crede che in questo caso possa essere in gioco il prestigio dello Stato.

BARCELLONA. È favorevole al progetto ministeriale in quanto pensa sia giusto fissare un termine.

ROTIGLIANO. Concorde col senatore Barcellona. Aggiunge che la donazione può essere fatta da persona anziana che non è disposta ad aspettare lungo tempo; trascorso un anno, essa potrà revocare la donazione per disporre altrimenti del bene.

PRESIDENTE. Per quanto una disposizione analoga sia stata soppressa all'articolo 142, prende atto che la Commissione è del parere di mantenere la norma in esame.

Così rimane stabilito.

Art. 321.

PUTZOLU. Nel primo comma, invece delle parole « di chi sia soltanto concepito » direbbe semplicemente « del concepito »; e invece di « figli immediati » direbbe « figli nati », per seguire la terminologia che si usa comunemente.

COSTAMAGNA. Stima superfluo considerare l'ipotesi del figlio concepito dal momento che nella parola « nascituro » è compreso anche il concepito.

ROTIGLIANO. Si può aver motivo di beneficiare un determinato figlio già concepito e non altri eventuali nascituri.

PRESIDENTE. Concorde con il deputato Rotigliano. L'espressione « figli nascituri » significa che è possibile fare una donazione a favore dei figli che potranno nascere da una determinata persona anche dopo un lungo periodo di tempo; la parola « concepito », invece, si riferisce al figlio già in gestazione nel momento in cui si fa la donazione.

COSTAMAGNA. Ripete che quando si dice che la donazione può esser fatta a favore dei figli nascituri, essa *a fortiori* può esser fatta a favore del concepito.

ROTIGLIANO. Riconosce che, da un punto di vista logico, l'osservazione del camerata Costamagna è giusta, giacchè il termine « nascituro » è più vasto dell'altro « concepito ».

PANUNZIO. Pure riconoscendo anch'egli che logicamente la parola « nascituro » abbraccia l'altra « concepito », osserva che in sede di determinazione del soggetto del diritto il concepito è nettamente distinto dal nascituro. Ora dal momento che tale distinzione esiste in sede di diritto delle persone, non vede perchè debba sopprimersi qui. Per questa ragione è favorevole al concetto che si debba mantenere la distinzione tra concepito e nascituro.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni svolte, crede che il primo comma dell'articolo possa essere approvato nel testo ministeriale, salvo le due modificazioni proposte dal deputato Putzolu di sostituire alle parole « di chi sia soltanto concepito » le altre « del concepito » e alla parola « immediati » l'altra « nascituri ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Nel secondo comma, alla elencazione delle persone che possono fare l'accettazione sostituirebbe una espressione come la seguente: « legale rappresentante ».

PRESIDENTE. Dubita della opportunità della modificazione.

Aggiungerebbe piuttosto dopo la parola « padre » le altre « o in mancanza » per chiarire meglio la dizione.

La Commissione approva.

ANDRIANI. Dato che, nel terzo comma, l'ultima frase: « i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario » è in relazione alla disposizione precedente: « salvo diversa disposizione del donante », per fondere meglio i due concetti sostituirebbe al punto e virgola che separa le due norme la congiunzione « e ».

PRESIDENTE. Concorde col deputato Andriani.

Inoltre, per meglio chiarire il concetto, alle parole « i quali » farebbe seguire l'altra « ultimi ».

La Commissione approva.

Art. 322.

COSTAMAGNA. Osserva che le parole « in riguardo di » nel primo comma, come pure nel titolo, non sono accettabili linguisticamente.

ROTIGLIANO. Sarebbe meglio dire: « in considerazione di ».

PRESIDENTE. Concorde.

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. A proposito dell'inciso del terzo comma: « Restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede . . . » chiede se i diritti dei terzi, in caso di nullità

di queste donazioni, sono sottoposti allo stesso trattamento che in caso di revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

PRESIDENTE. L'articolo riguarda la nullità della donazione in seguito all'annullamento del matrimonio.

ANDRIANI. Ad ogni modo colui che acquista una cosa donata in considerazione di matrimonio non è esposto a rischi maggiori di chi acquista una cosa che ha formato oggetto di donazione per cui è richiesta l'accettazione.

PRESIDENTE. No, altrimenti si ostacolerebbe la libera circolazione dei beni.

Una volta celebrato il matrimonio, la donazione si è verificata e quindi il terzo è giusto possessore; come può quest'ultimo sapere che in seguito il matrimonio sarà dichiarato nullo?

Quanto alla revoca per ingratitudine, a cui ha accennato il deputato Andriani, ricorda che ci sono al riguardo disposizioni tassative agli articoli 336 e seguenti: la questione potrà essere ripresa in quella sede.

Art. 323.

COSTAMAGNA. Osserva che la locuzione « ente di fatto » usata nella intestazione dell'articolo non è giuridicamente esatta; direbbe: « ente non riconosciuto ».

PRESIDENTE. Concorde.

Così rimane stabilito.

Art. 324.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 325.

PUTZOLU. Osserva che difficilmente chi dona per un motivo illecito arriva all'assurdo di indicare nell'atto di donazione tale motivo.

D'altra parte — come ebbe ad osservare il Presidente quando la Commissione esaminò l'articolo 168 concernente il motivo illecito nella disposizione testamentaria — non vede la necessità che il motivo debba essere espresso; la donazione dovrebbe essere nulla anche se il motivo non è espresso, purchè sia provato che è illecito.

PRESIDENTE. La disposizione mira a che siano espresse nell'atto le ragioni per le quali una persona si è determinata a fare una donazione.

COSTAMAGNA. Osserva che nell'articolo in esame si parla solo di motivo illecito. Pensa che in questa sede dovrebbe esser precisato che anche la causa illecita, contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico, rende nulla la donazione. Sono due concetti diversi e perciò è bene enunciarli entrambi.

PUTZOLU. La causa è la ragione economico-giuridica di un determinato tipo di negozio giuridico. Nella donazione la causa sta nella volontà di beneficiare, ossia di arricchire altri senza corrispettivo; e ciò indipendentemente dai motivi che possono aver determinato il donante a beneficiare il donatario.

Ribadisce poi il concetto già espresso per cui, quando il motivo è illecito, la ragione d'ordine pubblico che rende nulla la donazione dovrebbe valere anche se tale motivo non è espresso nell'atto di donazione.

COSTAMAGNA. Cita l'autorevole dottrina del compianto De Ruggiero che sostiene che anche nei negozi unilaterali esiste la causa ed è inconfondibile col motivo.

PRESIDENTE. Rileva che motivo è un concetto più vasto di causa. La causa, secondo la più recente dottrina, non è che l'ultimo dei motivi, quello determinante;

il motivo è quindi comprensivo della causa. Ciò posto, gli sembra che la formulazione dell'articolo sia soddisfacente.

D'altra parte, per quanto le donazioni siano state aggregate alle successioni giacchè sotto vari aspetti si connettono ad esse, egli pensa che la sede più adatta, se si volesse fare una disposizione generale su questo punto, sia il Libro delle obbligazioni.

PUTZOLU. Dubita che il motivo anche nella donazione possa assorbire la causa; la causa è elemento oggettivo, mentre il motivo è elemento soggettivo del negozio.

ROTIGLIANO. Concorde col camerata Putzolu nel ritenere che nelle donazioni la causa non esiste.

L'affermazione del collega Costamagna, il quale invece sostiene che ci può essere una causa anche in atti unilaterali, è esatta, ma non deve riferirsi alle donazioni, in quanto che, se attraverso la donazione si vuole raggiungere un determinato scopo, non c'è più donazione. È favorevole perciò alla formula del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Crede che la maggioranza della Commissione sia favorevole al mantenimento dell'articolo nella formula del progetto ministeriale, analogamente a quanto si è deciso per l'articolo 168, concernente il motivo illecito nelle disposizioni testamentarie.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,40.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 39.

Seduta del 15 luglio 1938 - Anno XVI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, MAZZOC-COLO, PIOLA CASELLI e SARROCCHI; deputati ALBERTINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, PIERMANI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,5.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Osservazione sull'articolo 325 del Titolo V: «Delle donazioni». Esame dei successivi articoli 326 a 345 del detto Titolo e osservazioni generali sul Titolo nell'esame dell'articolo 335. - Approvazione di un ordine del giorno sulla collocazione sistematica del Titolo stesso. Rinvio dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari: senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini, Romano Santi, Scaduto e Scialoja; deputati Andriani e Cristini.

Si riprende in esame l'articolo 325 del progetto.

COSTAMAGNA. A proposito dell'articolo 325 già approvato, domanda quale concetto abbia ispirato l'articolo stesso nel quale viene preso in considerazione, per la nullità della donazione, il motivo illecito - non contemplato nel sistema del diritto positivo attuale - mentre non si parla della condizione illecita, né della causa illecita considerate dal Codice vigente.

PRESIDENTE. Spiega che per la causa illecita funziona l'articolo 325. In ordine poi alle condizioni il progetto ministeriale ha accolto per le donazioni, come per le successioni, lo stesso principio che nel Codice vigente funziona per le obbligazioni. La Commissione però, in materia di successioni, ha creduto di ripristinare l'articolo 202 della Commissione Reale, corrispondente al sistema del Codice vigente, per cui la condizione illecita o impossibile si ha per non apposta: *vitiatur sed non vitiat*. Non ritiene che per le donazioni sia il caso di accogliere una disposizione analoga.

La Commissione concorda.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Art. 326.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 327.

PRESIDENTE. Osserva che le disposizioni dell'articolo in esame stabiliscono l'opposto del corrispondente articolo 1069 del Codice vigente, in cui si stabilisce che l'oggetto o la somma di cui il donante si è riservato di disporre appartiene agli eredi del donante, nonostante qualunque clausola o stipulazione in contrario.

BARCELLONA. Rileva che il concetto del Codice attuale è di ritenere che, siccome la donazione deve produrre quello spoglio attuale ed irrevocabile cui si è già accennato in una precedente discussione, quando una persona ha fatto una donazione con la riserva di disporre di una determinata parte di quello che è compreso nel compendio materiale della donazione stessa, questa parte non si considera come veramente donata. Ritiene più logico ed opportuno il criterio adottato con la disposizione del progetto.

PRESIDENTE. Tanto più che, dicendosi nell'articolo: « quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto », può sussistere dubbio nel caso in cui l'oggetto non sia stato esattamente specificato. La relazione della Commissione Reale spiega la modificazione alle disposizioni dell'articolo 1069 del Codice vigente con l'abbandono appunto del concetto dell'attualità e irrevocabilità della donazione. È d'avviso che, soppresso tale concetto, si possa ammettere che la riserva del donante, se non è stata eseguita, non ha più efficacia. Concordando perciò con il senatore Barcellona, ritiene che l'articolo così come proposto sia da preferirsi a quello del Codice vigente e debba quindi essere approvato.

La Commissione concorda.

Art. 328.

ROSSI. Non trova giusto che nel caso di generica indicazione di reversibilità questa riguardi la premorienza non solo del donatario ma anche dei suoi discendenti. Se tale è l'intenzione del donante, questi dovrebbe specificarla; non specificandola, logicamente dovrebbe desumersi che il donante ha voluto che, in caso di premorienza del donatario, i beni ritornino senz'altro nel suo patrimonio.

PRESIDENTE. Nota che l'osservazione avrebbe valore ove si considerasse la premorienza degli eredi del donatario. Qui invece si parla di discendenti in linea retta ed allora è chiaro debba intendersi che la liberalità del donante si estende a questi discendenti.

Osserva poi che la disposizione è nuova e che essa è stata dettata dal concetto di rendere più efficace e durevole la donazione.

Art. 329.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo proposto corrisponde nella prima parte, salvo qualche modificazione, all'articolo 1072 del Codice vigente; il capoverso invece è del tutto nuovo. La relazione ministeriale spiega che, nella prima parte, non si parla più di lucri dotali, perchè questi sono stati aboliti nel progetto del primo Libro. Quanto al capoverso, la relazione afferma essere stato chiarito che il coniuge superstite del donatario può avere il diritto di computare nell'asse ereditario i beni donati al fine di calcolare la sua quota di riserva e che se la quota che egli venga a conseguire sulla successione del donatario in base a legge o testamento sia inferiore a quella di riserva, ha diritto di prelevare la differenza sui beni donati.

ROTIGLIANO. Non crede giustificata la norma del capoverso. Perchè, infatti, questo trattamento di favore per il coniuge superstite nei confronti, ad esempio, dei creditori del donatario o di altri eredi?

PRESIDENTE. Praticamente, il caso che può verificarsi è il seguente: il padre della sposa ha fatto la donazione con patto di reversibilità; la reversibilità si verifica perchè la sposa è premorta ed allora il padre riprende la dote. Il marito però avrebbe diritto, ove vi sia il patto previsto nel capoverso, di trattenere sui beni della moglie la quota di riserva spettantegli. Si tratta, in definitiva, di una specie di diritto di ritenzione a favore del coniuge superstite.

ROSSI. Osserva che la disposizione è ispirata al principio generale del maggior favore usato al coniuge superstite.

PRESIDENTE. Aggiunge che, ad ogni modo, non si tratta di diritto, ma della possibilità di una convenzione speciale.

ALBERTINI. Il concetto, che bisogna tenere ben presente, è quello che la donazione quasi sempre mira a favorire nel donatario la famiglia che da lui è formata.

MACARINI CARMIGNANI. Ritene che il capoverso debba considerarsi legato con la prima parte della disposizione e riguardi perciò soltanto le donazioni di un coniuge verso l'altro.

PRESIDENTE. Non concorda con l'onorevole Macarini Carmignani. Se, infatti, la disposizione riguardasse le donazioni di un coniuge verso l'altro, siccome una volta fatto il patto di reversibilità il coniuge superstite riprenderebbe tutti i suoi beni, non si potrebbe parlare di alcun diritto del coniuge sui beni che egli stesso ha ripreso. Qui invece si deve intendere che la donazione sia fatta da un terzo.

BARCELLONA. Con il capoverso si assicura al coniuge superstite che troverà, nella successione, dei beni che sarebbero già usciti dal patrimonio per effetto della donazione con condizione di reversibilità. Per questo è necessaria la disposizione del capoverso, altrimenti l'obbligazione sarebbe nulla, in quanto impegnerebbe una successione futura. Ad ogni modo ritiene eccessiva la norma.

PRESIDENTE. Non si tratta di una disposizione concernente la successione, ma di una disposizione concernente il diritto di reversibilità: si ha il diritto di stabilire tale reversibilità, ma questo diritto può essere limitato, quando si tratti del coniuge superstite, alla parte che eccede i diritti del coniuge superstite stesso.

BARCELLONA. Ciò avviene in seguito ad un patto, non *ope legis*: tanto è vero che si è ritenuta necessaria la disposizione dell'articolo, che, altrimenti, sarebbe inutile.

ROTIGLIANO. Ritene, appunto, inutile la disposizione perchè nel più è compreso il meno; se una persona ha il diritto di stipulare il patto di reversibilità, ha anche il diritto di stipulare lo stesso patto con delle attenuazioni.

SARROCCI. Osserva che stipulare un patto del genere in occasione di un matrimonio può anche assumere un carattere antipatico. Ammesso questo diritto del coniuge superstite, riterrebbe più opportuno che esso si attuasce *ope legis*, senza bisogno di un patto speciale.

COSTAMAGNA. Ritene anche egli preferibile seguire il concetto di un diritto *ope legis*, dato che il matrimonio può essere avvenuto solo in quanto c'è stata la donazione.

ROTIGLIANO. Osserva che il matrimonio potrebbe anche avvenire molti anni dopo la stipulazione della donazione con patto di reversibilità.

SARROCCI. In tal caso, bisogna presupporre due contratti: uno di donazione e uno di matrimonio. Ritene perciò molto più semplice dire che la reversibilità non pregiudica i diritti del coniuge superstite.

PRESIDENTE. Nota che il diritto del coniuge superstite va soggetto a tutte le norme sulla riduzione ereditaria, collazione ecc. Con la disposizione attuale invece si elimina il pericolo di questa riduzione, creando così un privilegio a favore del coniuge superstite. Il senatore Barcellona faceva giustamente osservare che, se non ci fosse la disposizione, il patto potrebbe essere nullo. Proprio in considerazione di ciò ritiene che l'articolo possa essere approvato come proposto nel progetto.

Così rimane stabilito.

Art. 330.

COSTAMAGNA. Ritene che l'ultima parte dell'articolo possa considerarsi superflua in quanto si riferisce alle norme sulle trascrizioni.

ROSSI. Quanto alla dizione del primo periodo dell'ultimo comma: « La risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, quando sia stata preveduta nell'atto di donazione », chiede se le parole « quando sia stata preveduta » si debbano riferire solo agli eredi del donante, oppure a tutti e due.

PRESIDENTE. Solo ai suoi eredi.

SARROCCI. Allora bisognerebbe dire: « ed anche dai suoi eredi ».

PRESIDENTE. Il concetto della disposizione è questo: se il donante ha taciuto, saranno gli interessati ad agire, non gli eredi; se invece il donante ha detto che in caso di inadempimento dell'onere ha luogo la risoluzione, allora anche gli eredi hanno il diritto di far valere tale risoluzione. In definitiva, il diritto della risoluzione è personale se implicito, è trasmissibile se esplicito, sempre però che non ci siano dei terzi interessati all'adempimento, i quali possono agire per diritto proprio.

COSTAMAGNA. Ma non possono chiedere la risoluzione; la clausola risolutiva opera solo se espressamente stipulata, tanto per il donante come per gli eredi.

PRESIDENTE. No, per il donante agisce anche se non è espressamente stipulata.

COSTAMAGNA. Allora bisogna modificare la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ritene possa essere accettata — per maggiore chiarezza — la modificazione proposta dal senatore Sarrocchi: « ed anche dai suoi eredi ».

Per quanto riguarda l'ultima parte, nota che essa si riferisce al sistema generale; crede quindi non ci debbano essere difficoltà per mantenerlo.

La Commissione approva l'articolo con la modificazione proposta dal senatore Sarrocchi.

Art. 331.

COSTAMAGNA. Ritene opportuno aggiungere: « anche se tale motivo non sia stato espresso ». Infatti l'articolo in esame va messo in rapporto con l'articolo 325 il quale dice che il motivo illecito rende nulla la donazione quando sia espresso. Ora nell'attuale articolo si richiede del pari che l'onere abbia costituito il motivo unico, ma non si dice se ciò debba essere espresso o meno.

SARROCCI. Fa presente che l'onere deve essere necessariamente espresso; un onere implicito non può concepirsi.

ROTIGLIANO. È giusto. L'onere e il motivo qui coincidono.

COSTAMAGNA. Si può imporre un onere senza dirne il motivo. Ad ogni modo, siccome il sistema del Codice è che il motivo opera solo se è unico ed espresso, anche qui bisogna dire: « anche se non è stato espresso ».

MARAVIGLIA. Qui si sottintende che, anche se il motivo non è espresso, produce egualmente effetto.

PRESIDENTE. Osserva che, indubbiamente, per l'euritmia del Codice, si dovrebbe parlare anche qui di onere espresso. Nelle successioni si è detto che l'onere deve essere espresso; però là ci si trova in presenza di situazioni particolari più cogenti, mentre nelle donazioni si è di fronte ad una libera volontà e quindi si può essere più correvi per la risoluzione che non nelle successioni. Ricorda poi che nelle successioni si distingue il motivo illecito dal motivo impossibile, in quanto quest'ultimo sta a dimostrare la poca serietà della disposizione. Osserva inoltre che nell'articolo 189, a proposito dell'onere nel testamento, si dice che: « L'onere impossibile o illecito si ha come non apposto; ma se risulti dal testamento che esso abbia costituito il motivo unico della disposizione, questa non ha effetto ». Quindi quest'onere deve risultare dal testamento, non da una indagine extra. Se si vuol fare una disposizione armonica, occorrerebbe modificare la dizione dell'articolo in esame.

COSTAMAGNA. Concorde nella necessità di chiarire la disposizione.

MARAVIGLIA. Propone la dizione « Ma se comunque consti ».

PRESIDENTE. Non lo ritiene opportuno. Direbbe: « Se dall'atto di donazione consti ». È questa la formula che bisogna adottare se si vuol fare una disposizione analoga a quella adottata per il testamento.

SARROCCHI. Propone di togliere: « consti che » e di lasciare solo: « ma se esso abbia costituito » ecc.

ROTIGLIANO. Osserva che così l'equivoco rimane. A suo avviso, non c'è ragione di una disciplina diversa in materia di successioni e di donazioni.

COSTAMAGNA. Ritiene invece che rispetto al testamento ci debba essere sempre un principio di maggiore indulgenza che non rispetto alle donazioni che vanno piuttosto assimilate al regime delle obbligazioni. È favorevole perciò alla dizione più rigorosa: « comunque consti ». Se la Commissione intende accedere invece al principio contrario, bisogna però che il concetto sia espresso chiaramente.

ROTIGLIANO. Opina che sia appunto da accogliere il principio contrario, per armonizzare il presente articolo con il 325 e con quanto deliberato in precedenza dalla Commissione. Propone perciò che si dica: « Quando l'onere sia illecito o impossibile, si considera come non apposto; ma se dallo stesso atto risulti che esso abbia costituito il motivo unico della donazione, questa non ha effetto ».

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che, chiedendo che il motivo sia espresso, si finisce in un certo modo con il rendere lecito l'illecito.

SARROCCHI. Il motivo può essere dissimulato, ma l'onere deve essere espresso, ed allora il giudice ha elementi sufficienti per dire se è lecito o meno. Insiste nel considerare inutili le parole « consti che ». È contrario alle formule soggettive e ritiene che sia il giudice che deve dire se l'onere abbia costituito il motivo unico della donazione.

PRESIDENTE. Crede che sia preferibile la dizione: « se dall'atto risulti ». Questo per l'armonia del Codice. Richiamandosi alla dizione già approvata per l'articolo 325, nel caso del motivo illecito, osserva che poichè nel caso in esame l'onere si tramuta in motivo, questo deve avere lo stesso effetto.

PANUNZIO. Senza entrare in merito alla questione di sostanza, intende fare una questione puramente di tecnica giuridica. Poichè è stato sollevato il problema della coerenza delle disposizioni attuali con quelle adottate per il testamento, ritiene che per queste, come per le altre simili questioni che potranno presentarsi, sia opportuno demandare al Presidente, in sede di redazione del testo definitivo, la facoltà di armonizzare le varie disposizioni, al fine di evitare difformità di formulazione e di indirizzo.

PIOLA CASELLI. Concorde con quanto ha osservato il Presidente circa la necessità di armonizzare le disposizioni del Codice. Dalla relazione della Commissione Reale si rileva che il concetto della Commissione stessa è stato che il motivo dovesse risultare dall'atto: « è considerato », si dice, cioè, nell'atto. Del resto, l'argomento addotto dal Presidente della rispondenza dell'attuale articolo con l'articolo 325 è assolutamente logico: se l'onere diventa una causa, deve essere regolato allo stesso modo. Si è obiettato che il motivo deve essere dichiarato, espresso. Ma qui c'è un equivoco: quando si è discusso sulla parola « espresso », si è detto che « espresso » non importa già una formula sacramentale, ma basta che il motivo risulti dall'atto, sia cioè esplicito che si tratta di un fatto causante.

COSTAMAGNA. Ma la parola *espresso* non rende questo concetto.

PIOLA CASELLI. Occorre che esplicitamente risulti dall'atto che il fatto motivante è contenuto nella disposizione.

PRESIDENTE. Ritiene più rispondente la dizione: « ma se risulti dall'atto di donazione che esso abbia costituito il motivo unico » e ne propone l'approvazione.

(La Commissione approva).

Osserva, poi, riprendendo un'osservazione già da lui fatta, che quando la clausola impossibile sta a dimostrare la mancanza di serietà della donazione, fatta perciò con *animus jocandi*, non si dovrebbe, a suo avviso, mantenere valida la donazione e annullare soltanto la condizione impossibile, ma render nullo l'intero negozio.

ROTIGLIANO. Rileva che il Codice attuale parla di onere, ma non di motivo della donazione, perchè parte dal concetto che la donazione abbia solo un motivo: quello della liberalità. Ora invece si vuole inserire il concetto del motivo, mentre la donazione non ne ha nessuno oltre quello della liberalità.

PRESIDENTE. Non insiste.

Art. 332 e 333.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 334.

PRESIDENTE. La parte nuova di questo articolo è al n. 3, che contempla la costituzione di dote o di patrimonio familiare ed anche questa disposizione crede sia giustificata tenendo presente che spesso la famiglia può essersi costituita contando appunto sulla dote.

La Commissione concorda.

Art. 335 e considerazioni generali.

PRESIDENTE. Nota che la disposizione dell'articolo è nuova.

SARROCCI. Riteneva debba essere chiarito il concetto di risarcimento dei danni.

ROTIGLIANO. Fa presente che, nel caso in esame, troverebbero applicazione i principi generali vigenti in materia di responsabilità civile. Perciò la norma in esame può essere soppressa.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 335 vuole risolvere la questione che si presenta in giurisprudenza se cioè la liberalità del donante esoneri dalla responsabilità per negligenza.

PIOLA CASELLI. Nota che nell'articolo in questione si fa una riserva per quanto disposto dall'articolo 176 del progetto del I Libro, articolo che riguarda la dote. Rispetto alla dote vige la regola che il donante è responsabile dei vizi occulti solo in caso di dolo. Ora invece, per la donazione, si estende la responsabilità molto al di là del dolo, in un modo che ritiene alquanto pericoloso. Il donante, infatti, può rimanere responsabile dei vizi occulti in qualunque tempo perchè non c'è termine, soltanto perchè ha dichiarato che la cosa era immune da vizi. Ora egli ritiene che se il donante, conoscendo questi vizi, li abbia tenuti nascosti, si ricade nel caso del dolo; ma, quando il donante ha semplicemente dichiarato che le cose donate erano immuni da vizi, c'è da domandarsi se debba essere obbligato per i vizi occulti senza nessuna garanzia di termini o di forme. La disposizione perciò gli appare eccessiva e crede più consigliabile rimanere negli stessi termini della responsabilità per la dote dichiarando cioè la responsabilità solo quando c'è il dolo.

ROTIGLIANO. Riferendosi alla precisazione fatta dal Presidente, che si è ritenuto necessario, cioè, eliminare il dubbio circa le responsabilità derivanti dalla donazione, è di opinione che tale responsabilità derivi non dal fatto della donazione, ma dal fatto di aver tenuti nascosti i vizi o di aver dichiarato la cosa donata immune

dai vizi stessi. Alla responsabilità quindi si giunge egualmente con i principii della colpa aquiliana. Insiste perciò per la soppressione dell'articolo in discussione.

SARROCCI. È contrario a sopprimere completamente l'articolo. Se il donante conosceva i vizi e li ha taciuti, deve essere ritenuto responsabile. Questa parte, per lo meno, deve essere conservata.

PIERANTONI. Dato il movente dell'articolo, di eliminare la preoccupazione che, trattandosi di donazione, si possa andare esenti dalle responsabilità di cui all'articolo 1151, ritiene che la disposizione dovrebbe essere redatta in modo da stabilire soltanto che anche in caso di donazione non ci si può sottrarre alle responsabilità di cui allo stesso articolo 1151.

PANUNZIO. Mentre è scientificamente soddisfatto di tutto l'insieme delle norme che regolano il diritto ereditario, specialmente dopo che, in sede di testamento, è stato inserito il concetto del testamento non patrimoniale, non può dire altrettanto per ciò che riguarda il meccanismo logico ed il sistema tecnico della donazione. Egli pensa che le considerazioni del senatore Piola Caselli non abbiano fatto altro che segnalare uno dei tanti problemi i quali rivelano il difetto di orientamento logico e scientifico in tutto il regolamento della donazione.

Non crede che nel progetto sia da ammettere la volontà puramente immotivata come concetto-base della donazione, quale era accolto nel Codice vigente.

Ora, come in sede di codificazione penale il legislatore è partito dal concetto del motivo e della volontà motivata in sede di imputabilità e di responsabilità, così crede che anche in sede civile si debba fare *tabula rasa* del concetto dell'indeterminismo della volontà e non sia il caso di seguire il legislatore del 1865 che si ispirò alla concezione kantiana che animò anche i grandi giureconsulti francesi della scuola di diritto civile e tutti i civilisti italiani che elaborarono, prima della codificazione, questa materia. Si domanda su quale altra concezione della volontà si debba basare la donazione dal momento che non è più accettabile il concetto che ha ispirato il Codice vigente.

Anche sotto questo riguardo non crede inopportuna la proposta formulata precedentemente che cioè sia miglior partito quello di deferire al Presidente, il quale alla esperienza pratica unisce una finissima coscienza giuridica, il mandato di rielaborare in sede di coordinamento tutto l'istituto della donazione in modo da ottenere una serie di disposizioni che rifletta esteticamente e logicamente il nuovo concetto che si vuole accogliere.

PRESIDENTE. Ringrazia l'onorevole Panunzio per le cortesi parole rivoltegli; ma pensa che non gli sia possibile accettare un mandato del genere di quello da lui accennato.

Osserva poi che non è esatto pensare che il Codice del 1865 abbia subito l'influenza kantiana; esso fu redatto in un'epoca di pieno hegelianismo, ma non subì influenze nè kantiane, nè hegeliane.

ROTIGLIANO. Crede che, una volta esaurito l'esame delle donazioni, si potrà fare la riserva se sia preferibile che l'istituto della donazione debba rimanere unito alle successioni o se invece sia più opportuno unirlo alle obbligazioni e riprenderlo in esame in questa sede.

FABRI. Propone che nell'articolo 335 alla parola «dichiarato» si sostituisca l'altra «garantito», termine usato nel corrispondente articolo 431 del progetto della Commissione Reale. In tal modo si attenua la portata della disposizione, venendo incontro anche agli inconvenienti prospettati dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Fabri.

La Commissione approva la proposta del senatore Fabri.

CAPO IV. — Della revocazione delle donazioni.

Art. 336.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 337.

PIOLA CASELLI. Domanda che si ripristini il caso di revoca della donazione per ragioni di ingratitudine nel caso di rifiuto di alimenti, che è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1081 del Codice vigente, per lo meno in riferimento agli alimenti dovuti per legge in base al vincolo del sangue. Fa presente che non è infrequente, specie nella numerosa classe degli agricoltori, piccoli possidenti, il caso di donazioni fatte dal vecchio genitore o altro ascendente, dalla sorella nubile, o dal fratello invalido al lavoro, a favore del congiunto col quale convivono e da cui sono assistiti. Spesso in tali casi la donazione non è che il premio, più o meno volontario, dell'assistenza. Ma può accadere, e nella sua esperienza di magistrato ricorda simili tristi casi, che il donatario, ottenuta la donazione, scacci di casa il congiunto. La Commissione Reale (progetto, articolo 482 - 2) aveva conservato questo caso di revoca, aggiungendovi l'altro, fino a un certo punto analogo, della violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Non gli sembra che sieno convincenti le ragioni addotte dalla Commissione ministeriale (pag. 130) per escludere questi casi.

MACARINI CARMIGNANI. Condivide pienamente le giuste osservazioni del senatore Piola Caselli, alle quali però aggiunge due considerazioni.

In primo luogo egli pensa si debba avere riguardo anche all'entità della donazione per evitare l'eventualità che si faccia una piccola donazione per poter pretendere in seguito gli alimenti.

In secondo luogo osserva che il doversi accollare la spesa per gli alimenti può portare un perturbamento economico al donatario specialmente quando la donazione è fatta in considerazione di un matrimonio ed è quindi destinata particolarmente al mantenimento della famiglia.

PRESIDENTE. È giusto che anche questi elementi vengano considerati.

BARCELLONA. Il caso di donazioni fatte in considerazione di un determinato matrimonio, prospettato dal deputato Macarini Carmignani, è regolato dall'articolo 341 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Barcellona.

Rileva poi che il rifiuto degli alimenti, oltre che per ingratitudine, può avvenire quando il donatario dichiara di non essere in grado di somministrarli. In tal caso il Tribunale si pronunzierà sulle possibilità economiche del donatario; si tratta in questa ipotesi di un rifiuto illegittimo, mosso però non da ingratitudine, ma da un semplice senso di sopravvalutazione dei propri bisogni o di sottovalutazione di quelli altrui.

PIOLA CASELLI. Ove la Commissione venisse nella determinazione di accogliere la sua proposta, sarebbe del parere di modificare la formulazione del n. 2 dell'articolo 432 del progetto della Commissione Reale: « quando egli rifiuti indebitamente gli alimenti al donante » aggiungendo dopo la parola « alimenti » le altre « legittimamente dovuti » per chiarire che trattasi di alimenti dovuti per legge.

ROTIGLIANO. Pensa che le osservazioni del senatore Piola Caselli non abbiano più ragion d'essere una volta che nel Libro I si è fissato non solo l'obbligo del dona-

tario di somministrare gli alimenti, ma si è anche preveduta la possibilità che tali alimenti assorbano completamente la donazione. Infatti, nell'ultimo comma dell'articolo 433 del Libro I si è stabilita la norma che il donatario può essere tenuto agli alimenti fino alla concorrenza completa della donazione; se il donatario non adempie quest'obbligo, il donante avrà un'azione la quale metterà nel nulla, come la revoca, la donazione effettuata. Dato ciò, egli crede che abbia ragione il Ministro quando, nella relazione che accompagna il progetto, fa richiamo alla innovazione contenuta nel Libro I e sostiene che è inutile parlare di revocazione per rifiuto di alimenti dal momento che si è riconosciuto al donante il diritto di agire contro il donatario per conseguire gli alimenti.

PRESIDENTE. A ciò si può obiettare che il donante dovrà aspettare molto tempo prima che il donatario sia obbligato da una sentenza del Tribunale a pagare gli alimenti.

ROTIGLIANO. Ma anche per la revoca sarà necessaria una pronunzia del Tribunale.

PRESIDENTE. La domanda di revoca avrà un effetto più immediato della richiesta degli alimenti. Egli è favorevole a che il concetto morale prospettato dal senatore Piola Caselli sia incluso nel progetto.

PIOLA CASELLI. Osserva che non si devono confondere o unificare, come fa la relazione ministeriale, i due casi ben diversi della violazione dell'obbligo alimentare che sorge in dipendenza del vincolo di sangue, e della violazione di quell'altro obbligo alimentare che sorge in virtù dell'atto di donazione. In questo secondo caso si può comprendere e giustificare la soluzione transazionale adottata dal Ministro di fronte alla dottrina degli obblighi alimentari del donatario che rimonta al diritto comune, il sistema cioè, di riconoscere quest'obbligo alimentare, come è stato fatto all'articolo 432 del Libro I, ma di non ammettere che la violazione di tale obbligo comporti la sanzione, che in taluni casi può essere eccessiva, della revoca della donazione.

Ma non si giustifica che si possa andare più oltre, respingendo la dottrina più moderata, che è stata pure autorevolmente sostenuta nella interpretazione dell'articolo 1081 del Codice civile, che, cioè, si ammetta la revoca quando si tratta di violazione dell'obbligo degli alimenti stabilito dalla legge in base al vincolo del sangue. Assai più grave è l'ingratitude in questa ipotesi, mentre è difficile di sostenere che la revoca possa condurre ad eccessive conseguenze. Un Codice che vuol essere popolare non può ammettere che il congiunto, dopo essersi fatto donare il peculio dal vecchio genitore o dal fratello o dalla sorella che ha ricoverati in casa, li metta sul lastrico obbligandoli ad un lungo periodo di privazioni prima di giungere ad ottenere una pensione alimentare. La sanzione della revoca della donazione costituisce una minaccia ed una difesa legittima ed assai più efficiente.

La relazione ministeriale obietta « che se è ovvio che la revoca farebbe venir meno l'obbligo degli alimenti fondato sulla qualità del donatario, si potrebbe esser perplessi sulla sussistenza dell'obbligo dipendente da vincoli di sangue ». Ma questa perplessità non si comprende. Restituito il bene donato, l'obbligo alimentare del donatario sussisterà solo ed in quanto il valore economico del bene stesso non escluda il bisogno che giustifica l'obbligo medesimo. Insiste perciò vivamente perchè si riconosca questo gravissimo caso di ingratitude.

Quanto all'altro, pure previsto dalla Commissione Reale, della violazione degli obblighi di assistenza, vi sarebbe favorevole, considerando pure che questi obblighi (cioè che la Commissione ministeriale non ha rilevato) concernono anche i rapporti dei figli verso gli ascendenti (articolo 570, n. 2, Codice penale), benchè riconosca che in tali ipotesi il donante possa fare ricorso alle dirette sanzioni penali.

SARROCCI. Osserva che la disposizione del Codice penale che riguarda la violazione degli obblighi di assistenza familiare considera proprio come precipuo

l'obbligo degli alimenti. Ritiene inutile pertanto di considerare nell'articolo in esame anche gli obblighi di assistenza familiare.

PRESIDENTE. Crede di interpretare il parere della Commissione proponendo di aggiungere alla fine dell'articolo la sola espressione proposta dal senatore Piola Caselli: « o abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti per legge al donante ».

La Commissione approva.

Art. 338.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 339.

MACARINI CARMIGNANI. Dato che nel primo comma si parla di donazioni che possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante, e nel periodo successivo è detto che esse possono essere altresì revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, si chiede se debba considerarsi revocabile la donazione anche per la sopravvenienza di un figlio naturale. Egli dubita che il figlio naturale, nato dopo effettuata la donazione, possa farla revocare; altrimenti non si comprenderebbe lo scopo della distinzione che il progetto fa tra discendenti legittimi e illegittimi.

PIOLA CASELLI. Infatti dalla relazione ministeriale risulta chiaramente che l'ipotesi è sempre che il figlio naturale sia nato prima dell'atto della donazione; è soltanto il riconoscimento che può avvenire dopo.

MACARINI CARMIGNANI. Non è favorevole a questo trattamento di inferiorità fatta ai figli naturali proprio ora che nel progetto si è cercato di considerare più benevolmente la loro posizione.

PRESIDENTE. Osserva che la differenza di trattamento si spiega col fatto che il figlio del figlio legittimo è legato al nonno, mentre il figlio del figlio naturale riconosciuto non lo è, in quanto il riconoscimento concerne esclusivamente la persona che lo compie e la persona riconosciuta.

BARCELLONA. È per la conservazione dell'articolo nella dizione del progetto ministeriale.

PIERANTONI e MARAVIGLIA. Concordano con il senatore Barcellona.

PRESIDENTE. È anch'egli favorevole alla formula usata nel progetto ministeriale.

La Commissione concorda.

Art. 340.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 341.

ROTIGLIANO. Osserva che il corrispondente articolo 1087 del Codice vigente contiene nell'ultima disposizione la seguente aggiunta: « ... salvo ai figli del donante il diritto di richiedere la riduzione delle donazioni in quanto eccedono la porzione disponibile », non riprodotta nel progetto.

PRESIDENTE. Si tratta di un principio generale. Non è necessario affermare in questa sede che la donazione non può eccedere la legittima.

Art. 342 a 344.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 345.

BARCELLONA. Osserva che la giurisprudenza ha ammesso l'esistenza di una categoria di donazioni che chiama indirette, come ad esempio, le assicurazioni.

PRESIDENTE. Secondo la relazione ministeriale, il progetto usa l'espressione « atti di liberalità diversi dalle donazioni » invece della formula « donazioni anche non risultanti da rapporto contrattuale » usata dal progetto della Commissione Reale, perchè questa ultima dizione è sembrata a molti oscura e tecnicamente poco felice.

Anche l'assicurazione a favore di un terzo (e, si noti, questo terzo può anche non intervenire, perchè il contratto viene stipulato direttamente fra colui che assicura e l'Istituto) potrebbe essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

PANUNZIO. Desidera che risulti dal verbale che questa disposizione ha un valore non precettivo, ma interpretativo.

PRESIDENTE. È d'accordo; si tratta di una pura disposizione interpretativa.

Il concetto dell'articolo è equo, perchè in linea di diritto non si è ammessa la facoltà di revoca per le donazioni indirette.

PANUNZIO. Ricorda però che il senatore Barcellona ha detto che la giurisprudenza ha equiparato questa forma alla donazione.

PRESIDENTE. Il senatore Barcellona ha citato una interpretazione giurisprudenziale. Con l'introduzione del presente articolo nel progetto, si è trasformata una norma controversa nella giurisprudenza in una norma positiva.

PIOLA CASELLI. Prospetta il problema di trovare una formulazione che corrisponda alla motivazione data dalla giurisprudenza. Ora alla dizione generica del progetto ministeriale, che può dar luogo ad una quantità di equivoci « atti di liberalità diversi dalla donazione », sostituirebbe quella dell'articolo 443 della Commissione Reale, più restrittiva: « Le donazioni anche se non risultino direttamente da un rapporto contrattuale ».

PIERANTONI e MARAVIGLIA. Si associano.

PRESIDENTE. Concorde.

(La Commissione approva).

ORDINE DEL GIORNO SULLA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DEL TITOLO
« DELLE DONAZIONI » E RINVIO DEI LAVORI.

Comunica, poi, alla Commissione che, a seguito delle osservazioni che nel corso della odierna discussione sono state fatte dagli onorevoli Panunzio e Rotigliano, i medesimi Commissari, insieme al deputato Biggini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, approvate le singole disposizioni sulle donazioni, si riserva di riesaminarne il lato sistematico in sede di discussione delle obbligazioni allo scopo di collocare eventualmente quel Titolo insieme con le obbligazioni ».

PANUNZIO. Ricorda di avere, fin dalla prima seduta, manifestato la sua opposizione alla unione in un unico Libro delle successioni e delle donazioni, mentre, se mai, pensa che la materia delle successioni debba essere integrata, dopo un opportuno riesame, per ciò che riguarda le persone giuridiche.

Ad ogni modo, dichiara che l'ordine del giorno da lui firmato è stato mosso dalla convinzione che le donazioni escano fuori dell'ambito logico delle successioni e debbano piuttosto fare capo alle obbligazioni.

PRESIDENTE. Pensa che di tale problema la Commissione potrà occuparsi in sede di obbligazioni.

BARCELLONA. Aderisce all'ordine del giorno dal momento che si tratta di sistematica formale; a lui è indifferente che il Titolo delle donazioni sia unito alle obbligazioni piuttosto che alle successioni.

ROTIGLIANO. Ritiene che, pur trattandosi di sistematica formale, non sia esclusa tuttavia la possibilità di riesaminare a suo tempo le disposizioni sulle donazioni per armonizzarle con quelle sulle obbligazioni invece che con quelle sulle successioni.

PRESIDENTE. Crede che lo spostamento eventuale del Titolo da un Libro ad un altro (che deve avere un fondamento giuridico, altrimenti è inutile farlo) non renda necessaria una nuova discussione delle singole disposizioni; se mai si potranno riesaminare i concetti generali.

(La Commissione approva l'ordine del giorno proposto).

Esaurito l'esame del Titolo delle donazioni, la Commissione deve sospendere per ora le sue sedute. Egli comunicherà ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro Guardasigilli fino a qual punto la Commissione ha proceduto nel suo lavoro. Essa, infatti, aderendo all'autorevole desiderio manifestato dal Ministro, ha fatto quanto era possibile per assolvere con sollecitudine il suo compito; ha compiuto cioè l'esame del Libro III, tralasciando solo il Titolo della divisione, in quanto i pareri delle Confederazioni, che a proposito di questo Titolo erano stati richiesti, non sono finora tutti pervenuti. Assicura ad ogni modo che durante la sospensione delle sedute sarà cura della Presidenza di predisporre la relazione al Ministro sui lavori già svolti.

Formula, infine, per tutti gli onorevoli Camerati i migliori auguri.

PANUNZIO. È sicuro di interpretare il pensiero di tutti i Camerati ricambiando al Presidente i più fervidi auguri ed esprimendo il più vivo senso di soddisfazione per il lavoro che la Commissione ha compiuto sotto la di lui sapiente ed alta guida.

La Commissione applaude vivamente.

Il Presidente ordina il saluto al Re ed il saluto al Duce.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 40.

Seduta del 18 novembre 1938 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari senatori: ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, COGLIOLO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale del Titolo IV: « Della divisione ». - Allegati: Pareri delle Confederazioni sindacali sull'articolo 265.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato l'assenza i Commissari senatori Di Marzo, Sarrocchi e Scialoja e deputato Cristini.

Prima di riprendere i lavori, invita la Commissione a rivolgere un commosso pensiero al camerata Redenti che ha testè incontrato una tragica immatura fine. Ricorda gli eccezionali meriti di studioso, di fascista e di lavoratore dello scomparso, la cui perdita sarà gravemente risentita specie nel settore cui Egli dedicava la sua attività e che aveva in lui un rappresentante così probo e intelligente. Di fronte all'irreparabile non si può che rassegnarsi: è sicuro di interpretare il pensiero della Commissione inviando alla famiglia i sentimenti di simpatia e di solidarietà dei Camerati tutti (*segnì di assenso*).

Compie anche il doloroso dovere di annunciare che il senatore Sarrocchi è stato in questi giorni colpito da gravissimo lutto, per la perdita della sua nobilissima Consorte. Invierà all'illustre Collega i più affettuosi sentimenti di simpatia e di cordoglio a nome dell'intera Commissione.

Dà quindi il benvenuto al camerata Di Giacomo che interviene per la prima volta ai lavori ed è lieto che la Commissione possa avere la sua preziosa collaborazione.

DI GIACOMO. Ringrazia.

PRESIDENTE. Deve infine comunicare che l'on. Martire ha presentato le dimissioni da membro della Commissione stessa. Esaurito l'esame delle disposizioni concernenti i diritti di famiglia, nel quale studio era particolarmente versato, egli ha creduto di aver adempiuto al suo dovere e ha pregato pertanto di essere sostituito.

Si riprende l'esame del progetto.

TITOLO IV. — Della divisione.

PRESIDENTE. Ricorda, che essendo sorta a suo tempo la questione di sapere se le aziende commerciali e agricole richiedessero un trattamento particolare per quanto concerne le successioni, cioè se la loro unità potesse essere toccata o meno dal diritto successorio, al fine di precisare il concetto di indivisibilità, su proposta della Commissione, erano state invitate le varie Confederazioni ad esprimere il loro avviso al riguardo. Si era pertanto proseguito nell'esame del progetto, lasciando in sospeso il Titolo della divisione. Come i Commissari hanno potuto già rendersi conto dall'invio che loro ne è stato fatto, i pareri sono ormai completi (1). Alcuni di essi sono di carattere generale, altri negano la necessità di una speciale disposizione per le aziende e altri, infine, pur favorevoli, ma con qualche riserva o con proposte di modificazioni. Crede che in linea pregiudiziale dovrebbero essere esaminati prima i pareri contrari alla disposizione, perchè se la Commissione concordasse nelle osservazioni da essi fatte sarebbe inutile procedere all'esame degli altri.

Legge i pareri della Confederazione fascista dei commercianti e dei sindacati nazionali fascisti degli avvocati e procuratori e dei dottori in economia e commercio che sono contrari a che nel Codice sia contemplata una norma apposita che fissi l'indivisibilità dell'azienda. Apre su questo concetto la discussione.

COGLIOLO. Si associa a quanto detto dai tre pareri citati, per l'enorme difficoltà sia di stabilire quando una azienda è indivisibile, sia di sapere con certezza a quale dei coeredi è giusto che sia assegnata. Il progetto ha creduto risolvere quest'ultimo problema attribuendone la competenza all'autorità giudiziaria, la quale dovrebbe decidere con riguardo alle condizioni e attitudini personali dei singoli eredi. Ora egli ammette che al giudice sia opportuno deferire in particolari casi un tale criterio di opportunità; ma opina che nel caso in questione riuscirebbe oltremodo difficile al magistrato di poter giudicare con certezza quale degli eredi possa essere il più adatto a continuare l'azienda. In pratica, salvo lotte tra fratelli, avviene che l'azienda rimane in vita perchè è nell'interesse di tutti che l'azienda continui nella sua attività. Rimane poi da risolvere il primo problema cui ha accennato, che consiste nel sapere che cosa si debba intendere per azienda indivisibile in quanto tutte le aziende sono, secondo i diversi punti di vista, indivisibili e divisibili. Sono tutte indivisibili nel senso che ogni azienda è imperniata su di una serie di attività che mirano ad uno scopo, e nello stesso tempo tutte divisibili nel senso che si possono scindere le singole attività, come spesso accade tra fratelli che si dividono i campi di attività agendo, per esempio, l'uno al centro e l'altro in provincia. Inoltre nella disposizione relativa si dice che, quando dell'eredità faccia parte un'azienda formante una unità economica indivisibile, essa va attribuita ad un coerede che sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio. Si tratta quindi di un giudizio di idoneità tra i diversi coeredi e non può ravvisare come in pratica il magistrato possa giudicare di questa idoneità, a meno di non ricorrere ad un perito: il che gli sembra poco opportuno. Rileva che in pratica invece non sono mai sorte difficoltà in proposito e l'interesse è stato sempre la guida che ha ispirato i coeredi sia sulla opportunità di fare esercitare l'azienda da uno di essi, sia — il che avviene di frequente — sulla opportunità di gestirla in comune, lasciandone per esempio l'amministrazione a quello dei coeredi che ha sempre affiancato il *de cuius*. In tale caso tutti i coeredi partecipano agli utili dell'azienda, mentre, seguendo le norme dell'articolo 265, gli altri coeredi vengono espropriati, mediante il pagamento di una somma da riscuotersi in un triennio. Ora in pratica due sono i possibili casi: o l'azienda va male ed allora non c'è nessuno che la vuole,

(1) I pareri sono riprodotti in allegato al verbale (pag. 360).

o l'azienda va bene ed allora la vogliono tutti, anche coloro che non possono personalmente gestirla, rimanendo compartecipi ciascuno per la sua parte. Volendo fare delle disposizioni speciali in materia, sorgeranno delle difficoltà e si moltiplicheranno le controversie. Per queste ragioni si dichiara favorevole a non creare una norma che a suo modo di vedere non è sentita nè dal commercio, nè dall'agricoltura, nè in genere dalla vita pratica. Nessuna importante questione — ripete — è mai sorta in materia di divisione di azienda, perchè di solito i coeredi hanno sempre continuato a mantenerla in vita quando era utile e redditizia e l'han fatta cessare quando era improduttiva.

BERIO. Pur rendendosi conto dell'importanza delle osservazioni svolte dal camerata Cogliolo, non crede che le disposizioni oggi vigenti in materia di aziende agricole e commerciali siano sufficienti a garantirne l'indivisibilità quando questa sia necessaria ai fini del superiore interesse sociale. Il senatore Cogliolo ha osservato fra l'altro che, attuando la disposizione dell'articolo 265 del progetto, si vengono a pregiudicare i diritti dei coeredi sulla quota indisponibile nel senso che essi si mutano in una quota di eredità simile a quella del coniuge superstite o del figlio naturale. Ora, di fronte agli interessi dei coeredi ci sono da salvaguardare interessi superiori di carattere sociale ed economico che riguardano non i singoli, ma tutta la collettività e che consigliano di prendere le opportune misure per assicurare la continuità della azienda, affidandola a mani idonee. D'altra parte il progetto stabilisce già tutte le cautele perchè non derivi ai coeredi alcun pregiudizio. Egli perciò è favorevole alla introduzione di una norma speciale in materia che tenga conto degli interessi della collettività, pur salvaguardando gli interessi dei coeredi. Si deve infatti tenere presente che, se i coeredi non sono d'accordo, venderanno l'azienda, magari sotto costo, a persone forse inadatte, con il conseguente danno sia degli eredi stessi che della collettività.

ROTIGLIANO. Si associa alle considerazioni esposte dal senatore Cogliolo. Contrariamente a quanto è stato affermato dal senatore Berio, le disposizioni del Codice attuale sono — a suo parere — sufficienti per garantire l'interesse della pubblica economia dai pericoli a cui si vorrebbe fare fronte con queste nuove disposizioni. Lo scopo a cui tendono queste disposizioni è di impedire che una azienda, che ha un valore speciale per il suo avviamento, possa andare dispersa con il conseguente danno della collettività. Ma in questi casi i migliori giudici sono gli interessati che non vorranno rinunciare a questo maggior valore dell'azienda per il solo gusto di dividersi in natura fra loro le merci e le altre attività che la compongono. L'interesse degli eredi di non disperdere il valore di avviamento che può avere l'azienda è tutelato dalla legge che già stabilisce che se un bene è indivisibile questo debba essere assegnato ad un solo erede quando ciò sia possibile ed in caso differente debba esser venduto al miglior offerente. In conclusione, ritiene che le disposizioni contenute nel Codice vigente, e particolarmente gli articoli 683 e 994, siano più che sufficienti ad eliminare qualunque inconveniente.

COSTAMAGNA. Nel Codice civile si parla di cose e non di aziende.

ROTIGLIANO. Osserva che nulla impedirebbe di estendere alle aziende l'applicazione di queste disposizioni. Torna a ribadire il concetto che l'avviamento, come l'intestazione di una azienda sono beni di per sé stessi indivisibili. Poichè esiste la cosiddetta divisione civile, a cui si ricorre vendendo la cosa e ripartendo il prezzo, tutte le volte che la divisione non possa essere effettuata materialmente, crede sia più opportuno lasciare agli eredi la facoltà di giudicare se sia il caso di dividere o di mantenere intatta l'azienda assegnandola a un solo erede o vendendola.

DI GIACOMO. L'interesse sociale della collettività non sempre coincide con l'interesse dei coeredi.

ROTIGLIANO. Non vede come possa sorgere antagonismo tra i due interessi, nè quale importanza possa avere per la collettività il mantenimento di un'azienda che gli eredi, riscontrandola passiva, stabiliscano di vendere di comune accordo.

Inoltre non vede come il magistrato possa con certezza designare la persona più idonea, trattandosi di materia che esula dalla sua normale competenza. Se per esempio nessuno degli eredi ha fatto il commerciante, da quale criterio si farà guidare il magistrato? Concludendo, crede che non sia il caso di introdurre nel nuovo Codice una norma che non è richiesta nè dal pubblico, nè dal privato interesse.

ROSSI. Rileva che la questione è più importante di quanto non sembri a prima vista. Non è d'accordo col camerata Rotigliano che le aziende tanto facilmente si distruggano o continuino la loro attività sulla base della concorde volontà dei coeredi e d'altro canto non può fare a meno di domandarsi perchè si debba disciplinare un istituto così importante solamente nel diritto successorio. In una economia controllata come quella esistente, in cui è necessaria una speciale autorizzazione perchè una azienda sorga, è anche naturale che il diritto intervenga per salvare dal pericolo dello scioglimento una azienda una volta che si sia ben affermata, ma per ottenere questo risultato è necessario estendere l'istituto anche negli altri campi, altrimenti si correrebbe il pericolo di frustrarne gli effetti.

COSTAMAGNA. Crede utile scindere l'ipotesi della indivisibilità dell'azienda industriale o commerciale da quella riguardante l'azienda agricola. Infatti il problema della indivisibilità dell'azienda agricola ha degli aspetti civili, sociali ed economici ben differenti da quelli concernenti la così detta continuazione dell'azienda industriale o commerciale. In proposito ricorda come la continuità di un determinato patrimonio agricolo abbia già formato oggetto, in Germania, della legislazione sull'*erbhof*, che risponde al concetto politico di formare una classe di agricoltori residuo dell'ordine nazionale e barriera contro il bosevismo. Riafferma perciò il suo desiderio che siano tenute distinte le due questioni a seconda che si tratti di azienda commerciale o agraria.

COGLIOLO. Rileva che nell'articolo 265 si parla di azienda agricola; ora, quando si formula una disposizione, bisogna presupporre che sia ben chiaro l'oggetto che la concerne; il che non è affatto. Inoltre, anche se ciò fosse ben chiaro, crede che in pratica la nuova norma funzionerebbe solo per una esigua minoranza della proprietà fondiaria, non superando le aziende agricole indivisibili la proporzione del dieci per cento. Inoltre è noto che nei campi, quando muore il padre, i figli rimangono quasi sempre uniti, anche per la difficoltà di venire ad una divisione giudiziaria; invece, con la disposizione di quest'articolo, che prevede l'assegnazione dell'azienda ad uno solo dei coeredi fratelli con il conseguente esproprio degli altri, si verrà a dare un incentivo alla scissione di quella comunione di vita e d'interessi che fino ad oggi ha tenuto di solito uniti i figli di agricoltori.

Si domanda, infine, in che rapporto si troveranno i coeredi non assegnatari della azienda di fronte ai debiti dell'azienda stessa, e quale sarebbe la sorte dell'azienda agricola, così dichiarata indivisibile, nel caso che su di essa gravi una ipoteca. Tutto considerato, si va incontro a tante complicazioni che crede sia meglio non innovare.

PANUNZIO. Si limiterà a considerazioni d'ordine. La questione, se ben ricorda, fu già sollevata, ma non esaminata dalla Commissione, la quale credette opportuno rinviarne in linea preparatoria l'esame alle Confederazioni e ai sindacati. Ora essa ritorna all'ordine del giorno corredata dai loro pareri. A questo proposito, e per ciò che riguarda il metodo del lavoro della Commissione, e per il valore giuridico della opera della Commissione stessa il cui parere nei limiti ad essa conferiti è sovrano, si chiede quale nesso ci sia fra quelli che saranno i risultati delle discussioni in questa sede e i predetti pareri: tra gli uni e gli altri potrebbe determinarsi infatti un eventuale *hiatus* di carattere politico su una questione che non è esclusivamente tecnica, come pensano i colleghi Cogliolo e Rotigliano, i quali hanno fatto osservazioni interessanti sul merito del problema. Riconosce che gli inconvenienti segnalati dal primo hanno notevole importanza, per quanto per essi sia sempre possibile trovare una soluzione. Al camerata Rotigliano poi, riferendosi all'esempio da

lui fatto, ricorda che dal momento che l'azienda interessa anche la comunità sociale, non è indifferente allo Stato che l'azienda, vendendosi, passi ad una persona che non è capace di amministrarla. Anche la Carta del Lavoro dice nella dichiarazione che « l'organizzazione privata della produzione essendo una funzione d'interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato ».

Dal punto di vista dell'ordine della discussione, però, oltre ad accettare le considerazioni discriminative del camerata Costamagna fra azienda e azienda, è d'accordo col camerata Rossi che, secondo lui, ha impostato giustamente dal punto di vista organico tutto il problema. Egli pensa, infatti, che non si possa separare il fatto della successione da tutta la disciplina delle aziende. Il problema deve essere risolto in sede o di diritto commerciale o di diritto agrario; e se nel diritto agrario si avrà un nuovo concetto dell'azienda agricola, si potrà allora ovviare alle considerazioni critiche del senatore Cogliolo.

Concludendo, raccomanda uno studio di tutto il problema con tutte le discriminazioni, specialmente per ciò che ha riflesso politico nel caso si debba venire ad una divergenza di vedute fra le risposte delle Confederazioni e quello che potrà essere il parere della Commissione.

ASQUINI. Considera separatamente due problemi, uno di carattere sociale, l'altro individuale.

Il primo concerne l'indivisibilità dell'azienda. Tale problema, secondo alcuni, non andrebbe proposto solo in occasione della successione ereditaria, ma sul terreno molto più generale del diritto di proprietà; si contesta cioè l'opportunità dell'introduzione della norma ora in discussione in un sistema legislativo che lascia al proprietario la possibilità di vendere o liquidare l'azienda. Ricorda, ad esempio, come la legge tedesca sull'*erbfhof* non consideri solamente il momento della successione ereditaria, ma stabilisca che l'*erbfhof* non è commerciabile. Se si entrasse in questo ordine di idee, si renderebbe necessaria l'adozione di provvedimenti più larghi, non riguardanti la sola successione ereditaria soprattutto nei riguardi dell'azienda agraria familiare.

Il secondo problema riguarda l'assegnazione dell'azienda. In questa assegnazione deve prevalere la volontà del defunto che è il miglior giudice della competenza dei suoi eredi. Se il defunto non ha disposto, ci sarà la possibilità di fare un contratto di società; se gli eredi non sono d'accordo, si potrà mettere all'asta l'azienda, la quale però, dal punto di vista dell'interesse pubblico, potrebbe ugualmente restare indivisibile.

Per queste ragioni, rimanendo impregiudicata la questione su quello che deve essere dichiarato o meno bene indivisibile, non vede perchè si debbano mettere ostacoli alla esecuzione della volontà individuale.

BIGGINI. Il problema da risolvere è se si intenda o no accettare il principio della indivisibilità. Senza entrare nei particolari della questione, lo spirito del progetto è di non andare incontro ad uno smembramento dell'azienda per non pregiudicare l'economia nazionale e la produzione. Non è più la volontà assoluta dei coeredi arbitra e libera di decidere se l'azienda debba essere smembrata o meno, perchè l'azienda, isolatamente considerata, non esiste più nell'ordine dell'economia fascista e corporativa in quanto è inserita nel sistema dell'organizzazione sindacale. Il magistrato potrà chiedere dei pareri motivati alle associazioni sindacali di cui l'azienda fa parte nella organizzazione sindacale delle categorie e in base ad essi potrà decidere con più validi elementi sull'opportunità di dividere o meno l'azienda.

ROTIGLIANO. Prospetta l'incongruenza fra la disposizione in esame che vuole evitare lo smembramento dell'azienda al momento della successione e la possibilità che ha il coerede, avuta l'azienda in assegnazione, di smembrarla o venderla dopo qualche tempo.

BIGGINI. Non esiste più oggi la sola esclusiva volontà del privato, ci sono anche le volontà di altri organismi; il legislatore si è preoccupato anche di ciò dal momento che l'ordinamento nuovo è orientato in questo senso.

BACCI. Osserva che la discussione è uscita dal campo del diritto successorio per entrare in quello del diritto di proprietà.

PIOLA CASELLI. A sostegno delle considerazioni svolte dal collega Costamagna, osserva che l'articolo 329 del progetto della Commissione Reale, il quale dà una serie di regole per l'applicazione di queste disposizioni e si riferisce più particolarmente all'azienda agricola, ha una formulazione più opportuna e più atta ad evitare, per quanto è possibile, il frazionamento, che è uno degli inconvenienti più seri della nostra economia agricola. Egli pensa che, esaminata la questione in relazione al fondo agricolo, una parte delle difficoltà possano essere evitate ed il problema possa presentarsi sotto un aspetto diverso.

COSTAMAGNA. Concorde con il senatore Piola Caselli nel ritenere necessaria la distinzione del problema della proprietà agricola da quello della proprietà industriale e commerciale, perchè i criteri da seguire sono diversi. Si tratta di due concetti diametralmente opposti, perchè, mentre il problema dell'azienda industriale o commerciale si richiama ad un concetto economico-funzionale, quello del fondo agrario si richiama ad un concetto morale, familiare e nazionale. Aggiunge che un fatto dal quale non si può prescindere è che a questa divisione della trattazione del problema sono favorevoli anche i pareri delle Confederazioni tanto dei datori di lavoro dell'agricoltura quanto dei lavoratori, mentre sono contrari al principio i pareri degli organi sindacali degli avvocati, degli industriali e dei commercianti.

Non è dello stesso avviso del camerata Asquini, il quale crede che la decisione circa i beni da dichiarare indivisibili possa essere esaminata in sede di Libro II, perchè pensa che il problema della divisibilità del fondo non è puramente obbiettivo, nè si circoscrive alla natura dell'azienda, ma investe anche i diritti dei compartecipi alla famiglia e quindi nei suoi riflessi anche il principio della divisione ereditaria. Esso quindi deve essere trattato contemporaneamente nell'uno e nello altro Libro e deve essere tenuto presente in tutto il sistema del nostro diritto privato.

ROSSI. Premesso che molti di questi gravi inconvenienti sarebbero superati se fosse possibile evitare la pubblicazione del Codice a Libri separati, osserva che questo è un problema di sostanza per cui non è ammissibile che ci si preoccupi di quelli che sono i rapporti fra i compartecipi di un'eredità e si sorvoli su altri fenomeni interessanti in modo permanente l'azienda.

Rileva infine che, senza rinviare la discussione a quando si esaminerà il Libro II, il problema potrebbe essere affrontato partendo dal concetto che oggi non c'è nulla che si sottragga alla funzione sociale, la quale, del resto, è intimamente connessa alla funzione individuale, in rapporto al diritto stesso di proprietà.

ANDRIANI. Si associa alle osservazioni fatte dai colleghi Cogliolo, Rotigliano e Asquini. Egli ritiene però che l'articolo 265 si riferisca unicamente alle aziende che vivono dell'attività e sotto la direzione del titolare, le quali sono in genere di poca entità e solo in casi eccezionali possono influire sulla economia generale, perchè la realtà industriale e commerciale odierna insegna che le aziende che incidono sulla pubblica economia sono in genere società anonime con ingenti capitali.

In secondo luogo pensa che, dato che gli interessati sono i migliori giudici per apprezzare se un'azienda sia o meno vitale, saranno essi che avranno tutta la convenienza, se è redditizia, di non liquidarla, gestendola direttamente o alienandola, il che, ai fini della continuazione dell'azienda è la stessa cosa.

D'altra parte, gli sembra che una simile tutela sia solo illusoria e non abbia effetti concreti, perchè l'articolo 265 prevede l'obbligo di trasmettere l'azienda ad un coerede, ma non fissa poi gli obblighi che gravano sul coerede che assume l'azienda. Potrebbe infatti verificarsi il caso che il giorno seguente a quello in cui l'azienda gli

è stata affidata dal giudice, l'erede la liquidi e quindi la frazioni. La legge, così com'è redatta, non lo vieta, nè sarebbe facile pensare alla possibilità di una proibizione del genere. Di guisa che la protezione data dall'articolo 265 all'azienda viene a limitare la sua efficacia ad un solo momento della vita dell'azienda stessa: al momento della apertura della successione, il che è meno che niente.

Per ciò che riguarda la preoccupazione del camerata Costamagna in ordine all'unità e all'integrità dell'azienda agricola, pensa che l'articolo 264, sia pure non esaurientemente, provveda a che questa entità non sia frazionata. Perfezionando opportunamente questa disposizione, tali preoccupazioni potrebbero venire a cadere.

PRESIDENTE. Il concetto della indivisibilità è stato considerato ogni volta che se ne presentava l'opportunità, in tutti i Libri del Codice.

Ricorda infatti come nel progetto del Libro II siano considerati i beni prodotti dal lavoro, per cui lo scinderli significa mandarli in rovina: in questo caso il concetto della indivisibilità non è più quello romanistico, ma economico, nell'interesse della produzione.

Non ritiene esatto quanto è stato detto da alcuni, che negli atti tra vivi si può benissimo avere una vendita frazionata, perchè la disposizione riguardante il contratto di compra-vendita dice, forse in una forma che dieci anni or sono era sufficiente, che quando si vuole vendere la quota di un bene indivisibile bisogna prima offrirla ai comproprietari; questo, in sostanza, è un diritto di preferenza che porta alla indivisibilità.

Le leggi corporative stabiliscono poi che, in certi casi, nella vendita di un bene per cui c'è un interesse speciale da parte della pubblica economia, può intervenire la Confederazione.

Nella successione, i diritti dei coeredi alla divisione, di cui agli articoli 251 e 257, possono trovare una limitazione nel pubblico interesse, tutte le volte che si tratta di importanti aziende che giova rendere indivisibili.

Non basta: in tema di espropriazione dei beni il progetto del c. p. c., con una disposizione molto discussa, impedisce l'espropriazione da parte dei creditori di un bene ritenuto indivisibile ed ammette la creazione di un'amministrazione che lo metta per legge in una specie di anticresi e che con i frutti paghi i creditori.

Come si vede, vi è un concetto unico che domina nei vari libri del Codice; e la disposizione posta in questa sede è appunto una applicazione di questo principio in correlazione con le altre disposizioni che figurano nelle altre parti del Codice stesso e degli altri codici.

Se il Codice deve essere ordinato sistematicamente, secondo un certo criterio organico ed armonico, ogni sua parte deve restare coordinata con le altre pur essendo da esse divisa, a meno che non si voglia stralciare tutto quanto attiene al principio della indivisibilità dei beni e formarne oggetto di una legge a sè stante.

Se si credesse poi che basti l'interesse delle parti per disciplinare questa materia, perchè esiste veramente un'armonia fra interesse privato e interesse pubblico, non occorrerà più alcuna disposizione; ma allora si dovrà del pari abbandonare in tutto il Codice il concetto dell'indivisibilità.

Ad ogni modo, data l'importanza dell'argomento, crede sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

Il Presidente

D'AMELIO.

PARERI DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE

SULL'ARTICOLO 265 DEL PROGETTO DEL LIBRO TERZO DEL CODICE CIVILE
(INDIVISIBILITÀ DELL'AZIENDA)

I. — Parere della Confederazione fascista degli agricoltori.

La Commissione giuridica della Confederazione fascista degli agricoltori ha ritenuto che il quesito relativo all'articolo 265 del libro terzo possa essere esaminato sulla base di due diversi presupposti:

a) esistenza nel nuovo Codice di una figura giuridica « azienda », intesa come « universalità di diritto » o come patrimonio autonomo. L'articolo 265 potrebbe allora considerarsi quale una applicazione della suddetta figura, che dovrebbe però essere convenientemente disciplinata. Cioè non sembra opportuno che si presupponga una azienda con patrimonio autonomo o che si apra la via alle incertezze della dottrina e della giurisprudenza introducendo nel Codice qualche sporadica norma dalla quale solo indirettamente risulti una così importante innovazione nel nostro sistema giuridico. D'altra parte è stato ritenuto che per la formazione della disciplina di un istituto di così singolare importanza, di così complesso contenuto, non sono stati ancora forniti sufficienti elementi dalla dottrina, sicchè lo accingersi ad essa nello stadio attuale della formazione del Codice potrebbe condurre od a ritardi od a lavori affrettati e difettosi;

b) inesistenza nel nuovo Codice di una tipica figura di *azienda* intesa come patrimonio autonomo, ma attribuzione di questa autonomia patrimoniale all'azienda solo quando essa faccia parte di un patrimonio ereditario. Il vantaggio principale di questa attribuzione sarebbe il seguente: i coeredi, di fronte al rilevatario della azienda, non sarebbero tenuti a rispondere dei debiti di questa, cioè si eviterebbe l'inconveniente di una responsabilità dei coeredi per i debiti di un'azienda le cui attività sarebbero ormai gestite dall'assegnatario-proprietario. Non è, questa, una soluzione da escludere; ma forse richiede anch'essa una complessa elaborazione di norme per conciliare i diritti dei coeredi non assegnatari dell'azienda con quelli dei creditori dell'azienda (più esattamente: dei creditori in conseguenza di un'attività svolta intorno a quel nucleo economico che possa considerarsi come un'azienda);

c) inesistenza nel nuovo Codice di una tipica figura di azienda intesa come patrimonio autonomo; ma tutela speciale — nel caso di eredità — di un'unità *economica* aziendale. La Commissione trova opportuna questa tutela, anzi la considera e la auspica come un primo tentativo di una più vasta disciplina dell'azienda, poichè pensa che debbano essere incoraggiati anzi promossi tutti gl'istituti tendenti a rafforzare o per lo meno a non disgregare gli organismi della produzione. Osserva solo che sarebbero opportune: 1) una maggiore chiarezza delle norme contenute nell'articolo 265; 2) una maggiore coordinazione con le norme su la comunione.

Quanto al primo punto, può forse desiderarsi una più precisa indicazione della sorte dei debiti dell'azienda. Resterà la responsabilità dei coeredi non assegnatari? Dato che resti — almeno di fronte ai terzi — e dato che essa debba essere limitata, come

sembra logico ed equo, ai debiti contratti *prima dell'assegnazione*, si dovrà predisporre una certa forma di pubblicità o qualche formalità perchè i terzi sappiano che *da un certo momento* sono mutati i titolari dell'azienda?

E perchè limitare la norma dell'articolo 265 al caso in cui l'azienda costituisca la maggior parte dell'eredità ed in cui essa costituisca una *entità economica indivisibile*? Non sembra che le finalità della norma giustifichino queste limitazioni. In ispecie ogni azienda, considerata sotto il suo aspetto economico, come qui si presuppone sia considerata nell'articolo 265, costituisce un organismo che non si può dividere senza eliminarlo: si potrà discutere (e lo faranno gli eredi) se convenga o no dissolverlo o mantenerlo, ma, se convenga di mantenerlo, non sembra opportuno aprire l'adito alle discussioni su l'esistenza dell'« entità economica indivisibile ». Se mai l'esigenza, espressa nell'articolo 265, che l'azienda formi un'unità economica indivisibile, dovrebbe essere limitata alle aziende agricole, delle quali può ammettersi alcune volte un frazionamento, può cioè di volta in volta dubitarsi se costituiscano o no una « entità economica indivisibile ».

Quanto al secondo punto (migliore coordinazione con le regole della comunione) la Commissione richiama in ispecie l'attenzione su quanto segue: può darsi che nessuno dei coeredi voglia la divisione dell'azienda, anche se qualcuno di loro ne voglia l'assegnazione. In tal caso non si potrebbe prevedere l'intervento del Tribunale — nei casi di dissidio — per una gestione per conto comune, da parte del coerede o dei coeredi ritenuti più adatti o da parte di estranei?

II. — Parere della Confederazione fascista delle Aziende del credito e delle assicurazioni.

Da un punto di vista generale, non sembra che possano sorgere dubbi sulla opportunità di una norma che, come già nel campo delle esecuzioni (progetto Codice procedura civile, Titolo IV), garantisca in sede di divisione ereditaria la conservazione di quelle unità economiche (aziende agricole, commerciali ed industriali), il cui smembramento, oltre al non arrecare pratico vantaggio ai condividenti, potrebbe tradursi in un danno per la economia locale e nazionale.

Affermato però tale principio, sembra necessario regolarne l'attuazione in modo che i diritti dei singoli condividenti siano sacrificati esclusivamente nei limiti strettamente necessari al conseguimento di questa finalità.

Pertanto dovrebbe essere chiarito il concetto della indivisibilità economica, in modo da non farne derivare criteri eccessivamente rigidi o restrittivi. A tal fine, richiamandoci alla norma del progetto del Codice di procedura civile relativa alla espropriazione delle aziende, non possiamo che confermare la necessità, già da noi espressa, che ogni decisione sia sulla indivisibilità economica che, in genere, sulla convenienza e sulle condizioni di una assegnazione unitaria, venga subordinata al parere non solo di un tecnico, ma altresì a quello delle competenti organizzazioni sindacali.

La norma del primo comma dell'articolo 265 sembra troppo categorica, in quanto la conservazione dell'unità dell'azienda non si realizza solamente con la attribuzione unitaria ad uno dei coeredi, ma altresì con lo stato di comunione.

È vero che nel secondo comma è stabilito che l'autorità giudiziaria può anche decidere che l'azienda sia attribuita a due o più dei coeredi; tuttavia sembrerebbe opportuno stabilire in via generale che, qualora i coeredi fossero d'accordo o l'autorità giudiziaria lo ritenesse necessario per le particolari condizioni dei coeredi stessi o dell'azienda, l'azienda stessa prosegue nello stato di comunione per un certo periodo

di tempo, stabilendosi contestualmente le modalità per l'amministrazione e quelle per il futuro scioglimento della comunione.

Ciò potrebbe consentire una gestione provvisoria dell'azienda che evitasse gli inconvenienti di una iniziale estromissione dei coeredi non assegnatari, con dilazione del soddisfacimento delle loro quote in danaro. Nè la prosecuzione dell'azienda nello stato di comunione sarebbe necessariamente in contrasto con le finalità dell'articolo 265, poichè le aziende appartenenti a più persone sono nella normalità della vita economica e non ci sarebbe ragione, per escludere *a priori* questa pluralità proprio tra coeredi.

Inoltre la formulazione del primo comma dell'articolo in esame potrebbe far sorgere la convinzione che nei casi in cui faccia parte dell'eredità un'azienda, la attribuzione ad uno o più dei coeredi sia obbligatoria.

Ora non è escluso che i coeredi, oltre che accordarsi sulla prosecuzione dell'azienda in comunione (ipotesi già esaminata), convengano di alienare in blocco l'azienda stessa. Evidentemente le finalità della legge, che hanno riguardo alla consistenza obbiettiva dell'azienda e non alle qualità soggettive del suo proprietario, sarebbero anche in questo caso integralmente raggiunte.

Sembra pertanto opportuno che in linea di principio si facciano salve le convenzioni dei coeredi dirette a mantenere la unità dell'azienda. Eventualmente, ad evitare che i coeredi frodino con le loro convenzioni la legge, potrebbe essere stabilito l'obbligo di sottoporre tali convenzioni alla omologazione dell'autorità giudiziaria che dovrà provvedere, sentito il parere delle competenti organizzazioni sindacali. Sempre ai fini dell'opportuno controllo e perchè i coeredi non smembrino consensualmente l'azienda senza che l'autorità possa venirne tempestivamente a conoscenza, dovrebbe essere imposta la denuncia dell'apertura della successione o all'autorità giudiziaria o alle associazioni sindacali o ai Consigli provinciali delle Corporazioni.

E poichè non è da escludere che sorgano contestazioni tra i coeredi per la attribuzione unitaria, sembra indispensabile assicurare la gestione dell'azienda nelle more del giudizio, il che potrebbe avvenire prescrivendosi la nomina di un amministratore giudiziale. Quest'ultima esigenza induce a considerare se non sia preferibile evitare di includere una norma troppo particolareggiata nel Codice civile, e limitarsi invece a dichiarare che, quando dell'eredità faccia parte un'azienda ed i coeredi non riescano ad accordarsi sulla sua attribuzione od alienazione unitaria, si procederà nei modi stabiliti nel Codice di procedura civile per la espropriazione di aziende. Naturalmente questa proposta presuppone attuato il regolamento totalitario della espropriazione di aziende, già auspicato da noi nelle nostre osservazioni sul progetto di codice di procedura civile.

Infatti, qualora la espropriazione di aziende venga regolata anche per la parte immobiliare e completata con le norme tecniche del caso, non c'è ragione per non seguire gli stessi criteri anche in sede di divisioni ereditarie.

Una tale soluzione, oltre che semplificare la disciplina della materia, le darebbe un carattere di organicità e di univocità che non può non giovare alle stesse finalità che il legislatore si propone.

Tanto più conveniente e logica sembra questa soluzione in quanto la azienda, anche dopo la sua attribuzione unitaria, può essere soggetta ad esecuzione, per esempio, per il pagamento delle somme di cui al terzo comma dell'articolo in esame, nel qual caso si dovrebbero appunto applicare le norme processuali sulla espropriazione di aziende.

Infine nei riguardi della dilazione triennale prevista nel citato terzo comma, da un lato può apparire opportuno non irrigidire troppo i termini, consentendosi all'autorità di stabilirne uno più breve o più lungo secondo le circostanze del caso (ed eventualmente di prorogarlo alla scadenza previ pagamenti parziali del capitale)

dall'altro sembra giusto concedere ai crediti dei coeredi un *privilegio speciale* sull'azienda, ad evitare che successivamente essi possano essere pregiudicati dal concorso di altri creditori.

III. — Parere della Confederazione fascista dei commercianti.

L'istituto della indivisibilità dell'azienda commerciale, quale è disciplinato nell'articolo 265 del progetto del Libro III del Codice civile, lascia profondamente perplessa questa Confederazione.

Devesi avvertire innanzi tutto come, poichè il fine che si propone il legislatore è appunto quello della conservazione della unità economica dell'azienda, l'attribuzione della proprietà dell'azienda ad uno soltanto dei coeredi, non appaia quale l'unico mezzo di conservare tale unità.

L'unità economica aziendale è, infatti, parimenti salvaguardata dall'attribuzione dell'azienda *in comproprietà ai coeredi*, o ad alcuni di essi; è questo che oggi normalmente avviene nella pratica senza dar luogo ad inconvenienti.

In secondo luogo deve si osservare come l'attribuzione dell'azienda in proprietà ad uno tra più coeredi, con il conseguente onere del soddisfacimento in denaro, nel termine di tre anni, delle ragioni ereditarie dei coeredi, l'obbligo eventuale della garanzia ed il pericolo dell'alienazione coattiva dell'azienda, possono in pratica riuscire più dannosi che utili ai fini della conservazione dell'azienda quale unità economica.

Ove infatti si tenga ben presente cosa sia l'azienda commerciale media, che è una risultante di capitale e lavoro forniti dalla stessa persona, o dalle stesse persone (per lo più un gruppo familiare) ed in cui l'apporto del lavoro supera normalmente quello del capitale, si dovrà necessariamente concludere che la concentrazione della proprietà dell'azienda nelle mani di un'unica persona, così come disciplinata nel progetto, può sottrarre contemporaneamente all'azienda un apporto di capitale e di lavoro in misura tale da essere insopportabile per l'azienda stessa e letale per la sua esistenza.

Non si può ignorare che il reddito attuale medio di un'azienda commerciale tipica, è tale da poter soddisfare senza eccessiva larghezza ai *bisogni del gruppo familiare* che di tale reddito vive e che esso contribuisce a produrre, talora col concorso del lavoro di tutti i suoi membri.

L'attribuzione in proprietà dell'azienda, che costituisce spessissimo l'unico o il maggior cespite ereditario, ad uno solo dei coeredi, oltre ad esercitare un *influsso dissolvete* (di cui pur ci si deve preoccupare da un punto di vista etico e politico, che non deve esser secondo alle considerazioni d'ordine puramente economico) sul gruppo familiare, comporterebbe per l'azienda intera, quale organizzazione economica, i seguenti risultati:

1° sottrazione del contributo di lavoro di alcuni dei componenti del gruppo familiare, o trasformazione del rapporto di lavoro domestico, meno oneroso, in un rapporto di lavoro, diciamo così, tra estranei;

2° onere del soddisfacimento delle quote di coeredi, che teoricamente dovrebbe esser fronteggiato con il reddito di tre anni di gestione dell'azienda, ma che praticamente non potrebbe essere soddisfatto se non sottraendo all'azienda tante quote di capitale quanti sono i coeredi da soddisfare: di regola molti, perchè il ceto commerciale, che è uno dei più sani della Nazione, si compone prevalentemente di famiglie numerose.

Il che appare tanto più grave ove si consideri che il capitale delle aziende commerciali è spesso assolutamente minimo e che, nelle aziende tipiche di compra-

vendita, esso è di gran lunga inferiore al valore della giacenza media delle merci, sicchè per procurarsi i mezzi per soddisfare le ragioni creditorie dei coeredi il nuovo proprietario sarebbe costretto a *svendere* le merci stesse e cioè, in pratica, a pagare i coeredi con il denaro dei propri creditori.

La franca opinione di questa Confederazione è che il migliore regolatore dei rapporti patrimoniali tra parenti, in seguito alla apertura di una successione, è ancora il costume: e che la migliore garanzia per il regolamento e la protezione degli interessi economici comuni ad un gruppo familiare va ricercato ancora al di fuori del diritto scritto, cioè nell'etica e nel senso di responsabilità civica e morale dei membri del gruppo, senso di responsabilità che, nell'Italia rigenerata dal Fascismo, si può affermare elevatissimo.

Il *fas* ed il *nefas* non sono neppure oggi parole vane, ma norme di condotta che sono fortemente intese dalla coscienza sociale italiana, e la cui autorità è prevalente anche nel regolamento dei rapporti economici.

Questa Confederazione ritiene, in altri termini, che una norma giuridica troppo rigida possa piuttosto turbare, con danno di quegli stessi interessi economici che si mira a proteggere, quello che si potrebbe definire il processo fisiologico della sistemazione della proprietà e della gestione delle aziende che mutano titolare a causa di morte.

D'altro canto non debbesi dimenticare che se le norme afferenti alla indivisibilità del fondo si giustificano anche con la considerazione che il frazionamento del fondo rustico, o del fabbricato (che pur possa pregiudicarne il valore) è pur sempre *materialmente possibile* quasi all'infinito, e che tale materiale indefinita divisibilità è di per sè stessa un incentivo alla divisione, eccitando l'istinto della proprietà, le medesime considerazioni non valgono per l'azienda commerciale, che è per sua natura indivisibile, ed in seno alla quale agiscono fattori psicologici assolutamente diversi.

Basti avvertire che se l'istinto economico del rurale tende alla *proprietà*, quello del commerciante tende *all'utile, al guadagno*.

Il commerciante si acconcia di buon grado ad essere comproprietario, quando in ciò vede il suo utile; ed anzi la tendenza alla associazione delle persone e degli interessi, che la norma in esame non tanto ignora, quanto mira, sia pure involontariamente, a combattere, è connaturale all'attività commerciale.

Per tali considerazioni questa Confederazione stima che, per quanto riguarda le aziende commerciali, la disposizione dell'articolo 265 del Libro III del progetto debba esser soppressa.

IV. — Parere del Sindacato Nazionale Fascista avvocati e procuratori.

La disposizione del progetto — di tenere *obbligatoriamente* in vita l'azienda individuale oltre la morte del suo titolare — parte, da un lato, dal concetto della esistenza di una entità economico-giuridica, nelle aziende individuali, quasi distinta ed autonoma dal suo titolare; e, dall'altro, dalla constatazione che possa talvolta essere nell'interesse della collettività di conservare in vita dopo la morte del titolare l'azienda stessa.

In dottrina — come è noto — è molto discussa la possibilità di riconoscere alla azienda individuale il carattere di una entità quasi staccabile dalla persona del suo titolare; la quale autonomia — a nostro avviso — può essere concepibile ed ammissibile solo in certi speciali campi e dentro certi limiti, quando cioè l'azienda, per la sua complessità e per la sua organizzazione tecnica e giuridica, sia veramente un ente che vive e può vivere senza l'impulso e la presenza quotidiana del titolare.

Ma normalmente ogni azienda individuale si immedesima nel titolare stesso, e, nel caso della successione che si apre per la morte di lui, l'azienda di regola deve essere

considerata come un qualunque altro bene da lui lasciato. Salvo, quindi, i casi eccezionali nei quali la conservazione della azienda stessa possa interessare la collettività, cioè il pubblico interesse, sarebbe errore dannoso il volere obbligatoriamente far sopravvivere l'esistenza dell'azienda alla morte del suo titolare per trasferirla *obbligatoriamente* ad uno degli eredi. Tale trasferimento avverrebbe contro la loro volontà, e quindi quasi sempre con loro danno, perchè ove tale trasferimento fosse da essi riconosciuto utile, lo accetterebbero spontaneamente.

*
*
*

La disposizione in esame è quella dell'articolo 265 del progetto del Libro III Codice civile relativo alla successione nelle aziende (agricola o commerciale, oppure industriale) il quale articolo trova riscontro — nella finalità — nel progetto del Codice di procedura civile che ha un titolo particolare « della espropriazione delle aziende » (articolo 534 e segg.) e che si riferisce, però, esclusivamente alla espropriazione dell'azienda *agricola*.

Ora, a nostro avviso, il legislatore dovrebbe, anzitutto, prospettarsi e risolvere il quesito se sia socialmente necessario ed utile introdurre queste nuove norme, tenendo presente che anche secondo le vigenti leggi, un bene che sia o diventi (per successione o altrimenti) comune non può venire diviso qualora esso per effetto della divisione cessasse di servire al suo uso (articolo 683 Codice civile) tenendo altresì presente che, in forza di varie disposizioni di leggi, gli enti pubblici hanno anche ora la possibilità di espropriare il privato dai suoi beni quando ciò sia necessario all'interesse collettivo.

Col nuovo testo di legge si farebbe un passo più in là: cioè si vorrebbe introdurre l'*obbligo* del privato di continuare, suo malgrado (perchè se fosse d'accordo, non vi sarebbe bisogno d'altro), in una comunione aziendale che esso ritenga a sè dannosa.

Ove dunque si riconosca, (e può fondatamente dubitarsi, che ciò sia giusto) che le norme vigenti attualmente siano insufficienti a raggiungere tutti gli scopi di interesse sociale che debbono prevalere sull'interesse privato, si può giustificare la proposta, contenuta nel progetto, che l'azienda non sia liquidata dagli eredi del titolare defunto, ma ceduta ad uno dei coeredi contro adeguato compenso e contro adeguate garanzie, oppure, quando ciò per un qualsiasi motivo non sia possibile, venduta all'asta.

In questo caso, però, occorrerebbe che il progetto fosse integrato nel contemplare *avanti tutto* il modo e il tempo in cui dai competenti organi corporativi si debba stabilire che in una azienda si riscontrano contemporaneamente i due estremi della necessità della sua esistenza per il bene della società e della sua unità organica e perciò della sua indivisibilità.

All'infuori di questo caso, bisognerebbe lasciare alla autonoma volontà degli eredi di accordarsi fra di loro per continuare l'azienda in comune o per cederla a uno solo di loro, o a terzi, oppure per liquidarla quando lo stato dell'azienda (specialmente per la sua floridezza) non induca essa gli eredi a continuarla in comune o altrimenti; chè se per avventura l'azienda non fosse redditizia e buona, evidentemente nessuno degli eredi la vorrebbe per sè, in tutto o in parte, nè sarebbe giusto obbligarli a continuarla in perdita.

Questo che si dice vale specialmente per le aziende commerciali ed industriali, perchè per le aziende agricole appare assai più raro e difficile il caso che in effetti l'azienda sia realmente *indivisibile*.

Fermo il giustissimo concetto fissato nell'articolo 264 relativo al podere, non si vede come sia normalmente giusto ed utile all'interesse della collettività d'impedire che la proprietà terriera di una persona possa alla di lui morte venire divisa fra i suoi eredi, ma debba necessariamente continuare in uno solo di essi.

Ciò dicesi perchè, se si considera il caso della indivisibilità in senso restrittivo, i casi di applicazione pratica della norma sarebbero estremamente limitati e perciò la norma può apparire superflua (soprattutto per quanto detto più sopra in linea generale); mentre sarebbe pericolosa e dannosa se applicata in senso estensivo.

Il Codice svizzero, da cui ritenersi tratta la norma del progetto, parla all'articolo 260 di « un'azienda agricola costituente una *unità economica* » il che, da un lato, rende più evidente il concetto del legislatore per stabilire i casi di opportunità della conservazione dell'azienda stessa.

Altro è l'obbligo della coltivazione razionale dei terreni, altro è la tendenza e la aspirazione a che ogni terreno possa avere una superficie culturale idonea al suo massimo sfruttamento (così come si sta cercando di ottenere con le disposizioni del nuovo Codice civile), ma altro ancora è il voler fissare, ai fini delle divisioni ereditarie, il concetto di « azienda agraria », concetto che nella pratica è estremamente elastico, e, perciò, quasi impossibile ad essere codificato con norme che non diano luogo a litigi e forse a dannose decisioni.

Può essere, infatti, azienda agraria una proprietà di cinquanta ettari, come una proprietà di duemila ettari, e la azienda agraria può vivere bene (anche nell'interesse della collettività) tanto se è piccola, quanto se è grande. Da una azienda grande si può senza alcun danno, anzi spesso con utile, crearne due o più di superficie e importanza minori; tutto ciò ripetesi, sempre quando non esista in realtà la *specializzazione* della azienda e la necessità, per realizzare il fine, di quanto (terra, fabbricati, scorte ecc.) ne faceva già parte, così che quello che lo compone non costituisca una entità indivisibile, una entità economica alla cui conservazione sono necessari *tutti* i suoi attuali elementi.

Si conclude: solo ove lo richieda l'interesse generale, si può deviare dalle norme della libera disposizione in ordine alla ulteriore vita dell'azienda *individuale* alla morte del suo titolare; e ove tale azienda si voglia far vivere *obbligatoriamente* oltre la morte del suo titolare, nel dissenso degli eredi di lui o contro la loro volontà, conviene fissare norme *anche più precise* di quelle prospettate, *anzitutto perchè sia riconosciuta e dichiarata preventivamente tale necessità od opportunità* sociale, e poi perchè gli interessi dei singoli eredi siano equamente tutelati nei riguardi di ciascuno di questi e altresì nei riguardi di terzi.

Ciò in specie (e per le ragioni sopra esposte) per quanto riflette le aziende *agrarie*; per le quali le norme pratiche dettate dal surricordato Codice svizzero, in quanto non siano già contenute nel progetto italiano, potrebbero venire utilmente tenute presente.

V. — Parere del Sindacato Nazionale Fascista dottori in economia e commercio.

L'articolo 265 del progetto del nuovo Codice civile va considerato in stretta relazione con l'articolo 329 del progetto stesso che tende alla conservazione delle aziende in caso di successione a causa di morte del titolare e che è così formulato dalla Commissione Reale: (Indivisibilità del fondo o della azienda agricola o industriale). « Quando l'eredità sia costituita per la parte maggiore da un fondo o da una azienda agricola o industriale formante una entità economica indivisibile, essa va attribuita ed imputata per il suo valore, insieme con le relative scorte, ad un coerede che sia disposto ad ottenerne la assegnazione e si ritenga idoneo ad assumerne l'esercizio. »

« Nel caso che siano più i coeredi, i quali aspirano a conseguire la attribuzione, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. »

« Può anche decidere che l'azienda sia assegnata a due o più fra i coeredi, i quali intendano di esercitarla in comune. »

« In questo caso gli altri coeredi, salvo che nella eredità vi siano altri beni mobili od immobili per mezzo dei quali possano essere soddisfatti in tutto o in parte delle rispettive quote, e salva la offerta da parte dell'assegnatario o assegnatari di soddisfare le loro quote o il residuo di esse in danaro, debbono attendere, per essere integralmente soddisfatti, un termine non maggiore di un triennio, durante il quale l'assegnatario e gli assegnatari sono tenuti a corrispondere ai coeredi l'interesse legale del valore delle loro quote o della parte residua di esse e a fornire garanzie idonee quando siano richieste dagli stessi coeredi.

« Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di assegnazione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo alla assegnazione stessa ovvero alla alienazione del fondo o della azienda ».

La relazione della Commissione Reale chiarisce lo scopo e la portata — di prevalente ordine economico — dell'articolo 329 in progetto, così esprimendosi: « Sulle tracce del Codice svizzero fu accolta una risoluzione del grave problema che può presentarsi quando l'eredità sia costituita in tutto o per la massima parte da una azienda agricola o industriale formante una entità economica indivisibile, ammettendosi che essa possa attribuirsi o imputarsi per il suo valore al coerede o coeredi disposti ad ottenerne l'assegnazione, rispettivamente esclusiva o in comune, e ritenuti idonei ad assumere l'esercizio, e che gli altri coeredi, qualora non possano essere soddisfatti in tutto o in parte con altri cespiti ereditari, abbiano ad attendere il soddisfacimento integrale o residuale delle proprie quote per non più di un triennio, contro corresponsione nell'intervallo da parte degli assegnatari della azienda, dell'interesse legale sul valore delle loro quote e prestazione di idonee garanzie reali. Questa soluzione offre il vantaggio di realizzare la conservazione di una entità patrimoniale non suscettibile di divisione che può essere ragguardevole, evitando che — nel contrasto fra i coeredi — si debba procedere alla sua alienazione con pregiudizio di tutti gli interessati, nonchè della pubblica economia ».

Non ci si può che compiacere che il nuovo Codice civile dia il necessario riconoscimento a quella entità economica che si usa chiamare « azienda » ma che è preferibile chiamare « impresa » (1) essendo ormai questo termine accolto dai cultori delle discipline economiche per indicare le aziende industriali, commerciali ecc.

La impresa ha — per carattere distintivo — finalità di lucro; gli elementi del suo capitale sono correlativi e reciprocamente complementari e attraverso l'attività e continua coordinazione di tali elementi — il dinamismo aziendale — essa impresa raggiunge i suoi scopi.

Si può dire con lo Zappa, Maestro della Scuola di Venezia, che nella impresa, come in ogni unità economicamente coordinata, vi è qualcosa di più della somma dei suoi componenti; il complesso ha proprietà che i suoi elementi non posseggono e non valgono a definire; nè possono le caratteristiche del complesso essere date da una vera composizione delle caratteristiche dei componenti.

La impossibilità di ridurre le caratteristiche del complesso aziendale a quelle sole dei suoi componenti, si palesa specialmente quando si avverta che l'azienda è un sistema interconnesso continuamente perturbato, l'indagine del quale dischiude un vasto mondo di coerenze e di sequenze, un intricato processo di interrelazioni, necessariamente sfuggenti ad ogni configurazione statica della economia aziendale. La coordinazione aziendale è infatti continuamente soggetta a cambiamenti: per l'azienda vivere è trasformarsi (2).

(1) CECCHERELLI, *Istituzioni di Ragioneria*. « L'Organo della produzione staccato dalla economia domestica costituisce un organismo autonomo, che, con denominazione da tutti accettata, dicesi *impresa* ».

(2) GINO ZAPPA, *Il Reddito di impresa*. Milano, 1937, pag. 13.

Mentre, quindi, gli studiosi di economia e di ragioneria — e particolarmente questi ultimi — hanno fatto dell'azienda l'oggetto di accurate e profonde indagini, il legislatore non ha — a tutt'oggi — ancora accolto fra gli oggetti del diritto questa entità economica caratteristica.

Innumeri cultori del diritto si sono posti la domanda: che cosa è giuridicamente l'azienda?

La risposta della dottrina dominante è che tuttora — nel vigente diritto positivo — la impresa o la azienda non sono da considerare che come una *universitas facti* (1).

Infatti nel diritto positivo vigente, l'unico accenno ad una distinzione fra il patrimonio generale e quello soltanto commerciale è contenuto nell'articolo 794 del Codice di commercio (Libro III: Del fallimento) nel quale si parla, a proposito del cosiddetto « esercizio provvisorio » durante la procedura fallimentare, della facoltà dei creditori di deliberare che « si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito ».

Troppo poco, in realtà, tanto è vero che facendo nostre le parole del Valeri potremmo concludere che allo stato attuale del diritto positivo vigente « purtroppo non resta che negare la unità giuridica dell'azienda ». Purtroppo — egli dice — in quanto i segni di disagio sono divenuti sempre più frequenti nella dottrina e nella giurisprudenza, dato lo sviluppo sempre crescente della economia del paese e il conseguente accrescersi e moltiplicarsi di questi organismi economici (2).

La conservazione dell'impresa, in tesi generale, riflette un interesse economico, pubblico e privato, di essenziale rilievo; — in quanto la complessa entità economica « impresa » risulta da una somma di valori patrimoniali coordinati e collegati per un fine produttivo e pertanto acquista un ulteriore elemento di valore astratto, che è dato dalla funzionalità aziendale del complesso di elementi patrimoniali associati.

La dissociazione degli elementi patrimoniali, quindi, significa diffusione di tale valore astratto, che consiste tanto nell'organizzazione del complesso aziendale, quanto nella posizione di avviamento.

Bisogna, a questo punto, distinguere fra complesso di beni patrimoniali a semplice reddito e complesso di beni patrimoniali adibiti a produzione.

L'impresa che consta di beni a semplice reddito (ad es. stabili di locazione, terreni di affitto, titoli di reddito) non prospetta particolari esigenze di conservazione in *integrum*, non essendo presumibile una diretta conseguenza di variazione del reddito dalla sua dissociazione nè una distruzione di valore per la loro gestione separata, e non in casi particolari.

Invece, l'impresa, che consta di beni associati a fini produttivi, deve essere considerata sotto il particolare riflesso della sua produttività, tanto più in regime di economia corporativa fascista, in cui la produzione è riguardata sotto l'aspetto del beneficio nazionale e sociale quanto e più che sotto l'aspetto del beneficio individuale.

(1) La concezione dottrinale dell'azienda come « universalità di diritto » è stata sviluppata dal Fadda e Bensa.

Per la dottrina dominante vedasi VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*; NAVARRINI, *Trattato di diritto commerciale*; COVIELLO, *Manuale del diritto Civile Italiano* e altri.

(2) Particolarmente numerose e gravi furono le controversie in materia di liquidazione della imposta di registro sui trasferimenti di proprietà di aziende, o sui conferimenti di aziende in società. Ricordiamo, fra le più importanti, le decisioni della Corte Suprema nelle cause: Società Elettrica della Campania. Finanze del 31 marzo 1916; Pavesi. Finanze del 25 febbraio 1916; Franchi Gregorini. Finanze del 24 aprile 1922, e quella importantissima Cerruti. Finanze del 26 maggio 1926. Si consulti utilmente il *Trattato* di Battista e Jammarino, *Le imposte di Registro*. Vol. I, pag. 329.

Per questo riguardo, il problema dell'ordinamento successorio — pure rivestendo importanza notevole — diventa problema subordinato a quello del regime giuridico fondamentale dell'azienda.

Nel nostro ordinamento giuridico l'impresa ha una posizione affatto inadeguata ed incompleta; nessuna sostanziale difesa essa può erigere contro il diritto individuale, specialmente contro l'articolo 436 Codice civile.

I comproprietari di una impresa — di qualsiasi natura essa sia, qualunque sia il titolo di comproprietà — possono sempre ottenere la dissociazione della propria quota di comproprietà.

I creditori di un comproprietario possono sempre ottenere tale dissociazione in forza del diritto di credito.

Esaminando partitamente i vari casi, troviamo:

che nell'azienda agraria nulla si oppone al frazionamento, a differenza del sistema di « maso chiuso » che si ritrova in alcune legislazioni straniere (ad es. l'austriaca) e del sistema dell'antica legge romana;

che nell'azienda industriale e commerciale è tuttora controversa ogni definizione dell'avviamento e che, soprattutto, non si ha norma tutelatrice di un simile valore — spesso sostanziale più degli altri valori patrimoniali — dal diritto particolare di terzi (locatori, creditori, eredi, ecc.);

che nella stessa azienda, quando organizzata in società, il diritto dei soci e dei loro aventi causa prevale al punto di poterne decretare sempre la diffusione senza riguardo ai fini economici generali.

La prescrizione in materia successoria è perciò uno dei capi e non il più importante; perchè occorre in primo luogo definire in concreto, giuridicamente, l'impresa come entità specifica, risultante da complessi elementi, la cui associazione crea un valore da tutelarsi in sè e per sè, come valore d'interesse economico preminente ai valori d'interesse particolare che lo costituiscono.

In diversi casi particolari tale principio ha affiorato più vivamente: così nel caso degli alberghi, di cui non si può mutare *ad libitum* la destinazione; così nel caso delle farmacie, a cui è conservato un privilegio; così nel caso di funzioni di società ritenute di pubblico interesse, in cui è escluso il diritto di recesso; così nel caso di condomini di case, in cui non può dividersi la proprietà comune; così nel caso di domini collettivi agricoli, ecc.

Ma nella più gran parte dei casi la tutela del principio è rimessa ai patti volontari degli interessati.

In genere:

a) nella comunione ciascuno dei partecipanti può sempre chiedere lo scioglimento e correlativa divisione (articolo 681 Codice civile) salvo il caso in cui le cose, dividendosi, cesserebbero di servire allo scopo cui sono destinate (articolo 683 Codice civile);

b) nell'eredità, si può sempre domandare la divisione, anche contro il divieto del testatore (articolo 984), salva l'attenuazione nel caso che alcuni eredi siano minori di età.

Il principio che dovrebbe essere affermato in *fundamentis* per l'azienda — considerata, come si disse, come preordinazione di una associazione di beni a fini produttivi — è quello dell'articolo 683 Codice civile.

L'impresa, cioè, non dovrebbe poter essere divisa, perchè cosa che, dividendosi, cesserebbe di servire all'uso cui è destinata. In fatto, ogni divisione di impresa è nella totalità dei casi una liquidazione.

Balza qui in prima linea la questione relativa all'avviamento, che non è regolata in sede di legge commerciale, se non per uso — e che è gravemente contrastata dal diritto del locatore, dal diritto dei soci, dal diritto dell'erede, dal diritto del creditore.

Il cosiddetto « fond de commerce », riconosciuto dalla legge francese, non è codificato da noi — perchè non si è voluto limitare alcuno dei diritti sopraccennati, nel suo esercizio assoluto individuale, senza riguardo a considerazioni più generali.

Invece il suo regolamento in sede di diritto si appalesa sempre più necessario, oltrechè per le ragioni di ordine economico generale, per il caso tipico affacciato della « azienda caduta in successione per morte del titolare ».

Si riproduce qui, per un fatto specifico come quello della morte, il caso della azienda inceppata nel suo andamento normale per un qualsiasi fatto inerente alle sue possibilità di funzionamento (assenza o indisponibilità del titolare, immobilizzo finanziario ecc.). Sempre, in tale situazione, il valore, spesso preminente, dell'avviamento è gravemente pregiudicato o addirittura distrutto.

Da un punto di vista giuridico sociale, come da un punto di vista professionale, si esprime l'avviso che una risoluzione integrale della questione si potrebbe avere soltanto « istituendo uno stadio di gestione aziendale a carattere pubblico » come sarebbe quello che consentisse la « amministrazione giudiziale dell'azienda » ai fini della sua conservazione in quanto utile e fino a quando ne possa essere assicurata la continuazione normale.

Nel progetto del Libro IV del Codice di commercio sono stati ripresi e perfezionati gli istituti della procedura concordataria e della procedura fallimentare; ma non si è avvisato a quella « procedura conservativa » che dovrebbe costituire lo stadio intermedio tra la vita dell'azienda e la sua morte, con obbietto risanatore e quindi eliminatore dello stadio finale, le quante volte sia possibile realizzare le condizioni della persistenza in vita.

La concezione dell'impresa come entità animata da vita propria, come elemento d'interesse generale oltrechè particolare, dovrebbe portare a questa disciplina di ordine pubblico, per cui — di fronte all'eventualità della sua scomparsa per divisione di eredi o soci o per prevalenza di interessi particolari di creditori, locatori, terzi aventi causa degli eredi o soci — dovesse intervenire il potere pubblico a limitare i poteri e diritti individuali sino a che non fosse riconosciuta la possibilità della vita.

Il concetto qui espresso trova del resto una consacrazione particolare nell'articolo 329 del progetto, ove si sancisce l'indivisibilità del fondo o dell'azienda agricola o industriale e l'intervento dell'autorità giudiziaria a designare l'assegnatario nel caso di più aspiranti, stabilendo anche un termine di mora per l'eventuale soddisfacimento delle somme integrative delle altre quote. Quel che manca sempre (e non poteva trovar luogo nel caso in esame) è il regolamento del regime transitorio dell'azienda, durante lo svolgimento delle procedure di assegnazione.

In questa funzione i Dottori commercialisti dovrebbero trovare sanzione ufficiale ad un complesso di mansioni che già professionalmente esercitano, ma soltanto nel caso di volontario ricordo di interessati, non ancora, invece, in forza di un istituto che porterebbe benefici grandissimi di ordine economico nazionale e sociale.

Il regime corporativo fascista — come regime d'ordine, di potenziamento nazionale e di salvaguardia individuale e sociale anche in campo economico — conseguirebbe in tal senso una conquista di altissimo significato.

Entrando inoltre in un esame dell'articolo 329 più volte richiamato si crede opportuno far presenti le seguenti osservazioni.

1. — FONDO, AZIENDA, IMPRESA. — Nel progetto — sia nel primo capoverso dell'articolo 329, che nel titolo — si parla di « fondo o azienda »; al contrario nella relazione si parla soltanto di « azienda ». Non può tacersi che la parola « fondo » può prestarsi ad equivoci dato che tale espressione non ha un significato tecnico nelle nostre discipline.

È ben vero che definendo il capitale di una impresa, le nostre discipline lo definiscono un « fondo astratto di valori », ma il fatto appunto che questa definizione

si attaglia a fenomeni di carattere quantitativo e non qualitativo, ci persuade ancor più a considerarla inopportuna nel testo del citato articolo 329, e a temere giustamente che essa possa essere in futuro fonte di gravi dispute.

Al contrario, quando noi diciamo semplicemente «impresa» (oppure azienda industriale, commerciale, agricola, ecc.), noi intendiamo definire quella parte del patrimonio di una persona, che per essere destinata ad uno specifico fine, può essere distinta dal patrimonio restante della persona stessa.

Questa parte del patrimonio si distingue dal resto, perchè gli elementi che costituiscono la impresa «non possono percepirsi come valori elementari, dai quali per somma algebrica possa trarsi la misura in valore economico del complesso» (1) ma debbono essere valutati nel loro complesso di elementi coordinati e complementari (2).

I patrimoni delle imprese sono, dalle nostre discipline, considerati singolarmente nei diversi complessi economici; talchè nulla vieta che una persona singola possa essere il soggetto di più aziende aventi ciascuna una propria particolare fisionomia.

Mentre quindi l'uso della espressione «azienda», — industriale, agricola, ecc. — o più brevemente impresa — non può dar luogo ad equivoci, per la univoca e comune definizione data dalle nostre dottrine, al contrario la parola «fondo» può lasciare il dubbio che il legislatore abbia voluto comprendere nella citata disposizione anche quei privati patrimoni immobiliari che nulla di comune hanno con le imprese, e che la nostra disciplina studia soltanto come organismi atti ad «erogare» le rendite loro di carattere esclusivamente civile.

Ove infatti il legislatore volesse introdurre anche l'istituto della indivisibilità di taluni beni fondiari di carattere civile (il che sembra da escludersi assolutamente dalla lettura della Relazione) (3), allora occorrerebbe indubbiamente ricorrere all'uso appropriato di una congrua e diversa espressione.

Devesi altresì osservare che, sia nel testo dell'articolo 329, che nella parola della relazione al Progetto, non sono enunciate esplicitamente le aziende commerciali; poichè si parla soltanto di «aziende agricole e industriali».

Nella moderna economia il numero e la grandezza delle aziende commerciali è fortissimo e pertanto non può il legislatore lasciare taluno nel dubbio circa il trattamento di questi complessi economici nel caso di apertura di successione di cui essi siano cespiti.

Noi abbiamo ritenuto che anche le aziende commerciali dovessero essere — nell'intenzione del legislatore — comprese nella disposizione dell'articolo 329; ma comunque, ci permettiamo di chiedere che sia aggiunto l'aggettivo «commerciale» al testo. In ogni modo la parola «impresa» — nel significato tecnico che nella ragioneria è universalmente accolto — escluderebbe ogni dubbio, e renderebbe inutile l'uso di una più complessa aggettivazione.

2. — LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE DELL'IMPRESA. — L'articolo 329 ci dice che la azienda «va attribuita ed imputata per il suo valore ad un coerede che sia disposto, ecc.».

(1) ZAPPA: *Il Reddito di impresa*. Giuffrè, Milano 1937, pag. 100.

(2) In materia di valutazione del capitale di impresa ricordiamo quanto ha scritto il Pantaleoni a proposito di complessi economici costituiti da beni complementari. L'illustre economista si domanda: «Hanno i meccanismi costituenti un orologio l'istesso valore sia che possano concorrere alla formazione di un orologio, sia che non entrino in una combinazione di questo genere?...».

«È una fabbrica che macina grani, o che produce filati, o che fornisce articoli di vetro, riunita come sta, spezzabile nella somma dei valori di costo o di vendita degli elementi che la compongono?...». La risposta è intuitiva. (Pantaleoni. *Scritti vari*).

(3) Relazione al Progetto. Della divisione, pag. 83.

In tal guisa si entra in pieno nel problema gravissimo e disputatissimo della valutazione dell'impresa, cioè nella determinazione del capitale della azienda in funzionamento (1).

È facile prevedere che fra i coeredi non mancheranno le ragioni di lite quando si presenterà necessariamente il problema di determinare il valore dell'impresa caduta nella successione; valore che influisce sia nella determinazione dell'asse ereditario, che — necessariamente — nella determinazione delle singole quote.

Il soggetto articolo 329 prevede il caso che l'autorità giudiziaria debba decidere — ove sianvi più eredi disposti a succedere nella impresa — a quale di essi si debba fare l'assegnazione; ma noi crediamo che assai più frequenti saranno le dispute fra coeredi, non in relazione all'assegnazione dell'impresa, quanto in ordine alla determinazione del suo valore, e — conseguentemente — delle quote che dovranno essere pagate entro il triennio previsto, ai coeredi esclusi dall'assegnazione della impresa.

La valutazione dell'impresa, o — per essere più esatti — del suo capitale di funzionamento, è indagine di difficile portata e non ha nulla di comune con la valutazione dei singoli elementi attivi o passivi che ne compongono il patrimonio.

L'opera degli studiosi ed esperti della economia aziendale — i Dottori commercialisti — potrebbe perciò essere di utile, o addirittura di necessaria e indispensabile collaborazione al Magistrato ogni qualvolta egli debba conoscere anche liti che potessero sorgere fra coeredi, non soltanto sull'assegnazione dell'impresa, ma — e più frequentemente — sulla determinazione del valore dell'impresa, singolo cespite della complessiva eredità.

Pertanto riteniamo che l'articolo in parola dovrebbe anche determinare che il Magistrato sarà competente a decidere sulle contestazioni riguardanti la valutazione della impresa caduta nella successione, con la facoltà di disporre, per le indagini tecniche necessarie nella complessa e difficile materia, dell'opera degli esperti.

3. — LA GARANZIA PER LE QUOTE EREDITARIE DA PAGARSI A SCADENZA DIFFERITA. — Il quarto capoverso dell'articolo esaminato determina che i coeredi, esclusi dalla successione nella impresa, debbono attendere la soddisfazione della quota per un triennio, al massimo, e — di contro — l'assegnatario ha l'obbligo di soddisfare l'interesse sulle quote non pagate e, inoltre, quello, di *fornire garanzie idonee quando siano richieste dagli stessi coeredi*.

La garanzia delle quote differite a termine, non presenterà difficoltà quando nel patrimonio aziendale vi sieno immobili che consentano una garanzia ipotecaria

(1) Fra i numerosi Autori che hanno trattato i problemi connessi alla determinazione del capitale nelle aziende in funzionamento vogliamo segnalare il Trattato di PIETRO ONIDA, *Il Bilancio delle Aziende Commerciali, La determinazione del capitale di bilancio*. Milano 1935, opera che può definirsi fondamentale per la conoscenza dei problemi connessi a tale determinazione.

Soltanto gli ignari delle nostre discipline e i numerosi empirici della contabilità possono cadere nell'errore di considerare il bilancio di una impresa come qualcosa di certo e di « matematico ». Tutti coloro che hanno una nozione anche elementare della ragioneria sanno che i bilanci delle imprese possono rispondere a diversità di scopi.

Normalmente è scopo precipuo del bilancio ordinario della impresa la *determinazione del reddito di esercizio*, ma la formazione dei bilanci può avere per oggetto anche scopi diversi.

Vedasi a tale proposito la interessante ed accurata monografia del CECCHERELLI, *Formazione e interpretazione di Bilanci straordinari*. Milano 1933, nella quale si esaminano i Bilanci straordinari di imprese a seconda dei diversi casi previsti dal vigente Codice di commercio e precisamente il Bilancio in caso di *fusione* (articolo 194 Codice di commercio), in caso di *fallimento* (articolo 686 del Codice di commercio), in caso di *concordato preventivo* (articolo 2 della legge 24 maggio 1903), in caso di *liquidazione* (articolo 200 del Codice di commercio), il bilancio del *curatore* (articolo 745 del Codice di commercio), ecc.

di piena e sicura capienza; ma presenterà invece difficoltà gravissime quando l'impresa abbia per elementi del suo patrimonio soltanto beni mobiliari sui quali, per il sol fatto di essere destinati alle mutevoli e continue coordinate negoziazioni d'impresa, non può davvero ipotizzarsi quella garanzia reale che è il pegno mobiliare.

Pertanto ci sembra che il problema di assicurare — nel caso suddetto — sicure e tranquille garanzie alle quote ereditarie differite a scadenza (in quanto ciò sia possibile dato il mutevole e continuo variare del mondo economico nel quale l'impresa vive) non possa risolversi che con la creazione di un particolare istituto il quale dia uno speciale privilegio a favore del credito del coerede escluso, sulla impresa ad un altro erede assegnata.

Tale privilegio potrebbe assumere le forme di pubblicità previste dal legislatore per il Pubblico Registro Automobilistico, a tutela degli interessi legittimi dei terzi con i quali l'impresa necessariamente contrae obbligazioni ed è in continui mutevoli rapporti.

Il privilegio del coerede escluso dovrebbe essere esattamente determinato nel grado, poichè la materia dei privilegi offre già oggi difficoltà non trascurabili e dispute non lievi circa la prevalenza dell'un privilegio sull'altro.

Ci sembra, con questi brevi appunti, di avere fatto alcune osservazioni elementari, ma non del tutto inutili, al testo esaminato: l'alta sapienza della Commissione per la riforma dei Codici vedrà se il contributo modestissimo di queste brevi note del Sindacato Fascista Dottori Commercialisti è meritevole di qualche considerazione.

VI. — Parere della Confederazione fascista degli industriali.

L'articolo 265 considera l'ipotesi in cui nell'eredità sia compresa un'azienda agricola, industriale o commerciale ed è inteso a tutelarne la conservazione. In questo senso esso costituisce uno sviluppo del principio contenuto in germe nell'articolo 994 Codice civile, il quale dispone che nella divisione dell'eredità e nella formazione e composizione delle parti, si deve evitare, per quanto possibile, di smembrare i fondi e di recare danni con la divisione alla qualità delle coltivazioni.

Il problema alla cui risoluzione è inteso l'articolo del progetto in esame è indubbiamente degno di considerazione e non possiamo che aderire allo spirito da cui è animata la disposizione.

Dobbiamo tuttavia rilevare come tale problema non ci risulti essere molto vivamente sentito dalla pratica, almeno per quanto riguarda le attività che più direttamente formano oggetto della nostra considerazione: rilievo questo che trova conferma nella circostanza che esso non è affiorato nelle riunioni del Comitato della piccola industria in cui sono stati esaminati punti che nella riforma del Codice civile possono maggiormente interessare l'artigianato e la piccola industria.

Nella pratica, infatti, l'organismo economico dell'azienda trova la sua migliore tutela e la sua ragione di conservazione nell'interesse medesimo degli eredi, ai quali conviene mantenerlo in vita in quanto esso ed il suo avviamento rappresentano spesso l'intero patrimonio familiare. Le parti, d'altro canto, libere da vincoli e da costrizioni di legge, trovano nell'autonomia che la legge lascia alla loro volontà la via per giungere ad accordi che, mentre mantengono in vita l'azienda affidandone la gestione al più idoneo (per lo più il figlio o i figli che hanno collaborato col padre), tutelano d'altra parte i loro reciproci interessi.

Se pertanto potrebbe sotto tale aspetto sembrare minore l'interesse della norma di cui si tratta, riteniamo peraltro che debba affermarsi l'utilità di essa in quanto è indubbiamente opportuno che, *in mancanza di una disciplina data mediante accordi fra gli interessati alla prosecuzione dell'azienda*, in via legislativa si affermi e si tuteli

l'integrità di enti patrimoniali la cui conservazione risponde ad un interesse della economia generale.

Premesse queste considerazioni di carattere preliminare, e venendo più particolarmente ad un esame dell'articolo 265 del Progetto, non possiamo non rilevare come in pratica potrebbe essere spesso meno agevole per l'autorità giudiziaria di esprimere su basi sicure un giudizio sulla maggiore o minore idoneità dei coeredi che aspirino alla attribuzione dell'azienda, onde decidere a quale di essi sia opportuno di affidarla. Occorrerebbe perciò che la legge fornisse al giudice il modo di raccogliere attendibili elementi di giudizio, e riteniamo che a questo fine sarebbe opportuno prevedere che debbano sempre essere sentite le organizzazioni sindacali che, specialmente nei centri minori, potrebbero fornire informazioni di notevole utilità.

Dobbiamo inoltre rilevare che l'articolo così come è redatto offre, a nostro avviso, una tutela, che può sembrare insufficiente, agli altri coeredi nell'ipotesi in cui l'azienda costituisca tutto l'asse ereditario e non vi siano perciò in questo altri beni mobili o immobili per mezzo dei quali essi possano essere soddisfatti. In questo caso si pone il delicato problema della idoneità delle garanzie di cui parla il comma 3° dell'articolo 265, specie se si considera che spesso il valore intrinseco dei beni che costituiscono l'azienda, da considerarsi indipendentemente dal valore di avviamento, è del tutto insufficiente a fornire ai coeredi una idonea garanzia. Occorre poi tenere ancora presente il pericolo del fallimento dell'erede assegnatario dell'azienda; in tale ipotesi, i coeredi possono vedere frustrata ogni loro aspettativa, mentre se si fosse proceduto alla vendita essi avrebbero conseguito i loro diritti.

Questi problemi sono, a nostro avviso, della massima gravità e pongono in evidenza la opportunità di attribuire al giudice poteri più ampi in ordine alla organizzazione dell'azienda ed alle modalità intese a garantire il soddisfacimento dei diritti dei coeredi anche in relazione alla suddetta organizzazione aziendale.

Al riguardo, una soluzione soddisfacente potrebbe forse trovarsi concedendo al giudice anche la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di promuovere fra i coeredi la costituzione di *società commerciali regolari*. Fra queste, la forma più adatta potrebbe essere l'accomandita semplice, nella quale l'erede o gli eredi più idonei potrebbero assumere la veste di accomandatari e gli altri quella di accomandanti. In tal modo, si accorderebbero da un lato l'interesse alla conservazione dell'azienda e l'opportunità di affidarne la direzione ai più idonei fra i coeredi e da un altro lato l'interesse degli altri eredi ad essere partecipi dell'impresa, a sorvegliarne ed eventualmente consigliarne l'andamento, con le garanzie, i poteri e le tutele che la legge accorda agli accomandanti.

VII. — Parere della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Questa Confederazione non può che condividere le idee ispiratrici che hanno condotto alla formulazione dell'articolo 265.

Il principio della indivisibilità della azienda è un principio perfettamente rispondente agli stessi fondamenti dell'ordinamento corporativo ed è una felice applicazione del necessario contemperamento tra le esigenze del diritto individuale e quello delle categorie organizzate.

Una osservazione o meglio una proposta di aggiunta potrebbe formularsi relativamente al 2° comma dell'articolo 265 laddove è detto che nel caso che siano più i coeredi i quali aspirino a conseguire le attribuzioni dell'azienda decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

Ora costituirebbe innovazione opportuna il determinare l'obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di sentire in argomento il parere della corporazione competente.

Diciamo innovazione perchè in realtà si darebbe all'autorità giudiziaria un impulso processuale d'ufficio anzichè limitarsi all'impulso di parte. Ma, se si tengono presenti i principi animatori del nuovo progetto del Codice di procedura civile, non appare eccessivamente ardita la determinazione di dare al Magistrato il potere ed anzi l'obbligo di sentire, prima di emanare la decisione, quell'organismo che più di ogni altro può essere sensibile alle necessità dell'azienda in rapporto con le esigenze superiori della produzione.

Occorre infatti considerare che già nel diritto positivo la corporazione è chiamata a dare il proprio parere, sia pure in determinati casi, circa l'autorizzazione a gestire un'azienda; e, se il Magistrato deve egli decidere quale dei coeredi debba conseguire l'attribuzione dell'azienda, sembra conseguente che tale decisione possa essere basata sul parere dell'organo corporativo.

Ciò anche perchè nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione l'autorità giudiziaria dovrà decidere se si debba fare luogo alla attribuzione stessa ovvero alla alienazione dell'azienda: caso tipico in cui il parere dell'organo corporativo potrebbe essere decisivo ai fini della pronunzia giudiziaria.

Una seconda osservazione, seppure di limitata entità, potrebbe farsi al 3° comma dell'articolo 265 nel senso di ridurre da tre a due anni il termine massimo entro il quale gli altri coeredi dovranno attendere per essere integralmente soddisfatti.

VIII. — Parere della Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio.

L'articolo 265, Libro terzo, del Progetto di Codice civile, stabilisce il principio che la divisione giudiziaria di un asse ereditario non deve produrre lo smembramento di un'azienda quando vi sia un coerede, idoneo ad assumere l'esercizio, che ne chieda l'assegnazione.

Con tale disposizione si ha dunque un accoglimento del principio dell'indivisibilità dell'azienda, limitatamente però al caso della dimissione per successione a causa di morte.

A voler quindi costruire, su la base dei dati contenuti in questo articolo, il sistema al quale il Progetto si ispira, deve dirsi che, per quanto si riferisce alla disciplina giuridica dell'azienda, la volontà del proprietario resta padrona assoluta di mantenere o sciogliere, in qualunque momento, quella organizzazione di beni che costituisce l'azienda, ma si tende ad impedire che un fatto naturale, quale la morte del proprietario, produca, con le sue conseguenze successorie, lo scioglimento della azienda, quando vi siano le condizioni idonee per il mantenimento di essa, salvi, s'intende, i diritti degli altri coeredi.

Dato che l'azienda risulta, com'è noto, da un elemento oggettivo, consistente in un complesso di beni, e da un elemento soggettivo, consistente nella volontà che organizza e dirige quei beni verso uno scopo unitario, la morte del proprietario dell'azienda determina il venir meno dell'elemento soggettivo. Condizione quindi perchè l'azienda sopravviva è che tra gli eredi del defunto sorga una volontà disposta a sostituire la volontà venuta a mancare.

Se non che la disposizione dell'articolo in esame non si propone la protezione di questa volontà, in sè stessa considerata, ma la protegge in quanto, conservando l'azienda, viene a essere utile all'economia generale. È per questo che si richiede che la persona che aspira all'attribuzione dell'azienda sia idonea all'esercizio di essa;

ed è anche per questa ragione di utilità generale che, quando la condizione dell'idoneità ci sia, la volontà di mantenere l'azienda prevale su l'eventuale volontà degli altri coeredi di scioglierla.

S'intende che, una volta attribuita l'azienda a colui che ne ha chiesto l'assegnazione, risorge in lui la piena potestà di disporre dell'azienda medesima, salve le garanzie eventualmente date agli altri coeredi.

Com'è evidente, l'intento dei compilatori del Progetto è stato di contemperare l'interesse economico al mantenimento delle aziende coi diritti patrimoniali dei singoli su la massa ereditaria, e d'altra parte di armonizzare il principio dell'indivisibilità aziendale col principio della libera disponibilità del proprietario. Da questo innegabile bisogno di contemperamento di principi opposti è derivato, e non poteva desiderarsi di più, un accoglimento limitato dell'indivisibilità dell'azienda; però, non può non considerarsi con favore l'ingresso del concetto di azienda, e di una speciale tutela di essa, nella nostra legislazione civile. Dal punto di vista di questa Confederazione poi, una particolare adesione merita il Progetto, per avere compreso, tra le aziende a cui l'articolo 265 si riferisce, l'azienda commerciale.

La Confederazione esprime dunque il suo parere concorde sul bisogno di garantire l'azienda dal pericolo che un puro fatto di natura, come la morte del titolare, o l'arbitraria e a volte capricciosa volontà degli eredi, determini lo scioglimento di una organizzazione che può essere costata anni di attività e che può essere stata prodotta da genialità di iniziativa: scioglimento che può avere serie ripercussioni su vaste categorie di persone collegate con l'azienda e che può anche produrre effetti dannosi su l'economia generale, distruggendo una fonte di produzione e determinando uno squilibrio nella situazione economica.

Ancora di più poi la proposta merita accoglimento dal punto di vista dei lavoratori, giacchè, se è vero che lo scioglimento dell'azienda per volontà degli eredi del titolare dà diritto, per consolidata giurisprudenza, alle indennità di licenziamento, è anche vero, per ovvie ragioni, che l'interesse prevalente dei lavoratori è al mantenimento dell'azienda e alla conservazione del posto.

D'altra parte la Confederazione si rende anche conto delle ragioni che determinano gli accennati limiti al principio dell'indivisibilità dell'azienda, e dà atto che difficilmente questo principio potrebbe accogliersi in misura più vasta di quello che ha fatto il progetto.

In linea di massima dunque, si aderisce alla proposta disposizione dell'articolo 265.

Tuttavia, il fatto che l'azienda sia presa in considerazione in una norma isolata, e, in riferimento ad un caso specifico (la successione), che appare come sporadicamente regolato nel sistema generale del Progetto, dà luogo a qualche osservazione, sia dal punto di vista sistematico, sia dal punto di vista politico-legislativo.

Dal punto di vista sistematico, non può non essere rilevato che mentre nell'articolo in esame si parla di azienda, e, in riferimento a essa, si stabiliscono dei limiti di diritti soggettivi dei coeredi, d'altra parte manca nel Progetto una definizione della azienda, una determinazione dei suoi elementi e, in generale, una disciplina di essa, al di fuori del caso preso in esame.

Naturalmente questa considerazione non può senz'altro indurre ad affermare che sia desiderabile si definiscano nel Codice l'azienda e i suoi elementi, e si dia ad essa una completa disciplina giuridica. La definizione sarebbe pericolosa, oltre che ardua, mentre dottrina e pratica non forniscono ancora gli elementi per una nozione pacifica; e d'altra parte una disciplina totale dell'azienda porterebbe a cambiare tutto il sistema che si è voluto mantenere nel Codice e inciderebbe nell'ordinamento pubblicistico dell'economia.

Senza quindi voler giungere a questo, si propone che, ferma restando la disposizione dettata nell'articolo 265, si eliminino dalla formulazione di esso quegli elementi

che più fanno sentire la lacuna di una definizione dell'*azienda* (così la formula « entità economica indivisibile », su cui ci fermeremo in seguito) e si introducano senza alterare i limiti nei quali si è voluto mantenere l'istituto dell'indivisibilità, degli elementi che servano a collegare la rilevanza che si è inteso attribuire all'entità aziendale e alla funzione economica di essa, con la vigente disciplina pubblicistica dell'economia.

Quest'ultima considerazione ha anche importanza dal punto di vista politico.

Poichè il vigente ordinamento dello Stato italiano è caratterizzato da una particolare disciplina dei rapporti economici diretta alla tutela degli interessi generali della produzione, e poichè, come si è visto, la disposizione dell'articolo 265 si intende introdurla appunto in vista degli interessi dell'economia, sarà opportuno, senza creare pericolose interferenze del diritto pubblico col diritto privato, stabilire la possibilità, quando la necessità lo richieda, di una partecipazione degli enti e degli organi pubblici, che presiedono alla disciplina dell'economia e che hanno la rappresentanza degli interessi economici collettivi, al procedimento diretto a fissare l'indivisibilità dell'*azienda* per ragioni di pubblica economia.

A questi criteri si ispirano le osservazioni e le proposte che qui di seguito si espongono.

L'espressione « entità economica indivisibile » non fornisce un criterio sicuro e costante per distinguere i casi in cui deve mantenersi l'unità aziendale.

Dal punto di vista economico e contabile infatti può giungersi ad affermare che ogni azienda è indivisibile, in quanto, risultando da un complesso di beni e di persone coordinati ad uno scopo, se questo complesso si scinde, automaticamente l'azienda vien meno. Potrà eventualmente dar luogo al sorgere di nuove aziende al posto della originaria (esempio succursali che potranno diventare aziende autonome), ma la primitiva azienda sarà indubbiamente venuta meno con la divisione. Questo intendono dire gli scrittori di economia e di ragioneria, quando affermano che l'azienda è un complesso economico inscindibile.

Sotto questo aspetto quindi ammettere l'ipotesi, come si fa nell'articolo, che l'azienda possa non essere indivisibile, è in contrasto con la nozione stessa di azienda.

Sotto l'aspetto puramente giuridico invece, riducendosi in fondo l'azienda ad una entità patrimoniale, sarà sempre divisibile, come ogni complesso di beni patrimoniali. Vuol dire che, dopo la divisione, non ci sarà più l'entità economica « azienda », ma non che l'entità economica non si sarà potuta dividere.

Del resto, il fatto che la stessa disposizione proposta ammette che l'azienda si divida qualora non ci sia l'erede che ne chieda la attribuzione o non sia ritenuto idoneo, dimostra che l'indivisibilità dell'*azienda*, di cui in ipotesi, non è affatto assoluta.

Ora è evidente che queste considerazioni si fanno non per puro spirito dialettico, ma per porre in rilievo a quali controversie potrà dar luogo ogni apertura di eredità, quando nell'asse vi sia un'*azienda*, se gli eredi dovranno essere chiamati a dimostrare la divisibilità o l'indivisibilità di essa. Entrambe le tesi potranno trovare argomenti in proprio favore, ogni azienda essendo in astratto divisibile o indivisibile, secondo il punto di vista, e sarà di estrema difficoltà per il Magistrato decidere il mantenimento e lo smembramento dell'ente aziendale.

Ad evitare queste difficoltà, conviene tener conto di quanto si è detto in principio: che l'intenzione del proponente non è di mantenere l'azienda, come tale, e di impedirne la divisione, ma è di impedire che la divisione nuoccia all'economia generale. E allora sarà opportuno che, in luogo di parlare di entità economica indivisibile, si dica: « Quando dell'eredità faccia parte un'*azienda* agricola, industriale o commerciale, e lo *smembramento* di essa possa recar pregiudizio alla produzione, ecc. . . ».

Così modificata, l'espressione si troverà anche in maggior armonia con la formulazione del precedente articolo 264.

E poichè, come si è visto, si tratta di prendere in considerazione lo stato della azienda in funzione della produzione, è in questo inquadrare l'azienda medesima nelle

condizioni generali dell'economia che sarà opportuno soccorra l'attività di enti preposti alla disciplina dell'economia, e cioè degli enti sindacali.

Se infatti, in una determinata situazione economica, è necessario mantenere in vita una azienda per ragioni di interesse generale, è ovvio che l'adempimento di questa necessità non può essere lasciata alla eventualità che ci sia un erede ben disposto, e idoneo a farsela attribuire, ma si debbono porre gli enti sindacali, i quali hanno la maggiore sensibilità rispetto allo stato dell'economia, in grado di far presente l'interesse di questa al mantenimento dell'azienda.

Si propone quindi che, in sede di divisione giudiziaria, gli enti sindacali possano avanzare domanda motivata al Magistrato, perchè l'azienda sia dichiarata indivisibile, e sia attribuita a uno o a più coeredi, se ne accettano l'attribuzione, o, in mancanza di essi, sia alienata. Naturalmente sarà il Magistrato a valutare le ragioni per il mantenimento dell'azienda e a contemperarle con gli interessi patrimoniali dei coeredi.

È inutile dire che l'alienazione coattiva rappresenta un intervento della pubblica autorità, di cui è inutile dissimulare la gravità, nei diritti dei singoli. Ma si osserva che il principio dell'alienazione viene accolto, nell'attuale formulazione dell'articolo, all'ultimo capoverso, nel caso che ci sia opposizione da parte di un coerede alla domanda dell'altro. Ora, se all'alienazione coattiva si può giungere quando ci sia un contrasto tra coeredi, magari determinato da una quisquilia familiare, a maggiore ragione deve potersi ammettere quando ci sia un interesse generale, e quindi un motivo di ordine pubblico.

Qualche considerazione può anche suggerire il primo capoverso dell'articolo.

Con esso si stabilisce che, in caso di più coeredi che chiedano la attribuzione dell'azienda, debba decidere l'autorità giudiziaria, avendo riguardo alle condizioni e alle attitudini personali dei richiedenti.

È evidente di quale delicatezza sia il giudizio che si chiede in tal modo al Magistrato. Vi saranno certamente casi in cui la preferibilità di una persona a un'altra nella direzione dell'azienda sarà chiaramente manifesta; ma si pensi anche alla difficoltà, quando si tratti di azienda importante e quando scarsi siano negli eredi gli indici di capacità, di individuare, per esempio, chi tra essi abbia l'attitudine a diventare domani un capitano di industria. Di riflesso si consideri anche la gravità del provvedimento che escluda uno dei richiedenti dalla possibilità di aver parte nella direzione e nella amministrazione dell'azienda, per il fatto di aver ritenuto un altro maggiormente idoneo o in condizioni più favorevoli.

Per queste ragioni si ritiene:

a) che sarebbe opportuno ammettere i rappresentanti degli enti sindacali a partecipare al giudizio di divisione, perchè possano dare i loro pareri e formulare le loro richieste circa la capacità degli eredi richiedenti l'autorizzazione e circa la opportunità di dividere o mantenere l'azienda. La loro posizione sarebbe analoga a quella del Pubblico Ministero;

b) che sarebbe opportuno dare al Magistrato la possibilità di attribuire la azienda a più coeredi non solo nel caso in cui questi dichiarino che intendono di esercitarla in comune, ma anche quando siano stati in più a chiedere di esercitarla isolatamente. Si darà così modo al giudice di risolvere più agevolmente i casi dubbi. Accogliendo questa proposta, la seconda parte del capoverso andrebbe così modificata: « L'autorità giudiziaria può anche decidere che l'azienda sia attribuita a due o più fra i coeredi perchè la esercitino in comune ».

Nel presentare le enunciate proposte, questa Confederazione è sicura che non sembrerà ardita la richiesta dell'intervento delle associazioni sindacali nel giudizio di divisione.

Sul consolidamento di questi organismi nel sistema costituzionale nello Stato italiano e su le pubbliche funzioni proprie di essi non occorre in questo parere soffermarsi. Un Progetto di Codice nato in regime corporativo e che, con misurata sapienza

ma con larga visione della realtà sociale, non ha esitato a introdurre nel sistema legislativo in elaborazione importanti principi di trasformazione del sistema economico precedente, non può, evidentemente, ignorare l'ordinamento corporativo.

D'altra parte va considerato che le proposte che qui si avanzano non tendono a fare interferire l'attività sindacale o corporativa con l'attività giurisdizionale, che va mantenuta nella sua integrità, giacchè l'attività del magistrato nella divisione non è attività giurisdizionale nel senso stretto della parola, e poi i Sindacati sarebbero chiamati soltanto a rendersi interpreti degli interessi generali dell'economia e a fornire dati su situazioni economiche particolari, portando così i loro lumi al Magistrato, a cui resterebbe sempre affidato il compito e la responsabilità del provvedimento.

E un'ultima riflessione ci viene suggerita in proposito. Abbiamo già detto che va accolto con simpatia il passo compiuto dal Progetto verso un riconoscimento della realtà aziendale e della sua importanza economica.

Tutti sanno che l'azienda ha una propria posizione nell'ordinamento e nell'economia corporativa. Ma caratteristica di tale ordinamento è il rapporto in cui viene a trovarsi l'azienda con le organizzazioni sindacali, facendo sì che, a differenza di altri sistemi, al centro della disciplina economica vi sia non l'azienda isolatamente considerata, ma la categoria che riunisce le aziende e che è rappresentata dall'associazione sindacale. Ne deriva che non può esservi disciplina economica aziendale, nel sistema corporativo, che non rientri in una più vasta sfera di disciplina di categoria.

Anche per questa ragione di indole pratica, ma attinente agli sviluppi dell'ordinamento giuridico corporativo, è quindi desiderabile, e corrisponde alle esigenze di questi sviluppi, che questa iniziale disciplina che si vuol dare all'azienda sia posta in riferimento alla organizzazione sindacale.

Queste ragioni farebbero anche suggerire, sebbene l'argomento non rientri nella disposizione dell'articolo 265, su cui è stato chiesto il parere, che possa disporsi la sospensione della divisione per ordine del giudice anche quando lo suggeriscano ragioni attinenti agli interessi generali della produzione e ne sia fatta richiesta da una associazione sindacale o da un organo corporativo.

Una tale disposizione verrebbe a integrare il sistema proposto con l'articolo 265, e darebbe luogo a più larghe garanzie, sia dal punto di vista degli interessi della produzione, sia dal punto di vista degli interessi degli eredi.

Si tratterebbe quindi di aggiungere all'articolo 255, che regola la sospensione della divisione, il capoverso seguente:

« La sospensione della divisione può anche essere ordinata dal giudice, su istanza di un'associazione sindacale riconosciuta, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio alla produzione ».

Art. 265

DEL PROGETTO.

Quando dell'eredità faccia parte una azienda agricola, industriale o commerciale formante un'entità economica indivisibile, essa va attribuita ad un coerede che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio,

Art. 265

SECONDO LE PROPOSTE DELLA CONFEDERAZIONE.

Quando dell'eredità faccia parte una azienda agricola, industriale o commerciale, e il suo smembramento possa recar pregiudizio alla produzione, essa va attribuita a un coerede che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio.

Le Associazioni sindacali riconosciute possono, nel caso precedente, chiedere al

Nel caso che siano più i coeredi, i quali aspirino a conseguire l'attribuzione, l'autorità giudiziaria decide con riguardo alle condizioni ed attitudini personali. L'autorità giudiziaria può anche decidere che l'azienda sia attribuita a due o più fra i coeredi, i quali intendano di esercitarla in comune.

Gli altri coeredi, salvo che nell'eredità vi siano altri beni mobili o immobili per mezzo dei quali possano essere soddisfatti in tutto o in parte delle rispettive quote, e salva la facoltà dell'assegnatario o degli assegnatari di soddisfare le loro quote in danaro, debbono attendere per essere integralmente soddisfatti un termine non maggiore di un triennio, durante il quale l'assegnatario o gli assegnatari sono tenuti a pagare ai coeredi l'interesse legale della somma corrispondente al valore delle loro quote o della parte residua di esse e a fornire garanzie idonee, quando siano richieste dagli stessi coeredi.

Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero all'alienazione della azienda.

Art. 255

DEL PROGETTO.

L'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio ai dividendi

Magistrato, con domanda motivata, la dichiarazione di indivisibilità dell'azienda nell'interesse della produzione. L'autorità giudiziaria, ove accolga la domanda, attribuisce l'azienda a chi tra gli eredi ne accetti l'assegnazione, o, in mancanza, decide l'alienazione dell'azienda.

Nel caso che siano più i coeredi, i quali aspirino a conseguire l'attribuzione, l'autorità giudiziaria decide con riguardo alle condizioni ed attitudini personali. L'autorità giudiziaria può anche decidere che la azienda sia attribuita a due o più fra i coeredi, perchè la esercitino in comune.

Invariato.

Invariato.

Art. 255

SECONDO LE PROPOSTE
DELLA CONFEDERAZIONE.

Invariato.

La sospensione della divisione può anche essere ordinata dal giudice, su istanza di un'associazione sindacale riconosciuta, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio alla produzione.

IX. — Parere della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria.

Questa Confederazione conviene pienamente sulla opportunità di introdurre nel nuovo Codice civile disposizioni che assicurino l'integrità delle aziende produttive nei casi di divisione ereditaria.

L'articolo 265 del progetto definitivo del Libro III del Codice civile dispone all'uopo norme che segnano indubbiamente un notevole progresso sull'articolo 329 del progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale. Detta Commissione ha il merito di aver affrontato il problema e di avere fissato alcuni principii innovatori ispirati all'interesse preminente della produzione nazionale. L'innovazione però appariva alquanto incerta e limitata: nel progetto preliminare infatti l'indivisibilità del fondo o dell'azienda agricola o industriale era disposta soltanto nel caso in cui la stessa costituisse la parte maggiore dell'eredità. Inoltre accomunava in una stessa disciplina tanto i «fondi» quanto le aziende agricole o industriali. Taceva delle aziende commerciali.

Appare invece molto ovvia la opportunità di dettare norme particolari destinate ad assicurare l'integrità e la indivisibilità delle aziende produttive, comprese le aziende commerciali, poichè in questo settore interviene l'interesse della produzione nazionale al quale devono essere nettamente subordinati gli interessi particolaristici dei singoli coeredi.

L'attenta lettura del testo dell'articolo 265, in relazione anche all'articolo che lo precede, ci suggerisce qualche rilievo, al quale accenniamo brevemente:

a) l'articolo 264, contenente le norme per la formazione delle porzioni ereditarie, si riferisce, oltre che a beni di vario genere (fabbricati, biblioteche, gallerie, collezioni, ecc.), anche ai fondi rustici. Questa Confederazione ritiene che i «fondi rustici», eccetto quelli di modeste dimensioni, debbano essere considerati senz'altro come aziende agricole e debbano pertanto soggiacere alle norme particolari contenute nell'articolo successivo che regolano l'indivisibilità dell'azienda. Sarebbe pertanto necessario che fosse determinato un criterio per distinguere i fondi rustici che debbono essere regolati con la norma dell'articolo 264, da quelli che debbono essere regolati alla stregua di aziende agricole;

b) l'articolo 265, stabilendo che quando dell'eredità faccia parte un'azienda produttiva questa va attribuita ad un coerede che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e che sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio, pone la condizione che l'azienda produttiva formi «un'entità economica indivisibile». Evidentemente la disposizione si riferisce non alla indivisibilità giuridica, ma alla indivisibilità economico-funzionale. Noi però pensiamo che il concetto della indivisibilità si presti a frequenti dubbi interpretativi, mentre l'integrità dell'azienda costituisce un interesse nazionale in ogni caso. Forse sarebbe preferibile richiedere semplicemente che l'azienda costituisca una «entità produttiva unitaria». Infatti riteniamo che ove si ponga la condizione che si tratti di un'azienda «formante una entità economica indivisibile» si limiti praticamente l'efficacia della innovazione e si suscitino litigi e contestazioni sulla indivisibilità o meno dell'azienda;

c) opportunamente l'articolo affida all'autorità giudiziaria la scelta di quello, o di quelli fra i coeredi che aspirano all'attribuzione dell'azienda e che siano ritenuti idonei ad assumerne l'esercizio. Sarebbe però desiderabile che in una decisione di tale natura e delicatezza fossero sentite le competenti Organizzazioni sindacali. Non riteniamo che occorra spendere parole sul contributo di elementi di giudizio che potrebbe derivare da tale collaborazione, ai fini di quella più efficace tutela della

produzione nazionale che costituisce la fondamentale finalità della disposizione innovatrice.

L'intervento delle Organizzazioni sindacali competenti potrebbe esplicarsi: o con l'integrazione del Collegio giudicante con dirigenti sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori) in qualità di esperti, o con la richiesta del parere delle Organizzazioni stesse: evidentemente però la prima soluzione è quella più razionale, poichè le Organizzazioni sindacali, attraverso i loro dirigenti, potrebbero portare un più utile e sicuro contributo solo ove partecipino a tutto lo svolgimento del giudizio ed alla discussione fra i componenti del Collegio in camera di consiglio.

X. — Parere della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Il parere che questa Confederazione espone in merito all'articolo 265 del progetto del Libro III del Codice civile è ispirato particolarmente alla pratica esperienza acquisita e non vuole avere carattere giuridico.

Nei progetti del Codice civile e del Codice di procedura civile affiorano di quando in quando i concetti di azienda agricola e di fondo rustico, espressi, però, in forma generica e incidentale, sì che è impossibile trarne una definizione o intuire quale sia il pensiero del legislatore sulla natura giuridica dell'azienda stessa.

Affermiamo, innanzi tutto, che la disciplina dell'azienda agricola non si può accomunare con quella dell'azienda commerciale o industriale perchè i due tipi di aziende si differenziano e per le origini e per gli sviluppi. Non è questa la sede per approfondire la comparazione tra i due diversi settori, ma basti pensare che, mentre in agricoltura il fondo impone a chi ne è titolare la costituzione della azienda, nell'industria e nel commercio l'azienda sorge per spontanea iniziativa del promotore.

È necessario, quindi, prima di occuparsi della indivisibilità dell'azienda, stabilire esattamente che cosa si intende per azienda, dato che questa può presentarsi sotto i più vari aspetti, secondo che il gestore dell'azienda sia il proprietario dei fondi, o soltanto possessore, e secondo i sistemi di conduzione applicati.

Secondo questa Confederazione bisogna distinguere:

- a) l'impresa;
- b) l'azienda;
- c) il fondo.

L'impresa può non essere proprietaria nè dell'azienda nè del fondo; un caso tipico si ha nell'usufrutto, ma si può avere anche quando un affittuario si immetta nella gestione di un'azienda già attrezzata impiegando soltanto i capitali di esercizio. Ipotesi questa ultima frequentissima nella pratica.

Dato che la morte dell'affittuario non risolve il contratto di locazione, l'azienda, per tutta la durata del contratto, è legata all'impresa, onde sorge il problema della attribuzione agli eredi del diritto di locazione e di assoggettare l'impresa ad una disciplina analoga a quella dell'azienda. Dalla indivisibilità del contratto di locazione deriva, necessariamente, la indivisibilità della impresa. A tale indivisibilità non sarebbe, però, applicabile il terzo comma dell'articolo 265, in quanto il diritto alla locazione, non essendo un diritto reale, non può essere facilmente valutabile e, quindi, riscattabile.

Per questi casi un'apposita norma dovrebbe obbligare gli eredi a rimanere associati ai fini del contratto di locazione, salvo attribuire ad uno o più coeredi la gestione dell'impresa con tutte le garanzie idonee a favore degli altri coeredi.

Ad una soluzione quasi identica si perviene nella ipotesi che l'impresa abbia immesso nella gestione altre attività ed abbia, magari, creato l'azienda là dove c'era un terreno nudo. In questo caso l'attrezzatura dell'azienda può essere costituita da cose mobili e da cose immobili. Alla fine del contratto di locazione l'impresa asporterà i mobili o li venderà a chi le subentra nella gestione, ma dovrà lasciare gli immobili per i quali potrà far valere un semplice diritto di credito nei confronti del proprietario del fondo.

Questa diversa natura che si riscontra nei vari diritti dell'affittuario spezza la coesione che è indispensabile fra le cose affinché possano costituire l'azienda. Quindi nel caso di successione ad un imprenditore agricolo, gli eredi, trascorso il periodo della rimanente durata del contratto, non potranno dividere che le attività patrimoniali rappresentate dai crediti e dalle cose derivate dalla gestione, e relativa liquidazione, del contratto di affitto.

In questi due casi si deve, quindi, escludere che esista un'azienda agricola nel patrimonio del *de cuius*. Infatti, pur essendo il fondo uno dei tanti elementi che compongono l'azienda e, forse, dal punto di vista economico, non sempre il più importante, è, però, l'elemento indispensabile, è, si passi l'espressione impropria, il catalizzatore di tutti gli altri elementi, quello, cioè, che consente la fusione e l'utilizzazione delle cose apportate ai fini agricoli.

A questo punto, però, s'impone il problema di considerare le gravi conseguenze dell'attuale sistema giuridico al quale il progetto del Codice non sembra apporti sostanziali modificazioni.

La indipendenza del contratto di locazione o meglio, in genere, la scindibilità, per effetto dei diritti reali, del fondo dagli altri elementi dell'azienda che con la separazione del fondo stesso riacquistano la propria individualità, dà spesso luogo a gravi perturbamenti e nella produzione e nei rapporti tra l'affittuario e terzi fornitori e nei rapporti di lavoro.

Non è raro il caso che, non potendo il proprietario o l'affittuario che subentra rilevare l'attrezzatura del conduttore uscente, il ritmo produttivo dell'azienda si abbassa ad un livello dannoso per l'economia nazionale. Così pure si verifica sovente che l'affittuario, o in mala fede, o per insufficienza di mezzi, riconsegna il fondo al proprietario lasciando insoddisfatti fornitori e prestatori d'opera anche per materiali e lavori adibiti al miglioramento del fondo.

Occorre, quindi, una disciplina che impedisca la disintegrazione dell'azienda una volta costituita, e da chiunque, e che consolidi le obbligazioni sulla azienda indipendentemente dalla impresa. Quest'ultimo principio è già acquisito in materia di lavoro, ma limitatamente alle indennità di preavviso e di licenziamento; basterebbe svilupparlo per cominciare a demarcare i lineamenti dell'azienda.

Tale disciplina avrebbe, tra gli altri, il pregio di ricondurre i proprietari verso e loro terre e di ridurre il sistema dell'affitto che è quello che impedisce un rapido incremento della produzione agricola e favorisce l'urbanesimo.

Quando impresa e proprietà siano riunite nella stessa persona, sì che il raggruppamento dei diritti sulle varie cose facendo capo ad una stessa persona assicura la vitalità e la continuità dell'azienda, occorre stabilire la portata della condizione, prevista dall'articolo 265 del progetto: «entità economica indivisibile».

Infatti l'azienda, intesa come «entità economica indivisibile», può essere rappresentata sia dall'attrezzatura generale con cui il proprietario mantiene in istato di produttività i fondi che gli appartengono, come può essere rappresentata da ciascuno dei fondi stessi. Non si può mettere in dubbio che in un fondo condotto col sistema della compartecipazione o a mezzadria, quindi dotato di una completa attrezzatura tecnica ed economica, esista un'azienda agricola vera e propria. E, pertanto, necessario stabilire a quale dei due casi si riferisce la definizione di «entità economica

indivisibile ». Raffrontando la disposizione dell'articolo 265 con il primo comma dell'articolo 264, se ne dovrebbe dedurre che l'articolo 265 riguarda l'azienda nel suo complesso, dato che la indivisibilità dei fondi è già prevista dall'articolo 264.

Se così fosse, la disposizione in esame finirebbe per essere di ostacolo alla formazione della piccola proprietà, che viceversa, è la più utile per l'economia nazionale.

In ogni caso, quindi, tenuto conto di quanto sopra si è detto, i criteri dell'articolo 265 dovrebbero essere stabiliti con riferimento alla eventualità che della successione facciano parte *una o più aziende agricole*, ognuna delle quali formi un'entità economica indivisibile, ovviando così il facile equivoco da parte dell'interprete di confondere l'azienda con l'impresa gestita dallo stesso proprietario sui vari fondi.

Si potrà così ottenere il risultato che ad uno stesso coerede siano attribuiti tutti fondi contigui ed evitare il grave inconveniente, che ancora oggi si verifica, di quote ereditarie costituite da fondi rustici siti in località disperate.

VERBALE N. 41.

Seduta del 19 novembre 1938 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Seguito e fine della discussione generale del Titolo IV: « Della divisione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Romano Michele, Sarrocchi, Scialoja e deputati Cristini e Pierantoni hanno giustificato l'assenza.

(*Si riprende l'esame del progetto proseguendo nella discussione generale del Titolo IV: « Della divisione »*).

A proposito delle osservazioni fatte nella seduta precedente in ordine all'articolo 265, ripete che la disposizione costituisce una applicazione, in materia di successione *mortis causa*, del principio unitario della indivisibilità dei beni, nell'interesse superiore della produzione, principio già affermato nella disciplina dei diritti reali.

In sostanza si tratta di regolare l'attribuzione dei beni agli eredi, in modo che non ne resti menomata l'unità economica.

Pur rendendosi conto dei rilievi fatti dal senatore Cogliolo, ritiene che in pratica la scelta del coerede più idoneo ad assumere l'esercizio di una entità economica indivisibile facente parte dell'eredità, sia forse meno difficile di quel che si possa pensare, perchè nella realtà della vita si sa quale degli eredi sia nella condizione di meglio amministrare.

Ad ogni modo riconosce che l'articolo 265 possa essere perfezionato tenendo anche conto di recenti studi fatti in materia e accenna in particolare al sistema di imporre ai coeredi fratelli di vivere in società familiare tutte le volte che l'organo tecnico corporativo riconosce che si tratta di un bene indivisibile: secondo questo sistema sarebbe lasciato agli eredi di scegliere fra loro un amministratore salvo che nessuno sia idoneo, nel qual caso si nominerebbe un tecnico che amministri per conto loro, ma l'unità dovrebbe essere mantenuta nell'interesse superiore della produzione.

ROTIGLIANO. Desidera sia ben chiaro che l'opposizione da lui espressa nella seduta precedente al principio della indivisibilità dell'azienda ereditaria non deriva da preconcetti di carattere liberistico.

Esclude che l'interesse maggiore della Nazione sia quello di secondare sempre gli interessi dei singoli cittadini e riconosce che, anche nella materia in esame, l'interesse pubblico può talvolta non coincidere con quello privato, come nella ipotesi di una azienda di scarso valore economico, ma essenziale per la difesa del Paese. È evidente che, in questo caso, per superiore necessità dello Stato, l'azienda non dovrebbe andare dispersa. Ma, in generale, dall'esame della realtà si trae la convinzione che vi sia quasi sempre una perfetta coincidenza tra l'interesse dell'erede e quello dello Stato, in quanto entrambi tendono a conservare le aziende che abbiano una loro funzione economica.

Sarebbe assurdo, per esempio, pensare che gli eredi possano distruggere la testata di un giornale o far scomparire un'azienda il cui valore risieda soprattutto nell'avviamento. Evidentemente essi saranno i primi a sentire la necessità di conservare indivisa l'azienda, oppure di attribuirla a un unico erede o venderla.

È infine da notare come sarebbe difficile per l'autorità giudiziaria valutare una azienda qualora decidesse di attribuirla a un solo erede e come sarebbe impossibile il più delle volte a quest'ultimo soddisfare integralmente, nel termine di un triennio, gli altri coeredi, come stabilisce l'articolo 265.

Vero è che con l'ultimo comma si viene poi a distruggere praticamente l'articolo, ma questa è una ragione di più per ritenere la disposizione inutile.

BACCI. Si dichiara contrario all'articolo 265 e osserva che qualora si voglia affermare il concetto della indivisibilità dell'azienda, astrazione fatta dalla volontà degli eredi, bisogna arrivare fino all'estrema conseguenza che, nell'interesse della produzione, l'azienda possa essere affidata a un terzo, il quale ne continui la gestione. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria spoliazione della proprietà in base a un principio nuovo, rispondente ai tempi attuali, ma che allora deve presiedere a tutto il sistema legislativo e deve essere contenuto nelle preleggi.

Ricorda in proposito che il Ministro Guardasigilli aveva annunciato, alla Camera e in questa sede, di voler affidare lo studio e la elaborazione dei principi generali che devono presiedere alla riforma del Codice civile ad una speciale Commissione, che pare sia stata nominata, ma di cui non si è avuto più notizia.

Si annunzia invece, nonostante il contrario avviso della Commissione parlamentare, il licenziamento del I Libro del Codice senza che si sappia nulla dei principi generali che dovevano regolare la materia in esame e che trovano applicazione in norme contenute anche in altri Libri.

Ritiene essenziale che si faccia conoscere alla Commissione quale sorte sia riservata ai principi generali che devono costituire il capitolo introduttivo di tutto il sistema che si sta riformando, in maniera che le norme innovatrici dei singoli istituti siano organicamente elaborate e sottoposte all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Osserva che i rilievi fatti dal deputato Bacci riguardano quei principi di carattere generalissimo, i quali dovrebbero costituire una specie di Carta dei vari codici italiani. Questi principi furono in parte elaborati dalla Commissione parlamentare in sede di esame del I Libro.

Avverte che gli risulta, in via ufficiale, che il Ministro Guardasigilli ha riunito una Commissione, ma dichiara di ignorare i risultati del suo lavoro.

MARAVIGLIA. Riconosce che la mancanza di principi generali pone in imbarazzo la Commissione ogni volta che si devono esaminare i singoli istituti, ma occorre tener conto che è in corso un grande esperimento di compenetrazione dell'economia pubblica in quella privata. Così, ad esempio, nel campo degli impianti industriali l'iniziativa individuale è subordinata alla disciplina degli organi corporativi.

Ora fino a che punto può essere esteso l'intervento dello Stato nella privata economia, per gli interessi superiori della produzione? Sarebbe inopportuno, a suo avviso, pregiudicare con la determinazione astratta di principi generali il processo di formazione dell'economia corporativa, che si sta attuando con ritmo accelerato.

In queste condizioni si può, a suo avviso, approvare l'articolo 265, fermo restando l'ultimo capoverso per il quale, in caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, si lascia all'autorità giudiziaria la facoltà di attribuire l'azienda, oppure di procedere alla alienazione della stessa.

PIOLA CASELLI. Rileva l'importanza della discussione sull'articolo 265 che afferma un principio il quale incide nella politica economica del Regime e che non può quindi essere respinto se non risulti che vi siano difficoltà giuridiche insuperabili per la sua applicazione.

L'importanza dell'articolo 265 è accresciuta dal fatto che, seguendo la tradizione del Codice Napoleone e di quello italiano del 1865, il progetto del Libro II ha rinviato la disciplina della divisione delle comunioni ai principi che regolano la divisione ereditaria.

Pur riconoscendo il fondamento delle obiezioni sollevate a proposito dell'articolo 265, in particolar modo dal senatore Cogliolo, è d'avviso che esse siano superabili mercè una formulazione più organica dell'articolo. In realtà l'articolo 265 contiene appena in embrione l'applicazione del principio generale che si vuole affermare e dovrebbe essere pertanto completato con altre disposizioni.

Passando a esaminare le obiezioni fatte, nota che la prima riguarda l'incertezza della parola « azienda » e del concetto di divisibilità. Secondo il senatore Cogliolo l'azienda è sempre di per sè indivisibile. Ora nulla impedisce che in un capoverso si chiarisca in qual senso si debba intendere l'azienda ai fini dell'applicazione di questo principio e si precisi il concetto di divisibilità, che non deve essere inteso nel senso tradizionale di divisione materiale di una cosa la quale non può più servire all'uso cui era destinata, ma in riferimento al senso più ampio della funzione che l'azienda può assolvere nel quadro della politica economica dello Stato.

Si è anche obiettato che le facoltà attribuite all'autorità giudiziaria dall'articolo 265 sono generiche e incomplete. Al riguardo conviene tener presente il voto espresso dalle Confederazioni interpellate perchè gli organi sindacali possano intervenire nella decisione relativa alla sistemazione ereditaria di una azienda ritenuta indivisibile, trattandosi di questione di interesse economico generale.

Si sostiene che in molti casi sia preferibile mantenere la comunione ereditaria. In proposito è da ricordare che il progetto dà al testatore la facoltà di impedire per un certo tempo la divisione; in certi casi è bene che la comunione ereditaria rimanga anche se l'amministrazione debba essere affidata alla persona più particolarmente indicata. Ora nulla vieta che alle facoltà concesse al magistrato dall'articolo 265 si possa aggiungere quella di stabilire la continuazione della comunione ereditaria.

Problemi imperfettamente risolti dall'articolo 265 sono quelli relativi ai diritti e ai doveri dell'assegnatario dell'azienda di fronte ai coeredi, ai legatari e in relazione alla liquidazione dei debiti ereditari. Vi sono, in questo campo, molti rapporti che devono essere opportunamente regolati, quali, ad esempio, quelli relativi alle garanzie da concedere ai creditori. Anche le difficoltà in questo campo possono essere superate con opportune misure.

Insiste soprattutto che l'istituto della indivisibilità dell'azienda risponde ad un evidente interesse dell'agricoltura di impedire quel frazionamento dei fondi e della cultura in seguito alle divisioni ereditarie che da anni è stato deplorato, non potendo questo grave inconveniente essere adeguatamente riparato con l'applicazione delle regole contenute nelle disposizioni degli articoli precedenti.

ASQUINI. Si associa alle considerazioni di carattere politico generale svolte dal deputato Maraviglia. Quanto al lato tecnico della norma che si vuole introdurre nel nuovo Codice, l'obiezione pregiudiziale che si può formulare è che manca la definizione dell'oggetto su cui si discute. L'azienda agricola è una cosa diversa dal potere familiare, quale è concepito dalle legislazioni straniere, soprattutto da quella tedesca.

In materia di azienda commerciale, sorgono inoltre altri problemi d'ordine generale che non possono essere pretermessi. Si devono comprendere nell'azienda soltanto i beni immobili e mobili, oppure anche i crediti e i debiti? E con quali garanzie per i terzi creditori?

Le leggi che si sono occupate dell'alienazione dell'azienda commerciale hanno necessariamente dovuto prevedere un sistema di pubblicità che garantisca i terzi. Occorre dunque, a suo avviso, studiare un sistema che disciplini organicamente la azienda, passando successivamente a regolare i casi di successione tra vivi e a causa di morte.

Per quanto riguarda il potere familiare, osserva che si tratta di un problema sociale e demografico di grande importanza. Occorre stabilire una certa categoria di beni rustici sottoposti a determinati vincoli.

Prospetta, in conclusione, la necessità di distinguere la materia relativa all'azienda commerciale e al potere familiare, se si vuole utilmente affrontare il problema della divisione ereditaria.

ANDRIANI. Dichiaro di non approvare l'articolo 265 per le ragioni già esposte e anche perchè ritiene che in sede di esame del Codice di diritto privato non si abbia la facoltà di compromettere, neppure implicitamente, l'assoluta libertà che ha lo Stato di tutelare, quando sia necessario, con disposizioni contingenti di diritto pubblico, i mutevoli interessi della pubblica economia, disposizioni che in ogni tempo piegheranno le contrarie norme di diritto privato, assoggettandole alle superiori esigenze della collettività.

MACARINI CARMIGNANI. Pur essendo favorevole al principio informatore della disposizione, non approva la formulazione dell'articolo 265. Intanto sostituirebbe alla parola « azienda » la parola « impresa » che mette meglio in evidenza l'azione valorizzatrice dell'uomo.

Affermerebbe poi, in via preliminare, il principio che si debba continuare la comunione dei beni ereditari e ciò perchè, in realtà, le imprese commerciali o industriali sono costituite in società e rarissimamente appartengono a una sola persona. Solo nel caso che la comunione non sia possibile si potrebbe attribuire l'impresa a un solo coerede.

BERIO. Riafferma l'opinione già espressa nella seduta precedente di ammettere l'intervento dello Stato, a mezzo dell'autorità giudiziaria o degli organi corporativi, in materia di successione per assicurare la continuità dell'azienda ereditaria.

A suo avviso, l'articolo 265 è semplice, pratico e opportuno e tende a facilitare la sistemazione dei beni ereditari, nè può destare preoccupazioni. Due obiezioni sono state mosse: 1° il pregiudizio dei coeredi; 2° il pregiudizio dei creditori. Quanto al primo punto, è indiscutibile il pregiudizio che ne potrebbero avere i coeredi, ai quali l'azienda non è assegnata, quando l'azienda sia il più cospicuo cespite ereditario. Ma ciò può avvenire anche oggi. Un padre di famiglia, il quale, come è noto, può fare la divisione *inter liberos*, può con testamento assegnare l'azienda ad un figlio e la legittima agli altri. Qui il pregiudizio che ne hanno i figli non preferiti, può anche dipendere da un capriccio. E se questa sperequazione di trattamento l'abbiamo ammessa per il rispetto dovuto alla volontà del testatore, anche se priva di giustificazione, perchè non si dovrebbe ammettere per una ragione di pubblico interesse? Quanto al secondo punto, la nuova disposizione non crea nuove situazioni, che già non esistono oggi in caso di divisione. I debiti del *de cuius* si dividono tra gli eredi, i quali rispondono ciascuno della propria quota. Se l'azienda è il cespite più notevole, il grosso dei debiti sarà assunto da colui cui è assegnata l'azienda. Del resto i creditori possono garantirsi con l'ipoteca ed è inevitabile che i chirografari corrono i rischi dipendenti dall'attività del debitore.

Osserva infine che la comunione volontaria è assai rara e che solo in materia di successione ereditaria la questione assume un'importanza economica e sociale.

PUTZOLU. È in massima favorevole all'articolo 265, pur auspicando una più chiara formulazione. In proposito nota che la parola «azienda» può essere fonte di gravi equivoci sia dal punto di vista giuridico, poichè la nozione di essa quale entità distinta del suo titolare è ancora molto discussa, sia dal punto di vista pratico, poichè da taluni è intesa come il complesso delle attività economiche che fanno capo a un unico titolare e da altri come una entità economica organicamente costituita ai fini della produzione.

Sarebbe quindi opportuno o estromettere la parola «azienda» dalla disposizione in esame oppure precisare che essa va intesa unicamente nel senso di entità economica organica, ossia di organismo di produzione.

Neppure la dizione: «azienda formante un'entità economica» sembra idonea ad evitare l'equivoco e ne è una riprova il fatto che le Confederazioni interpellate hanno tutte fermato la loro attenzione su questo punto.

Si intende che queste osservazioni valgono tanto per l'azienda commerciale e industriale, che per quella agricola.

Relativamente a quest'ultima osserva che nell'articolo 264, quando si parla di «evitare di frazionare i fondi rustici» non si intende alludere alla indivisibilità di un organismo aziendale.

In sostanza, l'articolo 265 mira ad evitare dispersioni di ricchezza, per effetto della divisione; e questa dispersione si può verificare non soltanto nell'ipotesi già contemplata dall'articolo 683 del vigente Codice civile, cioè quando le cose «dividendosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate» ma anche quando, dividendosi una qualsiasi entità economica, se ne determini una diminuzione di valore.

È chiaro che qualora gli eredi siano d'accordo nel conservare l'unità delle cose, l'interesse generale è salvaguardato e la legge non ha bisogno di intervenire. La questione sorge solo quando gli eredi non siano d'accordo. Soccorre in questo caso la disposizione dell'articolo 265, che è profondamente innovativa. Ricorda che il conflitto fra coeredi è risolto dal vigente Codice o secondo il criterio della maggioranza, o secondo quello del giusto riparto fra tutti i coeredi, criteri che non salvaguardano l'interesse generale della produzione.

COSTAMAGNA. È d'accordo col camerata Asquini che si debba, in via preliminare, studiare il problema generale dell'azienda commerciale, industriale e agricola e del potere familiare. Non crede che esistano difficoltà insuperabili per disciplinare questa materia, anche perchè vi è l'esperienza delle legislazioni straniere.

Determinato il concetto organico di azienda e di potere familiare, si potrà esaminarne l'applicazione in materia di successione ereditaria.

Quanto all'articolo 265, nota che, in sostanza, esso tende a impedire la vendita dell'azienda formante un'entità economica indivisibile. Ora, a suo avviso, l'interesse superiore della produzione non consiste nell'impedire la vendita dell'azienda, ma, in caso di conflitto fra i coeredi, nell'impedire che sia divisa, con evidente danno della pubblica economia.

BACCI. Concorda anch'egli col camerata Asquini sulla necessità di precisare il concetto di azienda commerciale, industriale e agricola e di potere familiare, prima di esaminare l'articolo 265 che, in definitiva, afferma il principio della continuità dell'azienda anche contro la volontà dei coeredi, nei modi che lo Stato crederà opportuno stabilire.

SCADUTO. Intende riferirsi all'interesse generale che può avere lo Stato nell'assicurare la indivisibilità dell'azienda agricola rilevando che, come si è giustamente osservato, quasi sempre le grandi aziende industriali o commerciali sono di proprietà collettiva, mentre non esistono, soprattutto in Sicilia, aziende agricole appartenenti a più persone.

PRESIDENTE. Ci sono le cooperative cattoliche. Ad ogni modo il problema non si pone quando la proprietà è collettiva, perchè la società continua a vivere, ma quando è individuale e si determina la trasmissione ereditaria.

SCADUTO. Osserva che non è chiara la nozione di azienda agricola e che, in ogni caso, nessun danno deriva alla pubblica economia dalla divisione di un organismo produttivo agricolo.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi di un complesso di fondi rustici dei quali uno solo abbia i pozzi artesiani. Qualora si procedesse ad una divisione, gli altri fondi rimarrebbero senza acqua.

SCADUTO. Ritiene che il Codice vigente offra la possibilità di eliminare, in caso di divisione, inconvenienti di questo genere e che quindi sia inutile l'articolo 265.

MARAVIGLIA. Nota che l'interesse generale che si vuol tutelare non è già che l'azienda rimanga agli eredi, ma che continui nella sua unità produttiva, attribuendola ad uno o più coeredi, oppure alienandola.

Ripete di essere favorevole all'articolo 265, sempre che si mantenga l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Dalla discussione sono emerse tre questioni: 1° se si debba comprendere in materia di divisione ereditaria la trattazione della indivisibilità dell'azienda; 2° se il problema della divisibilità dell'azienda debba esaminarsi integralmente; 3° se debba esaminarsi indipendentemente dal problema del potere familiare.

Pone ai voti la prima questione

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Scaduto; deputati Asquini, Biggini, Costamagna, Di Giacomo, Maraviglia e Putzolu.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona e Nucci; deputati Andriani e Bacci.

La Commissione approva.

ASQUINI. Propone che la discussione dell'argomento sia sospesa finchè non siano fissati i concetti di azienda commerciale, industriale e agricola e di potere familiare.

MARAVIGLIA. Ritiene opportuna la proposta Asquini, ma non la considera indispensabile agli effetti dell'esame dell'argomento. Voterà quindi contro. Avverte che i camerati Biggini e Di Giacomo, che si sono allontanati, gli hanno dato l'incarico di dichiarare che si associano a questo punto di vista.

PUTZOLU. È da escludere, a suo giudizio, che ogni entità economica organica, la quale non si presti a divisione senza che se ne menomi il valore, costituisca una azienda. Il concetto di azienda è di natura giuridica, mentre quello di entità economica organica è essenzialmente tecnico.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del deputato Asquini così formulata: stabilito che nel Titolo della divisione non si ignori il problema della indivisibilità dell'azienda, si deve sospendere la discussione dell'argomento in attesa che sia fissato il concetto di azienda commerciale, industriale e agricola e di potere familiare?

Votano *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Nucci e Scaduto; deputati Andriani, Asquini e Bacci.

Votano *no* i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini e Piola Caselli; deputati Costamagna, Maraviglia e Putzolu.

La proposta non è approvata.

COSTAMAGNA. Dichiaro che il suo voto contro la proposta di sospensione della discussione non esclude che la Commissione affronti lo studio del concetto di azienda e di potere familiare.

ASQUINI. Aderisce alla proposta che questo studio sia fatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Mentre la Commissione procede nell'esame del Titolo relativo alla divisione, il concetto di azienda potrebbe essere precisato da una Sotto-

commissione, sia come entità commerciale, industriale e agricola, in rapporto anche alla entità economica e organica di cui ha parlato il deputato Putzolu, sia in ordine al potere familiare, che non è un'azienda, ma deve essere tutelato.

ASQUINI. Osserva che è più importante e più facile risolvere il problema per il potere agricolo che per l'azienda commerciale. Per l'azienda commerciale, infatti, si propongono alcune ardue domande: Si deve intendere che l'erede, al quale si attribuisce l'azienda, si accoli crediti e debiti? In questo caso i terzi creditori hanno come debitore soltanto l'accollatario dell'azienda. Il diritto di quota dei coeredi si trasforma in diritto di credito verso l'azienda?

PRESIDENTE. Avverte che alcune Confederazioni interpellate hanno pure posto questo problema e ricorda che in altre legislazioni esso è stato risolto nel senso che i creditori possono far valere le loro ragioni sul « quid » che l'assegnatario della azienda, o del fondo indivisibile, o del potere familiare deve ai coeredi; ossia i creditori hanno diritto di essere pagati ciascuno per la quota ereditaria dei singoli successori.

ASQUINI. Ciò vorrebbe dire che all'assegnatario della azienda non passano i debiti, ma soltanto l'attivo.

PRESIDENTE. Nell'azienda passa quella quota di passivo che è personale all'assegnatario.

PUTZOLU. Ciò significa negare l'autonomia dell'azienda intesa come entità economico-giuridica distinta dalle persone degli eredi.

BERIO. Rileva che anche secondo il Codice attuale i debiti si dividono « pro rata » e ogni erede risponde della sua quota. Non comprende perchè questo concetto debba essere modificato, quando sia approvato l'articolo 265, che ha soltanto carattere procedurale.

ASQUINI. Certamente, secondo il Codice vigente, gli eredi sono liberati dai debiti solo se ottengono una dichiarazione di liberazione.

BERIO. Non ritiene opportuna la nomina di una Sottocommissione per lo studio del concetto di azienda. L'articolo 265 parla di « entità economica indivisibile ». È preferibile lasciare al magistrato di valutare, caso per caso, se l'azienda risponda a tale requisito.

ANDRIANI. Riprende l'argomento dei diritti dei terzi. L'azienda personale di cui all'articolo in esame, non può essere considerata — alla stregua delle società di capitali — come un ente, non solo separato e distinto dalle persone dei soci, ma addirittura autonomo, agli effetti delle obbligazioni. Essa invece s'identifica con il titolare e vive della di lui attività, impegnandolo illimitatamente. Garanzia comune dei creditori non è soltanto l'azienda, ma ogni bene che si trovi nel patrimonio del titolare: ne consegue che, se costui muore, tutti gli eredi subentrano; *pro rata* nelle di lui obbligazioni, onde i creditori hanno azione contro tutti gli eredi. Sarebbe assurdo e anti-giuridico limitare la garanzia dei creditori alla sola azienda.

PRESIDENTE. Ritiene che sia opportuno sospendere la discussione dell'articolo 265, dando mandato a una Sottocommissione di precisare il concetto di azienda commerciale, industriale e agricola e di potere familiare e proporre gli emendamenti che possono occorrere rispetto agli articoli 264 e 265, affine di rispondere alle obiezioni che sono state sollevate durante la discussione.

La Sottocommissione potrebbe essere composta dal senatore Piola Caselli, presidente, e dai deputati Asquini e Costamagna.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 42.

Seduta del 25 novembre 1938 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, PIOLA CASELLI, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16.5.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 251 a 256 del Titolo IV: « Della divisione » con l'aggiunta dell'articolo 253 bis.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo e Romano Santi deputati Cristini, Maraviglia e Panunzio hanno giustificato l'assenza.

(Si riprende l'esame del progetto).

Avverte che, mentre la Sottocommissione nominata nella seduta precedente attende ad assolvere il mandato affidatole, si può iniziare l'esame del Titolo della divisione.

CAPO I. - Disposizioni generali.

Art. 251.

PRESIDENTE. La disposizione non è molto dissimile dall'articolo 984 del vigente Codice. Si dà al testatore la facoltà di mantenere indivisa la massa ereditaria fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato o per un termine non eccedente il quinquennio dalla sua morte, per finalità d'ordine sociale.

ROTIGLIANO. Osserva che nell'ultimo capoverso si parla di « gravi circostanze » mentre nel Codice vigente si dice « gravi e urgenti circostanze ». La soppressione dell'aggettivo « urgente » potrebbe far pensare che, anche senza l'urgenza, l'autorità giudiziaria, qualora ci siano ragioni che ritenga genericamente gravi, possa consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore. Propone pertanto di conservare l'aggettivo « urgente ».

La proposta è approvata.

Art. 252.

PRESIDENTE. Nota che opportunamente non si è riprodotta la condizione, enunciata dal Codice vigente all'articolo 985, che la divisione sia stata fatta,

PUTZOLU. È d'avviso che la disposizione sia da sopprimere come manifestamente superflua. Appare evidente che quando determinati beni fanno parte della sostanza ereditaria, se ne debba fare la divisione e che chi ne ha goduto debba renderne conto. Qualora, pendente lo stato di indivisione, si sia verificata l'usucapione a favore di uno dei coeredi, di un determinato cespite, esso deve considerarsi come non facente più parte del patrimonio ereditario. Tutto ciò discende dai principi generali e non ha bisogno di essere consacrato in una espressa disposizione.

BARCELLONA. Ricorda che nella giurisprudenza era dibattuta la questione se il condomino avesse bisogno dell'*interversio possessionis* per prescrivere a suo favore; ma la giurisprudenza in seguito ha costantemente ritenuto come sufficiente il possesso esclusivo. L'articolo ha quindi la sua ragion d'essere, perchè codifica la giurisprudenza.

PUTZOLU. Per quanto riguarda l'*interversio possessionis*, si tratta di indagare, caso per caso, se il coerede ha posseduto per sè, escludendo tutti gli altri; è quindi una questione di fatto e di prova.

NUCCI. Si associa alle considerazioni esposte dall'on. Putzolu. Ritiene che l'articolo, oltre che essere inutile, crei una pericolosa confusione proprio rispetto alla teoria affermata nella giurisprudenza. Infatti mentre, secondo la giurisprudenza, occorre solo il possesso esclusivo per avere la prescrizione, nell'articolo si parla del godimento separato dei beni ereditari e di possesso esclusivo. Ora, quando non occorre l'*interversio possessionis*, il godimento separato dei beni si identifica col possesso esclusivo. Ad ogni modo, qualora si voglia mantenere l'articolo, bisognerebbe modificare la formula, poichè può sembrare che la prescrizione si sia verificata per tutti i beni ereditari. Bisognerebbe, se mai, dire: « salvo che si sia verificata la prescrizione di tutto o di parte per effetto di un possesso esclusivo ».

PUTZOLU. Manifesta il timore che la formula « possesso esclusivo » possa aprire adito alla malafede qualora con essa si voglia intendere il fatto del coerede che abbia posseduto da solo e senza il concorso degli altri coeredi uno o più cespiti ereditari indivisi.

PRESIDENTE. Dalla relazione al progetto ministeriale si rileva che con l'articolo 252 si è inteso risolvere la questione oggi discussa, se cioè « per potere usucapire, un coerede possessore debba ricorrere ad una formale interversione del possesso o se basti che egli di fatto escluda gli altri coeredi dal godimento dei beni posseduti ».

NUCCI. Per evitare equivoci bisognerebbe chiarire che cosa si intende per « possesso esclusivo ». È la prima volta che in un Codice si usa questa formula. Potrebbe trattarsi anche di una semplice detenzione.

PRESIDENTE. È un termine tecnico e vuol significare il godimento esclusivo di un bene.

PUTZOLU. Ritiene che una interversione del possesso debba sempre esservi perchè un coerede possa incominciare a possedere per sè agli effetti della usucapione, poichè alla apertura della successione egli non può avere cominciato a possedere altrimenti che nella qualità di coerede. Si tratterà di vedere se l'interversione debba essere formale o se basti semplicemente che di fatto gli altri coeredi non abbiano posseduto. A suo avviso, dovrebbe occorrere una manifestazione di volontà contro gli altri coeredi.

PRESIDENTE. Quando un coerede esclude di fatto gli altri dal godimento dei beni, fa una manifestazione non equivoca che equivale all'interversione del possesso.

COSTAMAGNA. Domanda se per godimento separato dei beni ereditari si debba intendere un godimento anteriore all'apertura della successione.

PRESIDENTE. Non è ammissibile un possesso anteriore, in quanto prima dell'apertura della successione il coerede possedeva in nome del proprietario. Tutto sommato, esprime l'avviso che l'articolo possa essere approvato.

La Commissione approva.

Art. 253.

ROTIGLIANO. Ricorda che la Commissione Reale aveva considerato il caso del concepito non ancora nato, stabilendo che la divisione non possa aver luogo durante l'attesa della nascita. Il progetto ministeriale ha fatto un passo innanzi; dopo avere riprodotta tale norma, ammette che la divisione possa aver luogo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, salvo la fissazione di opportune cautele. Il progetto infine considera anche l'ipotesi del non concepito in cui senz'altro consente la divisione, salvo, anche in questo caso, le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria. Questa disposizione gli sembra grave. Egli pensa che possa farsi luogo alla divisione soltanto se si nomina un curatore che rappresenti il non concepito.

SARROCCI. Sarebbe bene, per evitare una contraddizione, richiamare l'articolo 251 nell'ultima parte dell'articolo 253. Si potrebbe dire: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 251 ecc. »

PUTZOLU. Si associa alle osservazioni fatte dal camerata Rotigliano circa la non convenienza di rimettere all'autorità giudiziaria la fissazione delle opportune cautele nel caso che il chiamato sia un non concepito. Ritiene che meglio rispondente allo scopo sarebbe la formazione di un inventario che accerti l'entità dell'asse ereditario al momento della apertura della successione, e correlativamente la nomina di un curatore che rappresenti il non concepito e possa tutelarne gli interessi.

ROTIGLIANO. Qualora i chiamati all'eredità siano due, di cui uno non concepito, si può fare la divisione, nominando un curatore per il non concepito ove occorra.

SARROCCI. Fa l'ipotesi che il testatore nomini erede una determinata persona e i nascituri di un'altra persona.

PRESIDENTE. In tal caso la massa ereditaria si attribuirà a quella determinata persona con le debite garanzie perchè non sia dispersa, sicchè, se verranno i nascituri, sarà divisa. Qualora gli eredi nati siano parecchi, si procederà alla divisione, garantendo i diritti dei chiamati non concepiti, fino a chi vi sarà ancora la speranza di successive nascite.

PUTZOLU. Osserva che la materia in esame va regolata tenendo presenti le disposizioni del progetto relative all'apertura della successione sotto condizione risolutiva.

PRESIDENTE. Non si tratta, in verità, di condizione risolutiva. Nell'ipotesi fatta dal deputato Putzolu si è erede fino a un determinato giorno. Qualora si verifica la condizione, si cessa di essere erede. Secondo l'articolo 253 si resta invece sempre erede, ma in misura minore.

Ora, quando la divisione fra coeredi avviene senza garanzie, il patrimonio può essere disperso o ceduto a terzi in buona fede, per modo che sopravvenendo i nascituri non trovano la loro quota. Ad evitare ciò l'articolo 253 dispone che, per non lasciare infruttiferi i beni ereditari, possa aver luogo la divisione; ma nello stesso tempo impedisce, nella eventualità che sopravvengano altri eredi, che il patrimonio sia disperso, garantendolo con ipoteche, o col deposito di una somma, o con una fideiussione.

BACCI. Nota che l'articolo 253, imponendo una amministrazione limitata dei beni ereditari, in attesa degli eredi nascituri, con evidente danno sociale, è in netto contrasto col principio affermato della indivisibilità dell'azienda.

ROTIGLIANO. Ripete che, a suo avviso, nel caso siano chiamati all'eredità due coeredi di cui uno non concepito, la divisione dovrebbe esser fatta con la particolare cautela della nomina di un curatore per il non concepito. Ma non si dovrebbe rimettere all'autorità giudiziaria la determinazione delle cautele, per evitare che tutto l'asse ereditario possa essere attribuito all'altro erede, senza accantonare la parte spettante al non concepito.

L'autorità giudiziaria dovrebbe intervenire solo nel caso di più chiamati all'eredità non concepiti. Si potrebbe perciò adottare, per l'ultimo comma, la seguente

formula: « Se il non concepito è uno solo, la divisione può aver luogo accantonando la quota a lui spettante; nel caso che alla eredità siano chiamati più non concepiti, la divisione può aver luogo soltanto con le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria ».

BACCI. Rileva la difficoltà pratica di procedere alla divisione del patrimonio ereditario quando i chiamati non concepiti siano parecchi.

PRESIDENTE. Gli eredi viventi faranno la divisione fra di loro e l'autorità giudiziaria stabilirà le cautele affinché, se nasceranno gli altri chiamati, gli eredi diano ad essi le quote spettanti.

SCADUTO. Vorrebbe che si considerasse anche il caso del coerede il quale, prima che nascano gli altri chiamati, intenda alienare la sua quota. Ammetterebbe questa possibilità, in quanto il sancire l'inalienabilità porterebbe a troppo gravi inconvenienti, ma desidererebbe che nel medesimo tempo fossero prese le opportune cautele.

BARCELLONA. È contrario alla formula dianzi proposta dal camerata Rotigliano. Prospetta l'ipotesi che sia attribuita dal *de cuius* una determinata quota da dividersi tra tutti i concepiti. Questi verrebbero a trovarsi nella stessa condizione di un solo concepito al quale si voglia assegnare la quota.

Ritiene che non si possano prevedere nell'articolo 253 tutti i possibili casi che possono avvenire in pratica e quindi lascerebbe invariata la formula del progetto ministeriale.

ROTIGLIANO. Preferirebbe allora tornare al sistema del Codice vigente che non prevede affatto tali ipotesi.

ASQUINI. Ravvisa nell'articolo 253, come ha già rilevato il camerata Putzolu, una applicazione della condizione risolutiva contemplata dall'articolo 180 del progetto ministeriale. Le cautele di cui si parla nell'articolo 253 si tradurranno, in concreto, nella prestazione di una cauzione. Pensa che la disposizione possa essere mantenuta, com'è, poichè comprende tanto il caso che sia chiamato all'eredità un non concepito, quanto l'altro che siano chiamati più non concepiti.

Nel secondo caso, invece di accantonare la quota, gli altri coeredi possono prestare una cauzione *pro rata*.

PRESIDENTE. È la quota che è sotto condizione risolutiva, non la qualità di erede.

PUTZOLU. Precisa che il richiamo da lui fatto alla condizione risolutiva si riferiva non alla qualità di erede ma alla divisione. Poichè, per l'articolo 273, la divisione non è valida se non è fatta nei confronti di tutti i coeredi, quando sopravviene un coerede che non ha preso parte alla divisione, questa viene a risolversi. L'evento della nascita opera cioè come il verificarsi di una condizione risolutiva della divisione.

SARROCCI. È del parere che la divisione non sia possibile quando nella successione possano essere interessati eredi già nati e più eredi non concepiti, a meno che il testatore non abbia determinato le quote spettanti ai primi.

PUTZOLU. Pensa che la divisione possa ugualmente farsi ma sotto condizione risolutiva e con le opportune cautele.

PRESIDENTE. Non gli sembra opportuno sollevare problemi puramente teorici in ordine alla condizione risolutiva. Il legislatore, in sostanza, ammette la possibilità della divisione purchè siano fissate opportune cautele.

ROTIGLIANO. Si associa a quanto affermato dall'on. Sarrocchi. La divisione, a suo giudizio, è possibile quando il non concepito sia uno solo oppure, essendo più i non concepiti, sia determinata la quota; non è possibile quando i non concepiti siano più e non sia determinata la loro quota.

Nel primo caso ripete che non affiderebbe all'autorità giudiziaria la determinazione delle cautele, ma stabilirebbe la nomina di un curatore; nel secondo caso, volendosi egualmente procedere alla divisione, potrebbe mantenersi la disposizione dell'articolo 253.

PUTZOLU. Gli sembra che con la formula « può aver luogo » si attribuisca alla autorità giudiziaria la facoltà di consentire o meno alla divisione, mentre a suo avviso la divisione dovrebbe potersi fare sempre, ma sotto condizione.

PRESIDENTE. L'espressione « può aver luogo » significa che le parti possono domandare la divisione, e allora si rivolgono all'autorità giudiziaria. Si intende che esse possono anche non chiedere la divisione.

SARROCCHI. Propone la seguente formula in sostituzione dell'ultimo capoverso dell'articolo 253: « Quando alla successione siano chiamati i nati e i nascituri di una determinata persona, la divisione non potrà esser fatta finchè non sia determinato il numero dei partecipanti ».

PRESIDENTE. Si potrebbe perfezionare l'articolo 253 nel senso di permettere ai coeredi già nati di disporre dei loro beni. Secondo quanto già proposto dal deputato Rotigliano, si potrebbe sostituire all'ultimo capoverso dell'articolo 253 il seguente:

« Nel caso che alla eredità siano chiamati più eredi non concepiti e senza quota determinata, la divisione può aver luogo con le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria ».

La Commissione approva la formula proposta dal Presidente.

SARROCCHI. Per ragione di coordinamento, nell'ultimo capoverso approvato, dopo le parole « quota determinata » propone di inserire le parole: « e fuori dei casi previsti dall'articolo 251 primo capoverso » perchè non sorga il dubbio che l'intervento dell'autorità giudiziaria si sovrapponga alla volontà del testatore.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno aggiungere la salvezza anche dell'articolo 255.

La Commissione approva le due proposte.

Art. 253 bis.

ASQUINI. Poichè l'ipotesi della comunione indivisa diviene frequente nel progetto ministeriale, sarebbe opportuno inserire una norma, a simiglianza di quanto si è fatto nel Codice svizzero, per cui, su domanda di un coerede, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante della comunione ereditaria, il quale possa stare in giudizio e rappresenti i coeredi in caso di contestazioni.

PUTZOLU. Occorrerebbe, in ogni caso, l'accordo fra tutti i coeredi, poichè essi possono avere interessi divergenti.

ASQUINI. La designazione da parte dell'autorità giudiziaria dovrebbe aver luogo solo nel caso che non esista accordo fra i coeredi.

PUTZOLU. Considera pericolosa questa disposizione anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Osserva che la proposta del deputato Asquini risponde a uno stato di fatto che si verifica comunemente, ed è ispirata a senso pratico.

Nei casi in cui la divisione non possa aver luogo subito e vi sia contrasto fra i coeredi, l'autorità giudiziaria nomina una persona la quale, ponendosi al di sopra di questi contrasti, tuteli gli interessi di tutti.

SARROCCHI. L'amministratore potrebbe essere scelto anche tra i coeredi.

SCADUTO. Ricorda che la proposta trova riscontro nella legge del 1927 sulle miniere, la quale stabilisce che, quando la miniera sia concessa a più di una persona oppure a un concessionario succedano più persone, vi è l'obbligo di nominare un rappresentante unico. Se le parti sono in maggioranza d'accordo, lo nominano esse stesse; se non sono d'accordo, si dà facoltà al Tribunale di nominare il rappresentante, il quale può essere o uno degli ex condomini o un estraneo.

La proposta trova anche riscontro nella legge sul condominio dei fabbricati, che regola anche il rapporto fra il rappresentante unico e i mandanti.

PRESIDENTE. Si potrebbe formulare un articolo 253 *bis* nel modo seguente:
« Nel periodo di indivisione, previsto negli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno degli eredi, può nominare un amministratore dei beni, scegliendolo anche fra i coeredi se vi sia l'accordo fra di loro ».

PUTZOLU. È d'avviso che, nel caso vi sia contrasto fra i coeredi, possa opportunamente soccorrere il rimedio del sequestro giudiziario.

BARCELLONA. Dichiaro di essere contrario all'articolo aggiuntivo proposto.

BACCI. Si associa.

La Commissione approva l'articolo 253 bis nel testo proposto dal Presidente.

Art. 254.

ROTIGLIANO. Rileva che bisognerà coordinare l'articolo con le disposizioni sul patrimonio familiare.

Art. 255.

ROTIGLIANO. Sopprimerebbe l'articolo, anche perchè in materia di comunione chiunque può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento.

PUTZOLU. Pensa che la disposizione possa fomentare le liti fra coeredi.

PRESIDENTE. Crede che l'articolo contempra certe ipotesi di fatto, che meritano considerazione, come quella che sia in corso la bonifica dei terreni da dividere. Occorre che i coeredi restino uniti per il periodo di tempo necessario al compimento delle migliorie agrarie.

PUTZOLU. Nota che la materia delle bonifiche è regolata da disposizioni speciali di diritto pubblico.

BIGGINI. È necessario, in ogni caso, che il pregiudizio si estenda a tutti i coeredi.

ROTIGLIANO. È evidente che la parola « condividenti » si riferisce a tutti i coeredi.

BACCI. Sembra che la norma parta dal presupposto che vi siano coeredi dissennati, i quali agiscono contro l'interesse comune.

PRESIDENTE. Possono esservi coeredi che hanno urgenza di vendere i beni, mentre altri hanno interesse a non fare la divisione per non menomare le opere in corso e perciò ricorrono all'autorità giudiziaria.

FABRI. Teme che l'articolo sia troppo generico e dia luogo ad abusi gravi.

ASQUINI. Ricorda che il Codice svizzero usa la formula: « Se il valore dei beni possa esser notevolmente diminuito da una liquidazione immediata ».

PRESIDENTE. In luogo di: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio ai condividenti » si potrebbe dire: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al valore dei beni ».

SARROCCHI. Direbbe piuttosto « al patrimonio ereditario ».

PRESIDENTE. Fa notare che la Confederazione dei lavoratori del commercio propone la formula seguente: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio alla produzione ».

ROTIGLIANO. Ritene che questa proposta non sia da accettare.

PIERANTONI. Teme che il periodo di cinque anni sia eccessivo.

PRESIDENTE. Si potrebbe approvare questa formula: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al valore del patrimonio ereditario ».

La Commissione approva.

Art. 256.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 17,45.

Il Presidente

D'AMELIO.

VERBALE N. 43.

Seduta del 26 novembre 1938 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, PIOLA CASELLI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. -- Esame degli articoli 257 e 258 del Titolo IV: « Della divisione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo e Romano Santi; deputati Cristini, Maraviglia e Panunzio hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 257.

PRESIDENTE. Ricorda che quest'articolo non fa altro che ripetere la disposizione contenuta nel corrispondente articolo 987 del Codice vigente per cui ciascun erede può domandare che nella sua quota entri una porzione di qualsiasi natura dei beni esistenti nel patrimonio ereditario. Questo concetto, che è stato costantemente applicato con rigore, anche perchè si è tenuta presente una solenne dichiarazione del Codacci Pisanelli contenuta nei lavori preparatori, che riconosce il diritto di ogni figlio ad avere una quota del fondo in cui è nato e cresciuto ed al quale tutti gli eredi sono egualmente affezionati, porta inevitabilmente ad un grande frazionamento del patrimonio ereditario. Ora egli pensa che, una volta ammesso il principio di impedire la suddivisione eccessiva dei beni, si possa apportare alla disposizione qualche emendamento al fine di evitare o di rendere meno dannoso l'inconveniente lamentato.

ROTIGLIANO. Concorda col Presidente sulla opportunità di portare qualche temperamento al rigore di questa disposizione. Pensa però che la questione sia strettamente connessa, e quindi vada messa in relazione con la soluzione che si darà alla questione dell'indivisibilità o meno dell'azienda, perchè in tanto la disposizione può portare degli inconvenienti in quanto si può dall'erede esigere questa divisione in natura. Ora, dato che la Commissione si è dichiarata in massima favorevole al concetto dell'indivisibilità dell'azienda, al quale, come ha già detto in altra occasione, egli è nettamente contrario, se si ammetterà tale principio la norma potrà rimanere pressochè invariata, dato che i casi più gravi sarebbero risolti con la indivisibilità.

PRESIDENTE. Osserva che la disposizione è di carattere generale; essa, più che l'azienda, per la quale si vedrà in seguito quale disciplina verrà adottata, considera il caso in cui, alla morte di un privato, uno dei figli ha diritto di chiedere, secondo la disposizione del Codice vigente, ripetuta nel progetto ministeriale, una parte di tutti i beni lasciati dal *de cuius*.

In proposito ricorda il concetto da lui espresso in seno alla Commissione Reale, per il quale nella formazione delle quote ereditarie si deve seguire un criterio economico, formando delle porzioni, opportunamente conguagliate, senza frazionare i beni, porzioni che, se gli eredi non sono d'accordo, saranno sorteggiate. In tal modo si eviterebbe anche il pericolo della vendita dei beni, che è dannosa sia perchè si deteriora il patrimonio, sia perchè spesso non è remunerativa, potendosi non trovare subito l'acquirente o effettuandosi la vendita in un momento poco favorevole.

MACARINI CARMIGNANI. È favorevole al concetto della divisione in natura, perchè gli sembra il più equo. Vorrebbe però che nel progetto fosse fissato il principio che l'assegnazione in natura non vuol dire frazionamento di una cosa, ma assegnazione di una data parte dei beni.

Ad evitare, poi, il pregiudizio che potrebbe derivare al valore di oggetti che, venduti separatamente, perdono molto del loro pregio, proporrebbe di completare la prima parte dell'articolo nel modo seguente: «... delle eredità, a meno che la divisione ne pregiudichi gravemente il valore».

PUTZOLU. Crede che la connessione esistente, e rilevata dal camerata Rotigliano, fra la disposizione dell'articolo in esame e quelle degli articoli 264 e 265 sia della stessa natura di quella che suole esistere fra regola ed eccezione; e cioè l'articolo 257 stabilisce la regola generale, mentre gli articoli 264 e 265 ne indicano le eccezioni. La gravità della questione sta nel principio affermato e consacrato nella disposizione che considera astrattamente alla stessa stregua tutti i coeredi, prescindendo dalle condizioni sociali e soggettive di ciascuno di essi: principio che bisognerebbe, quanto meno, temperare. Egli pensa, infatti, che la condizione soggettiva dei conviventi sia degna di considerazione non solo nell'interesse particolare di ciascuno di essi, ma anche nell'interesse dell'economia generale. La cosa è tanto più grave in quanto, se ciascun coerede ha diritto di chiedere la sua parte in natura, non resta alcun margine alla facoltà discrezionale del giudice per una diversa forma di ripartizione.

Più opportuno sarebbe che tali situazioni potessero essere regolate caso per caso, a seconda delle particolari esigenze, soggettive e oggettive, tenuto conto degli interessi di ciascuno dei coeredi e dell'interesse generale della produzione, il quale non deve essere trascurato e tanto meno posposto a quello particolare di taluno dei conviventi.

Dovrebbe essere pertanto riconosciuta all'autorità giudiziaria la facoltà, di fronte a particolari situazioni, di poter derogare alla regola stabilita nell'articolo 257, oltre le eccezioni previste dagli articoli 264 e 265 che, come ha già detto, tengono conto di condizioni obbiettive tutt'affatto particolari.

BACCI. Osserva come l'incongruenza del sistema, da lui già rilevata, non possa essere superata neanche con le spiegazioni date dal Presidente e dal camerata Putzolu. Quando si viene ad affermare in questo articolo il concetto di una divisione così minuta, irrazionale e antieconomica, si dà infatti il colpo di grazia al principio fondamentale che si vuole stabilire della indivisibilità, per quanto è possibile, non solo dell'azienda, ma anche del patrimonio, di tutto ciò che costituisce il nucleo della sostanza economica della famiglia. E l'incongruenza sussiste anche se si voglia considerare il concetto dell'indivisibilità dell'azienda come eccezione alla regola generale.

Anch'egli, come il camerata Rotigliano, ha espresso il suo avviso contrario all'affermazione del principio dell'indivisibilità dell'azienda e lo conferma oggi, aggiungendo che, specialmente se la Commissione entrerà nell'ordine di idee di voler introdurre questo concetto, tanto più si dovrà trovare un temperamento alla norma della

prima parte dell'articolo in esame, in modo da accostare, per la logicità del sistema, questo criterio a quello dell'indivisibilità.

Ad ogni modo, come già ha acutamente osservato il Presidente, pensa che l'articolo non possa essere approvato così com'è formulato nel progetto ministeriale.

PIERANTONI. A sostegno della considerazione espressa dal camerata Putzolu, osserva che nel progetto si tiene già conto dei criteri di soggettività da lui caldeggiati, in quanto, nel secondo comma dell'articolo 265, viene raccomandato all'autorità giudiziaria di tenere in considerazione le condizioni e le attitudini personali di coloro che aspirano a conseguire l'attribuzione dell'azienda.

PUTZOLU. Ma nell'articolo 265 si tiene conto della idoneità soggettiva soltanto in rapporto al caso eccezionale di indivisibilità dell'azienda, in quanto, a causa di tale indivisibilità, è necessario che sia attribuita ad una sola persona.

COSTAMAGNA. Si chiede come potrebbe essere preso in considerazione un criterio soggettivo fuori del caso che esista il criterio obbiettivo della indivisibilità.

PUTZOLU. Facendo la divisione in natura col criterio della assegnazione a ciascuno dei coeredi di un'eguale quota di mobili e di immobili, può verificarsi che, pur non essendovi alcun danno dal punto di vista obbiettivo, in quanto nessun bene sia stato frazionato in modo che il suo valore ne sia diminuito, vi sia tuttavia un danno dal punto di vista soggettivo, dipendente dal fatto che un determinato bene, che per la sua migliore utilizzazione richiede particolari attitudini da parte del titolare, venga attribuito ad un coerede anzichè ad un altro, che lo avrebbe meglio apprezzato e valorizzato sia nel suo particolare interesse che in quello generale della produzione.

SARROCCI. Crede pericoloso il criterio soggettivo cui ha accennato il collega Putzolu, giacchè, una volta entrati in tale ordine di idee, non sarebbe sufficiente considerare soltanto le attitudini personali degli eredi, ma dovrebbero essere tenute presenti anche quelle dei loro discendenti.

Pensa che, tutto sommato, la prima parte dell'articolo possa essere approvata con la sola aggiunta dell'inciso: « . . . purchè la divisione dei singoli cespiti non danneggi l'interesse comune dei condividenti ».

PRESIDENTE. Proporrebbe di aggiungere alla fine del primo comma la formula seguente, ispirata a senso pratico e che, press'a poco, corrisponde ai desideri espressi da vari Commissari: « . . . a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei condividenti ».

Farebbe poi seguire un capoverso così formulato:

« Se il danno si verifichi, si forma del patrimonio un numero di quote corrispondente a quello degli eredi curando che ciascuna comprenda beni non frazionati. Le quote si attribuiscono mediante sorteggio se gli eredi non sono d'accordo sull'assegnazione ».

BERIO. Aderisce ai concetti esposti dal collega Sarrocchi e dal Presidente sulla opportunità di fissare una formula la quale chiarisca il concetto che la divisione non deve essere rovinosa, ma si deve fare con raziocinio, compatibilmente con la natura delle cose.

ROTIGLIANO. Pur continuando a ritenere che la prima parte dell'articolo abbia maggiore o minore importanza a seconda della soluzione che si darà al problema dell'indivisibilità dell'azienda, riconosce l'opportunità, trattandosi di una disposizione di carattere generale, di aggiungere temperamenti che permettano di attribuire ad ogni quota immobili indivisi.

Non è d'accordo con il camerata Putzolu che si debba tener conto degli attributi personali dei coeredi; quello che soprattutto bisogna considerare è la volontà delle persone.

È favorevole a qualunque emendamento che esprima il concetto giustissimo esposto dal Presidente di impedire la rigida applicazione di questa norma e rendere possibile la formazione di tante quote comprendenti beni non divisi, le quali

saranno poi estratte a sorte, se non vi sarà l'accordo fra i coeredi. In tal modo sarà anche possibile evitare l'enorme inconveniente di dover vendere un bene, solo perchè c'è un erede che reclama la sua parte in natura.

PUTZOLU. Propone la seguente aggiunta in continuazione della prima parte dell'articolo: «... ma è data facoltà all'autorità giudiziaria di derogare a questa regola, a seconda dei casi, nell'interesse particolare degli eredi ed in quello generale della produzione ».

PRESIDENTE. Crede che con la formula da lui già proposta, la quale considera sia il lato negativo che quello positivo della questione, sia possibile risolvere soddisfacentemente il problema.

ROTIGLIANO. È d'accordo col Presidente nel ritenere che non si può accennare a un principio diverso da quello stabilito nel progetto senza disciplinarne l'attuazione.

ROSSI. Pensa che il principio sancito nella prima parte dell'articolo possa essere mantenuto; in pratica, infatti, avviene che, a meno che non ci sia uno stato di animo particolare, fra i coeredi ci si mette d'accordo per l'attribuzione delle quote, senza ricorrere a divisioni lesive dell'interesse comune o del valore obbiettivo dei beni. Tale concetto dovrebbe però essere temperato da un'aggiunta come quella proposta dal senatore Sarrocchi, la quale risolve la questione soprattutto in considerazione della pratica della vita. Con questo temperamento si eliminerà la contraddizione che presenta la formulazione dell'articolo 257, 1° comma, rispetto agli articoli 264 e 265; e, praticamente, sarà possibile ovviare agli inconvenienti prodotti dall'applicazione di un principio troppo rigido.

SCADUTO. È d'accordo col Presidente sulla opportunità di introdurre nel progetto la formula da lui proposta, la quale fissa le norme che il notaio od il perito devono seguire nell'operare la divisione.

BERIO. Non vede la necessità di modificare la norma dell'articolo 257 che, secondo lui, è saggia e risponde al concetto fondamentale che l'eredità è un diritto reale per cui ciascun erede può chiedere la sua quota in natura, concetto che per altro deve essere inteso *cum grano salis*, specialmente in relazione alle disposizioni seguenti, che dettano norme al magistrato sul modo in cui si esegue la divisione.

PUTZOLU. Propone una nuova formula, compilata sulla base dell'articolo 994 del Codice vigente: « Nella formazione e composizione delle parti, si deve fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di egual natura o valore, salvo che possa derivarne danno, nel qual caso è data facoltà all'autorità giudiziaria di disporre diversamente ».

PRESIDENTE. Pensa che l'autorità giudiziaria, alla quale già ora si attribuiscono purtroppo molte funzioni amministrative, non possa assumersi questo compito, che esorbiterebbe dalle sue attribuzioni. Essa, visto che i coeredi non si mettono d'accordo e tenendo conto che non devono essere frazionati i beni, farà tante quote che i coeredi estrarranno a sorte. Del resto, il medesimo fine si proponeva la formula, certo non perfetta, da lui proposta.

PUTZOLU. Praticamente non sarebbe l'autorità giudiziaria a compiere le operazioni di divisione; essa si limiterebbe ad autorizzare il notaio o il perito a formare le quote in un modo anzichè in un altro.

ANDRIANI. Si associa alle osservazioni del senatore Berio, tanto più che lo intervento dell'autorità giudiziaria sembra previsto anche dalla formulazione del progetto. Infatti con la dizione « ciascun coerede può chiedere » non si può voler significare soltanto che l'erede può chiedere al coerede, bensì che l'erede ha diritto di chiedere e di avere; in caso di resistenza, questo diritto di chiedere si risolve automaticamente nel diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere ciò che il coerede contesta. E poichè il diritto di chiedere non si identifica con il diritto di avere tutto ciò che si chiede, ma solo ciò, che giustamente si chiede, sarà l'autorità giudiziaria

che vaglierà la richiesta e l'accoglierà, per quanto di giustizia, respingendola nel di più.

ROTIGLIANO e BACCI. Osservano al camerata Andriani che non è questa l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla disposizione.

PRESIDENTE. Spiega che la formula « ciascun coerede può chiedere » vuol dire che può chiedere agli altri coeredi, non all'autorità giudiziaria; in altre parole vuol dire « ha diritto di chiedere »: è questa l'interpretazione costante della giurisprudenza.

SARROCCHI. Concorda con il Presidente circa l'interpretazione da darsi alla espressione « può chiedere ».

Fa quindi una osservazione di tecnica legislativa. Pensa cioè, che, dal momento che le disposizioni contenute nell'articolo 264, di cui più volte si è fatto cenno durante la discussione odierna, sono più importanti, agli effetti della formazione delle quote di divisione, di quelle contenute nella seconda parte dell'articolo 257, che considerano il pagamento dei debiti e pesi ereditari ecc., sarebbe opportuno unificare e coordinare le disposizioni di questi due articoli.

BACCI. Si potrà esaminare in seguito l'opportunità di accostare l'uno articolo all'altro.

Quanto alla norma in esame, crede che la Commissione sia d'accordo con lui nel ritenere che alla formulazione del progetto ministeriale si debbano apportare due temperamenti: il primo, riguardante il diritto di chi può chiedere e quindi avere in natura i beni dell'eredità; il secondo, quello di fornire al giudice un criterio-base nella determinazione di questa divisione per quote. Una volta stabiliti questi due principii secondo la formula proposta dal Presidente, negli articoli successivi si esamineranno i dettagli sul criterio formativo di queste quote.

ROTIGLIANO. Non è d'accordo con il camerata Putzolu il quale ha proposto la soppressione della prima parte dell'articolo; egli ritiene invece che il principio, con gli opportuni coordinamenti e le necessarie eccezioni, si debba mantenere, perchè ci possono essere casi in cui è legittimo da parte dell'erede il diritto di chiedere la propria quota in natura.

PRESIDENTE. Mette in votazione la seguente formula aggiuntiva alla prima parte dell'articolo, formula ispirata al concetto espresso dal senatore Sarrocchi: « a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei condividenti ».

(La proposta è approvata).

Quanto al modo di divisione, propone che la Commissione dia il suo parere sul principio da lui già espresso nella formula dianzi comunicata, che è, ad ogni modo, suscettibile di miglioramenti: « Se il danno si verifichi, si forma del patrimonio un numero di quote corrispondente a quello degli eredi curando che ciascuna comprenda beni non frazionati. Le quote si attribuiscono mediante sorteggio se gli eredi non sono d'accordo sull'assegnazione ».

(La Commissione approva).

La Commissione terrà presente nell'esame degli articoli successivi il concetto contenuto nella disposizione ora approvata; ed in base ad esso giudicherà sulla opportunità o meno del loro mantenimento.

(Così rimane stabilito).

Quanto al capoverso dell'articolo, riterrebbe opportuno farne una disposizione a parte, perchè non gli sembra il caso che in questa sede ci si debba preoccupare della vendita dei beni per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

ROTIGLIANO. Concorda col Presidente. Osserva che questa disposizione deriva dall'articolo 987 del Codice vigente, nel quale si fa l'ipotesi di creditori che abbiano sequestrato i beni ereditari o che si oppongano alla loro divisione; in questo caso i beni sono venduti ai pubblici incanti. Nell'articolo in esame, invece, questa ipotesi non è affatto posta, ma si parla genericamente di debiti senza nominare i creditori.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi che gli eredi si mettano d'accordo: invece di accollarsi una parte dei debiti in proporzione dei beni ereditati, col ricavato dalla vendita di qualche bene pagano i creditori e dividono fra loro il residuo; ma ciò non ha nulla a che vedere con la divisione.

ASQUINI. Gli eredi possono dire: vendiamo qualche bene patrimoniale, paghiamo i creditori e dividiamo i beni rimanenti in natura.

PRESIDENTE. La disposizione non dice questo. In ogni caso questo concetto non ha nulla a che vedere con la formulazione del primo comma.

ASQUINI. Anche la norma contenuta nel capoverso è un modo per dividere i beni. Ricorda a tale proposito che il Codice svizzero dà diritto a ciascun erede, prima di domandare i beni in natura, di poterli mettere in vendita per liquidare i debiti.

PRESIDENTE. Assicura l'on. Asquini che il concetto non sarà abbandonato, ma formerà oggetto di una disposizione autonoma in modo che non sia possibile confonderlo con la divisione in natura.

ASQUINI. Pur riconoscendo che la regola è che ognuno assume i debiti in proporzione della sua quota, pensa che sia opportuno dare facoltà ai coeredi di liberarsi dai creditori prima di fare la divisione.

ANDRIANI. Osserva che nel capoverso si fa l'ipotesi che i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordino nella necessità della vendita; ma se le quote sono pari?

PRESIDENTE. Allora prevale il principio della prima parte dell'articolo.

ROTIGLIANO. Sarebbe forse opportuno, anziché rimettere alla maggioranza dei coeredi il giudizio sulla necessità della vendita per pagare i debiti e pesi ereditari, stabilire che ci debba essere una necessità obbiettiva di effettuare tale vendita. Soltanto in questo caso, si potrebbe riconoscere alla maggioranza degli eredi la facoltà di chiedere la vendita. Modificherebbe quindi il principio del capoverso nel modo seguente: « Quando (la vendita) sia necessaria e sia domandata dalla maggioranza dei coeredi . . . ».

PUTZOLU e PIERANTONI. Si associano alla proposta del camerata Rotigliano.

PRESIDENTE. Crede che, tutto sommato, ci si possa limitare a sostituire alla prima parte del capoverso una formula come la seguente: « Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, non trovandosi nel patrimonio ereditario i mezzi liquidi sufficienti a tal fine, i beni mobili ecc. . . ».

In armonia a quanto precedentemente ha osservato, crede opportuno che questa disposizione formi un articolo separato.

La Commissione approva.

ANDRIANI. Quanto all'ultimo comma dell'articolo, a parte l'esattezza delle premesse da cui si diparte la disposizione ivi contenuta, e delle conseguenze che involge, premesse e conseguenze che sembrano contrastare con l'integrità dei diritti dei terzi, si domanda quale forma di opposizione possano fare i creditori, giacchè, se la vendita è fatta senza pubblicità, essi ne verranno a conoscenza a operazione effettuata. Per evitare questo inconveniente sarebbe necessario sopprimere le parole: « e senza pubblicità ».

SCADUTO. Ritene giusta l'obiezione sollevata dall'onorevole Andriani, per ovviare alla quale sarebbe opportuno sostituire alle ultime parole dell'articolo: « salvo opposizione dei legatari o dei creditori » le altre: « notificando tale vendita ai legatari o creditori che possono poi farvi opposizione ».

PUTZOLU. Ritene che l'intervento dei creditori nelle operazioni di vendita sia privo di base giuridica. Ricorda che per effetto della confusione che avviene *ipso jure*, non appena si verifica l'apertura della successione, fra i beni dell'eredità e quelli dell'erede, tutto il patrimonio dell'erede risponde dei debiti dell'eredità.

Con la disposizione in esame invece si fa dell'eredità un ente distinto dai patrimoni dei singoli eredi e si attribuisce il diritto ai creditori di intervenire nella divisione dimenticando che essa è operazione che deve riguardare esclusivamente i coeredi. Se essa venisse a ledere gli interessi dei creditori, costoro potranno giovare dell'azione revocatoria.

ASQUINI. Con questa disposizione la vendita potrà avvenire senza pubblicità, salvo che ad essa si oppongano i creditori. Ciò è giusto, perchè il giorno in cui i mobili sono venduti, il danaro liquido ricavato da tale vendita può scomparire facilmente.

PRESIDENTE. Osserva che se i coeredi dividono tra loro d'accordo i beni mobili, non hanno bisogno di dir nulla a nessuno, mentre, se hanno intenzione di venderli, dovrebbero avvertire i creditori. Data questa incongruenza, non crede che la norma sia accettabile.

ASQUINI. La disposizione si preoccupa del possibile occultamento del ricavo dalla liquidazione dei beni ereditari; appunto per evitare tale occultamento si è disposto che, in caso di vendita, essa va fatta in questo modo.

PRESIDENTE. L'unica preoccupazione è nel caso che ci siano privilegi di natura agraria, che si esplicano sul prodotto del fondo; per cui, se c'è il prodotto in natura, il privilegio si esercita, se invece esso è stato venduto e c'è il danaro, non si può più esercitare.

BACCI. Non gli sembra che la situazione prospettata dal camerata Asquini abbia ragion d'essere. Concorda con il Presidente nella soppressione della norma in esame.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo, anche perchè la preoccupazione riguardante il privilegio agrario non verrebbe eliminata conservando la disposizione.

La Commissione approva.

Art. 258.

ANDRIANI. A proposito dell'ultimo comma dell'articolo, ripete che non gli sembra possibile che ad una compravendita tra coeredi possa attribuirsi l'effetto di liberare gli immobili dai pesi reali che li gravano a garanzia dei terzi: comunque, se fosse possibile superare tale pregiudiziale, desidererebbe rendersi conto del come l'opposizione dei creditori o legatari possa esercitarsi, se essi non hanno saputo della vendita, appunto perchè fatta senza pubblicità. Pensa che, come è stato eliminato quel periodo dall'articolo 257, dovrebbe essere analogamente soppressa la corrispondente parte dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Spiega che la vendita a trattativa privata, considerata in questa disposizione, è un surrogato della vendita giudiziarie e produce quindi tutti gli effetti di essa; produce anche effetto liberatorio e per questo si richiede il consenso dei creditori.

ROTIGLIANO e BACCI. Concordano con il Presidente.

ANDRIANI. Ma come può una convenzione privata pregiudicare i diritti reali dei terzi ?

SCADUTO. Gli sembra che anche a proposito di questa disposizione permanga la necessità dell'aggiunta da lui precedentemente proposta e cioè che la vendita deve essere notificata ai legatari o creditori, i quali possono farvi opposizione.

PUTZOLU. Richiama per l'articolo 258 le osservazioni già fatte in rapporto all'articolo 257, poichè egli ritiene che non possa esservi differenza, dal punto di vista sistematico, fra il caso in cui si tratti di mobili e quello in cui si tratti di immobili. Nel caso di mobili vi è dal lato pratico una minore utilità della disposizione, ma dal punto di vista sistematico rimane identica la posizione giuridica, rimane, cioè, questa posizione strana per cui si attribuisce al creditore la facoltà di intervenire in un processo di divisione di fronte al quale egli non può essere che un terzo estraneo, finchè non avvenga una particolare lesione dei suoi diritti di credito, i quali possono per altro trovare la loro tutela attraverso l'azione revocatoria. Sinora si era riconosciuto al creditore il diritto di intervenire nei rapporti fra debitore e terzi soltanto nell'ipotesi di liquidazione concorsuale del patrimonio dello stesso debitore, sia essa quella fallimentare o quella prevista dal progetto nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: con questa disposizione, invece, gli si riconosce lo stesso diritto di natura eccezionale anche in rapporto alle operazioni di alienazione di beni facenti parte di una comunione ereditaria.

Di fronte a questo nuovo diritto, che deroga al sistema, si domanda su che cosa esso si basi e perchè si debba concedere a colui che è creditore verso un'eredità un trattamento di particolare favore, diverso da quello che gli si concede allorchè egli è creditore o verso un singolo o verso una comunione che non sia ereditaria. Egli sarebbe, pertanto, del parere di abrogare nell'ultimo periodo dell'articolo in esame l'inciso: «... e non vi sia opposizione dei creditori o legatari», con questo volendo significare che i creditori non abbiano alcun diritto di intervenire nelle convenzioni fra i condividenti, salvo — ripete — l'esercizio dell'azione revocatoria nel caso che vi sia lesione in atto dei loro interessi.

ASQUINI. Ritiene che le due disposizioni corrispondenti degli articoli 257 e 258 debbano o rifiutarsi o accettarsi entrambe.

Ricorda come esse rappresentino una specie di via di mezzo fra il sistema della ventilazione e il nostro sistema tradizionale. Il progetto ha tenuto presente il sistema tradizionale, ma con queste due disposizioni ha costituito un modesto *ersatz*. Il concetto è questo: nessuna montatura burocratica; però si dia almeno ai creditori e legatari, nei casi in cui i coeredi decidono di comune accordo di fare la alienazione dei beni per eliminare il passivo prima di dividere, la garanzia che, se ritengono che il loro interesse possa essere pregiudicato, la vendita sia fatta davanti al notaio con questa forma di pubblicità. Con ciò non si vengono a ferire i principii generali, nè tanto meno ciò vuol dire che il patrimonio ereditario sia divenuto una persona giuridica.

BERIO. Conviene con il camerata Asquini sulla opportunità di mantenere la disposizione. Egli pensa che, quando si segue la procedura speciale della divisione fatta in famiglia, si debba ammettere il diritto dei legatari o creditori di fare opposizione prima che il fatto sia compiuto e ciò a prescindere dalla garanzia della revocatoria. I legatari o creditori, infatti, possono avere interesse che, ad esempio, il bene non si venda subito, ma in un momento più favorevole.

ROTIGLIANO. Ha l'impressione che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo presupponga che la vendita o l'assegnazione, fatta tra coeredi, di un bene immobile sia liberatoria di tutti i pesi o oneri reali.

Ma l'articolo 2040 del Codice vigente, riguardante il modo di liberare l'immobile dall'ipoteca, presuppone che l'acquirente non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari mentre invece il coerede, rimasto assegnatario dell'immobile, è personalmente obbligato a pagare il debito, perchè ha ereditato anche i debiti del *de cuius*; quindi, per lui, l'assegnazione o la vendita non è liberatoria.

PRESIDENTE. Con questa disposizione il legislatore ha voluto fornire un surrogato al sistema della vendita all'asta pubblica stabilendo che, se gli eredi sono d'accordo, possono vendere il bene a trattativa privata purchè i creditori lo sappiano. Anche in questo caso, come in quello della vendita ai pubblici incanti, l'ipoteca passa sul prezzo. È solo per questa ragione che la norma ha importanza. Attualmente, non essendovi nel Codice una simile disposizione, che egli ritiene pericolosa, si segue il sistema tradizionale della vendita all'asta pubblica e questo, pensa, si deve continuare a fare perchè in tal modo sono garantiti tutti e tutto. Propone quindi la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 44.

Seduta del 3 dicembre 1938 — Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, ROMANO MICHELE, SARROCCI e SCADUTO; deputati ASQUINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PUTZOLU, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIEJ. Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e SPADA.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o :

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 258 del Titolo IV: « Della divisione ». — Esame dei successivi articoli 259 a 263 e 266 a 268 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Fabri, Moresco e Piola Caselli; deputati Andriani, Bacci, Cristini, Di Giacomo e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Annunzia che in sostituzione del deputato Martire, dimissionario, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Suppiej, al quale dà il benvenuto.

SUPPIEJ. Ringrazia.

PRESIDENTE. Esprime al senatore Michele Romano il suo compiacimento per le di lui migliorate condizioni di salute, che gli permettono di continuare la sua preziosa partecipazione ai lavori della Commissione.

Si riprende l'esame dell'art. 258 del progetto.

MACARINI CARMIGNANI. In riferimento all'articolo 258, già approvato, richiama l'attenzione sull'ipotesi prospettata dal Pacifici Mazzoni e che ha dato luogo a discussioni sia nella giurisprudenza che nella dottrina: posto che un immobile debba dividersi tra uno dei due figli del testatore e gli eredi del secondo figlio premorto, sorge il quesito se il primo possa chiedere che gli sia attribuita la metà dello stabile.

La giurisprudenza prevalente segue il criterio che si debba avere sempre riguardo alla suddivisione fra tutti i coeredi. Sarebbe perciò bene, in questa sede, eliminare ogni dubbio dicendo esplicitamente nell'articolo 258: « Se nella eredità vi siano immobili non comodamente divisibili e la divisione o la *suddivisione* dell'intera sostanza ecc. ».

PRESIDENTE. Nell'ipotesi fatta, da una parte c'è un erede e dall'altra una stirpe. Il problema non riguarda quindi l'articolo 258, mentre la suddivisione è regolata nel Libro secondo con opportune disposizioni. Si prevede, infatti, che in tal caso l'immobile o sia attribuito a un solo erede, il quale paga una indennità, o resti indiviso; o si nomini un amministratore, o infine si proceda alla vendita dell'immobile e alla suddivisione del prezzo.

ROTIGLIANO. Può avvenire che per testamento si lasci la metà di un immobile a una persona e l'altra metà agli eredi di un'altra persona, i quali succedono *jure proprio*.

PRESIDENTE. In questo caso si tratta di una vera e propria divisione e si applica l'articolo 258.

MACARINI CARMIGNANI. Non insiste.

Si prosegue nell'esame del progetto.

Art. 259.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 260.

ROTIGLIANO. Crede che sia inutile, in caso di divisione amichevole, costringere gli eredi ad andare davanti al notaio. Preferirebbe, comunque, l'articolo 990 del vigente Codice, secondo il quale l'autorità giudiziaria può dopo la stima e la vendita rimettere le parti o avanti un giudice delegato, o avanti un notaio, da esso eletto o nominato d'ufficio, quando non vi sia accordo fra di esse.

PRESIDENTE. Sembra più semplice il sistema adottato dal progetto ministeriale: le parti, dopo la vendita, vanno davanti al notaio, che, se esse non sono d'accordo, è nominato dall'autorità giudiziaria.

NUCCI. Osserva che la resa dei conti è causa di lungaggini e dà luogo a infinite e lunghe controversie giudiziarie. Per ovviare a questo grave inconveniente basterebbe, a suo avviso, disporre che le parti, quando non siano d'accordo, vadano davanti al notaio e formolino, analogamente a quanto avviene per i fallimenti, tutte le opposizioni, le quali poi saranno rimesse all'autorità giudiziaria perchè provveda con unico giudizio, senza cioè che una sola opposizione basti a determinare il rinvio all'autorità giudiziaria, fermando la procedura.

PUTZOLU. Gli sembra che la questione posta dal senatore Nucci non abbia ragion d'essere perchè l'articolo 260 regola la divisione giudiziaria, in funzione dell'articolo 256, il quale prevede il caso che « fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole ». Si intende che i coeredi sono sempre liberi di mettersi d'accordo e di stabilire consensualmente i modi della divisione; ed allora questo articolo non funziona.

NUCCI. Osserva che l'articolo 260 dispone che dopo la vendita si procede avanti al notaio nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Ma dal notaio si va sempre, ed è sempre possibile sollevare opposizioni. Si farebbe ora opera meritoria qualora si stabilisse che le opposizioni sono accantonate per essere rimesse alla fine all'autorità giudiziaria, la quale le giudica con unica sentenza.

SCADUTO. A suo avviso, il problema sollevato dal senatore Nucci non rientra nell'articolo 260.

BARCELLONA. Non c'è dubbio che si deve sempre procedere alla resa dei conti davanti al notaio.

PRESIDENTE. Per venire incontro all'obiezione del senatore Nucci si potrebbe aggiungere un comma così formulato: « Qualora sorgano contestazioni nella resa dei conti, le partite contestate vanno riservate e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria che provvederà con unica sentenza ».

BARCELLONA. Si tratta di una disposizione procedurale che può essere aggiunta, ma che è implicita in tutto il sistema.

SCADUTO. Nota che non sempre le partite contestate si possono riservare. Talora accade che se non si risolve una determinata questione non si può andare avanti.

PRESIDENTE. In sostanza si vuole che, risolte le opposizioni, che è possibile risolvere, tutte le altre siano portate davanti al magistrato in unica volta, senza sospendere la resa dei conti ogni volta che sorga una contestazione.

SCADUTO. Quanto meno alle parole « vanno riservate » aggiungerebbe: « possibilmente ».

PRESIDENTE. Si complicherebbero le cose. Ritieni si possa approvare l'aggiunta da lui proposta.

La Commissione approva.

Art. 261.

PUTZOLU. Nota che la disposizione del terzo comma è nuova. Si chiede se, secondo il progetto, la inadempienza dell'obbligo cui è tenuto l'erede, costituisca un reato, oppure un fatto illecito suscettibile di risarcimento in via civile.

SCADUTO. Ravvisa nella mancata dichiarazione dell'erede il reato previsto dallo articolo 490 del Codice penale, relativo all'occultamento di atti pubblici o scritture private.

PUTZOLU. Non crede che possa trattarsi di un reato; ma, ad eliminare ogni dubbio, ritiene necessario precisare quali debbono essere le conseguenze di una eventuale inadempienza.

SARROCCI. Si potrebbe ritenere applicabile l'articolo 627 del Codice penale qualora si trattasse di cose detenute.

ROTTGLIANO. Dichiaro di essere contrario all'ultimo comma dell'articolo 261, secondo il quale l'erede sarebbe tenuto a fare la dichiarazione solo in quanto vi fosse l'istanza degli altri eredi.

Ora, mentre non ritiene che l'inosservanza della disposizione possa costituire un reato, ma un illecito civile, preferirebbe l'articolo 991 del Codice vigente, per il quale, anche senza istanza degli altri coeredi, ciascuno dei coeredi ha l'obbligo di conferire tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore.

SARROCCI. Propone di mantenere il capoverso eliminando le parole: « su istanza degli altri eredi ». Si tratterà così di un dovere genericamente affermato, la cui inosservanza sarà valutata dal magistrato.

PRESIDENTE. Non crede che la mancata dichiarazione da parte dell'erede possa dar luogo a sanzione penale. Ciò si desume, del resto, dal fatto che la Commissione Reale, scartata la proposta di ammettere, sull'esempio del Codice svizzero, il giuramento, ritenendo eccessiva e pericolosa la coazione che si eserciterebbe sulla coscienza degli onesti, ha preferito adottare una formale interpellanza da rivolgersi a ciascun coerede. Con questa interpellanza si vuole impedire che l'erede possa addurre il pretesto di aver dimenticato di fare la dichiarazione sulle liberalità ricevute.

BERIO. Rileva che il capoverso ha una enorme importanza, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche pratico, soprattutto oggi che, con il prevalere della proprietà mobiliare, non è facile accertare le liberalità ricevute dall'erede. Opportuna, a suo avviso, sarebbe stata perciò la delazione del giuramento. In ogni caso è contrario alla eliminazione delle parole: « su istanza degli altri eredi », poichè l'istanza rafforza il contenuto dell'obbligo di fare la dichiarazione.

SARROCCI. Ritieni invece che con l'espressione: « su istanza degli altri eredi » si venga a limitare l'obbligo della dichiarazione.

BARCELLONA. Nota che l'interpellanza generica è inutile. Occorre l'istanza degli eredi perchè avvenga la determinazione dei beni.

ROSSI. Ritieni anch'egli che l'inciso: « su istanza degli altri eredi » abbia un valore limitativo. Ritieni pertanto sufficiente stabilire l'obbligo della dichiarazione.

SCADUTO. È d'accordo che l'inciso: « su istanza degli altri eredi » costituisca una limitazione, ma non ritiene che l'interpellanza debba vertere sopra un oggetto determinato.

ROMANO MICHELE. È d'opinione che l'inciso: « su istanza degli altri eredi » debba eliminarsi, essendo evidente che gli eredi si faranno premura di provocare la dichiarazione. Del resto la disposizione ha solo lo scopo, come ha già avvertito il Presidente, di costituire in mala fede il coerede che, avendo ricevuto delle liberalità, le tace.

PRESIDENTE. Proporrebbe la seguente formula in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 261: « Il notaio deve ammonire i coeredi dell'obbligo che hanno di dichiarare le liberalità ricevute da ciascuno di essi, le somme di cui sono debitori e i beni dell'eredità da ciascuno detenuti ».

COSTAMAGNA. Crede necessario risolvere il quesito se nel caso che l'erede venga meno all'obbligo della dichiarazione, egli commette o no reato.

SARROCCI. Ripete che a suo avviso la sanzione è quella dell'articolo 627 del Codice penale.

COSTAMAGNA. Lo ritiene eccessivo.

PRESIDENTE. Stabilirà il magistrato, caso per caso, se l'erede, il quale, non ostante l'ammonimento del notaio, non abbia dichiarato le liberalità ricevute, sia passibile di sanzione penale o civile a seconda che concorrono o meno gli estremi del reato.

NUCCI. Osserva che giustamente nella formula proposta dal Presidente si è detto « liberalità ricevute » senza aggiungere, come nel testo ministeriale, « soggette a collazione », poichè questa espressione implica un giudizio dell'interessato che lo costituirebbe in mala fede.

PUTZOLU. Si tratta di sapere, in definitiva, se la norma che viene proposta dal progetto contenga un precetto d'ordine morale o d'ordine giuridico. È sua opinione che il Codice civile, soprattutto in materia patrimoniale, non debba contenere norme le quali non siano accompagnate dalla possibilità di sanzioni, siano esse civili o penali.

A questo principio fondamentale della legislazione si ammettono deroghe soltanto per talune norme del diritto di famiglia. Ma si tratta di deroghe necessarie, imposte dalla natura stessa di certi precetti (come, ad esempio, quello che impone ai figli di onorare i genitori) affidati essenzialmente alla coscienza degli individui ed al costume.

Sarebbe perciò non solo contrario al sistema del nostro diritto, ma anche pericoloso, lasciare insoluta la questione preliminare se la norma proposta sia o no presidiata da sanzioni. O essa ha un contenuto giuridico e implica sanzioni di carattere civile o penale, e allora ha ragion d'essere; oppure non implica sanzioni, e allora sarebbe preferibile eliminarla e mantenere la disposizione del vigente Codice.

In relazione alla proposta fatta dal Presidente osserva che non sarebbe da considerare la mala fede soltanto nella ipotesi della divisione fatta davanti al notaio, ma anche, perchè forse più grave, nel caso della divisione consensuale, dominata dalla fiducia reciproca dei dividendi.

MACARINI CARMIGNANI. Dichiaro di essere favorevole alla formula proposta dal Presidente. La sanzione c'è sempre ed è sanzione civile; ma non è escluso che vi possano essere anche sanzioni penali. Piuttosto è da rilevare che è molto difficile, in questa materia, avere la prova della malafede, necessaria perchè le sanzioni possano essere applicate.

PRESIDENTE. Rileva che, adottando la formula da lui suggerita, forse non si esclude l'ipotesi del reato. Difatti, qualora l'erede, ammonito dal notaio, di dire la verità, mentisse circa la consistenza delle liberalità ricevute, potrebbe commettere un falso ideologico e ricadere sotto la sanzione dell'articolo 483 del Codice penale. Comunque, resta sempre la sanzione civile (danni, spese del giudizio ecc.) se viene dimostrato che abbia affermato cosa non vera. Del resto, oltre a questo vi sono tanti altri obblighi civili, che non hanno una sanzione diretta.

ROTIGLIANO. Dubita che possa configurarsi il falso ideologico, tanto più se si toglie l'inciso: «... su istanza degli altri eredi...». Il reato consisterebbe solo nel non aver dichiarato. Ora il non dire non può costituire falso.

Quanto alla sanzione di carattere civile è pacifico che, se un erede che doveva conferire non conferisce o fa una dichiarazione falsa, gli altri eredi potranno costringerlo giudizialmente al conferimento e farlo condannare alle spese. Ma questi effetti si hanno già col Codice vigente il quale si limita a sancire all'articolo 991 che: «Ciascun coerede... conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore». L'interpellanza del notaio è superflua. È d'accordo col camerata Putzolu che gli obblighi che non possono trovare una sanzione è preferibile che rimangano limitati al campo dei diritti di famiglia e non estesi anche al campo patrimoniale.

PRESIDENTE. Con la variante da lui proposta non si avrebbe in fondo alcuna nuova sanzione, ma solo un monito di più del Codice vigente, una garanzia di più a che si dica la verità.

BERIO. Si associa.

PUTZOLU. Deve dichiarare che qualora dovesse aver luogo una votazione, il suo voto sarebbe contrario. Il fatto stesso che il Presidente della Commissione, che è un insigne giurista, si dichiara dubbioso circa la sussistenza o meno del reato, vale a dimostrare che la norma è poco chiara e potrebbe dare luogo a questioni di interpretazione. A suo sommosso avviso, l'articolo 483 del Codice penale non è affatto applicabile, e dovrebbe essere prevista una sanzione civile.

PRESIDENTE. Insiste sulla sua proposta in quanto, come ha già rilevato, egli non dubita già che esista o no un reato, ma ritiene che bisognerà esaminare caso per caso. In ogni modo, la sanzione civile resterebbe quella che già è nel vigente Codice e l'ammonimento del notaio non costituirebbe altro che una maggiore pressione morale sull'animo dei coeredi affinché siano spinti a dire la verità.

La maggioranza della Commissione approva la proposta del Presidente di sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Il notaio deve ammonire i coeredi dell'obbligo che hanno di dichiarare le liberalità ricevute da ciascuno di essi, le somme di cui sono debitori e i beni dell'eredità da ciascuno detenuti».

Art. 262.

PRESIDENTE. Nota che l'articolo in esame dà molto da pensare per più ragioni. In primo luogo appare poco chiaro se si tratta, come dev'essere, di debiti verso l'eredità. In secondo luogo si introduce il sistema della imputazione dei debiti, con l'aggiunta dell'inciso «o se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede», mentre il progetto della Commissione Reale — come del resto anche il Codice vigente — non parla che di collazione, seguendo in ciò l'opinione del prof. Santoro Passarelli che ha studiato a fondo tutta questa materia. Infine, rendendo obbligatorio il ristabilimento dell'uguaglianza delle quote, si obbligano i coeredi a prelevare dalla massa ereditaria, il che sotto più riflessi può dar luogo a inconvenienti.

BARCELLONA. La collazione non sempre può farsi in natura. In conseguenza di ciò, non conferendo un erede, gli altri coeredi hanno il diritto di compensarsi prelevando dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. La differenza tra imputazione e collazione è appunto in questo: che mentre la collazione vera e propria importa il ritorno alla massa generale dei beni ereditari facendo restituire al patrimonio lasciato dal defunto il dono avuto, l'imputazione invece produce gli stessi effetti, ma senza aumentare o diminuire la massa, solo restringendo la quota dell'erede che deve sopportarla. Ciò naturalmente deve mettere gli altri eredi nella condizione di prelevare. Perciò la disposizione è da approvarsi.

PUTZOLU. Si associa al commissario Barcellona nel ritenere necessaria la disposizione. In definitiva, attraverso questi prelevamenti si vuole compiere una

operazione di carattere preliminare, in modo da ristabilire quel rapporto di uguaglianza tra i coeredi che può essere stato rotto da due eventi di natura diversa: 1) dal fatto che vi siano dei beni donati soggetti a collazione; 2) dal fatto che vi siano dei debiti da pagare verso l'eredità. Il coerede che ha avuto in dono dei beni potrebbe mettersi in regola conferendo; quello che deve, pagando il debito. Ma, se questo non avviene, la legge provvede a ristabilire l'equilibrio imputando sia i beni donati, sia i debiti.

ROSSI. Si associa al Presidente dichiarandosi contrario, da un punto di vista pratico, al sistema del prelevamento.

ASQUINI. Obietta che allora bisogna obbligare l'erede che è in debito a conferire. Quanto ai debiti, devono essere considerati sia quelli verso il defunto che quelli creati dopo la morte, in occasione della comunione. Tale è il caso dell'erede che ritenga gli utili dell'azienda lasciata in eredità a più coeredi.

SARROCCI. Per chiarire che si tratta dei debiti verso l'eredità, userebbe il termine « crediti dell'eredità ».

BARCELLONA. Non vi è dubbio che si tratta dei debiti verso l'eredità.

PRESIDENTE. Nel caso accennato dall'onorevole Asquini si tratta sempre di un debito verso il patrimonio ereditario che dopo la morte sarebbe accresciuto dai redditi che l'erede ha ritenuto.

ROTIGLIANO. È evidente che i debiti accennati nell'articolo in esame sono quelli di cui al capoverso dell'articolo precedente il quale dice: « Ciascun erede deve imputare sulla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione ». La questione è solo di vedere se al sistema attuale, che parla di collazione, vada aggiunta o meno anche l'imputazione.

PRESIDENTE. Ritiene necessario precisare: « se vi sono debiti verso l'eredità ». Osserva poi che se in una successione si presentassero più figliuoli di cui uno ha avuto una quota in donazione in occasione delle nozze, un altro è rimasto celibe e non ha avuto niente, un terzo infine ha fatto delle sovvenzioni alla famiglia, lasciando l'articolo 262 così come è redatto, si addiverrebbe alla creazione di una duplice fase del procedimento divisionale: una per ristabilire l'uguaglianza delle quote, l'altra per la divisione definitiva.

ROTIGLIANO. Ma è necessario che le quote siano uguali in quanto la divisione potrebbe venir fatta per sorteggio.

PRESIDENTE. Sta bene: in taluni casi il prelevamento si impone, ma ciò non significa che bisogna renderlo obbligatorio sempre, anche se c'è l'accordo tra le parti, per addivenire all'uguaglianza delle quote. Ad ogni modo non fa precise proposte, limitandosi a segnalare un inconveniente che potrebbe dar luogo a questioni gravissime.

ROTIGLIANO. Nota che l'articolo 262 parte proprio dal presupposto che non ci sia l'accordo preveduto dal precedente articolo 259.

ASQUINI. Si tratta in sostanza di una divisione anticipata.

PRESIDENTE. Sì, ma obbligatoria. Così potrà accadere che per il solo prelevamento di quote uguali sorga una prima contestazione farraginosa e lunga, per cui sarà rimandata la divisione definitiva.

PUTZOLU. È del parere che la disposizione sia necessaria per evitare pericoli maggiori di quelli che si paventano in conseguenza di essa. Il precetto dell'articolo 262 non ha contenuto obbligatorio se non nella ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una divisione giudiziale. È evidente infatti che se i coeredi si mettono d'accordo diversamente, l'articolo non trova applicazione. Ora, se fra i coeredi l'accordo non c'è e si deve procedere al sorteggio dei beni, come può procedersi se non vi è la premessa della uguaglianza delle quote? Evidentemente per poter procedere al sorteggio è necessario ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi. Prima o dopo? Rista-

bilendola prima è certo che si determina una situazione più agevole per tutti, sia per il coerede donatario o debitore, sia per gli altri coeredi, di quella che non si crei invece se a questi conguagli si addiuvano dopo fatta la divisione. Difatti il coerede donatario o debitore ha così la possibilità di liberarsi senza dover ricorrere, ad esempio, ad un'operazione di mutuo o a riacquistare il bene donato o venduto. D'altra parte la cosa è anche giovevole agli altri coeredi che trovano una sicura garanzia, per il soddisfacimento delle loro ragioni di credito, negli stessi beni ereditari, senza dover provocare un giudizio.

PRESIDENTE. Concorda in tutto ciò, solo insiste nell'affermare che non sempre il prelevamento è necessario. Alcune volte esso può essere utile e altre volte no.

MACARINI CARMIGNANI. Crede che vada fatta una proposta concreta. Egli è di un'opinione del tutto opposta a quella del collega Putzolu, ritenendo che gli inconvenienti cui può dar luogo l'articolo in esame sieno gravissimi in quanto si stabilisce tassativamente il principio che si debba prima ristabilire l'equilibrio e poi fare la divisione. Per citare un esempio, potrebbe accadere che un erede abbia un debito di lire ventimila verso il patrimonio ereditario, che naturalmente non conferisce, ma imputa alla sua quota. Mancando fondi liquidi dalla massa ereditaria gli eventuali altri cinque coeredi sono costretti a vendere beni fino al valore di lire centomila per compensarsi. Si addiverrebbe così a un frazionamento antieconomico dei beni. Perciò si dichiara contrario all'innovazione del progetto e chiede il mantenimento delle disposizioni vigenti che per settanta anni non hanno dato luogo a nessun inconveniente.

PUTZOLU. Ma non c'è nessuna innovazione: è già così.

PRESIDENTE. È così in teoria, non in pratica. Non ricorda di aver mai saputo di un'eredità in cui gli eredi si siano prima messi d'accordo a formare quote uguali e poi abbiano venduto il resto. L'articolo 992 del Codice vigente è superato. Comunque, ripete, non propone formalmente la soppressione di una norma di cui motivi plausibili avranno determinato l'adozione.

ROTIGLIANO. Nota che la sola innovazione è costituita dalla imputazione dei debiti.

ASQUINI. Se si ammette la possibilità del prelevamento in relazione ai beni donati e non conferiti, si deve ammettere anche per i debiti da imputare. Ad ogni modo l'articolo è male congegnato ed è anche poco opportuna la parola «prelevamenti». Sarebbe stato meglio dire che i coeredi possono dispensare dalla collazione l'erede che vi è tenuto, qualora questi li autorizzi a prendersi altrettanto dalla massa ereditaria.

PUTZOLU. Non è d'accordo. Si tratta di una compensazione di diritto che opera «ope legis».

PRESIDENTE. Mantenendosi l'articolo propone che alle parole «di un erede» si aggiunga per maggior chiarezza: «ai sensi del primo capoverso dell'articolo 261».

La Commissione approva la proposta.

Art. 263.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 264 e 265.

Se ne rinvia l'esame in attesa delle proposte della Sottocommissione.

Art. 266 e 267.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 268.

PRESIDENTE. Fa presente che nel corrispondente articolo 326 del progetto della Commissione Reale appariva un capoverso che invece la Commissione ministeriale ha creduto di sopprimere. Si era cioè fatta l'ipotesi che tra più coeredi in disaccordo ve ne siano, per esempio, due che vadano d'accordo e chiedano che sia loro assegnato indiviso un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, evitando così di vendere e frazionare l'immobile che nella sua unità è più vantaggioso come bene economico. La Commissione ministeriale giustifica la sua decisione dicendo al n. 196 della relazione che: « la norma del capoverso dell'articolo 326 del progetto preliminare è implicitamente compresa nell'articolo 264 ».

Ora, poichè l'articolo 264 è all'esame della Sottocommissione, raccomanda che quest'ultima esamini se effettivamente c'è la possibilità di derivare dall'articolo 264 una norma del genere.

SCADUTO. Si associa dichiarandosi favorevole al mantenimento della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 326 del progetto preliminare.

ASQUINI. Assicura che la Sottocommissione esaminerà la questione.

Art. 269.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

D'AMBELIO.

VERBALE N. 45.

Seduta del 9 dicembre 1938 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, ROMANO MICHELE e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIETI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

Sommario:

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 270 a 275 del Titolo IV: « Della divisione ». - Esame dell'articolo 1045 del Codice vigente nella discussione dell'articolo 272. - Aggiunta dell'articolo 275 bis.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Moresco, Piola Caselli, Romano Santi e Sarrocchi e deputato Cristini hanno giustificato la loro assenza.

Comunica inoltre che il senatore Piola Caselli nella lettera in cui scusa la sua assenza, dovuta a lieve indisposizione, fa alcune osservazioni sugli articoli che la Commissione dovrà ora esaminare; di esse darà lettura al momento opportuno.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 270.

PRESIDENTE. Osserva che questo articolo costituisce un'innovazione rispetto al Codice vigente; esso ha lo scopo di evitare l'eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario.

BACCI. Pensa che il termine di due mesi accordato ai coeredi, aventi interesse al riscatto, per esercitare il diritto di prelazione sia eccessivamente lungo.

In secondo luogo ritiene manchevole la disposizione in quanto non prevede il caso che i coeredi aspiranti all'acquisto della quota che sarebbe oggetto di alienazione siano più d'uno; sarebbe necessario fissare le modalità per la determinazione di quale fra più aspiranti abbia il diritto di preferenza al riscatto della quota.

MARAVIGLIA. Se gli aspiranti sono più, subentreranno *pro rata*.

BACCI. È questa una semplice presunzione. Nel caso da lui prospettato si ripresenta la difficoltà del frazionamento di una quota già costituita in base alla divisione.

MARAVIGLIA. Ad ogni modo, rispetto alla massa ereditaria, si tratta sempre di un frazionamento minore.

PRESIDENTE. Rileva che la questione sollevata dall'onorevole Bacci è stata anche segnalata dal senatore Piola Caselli, il quale a questo proposito osserva che « si deve regolare il caso di più coeredi esercenti la prelazione o il riscatto, vuoi accettando la soluzione proposta dalla Commissione Reale (articolo 328) di dare la preferenza a chi ha prima trascritto la domanda, vuoi sanzionando il diritto di scelta del coerede alienante che vorrebbe la Commissione Ministeriale e che non va da sé ». Per conto suo, però, ritiene pericolosa la libertà lasciata al coerede di favorire una persona piuttosto che un'altra; sarebbe perciò miglior partito quello di tornare al concetto della Commissione Reale, che è poi quello che regola tutto il sistema della trascrizione. L'erede che vuole alienare la sua quota notifica la proposta di alienazione a tutti gli altri coeredi; quello fra di essi che per primo trascrive la relativa domanda è il preferito.

FACCHINETTI PULAZZINI. Osserva che la notifica potrebbe essere fatta ai coeredi in tempi diversi; in tal caso chi ne ha avuto notizia dopo, non ha colpa se trascrive dopo.

MARAVIGLIA e BACCI. Concordano col senatore Facchinetti Pulazzini.

MAZZOCCOLO. Si associa anch'egli all'osservazione del senatore Facchinetti Pulazzini. Ad evitare tale inconveniente si potrebbe considerare come preferito colui che offre un prezzo maggiore.

PRESIDENTE. La disposizione non considera l'eventualità dell'offerta di un prezzo maggiore; essa parte dal presupposto che tutti offrano il medesimo prezzo.

MAZZOCCOLO. Gli altri coeredi saranno obbligati a migliorare l'offerta; altrimenti si procederà al sorteggio.

Osserva poi che se un coerede riceve la notificazione in ritardo, anche se trascrive subito, è sempre in ritardo nei confronti di chi è stato avvisato prima.

PRESIDENTE. A ciò si potrebbe ovviare precisando: « dall'ultima notificazione ».

ANDRIANI. Prospetta la difficoltà da parte di un coerede di conoscere quando è avvenuta l'ultima notificazione.

PRESIDENTE. Il coerede non deve preoccuparsi di ciò; egli trascriverà quando crede. Sarà preferito colui che, anche avendo ricevuto la notificazione per ultimo, trascrive in un periodo più breve.

BACCI. Dubita che con tale sistema sia possibile dare al problema una soluzione soddisfacente e tale da evitare liti. Riferendosi al criterio base che ha ispirato questa norma, e cioè al principio di mantenere, per quanto è possibile, l'unità patrimoniale familiare, pensa che l'obbligo di notificare la possibile alienazione a terzi debba intendersi riferito solo ai figli maschi, perchè evidentemente il concetto dell'unità familiare si perpetua rispetto al patrimonio attraverso i figli maschi, dato che le quote delle femmine sono destinate a disperdersi per rivoli diversi. In secondo luogo si potrebbe adottare il criterio della maggiore età in modo che, in caso di più concorrenti fra i coeredi, la preferenza vada al maggiore.

SUPPIEJ. Osserva al Camerata Bacci che questo criterio non è accolto in alcuna parte del Codice.

PRESIDENTE. Aggiunge che i coeredi possono essere anche estranei.

SCADUTO. Prospetta l'ipotesi che il coerede che vuole alienare non desideri che gli altri coeredi acquistino la sua quota; egli allora segna un prezzo altissimo in modo che nessuno degli altri coeredi veda convenienza nell'acquisto; passato il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di prelazione, quel coerede sarà libero di vendere a chi vuole. Domanda come sia possibile evitare ciò.

PRESIDENTE. Pensa che il dividendo preferirà non richiedere per la sua quota un prezzo esagerato, dato che avrà interesse a non aumentare il valore della sua quota, ma a tenerlo basso.

SCADUTO. Allora sarebbe bene precisare che il prezzo da indicare è quello valutato nell'atto di divisione, al fine di evitare che al coerede sia data la possibilità

di vendere la sua quota, che è stata computata nell'atto di divisione per un determinato valore, ad un prezzo più alto.

PRESIDENTE. Crede che il ripristino del retratto successorio costituisca una opportuna innovazione al diritto vigente in quanto, come dice la relazione ministeriale, risponde all'esigenza di evitare l'intromissione di estranei nel periodo della successione.

Questo istituto, che ha avuto larga applicazione per tanti secoli senza dar luogo a eccessive contestazioni, venne soppresso in seguito alle correnti individualistiche per le quali ognuno doveva essere lasciato libero di disporre a suo piacimento dei suoi beni. Ora invece i concetti politico-economici diversi lo fanno rivivere.

MARAVIGLIA, BACCI e SUPPIEJ. Concordano nel ritenere opportuno il principio ispiratore dell'istituto.

SCADUTO. È anch'egli d'accordo con il Presidente; ciò però non esclude che si debbano considerare tutte le eventualità pratiche.

PRESIDENTE. Osserva che la preoccupazione della richiesta di un prezzo esagerato potrebbe essere eliminata dal fatto che si deve trattare di un acquirente serio. Che se invece sia fittizio sarà sempre possibile smascherarlo.

Quanto all'eventualità che esistano più coeredi concorrenti, si potrebbe ammettere anche una compra collettiva. In tal modo essi compreranno insieme e, quando si farà la divisione, oltre la loro quota, avranno anche una parte della quota spettante al coerede venditore, il quale sarà così estraniato dalla divisione; con questo sistema sarà evitata la possibilità che il bene esca dalla famiglia.

BACCI. Bisognerebbe allora dire esplicitamente che i coeredi acquirenti concorrono insieme per quote uguali che vanno ad accrescere la quota ereditaria dei singoli.

SCADUTO. Osserva che mentre è stabilito il termine entro il quale il coerede deve notificare la proposta di alienazione, non è detto nel progetto se il coerede, nello stato di divisione, abbia un termine entro il quale debba dichiarare la sua intenzione di alienare la sua quota.

PRESIDENTE. È implicito che egli ha la possibilità di fare tale dichiarazione fino al giorno precedente a quello in cui viene fatta la divisione.

BERIO. Non si nasconde che questo istituto, che non esisteva nel Codice vigente, possa dare luogo in pratica a molte difficoltà. Ad ogni modo, dal momento che la maggioranza della Commissione è favorevole al concetto-base dell'istituto, non insiste nella sua opposizione. Ad evitare però che la posizione dell'acquirente sia precaria e instabile, egli proporrebbe di aggiungere alla fine dell'articolo, in analogia alla prescrizione quinquennale delle nullità, le seguenti parole: «...e, in ogni caso, non oltre i cinque anni dalla data di acquisto».

PRESIDENTE. Osserva al senatore Berio che l'acquirente è sempre avvertito, perchè c'è la trascrizione della domanda.

Crede che, accogliendo le idee affiorate durante la discussione, l'articolo possa essere approvato con le seguenti modificazioni ed aggiunte: abbreviare ad un mese il termine di due mesi per esercitare il diritto di prelazione; sostituire alla espressione «dalla notificazione» l'altra «dalla ultima notificazione»; aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: «Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali».

La Commissione approva.

Art. 271 e 272.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità di esaminare contemporaneamente i due articoli, data la loro stretta connessione che aveva anzi indotto la Commissione Reale a fare di essi un solo articolo. Il progetto innova al Codice vigente sia estendendo

nell'articolo 272 a qualsiasi testatore la potestà oggi concessa agli ascendenti di dividere e distribuire i propri beni tra i loro discendenti, sia ammettendo nell'articolo 271 la facoltà del testatore di fissare norme circa il modo di procedere alla divisione e di demandare ad un fiduciario, che non sia nè erede nè legatario, la stima dell'asse ereditario. Le innovazioni gli sembra che rispondano ad un fine pratico ed altamente morale, perchè il testatore è di solito la persona più adatta a dare disposizioni circa la divisione dei suoi beni fra gli eredi in quanto conosce e le esigenze delle sue proprietà e le attitudini dei discendenti o degli altri eredi che istituisce. È giusto, d'altra parte, che non sia dato al testatore un assoluto diritto di divisione, perchè egli potrebbe essere trascinato a commettere parzialità a causa di simpatie o di preferenze. Opportunamente quindi nell'articolo 271 è fatto obbligo agli eredi di rispettare le condizioni fissate dal testatore, a meno che esse non siano contrarie ai loro diritti in quanto l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle porzioni stabilite dal testatore o la divisione proposta dal fiduciario sia riconosciuta manifestamente contraria alla volontà del testatore o all'equità.

ROSSI. Trova giusto il principio morale a cui s'ispira la disposizione che limita la efficacia delle norme che il testatore può stabilire per la formazione delle porzioni. Egli però riferirebbe tale limitazione al concetto che il valore di ciascuna quota non deve costituire lesione della legittima. Ove tale lesione non sussista, deve rimanere il principio che si rispettano le ragioni particolari per cui il testatore ha stabilito una quota diversa dall'altra.

BERIO. In massima non è favorevole alle innovazioni del progetto; preferisce il sistema del Codice vigente, il quale si limita ad ammettere la divisione solo nei rapporti tra ascendenti e discendenti. In altri casi dovrebbe essere lasciato agli eredi di provvedere alla divisione e il testatore, a suo avviso, non dovrebbe vincolare la loro volontà sino al punto di precisare i criteri per la formazione delle porzioni.

ASQUINI. Osserva al senatore Berio che la disposizione esiste in tutte le leggi moderne.

SCADUTO. È favorevole in massima alla norma innovativa che mira, fra l'altro, ad evitare la possibilità da parte di uno dei coeredi di fare dei soprusi agli altri: così per il caso che il testatore abbia lasciato un fondo da dividere fra alcune persone concedendo ad una il diritto di scegliersi la sua quota in quella parte del fondo che gli piace, perchè sa che si tratta di persona pacifica e tranquilla, mentre gli altri sono più turbolenti.

ROTIGLIANO. Considerando le disposizioni contenute negli articoli 271 e 272 in rapporto a quelle degli articoli 1044 e 1045 del Codice vigente, osserva che la norma dell'articolo 1044 è assorbita da quella dell'articolo 272 che è molto più ampia in quanto considera genericamente il testatore e i suoi eredi, e non solo la divisione fatta dal padre, dalla madre e da altri ascendenti fra i loro discendenti.

La disposizione dell'articolo 1045, invece, che stabilisce che la divisione *inter liberos* può essere fatta anche con atto tra vivi e che regola anche le conseguenze di questo rapporto puramente contrattuale non derivante dal testamento, è stata soppressa. Il progetto, infine, oltre che nel citato articolo 272, ammette nell'articolo 271 che il testatore possa stabilire particolari norme per eseguire la divisione.

È d'accordo col senatore Berio nel ritenere che quest'ultima disposizione non sia opportuna perchè può creare molte contestazioni.

Pensa invece che sia opportuno mantenere la disposizione del Codice vigente, che stabilisce la legittimità della divisione fatta anche per atto fra vivi tra i discendenti.

SUPPIEJ. Dato che l'articolo 272 tratta della divisione, mentre l'articolo 271 dà le norme per attuarla, sarebbe opportuno, per la logicità del sistema, invertire l'ordine dei due articoli.

ASQUINI. È d'accordo col camerata Suppiej.

PRESIDENTE. Infatti, come ha già ricordato, nel progetto della Commissione Reale tali disposizioni sono comprese in un solo articolo, che considera nella prima parte la divisione e in seguito le norme date al testatore.

Aggiunge che non sempre i beni ereditari permettono la divisione, perchè essi possono essere in uno stato di evoluzione economica tale (per esempio, una bonifica in corso) da consigliare il testatore a non fare l'assegnazione definitiva, ma a rinviarla al momento in cui il bene sarà rientrato in regime normale.

SCADUTO. È anch'egli favorevole all'inversione dell'ordine degli articoli 271 e 272; pensa inoltre che sia opportuno mantenere anche la disposizione della prima parte dell'articolo 271.

BERIO. Premesso che, da un punto di vista logico, l'articolo 271 dovrebbe seguire il 272, insiste nelle sue osservazioni e ripete che, mentre riconosce giustificata la facoltà concessa al padre di dividere tra i figli, per l'ascendente morale che egli ha su di essi, non vede l'opportunità che il testatore possa, per il periodo dopo la morte, vincolare la volontà degli eredi in quanto ciò può essere contrario all'interesse pubblico, allo sviluppo dell'economia, ad ogni manifestazione dell'attività economica che deve essere lasciata agli eredi. Per queste ragioni è contrario tanto all'uno quanto all'altro articolo del progetto ministeriale e propone il ripristino della disposizione del Codice vigente.

PRESIDENTE. Il collega Piola Caselli scrive: «1° Si dovrebbe ripristinare il testo della Commissione Reale facendone un solo articolo (come anche nel Codice svizzero — articolo 608), perchè la formazione delle porzioni è un atto (anzi il principale) della divisione.

«2° La soluzione che la divisione non è vincolativa *in modo assoluto* quando l'effettivo valore dei beni non corrisponde alle quote, non pare giustificata (si pensi a piccole differenze). Migliore la soluzione della Commissione Reale che ne fa un caso di errore (articolo 330) e meglio ancora la soluzione del Codice svizzero che ne fa un caso di conguaglio ».

ROMANO MICHELE. È favorevole alla fusione dei due articoli in uno, composto nella prima parte dall'articolo 272 e nella seconda dal 271, dal quale eliminerebbe il primo comma che può creare confusione per la sua forma indeterminata.

ANDRIANI. È invece del parere di conservare la disposizione della prima parte dell'articolo 271, perchè può accadere che il testatore non abbia esatta la visione dei beni da dividere, ma tuttavia, esprimendo il desiderio del modo con cui devono essere formate le porzioni, riesca ad attuare la sua volontà. Gli sembra però pericoloso che queste particolari norme modali debbano essere vincolative anche se, per caso, alla attuazione si rivelino impossibili.

Per quanto riguarda la stima, pensa che sia molto opportuno, nel caso in cui essa è manifestamente contraria alla volontà del testatore, un intervento dell'autorità giudiziaria per rompere il vincolo posto a carico degli eredi.

Osserva, infine, che la prima e la seconda parte dell'articolo 271 sono formulate diversamente: la prima è in forma positiva, la seconda negativa; domanda se deve intendersi che a questa diversa redazione corrisponda un diverso concetto. Inoltre nella seconda parte è nominata espressamente l'autorità giudiziaria, mentre non lo è nella prima; si deve con ciò intendere che in quel caso non è l'autorità giudiziaria che deve stabilire se l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore?

PRESIDENTE. Si tratta della stessa ipotesi.

ANDRIANI. Allora sarebbe meglio usare in tutti e due i commi la medesima dizione, per evitare che possano sorgere dubbi nell'interpretazione della norma.

PIERANTONI. Gli sembra che la preoccupazione dianzi manifestata dal collega Rossi sia giustamente fondata. Infatti nella formazione delle quote bisogna mettere in evidenza anche la parte non disponibile. Proporrebbe pertanto di aggiungere al primo comma dell'articolo 271, dopo le parole « delle porzioni » le altre: « com-

prendendo anche la parte non disponibile ». Ad ogni modo è per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame degli eventuali emendamenti crede opportuno porre in votazione il mantenimento dell'articolo 271.

Votano *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Romano Michele e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Asquini, Costamagna, Maraviglia, Pierantoni e Rossi.

Votano *no* i Commissari: senatore Berio e deputati Bacci, Rotigliano e Suppiej.

La Commissione approva la proposta di mantenere l'articolo.

PRESIDENTE. Ora che si è approvato il principio di mantenere l'articolo si può vedere se sia il caso di posporre l'articolo 272 al 271, o di fonderli in una unica disposizione.

ASQUINI. Osserva che l'articolo 272 è connesso con gli articoli 273 e 274 e forse questa è stata la ragione per cui si è creduto opportuno di inserire la disposizione dell'articolo 271 prima di quella del 272. Fa presente inoltre che è ancora dibattuta nella dottrina la questione se la divisione di ascendente importi una attribuzione a titolo particolare o a titolo universale. Poichè ciò ha una notevole importanza in ordine alla responsabilità per i debiti, crede opportuno che la questione venga risolta legislativamente.

BACCI. Per quanto gli consta, sia la giurisprudenza che la dottrina si sono manifestate nel senso che si tratti di disposizioni a titolo universale.

PRESIDENTE. Ricorda che in tal senso si sono espressi i più recenti studi in proposito, come quelli del Santoro Passarelli e del Degni.

ASQUINI. Insiste ad ogni modo perchè la norma sia chiarita. Il Codice svizzero elimina ogni controversia stabilendo la presunzione che si tratta di disposizioni a titolo universale.

PRESIDENTE. A suo parere, dalla stessa dizione dell'articolo 272 già appare chiaramente che si tratta di disposizioni a titolo universale; e ciò poi risulta ancora più chiaramente se si confronta l'articolo 272 con l'articolo 1044 del Codice civile.

ANDRIANI. Domanda se con la parola «eredi» si debbano intendere tutti gli eredi o solamente gli eredi legittimi.

PRESIDENTE. Tutti gli eredi. L'articolo 1044 del Codice vigente non parlava di eredi, ma solamente di figli e discendenti, quindi è evidente che si è voluto innovare: il che, come ha già detto, ribadisce il concetto che trattasi di disposizioni a titolo universale. Non crede opportuno aggiungere nel progetto una netta specificazione in questo senso, perchè nel fare la divisione il testatore può lasciare anche dei legati.

ANDRIANI. Propone la seguente formula per la seconda parte del capoverso dell'articolo 271: «Le norme stabilite dal testatore e la stima della persona da lui designata sono vincolative per gli eredi, salvo che l'autorità giudiziaria non le riconosca contrarie agli interessi di tutti i coeredi o all'equità». In tal modo, parlando di tutti i coeredi, si intende che le norme possono essere non convenienti a nessuno degli eredi e parlando di equità ci si riferisce al singolo, prevedendosi così anche il caso che la stima dei beni assegnati ad un coerede non corrisponda al giusto valore e renda pertanto iniquo il progetto di divisione.

PRESIDENTE. La formula proposta dal camerata Andriani presupporrebbe che le disposizioni precedenti dell'articolo fossero così formulate: «Il testatore può stabilire particolari norme per la formazione delle porzioni e può altresì disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata, che non sia erede o legatario».

ANDRIANI. È appunto quello che egli intende.

ROTIGLIANO. Si dichiara contrario alla formula proposta, in quanto non vede come la stima fatta dalla persona indicata possa essere contraria all'equità, dato che

le quote sono già state predisposte dal testatore, il quale può averle fatte anche iniquamente. Non vede inoltre la necessità di fondere la seconda parte del primo comma con la seconda parte del secondo comma, solo perchè nel primo comma non è fatto cenno dell'autorità giudiziaria; a suo parere, il riferimento all'autorità giudiziaria potrebbe essere tolto anche nel secondo comma, perchè è ovvio che quando il valore dei beni non corrisponde alle quote o la divisione fatta dalla persona designata è manifestamente contraria alla volontà del testatore, gli eredi che ne sono lesi possano fare istanza all'autorità giudiziaria affinchè modifichi o annulli la divisione.

MARAVIGLIA. Si associa all'onorevole Rotigliano. Inoltre non comprende come la divisione possa essere contraria all'interesse di tutti gli eredi. È naturale che se essa lede gli interessi di uno, necessariamente avvantaggerà gli interessi degli altri.

PRESIDENTE. È d'accordo con l'onorevole Rotigliano che non si possa opporre l'equità al testatore, dato che non si tratta solo di eredi legittimi ma anche di eredi estranei, per cui non si può obbligare il testatore ad usare un concetto di eguaglianza tra i vari eredi.

ANDRIANI. Osserva che secondo il testo dell'articolo in esame l'equità può solo riferirsi alla stima e al progetto di divisione fatto dalla persona designata, non alle disposizioni del testatore.

BACCI. Ma la stima non può essere contraria all'equità, perchè avviene su quote precedentemente formate dal testatore.

ANDRIANI. Dissente. La disposizione in esame non riguarda il caso che il testatore abbia formato precedentemente le quote, ma prevede la ben diversa ipotesi che il testatore abbia indicato astrattamente l'entità delle quote, disponendo, ad esempio, che ad ognuno dei coeredi vada una frazione del suo patrimonio (un terzo, un quarto, ecc.) e che alla stima ed alla assegnazione dei beni in concreto, provveda persona da lui designata. E poichè può accadere che la stima di tal persona sia in tutto o in parte inesatta, e che pertanto la divisione ch'egli propone sia per talun coerede iniqua, è logico che questi, sentendosi danneggiato, possa rivolgersi all'autorità giudiziaria per non essere vincolato a siffatta divisione.

BACCI. Il testatore, a termini dell'articolo 272, può dividere direttamente i suoi beni tra i suoi eredi. Può altresì, se crede di non fare direttamente la divisione, dettare, ai sensi dell'articolo 271, particolari norme per la formazione delle porzioni, ovvero demandare il compito di effettuare la stima e la divisione ad una persona designata. L'errore in cui si cade, a suo parere, è quello di volere ridurre ad una funzione di stima il compito della persona designata che è invece quello di fare la divisione vera e propria. Propone perciò di modificare il secondo comma dell'articolo 271 in questo senso: « Il testatore può altresì disporre che la divisione venga effettuata da una persona da lui designata, che non sia erede o legatario. La divisione così fatta, in quanto può non corrispondere alla sua volontà o all'equità, o agli interessi di alcuni degli eredi, può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria ».

MARAVIGLIA. Eliminerebbe l'accento all'equità.

SUPPES. Non è di questo parere. Nell'articolo 272 il testatore procede alla divisione tra i suoi eredi ed è in suo potere di fare anche delle parti inique e contrarie all'equità. Nell'articolo 271 invece il testatore detta solamente delle norme particolari per la formazione delle porzioni, ed è naturale debba intendersi che egli desidera siano eguali, altrimenti avrebbe proceduto da sè alla formazione delle porzioni. Oltre a ciò è concessa al testatore la facoltà di valersi dell'opera di una persona da lui designata che faccia la stima delle quote da assegnare ai coeredi.

ANDRIANI. Le disposizioni degli articoli 271 e 272 devono essere concepite in un tutto organico, per cui in primo luogo è data facoltà al testatore di operare direttamente la divisione ed in secondo luogo, se non vuol farla, di stabilire in astratto le quote dettando norme particolari per la formazione delle porzioni. Inoltre egli può affidare a persona da lui designata di effettuare la stima e la conseguente divi-

sione. Sarebbe perciò opportuno fare precedere all'articolo 271 la disposizione del 272 formandone un solo articolo.

SCADUTO. Si associa a quanto ha affermato l'onorevole Rotigliano. La formazione delle quote viene fatta dal testatore, il quale può inoltre dettare particolari norme per la formazione delle porzioni. Il fiduciario fa la stima dei beni che devono fare parte delle quote già stabilite dal testatore e procede alla divisione.

MARAVIGLIA. A suo parere, il compito assegnato al fiduciario si riduce a fare una divisione dal punto di vista qualitativo, perchè il quantitativo è stato, come si è detto, già stabilito dal testatore. In caso contrario sarebbe come dare al fiduciario la facoltà di fare il testamento. La divisione fatta da questo fiduciario si deve presumere fatta, salvo prova in contrario, secondo la volontà del testatore; non ha invece nessun valore l'accenno all'equità, perchè il fiduciario si è attenuto alle norme e alle quote precedentemente stabilite dal testatore il quale non può essere obbligato a fare le parti eguali. Che se poi vi è lesione di interesse il concetto di equità viene completamente assorbito. Ecco perchè esso appare del tutto superfluo.

ANDRIANI. Osserva che è la stima che se inesatta può rendere iniqua la divisione proposta dalla persona designata dal testatore.

MARAVIGLIA. Vi sarà allora un errore nella stima, che può non essere giusta, ma non è il caso di fare appello all'equità che è un termine che racchiude in sé un concetto diametralmente opposto.

ROTIGLIANO. Non intende ritornare sulla votazione già avvenuta, ma in verità l'articolo potrebbe essere soppresso. Infatti, già dalle norme attuali è permesso di dare facoltà ad un fiduciario di effettuare la divisione secondo quote prestabilite dal testatore. Discende poi dai principi generali che se la divisione effettuata dal fiduciario è manifestamente contraria alla volontà del testatore si possa ricorrere all'autorità giudiziaria. Si renderebbe conto della necessità di una apposita norma solo se si fosse voluto vietare l'impugnativa.

PRESIDENTE. Fa presente che, non potendosi pretendere da tutti i cittadini una perfetta conoscenza del diritto, anche se non strettamente necessario, non è inopportuno indicare chiaramente quali sono le possibilità che a ciascuno offre il Codice nei particolari riguardi della divisione.

Tranne per quello che riguarda l'accenno all'equità, che potrebbe essere soppresso, crede che l'articolo possa restare, salvo a fonderlo con il seguente articolo 272. L'ultimo comma potrebbe essere così formulato: «... manifestamente contraria alla volontà del testatore o all'interesse di alcuno dei coeredi».

BACCI. Nel primo comma sostituirebbe alle parole: «che il testatore ha stabilite» le altre: «stabilite dal testatore».

ROTIGLIANO. Nell'ultimo comma non farebbe menzione delle parole: «o all'interesse di alcuno dei coeredi», perchè se la divisione è stata fatta secondo le quote e le norme stabilite dal testatore e non è contraria alla sua volontà, non ha alcuna rilevanza il fatto che sia contraria all'interesse di alcuno dei coeredi.

ASQUINI. Propone di aggiungere all'ultimo comma l'inciso: «salvo congruaglio dell'effettivo valore».

PRESIDENTE. Non lo crede necessario, perchè il congruaglio è una delle modalità con cui si può sempre sistemare una cattiva divisione senza bisogno che sia annullata. È meglio lasciare alla serena obiettività del giudice di stabilire cosa sia necessario. Pone ai voti la sostituzione nel primo comma dell'articolo 271 alle parole: «che il testatore ha stabilito» le altre: «stabilite dal testatore» e la soppressione nel secondo comma delle parole: «o all'equità».

(La Commissione approva).

Passando all'esame dell'articolo 272, preferirebbe al secondo comma sostituire la dizione del corrispondente articolo 331 della Commissione Reale che è più completo

in quanto dispone pure che cosa si debba fare dei beni non considerati dal testatore nella divisione, stabilendo che siano divisi in conformità alla legge.

(La Commissione approva la proposta che il secondo comma dell'articolo 272 sia sostituito dal seguente comma corrispondente all'articolo 331 del progetto della Commissione Reale: « Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono divisi in conformità alla legge »).

Come si è precedentemente accennato, questo articolo verrà a formare i primi due commi dell'articolo 271, rimanendo così fusi in uno solo i due attuali articoli 271 e 272.

La Commissione concorda.

ASQUINI. Come ha già accennato l'onorevole Rotigliano, il progetto ha ommesso la divisione *inter liberos* fatta con atto tra vivi di cui all'articolo 1045 del Codice vigente. Domanda se detta soppressione debba intendersi definitiva.

PRESIDENTE. Osserva che si tratta di una ipotesi che difficilmente si verifica nella pratica e che inoltre viene a togliere ai genitori una parte di quella autorità che hanno sui figli, i quali in tal maniera verrebbero a rendersi maggiormente indipendenti.

ROTIGLIANO. Non gli sembrano giustificate le ragioni addotte nella relazione ministeriale a proposito della soppressione della disposizione del citato articolo 1045 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Ripete che la questione non è di grande rilievo, dato che dell'istituto della divisione *inter liberos* per atto tra vivi si fa in pratica un uso limitatissimo.

BERIO. Rileva che i genitori che vogliano addivenire ad una divisione per atto tra vivi, possono egualmente beneficiare i loro figli donando loro i beni che intendevano dividere.

ASQUINI. Non crede che siano tanto rari i casi in cui i genitori dividano con atto tra vivi i loro beni tra i figli, riservandosi l'usufrutto, tanto più che non è necessaria la divisione di tutti i beni, ma si può dividerne anche soltanto una parte.

La questione potrebbe solo complicarsi per il fatto che, dopo l'avvenuta divisione, possono nascere altri figli.

ROTIGLIANO. Crede che l'istituto si potrebbe egualmente ripristinare, coordinandolo con le disposizioni vigenti in materia di revoca delle donazioni per ingratitudine o per sopravvenuta nascita di figli.

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se crede di dovere ripristinare l'istituto della divisione *inter liberos* per atto tra vivi.

La Commissione non approva.

Art. 273.

BACCI. Non gli sembra chiaro se con l'espressione «tutti gli eredi» si debbano intendere sia gli eredi legittimi che testamentari o solo i primi.

ASQUINI. Pensa che la espressione «tutti gli eredi» sia usata appunto per intendere gli uni e gli altri.

ROTIGLIANO. Domanda se debba intendersi nulla una divisione fatta dal testatore tra quattro o cinque eredi quando egli si sia limitato a fare le parti solo per uno o due di essi.

PRESIDENTE. Sarà nulla se nell'assegnare la parte solo a quei due o tre eredi egli ha esaurito l'asse ereditario. Dato che in pratica la disposizione non ha mai dato luogo a difficoltà, crede che l'articolo possa essere senz'altro approvato.

Così rimane stabilito.

Art. 274.

ASQUINI. Se in una divisione *inter liberos* si verifichi il caso di lesione enorme, deve intendersi annullata la divisione stessa o può il coerede offrire il supplemento di cui all'articolo 306 ?

BERIO. Si richiama al principio fondamentale per cui la quota di riserva è quota di condominio e non si può soddisfare in denaro. Invece per il disposto di questo articolo ciò verrebbe ad essere ammesso.

ASQUINI. Nota che forse un correttivo può trovarsi nel fatto che, se la divisione è intrinsecamente viziata, può ricorrersi all'autorità giudiziaria perchè essa sia annullata.

PRESIDENTE. Il principio sancito dall'articolo 274 è oramai unanimemente accolto, essendosi considerato antieconomico il fatto di dovere rifare la divisione solo perchè si era toccata la legittima per una somma talora assai tenue. Crede che l'articolo possa essere senz'altro approvato.

La Commissione concorda.

Art. 275.

ANDRIANI. Al secondo comma, invece di « frazionata », direbbe: « divisa ».

Così rimane stabilito.

Art. 275-bis.

ASQUINI. Nota che il progetto della Commissione Reale contemplava anche la comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari, dettando le opportune norme per evitare dispersioni.

PRESIDENTE. Ricorda che anche il senatore Piola Caselli ha fatto menzione, nelle sue osservazioni scritte, di questa lacuna del progetto ministeriale e invoca il ripristino delle norme suggerite dalla Commissione Reale. È anch'egli dello stesso parere e d'altra parte non reputa sufficientemente giustificate le ragioni addotte nella relazione ministeriale a proposito di questa soppressione. Ricorda come in grazia del fedecommesso si sia potuto conservare l'importantissimo archivio di casa Ghigi (adesso passato al Vaticano), il quale è una fonte importantissima per tutti gli studiosi e gli storici. È perciò indispensabile una disposizione che raggiunga tali finalità, specialmente nell'attuale periodo storico.

ROTIGLIANO. Si associa alle considerazioni esposte dal Presidente, purchè nella parola « archivi » non vengano comprese anche le biblioteche.

PRESIDENTE. Per quanto concerne le biblioteche vi è una apposita disposizione.

ROTIGLIANO. Rileva che in pratica vi può essere uno dei coeredi disposto ad accettare l'attribuzione della collezione, ma non a corrispondere un compenso agli altri coeredi per una cosa che non è commerciabile.

PRESIDENTE. Nota che potrebbe trovarsi nella collezione qualche autografo di grande valore storico che potrebbe essere anche commerciabile; in questo caso l'autorità giudiziaria può anche decidere che il coerede che più tenga alla proprietà di quel documento versi agli altri coeredi un determinato compenso. Di solito però queste collezioni costituiscono solo un onere per l'assegnatario, e quindi, poichè può darsi il caso che nessuno dei coeredi voglia esserne nè l'assegnatario, nè il depositario, l'articolo prevede che la collezione possa essere assegnata a qualche Istituto pubblico di cultura.

SUPPIER. Crede che sarebbe opportuno precisare che solo in caso di rifiuto di tutti i coeredi a divenire depositari o assegnatari della collezione l'autorità giudiziaria può devolverla ad un Istituto di cultura.

ROTIGLIANO. Non crede sia giustificata questa attribuzione ad un Istituto di cultura specialmente se nella collezione vi sono delle cose di alto valore, tanto più che detto Istituto non corrisponderà alcun compenso agli eredi. Può darsi sempre, del resto, che alcuno dei coeredi sia disposto ad assumersi l'onere.

PRESIDENTE. Crede opportuna una norma che serva di monito agli eredi, i quali si metteranno più facilmente d'accordo se sapranno che la collezione in caso di disaccordo sarà assegnata ad un Istituto pubblico di cultura. D'altra parte, se nessuno dei coeredi intende contribuire agli oneri relativi al mantenimento della collezione, nè diventarne l'assegnatario, è pure necessaria una norma che assicuri il mantenimento della collezione stessa.

ROTIGLIANO. Concorde col Presidente sulla necessità di mantenere la collezione indivisa, ma stabilendo che essa sarà lasciata gratuitamente ad uno dei coeredi se gli altri non intendono concorrere al pagamento degli oneri relativi.

PRESIDENTE. Nota che in pratica i casi sono rarissimi e d'altra parte è l'interesse pubblico che deve prevalere sull'interesse privato. Per venire incontro alle osservazioni del collega Rotigliano, tuttavia proporrebbe di approvare il ripristino dell'articolo 334 della Commissione Reale, che verrebbe ad essere il 275-*bis*, sopprimendo nell'ultimo comma le parole: « verso compenso o gratuitamente ».

(La Commissione approva).

L'articolo aggiuntivo dovrebbe essere allora così formulato: « Gli archivi storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il testatore cui spettavano ne abbia disposto altrimenti ».

« I suddetti coeredi provvedono di comune accordo alla custodia e conservazione di queste collezioni, ripartendosi in eguale misura i relativi oneri. Se vi sia contrasto sulla persona del depositario o sulle modalità della custodia e conservazione decide l'autorità giudiziaria. Essa può anche essere chiamata a decidere nel caso di mancato accordo se la collezione debba essere attribuita a taluno fra i coeredi, ovvero assegnata a qualche pubblico Istituto di cultura ».

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 46.

Seduta del 20 gennaio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTA-MAGNA, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PUTZOLU, ROTIGLIANO e SUPPIET.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario:

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 276 a 282 del Titolo IV: « Della divisione » con l'aggiunta dell'articolo 277 bis.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo e Nucci e deputati Cristini, Macarini Carmignani e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

CAPO II. — Della collazione.

Art. 276.

PIOLA CASELLI. Osserva che la formula della Commissione Reale (articolo 336) era diversa. Essa era inserita nel primo comma e con la portata di parificare l'obbligo della collazione da parte dei figli naturali più generalmente, in tutti i casi, all'obbligo dei figli legittimi, dicendosi: « Il figlio, anche se naturale, o altro discendente, il quale concorre alla successione ecc., deve conferire ecc. ».

Domanda se l'obbligo della collazione del figlio naturale debba cadere anche sui suoi discendenti e nei confronti anche dei discendenti dei figli legittimi, e se sussista l'obbligo della collazione nei rapporti dei figli naturali fra di loro.

ROMANO SANTI. Opina che sarebbe il caso di eliminare l'inciso: « sì direttamente come indirettamente » che dà luogo alle difficoltà inerenti al concetto di donazione indiretta; tuttavia si limita a porre in rilievo la cosa, senza farne oggetto di proposta concreta.

PRESIDENTE. Al senatore Piola Caselli osserva che i figli naturali hanno rapporti di parentela col genitore che li ha riconosciuti, ma non fra di loro.

PIOLA CASELLI. Non crede che si possa escludere l'obbligo della collazione tra figli naturali riconosciuti dallo stesso genitore. Non si tratta del rapporto di parentela tra di loro, ma del rapporto rispetto al comune genitore che dà loro la qualità di « discendenti coeredi ».

PRESIDENTE. Comprende le ragioni di equità che possono consigliare una simile soluzione, ma dal punto di vista giuridico si dovrebbe dare vita a un vincolo che finora non esiste.

SCADUTO. Divide l'opinione del senatore Piola Caselli, a meno che non si dimostri che si tratta di figli naturali dello stesso padre, ma di madre diversa.

PIOLA CASELLI. Avverte che nella relazione al progetto ministeriale si dice generalmente: « la collazione è stata estesa ai figli naturali per mantenere quella proporzione che la legge vuole esista tra la loro quota e quella dei figli legittimi ». Sembra, quindi, che la proporzione debba mantenersi anche nei rapporti dei figli naturali fra loro.

DI MARZO. Osserva che il genitore che voglia favorire un figlio naturale più di un altro, gli farà una donazione senza riconoscerlo, per evitare che abbia l'obbligo della collazione.

ROTIGLIANO. Accade frequentemente che il padre faccia una donazione al primo figlio naturale senza preoccuparsi degli altri che potranno nascere dalla stessa madre. Ora non è giusto che in tal caso il primogenito sia dispensato dall'obbligo di conferire ciò che ha ricevuto per donazione.

PRESIDENTE. Ripete che il riconoscimento stabilisce un rapporto di parentela solo fra il genitore e il figlio riconosciuto. Accettando la proposta del senatore Piola Caselli di estendere tale rapporto anche ai fratelli fra loro si verrebbe a creare un legame giuridico tra fratelli naturali, innovando sostanzialmente ai principi che regolano la famiglia naturale. Riconosce, d'altra parte, che la proposta ha un fondamento di equità e perciò si potrebbe prenderne atto in verbale.

PIOLA CASELLI. Ripete che a suo giudizio la questione è stata già risolta sia nella relazione della Commissione Reale, sia in quella ministeriale, nel senso di estendere in via generale assoluta l'obbligo della collazione nei rapporti dei figli naturali.

PUTZOLU. Ricorda che l'articolo 117, già precedentemente approvato, stabilisce che « in mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta la eredità »; il che dimostra che è ammessa una successione dei figli naturali perfettamente analoga a quella dei figli legittimi. Data questa norma fondamentale, bisogna arrivare ad ammettere la collazione nel caso di concorso dei figli naturali fra di loro.

PRESIDENTE. Ciascuno dei figli naturali riconosciuti è in rapporto col padre; ma fra di loro non c'è alcun legame.

PUTZOLU. Pensa che il rapporto sia duplice: di ciascun figlio naturale col genitore e di tutti i figli fra loro di fronte allo stesso genitore, per stabilire in quale proporzione ciascuno di essi succede nella eredità.

Obbietta, poi, che si tratta di un riparto di beni patrimoniali, che non implica il riconoscimento della esistenza di una famiglia naturale.

BACCI. Si associa alle considerazioni del deputato Putzolu rilevando che, ai fini di un riparto d'ordine puramente patrimoniale, non si può ignorare il concorso dei figli naturali tra di loro. Si avrebbe, in caso contrario, una contraddizione fra l'articolo 276 e l'articolo 117 che disciplina i rapporti successori tra il genitore e i figli naturali senza arrivare per altro al riconoscimento della famiglia naturale, che è cosa ben diversa.

MARAVIGLIA. Rileva che il principio del riconoscimento dei figli naturali è affermato anche nell'articolo 82, che stabilisce la riserva a loro favore.

PUTZOLU. Non crede vi sia ragione di preoccuparsi che il prestigio della famiglia legittima possa esser leso o che si addivenga con ciò a un riconoscimento, sia pure indiretto, della famiglia naturale. I rapporti patrimoniali costituiscono uno degli aspetti e non il principale dell'istituto familiare, il quale si basa essenzialmente su fondamenta etico-sociali, mentre nel caso in esame, si tratta soltanto di regolare il

modo con cui ripartire il patrimonio familiare tra più figli naturali, qualora uno o più tra essi abbiano ricevuto dal *de cuius* delle donazioni.

SARROCCHI. Avverte che lasciando immutato l'ultimo comma dell'articolo 276 si arriva alla incongruenza di creare ai figli naturali un privilegio di fronte ai figli legittimi. Infatti questi devono conferire ai coeredi, anche se figli naturali, tutto ciò che hanno ricevuto dal *de cuius* per donazione, mentre i figli naturali non hanno tra di loro l'obbligo della collazione.

ROSSI. Dissente dal deputato Putzolu circa l'apprezzamento sul contenuto dell'istituto familiare, poichè quando, attraverso una donazione, il genitore dà ai figli una pubblica attestazione, si supera l'elemento etico. A suo avviso, la questione da risolvere è se si voglia o no ammettere il concetto della famiglia naturale.

BACCI. Rileva la gravità dell'articolo 82 che, stabilendo una riserva del patrimonio a favore dei figli naturali, consacra un principio che si vuole poi negare con l'articolo 276.

PRESIDENTE. In realtà l'articolo 82 contempla un rapporto tra il genitore e i figli naturali riservando a favore di questi ultimi una parte del patrimonio. Si vuole, in sostanza, impedire che il genitore diseredi i figli naturali, ma non si riconosce alcun legame dei figli naturali tra di loro. Senza escludere che l'equità possa consigliare di estendere l'obbligo della collazione nel caso di concorso tra figli naturali, non si può non ammettere che i figli naturali sono — secondo il sistema giuridico attuale — sconosciuti l'uno all'altro e quindi non vi ha l'obbligo della collazione in caso di concorso tra di essi.

ANDRIANI. Qualora non si stabilisse l'obbligo della collazione tra figli naturali, il genitore che abbia più figli naturali potrebbe eludere la disposizione dell'articolo 82 donando tutto il patrimonio a uno solo dei figli naturali.

BACCI. Nel caso che il padre doni in vita a uno dei figli naturali tutto il patrimonio di cui, secondo l'articolo 82, non poteva disporre, l'obbligo della collazione potrebbe correggere l'ingiustizia commessa in frode della legge.

ANDRIANI. Dal punto di vista etico sarebbe più giusto limitare i diritti di chi ha generato figli naturali che concedergli il privilegio di poter dare il suo patrimonio a un solo figlio, diseredando gli altri che non hanno nessuna colpa.

BARCELLONA. Dall'obbligo della collazione il padre può dispensare sempre che non vi sia lesione di legittima: in caso di lesione di legittima vi è un'altra azione che protegge il diritto anche dei figli naturali.

PRESIDENTE. Il senatore Sarrocchi propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 276 e di aggiungere alle parole: « insieme con i suoi fratelli o con le sue sorelle » le altre: « legittimi o naturali ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Osserva che la dizione proposta è in contrasto con quanto si dice nella relazione ministeriale, cioè che « è inesatto parlare, nei confronti del figlio naturale, di concorso con i fratelli, dato che i figli legittimi non hanno vincoli di parentela con i figli naturali ».

SARROCCHI. Non insiste.

PRESIDENTE. Data l'importanza dell'argomento, propone di rinviare la deliberazione su di esso ad altra seduta.

Rimane così stabilito.

Art. 277 e 277 bis.

PIOLA CASELLI. Nel progetto ministeriale non è stato riprodotto l'articolo 338 della Commissione Reale, corrispondente al 1003 del vigente Codice, perchè ritenuto superfluo. Tale articolo era così concepito: « L'erede, che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla

concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima ».

Ora questa disposizione, che rimonta al Codice Napoleone, serve a interpretare la portata della rinunzia, nel senso che chi rinunzia alla successione non rinunzia alle donazioni e ai legati fatti dal *de cuius*. Non sembra perciò esatto dire che è superflua. In ogni caso la soppressione potrebbe essere interpretata nel senso che chi rinunzia alla successione non può conservare le liberalità fatte dal *de cuius*.

PUTZOLU. Ritiene effettivamente superflua l'ultima parte dell'articolo 338 della Commissione Reale, dove si dice che chi rinunzia alla successione non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima, poichè se l'erede rinunzia alla successione, non può essere erede neppure come riservatario.

Non è invece superflua, a suo giudizio, la prima parte dell'articolo 338, la quale regola un'ipotesi di notevole importanza, a tutela della buona fede, contro il pericolo di collusioni fra il *de cuius* e il non accettante a danno dei riservatari accettanti. In sostanza, l'articolo 338, come il 1003 del Codice vigente, stabilisce il principio che il riservatario non accettante agli effetti della collazione viene considerato alla stessa stregua del riservatario accettante che sia stato dispensato dalla collazione. Senza questa disposizione il riservatario non accettante dovrebbe esser considerato come un estraneo alla successione e potrebbe ricevere dal *de cuius* per donazione anche tutto il patrimonio, spogliandone i riservatari accettanti.

Propone quindi che sia ripristinata la prima parte dell'articolo 1003 del Codice vigente: « L'erede, che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione, o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile ».

PIOLA CASELLI. Chiarisce che le sue osservazioni si riferivano soprattutto alla prima parte dell'articolo e si associa alla proposta Putzolu.

La proposta è approvata. Con la disposizione si dovrebbe formare l'articolo 277 bis.

Art. 278 a 280.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 281.

PRESIDENTE. Ritene giusto che siano considerate le spese per malattia, non contemplate nel vigente Codice.

PANUNZIO. Non vorrebbe sottrarre alla collazione i regali, per ragioni ideali e di estetica giuridica, ritenendo che in un Codice fascista non si debba far cenno di usanze sorpassate, e per ragioni materiali, poichè i regali possono avere un valore ingente.

PRESIDENTE. Fa presente che si tratta di regali di uso.

ANDRIANI. Secondo l'ultimo comma dell'articolo 281 non sono soggette a collazione le liberalità fatte « in occasione di servizi resi all'ascendente ». Basterebbe pertanto un servizio di lieve entità per giustificare liberalità anche ingenti. A suo avviso, deve esistere un rapporto non di semplice occasionalità, ma di causalità e di proporzione tra i servizi resi e le liberalità; diversamente si darebbe la possibilità all'ascendente di fare donazioni sottraendole all'obbligo della collazione.

Sarebbe quindi preferibile la formula usata dall'articolo 342 della Commissione Reale: « Non sono soggette a collazione le liberalità remuneratorie di servizi resi all'ascendente ».

PRESIDENTE. Il comma è stato modificato in relazione all'articolo 309 del progetto ministeriale, per il quale le liberalità fatte in occasione di servizi resi non sono considerate donazioni remuneratorie. Esisteva una sconcordanza tra gli articoli 342 e 392 della Commissione Reale, che il progetto ministeriale ha creduto di eliminare.

PUTZOLU. Si potrebbe dire: « a causa di servizi resi ».

FACCHINETTI PULAZZINI. La formula proposta snaturerebbe, a suo giudizio, il concetto di liberalità, poichè si verrebbe a configurare un atto remuneratorio. Inoltre teme che si darebbe luogo ad una casistica che sarebbe utile evitare nei rapporti familiari. L'espressione usata nel progetto ministeriale « in occasione » è più ampia e lascia maggior libertà all'apprezzamento del padre di famiglia.

BACCI. Si associa alla proposta Putzolu.

ROTIGLIANO. Rileva che mentre l'articolo 1009 del Codice vigente pone sullo stesso piano le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso, l'articolo 281 del progetto ministeriale distingue tra le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nonchè quelle ordinarie fatte per abbigliamento, nozze e regali d'uso, che non sono soggette a collazione, e le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica e professionale, che sono soggette a collazione. Può dunque avvenire, ad esempio, che il regalo di un vizzo di perle del valore di centomila lire non sia soggetto a collazione, mentre il corredo nuziale di valore assai inferiore è soggetto a collazione. Inoltre, mentre nel Codice vigente si parla di spese di istruzione, il progetto ministeriale specifica le spese di istruzione artistica o professionale. Ora ci sono alcune discipline di carattere puramente scientifico che non appartengono nè all'arte, nè alle professioni, mentre il loro studio importa spese forse maggiori.

In conclusione, propone di tornare all'articolo 1009 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Quanto alle spese per l'istruzione, si vuole evitare che un figlio, per il quale il padre ha fatto ingenti spese, divida poi in parti uguali il patrimonio familiare con un fratello che invece è rimasto a casa ad aiutarlo.

In ordine ai regali, se sono d'uso, non hanno un grande valore; se viceversa rappresentano qualche cosa di eccezionale, saranno considerati alla stessa stregua del corredo nuziale, ove eccedano notevolmente la misura ordinaria.

PUTZOLU. Si associa alla proposta Rotigliano, anzitutto per una ragione di ordine morale, in quanto non è opportuno sottoporre a controllo rapporti che si svolgono nell'intimità della famiglia, quali sono quelli relativi all'assegnazione della dote a una figlia o alla istruzione data ad un figlio.

Da un punto di vista pratico, nota che solo in casi eccezionali il corredo nuziale può dar luogo a disparità di trattamento tra le figlie; circa l'istruzione, è vero che il figlio, il quale abbia seguito un corso di studi, viene a trovarsi nella vita in una situazione di privilegio, ma bisogna anche tener conto del fatto che questo privilegio è stato raggiunto attraverso grandi sacrifici. E non è completamente esatto che il figlio, rimasto in famiglia, stia sempre economicamente peggio, poichè può accadere e spesso accade che esso accumuli notevoli risparmi dallo sfruttamento dei beni familiari.

Si tratta, in sostanza, di situazioni diverse che non è possibile disciplinare con una sola norma.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la formula dell'articolo 1009 del Codice vigente, aggiungendo le spese per malattia.

SCADUTO. Riguardo alle spese per malattia vorrebbe fosse ben chiaro che non sono soggette a collazione anche quelle sostenute per i figli già sposati e quindi con famiglia propria.

PRESIDENTE. Ritene che siano comprese nella disposizione.

BACCI. Si associa alla proposta dei deputati Rotigliano e Putzolu, ma vorrebbe comprendere nell'articolo 1009 anche il corredo nuziale che, secondo l'articolo 1007 del Codice vigente, è soggetto a collazione.

PRESIDENTE. L'articolo 280 del progetto ministeriale non parla di corredo nuziale. Basta quindi sostituire all'articolo 281 il 1009 del Codice vigente.

PUTZOLU. Non crede che sia sufficiente. Si potrebbe al primo comma dell'articolo 281 aggiungere le spese per il corredo nuziale e per l'istruzione artistica o professionale, sopprimendo il secondo comma.

ANDRIANI. Ritiene che le spese per il corredo nuziale e per l'istruzione artistica o professionale debbano essere soggette a collazione qualora eccedano notevolmente la misura ordinaria.

ROTIGLIANO. Ripete che, a suo giudizio, le spese per il corredo o per l'istruzione non devono esser soggette a collazione.

SCADUTO. Insiste perchè sia precisato che tra le spese per malattia sono comprese anche quelle sostenute dopo il matrimonio dei figli.

ANDRIANI. Riprende l'osservazione del senatore Scaduto, perchè la disposizione, in realtà, pare riguardi solo le spese sostenute mentre i figli sono soggetti alla patria potestà in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 145 Codice civile. Qualora i figli sposati si ammalino, il padre può esser tenuto agli alimenti verso di essi, ma tale rapporto corre e si esaurisce tra lui e i figli medesimi. L'articolo in esame sembra invece riferirsi alle obbligazioni che il padre contrae in proprio con terzi per gli oneri della malattia, in esecuzione del succitato obbligo dell'articolo 145. Volendo estendere la portata anche alle eventuali sovvenzioni che il padre faccia al figlio sposato, a cagione di malattia, bisognerebbe farlo risultare chiaramente.

PRESIDENTE. Giudica sufficiente far rilevare dal verbale che le spese per malattia non sono soggette a collazione nè quando i figli sono in casa, nè quando hanno famiglia propria.

L'articolo 281 potrebbe essere così formulato: « Non si devono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione, per il corredo nuziale e per malattia, e le ordinarie per abbigliamento e regali d'uso.

Non sono soggette a collazione le liberalità fatte a causa di servizi resi all'ascendente ».

(La Commissione approva).

Resta inteso che anche nell'articolo 309 si adotterà la formula: « a causa di servizi ».

La Commissione concorda.

PIOLA CASELLI. Osserva che il progetto ministeriale ha soppresso l'articolo 343 della Commissione Reale, corrispondente al 1008 del Codice vigente, considerandosi nella relazione ministeriale che « era del tutto superfluo il principio enunciato in tale articolo secondo il quale le disposizioni contenute nel testamento non sono soggette a collazione, dal momento che nell'articolo 276 è stato chiaramente disposto che oggetto della collazione sono le donazioni ». Ora nel Codice vigente, pur esistendo l'articolo 1001, corrispondente al 276 del progetto ministeriale, si è ritenuto necessario aggiungere che tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, poichè poteva sorgere la questione se non si trattasse di una liberalità che dovesse essere conferita, salvo dispensa.

Se la Commissione ritiene che l'articolo sia inutile, desidera che ciò risulti chiaramente dal verbale, affinchè l'interprete futuro non possa arguire da questa soppressione qualche argomento arbitrario.

ROTIGLIANO. La Commissione fa proprie le motivazioni della relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Ad ogni modo è bene che risulti dal verbale che la Commissione conferma il parere espresso dalla relazione ministeriale, che cioè l'articolo 343 della Commissione Reale non è stato riprodotto soltanto perchè ritenuto superfluo.

Art. 282.

ASQUINI. Osserva che la dizione non è molto felice. Si dovrebbe dire: « non è dovuta collazione di ciò che si è guadagnato in conseguenza di società ecc. ».

PUTZOLU. Sarebbe preferibile dire: « di ciò che si è conseguito per effetto di società ecc. ».

La Commissione approva.

ANDRIANI. Alla espressione: « società contratta senza frode » sostituirebbe quella più propria: « salvo il caso di frode ».

SUPPIEJ. Si associa.

ASQUINI. La norma prevede il caso che alla morte del *de cuius*, liquidandosi la società tra il padre e il figlio, vi sieno utili accumulati. Sono questi utili che non si devono conferire.

PUTZOLU. Non vede il perchè di tale disposizione. A suo avviso è perfettamente ovvio che, se ci sono stati utili, vengano divisi tra i soci che hanno concorso a produrli.

ASQUINI. Si vuole solo evitare che la società possa servire a mascherare una donazione.

BARCELLONA. Perciò nell'articolo si dice: « società contratta senza frode ». Si vuole impedire che si presuma fatta in frode.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi di un commerciante che si associ un figlio nella gestione di un negozio. Alla morte del padre, il figlio prende la metà della azienda e l'altra metà la divide con i fratelli, a meno che non si dimostri che la società fu fatta per frodare questi ultimi.

BACCI. Non v'è dubbio, a suo giudizio, che gli utili della società non debbano esser conferiti. La questione può sorgere circa il capitale che, alla costituzione della società, è stato dato dal padre.

ANDRIANI. In questo caso si potrebbe sostenere che l'anticipazione del capitale da parte del padre costituisca una liberalità verso il figlio.

SARROCCHI. Si tratterebbe allora di una donazione indiretta, che è già prevista nel progetto. Ritiene che la disposizione non sia inutile qualora si parli di benefici conseguiti. Si è formata una società senza frode fra il padre e il figlio e vi sono stati guadagni; alla morte del padre il figlio deve conferire la quota che sarebbe spettata al padre.

PUTZOLU. L'unico contenuto pratico della disposizione è, a suo avviso, quello di stabilire che non si debba ammettere il conferimento degli utili di una società contratta tra padre e figlio se le condizioni relative non risultino da un atto di data certa. Ma con ciò, in sostanza, si viene a creare una specie di presunzione di frode a carico del figlio, ciò che non risponde a un principio di equità. In genere le società tra padre e figlio sono tutte società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è ben difficile che risultino da un atto di data certa. Ne conseguirebbe che un figlio, il quale abbia per lungo tempo dato tutte le sue energie per far andare avanti un'azienda insieme col padre, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del suo lavoro. Propone perciò la soppressione dell'articolo.

COSTAMAGNA. Ci sono anche interessi di terzi da tutelare.

SARROCCHI. Crede anch'egli che l'articolo sia pericoloso in quanto stabilisce una presunzione di frode.

PRESIDENTE. Secondo la disposizione, in mancanza di un atto di data certa, l'erede deve conferire gli utili della società. Ma per esser sicuri che si tratti di una vera società è necessaria una prova scritta.

ASQUINI. Nella vita pratica questa disposizione sarà ignorata e, d'altra parte, non è giusto che il figlio debba conferire gli utili conseguiti col suo lavoro.

PANUNZIO. Qualora si consideri il concetto organico di società, nella quale il padre ha portato il capitale e il figlio il suo lavoro, non si dovrebbero, anche senza fare l'ipotesi della frode, sottrarre al patrimonio familiare, che appartiene a tutti gli eredi, gli utili derivanti dalla società.

SARROCCHI. Ritene che le parole « senza frode » garantiscano sufficientemente gli altri eredi. La seconda parte dell'articolo, che richiede l'atto di data certa, non fa che aggiungere una condizione di carattere puramente formale, che di regola non si osserva nella formazione di società fra stretti congiunti e crea per il maggior numero dei casi una presunzione di frode a danno del figlio socio. Propone quindi che siano soppresse le parole: « Se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa ».

ANDRIANI. Rileva che la data certa non si riferisce alla esistenza della società, ma alle condizioni che stabiliscono le modalità della divisione. Pensa quindi che la data certa sia necessaria.

SARROCCHI. Potrebbe esserci un atto che si riconosce scritto e firmato dal *de cuius*, ma non registrato e sul quale nessuno degli eredi solleva eccezione. Ripete che gli sembrano sufficienti le parole: « senza frode ». In caso di contestazioni, spetterà al magistrato di indagare.

ASQUINI. Si può avere una società simulata senza frode.

SARROCCHI. In questo caso la società non esiste.

PUTZOLU. Non avrebbe difficoltà di aderire alla proposta del senatore Sarrocchi, ma osserva che, eliminata la presunzione di frode stabilita nella seconda parte dell'articolo, viene a cessare la ragione della disposizione. Il contratto di società non si presenterebbe, in questo caso, diversamente da una compra vendita o da un qualsiasi altro contratto, esclusa la donazione, fatto in frode e che implica l'obbligo della collazione.

PRESIDENTE. Ritene necessaria la garanzia dell'atto con data certa che fissi la quota spettante al figlio dopo la morte del padre, anche per evitare che questi, all'ultima ora, dichiari che tutto il patrimonio sociale è frutto del lavoro del figlio, escludendo gli altri eredi.

PUTZOLU. Questa sarà una questione di prova.

MARAVIGLIA. Osserva che nella realtà della vita il padre e il figlio gestiscono insieme un'azienda, senza preoccuparsi di fare un contratto di società.

ANDRIANI. Propone di mantenere integralmente l'articolo 282, già esistente nell'attuale Codice e che non ha dato luogo a difficoltà di applicazione.

BERIO e BARCELLONA. Sono anch'essi di questo parere.

PRESIDENTE. Vi sono tre proposte: una di mantenere immutato l'articolo, una di mantenerlo sopprimendo l'ultima parte, una di sopprimerlo.

Mette ai voti per prima la proposta di mantenere immutato l'articolo.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Scaduto; deputati Andriani, Costamagna.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Di Marzo, Piola Caselli e Sarrocchi; deputati Asquini, Bacci, Biggini, Maraviglia, Putzolu, Rotigliano e Suppiej.

Si astiene il deputato Panunzio.

PRESIDENTE. Data la parità di voti, il mantenimento non si può considerare approvato.

Si fa per altro risultare dal verbale che la Commissione ritiene che l'articolo possa essere eliminato, in quanto assorbito dal 276, per cui ammesso il principio che le donazioni dirette o indirette a favore di un figlio devono essere comprese nella collazione, in caso di società senza frode tra il padre e alcuno dei suoi eredi, gli utili legittimamente conseguiti non sono soggetti a collazione.

ANDRIANI. Tiene a ribadire la sua opinione che l'articolo 282 debba essere mantenuto con la clausola che le condizioni della società siano state regolate con atto di data certa.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.



VERBALE N. 47.

Seduta del 21 gennaio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, ROMANO MICHELE, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, COSTAMAGNA, PUTZOLU, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIEJ.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,05.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 283 a 290 del Titolo IV: «Della divisione».

PRESIDENTE Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Mazzoccolo e Piola Caselli; deputati Cristini, Macarini Carmignani e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 283.

PRESIDENTE. Osserva che nel corrispondente articolo 1012 del Codice vigente si parla di: «immobile», mentre nel progetto si dice: «cosa non deperibile con l'uso». Questa espressione gli sembra più adatta, poichè non è detto che solo gli immobili si trovino nella indicata condizione.

ROTIGLIANO. Secondo il suo parere, ogni cosa deperisce con l'uso. La verità è che il progetto ha voluto estendere alle cose mobili la disposizione che nel Codice vigente era dettata solo per gli immobili.

BERIO. Dal momento che il principio fondamentale in materia di collazione per gli immobili è che la cosa si conferisce in natura come se non fosse uscita mai dall'asse ereditario e che, ove ciò non sia possibile, si tenga conto del valore che aveva al momento dell'aperta successione, questa disposizione potrebbe essere superflua, salvo nell'ipotesi della colpa. Infatti, se la cosa è perita e non vale più nulla, è inutile dire che è soggetta a collazione, dal momento che al tempo dell'aperta successione il suo valore sarà zero; basterebbe dire che soltanto se la cosa è perita per colpa del donatario essa è soggetta a collazione.

BARCELLONA. Pensa che forse sarebbe opportuno sospendere la discussione per riprenderla quando verrà esaminato l'articolo 289 che spiega la ragione della disposizione dell'articolo in esame.

NUCCI. Non gli sembra necessario il rinvio della discussione, in quanto i due articoli rispondono, a suo avviso, a concetti diversi. L'articolo 283, infatti, esprime il principio che tutte le cose che per loro natura dovrebbero essere esistenti al momento della collazione sono a carico del possessore, salvo che non siano andate distrutte per causa di forza maggiore.

L'articolo 289 considera invece le cose consumabili, quelle, cioè, che non si possono usare se non consumandole e di cui l'erede deve rispondere col prezzo.

MORESCO. Ritiene inopportuna la sostituzione fatta dal progetto ministeriale della parola « immobile », usata nell'articolo 1012 del Codice vigente, con l'espressione assai vaga di « cosa non deperibile con l'uso ».

SCADUTO. Fa rilevare che l'articolo in esame usa l'aggettivo « deperibile » e non l'altro « peribile », che significa cosa diversa.

SARROCCI. È esatto il vocabolo usato nel progetto dal momento che si è voluto introdurre il concetto nuovo della cosa che non può perire ma può deteriorarsi con l'uso.

DI MARZO. Nota che i Romani usavano due diverse espressioni per rendere i due concetti di « consumabile » e di « deperibile »: *quae usu consumuntur* e *quae usu minuuntur*.

PRESIDENTE. Si deve trattare di cose che per la loro natura si deteriorano e conseguentemente perdono il loro valore economico.

ROTIGLIANO. Si potrebbe stabilire che quando si tratta di cose mobili, deperibili con l'uso, che siano andate distrutte per caso fortuito e senza colpa del donatario, l'imputazione si fa sulla base del valore che la cosa aveva al momento in cui è perita.

DI MARZO. Nota che se si tratta di cose peribili con l'uso, è possibile che esse non esistano più al momento della collazione.

SCADUTO. Osserva che gli immobili, sia rustici che urbani, di regola non deperiscono con l'uso.

ROTIGLIANO. Non crede che per gli immobili urbani ciò sia esatto: basta pensare alla necessità della manutenzione.

PRESIDENTE. Il problema da risolvere è il seguente: se al momento della collazione viene in discussione un oggetto che è perito per colpa del donatario, ma che in quel momento non avrebbe più valore, perchè l'uso l'avrebbe messo ugualmente in condizione di valore non apprezzabile, deve essere conferito?

ROTIGLIANO. Ricorda la sua proposta che cioè l'imputazione si faccia sulla base del valore che la cosa aveva al momento in cui è perita.

PRESIDENTE. Non è dello stesso parere. Il valore che la cosa aveva nel momento in cui è perita non ha alcuna importanza; quello che conta è il suo valore al momento in cui essa avrebbe dovuto essere conferita: infatti dal tempo della distruzione a quello della collazione il possessore avrebbe continuato ad usare la cosa e con l'uso ne avrebbe fatto diminuire il valore. Si potrebbe pertanto usare la seguente formula:

« Non è soggetta a collazione la cosa perita per caso fortuito e senza colpa del donatario, se al momento della collazione doveva considerarsi notevolmente deperita per l'uso ».

ANDRIANI. Prospetta un inconveniente a cui tale formula darebbe luogo. Argomentando a contrario, il possessore sarebbe infatti tenuto a conferire il valore di una cosa deperibile con l'uso, ad esempio, in dieci anni, ma che per sua colpa è perita dopo soli quattro anni, quando, dopo, per esempio, quindici anni, si apre la successione, e questo per il solo fatto che la cosa è perita per sua colpa. Ciò sarebbe ingiusto, perchè il perimento avvantaggerebbe l'erede.

PRESIDENTE. Secondo l'onorevole Andriani la cosa, indipendentemente dalla colpa, sarebbe perita ugualmente per uso prima del momento della collazione. Si

dovrebbe perciò chiarire che cosa i coeredi devono reclamare al momento dell'apertura della successione, ove tale ipotesi si verifichi.

NUCCI. Ciò si deduce implicitamente dalle disposizioni degli articoli 283 e 289.

ANDRIANI. L'articolo 289 non concerne la cosa deperibile con l'uso, ma la cosa che con l'uso si deteriora e quella di cui non si può far uso senza consumarla, che sono ipotesi diverse.

DI MARZO. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che è la prima volta che viene usata nel progetto l'espressione « per caso fortuito » e, sembra, sebbene non sia detto, nel senso di comprendere anche il caso di forza maggiore. Nel Codice vigente, invece, è sempre usata la frase « caso fortuito e forza maggiore ». Ora, dato che nella « forza maggiore » non rientra il concetto di colpa e che questa è materia da esaminare più particolarmente in sede di obbligazioni, per non pregiudicare nulla in proposito, propone di sopprimere in quell'articolo il particolare riferimento al caso fortuito.

BARCELLONA. Aderisce alla proposta del senatore Di Marzo. Il caso fortuito può essere prodotto da colpa, la forza maggiore no.

PRESIDENTE. Accogliendo il rilievo del senatore Di Marzo, propone che l'articolo sia approvato nella dizione del progetto con la soppressione delle parole: « per caso fortuito e ».

La Commissione approva.

Art. 284.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 285.

PRESIDENTE. Osserva che mentre nel corrispondente articolo 1015 del Codice vigente si parla di « cosa » senza specificare se si tratta di immobile o mobile, nell'articolo in esame è detto esplicitamente « cosa immobile ». Poichè anche l'attuale articolo 1015 non è dubbio, di fronte alla disposizione del successivo articolo 1024, che si applichi solo ai beni immobili, la precisazione del progetto appare ben opportuna.

BERIO. Anticipando la discussione sull'articolo 289 che, del resto, è connesso all'articolo in esame, osserva che esso ha modificato profondamente e, secondo lui, giustamente la disposizione del Codice vigente, che non dava grande importanza ai mobili e considerava solo la stima o il valore che avevano al momento della donazione. Il progetto ministeriale, invece, tenuto conto che oggi la proprietà mobiliare ha importanza notevolissima, forse anche più di quella immobiliare, ha portato la materia dei mobili al livello di quella degli immobili. Dato ciò, egli si domanda per quale ragione non si debba ammettere anche per i mobili l'imputazione in natura. Egli ritiene anzi che sarebbe più semplice stabilire un criterio unico, tanto per gli immobili quanto per i mobili.

BARCELLONA. Dubita della opportunità della proposta del collega Berio; conferire una cosa in natura significa infatti conferirla quale essa è, non in base ad un valore.

NUCCI. Non vede la necessità di considerare insieme i beni immobili ed i mobili. È favorevole alla formula dell'articolo 285 che trova chiara ed esauriente.

La Commissione concorda.

Art. 286.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 287.

ROTIGLIANO. Domanda se la disposizione contenuta nel primo comma per cui « si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione » corrisponda a quella dell'articolo 1018 del Codice vigente che stabilisce che « in tutti i casi si deve dare credito al donatario delle spese con le quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione ».

PRESIDENTE. La disposizione sostanzialmente è identica. S'intende che se le migliorie già apportate al fondo, al momento dell'apertura della successione, risulteranno annullate, non si dovrà dedurre nulla a favore del donatario. Quanto alla forma, preferirebbe dire nel secondo comma: « non cagionate » anziché: « non determinate ».

La Commissione approva.

Art. 288.

NUCCI. Pur riconoscendo che la dizione dell'articolo in esame è la riproduzione di quella contenuta nel Codice vigente, rileva che la disposizione determina una situazione strana, in quanto l'erede che ha alienato risponde per il fatto dell'acquirente, ovvero se ne giova.

PRESIDENTE. Osserva che poichè l'immobile si deve conferire, l'erede è tenuto a sua volta verso l'acquirente.

BERIO. Con questo articolo si vuole stabilire un criterio di valutazione; quando l'acquirente ha fatto un miglioramento ad un immobile, la spesa da lui sostenuta va detratta. Al momento dell'apertura della successione, agli effetti dell'imputazione, il valore dell'immobile va calcolato in relazione alle condizioni del mercato, non ai miglioramenti effettuati.

ANDRIANI. Pensa che sarebbe bene spiegare che l'articolo ha valore ai soli effetti della ricostruzione del valore.

PUTZOLU. Ciò è già detto nell'articolo 287.

ANDRIANI. Per rendere più accessibile la norma, specialmente ai profani, sarebbe opportuno fondere l'articolo in esame col precedente.

PRESIDENTE. Non ne vede la necessità; del resto anche nel Codice vigente, la disposizione è collocata in un articolo a sè stante.

Art. 285.

PUTZOLU. Desidera fare un'osservazione sull'articolo 285 già discusso, e precisamente sulla opportunità che la collazione degli immobili sia fatta con l'imputazione del valore alla propria porzione piuttosto che col rendere la cosa in natura; osserva in proposito che quando si entra nel possesso e godimento di un immobile, è non solo interesse di chi lo riceve, ma anche dell'economia generale che quell'immobile continui a rimanere nelle mani di chi lo ha avuto. La situazione d'incertezza, che viene da una donazione che si sa che domani dovrà essere soggetta a collazione, con la eventualità della restituzione dell'immobile, può essere un incentivo ed una remora a non migliorarlo così come richiederebbe — ripete — non solo l'interesse di chi lo possiede, ma anche quello dell'economia generale.

PRESIDENTE. Dà atto all'onorevole Putzolu della sua osservazione che sarà messa a verbale. Ad ogni modo, la Commissione ha accolto il concetto che la collazione può esser fatta nell'uno o nell'altro modo, a scelta di chi conferisce.

Art. 289.

SCADUTO. Osserva che il valore della stima annesso all'atto di donazione dovrebbe essere riportato al valore attuale della moneta nel momento in cui si apre la successione.

ROTIGLIANO. Si associa.

BERIO. Non vede la ragione per cui i beni mobili debbano avere un diverso trattamento dei beni immobili; vale a dire perchè per i primi l'imputazione debba essere fatta sulla base della stima annessa all'atto di donazione, mentre per gli immobili si debba avere riguardo al valore dell'immobile stesso al tempo dell'aperta successione. Aggiungasi l'incongruenza del progetto, secondo il quale, se esiste la stima, si ha riguardo al momento della stima, ossia al momento della donazione, laddove, non esistendo la stima, si ha riguardo al momento dell'apertura della successione. È più logica la norma attuale che, per i mobili, ha sempre riguardo al momento della donazione. A suo parere, inquadrerebbe anche i beni mobili nel sistema usato per gli immobili, tanto più che il nuovo Codice ha profondamente innovato per tutti i titoli di credito. Nota poi che se la sua proposta venisse accolta, si risolverebbe anche il dubbio sollevato dal collega Scaduto.

NUCCI. Per quanto attiene all'osservazione fatta dal senatore Scaduto, rileva che in materia di svalutazione o rivalutazione della moneta non si è mai osservato un criterio assoluto. Per esempio, in materia di titoli pubblici di rendita non se ne tiene conto affatto. Ad ogni modo, la questione interessa, più che altro, le donazioni mobiliari matrimoniali, e occorre non pregiudicare troppo la condizione dei donatari all'epoca della morte del donante.

Concorderebbe, invece, con quanto ha affermato il senatore Berio ritenendo più equo che sia preso in considerazione, con qualche temperamento, il valore al momento dell'aperta successione, come del resto è previsto nel comma successivo, nel caso che manchi la stima.

ANDRIANI. Propone, come soluzione transattiva, di lasciare la possibilità al magistrato di giudicare secondo i casi.

BERIO. Insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo in esame ha dato luogo a critiche da parte dei corpi consultati.

Nella relazione ministeriale (pag. 110) è detto che è ragionevole presumere che se il donatario all'atto della donazione ha fatto la stima dei beni donati, vuol dire che intese fissare in modo immutabile il valore da attribuirsi ad essi anche ai fini della collazione.

ANDRIANI. Nota che si presume una volontà che può anche non esservi stata al momento della donazione.

PRESIDENTE. Gli sembra logico presumere che, se si fa la stima, sia proprio a quel fine.

ANDRIANI. Ha piuttosto l'impressione che la stima della donazione sia da considerarsi *rebus sic stantibus*, perchè se il donante avesse potuto avere la previsione della svalutazione della moneta, indubbiamente avrebbe aumentato assai il prezzo della stima.

PRESIDENTE. Rileva che in sostanza la moneta è sempre la stessa: quello che varia è il suo potere di acquisto.

Al senatore Scaduto osserva che tutta la moderna economia finanziaria è poggiata proprio su questa elasticità della moneta.

SCADUTO. Ricorda che la sua osservazione ha già trovato un principio di applicazione nella legge sulla affrancazione delle enfiteusi, in cui è previsto un aumento del 20 % del canone in vista della svalutazione della moneta e inoltre, se nell'atto

di costituzione si è fissata una determinata moneta in oro o in argento, l'affrancazione del canone deve avvenire, non sulla base del valore nominale della moneta, ma sulla base del valore attuale della moneta indicata.

PRESIDENTE. In tale caso è come se vi fosse la clausola « lira oro », ma quella legge fu emanata appunto perchè costituisce una eccezione alla regola generale.

BARCELLONA. Aggiunge che la questione sollevata dal senatore Scaduto non può essere risolta qui incidentalmente, in quanto involge un problema di carattere generale che riguarda tutta la materia delle obbligazioni.

ROTIGLIANO. Nota che il diverso trattamento fatto ai beni mobili nei confronti degli immobili non ebbe nel Codice vigente notevole importanza in quanto per quasi un cinquantennio la moneta non aveva subito notevoli oscillazioni; ma oggi che i valori sono profondamente mutati, usare un diverso trattamento ai beni mobili ed agli immobili, può portare a disparità e ingiustizie veramente notevoli. Così una persona che ha avuto in donazione un immobile dovrà conferirlo in natura o per il valore che ha al momento dell'aperta successione; un coerede invece che ha avuto un bene mobile, che può essere anche superiore di valore all'immobile, dovrà conferirlo sulla base della stima annessa all'atto di donazione, vale a dire sulla base di una valutazione avvenuta venti o trenta anni prima, quando il valore della moneta era profondamente diverso.

La disparità di trattamento sarebbe superata se si consentisse anche per i beni mobili la possibilità del conferimento dei beni in natura, ma si rende conto delle difficoltà pratiche che renderebbero inattuabile una tale disposizione. Aderisce pertanto alla proposta formulata dal senatore Berio.

NUCCI. Tutto considerato, potrebbe forse essere più opportuno conservare il principio dell'articolo 1024 del Codice civile per cui la collazione dei mobili si determina sul ragguaglio del valore che avevano al momento della donazione; converrebbe fare eccezione solo per i titoli di rendita pubblica.

SCADUTO. Si associa ai colleghi Berio e Rotigliano.

Aggiunge che in passato anche la costituzione della dote era soggetta a tassa e quindi il donante era portato a dichiarare un valore assai inferiore al reale: se oggi perciò ci si dovesse riferire al valore al tempo della donazione, specie per quanto riguarda la costituzione di dote, si farebbe cosa contraria all'equità. Crede che la miglior soluzione sarebbe quella di consentire anche per i mobili la collazione in natura oltre che per imputazione.

PRESIDENTE. Come ha già fatto notare l'onorevole Rotigliano, osserva che i beni mobili sono per la loro stessa natura assai instabili, così che in pratica una disposizione non potrebbe quasi mai essere applicata. Per questo motivo si usa nell'atto di donazione fare la stima del bene mobile, per potere un giorno precisare il suo valore.

PUTZOLU. Si associa alle considerazioni esposte dai colleghi Berio, Scaduto e Rotigliano. Il fine che l'istituto della collazione si propone è indubbiamente quello di ristabilire tra i vari coeredi la parità di condizioni che è stata turbata dal testatore col procedere ad una anticipata assegnazione di una quota dei beni. Ora se questa anticipata assegnazione non fosse avvenuta, volendo ristabilire una situazione di parità, o salvaguardare la quota di riserva se vi è dispensa dalla collazione, è evidente che i beni donati devono essere rimessi nella massa col valore che avevano al tempo dell'aperta successione; sarebbe perciò una manifesta incongruenza il volerli fare rientrare nella massa ereditaria col valore accertato dalla stima avvenuta al tempo della donazione.

ANDRIANI. Aderisce anch'egli alla proposta del senatore Berio tanto più che trattasi non di una questione transitoria nei confronti del tempo passato, ma di una questione permanente in quanto la moneta è mutevole.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Berio.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Berio, Scaduto e Scialoja e deputati Andriani, Costamagna, Putzolu, Rossi, Rotigliano e Suppiej.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini e Romano Michele.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 289 dovrebbe essere così formulato: « La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore al tempo dell'aperta successione ».

Conseguentemente dovrebbe essere soppresso il secondo comma dell'articolo stesso.

☞ *Così rimane stabilito.*

PUTZOLU. Desidera un chiarimento in ordine al disposto del terzo e quarto comma dell'articolo in esame per quanto concerne il diverso trattamento fatto alle cose soggette a consumo rispetto a quelle soggette soltanto a deterioramento. Per le prime, che non si possono usare senza consumarle, viene stabilito che debba esserne conferito il valore secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione, mentre per quelle soggette a deterioramento si deve avere riguardo allo stato in cui esse si trovano, sempre al tempo dell'aperta successione. Tale diversità di trattamento non gli sembra giusta, perchè sostanzialmente al primo donatario si imputa tutto il valore della cosa donata, mentre al secondo si imputa solo il valore che la cosa conserva dopo l'uso. Richiamandosi ai principî generali dell'istituto, a suo parere, nel primo caso, poichè la cosa non si può godere se non consumandola (e lo stesso sarebbe avvenuto se la cosa fosse rimasta nel possesso del donante), non dovrebbe farsi luogo a collazione.

ROTIGLIANO. Gli sembra che l'osservazione del camerata Putzolu abbia importanza: può verificarsi l'ipotesi che un padre doni a un figlio una data quantità di grano o di vino e ad un altro doni invece una automobile; dopo dieci anni il primo figlio dovrà versare una somma che potrebbe anche esser superiore al valore che avevano le cose che ha consumato, mentre l'altro dovrà solo conferire una macchina fuori uso, praticamente senza valore.

BERIO. Pur riconoscendo ipotizzabile il caso, non vede come si possa fare diversamente.

PUTZOLU. Non dovrebbe essere computato a carico del donatario il godimento della cosa realizzatosi durante il tempo in cui il *de cuius* era vivo. Questa conseguenza discende direttamente dal principio che bisogna avere riguardo al valore che le cose avrebbero avuto al momento dell'apertura della successione se il donante non avesse proceduto a queste preventive assegnazioni.

PRESIDENTE. Non crede che in pratica la cosa possa avere rilevabile importanza.

Art. 283.

ANDRIANI. Ritornando sugli articoli 283 e 289 gli sembra che non sia prevista l'ipotesi della cosa deperibile con l'uso che perisca senza colpa del donatario.

BARCELLONA. A suo avviso non esiste tale lacuna in quanto l'articolo 283 è in relazione agli articoli seguenti. Pertanto l'ipotesi della cosa deperibile con l'uso deve intendersi compresa nell'articolo 290.

PRESIDENTE. Crede che non possa esservi dubbio in proposito. Se la cosa deperibile con l'uso è perita con o senza colpa del donatario, si farà ugualmente la collazione sulla base del valore corrente al momento dell'aperta successione.

ANDRIANI. Non comprende perchè la cosa deperibile che perisce senza colpa del donatario debba essere esente da collazione, mentre deve esservi soggetta la cosa non deperibile, perita senza colpa del donatario.

PRESIDENTE. Il principio è esatto, perchè la cosa sarebbe perita egualmente anche senza il fatto colposo del donatario.

ANDRIANI. Sempre nei confronti dell'articolo 283 gli sorge un dubbio: se la cosa non peribile è perita per colpa di un terzo, il donatario è esente dalla collazione, pure avendo percepito dal terzo il risarcimento del danno? Qui dovrebbe vigere il principio *pretium succedit in locum rei*. Forse l'equivoco sorge dal fatto che si è soppressa l'espressione « per caso fortuito ».

ROMANO MICHELE. Discende dai principii generali che si dovrà conferire il prezzo ottenuto per il risarcimento.

PRESIDENTE. Rileva che si è soppressa l'espressione: « caso fortuito » perchè il caso fortuito può verificarsi anche con il concorso della colpa, mentre nell'articolo 283 si richiede il « caso fortuito e senza colpa » del donatario. Come ha già detto il senatore Romano, è naturale che se la cosa era assicurata, o il danno è stato risarcito dal terzo, si debba conferire quanto è stato ricevuto a questo titolo. La verità è che per cosa si deve intendere non già la sostanza della cosa in sè stessa, quanto il valore economico che essa ha.

ANDRIANI. In relazione all'articolo 439 del Codice di commercio, fa notare che se il donante aveva assicurato la cosa ed ha riversato sul donatario l'onere dell'assicurazione, l'indennità corrisposta per il perimento della cosa deve intendersi soggetta a collazione. Non così nell'ipotesi che il bene donato sia pervenuto al donatario scoperto d'assicurazione e che questi di sua iniziativa abbia provveduto ad assicurarla; in tal caso, ritiene che il donatario stesso non debba conferire l'indennità percetta.

PRESIDENTE. Non vede quale analogia ci possa essere tra la disposizione citata e il disposto dell'articolo 283.

SUPPIEJ. Non crede che dalla formulazione dell'articolo 283 risulti chiaramente l'obbligo del donatario di conferire l'indennizzo ricevuto dal terzo per la cosa perita.

PRESIDENTE. Ripete che la cosa si deve intendere perita dal punto di vista economico e non materiale. Se in luogo della cosa c'è il prezzo, è logico che lo si deve conferire.

Ad ogni modo, ad evitare dubbi, si potrà dare atto nel verbale che se alla cosa perita è subentrato il suo valore a causa dell'indennizzo dato dal terzo che ha cagionato il perimento della cosa, il prezzo succede alla cosa stessa nei confronti della collazione.

SCADUTO. Domanda in quale categoria di beni dovrebbe essere assegnata la donazione di animali.

PRESIDENTE. Se gli animali sono stati donati come scorta viva di un fondo, provvede l'art. 413 cod. civ. Se invece trattasi, per esempio, di cavalli da corsa o cani, ecc., il valore degli animali si valuta come per qualunque altro bene mobile.

Art. 290.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 48.

Seduta del 27 gennaio 1939 — Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCI e SCADUTO; deputati ASQUINI, BACCI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIET.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 291 a 307 del Titolo IV: «Della divisione».

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari: senatori Berio, Fabri e Moresco; deputati Andriani, Biggini, Cristini, Di Giacomo e Macarini Carmignani.

Si riprende l'esame del progetto.

CAPO III. — Del pagamento dei debiti.

Art. 291.

BACCI. Crede inutile l'aggiunta: « salvo che il testatore abbia altrimenti disposto » fatta al corrispondente articolo 1028 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Ad ogni modo non nuoce.

BACCI. Non insiste.

Art. 292.

PIOLA CASELLI. Ritene giuridicamente poco corretta l'espressione « incaricato della prestazione », che si trova anche nel Codice vigente.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « è tenuto alla prestazione ».

ROMANO SANTI. Infatti nel successivo articolo si dice: « gli eredi sono tenuti ».

La Commissione approva la dizione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Ritene che sia grave ammettere, come fa l'articolo, che se uno solo dei coeredi intenda fare l'affrancazione, gli altri vi sono costretti anche quando

può essere dannosa oppure, mancando i capitali, si debba vendere qualche immobile. Bisognerebbe che gli altri coeredi avessero il diritto di opporsi. Sarebbe quindi opportuno di aggiungere dopo le parole: « alla formazione delle quote ereditarie » le parole: « Se un altro dei coeredi si oppone decide l'autorità giudiziaria ».

ANSELMI. Nota una differenza fra le due ipotesi contemplate nel primo comma dell'articolo: si parla, infatti, dapprima dei beni immobili gravati con ipoteca e poi dell'immobile. Nel primo caso, sta bene la norma del progetto; è solo nel secondo caso che si rende opportuna l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Anche nel caso che gli immobili siano parecchi, siccome non si sa quali di essi spettino all'uno o all'altro erede, avviene che uno degli eredi potrà esigere che siano affrancati tutti. Insiste pertanto sulla proposta fatta.

La Commissione approva l'aggiunta proposta dal Presidente.

Art. 293.

PIOLA CASELLI. Desidera fare alcune considerazioni d'indole generale sulla questione se si debba mantenere l'obbligo personale degli eredi di pagare i debiti ereditari *ultra vires*. Ricorda che la questione fu già sollevata discutendosi l'articolo 4 del progetto ministeriale circa il possesso dei beni ereditari.

Come è noto, l'obbligo personale degli eredi di pagare i debiti della successione *ultra vires* dell'eredità, deriva storicamente dal concetto tradizionale del diritto francese del passaggio della personalità del *de cuius* all'erede (*le mort saisit le vif*). Basterebbe ricordare la disposizione fondamentale dell'articolo 724 del Codice napoleonico, che abbraccia nella stessa norma il principio della *saisine* e dell'obbligo personale di pagare i debiti, per persuadersi di ciò. « Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ».

Adottato nel progetto ministeriale il sistema della accettazione ed esclusa quindi la tradizione della *saisine*, è da chiedersi come si può giustificare l'obbligo degli eredi di pagare i debiti ereditari *ultra vires*. Ricorda in proposito che il principio del passaggio della personalità del defunto nell'erede è stato vivamente combattuto. Tutta una serie di scrittori ha sostenuto che esso non possa giustificarsi nemmeno in base alla teorica medioevale della *saisine*, nè in base al tentato riacciamento con il diritto romano. Cita, a questo riguardo, un dotto ed acuto studio sul diritto successorio del professor Cerciello, di cui la Commissione ha potuto apprezzare la chiara intelligenza e la profonda cultura. In esso si espone ampiamente la questione e si cita anche un'autorità particolarmente importante dal punto di vista della pretesa giustificazione del sistema francese, che si vuol ricondurre al concetto della universalità come costruzione giuridica romana, cioè l'autorità del Bonfante.

La relazione ministeriale non si occupa della questione, ma accenna, nelle prime pagine, ad una giustificazione che potrebbe chiamarsi dell'*onore familiare*, cadendo anche in alcune inesattezze. Non sembra inopportuno rilevare che, nella situazione in cui oggi si trova l'Italia sulla scena internazionale, i lavori di riforma del Codice sono seguiti all'estero con molta attenzione ed è indispensabile fornire una giustificazione degli istituti che si adottano o si conservano, la quale possa essere apprezzata da tutti.

Si legge al numero 5 della relazione ministeriale: « il progetto riafferma la regola della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, anche se questi superino l'ammontare dell'attivo, benchè insigni giuristi abbiano dimostrato che quella regola si ricollega, nelle sue origini storiche, al carattere politico che la successione aveva nell'antico diritto di Roma. In realtà la regola fu conservata anche quando la successione assunse esclusivo carattere patrimoniale e solo pochi ordinamenti giuridici moderni, profondamente diversi dal nostro, l'hanno abbandonata:

« La ragione della sua vitalità deve riconoscersi nella sua aderenza ad un'intima esigenza della coscienza comune. Specialmente nel nostro Paese è così vivo il sentimento di solidarietà familiare, che l'erede, quando, come normalmente avviene, è uno stretto congiunto del defunto, sente come un imperativo morale l'obbligo di soddisfare le obbligazioni ».

Reputa molto discutibile l'imperativo categorico morale che giustificerebbe l'obbligo di pagare i debiti ereditari *ultra vires*. A parte il rilievo che, se esiste un imperativo categorico e se è così efficace, come suppone la relazione ministeriale, si attenua l'obbligo di convertirlo in una norma di legge, perchè di solito la legge interviene quando l'imperativo categorico morale è piuttosto debole, è da considerare che la giustificazione non si applica agli eredi non diretti e principalmente agli eredi testamentari. Non crede, poi, esatta l'affermazione che quest'obbligo sia oggi ancora riconosciuto dalla maggior parte delle legislazioni.

Se una giustificazione si vuole ricercare, deve essere obiettiva e d'ordine puramente economico. Ammesso che non vi è più passaggio della personalità del *de cuius* all'erede che giustifichi l'obbligo personale di pagare i debiti, vi può tuttavia essere, e vi è anzi, quasi sempre, di fatto, la confusione delle due aziende patrimoniali. Se l'erede non si adopra a far cessare questa confusione, provocando una separata liquidazione dell'azienda ereditaria, può parere giusto e necessario che i terzi creditori possano invocare la sua responsabilità personale per il pagamento dei debiti della azienda ereditaria.

Così, il diritto tedesco dichiara che il principio che gli eredi sono responsabili personalmente è un principio provvisorio il quale cade quando l'erede provoca le due procedure di liquidazione, cioè la nomina di un amministratore o la liquidazione concorsuale (paragrafo 1975 del Codice civile germanico). Vi è poi il sistema della ventilazione ed il grande gruppo delle legislazioni anglo-sassoni, le quali organizzano fra l'apertura della successione e la immissione dell'erede nel possesso dell'eredità un periodo intermedio di amministrazione, la quale può essere affidata allo stesso erede o ad altra persona scelta dal testatore o dall'autorità giudiziaria.

Da questa schematica esposizione deduce che, se nel progetto si mantiene il principio della responsabilità personale, è perchè esso ha valore relativo non applicandosi se non quando non accada che mediante il beneficio dell'inventario, come è stato organizzato dal progetto, si ottenga un periodo intermedio di amministrazione durante il quale l'eredità può essere liberata da tutti i debiti con una liquidazione fatta dall'erede o personalmente oppure organizzando una regolare procedura concorsuale.

Manifesta l'avviso che, mantenendo questo sistema, che si avvicina a quello seguito dalla maggior parte dei diritti stranieri, sarebbe, tuttavia, opportuno di rafforzare con maggiori garanzie a favore dei creditori.

Sta di fatto, d'altra parte, che il bisogno di tali garanzie è stato sentito anche dalle poche legislazioni che mantengono il principio della responsabilità personale. Così nel Codice svizzero si sancisce il principio della responsabilità solidale di tutti i coeredi verso il creditore, abbandonando l'altro principio della divisione della responsabilità degli eredi, in proporzione delle quote. La legge svizzera permette anche l'intervento dell'autorità pubblica in tutte le operazioni della divisione, per la tutela dei diritti dei creditori.

La giurisprudenza francese, dal suo canto, ha dato ai creditori il diritto di provocare la nomina di un amministratore giudiziario dell'eredità qualora l'erede — abbia esso o non abbia chiesto il beneficio dell'inventario — dimostri, con manovre fraudolente, di voler sottrarsi al pagamento dei debiti ereditari. In tal modo si offre una garanzia ai creditori anche nel caso in cui l'erede, essendo un nullatenente, non si cura di chiedere il beneficio dell'inventario e si mette in possesso dell'eredità.

Accenna, altresì, che la nomina eventuale di un amministratore giudiziario potrebbe apparire opportuna anche in altri casi, per esempio, quando per testamento

o per autorità del giudice si mantenga ferma per qualche tempo la comunione ereditaria.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Piola Caselli della interessante esposizione. Mantenendo l'articolo del progetto, egli vorrebbe in sostanza introdurre un istituto analogo a quello adottato per la comunione dei beni ereditari, in base al quale il patrimonio ereditario venga affidato ad un amministratore incaricato di pagare i debiti e dividere la parte rimanente fra i coeredi.

PIOLA CASELLI. Concreta la sua proposta nei seguenti termini: « Se l'erede o gli eredi trascurino l'amministrazione dei beni ereditari o ritardino la liquidazione dei debiti e dei legati, i creditori e i legatari avranno il diritto di chiedere la nomina di un amministratore giudiziario dell'eredità ».

PRESIDENTE. È favorevole a tale disposizione che — ripete — si armonizza con altre norme proposte nel progetto. Osserva soltanto che, ad eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere, il diritto concesso ai creditori di chiedere la nomina di un amministratore giudiziario dovrebbe essere indipendente dal fatto che gli eredi trascurino l'amministrazione dei beni ereditari o ritardino la liquidazione dei debiti.

DI MARZO. Occorre l'insolvenza da parte dei coeredi. Potrebbe darsi, infatti, che gli eredi trascurino l'eredità, ma paghino i debiti. In questo caso non c'è bisogno di un amministratore giudiziario.

SCADUTO. Si associa alla proposta del senatore Piola Caselli, ma vorrebbe che nella formulazione della norma si eliminasse il pericolo di una eccessiva durata della amministrazione giudiziaria e si precisassero le facoltà dell'amministratore specie in ordine ai frutti dell'eredità.

MAZZOCCOLO. Chiede anch'egli che siano ben determinati i poteri dell'amministratore affinché nel pagare i debiti non faccia ingiuste preferenze, non paghi più del dovuto, e soprattutto renda conto della sua gestione.

PIOLA CASELLI. Si riserva di presentare un testo più dettagliato qualora la Commissione approvi il principio.

ROTIGLIANO. Pur ritenendo non necessaria, ai fini di una sollecita liquidazione dei debiti e dei legati, la innovazione proposta, in quanto pensa che siano sufficienti le altre disposizioni del Codice, ricorda che, in tema di beneficio di inventario, egli ebbe a redigere, in seguito a incarico della Commissione, gli articoli 53-bis e 53-ter che disciplinano i poteri dell'amministratore giudiziario nel caso che gli eredi ritengano di dover abbandonare l'eredità.

PRESIDENTE. Quelle sono disposizioni analoghe, ma non identiche a questa che qui si propone. Invita il senatore Piola Caselli a redigere il testo della nuova norma tenendo presente: 1° che la nomina dell'amministratore potrebbe essere utile non solo quando gli eredi trascurino l'amministrazione dei beni ereditari, ma anche quando dimostrino di non avere buona volontà di pagare; 2° che, malgrado la nomina dell'amministratore, si deve poter fare luogo alla divisione ereditaria: un erede potrebbe, infatti, vendere la sua quota, facendo subentrare l'acquirente nei suoi obblighi. In questo modo non si immobilizzano i beni durante il periodo della gestione dell'amministratore, il che rende più economico l'istituto.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Nel secondo comma dell'articolo 293 alla parola: « peraltro » sostituirebbe: « inoltre ».

La Commissione approva.

Art. 294.

DI MARZO. Invece di: « sopra tutti » propone che si dica: « fra tutti ».

La Commissione approva.

Art. 295.

PRESIDENTE. Per uniformità di dizione nel secondo comma alla parola: « immobile » si dovrebbe sostituire l'altra: « fondo ».

Così rimane stabilito.

SUPPIEJ. Ritene opportuno che si chiarisca nel capoverso la portata della espressione: « ha servito a migliorare ». Se infatti con un debito che assoggetta a ipoteca tutto il fondo si è migliorato solo in parte il fondo stesso, perchè il legatario deve essere obbligato a estinguere l'intero debito? Vi deve essere una proporzione fra il debito e la spesa fatta per il miglioramento del fondo.

BACCI. Si associa. Può darsi benissimo che il debito soltanto in parte sia stato destinato a migliorare il fondo.

SCADUTO. Si associa anch'egli, rilevando del pari che il debito contratto può essere di gran lunga superiore alle miglirie apportate e, in qualche caso, allo stesso valore del fondo.

PRESIDENTE. Il principio che si vuole stabilire è che il denaro preso in prestito sia stato speso per migliorare il fondo. Dopo le parole del secondo comma: « senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi » si potrebbe perciò aggiungere: « per il valore per il quale risulta migliorato il fondo stesso ».

SUPPIEJ. Nota che la proposta del Presidente chiarisce la disposizione nel senso da lui desiderato.

BACCI. Trova troppo generica la dizione: « se il debito ha servito a migliorare il fondo ipotecato ».

ROTIGLIANO. Osserva che l'articolo è contraddittorio, poichè mentre nella prima parte si ammette il principio che il legatario debba avere il legato libero da ogni debito e gli si concede un'azione contro gli eredi nel caso che abbia estinto il debito, nella seconda parte si obbliga il legatario a pagare il debito qualora abbia servito a migliorare il fondo ipotecato. Ora non è giusto che egli paghi un debito contratto, sia pure per migliorare il fondo, dal *de cuius*, prima di aver fatto testamento.

SARROCCI. Si associa rilevando che bisognerebbe limitare la disposizione nei soli due casi che il debito ipotecario sia stato contratto dopo il testamento e che non superi la somma minore fra lo speso e il migliorato.

BACCI e SCADUTO. Si associano.

PRESIDENTE. Il secondo comma potrebbe allora essere così formulato: « Se il debito ha servito a migliorare il fondo ipotecato ed è stato contratto successivamente alla formazione del testamento, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi, salvo contraria manifestazione di volontà del testatore. In ogni caso l'onere a carico del legatario è limitato fino alla concorrenza della somma minore fra lo speso e il migliorato ».

PIOLA CASELLI. Nota che l'espressione: « salvo contraria manifestazione di volontà del testatore » lascerebbe supporre un altro testamento.

ROTIGLIANO. Gli sembra inopportuno introdurre una disposizione di questa natura nel sistema testamentario. Non crede, d'altronde, che, per il fatto che il debito è stato contratto dopo il testamento, si possa presumere che il testatore abbia voluto lasciare il fondo per il valore che aveva prima delle miglirie.

SCADUTO. La presunzione della volontà del testatore è in qualche caso ammessa.

SUPPIEJ. Forse il progetto ha anche tenuto conto della situazione creata dalle leggi sul miglioramento fondiario ed ha voluto far coincidere il più possibile la figura del debitore con quella del proprietario del fondo migliorato. Ad ogni modo insiste perchè sia stabilito il criterio della proporzione fra l'onere a carico del legatario e l'effettivo miglioramento.

PRESIDENTE. Il credito fondiario è tutelato dall'ipoteca.

ROTIGLIANO. Non si tratta di regolare i rapporti fra il legatario e i creditori, ma quelli fra il testatore e il legatario interpretando la volontà del testatore in modo diverso da quanto appare dalla scheda testamentaria.

PRESIDENTE. La disposizione non vuole modificare la volontà del testatore, ma soltanto regolare gli effetti della sua dichiarazione.

MARAVIGLIA. È favorevole alla proposta del senatore Sarrocchi.

PRESIDENTE. Quanto alla osservazione del senatore Piola Caselli, in realtà sembra contraddittorio affermare che il debito è stato contratto dopo il testamento e ammettere che ci possa essere un nuovo testamento. Si potrebbero quindi eliminare le parole: « salvo contraria manifestazione di volontà del testatore ».

Il secondo comma, in conclusione, potrebbe essere così formulato: « Se il debito ha servito a migliorare il fondo ipotecato ed è stato contratto successivamente alla formazione del testamento, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi. In ogni caso l'onere a carico del legatario è limitato fino alla concorrenza della somma minore fra lo speso e il migliorato ».

La Commissione approva.

CAPO IV. — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.

Art. 296.

BACCI. Alla parola: « riputato » sostituirebbe: « ritenuto ».

La Commissione approva.

Art. 297.

BACCI. Crede sia da modificare l'espressione: « procedenti da causa ».

PRESIDENTE. Si può dire: « per causa ».

La Commissione approva.

Art. 298.

DI MARZO. Rimane in dubbio se l'indennità debba riferirsi al valore della quota al momento dell'assegnazione o della evizione.

PRESIDENTE. La questione è interessante. Si può sostenere che è da considerare il valore della quota ereditaria al momento in cui fu assegnata oppure al momento in cui si soffre la evizione.

MAZZOCCOLO. Potrebbe darsi che nel momento in cui fu fatta l'evizione la quota valesse meno che al momento dell'assegnazione. In questo caso l'erede avrebbe un onere superiore alla quota di cui ha l'effettivo godimento.

PRESIDENTE. Potrebbe anche aumentare di valore.

SARROCCHI. Sia nel caso di deprezzamento che di aumento della quota si va incontro ad una ingiustizia ammettendo che si debba tener conto del valore al momento dell'evizione. Ritiene che se il fondo è evitto bisogna pagare per quello che valeva al momento della divisione.

DI MARZO. Si sono sostenute entrambe le dottrine. A suo avviso bisogna considerare il valore del fondo al momento della evizione.

ANSELMI. È dello stesso parere.

La Commissione esprime l'avviso che all'articolo 298 debba essere aggiunto il seguente capoverso: « L'immobile evitto è valutato per il valore che aveva al momento della divisione ».

Art. 299.

SARROCCHI. Bisognerebbe stabilire nel primo comma il termine di un anno dalla divisione per escludere l'obbligo della garanzia dei coeredi.

PRESIDENTE. In genere si suppone che i crediti siano esigibili in un lasso di tempo piuttosto breve, e quindi non si è stabilito alcun termine; le rendite invece sono perpetue e perciò si è fissato il periodo di cinque anni.

SARROCCHI. Rileva che il debitore potrebbe dichiarare fallimento dopo la divisione per un'insolvenza verificatasi prima.

PRESIDENTE. No, l'insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento dovrebbe essere venuta dopo.

SUPPIEJ. Nota la difficoltà di stabilire sempre il momento in cui si verifica l'insolvenza.

ROTIGLIANO. Manterrebbe la disposizione senza alcun termine.

SARROCCHI. Non insiste.

CAPO V. — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.

Art. 300.

PIERANTONI. Osserva che l'espressione: « può essere impugnata » è molto generica. Propone di sostituire il primo comma con la formula usata dal Codice vigente (articolo 1038) e riprodotta nell'articolo 369 della Commissione Reale: « Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo ».

PRESIDENTE. La relazione ministeriale avverte che trattandosi di violenza o di dolo non vi è più ragione di parlare di rescissione, perchè ha luogo l'annullamento del contratto. Propone quindi di dire: « la divisione può essere annullata ».

La Commissione approva.

Art. 301.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 302.

PRESIDENTE. Quanto al secondo comma, potrebbe darsi che il testatore divida il patrimonio in parti uguali, ma poi assegni di fatto quote di valore diverso.

ROTIGLIANO. Reputa inutile il secondo comma osservando che se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione di interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere il comma.

La Commissione approva.

Art. 303.

MAZZOCCOLO. Osserva che il concetto della transazione è di troncare una lite che sia sorta o potrebbe sorgere. Sembrano dunque pleonastiche le parole: « ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite », essendo ciò insito nella parola « transazione ».

PRESIDENTE. Nell'articolo si considera non solo la transazione, ma anche la divisione.

DI MARZO. Rileva che la formula usata è in relazione all'articolo 1764 del Codice vigente, per il quale la transazione pone fine a una lite già incominciata o previene una lite che può sorgere.

Art. 304 a 307.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 49.

Seduta del 3 febbraio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOCO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, SCADUTO, SCIALOJA e TACCONI; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIEJ.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e SPADA.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale delle proposte della Sottocommissione per l'indivisibilità dell'azienda agricola, industriale e commerciale. - Esame dell'articolo 264 del progetto ministeriale e dell'articolo 265 proposto dalla predetta Sottocommissione. - *Allegati*: Relazioni e proposte della Sottocommissione medesima.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari: senatori Cogliolo, Romano Michele e Sarrocchi; deputati Bacci, Cristini e Di Giacomo.

DISCUSSIONE GENERALE DELLE PROPOSTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'INDIVISIBILITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA, COMMERCIALE E INDUSTRIALE.

PRESIDENTE. Ricorda che sulla questione relativa alla indivisibilità della azienda agricola e di quella commerciale ed industriale fu nominata una Sottocommissione, composta dei Commissari senatore Piola Caselli, presidente, e deputati Asquini e Costamagna, la quale, come era da attendersi, ha lavorato con grande zelo e competenza ed ha tratto le proprie conclusioni nelle relazioni che sono state distribuite (1). Prima di iniziarne l'esame ringrazia i camerati della Sottocommissione per la loro opera tanto efficace e tale da agevolare di molto il compito della Commissione, la quale ha oggi un progetto concreto sul quale manifestare il proprio avviso con la fiducia di arrivare a risultati pratici.

PIERANTONI. Si associa anzitutto alle parole del Presidente in riconoscimento del lavoro compiuto dalla Sottocommissione. Farà qualche breve considerazione per quanto si attiene alla estensione del fondo. In proposito la relazione osserva che, se la estensione del fondo è tale da poter sopperire ai bisogni di più famiglie, non vi è ragione di attribuirlo ad una sola famiglia. Crede che questo criterio sia esattissimo ed aggiunge agli argomenti addotti dalla relazione che l'attribuzione ad una sola famiglia di un fondo di vasta estensione potrebbe anche risolversi in danno più che in vantaggio. La Sottocommissione, poi, per determinare se il fondo sia tale da bastare ai bisogni di una famiglia, propone che si tenga per base l'estimo catastale nella misura non inferiore a lire cinquemila, così come si è fatto nei provvedimenti recenti per la

(1) Le relazioni e le proposte sono riportate in allegato al verbale (pag. 462).

difesa della razza. Non ritiene che l'esemplificazione sia del tutto esatta in quanto che tutti si rendono conto che i criteri che hanno ispirato i provvedimenti legislativi per la difesa della razza sono profondamente diversi da quelli che potrebbero applicarsi nella specie. D'altra parte pensa che non si possa prescindere dal numero dei componenti la famiglia e dalle possibilità di sviluppo eventuali della famiglia stessa. Se, per esempio, in una famiglia la figliolanza maschile è prevalente su quella femminile, è evidente che si dovrebbero adottare dei criteri diversi perchè la figliolanza maschile darà vita ad altra figliolanza ed ecco che il fondo che in un primo tempo poteva ravvisarsi sufficiente ai bisogni della famiglia, non lo sarebbe più.

Certo criteri assoluti in materia non si possono adottare, ma forse meglio sarebbe riconoscere al Governo la facoltà di stabilire, caso per caso, il limite massimo come il limite minimo dell'azienda, tenendo in evidenza non solo gli estimi catastali, ma anche tutti gli altri elementi che possono valere a determinare il limite suddetto in proporzione ai bisogni della famiglia.

Quanto all'intervento dell'autorità giudiziaria, del quale nella relazione si riconosce l'utilità e la necessità solo in pochissimi casi, è del parere che esso dovrebbe aver luogo anche quando fra i coeredi vi sia accordo nell'assegnazione del fondo, in quanto dovrebbe sempre avvenire una specie di constatazione che l'assegnazione è stata fatta in modo da non pregiudicare in nessun modo i criteri generali che debbono dominare nell'interesse del Paese.

La Sottocommissione si è poi posto il quesito se il principio della indivisibilità debba essere applicato solo per i fondi a coltivazione diretta o se possa anche essere esteso a quelli dati in affitto, a colonia o a mezzadria. Ritiene che nessuna limitazione di questo genere sarebbe opportuna.

Nota che gli articoli proposti dalla Sottocommissione, uniformandosi a quello che era già il dettato del progetto ministeriale, dispongono che debba essere tra i vari coeredi preferito quello che si ritiene più idoneo ad assumere l'esercizio della azienda e, se possibile, a migliorarla. Ora a questo proposito ci sarebbe da domandarsi quali possano essere gli elementi da tener per base al fine di stabilire quale dei coeredi sia più idoneo e quali possibilità ci sono di ricorso contro il provvedimento con il quale venisse nominato uno dei coeredi a preferenza di un altro. Difatti il rinvio alla autorità giudiziaria è, a suo avviso, un problema di estrema delicatezza e difficoltà. Che cosa farà il magistrato investito della questione, sia pure in camera di consiglio? Potrà da solo fare tutte le indagini che eventualmente si richiedessero, oppure dovrà fare ricorso a dei mezzi istruttori come perizie, prove testimoniali o altro? È questo un problema che andrebbe maggiormente approfondito.

Infine osserva che la Sottocommissione si è preoccupata del modo di tacitare i coeredi con una sistemazione definitiva dei rapporti ereditari ed ha proposto di ricorrere all'istituto tradizionale della enfiteusi. Dichiarò di dissentire in ciò dalle conclusioni cui arriva la relazione, in quanto ritiene che la costituzione di enfiteusi — istituto giuridico con presupposti speciali — non sia la soluzione più idonea, mentre forse il sistema adottato dal Codice svizzero, soprattutto con la istituzione delle cartelle fondiarie, meglio risponderebbe alle finalità che si vogliono raggiungere.

ROTIGLIANO. Mentre plaude alle conclusioni con le quali la Sottocommissione ha ritenuto inapplicabile il principio della indivisibilità alla azienda commerciale e industriale e si associa in pieno alle argomentazioni contenute nella relazione Asquini, deve dissentire dalle conclusioni della Sottocommissione per quanto riguarda la indivisibilità dell'azienda agraria. Per dovere di sincerità deve dichiarare che, a suo modo di vedere, gli articoli formulati dalla Sottocommissione non fanno che peggiorare sensibilmente il sistema, da lui già combattuto, del progetto ministeriale. Difatti nell'articolo 265 del progetto stesso c'era un ultimo capoverso il quale permetteva di evitare le conseguenze più gravi del principio della indivisibilità perchè disponeva che « nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria

decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero all'alienazione dell'azienda». La Sottocommissione non solo ha creduto di eliminare questa via di uscita, ma ha aggravato i difetti del sistema alterando la natura dell'istituto. Difatti il Ministro si era limitato a disciplinare il caso che in una successione esistesse un'azienda agricola, costituente una entità economica indivisibile, mentre invece la Sottocommissione sostituisce a questo concetto quello di un'azienda che sia «rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola». Non si tratta quindi più di indivisibilità oggettiva, ma di indivisibilità derivante dal precetto della legge che riconosce carattere indivisibile soltanto alle aziende agrarie il cui reddito risponde alle necessità di una famiglia agricola. Ma se si sposta il problema in questo senso, cominciano ad affacciarsi una quantità di obiezioni. In un periodo di così profonde trasformazioni agrarie come si fa a stabilire in un Codice, che deve rimanere immutato negli anni, quali sono le aziende rispondenti ai bisogni di una normale famiglia agricola? Anche prescindendo dalle grandi trasformazioni come quelle attuate nelle paludi Pontine o in corso nel Tavoliere delle Puglie, basta riferirsi alle regioni d'Italia dove l'agricoltura è più progredita per vedere come possano verificarsi delle profonde variazioni per cui diviene sufficiente, nel giro di pochi anni, per i bisogni di una famiglia un terreno irriguo di sette od otto ettari dove prima ne occorrevano venti o trenta.

PRESIDENTE. Constata che la Commissione approva quella parte della relazione della Sottocommissione che riguarda le aziende commerciali e industriali. L'onorevole Asquini ha enunciato in maniera convincente quali sono i provvedimenti che, nello stato attuale della nostra legislazione, è possibile adottare per non far sopportare gravi danni alle aziende commerciali e industriali ed evitarne il frazionamento, ed ha concluso perchè in merito a queste si abbandonino il criterio della indivisibilità. La Commissione unanime divide senz'altro questo apprezzamento.

(La Commissione approva le conclusioni della Sottocommissione per quanto riguarda le aziende commerciali e industriali).

Resta ora a decidere circa la indivisibilità dell'azienda agricola. Chiede alla Commissione se ritiene di ammettere, comunque, sia secondo i criteri dell'articolo 265 del progetto ministeriale, sia secondo i criteri esposti nella relazione della Sottocommissione, sia ancora secondo altri criteri che potrebbero affiorare, che in determinate circostanze l'azienda agricola debba essere ritenuta indivisibile.

ROTIGLIANO. Osserva che con una dichiarazione generica di questa natura si precluderebbe la via ad una rievazione del concetto della indivisibilità, mentre può darsi che a ciò si arrivi di fronte alle difficoltà ed agli ostacoli che si incontrerebbero ad ogni pie' sospinto qualora si passasse senz'altro all'esame degli articoli proposti dalla Sottocommissione.

ROSSI. Ricorda che intanto si è nominata una Sottocommissione in quanto si era già ammesso il principio in via di massima e non restava che da concretarlo.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza è favorevole in via di principio al concetto della indivisibilità dell'azienda agricola.

Porrà quindi in discussione gli articoli proposti dalla Sottocommissione.

Art. 264.

PRESIDENTE. Fa presente che la Sottocommissione non ha fatto alcuna proposta di modificazione dell'articolo 264.

PIOLA CASELLI. La Sottocommissione è stata di avviso di non introdurre alcuna modificazione, perchè l'articolo 264 regola con disposizione sufficiente il problema generale del frazionamento che è diverso dal problema specifico dell'indivisibilità del podere familiare.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Si può allora passare all'esame degli articoli che la Sottocommissione propone di sostituire al 265.

Art. 265.

(Testo della Sottocommissione).

PRESIDENTE. Ricorda che il camerata Pierantoni ha sollevato la questione se la norma riguardi anche le aziende non coltivate direttamente.

ROTIGLIANO. Rileva che l'osservazione del camerata Pierantoni già sposta il concetto dell'azienda agricola « costituente una unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola ». Questa dizione fa pensare a un'azienda sulla quale vive la famiglia del colono che la coltiva con le sue braccia, e sotto un certo punto di vista, la indivisibilità di un'azienda condotta in questo modo può apparire giustificata. Ma il caso è diverso se il proprietario dell'azienda sta in città e la affitta. Ciò sposterebbe fra l'altro il criterio di valutazione dell'azienda, perchè un'azienda coltivata direttamente dall'assegnatario e dalla sua famiglia può bastare a costoro anche se dà un piccolo reddito, mentre se viene affittata deve dare un reddito ben maggiore.

ROSSI. Non è dello stesso parere. Ai fini che la disposizione si propone è pressochè indifferente che il fondo sia coltivato direttamente o sia dato in affitto. Il principio è che esso deve bastare ai bisogni di una normale famiglia agricola, sia che si tratti della famiglia del conduttore, che di quella del colono. La legge non mira a salvaguardare l'interesse della persona, ma l'interesse del nucleo familiare in rapporto alla unità e alla indivisibilità.

COSTAMAGNA. Afferma che il concetto che serve ad identificare l'unità economica è sempre quello della famiglia agricola; pertanto non costituisce un ostacolo il fatto che il fondo sia affittato, purchè esso abbia la capacità di essere sufficiente ai bisogni di una normale famiglia agricola che lo coltivi direttamente. Inoltre la Sottocommissione ha voluto lasciare — ed in questo la sua perplessità è stata vinta dall'opera di persuasione del senatore Piola Caselli — la possibilità di mantenere l'unità dell'azienda anche in favore del mezzadro sempre nell'intento di impedire lo sgretolamento anche nei riguardi delle famiglie di mezzadri. Difatti, se merita considerazione la famiglia del coltivatore diretto proprietario, non ne merita di meno la famiglia del mezzadro.

SUPPIEJ. Crede che il problema debba essere affrontato nella sua interezza. La Commissione si occupa attualmente di un'azienda che fa parte di un'asse ereditario, ma non può limitarsi solamente a questo. È vero che i frazionamenti delle aziende in ordine di eredità sono i più frequenti e quelli che maggiormente hanno dato luogo a danni economici, specie in alcune zone agricole. Ma risolvere il problema della indivisibilità della azienda soltanto in sede di successioni ereditarie significa lasciarlo a mezzo. Basti pensare che, nonostante l'indivisibilità in sede ereditaria, l'assegnatario della azienda potrà immediatamente, dopo l'assegnazione, dividerla a suo piacimento. Bisognerebbe invece discutere prima il principio che un determinato tipo di azienda avente i requisiti per bastare ai bisogni di una famiglia, comunque ne avvenga il trapasso, non può mai essere diviso.

È evidente allora che il problema si dovrà risolvere, oltre che nella sede attuale, anche in materia di diritti reali e di obbligazioni.

SCADUTO. Si dichiara nettamente contrario al modo di vedere del camerata Suppiej, mentre aderisce al pensiero del commissario Rotigliano. Ritene impossibile fissare il criterio di azienda agricola indivisibile in senso oggettivo, in quanto quello che oggi costituisce un'azienda agricola sufficiente ai bisogni di una determinata famiglia domani può essere insufficiente o eccessivo, cambiando coltivazione, irrigando ecc. È, a suo avviso, impossibile definire un'azienda di una determinata estensione come unità economica. Le difficoltà sono tante che più opportuno sarebbe rinunciare a questa idea, come si è fatto per le aziende commerciali e industriali.

MARAVIGLIA. Non crede alle difficoltà accennate dal collega Rotigliano per quanto riguarda la determinazione dell'unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola, perchè si tratta solo di vedere se l'azienda abbia o non abbia quel minimo o quel massimo di reddito che sarà fissato. E neppure si prospetta le difficoltà ventilate dal senatore Scaduto, vale a dire che un'azienda che oggi può essere sufficiente per una famiglia possa con modificazioni e migliorie diventare capace di dar da vivere a più famiglie e quindi costituire non più una ma parecchie unità economiche aziendali, poichè è evidente che si tratta di stabilire quel che è l'azienda al momento in cui si apre la successione e non già il suo valore potenziale.

Piuttosto si pone un quesito. L'articolo 265 dice: « Quando della eredità fa parte una azienda agricola, costituente una unità economica . . . ». E se si apre una successione e ci sono quattro o cinque fondi ciascuno costituente un'unità economica ?

FACCHINETTI PULAZZINI. Ciascuno è considerato come un'unità economica a sè stante e quindi possono essere assegnati ai vari coeredi.

MARAVIGLIA. Allora l'articolo andrebbe formulato diversamente. Tanto varrebbe dire che la proprietà fondiaria deve essere divisa sempre per unità.

PRESIDENTE. Chiarisce che il concetto è che quando in un'eredità si trovano parecchi fondi, bisogna esaminarne la consistenza. Se si tratta di vari appezzamenti di terreno che, pur non essendo nella medesima località, costituiscono nel loro insieme quella piccola entità patrimoniale che può bastare a soddisfare i bisogni di una media famiglia rurale, vanno considerati come un'unità inseparabile. Se viceversa ciascuno per conto suo è tale da poter costituire l'unità economica sopradetta, il problema non sussiste più in quanto possono venire attribuiti ai vari coeredi.

ROTIGLIANO. Obietta che, comunque, bisogna che sia ben chiarito il significato che si vuol dare alle parole « azienda agricola ». Infatti nella relazione si dice: « . . . quelle proprietà che nella lingua italiana sono designate sotto il nome di tenuta, tenimento, fattoria, fondo o podere ». Ora è bene ricordare che nella lingua italiana il fondo e il podere sono cose diverse dalla tenuta e dalla fattoria.

SCADUTO. Desidera chiarire — in risposta ai rilievi dell'onorevole Maraviglia — che nelle sue precedenti osservazioni intendeva riferirsi alle parole dell'onorevole Suppiej che cioè bisogna parlare di azienda agraria oggettivamente e non soggettivamente. È in questo caso che sorge la difficoltà da lui accennata, che cioè una azienda oggi sufficiente ai bisogni di una famiglia, domani potrebbe essere esuberante; difficoltà che non si presenterebbe se si parlasse di azienda agraria in senso soggettivo.

PRESIDENTE. Ritiene che non vi sia alcun dubbio che il bene rustico deve essere considerato al momento dell'apertura della successione, così come è, nello *statu quo*, senza tener conto di quello che potrà diventare in seguito. Del resto lo stesso si fa anche per i beni urbani e per i titoli di rendita, che possono variare di valore.

ROTIGLIANO. Osserva che all'apertura della successione ci può essere un'entità economica, avente i requisiti accennati dalla relazione, costituita, per esempio, da trenta ettari di terreno asciutto. Ora, se essa fosse ripartita tra tutti gli eredi, costoro potrebbero, spinti dalla necessità, cercare l'acqua per renderla irrigua e farebbero nascere tre unità economiche sufficienti ai bisogni di una normale famiglia agricola, in luogo di una sola. Col principio dell'indivisibilità, invece, la situazione rimane cristallizzata: dovendo l'azienda restare intatta, non si valorizza attraverso l'appoderamento, con pregiudizio, invece che con vantaggio, per l'interesse sociale.

ASQUINI. Chiarisce che il problema che si è affrontato e cercato di risolvere con questo articolo è il problema di carattere sociale della piccola proprietà agricola e non il problema tecnico dell'agricoltura, il quale può portare, in base all'ar-

ticolo precedente del progetto (articolo 264), al principio che dove c'è un oliveto, un vigneto ecc. non si deve far luogo alla divisione per ragioni di tecnica agraria. Nella disposizione in esame si è affrontato un problema politico-sociale che è stato già risolto dalla legislazione tedesca, dalla svizzera e dalla francese, per parlare delle più recenti. L'Italia è il solo Paese che ancora non abbia una legislazione in materia. Questo problema politico-sociale ammette soluzioni al cento per cento e al cinquanta per cento. Se si vuole la soluzione totalitaria, bisogna dichiarare che le unità agricole familiari sono indivisibili, inalienabili, inipotecabili ecc.; bisogna istituire a questo scopo un'amministrazione speciale, un sistema di credito agrario speciale ecc. In questo senso la questione è stata risolta dalla legislazione tedesca sull'*erbhof* e ad essa si avvicina la soluzione indicata all'articolo 265 *quinquies* nei due ultimi capoversi, che sono stati posti tra parentesi in quanto in proposito non si è raggiunta l'unanimità nella Sottocommissione. Soluzione più modesta è quella del nostro progetto che intende provvedere perchè, nel momento in cui si presenta il pericolo della frattura della piccola proprietà, che è appunto quello della successione, la frattura stessa non si verifichi.

Nell'orbita di questo concetto però il problema può essere visto sotto due aspetti: o considerare solo la piccola azienda agricola coltivata direttamente dall'agricoltore, oppure considerare anche la piccola azienda agricola che non è coltivata direttamente, ma è data a mezzadria, colonia, ecc. A questo proposito è sembrato che si restringerebbe troppo il problema limitandosi al primo caso; del resto coltivatore diretto in senso ampio è colui che coltiva in economia anche se, senza lavorare manualmente, si serve di mano d'opera altrui. Comunque il concetto base è che deve trattarsi di piccola proprietà e, poichè occorreva determinarla, si è ricorso come unità di misura alle normali esigenze di una famiglia agricola; la Francia adotta come unità di misura il valore capitale, la Germania l'estensione e la Svizzera ricorre ad un criterio analogo a quello proposto dalla Sottocommissione. S'intende che parlando di bisogni normali di una famiglia agricola si fa riferimento ad una famiglia ideale, di tipo medio, e non particolarmente a quella dell'erede nè a quella del *de cuius*.

PRESIDENTE. Ringrazia il commissario Asquini delle sue delucidazioni. È importante intanto che si sia stabilito che parlando di famiglia non si intende fare allusione a quella dell'erede, ma bensì ad una famiglia astratta, di tipo medio, di modo che quella che pareva una soggettivizzazione della norma, viceversa non lo è, e la norma rimane di carattere obbiettivo, secondo i criteri esposti dall'onorevole Suppiej.

SCADUTO. Crede che ancora non sia ben chiaro il significato delle parole: « coltivazione diretta ». Alcuni ritengono che questa implichi che il capo della famiglia stia sul fondo e coltivi, da solo o con i figli, senza assumere bracciantato, mentre altri ritengono che tali condizioni non debbano ricorrere e il coltivatore diretto non sia tenuto a lavorare personalmente il fondo. Ma nel linguaggio odierno delle Corporazioni e agli effetti delle imposte, coltivatore diretto è colui che coltiva la terra non per mezzo di affittuari nè di mezzadri, ma direttamente, cioè in economia, assumendo anche del bracciantato.

PRESIDENTE. La questione della coltivazione diretta è superata. Essa non è, infatti, che una questione di preferenza tra i vari coeredi, ma il bene è sempre indivisibile, o che sia coltivato direttamente o indirettamente, o che lo sia in economia o a mezzadria. Su questo ritiene che ormai la Commissione abbia raggiunto l'accordo.

PIOLA CASELLI. Desidera chiarire il dubbio sollevato in principio, cioè che la questione dell'assegnazione possa essere sottratta alla competenza dell'autorità giudiziaria. Assicura che non era affatto nelle intenzioni della Sottocommissione di stabilire che questa assegnazione potesse avvenire in via amministrativa senza l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Sottocommissione non ha fatto che ripro-

durre, quasi testualmente, la dizione della prima parte dell'articolo 265 del progetto ministeriale, ma ciò non esclude affatto — almeno a suo parere e crede anche a parere della Commissione — che la questione in caso di dissidio vada portata davanti all'autorità giudiziaria con le norme comuni e quindi anche col rimedio dell'appello. Su questo non deve sussistere alcun dubbio.

ROTIGLIANO. Obietta che nell'articolo in esame si dice: «... essa è interamente assegnata...». Dunque l'autorità giudiziaria non può non assegnarla anche in caso che uno dei coeredi si opponga, mentre l'articolo 265 del progetto ministeriale terminava con un capoverso così concepito: « Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero all'alienazione dell'azienda ». Ora è bene tener presente che, a parte la questione dell'idoneità all'esercizio dell'azienda, ci possono essere altre ragioni di opposizione. Per esempio, nel caso che vi siano dieci coeredi, l'opposizione potrebbe essere determinata dall'impossibilità di lasciare un unico assegnatario debitore verso gli altri coeredi per nove decimi del valore dell'azienda.

PIOLA CASELLI. Potrà non essere sufficiente la formula proposta, ma non vi deve esser dubbio che l'autorità giudiziaria deve potere intervenire per riconoscere se ci sono quegli elementi e condizioni che secondo il progetto giustificano l'assegnazione. Comunque l'imperativo categorico della legge si manifesta nell'ultimo capoverso dell'articolo 265 del progetto ministeriale e 265 *ter* del progetto della Sottocommissione, il quale dichiara che se ricorrono le condizioni per le quali si dovrebbe far luogo all'attribuzione — vale a dire che si tratti effettivamente di un podere che deve essere mantenuto come podere familiare — l'autorità giudiziaria non può autorizzare la divisione, ma solo l'alienazione. Qui la Sottocommissione ha pensato bene di aggiungere anche « nella sua totalità » perchè non sorgessero dubbi circa questo imperativo categorico ispirato a ragioni di interesse pubblico che vogliono che questi fondi rimangano integri.

Quanto alla questione della coltivazione diretta, il motivo principale per cui la Sottocommissione ha ritenuto che anche i fondi affittati o dati a mezzadria debbono essere compresi in questa regolamentazione è quello esposto nella relazione. Ci sono in Italia più di un milione di aziende agrarie che sono tenute da coloni o da affittuari; quei coloni e affittuari per i quali la politica del Governo ha dimostrato il più grande interessamento. Perchè escludere questo milione e più di aziende e consentire che coloro i quali vivono in città lasciando i fondi ai loro coloni e quindi meno meritano la protezione della legge, profittino di questa esenzione? Poichè non va dimenticato che qui si tratta di creare un vero e proprio vincolo a carico della società ereditaria. Alla Commissione spetta decidere, ma la Sottocommissione tiene a far presente che, a suo parere, non è possibile ammettere questa limitazione.

Osserva poi che, come si è già accennato, esclusa la possibilità di trovare una unità indivisibile in base a criteri astratti, ci si è fissati sul criterio sociale che il fondo abbia il requisito di essere in grado di dare i mezzi di sussistenza ad una normale famiglia agricola. Criterio che è soggettivo in quanto si riferisce ai bisogni della famiglia, ma non già nel senso che si debba caso per caso vedere quali sono i bisogni della famiglia in particolare, dato che si considera una famiglia-tipo, e che per la determinazione della estensione del fondo ci si rimette ai principi che saranno dettati in un apposito decreto Reale.

PANUNZIO. Desidera sia consacrato nel verbale che se fosse stato presente in principio di seduta egli avrebbe votato contro l'adozione di due criteri diversi per le aziende agricole e per quelle commerciali e industriali.

PRESIDENTE. Pensa che nella prima parte dell'articolo 265 si potrebbe aggiungere la parola: « media » alle altre: « famiglia agricola » per rendere evidente che si tratta di una famiglia ideale, astratta. Comunque, se si vuole fare a meno dell'aggiunta, occorre fare risultare il concetto dal verbale.

COSTAMAGNA. Nota che per chiarire un dubbio espresso dal camerata Rotigliano sarebbe meglio cominciare l'articolo in questi termini: « Quando dell'eredità fa parte un fondo o un complesso di fondi che costituiscono ecc. ». Potrebbe darsi, infatti, il caso di più appezzamenti di terreno dislocati in punti diversi e costituenti nel loro insieme un'unità economica.

PRESIDENTE. Basta che ciò risulti dal verbale nel senso che la Commissione è d'accordo nell'intendere così la norma.

ROTIGLIANO. Ritiene che non si possa dare la configurazione di azienda agricola, per esempio, a quattro fondi che si trovino in località diverse, per il solo fatto che sono stati coltivati da un unico contadino. A suo parere, si tratta sempre di quattro fondi distinti e sarebbe iniquo, se ci fossero quattro eredi, assegnarli ad uno solo a cagione di questa unità astratta che non esiste nella realtà.

PRESIDENTE. Anche questa opinione è rispettabile, ma pensa che, se i fondi vengono divisi tra i quattro eredi, nessuno ne trarrà un vero e proprio beneficio, perchè nessuno ne ricaverà i mezzi per vivere.

FACCHINETTI PULAZZINI. Dal momento che la parola: « azienda » può riferirsi anche ad un complesso di fondi, per eliminare dubbi propone di dire: « Quando dell'eredità fanno parte una o più unità economiche agricole, ciascuna delle quali risponde ai bisogni ecc. ».

PIOLA CASELLI. Dichiaro di non avere personalmente nessuna difficoltà che venga fatta questa sostituzione di termini. Ci tiene solo a far osservare, poichè gli è stato mosso l'appunto di avere nella relazione assimilato le parole: « tenuta, tenimento, fattoria, fondo e podere » che era nel pieno diritto di farlo, dal momento che parlava della legislazione svizzera, data la particolare situazione di questa Nazione ove non esistono grandi tenute ma solo poderi, eccetto che in pochi Cantoni. Nella relazione si è usata la parola azienda, ma si è inteso riferirsi a quello che comunemente si chiama un podere. Perciò non ha niente in contrario alla proposta del collega Facchinetti Pulazzini, tanto più che il concetto della Sottocommissione è appunto quello che possa darsi il caso di un assieme di terreni posti anche in località diverse — come purtroppo spesso avviene — che hanno un'unica direzione dei lavori e servono ai bisogni di una sola famiglia.

PRESIDENTE. Nota che meglio che: « ... una o più unità economiche ... » sarebbe dire: « ... uno o più beni rustici, costituenti una unità economica ... ».

La Commissione approva.

ROTIGLIANO. Torna su di una questione che ha già sollevato e che non è stata risolta dalla risposta del senatore Piola Caselli. Nella relazione si dice: « ... essa è interamente assegnata ... ». Dunque è un obbligo per l'autorità giudiziaria assegnare l'azienda a quell'erede che ne fa richiesta e che sia considerato idoneo all'esercizio di essa. Viceversa il capoverso dell'articolo 265 del progetto ministeriale chiamava l'autorità giudiziaria a giudicare dell'opposizione del coerede all'assegnazione.

COSTAMAGNA. Quella disposizione del progetto è stata ripudiata.

ROTIGLIANO. Così si è soppressa una disposizione che consentiva, se non altro, una via d'uscita, nel caso, per esempio, che ci sia una sola azienda e dieci coeredi. Con la norma proposta dalla Sottocommissione questa deve essere assegnata ad uno solo e rimanere ipotecata per nove decimi a favore degli altri, mentre la disposizione che si è soppressa consentiva all'autorità giudiziaria di autorizzarne la vendita evitando il sorgere di una situazione così assurda.

PRESIDENTE. Fa osservare che potrebbe verificarsi anche un'altra ipotesi. Potrebbe darsi, infatti, che morendo il *de cuius* e lasciando dei beni in capitali e un piccolo fondo costituente un'unità agricola, tutti gli eredi desiderassero i denari e nessuno la quota di fondo.

ROTIGLIANO. Tutta la disposizione in esame è fondata sul presupposto che ci sia un erede che domanda e sia disposto ad accettare l'assegnazione.

PRESIDENTE. Ritieni opportuno considerare il caso dell'intervento della autorità giudiziaria per ordinare la vendita nel caso che nessuno degli eredi sia disposto ad accettare l'assegnazione.

ASQUINI. Obietta che c'è in proposito l'esperienza di trenta anni in altri Paesi ove l'ipotesi accennata dal Presidente non ha mai preoccupato.

PRESIDENTE. Pensa che ci sia motivo di temere che da noi le cose possano andare diversamente. L'amore per l'agricoltura è risorto soltanto col Fascismo, ma fino a poco tempo fa c'era un urbanesimo allarmante. La vita dei campi è vita straordinariamente altruistica.

ROTIGLIANO. Ricorda che il collega Suppiej ha accennato ad una questione molto importante. Attualmente si sta esaminando il problema della indivisibilità dell'azienda agraria in materia di successioni ereditarie, ma questo presuppone che lo stesso problema sia esaminato anche in tema di obbligazioni e in ogni altro campo ove risulti necessario. In altri termini, la Commissione prende le sue decisioni su questo problema, ma in tanto lo può fare in quanto parte dal presupposto che l'erede che rimane, sia pure a sua domanda, assegnatario del fondo, abbia l'obbligo di continuare a tenerlo indiviso. Non è lecito, infatti, ammettere che una persona che sotto il pretesto di conservare integra l'azienda agraria se ne è resa assegnataria, possa poi rivenderla a breve scadenza a scopo speculativo.

PRESIDENTE. Rileva che nei due ultimi capoversi dell'articolo 265 *quinquies* proposto dalla Sottocommissione c'è lo spunto per estendere il criterio, adottato per ora solo nel campo delle successioni, anche agli altri. Fa poi presente che il progetto definitivo di Codice di procedura civile, che è stato presentato al Duce in questi giorni, risolve il problema limitatamente, per altro, all'esecuzione forzata. D'altronde si può mettere a verbale il voto che il problema sia risolto anche negli altri campi del diritto.

ROTIGLIANO. Ritieni che la Commissione non dovrebbe limitarsi ad un voto platonico, ma dovrebbe dichiarare che le proposte da essa fatte per la soluzione del problema in tema di successione presuppongono che lo stesso debba trovare applicazione anche negli altri settori del diritto.

PIOLA CASELLI. Propone che per risolvere l'ipotesi ventilata dal Presidente si aggiunga all'articolo 265 un altro capoverso così concepito:

« Se non c'è alcun erede disposto ad accettare l'assegnazione, l'autorità giudiziaria ordina che il fondo sia venduto all'asta pubblica nella sua totalità ».

SUPPIEJ. Sostiene che il problema politico-sociale deve essere risolto integralmente, seguendo le direttive del Regime di attaccare quanto più è possibile la gente alla terra. La proposta Piola Caselli è opportuna, ma si verificherà pur sempre il fatto che l'autorità disporrà di vendere all'asta pubblica il fondo nella sua totalità e colui che lo avrà acquistato a prezzo basso — perchè in quanto indivisibile sarà anche stimato di meno — sarà libero di dividerlo in quante parti vorrà. Bisogna quindi decidere di rendere il principio generale, non limitandolo alle successioni.

ROTIGLIANO. Insiste perchè la Commissione proponga che il concetto sia applicato alla divisione ereditaria soltanto se sarà adottato anche in tutti gli altri campi del diritto.

BARCELLONA. Ricorda che nella seduta in cui si discusse il principio generale giungendo alla conclusione di rinviarlo all'esame di una Sottocommissione, votò contro appunto perchè prevedeva tutte le difficoltà che sarebbero sorte. Crede che nel caso si ammetta il principio, il testo della Sottocommissione non abbia bisogno di molte modificazioni. Solo ritiene di dover appoggiare l'opinione manifestata dal Commissario Rotigliano di riprodurre l'ultimo capoverso dell'articolo 265 del progetto ministeriale. Difatti non è esatto che la devoluzione all'autorità giudiziaria

dell'opposizione riguardi solo il verificare se ci siano o meno le condizioni di idoneità dell'erede che possono giustificare l'attribuzione; bensì riguarda anche svariate altre ipotesi che potrebbero palesare poco opportuna l'assegnazione, tra cui quella citata dall'onorevole Rotigliano di dieci coeredi di cui uno solo viene ad essere debitore verso gli altri per i nove decimi del valore dell'azienda.

ASQUINI. Non crede che sia il caso di subordinare la decisione della Commissione in materia di successioni a quella che sarà presa negli altri campi. Il progetto si preoccupa unicamente di evitare che la successione sia l'occasione al frazionamento rimettendosi per il resto al naturale attaccamento alla terra delle famiglie contadine. Si deve evitare che avvenga la frattura in quel determinato momento in cui il pericolo è maggiore, ma non si possono bloccare i fondi familiari per sempre.

PRESIDENTE. Crede che, salvo qualche ulteriore emendamento di forma, si possa approvare in linea di massima l'articolo in esame con l'aggiunta dell'ultimo capoverso dell'articolo 265 del progetto ministeriale completato dalle parole: « nella sua totalità ».

SCADUTO. Ribadisce il concetto che con questo emendamento si raggiunge una delle finalità che la legge si propone (indivisibilità dell'azienda agricola), ma si frustra l'altro scopo, quello di far sì che i contadini restino in campagna ed impedire così l'urbanesimo, perchè ordinando la vendita puramente e semplicemente, il fondo potrebbe finire in mano ad uno che non sia agricoltore e ne faccia oggetto di speculazione.

PANUNZIO. Rileva che dalla dialettica del camerata Rotigliano sono risultate due precise posizioni: una riguardante la indivisibilità, questione fondamentale, e l'altra la questione della coerenza del sistema giuridico del nostro Codice civile.

Sulla prima questione l'onorevole Rotigliano ha fatto un'istanza negativa dicendo: « se si parte dal principio, per ragioni di diritto sociale pubblico, della indivisibilità, come poi, senza contraddirsi, si può far dipendere la validità etica, logica, giuridica del principio dalla pura disponibilità delle parti, qualora non si trova chi sia disposto ad avere l'assegnazione della quota di fondo? ». Non crede che il camerata Rotigliano, ponendo questa istanza negativa, volesse venire alla conclusione positiva di accentuare nel nostro ordinamento un motivo di diritto pubblico, quello di far valere, in qualunque caso e ad ogni costo, qualunque siano le volontà private degli eredi, in base al principio della convenienza economica, il criterio della indivisibilità, invece di ammetterlo e farlo poi dipendere dalla volontà delle parti, quando in diritto pubblico vale il noto principio: *ius publicum privatorum pactis mutari non potest*. Perciò crede che sia da accettare la proposta emendatrice del senatore Piola Caselli che, al di sopra della volontà delle parti, investe dell'assegnazione la autorità giudiziaria che rappresenta lo Stato e che è l'organo vivente del diritto pubblico sociale. Senonchè il senatore Scaduto ha rilevato che, se questa assegnazione è fatta coi criteri di un qualunque concorso di asta, allora potrebbe capitare che il fondo vada a finire nelle mani di un non agricoltore. Ritiene quindi che il senatore Piola Caselli, tenendo conto delle osservazioni del senatore Scaduto, dovrebbe modificare la sua proposta nel senso di inserire dei temperamenti, come potrebbe essere quello di stabilire nei confronti della pronuncia dell'autorità giudiziaria in camera di consiglio un diritto di prelazione alla Confederazione fascista degli agricoltori o ad un qualunque altro Ente agrario in modo da far salva l'unità agraria anche dal lato soggettivo dando facoltà a detti enti di presentare degli elenchi di agricoltori idonei.

Circa la seconda questione, anch'essa molto importante, osserva che il camerata Rotigliano non è venuto ad una conclusione negativa, ma ad una conclusione positiva, sulla quale la Commissione deve con la stessa precisione pronunciarsi in questo momento. Cioè, dal momento che il sistema del Codice è unitario e che non si è in sede di disposizioni particolari, ma di principi generali di diritto, se si vuole stabi-

lire un principio generale di diritto, è necessario che questo risulti non solo dal diritto di successione ma anche dal diritto di famiglia, dal diritto delle obbligazioni ecc.

MARAVIGLIA. Si associa all'onorevole Asquini nell'opinione che, senza fare un'affermazione di principio assoluto, il criterio dell'indivisibilità va sostenuto fino ad un certo punto, fissandolo, per ora, solo nel momento che più facilmente può dare occasione alla frattura.

PRESIDENTE. Propone, accogliendo i rilievi fatti dal Commissario Panunzio, di completare il primo dei due capoversi che si pensa di aggiungere all'articolo 265 in questo senso: «... all'alienazione dell'azienda nella sua totalità, con le modalità che sono stabilite dal Codice di procedura civile».

ANDRIANI. Chiede un semplice chiarimento: cioè se l'assenza di questa disposizione ha prodotto dei gravi pregiudizi all'agricoltura. Ciò perchè ha l'impressione che ad attuare il principio basti il coincidente interesse degli eredi. Difatti vale più alienare un'entità economica nella sua interezza che frazionarla, in quanto i quozienti non daranno mai un valore che possa ripristinare quello dell'unità.

ROTIGLIANO. In certi casi ha prodotto danni, in altri vantaggi.

PRESIDENTE. Assicura che i danni sono sempre gravi. Tutti i testi agrari non parlano di altro che di questa che chiamano la polverizzazione della proprietà, la «terra in pillole»; lo spopolamento e la denatalità ne sono le conseguenze. Ci sono anche degli esempi storici grandiosi come quello della Regina Anna che, volendo rovinare l'Irlanda non trovò niente di meglio che autorizzare il «partage forcé» che in pochi anni l'avrebbe ridotta alla miseria.

Per concludere ritiene che — salvo il dissenso di quelli che sono contrari al principio fondamentale — si possa approvare l'articolo 265 come è stato proposto dalla Sottocommissione — con l'emendamento già approvato per il primo comma e salvo altri eventuali emendamenti di forma — completato dall'aggiunta dei due seguenti capoversi:

« Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero alla alienazione dell'azienda nella sua totalità, con le modalità che sono stabilite nel Codice di procedura civile.

« Le stesse norme saranno adottate se nessuno degli eredi è disposto ad accettare l'assegnazione ».

ASQUINI. Si dichiara favorevole al primo capoverso e contrario al secondo. Chiede perciò che siano votati separatamente.

ROTIGLIANO. Chiede che sia messo in votazione anzitutto il principio generale della indivisibilità.

PRESIDENTE. Pone in votazione il principio generale della indivisibilità dell'azienda agricola.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Piola Caselli; deputati Asquini, Biggini, Costamagna, Maraviglia, Panunzio, Rossi e Suppiej.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Fabri, Scaduto e Scialoja; deputati Andriani e Rotigliano.

La Commissione approva il principio della indivisibilità dell'azienda agricola.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza della Commissione è favorevole al primo capoverso da aggiungere all'articolo 265, di cui ha già dato lettura.

Pone poi ai voti il secondo dei due capoversi.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Berio, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Piola Caselli e Scialoja; deputati Biggini, Costamagna, Maraviglia, Panunzio, Rossi e Suppiej.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona e Scaduto; deputati Andriani, Asquini e Rotigliano.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone infine ai voti la seguente mozione:

« La Commissione fa voti che il principio della indivisibilità dei fondi rustici che costituiscono un'unità agricola familiare, applicata in sede di successioni, trovi analoga applicazione negli altri campi del diritto dove risulti anche opportuno applicarlo ».

MARAVIGLIA. Dichiaro di astenersi trattandosi di un voto che mira semplicemente a segnalare una tendenza.

MAZZOCOLO. Per i medesimi motivi si astiene.

SUPPIEJ. Per gli stessi motivi non approva la mozione.

ROTIGLIANO. Avrebbe preferito che la Commissione fosse stata chiamata a decidere che il principio della indivisibilità in sede di successione valesse solo nel caso che esso fosse esteso a tutti gli altri campi.

PRESIDENTE. Indice la votazione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Moresco e Piola Caselli; deputato Panunzio.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Fabri, Scaduto e Scialoja; deputati Andriani, Asquini, Biggini, Costamagna, Rotigliano e Suppiej.

Si sono astenuti i Commissari: senatore Mazzoccolo e deputato Maraviglia.

La Commissione non approva.

La seduta termina alle ore 18,35.

Il Presidente
D'AMELIO.

ALLEGATI AL VERBALE N. 49

RELAZIONI

DELLA

SOTTOCOMMISSIONE PER LA INDIVISIBILITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

composta dei Commissari, senatore PIOLA CASELLI, presidente,
e deputati ASQUINI e COSTAMAGNA (1).

I. — Relazione sulla indivisibilità dell'azienda agricola familiare.

1. La Sottocommissione propone di accogliere il principio della indivisibilità dell'azienda agricola nella procedura della divisione ereditaria, con larghi emendamenti al testo del progetto ministeriale.

Non crede di proporre l'accoglimento dello stesso principio per le aziende commerciali ed industriali e ne esprime le ragioni con rapporto separato.

2. Nella relazione della Commissione Reale su questo Libro del Codice civile si dichiara, a pagina 83-84, che la soluzione del problema della indivisibilità della azienda agricola e dell'azienda commerciale fu accettata *sulla traccia del Codice svizzero*.

Effettivamente le norme contenute nell'articolo 329 del progetto di detta Commissione (corrispondente all'articolo 265 del progetto della Commissione ministeriale) sembrano suggerite dalle norme contenute negli articoli 260 e 261 del Codice civile svizzero.

Ma è da osservare, anzitutto, che il Codice civile svizzero regola l'indivisibilità della sola azienda agricola.

È da osservare, in secondo luogo, che la denominazione di « azienda agricola » è riferita dal Codice civile svizzero ad un concetto dell'*azienda* che non può porsi sullo stesso piano del concetto dell'azienda commerciale o industriale.

Risulta, infatti, dai motivi del Codice svizzero che le parole « azienda agricola » del testo italiano del detto Codice, come le parole corrispondenti di « exploitation agricole » del testo francese e di « landwirtschaftliche Erwerbung » del testo tedesco, sono state adoperate nel loro più largo significato, per indicare quelle proprietà rurali che costituiscono una *unità economica* sol perchè rappresentano uno o più terreni i quali fanno capo ad un unico centro di direzione dei lavori agricoli e ad un unico

(1) La Sottocommissione fu nominata dalla Commissione plenaria nella seduta del 19 novembre 1938-XVII e, con l'intervento del Capo della Segreteria della Commissione prof. CERCIELLO, tenne sette riunioni nei giorni 26 e 29 novembre 1938-XVII, 6 dicembre 1938-XVII e 10, 17, 20 e 27 gennaio 1939 - XVII.

personale di coltivazione, insomma quelle proprietà che nella lingua italiana sono designate sotto il nome di tenuta, tenimento, fattoria, fondo o podere.

I motivi, pertanto, che giustificano la indivisibilità non sono di ordine tecnico-industriale, quali quelli che potrebbero fare capo al concetto strettamente economico dell'azienda, ma di ordine sociale e politico. Trattasi di uno di quegli istituti che, sotto varie denominazioni e regolamenti, mirano in molti Paesi a far sussistere i fondi di moderata estensione, rispondenti all'attività e ai bisogni di una famiglia di agricoltori, per frenare l'inurbamento e per conservare quella classe sociale degli agricoltori-proprietari, che nei motivi del Codice svizzero è esaltata come il nerbo della compagine nazionale.

Perciò il Codice civile svizzero riannoda l'applicazione di questo principio alla organizzazione dei beni di famiglia e particolarmente ad una forma speciale di comunione familiare a partecipazione, di cui diremo più oltre. Si spiega, inoltre, nei motivi, che il regolamento della indivisibilità dell'azienda permetterà ai diversi Cantoni di seguitare ad applicare, indirettamente ed in parte, quelle norme tradizionali di diritto ereditario rurale, che hanno contribuito a formare la saldezza di questa classe di proprietari agricoltori (1).

3. La vostra Sottocommissione è di parere che il principio della indivisibilità possa venire accettato anche da noi sulle medesime direttive. Esso risponde, infatti, assieme ad altre norme dei nuovi Codici che completa e rinforza, alla politica rurale del Fascismo, dettata nei discorsi del Duce e già svolta con numerose misure, fra cui basti ricordare quelle che si riallacciano alla bonifica integrale, ai provvedimenti speciali per la Sicilia, ai provvedimenti relativi alla costruzione o ricostruzione dei fabbricati rurali, ai premi a favore dei coloni capifamiglia, e più generalmente relativi all'appoderamento.

4. Presentato il problema sotto questo aspetto, cade la obiezione pregiudiziale dell'impossibilità di definire quale sia l'azienda agricola indivisibile. La parola « indivisibile », che è stata inserita nel testo dell'articolo 265, non si trova punto nel testo del Codice svizzero, il quale parla semplicemente di fondi che costituiscono delle *unità economiche*, la indivisibilità non risultando obbiettivata dalla natura della azienda, ma rappresentando il contenuto del comando della legge che vuole che questi fondi, per ragioni di interesse pubblico, non siano divisi fra gli eredi, ma attribuiti ad un solo coerede.

Noi vi proponiamo, dunque, di accogliere in questo senso il principio della indivisibilità, aggiungendo che lo riferiamo anche ai fondi soggetti ad enfiteusi, pei quali l'applicazione della indivisibilità sarà un ritorno ad un'antica tradizione il cui abbandono è stato una delle ragioni della decadenza di questa antica e benemerita istituzione.

* * *

5. Ammessa la norma della indivisibilità, occorre risolvere la non facile questione, con quali modalità di esecuzione la norma possa essere applicata per evitare quelle obiezioni di ordine pratico che furono giustamente sollevate nella discussione della Commissione parlamentare, di fronte al testo proposto.

La prima di queste obiezioni è quella che riflette la estensione del fondo, che codesto testo non determina, mentre è ovvio l'osservare che non vi è ragione di attri-

(1) Consultare « Schweizerisches Zivilgesetzbuch » Erläuterungen zum Vorentwurf, des Eidgenössischen Justiz und Polizei Departements — Bern, Bächler, 1914, pag. 248 e seg., 348 e seg., 364 e seg., 402 e seg. e consultare anche *Tuor*, Erbrecht, Bern, 1920, pag. 801 e seg., 871 e seg.

buire il fondo ad una sola famiglia se è di tale estensione da sopperire ai bisogni di più famiglie, la divisione in tal caso, anzichè nuocere, giovando all'aumento della popolazione rurale.

L'assenza di una limitazione si spiega nel Codice svizzero, essendo la proprietà terriera in Svizzera costituita da piccola o media proprietà (1). Ma negli altri Paesi, ove il latifondo esiste, i provvedimenti legislativi, che hanno finalità analoghe, contengono sempre delle limitazioni, ora riferite, come in recenti leggi o progetti francesi, al valore del fondo, ora alla sua estensione, come nella legislazione tedesca dell'*Erbhof* ed in quella più antica, austriaca, dell'*Höferecht*.

Alla vostra Sottocommissione sembra che la limitazione non debba essere riferita al criterio del valore del fondo, data la instabilità attuale del potere di acquisto della moneta, e ancor meno al criterio della estensione del fondo stesso perchè, specialmente da noi, le differenze che risultano dalla qualità della coltura e dal grado di feracità del suolo, rendono anche questo criterio inadeguato per stabilire una uniforme limitazione.

Crediamo che sia preferibile di attenersi al criterio dell'*estimo catastale*. L'*estimo* infatti è formato distintamente per provincie sulla base del reddito agricolo, tenendo conto appunto delle colture e della feracità (2), e fornisce quindi un criterio proporzionalmente esatto del valore produttivo del fondo. Ricordiamo, inoltre, che tale criterio è stato, perciò, adottato dalla recente legge sulla razza che accorda ai giudei di possedere terreni fino all'*estimo* di lire 5.000, e riteniamo che non si potrebbe adottare una cifra inferiore. In talune provincie e per talune colture, questa estensione potrà forse non rispondere ai bisogni di una famiglia agricola o eccederli. Vi proponiamo, perciò, di riconoscere al Governo la facoltà di stabilire per decreto Reale, sulla base degli *estimi catastali*, il limite massimo come il limite minimo di estensione dell'azienda che si reputa corrispondente ai suddetti bisogni.

6. Alla questione ora esaminata si riallaccia quella di sapere se convenga di restringere l'applicazione del principio nell'ambito dei poderi a coltivazione diretta.

A prima vista sembrerebbe che questa limitazione rientri nella giustificazione del principio medesimo, consistente nella difesa della classe dei proprietari agricoltori. Ma occorre riflettere, anzitutto, che si verrebbe così a restringere notevolmente la portata del principio, perchè non si applicherebbe alle aziende costituite da fondi dati in affitto, a colonia o a mezzadria, le quali superano, secondo le statistiche, il milione. Della limitazione, d'altra parte, profitterebbe soltanto quella classe di proprietari che vivono lontani dalle loro terre e che meno meritano la protezione della legge, mentre ne avrebbe danno la classe dei coloni che potrebbero essere costretti dalla divisione ad abbandonare quel fondo che talora (come è risultato dalle inchieste condotte ai fini del conferimento dei premi di colonizzazione), coltivano da più generazioni. Nel sistema del Codice svizzero questa limitazione non si trova. Anche la legge germanica 29 settembre 1933 sull'*Erbhof* non esclude l'applicazione della indivisibilità ai fondi affittati (Vedi § 7). Vi proponiamo di seguire lo stesso sistema, uniformandoci su questo punto al progetto ministeriale.

(1) Si trova oggi pendente davanti all'Assemblea generale della Confederazione svizzera un progetto di legge per lo sdebitamento delle imprese agricole che contiene alcuni emendamenti degli articoli 619 a 625, del Codice civile, con i quali si limita l'applicazione del principio dell'indivisibilità ai fondi che forniscono sufficienti mezzi di esistenza, dando facoltà agli eredi di chiedere la divisione quando il fondo si presta, in ragione della sua estensione e della sua natura, ad essere frazionato in più aziende *vitali*. Ma si accentua sotto ogni altro aspetto il carattere obbligatorio della norma della indivisibilità.

(2) Ved. articolo 11 delle leggi (testo unico) sul nuovo catasto 8 ottobre 1931, n. 1572 e articolo 95 e seguenti del Regolamento approvato con Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1539.

7. Il maggiore interesse che presentano i fondi coltivati direttamente può, invece, essere preso in considerazione nello stabilire la scala della preferenza tra più coeredi che chiedono l'assegnazione del fondo.

Noi vi proponiamo di stabilire come requisito generale che sia scelto il coerede ritenuto più idoneo ad esercitare l'azienda e a migliorarla, se occorre (1).

Vi proponiamo, poi, che si preferisca colui che assuma l'obbligo di coltivare direttamente il fondo e che fra più coeredi ugualmente idonei e che siano ugualmente pronti ad accettare tale obbligo, sia preferito colui che appartenga alla discendenza diretta maschile del defunto e fra più discendenti, colui che sia stato designato dal testatore. A parità, infine, di ogni altra condizione sarà preferito colui che ha già coltivato il fondo, oppure, a discrezione del giudice, colui che possenga maggiore numero di discendenti di sesso mascolino, le braccia disponibili costituendo un coefficiente per la buona coltura.

Riferendoci alla coltivazione diretta, noi ci riferiamo naturalmente alla coltivazione fatta, o personalmente diretta, da chi abita nel fondo, senza esigere in via assoluta il requisito della coltivazione manuale del proprietario, requisito di cui è oggi scaduta l'importanza, atteso il diffondersi dell'impiego, in molte delle operazioni agricole anche di piccoli fondi, così delle macchine, come di operai specializzati, estranei all'azienda.

L'assegnazione potrà anche essere fatta a più coeredi i quali chiedano di esercitare l'azienda in comunione. Naturalmente l'assegnazione sarà sospesa se la divisione è sospesa per volontà del testatore (articolo 251) o del giudice (articolo 255).

8. Il testo dell'articolo 265 non contiene alcuna norma concernente i rapporti di questa assegnazione unitaria con le operazioni della divisione. Anche questa lacuna fu rilevata nella discussione generale.

Noi vi proponiamo di precisare che si debba portare al netto il valore dell'azienda per liquidare il conguaglio con le quote spettanti ai diversi coeredi. Sarà così determinato il debito di rifatta o rivalsa che comunemente verrà a sorgere a carico dell'erede assegnatario nei confronti degli altri coeredi.

L'assegnazione comprenderà nell'attivo anche le scorte vive e morte del fondo, affinché la coltivazione possa continuare normalmente.

Comprenderà nel passivo tutti gli oneri e pesi reali, nonché tutti i debiti attinenti all'azienda.

Questi oneri, pesi e debiti devono, per dare la necessaria fissità ai rapporti successivi tra l'assegnatario ed i coeredi, rimanere consolidati a carico dell'assegnatario. L'erede assegnatario rimarrà per tanto aggiudicatario dell'azienda come tale, cioè come una università comprendente ogni rapporto attivo e passivo, riferentesi all'azienda stessa. Sotto questo aspetto potrebbe trovarsi modificata l'applicazione del principio tradizionale secondo il quale (articolo 291 del progetto ministeriale) i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

Ciò nei rapporti fra i coeredi. Noi dubitiamo, invece, che nei riguardi dei creditori della successione non debba rimanere intatto, rispetto ai debiti dell'azienda, l'altro principio secondo il quale tutti gli eredi sono tenuti indistintamente al pagamento dei debiti e pesi ereditari, personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (articolo 293 del progetto ministeriale). Potrà avvenire che i coeredi possano, pertanto, essere convenuti dai creditori per rispondere personalmente dei debiti dell'azienda, precedenti all'assegnazione, benché già scontati nel fissare la

(1) In questo senso sono quasi tutte le leggi moderne, salvo il recente decreto-legge francese che ha restaurato il diritto di maggiorasco.

quota dell'assegnatario, salvo il diritto di essi coeredi di chiamare in causa l'assegnatario per essere da lui rivalsi.

Apparirebbe, certo, cosa più semplice e razionale di concentrare i debiti dell'azienda a carico del solo assegnatario anche nei rapporti dei creditori ereditari, ma noi temiamo che questa deroga al principio tradizionale possa portare ai creditori del *de cuius* un pregiudizio. Ad ogni modo si potrà riesaminare questo punto nel regolamento dei debiti della successione.

* * *

9. Uno dei problemi più delicati che sorgono dal sistema dell'assegnazione del fondo familiare ad uno solo dei coeredi, è quello di provvedere al modo come l'assegnatario possa tacitare i coeredi, nel caso comune (trattandosi normalmente di famiglie numerose) che il valore del fondo superi notevolmente l'ammontare della quota ereditaria spettante all'assegnatario stesso.

Come fu rilevato nella discussione generale, il progetto ministeriale provvede al riguardo in modo troppo semplicistico e che contrasta con le esigenze elementari della economia rurale. Esso stabilisce, infatti, che l'assegnatario debba tacitare i coeredi in un termine massimo di tre anni, durante il quale termine dovrebbe pagare loro l'interesse legale sulla base corrispondente al valore delle loro quote o della parte residua di esse, e fornire garanzie idonee quando siano richieste dagli interessati. Ora sembra difficile che il fondo possa sopportare il carico di questo rapido rimborso, oltre al carico del pagamento d'interessi che saranno normalmente superiori alla rendita netta della terra, ed oltre al carico, infine, delle idonee garanzie le quali potrebbero pregiudicare il credito di cui il proprietario abbisogna per procurarsi il capitale annualmente necessario per le spese della coltivazione.

Il Codice svizzero si è preoccupato, invece, di creare un sistema di liquidazione che non obblighi l'assegnatario a contrarre vincoli che superino la potenzialità economica dell'azienda e ne compromettano l'avvenire. Esso stabilisce (articolo 628) che quando l'azienda ed i beni personali dell'azienda sono già operati oltre i tre quarti del valore di attribuzione del fondo, ossia del valore ad esso attribuito nella formazione delle quote, la divisione del fondo venga sospesa ed il fondo stesso resti sottoposto ad una forma speciale di comunione familiare che viene chiamata a partecipazione o *Ertragsgemeinschaft*, secondo il testo tedesco (articolo 621).

Questa forma di comunione fa parte del regolamento dei beni di famiglia che si trova nel Libro II del Codice (Diritti di famiglia). Secondo l'articolo 347 di detto Titolo la gestione e la rappresentanza dell'azienda indivisa rimangono attribuite ad uno dei membri della comunione (nel nostro caso all'assegnatario), il quale deve versare agli altri comunisti una quota del beneficio netto dell'azienda. Questa quota, salvo patto contrario, è stabilita in una somma fissa, che è determinata equamente secondo la rendita media dei beni comuni, nel corso di un periodo di tempo sufficientemente lungo, e tenendo conto delle prestazioni a carico del gestore.

La indivisione dell'azienda agricola può continuare, secondo il Codice svizzero, per un tempo indefinito, che i motivi del Codice stesso suppongono assai lungo poichè dicono che, se una data dovesse venire fissata, dovrebbe essere quella di un trentennio o fino alla morte del successore dell'assegnatario (1).

Ma il Codice fornisce, altresì, ai coeredi che non vogliano sottostare alla indivisione, il mezzo di liquidare la loro quota facendosi rilasciare dal coerede assegnatario o una dichiarazione di debito garantita sul fondo, o una cartella fondiaria (articolo 624).

(1) Citate « Erläuterungen », pag. 469.

Inoltre, poichè la indivisione è basata sul presupposto che l'assegnatario non possa tacitare i coeredi, questi possono sempre pretendere, se l'assegnatario viene in migliori condizioni di fortuna, che siano liquidate le loro quote (articolo 623).

10. La Sottocommissione vi propone di adottare un sistema fino ad un certo punto analogo, pur tenendo presente che noi non possiamo contare su tutte le risorse giuridiche che fornisce il Codice svizzero, fra l'altro con l'istituto delle cartelle di rendita fondiaria; e aggiungiamo, perciò, alternativamente un secondo sistema tratto dal nostro diritto nazionale.

Secondo un primo sistema, l'assegnatario sarebbe autorizzato dall'autorità giudiziaria a liberarsi del suo debito verso i coeredi mediante pagamenti rateali in uno spazio di tempo non superiore a dieci anni.

Nel frattempo il fondo rimarrebbe indiviso e l'assegnatario avrebbe il possesso dell'azienda e la rappresentanza dei coeredi come amministratore della comunione, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Cioè si realizzerebbe quella comunione familiare in partecipazione che è prevista dal Codice svizzero. Essa trova già corrispondenza nelle norme regolanti il patrimonio familiare secondo il nuovo Libro I del Codice civile e specialmente nella disposizione dell'articolo 174 che prevede e regola, dopo la morte del costituente, l'amministrazione del patrimonio, affidandola, in difetto del coniuge superstite, al maggiore dei figli, o ad altro figlio più idoneo, designato dal tribunale. Troverebbe anche corrispondenza nelle disposizioni sulla comunione familiare « di fatto » prevista negli articoli 330 e seg., del progetto del Libro II del Codice civile preparato dalla Commissione Reale, ed infine nelle norme stesse di questo Titolo che ammettono che il patrimonio ereditario rimanga indiviso per un periodo non superiore a cinque anni, vuoi per volere del testatore (articolo 251) vuoi per comando del magistrato (articolo 255).

Per evitare, poi, gli inconvenienti di un rendiconto annuale, vi proponiamo, sull'esempio del Codice svizzero, che l'autorità giudiziaria liquidi in un canone fisso la corrisposta che l'assegnatario dovrà versare ai coeredi, sia come quota di ammortamento graduale del debito, che come partecipazione al reddito dell'azienda.

L'assegnazione potrà essere revocata se l'assegnatario non paga le rate del debito per due anni consecutivi o le paga con gravi o continuati ritardi o mette comunque in pericolo con la cattiva gestione gli interessi dei coeredi. L'autorità giudiziaria potrà però accordare delle dilazioni secondo le circostanze e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. L'assegnazione sarà estinta di pieno diritto se alla scadenza del termine finale fissato per il rimborso i coeredi non siano stati completamente soddisfatti.

Nel caso di risoluzione o di estinzione dell'assegnazione, l'autorità giudiziaria potrà, secondo le circostanze, provvedere alla nomina di un altro assegnatario o autorizzare l'alienazione dell'azienda nella sua totalità.

11. Tuttavia con questo sistema non si provvede sufficientemente, secondo il nostro parere, a tutte le emergenze che si possono presentare.

In molti casi l'entità notevole del fondo, il bisogno di importanti miglioramenti, il numero e le condizioni personali degli altri coeredi, od altre ragioni possono esigere che si addivenga senz'altro ad una sistemazione fissa e definitiva dei rapporti ereditari. Ed abbiamo pensato che si possa, per ottenere questa sistemazione, ricorrere all'istituto tradizionale della enfiteusi che pur oggi sussiste in molte regioni d'Italia e che una corrente autorevole di opinioni tende a rimettere in onore. L'enfiteusi è stata, infatti, mantenuta e rinforzata nel progetto del Libro II della Commissione Reale, liberandola da quelle regole liberistiche della scuola francese che ne hanno minato le basi originarie. Anche oggi la enfiteusi potrebbe così intervenire nella sua funzione storica di difesa e di miglioramento delle piccole e medie proprietà agricole familiari.

Questa forma sussidiaria di divisione non sarebbe tuttavia applicata che allorché, a giudizio dell'autorità giudiziaria, confortato dal consenso dei coeredi rappresentanti la maggioranza degli interessi ereditari, il sistema della tacitazione rateale in un decennio appaia non praticabile o non conveniente.

La durata, il canone e gli altri patti di questa enfiteusi sarebbero stabiliti dalla sentenza del magistrato a seconda delle particolari circostanze.

Si applicherebbero le norme generali di questo istituto, salvo che si ammetterebbe, in correlazione con la sua giustificazione originaria, che ciascuno degli eredi possa in ogni tempo costringere l'enfiteuta a redimere il fondo per la rispettiva quota di canone del coerede istante, quando l'enfiteuta abbia raggiunto una condizione economica che gli permetta di poter procedere a codesta affrancazione.

* * *

12. Noi speriamo che l'istituto della indivisione del fondo agricolo familiare possa, mediante questo congegno di condizioni e di modalità, superare le difficoltà che furono prospettate nella discussione generale; e possa efficacemente contribuire alla conservazione dei fondi familiari, integrando le altre disposizioni del Codice che mirano allo stesso fine e dando alla politica agraria dell'appoderamento maggiore sicurezza di risultati permanenti.

Il presidente della Commissione giustamente rammentava che il problema è stato da noi discusso da oltre un cinquantennio, fin dall'epoca della nota inchiesta agraria Jacini. Vari progetti di legge di iniziativa ministeriale e parlamentare possono essere rammentati che hanno tentato di risolverla, specialmente sul terreno liberistico ed individualistico della costituzione volontaria dei cosiddetti beni di famiglia, indirizzo seguito anche coll'istituto del patrimonio familiare del primo Libro del Codice.

Nell'epoca moderna, acuendosi il bisogno di evitare l'inurbamento e di parare alla minaccia della denatalità, discussioni e progetti di legge nella stessa direzione si sono moltiplicati, com'è noto, nei Paesi civili. Parrebbe inutile di ricordare che anche da noi il problema è oggi nuovamente dibattuto, sia nei suoi aspetti politici e giuridici, sia ancor più sotto i riguardi tecnici del regolamento della unità culturale agraria.

La misura dell'assegnazione del fondo ad un solo coerede, per comando assoluto di legge e con la scelta del magistrato a favore del più idoneo, ha il carattere speciale di una misura di autorità, imposta dallo Stato per ragione pubblica.

Come ha osservato uno scrittore straniero, commentando recentemente questa disposizione, essa appare veramente fondamentale per la soluzione dell'intricato problema (1).

13. Si può obiettare, tuttavia, e fu obiettato, nella discussione generale, che la misura stessa non ha un valore assoluto e durevole perchè l'assegnatario potrà in seguito vendere o ipotecare per frazioni l'azienda agricola, come potrà farlo chi l'acquista in seguito, per contratto o per espropriazione forzata.

Quest'ultimo punto è fondamentale per stabilire la portata giuridica del principio dell'indivisibilità dell'azienda agricola.

Su di esso i pareri dei componenti la vostra Sottocommissione sono rimasti divisi.

(1) *Regards sur quelques problèmes d'organisation successorale (à propos du nouveau projet de Code civil italien)* per H. VIALLETON, in « Annuario di diritto comparato » a cura di L. Galgano, XII, fasc. 5, 2ª serie, pag. 320 e seg.

Si può, infatti, sostenere che il compito del Codice civile, nel Titolo della divisione ereditaria, si deve arrestare alla norma che impedisce il frazionamento fra i coeredi dell'azienda agricola familiare.

Il legislatore del Codice civile non può regolare la situazione giuridica della azienda, dopo che è stata totalitariamente assegnata al coerede ed ai coeredi più idonei, senza entrare nel campo di una questione più generale e più ampia, abbracciante anche i passaggi di proprietà per atto tra vivi, e che solleva problemi di tecnica agraria e di organizzazione del credito agrario e fondiario nonchè di disciplina sociale della classe dei proprietari agricoltori. Bisognerebbe eventualmente giungere a creare, come fa la legge tedesca dell'*Erbhof*, un sistema generale di appoderamento, sottoposto a un diritto speciale di trasmissione e di pesi, sussidiato da uno speciale sistema di credito, affidato, infine, alla classe speciale dei *Bauer*, costituita come una casta chiusa che viene sottoposta ad una particolare disciplina politico-sociale.

Ma si può rispondere che limitando gli effetti dell'indivisibilità all'atto ed al momento dell'assegnazione, noi faremmo una costruzione giuridica viziata di contraddizione logica, e di un valore effimero.

Il privilegio del coerede assegnatario che acquista un bene che supera la sua quota ereditaria, importa logicamente ch'egli non possa successivamente dividerlo senza violare la ragione del suo particolare titolo di acquisto. L'interesse pubblico che giustifica il suo privilegio non può, d'altronde, considerarsi come esaurito da una indivisibilità che non sia permanente.

La costruzione rimarrebbe edificata sulla sabbia e non risponderebbe ai bisogni di questo momento storico.

L'ultimo censimento statistico delle aziende agricole, occorre ricordarlo, ci dà questo risultato:

che più dei tre quarti del numero totale delle aziende agricole è costituito da piccoli poderi familiari;

che, viceversa, questa prevalente maggioranza di aziende non occupa che la sesta parte della superficie coltivabile (1).

Bastano questi dati per giustificare in pieno la politica dell'appoderamento.

Ma se questo appoderamento non ha carattere duraturo, se i poderi familiari rimangono soggetti a divisione, falliscono gli scopi politici e sociali dell'appoderamento stesso.

(1) Ecco le cifre risultanti dall'annuario statistico 1938 che riporta il censimento delle aziende agricole al 19 marzo 1930.

AZIENDE AGRARIE CENSITE PER CLASSI DI AMPIEZZA.

Aziende				Numero	Superficie occupata	
da ha.	0	a ha.	0,50		ha.	
				909.782		199.100
"	0,51	"	1 —	581.299	"	446.359
"	1,01	"	3 —	1.272.590	"	2.398.333
"	3,01	"	5 —	532.827	"	2.092.259
"	5,01	"	10 —	492.209	"	3.482.148
"	10,01	"	20 —	253.959	"	3.535.884
"	20,01	"	50 —	106.961	"	3.188.627
"	50,01	"	100 —	25.575	"	1.782.090
"	100,01	"	500 —	17.559	"	3.506.073
"	500,01	a oltre		3.505	"	5.620.891

Totale numero delle aziende 4.196.266; Superf. ha. 26.251.744

Rispetto alle trasmissioni tra vivi il divieto della divisione potrà essere fissato e regolato nell'atto stesso dell'appoderamento, come appunto fa la legge germanica.

Rispetto alle trasmissioni ereditarie la indivisibilità può essere stabilita dal Codice civile, nella occasione della successione. Nè presso di noi occorre di giungere al ferreo sistema che la legge germanica ha potuto e dovuto creare sulla base di istituzioni tradizionali e di necessità materiali, determinate dal clima e dal suolo. I tre milioni delle aziende agricole familiari italiane bastano a dimostrare che non occorre incatenare il contadino italiano alla bellissima terra che gli dà gioia ed orgoglio di vita, nè occorre di formare una casta chiusa della popolazione agricola.

La soluzione, d'altra parte, dei problemi di tecnica agraria che sono coordinati al problema giuridico della indivisibilità, e che probabilmente richiedono soluzioni diverse nelle diverse regioni, non sono pregiudicate dal progetto il quale rinvia a decreti Reali la fissazione dei limiti minimi e massimi del fondo familiare.

Rispetto, poi, ai problemi, ugualmente coordinati, del credito fondiario ed agrario, essi sono da lunga pezza all'ordine del giorno del Regime. Anch'essi non sono pregiudicati dal progetto, il quale si limita a fornire dei congegni giuridici atti a facilitare lo sdebitamento dell'assegnatario del fondo verso i suoi coeredi.

Nè debbono arrestarci remore di ordine sistematico nella nostra opera di codificazione perchè sempre più essa si afferma non come accertamento di un diritto già raggiunto, ma come attività di graduale conquista di un diritto nuovo che mira a realizzare nel campo giuridico i principii fondamentali della rivoluzione fascista.

14. Il principio del carattere permanente della indivisibilità dell'azienda agricola familiare sarebbe sanzionato nell'articolo 265 *quinqüies* del progetto.

In detto articolo si provvede, anzitutto, a fissare i caratteri della procedura da seguire in questa materia davanti l'autorità giudiziaria per ottenere i provvedimenti di assegnazione del fondo, di regolamento del debito dell'assegnatario, di costituzione dell'enfiteusi ed ogni altra decisione occorrente nella materia.

Stante il carattere urgente e la natura familiare di questi provvedimenti, che devono regolare i rapporti giuridici fra i coeredi, si prescrive la procedura di Camera di Consiglio, con l'intervento contraddittorio delle parti. Stante l'interesse pubblico che giustifica il sistema dell'indivisibilità, è prescritto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Il nuovo Codice di procedura civile completerà queste norme.

I provvedimenti di assegnazione dell'azienda e di costituzione eventuale di un'enfiteusi sul fondo saranno trascritti.

Nell'ultimo comma si dispone che dal giorno della trascrizione del provvedimento di assegnazione i beni costituenti l'azienda agricola non potranno essere alienati od espropriati dall'assegnatario, o dai suoi aventi causa, che come un tutto, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria emanata nei casi di necessità od utilità evidenti. Questo precetto sarà annotato in margine della trascrizione dell'atto di assegnazione e di esso sarà preso nota sui registri catastali.

Le ipotesi, nelle quali occorre derogare al principio della indivisibilità, sono facili a prospettare; opere pubbliche che importano il frazionamento, necessità economiche o culturali che consigliano permuta di frazioni del fondo, trasformazioni culturali o riduzioni della famiglia rurale che consentano il frazionamento in minore unità ugualmente sufficienti per i bisogni familiari e via discorrendo.

La norma della indivisibilità permanente, non rispondendo al voto unanimi della Sottocommissione, viene posta fra parentesi.

30 gennaio 1939—XVII.

EDUARDO PIOLA CASELLI
Presidente e relatore,

II. — Relazione sulla indivisibilità dell'azienda commerciale e industriale.

La Sottocommissione, dopo maturo esame, è venuta nella determinazione di proporre l'abbandono dell'articolo 265 del progetto per quanto riguarda l'azienda commerciale (azienda commerciale e industriale).

I motivi sono i seguenti:

1° Dal punto di vista *politico*, le ragioni che sussistono per legare la piccola azienda agricola alla discendenza familiare non sussistono per l'azienda commerciale. Lo Stato ha ragione di preoccuparsi per ragioni sociali e demografiche di stabilizzare attraverso la successione ereditaria nella linea familiare la piccola proprietà agricola; ma i naturali assestamenti dei ceti commerciali e industriali, che possono verificarsi attraverso la successione ereditaria, non investono alcun interesse pubblico.

2° Dal punto di vista *pratico*, l'esperienza insegna che quando nella discendenza familiare vi è chi ha la vocazione di continuare l'azienda commerciale paterna, il diritto comune offre i mezzi per permettere tale continuazione sia attraverso la costituzione di una società commerciale familiare fra gli eredi (in nome collettivo, in accomandita, ecc.) o di un'associazione in partecipazione, sia attraverso una divisione amichevole tra eredi (articolo 256. progetto) che assegni l'azienda ad uno degli eredi con soddisfazione dei diritti dei coeredi sugli altri beni ereditari oppure con trasformazione della quota dei coeredi in un credito verso l'erede assegnatario dell'azienda, verso garanzie consensualmente negoziate. A questo proposito l'intervento dell'autorità giudiziaria è prescritto dalla legge solo nel caso che l'azienda debba essere assegnata a un minore (articolo 12 Codice di commercio) a tutela degli interessi del minore.

Che se tra gli eredi non vi sia alcuno che abbia interesse a subentrare nella azienda al titolare defunto, non vi è alcuna ragione di ordine pubblico per opporsi alla liquidazione frazionata dei beni dell'azienda o alla sua alienazione in blocco. La scelta tra la liquidazione e l'alienazione dipenderà in questo caso dalla valutazione della vitalità dell'azienda, ma questa valutazione può essere fatta con conoscenza di causa solo dagli interessati. Se l'azienda ha un effettivo valore di *avviamento* è ovvio che nessuno degli interessati vorrà distruggere questo valore, e gli interessati si metteranno facilmente d'accordo per cercare un acquirente dell'azienda prima di decidersi a liquidarla e a dividerne le spoglie.

È certamente doveroso prevedere in questa materia anche la possibilità di un dissenso tra gli eredi, agli effetti di far intervenire l'autorità giudiziaria per far sospendere *temporaneamente* la liquidazione e la divisione dell'azienda, quando ciò possa essere pregiudizievole all'interesse comune; ma a ciò provvede già l'articolo 255 del progetto. Sembra invece eccessivo e pericoloso rimettere all'autorità giudiziaria, che non ha elementi propri di giudizio, la scelta di un provvedimento *definitivo* (liquidazione, alienazione, assegnazione ad un coerede) come propone l'articolo 265 ultimo capoverso.

Non si fa l'ipotesi dell'azienda dissestata, perchè in tal caso subentra di diritto il fallimento.

3° Dal punto di vista *giuridico*, il problema dell'indivisibilità dell'azienda (*unitaritas facti*) non si pone in termini assoluti, come sembra supporre il progetto (articolo 265), che parla di azienda come se fosse una cosa indivisibile entro limiti nettamente definiti.

Nell'azienda infatti i soli elementi *indivisibili per natura* sono gli elementi *immateriali* — avviamento, segni distintivi (nome, insegna, marchi, brevetti, ecc.); ma questi elementi indivisibili per loro natura, precisamente perchè tali, restano indivisibili anche in caso di divisione ereditaria quando non si voglia liquidare l'azienda.

Per quanto riguarda invece gli elementi *materiali* dell'azienda (immobili, impianti, stigli, merci, titoli, ecc.), la loro indivisibilità è essenzialmente *relativa* alla loro *destinazione* all'azienda, e nulla impedisce che in caso di divisione ereditaria gli eredi possano mutare la destinazione di tali elementi: per esempio, escorporando dall'azienda gl'immobili, per darli in semplice locazione all'azienda; escorporando impianti o fondi di magazzino ritenuti superflui e alienandoli separatamente; escorporando dall'inventario dell'azienda il portafoglio titoli e il denaro liquido ecc.

Per quanto infine riguarda i crediti e debiti dell'azienda (compresi quelli verso il personale dell'azienda) il loro nesso con l'azienda in sede di successione ereditaria è anche più modificabile: così l'azienda può essere assegnata ad un coerede o alienata con i crediti o senza i crediti; con tutti i debiti o solo con una parte dei medesimi; con le liquidazioni del personale a carico dell'alienante o dell'acquirente ecc.

Intervenire in questa materia con norme coattive o anche semplicemente rimettere il regolamento di questa materia all'autorità giudiziaria (sulla base di quali elementi?) avrebbe la portata d'intralcio, se non di rendere impossibili, sistemazioni pratiche, che, rimesse agli interessati, sono sempre andate a posto con sufficiente facilità.

4° Il sistema del progetto è comunque *inattuabile* in quanto conferisce all'autorità giudiziaria il potere di assegnare l'azienda a un coerede (o a più coeredi) anche quando l'azienda superi la quota dell'erede assegnatario (o di più coeredi assegnatari) e gli altri eredi debbano per conseguenza essere soddisfatti delle loro quote in tutto o in parte sull'azienda.

Secondo il progetto (articolo 265, terzo comma) in tale ipotesi (che sarebbe normale) il coerede dovrebbe soddisfare i coeredi in tre anni prestando nel frattempo gli interessi e le idonee garanzie, richieste dai coeredi.

Ciò non può essere interpretato come la permanenza del rapporto di comunione ereditaria sull'azienda per il periodo di tre anni, *con gestione comune*, perchè in tal caso la disposizione non aggiungerebbe nulla a ciò che già prevede l'articolo 255.

Dunque la portata dell'articolo 265 è di trasformare il *diritto reale* di quota dei coeredi nell'azienda in un *diritto di credito* verso il coerede assegnatario.

Ma, se è così, è ovvio che in molto meno di tre anni un erede assegnatario disonesto ha tutto il tempo di svuotare l'azienda del suo contenuto e di dilapidare il ricavato, preparando ai coeredi le più amare sorprese; mentre un erede onesto in tre anni avrà difficilmente il modo di liquidare i diritti dei coeredi, senza pregiudicare il credito dell'azienda.

Nè è da fare gran conto sulle « idonee garanzie » che fino al loro totale soddisfacimento i coeredi possono richiedere. Infatti, se l'erede assegnatario avesse la possibilità di prestare garanzie personali, non avrebbe bisogno di chiedere credito ai coeredi, ma potrebbe ottenere il credito altrove e liquidare i coeredi per contanti. Se l'erede assegnatario invece non ha credito personale, non gli resta che il credito legato all'azienda. Le « idonee garanzie » avrebbero pertanto gioco sul nostro caso, solo se potessero essere *garanzie reali* sull'azienda.

Ma per rendere possibile il *credito reale* sull'azienda (e quindi la sua alienazione con pagamento differito del prezzo) occorrerebbe un sistema di pubblicità delle attività aziendali, che nella legislazione italiana tuttora manca. Inutile dunque pensare nello stato attuale del nostro diritto a garanzie reali sull'azienda.

In conclusione quindi il sistema del progetto, attraverso la proposta apparentemente innocente dell'assegnazione dell'azienda a un coerede — con soddisfacimento dei coeredi in tre anni — rischia di creare situazioni nelle quali i coeredi possono trovarsi con un pugno di mosche.

5° Non meno *insufficiente* è il sistema del progetto nei riguardi dei terzi creditori dell'azienda.

Il progetto, infatti, prevedendo l'assegnazione dell'azienda in blocco a un coerede, prevede che l'azienda gli sia assegnata con tutti i suoi crediti e i suoi debiti, e cioè per un valore equivalente al suo attivo diminuito dal passivo (attivo netto).

Ciò significa che i debiti dell'azienda passano all'assegnatario, non solo nei rapporti interni tra i coeredi, ma anche nei rapporti esterni; perchè se gli eredi, nei confronti l'azienda è stata imputata a netto dei debiti, dovessero essere chiamati a rispondere dei debiti stessi di fronte ai terzi creditori, essi finirebbero col pagare i debiti stessi due volte.

Ora è mai possibile che i debiti dell'azienda possano passare all'assegnatario, con liberazione degli altri coeredi, senza che i terzi creditori abbiano modo di dire la loro parola? Occorrerebbe dunque riconoscere ai creditori un diritto di opposizione all'assegnazione dell'azienda.

Ma per rendere possibile l'esercizio di questo diritto di opposizione dei creditori, occorrerebbe a sua volta un sistema di pubblicità dell'inventario dei debiti della azienda, occorrerebbe inoltre in caso di contestazione una procedura di accertamento dei debiti stessi; occorrerebbe infine un sistema di garanzie a favore dei creditori, ove, malgrado la loro opposizione, l'azienda fosse assegnata a un solo o ad alcuni soli coeredi.

Sono tutti problemi che si riconnettono al più generale problema dell'alienazione dell'azienda, e che non possono essere risolti se non attraverso una legislazione speciale sull'azienda, che per ora manca.

In difetto di questa legislazione speciale sull'azienda non si vede come il sistema proposto dall'articolo 265 del progetto possa reggere.

6° Il sistema dell'articolo 265 del progetto non è nemmeno utilizzabile come punto di partenza, per una proposta più modesta, a cui la Sottocommissione ha pensato, nel senso di riconoscere *un diritto di prelazione* a favore dei singoli coeredi in caso di alienazione dell'azienda; perchè in difetto di accordo tra i coeredi, anche a tali limitati effetti occorrerebbe almeno che il nostro diritto prevedesse un sistema di vendita pubblica dell'azienda (ai pubblici incanti); mentre invece anche il recente progetto ministeriale di Codice di procedura civile, che pure prevede la vendita dell'azienda agraria, esclude espressamente all'articolo 547 analoga procedura per le aziende commerciali (« Le disposizioni del presente titolo si applicano alla esecuzione su aziende diverse da quelle agrarie, *purchè non abbiano carattere commerciale* ») e ciò evidentemente perchè anche il progetto di Codice di procedura civile si è trovato davanti la lacuna di una legge generale sulle aziende commerciali.

7° Le conclusioni negative a cui la Sottocommissione è arrivata circa l'articolo 265 del progetto nei riguardi dell'azienda commerciale, sono confortate dall'esempio delle *legislazioni straniere*. Infatti in nessuna legislazione straniera — neppure tra quelle che hanno una legislazione speciale sulle aziende commerciali — abbiamo trovato dei precedenti all'articolo 265 del progetto nei riguardi dell'azienda commerciale. Tutte le legislazioni (anche quelle che contengono una disciplina speciale per le aziende commerciali con speciali sistemi di pubblicità) quando si tratta della divisione ereditaria, si rimettono alle norme comuni, considerando evidentemente che in questa materia la soluzione migliore è quella di lasciar operare i naturali accordi tra gli interessati.

Le sole norme, indirettamente connesse alla nostra materia, date dalle più recenti legislazioni straniere, riguardano solo certi effetti, di fronte ai terzi, dei trasferimenti di diritto comune (*inter vivos e mortis causa*) dell'azienda commerciale (liceità dell'uso della *ditta derivata* senza responsabilità degli eredi non titolari dell'azienda, quando siano osservate le dovute forme di pubblicità; responsabilità sussidiaria e limitata a breve termine degli alienanti per i debiti trasferiti con l'azienda, in difetto di convenzione contraria con i creditori; effetto della cessione dei crediti dell'azienda anche per i debitori ceduti, quando il trasferimento dell'azienda sia stato debitamente pubblicato).

Ma queste norme di carattere generale in materia di trasferimento dell'azienda sono di competenza del Codice di commercio e non è il caso di farsene carico in questa sede.

La proposta della Sottocommissione si riassume pertanto nella soppressione pura e semplice dell'articolo 265 del progetto per quanto ha riguardo all'azienda commerciale.

Questa proposta non pregiudica però:

a) l'eventuale completamento dell'articolo 255 (sospensione della divisione di un'azienda ereditaria per ordine del giudice), agli effetti di determinare se si possa avere continuazione dell'azienda in comunione senza dar luogo al costituirsi di una società irregolare;

b) l'eventuale aggiunta di un articolo speciale circa l'incidenza (nei rapporti esterni) dei debiti inerenti all'azienda quando questa sia assegnata a un coerede per un valore al netto dei debiti (dopo l'articolo 292);

c) l'elaborazione eventuale di una norma speciale per il trattamento dei debiti dell'azienda nel legato dell'azienda (dopo l'articolo 295).

30 gennaio 1939-XVII.

ALBERTO ASQUINI, *relatore*.

Emendamenti all'art. 265 e nuovi articoli proposti dalla Sottocommissione.

Art. 265.

(Indivisibilità dell'azienda agricola familiare).

Quando della eredità fa parte una azienda agricola, costituente una unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola, essa è interamente assegnata come porzione ereditaria, insieme con gli utensili, con le scorte e col bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo ad esercitare l'azienda e a migliorarne, se occorre, la coltivazione.

Con decreto Reale sarà fissato, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie così massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola.

Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione è prescelto dall'autorità giudiziaria colui che si obbliga ad assumere la coltivazione diretta del fondo e, fra più eredi disposti ad accettare tale obbligo, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto e, fra più discendenti maschili, colui che è stato da costui designato nel testamento. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato il fondo o ha maggior numero di figli maschi.

L'assegnazione può anche esser fatta a più coeredi i quali chiedano di esercitare l'azienda in comunione.

Il valore dell'azienda è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti alla azienda, che rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario (nei rapporti con i coeredi).

Art. 265-bis.

(Liquidazione dei rimborsi a favore dei coeredi).

Se il valore netto dell'azienda sorpassa la quota di spettanza dell'assegnatario e questi non è in grado di rimborsare ai coeredi la differenza senza contrarre debiti eccessivamente onerosi per la gestione dell'azienda, l'autorità giudiziaria può auto-

rizzarlo a rimborsare i coeredi con pagamenti rateali, distribuiti nel corso di un termine non superiore a dieci anni e comprendenti anche la quota loro spettante nel reddito annuale medio dell'azienda. Detto reddito è fissato con perizia, rivedibile dopo cinque anni se la dilazione concessa supera i cinque anni.

Il provvedimento fissa le date di scadenza delle rate, il luogo dei pagamenti ed ogni altra modalità occorrente.

Durante il periodo della dilazione è sospesa l'esecuzione dell'assegnazione e l'azienda rimane in comunione fra i coeredi. L'assegnatario ha il possesso dell'azienda stessa e la rappresentanza dei coeredi come amministratore della comunione nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Art. 265-ter.

(Revoca od estinzione dell'assegnazione).

L'assegnazione può essere revocata dall'autorità giudiziaria se l'assegnatario non paga le rate del debito per due anni consecutivi o le paga con gravi o continuati ritardi o mette comunque in pericolo con la cattiva gestione gli interessi dei coeredi. L'autorità giudiziaria può accordare dilazioni secondo le circostanze e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. L'assegnazione è estinta di pieno diritto se alla scadenza del termine finale, fissato per il rimborso, i coeredi non sono stati completamente soddisfatti.

Quando l'assegnazione è revocata o rimane estinta, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, provvedere alla nomina di un altro assegnatario, od autorizzare l'alienazione dell'azienda nella sua totalità.

Art. 265-quater.

(Costituzione di enfiteusi in sostituzione dei rimborsi).

Se l'importanza dell'azienda, l'ammontare dei rimborsi, il numero dei coeredi, la necessità di importanti migliorie od altre circostanze rendono inapplicabile o malagevole il sistema dei rimborsi, contemplato nell'articolo che precede, l'autorità giudiziaria può con l'assenso dei coeredi, i quali, compreso l'assegnatario, rappresentano la maggioranza delle quote ereditarie, dichiarare che il fondo è costituito in enfiteusi a favore dell'assegnatario per un termine non inferiore ai venti anni, fissando il canone dell'enfiteusi, le modalità del riparto del canone fra i coeredi e ogni altra condizione o clausola occorrente.

Sono applicabili le disposizioni sulla enfiteusi stabilite dal Codice civile, ma ciascuno dei coeredi può obbligare l'enfiteuta a redimere il fondo anche parzialmente in rapporto alla sua quota, se dimostra che l'enfiteuta ha raggiunto una condizione economica la quale gli consente di addivenire alla redenzione.

Scaduto il termine dell'enfiteusi senza che l'enfiteuta abbia provveduto alla redenzione totale del fondo, l'autorità giudiziaria ordina l'alienazione del fondo stesso nella totalità e la divisione del prezzo fra i coeredi in proporzione delle loro quote.

Art. 265-quinquies.

(Forme di procedura - Indivisibilità permanente dell'azienda familiare).

Nelle materie contemplate negli articoli che precedono, l'autorità giudiziaria provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero,

I provvedimenti di assegnazione dell'azienda e di costituzione dell'enfiteusi sono trascritti.

(Dal giorno della trascrizione del provvedimento di assegnazione i beni costituenti l'azienda agricola non possono essere alienati od espropriati dall'assegnatario e dai suoi eredi od aventi causa che nella totalità, salvo nei casi di necessità od utilità evidente, e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che disporrà sul reimpiego del denaro ricavato dalla vendita volontaria.

La norma di cui al comma che precede sarà annotata in margine della trascrizione del provvedimento di assegnazione e di essa sarà preso nota nei registri catastali).

VERBALE N. 50.

Seduta del 4 febbraio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, DI GIACOMO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIEJ.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 265 proposto dalla Sottocommissione per l'indivisibilità dell'azienda.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Mazzoccolo, Romano Michele e Sarrocchi; deputati Andriani, Bacci, Cristini e Maraviglia hanno giustificato la loro assenza.

Dopo quanto la Commissione ha deciso nell'ultima seduta, crede che si possa senz'altro passare all'esame dell'articolo 265 nel testo proposto dalla Sottocommissione e con gli emendamenti già approvati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Art. 265.

(Testo della Sottocommissione).

PIOLA CASELLI. Prima di iniziare tale esame, desidera accennare alle ragioni ed ai principî che hanno guidato la Sottocommissione nella formulazione della disposizione.

Ricorda che l'ispirazione del sistema della indivisibilità dell'azienda agricola è stata tratta dal Codice svizzero. A questo proposito è opportuno di accennare che in occasione di recenti provvedimenti legislativi di molta importanza, diretti a sdebitare la proprietà fondiaria gravemente indebitata, il legislatore svizzero dopo venti anni di esperienza ha confermato il sistema dell'indivisibilità. È stato introdotto qualche elemento. Si è aggiunto l'elemento, che mancava nel Codice civile, per individualizzare l'azienda indivisibile, del riferimento del fondo alle necessità familiari; si parla cioè di fondi che devono offrire i mezzi sufficienti per il mantenimento di una famiglia agricola, come nel nostro progetto. Inoltre il sistema è diventato assolutamente obbligatorio. La riforma approvata dal Consiglio Federale è oggi pendente davanti l'Assemblea Federale.

Ciò premesso, osserva come in questo primo articolo la Sottocommissione si sia trovata di fronte a due questioni delicatissime e difficili a risolvere: 1° quali siano i criteri per determinare l'estensione del fondo indivisibile; 2° la scelta del coerede che diventa l'unico assegnatario.

Rispetto al problema dell'estensione del fondo, sono stati considerati i vari sistemi contenuti nelle leggi e nei progetti che su questo argomento si stanno ora

compilando in tutto il mondo civile (questa è una questione allo studio in molti Paesi) escludendo il sistema del valore adottato particolarmente nei progetti francesi e quello della materiale misura per ettari accolta dalla legge germanica. La Sottocommissione ha stimato più ragionevole che l'estensione debba commisurarsi a un determinato reddito dal momento che si tratta di un fondo che deve sopperire ai bisogni della famiglia. Come determinare questo reddito? Il criterio dell'estimo catastale parve alla Sottocommissione il più opportuno. Ricorda a questo proposito come in esecuzione della legge sulla perequazione sono state fatte operazioni di estimo catastale in tutto il territorio del Regno, con percentuali diverse in relazione alla superficie e in base all'apprezzamento della feracità del terreno, della qualità delle colture, delle condizioni economiche ecc. La Sottocommissione pensò in un primo momento di riferirsi a quel minimo di estimo in lire 5000 accolto dalla legge razziale come massima possidenza concessa ai Giudei. Ma considerò in seguito che non fosse possibile stabilire un criterio unico stante la grande varietà delle basi degli estimi delle varie provincie, e perchè da parte dei tecnici si è insistito in modo particolare affinchè si desse a questa valutazione un carattere di grande elasticità per poterla adattare nelle varie parti del Paese.

Cita una comunicazione fatta all'Accademia dei Georgofili di Firenze da S. E. Paolo Thaon di Revel, Ministro delle finanze, sul valore della proprietà fondiaria in Italia, in cui si dànno cifre che rispecchiano in modo impressionante la diversità del valore censuario della terra nelle diverse provincie d'Italia; sulla base di una capitalizzazione commisurata al 4,20 per cento, si registrano differenze che vanno da un valore censuario di lire 1100 per ettaro per i terreni della Sardegna, fino a un valore censuario di lire 10.000 per ettaro in altre provincie dell'Italia settentrionale e centrale. Quindi impossibilità assoluta di stabilire un criterio fisso generale.

Quanto al parere dei tecnici, poichè la questione si è discussa moltissimo in questi ultimi tempi dai tecnici dell'agricoltura, accenna ad una lettera che la Sottocommissione ha ricevuto da un illustre tecnico, nella quale si domanda che il limite della indivisibilità non sia irrigidito in determinate misure di estensione e di valore, ma elasticamente adattato, nello spazio e nel tempo, da organi locali, alle mutevolissime esigenze. Questa elasticità è giustificata altresì dal fatto che il problema ha anche un aspetto colturale che si intreccia con quello economico sociale, perchè si tratta anche di stabilire delle unità colturali conformi alle esigenze e discipline dell'agricoltura. I due criteri sono completamente diversi e il Codice svizzero ha accentuato questa differenza, perchè mentre nell'articolo 620 parla di indivisibilità del fondo dal punto di vista sociale-economico ai fini della divisione ereditaria, nell'articolo 616 si considera il divieto del frazionamento dei fondi al di là di un minimo fissato dalle legislazioni cantonali, le quali, infatti, con regolamenti diversi nei vari Cantoni hanno fissato questi minimi in riferimento alle colture e ad altri criteri.

Per queste varie ragioni, la Sottocommissione ha creduto opportuno di introdurre la disposizione del secondo comma, nella quale è detto che « con decreto Reale sarà fissato, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie così massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola ».

In seno alla Sottocommissione si era anche ventilata l'idea di introdurre l'elemento delle consultazioni sindacali in questa materia, ma, dato che la questione ha un'importanza sociale e politica e che essa è di interesse nazionale dal punto di vista dell'appoderamento, è sembrato più opportuno il riferimento generico ad un decreto Reale.

L'altra questione molto grave e difficile è quella della scelta dell'assegnatario. Si tratta di accordare un beneficio ad un coerede a detrimento degli altri che si devono contentare di una somma che non possono nemmeno riscuotere immediatamente. Il criterio generale adottato, come nel Codice svizzero e nella legge tedesca, è anzitutto quello che si tratti di persona idonea ad esercitare l'azienda ed è stato anche aggiunto

che sia idonea a migliorare, occorrendo, la coltivazione, in quanto il miglioramento della coltura è un elemento generale chiesto nell'interesse pubblico.

Nel terzo comma si è inteso di completare la disciplina della scelta per facilitare il compito dell'autorità giudiziaria.

Nella passata seduta ha spiegato che per estendere ai conduttori di un milione di aziende il beneficio dell'indivisibilità non si è ristretta l'applicazione della disposizione ai fondi a conduzione diretta, ma si sono ammessi anche i fondi coltivati da affittuari o da mezzadri. Naturalmente in vista degli scopi che si devono raggiungere di avere famiglie che abitino nel fondo e per impedire l'urbanamento, si è posto come primo criterio per la scelta dell'assegnatario la preferenza a colui che si obbliga alla coltivazione diretta del fondo. Ma nel rapporto si è osservato che per coltivazione diretta non si richiede la coltivazione manuale, che oggi nella pratica agricola ha importanza secondaria perchè i fondi si coltivano con l'aiuto di macchine e con l'intervento di operai specialisti. In secondo luogo si preferisce colui che appartiene alla discendenza maschile del defunto e, fra più discendenti maschili, colui che è stato designato nel testamento. In ultimo si dà la preferenza a chi ha già coltivato il fondo o a chi ha il maggior numero di figli maschi, a discrezione dell'autorità giudiziaria.

Si ammette altresì che, se il fondo lo consente e ci sono più discendenti che accettino di coltivarlo in comunione, il fondo rimanga in comunione familiare, essendo nell'interesse generale che tale comunione venga continuata.

L'ultima disposizione circa il calcolo e l'imputazione del valore dell'azienda si ricollega alle disposizioni degli articoli seguenti; di essa parlerà in seguito.

ROTIGLIANO. Ritiene di dover fare alcune dichiarazioni a proposito delle votazioni di ieri. È sua convinzione che, nello stadio attuale della economia agraria in Italia, il principio della indivisibilità della azienda non corrisponda ad una necessità di ordine sociale nè nei trasferimenti a causa di morte nè in quelli fra vivi. Per questa ragione egli ieri votò *no* in entrambe le votazioni. Crede che la conclusione cui è giunta la Commissione sarebbe stata diversa se l'ordine delle votazioni fosse stato invertito e meglio ancora se la Commissione fosse stata chiamata a decidere circa la non opportunità di adottare il principio della indivisibilità della azienda in caso di successione, qualora questo principio non fosse stato accolto anche per i trasferimenti fra vivi.

PUTZOLU. Non essendo stato presente all'ultima seduta, desidera fare una dichiarazione di ordine generale.

Egli è personalmente favorevole al principio dell'indivisibilità dell'azienda agricola familiare, soprattutto per ragioni di ordine economico sociale e politico. Ritiene, tuttavia, che il problema non dovrebbe essere risolto in questa sede o, per meglio dire, non solo in questa sede. Poichè si tratta di dar vita ad una nuova forma del diritto di proprietà immobiliare, la sede più adatta sembra essere quella del secondo Libro sui diritti reali.

PRESIDENTE. Ricorda all'on. Putzolu che nella precedente seduta la questione è stata risolta nel senso che la maggioranza della Commissione non fu favorevole al concetto di fissare in proposito una norma generale.

Aggiunge che nel progetto definitivo del Codice di procedura civile è stato soltanto fissato il principio che quando si vendono immobili rustici si deve evitare di frazionare quelle unità agrarie che sono costituite come tali e che una separazione danneggerebbe.

Apri ora la discussione sul primo comma dell'articolo 265, nel testo proposto dalla Sottocommissione e con gli emendamenti approvati nella passata seduta. Esso è così formulato: « Quando della eredità fa parte uno o più beni rustici costituenti una unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola, tale unità è interamente assegnata come porzione ereditaria, insieme con gli utensili, le scorte ed il bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto

ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo ad esercitare l'azienda e a migliorarne, se occorre, la coltivazione ».

Osserva che la frase « unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola » può far sorgere il dubbio che una proprietà di poche are, non sufficiente quindi al sostentamento di una famiglia, possa essere sottratta alla norma. Crede che questo non sia il pensiero della Sottocommissione, la quale non intende che le piccole proprietà vengano frazionate. Proporrebbe quindi di sostituire all'espressione suddetta l'altra: « unità economica con reddito non superiore ai bisogni normali di una famiglia agricola ».

Dubita inoltre della opportunità di richiedere come requisito per l'assegnazione del fondo, oltre all'idoneità per esercitare l'azienda, anche la capacità di « migliorare, se occorre, la coltivazione ». Gli sembra, infatti, che in tal caso la mancanza di fondi costituirebbe una inidoneità atta ad escludere dall'assegnazione un coerede che invece può essere il più idoneo ad esercitare l'azienda. È quindi del parere di sopprimere le ultime parole del comma dianzi accennate.

PIERANTONI e BIGGINI. Concordano col Presidente.

MORESCO. Ritiene che il requisito relativo al miglioramento sia utile e necessario. È quindi favorevole al suo mantenimento.

PIOLA CASELLI. Insiste perchè il requisito dell'idoneità al miglioramento sia mantenuto: esso concorre alla giustificazione sociale del provvedimento. Non si vede, infatti, perchè debba affidarsi il fondo a chi, pur essendo idoneo a coltivarlo, non ha i mezzi per migliorarlo quando il miglioramento è necessario.

BIGGINI. Osserva che il concetto dell'istituto s'ispira a quello della continuità dell'azienda, non al miglioramento. Se l'assegnatario la migliorerà, tanto meglio, ma questa non è una condizione essenziale.

PUTZOLU. È d'accordo col camerata Biggini, osservando che la condizione del miglioramento è contro la ragione della legge, la quale tende essenzialmente a diminuire il numero dei braccianti e ad aumentare quello dei coltivatori diretti. Con la condizione proposta, si raggiungerebbe proprio il risultato opposto, in quanto difficilmente il bracciante potrebbe accedere alla coltivazione diretta, giacchè gli verrebbe sempre anteposto il coerede che si trova in migliori condizioni economiche.

PIOLA CASELLI. Gli sembra che la soppressione della condizione del miglioramento costituisca un abbassamento del tono generale di questa disposizione che è di importanza nazionale. In sostanza si concede un privilegio; ma esso dev'essere giustificato da un interesse pubblico e generale. Ora la politica dell'appoderamento mira non solo allo scopo di fissare i contadini nelle campagne, ma anche a quello di migliorare le condizioni dell'agricoltura in Italia. Sopprimere la condizione del miglioramento significa adottare un criterio troppo modesto e che non giustifica la innegabile limitazione che si fa alla volontà e ai diritti dei coeredi. Con le norme in esame, infatti, si viene a determinare una situazione affatto eccezionale in quanto si dà ad un coerede una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri componenti la famiglia. Insiste quindi perchè il concetto del miglioramento sia conservato, in quanto — ripete — in esso è insito lo spirito e la giustificazione sociale di questa disposizione.

PUTZOLU. Osserva che anche con la eliminazione della condizione della quale si discute, l'istituto non viene affatto sminuito se si considera che l'interesse prevalente è quello di assicurare la conservazione e lo sviluppo delle piccole aziende agricole familiari.

Ricorda a questo proposito le discussioni che si dibattono fra i tecnici agricoli circa la convenienza, o meno, di favorire lo sviluppo delle piccole aziende sostenendosi da taluni che sarebbero da preferire le grandi aziende agricole ad organizzazione complessa e completa, fornite di tutti i mezzi necessari per poter ottenere grandi produzioni.

Contro questa tendenza si sostiene da altri che se è vero che il piccolo coltivatore non può ricavare dalla terra quello che essa può dare sottoponendola ad uno sfruttamento razionale a carattere industriale, è altrettanto vero che la piccola azienda assicura dei benefici di ordine sociale che superano e trascendono qualsiasi calcolo economico.

BIGGINI. Ribadisce il concetto già espresso che cioè il principio ispiratore della disposizione è l'indivisibilità e non il miglioramento, e pertanto non è opportuno considerare quest'ultimo come requisito necessario per l'assegnazione.

COSTAMAGNA. La Commissione deve decidere se la ragione dell'istituto sia o meno quella di raggiungere un obiettivo economico, o se fra i requisiti da tener presenti debba esser compreso quello che l'assegnatario si trovi in condizioni economiche tali da permettergli di migliorare il fondo.

PIOLA CASELLI. Chiarisce che la parola « migliorare » non significa bonificare o trasformare, ma sta soltanto a indicare quel miglioramento che si può fare con le proprie braccia, da persona capace di coltivare. Se l'assegnatario non è idoneo a migliorare la coltivazione, allora è preferibile che il fondo sia venduto.

DI GIACOMO. Tanto più che l'assegnatario potrà sempre ricorrere al credito agrario per ottenere i fondi. È favorevole al mantenimento della frase per le ragioni esposte dal senatore Piola Caselli.

ROSSI. Considerare il concetto sociale indipendentemente da quello economico non è possibile. Non si può parlare, infatti, di ragione sociale senza considerare contemporaneamente la ragione economica che in questo caso è in relazione con la prima. Del resto non è detto che il miglioramento debba sempre implicare una trasformazione fondiaria; esso può consistere semplicemente in una intensificazione di cultura.

PIERANTONI. Non crede sia il caso di parlare di abbassamento di tono, nella creazione dell'istituto, per la soppressione della frase in discussione. Si può essere, infatti, capaci di esercitare, ma non idonei a migliorare, a portare cioè un potenziamento alla coltivazione.

NUCCI. È favorevole al mantenimento del concetto del miglioramento e quindi all'ultima parte del comma sostituirebbe la seguente: « . . . a quello tra gli eredi che è disposto ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo a coltivare il fondo e, possibilmente, a migliorarlo ».

Osserva poi che le parole: « è interamente assegnata » gli sembrano in contraddizione con la facoltà del ricorso all'autorità giudiziaria di cui si parla in seguito.

Fa infine le più ampie riserve circa la lesione degli interessi dei coeredi.

ROTIGLIANO. Premette che dal momento che in Regime fascista l'esercizio del diritto di proprietà implica il dovere di migliorare la proprietà, la disposizione potrebbe considerarsi implicita; ma se la maggioranza della Commissione ritenesse che l'idoneità ad esercitare l'azienda sia diversa da quella necessaria per migliorarne la coltivazione, si potrebbe eliminare la divergenza lasciando nel primo comma solo il concetto dell'idoneità ad esercitare l'azienda e trasferendo nel terzo il requisito della idoneità a migliorarla. Quest'ultima disposizione sarebbe allora così formulata: « Se più eredi idonei concorrono all'assegnazione è prescelto dall'autorità giudiziaria colui che ha maggiore attitudine a migliorare l'azienda e che si obbliga ad assumere ecc. ».

MORESCO. Si associa alla proposta dell'on. Rotigliano.

PIOLA CASELLI. Per ragioni pratiche più che di principio aderisce alla proposta dell'on. Rotigliano.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni fatte, il primo comma potrebbe quindi essere così formulato: « Se della eredità fanno parte uno o più beni rustici costituenti un'unità economica con reddito non superiore ai bisogni normali di una famiglia agricola, tale unità è interamente assegnata come porzione ereditaria,

insieme con gli utensili, con le scorte e col bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo a coltivare i beni medesimi ».

Resta inteso che la condizione del miglioramento verrà compresa nel terzo comma secondo la proposta dell'on. Rotigliano.

NUCCI. Domanda se l'indivisibilità ha valore anche contro i legatari.

PRESIDENTE. Qui si tratta di una divisione ereditaria: se il legatario è unico, non deve dividere nulla. La controversia potrebbe sorgere se il testatore legasse la metà del fondo ritenuto indivisibile.

SCADUTO. Fa l'ipotesi di un prelegato a uno dei coeredi. Se una persona prelega ad uno dei coeredi un determinato fondo, si verifica l'inconveniente cui accennava il senatore Nucci.

PRESIDENTE. Finchè non c'è divisione, nessun inconveniente: il bene è tolto dall'eredità e dato per intero ad una determinata persona. Quello che si vuole evitare per fini sociali è che esso venga frazionato.

NUCCI. Osserva che per garantire l'indivisibilità bisognerebbe procedere anche contro la volontà del testatore.

PUTZOLU. Si potrebbe aggiungere: « malgrado qualunque disposizione contraria del testatore ».

PRESIDENTE. Non lo crede necessario, trattandosi di una disposizione di diritto pubblico cui non si può derogare.

Rimane inteso allora che il primo comma dell'articolo è approvato nella formula dianzi proposta.

(La Commissione approva).

Pone ora in discussione il secondo comma dell'articolo così formulato:

« Con decreto Reale sarà fissato, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie così massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola ».

PIERANTONI. Facendo riferimento a quanto ha dichiarato nella passata seduta, ripete i suoi dubbi circa l'opportunità di tener conto del solo estimo catastale per la valutazione.

PRESIDENTE. Il pensiero della Sottocommissione è che si possa tener conto anche di altri elementi, ma che l'estimo catastale è il più tranquillante.

PIERANTONI. Allora si dovrebbe dire: « anche in base agli estimi catastali ».

PUTZOLU. È anch'egli contrario a che venga fatto riferimento agli estimi catastali che, variando da regione a regione, non sempre corrispondono alla realtà delle cose. Ad ogni modo sarebbe necessario che il provvedimento venisse emanato zona per zona per potere tenere conto delle differenze di ambiente agrario e per poter creare la possibilità di fare le opportune revisioni nelle zone dove si vengono a verificare profonde trasformazioni fondiarie.

NUCCI. Trattandosi di un fatto amministrativo, non crede che sia compito della Commissione il dovere indicare al Governo di quali elementi dovrà tenere conto per fissare i limiti massimi e minimi di superficie. Sarà il Governo che vi provvederà secondo il suo apprezzamento.

PRESIDENTE. Nota che il legislatore deve fornire al Governo un criterio di orientamento.

ROTIGLIANO. Dubita che il decreto Reale sia la forma più indicata per il provvedimento da prendere.

BIGINI. Non crede che si possa avere tale dubbio, non trattandosi di modificare un diritto soggettivo.

ROTIGLIANO. Riallacciandosi a quanto è stato osservato dai camerati Pierantoni e Putzolu e tenuto conto della assoluta non corrispondenza degli estimi cata-

stali all'effettivo reddito dei terreni, anche col decreto Reale zona per zona, sarà sempre arbitrario volere determinare i limiti massimi e minimi di superficie in base agli estimi stessi. Nella medesima provincia e perfino nel medesimo comune ci possono essere due appezzamenti di terreno con carattere assolutamente diverso e che pure sarebbero egualmente considerati. Sarebbe necessario perciò che dall'autorità giudiziaria venisse stabilito, caso per caso, quali sono i limiti massimi e minimi rispondenti ai bisogni normali di una famiglia agricola.

PUTZOLU. Aggiunge che l'estimo catastale viene fatto ogni cinque anni, durante i quali può accadere che venga totalmente trasformata la economia agraria di intere zone.

SUPPIEJ. Osserva che il fissare un limite minimo e massimo di superficie non si concilia con l'obbligo di migliorare il fondo previsto dall'articolo stesso. Infatti, se il primo assegnatario avrà migliorato il fondo, l'erede successivo può trovarlo in condizioni tali da essere sufficiente non ai bisogni di una sola famiglia agricola, ma bensì di due o tre; ed allora *quid iuris* se il fondo è stato dichiarato indivisibile? Si verrebbe in tal modo a contrastare con il principio fondamentale che informa tutta la disposizione, vale a dire quello di aumentare il numero dei coltivatori diretti e diminuire quello dei braccianti. Ritiene quindi erroneo adottare il criterio della superficie, pur rendendosi conto che è difficile trovare un altro criterio. A suo parere, dovrebbe adottarsi solo il criterio dell'estimo, vale a dire del reddito che un determinato fondo può dare e gli estimi dovrebbero sempre essere rivedibili a richiesta degli interessati o delle organizzazioni sindacali e corporative. Insomma è tutto il regime delle piccole proprietà che va regolato.

COSTAMAGNA. Non stabilirebbe una definizione di carattere generale della unità indivisibile e di questo parere sono stati anche i tecnici agricoli da lui consultati. Il Regime fascista ha oramai inquadrato e decentrato tutte le attività agricole per mezzo dei suoi organi. Darebbe perciò ai Consigli provinciali delle Corporazioni la facoltà di fissare zona per zona gli appezzamenti da dichiarare indivisibili. Propone che il comma venga così formulato: « Con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, sentito il parere del Consiglio provinciale delle Corporazioni, saranno fissati per ciascuna zona agricola i limiti massimi e minimi rispondenti ai bisogni normali di una famiglia agricola ».

PIERANTONI. Invece di autorità competente, o di « autorità amministrativa » direbbe: « con provvedimento del Governo ». Insiste poi perchè o venga tolto il riferimento agli estimi catastali, o si aggiunga qualche altro elemento del quale si debba tenere conto nel fissare i limiti.

ROTIGLIANO. Ricorda che nel Libro I si è usata la dizione: « autorità governativa ».

SCADUTO. Sulla questione se si debba tener conto o no degli estimi catastali crede che sia errato il presupposto che l'estimo sia differente da zona a zona o da regione a regione in quanto l'estimo corrisponde al reddito imponibile e questo è stabilito con lo stesso criterio in tutte le regioni d'Italia. Quindi, se ci sono delle variazioni, esse riguardano il reddito effettivo che può dare una determinata coltura. Se la Commissione fissasse la misura di questo reddito imponibile, si potrebbe anche fare a meno del decreto Reale, in quanto il calcolo si farebbe automaticamente.

PRESIDENTE. Crede che non si possa prescindere dal decreto Reale o da altro provvedimento, perchè è necessario fare conoscere quale è il minimo che per ciascuna provincia occorre per mantenere una famiglia agricola. È prevedibile, infatti, che il fabbisogno di una famiglia agricola lombarda sarà molto superiore a quello di una famiglia agricola siciliana o sarda.

MORESCO. Osserva che il valore di un terreno alle volte varia non solo da provincia a provincia, ma perfino da appezzamento ad appezzamento. Fa l'esempio dei terreni che stanno sul litorale ligure, per cui quelli vicini alla spiaggia, anche se di

pochi metri, possono benissimo mantenere una famiglia agricola, mentre pochi metri più in là, dove comincia la montagna, non sarebbero sufficienti sei o sette ettari.

PUTZOLU. Crede che lasciando all'autorità amministrativa la facoltà di determinare, zona per zona, i limiti di superficie, tenendo conto di tutte le circostanze, non potrebbero sorgere gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Propone che il secondo comma sia così formulato: « Con provvedimento dell'autorità governativa sarà fissato, zona per zona, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie sia massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola ». Usando l'espressione « tenendo conto », invece che « in base » è chiaro che la valutazione può esser fatta con l'ausilio di altri elementi. Non è perciò necessario dire: « anche degli estimi catastali ».

(La Commissione approva la formula proposta dal Presidente).

Pone quindi in discussione il terzo comma così formulato: « Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione è prescelto dall'autorità giudiziaria colui che si obbliga ad assumere la coltivazione diretta del fondo, e, fra più coeredi disposti ad accettare tale obbligo, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto e, fra più discendenti maschili, colui che è stato da costui designato nel testamento. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato il fondo o ha maggior numero di figli maschi ».

Secondo quanto è stato concordato prima, si dovrebbero aggiungere a questo comma dopo le parole « coltivazione diretta del fondo » le altre « e sia in condizione di migliorarla ».

PIERANTONI. Crede superflue le parole « da costui ».

PRESIDENTE. Concorde.

COSTAMAGNA. Osserva che nel caso che il fondo sia affittato può non esservi il coltivatore diretto.

PRESIDENTE. La norma detta vari criteri di assegnazione; se non vi è colui che si obbliga a coltivare direttamente il fondo, si seguiranno gli altri criteri.

PUTZOLU. Risulta evidente che debba sempre trattarsi di un coltivatore diretto. Formulerebbe perciò così il comma: « Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione, è prescelto dall'autorità giudiziaria il coltivatore diretto del fondo e tra più coltivatori diretti ecc. ».

SCADUTO. Crede opportuno precisare il significato dell'espressione: « coltivatore diretto ». Esso non è colui che lavora personalmente, bensì, ai sensi della legge finanziaria, colui il quale coltiva il fondo direttamente, senza darlo cioè a mezzadria, a colonia o altro, ma facendolo coltivare per proprio conto.

PUTZOLU. Osserva che altra cosa è il « coltivatore diretto » e altra il « conduttore diretto ».

SCADUTO. Ripete che, secondo la legge, coltivatore diretto è colui che esercisce il fondo o direttamente o per mezzo del bracciantato, senza obbligo di stare sul fondo.

PUTZOLU. Coltivatore diretto è colui che coltiva il fondo prevalentemente col suo lavoro e con quello dei suoi familiari. È il concetto accolto dalla legge 3 aprile 1933 per l'estensione della regolamentazione dei rapporti collettivi di lavoro alla mezzadria e alla piccola affittanza.

PRESIDENTE. Ma c'è pure il proprietario coltivatore diretto, che tale deve essere considerato anche se si serve esclusivamente dell'opera di braccianti per coltivare il fondo.

La Sottocommissione, d'altra parte, nella sua relazione chiarisce che per coltivazione diretta vuole intendere la coltivazione fatta o diretta da chi abita nel fondo, senza esigere in via assoluta la coltivazione manuale del proprietario.

SCADUTO. Ritene che sarebbe necessario chiarire il concetto di coltivatore diretto nella disposizione onde evitare equivoci.

PUTZOLU. Propone che si adotti la stessa terminologia usata dalla legge 3 aprile 1933 con riferimento ai piccoli affittuari coltivatori diretti.

Proporrebbe di dire: «... è prescelto... colui che essendo coltivatore diretto, coltiva il fondo prevalentemente con l'opera propria e dei suoi familiari».

ASQUINI. Userebbe solo l'espressione di «coltivatore diretto» salvo a chiarirne nella relazione l'esatto significato.

PRESIDENTE. Crede opportuno specificare. Proporrebbe la seguente formula:

«Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione è prescelto dalla autorità giudiziaria colui che coltiva o può coltivare i beni prevalentemente con l'opera propria e dei suoi famigliari, e sia in condizione di migliorarli e, fra più eredi disposti ad accettare tale obbligo, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto e, fra più discendenti maschili, colui che è stato designato nel testamento. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato i beni o ha maggior numero di figli maschi».

PUTZOLU. Proporrebbe di eliminare nella disposizione anche il secondo riferimento, sostituendo alle parole: «disposti ad accettare tale obbligo» le altre: «che siano in tali condizioni».

La Commissione approva la formula proposta dal Presidente con la modificazione proposta dall'onorevole Putzolu.

PRESIDENTE. Pone ai voti il terzo capoverso dell'articolo: «L'assegnazione può anche essere fatta a più coeredi i quali chiedano di esercitare l'azienda in comunione».

Invece di «esercitare l'azienda» propone di dire: «coltivare i beni».

(Così rimane stabilito).

Pone quindi in discussione il quarto capoverso così formulato:

«Il valore dell'azienda è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti alla azienda, che rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario (nei rapporti coi coeredi)».

ASQUINI. Osserva che se l'assegnatario non paga i debiti, essendo stato il valore dell'azienda calcolato al netto, i coeredi finirebbero per pagare due volte, perchè verso i terzi sono sempre responsabili.

PRESIDENTE. Rileva che i creditori agiranno prima sul fondo.

PUTZOLU. Ma i creditori non sono obbligati a rivolgersi all'assegnatario, quindi potranno ripetere i loro diritti direttamente dagli altri coeredi.

PRESIDENTE. Gli altri coeredi prima di pagare chiameranno in causa l'assegnatario e, se saranno costretti a pagare, avranno su questo un diritto di rivalsa.

PIOLA CASELLI. Crede superfluo il chiarimento finale: «nei rapporti con i coeredi», in quanto nell'articolo 291 è già stabilito che il testatore può disporre che i debiti siano unicamente a carico di un erede, ma questa disposizione non ha valore che nei rapporti fra coeredi. I terzi perciò hanno sempre il diritto di rivolgersi contro tutti i coeredi in relazione all'ammontare delle quote.

PUTZOLU. Si deve concludere allora che la situazione fatta ai coeredi in questo caso è assai disgraziata: perdono il fondo, devono attendere per essere pagati della loro quota e possono anche essere costretti al pagamento dei debiti ereditari.

PRESIDENTE. Rileva che in pratica, se si tratta di debiti di una certa importanza, il creditore avrà acceso una ipoteca sul fondo; quindi sarà l'assegnatario che ne dovrà rispondere.

Crede che il comma possa essere approvato nella seguente formula: «Il valore dei beni è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti ai beni stessi, i quali rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario».

(La Commissione approva).

Pone in discussione il penultimo comma dell'articolo così formulato:

« Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo alla attribuzione stessa ovvero alla alienazione dell'azienda nella sua totalità con le modalità che saranno stabilite nel Codice di procedura civile ».

Rileva che il caso di opposizione può anche verificarsi se i coeredi temano che l'assegnatario non paghi i debiti. Vi sarebbe quindi un rimedio a quanto è stato precedentemente osservato.

ASQUINI. Domanda se non sia il caso di ammettere una novazione nel senso che l'assegnatario resti unico debitore.

PRESIDENTE. Non vede questa necessità. Se vi sono dei debiti e l'assegnatario non può dare sufficienti garanzie di pagarli, l'autorità giudiziaria provvederà alla alienazione dei beni. Il fondo non sarà egualmente frazionato e passerà nella sua integrità ad un altro; così i coeredi non soffriranno alcun danno.

ASQUINI. Osserva che nell'articolo è prevista l'ipotesi che i coeredi possano fare opposizione, ma non è prevista l'ipotesi che i coeredi siano invece d'accordo per dividersi il fondo. Come potrà fare l'autorità giudiziaria a sapere dell'accordo e intervenire?

PRESIDENTE. Nota che l'ipotesi fatta dall'on. Asquini rappresenta un inconveniente a cui si può difficilmente ovviare, a meno di non volere creare una specie di catasto particolare per le proprietà definite indivisibili. Questa proposta era stata infatti avanzata al Congresso agrario di Cagliari, ma non ottenne l'assenso della maggioranza.

COSTAMAGNA. Rileva che il sorgere di inconvenienti deriva dal fatto che non si è voluto costituire un istituto che operasse di ufficio.

FACCHINETTI PULAZZINI. Desidera fare una osservazione di forma. Invece della parola « attribuzione » userebbe l'altra « assegnazione », invece delle parole « dell'azienda » direbbe « dei beni », in conformità alla terminologia prima usata. Infine, invece delle parole « nella sua totalità » userebbe le parole: « nella loro integrità », per evitare il dubbio che il bene fosse venduto a frazioni, pur nella sua totalità.

PIOLA CASELLI. Sarebbe piuttosto d'avviso di dire: « nella loro totalità complessiva ».

La Commissione approva il comma con le prime due modificazioni proposte dal senatore Facchinetti Pulazzini e con l'emendamento suggerito dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Mette in discussione l'ultimo comma così formulato: « Le stesse norme saranno adottate se nessuno degli eredi è disposto ad accettare l'assegnazione ».

ASQUINI. L'inconveniente prima accennato potrebbe a suo parere verificarsi meno frequentemente se nel comma in esame si dicesse: « Le stesse norme saranno adottate, anche ad istanza di qualunque interessato, se nessuno degli eredi è disposto ad accettare l'assegnazione ».

PRESIDENTE. Si potrebbe, a suo avviso, raggiungere lo stesso risultato dando facoltà alle associazioni sindacali di potere intervenire.

SUPPIEJ. Crede che per potere essere sicuri che non avvengano inadempienze bisognerebbe arrivare alla conseguenza che il registro delle ipoteche non procedesse in simili casi alla trascrizione.

PIOLA CASELLI. Fa rilevare che le modalità per procedere alla alienazione dovranno essere stabilite dal Codice di procedura civile, per cui al momento opportuno si potrà anche stabilire che siano chiamate in causa le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Crede allora che il comma potrebbe essere approvato così come è stato formulato.

La Commissione concorda.

La seduta è tolta alle ore 12,20,

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 51.

Seduta del 18 febbraio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari senatori: ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, MARAVIGLIA, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,5.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 265 *bis*, 265 *ter* e 265 *quater* proposti dalla Sottocommissione per l'indivisibilità dell'azienda. — Ripresa in esame dell'articolo 265 e esame dell'articolo 265 *quinquies* proposti dalla Sottocommissione medesima. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 268 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato l'assenza i Commissari senatori Fabri e Sarrocchi e deputati Biggini, Costamagna, Panunzio, Pierantoni e Suppiej.

Informa che il Ministro Guardasigilli ha trasmesso il progetto definitivo del Codice di procedura civile, che sarà al più presto esaminato dalla Commissione.

Si riprende l'esame delle proposte della Sottocommissione per l'indivisibilità della azienda.

Art. 265-*bis*.

ROTIGLIANO. Domanda se l'autorità giudiziaria sia autorizzata a fare una indagine sulla posizione economica dell'erede assegnatario.

PRESIDENTE. Anche oggi, in materia di vendita di beni dotati per bisogni familiari, l'autorità giudiziaria, prima di dare la sua autorizzazione, accerta se esistono le condizioni che legittimano tale vendita.

ROTIGLIANO. Osserva che oggi l'autorità giudiziaria può fare una indagine sulla posizione economica di una determinata persona solo in materia di volontaria giurisdizione. Una simile indagine nel campo delle successioni può, a suo giudizio, dar luogo a vertenze giudiziarie gravissime, dato che l'erede assegnatario può avere interesse a fingersi nullatenente.

Quanto poi alle modalità del rimborso da parte dell'assegnatario ai coeredi mediante pagamenti rateali, è sua opinione che le condizioni dell'agricoltura non permettano il pagamento degli interessi e l'ammortamento di una quota, che potrebbe essere anche elevatissima, della proprietà, in dieci anni e nemmeno in venti anni col sistema dell'enfiteusi.

NUCCI. Giudica grave la disposizione che autorizza l'assegnatario a rimborsare i coeredi delle loro spettanze in un periodo di dieci anni. Bisognerebbe prevedere la creazione di un istituto che mettesse in condizioni l'assegnatario di potersi liberare subito degli impegni verso i coeredi,

PRESIDENTE. Solo nel caso che l'assegnatario non sia in grado di pagare, l'autorità giudiziaria può autorizzarlo a ratizzare i pagamenti in un termine non superiore a dieci anni. D'altra parte non crede possibile inserire nel Codice civile una norma relativa ad eventuali aiuti finanziari all'assegnatario da parte di un istituto. Ciò potrebbe, se mai, formare oggetto di una legge speciale.

NUCCI. Sarebbe quanto meno opportuno segnalare questa esigenza perchè si provveda.

PRESIDENTE. La segnalazione si può certamente fare.

BERIO. Invece di stabilire un termine non superiore a dieci anni si potrebbe dire che, fino a quando l'assegnatario non abbia adempiuto ai suoi obblighi verso i coeredi, l'azienda agricola resta in comune.

PRESIDENTE. Ricorda che tutte le legislazioni le quali hanno affrontato il problema della indivisibilità dell'azienda hanno cercato di agevolare in tutti i modi l'assegnatario col credito a lunga scadenza.

PIOLA CASELLI. Rileva che la Sottocommissione ha cercato di conciliare, per quanto è possibile, due esigenze assolutamente opposte: tutelare gli interessi dei coeredi; cercare di non imporre all'assegnatario un onere che non è in condizione di sopportare. Per questo motivo ha ritenuto di non esigere dall'assegnatario garanzie che verrebbero a svalutare il valore economico del fondo, tanto più che, fino a quando i coeredi non siano soddisfatti, l'azienda rimane in comunione. Peraltro i dieci anni rappresentano il massimo della dilazione. Tuttavia negli articoli seguenti si stabilisce che l'autorità giudiziaria può accordare proroghe e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. Si intende che, trattandosi di un istituto eccezionale, si dà all'autorità giudiziaria un potere discrezionale. Con questi assieme di congegni elastici e scorrevoli si spera che i due opposti interessi siano conciliati nella misura del possibile.

Nota infine che sarebbe pericoloso stabilire un termine indefinito, come ha proposto il senatore Berio.

BERIO. Pur sembrandogli che la formula da lui proposta sia più chiara, non insiste.

PRESIDENTE. Sostanzialmente con la formula della Sottocommissione si raggiunge lo stesso scopo. Piuttosto teme che prendendo per base il reddito annuo medio dell'azienda si renda più grave la situazione dell'assegnatario. Potrebbe darsi che in due o tre annate di cattivo raccolto egli non riscuota nulla e debba pagare ugualmente le rate ai coeredi.

PIOLA CASELLI. La Sottocommissione ha ritenuto che i coeredi debbano poter contare sopra un provento preciso e costante. L'autorità giudiziaria cercherà di stabilire una cifra media fra il buono e il cattivo raccolto.

BARCELLONA. Rileva che il coerede assegnatario potrebbe coltivare male e allora gli altri coeredi non avrebbero nulla. È giusto quindi che si determini una quota sicura.

PRESIDENTE. Non insiste.

L'articolo 265-bis è approvato.

Art. 265-ter.

ROTIGLIANO. A parte ogni considerazione sulla figura giuridica di una comunione rappresentata da un coerede il quale deve pagare, oltre agli interessi, determinate quote di ammortamento della cosa che forma oggetto della comunione, osserva che, impedendo all'assegnatario di disporre del fondo fuori dei limiti dell'ordinaria amministrazione, gli si toglie il modo di soddisfare le ragioni degli altri coeredi. Ciò costituisce una nuova prova della impossibilità pratica di disciplinare l'istituto della indivisibilità dell'azienda agricola,

BACCI. Osserva che la disposizione costituisce una contraddizione in termini, in quanto nessuno dei coeredi vorrà accollarsi la responsabilità e gli oneri dell'assegnazione del fondo, e pertanto si arriverà sempre necessariamente alla vendita d'accordo fra i coeredi.

PRESIDENTE. Quel che si vuole impedire è la divisione del fondo, come avviene oggi, con danno dell'economia agricola. Certo le difficoltà ci sono, ma si può sperare di superarle.

NUCCI. L'unico modo di superare le difficoltà è di stabilire che il coerede assegnatario debba subito o in breve tempo rimborsare agli altri coeredi le loro spettanze, altrimenti il fondo se ne andrà in spese giudiziarie.

PRESIDENTE. Prospetta l'ipotesi che l'assegnatario, dopo aver pagato, oltre il reddito annuo, una parte del capitale, sia costretto, per esempio, al quinto anno a sospendere i pagamenti o per cattiva annata, o per malattia. Sia che avvenga una nuova assegnazione, sia che si proceda alla vendita, egli deve riavere le quote di capitale già pagate. Si dovrebbe quindi aggiungere alla fine dell'articolo: « salvo la restituzione all'erede assegnatario delle quote di capitale già soddisfatte ».

PIOLA CASELLI. Bisogna certo stabilire una liquidazione fra il primo e il secondo assegnatario. Ritiene, poi, che anche in questo articolo, nell'ultimo comma, sarebbe bene sostituire alla parola: « totalità » le parole: « totalità complessiva ».

ROTIGLIANO. Rileva che mentre nel caso di morosità colposa e dolosa l'autorità giudiziaria può concedere una dilazione, nel caso che l'assegnatario, puntuale fino a quel giorno, non possa pagare l'ultima rata perchè ha avuto, per esempio, un cattivo raccolto, l'assegnazione è estinta di pieno diritto.

PRESIDENTE. L'autorità giudiziaria può sempre accordare una dilazione.

La Commissione approva l'articolo con le modificazioni proposte dal Presidente e dal senatore Piola Caselli.

Art. 265-quater.

PIOLA CASELLI. Nota che la Sottocommissione ha considerato l'ipotesi dell'enfiteusi contemplata nell'articolo come eccezionale. La forma normale del regolamento dei rapporti fra i coeredi dovrebbe, a suo parere, essere quella dell'articolo precedente, ma si devono prevedere casi in cui i coeredi possono avere interesse di raggiungere subito un regolamento che rappresenti una divisione definitiva.

Si è perciò prevista l'enfiteusi, verso la quale si manifesta oggi una forte corrente favorevole, perchè il sistema dà garanzie evidenti.

Piuttosto si potrebbe stabilire, se la Commissione crede, una maggioranza di due terzi.

PRESIDENTE. Concorde sulla efficacia dell'enfiteusi, soluzione pratica, razionale e frequente. Il fondo resta indiviso, l'erede assegnatario continuerà a coltivarlo e corrisponderà ai coeredi un canone. Piuttosto, perchè limitare l'enfiteusi a venti anni? Essa dovrebbe essere perpetua. Del resto questo istituto, che tanta fortuna ha avuto nel diritto intermedio, migliorato e reso più moderno nel nuovo Codice, potrà ancora rendere utili servizi.

MARAVIGLIA. Perchè non si stabilisce addirittura come regola la costituzione dell'enfiteusi?

PRESIDENTE. Per non espropriare subito i coeredi.

MARAVIGLIA. Ritene ad ogni modo eccessive le condizioni che si pongono. Si dovrebbe poi mettere in prima linea il consenso dei coeredi, e non porre il termine di venti anni.

PRESIDENTE. Si può semplificare. Così il primo comma potrebbe essere formulato come segue: « Con il consenso dei coeredi i quali, compreso l'assegnatario, rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, o se particolari circostanze rendono

inapplicabile o malagevole il sistema dei rimborsi, contemplato nell'articolo che precede, l'autorità giudiziaria può dichiarare che il fondo è costituito in enfiteusi a favore dell'assegnatario, fissando il canone dell'enfiteusi, le modalità del riparto del canone fra i coeredi e ogni altra condizione o clausola occorrente ».

BARCELLONA. È favorevole alla disposizione; ma resta inteso che l'enfiteusi comporta, per sua natura, il diritto di devoluzione del fondo in caso di mancato pagamento del canone.

MARAVIGLIA. Ritiene eccessivo l'obbligo dell'enfiteuta, di cui al secondo comma, di redimere il fondo.

PUTZOLU. Ricorda che l'istituto dell'enfiteusi ha avuto applicazione soprattutto rispetto al latifondo, il cui canone dà normalmente al concedente i mezzi necessari per vivere. Diversa è la situazione allorchè l'enfiteusi abbia per oggetto limitate estensioni di terreno suscettibili di canone modesto, da dividersi fra più coeredi, nessuno dei quali può ricavarne i necessari mezzi di sussistenza. In tale ipotesi è manifesto che sarebbe più conveniente per essi avere dall'assegnatario la loro parte di capitale in denaro. È giusto quindi che il loro sacrificio non vada oltre l'esigenza dell'indivisibilità del fondo dettata da superiori esigenze di interesse generale.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni del deputato Putzolu, osserva che è assai difficile dimostrare che l'assegnatario sia in grado di pagare le quote in denaro a' coeredi. Accogliendo il suggerimento del commissario Maraviglia, semplificherebbe poi ulteriormente l'articolo, mantenendo del secondo comma solo le parole: « Sono applicabili le disposizioni sulla enfiteusi » e sopprimendo tutto il resto.

BERIO. Si associa.

La Commissione approva l'articolo con gli emendamenti proposti dal Presidente.

Art. 265 (proposto dalla Sottocommissione).

PIOLA CASELLI. Rileva che la Sottocommissione ha proposto il sistema della indivisibilità dell'azienda agricola unicamente per considerazioni d'ordine politico e sociale. Esso, quindi, dovrebbe essere obbligatorio. Ma dal punto di vista esegetico ciò non risulta. La disposizione sulla indivisibilità dell'azienda agricola dipende sempre infatti dall'articolo 256 del progetto ministeriale che dice: « Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti »; di modo che si applica unicamente quando gli eredi non siano d'accordo. Bisognerebbe invece dire che la divisione è nulla se non si osserva la disposizione dell'articolo 265.

A titolo storico ricorda che la questione si presentò nella legislazione svizzera e che in un primo tempo l'istituto fu considerato come non obbligatorio, specialmente per non complicare la legislazione cantonale. In una successiva riforma oggi in corso viene reso però obbligatorio, perchè giustificato da ragioni d'ordine politico e sociale.

PRESIDENTE. Alla fine dell'articolo 265 si dovrebbe aggiungere: « Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 256 ».

ROTIGLIANO. Pensa che in questo modo si rivoluziona tutto l'istituto della divisione. La verità è che al criterio di indivisibilità oggettiva contenuto nell'articolo 265 del progetto ministeriale, la Sottocommissione ha sostituito il criterio di una indivisibilità dipendente soltanto dal comando della legge. La Commissione poi ha aggravato la portata della disposizione estendendola dall'azienda a uno o più beni rustici.

PRESIDENTE. Ma sarebbe contrario alla logica non rendere obbligatorio l'istituto.

ROTIGLIANO. Se al testo dell'articolo 265 proposto dalla Sottocommissione non si fosse aggiunto l'ultimo capoverso, secondo il quale qualora nessuno degli eredi

sia disposto ad accettare l'assegnazione si procede alla alienazione dei beni, l'articolo sarebbe stato compatibile con tutte le altre disposizioni esistenti in materia di divisione.

PRESIDENTE. Si tratta di un principio d'ordine pubblico che si vuol fare rispettare.

ROTIGLIANO. Osserva che si è creata senza giustificato motivo una deroga alla facoltà del testatore di disporre liberamente dei beni perchè con la disposizione approvata prevale sulla volontà espressa nel testamento il requisito della idoneità, l'attitudine a coltivare direttamente i beni, la possibilità di migliorarli e l'appartenenza, infine, alla discendenza maschile del defunto.

Rileva, inoltre, che secondo l'articolo 265 proposto dalla Sottocommissione gli oneri, i pesi reali e i debiti inerenti all'azienda rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario, nei rapporti con i coeredi. Poichè la Commissione ha soppresso le parole: « nei rapporti con i coeredi », ne deriva che i terzi creditori possono agire solo contro l'assegnatario e, se il fondo non ha sufficiente capienza, non hanno nessuna azione verso gli altri coeredi.

PRESIDENTE. Le parole: « nei rapporti con i coeredi » sono state tolte perchè ritenute superflue. Qualora si tratti di oneri reali, si intende che seguono il fondo e, se questo non è capiente, rispondono tutti i coeredi.

PIOLA CASELLI. Nota che in questo caso si applica l'articolo 293.

ASQUINI. Osserva che la disposizione vale solo nel caso che il testamento non contempli già una divisione. Il suo presupposto è, infatti, che ci sia un patrimonio indiviso.

PRESIDENTE. Ma qualora il genitore abbia designato un figlio come assegnatario e l'autorità giudiziaria riconosca che non è idoneo a questa funzione, essa può disporre diversamente.

BACCI. Così si mette nel nulla la volontà del testatore.

MARAVIGLIA. Pensa che non si debba andare oltre l'affermazione del principio che un eccessivo frazionamento della proprietà rurale è nocivo agli interessi della produzione.

ASQUINI. Non ritiene che l'articolo 265 possa costituire una incapacità passiva a ricevere. La norma funziona solo quando non ha diviso il testatore.

PRESIDENTE. Il sacrificio richiesto alla proprietà privata, è, a suo avviso, più che giustificato per ragioni d'ordine superiore; si dovrebbe tuttavia dare la precedenza alla designazione del prescelto fatto dal testatore.

PUTZOLU. Non gli sembra che l'articolo in esame configuri alcuna deroga alla volontà del testatore, nel senso che si crei una incapacità passiva a ricevere. L'articolo 265 stabilisce l'ordine di preferenza nell'ipotesi che si debba addivenire all'assegnazione del fondo in applicazione del principio della indivisibilità. Si potrebbe tuttavia dare la preferenza, come ha suggerito il Presidente, al designato dal testatore.

ROTIGLIANO. Rileva che la disposizione deriva dalla tendenza che oggi prevale di permeare sempre più il diritto privato di principi attinenti al diritto pubblico. Egli riconosce legittima questa tendenza, ma ritiene che la Commissione, chiamata a dare il suo parere su di un Codice di diritto privato, non possa modificare il progetto o ampliarne la portata con istituti che rispondono soltanto a supposte finalità di carattere economico-sociale, prima che tali finalità siano state sottoposte al giudizio ed all'approvazione degli organi competenti del Regime. Nel caso in esame insiste particolarmente nel ritenere che alla volontà espressa dal testatore non dovrebbe essere anteposta nessuna altra condizione.

PRESIDENTE. Il terzo comma dell'articolo 265 dovrebbe essere così formulato: « Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione, qualora il testatore non abbia designato l'assegnatario, è prescelto dall'autorità giudiziaria ecc. » sopprimendo le parole; « e fra più discendenti maschili, colui che è stato designato nel

testamento ». Così pure nel primo comma, dopo le parole: « tale unità », andrebbe aggiunto l'inciso: « se il testatore non abbia designato l'assegnatario ».

Alla fine dell'articolo si dovrebbe poi aggiungere: « Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 256 ».

La Commissione approva.

Art. 265-quinquies.

PIOLA CASELLI. Nota che senza gli ultimi due commi — posti tra parentesi perchè su di essi la Sottocommissione non è stata concorde — tutto il sistema della indivisibilità dell'azienda agricola sarebbe una mera parvenza. L'assegnatario, infatti, o i suoi eredi o aventi causa potrebbero sempre frazionare l'azienda. Alla obiezione di carattere sistematico che la Commissione deve per ora limitarsi alla disciplina della indivisibilità in sede di successione, si può rispondere che lo scopo da raggiungere è di mantenere questa indivisibilità anche dopo l'assegnazione a un coerede. D'altra parte, dato che il Codice si pubblica a Libri separati, si deve fissare in questo Libro il principio generale. Ricorda che dall'ultimo censimento statistico delle aziende agricole risulta che più dei tre quarti del loro numero totale è costituito da piccoli poderi familiari e che questa prevalente maggioranza di aziende occupa solo la sesta parte della superficie coltivabile. Risulta pure che quasi un milione di poderi sono inferiori a mezzo ettaro di estensione. Richiama tutta l'attenzione della Commissione sulla politica dell'appoderamento seguita dal Governo. Per confortare questa politica occorre che la indivisibilità abbia un carattere di costanza, salvo necessità eccezionali da valutarsi con il controllo dell'autorità giudiziaria.

PUTZOLU. Nota che il fenomeno è in molte regioni d'Italia di una gravità eccezionale. Ad esempio, in Sardegna vi sono poderi non coltivati della estensione di un'ara e qualche volta anche meno e non vi è dubbio che a questo spezzettamento dannoso della proprietà contribuiscono in misura rilevantissima le divisioni ereditarie.

BACCI. Si tratta di un problema assai complesso che ha affaticato intere generazioni e che non può essere risolto in sede di riforma del Codice.

PRESIDENTE. Ricorda che nel progetto definitivo del Codice di procedura civile la questione è risolta in sede di espropriazione all'articolo 520 che dispone: « La divisione in lotti non può essere disposta quando l'immobile costituisca una unità culturale o quando, comunque, il frazionamento ne impedisca la razionale coltivazione ».

Si potrebbe perciò considerare qui il caso della vendita da parte dell'assegnatario.

ANDRIANI. È contrario, e la sua opposizione è avvalorata dal dilemma stesso che l'articolo pone: o si abbandona la disposizione, e allora tutto il sistema diventa effimero; o si approva, e si va contro al principio della circolazione dei beni, elemento essenziale della ricchezza nazionale.

PIOLA CASELLI. Obietta che non si tratta di vietare la alienazione dei fondi, ma di impedirne il frazionamento, mediante il controllo dell'autorità giudiziaria.

ASQUINI. Dichiaro che in seno alla Sottocommissione è stato contrario alla disposizione contenuta negli ultimi due commi. L'indivisibilità dell'azienda agraria non può essere riferita che allo stato di coltura al momento della successione e sarebbe contrario all'economia del Paese immobilizzare l'agricoltura. L'essenziale è di impedire il frazionamento dei fondi nel momento della successione. Per il resto basta affidarsi alla fedeltà alla terra degli agricoltori.

L'unica legislazione che ha adottato il criterio del blocco delle piccole proprietà, è quella tedesca, ma essa ha introdotto tutto un sistema di investiture da parte di un ufficio di Stato, che presiede a queste proprietà ed ha dietro di sé un istituto di credito fondiario.

Nel nostro sistema di diritto privato, invece, un tal blocco è inammissibile, anche perchè mancano gli strumenti di finanziamento necessari.

BERIO. È favorevole all'istituto, perchè si rende conto della necessità che l'interesse pubblico prevalga su quello privato, ma ciò vale soltanto per la successione, perchè è appunto al momento della successione che si verifica frequentemente il caso di dannose divisioni, effettuate nel contrasto di interessi egoistici dei coeredi. Fuori della successione, se avvengono vendite parziali e conseguenti frazionamenti, ciò significa che esiste una ragione del frazionamento; e ostacolarla significherebbe creare dannose immobilizzazioni. Sopprimerebbe perciò il terzo e quarto comma. Vorrebbe poi limitare l'indivisibilità fino a quando l'assegnatario non abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso i coeredi.

PUTZOLU. Pensa anch'egli che, raggiunto lo scopo di evitare che attraverso la successione i beni siano irrazionalmente frazionati, occorra in questa sede, dove si tratta del regolamento successorio, fermarsi, in attesa che intervengano, come auspica, altre disposizioni che regolino completamente ed organicamente la materia della indivisibilità dei fondi anche in rapporto alla trasmissione delle aziende agricole per atti tra vivi.

In ogni caso bisogna evitare che si creino due categorie di beni, indivisibili o meno, a seconda che provengano dalla successione o no. Il che sarebbe assurdo.

MAZZOCOLO. Giudica una conseguenza logica del sistema adottato il mantenimento dell'indivisibilità del fondo anche dopo l'assegnazione all'erede. Vorrebbe però evitare tale indivisibilità solo durante la vita dell'assegnatario. Alla sua morte, qualora il fondo abbia acquistato maggior valore, in modo da essere sufficiente ai bisogno di più famiglie, potrà essere diviso.

BACCI. Esprime il parere che il principio della indivisibilità dell'azienda agricola, affermato dalla Commissione, debba limitarsi al diritto successorio, rinviando alla disciplina dei diritti reali ogni ulteriore esame.

PIOLA CASELLI. Insiste nel rilevare che per una considerazione di puro ordine sistematico si sanziona una norma di legge che ha un valore effimero. Aggiunge che il divieto del frazionamento negli atti tra vivi è un problema di differente natura.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la espropriazione, si potrebbe essere d'accordo che la materia va riservata al Codice di procedura civile, salvo coordinamento.

(La Commissione concorda).

In ordine all'obbligo della indivisibilità del fondo il senatore Berio ritiene che debba durare fino a quando l'assegnatario non abbia soddisfatto a tutti i suoi doveri verso i coeredi; vi è poi l'altra tendenza che vorrebbe rinviare, senza pregiudizio del principio, ai diritti reali l'esame della questione; infine il senatore Mazzocolo ritiene che l'indivisibilità del fondo debba durare fino alla morte del primo assegnatario.

In ogni caso, per mantener fermo il principio adottato dalla Commissione nella precedente seduta, resta inteso che l'eventuale soppressione dei due ultimi commi dell'articolo 265-*quinquies* non significa il rigetto del principio, ma soltanto il rinvio ad altra sede.

FACCHINETTI PULAZZINI. Prospetta il caso che un coerede dichiari di esser pronto ad assumere l'assegnazione del fondo e, dopo averla ottenuta, lo venda per frazioni, assicurandosi così una posizione privilegiata a danno degli altri eredi.

BARCELLONA. Finchè l'assegnatario non ha soddisfatti i coeredi, il fondo è in comunione; quindi non può essere venduto.

PRESIDENTE. Pone in votazione la dichiarazione che la Commissione, esaminando il terzo e quarto comma dell'articolo 265-*quinquies*, ne propone per ora l'eliminazione, senza però che ciò significhi rigetto della norma, che merita di essere esaminata in altra sede.

La Commissione approva.

Art. 268.

PIOLA CASELLI. Dal verbale n. 44 risulta che la Commissione ha lasciato in sospenso l'articolo 268 del progetto ministeriale, corrispondente al 326 della Commissione reale, demandando alla Sottocommissione le relative proposte.

La Commissione Reale aveva previsto in un capoverso l'ipotesi che, tra più coeredi in disaccordo, ve ne siano alcuni che chiedano sia loro assegnato indiviso un immobile, il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote. Il progetto ministeriale ha soppresso il capoverso, dicendo al n. 196 della relazione che: « la norma del capoverso dell'articolo 326 del progetto preliminare è implicitamente compresa nell'articolo 264 ».

Ma la Sottocommissione ritiene che l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo 326 della Commissione Reale sia diversa e che quindi il capoverso debba essere mantenuto.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Allora all'articolo 268 del progetto ministeriale occorrerebbe aggiungere la seguente disposizione: « Sopra istanza di due o più coeredi l'autorità giudiziaria può consentire, nel caso di opposizione di altri coeredi, che compatibilmente con gli interessi degli opposenti, sia attribuito agli istanti un immobile, il cui valore, tenuto conto degli eventuali conguagli in dare o in avere, corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote ».

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

VERBALE N. 52.

Seduta del 22 febbraio 1939 - Anno XVII.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, SARROCCHI, SCADUTO e SCIALOJA; deputati ALBERTINI, ASQUINI, BACCI, COSTAMAGNA, MACARINI, CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PANUNZIO, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI, ROTIGLIANO e SUPPIEJ.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame della proposta relativa alla facoltà di chiedere la nomina di un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati (articolo 295-bis). - Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 276. - Chiusura dei lavori relativi al progetto del Libro III del Codice civile. - *Allegato*: Proposta predetta.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari deputati Andriani e Biggini hanno giustificato la loro assenza.

Ricorda che restano da decidere due questioni rimaste in sospeso: la prima relativa alla proposta avanzata dal senatore Piola Caselli circa la facoltà di chiedere la nomina di un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati e l'altra questione relativa all'articolo 276 circa la possibilità dell'obbligo della collazione nel caso di concorso di figli naturali tra loro.

Pone in discussione la prima questione sulla base dell'esauriente relazione presentata dal senatore Piola Caselli a cui era stato dato apposito incarico (1).

PIOLA CASELLI. Al testo dell'articolo 295-bis, di cui alla sua proposta, crederebbe opportuno fare i seguenti emendamenti: nel primo comma invece di dire: «per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati» direbbe: «dell'eredità», secondo la terminologia usata per la nomina del curatore provvisorio nel caso dell'erede che abbandoni ai creditori tutto l'attivo dell'eredità. Circa le facoltà spettanti a questo curatore gli è sembrato che la formula del secondo comma proposta in un primo tempo fosse troppo generica, essendo diverse le facoltà spettanti all'erede a seconda che si tratti di erede con beneficio d'inventario o accettante puramente e semplicemente e quindi proporrebbe di dire: «Detto curatore deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari secondo le norme stabilite nell'articolo 53-ter».

PIERANTONI. Data l'importanza che riveste la nomina di un curatore giudiziario, crederebbe opportuno che venissero specificate in modo più preciso le ragioni per cui l'autorità giudiziaria può procedere alla nomina di un curatore; l'espressione

(1) La proposta è riportata in *Allegato* a questo verbale (pag. 504).

« trascura la liquidazione » gli sembra, infatti, troppo generica e poco chiara. Osserva inoltre che il provvedimento dell'autorità giudiziaria dovrebbe essere preso in contraddittorio e non in sede di volontaria giurisdizione.

ROTIGLIANO. Come già altra volta ha fatto rilevare, non vede la necessità pratica del nuovo istituto che si vorrebbe introdurre. L'esame fatto nella relazione del senatore Piola Caselli delle possibili ipotesi cui la disposizione andrebbe applicata lo confermano nella sua opinione. Infatti per il caso che l'erede beneficiario ceda ai creditori tutto l'attivo dell'eredità, già provvedono gli articoli 53-*bis* e *ter*. Alla seconda ipotesi, prospettata nella relazione, dell'erede che non dia seguito alla procedura concorsuale provocata dai creditori a termini dell'articolo 43, provvede l'articolo 45, il quale stabilisce che su istanza di alcuno dei creditori l'autorità giudiziaria può assegnare un termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione. Se l'erede lascia trascorrere anche questo termine, è logico che l'autorità giudiziaria, anche senza una particolare disposizione, nominerebbe un curatore o liquidatore, perchè questo è il solo modo con cui può costringere l'erede a liquidare. Al terzo caso, della possibilità che vi siano più porzioni ereditarie beneficiate, provvede, a suo avviso, l'articolo 49, il quale stabilisce la nomina di un unico notaio che procede alla liquidazione e rappresenta anche gli eredi che non si presentino.

Per quanto concerne il quarto caso, di eredità accettata senza beneficio di inventario, si permette di esprimere i suoi dubbi sull'opportunità di una tale disposizione, in quanto l'erede, responsabile dei debiti e dei legati anche col suo patrimonio, deve essere lasciato libero di pagare i creditori come meglio crede, senza l'obbligo di un liquidatore che si sostituisca a lui. I creditori, d'altronde, non debbono attendere per essere pagati la liquidazione dell'asse ereditario, perchè possono subito rivolgersi direttamente contro l'erede.

Concludendo, mentre per i primi tre casi ritiene discutibile la necessità di questo istituto, reputa inammissibile la nomina di un curatore nell'ultimo caso quando l'erede, avendo accettato senza beneficio di inventario, si è assunta la responsabilità di pagare i creditori anche *ultra vires*. La nomina del curatore potrebbe essere opportuna soltanto nell'ipotesi dell'erede nullatenente che accetti l'eredità senza beneficio d'inventario; ma a parte questo caso, si dovrebbe sempre evitare che per una eredità molto modesta si venga ad imporre a un erede, che abbia un patrimonio personale ragguardevole, la nomina di un curatore che si sostituisca a lui per liquidare le passività.

BARCELLONA. Rileva che il curatore giudiziario, per potere procedere alla liquidazione, dovrebbe prendere possesso dei beni ereditari; quindi, nel caso che l'erede abbia accettato senza beneficio d'inventario, il curatore prenderebbe possesso anche dei beni personali dell'erede, il che gli sembra eccessivo.

PIOLA CASELLI. Accetta volentieri la prima osservazione dell'onorevole Pierantoni e lo prega di volere egli stesso suggerire una formula che sia meno generica. Non crede poi che le osservazioni fatte dall'onorevole Rotigliano abbiano una importanza decisiva. Infatti, prescindendo dalla prima ipotesi che discende da un articolo che fu proposto dallo stesso onorevole Rotigliano, per quanto concerne la seconda ipotesi, osserva che l'articolo 43 stabilisce solo un termine da porre all'erede. Ora, per quanto possa sembrare logico che, scaduto quel termine, l'autorità giudiziaria dovrà nominare un amministratore per liquidare l'eredità, pure non è male che ciò venga chiaramente stabilito in una apposita norma di legge. Nei confronti poi della terza ipotesi, vale a dire che vi siano più eredi beneficiati, fa presente all'onorevole Rotigliano che non è affatto sufficiente la nomina di un unico notaio prevista dall'articolo 49 da lui richiamato, trattandosi di diverse porzioni ereditarie e di eredi che si possono trovare nelle più svariate condizioni, e ciò senza dire che non rientra nelle funzioni notarili quella di provvedere al regolamento di una procedura concorsuale. In tal caso, infatti, il notaio non eserciterebbe funzioni solamente notarili,

ma sarebbe un vero e proprio curatore, così come è stato previsto nella sua proposta. Per quanto concerne, infine, la quarta ipotesi, non può fare a meno di osservare che il caso più frequente è proprio quello dell'erede nullatenente che accetta l'eredità senza beneficio di inventario e che cerca di sfruttare la sua situazione, ed in questo caso lo stesso onorevole Rotigliano ha dovuto ammettere l'utilità di un curatore.

Molto più penetrante è apparentemente l'osservazione del senatore Barcellona, perchè effettivamente non è facile stabilire quali siano i poteri di questo curatore sulle cui facoltà è stato egli stesso incerto, tanto è vero che nella prima dizione gli aveva attribuito le facoltà e i doveri spettanti all'erede. Essendogli però tale formula sembrata vaga, ha suggerito di adottare la formula già accettata per il curatore nominato nel caso che l'erede voglia sbarazzarsi della liquidazione cedendo ai creditori tutto l'attivo dell'eredità. Effettivamente però i casi sono alquanto diversi in quanto nel primo, dato l'abbandono dei beni da parte dell'erede, si giustifica l'intervento del curatore senza limitazione dei suoi poteri mentre nel caso in esame questa latitudine di facoltà può sembrare eccessiva. Si potrebbe, forse, lasciare alla autorità giudiziaria di stabilire caso per caso quali sono i poteri di questo amministratore, e quando ad esso possa essere estesa l'immissione in possesso anche dei beni personali dell'erede.

ROTIGLIANO. Ripete che per quanto concerne la seconda e terza delle ipotesi accennate, benchè non ne veda la necessità, potrebbe anche ammettere la nomina del curatore, ma per quanto concerne l'ultima ipotesi deve ritornare su quanto prima ha detto per escludere la necessità del curatore anche nel caso di un erede nullatenente che accetti l'eredità senza il beneficio di inventario. In questo caso, infatti, non si fa luogo alla procedura concorsuale, perchè, contrariamente a quanto afferma il senatore Piola Caselli nella sua relazione, egli ritiene che la responsabilità personale dell'erede venga in giuoco solo dopo liquidato l'attivo dell'eredità, in quanto i creditori e i legatari possono subito agire contro l'erede.

PIERANTONI. In relazione al rilievo precedentemente fatto proporrebbe la seguente formula: « Senza pregiudizio delle norme contenute nel Titolo I e nel presente Titolo per la liquidazione dell'eredità, se l'erede o uno degli eredi *dimostra con atti espliciti* di non volere osservare gli obblighi che gli sono imposti, l'autorità giudiziaria ecc. ».

BACCI. Sarebbe meglio dire: « ... se l'erede o uno degli eredi *omette di fare* quanto sarebbe necessario per la liquidazione ecc. ».

SARROCCI. Nota che anche in materia di esecuzione immobiliare si usa la parola « trascura ».

PRESIDENTE. Crede anch'egli preferibile usare il termine « trascura », che è più comprensivo sia della negligenza che della buona e mala fede.

SARROCCI. Esprime il dubbio che parlando di liquidazione si intenda che il curatore debba anche liquidare passività garantite da ipoteca, anche quando all'erede facesse più comodo rinnovarle nel caso che siano già scadute. Preciserebbe che deve trattarsi di debiti non garantiti da ipoteca.

PRESIDENTE. A parte il caso che vi siano garanzie reali, non è detto che si debba procedere alla nomina di un curatore anche quando l'erede è venuto ad un accordo con i creditori.

Quanto alle acute osservazioni fatte dall'onorevole Rotigliano, fa rilevare che esse si riferiscono alla relazione, non al testo dell'articolo che si può applicare a tutti quei casi in cui possa apparire necessario un curatore e non solamente alle quattro ipotesi prese a mo' d'esempio in esame.

Propone quindi di adottare l'articolo aggiuntivo con le modificazioni apporgetevi dallo stesso senatore Piola Caselli per renderlo il più possibile aderente alla realtà.

ROTIGLIANO. Osserva che non è il caso di parlare di « liquidazione dell'eredità » perchè l'erede, pur senza procedere alla liquidazione, può egualmente pagare i debiti ereditari.

PRESIDENTE. Proporrebbe di dire: ... « per la sistemazione dei rapporti ereditari ».

DI MARZO. È troppo vago.

PIOLA CASELLI. Crede che sarebbe più esatto dire: ... « per il pagamento dei debiti e dei legati, se l'erede ecc. ». Inoltre trattandosi, a parere dei più, di un istituto di carattere del tutto eccezionale, si potrebbe precisare che la trascuranza deve avere carattere tale da mettere in grave pericolo gli interessi dei creditori e dei legatari. Affermando ciò in modo esplicito si verrebbe a restringere opportunamente la portata dell'articolo.

BACCI. Malgrado quanto è così chiaramente detto nella relazione del senatore Piola Caselli, non comprende ancora la necessità di questo istituto in difesa dei creditori, che si possono benissimo tutelare da sè ricorrendo al magistrato.

COSTAMAGNA. Si verrebbe ad evitare quella corsa dei creditori a farsi pagare o a ottenere dal magistrato un titolo esecutivo.

ROTIGLIANO. La procedura concorsuale è stata ammessa solo per l'eredità accettata con beneficio d'inventario, ma negli altri casi i creditori si devono tutelare da sè. Ora, con la modificazione introdotta dal senatore Piola Caselli all'ultima parte dell'articolo, si viene ad innestare la procedura concorsuale in tutti i casi, anche se non vi è il beneficio di inventario.

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato osservato, ritiene che il primo comma dell'articolo 295-bis potrebbe essere così formulato: « Senza pregiudizio delle norme contenute nel Titolo I e nel presente Titolo per il pagamento dei debiti ereditari e legati, se l'erede o uno degli eredi trascura la liquidazione in modo da porre in grave pericolo l'interesse dei creditori e dei legatari, o se appare necessario affidare ecc. ..., l'autorità giudiziaria, su istanza di uno o più creditori, legatari o eredi e citati gli interessati, può nominare un curatore ecc. ». Se la Commissione crede, si potrebbe ancora aggiungere: « Detto curatore può essere scelto tra gli stessi eredi ».

PANUNZIO. Come principio generale proporrebbe che tutte le volte che l'autorità giudiziaria credesse opportuno procedere alla nomina di un curatore o amministratore lo facesse d'accordo col Sindacato avvocati e procuratori.

Per quanto riguarda la possibilità di nominare curatore uno degli eredi, è di parere contrario, in quanto difficilmente l'erede avrà la necessaria competenza.

SARROCCI. Si associa alla proposta del Presidente in quanto si avrebbe una curatela gratuita che andrebbe a beneficio di tutti i creditori e legatari, nonchè degli altri coeredi.

PIERANTONI. Direbbe: « scegliendolo di preferenza tra gli eredi ».

PRESIDENTE. È d'accordo. Per quanto riguarda la procedura concorsuale dubita se sia il caso di estenderla anche al caso di eredità accettata senza beneficio d'inventario; si vorrebbe in tal caso configurare l'ipotesi del curatore che procedesse alla liquidazione concorsuale dei debiti fino all'attivo dell'eredità, lasciando poi che i creditori per il residuo si rivolgano all'erede.

ROTIGLIANO. Deve esprimere nuovi dubbi sulla pratica applicazione dell'istituto, perchè se non si giunge alla conseguenza estrema di immettere il curatore nel possesso non soltanto dell'eredità, ma anche del patrimonio personale dell'erede, chi gli darà i mezzi per pagare i debiti ed i legati nel caso che i beni ereditari siano insufficienti?

PRESIDENTE. Osserva che la questione sta appunto nel limitare le facoltà spettanti al curatore. Se si immette il curatore nel possesso dei beni ereditari, egli liquiderà i debiti e i legati nei limiti della successione; se restano altri debiti che

l'erede deve pagare in proprio avendo accettato l'eredità senza beneficio di inventario, dovrebbe cessare la funzione del curatore. Questi dovrebbe perciò essere nominato solo allo scopo di fare pervenire ai creditori i beni ereditari, esauriti i quali la sua missione dovrebbe essere terminata.

MARAVIGLIA. Dato che è avvenuta la confusione dei patrimoni, domanda come si distingueranno i beni dell'eredità da quelli personali dell'erede.

PRESIDENTE. Trattandosi in genere di beni immobili, non sarà difficile di poterli individuare; in caso contrario l'autorità giudiziaria non crederà opportuno procedere alla nomina di un curatore e i creditori agiranno contro l'erede per i loro crediti.

ASQUINI. Teme che, adottandosi un simile sistema, i creditori individuali dell'erede correranno il rischio di rimanere a mani vuote. L'unico sistema che, a suo parere, si potrebbe adottare sarebbe quello della ventilazione ereditaria.

COSTAMAGNA. Si associa alle osservazioni dell'onorevole Asquini. Malgrado il nobile sforzo compiuto dal senatore Piola Caselli per dare all'istituto una certa regolamentazione, si rende conto che non è possibile addivenire in pratica alla soluzione da lui proposta. A meno di non volere adottare il sistema della ventilazione, che del resto era in origine un sistema italiano, tanto varrebbe, a suo avviso, rinunciare alla norma proposta dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Ha già altra volta detto le ragioni per le quali nell'ordinamento italiano non sia possibile introdurre il principio della ventilazione ereditaria. Ora poi, alla fine dei lavori della Commissione sul Libro III, l'adozione di quel principio importerebbe una revisione di quasi tutte le disposizioni che si sono già esaminate e sulle quali esso incide.

SARROCCI. Rileva che l'istituto, così come è concepito, in caso di insufficienza della massa ereditaria di fronte all'importo dei debiti, non avrebbe possibilità di funzionare se non si adottasse il sistema concorsuale. Sarebbe infatti, alla istituzione di un curatore se l'unica sua funzione dovesse consistere nel pagare i creditori a mano a mano che si presentano, ciò che può fare l'erede da solo.

PRESIDENTE. È d'accordo che la funzione principale del curatore dovrebbe essere quella di dividere tra i creditori i beni ereditari. Il curatore, perciò, dovrebbe prendere possesso dei beni ereditari, almeno di quelli riconoscibili come tali, liquidarli e pagare nei limiti del ricavato concorsualmente tutti i creditori, salve sempre le ragioni dei creditori non soddisfatti verso l'erede. In tal modo si eviterebbe l'inconveniente cui accennava l'onorevole Rotigliano che per una piccola eredità il curatore si immetta nel possesso del patrimonio dell'erede. Si avrebbe cioè una liquidazione concorsuale dei debiti e dei legati nei limiti dell'asse ereditario. Si potrebbe pertanto adottare una formula con la quale si dica che il curatore si immette nel possesso dei beni ereditari *che ancora sussistono e si possono individuare* e procede alla liquidazione tra i vari creditori col sistema concorsuale.

MACARINI CARMIGNANI. A suo parere, l'articolo non potrebbe funzionare senza la seguente premessa: « Quando dalla quantità dei debiti apparisca necessario addivenire ad una liquidazione dell'eredità e non vi sia un erede che abbia accettato col beneficio d'inventario, l'autorità giudiziaria nomina un curatore il quale liquida l'eredità e la spartisce *pro rata* agli eredi. Per le differenze i creditori avranno azione contro l'erede ».

MARAVIGLIA. Nota che si è posta come premessa che l'eredità sia insufficiente a pagare i creditori, cosa non sempre facile ad accertare.

ASQUINI. Osserva che in tal maniera si verrebbe a creare una eredità beneficiata di ufficio.

COSTAMAGNA. Insiste nel ritenere che se non si adotta la ventilazione è meglio sopprimere l'istituto.

PANUNZIO. Si associa.

ROTIGLIANO. Pur rendendo omaggio agli sforzi fatti dal senatore Piola Caselli, torna a domandare se proprio vi sia la necessità assoluta di questo istituto che si rileva tanto difficile nella sua pratica applicazione.

PIOLA CASELLI. Osserva che, come ha già ricordato, il sistema è stato da lungo tempo adottato dalla giurisprudenza francese per ovviare alle negligenze ed alle frodi degli eredi ai danni dei creditori e dei legatari. Altrimenti occorrerebbero misure più drastiche come quella del Codice svizzero che rende responsabili solidalmente tutti gli eredi.

PUTZOLU. Osserva che con la disposizione in esame si vorrebbe dar vita ad un nuovo istituto, il quale si palesa in evidente contrasto con tutto il sistema accolto nel progetto e già approvato dalla Commissione, e per giunta non è neppure giustificato da alcuna seria necessità.

Il sistema del progetto si basa, come è noto, sul principio della successione personale ed illimitata degli eredi nei debiti del defunto e sulla conseguente confusione dei patrimoni, salvo l'accettazione col beneficio d'inventario. Il proposto istituto fa, invece, dell'eredità un ente a sè, quanto meno agli effetti della liquidazione dei debiti ereditari e dei legati, derogando al principio ed alle regole che governano tutto il sistema. Si verrebbero così ad avere due diverse specie di eredità, a seconda che relativamente ad esse sia stato o no nominato un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti e dei legati. L'incongruenza sembra manifesta, soprattutto se si considera che l'ipotesi regolata è precisamente quella di un'eredità che sia stata regolarmente accettata dagli eredi designati dalla legge o dal testamento. Non occorre rilevare che essa non presenta nulla di comune con quelle dell'eredità vacante o accettata col beneficio dell'inventario: in relazione alle quali due ultime ipotesi, ben si comprende la necessità di considerare e regolare l'eredità come un'entità a sè, e di provvedere, ove occorra, alla liquidazione concorsuale del relativo patrimonio.

Ma — oltre a ciò — l'istituto non sembra neppure giustificato da alcuna seria necessità, nè in rapporto agli interessi dei creditori, nè in rapporto a quelli degli eredi e dei legatari.

Infatti i creditori possono essere avvantaggiati e non già danneggiati dalla confusione del patrimonio del defunto con quello dei singoli eredi; mentre, a salvaguardarli dagli eventuali accordi fraudolenti di costoro, è sufficiente l'azione revocatoria, come a salvaguardarli dalle eventuali negligenze nell'amministrazione dei beni ereditari è del pari sufficiente il sequestro giudiziario dell'eredità.

Contro il ritardo delle operazioni di divisione infine essi possono facilmente reagire con la surrogatoria, provocando essi stessi la divisione dei beni sui quali intendono rivalersi delle loro ragioni creditorie.

Quanto agli eredi è noto che basta la volontà anche di uno solo di essi per determinare la divisione del patrimonio ereditario, malgrado il dissenso o l'inerzia degli altri.

I legatari, infine, possono facilmente conseguire i loro legati agendo contro gli eredi, che sono tenuti a prestarli per legge.

La nomina di un curatore giudiziario della eredità non sembra dunque necessaria per raggiungere questi scopi; ed anzi può, se mai, complicare le cose e peggiorare sia la condizione degli eredi che quella dei creditori, in conseguenza dell'onere che essa immancabilmente comporterebbe a carico del patrimonio ereditario.

Si dichiara pertanto contrario alla disposizione proposta.

PRESIDENTE. Crede che sia opportuno riassumere la parte costruttiva della discussione. Il capoverso, secondo quanto è stato osservato, potrebbe essere così formulato: « Detto curatore prende possesso dei beni ereditari che sono ancora identificabili e procede alla liquidazione dei debiti e dei legati col sistema concorsuale a norma dell'articolo 43 e seguenti, salvo le particolari cautele che potranno essere stabilite dall'autorità giudiziaria. Restano sempre salve le ragioni dei creditori non

soddisfatti verso l'erede o gli eredi ». Così non verrebbe toccato il principio dell'accettazione senza beneficio di inventario, perchè gli eredi dovrebbero sempre rispondere per gli eventuali residui e d'altra parte, ove l'erede trascuri di procedere alla liquidazione dell'eredità, il curatore verrebbe immesso in possesso dei beni ereditari e procederebbe al pagamento dei creditori col sistema concorsuale.

ROTIGLIANO. A suo avviso, con tale forma non si fa che aumentare le difficoltà pratiche che sono già tanto numerose. Infatti, se prima dell'intervento del curatore l'erede o gli eredi avranno pagato dei creditori, si avrà come risultato una eredità che avrà soddisfatto una parte dei debiti integralmente e un'altra parte concorsualmente.

PRESIDENTE. È naturale che i creditori più diligenti abbiano un trattamento più favorevole; del resto l'autorità giudiziaria interviene a favore dei creditori meno diligenti per impedire che rimangano privi del tutto di quanto loro spetta. In fondo è un sistema che si avvicina in qualche modo alla ventilazione ereditaria.

BACCI. Ritiene anch'egli che se pure la Commissione in linea di massima ha altra volta espresso il suo assenso circa l'istituto da introdurre, di fronte alle infinite difficoltà che esso presenta, sia il caso di ritornare sulla decisione presa e rimettere in votazione il principio in sè stesso.

PANUNZIO. Teme che essendosi adottato un istituto che quasi risponde — come ha detto il Presidente — al sistema della ventilazione, possa sembrare strano che la Commissione non abbia affrontato in pieno il problema adottando senz'altro la ventilazione vera e propria.

PRESIDENTE. Nota che se gli effetti della disposizione si avvicinano alla ventilazione per quanto concerne la liquidazione concorsuale, però la sostanza dei due istituti è profondamente diversa, tanto che se si volesse adottare la ventilazione occorrerebbe — come ha già fatto presente — innovare in tutto il sistema finora seguito.

ASQUINI. Fa rilevare che anche con la disposizione che si vorrebbe introdurre occorrerebbe tutto un sistema di pubblicità per conoscere chi sono i creditori, nonchè fissare i relativi termini di decadenza, vale a dire tutte le norme previste in materia di ventilazione.

PRESIDENTE. Con l'ultima formulazione proposta dall'articolo aggiuntivo non crede necessario quanto accenna l'onorevole Asquini. Restano salve invero le ragioni dei creditori non soddisfatti verso gli eredi.

Mette in votazione l'articolo formulato nel modo seguente: « Senza pregiudizio delle norme contenute nel Titolo I e nel presente Titolo per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, se l'erede o uno degli eredi trascura la liquidazione in modo da porre in grave pericolo l'interesse dei creditori e dei legatari, o se appare necessario di affidare ad una sola persona la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati gravanti diverse porzioni ereditarie, l'autorità giudiziaria, su istanza di uno o più creditori, legatari od eredi e citati gli interessati, può nominare un curatore giudiziario per la liquidazione dei detti debiti e legati, scegliendolo di preferenza tra gli eredi ».

« Il curatore prende possesso dei beni ereditari identificabili e procede alla loro liquidazione e distribuzione ai creditori col sistema concorsuale a norma dell'articolo 43 e seguenti, con le particolari cautele che potranno essere stabilite dall'autorità giudiziaria ».

« Restano salve le ragioni dei creditori non soddisfatti verso l'erede o gli eredi ».

Rispondono sì i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Sarrocchi e Scaduto.

Rispondono no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Di Marzo, Fabri e Scialoja; deputati Albertini, Asquini, Bacci, Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia, Panunzio, Pierantoni, Putzolu, Rossi, Rotigliano e Suppiej.

La Commissione non approva.

Art. 276.

PRESIDENTE. Rimane da risolvere la questione che fu sollevata in sede di discussione dell'articolo 276 (obbligo della collazione), vale a dire se debba sussistere l'obbligo della collazione nel caso di concorso di figli naturali tra loro oltre che tra figli legittimi con figli naturali. Dal momento — si è detto — che vi può essere un padre che abbia più figli naturali, se questo padre in vita ha favorito uno più degli altri, sarebbe forse giusto ristabilire l'equità al momento di suddividere l'eredità. A questo concetto però egli si è opposto, benchè i figli naturali meritino ogni considerazione in quanto non sono colpevoli del loro stato, giacchè tra figli naturali non viene riconosciuto dal nuovo ordinamento alcun legame di parentela.

È stato osservato che un riconoscimento implicito di questa parentela possa ravvisarsi sia nell'obbligo della collazione che esiste nel caso di concorso tra figli legittimi e naturali tra loro, sia nel fatto che è stata ammessa anche per i figli naturali una quota di riserva. Ma si deve tener presente che la Commissione Reale all'articolo 91 del progetto preliminare del Libro I ammetteva la parentela dei figli naturali tra loro, mentre la Commissione ministeriale ha invece creduto di sopprimere questo articolo, dichiarandosi esplicitamente nella relazione che non si è voluto riconoscere un legame di parentela dei figli naturali tra loro. La Commissione parlamentare accettò a suo tempo la soppressione di questo articolo, e nel Libro I, che è ormai stato pubblicato, non è stata inclusa la norma che ammetteva quella parentela. Parimenti all'articolo 256 del Libro I stesso si dice che il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto. Anche in materia di successione (art. 120), se il figlio naturale muore senza lasciare nè prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto, e non si fa alcun cenno alla successione dei fratelli o di altro collaterale. D'altra parte la Commissione ministeriale con l'articolo 276 del Libro in esame ha portato una modificazione al corrispondente articolo 336 della Commissione Reale, nel senso che ha soppresso l'inciso: « anche se naturale », e ciò per ribadire sempre più il concetto che la parentela non viene riconosciuta tra i fratelli naturali.

Premesso tutto ciò, non crede che si possa parlare di un obbligo di collazione dei fratelli naturali tra loro. È quindi d'avviso che la proposta affacciata sia da scartarsi e che l'articolo del progetto ministeriale debba restare invariato.

La Commissione approva.

CHIUSURA DEI LAVORI.

PRESIDENTE. Ritiene che, esaurito l'esame delle questioni che erano rimaste in sospeso, i lavori della Commissione sul Libro III del Codice civile possano essere chiusi. A cura della Presidenza si provvederà ora, con la maggiore sollecitudine possibile, alla relazione riassuntiva dei lavori stessi, in modo che egli possa presentare nel più breve termine alle LL. EE. i Presidenti del Senato e della Camera il volume degli Atti della Commissione contenente, insieme con la relazione, i verbali e il prospetto degli emendamenti proposti.

Giunti al termine di questi lavori, rivolge a tutti i Commissari il più vivo ringraziamento per l'opera di assidua collaborazione da essi prestata continuando a dare all'ardua opera di codificazione l'apporto del loro sapere e della loro intelligenza. Deve inoltre ringraziare vivamente il Capo della Segreteria della Commissione e i suoi egregi collaboratori, che ancora una volta hanno dato esempio mirabile di abnegazione, di intelligenza e di operosità grandissima, facilitando il compito della Commissione.

MARAVIGLIA. A nome di tutti i Camerati ringrazia a sua volta il Presidente per il modo perfetto con cui Egli ha diretto i lavori. Gli rivolge pertanto a nome dei Commissari un fervido plauso.

Vivissime generali approvazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia vivamente. Avverte che la Commissione sarà convocata appena possibile per l'esame del progetto del Codice di procedura civile testè presentato.

Nel chiudere ora i lavori ritiene di interpretare il sentimento comune di tutti i Commissari rivolgendo un reverente pensiero alla Maestà del Re Imperatore e al Duce.

Vivissimi e prolungati applausi.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente

D'AMELIO.

ALLEGATO AL VERBALE N. 52

PROPOSTA

relativa alla facoltà di chiedere la nomina di un curatore giudiziario
per la liquidazione dei debiti e dei legati

È da sperare che le notevoli riforme introdotte dal progetto, e sviluppate su taluni punti dalla Commissione parlamentare, correggano in larga misura la notoria imperfezione dell'attuale sistema di liquidazione dei debiti ereditari.

Questo sistema (che si giustifica soltanto come un corollario logico e storico del principio della continuazione nell'erede della personalità del defunto), col rimettere la liquidazione interamente nelle mani dell'erede e con l'ammettere le esecuzioni individuali dei creditori, fa della liquidazione del passivo ereditario, come spesso fu detto, una corsa all'arrembaggio dell'attivo della successione da parte dei creditori stessi, senza alcuna garanzia di parità di trattamento, e prolunga soventi la liquidazione al di là dei limiti ragionevoli di tempo.

Le riforme approvate, e principalmente la trasformazione del beneficio dell'inventario da istituzione diretta a proteggere l'erede contro l'applicazione del principio della responsabilità *ultra vires hereditatis*, in una istituzione che mira ugualmente a proteggere gli interessi dei creditori, soprattutto mediante la procedura concorsuale, appaiono quale un avviamento verso il concetto di stabilire norme e garanzie di liquidazione pari a quelle che si esigono in qualsiasi trasferimento di aziende da una ad una altra sfera patrimoniale. Noi ci avviciniamo così ai sistemi adottati per raggiungere lo stesso risultato, seppure con procedure diverse, da tutte le legislazioni che non hanno mai accettato od hanno abbandonato il principio feudale della sesina ereditaria.

Io credo che si sarebbe potuto, su tale via, andare assai più oltre, ma in questo momento, alla fine della nostra revisione del progetto, mi limito a suggerire che al sistema transazionale adottato venga aggiunto un congegno che mi sembra indispensabile per il suo funzionamento, concedendo ai creditori e legatari la possibilità di provocare la nomina di un curatore giudiziario quando l'attività personale dell'erede liquidatore venga a mancare, o sia insufficiente per condurre a buon fine la liquidazione delle passività ereditarie.

La Commissione, prendendo in considerazione il mio suggerimento, mi ha invitato a precisare i casi della nomina di questo curatore ed i poteri da affidargli.

Non mi sembra possibile di prevedere tutti i casi nei quali la nomina del curatore possa apparire necessaria. Accennerò a qualcuno:

1º) Un caso fu già preveduto e regolato dalla Commissione, su proposta dell'onorevole Rotigliano, quando l'erede beneficiario voglia sbarazzarsi della liquidazione cedendo ai creditori tutto l'attivo dell'eredità (vedi articoli 53 *bis* e 53 *ter*).

2º) Ma se l'erede non fa la cessione e si limita a non dare seguito alla procedura concorsuale, dopo che i creditori l'hanno provocata a termini dell'articolo 43 del progetto, la nomina di un curatore giudiziario mi sembra altrettanto necessaria. Di vero la sanzione della decadenza dal beneficio dell'inventario, che è la sola sanzione preveduta dal progetto, priva i creditori del diritto, che può essere praticamente molto più interessante, di ottenere che la procedura concorsuale venga effettuata.

3º) Vi possono essere, anzi vi saranno soventi, casi di più porzioni ereditarie beneficiate, o perchè più coeredi hanno accettato la eredità con la riserva di detto beneficio, o in applicazione della regola tradizionale che il beneficio chiesto da uno dei coeredi giova a tutti gli altri (articolo 52). Trattandosi di un'unica successione è evidente la necessità di unificare la procedura concorsuale tendendola a tutte le porzioni ereditarie. Ma il progetto prevede soltanto la nomina di un unico notaio che dovrà assistere tutti gli eredi (articolo 49). A me sembra evidente che soltanto con la nomina di un curatore giudiziario si potrà provvedere alla unificazione, salvo a identificare detto curatore nella persona di uno dei coeredi.

4º) Per le eredità accettate senza riserva di beneficio di inventario il progetto non prevede la possibilità di una liquidazione concorsuale dei debiti, forse in considerazione della responsabilità personale che grava sull'erede. Ma tale considerazione è di importanza più formale che sostanziale perchè la responsabilità personale non verrà in giuoco che dopo liquidato l'attivo. Ad ogni modo in queste eredità, accettate da eredi che possono essere nullatenenti, l'interesse dei creditori e dei legatari di potere esercitare eventualmente il controllo sulla liquidazione, appare anche più manifesto. Anche in tale caso può essere giustificata la nomina di un curatore giudiziario.

Molti altri casi si possono prospettare, quale quello della separazione dei beni chiesto dal creditore, separazione che non pare possa diventare veramente efficiente rispetto all'asse mobiliare senza la nomina di un curatore giudiziario, specie nei casi di grosse aziende industriali o commerciali. Il nuovo sistema introdotto della continuazione della comunione ereditaria per un termine che può arrivare a cinque anni dopo l'apertura della successione, per volontà del testatore o dell'erede, potrà dar luogo ugualmente alla necessità di nomina di un curatore, affinchè la persistenza della comunione non favorisca, anzichè impedire, il disperdimento dell'attivo della successione. La realizzazione della indivisibilità dell'azienda agricola con l'assegnazione del fondo familiare ad un solo erede esige, infine, come fu spiegato nella relazione della Sottocommissione, che si provveda preventivamente alla liquidazione generale delle passività ereditarie, il che, nel caso di malvolere o di contestazioni fra i coeredi, potrebbe esigere l'intervento di un curatore giudiziario.

Riguardo ai poteri del curatore giudiziario a me sembra che debbano rispondere, assieme ai suoi doveri, ai diritti e ai doveri dell'erede di cui rimpiazza la funzione nella liquidazione del passivo ereditario. Quindi nei casi in cui i creditori hanno già fatto valere il loro diritto alla procedura concorsuale, il curatore dovrebbe provvedere a che questa procedura arrivi a compimento. Nei casi, invece, che tale diritto non sia fatto valere, il curatore avrà le mansioni di ogni altro amministratore giudiziario, salve le cautele che potranno essere fissate dall'Autorità giudiziaria.

Proporrei quindi la seguente disposizione che potrebbe trovar luogo alla fine del Capo VI, sotto il n. 295 *bis*.

Art. 295 *bis*.

Senza pregiudizio delle norme contenute nel Titolo I e del presente Titolo per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati, se l'erede o uno degli eredi trascura la liquidazione o se appare necessario di affidare ad una sola persona la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati gravanti diverse porzioni ereditarie, l'autorità giudi-

ziaria, su istanza di uno o più creditori, legatari od eredi può nominare un curatore giudiziario per la liquidazione di detti debiti e legati.

Detto curatore esercita le facoltà ed è sottoposto ai doveri spettanti all'erede od agli eredi che egli sostituisce, salve le particolari cautele che potranno essere stabilite dall'Autorità giudiziaria.

19 febbraio 1939-XVII.

EDUARDO PIOLA CASELLI.

**PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
COL RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL PROGETTO**

TESTO DEL PROGETTO
MINISTERIALE

PROPOSTE
DELLA COMMISSIONE

CODICE CIVILE

LIBRO III.
DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
E DELLE DONAZIONI

TITOLO I.

Delle successioni a causa di morte in generale.

Sostituire la dizione: «Delle successioni a causa di morte. Disposizioni generali».

CAPO I.

DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA
DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ.

Art. 1.

(Apertura della successione).

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 2.

(Delazione dell'eredità).

L'eredità si devolve per legge.

Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ma le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel capo decimo di questo titolo.

Sostituire il seguente articolo: «La successione si devolve per legge o per testamento. Le due forme di successione possono concorrere. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la successione testamentaria.

«Le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo decimo di questo Titolo».

Art. 3.

(Acquisto dell'eredità).

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.

Art. 4.

(Possesso dei beni ereditari).

Il chiamato all'eredità ha di diritto, dal momento dell'apertura della succes-

Sostituire all'articolo la seguente formula dell'art. 925 del Codice vigente così

sione, il possesso dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione.

A lui spettano tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE.

Art. 5.

(Determinazione della capacità).

Sono capaci di succedere tutti coloro che, al tempo dell'apertura della successione, abbiano capacità giuridica a norma degli articoli 1 e 2 del progetto del primo libro.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

La capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'art. 142.

CAPO III.

DELLA INDEGNITÀ.

Art. 6.

(Casi di indegnità).

È escluso dalla successione come indegno:

1° chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della

modificata: « Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona del chiamato alla eredità, senza bisogno di materiale apprensione ».

Sostituire alla parola: « trecento » l'altra: « trecentotré ». Aggiungere al comma il seguente capoverso: « Questa disposizione non si applica ai figli dei quali non sia impugnata la filiazione legittima ».

Sopprimere la parola: « immediati », perchè superflua.

Sostituire il seguente comma: « Le persone giuridiche sono capaci di succedere. La capacità degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'art. 142 ».

Premesso che i casi previsti nell'art. 6 debbano ritenersi di indegnità relativa e che non si ritiene opportuno introdurre in sede di successioni incapacità assolute a succedere, esaminare la opportunità di inserire siffatte incapacità (per reati gravissimi contro lo Stato o la famiglia) o nel Codice penale in aggiunta alle incapacità relative già da esso previste per alcuni delitti, o eventualmente nel Libro I del Codice civile ivi considerandole tra le cause generali di incapacità delle persone fisiche.

Sopprimere l'ultima parte del numero dopo le parole: « della medesima ».

cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del codice penale;

2° chi abbia in danno di una di tali persone commesso un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio;

3° chi abbia denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, l'ergastolo, la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa dal giudice penale; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime, imputate dei predetti reati, quando la testimonianza sia stata dichiarata falsa dal giudice penale;

4° chi abbia indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o mutare il testamento, o ne lo abbia impedito;

5° chi abbia soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6° chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso.

Sostituire alla formula del numero quella del numero 2 dell'art. 108 del progetto della Commissione Reale così modificata: «chi abbia denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati quando la testimonianza sia stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio».

Sostituire alla formula del numero quella del numero 3 dell'art. 725 del Codice vigente così modificata: «chi abbia costretto la persona della cui successione si tratta a far testamento od a cangiarlo».

Sostituire alle parole: «un testamento falso» le altre: «falsamente il testamento».

Aggiungere il seguente numero:

«7° chi abbia riportato una condanna prevista nel capoverso dell'art. 541 del Codice penale».

Aggiungere il seguente articolo 6 bis:

«Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando esista una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità a termini del Libro I del Codice penale, ovvero si tratti di reato commesso in istato di eccesso di difesa o per causa d'onore.

«L'esistenza di una causa estintiva del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa di indegnità».

Art. 7.

(Restituzione dei frutti).

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli siano pervenuti dopo l'apertura della successione.

Art. 8.

(Indegnità del genitore).

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda ai genitori.

Art. 9.

(Riabilitazione dell'indegno).

Chi sia incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno, non espressamente abilitato, ove sia stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

CAPO IV.

DELLA RAPPRESENTAZIONE

Art. 10.

(Concetto e limiti).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Essa ha luogo nei casi di premorienza, assenza o indegnità della persona a cui si sarebbe devoluta l'eredità o sarebbe spettato il legato.

Si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato.

Nella successione testamentaria la rappresentazione non ha luogo quando il testatore abbia provveduto ai casi di premorienza, assenza o indegnità, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

Art. 11.

(Estensione del diritto di rappresentazione).

La rappresentazione è ammessa nella linea retta discendente e nella linea collaterale soltanto a favore dei discen-

Coordinare le norme del Codice civile con quelle del Codice penale e con le altre leggi organiche dello Stato.

Inserire, poi, una formula che precisi il concetto che il testatore è libero di provvedere, ma sempre nei limiti della disponibilità testamentaria: si potrebbe aggiungere l'inciso: « salvo i diritti dei legittimari ».

denti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

La rappresentazione ha luogo in infinito, sia uguale o disuguale il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso di unicità di stirpe in linea retta, pur avendo luogo la rappresentazione, il discendente non è tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente, prevista dall'art. 105.

Art. 12.

(Divisione nei casi di rappresentazione).

Nei casi in cui ha luogo la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

CAPO V.

DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.

SEZIONE 1ª — *Disposizioni generali.*

Art. 13.

(Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario).

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione con beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Sostituire alle parole: « qualunque divieto del testatore » le altre: « il divieto del testatore comunque espresso ».

Art. 14.

(Eredità devolute a minori o interdetti).

Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono validamente accettare che con le formalità stabilite negli articoli 328, 329 e 383 del progetto del primo libro del codice civile e col beneficio d'inventario.

Art. 15.

(Eredità devolute a inabilitati).

Gli inabilitati non possono accettare se non con le formalità stabilite nel-

l'art. 403 del progetto del primo libro del codice civile e con il beneficio dell'inventario.

Art. 16.

(Eredità devolute a persone giuridiche).

Le persone giuridiche non possono accettare le eredità ad esse devolute senza l'autorizzazione governativa, osservate le disposizioni contenute nelle leggi speciali.

L'accettazione non può farsi se non col beneficio dell'inventario.

Queste disposizioni non si applicano agli enti indicati nell'art. 12 del progetto del primo libro del codice civile.

La disposizione del primo comma si osserva anche per l'acquisto dei legati.

Art. 17.

(Modi di accettazione).

L'accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 18.

(Accettazione espressa).

L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità abbia dichiarato di accettarla o abbia assunto il titolo di erede.

Non ha effetto la dichiarazione di accettazione sotto condizione o a termine.

Parimenti non ha effetto la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Art. 19.

(Accettazione tacita).

L'accettazione è tacita quando il chiamato alla eredità fa un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 20.

(Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione).

Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

Se si trovano nell'eredità oggetti che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, il chiamato può farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stimi più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettato l'eredità.

Art. 21.

(Spese fatte dal chiamato all'eredità).

Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

Art. 22.

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

Sostituire alle parole: « inducono dal suo canto » la parola: « implicano ».

Art. 23.

(Rinunzia a vantaggio di tutti i coeredi).

La rinunzia di uno dei chiamati alla eredità non induce accettazione quando sia fatta gratuitamente a tutti coloro ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

Art. 24.

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Il chiamato all'eredità, se muore senza averla accettata, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

Se questi non sono fra loro di accordo per accettare o rinunziare all'eredità,

Sostituire alle parole: « il rinunziante » le altre: « chi vi abbia rinunziato ».

colui che accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità al medesimo devoluta.

Art. 25.

(Prescrizione).

Il diritto di accettare una eredità si prescrive nel termine ordinario di prescrizione. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.

In caso di istituzione condizionale la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione.

Art. 26.

(Fissazione di un termine per l'accettazione).

Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiarare se accetta o rinunzia all'eredità. Decorso questo termine senza che abbia fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Disciplinare nel Codice di procedura civile la notifica del termine.

Art. 27.

(Impugnativa per violenza o dolo).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se non quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 28.

(Impugnativa per errore).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore.

Tuttavia se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli sia dovuta.

La prova del valore dell'eredità incombe all'erede.

SEZIONE 2^a. — *Del beneficio d'inventario.*

Art. 29.

(Accettazione con beneficio d'inventario).

L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura.

Entro un mese dalla inserzione la dichiarazione deve essere per cura del cancelliere trascritta presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure farsi menzione della data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve far inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto.

Aggiungere dopo la parola: « deve » le altre: « nel termine di un mese ».

Art. 30.

(Chiamato all'eredità che sia nel possesso reale dei beni).

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale dei beni del defunto, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi.

Decorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione

Sostituire alle parole: « dei beni del defunto » le altre: « dell'eredità ».

a norma dell'art. 29, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

Art. 31.

(Curatore dell'eredità).

Durante i termini stabiliti nell'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato è considerato curatore di diritto dell'eredità e in tale qualità può essere convenuto in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Se non compaia, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

Art. 32.

(Chiamato all'eredità che non sia nel possesso reale dei beni).

Il chiamato all'eredità, che non sia nel possesso reale dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto.

Quando abbia fatto la dichiarazione di accettazione indicata nell'art. 29, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga che sia stata accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 30; in difetto è considerato erede puro e semplice.

Qualora abbia fatto l'inventario, deve nei quaranta giorni successivi al compimento di esso fare la dichiarazione di accettazione. Decorso questo termine senza che abbia fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Art. 33.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria).

Il chiamato all'eredità, che non si trovi nel possesso reale dei beni, quando gli sia stato assegnato un termine a

Sostituire alle parole: « essere convenuto in giudizio » le altre: « stare in giudizio ».

Sopprimere le parole: « e rispondere alle istanze contro la medesima proposte ».

Armonizzare l'espressione: « se non compaia » col nuovo sistema processuale, riferendosi pertanto alla costituzione in giudizio.

Aggiungere dopo le parole: « nomina un curatore » l'altra: « speciale ».

Sostituire alle parole: « dei beni » le altre: « dell'eredità ».

Sostituire alle parole: « dei beni » le altre: « dell'eredità ».

norma dell'art. 26, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Art. 34.

(Decadenza dal beneficio d'inventario).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla maggiore età, o alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle disposizioni della presente sezione.

Art. 35.

(Effetti del beneficio d'inventario).

L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel tener distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

Conseguentemente:

1° l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi, che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2° l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3° i creditori dell'eredità e i legatari hanno sul patrimonio ereditario una preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio dell'inventario o vi rinunci.

Art. 36.

(Amministrazione dei beni ereditari, responsabilità dell'erede).

L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi nell'amministrazione dei beni ereditari.

Sostituire alla parola: « e » l'altra: « da ».

Sopprimere la parola: « conseguentemente » e le indicazioni dei numeri 1°, 2° e 3°.

Art. 37.

(Cauzione).

Se lo richiedono i creditori o altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari.

Sostituire alla parola: « deve » le parole: « può essere obbligato a ».

Art. 38.

(Alienazione dei beni ereditari).

L'erede decade dal beneficio d'inventario se aliena o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria dopo decorsi cinque anni dalla dichiarazione d'accettazione con beneficio d'inventario.

*Aggiungere al comma il seguente:
« L'alienazione può essere fatta sia all'asta pubblica sia a trattativa privata secondo che sarà disposto dall'autorità giudiziaria e con le forme prescritte dal Codice di procedura civile ».*

Art. 39.

(Omissioni o infedeltà nell'inventario).

Decade pure dal beneficio dell'inventario l'erede che abbia in mala fede ommesso di denunziare nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità o che abbia in mala fede denunziato nell'inventario stesso passività non esistenti.

Art. 40.

(Pagamento dei creditori e legatari).

Decorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 29 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando non vi siano opposizioni da parte di creditori o legatari ed egli non intenda chiedere la liquidazione a norma dell'art. 48, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poeriorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori che siano rimasti insoddisfatti hanno soltanto regresso contro i legatari ancorchè di cosa specifica appartenente al

testatore, nei limiti del valore del legato.

Quest'azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito si sia prescritto prima.

Sostituire alle parole: « che il credito si sia prescritto prima » le altre: « la prescrizione ordinaria del credito ».

Art. 41.

(Rendimento del conto).

L'erede ha l'obbligo di render conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari. Questi possono far assegnare un termine all'erede.

Art. 42.

(Mora nel rendimento del conto).

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non quando sia stato posto in mora a presentare il conto e non abbia ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto non può essere costretto al pagamento coi suoi beni che fino a concorrenza delle somme di cui sia debitore.

Sopprimere il comma perchè ovvio.

Art. 43.

(Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione).

Qualora entro il termine indicato nell'art. 40 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, e deve invece provvedere alla liquidazione della eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli deve, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e legatari a presentare, entro un termine da fissarsi dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito è spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari di domicilio noto ed è pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari.

Aggiungere al comma le parole: « indicando che si è aperta la procedura di liquidazione concorsuale ».

Art. 44.

(Procedura di liquidazione).

Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, alla liquidazione delle attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie, e forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione.

I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Fra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Quando per soddisfare i creditori sia stato necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residui dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Art. 45.

(Termine per la liquidazione).

L'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione.

Art. 46.

(Reclami).

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con lettera raccomandata ai creditori e legatari dei quali gli sia noto il domicilio e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel giornale degli annunci giudiziari. Trascorsi trenta giorni dalla data di questa pubblicazione senza reclami, lo stato di graduazione diventa definitivo.

I reclami si propongono all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione.

Sostituire alle parole: « all'autorità giudiziaria » le altre: « al tribunale » e aggiungere in fine le parole: « il quale deve decidere con unico giudizio ».

Art. 47.

(Pagamento dei creditori e dei legatari).

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede provvede al soddisfacimento dei creditori e legatari in conformità dello stato stesso. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si siano presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito si sia prescritto prima.

Sostituire, in fine, alle parole: « che il credito si sia prescritto prima » le altre: « la prescrizione ordinaria del credito ».

Art. 48.

(Liquidazione promossa dall'erede).

Anche quando non vi sia opposizione di creditori o legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista negli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi della detta procedura.

Art. 49.

(Liquidazione nel caso di più eredi).

Se più siano gli eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine stabilito da questo per la dichiarazione dei creditori. Se i coeredi non si presentino, sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 50.

(Decadenza dal beneficio).

L'erede, che in caso di opposizione non osserva le disposizioni stabilite nell'art. 43 o che non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito a norma dell'art. 45, decade dal beneficio d'inventario.

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 48, dopo l'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito, esegua pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osservi il termine che gli sia stato prefisso a norma dell'art. 45.

La decadenza non si verifica quando si tratti di pagamenti fatti a creditori privilegiati o ipotecari.

Art. 51.

(Procedure individuali).

Dopo eseguita la pubblicazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 43 non possono essere promosse procedure esecutive a istanza di singoli creditori.

I crediti a termine diventano esigibili.

Aggiungere il seguente comma:

« Gli interessi sono sospesi, salvo per i crediti ipotecari, dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto nell'ultimo comma dell'art. 43. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui ».

Art. 52.

(Accettazione fatta da uno dei chiamati).

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova a tutti gli altri.

Il beneficio d'inventario giova a tutti i chiamati all'eredità anche se l'inventario sia compiuto da un chiamato diverso da quello che faccia la dichiarazione d'accettazione con beneficio d'inventario.

Sopprimere le parole: « Il beneficio di inventario giova a tutti i chiamati alla eredità » e fondere il resto del comma col precedente sostituendo alla parola: « faccia » le parole: « abbia fatto ».

Art. 53.

(Spese).

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altra opera-

zione dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.

Aggiungere i seguenti articoli:

Art. 53-bis.

(Cessione dei beni ai creditori e legatari).

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può, in qualsiasi momento, liberarsi da ogni obbligo verso i creditori e i legatari, cedendo loro per la liquidazione e il reparto fra gli aventi diritto, tutti i beni compresi nella eredità.

La cessione si fa mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione o da un notaio che deve immediatamente depositarla in cancelleria. Sulla dichiarazione di cessione il Pretore nomina immediatamente un curatore per la liquidazione dell'eredità e la nomina è notificata all'interessato a cura del cancelliere.

La dichiarazione di cessione e il decreto di nomina del curatore sono inseriti nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura e debbono entro un mese dalla inserzione essere annotati, a cura del cancelliere, a margine della trascrizione di accettazione presso l'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

Art. 53-ter.

(Obblighi del curatore).

Il curatore deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari seguendo le norme stabilite negli articoli 43 e seguenti.

L'inosservanza di tali norme da parte del curatore non fa decadere l'erede dal beneficio di inventario.

Le attività che residuano dopo pagate le spese di curatela e i creditori e legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede che abbia fatto la cessione.

A cautela dell'azione spettante ai creditori e legatari che non si siano presentati, non saranno, tuttavia, restituite le dette

attività per il periodo prescrizione stabilito nell'art. 47, a meno che l'erede non sia in condizione di offrire garanzie che vengano ritenute idonee dal Pretore competente.

CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE.

Art. 54.

(Oggetto della separazione).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, coi beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che abbiano altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Sopprimere le parole: « che l'hanno esercitata ».

Aggiungere al comma il seguente: « La separazione domandata da uno dei creditori o legatari giova a tutti gli altri ».

Art. 55.

(Separazione contro i legatari di specie).

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni formanti oggetto di legato di specie.

Art. 56.

(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata. Restano salve le cause di prelazione.

Quando la separazione sia esercitata da creditori o da legatari, i creditori sono preferiti ai legatari.

Sopprimere il comma.

Art. 57.

(Cessazione della separazione).

L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i le-

gadari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine o fosse contestato.

Art. 58.

(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 59.

(Separazione riguardo ai mobili).

Il diritto alla separazione riguardo ai beni mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina, se non sia ancora fatto, l'inventario e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 60.

(Separazione riguardo agli immobili).

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca il diritto alla separazione si esercita mediante la iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi al competente ufficio. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per l'iscrizione delle ipoteche con l'indicazione del nome del defunto o di quello dell'erede, se è conosciuto, e con la dichiarazione che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione prendono grado dal giorno dell'apertura della successione, anche se eseguite in tempi diversi.

Sono ad esse applicabili le disposizioni relative alle ipoteche.

Sostituire alle parole: « del credito o del legato » le altre: « della domanda » e alle parole: « al competente ufficio » le altre: « all'ufficio ipotecario del luogo dove i beni sono situati ».

Sopprimere il comma.

Sopprimere il comma.

CAPO VII.

DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ.

Art. 61.

(Dichiarazione di rinunzia).

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura.

Art. 62.

(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).

Non ha effetto la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 63.

(Retroattività della rinunzia).

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

Art. 64.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si acquista di diritto da coloro che sarebbero concorsi col rinunziante; se è solo, la eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe in sua mancanza.

Art. 65.

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 228, salva l'applicazione delle regole relative alla sostituzione.

Art. 66.

(Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori).

Se taluno rinunzia, ancorchè senza frode, ad una eredità in pregiudizio dei suoi creditori, questi possono far di-

Sopprimere le parole: « ancorchè senza frode », sostituire alle parole: « in pregiudizio » le altre: « con pregiudizio » e sop-

chiarare inefficace la rinunzia nei loro confronti e farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante al solo effetto di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

La sentenza non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, da colui al quale l'eredità sia pervenuta in seguito alla rinunzia.

Art. 67.

(Revoca della rinunzia).

Sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla se non sia già stata accettata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni legittimamente acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Art. 68.

(Impugnativa per violenza o dolo).

La rinunzia all'eredità non si può impugnare se non quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 69.

(Sottrazione di effetti ereditari).

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

Art. 70.

(Divieto di rinunzia all'eredità di una persona vivente).

Non si può rinunziare all'eredità di una persona vivente e non si possono alienare i diritti eventuali su tale eredità.

primere le parole: « far dichiarare inefficace la rinunzia nei loro confronti e ».

CAPO VIII.

DELL'EREDITÀ GIACENTE.

Art. 71.

(Nomina del curatore).

Quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sulla istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore all'eredità.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, è pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari.

Aggiungere dopo la parola: «quando» le parole: «l'erede non sia noto o» e dopo le parole: «nel possesso reale dei beni» le altre: «l'eredità si reputa giacente».

Art. 72.

(Obblighi del curatore).

Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il denaro che si trovi nell'eredità o si ritragga dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

Sopprimere le parole: «da ultimo».

Art. 73.

(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).

Le disposizioni della sezione seconda del capo quinto di questo titolo, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente.

Aggiungere, in fine, le parole: «escluso quanto concerne la limitazione della responsabilità per colpa».

Art. 74.

(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità).

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità sia accettata.

CAPO IX.

DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

Art. 75.

(Concetto).

L'erede può domandare l'eredità o parte di essa contro chiunque la possieda a titolo di erede o senza titolo.

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possieda a titolo di erede o senza titolo, salvo quanto è disposto nell'art. 77.

Sostituire alla parola: «contro» l'altra: «a».

Art. 76.

(Obblighi del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Quando abbia in buona fede alienato una cosa dell'eredità è soltanto obbligato a restituire all'erede vero il prezzo o il corrispettivo ricevuto ovvero a cedergli l'azione contro l'acquirente che non l'abbia ancora soddisfatto.

È possessore di buona fede chi è in possesso della eredità o di un bene ereditario ritenendosi erede in base a un errore scusabile di diritto o di fatto.

Sopprimere la parola: «vero».

Art. 77.

(Diritti dei terzi).

L'azione dell'erede non può essere proposta contro i terzi che abbiano contrattato in buona fede a titolo oneroso con l'erede apparente. Riguardo ai beni immobili occorre però che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

Aggiungere alla parola: «erede» le parole: «o legatario» e sopprimere le parole: «di diritto o di fatto».

Inserire dopo la prima parte la seguente formula: « Si reputa erede apparente colui che, essendo in possesso dell'eredità o compiendo atti di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia l'erede ». Sostituire all'ultima parte il seguente capoverso: « Non può invocarsi la prima parte di quest'articolo riguardo ai beni immobili per l'acquisto a titolo di erede o per l'acquisto dall'erede apparente se sia già stata trascritta la domanda giudiziale da parte dell'erede, che agisca a norma dell'articolo 75 ».

Art. 78

(Norme applicabili alla petizione d'eredità).

Sono applicabili alla petizione di eredità le disposizioni degli articoli 704, 705 e 706 del codice civile.

CAPO X.

DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI.

SEZIONE 1ª — *Della quota dovuta ai legittimari.*

Art. 79.

(Legittimari).

Le persone a favore delle quali la legge riserva diritti nella successione sono i figli legittimi o in loro mancanza gli ascendenti legittimi e inoltre i figli naturali e il coniuge superstite.

Sopprimere la parola: « o », dopo le altre: « figli legittimi » sostituendo una virgola.

Aggiungere i seguenti capoversi: « Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi e, sempre quando in questa Sezione si parli dei figli, in questo nome sono compresi anche i loro discendenti; e si applicano le disposizioni degli articoli 107, secondo comma e 108, secondo e terzo comma.

« I diritti riservati con quest'articolo si considerano quote di eredità ».

Art. 80.

(Riserva a favore dei figli legittimi).

A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli siano due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 84 e 85 per i casi di concorso.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi; e si applicano le disposizioni degli articoli 107, secondo comma, 108 secondo e terzo comma.

Sopprimere il comma.

Art. 81.

(Riserva a favore degli ascendenti legittimi).

Se colui che muore non lascia figli legittimi, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un quarto del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 88 e 89 per i casi di concorso.

Se gli ascendenti siano più, per l'assegnazione della quota a loro riservata si applicano le regole stabilite nell'articolo 110.

Sostituire all'articolo la seguente formula: « Se colui che muore non lascia figli legittimi, ma un ascendente legittimo, a favore di costui è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 88 e 89 per i casi di concorso.

Se gli ascendenti siano più, la quota a loro riservata è elevata a cinque dodicesimi e per l'assegnazione di essa si applicano le regole stabilite nell'art. 110 ».

Art. 82.

(Riserva a favore dei figli naturali).

A favore dei figli naturali, quando la filiazione sia riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del

genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali siano due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 84, 85, 86, 88 e 89 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 118.

Art. 83.

(Riserva a favore del coniuge superstite).

A favore del coniuge superstite è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 85, 86, 87 e 89 per i casi di concorso.

Aggiungere il seguente comma: «Al coniuge superstite è inoltre riservata la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei due coniugi».

Art. 84.

(Concorso di figli legittimi e naturali).

Quando insieme con i figli legittimi il defunto abbia lasciato figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ciascuno dei figli naturali consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi. Questi ultimi hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

Art. 85.

(Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali).

Se colui che muore lascia insieme con figli legittimi anche il coniuge, quando vi sia un solo figlio, la quota di patrimonio a costui riservata è di un terzo. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio medesimo e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Se il coniuge passa a nuove nozze la quota di usufrutto si riduce a un quarto e la differenza è attribuita in piena proprietà al figlio. A questi spetta inoltre

Sopprimere il comma.

la nuda proprietà di un terzo dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

Quando i figli siano due o più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto.

La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli legittimi e i figli naturali con le regole fissate nell'art. 84.

Art. 86.

(Concorso di coniuge e figli naturali).

Quando insieme col coniuge vi sia soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali siano più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio e ai figli naturali è riservata la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.

Aggiungere il seguente art. 85-bis: « Se colui che muore lascia figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi ».

Sostituire alle parole: « di un quinto » le altre: « della metà », alle parole: « degli altri quattro quinti » le altre: « dell'altra metà ».

Sopprimere le parole: « per metà » e « mentre per l'altra metà fa parte della disponibile ».

Art. 87.

(Concorso di ascendenti legittimi e coniuge).

Quando colui che muore non lascia nè figli legittimi, nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Art. 88.

(Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali).

Quando vi siano ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi se i figli siano due o più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore ad un sesto del patrimonio del defunto.

Art. 89.

(Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge).

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi sia anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota spetta al coniuge l'usufrutto di una porzione pari ad un terzo del patrimonio; agli ascendenti una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo spetta a lui per tre quinti e per il resto fa parte della disponibile.

Art. 90.

(Soddisfacimento delle ragioni del coniuge)

È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo o altrimenti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari.

Aggiungere dopo la parola: « diritti » le parole: « di usufrutto ».

Art. 91.

(Esclusione e riduzione della riserva del coniuge).

Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati nell'art. 127.

La quota di riserva si riduce alla metà in caso di separazione consensuale.

Sopprimere il comma

Art. 92.

(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).

Il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla quota spettante ai legittimari, salvo l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Art. 93.

(Lascito eccedente la porzione disponibile).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari ai quali sia stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore abbia disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Sostituire alle parole: « di un usufrutto o di una rendita vitalizia » le altre: « di uno o più usufrutti o di una o più rendite vitalizie ».

Sostituire al comma il seguente: « Se i legittimari sono più e non vi sia accordo fra essi, delibererà l'Autorità giudiziaria sempre quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile ».

Le stesse regole si applicano anche nel caso che le disposizioni di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà siano state fatte con donazioni.

Art. 94.

(Legato in sostituzione di legittima).

Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se egli accetta il legato, l'accettazione gli fa perdere il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non importa assunzione della qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore abbia espressamente lasciato al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

SEZIONE 2ª — *Della integrazione della quota dovuta ai legittimari.*

Art. 95.

(Determinazione della quota di riserva).

Per determinare l'ammontare della quota di patrimonio riservata ai legittimari si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore quale risulta dall'applicazione delle regole dettate negli articoli 286 a 289 e sull'asse così formato si calcola quale sia la quota spettante ai legittimari.

Art. 96.

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).

Qualora sui beni lasciati dal defunto si apra in tutto o in parte la succes-

sione legittima, nel concorso dei legittimari con eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente, se ciò sia necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 97.

(Riduzione delle disposizioni testamentarie).

Le disposizioni testamentarie, le quali risultano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, avuto anche riguardo alle donazioni fatte, sono ridotte nei limiti della quota medesima.

*Sostituire alla parola: « risultano »
l'altra: « risultino ».*

Art. 98.

(Modo di riduzione delle disposizioni testamentarie).

La riduzione delle disposizioni testamentarie si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi e i legatari.

Ogni qualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua disposizione abbia effetto a preferenza delle altre, una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 99.

(Riduzione delle donazioni).

Se il valore delle donazioni eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, le donazioni medesime sono riducibili fino alla detta quota.

Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui sia stato disposto per testamento.

Sopprimere le parole: « che sia ».

Art. 100.

(Chi può domandare la riduzione delle donazioni).

La riduzione delle donazioni non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante, nè

con dichiarazione espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatori, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione, nè approfittarne.

Art. 101.

(Modo di riduzione delle donazioni).

La riduzione delle donazioni si fa cominciando dall'ultima e risalendo successivamente alle anteriori.

Art. 102.

(Riduzione del legato o della donazione di immobili).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre sia un immobile, la riduzione si fa con la separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Se la separazione non possa farsi comodamente e il legatario o il donatario abbia nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario però che sia legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Sostituire alle parole: « se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso » le altre: « se l'eccedenza non supera il quarto ».

Art. 103.

(Restituzione degli immobili).

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati.

I frutti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 104.

(Azione di riduzione e di rivendicazione contro terzi).

L'azione per la riduzione e per la rivendicazione può promuoversi dai legittimari contro i terzi, ai quali siano stati trasferiti gli immobili formanti oggetto delle donazioni e alienati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Questa azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni cominciando dall'ultima

Art. 105.

(Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione).

Il legittimario, che non abbia accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a chiamati come coeredi.

In ogni caso il legittimario, che domandi la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro è esente da collazione, è pure esente dalla imputazione.

TITOLO II.

Delle successioni legittime.

Art. 106.

(Persone chiamate all'eredità).

Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali e al coniuge, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite.

CAPO I.

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI

Art. 107.

(Successione dei figli legittimi e dei loro discendenti).

Al padre, alla madre e a ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado o comunque sono tutti chiamati per diritto proprio; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione.

Art. 108.

(Successione dei figli legittimati e adottivi).

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

L'equiparazione si estende ai figli legittimati per decreto Reale dopo la morte del genitore, purchè la domanda di legittimazione sia stata proposta non oltre l'anno dalla morte.

I figli adottivi e i loro discendenti sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

Aggiungere nell'art. 297 del Libro I, alla fine del 1° comma, le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 108 del Libro III ».

Art. 109.

(Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

Art. 110.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono in eguale grado, la eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 111.

(Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle, o in loro luogo i rispettivi discendenti a norma del capoverso dell'art. 107.

I fratelli e le sorelle unilaterali o i loro discendenti conseguono però la sola metà della quota che conseguono i germani.

Sopprimere il comma.

Art. 112.

(Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del quarto.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del quarto in favore di questi ultimi.

I discendenti da fratello e sorella succedono per diritto di rappresentazione.

Se entrambi i genitori manchino o siano indegni, e vi siano ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 110, la quota che spetterebbe ad uno solo dei genitori.

Sopprimere la parola: « germani » e sostituire alla parola: « quarto » l'altra: « terzo ».

Sopprimere il comma.

Art. 113.

(Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

CAPO II.

DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI.

Art. 114.

(Successione dei figli naturali).

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.

Art. 115.

(Concorso di figli naturali e legittimi).

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi o loro discendenti, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

Sopprimere la parola: « immobili ».

Art. 116.

(Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore).

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali consegnano due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, detratto il quarto a favore degli ascendenti ed il terzo a favore del coniuge, essi conseguono la rimanente eredità.

Art. 117.

(Successione dei soli figli naturali).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Art. 118.

(Discendenti legittimi del figlio naturale).

In luogo del figlio naturale subentrano i suoi discendenti legittimi, nei casi in cui rispetto al figlio legittimo è ammessa la rappresentazione.

In caso di rinuncia del figlio naturale, i suoi discendenti legittimi succe-

dono per diritto proprio, se il rinunziante sia il solo chiamato o se tutti i chiamati rinunzino.

Art. 119.

(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore premorto, se l'ascendente non lasci nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè parenti legittimi entro il terzo grado.

Art. 120.

(Successione dei genitori al figlio naturale).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi.

Se uno dei genitori abbia legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

Art. 121.

(Concorso del coniuge e dei genitori).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, nè genitori, sopravviva il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità si devolve per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

Art. 122.

(Diritti dei figli naturali non riconosciuti e irriconoscibili).

Nei casi indicati nel secondo capoverso dell'art. 286 del progetto del primo libro, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, l'ammontare del quale sarà determinato in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno non potrà in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota alla quale avrebbero avuto diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

Sopprimere le parole: « o del quale sia stato dichiarato figlio » e « o dichiarato ».

Sopprimere le parole: « e irriconoscibili ».

Intendere la espressione « qualità degli eredi » non « qualità ereditaria » ma « grado e condizione economico-sociale degli eredi »

CAPO III.

DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

Art. 123.

(Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali).

Quando alla successione del coniuge vengano figli legittimi o loro discendenti, da soli o insieme con figli naturali, l'altro coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se superstite sia la moglie; è di una quota uguale a quella di ciascun figlio legittimo o di ciascuna stirpe, ma non inferiore a un quarto, se superstite sia il marito.

Quando il coniuge superstite passa a nuove nozze, l'usufrutto si riduce in ogni caso a un quarto.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato nell'articolo 90.

Art. 124.

(Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle).

Se vi sono soltanto figli naturali, la quota devoluta in proprietà al coniuge superstite è del terzo dell'eredità.

Se il coniuge concorre con ascendenti legittimi o fratelli o sorelle o loro discendenti, ovvero con gli uni e con gli altri, gli è devoluta metà dell'eredità.

Art. 125.

(Concorso del coniuge con altri parenti).

Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, al coniuge si devolve l'eredità per tre quarti.

Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

Art. 126.

(Successione del coniuge putativo).

Quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Sostituire alla parola « vengano » l'altra: « concorrano ».

Sostituire al comma il seguente: « L'usufrutto è della metà dell'eredità se concorre alla successione un solo figlio; di un terzo negli altri casi ».

Sopprimere il comma.

Sostituire la seguente formula: « Se vi sono soltanto figli naturali, è devoluto in proprietà al coniuge superstite il terzo dell'eredità ».

Egli è però escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si tratta sia legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 127.

(Esclusione del coniuge dalla successione).

È escluso dalla successione il coniuge contro cui sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Tale esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

CAPO IV.

DELL'ACQUISTO DEI BENI DEL DEFUNTO
DA PARTE DELLO STATO.

Art. 128.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto.

Se il defunto sia straniero e non lasci coniuge o parenti successibili, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno.

Art. 129.

(Responsabilità per debiti e legati).

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Sostituire la seguente intestazione:
« Della devoluzione del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato ».

Sostituire il seguente articolo: « Se mancano persone aventi diritto alla successione, il patrimonio ereditario è devoluto di diritto al patrimonio dello Stato.

« Se il defunto sia uno straniero, che abbia la sua residenza in Italia da oltre un anno, sono devoluti di diritto al patrimonio dello Stato i beni dello straniero che si trovino nel territorio del Regno al momento della sua morte, anche quando la legge straniera chiama a raccogliere detti beni lo Stato straniero o altro ente pubblico straniero ».

Sostituire il seguente articolo: « Alle devoluzioni del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato sono applicabili le disposizioni di questo Libro in quanto siano compatibili con le norme di diritto pubblico che regolano l'attività dello Stato.

« Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati ».

Aggiungere il seguente articolo 129 bis:
« Lo Stato non può rinunciare all'acquisto di beni ereditari che gli sono devoluti per legge ».

TITOLO III.

Delle successioni testamentarie.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 130.

(Testamento).

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che possano essere contenute nel testamento, conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Sostituire la seguente dizione: « Il testamento è un atto revocabile con cui taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dichiara la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ».

Art. 131.

(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).

Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Aggiungere al comma le parole: « a meno che non risulti che i beni siano stati assegnati dal testatore come quota della eredità ».

La indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulti che i beni sono stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio.

Sopprimere il comma.

Art. 132.

(Testamento congiuntivo o reciproco).

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.

Art. 133.

(Casi di incapacità).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1° coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;

2° gli interdetti per infermità di mente;

3° quelli che quantunque non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti nel presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, abbia eseguito volontariamente il testamento.

Aggiungere la prima parte al comma precedente così modificandola: « In questo caso il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ». Modificare poi la parte restante così: « Il testamento non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, lo abbia eseguito volontariamente ».

CAPO III.

DELLA INCAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.

Sostituire alla parola: « incapacità » l'altra: « capacità ».

Art. 134.

(Figli naturali riconosciuti e riconoscibili).

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base a legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulti nei modi indicati nell'art. 286 del progetto del primo libro, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, possono conseguire i figli riconosciuti o dichiarati.

Sostituire alle parole: « a legge » le altre: « alla legge ».

Art. 135.

(Figli non riconoscibili).

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi stabiliti nell'art. 286 del progetto del primo libro, non possono ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

Sopprimere la parola: « immobili ».

Art. 136.

(Assegno vitalizio).

I figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili, quando ricorrono le ipotesi prevedute nell'art. 286 del progetto del primo libro, hanno diritto in ogni caso a conseguire un assegno vitalizio nei limiti stabiliti nell'art. 122. Qualora il testatore abbia disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 137.

(Coniuge del binubo).

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento sulla disponibile più di quanto consegue sulla disponibile stessa il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.

Per stabilire la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute.

L'eccedenza di cui sia stato disposto a favore del coniuge anche con donazioni va divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

Art. 138.

(Incapacità del tutore e del protutore).

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore, che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 139.

(Incapacità del notaio).

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al medesimo.

Art. 140.

(Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto).

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio al quale il testamento segreto sia stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 141.

(Persone interposte).

La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 134, 135, 137, 138, 139 e 140, è nulla anche se sia fatta sotto nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, ancorchè siano chiamati congiuntamente con l'incapace.

Art. 142.

(Enti non riconosciuti).

Salvo quanto è disposto negli articoli 13 e 14 del progetto del primo libro, le disposizioni a favore di un ente non legalmente riconosciuto hanno efficacia a condizione che entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile sia fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento e questo sia concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza.

Durante questo termine l'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualunque interessato, può disporre provvedimenti conservativi.

Sostituire alle parole: « un anno dal giorno » le altre: « due anni dal giorno » e sopprimere le parole: « e questo sia concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza ».

Sostituire alle parole: « Durante questo termine » le altre: « Fino a quando l'ente non sia stato costituito ».

CAPO IV.

DELLA FORMA DEI TESTAMENTI.

SEZIONE 1ª -- *Dei testamenti ordinari.*

Art. 143.

(Forme).

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 144.

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, sottoscritto e datato di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se non è fatta con l'indicazione del nome e cognome, è tuttavia valida quando designi con certezza la persona del testatore.

La data indica il giorno, mese e anno, in cui è stata apposta. Sorgendo contestazione circa la capacità del testatore o la priorità di data tra più testamenti o altra questione, che debba decidersi in base alla data, si potrà dimostrare la non coincidenza della data apposta con il giorno della sua apposizione.

Alle parole « sottoscritto e datato » sostituire le altre: « datato e sottoscritto ».

Art. 145.

(Testamento pubblico).

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore dichiara al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale viene ridotta in iscritto per cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tutte queste formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve di-

chiararne la causa, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici dei sordomuti. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 146.

(Testamento segreto).

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non scrivere o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di che si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Art. 147.

(Formalità del testamento segreto).

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve di involto deve essere sigillata con un'impronta in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore in presenza di due testimoni la consegna personalmente al notaio così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in quella carta si contiene il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento se questo fu scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e per cura di lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano:

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

il numero e l'impronta dei sigilli;

l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non possa per qualunque impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva ciò che è stabilito per il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 148.

(Nullità del testamento).

La nullità del testamento derivante da mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, da mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè da mancanza della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse soltanto nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

In ogni caso la nullità del testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia eseguito volontariamente il testamento.

Art. 149.

(Validità del testamento segreto come olografo).

Il testamento segreto che manchi di qualche requisito suo proprio ha effetto come testamento olografo, qualora abbia i requisiti di quest'ultimo.

Sostituire alle parole: «da mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè da mancanza» le altre: «di redazione in iscritto di dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè».

Alle parole: «la nullità del testamento non può essere fatta» sostituire le altre: «la nullità di forma del testamento e qualunque altra eccezione non possono essere fatte».

Art. 150.

(Ritiro di testamento segreto od olografo).

Il testamento segreto e il testamento olografo che sia stato depositato possono in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio presso cui si trovano.

Per cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Qualora il testamento sia depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

*Sostituire alle parole: « dai testimoni »:
« da due testimoni ».*

SEZIONE 2ª — *Dei testamenti speciali.*

Art. 151.

(Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni).

Quando il testatore non possa valersi delle forme ordinarie nei luoghi in cui domini una malattia reputata contagiosa o in caso di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, ne è indicata la causa.

Intendere l'espressione « infortunio » non secondo il concetto tecnico della legge infortunistica ma come un fatto qualsiasi che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e quindi in condizione di non poter avvalersi delle ordinarie forme testamentarie.

Art. 152.

(Termine di efficacia).

Il testamento ricevuto nel modo indicato nell'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo che sia cessata la causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muoia nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 153.

(Testamento in navigazione).

Durante il viaggio sul mare il testamento può essere ricevuto, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante la nave o da chi ne fa le veci, e a bordo delle navi della marina mercantile, dal capitano o padrone o dal secondo o da chi ne fa le veci.

Il testamento dell'ufficiale comandante e quello del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio.

Art. 154.

(Forme).

Il testamento indicato nell'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato fra le carte più importanti di bordo e ne è fatta menzione sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Sopprimere le parole: «più importanti»; sostituire alle parole: «sul ruolo di equipaggio» le altre: «anche sul ruolo di equipaggio qualora si tratti di personale di bordo».

Art. 155.

(Consegna).

Se la nave approda a un porto estero in cui si trovi un Regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnare allo agente medesimo uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima

locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e sul ruolo sopraindicati.

Art. 156.

(Verbale di consegna).

Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina, il quale ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio del testatore.

Art. 157.

(Termine di efficacia).

Il testamento fatto durante il viaggio sul mare nella forma stabilita dagli articoli 153 e seguenti perde la sua efficacia tre mesi dopo che il testatore sia sbarcato in un luogo in cui avrebbe potuto fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 158.

(Testamento in aeromobile).

Al testamento fatto su un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 153 a 157.

Il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci, in presenza di uno o due testimoni qualora ciò sia possibile.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 155 e 156 spettano alle autorità aeronautiche.

Aggiungere dopo la parola: « veci » le parole: « o da un suo incaricato ».

Art. 159.

(Testamento dei militari).

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve es-

sere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio del testatore.

Art. 160.

(Casi e termine d'efficacia).

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati per causa di guerra, si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri presso il nemico e coloro che siano acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

Sostituire alle parole: « per causa di guerra » le altre: « o comunque impegnati in guerra » e alle parole: « acquartierati o di presidio » le altre: « in servizio ».

Art. 161.

(Nullità).

La nullità dei testamenti preveduti in questa sezione, qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore o dalla mancanza di sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 148.

Sostituire alle parole: « della dichiarazione del testatore o dalla mancanza » le altre: « di dichiarazioni del testatore o ».

SEZIONE 3ª — *Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.*

Art. 162.

(Pubblicazione del testamento olografo).

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, appena abbia notizia della morte del testatore, deve presen-

Sostituire la seguente formula: « Chi sia in possesso di un testamento olografo deve depositarlo, per la sua pubblicazione,

tarlo a un notaio per la sua pubblicazione.

Chiunque creda avervi interesse può chiedere con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale, nel quale descrive lo stato del testamento, ne trascrive il tenore e fa menzione della sua apertura se fu presentato sigillato. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o la sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso che il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Prima della pubblicazione il testamento olografo non può avere esecuzione.

presso un notaio, a richiesta di chiunque creda avervi interesse, dopo la morte del testatore ».

Sostituire alle parole « la presentazione » le altre: « il deposito ».

Sostituire alla parola: « presenta » l'altra: « deposita ».

Sopprimere il comma.

Aggiungere i seguenti commi: « Per giustificati motivi, su istanza di chiunque creda avervi interesse, il pretore può disporre che siano cancellati dal testamento periodi o frasi di carattere non patrimoniale, che vengono omesse nelle copie che fossero richieste.

» « Per fini di giustizia l'autorità giudiziaria può chiedere la copia integrale del testamento ».

Art. 163.

(Pubblicazione del testamento segreto).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli sia pervenuta la notizia della morte del testatore. Chiunque creda avervi interesse può chiedere con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 162.

Art. 164.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera dei verbali previsti negli articoli 162 e 163 e del testamento pubblico.

Art. 165.

(Comunicazioni agli eredi e legatari).

Il notaio il quale abbia ricevuto un testamento pubblico, appena gli sia nota la morte del testatore, o nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari dei quali gli sia noto il domicilio.

CAPO V.

DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI.

SEZIONE 1^a — *Disposizioni generali.*

Inserire il seguente articolo 165 bis:

« Le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore ».

Art. 166.

(Violenza, dolo, errore).

La disposizione testamentaria può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore e non può essere proposta da chi, conoscendo il vizio, abbia volontariamente eseguita la disposizione.

Aggiungere al comma le parole: « da chiunque adoperati ».

Art. 167.

(Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata).

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti in modo inequivocabile quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di quale cosa il testatore abbia voluto disporre.

Sostituire al titolo il seguente: « Indicazioni erronee ».

Sostituire alla parola: « inequivocabile » le parole: « non equivoco ».

Sostituire alla parola: « legata » le parole: « che ha formato oggetto della disposizione ».

Art. 168.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

Art. 169.

(Disposizione fiduciaria).

Salvo quanto è disposto nell'art. 141, non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione nel testamento che possa indicare o far presumere che trattasi di persona interposta.

Tuttavia se la persona dichiarata nel testamento abbia volontariamente eseguita la disposizione fiduciaria, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione.

Sopprimere le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 141 ».

Aggiungere il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci, salvo quanto è disposto nell'articolo 142. L'azione di nullità spetta anche al Pubblico Ministero ».

Art. 170.

(Disposizione a favore di persona incerta).

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

Art. 171.

(Disposizioni per l'anima).

Le disposizioni per l'anima sono valide quando siano determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi a questo scopo.

Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario.

Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

Sostituire il seguente articolo:

« Le disposizioni per l'anima sono valide quando sia sufficientemente determinata l'entità o la forma dell'adempimento. Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario. »

« Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione. »

« Se nessuna persona è stata designata o se la persona designata trascuri di far eseguire la disposizione, l'azione spetta a qualsiasi interessato all'adempimento, a norma dell'art. 190, e al Pubblico Ministero. L'azione potrà anche essere esercitata dalla autorità religiosa competente. »

« È in facoltà dell'autorità giudiziaria, sentita l'autorità religiosa competente, di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni per l'anima, tenuto conto dello stato del patrimonio gravato, della situazione familiare dell'onereato e dei bisogni religiosi della popolazione. L'autorità giudiziaria provvede in sede di volontaria giurisdizione, sentito il Pubblico Ministero. »

« Il presente articolo non pregiudica le disposizioni che regolano le fondazioni di culto ». »

Art. 172.

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che sia determinato l'uso o il pubblico istituto a cui favore sono fatte, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

Lo stesso ha luogo quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non possa o non voglia accettare l'incarico.

Art. 173.

(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si faccia dipendere dall'arbitrio di un terzo la indicazione del-

« Aggiungere alle parole: « dall'arbitrio » le altre: « di un onerato o ». »

l'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più enti determinati parimenti dal testatore. Se siano indicate più persone in modo alternativo e non sia stabilito chi debba fare la scelta, questa si reputa lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, assunte le opportune informazioni.

Sostituire il seguente comma: « Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il Pubblico Ministero ».

Art. 174.

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

È nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore.

SEZIONE 2ª — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

Art. 175.

(Condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Sostituire la seguente formula: « Le disposizioni a titolo universale possono farsi sotto condizione sospensiva; le disposizioni a titolo particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva ».

Aggiungere il seguente art. 175-bis, corrispondente all'art. 202 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Nelle dette disposizioni si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è disposto dall'art. 168 ».

Art. 176.

(Condizione di reciprocità).

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o del suo legatario.

Art. 177.

(Divieto di nozze).

La condizione che impedisca le prime nozze o le ulteriori si considera come non apposta.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Sostituire alle parole: « non apposta » le altre: « contraria alla legge ».

Sostituire alle parole: « del celibato o della vedovanza » le altre: « in cui la donna resti nubile o vedova ».

Art. 178.

(Termine).

Si ha per non apposto a una disposizione a titolo universale il giorno dal quale l'effetto di essa debba cominciare o cessare.

Art. 179.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha lasciato l'eredità o il legato sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Sopprimere le parole: « l'eredità o ».

Art. 180.

(Cauzione in caso di condizione risolutiva).

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare cauzione a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di avveramento della condizione.

Sopprimere le parole: « all'erede o » e « l'eredità o ».

Art. 181.

(Cauzione in caso di legato condizionale o a termine).

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La cauzione può essere anche imposta al legatario, quando il legato sia a termine finale.

Art. 182.

(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione).

Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede o il legatario non adempia l'obbligo della cauzione prevista dai due articoli precedenti.

Art. 183.

(Amministrazione in caso di concorso di eredi).

L'amministrazione spetta al coerede o ai coeredi istituiti senza condizione, quando ad essi debba devolversi la quota dell'erede condizionale in caso di sostituzione.

Art. 184.

(Amministrazione al presunto erede legittimo del testatore).

Se l'erede condizionale non ha coeredi o non è prevista la sostituzione, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

Art. 185.

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non con-

cepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità sia una persona diversa.

Qualora sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza, alla madre.

Art. 186.

(Obblighi e facoltà degli amministratori).

Agli amministratori indicati nei precedenti articoli sono comuni gli obblighi e le facoltà dei curatori dell'eredità giacente.

Art. 187.

(Condizione sospensiva potestativa senza termine).

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è una condizione sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria per farlo fissare.

Art. 188.

(Retroattività della condizione).

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive nel termine di cinque anni.

Sopprimere le parole: « l'erede o ».

Art. 189.

(Onere).

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

L'onere impossibile o illecito si ha come non apposto; ma se risulti dal testamento che esso abbia costituito il motivo unico della disposizione, questa non ha effetto.

Art. 190.

(Adempimento dell'onere).

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione sia stata prevista dal testatore o se risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere abbia costituito il motivo unico della disposizione.

Aggiungere la seguente:

SEZIONE 2^a bis — *Dell'istituzione di erede.*

Art. 190 a.

(Concorso di successione testamentaria e legittima).

Se all'erede istituito è lasciata soltanto una quota dell'eredità, per il rimanente ha luogo la successione legittima.

Se gli eredi istituiti sono più, e le quote a ciascuno di essi assegnate non esauriscono l'intero patrimonio ereditario, per il rimanente ha luogo la successione legittima, salvo che risulti la volontà del testatore che gli unici eredi debbano essere gli istituiti, nel quale caso le quote di costoro sono proporzionalmente aumentate.

Art. 190 b.

(Concorso di istituiti individualmente e collettivamente).

Se gli eredi istituiti sono più, e alcuni sono istituiti individualmente ed altri collettivamente, questi ultimi conseguono insieme una quota uguale a quella di ciascuno dei primi, salvo che risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 190 c.

(Riduzione di quote eccedenti il patrimonio ereditario).

Se le quote assegnate agli eredi istituiti eccedono l'intero patrimonio ereditario, esse dovranno venire proporzionalmente ridotte.

Art. 190 d.

(Riduzione di quote determinate).

Se alcuni eredi sono istituiti in quote determinate ed altri senza determinazione di quote, e se le quote degli istituiti esauriscono o oltrepassano l'intero patrimonio ereditario, tutte le quote dovranno essere proporzionalmente ridotte, in guisa che ciascuno degli eredi istituiti senza determinazione di quote abbia una quota uguale a quella dell'istituito, cui fu lasciata la quota minore, salvo che risulti una diversa volontà del testatore.

SEZIONE 3ª — Dei legati.

Art. 191.

(Acquisto del legato).

Il legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà di rinunciare.

Il legato che abbia per oggetto una cosa appartenente al testatore si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.

Sostituire ai primi due commi il seguente: « Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione quando non sia precisata la cosa; se invece la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto ».

Art. 192.

(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che egli sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo. Nel caso che la cosa appartenga a un terzo, è in facoltà dell'onerato di pagare al legatario il prezzo della cosa legata.

Se però la cosa legata, quantunque di altri al tempo del testamento, si trovi in proprietà del testatore al tempo di sua morte, il legato è valido.

Alla parola: « prezzo » sostituire le parole: « giusto prezzo ».

Art. 193.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla me-

desima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

Art. 194.

(Legato di cosa genericamente determinata).

È valido il legato di cosa mobile determinata soltanto nel genere, benchè nessuna di tal genere ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trovi al tempo della morte.

Art. 195.

(Legato di cosa non esistente nell'asse).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trovi nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Art. 196.

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trovi; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovino in tutto o in parte per essere state rimosse temporaneamente dal luogo in cui ordinariamente erano custodite.

Art. 197.

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa, che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario, è nullo se la cosa si trovi in proprietà di lui anche al tempo della apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trovi in proprietà del

testatore, il legato è valido, ed è pur valido se in questo tempo la cosa si trovi in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulti che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Art. 198.

(Legato di cosa acquistata dal legatario).

Se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato dal testatore, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è, senza effetto in conformità dell'art. 223.

Se la cosa legata dopo la confezione del testamento è stata dal legatario acquistata dall'onerato o da un terzo e l'acquisto ha avuto luogo a titolo gratuito, il legato è senza effetto; ove invece l'acquisto abbia avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo d'acquisto, qualora ricorrano le circostanze indicate nell'articolo 192.

Art. 199.

(Legato di credito o di liberazione da debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato, che si trovavano presso il testatore.

Art. 200.

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 201.

(Legato di alimenti).

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate nell'articolo 507 del progetto per il primo libro del Codice civile, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 202.

(Prelegato).

Il legato fatto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità è considerato come legato per l'intero ammontare.

Art. 203.

(Onere della prestazione del legato).

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non abbia disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 204.

(Legato imposto a un solo erede).

Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

Art. 205.

(Adempimento del legato di genere).

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando non sia dal testatore affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi non è obbligato a dar la migliore, nè può offrirla d'infima qualità; ma se delle cose appartenenti al genere indicato una sola ve ne sia nel patrimonio ereditario, l'onerato non ha facoltà nè può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovino

Sostituire alle parole: « ve ne sia » le altre: « vi sia ».

nella eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta dall'autorità giudiziaria.

Art. 206.

(Scelta nel legato alternativo).

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, eccetto che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Art. 207.

(Trasmissione all'erede della facoltà di scelta).

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scelta si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

Art. 208.

(Accessioni della cosa legata).

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, con questo debbono essere trasmesse anche le fabbriche in esso fatte, sia che ne esistessero già altre al tempo della confezione del testamento, sia che non ne esistessero, salvo in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 223, comma 2°.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

Sostituire il seguente comma: « Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico ».

Art. 209.

(Adempimento del legato).

Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro onere inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità o anche di un terzo,

l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 210.

(Frutti di cosa appartenente al testatore).

Se oggetto del legato è un fondo o altra cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Art. 211.

(Frutti di cosa appartenente all'onerato o a terzo).

Se oggetto del legato è una cosa appartenente all'onerato o a un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gl'interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, eccetto che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 212.

(Legato di prestazioni periodiche).

Se è stata legata una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine comincia dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

Art. 213.

(Legati e oneri a carico del legatario).

Il legatario è tenuto ad adempiere il legato o altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Art. 214.

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onereato.

Art. 215.

(Perimento della cosa legata).

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. Se essa è perita dopo la morte di lui, l'obbligazione dell'onereato di prestarla si estingue qualora il perimento sia avvenuto senza dolo o colpa di lui, anche quando egli sia stato costituito in mora a consegnarlo, purchè in tal caso egli provi che la cosa sarebbe egualmente perita presso il legatario.

Aggiungere la

SEZIONE 3^a-bis. — « *Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i collegatari* », corrispondente al testo della Commissione Reale così modificato:

Art. 215 a.

(Accrescimento fra coeredi. Estremi).

Quando più eredi sono stati istituiti congiuntamente dal testatore nella universalità dei beni, con o senza determinazione di quote, e se uno di essi è premorto, o rinunzia alla eredità, o è incapace, ovvero viene a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, la sua parte si accresce agli altri in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che dal testamento o da particolari circostanze risulti che il testatore abbia avuto una diversa volontà, e salvo ciò che è stabilito nell'articolo 281.

Se alcuni eredi siano stati congiuntamente istituiti in una stessa quota ereditaria, ed uno di essi venga a mancare, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli altri istituiti nella stessa quota. Se tutti gli istituiti nella stessa quota vengano a mancare, l'accrescimento ha luogo a favore degli eredi istituiti nelle altre quote.

Art. 215 b.

(Accrescimento di diritto. Passaggio di obblighi).

L'accrescimento fra i coeredi ha luogo di diritto.

I coeredi, ai quali per diritto di accrescimento è devoluta la parte dell'erede mancante, sottentrano negli obblighi cui esso era sottoposto, eccetto che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 215 c.

(Mancanza di accrescimento).

Se non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi del testatore, i quali sottentrano ugualmente negli obblighi che su di esso gravavano.

Art. 215 d.

(Accrescimento fra legatari).

Quando a più legatari è legato uno stesso oggetto, di qualunque natura esso sia, con o senza determinazione di parti, e risulta dal testamento o dalle particolari circostanze del caso che il testatore abbia voluto che ciascuno di essi, in mancanza degli altri, debba conseguire l'intero oggetto, se uno di essi viene a mancare per uno dei casi indicati dall'art. 263, la sua porzione si accresce agli altri in proporzione delle parti loro spettanti, salvo ciò che è stabilito nell'art. 281.

Se alcuni legatari sono chiamati in una stessa parte dell'oggetto, e uno di essi viene a mancare per uno dei casi previsti nell'art. 215 a, l'accrescimento ha luogo solo fra di essi. Se vengono a mancare tutti, l'accrescimento ha luogo a favore dei legatari delle altre parti.

Art. 215 e.

(Mancanza di accrescimento).

Se fra i legatari di uno stesso oggetto non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'onerato.

Art. 215 f.

(Accrescimento per legato di usufrutto).

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che fra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

Art. 215 g.

(Accrescimento di diritto fra collegatari. Passaggio di obblighi).

Anche l'accrescimento fra i collegatari ha luogo di diritto.

I legatari a cui favore si verifica l'accrescimento e l'onere a cui favore si rende caduco il legato sottentrano negli obblighi cui fosse sottoposto il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

SEZIONE 4^a — *Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

Art. 216.

(Revocabilità del testamento).

Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Art. 217.

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa non può aver luogo che mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore.

Alle parole: « non può aver luogo che » sostituire le altre: « può aver luogo solo ».

Art. 218.

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata. In tale caso rivivono le disposizioni revocate.

Aggiungere alla parola: « revocata » le parole: « sempre con le forme stabilite nell'articolo precedente ».

Art. 219.

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che siano con esso incompatibili.

Art. 220.

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando tale testamento rimanga senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore o è incapace o indegno ovvero ha rinunciato alla eredità o al legato.

Art. 221.

(Distruzione del testamento olografo).

Se il testatore distrugge, lacera o cancella in tutto o in parte il testamento olografo, questo si considera in tutto o in parte revocato, salvo che l'intenzione di revocarlo resti esclusa.

Sopprimere l'articolo, con l'intesa di lasciare all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento.

Art. 222.

(Effetti del ritiro del testamento segreto).

Il ritiro del testamento segreto, fatto dal testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trovava depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo.

Art. 223.

(Alienazione e trasformazione della cosa legata).

Qualunque alienazione il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorni in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

Sopprimere l'ultima parte del comma a cominciare dalle parole: « in guisa che ».

Art. 224.

(Sopravvenienza di figli).

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver

figli o discendenti, sono revocate di diritto per la esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito ai tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La revocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti sopravvenuti premuovano al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

CAPO VI.

DELLE SOSTITUZIONI.

SEZIONE 1ª — *Della sostituzione ordinaria.*

Art. 225.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Disponendosi dal testatore per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso.

Art. 226.

(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca fra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali fra tutti i sostituiti.

Art. 227.

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà non sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 228.

(Mancanza di sostituzione fra eredi).

Quando non sia stata disposta la sostituzione a norma degli articoli precedenti e uno degli eredi, anche congiuntamente istituiti, sia premorto o rinunzi all'eredità o sia incapace o indegno, ovvero venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, la sua parte si devolve agli eredi legittimi, salvo il diritto di rappresentazione.

Gli eredi legittimi sottentrano negli obblighi che gravavano sull'erede mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Sopprimere l'articolo.

Art. 229.

(Mancanza di sostituzione fra legatari).

Le disposizioni degli articoli 225, 226 e 227 si applicano anche ai legati.

Quando uno stesso oggetto sia stato legato a più persone, con o senza determinazione di parti, e non sia stata disposta la sostituzione, se uno dei legatari sia premorto o rinunzi o sia incapace o indegno, ovvero venga a mancare la condizione sotto la quale era stato disposto il legato, la sua porzione va a profitto dell'onerato, salvo il diritto di rappresentazione. L'onerato sottentra negli obblighi che gravavano sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Sopprimere il comma.

SEZIONE 2ª — Della sostituzione fedecommissaria.

Art. 230.

(Limiti).

È valida la disposizione con la quale il testatore imponga al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla

Sostituire in questo comma e nel successivo alle parole: « nati e nascituri » le altre: « nati o nascituri », e alle parole:

sua morte tutti o parte dei beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituito o a favore di un ente pubblico.

È valida ugualmente la disposizione che importi a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo della conservazione e della restituzione dei beni ed essi lasciati a favore di tutti i figli nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

È parimenti nulla ogni disposizione con la quale il testatore proibisca all'erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari.

Art. 231.

(Obblighi e diritti dell'istituito).

L'istituito ha sui beni che formano oggetto della sostituzione i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Mancando a questi obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore.

«ente pubblico» le altre: «ente di assistenza o di cultura».

Sostituire la seguente formula corrispondente all'art. 289 del progetto della Commissione Reale così modificato: «L'istituito, prima che avvenga la sostituzione, ha sui beni che ne sono oggetto tutti i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Egli è tenuto a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, e, salvo contraria disposizione del testatore, prima di entrare in possesso dei medesimi, è obbligato a procedere al loro inventario e a fornire cauzione od altra cautela atta a garantirne la conservazione e la restituzione al sostituito. Qualora egli manchi a questi obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore d'ufficio».

Art. 232.

(Alienazione dei beni).

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate.

Sostituire all'ultima parte: «disponendo il reimpiego delle somme ricavate», la seguente: «. Le somme che eventualmente siano ricavate saranno debitamente reimpiegate».

Art. 233.

(Devoluzione al sostituito).

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Sostituire alle parole: «L'eredità si devolve» le altre: «I beni si devolvono».

Se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituito e questi muoia senza lasciare prole, i beni si devolvono ai suoi successori legittimi o testamentari. Se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue, l'istituito acquista definitivamente la proprietà dei beni.

Se l'istituito premuoia al testatore o sia indegno o rinunzi, l'eredità si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.

Art. 234.

(Sostituzione lesiva della legittima).

La sostituzione, qualora leda la legittima, è valida soltanto per la parte disponibile.

Art. 235.

(Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione).

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 236.

(Usufrutto successivo).

La disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto o una rendita o una annualità ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovino primi chiamati a goderne.

Tuttavia il testatore, nel lasciare un usufrutto congiuntamente a più persone, può disporre che esso duri nella sua integrità fino alla morte dell'ultimo dei legatari.

Art. 237.

(Premi di nuzialità, opere di beneficenza, ecc.).

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica in perpetuo o a tempo di somme determinate per premi di nuzialità, o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a una arte, opere di beneficenza, o per altri fini di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o fra i discendenti di determinate famiglie.

Sostituire alle parole: «l'istituito acquista definitivamente la proprietà dei beni» le altre: «si applicano le norme del Libro I del Codice civile relative all'estinzione della persona giuridica».

Sopprimere l'articolo.

Sostituire alla parola: « beneficenza » l'altra: « assistenza ».

Tali annualità possono riscattarsi ai sensi degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

CAPO VII.

DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

Art. 238.

(Facoltà di nomina e di sostituzione).

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, e, pel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi debbono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso fra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, quando egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 239.

(Persone capaci di essere nominate).

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

Art. 240.

(Accettazione e rinunzia alla nomina).

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione da farsi nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata in apposito registro.

L'accettazione non può essere sottoposta nè a condizione nè a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione; decorso questo termine, l'esecutore si considera rinunziante.

Art. 241.

(Funzioni dell'esecutore testamentario).

L'esecutore testamentario deve curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tale uopo, e salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che il tribunale, per motivi di evidente necessità, e sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che però non potrà mai superare un altro anno.

Egli deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti occorrenti per una regolare gestione. Quando sia necessario vendere beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione al tribunale.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto dell'erede alla rinuncia alla eredità e all'accettazione con beneficio d'inventario.

Sostituire alle parole: « un anno » le altre: « diciotto mesi » e sopprimere la parola: « altro ».

Sostituire alle parole: « occorrenti per una regolare gestione » le altre: « di gestione occorrenti » e alla parola « vendere » l'altra: « alienare ».

Art. 242.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell'esecutore testamentario le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà di far valere in giudizio i diritti dell'erede e di intervenire nelle cause promosse dall'erede.

Sostituire alle parole: « diritti dell'erede » le altre: « diritti inerenti all'eredità » e aggiungere, in fine, le parole: « salvo che vi sia contrasto di interesse ».

Art. 243.

(Apposizione di sigilli e inventario).

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza del chiamato all'eredità o dopo averlo citato.

Inserire dopo la parola: « egli » le parole: « in tal caso ».

Art. 244.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non sia un

erede o un legatario, proceda alla divisione fra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 271.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 245.

(Consegna dei beni all'erede).

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità, che non siano necessari all'adempimento del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba eseguire in conformità della volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostri di averli già soddisfatti, o offra cautele sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni o per l'esecuzione dei legati od oneri.

Art. 246.

(Disaccordo fra più esecutori testamentari).

Se gli esecutori, che debbono agire congiuntamente, non siano d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede il tribunale in camera di consiglio, sentiti, ove occorra, gli eredi.

Art. 247.

(Conto della gestione).

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando siano più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario da tale responsabilità.

Sostituire alle parole: « e anche spirato l'anno » le altre: « e al termine di ciascun anno ».

Art. 248.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Sull'istanza di ogni interessato, il tribunale può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio, o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

Il tribunale, prima di provvedere, deve citare l'esecutore per dare spiegazioni e può disporre opportuni accertamenti.

Art. 249.

(Spese).

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti e le altre occorse per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

Art. 250.

(Retribuzione).

Il testatore può stabilire una retribuzione per l'esecutore testamentario a carico dell'eredità.

Sostituire la seguente formula: « Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità ».

TITOLO IV.

Della divisione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 251.

(Facoltà di domandare la divisione).

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando, però, tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio,

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può sopra istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 252.

(Godimento separato di parte dei beni).

Può domandarsi la divisione quand'anche uno o più coeredi abbiano goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata la prescrizione per effetto di un possesso esclusivo.

Art. 253.

(Casi di impedimento della divisione).

Se tra i chiamati alla successione vi sia un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che in caso di esito favorevole del giudizio sarebbe chiamato a succedere, o durante lo svolgimento della procedura amministrativa per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione fissando le opportune cautele.

Nel caso che all'eredità sia chiamato un non concepito, la divisione può aver luogo, salvo le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Aggiungere le parole: « e urgenti » dopo la parola: « gravi ».

Sostituire al comma il seguente: « Nel caso che all'eredità siano chiamati più eredi non concepiti e senza quota determinata e fuori dei casi previsti dagli articoli 251 primo capoverso e 255, la divisione può aver luogo con le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria ».

Aggiungere il seguente art. 253 bis: « Nel periodo di indivisione, previsto negli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno degli eredi, può nominare un amministratore dei beni scegliendolo anche fra i coeredi, se vi sia l'accordo fra di loro ».

Art. 254.

(Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare).

Se dell'eredità facciano parte beni costituiti in patrimonio familiare, la divisione non può aver luogo prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età.

Tuttavia se i beni costituenti il patrimonio familiare fanno parte della quota di riserva, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano ragioni di necessità o utilità evidente nei riguardi dei figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo all'effetto di far conseguire ai detti figli la parte loro spettante sulla quota di riserva.

Art. 255.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio ai dividendi.

*Sostituire alle parole: « ai dividendi »
le altre: « al valore del patrimonio ereditario ».*

Art. 256.

(Divisione giudiziaria).

Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

Art. 257.

(Diritto ai beni in natura. Vendita dei mobili).

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità.

Aggiungere al comma, in fine, le seguenti parole: « a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei dividendi ».

Aggiungere inoltre il seguente capoverso: « Se il danno si verifici, si forma del patrimonio un numero di quote corrispondente a quello degli eredi, curando che ciascuna quota comprenda beni non frazionati. Le quote si attribuiscono mediante sorteggio se gli eredi non sono d'accordo sull'assegnazione ».

Nondimeno, se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano

Formare di questo comma un articolo separato con le seguenti modificazioni:

nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i beni mobili saranno venduti ai pubblici incanti avanti un notaio eletto di comune accordo e, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti, la vendita potrà seguire tra i soli dividendi e senza pubblicità, salvo opposizione dei legatari o dei creditori.

Art. 258.

(Immobili non divisibili).

Se nella eredità vi siano immobili non comodamente divisibili e la divisione della intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, o se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordino nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ai pubblici incanti di quegli immobili, la cui alienazione rechi minore pregiudizio agli interessi dei dividendi. La vendita deve essere fatta a mezzo di notaio eletto di comune accordo, o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti, e non vi sia opposizione dei creditori o legatari, la vendita può aver luogo fra i soli dividendi e senza pubblicità.

Art. 259.

(Vendita degli immobili).

I patti e le condizioni della vendita, quando non siano concordati dai dividendi, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 260.

(Reso dei conti).

Dopo la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili si procede avanti al notaio, nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria, ai conti che i dividendi si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie

soppressione della parola « nondimeno »; aggiunta delle parole: « non trovandosi nel patrimonio ereditario i mezzi liquidi sufficienti a tal fine » dopo le parole: « pesi ereditari »; soppressione dell'ultimo periodo.

Sopprimere l'ultimo periodo.

e dei congruagli o rimborsi che si devono fra loro i dividendi.

Aggiungere il seguente capoverso: « Quando sorgano contestazioni nella resa dei conti, le partite contestate vanno riservate e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria che provvederà con unica sentenza ».

Art. 261.

(Collazione e imputazione).

I coeredi, tenuti a collazione a norma del capo secondo di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare sulla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

L'erede è tenuto a dichiarare al notaio nominato a norma dell'articolo precedente, su istanza degli altri eredi, le liberalità da lui ricevute soggette a collazione, le somme di cui è debitore e i beni dell'eredità da lui detenuti.

Sostituire al comma il seguente: « Il notaio deve ammonire i coeredi dell'obbligo che hanno di dichiarare le liberalità ricevute da ciascuno di essi, le somme di cui sono debitori e i beni dell'eredità da ciascuno detenuti ».

Art. 262.

(Prelevamenti).

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Aggiungere dopo le parole: « di un erede » le altre: « ai sensi del primo capoverso dell'art. 261 ».

Art. 263.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Se non vi è accordo, la stima è fatta da un perito eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote.

Art. 264.

(Norme per la formazione delle porzioni).

Nel formare le porzioni si deve evitare di frazionare i fabbricati e i fondi rustici in modo da recar pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene.

Si deve pure evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni, che hanno una importanza storica o scientifica o artistica.

Compatibilmente con le suddette esigenze, le porzioni devono comprendere una quantità di mobili, immobili e erediti di uguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Gli immobili che non debbono essere frazionati a norma del primo comma di quest'articolo, quando il loro valore superi quello delle singole quote, devono essere compresi per intero preferibilmente nella porzione del coerede o di alcuno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza. Se nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, si fa luogo alla vendita a norma dell'art. 258.

Art. 265.

(Indivisibilità dell'azienda).

Quando dell'eredità faccia parte una azienda agricola, industriale o commerciale formante un'entità economica indivisibile, essa va attribuita ad un coerede che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nel caso che siano più i coeredi, i quali aspirino a conseguire l'attribuzione, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni ed attitudini personali. L'autorità giudiziaria può anche decidere che l'azienda sia attribuita a due o più fra i coeredi, i quali intendano di esercitarla in comune.

Gli altri coeredi, salvo che nell'eredità vi siano altri beni mobili o immobili per mezzo dei quali possano essere soddisfatti in tutto o in parte delle rispettive quote, e salva la facoltà dell'assegnatario o degli assegnatari di soddisfare le

Sostituire all'articolo i seguenti:

Art. 265. (Indivisibilità dell'azienda agricola familiare). — *Se dell'eredità fanno parte uno o più beni rustici costituenti una unità economica con reddito non superiore ai bisogni normali di una famiglia agricola, tale unità, se il testatore non abbia designato l'assegnatario, è interamente assegnata come porzione ereditaria, insieme con gli utensili, con le scorte e col bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto ad accettare la assegnazione ed è ritenuto idoneo a coltivare i beni medesimi.*

Con provvedimento dell'autorità governativa sarà fissato, zona per zona, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie sia massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola.

Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione, qualora il testatore non abbia designato l'assegnatario, è prescelto dalla

loro quote in danaro, debbono attendere per essere integralmente soddisfatti un termine non maggiore di un triennio, durante il quale l'assegnatario o gli assegnatari sono tenuti a pagare ai coeredi l'interesse legale della somma corrispondente al valore delle loro quote o della parte residua di esse e a fornire garanzie idonee, quando siano richieste dagli stessi coeredi.

Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero all'alienazione dell'azienda.

autorità giudiziaria colui che coltiva o può coltivare i beni prevalentemente con l'opera propria e dei suoi familiari e sia in condizioni di migliorarli e, fra più eredi che siano in tali condizioni, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato i beni o ha maggior numero di figli maschi.

L'assegnazione può anche esser fatta a più coeredi i quali chiedano di coltivare i beni in comunione.

Il valore dei beni è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti ai beni stessi, i quali rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario.

Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di assegnazione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo alla assegnazione stessa ovvero all'alienazione dei beni nella loro totalità complessiva con le modalità che saranno stabilite dal Codice di procedura civile.

Le stesse norme saranno adottate se nessuno degli eredi è disposto ad accettare l'assegnazione.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 256.

Art. 265-bis. (Liquidazione dei rimborsi a favore dei coeredi). — Se il valore netto dell'azienda sorpassa la quota di spettanza dell'assegnatario e questi non è in grado di rimborsare ai coeredi la differenza senza contrarre debiti eccessivamente onerosi per la gestione dell'azienda, l'autorità giudiziaria può autorizzarlo a rimborsare i coeredi con pagamenti rateali, distribuiti nel corso di un termine non superiore a dieci anni e comprendenti anche la quota loro spettante nel reddito annuale medio dell'azienda. Detto reddito è fissato con perizia, rivedibile dopo cinque anni se la dilazione concessa supera i cinque anni.

Il provvedimento fissa le date di scadenza delle rate, il luogo dei pagamenti ed ogni altra modalità occorrente.

Durante il periodo della dilazione è sospesa l'esecuzione dell'assegnazione e

l'azienda rimane in comunione fra i coeredi. L'assegnatario ha il possesso della azienda stessa e la rappresentanza dei coeredi come amministratore della comunione nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Art. 265-ter. (Revoca od estinzione dell'assegnazione). — L'assegnazione può essere revocata dall'autorità giudiziaria se l'assegnatario non paga le rate del debito per due anni consecutivi o le paga con gravi o continuati ritardi o mette comunque in pericolo con la cattiva gestione gli interessi dei coeredi. L'autorità giudiziaria può accordare dilazioni secondo le circostanze e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. L'assegnazione è estinta di pieno diritto se alla scadenza del termine finale, fissato per il rimborso, i coeredi non sono stati completamente soddisfatti.

Quando l'assegnazione è revocata o rimane estinta, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, provvedere alla nomina di un altro assegnatario, od autorizzare l'alienazione dell'azienda nella sua totalità complessiva, salvo la restituzione all'erede assegnatario delle quote di capitale già soddisfatte.

Art. 265-quater. (Costituzione di enfiteusi in sostituzione dei rimborsi). — Col consenso dei coeredi i quali, compreso l'assegnatario, rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie o se particolari circostanze rendono inapplicabile o malagevole il sistema dei rimborsi, contemplato nell'articolo che precede, l'autorità giudiziaria può dichiarare che il fondo è costituito in enfiteusi a favore dell'assegnatario, fissando il canone dell'enfiteusi, le modalità del riparto del canone fra i coeredi e ogni altra condizione o clausola occorrente.

Sono applicabili le disposizioni sulla enfiteusi.

Art. 265-quinquies. (Forme di procedura). — Nelle materie contemplate negli articoli che precedono, l'autorità giudiziaria provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero.

I provvedimenti di assegnazione della azienda e di costituzione dell'enfiteusi sono trascritti.

Art. 266.

(Conguagli in danaro).

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Art. 267.

(Nomina di perito o notaio).

Se non vi è accordo fra i coeredi, le porzioni si formano da un perito o da un notaio, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Art. 268.

(Reclamo all'autorità giudiziaria).

Su reclamo di alcuno dei dividendi, l'autorità giudiziaria può introdurre nel progetto del perito o del notaio opportune modificazioni o richiedere lo stesso perito o notaio di attuarle secondo criteri da essa stabiliti. Essa decide altresì rispetto a quali porzioni si debba procedere per estrazione a sorte e a quali per attribuzione. Per le porzioni eguali l'estrazione a sorte è obbligatoria.

Aggiungere all'articolo il seguente capoverso corrispondente al capoverso dell'articolo 326 del progetto della Commissione Reale: « Sopra istanza di due o più coeredi l'autorità giudiziaria può consentire, nel caso di opposizione di altri coeredi, che, compatibilmente con gli interessi degli opposenti, sia attribuito agli istanti un immobile, il cui valore, tenuto conto degli eventuali conguagli in dare o in avere, corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote ».

Art. 269.

(Suddivisioni tra stirpi).

Le norme stabilite per la divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 270.

(Diritto di prelazione e di riscatto).

Il coerede, che voglia alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

Sostituire alle parole: « due mesi dalla notificazione » le altre: « un mese dalla ultima notificazione ».

Art. 271.

(Norme date dal testatore per la divisione).

Il testatore può stabilire particolari norme per la formazione delle porzioni; queste norme sono vincolative per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote, che il testatore ha stabilito.

Premettere al comma le seguenti disposizioni corrispondenti all'art. 272 modificato: « Il testatore può dividere i suoi beni fra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

« Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono divisi in conformità alla legge ».

Sostituire alle parole: « che il testatore ha stabilito » le altre: « stabilite dal testatore ».

Sopprimere le parole: « o all'equità ».

Il testatore può altresì disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario. La divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, sull'istanza di taluno di essi, la riconosca manifestamente contraria alla volontà del testatore o all'equità

Art. 272.

(Divisione fatta dal testatore).

Il testatore può dividere i suoi beni fra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

La divisione resta efficace anche se non comprenda tutti i beni lasciati dal testatore.

Sopprimere l'articolo portandone le disposizioni con alcune modificazioni in principio all'articolo precedente.

Art. 273.

(Preterizione di erede).

La divisione, nella quale non sono stati compresi tutti gli eredi, è senza effetto.

Art. 274.

(Lesione della quota di riserva).

La divisione può essere impugnata, se vi sia lesione della quota di riserva, salvo la facoltà ai coeredi di offrire il supplemento a norma dell'art. 306.

Art. 275.

(Consegna dei documenti).

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata frazionata rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse ogni qualvolta venga richiesto. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi a ogni loro domanda. Se vi sia contrasto nella scelta, la persona è determinata dall'autorità giudiziaria.

*Sostituire alla parola: «frazionata»
l'altra: «divisa».*

Aggiungere il seguente art. 275 bis corrispondente all'art. 334 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Gli archivi storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il testatore cui spettavano ne abbia disposto altrimenti.

« I suddetti coeredi provvedono di comune accordo alla custodia e conservazione di queste collezioni, ripartendosi in eguale misura i relativi oneri. Se vi sia contrasto sulla persona del depositario o sulle modalità della custodia e conservazione decide l'autorità giudiziaria. Essa può anche essere chiamata a decidere nel caso di man-

cato accordo se la collezione debba essere attribuita a taluno fra i coeredi, ovvero assegnata a qualche pubblico istituto di cultura ».

CAPO II.

DELLA COLLAZIONE.

Art. 276.

(Obbligo di collazione).

Il figlio o altro discendente, il quale concorra alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme con i suoi fratelli o con le sue sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

L'obbligo della collazione sussiste ugualmente nel caso di concorso di figli legittimi con figli naturali.

Art. 277.

(Limiti all'esenzione da collazione).

Il figlio o altro discendente, ancorchè sia stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.

Se trattasi di figlio naturale, egli non può ritenere la donazione oltre i limiti indicati nell'art. 134.

Aggiungere il seguente articolo 277-bis corrispondente alla prima parte dell'articolo 1003 del Codice vigente: « L'erede, che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile ».

Art. 278.

(Donazioni ai discendenti o coniuge dell'erede.
Donazioni a coniugi).

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia raccolto il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno sia

discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 279.

(Donazioni fatte all'ascendente dell'erede).

Il discendente, che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne abbia accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne abbia rinunciata l'eredità.

Art. 280.

(Collazione di dote e altre assegnazioni).

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare i premi di assicurazione sulla loro vita o per pagare i loro debiti.

Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Art. 281.

(Spese per mantenimento).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento, nozze e regali di uso.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, avuto riguardo alle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità fatte in occasione di servizi resi all'ascendente.

Sostituire il seguente articolo: « Non si devono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione, per il corredo nuziale e per malattia e le ordinarie per abbigliamento e regali d'uso ». « Non sono soggette a collazione le liberalità fatte a causa di servizi resi all'ascendente ».

Art. 282.

(Società tra defunto ed erede).

Non è dovuta collazione in conseguenza di società contratta senza frode tra defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Sopprimere l'articolo in quanto assorbito dall'articolo 276.

Art. 283.

(Perimento della cosa donata).

La cosa non deperibile con l'uso, che è perita per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetta a collazione.

Sopprimere le parole: « per caso fortuito e ».

Art. 284.

(Frutti e interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 285.

(Collazione di immobile).

La collazione di una cosa immobile si fa o col rendere la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto coll'imputazione.

Art. 286.

(Collazione per imputazione).

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Art. 287.

(Miglioramenti, spese e deterioramenti).

In tutti i casi si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui fatte per la conservazione della cosa, non determinate da sua colpa.

Sostituire alla parola: « determinate » l'altra: « cagionate ».

Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti che per sua colpa abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede, che conferisce un immobile in natura, può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art 288.

(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).

Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 289.

(Collazione di mobili).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore stabilito dalla stima annessa all'atto di donazione.

In mancanza di tale stima si ha riguardo al valore nel tempo dell'aperta successione, da stabilirsi, quando non vi sia accordo, mediante perizia.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle e il donatario le ha già consumate, se ne determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose, che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli di rendita sul Debito Pubblico e di quelli commerciali e industriali, delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente è stabilito da listini di borsa o dalle mercuriali di mercato, si fa in base ai listini e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Sostituire alle parole: « stabilito dalla stima annessa all'atto di donazione » le altre: « al tempo dell'aperta successione ».

Sopprimere il comma.

Art. 290.

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità di danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Qualora tale danaro non basti e il donatario non voglia conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato, sono prelevati, fino alla concorrente quantità, mobili o immobili ereditari.

CAPO III.

DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

Art. 291.

(Ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 292.

(Immobili gravati da rendita redimibile).

Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con le medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore dell'immobile il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme dell'art. 1784 del codice civile, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Il solo erede, nella cui quota cade detto immobile, è incaricato della prestazione medesima, con l'obbligo di garantire i coeredi.

Aggiungere dopo le parole: « alla formazione delle quote ereditarie. » le altre: « Se un altro dei coeredi si oppone decide l'autorità giudiziaria. ».

Sostituire alle parole: « incaricato della » le altre: « tenuto alla ».

Art. 293.

(Pagamento dei debiti e rivalsa).

Nei riguardi dei creditori gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero, salvo il diritto di chi ha pagato oltre la parte a lui incombente di ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi debbono contribuire a norma dell'art. 291, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva peraltro la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Sostituire alla parola: « peraltro » la parola: « inoltre ».

Art. 294.

(Quota di debito non pagata da un coerede).

In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Sostituire alle parole: « sopra tutti » le altre: « fra tutti ».

Art. 295.

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, sottomette nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Se il debito ha servito a migliorare l'immobile ipotecato, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi, salvo contraria manifestazione di volontà del testatore.

Sostituire al comma il seguente: « Se il debito ha servito a migliorare il fondo ipotecato ed è stato contratto successivamente alla formazione del testamento, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi. In ogni caso l'onere a carico del legatario è limitato fino alla concorrenza della somma minore fra lo speso e il migliorato ».

CAPO IV.

DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE

Art. 296

(Diritto dell'erede sulla propria quota).

Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche per incanti, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Sostituire alla parola: « riputato » l'altra: « ritenuto ».

Art. 297.

(Garanzia fra coeredi).

I coeredi si debbono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

Sostituire alle parole: « procedenti da causa » le altre: « per causa ».

La garanzia non ha luogo, se la evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 298.

(Evizione subita da un coerede).

Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti i coeredi solventi.

*Aggiungere il seguente capoverso:
« L'immobile evitto è valutato per il valore che aveva al momento della divisione ».*

Art. 299.

(Inesigibilità di crediti).

Non vi è luogo a garanzia per la non solvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se la insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i primi cinque anni successivi alla divisione.

CAPO V.

DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE.

Art. 300.

(Annullamento per violenza o dolo).

La divisione può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dal giorno in cui il dolo è stato scoperto.

*Sostituire alla parola: « impugnata »
l'altra: « annullata ».*

Art. 301.

(Omissione di beni ereditari).

L'omissione di uno o più beni della eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto ad un supplemento della divisione stessa.

Art. 302.

(Rescissione per lesione).

La divisione può essere rescissa quando uno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di due anni.

Sopprimere il comma.

Art. 303.

(Atti diversi dalla divisione).

L'azione di rescissione è anche ammessa contro qualunque altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è più ammessa, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa dell'atto suddetto, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Art. 304.

(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).

L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Art. 305.

(Stima dei beni).

Per conoscere se vi sia stata lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 306.

(Facoltà del coerede di dare il supplemento).

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncare il corso della medesima e impedire una nuova divisione, dando all'attore e agli altri coeredi che si siano a lui associati il supplemento della porzione ereditaria in danaro o in natura.

Art. 307.

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo o cessò la violenza.

Il coerede non perde il diritto a proporre l'impugnazione se la vendita è limitata ad oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in relazione alla quota.

TITOLO V.
Delle donazioni.

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 308.

(Definizione).

La donazione è un atto con il quale una persona attribuisce ad un'altra, a titolo gratuito, la proprietà di una cosa o altro diritto reale non accessorio o un diritto di credito.

La donazione si perfeziona con l'accettazione.

Sostituire all'articolo il seguente: « La donazione è un atto con il quale taluno concede, a titolo gratuito, una cosa ad altri, che l'accetta », coordinando la espressione: « cosa » con l'art. 1 del Libro II.

Art. 309.

(Donazione remuneratoria).

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Non costituiscono invece donazioni le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi.

Sostituire alle parole: « in occasione » le altre: « a causa ».

Art. 310.

(Donazione di beni futuri).

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione, salvo contraria volontà del donante, anche le cose che egli vi aggiunga successivamente.

Sostituire alla seconda parte del comma la seguente: « Se comprende anche beni futuri, è nulla soltanto rispetto a questi ».

Sostituire, in fine, alle parole: « egli vi aggiunga » le altre: « vi si aggiungano ».

Art. 311.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che una diversa volontà risulti dall'atto.

Art. 312.

(Donazione a più donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo diversa volontà del donante.

È valida la clausola con cui il donante disponga che, se alcuno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte si acquisti di diritto dagli altri.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE
E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

Art. 313.

(Capacità di donare).

Possono fare donazioni soltanto coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, salvo quanto è stabilito negli articoli 171 e 172 del progetto del primo libro.

Sono nulle le donazioni fatte dall'invalidato dal giorno in cui è promosso il giudizio di inabilitazione.

Coordinare quest'articolo con le proposte fatte al Capo III del Titolo I (Dell'indegnità).

Art. 314.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono tuttavia consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona incapace.

Art. 315.

(Mandato a donare).

È nullo il mandato con cui si attribuisca ad altri genericamente la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione in favore di persona da scegliersi da un terzo

tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di un ente morale fra più da lui indicati.

È parimenti valida la donazione che abbia per oggetto una cosa che debba determinarsi dal terzo fra più cose indicate dal donante o entro limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 316.

(Donazione a favore del tutore o protutore).

È nulla la donazione a favore di chi sia stato tutore o protutore del donante, fatta prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il suo rendimento.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 141.

Art. 317.

(Donazione al figlio naturale non riconoscibile).

È nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non possa essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi e dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 141.

Art. 318.

(Donazione fra coniugi).

La donazione tra coniugi, fatta durante il matrimonio, è sempre annullabile a istanza del donante.

L'azione da lui proposta può essere seguita dagli eredi.

Sostituire all'articolo il 1054 del Codice vigente.

CAPO III.

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

Art. 319.

(Forma della donazione).

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

Quando la donazione sia di modico valore e abbia per oggetto cose mobili, può essere fatta anche per scrittura privata, che contenga la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. La donazione è valida anche quando manchi la scrittura privata, se vi sia stata la tradizione.

La modicità è stabilita con riguardo alle condizioni economiche del donante.

Art. 320.

(Accettazione della donazione).

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso e con atto posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario.

La donazione deve essere accettata puramente e semplicemente. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Nel caso di donazione fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli sia stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare la donazione. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia concessa, la donazione può essere revocata.

Nell'ultimo periodo del comma, dopo le parole: « la donazione » inserire le altre: « prevista nel presente capoverso ».

Sostituire il seguente comma: « La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante ».

Aggiungere dopo, le parole: « con atto posteriore » le altre: « con la stessa forma con cui è fatta la donazione ».

Sostituire alle parole: « una persona giuridica » le altre: « un ente morale ».

Art. 321.

(Donazione a nascituri).

La donazione può essere fatta anche a favore di chi sia soltanto concepito ovvero a favore dei figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della donazione, quantunque non ancora concepiti.

L'accettazione in questi casi è fatta dal padre, dalla madre o dall'avo o da qualsiasi altro ascendente.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare cauzione; i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario.

Art. 322.

(Donazione in riguardo di matrimonio).

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o della prole nascita dai medesimi, si perfeziona senza bisogno di accettazione.

La donazione resta senza effetto se il matrimonio non segua.

L'annullamento del matrimonio produce di diritto la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il momento in cui la donazione si è perfezionata con il matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Inoltre il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di nullità del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 323.

(Donazione a ente di fatto).

La donazione a favore di un ente non riconosciuto ha efficacia a condizione che

Sostituire alle parole: « di chi sia soltanto concepito » le altre: « del concepito » e alla parola: « immediati » l'altra: « nascituri ».

Aggiungere dopo le parole: « dal padre » le altre: « o in mancanza ».

Dopo la parola: « quali » aggiungere l'altra: « ultimi » e al punto e virgola che precede le parole: « i frutti maturati » sostituire la congiunzione: « e ».

Sostituire alla parola: « riguardo » l'altra: « considerazione ».

Idem.

Sostituire alle parole: « di fatto » le altre: « non riconosciuto ».

entro un anno sia fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento e questo sia concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Art. 324.

(Errore sul motivo della donazione).

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità.

Art. 325.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando sia espresso e sia il solo che abbia determinato il donante alla liberalità.

Art. 326.

(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).

Il donante, nel caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 327.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dai suoi eredi.

Art. 328.

(Condizione di reversibilità).

Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, così per il caso di premorienza del solo donatario, come per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la premorienza non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera come non apposto.

Art. 329.

(Effetti della reversibilità).

Il patto della reversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso e ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non siano sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione gli sia stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulti.

È valido il patto per cui la riversione non debba pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 330.

(Donazione gravata di onere).

La donazione può essere gravata di un onere.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante.

La risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, quando sia stata preveduta nell'atto di donazione. Restano impregiudicati i diritti acquistati dai terzi sugli immobili donati anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

*Invece di: « o dai suoi eredi » dire:
« e anche dai suoi eredi ».*

Art. 331.

(Onere illecito o impossibile).

Quando l'onere sia illecito o impossibile si considera come non apposto; ma se consti che esso abbia costituito il motivo unico della donazione, questa non ha effetto.

Alla parola: « consti » sostituire la parola: « risulti dall'atto di donazione ».

Art. 332.

(Divieto di sostituzione).

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

Art. 333.

(Riserva di usufrutto).

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona ovvero anche di più altre persone, non però successivamente.

Art. 334.

(Garanzia per evizione).

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario per la evizione che questi soffra delle cose donate soltanto nei casi seguenti:

1° se abbia espressamente promessa la garanzia;

2° se l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui;

3° se la donazione sia rivolta a costituire una dote o un patrimonio familiare;

4° se si tratti di donazione che imponga oneri al donatario o di donazione remuneratoria, nel qual caso la garanzia è dovuta sino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 335.

(Responsabilità per vizi occulti).

Il donante è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal donatario per vizi occulti della cosa donata, quando abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi ovvero conoscendoli li abbia tenuti nascosti, salvo quanto è disposto nell'art. 176 del progetto del primo libro.

*Sostituire alla parola: « dichiarato »
l'altra: « garantito ».*

CAPO IV.

DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

Art. 336.

(Cause di revocazione).

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 337.

(Revocazione per ingratitudine).

La revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti nei numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 6 ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui.

Aggiungere in fine le parole: « o abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti per legge al donante ».

Art. 338.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi contro il donatario o i suoi eredi entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Quando il donatario si sia reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli abbia dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi abbiano avuto notizia della causa di revocazione.

Art. 339.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono altresì essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante avesse notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

Art. 340.

(Termine per l'azione).

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 341.

(Donazioni irrevocabili).

Non possono revocarsi per causa di ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Art. 342.

(Inammissibilità della rinunzia preventiva).

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 343.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi ancora esistono, insieme coi frutti dal giorno della domanda.

Se il donatario abbia alienato i beni, deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda, con i frutti dal giorno della medesima.

Art. 344.

(Effetti nei riguardi dei terzi).

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione il donatario abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dalla cosa donata.

Art. 345.

(Atti di liberalità diversi dalla donazione).

Gli atti di liberalità diversi dalla donazione sono soggetti alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonchè a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrazione della quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste nel capoverso dell'articolo 309 e a quelle che a norma dell'art. 281 non sono soggette a collazione.

Sostituire alle parole: « Gli atti di liberalità diversi dalla donazione sono soggetti » le altre: « Le donazioni, anche se non risultino direttamente da un rapporto contrattuale, sono soggette ».

RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

1. La Commissione parlamentare incaricata di dar parere sul progetto ministeriale del III Libro del Codice civile relativo alle successioni e alle donazioni ha assolto il suo mandato compiendo un minuzioso esame del progetto in cinquantadue sedute, cui hanno partecipato numerosi i suoi componenti nella loro provata abnegazione e competenza.

Il Ministro ha dichiarato che nella redazione del progetto si è cercato di rispettare la tradizione giuridica italiana mantenendo sostanzialmente i principi generali che informano il sistema giuridico attuale e derivanti direttamente dal diritto romano e che, nello stesso tempo, si sono apportate alla materia le innovazioni necessarie per far aderire il Codice civile alla nuova vita creata dal Fascismo. Non occorre soffermarsi a mettere in rilievo come sia stata precipua e costante cura della Commissione, nell'assolvere il suo mandato, quella di fare il possibile per rendere sempre più viva tale aderenza.

Con questo spirito la Commissione ha cominciato col considerare i criteri enunciati all'inizio della relazione ministeriale quali direttive seguite nella preparazione del progetto.

L'affermazione, anzitutto, di una più salda difesa degli interessi del nucleo familiare e dei figli naturali ha trovato nella Commissione incondizionato favore come contributo, da una parte, al rafforzamento di un caposaldo della vita della Nazione ed espressione, dall'altra, di una più elevata civiltà che vuole assicurare la giusta assistenza che una legge stessa di natura reclama a favore dei detti figliuoli.

Così la Commissione ha approvato le riforme apportate all'istituto della riserva e al trattamento del coniuge nella successione legittima ritenendo che la posizione degli ascendenti e quella stessa del coniuge superstite nella famiglia rendessero opportuno un equo miglioramento del trattamento loro fatto senza giungere per questo ultimo alla larghezza del progetto preliminare. Nei confronti della prole naturale, del pari, la Commissione non solo ha seguito le disposizioni del progetto che, sia nelle successioni legittime che in quelle testamentarie, pur mantenendo il necessario prestigio alla famiglia legittima, escludono ogni incapacità dei figli naturali di fronte ad altri successibili e assicurano ad essi in ogni caso e anche contro la volontà del testatore una giusta tutela, ma ha ritenuto che si potesse fare ancora qualche passo avanti migliorando in qualche punto il trattamento, pur senza pregiudicare per nulla il prestigio della famiglia legittima, che giustamente il progetto ha voluto in ogni caso garantire.

La rigorosa affermazione, inoltre, del principio che l'attività individuale sia tutelata in quanto diretta a fini socialmente utili è apparsa alla Commissione pienamente rispondente ai postulati etici e giuridici della dottrina fascista: e pertanto essa ha accolto la nuova norma sul motivo illecito nelle disposizioni testamentarie. Così ancora la preoccupazione che il progetto dimostra per la efficace tutela degli interessi pubblici, in armonia alla nuova concezione del diritto privato che non si disinteressa della destinazione dei beni tutte le volte che ad essa si connetta un pub-

blico interesse, intervenendo perchè al medesimo l'interesse individuale ceda, ha riscosso il maggiore consenso della Commissione, sia per quanto attiene alla costruzione generale degli istituti come nelle singole norme. La Commissione anzi, non senza avere prima fatto capo direttamente ad organi fondamentali del Regime all'uopo particolarmente competenti e affidato lo studio della questione ad una apposita Sottocommissione, ha ritenuto che si potesse talora andare anche qui oltre. E così in particolare, se non ha creduto di poter accogliere le disposizioni del progetto sull'indivisibilità delle aziende commerciali e industriali, non ravvisandone la pratica attuabilità e utilità ai fini dell'integrità delle aziende stesse, che, del resto, può essere altrimenti protetta, nè una stretta connessione con un interesse pubblico, ha però ritenuto opportuno, proprio in considerazione dell'importanza del problema sociale della piccola proprietà agricola, proporre una disciplina più efficace e completa dell'indivisione delle aziende agricole familiari, dando alla politica agraria dell'appoderamento maggiore sicurezza di risultati permanenti.

2. Maggiore perplessità ha invece suscitato nella Commissione l'affermato principio della diversa considerazione del rapporto tra successione testamentaria e successione legittima in connessione a quel complesso svolgimento che la dottrina fascista ha operato nello stesso concetto del diritto soggettivo. La relazione ministeriale, dopo avere ricordato che il Codice del 1865 sotto l'influsso eccessivo dei principi basati sul dogma della volontà individuale, ha fissato il rapporto fra successione testamentaria e successione legittima ponendo quest'ultima in una posizione di subordinazione di fronte a quella testamentaria (l'articolo 720, dichiarando che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi la testamentaria, vuole soprattutto fissare il criterio direttivo della disciplina successoria dominata dalla preoccupazione di ricercare, ovunque e comunque sia possibile, una volontà testamentaria anche quando mancando una congrua manifestazione sia necessario ricorrere a presunzioni o perfino a finzioni), dichiara che il progetto su questo punto fondamentale non poteva che prendere una posizione diversa. Esso afferma nell'articolo 2 il carattere eminente della delazione per legge rispetto a quella per testamento, non annullando con ciò la volontà individuale, ma lasciandola operare solo quando sia chiaramente espressa. Non vi è cioè nel progetto la preoccupazione di ricercare in via presuntiva la volontà del testatore sotto l'influenza di un eccessivo *favor testamenti*, ma si lascia pieno l'imperio della successione legittima tutte le volte che la volontà, ad esempio, non appaia netta: così è stata abolita la regola sabiniana sulle condizioni illecite o impossibili.

Nell'ampio dibattito, cui, in seno alla Commissione, la questione ha dato luogo, alcuni hanno sostenuto l'importanza e l'opportunità del nuovo orientamento affermato conforme al cennato concetto del rafforzamento del nucleo familiare, nonché alla funzione sociale della proprietà nella concezione fascista. Si è anzi rilevato che non esiste una successione puramente testamentaria, in quanto c'è sempre un limite alla volontà del testatore in favore dei legittimari, e taluno ha osservato che mentre la successione testamentaria è spesso determinata dalla volontà di favorire un figlio piuttosto che un altro per ragioni che al testatore appaiono subbiettivamente di giustizia, affermandosi la prevalenza della successione legittima si esprime in sostanza l'augurio che nella famiglia regni piena la concordia.

Nello stesso senso non è mancato chi ha fatto presente la necessità di fissare preliminarmente i principi su cui si basa la successione e, in relazione a ciò, ha sostenuto che non si potesse affrontare il grave tema delle successioni senza avere, in mancanza del Libro II, la chiara idea di un concetto fondamentale come quello del diritto di proprietà. Ma l'obiezione è stata superata considerandosi che, ammesso col progetto che la proprietà si trasmette per causa di morte, non vi è un ostacolo insormontabile ad esaminare come la trasmissione debba aver poi luogo, comunque

possa e debba la proprietà essere definita nella sua sede particolare del Libro II, si che, per adombrare i principi stessi informatori della successione, taluno ha suggerito la seguente formula dell'articolo 2: «La successione è regolata dalla legge avendo riguardo alla volontà del disponente, alla funzione dei beni nell'economia nazionale e ai vincoli di sangue del defunto».

Altri hanno rilevato che il principio affermato nella relazione non trova una attuazione adeguata nè nelle varie disposizioni del progetto, nè nello stesso articolo 2, la cui dizione: «La eredità si devolve per legge. Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ma le disposizioni testamentarie ecc.», non si diversifica da quella dell'articolo 720 del Codice vigente riprodotta dalla Commissione Reale («La successione si devolve per legge o per testamento ecc.»), se non per una precedenza formale nel riferimento alla successione per legge rispetto a quella per testamento. Sotto certi aspetti anzi il progetto dà maggiore libertà al testatore e quindi il favore per la successione legittima non è che un favore teorico. Al che si è aggiunto che appare opportuno integrare il progetto con le logiche applicazioni di quel principio nei vari istituti come in tema di interpretazione dei testamenti, la devoluzione di quote ad enti assistenziali ecc. Altri hanno invece ritenuto del tutto inopportuno il nuovo orientamento. A prescindere dal fatto che sia un fuor d'opera lo stabilire la prevalenza della successione legittima sulla testamentaria perchè, ammesso il mantenimento delle due forme, è evidente che quando c'è il testamento, questo ha la prevalenza, salvo le limitazioni a favore dei legittimari, e che del resto anche la successione testamentaria si attua secondo la legge, si è fatto presente che affermare la eccezionalità della successione testamentaria significa disconoscere il diritto di proprietà in uno dei suoi principali attributi, quello cioè per il quale il proprietario può disporre dei suoi beni *mortis causa*, e che non si vede la ragione per cui si debba favorire la successione legittima di fronte a quella testamentaria in un sistema che riconosce al cittadino finchè è in vita la facoltà di donare liberamente anche tutte le sue sostanze. Ammesso che l'attributo principale del diritto di proprietà sia quello di trasmetterlo ad altri, appare molto più conforme alla dottrina fascista riconoscere, come nel Codice vigente, che la proprietà può essere trasmessa, per atto di ultima volontà, o, in mancanza, per legge. Appunto nel sistema fascista, che ha voluto il rafforzamento del nucleo familiare, appare pienamente logico che il capo di famiglia, che solo può conoscere tutte le esigenze di questa anche nell'immediato futuro, non veda limitato il suo diritto di disporre del patrimonio per testamento.

Si è inoltre osservato che mortificando il testamento si correrà il rischio di veder diminuito il numero dei risparmiatori in quanto essi saranno stimolati a consumare la ricchezza invece di risparmiarla per tramandarla. E ne risentirebbe quindi l'iniziativa privata che pur è intesa come strumento dell'interesse nazionale. Dal punto di vista pratico poi, l'applicazione di quel principio darebbe origine ad una quantità di atti simulati e quindi di liti.

In relazione a tali concetti, alcuni anzi hanno espresso l'avviso che bisognerebbe ridurre i limiti della successione legittima per evitare che ne beneficino persone così lontane dal *de cuius* che venga a mancare ogni fondamento al loro acquisto. Lo Stato dovrebbe, in mancanza di disposizioni testamentarie, riassorbire tali patrimoni. Altri hanno affermato l'opportunità di chiedere chiarimenti sul concetto politico dell'articolo 2 in connessione con quello di proprietà. Si è infine sostenuto che, come nel sistema vigente e in quello della Commissione Reale, non sia il caso di fare affermazione di principi dottrinari nel progetto, e in tal senso, a conclusione dell'ampio dibattito, la maggioranza della Commissione ha espresso l'avviso che non debba nel progetto essere contenuta alcuna dichiarazione di preferenza a favore dell'una o dell'altra forma di successione, accogliendo poi tra le varie proposte nello stesso senso suggerite in ordine alla formula dell'articolo 2 la seguente, ricavata

per la prima parte dal progetto della Commissione Reale: « La successione si devolve per legge o per testamento »; per la seconda dal progetto ministeriale: « Le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel Capo decimo di questo Titolo ». La Commissione cioè ha inteso fissare con questa formulazione il principio che quando non c'è disposizione testamentaria provvede la legge, ma nello stesso tempo non viene stabilita formalmente alcuna prevalenza a vantaggio di un sistema di successione sull'altro.

In coerenza a tale determinazione e a prescindere dalla ulteriore integrazione dell'articolo 2, di cui si parlerà nell'esame del relativo Titolo, la Commissione ha proposto, come del pari sarà ricordato a suo tempo, che si ripristini la regola sabiniana sulle condizioni illecite o impossibili e si dia d'altra parte cittadinanza all'istituto dell'accrescimento che già nel progetto sostanzialmente è mantenuto per i legati e per le donazioni ed ha poi anche notevoli altre ragioni che lo giustificano.

3. La Commissione ha, inoltre, apprezzato il vigoroso sforzo della Commissione Reale e del Ministro nel perfezionamento tecnico del sistema successorio cui tendono le numerose e profonde innovazioni introdotte dal progetto nella disciplina dei singoli istituti del diritto successorio. Così il mutamento del principio fondamentale sull'acquisto dell'eredità, in ordine al quale si è abbandonata la regola dell'acquisto di diritto per ritornare al concetto romano dell'accettazione; così la soluzione di numerose questioni che si agitano di fronte al Codice vigente. La Commissione ha, del pari, aderito al mantenimento di quei principi tradizionali che apparivano rispondenti a motivi profondi e persistenti della coscienza giuridica, come la regola della responsabilità dell'erede *ultra vires hereditatis*, cui peraltro opportunamente il progetto accompagna una costruzione del tutto nuova del beneficio d'inventario trasformato in un mezzo efficace di garanzia dei creditori adeguato all'interesse sociale di tutelare il credito. Ha ritenuto, tuttavia, che anche nell'ordinamento tecnico delle successioni ulteriori perfezionamenti e integrazioni si potessero introdurre e ha fatto particolari proposte delle quali si parlerà ai singoli Capi.

4. La Commissione ha, infine, aderito, salvo anche qui alcune modificazioni e osservazioni, delle quali si farà cenno più avanti, all'ordinamento sistematico delle varie materie che si presenta nel progetto assai più organico che non nel Codice vigente. In questo, infatti, alle successioni e alle donazioni vengono dedicati il Titolo II e il Titolo III del terzo Libro che tratta « Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose »; e nel Titolo II si distinguono tre Capi, il 1° « Delle successioni legittime », il 2° « Delle successioni testamentarie », il 3° « Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie ». Più opportunamente il progetto, in conformità ai voti della dottrina e perfezionando ancora il sistema del progetto preliminare, distribuisce nel III Libro le predette materie in cinque Titoli, dedicando il I alle successioni in generale e in questo raggruppando le disposizioni che trovano applicazione tanto nelle successioni legittime come nelle testamentarie (apertura della successione, delazione e acquisto dell'eredità, capacità di succedere, indegnità, rappresentazione, accettazione dell'eredità, separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, rinuncia all'eredità, eredità giacente, petizione di eredità, diritti dei legittimari), il II alle successioni legittime, il III alle testamentarie, il IV alla divisione, il V alle donazioni.

Si accennerà, poi, nei singoli Titoli a qualche modificazione formale d'intestazione suggerita dalla Commissione, nonchè alle integrazioni proposte per determinate materie, come l'aggiunta di una Sezione 2-*bis* « Dell'istituzione di erede » e di una Sezione 3-*bis*, come già si è accennato, « Del diritto di accrescimento fra i coeredi e i collegatari », al Capo 5° « Dell'istituzione di erede e dei legati » del Titolo III, come pure ad alcune particolari osservazioni.

TITOLO I. — Delle successioni a causa di morte in generale.

1. Nessuna osservazione è stata mossa alla collocazione delle materie del Titolo I, nel quale il progetto ministeriale, al pari di quello della Commissione Reale, ha incluso le disposizioni che il Codice vigente fa seguire ai Titoli riguardanti le due forme di successione, cioè le: « Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie ». Giustamente ha osservato la relazione ministeriale che trattasi di un complesso di norme che riguardano la successione in generale e che vanno quindi premesse alla disciplina delle due forme di successione ai fini di una razionale distribuzione della materia. La Commissione parlamentare ha anche aderito al concetto di sostituire una nuova intestazione a quella attuale, mantenuta dalla Commissione Reale ma più non adatta in seguito allo spostamento del Titolo; ha ritenuto, però, che non fosse molto appropriata la nuova dizione del progetto definitivo: « Delle successioni a causa di morte in generale », dove le parole « in generale » sembra che si riferiscano più alla espressione « morte » che all'altra « successioni ». La Commissione ha perciò proposto che il Titolo sia così intestato: « Delle successioni a causa di morte. Disposizioni generali » (Verb. 2, pag. 26).

CAPO I. — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.

2. Intorno alla notevole discussione cui ha dato luogo l'articolo 2 sulla delazione dell'eredità per quanto si riferisce all'affermazione della prevalenza della successione legittima sulla testamentaria si è già riferito nella considerazione dei principii generali del Libro. Qui si richiama soltanto per ragioni di coordinamento l'avviso espresso dalla Commissione, a conclusione del suo ampio dibattito, nel senso che resti fissato nell'articolo il principio che quando non c'è disposizione testamentaria provvede la legge, senza peraltro stabilire formalmente alcuna prevalenza di un sistema di successione sull'altro. Così alla dizione del progetto definitivo: « L'eredità si devolve per legge. Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ma le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate ecc. », la Commissione, a preferenza di altre formule che erano state suggerite nel corso della discussione, ha ritenuto che sarebbe opportuno sostituire la seguente, ricavata per la prima parte dal progetto preliminare, per la seconda da quello ministeriale: « La successione si devolve per legge o per testamento. Le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva ecc. ». Ad evitare poi eventuali dubbi di interpretazione che potrebbero sorgere da tale dizione che non esclude il concorso delle due forme di successione, ma neppure l'ammette, per quanto qualche Commissario lo ritenesse superfluo, la Commissione ha espresso l'avviso che la detta formula sia integrata aggiungendo nel primo comma il seguente periodo: « Le due forme di successione possono concorrere ».

Fu anche rilevata da alcuni Commissari la opportunità di includere nel progetto una norma che guidi il giudice nella interpretazione del testamento, come quella del capoverso dell'articolo 720 del Codice vigente riprodotta nel progetto della Commissione Reale e formulata così: « Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria » non ritenendosi di seguire il concetto, affermato nella relazione ministeriale, che la volontà del testatore debba operare soltanto quando sia chiaramente espressa, e sia eliminata la possibilità di ricercare in

via interpretativa la volontà tacita del testatore. Contro la proposta, pur non sollevandosi obiezioni sostanziali, si osservò da un Commissario non essere opportuno inserire la norma nell'articolo 2 per evitare che tale collocazione le faccia assumere un significato politico, ma la Commissione ha ritenuto che questa sia la sede della disposizione ed ha espresso l'avviso che la si aggiunga in fine al primo comma dell'articolo (Verb. 1, pag. 20 a 25; Verb. 2, pag. 27 a 32).

3. Come già si è accennato, la Commissione ha aderito, in ordine al principio fondamentale sull'acquisto dell'eredità, all'innovazione del progetto che, abbandonando in conformità alla più recente dottrina la regola dell'acquisto di diritto, è ritornato al concetto romano dell'accettazione. Qualche Commissario ha sostenuto che per dare veramente una garanzia ai terzi bisognerebbe orientarsi verso l'istituto della ventilazione ereditaria collegato al sistema di pubblicità della proprietà immobiliare e, ricordando che quando si estese il Codice civile alle nuove provincie, per coordinarlo al sistema immobiliare ivi esistente, si istituì in mancanza della ventilazione un certificato di eredità che l'autorità giudiziaria rilascia su richiesta dell'erede previa deliberazione, ha suggerito di riprendere in esame questo sistema come quello che, dando una posizione di legittimità fino a prova contraria, eliminerebbe molte contestazioni e agevolerebbe la soluzione del problema dei libri fondiari per giungere ad un sistema di pubblicità della proprietà immobiliare che garantisca i terzi. È stato però in contrario osservato che, pur essendo il sistema della ventilazione eccellente per Paesi in date condizioni sociali, esso, presso di noi, dato il non raro spirito di litigiosità, non eviterebbe lungaggini e contestazioni e sarebbe anzi pericoloso, potendo dar luogo a speculazioni e sorprese in danno dei veri eredi e dei terzi. E, non presentandosi una proposta concreta e organica da sostituire al sistema del progetto, la Commissione, pur riconoscendo la gravità della questione, non ha ritenuto di poter prendere in considerazione il sistema sostenuto (Verb. 3, pag. 33; verb. 4, pag. 42). La questione è stata riaffacciata alla fine dei lavori, in occasione della discussione di una proposta relativa alla facoltà di chiedere la nomina di un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti e dei legati; ma, per quanto varie voci si fossero ancora levate a sostenere il sistema della ventilazione ereditaria, la Commissione nella sua maggioranza, come non riteneva di accogliere la detta proposta relativa al curatore, così confermava l'avviso già manifestato in ordine alla ventilazione (Verb. 52, pag. 495).

4. Gravi dubbi ha invece suscitato la innovazione contenuta nell'articolo 4 del progetto che in ordine al possesso dei beni ereditari, pur ammettendolo *de iure* nell'erede, alla formula tradizionale dell'articolo 925 del Codice vigente mantenuta nel testo della Commissione Reale, che sanciva il *passaggio* di diritto nell'erede, ha preferito sostituire la formula di un *acquisto* di diritto da parte del chiamato all'eredità. È stato anzitutto osservato che nella relazione ministeriale, mentre si cerca di giustificare tale modificazione come una transazione tra la difficoltà teorica di una successione parziale prima dell'accettazione, cui viene ora subordinato l'acquisto, e l'esigenza pratica di provvedere alla difesa dei beni del defunto contro eventuali usurpazioni e turbative, non si può poi fare a meno di riconoscere che il possesso attribuito dalla legge al chiamato non è diverso da quello che aveva il defunto, distruggendo in tal maniera tutta la portata delle precedenti osservazioni. Che ci sia un passaggio, ossia in senso generale una successione nel possesso, è nella realtà delle cose. Il diritto di possesso del chiamato non è un nuovo stato di possesso, ma è sempre il possesso che aveva il *de cuius* e questo sistema tende da una parte ad impedire eventuali usurpazioni e turbative, come è detto nella relazione ministeriale, dall'altra a far sì che non vadano estinti quei diritti che durante la vita del *de cuius* non erano ancora perfetti, ma erano in potenza o in formazione, particolarmente

i diritti relativi alle azioni possessorie e all'usucapione. L'articolo 4 va quindi rianodato all'articolo 693 del Codice civile riprodotto sostanzialmente nell'articolo 532 del progetto della Commissione Reale, dove è detto che il possesso continua nella persona del successore a titolo universale.

Come poi ovviare al difetto, conseguente alla soppressione del sistema della *saisine*, di lasciare senza un titolare della proprietà il periodo intermedio tra il momento della delazione e quello dell'accettazione? Tale periodo è necessario che venga regolato sia dal punto di vista della responsabilità del chiamato all'eredità che si trovi già nel possesso materiale dei beni ereditari che dal punto di vista della tutela del patrimonio ereditario nel caso abbastanza frequente che non vi sia alcun chiamato che abbia già questo possesso e l'eredità si trovi nelle mani di un estraneo. Ciò tanto più nell'attuale Regime dove ogni interesse economico è anche un interesse pubblico. Si sono in proposito ricordate le disposizioni di altri Paesi che, pur senza esigere la investitura fatta dal giudice come nel sistema della ventilazione ereditaria, stabiliscono i criteri della responsabilità dei possessori dell'eredità successibili o non, e regolano altresì la preferenza fra i successibili nel possesso provvisorio dei beni ereditari. Si sono altresì richiamate, nello stesso ordine di concetti, le disposizioni particolari del progetto ministeriale in materia di beneficio di inventario, dove all'articolo 31 il chiamato è considerato curatore di diritto dell'eredità ed è responsabile (articolo 36) delle colpe gravi commesse nell'amministrazione dei beni ereditari, e in materia di eredità giacente, dove all'articolo 71 si dà all'istituto una regolamentazione migliore dell'attuale, sostenendosi la opportunità di richiamare tali disposizioni nell'articolo 4 come disposizioni integrative del concetto del passaggio del *jus possidendi*. In base a tali considerazioni si è quindi sostenuto da alcuni la opportunità di tornare alla formula tradizionale salvo soltanto qualche precisazione: affermando cioè, per maggiore chiarezza, che il possesso passa *anche* senza bisogno di materiale apprensione, in quanto col nuovo sistema, pur quando vi è la materiale apprensione, non c'è ancora l'acquisto che si verifica solo successivamente per mezzo dell'accettazione; fissando altresì la data della delazione con l'aggiunta delle parole: « dalla apertura della successione » e facendo salva l'applicazione delle norme relative al beneficio di inventario e all'eredità giacente.

Altri ha osservato che con la formula del progetto ministeriale che parla di chiamato all'eredità anziché di erede, si crea una contraddizione logica, perchè tanto il chiamato all'eredità che poi rinunzi, quanto l'erede si troverebbero ad avere avuto entrambi nello stesso tempo il possesso dal momento dell'apertura della successione. E ad evitare tale contraddizione, in relazione allo spirito dell'articolo 4 che intende tutelare le cose ereditarie fino dal momento dell'apertura della successione, e ritenendo che al chiamato all'eredità non possano spettare tutte le azioni, ha proposto di adottare una formula come la seguente: « Dal momento della apertura della successione il chiamato all'eredità può esercitare a tutela del possesso delle cose ereditarie, le azioni che spettavano al defunto ».

È stato però in contrario opposto che non sussiste il pericolo della duplicità dei possessi, in quanto, come è pacifico, se il chiamato all'eredità non diverrà erede, egli avrà sì posseduto come erede, ma la materiale apprensione l'ha avuta uno solo. Altri, poi, dopo avere osservato che col testo ministeriale dell'articolo 4, abbandonata la tradizionale finzione del passaggio del possesso anche senza bisogno di materiale apprensione e accolta la distinzione tra chiamato all'eredità e erede, si crea in realtà una nuova specialissima figura di possesso (da parte del chiamato) del diritto reale all'accettazione dell'eredità, tutelato da entrambi i rimedi possessorii, ha dichiarato di aderire a tale indirizzo, ma ha espresso l'avviso che lo scopo del progetto possa raggiungersi in maniera più coerente e meno equivoca. Se cioè l'intento dell'articolo 4, come la stessa relazione ministeriale dice, è quello di tutelare nell'intervallo tra l'apertura della successione e l'accettazione i beni del defunto contro eventuali

usurpazioni a garanzia sì dell'erede che dell'eredità in sé considerata, nonchè di impedire che questa, a profitto dell'usurpatore, possa essere distolta dai fini sociali cui potrebbe in ultima analisi essere devoluta, basterebbe per il tempo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione dare più ampia portata e sviluppo all'istituto del curatore di diritto conservato dall'articolo 31 del progetto in conformità all'articolo 964 del Codice vigente. Si dovrebbe cioè non innovare, ma meglio precisare e realizzare il contenuto del progetto, il quale allorchè conferisce al chiamato all'eredità, *medio tempore*, il possesso di diritto dei beni per la sola garanzia di essi e di vigilanza e di amministrazione temporanea (articolo 20) si riferisce evidentemente, nella sostanza se non nella forma, alla figura e qualità di un curatore di diritto, giacchè tale sarebbe di fatto, se non di nome, il chiamato all'eredità prima dell'accettazione. Tema diverso sarebbe invece quello della continuazione *ipso iure* del possesso dei beni del defunto nell'erede, al che provvede l'articolo 3 (... «l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione») in rapporto a quant'altro sarà disposto nella disciplina dell'istituto del possesso. In base a tali considerazioni è stato proposto di abolire l'articolo 4 e di trasferire l'articolo 3 dal Capo I al Capo V (Dell'accettazione dell'eredità) facendolo immediatamente seguire dall'articolo 20 così modificato: «Prima dell'accettazione e della nomina, ove occorra, del curatore dell'eredità giacente il chiamato all'eredità, anche se non sia nel possesso reale dei beni del defunto, è considerato curatore di diritto di essa. In tale qualità potrà esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni, e compiere gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di temporanea amministrazione, senza che ciò importi accettazione dell'eredità se egli non abbia assunto il titolo e la qualità di erede».

Ma è stato da altri obiettato che la considerazione del chiamato all'eredità quale curatore di diritto potrebbe anzitutto all'atto pratico dar luogo a non lievi difficoltà e inconvenienti, perchè l'essere curatore di diritto involge notevoli responsabilità e il chiamato all'eredità può essere una persona incapace ovvero vivere all'estero e non avere quindi la possibilità pratica di adempiere gli obblighi che gli deriverebbero nella sua qualità di curatore, mentre sarebbe poi strana la figura di un curatore con diritti, ma senza doveri. Si è aggiunto che l'istituto del curatore si giustifica nei confronti dell'articolo 31 e non dell'articolo 4, perchè in quello si considera il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso effettivo dei beni ereditari e che abbia già dichiarato di accettare con beneficio d'inventario, situazione quindi ben diversa da quella del chiamato puro e semplice. Si è osservato inoltre che l'articolo 4 non ha lo scopo di tutelare i beni ereditari da una eventuale usurpazione, bensì quello di dare a chi ha diritto al possesso legittimo il modo di conseguirlo, nel caso che i beni si trovino in mano di persona che non è l'erede. Si è soprattutto rilevato che il passaggio del possesso è una realtà che non ha mai suscitato difficoltà e da cui non conviene pertanto allontanarsi, che si tratta anzi di una insopprimibile realtà, poichè anche a crearsi un ente morale di ogni eredità, come avverrebbe in sostanza di essa fino alla accettazione con la proposta relativa al curatore, si avrebbe sempre il passaggio del possesso; il chiamato all'eredità possiede, invero, in modo non diverso dal curatore, avendo in più la probabilità di divenire erede. Si è infine aggiunto che il principio dell'articolo 693 non è diverso da quello stabilito nella disposizione per il passaggio di cui all'articolo 925, tranne la distinzione che il successore a titolo universale non può rifiutare il possesso del suo dante causa, mentre il successore a titolo particolare lo può fare.

L'ampio dibattito si è concluso respingendosi dalla maggioranza della Commissione la proposta relativa al curatore di diritto e approvandosi l'altra del ritorno alla formula dell'articolo 925 del Codice vigente, che, si è osservato, non ha dato luogo ad inconvenienti e dal progetto della Commissione Reale era stato sostanzialmente mantenuto. Si è suggerita peraltro la sostituzione delle parole «del chiamato all'eredità» alle altre «dell'erede», proponendosi così la seguente formula: «Il pos-

sesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona del chiamato all'eredità, senza bisogno di materiale apprensione ». La Commissione non ha ritenuto, tuttavia, che fosse necessario proporre anche il ripristino della disposizione dell'articolo 926 del Codice vigente per cui gli eredi si hanno per ispogliati di fatto se altri che pretende aver diritto sopra i beni dell'eredità ne prende possesso e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi, trattandosi invero di un principio di diritto comune. Così pure la Commissione non ha ritenuto che fosse da aggiungere, come erasi da qualcuno proposto, una disposizione per la nomina di un curatore cui fosse da trasferire temporaneamente il possesso qualora sia contestata la qualità di chiamato all'eredità e fino alla decisione sulla contestazione, considerando che già provvede in proposito il diritto processuale vigente col sequestro giudiziario (Verb. 3, pag. 33; Verb. 4, pag. 42).

CAPO II. — Della capacità di succedere.

5. In ordine al Capo relativo alla capacità di succedere, la Commissione non ha avuto anzitutto alcuna obiezione da muovere al sistema del progetto che vi ha collocato le norme che, sia nel Codice vigente, sia nel progetto preliminare, erano poste in tema di successioni legittime: trattasi invero di norme che si applicano qualunque sia il titolo della delazione e trovano quindi giustamente posto nel Titolo relativo alle successioni in generale, con la debita integrazione di quanto particolarmente il Codice aggiungeva in sede di successione testamentaria.

6. È stato, poi, ricordato che nel discutere il problema della capacità giuridica in generale a proposito dell'articolo 1 del Libro I, in considerazione particolarmente della difficoltà di accertare il requisito della vitalità e più ancora della difficoltà di definirne tecnicamente il concetto di fronte ai progressi della medicina che riesce oggi a far vivere per qualche tempo anche neonati con organi essenziali della vita in pessime condizioni, la Commissione fu di avviso di mantenere solo la prima parte dell'articolo: « L'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita » e di rinviare alla sede delle successioni l'esame dell'opportunità di aggiungere gli altri requisiti della vita e della vitalità. Ripresa in esame la questione, la Commissione ha riconfermato in questa sede l'avviso espresso in occasione dell'articolo 1 del Libro I, limitandosi a richiedere per l'acquisto della capacità di succedere il requisito della nascita. Ha perciò accettato il testo del primo comma dell'articolo 5 che per la determinazione della capacità di succedere fa riferimento agli articoli 1 e 2 del detto Libro I.

Nel secondo comma dell'articolo, che, salvo prova contraria, presume « concepito al tempo dell'apertura della successione chi sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta », la Commissione ha poi anzitutto proposto di sostituire al termine di « trecento giorni » l'altro di « trecentotré giorni » in conformità a quanto già suggerì all'articolo 238 del Libro I. A chiarire quindi, come si spiega nella relazione ministeriale, che la prova contraria alla presunzione potrà ammettersi solo quando la questione del concepimento non sia connessa con quella della legittimità per cui la prova non è concessa, ha proposto che si aggiunga il seguente comma:

« 3°. Questa disposizione non si applica ai figli dei quali non sia impugnata la filiazione legittima ».

Altra modificazione è stata suggerita dalla Commissione nel terzo comma dell'articolo 5 che, in conformità al Codice vigente (articolo 764, 2° comma), ammette a ricevere per testamento « i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti » proponendosi la soppressione della parola « immediati » in quanto ritenuta superflua.

Infine, in ordine all'ultimo comma dello stesso articolo che dispone: « La capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'articolo 142 », la Commissione, osservando che quest'articolo regola gli enti non riconosciuti ma non le persone giuridiche e d'altra parte il progetto del Libro I nell'articolo 17 non parla della capacità passiva delle persone giuridiche di acquistare per successione, ha espresso l'avviso che il comma stesso dovrebbe essere così modificato: « Le persone giuridiche sono capaci di succedere. La capacità degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'articolo 142 », con l'intesa che nella formula « persone giuridiche » siano da comprendere le società commerciali anche se irregolari. Su quest'ultimo punto è da aggiungere che un Commissario ha fatto formale riserva ritenendo che in nessun modo dovrebbero beneficiare della capacità di succedere le società irregolari come quelle che tendono a sottrarsi ad ogni principio di responsabilità (Verb. 4, pag. 47).

CAPO III. — Dell'indegnità.

7. Oggetto di lungo esame da parte della Commissione è stato questo Capo.

Nessuna obiezione, anzitutto, alla sua sistemazione nella parte generale, poichè l'istituto trova effettivamente campo di applicazione in qualsiasi forma di successione.

La Commissione ha anche ritenuto giusto che le norme relative all'indegnità siano state tolte dal Capo che tratta della capacità di succedere e sistemate in un Capo autonomo, risolvendosi così, secondo la tradizione romanistica, la controversia che sotto l'impero del Codice vigente si agita in dottrina sulla natura giuridica e sugli effetti dell'indegnità nel senso che essa non costituisce una vera e propria incapacità che rende *ope legis* impossibile l'acquisto successorio, ma un fatto che ne impedisce soltanto la conservazione e che opera *officio iudicis*. Non è mancato peraltro qualche Commissario che, soprattutto in considerazione dei casi di incapacità *ope legis* previsti dal Codice penale in conseguenza di taluni delitti di minore gravità, ha espresso l'avviso della opportunità di stabilire, anche per i casi di indegnità previsti nel progetto, una vera incapacità sia pure rimovibile per effetto del perdono. Ma, anche a prescindere dal rilievo della diversità degli istituti, in quanto nel Codice penale prevale il concetto pubblicistico che fa considerare l'incapacità come una pena, conseguenza inevitabile dei reati previsti dall'articolo 541, e nel Codice civile è predominante invece il concetto privatistico che fa rimettere all'iniziativa degli interessati l'attuazione della sanzione, si è considerato che occorrerebbe piuttosto provvedere a coordinare le disposizioni del Codice penale col sistema del progetto, magari con ulteriori previsioni relative ad alcuni reati ora non compresi, come le lesioni gravi e i maltrattamenti in famiglia, almeno nelle ipotesi più rilevanti. Il progetto segna invero un progresso in quanto da una parte si ricollega meglio al presupposto dell'indegnità in cui è piuttosto la volontà del *de cuius* a presumersi, mentre nell'incapacità è invece la legge ad operare e dell'altra è meglio aderente alle esigenze della vita, potendo presentarsi in questo campo strane ripercussioni come quella della convenienza di non far valere l'indegnità per non gravarsi, ad esempio, degli alimenti.

8. A fianco ai casi di indegnità relativa previsti dal progetto e a prescindere dall'opportunità di una loro integrazione o riduzione, del che si dirà più avanti, la Commissione ha poi a lungo considerato se fosse opportuno introdurre, in sede di successioni, incapacità assolute a succedere, incapacità cioè non limitate alla successione ad una determinata persona, ma incapacità generali di succedere.

Si è osservato da taluni che mentre i casi di indegnità previsti dal progetto, sia pure aumentati rispetto a quelli del Codice vigente, si ispirano al concetto privatistico del risentimento dell'offeso, nell'ordinamento di uno Stato come quello fascista che tende a valorizzare al massimo la sua potenza, pur senza tornare al concetto romano dell'infamia, un'esigenza superiore impone di stabilire una generale incapacità di succedere per coloro che a quella finalità attentano col rendersi colpevoli di gravi delitti contro la Patria o la stirpe cui l'istituto successorio è strettamente legato. È stato però in contrario osservato che per chi commetta un grave reato contro la Patria è giusto stabilire gravi sanzioni, magari la confisca dei beni, ma non è ammissibile stabilire una incapacità particolare in materia di successioni, mentre si lascia integra la sua generale capacità civile. Altri ha osservato che se il Codice penale ha previsto la esclusione dalla successione per i reati di cui all'articolo 541 e non per i reati più gravi suindicati, ciò è avvenuto di proposito in quanto l'incapacità di succedere avrebbe colpito non solo la persona colpevole ma anche tutti i suoi discendenti.

Si è, inoltre, da alcuni osservato che, comunque, la sede per stabilire una generale indegnità di diritto pubblico come quella predetta non potrebbe essere quella delle successioni che concerne i rapporti tra *de cuius* e erede, ma o il Codice penale o il Libro I del Codice civile che tratta della capacità generale delle persone. E in tal senso la Commissione, pur considerando tutta l'importanza del concetto dell'indegnità di diritto pubblico, e rendendosi d'altra parte conto della gravità e complessità della questione, si è pronunciata, esprimendo in definitiva l'avviso che la risoluzione di essa esulasse dai suoi lavori attinenti alle successioni e richiamando sulla medesima l'attenzione del Governo con un particolare voto perchè esamini l'opportunità di introdurre la suddetta incapacità nel Codice penale o eventualmente nel Libro I del Codice civile tra le cause generali di incapacità delle persone fisiche (Verb. 5, pag. 51; Verb. 6, pag. 60). Un Commissario, peraltro, ha raccomandato che la disposizione sia inserita in sede di successioni sostenendo che è nel momento in cui si opera il trasferimento del patrimonio da un soggetto ad un altro che si giustifica la necessità di una sanzione (Verb. 24, pag. 211).

9. Varie osservazioni sono state fatte, poi, in ordine ai singoli casi di indegnità previsti nell'articolo 6 del progetto.

Nel n. 1 di esso, ai casi indicati nell'articolo 725 del Codice vigente di « chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta », il progetto ministeriale aggiunge quelli di chi si è macchiato di tali reati nei confronti del « coniuge o un discendente, o un ascendente della medesima » e, eliminando dubbi determinati dal silenzio del Codice e non del tutto esclusi dal testo della Commissione Reale, ha, inoltre, precisato: « purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale » (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, difesa legittima, stato di necessità). In ordine alla predetta aggiunta è stato osservato in seno alla Commissione che la giustificazione addotta nella relazione al progetto preliminare, per cui tale criterio sarebbe stato adottato in conformità a quanto vale in materia di nullità contrattuale per violenza, non appare plausibile sembrando che si tratti di materie molto diverse tra le quali non possa esservi analogia. L'articolo 1113 considera, infatti, un caso di vizio di consenso, mentre nell'articolo in esame non si tratta della volontà viziata del testatore, ma dell'indegnità come fatto particolare di colui che dovrebbe ricevere per testamento. Sotto il punto di vista morale è stato poi osservato che nei confronti del coniuge e dei discendenti l'innovazione non appare opportuna. Quanto al primo, invero, vi sono casi in cui non sembra giusto che dei figli possano essere esclusi dalla successione come indegni: coloro, ad esempio, che agiscano in difesa del nome della famiglia o dell'onore del padre contro la madre colpevole che, abbandonata la casa, continua a

tormentare la famiglia, o contro la matrigna che intenda attribuire al marito in età avanzata e tale da renderlo inetto alla procreazione figli avuti da altri. Quanto all'inclusione dei discendenti, occorre tener presente che sotto tale denominazione sono compresi, oltre i figli legittimi, anche i naturali e gli adulterini che il figlio legittimo può anche non conoscere o che, se pure conosce, può aver colpito per ragioni completamente diverse da quelle familiari riguardanti la successione: per esempio, il caso di un individuo che uccida un suo fratello naturale che, essendo di idee sovversive, abbia tentato di portare le armi contro la Patria, ciò che anzi per il Codice penale è considerato come circostanza attenuante rientrando nella formula dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Si è ancora osservato che, mentre si è esclusa l'indegnità per le ipotesi degli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale, non appare perchè non si sia esclusa anche per altre ipotesi degne della maggiore considerazione, come l'omicidio preterintenzionale, quello per causa di onore e quello del consenziente, nonchè il caso dell'uso legittimo delle armi, che in definitiva si riporta al concetto dell'articolo 51, e l'eccesso di difesa.

Si è, peraltro, fatto presente che il principio su cui si basa l'articolo 6 non è di natura puramente civilistica: vi è un concetto soggettivo della indegnità basato sulla presunzione di volontà del *de cuius*, e vi è poi un concetto obbiettivo basato sul demerito di chi deve succedere, demerito che non rientra nell'opinione del *de cuius*, ma nell'apprezzamento sociale della comunità.

Si è da altri osservato, in relazione ad alcuni casi particolari sopra enunciati che la legge deve essere di carattere generale e non può scendere ad una casistica, che anzi si potrebbe prescindere dallo stesso particolare riferimento ai casi degli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale facendo un riferimento generico e comprensivo alle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità a termine del Codice penale e si potrebbe poi lasciare al giudice una certa latitudine per valutare quei fatti che, pur non rientrando fra le predette cause, tuttavia, tenuto conto delle circostanze, meriterebbero la non applicazione dell'indegnità. Qualcuno ha chiesto che, pur evitando una casistica, si faccia però riferimento specifico alle ipotesi di eccesso di difesa e di omicidio per causa di onore per ottenere che in circostanze così gravi i magistrati giudichino in modo costante.

La maggioranza della Commissione ha in definitiva respinto il concetto di tornare al sistema del Codice vigente esprimendo l'avviso che si consideri non solo il caso dell'uccisione della persona della cui successione si tratta ma anche quello dell'uccisione del coniuge, o di un discendente o un ascendente della medesima; che pertanto sia mantenuta la prima parte del n. 1 dell'articolo 6 che corrisponde a tale previsione; che poi in luogo della seconda parte « purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del Codice penale » si aggiunga all'articolo 6 un articolo 6-*bis* nel quale si faccia riferimento generico alle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità oltre al caso dei reati commessi in stato di eccesso di difesa o per causa di onore. La Commissione non ha ritenuto che si potesse dare al giudice la facoltà di escludere l'indegnità anche in casi diversi: ha ritenuto poi che, ad evitare dubbi sui rapporti tra l'estinzione del reato e l'azione civile diretta a far dichiarare l'indegnità a succedere, convenisse precisare che l'esistenza di una causa estintiva del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa di indegnità. L'articolo 6-*bis* dovrebbe essere quindi così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano quando esista una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità a termini del Libro I del Codice penale, ovvero si tratti di reati commessi in istato di eccesso di difesa o per causa d'onore.

« L'esistenza di una causa estintiva del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa di indegnità » (Verb. 6, pag. 63).

Nel n. 2 dell'articolo 6 il progetto ministeriale, contemplando particolarmente fra i casi di indegnità chi abbia in danno di una delle persone indicate nel n. 1 commesso un fatto cui la legge penale dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio, ha eliminato i dubbi esistenti di fronte al Codice vigente neppur essi esclusi dal progetto preliminarmente in ordine alla uccisione avvenuta in duello, limitando la sanzione dell'indegnità ai soli casi di duello irregolare indicati nell'articolo 397 del Codice penale e comprendendo nella formula generale usata anche il reato di istigazione al suicidio in danno di persona minore degli anni quattordici o priva della capacità di intendere o di volere (articolo 580 Codice penale). In ordine a tale numero se ne è anzitutto proposto da qualcuno la soppressione ritenendo più opportuno tralasciare l'ipotesi del duello che potrebbe verificarsi solo limitatamente al duello col padre o col fratello, casi che sarebbe meglio non considerare. Si è comunque osservato che la formula « disposizioni relative all'omicidio » è incompleta, perchè non fa parola della volontarietà, ciò che potrebbe lasciar credere che qui si consideri anche l'omicidio colposo. Contro la soppressione del numero si è obiettato però da altri che la disposizione si applica pure alle successioni testamentarie e che si riferisce comunque anche al caso di istigazione al suicidio di persone minori degli anni quattordici, al qual riguardo, si è osservato da alcuni, che non si comprende perchè non si sia considerata l'istigazione al suicidio di persona maggiore degli anni quattordici, mentre tale fatto agli effetti ereditari è ben più rilevante.

Altri si è mostrato propenso ad ammettere l'indegnità in ogni caso di uccisione in duello apparendo ripugnante alla coscienza pubblica che una persona possa raccogliere l'eredità di chi sia stato da essa ucciso in duello. La maggioranza della Commissione peraltro non ha ritenuto di proporre modificazioni al testo del progetto ministeriale.

Una modificazione è stata, invece, suggerita al n. 3 che contempla fra i casi di indegnità quello di chi abbia denunciato una delle predette persone per reato punibile con determinate gravi pene « quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa dal giudice penale; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime, imputate dei predetti reati, quando la testimonianza sia stata dichiarata falsa dal giudice penale ». La Commissione ha ritenuto che, in proposito, si potesse tener conto solo delle sentenze emesse in giudizio come quelle pronunziate in condizioni che abbia potuto esservi una difesa, mentre, d'altra parte, all'infuori del caso del perdono giudiziale, non si ha idea di sentenze istruttorie che implicano una affermazione di responsabilità; che inoltre, in armonia con la disposizione proposta all'ultimo capoverso dell'articolo 6-bis, non fosse il caso di limitare la previsione alle sole sentenze emesse dal giudice penale per evitare che l'autorità civile sia esclusa dal giudicare su detti fatti quando l'amnistia o altra causa di estinzione toglie loro il carattere di reato. La Commissione ha quindi espresso l'avviso che si torni al testo preliminarmente (n. 2, articolo 108) che parla di denuncia « dichiarata calunniosa in giudizio » e di testimonianza « dichiarata falsa in giudizio », aggiungendo peraltro a chiarimento per quest'ultimo caso dopo la parola « dichiarata » le altre: « nei confronti di lui ».

Altra osservazione attiene al n. 4 che prevede il caso di « chi abbia indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare revocare o mutare il testamento o ne lo abbia impedito ». Il progetto ministeriale ha innovato sul Codice vigente includendo anche l'ipotesi del dolo, ma si è fatto presente che tale innovazione appare pericolosa per la serie numerosa di liti cui può dar luogo; e la Commissione ha proposto che si ripristini la formula del corrispondente n. 3 dell'articolo 725 del Codice vigente così redatta: « Chi abbia costretto la persona della cui successione si tratta a far testamento o a cangiarlo ».

In ordine al n. 6, nel quale in aggiunta alle ipotesi già contemplate nel progetto preliminarmente ad evitare i dubbi sorti in proposito nel diritto vigente si è prevista la indegnità di « chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente

uso », la Commissione, pur ritenendo opportuna la previsione e l'alternatività delle due ipotesi (si tenga presente il caso dell'erede legittimo che alteri il testamento a favore di altri per sostituire i legatari), ha infine espresso l'avviso che sia da dire « chi abbia formato falsamente il testamento » per precisare che non basta, perchè si verifichi l'indegnità, l'aver formato un testamento falso ma debba trattarsi della falsità del testamento della cui esecuzione si tratta.

Si ricorda, inoltre, che la Commissione, per coordinare le disposizioni dell'articolo 541 del Codice penale col sistema del progetto, ha approvato la proposta di aggiungere nell'articolo 6 un n. 7 così formulato: « chi abbia riportato una condanna prevista nel capoverso dell'articolo 541 del Codice penale ».

Un Commissario ha, infine, sostenuto che l'esclusione della successione del coniuge contro cui sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata, prevista nell'articolo 127 del progetto ministeriale, dovrebbe essere regolata dall'articolo 6 come un caso d'indegnità. La questione peraltro è rimasta riservata (Verb. 5, pag. 51; Verb. 6, pag. 60; Verb. 7, pag. 68).

10. Nell'esame del tema della riabilitazione dell'indegno regolata dall'articolo 9 varie questioni sono state sollevate. Il progetto ministeriale, respingendo la maggiore larghezza del progetto preliminare che ammetteva la riabilitazione solo che il testatore conoscendo la causa dell'indegnità avesse contemplato l'indegno nel testamento o con comportamento non equivoco avesse dimostrato di non volerlo escludere dalla successione devolutagli per legge, si è riavvicinato al sistema rigoroso del Codice vigente richiedendo che la riabilitazione segua in forma espressa con atto pubblico o con testamento e solo concedendo nel capoverso che, se l'indegno anche non espressamente riabilitato sia stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, egli possa succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Anzitutto si è proposto da qualche Commissario di escludere la riabilitazione nei casi dei reati più gravi elencati nell'articolo 6, ma è stato da altri opposto che se ripugna configurare il caso di una persona che raccoglie la successione il giorno seguente a quello in cui ha attentato alla vita del padre, non altrettanto può dirsi se tale successione venga raccolta dopo lunghi anni di relazioni amichevoli, quando ormai il figlio abbia riscattato la sua colpa, e non si riuscirebbe poi mai ad impedire al padre di eludere la legge, salvo che si tratti di beni immobili. E la Commissione si è dichiarata contraria alla limitazione del perdono a taluni casi.

Si è, poi, sostenuto da altri che in relazione al fondamento obbiettivo che fra l'altro si dà all'indegnità, costituito dall'apprezzamento che l'ordinamento giuridico fa del demerito dell'erede e come del resto anche in materia di adozione in cui la volontà privata è sottoposta ad uno speciale giudizio di omologazione, sia il caso di richiedere che la riabilitazione debba essere, su istanza della parte interessata, confermata dall'autorità giudiziaria in Camera di consiglio; ciò che non limiterebbe la volontà privata, ma rappresenterebbe una garanzia della esistenza dei requisiti necessari perchè la riabilitazione abbia luogo. Si è però in contrario osservato che non si comprende perchè in questa materia non si possa concedere al cittadino la facoltà di derogare ai principii stabiliti dalla legge che disciplina, infatti, l'indegnità non in modo assoluto ma in relazione alla volontà dell'offeso. Si è altresì ripetuto l'obiezione pratica mossa per la precedente proposta e, in considerazione di tale motivo, sulla questione il proponente non ha insistito.

Si è, infine, chiesta l'abolizione della riabilitazione implicita ammessa dal capoverso, ma si è opposto da altri che essa risponde ad un giusto concetto potendo un padre, dopo lunghissimi anni di vita familiare affettuosa, trovare ripugnante il ricordare nel testamento il remoto reato del figlio. E la maggioranza della Commissione ha in questo senso espresso il suo favore per la conservazione del capoverso (Verb. 7, pag. 74).

CAPO IV. — Della rappresentazione.

11. Anche l'istituto della rappresentazione nel progetto definitivo è stato trattato nella parte generale delle successioni, unificandosi in un Capo autonomo i due gruppi di disposizioni che il progetto preliminare aveva tenuto distinti nelle successioni legittime e nelle successioni testamentarie. La Commissione non ha avuto da muovere obiezioni a tale sistemazione, che ha trovato logica dato che l'istituto funziona tanto nelle successioni legittime che nelle testamentarie, condividendo la considerazione della relazione ministeriale che la portata generale assunta dall'istituto pone più chiaramente in luce che esso opera in tutti i casi di premorienza, assenza o indegnità della persona a cui favore l'eredità o il legato sarebbe stato devoluto, sempre quando tra la persona stessa e il *de cuius* esista un determinato rapporto di parentela. Nè ha ritenuto la Commissione di escludere la rappresentazione, come qualcuno avrebbe voluto, nel caso di successione testamentaria, dato che anche in questa il testatore ha potuto non essere in grado di disporre direttamente, nel caso di bisogno, a favore di quelli che sono ammessi al diritto di rappresentazione, mentre egli intendeva proprio benificare un determinato gruppo familiare.

12. La particolare disciplina della materia ha dato, poi, occasione ad osservazioni solo in ordine ai limiti della rappresentazione previsti nell'articolo 10. Alcuni Commissari avrebbero voluto sopprimere il terzo comma dell'articolo che ammette la rappresentazione del premorto alla cui successione si è rinunciato ravvisandovi una disposizione immorale, come nel caso di figli che rinunziano all'eredità del padre oberato di debiti, premorto al nonno, e subentrino invece per rappresentazione nell'eredità del nonno, eludendo così le pretese dei creditori sulla eredità paterna: a meno di una disposizione nella quale si stabilisca che l'accettazione dell'eredità da parte del rappresentante importi anche l'accettazione dell'eredità del rappresentato, alla quale si era rinunciato. Si è però in contrario osservato che non si comprende dal punto di vista etico-giuridico per quale ragione si debba giungere ad obbligare i figli a subire le conseguenze della mala condotta del padre subordinando la tutela della famiglia agli interessi dei creditori del padre premorto. Si è poi fatto presente che nel nostro ordinamento il rappresentante si avvale di un diritto proprio e in questo sistema non v'è nulla di immorale. Del resto si può rinunciare all'eredità per motivi non solo economici, ma anche morali, in quanto, per esempio, si sappia che essa è stata accumulata con mezzi illeciti; e, d'altra parte, se la rinuncia è stata fatta in frode dei creditori, questi potranno impugnarla. E in tal senso la Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta.

Quanto, poi, all'ultimo capoverso dell'articolo 10, che esclude la rappresentazione nella successione testamentaria « quando il testatore abbia provveduto ai casi di premorienza, assenza o indegnità, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale », si è espressa da qualche Commissario la preoccupazione che, in forza di questa facoltà, possa il testatore privare i suoi discendenti, cioè i figli di un figlio premorto, anche della quota legittima che loro perverrebbe per rappresentazione del padre defunto. Ciò in quanto, pur essendo detto nell'articolo 2 che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, rimane sempre il dubbio se tra questi siano compresi i discendenti, i quali non sono menzionati nell'elenco dei legittimari contenuti nell'articolo 79, che, a differenza dell'articolo 806 del Codice vigente, parla solo dei figli. E la Commissione, condividendo tale osservazione, ha espresso l'avviso che si inserisca nel capoverso una formula per precisare il concetto che il testatore può provvedere come crede, ma sempre nei limiti della disponibilità testamentaria, aggiungendo, ad esempio,

l'inciso « salvo i diritti dei legittimari »; e nel Capo relativo ai legittimari si chiarisca poi, come particolarmente si dirà più avanti, che tra essi sono compresi, oltre ai figli, anche i loro discendenti, pur se ciò indirettamente già risulti dal capoverso dell'articolo 80 nella parte che richiama l'applicazione degli articoli 107 e 108.

Un Commissario ha anche considerato che il riferimento dell'articolo 10 ai casi di indegnità dovrebbe essere completato considerando anche la perdita dei diritti successori nei casi stabiliti dal Codice penale e in tal senso avrebbe voluto aggiungere alla parola « indegnità » le altre « anche se determinata dalla legge penale ». Ma la Commissione, pur riconoscendo l'opportunità del richiamo, ha ritenuto che esso fosse già implicito con la proposta aggiunta del numero 7 nell'articolo 6, non senza peraltro far voti ad ogni buon fine per un opportuno generale coordinamento delle norme del Codice civile con quelle del Codice penale e delle altre leggi organiche dello Stato (Verb. 8, pag. 77 e 86).

CAPO V. — Dell'accettazione dell'eredità.

13. La Commissione, come già si è accennato nel soffermarsi sui principii generali del progetto, pur non mancando, com'era doveroso, di ricordare e considerare la tesi sostenuta principalmente dal Bonfante per l'abolizione del principio della successione personale e illimitata, si è dichiarata, nella sua maggioranza, favorevole al sistema del progetto, il quale, in conformità al Codice vigente, ammette che l'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. (Verb. 8, pag. 80).

È stato fatto presente che la tesi contraria, richiamandosi al diritto nord-americano e basandosi su un concetto di individualismo assoluto, sostiene che non hanno ragione d'essere nè continuità, nè solidarietà familiare e che nell'eredità non si verifica se non un puro e semplice trapasso di patrimonio.

Si è, inoltre, rilevato che l'istituto del beneficio d'inventario è stato ispirato da ragioni d'indole pratica, non sembrando che ci possa essere un principio etico per il quale una persona debba rispondere con i propri beni dei debiti della persona da cui ha ereditato. Dal momento che senza l'inventario non è possibile conoscere l'ammontare dell'attivo e del passivo del patrimonio, a tutela della buona fede dei creditori, è per una ragione pratica e non già per motivi etico-sociali che è sancito nel Codice che, non accettando con beneficio d'inventario, l'erede deve rispondere *ultra vires hereditatis*. Non dovrebbe considerarsi, quindi, illogica l'innovazione che di quella che è oggi l'eccezione facesse la regola generale e stabilisse che per ogni successione si deve fare l'inventario, ma che, adempiuta detta formalità, l'erede non abbia altro obbligo, aggiungendo che solo colui che non cura tale formalità risponde anche con i beni propri, se non possa dimostrare quale sia l'ammontare dell'eredità. Non è mancato, poi, in un successivo momento (Verb. 14, pag. 132) chi ha sostenuto che l'esonerare l'erede dall'obbligo personale del pagamento dei debiti ereditari sia più conforme al concetto moderno delle responsabilità patrimoniali, e renderebbe più snello il sistema della liquidazione ereditaria, mentre l'esperienza mostra non solo quanto sia difficile che un erede paghi col proprio denaro i debiti ereditari, ma purtroppo spessissimo ci si serve del beneficio d'inventario per non pagare neppure col patrimonio del defunto (Verb. 14, pag. 132).

Si è considerato, però, come nell'istituto del beneficio d'inventario il progetto abbia introdotto notevoli innovazioni che l'hanno trasformato in un mezzo efficace di garanzia dei creditori. D'altra parte, col beneficio d'inventario si risolve subito all'apertura della successione una questione che nel diverso sistema sostenuto viene invece risolta in futuro, quando cioè si accerterà fino a qual punto il patrimonio ereditato permetta il pagamento dei debiti del *de cuius*. Tale indagine, poi, compiuta

dopo un lungo periodo di tempo, espone l'erede a contestazioni da parte dei creditori, che potranno accusarlo di avere disperso il patrimonio ereditario o di non aver pagato i debiti quando i beni avevano un valore maggiore, e pertanto quello che sembrava un progresso del diritto nord-americano non solo non è molto lontano da quanto dispone il nostro Codice, ma ha sul sistema adottato in Italia lo svantaggio di non fornire subito all'erede e ai creditori dell'eredità un documento persuasivo e degno di fede circa la consistenza effettiva del patrimonio ereditario. Si è fatto presente che se il principio del progetto è passato dal diritto romano ai tempi odierni, in condizioni sociali e morali così diverse e si ritrova in numerosi moderni ordinamenti giuridici, ciò è perchè esso risponde ad un'intima esigenza della coscienza comune, tanto più profonda nel nostro Paese in cui è così vivo il sentimento di solidarietà familiare che l'erede, specie se è uno stretto congiunto del defunto, sente come un imperativo morale quello di sodisfarne le obbligazioni. E la Commissione ha, quindi, aderito al sistema del progetto, confermando, poi, il suo avviso quando, alla fine dei lavori, si è ancora fatto riferimento alla questione (Verb. 48, pag. 443; Verb. 52, pag. 495).

Sezione I^a. — DISPOSIZIONI GENERALI.

14. La Sezione I di questo Capo, contenente le disposizioni generali sull'accettazione, non ha dato peraltro alla Commissione occasione a sostanziali proposte. In ordine alla innovazione più notevole del progetto, il quale al silenzio del Codice sostituisce una norma precisa (articolo 18) che pone la inefficacia delle dichiarazioni espresse di accettazione sotto condizione, a termine e parziale (il progetto preliminare disponeva diversamente solo per questa ultima nel senso che valesse come accettazione totale), qualche Commissario si è preoccupato del caso di una persona che faccia atti di erede accettando così tacitamente l'eredità e nello stesso tempo dichiarì di accettare sotto condizione o parzialmente. Ma è stato rilevato che nella fattispecie non possono sorgere dubbi su quale delle due forme di accettazione debba prevalere, essendo chiaro che se l'atto di erede si fa nel momento in cui si dice di accettare sotto condizione e in relazione a tale dichiarazione, non si avrà accettazione; ma, se dopo aver dichiarato di accettare sotto condizione, in un secondo tempo si compie un atto che implichi accettazione tacita, questa seconda manifestazione di volontà prevale sulla prima (Verb. 8, pag. 83).

15. In ordine all'articolo 16, che, riproducendo in sostanza le disposizioni della legge del 1850, disciplina l'accettazione delle eredità e dei legati devoluti alle persone giuridiche prescrivendo l'autorizzazione governativa e per l'eredità anche il beneficio d'inventario, qualche Commissario ha chiesto che la disposizione fosse accantonata fino alla decisione sulla sede della trattazione delle persone giuridiche. Altri hanno espresso l'avviso che per le persone giuridiche private non dovrebbe essere richiesta l'autorizzazione governativa per l'accettazione, essendo già esse disciplinate e controllate dallo Stato, mentre con tale norma si fanno rientrare detti enti nel campo del diritto pubblico creando in pratica gravi difficoltà. Si è inoltre criticata la discriminazione che il progetto fa per le società commerciali cui la norma non si applica, in contrasto col concetto dell'unità del diritto privato e mentre allo schema delle società commerciali si ricorre anche per associazioni e società anomale. Ma si è in contrario osservato che è pericoloso abilitare gli enti alla successione senza l'autorizzazione governativa, poichè si verrebbero a rendere possibili tutte le evasioni alle regole della successione; che, quanto agli enti commerciali, l'articolo 12 del Libro I dispone che essi sono regolati dalla legge commerciale; che, infine, non è il caso di accantonare l'articolo, ma lo si potrà, poi, spostare se la materia delle persone giuridiche avesse da essere in seguito avulsa dal Codice civile. E la Commissione, in definitiva, ha ritenuto che l'articolo non dovesse subire modificazioni (Verb. 8, pag. 81).

16. Nella Sezione I, la Commissione ha suggerito particolari modificazioni di forma ad alcuni articoli. All'articolo 13, nel capoverso che dice: « L'accettazione con beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore », si dovrebbero sostituire le parole: « il divieto del testatore comunque espresso » alle parole: « qualunque divieto del testatore » che danno l'impressione vi possano essere divieti di diversa natura (Verb. 8, pag. 80). Nell'articolo 22, relativo alla donazione, vendita e cessione dei diritti di successione, la formula « inducono dal suo canto » andrebbe mutata nell'altra « implicano » (Verb. 8, pag. 84). Al 2° comma dell'articolo 24, che in ordine alla trasmissione agli eredi del diritto di accettazione dell'eredità per il caso in cui essi non sono d'accordo per accettare o rinunciare stabilisce che « colui che accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità rimanendovi estraneo il rinunziante », è apparso alla Commissione opportuno di sostituire le parole « chi vi abbia rinunciato » alla parola « rinunziante », la quale fa supporre la sufficienza dell'accettazione da parte di uno degli eredi perchè tutti gli altri siano considerati rinunzianti (Verb. 8, pag. 84).

La Commissione, infine, in ordine all'articolo 26 relativo alla fissazione di un termine per l'accettazione, ha ricordato che nel Codice di procedura civile dovrà essere disciplinato il problema della notificazione del termine stesso (Verb. 8, pag. 85).

Sezione 2ª. — DEL BENEFICIO D'INVENTARIO.

17. La costruzione del tutto nuova data dal progetto all'istituto del beneficio d'inventario, trasformato in un mezzo efficace di garanzia dei creditori adeguato all'interesse sociale di tutelare il credito, ha in special modo interessato la Commissione che l'ha in genere approvata, rilevando le opportune modificazioni dell'istituto, anche di fronte al progetto preliminare, salvo a proporre alcuni ulteriori perfezionamenti della disciplina. La Commissione ha invero considerato tutta l'importanza dell'introduzione della liquidazione concorsuale nella sua speciale configurazione che la differenzia da procedure analoghe di altri Paesi e cioè la non obbligatorietà della liquidazione in ogni caso e l'attribuzione all'erede stesso, con l'assistenza di un notaio, delle pratiche inerenti alla liquidazione. La Commissione ha in particolare rilevato l'opportunità dell'aggiunta fatta nell'articolo 29 al disposto del corrispondente articolo 955 del Codice vigente col permettere che la dichiarazione di accettazione col beneficio di inventario venga fatta anche presso il notaio oltrechè presso il cancelliere della pretura del mandamento in cui è aperta la successione, e ha inoltre aderito alla soppressione della forma di pubblicità della dichiarazione di accettazione beneficiaria consistente nella sua inserzione per estratto nel giornale degli annunci giudiziari in aggiunta all'altra della trascrizione della dichiarazione stessa già prevista dal Codice e soppressa dal progetto preliminare (Verb. 9, pag. 88).

Opportuna è stata riconosciuta la sostituzione del termine « chiamato all'eredità » all'altro di « erede » per designare il successibile durante il termine per deliberare e si è rilevata la più precisa distinzione che il progetto fa delle varie ipotesi del successibile che sia o che non sia nel possesso reale dei beni ereditari e secondo che la compilazione dell'inventario preceda o segua la dichiarazione di accettazione beneficiaria con l'attribuzione poi della veste di curatore di diritto dell'eredità soltanto al successibile che si trovi nel possesso reale dei beni ereditari (articolo 31) in armonia allo istituto dell'eredità giacente, mentre di fronte all'articolo 964 del Codice vigente, per la sua formulazione generica, quella attribuzione è riferita da gran parte della dottrina a qualsiasi successibile. La Commissione, poi, ha approvato la norma che, resolvendo una attuale controversia, estende alle ipotesi del pegno e dell'ipoteca, cui i beni ereditari siano sottoposti dall'erede beneficiario senza autorizzazione giudiziale, la decadenza dal beneficio prevista per il caso di vendita (Verb. 9, pag. 89-94).

18. Su vari punti peraltro la Commissione si è soffermata, formulando alcune osservazioni e proposte.

Pure apprezzando l'importanza della istituita procedura concorsuale, si è rilevato che non si comprende perchè sia stata soppressa la norma dell'articolo 968 del Codice vigente che attribuisce all'erede la facoltà di liberarsi dall'obbligo del pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori e ai legatari. All'obiezione fatta da qualcuno dei danni che possono derivare al pubblico interesse da una *cessio bonorum* fatta all'insaputa dei creditori, specie quando trattasi di aziende che hanno bisogno di una vigilanza continua, inconveniente eliminato col sistema concorsuale, si è opposto che ben possono stabilirsi delle cautele per la cessione che impediscano il verificarsi dell'inconveniente stesso; ma se l'erede non intende rinunciare all'eredità per non perdere l'eventuale diritto a residui attivi dopo che sono stati tacitati i creditori, non si può peraltro a tal fine mettere inderogabilmente a carico di lui l'onere non indifferente della procedura di liquidazione concorsuale. Non v'è ragione di escludere la cedibilità dei beni ai creditori — che non fa perdere all'erede gli eventuali residui attivi senza addossargli l'onere della procedura concorsuale — quando la cessione sia disciplinata in modo da tutelare adeguatamente i creditori stessi. E, approvando tale ordine di idee, la Commissione ha proposto a maggioranza che, alla fine dell'istituto del beneficio di inventario, si aggiungano due nuovi articoli regolanti rigorosamente le modalità della cessione ai creditori e legatari.

Gli articoli dovrebbero esser così formulati:

« Art. 53-bis. — *Cessione dei beni ai creditori e legatari.* — L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può, in qualsiasi momento, liberarsi da ogni obbligo verso i creditori e i legatari, cedendo loro per la liquidazione e il reparto fra gli aventi diritto, tutti i beni compresi nella eredità.

« La cessione si fa mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione o da un notaio che deve immediatamente depositarla in cancelleria. Sulla dichiarazione di cessione il Pretore nomina immediatamente un curatore per la liquidazione dell'eredità e la nomina è notificata all'interessato a cura del cancelliere.

« La dichiarazione di cessione e il decreto di nomina del curatore sono inseriti nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura e debbono entro un mese dalla inserzione essere annotati, a cura del cancelliere, a margine della trascrizione di accettazione presso l'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

« Art. 53-ter. — *Obblighi del curatore.* — Il curatore deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari seguendo le norme stabilite negli articoli 43 e seguenti.

« L'inosservanza di tali norme da parte del curatore non fa decadere l'erede dal beneficio di inventario.

« Le attività che residuano dopo pagate le spese di curatela e i creditori e legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede che abbia fatto la cessione.

« A cautela dell'azione spettante ai creditori e legatari che non si siano presentati, non saranno, tuttavia, restituite le dette attività per il periodo prescrizioneale stabilito nell'articolo 47, a meno che l'erede non sia in condizione di offrire garanzie che vengano ritenute idonee dal Pretore competente ».

In ordine al testo di questi articoli, si è chiarito, nella discussione, che la formula del primo comma del 53-bis « cedendo loro per la liquidazione e il reparto fra gli aventi diritto » è stata scelta in relazione all'articolo 26 della legge sul registro che stabilisce in tale ipotesi una tassa fissa; che, inoltre, si è escluso che il curatore possa valersi, come l'erede, della facoltà di pagare i creditori o i legatari a mano a mano che si presentano, per evitare che l'incarico affidatogli duri molti anni (Verb. 9, pag. 93; Verb. 10, pag. 95; Verb. 11, pag. 105).

19. La Commissione si è, inoltre, preoccupata del caso della successione con beneficio d'inventario nella quota di una società a responsabilità illimitata che la giurisprudenza allo stato attuale del diritto ammette. È stato in proposito osservato da qualche Commissario che tale soluzione è discutibile perchè diminuisce il credito della società di fronte ai terzi e comunque la posizione di socio a responsabilità illimitata con beneficio d'inventario è anomala, per cui sarebbe opportuno stabilire che in caso di successione nella quota di una società in nome collettivo o si accetti senza beneficio d'inventario o si rinunzi. Si è da altri notato che si potrebbe sostenere che gli eredi di un socio a responsabilità illimitata, continuando nella società in nome collettivo la persona del *de cuius*, assumano impegni personali soltanto per le operazioni successive all'accettazione con beneficio d'inventario. Ma si è opposto che non si può ammettere che attraverso il beneficio d'inventario si snaturi l'essenza della società a responsabilità illimitata. La Commissione ha in definitiva considerato che la questione si debba risolvere in sede di disciplina delle società commerciali e in tal senso ha fatto voti perchè la questione sia considerata in occasione della riforma del Codice di commercio (Verb. 10, pag. 95).

20. Altre osservazioni della Commissione riguardano singoli articoli della Sezione del beneficio d'inventario. Nell'articolo 29 si è rilevata l'opportunità che venga posto un termine all'ufficiale pubblico che ha redatto l'inventario per inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto e in tal senso la Commissione ha proposto che, nell'ultimo capoverso, dopo la parola « deve » si aggiungano le altre « nel termine di un mese » (Verb. 9, pag. 88).

A viva discussione ha dato luogo l'articolo 30, che dispone che il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale dei beni del defunto, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, termine che può essere prorogato e, decorso il quale senza che l'inventario sia stato compiuto, il predetto chiamato è considerato erede puro e semplice. In ordine alle parole « a qualsiasi titolo », che non sono nel Codice vigente, si è osservato da qualcuno che se il chiamato all'eredità si trovi nel possesso reale dei beni del defunto anche a titolo proprio da tempo anteriore alla morte del *de cuius* o posseda in nome altrui, cioè di persona diversa dal *de cuius*, non sembra giusto che il possessore dei beni debba essere considerato erede puro e semplice per il solo fatto che non ha proceduto alla formazione dell'inventario entro il termine stabilito. Occorrerebbe che la formula della disposizione venisse modificata nel senso di stabilire che il possesso reale dei beni del defunto che produce l'effetto dell'accettazione sia il possesso che il chiamato all'eredità consegue ed esercita in quanto tale, in seguito ad un atto volontario e consapevole di materiale apprensione dei beni che egli sa che appartengono all'eredità. Solo allora potrebbero giustificarsi degli effetti a suo danno o a suo favore. Si è, però, in contrario osservato che è nell'interesse della buona fede e dei terzi che il progetto ha innovato al Codice vigente aggiungendovi l'espressione « a qualsiasi titolo », proprio per evitare che un individuo che si trovi nel possesso dei beni non a titolo di chiamato ma per altra ragione possa sottrarsi al termine perentorio previsto dalla legge mettendo in pericolo le sostanze ereditarie a scapito dei terzi e dei creditori in genere. L'articolo 30 non si basa su una presunta volontà del testatore; ma, essendo lo scopo della legge solo quello di proteggere i creditori contro le conseguenze che possono derivare da una immissione nel possesso senza obbligo d'inventario, il chiamato che detenga a titolo diverso, se non vuole correre il rischio di essere considerato erede puro e semplice, può sempre procedere all'inventario, beninteso facendo tutte le riserve. Si è fatto, d'altra parte, il caso del chiamato all'eredità che, prima di essere tale, abbia in buona fede acquistato un determinato bene del *de cuius* da un terzo che non era proprietario, considerando che in questa ipotesi egli possiede col convincimento che si tratti di una

cosa propria e non si sente obbligato a fare l'inventario; dovrebbe, ciò malgrado, essere considerato come accettante puramente e semplicemente per il solo fatto del possesso? È stato osservato che in tale ipotesi il chiamato all'eredità che detenga a titolo proprio uno dei beni del defunto troverebbe sempre il modo di sottrarsi alle conseguenze dell'articolo 30 in virtù dell'inciso: « si trovi nel possesso reale dei beni », ciò che importa doversi trattare del compendio di tutto il patrimonio ereditario e non già di un solo bene: e, poichè per il resto dei beni egli sarà sempre obbligato a fare l'inventario, tutt'al più gli si potrà fare addebito di avere ommesso di includervi quel bene che deteneva non già nella qualità di chiamato, bensì in nome proprio o altrui. Si è, poi, osservato che la giusta interpretazione dell'articolo elimina ogni dubbio. Dato che nell'articolo 30 si dice: « Il chiamato all'eredità quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale dei beni del defunto », si deve intendere dei beni che sono in atto nell'eredità all'apertura della successione e non dei beni che eventualmente possano dopo venire all'eredità, come nel caso prospettato che il chiamato abbia acquistato da un terzo un bene che poi si dimostri appartenere all'eredità e per il quale dovrà esservi, se mai, da parte dell'eredità un'azione di revindica. Inoltre si è detto: nel caso del bene comprato dal terzo, ancorchè questo sia l'unico bene del *de cuius*, non si avrà l'immissione nel possesso, perchè il possesso stesso non è passato direttamente dal *de cuius* al chiamato, ma questi l'ha ricevuto da un terzo.

La Commissione, in definitiva, non ha ritenuto che sia il caso di apportare all'articolo altra modificazione se non quella di sostituire alle parole: « dei beni del defunto » le altre: « dell'eredità », termine comprensivo di tutte le attività del defunto, nonostante qualche Commissario lo ritenesse troppo lato e respingendo d'altra parte la proposta di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « salvo che dimostri di essere nel ragionevole convincimento che i beni da lui tenuti non appartenevano all'eredità » (Verb. 9, pag. 88).

Analoga modificazione per ragioni di coordinamento la Commissione ha proposto agli articoli 32 e 33 (caso del chiamato che non si trovi nel possesso dei beni) (Verb. 9, pag. 93).

21. All'articolo 31, per il quale, durante i termini stabiliti per fare l'inventario e deliberare, « il chiamato è considerato curatore di diritto dell'eredità e in tale qualità può essere convenuto in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte » e « se non compaia, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio », la Commissione ha espresso l'avviso che sia opportuno considerare non solo il caso che il chiamato sia convenuto in giudizio, ma anche quello che possa agire, sostituendosi cioè alle parole « può essere convenuto » le altre: « può stare in giudizio » e sopprimendosi conseguentemente le parole « e rispondere alle istanze contro la medesima proposte ».

La Commissione ha fatto, inoltre, voti che l'espressione « se non compaia » sia armonizzata col nuovo sistema processuale, dato che è la costituzione in giudizio che decide; che, infine, si dica « curatore speciale all'eredità » anzichè « curatore all'eredità » per distinguerlo dalle altre figure di curatore previste in materia (Verb. 9, pag. 92).

22. Modificazioni di pura forma sono state suggerite nell'articolo 35, relativo agli effetti del beneficio d'inventario, nel senso di sostituire alla frase: « tener distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede » l'altra: « tener distinti il patrimonio del defunto da quello dell'erede », sopprimendo, poi, la successiva parola « conseguentemente » e le indicazioni dei numeri 1, 2 e 3 che del pari seguono (Verb. 9, pag. 93).

23. In ordine all'articolo 37, che, in conformità al Codice vigente, prevede il diritto degli interessati di chiedere cauzione all'erede beneficiario, la Commissione non ha ritenuto di chiedere la soppressione dell'articolo come aveva proposto la Commissione

Reale opinando che fossero sufficienti i mezzi ordinari cautelativi; ma ha considerato l'opportunità di una norma meno rigorosa, essendo in taluni casi la cauzione per la situazione economica dell'erede assolutamente superflua, e in tal senso ha chiesto che si sostituisca all'inciso: « l'erede deve dare idonee cautele » l'altro: « l'erede può essere obbligato a dare idonee cautele » (Verb. 10, pag. 96).

24. Nell'articolo 38 già ricordato, che stabilisce la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario se « aliena o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dal Codice di procedura civile », la Commissione, considerando che la forma prescritta dal vigente Codice di procedura civile è l'asta pubblica mentre l'autorità giudiziaria potrebbe anche autorizzare opportunamente una vendita o permuta a trattativa privata, pur rilevando che nel progetto del Codice di procedura civile si autorizza la trattativa privata quando ne sia evidente il vantaggio, ha ritenuto che si dovrebbe fin d'ora affermare il principio generale che la vendita può farsi all'asta pubblica o a trattativa privata rinviando al Codice di procedura civile per le norme relative. In tal senso ha formulato il seguente capoverso da aggiungere al primo comma dell'articolo: « L'alienazione può essere fatta sia all'asta pubblica, sia a trattativa privata, secondo che sarà disposto dall'autorità giudiziaria e con le forme prescritte dal Codice di procedura civile » (Verb. 10, pag. 96).

25. Un chiarimento si è proposto dalla Commissione nell'articolo 40, che ammette l'erede a non chiedere la procedura di concorso quando non vi siano opposizioni da parte dei creditori. L'ultimo comma dell'articolo dispone che l'azione di regresso data ai creditori che siano rimasti insoddisfatti dopo l'esaurimento dell'asse ereditario contro i legatari nei limiti del valore del legato « si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito si sia prescritto prima ». Essendo stati sollevati dubbi sul significato di quest'ultimo inciso, la Commissione ha accolto la proposta di sostituirvi la formula: « salvo la prescrizione ordinaria del credito » (Verb. 10, pag. 97).

La Commissione ha anche proposto di sopprimere come pleonastico il capoverso dell'articolo 42 che stabilisce che, dopo la liquidazione del conto, l'erede non può essere costretto al pagamento coi suoi beni che fino a concorrenza delle somme di cui sia debitore (Verb. 10, pag. 97).

26. Sull'istituto della procedura concorsuale, come già si è avuto occasione di accennare, la Commissione ha manifestato unanimemente il suo consenso considerando come con esso si provveda alla riforma da tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica per una maggiore tutela del credito e, mentre si tutela l'interesse della massa dei creditori e legatari assicurando a ciascuno un soddisfacimento sia pure parziale, si raggiunga il risultato di agevolare la condizione di quegli eredi che non conoscendo l'entità dell'asse ereditario hanno accettato con il beneficio di inventario. Essi invero, seguendo la procedura concorsuale, se da un lato non hanno la libertà di pagare chi vogliono, dall'altro però trovano qui delle garanzie, perchè entro un certo periodo si libereranno da ogni responsabilità verso i creditori senza dover sottostare per lungo tempo al pericolo di singole azioni esecutive. Non si è per altro mancato di rilevare che l'istituzione della procedura concorsuale non tocca l'applicazione delle norme sul fallimento e che l'esperienza dirà se non si possa andare più oltre nella riforma.

La Commissione si è soffermata a lungo sulla particolare disciplina del progetto che, a differenza di altre legislazioni in cui la liquidazione concorsuale è in tutti i casi obbligatoria, lascia coesistere l'ordinamento vigente con quello della liquidazione concorsuale onde evitare così liquidazioni affrettate, rovinose dal lato econo-

mico e gravissime poi nei confronti degli eredi beneficiati di diritto e sostituisce al criterio subbiettivo del progetto preliminare (che faceva sorgere l'obbligo per l'erede di procedere alla liquidazione concorsuale quando dall'inventario apparisse probabile l'insufficienza del patrimonio a soddisfare tutti i pesi) un criterio obbiettivo attribuendo all'erede la semplice facoltà di ricorrere alla liquidazione concorsuale e ai creditori e legatari il diritto di chiedere la generale liquidazione. Il sistema del progetto prevede anzitutto un termine di attesa, come nel Codice vigente, con decorrenza dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione o dall'annotazione dell'eseguito inventario per il caso che questo sia posteriore alla dichiarazione, durante il quale l'erede deve astenersi da pagamenti individuali per dar modo ai creditori e ai legatari di fare opposizione. Se entro il termine di attesa sia notificata all'erede qualche opposizione, egli non può eseguire pagamenti e deve invece provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. In difetto di opposizione l'erede può scegliere tra due vie: o pagare, come nel sistema vigente, i creditori e legatari a misura che si presentano, ovvero chiedere la liquidazione concorsuale in guisa da liberarsi sollecitamente da ogni responsabilità, liquidazione cui del resto può anche ricorrere prima della scadenza del detto termine. Una volta iniziati i pagamenti, l'erede non può più ricorrere alla liquidazione concorsuale, tranne che si tratti di pagamento di crediti privilegiati e ipotecari che non turbano la *par condicio creditorum*. Per quanto riguarda l'organizzazione della liquidazione concorsuale, il progetto definitivo ha mantenuto fermo il principio adottato dalla Commissione Reale di lasciare all'erede assistito da un notaio la direzione della procedura, apportando peraltro sensibili modificazioni e aggiunte in ordine alla disciplina della procedura come per le disposizioni che regolano la posizione dei creditori condizionali e a termine (articoli 47 e 51), la norma che dà facoltà ai creditori e ai legatari di rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè assegni all'erede un termine per la formazione dello stato di graduazione (articolo 45) e la disposizione che a tale stato, divenuto definitivo, attribuisce il valore di titolo esecutivo contro l'erede (articolo 47).

La Commissione ha, in genere, approvato la disciplina del progetto ministeriale, salvo alcune particolari osservazioni e proposte. Così, in ordine all'invito che l'erede deve fare a mezzo del notaio ai creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito, invito che per l'ultimo comma dell'articolo 43 deve essere spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari di domicilio noto ed è pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari, la Commissione ha proposto che si aggiunga al comma la specificazione: « indicando che si è aperta la procedura di liquidazione concorsuale ». Qualche Commissario, a meglio assicurare la comunicazione ai creditori sulla cui efficienza sono stati sollevati dubbi, aveva anche chiesto che la pubblicazione, oltre che sul giornale degli annunci giudiziari, fosse fatta su un giornale quotidiano a scelta dal notaio, ma si è fatta presente la difficoltà di accettare tale criterio per ragioni economiche.

Nell'articolo 46, che disciplina i reclami contro lo stato di graduazione limitandosi nel capoverso a disporre che « i reclami si propongono all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione », la Commissione ha espresso l'avviso che tale disposizione sia integrata con l'indicazione dell'unità del giudizio e della competenza: ha proposto pertanto di modificare il capoverso così: « I reclami si propongono al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale deve decidere con unico giudizio ».

Come all'articolo 40, nell'articolo 47, in ordine alla prescrizione dell'azione dei creditori e legatari che non si siano presentati, la Commissione ha proposto che alle parole dell'ultimo capoverso: « salvo che il credito si sia prescritto prima » si sostituiscono le altre: « salvo la prescrizione ordinaria del credito ».

La Commissione ha, inoltre, fermato la sua attenzione sulla questione del decorso degli interessi dei crediti in relazione alla procedura concorsuale e, considerando che

la consistenza del passivo a un dato momento deve essere fissata mentre non deve alterarsi la condizione di uguaglianza dei creditori stabilita dalla procedura stessa, ha proposto che all'articolo 51 sia aggiunto il seguente comma: « Gli interessi sono sospesi, salvo per i crediti ipotecari, dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto nell'ultimo comma dell'articolo 43. I creditori, tuttavia, hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui ».

Una modificazione di forma ha, infine, la Commissione approvata nell'articolo 52, relativo agli effetti dell'accettazione fatta da uno dei chiamati, proponendo di fondere i due commi e sopprimere di conseguenza nel secondo la prima parte: « il beneficio di inventario giova tutti i chiamati all'eredità » oltre alla sostituzione alla parola: « faccia » delle parole: « abbia fatto ». (Verb. 10, pag. 98; Verb. 11, pag. 103).

CAPO VI. — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

27. Il progetto ministeriale in questo Capo risolve la dibattuta questione, che si fa nel silenzio del Codice, se la preferenza che la separazione attribuisce ai creditori separatisti valga solo di fronte ai creditori dell'erede o anche di fronte agli altri creditori del defunto non separatisti, ammettendo che valga contro tutti, mentre la Commissione Reale, seguendo la più recente giurisprudenza, aveva deciso la questione in senso del tutto opposto.

La Commissione parlamentare ha considerato con la doverosa attenzione le ragioni addotte nella relazione ministeriale, ma non ne è rimasta convinta.

In sostanza si afferma in questa che, siccome la forma più adatta per l'esercizio della separazione in ordine agli immobili appare quella della iscrizione ipotecaria, la separazione debba avere anche gli effetti sostanziali di un diritto reale di garanzia analogo all'ipoteca e tale da conferire al separatista una preminenza anche contro il non separatista, salve restando le cause di prelazione. Ora non è parso che sia superabile l'osservazione della Commissione Reale che ciò sarebbe aberrante dallo scopo che la separazione si propone. È stato rilevato che lo scopo di chi agisce in separazione è di impedire che i creditori dell'erede si paghino con i beni dell'eredità, ma da ciò non discende che i creditori del *de cuius* o dell'eredità che abbiano agito in separazione si costituiscano per tal fatto un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori che non hanno agito. È giusto che la separazione giovi solo a chi l'ha domandata, ma essa non altera in nulla l'originario rapporto tra i creditori del defunto o dell'eredità, siano o no essi separatisti. Nè si può giustificare la differenza, come qualcuno ha fatto presente, in base alla negligenza del non separatista: il privilegio sarebbe iniquo.

La Commissione ha, inoltre, ravvisato l'opportunità di evitare ogni considerazione dell'istituto della separazione in rapporto all'ipoteca potendo la domanda di separazione essere trascritta non per mezzo dell'ipoteca ma in forma autonoma senza bisogno di iscrizione ipotecaria, dato che lo scopo da raggiungere è solo quello di una forma pubblicitaria mentre l'applicazione della forma dell'una all'altra può indurre in confusione sulla sostanza. La Commissione ha quindi espresso l'avviso della opportunità di tornare al sistema della Commissione Reale evitando peraltro ogni riferimento al concetto di ipoteca o di garanzia reale che presuppone il diritto di prelazione mentre si è di fronte ad una garanzia con effetti reali che ha valore di fronte a tutti i creditori senza alcuna preferenza. In base a tali concetti, la Commissione ha, anzitutto, proposto che nell'inciso dell'articolo 54: « dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata » si sopprimano le parole: « che l'hanno esercitata »; che si aggiunga dopo il secondo comma dello stesso il seguente: « La separazione domandata da uno dei creditori o legatari giova a tutti gli altri »; che si sopprima il primo comma dell'articolo 56 che stabilisce la preferenza sui creditori e legatari

non separatisti trasferendo l'ultima parte: « restano salve le cause di prelazione » in fine dell'articolo 54. Nell'articolo 60, poi, concernente la separazione riguardo agli immobili, si dovrebbero sostituire al 1° comma le parole: « il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi al competente ufficio » con le altre: « il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione della domanda all'ufficio ipotecario del luogo dove i beni sono situati » e si dovrebbero altresì sopprimere i due ultimi commi i quali dispongono che le iscrizioni prendono grado dal giorno dell'apertura della successione anche se eseguite in tempi diversi e che sono ad esse applicabili le disposizioni relative alle ipoteche.

28. La Commissione ha aderito del resto alle altre disposizioni del Capo. Così, in particolare, alla precisa soluzione che il progetto ha dato alla vecchia questione se i creditori separatisti siano ammessi a soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede, adottando nell'ultimo comma dell'articolo 54 la tesi affermativa. Così pure ha aderito all'espresso riconoscimento del diritto dei creditori del defunto di esercitare la separazione anche rispetto ai beni formanti oggetto di legato di specie (articolo 55), che nel vigente Codice è riconosciuto in via incidentale nell'articolo 1033 limitatamente alle cose immobili (Verb. 11, pag. 107).

CAPO VII. — Della rinunzia all'eredità.

29. Questo Capo non presenta notevoli innovazioni rispetto al Codice. La Commissione vi ha trovato mantenuta la regola che la rinunzia dev'esser fatta con dichiarazione nella cancelleria della pretura (articolo 944 Codice civile, 61 del progetto) e non ha ritenuto di accogliere la proposta fatta da un Commissario di ammettere che possa esser fatta anche presso il notaio, per evitare di rendere più difficile la conoscenza di tale dichiarazione. Vi ha trovato del pari conservate la regola della revocabilità della rinunzia finchè altri non abbia accettato (articolo 950 Codice civile, 67 del progetto), nonchè il principio della retroattività della rinunzia (articoli 945 Codice civile, 63 del progetto), che la Commissione Reale aveva ritenuto inutile enunciare: e ha aderito al mantenimento di tali norme. Ha aderito altresì all'aggiunta della speciale disposizione che dichiara la nullità della rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (articolo 62), nonchè alla formulazione espressa dell'articolo 69 circa la possibilità di impugnativa della rinunzia solo per violenza o dolo e non per errore. Della quale possibilità, peraltro, non sembra possa dubitarsi, neppure nel silenzio del Codice, per la stessa ragione per cui neppure l'accettazione può essere impugnata per tale vizio, perchè l'errore, come osserva giustamente la Commissione Reale nella sua relazione, non può in tale ipotesi avere altro oggetto che l'apprezzamento dell'entità economica dell'eredità; e ai pericoli di un errore di tale specie è rimedio sufficiente l'accettazione con beneficio d'inventario (Verb. 11, pag. 108).

30. La Commissione non ha ritenuto, invece, di poter aderire alla soluzione che il progetto nell'articolo 66 ha dato alla nota questione sulla impugnativa della rinunzia da parte dei creditori del rinunziante precisando che tale impugnativa prescinde dalla frode, mentre ha accolto il capoverso aggiuntivo che fa salvi i diritti che i terzi anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale abbiano acquistato sugli immobili da colui al quale l'eredità sia pervenuta in seguito alla rinunzia. Il progetto usa la formula: « Se taluno rinunzia, ancorchè senza frode, ad una eredità in pregiudizio dei suoi creditori, questi possono far dichiarare inefficace la rinunzia nei loro confronti e farsi autorizzare ad accettare l'eredità ecc. »; la Commissione ha considerato la opportunità di non prescindere dalla condizione della frode per evitare che si arrivi ad una surrogatoria col pericolo che in qualunque caso il creditore possa

intervenire. Si è osservato che la rinunzia all'eredità (che può essere pure quella di un estraneo) può avvenire anche per uno scrupolo morale. Quando c'è la frode, per esempio nel caso di rinunzia a favore di un altro erede legittimo col quale si è d'accordo, il creditore per poter agire deve dimostrare che l'erede rinunziante non ha altri beni su cui soddisfare il suo credito, mentre, con la surrogatoria, il creditore può agire in ogni caso. Ora, se l'erede ha rinunziato dolosamente, non merita considerazione; ma, se ha rinunziato per delle ragioni plausibili, non è giusto ammettere la surrogatoria.

La Commissione ha, in definitiva, proposto che si modifichi la formula predetta sopprimendo l'inciso: « ancorchè senza frode » e sostituendo alle parole: « in pregiudizio » le altre: « con pregiudizio », che esprimono più precisamente il concetto del danno dei creditori, nonchè sopprimendo la frase: « far dichiarare inefficace la rinunzia nei loro confronti » (Verb. 11, pag. 108).

31. Oggetto, infine, di particolare considerazione è stato l'articolo 63 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Lo Stato non può rinunziare all'acquisto dei beni ereditari che gli sono attribuiti per legge », articolo che nel progetto ministeriale è stato soppresso considerandosi che esso, posto in sede di rinunzia all'eredità, appariva equivoco in relazione al sistema del progetto che non considera lo Stato come erede. È stato osservato che la disposizione ha un alto valore sociale e giuridico, in quanto introduce nel progetto una delle idee più conformi allo spirito nuovo della concezione statale, della concezione per cui lo Stato ha un dominio diretto su tutti i beni dei cittadini che tornano a lui quando non sono più eredi, e rinunciare a quella disposizione equivarrebbe abbandonare un principio che non si può ripudiare con l'osservazione contenuta nella relazione che accompagna il progetto ministeriale. Si è, peraltro, considerato che, poichè lo Stato non è erede, la disposizione trovasse più opportunamente posto non in sede di rinunzia all'eredità, ma nel Capo relativo all'acquisto dei beni del defunto, in un articolo aggiuntivo, 129 *bis* (Verb. 11, pag. 110).

CAPO VIII. — Dell'eredità giacente.

32. La essenziale modificazione che il progetto si limita ad apportare in questo istituto alla disciplina del Codice vigente si riferisce alle condizioni che lo legittimano, in quanto si stabilisce che si fa luogo ad esso quando « il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni ». La Commissione ha aderito a tale formula riconoscendo che è proprio la vacanza del possesso che impone il provvedimento cautelare, che cioè la nuova formula assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda; ma, per quanto la relazione ministeriale abbia spiegato che non si è previsto espressamente il caso del chiamato ignoto in quanto è evidente che sia compreso nella formula medesima, la Commissione ha ritenuto che non sia inopportuno inserirlo esplicitamente nel testo dell'articolo 71. La Commissione ha anche opinato che sia bene specificare nel testo dell'articolo, e non solo nell'intestazione del Capo, il riconoscimento dello stato dell'eredità giacente come nell'articolo 980 del Codice vigente, in guisa che in luogo della formula: « Quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, il pretore . . . nomina un curatore all'eredità » si dovrebbe dire: « Quando l'erede non sia noto, o il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, l'eredità si reputa giacente. Il pretore ecc. » (Verb. 12, pag. 112).

Altre proposte sono state, poi, fatte dalla Commissione all'articolo 72 relativo agli obblighi del curatore e all'articolo 73 concernente la estensione al medesimo

delle norme relative all'erede col beneficio d'inventario. Per il primo la Commissione ha proposto che si affermi anche in questa sede che il curatore deve rendere il conto, sempre che ne sia richiesto, in conformità all'articolo 897 del Codice di procedura civile, e si sopprimano quindi le parole « da ultimo » nella frase « e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione » (Verb. 12, pag. 113).

Per l'articolo 73, considerando non opportuno limitare la responsabilità del curatore dell'eredità giacente solo alla colpa grave, come è stabilito per l'erede con beneficio d'inventario, per quanto l'estensione delle norme a questo relative nella formula usata dal progetto e conforme al Codice « modo di amministrazione » non si riferisca alla misura della responsabilità, la Commissione ha ritenuto che ad evitare ogni dubbio fosse il caso di aggiungere esplicitamente, in fine, le parole: « escluso quanto concerne la limitazione della responsabilità per colpa » (Verb. 12, pag. 113).

33. La Commissione ha, inoltre, rilevato la opportunità dell'ultima disposizione del Capo, che è nuova, con la quale si fissa il momento in cui cessa la giacenza. Giustamente si è osservato nella relazione ministeriale che potrebbe ritenersi che il chiamato all'eredità, avendo di diritto il possesso dei beni, possa immettersi di fatto senza accettare l'eredità e determinare così la fine della giacenza. Ciò non è ammissibile, poichè una volta che l'autorità giudiziaria è intervenuta per assicurare la conservazione delle cose ereditarie, questa sistemazione provvisoria non può cessare se non quando ne intervenga una definitiva che nel progetto è stata precisata nell'accettazione dell'eredità (Verb. 12, pag. 114).

CAPO IX. — Della petizione di eredità.

34. Questo nuovo Capo, adottato dai più recenti Codici, è stato favorevolmente considerato dalla Commissione come quello che integra il sistema eliminando un dubbio, che può sorgere di fronte al Codice vigente, se l'eredità possa essere considerata come un'universalità di per sè stante o se debba ogni singolo bene essere richiesto separatamente.

La relazione ministeriale spiega che nel progetto, chiarendosi le analoghe disposizioni poste dalla Commissione Reale, il concetto di erede apparente è fissato in modo diverso secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'erede o nei confronti dei terzi: sotto il primo aspetto è considerato erede apparente solo chi possiede l'eredità, perchè soltanto contro il possessore si può agire con la petizione. Nei confronti dei terzi invece non si è limitata la loro tutela al solo caso in cui abbiano contrattato con chi era in possesso dell'eredità, in quanto ciò che nei confronti dei terzi deve essere rilevante è l'apparenza della qualità di erede, apparenza che può aversi anche indipendentemente dal possesso per un comportamento esteriore tale da ingenerare in essi la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero. In base a questi criteri il progetto, dopo aver dato nell'articolo 75 la nozione della petizione di eredità e averne regolato la legittimazione attiva e passiva, ha definito nell'articolo 76 il possessore di buona fede dell'eredità e determinato gli obblighi relativi; inoltre nell'articolo 77 ha consacrato la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede con convenzioni a titolo oneroso fondando questa speciale protezione unicamente sulla apparenza della qualità ereditaria.

La Commissione ha, dopo attenta considerazione, approvato in genere i criteri del progetto, ma ha ritenuto necessario proporre alcune modificazioni alle singole disposizioni perchè più chiaro sia il sistema e meglio aderente ai criteri predetti.

35. La formula, anzitutto, dell'articolo 77, relativo ai diritti dei terzi, è apparsa ambigua. Essa, dopo avere nella prima parte fissato che l'azione dell'erede non può

essere proposta contro i terzi che abbiano contrattato in buona fede a titolo oneroso, con l'erede apparente, dichiara nella seconda che « riguardo ai beni immobili occorre però che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale ». Si è chiesto da qualcuno se la disposizione si debba intendere nel senso che non deve essere presa in considerazione l'apparenza qualora non vi sia stata trascrizione. Si è risposto da altri che il principio è che l'apparenza sussiste fin quando non vi è stata la pubblicità della trascrizione, compiuta la quale è naturale che l'apparenza cada. Si è aggiunto che occorrerebbe altresì chiarire che il terzo non ha diritto di invocare quella difesa quando vi sia trascrizione anteriore della domanda da parte dell'erede vero e tener presente che vi sono da un lato due trascrizioni, quella dell'acquisto a titolo di erede da parte dell'erede apparente e quella dell'acquisto del terzo dall'erede apparente, dall'altro lato la trascrizione della domanda dell'erede vero. La Commissione ha, in definitiva, proposto che l'ultima parte dell'articolo sia così più chiaramente formulata in un separato capoverso: « Non può invocarsi la prima parte di questo articolo riguardo ai beni immobili per l'acquisto a titolo di erede o per l'acquisto dall'erede apparente se sia già stata trascritta la domanda giudiziale da parte dell'erede che agisca a norma dell'articolo 75 » (Verb. 12, pag. 115).

Si è, inoltre, considerato che, mentre nell'articolo 76 si definisce chi sia il falso erede nei suoi obblighi verso l'erede vero, vi è necessità logica di definire nell'articolo 77 chi sia il falso erede che nei suoi rapporti con i terzi vincola l'erede vero, tanto più se si ammette che non occorra che sia, come il falso erede dell'articolo 76, nel possesso dell'eredità e se si consideri d'altra parte che nella dottrina e nella giurisprudenza la questione dell'erede apparente ha dato sempre luogo a incertezze. E la Commissione, aderendo a questi concetti e ritenendo che la nozione dell'erede apparente indicata dalla relazione ministeriale nei confronti dei terzi abbia bisogno di una ulteriore precisazione (nel senso che occorra affermare chiaramente che non basta il comportamento individuale del falso erede col terzo, da lui indotto in errore, per legittimare l'atto a titolo oneroso di alienazione del bene ereditario, ma deve trattarsi di un comportamento risultante dal complesso dell'attività della persona che ritiene di essere erede anche se non sia in possesso dei beni ereditari e contratta con i terzi), ha in definitiva, nella sua maggioranza, proposto che alla prima parte dell'articolo 77 si aggiunga il seguente periodo: « Si reputa erede apparente colui che, essendo in possesso dell'eredità o compiendo atti di erede, ingenera nei terzi la ragionevole opinione che egli sia l'erede » (Verb. 12, pag. 115; Verb. 13, pag. 120).

36. Altre modificazioni suggerite dalla Commissione in questo Capo riguardano gli articoli 75 e 76. Nell'articolo 75 si è ritenuto che alla formula: « l'erede può domandare l'eredità . . . contro chiunque » sia opportuno sostituire l'altra: « l'erede può domandare l'eredità . . . a chiunque », ad evitare che possa supporre necessaria in ogni caso un'azione (Verb. 12, pag. 114);

Nell'articolo 76, alla dizione « erede vero » del 1° comma si è proposto che si sostituisca l'altra più esatta « erede » e nel 2° comma, che definisce possessore di buona fede « chi è in possesso dell'eredità o di un bene ereditario ritenendosi erede in base ad un errore scusabile di diritto o di fatto », si è chiesto che si sopprimano, in quanto superflue, le parole « di diritto o di fatto » e si aggiungano le parole « o il legatario » dopo la parola « erede », salvo a stabilire nel coordinamento del progetto la definitiva opportuna sede della relativa norma (Verb. 12, pag. 115).

CAPO X. — Dei diritti dei legittimari.

37. La Commissione si è a lungo soffermata su questo Capo nel quale è riunita e integrata la materia che nel Codice vigente trovasi disciplinata nella Sezione IV delle successioni testamentarie e nel Capo IV delle donazioni e, nessuna obiezione

muovendo alla conservazione dell'istituto diretto a rafforzare la famiglia, ha anzi tutto riconosciuto, nonostante i dubbi di taluni Commissari (pag. 117 e 157), la opportunità della collocazione del Capo nella parte generale delle successioni. È stato giustamente rilevato, invero, che le sue disposizioni non hanno efficacia soltanto quando vi sia il testamento, ma anche quando si apra in tutto o in parte la successione *ab intestato* e non si possono d'altra parte considerare come costituenti un terzo tipo di successione con carattere autonomo accanto a quella legittima e alla testamentaria rappresentando solo un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all'applicazione delle norme generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento.

Del pari, per quanto sia stata notata la improprietà della parola « legittimario », data la difficoltà di trovare un termine migliore, la Commissione non ha avuto proposte da fare circa la intestazione del Capo che alla formula: « Dei diritti degli eredi legittimari » del progetto preliminare ha sostituito l'altra: « Dei diritti dei legittimari ». La Commissione ha anzi riconosciuto opportuna la soppressione del termine « eredi » che non si adatta sempre a tutti i riservatari, come al coniuge superstite che in tale qualità nel progetto ministeriale è sempre usufruttuario, per quanto si sia da taluno osservato che anche l'usufrutto sia una entità patrimoniale che non dovrebbe di per sé escludere la qualità di erede. Per altro la Commissione, per evitare interpretazioni pericolose a sfavore del coniuge superstite, in conformità alla tesi accettata in prevalenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza che l'usufruttuario, pur non essendo soggettivamente erede, oggettivamente non è un legatario ma il titolare di una quota di eredità con tutti i diritti inerenti a questa situazione particolare, ha espresso l'avviso che si affermi senz'altro che la quota di legittima si considera quota di eredità, proponendo che si aggiunga un apposito capoverso alla fine del primo articolo del Capo, il 79, dopo la enunciazione dei legittimari (Verbale 17, pag. 157).

38. Circa le categorie dei legittimari indicate dal progetto, identiche del resto a quelle del Codice vigente e del progetto preliminare, nessuna obiezione la Commissione ha avuto da sollevare. Ha suggerito, per altro, nel predetto articolo 79 che ne fa un elenco (sulla cui opportunità è stato da taluno sollevato qualche dubbio) una dizione più chiara quanto alla relazione tra i singoli legittimari, come la seguente: « Le persone a favore delle quali la legge riserva diritti nella successione sono i figli legittimi, in loro mancanza gli ascendenti legittimi e inoltre i figli naturali e il coniuge superstite ». Ha, inoltre, proposto di aggiungere un comma, come già si è avuto occasione di accennare nell'istituto della rappresentazione, per precisare, più chiaramente di quello che non faccia il capoverso dell'articolo 80, che nel termine « figli » sono compresi anche i loro discendenti (come nell'articolo 806 del Codice vigente) e inserire anzi nel comma aggiuntivo il testo stesso del capoverso dell'articolo 80 come disposizione di carattere generale che meglio trova posto al principio dell'istituto. Il comma dovrebbe essere così redatto: « Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi e, sempre quando in questa Sezione si parli dei figli, in questo nome sono compresi anche i loro discendenti; e si applicano le disposizioni degli articoli 107, secondo comma e 108, secondo e terzo comma ».

39. La Commissione ha, invece, a lungo discusso se altre categorie di legittimari nell'ordinamento fascista fossero da aggiungere a quelle già previste.

Partendo dalla considerazione che un Codice fascista non possa prescindere dal fattore del lavoro, in conformità a quanto dispongono altre legislazioni moderne, si è sostenuto anzitutto da qualche Commissario che dovrebbe essere inserito nel Codice quale canone della successione legittima e opportunamente integrato il principio della vivenza a carico che la Carta del lavoro, le leggi speciali e i contratti col-

lettivi pongono a base della devoluzione dei crediti per ragioni di lavoro del defunto (indennità di anzianità, indennità di assicurazione sugli infortuni e quelle di previdenza sociale). Il principio stesso dovrebbe essere anzi esteso eventualmente anche ai crediti spettanti al defunto per stipendi arretrati o altre prestazioni durante l'ultimo anno di vita, nonchè a tutti i proventi di una attività professionale sulla base del concetto di devolvere tali crediti di lavoro solo a quelli degli eredi che hanno bisogno di assistenza. Contro la proposta peraltro varie obiezioni sono state sollevate. Si è fatto, anzitutto, presente che alcuni dei predetti crediti (indennità per infortuni, indennità di anzianità) spettano ai viventi a carico per diritto proprio e, pur avendo tutta la maggiore sensibilità al diritto del lavoro, non si può a ragione occuparsene nel diritto successorio. La disciplina potrà trovare invece sede appropriata a proposito del contratto di lavoro nella materia dei contratti. Quanto ai crediti per assegni arretrati, se pure una disposizione potrebbe trovar posto nell'articolo 25, nel senso di stabilire che essi non debbano far parte della massa ereditaria ed esser divisi secondo i criteri comuni ma formare una massa a sè per essere destinati solo ai viventi a carico, si è fatto d'altra parte presente che non c'è ragione di stabilire questa successione particolare per i viventi a carico, potendo verificarsi il caso che anche gli altri eredi abbiano bisogno di quelle risorse, dal momento che in genere si tratta di lavoratori i quali non hanno altri beni. Si è obiettato, inoltre, che si potrebbe verificare il caso che tutti o alcuni dei figli non percepiscano nulla se vivente a carico sia soltanto il coniuge superstite; e ciò sarebbe tanto più iniquo nel caso dei proventi più notevoli di una attività professionale, sottraendosi peraltro una parte notevole della proprietà privata alla libera disponibilità della persona che l'ha creata. La figura di vivente a carico, poi, si è rilevato, è tutt'altro che facilmente definibile, per la valutazione di carattere morale che essa impone: vi sono casi in cui il vivente a carico è colui che non ha saputo o voluto procacciarsi una posizione sociale e non sarebbe quindi giusto beneficiarlo a scapito degli altri eredi che col lavoro si sono procurati una relativa indipendenza o che sono più meritevoli di essere aiutati perchè, per esempio, vedove con figli.

La maggioranza della Commissione, pur ritenendo che la discussione potrà essere feconda di risultati in altri campi, ha ritenuto, in definitiva, che in ordine ai viventi a carico non fosse il caso di fare alcuna proposta in questa sede.

40. Oggetto di più lungo esame è stata la proposta di considerare fra gli eredi necessari lo Stato non come *dominus eminens* e neppure come soggetto fiscale o finanziario, ma nella sua funzione sociale e assistenziale. Sviluppando il concetto già ammesso dalla legislazione italiana che, con la legge 17 luglio 1898, n. 358 (articolo 4), stabiliva che le eredità vacanti dovessero essere attribuite alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia, è stato chiesto da qualcuno di stabilire che quando il *de cuius* non abbia già disposto a favore di altre istituzioni di pubblica assistenza e non ci sono altri eredi necessari, una parte del patrimonio sia devoluto all'Ente di assistenza del comune dell'ultimo domicilio del *de cuius* medesimo. La dottrina fascista, si è detto, reclama che la coscienza popolare sia educata al senso della solidarietà nazionale e alla pratica dell'assistenza civile: la disposizione con la quale si porrebbe una vera e propria deroga alla facoltà di testare per impedire che si possa erogare tutto il patrimonio per testamento senza pagare questo tributo al principio della solidarietà e assistenza nazionale, non avrebbe nulla a che vedere nè con la ipotesi della successione dello Stato nei beni vacanti, nè col sistema delle tasse di successione che esprime un puro criterio fiscale. Del resto la disposizione allevierebbe l'onere del bilancio pubblico per le istituzioni di beneficenza.

La proposta ha dato luogo a vivo dibattito e più volte è stata ripresa nel corso dei lavori (Verb. n. 13, pag. 123 e seguenti; Verb. n. 14, pag. 128 e seguenti; Verb. n. 17, pag. 155; Verb. n. 22, pag. 192; Verb. n. 28, pag. 239; Verb. n. 30, pag. 262).

Alcuni Commissari hanno avvalorato la proposta, mettendo in rilievo come, riassumendosi i doveri civili del cittadino fascista in doveri verso la famiglia e doveri verso lo Stato, intesa la famiglia come la cellula prima e costitutiva dell'organizzazione statale, appare logico e giusto che la legge, dopo avere imposto al cittadino, anche in materia successoria, l'adempimento di determinati doveri verso il nucleo familiare, nell'ipotesi che questo faccia difetto, imponga al cittadino gli stessi obblighi direttamente verso lo Stato, che è appunto la grande famiglia nazionale cui tutti i cittadini appartengono: si tratta di affermare un principio etico di solidarietà civile aderente alla concezione etico sociale dello Stato fascista.

Altri hanno sostenuto che non l'Ente di assistenza o un qualsiasi istituto di beneficenza dovrebbe essere il riservatario, ma lo Stato come tale nella sua più ampia figura comprensiva di tutti gli Enti e di tutte le esigenze sociali meritevoli di considerazione e anche perchè la specificazione dell'Ente può avere carattere contingente, per successive sistemazioni amministrative degli Enti di beneficenza e di assistenza, mentre in sede di Codice si esige la determinazione di un soggetto giuridico stabile e definitivo.

Altri ancora hanno sostenuto che sia meglio invece lasciare all'etica individuale la devoluzione di una quota a favore della pubblica assistenza. Si è rilevato che nella formulazione delle norme bisogna tener presente la realtà della vita e la esperienza dimostra che gli atti di spontanea liberalità nel campo della beneficenza sono in aumento e coloro i quali dispongono di larghi mezzi hanno sempre dato molto alle opere di beneficenza, mentre una disposizione coattiva non potrebbe che pregiudicare e svalutare questa situazione spontanea di fatto già aderente alla concezione etico-sociale dello Stato fascista, a tutto danno degli Enti che si vogliono beneficiare; che lo Stato del resto con l'imposta di successione incamera già una notevole parte del patrimonio del defunto. Si è aggiunto che, comunque, per riservare allo Stato una maggiore quota nelle successioni, al che tende in sostanza la proposta, basterebbe aumentare in talune particolari ipotesi l'imposta di successione, in quanto il meccanismo tributario è il mezzo più semplice e sicuro di cui lo Stato dispone per prelevare a qualsiasi fine quote dei redditi o dei patrimoni privati; che anzi la quota che si vorrebbe attribuire allo Stato quale legittimario a titolo di beneficenza non può essere rappresentata da altro che dall'imposta di successione, in quanto la funzione assistenziale è una funzione essenziale dello Stato, cui esso provvede proprio con le entrate tributarie. Sarebbe perciò pure superfluo un voto che la tassa di successione o una quota di essa sia, in determinati casi, devoluta a scopi di beneficenza, mentre non è chi non veggia le difficoltà pratiche della proposta considerando a quali enormi complicazioni si giungerebbe qualora lo Stato legittimario, per ogni apertura di successione, dovesse esercitare una rigorosa sorveglianza e ingerirsi nella gestione, insieme con gli eredi legittimi o testamentari, per la tutela delle proprie ragioni.

La Commissione, che nella sua sollecitudine per ogni affermazione etica, aveva in un primo tempo ritenuto che si potesse affermare il concetto della devoluzione di una quota di riserva all'Ente comunale di assistenza e poi si mostrò propensa alla attribuzione della quota stessa allo Stato con destinazione a fini assistenziali (in quanto lo Stato può attuare meglio tali fini attraverso una opportuna destinazione dei fondi anche a regioni che in modo diverso ben difficilmente potrebbero usufruirne) dando mandato ad apposita Sottocommissione di stabilire le modalità di tale attribuzione insieme con una armonica disciplina degli acquisti delle eredità vacanti da parte dello Stato, si è in definitiva convinta che non fosse il caso di suggerire alcun emendamento al progetto. Essa, infatti, dopo gli studi della Sottocommissione, ha avuto modo di formarsi il convincimento che ogni proposta in questo campo non viene in effetti a stabilire nulla di diverso da quanto esiste attualmente con la tassa di successione e che in sede di Codice civile non si può imporre una nuova tassa di successione, mentre poi il principio etico della devoluzione della quota allo Stato

col vincolo della destinazione importa una contraddizione in termini, data la particolare figura dello Stato fascista stimolatore e propulsore di tutti i principi solidaristici della Società e cui quindi non è opportuno imporre in materia particolari direttive, che esso già attua in pieno: che in sostanza non è possibile armonizzare la norma in un primo tempo proposta nel quadro della successione dello Stato.

41. Nell'esame delle quote di riserva attribuite dal progetto ai vari legittimari, la Commissione ha, anzitutto, aderito al concetto di sostituire al sistema del Codice vigente, che pone una misura fissa indipendentemente dal numero dei figli, quello di una misura variabile in relazione al numero stesso: per i figli legittimi la metà del patrimonio se vi sia un solo figliuolo, i due terzi se ve ne siano due o più (articolo 80) e per i figli naturali un terzo se ve ne sia uno solo, la metà se due o più (articolo 82): una misura cioè, per il caso di più figli, superiore a quella del Codice vigente.

La Commissione ha ritenuto anzi che anche per gli ascendenti, la quota che loro compete in mancanza di figli legittimi dovrebbe essere fissata con lo stesso criterio variabile in relazione all'effettivo numero di persone che concorrono alla divisione, e, considerando inoltre ingiustificata la riduzione che il progetto fa dal terzo al quarto della quota di riserva posta dal Codice vigente, ha, tra le varie proposte suggerite, accolto quella che quando si tratti di un solo ascendente la quota sia di un terzo e salga a cinque dodicesimi (quota fissata nell'articolo 87 per il coniuge) quando gli ascendenti siano più di uno, esprimendo l'avviso che in tal senso debbasi modificare l'articolo 81 (Verb. 14, pag. 137).

42. Oggetto di lunga discussione è stato, poi, in seno alla Commissione, il trattamento che al coniuge superstite fa il progetto, il quale, pur migliorandone la condizione rispetto al Codice vigente, perchè gli attribuisce in mancanza di altre categorie di riservatari l'usufrutto nella misura di due terzi del patrimonio e negli altri casi in misura meno considerevole ma sempre mai al disotto del quarto, restringe però il favore col quale il progetto preliminare considerava il detto coniuge attribuendogli una quota in piena proprietà qualora non concorresse con figli legittimi.

La relazione ministeriale esprime le particolari preoccupazioni avute per non estendere il miglioramento della condizione del coniuge superstite nel senso stabilito dal progetto preliminare. D'accordo sulla necessità di una revisione del trattamento fatto al coniuge superstite dal Codice vigente in quanto inadeguato a quella che è specialmente nella concezione fascista la posizione di alto prestigio della donna nella famiglia, si è considerato nella detta relazione che il problema della riforma si atteggia diversamente secondo che riguardi la successione legittima, la testamentaria o il diritto di riserva. Quando manchi una volontà testamentaria e la successione debba essere regolata dalla legge, è giusto che si usi un trattamento di largo favore al coniuge superstite ponendolo in una posizione preminente di fronte ai parenti del coniuge defunto. È giusto altresì che nella successione testamentaria si escluda ogni forma di incapacità a ricevere nei riguardi del coniuge, tranne le necessarie restrizioni dettate dalla naturale diffidenza verso il coniuge del binubo. Ma, quando il *de cuius* abbia disposto dei suoi beni a favore di persona diversa dall'altro coniuge, la determinazione della quota di riserva deve fondarsi sul criterio di assicurare un decoroso mantenimento al coniuge superstite e un criterio di maggiore larghezza a favore di quest'ultimo sarebbe contrastante col comune sentimento sociale che vedrebbe con disfavore (e non sono mancati numerosi esposti contro la disposizione del progetto preliminare) passare i beni da un gruppo familiare ad un altro attraverso la successione del coniuge che nella normalità dei casi, per il fatto stesso della preterizione o dell'insufficiente trattamento a lui fatto, non può esimersi dal sospetto di aver mostrato scarsa sensibilità agli affetti familiari.

Alcuni Commissari hanno dichiarato, senz'altro, di condividere le preoccupazioni del progetto ministeriale. E hanno altresì considerato che il volere attribuire

una quota di proprietà al coniuge superstite, alle volte può essere per lui più un male che un bene, in quanto gli sarà più facile vivere con un più largo usufrutto dei beni che non con la proprietà di una modesta parte del patrimonio ereditario. Si è fatto presente che, a prescindere anche dal fatto che in realtà in più della metà dei casi il coniuge superstite è la donna (le tavole di mortalità dimostrano una maggiore frequenza dei casi di sopravvivenza della donna al di là dei cinquant'anni), si tratta in genere di persona in non più giovane età che non può più essere considerata normalmente nel possesso della piena capacità di dare incremento al patrimonio e di partecipare efficacemente alle attività sociali, compiti che invece spettano piuttosto agli altri eredi e specialmente ai discendenti; onde ciò che si attribuisce al coniuge superstite dovrebbe opportunamente avere, in senso larghissimo, carattere alimentare, che gli dia cioè la sicurezza di una comodità di vita non inferiore a quella coniugale e di una vecchiaia riposata e tranquilla. Si è ricordato che in molte regioni d'Italia, specie nella classe dei piccoli agricoltori, quando il contadino proprietario ha raggiunto una certa età e ha i figli capaci di lavorare mentre le sue forze cominciano a diminuire, avviene una specie di anticipata divisione del patrimonio col sistema delle donazioni a favore dei figli: in tale occasione il genitore riserva per sé una parte in usufrutto. Quindi nella pratica, almeno per quanto riguarda questa classe sociale, il concetto che la situazione di vita del coniuge superstite sia piuttosto quella di usufruttuario ha già indiretta pratica espressione.

Altri, in senso diverso, hanno considerato come nelle legislazioni moderne (si considerino quelle degli Stati dell'America meridionale) si va facendo giustamente strada il concetto che il coniuge superstite debba avere una quota in proprietà anche se concorre con i figli, dando al matrimonio il suo giusto rilievo di comunione non solo di carattere spirituale ma anche di ordine economico, poichè non si può trascurare il contributo che il coniuge superstite ha dato ad integrare e mantenere il patrimonio ereditario e non è giusto escludere detto coniuge dalla proprietà per il solo fatto che i parenti dell'altro continuano a considerare i beni ereditari come cosa propria che debba necessariamente tornare in loro proprietà alla morte del coniuge superstite. Si è rilevato, inoltre, che la preoccupazione maggiore circa la attribuzione di una quota in proprietà al coniuge superstite consistente nel fatto che i beni del *de cuius* passino nella famiglia del coniuge superstite non ha ragion d'essere, perchè è appunto quando vi sono i figli che i beni alla sua morte ritornerebbero egualmente nel seno della famiglia.

Qualcuno, poi, sostenendo che la legge del 1919 sulla capacità della donna con l'abolire l'autorizzazione maritale abbia spezzato l'unità familiare, ha espresso l'avviso che se si vuole fissare come caposaldo della concezione l'unità familiare non solo morale ma anche economica e di lavoro come presupposto del migliore più largo trattamento economico da fare al coniuge superstite, bisognerebbe prima di tutto garantire l'unità del potere di direzione morale ed economica della famiglia affidata esclusivamente al capo di essa abolendo la legge del 1919. E in tal senso, per quanto la maggioranza della Commissione non abbia creduto di poter prendere in considerazione la proposta in sede di esame del Libro III, il proponente ha formulato apposito voto.

Una tesi intermedia è stata, inoltre, sostenuta nel senso che, avvicinandosi al sistema di altre legislazioni moderne (si consideri il Codice francese, dato il suo sistema generale della comunione dei beni, e il progetto del Codice civile ungherese, che distingue i beni avitici dai beni acquistati durante il matrimonio) si possa riservare al coniuge superstite, oltre alla quota di usufrutto stabilita dal progetto, la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei coniugi, ai quali redditi nella vita della famiglia odierna l'altro coniuge è nella maggior parte dei casi compartecipe sia direttamente in quanto lavori anche esso, sia indirettamente con la sua assistenza, economia e saggia amministrazione.

E qualcuno ha sostenuto altresì di considerare anche i beni acquistati durante il matrimonio coi redditi dei beni del coniuge superstite.

È stato, ben vero, contro questa tesi opposto che è difficile e comunque pericoloso scindere l'unità del patrimonio familiare e che le proposte riguardano due particolari aspetti della questione ma non tutti i casi che possono verificarsi in pratica, per provvedere ai quali la legge dovrebbe scendere ad una particolareggiata casistica che non potrebbe essere mai completa, mentre la norma deve avere carattere generale e nella specie non si può troppo limitare la volontà del testatore senza impedire che in particolari situazioni possa essere raggiunta la soluzione migliore. Tra le molteplici correnti, però, la maggioranza della Commissione ha ritenuto che la tesi intermedia si potesse accogliere almeno per la parte dei beni acquistati coi redditi professionali, norma a cui il carattere di generalità non manca considerando che la vita della famiglia odierna per la quasi totalità dei casi è basata sull'attività professionale di uno dei coniugi. E in tal senso ha proposto che all'articolo 83 si aggiunga il seguente comma: « Al coniuge superstite è inoltre riservata la metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio coi redditi professionali di uno dei coniugi ».

È doveroso, peraltro, aggiungere che dopo la deliberazione della Commissione su tale capoverso aggiuntivo, in altra seduta (verb. n. 20, pag. 179) vi furono ulteriori manifestazioni di voto di Commissari assenti alla deliberazione stessa che si dichiararono contrari all'aggiunta in quanto praticamente inattuabile e sicura fonte di liti, manifestazioni che se si fossero avute nel momento della deliberazione avrebbero portato a respingere il capoverso stesso.

Occorre, altresì, notare, che alcuni Commissari hanno sostenuto la opportunità di ridurre, in quanto eccessiva, la quota di usufrutto assegnata dal progetto al coniuge superstite nella misura dei due terzi del patrimonio del defunto. Ma è stato ritenuto da un egual numero di Commissari che la diminuzione non fosse giustificata, presentando il pericolo di non potere sempre assicurare al coniuge, come conviene, il mantenimento di quella condizione sociale e morale in cui ha vissuto, mentre non si deve dimenticare che oltre l'usufrutto del terzo il testatore potrà disporre dell'intera nuda proprietà, ciò che non è trascurabile perchè possa provvedere agli eventuali altri suoi carichi. La proposta di riduzione, non avendo quindi raccolto la maggioranza dei voti, non è risultata approvata (Verb. 12, pag. 116; Verb. 13, pag. 123; Verbale 14, pag. 130).

43. La disciplina dei vari casi di concorso tra legittimari, che vede nel progetto ministeriale migliorata la condizione del coniuge superstite e dei figli naturali rispetto al Codice vigente, pur riducendo i vantaggi concessi dal progetto preliminare, non ha trovato sempre consenziente la Commissione.

Nell'articolo 85, che regola il concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali, la Commissione ha, anzitutto, ritenuto che la disposizione del secondo comma, che in caso di passaggio a nuove nozze riduce la riserva del coniuge in concorso con un figlio legittimo all'usufrutto di un quarto del patrimonio dalla normale misura del terzo, possa sembrare quasi una penalità nei confronti del coniuge che passa a nuove nozze, in contrasto col criterio demografico, e avere ripercussioni detestabili dal punto di vista morale col favorire la creazione di famiglie illegittime. E, in considerazione di tali ragioni, la Commissione ha proposto la soppressione del comma.

44. Oggetto, poi, di viva discussione è stata la disciplina del concorso del coniuge superstite del binubo con figli di primo letto. Il progetto nel terzo comma dell'articolo 85 non considera in modo particolare il predetto caso, stabilendo soltanto, in luogo dell'articolo 812 del Codice vigente, la norma generale che in caso di concorso con due o più figli la quota di riserva del coniuge è quella dell'usufrutto di una porzione pari ad un quarto del patrimonio del defunto. La sostituzione di un criterio

fisso a quello che secondo il Codice vigente varia in relazione al numero dei figli è stata approvata dalla Commissione, nonostante il contrario avviso di qualche Commissario, per il caso di matrimonio unico e di figli di uno stesso letto, ritenendosi che occorra assicurare al coniuge superstite un minimo necessario per condurre la vita decorosamente in situazione di prestigio e non di umiliazione di fronte ai figli e che, d'altra parte, la condizione di favore fatta al coniuge superstite non possa sollevare obiezioni nei riguardi dei figli stessi. Si tratterà, in genere, del padre e della madre in età più o meno avanzata, cui anzi i figli giovani e non disamorati gradiranno sia fatto un trattamento vantaggioso.

Ma, in ordine al concorso del coniuge superstite del binubo con figli di primo letto, la condizione di favore fatta al detto coniuge ha dato luogo a gravi dubbi. Si è osservato in un memoriale pervenuto alla Commissione che tale condizione di favore, per cui aumentando il numero dei figliuoli il coniuge può percepire una quota notevolmente superiore a quella dei figli stessi, appare iniqua e inammissibile, tanto più che nella successione testamentaria il progetto provvede disponendo che non si possa lasciare al coniuge superstite del binubo una quota maggiore di quella del figlio meno favorito (articolo 137). Quel trattamento contrasterebbe, d'altra parte, con lo spirito delle nuove disposizioni quale chiaramente si deduce dalla relazione ministeriale quando si riferisce alla donna « che anche dopo la morte del marito sarà larga di protezione e aiuto ai figli », mentre poi le nuove norme appaiono in contrasto anche con la campagna demografica del Regime, perchè, mentre non sono da essa lesi i figli unici, lo sarebbero i figli quanto più numerosi del defunto, dei quali si rende più difficile o addirittura si impedisce l'accasamento o l'accrescimento delle famiglie. In armonia a tali considerazioni, si è proposto nel memoriale di conservare al coniuge del binubo con figli da precedente matrimonio il trattamento fatto al coniuge superstite dal Codice attuale, suggerendo d'altra parte, ove si volesse distinguere agli effetti successori tra il caso che il secondo o ulteriore coniuge abbia o meno figli propri, di porre il miglioramento delle di lui condizioni a carico dei suoi figliuoli e non mai degli altri.

Ora, mentre alcuni Commissari hanno sostenuto tali considerazioni, altri si sono dichiarati contrari ad ammettere una distinzione di trattamento tra coniuge superstite di primo o di secondo letto, in quanto ragioni di umanità suggeriscono di garantire in ogni caso al coniuge superstite il minimo necessario per far fronte alle esigenze della vita e l'ipotesi della donna giovanissima che sposa per puro calcolo il vecchio vedovo non è la regola, mentre invece molto spesso la seconda unione è suggerita al vedovo dalla necessità di avere una compagna che l'aiuti nell'allevamento dei figli del precedente matrimonio e vi sono donne che compiono questa missione con abnegazione e amore senza neppure la speranza di essere compensate dall'affetto dei figliastri. È stato, peraltro, opposto che a questa obiezione si può rimediare in parte col testamento; e la Commissione nella sua maggioranza, mentre non ha ritenuto ammissibile in questa sede il concetto di creare una distinzione tra figli di una stessa famiglia, se pur la si consideri dal progetto nella successione testamentaria (articolo 137), ha opinato che non si potessero trascurare le altre considerazioni del memoriale e ha, in definitiva, espresso l'avviso che la questione si potesse opportunamente risolvere con l'aggiungere all'articolo 85, in fine, un comma così redatto: « Se colui che muore lascia figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi » (Verb. 16, pag. 145).

45. Altre proposte sono state formulate dalla Commissione in ordine al concorso dei figli naturali col coniuge. In proposito l'articolo 86, regolando nei primi due commi il caso di concorso con un figlio naturale, stabilisce nel primo che al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto, nel secondo

che « al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge », aggiungendo che « la nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile ». L'articolo regola, poi, nel terzo comma il caso del concorso con più figli naturali stabilendo che sia allora riservato al coniuge l'usufrutto di un terzo del patrimonio e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo e aggiungendo che « la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile ».

Ora si è osservato che non appare giustificata la differenza di trattamento tra coniuge e figlio naturale, non essendovi in tale concorso quella preoccupazione di mantenere l'unità familiare che sussiste nel concorso tra figli naturali e figli legittimi. Qualche Commissario ha suggerito di limitare la disponibile e riservare al figlio naturale la piena proprietà di un terzo del patrimonio migliorando così il di lui trattamento senza peggiorare quello del coniuge superstite. Altri ha proposto di dare al figlio naturale, oltre alla piena proprietà del quarto del patrimonio, l'intera quota di nuda proprietà di quanto è stato assegnato in usufrutto al coniuge. Altri ancora ha suggerito di riservare al figlio naturale la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La Commissione, in definitiva, ha ritenuto opportuno approvare la proposta che il secondo comma dell'articolo, relativo al concorso con un solo figlio naturale, sia così modificato: « Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà della metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dell'altra metà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile. » e correlativamente l'ultima parte del terzo comma riguardante il caso di più figli naturali dovrebbe essere così redatta: « La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile » (Verb. 16, pag. 152).

46. In ordine all'articolo 87, che, regolando il concorso di ascendenti legittimi e coniuge, attribuisce agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio, un Commissario chiese che fosse assegnata agli ascendenti una quota maggiore. Altri fece presente che in connessione con la modificazione introdotta nell'articolo 81 bisognerebbe anche qui tener conto del caso di più ascendenti. Altri, infine, rilevò la opportunità di dare agli ascendenti quote di usufrutto invece che di proprietà, così come per il coniuge, tenuto conto anche della loro età e per impedire inoltre che essi possano disporre della proprietà a favore di estranei ai figli; ma non insistette nella proposta rendendosi conto che con l'adottare un tale criterio si sarebbe turbato tutto il complesso delle disposizioni (Verb. 16, pag. 153).

47. Altre proposte la Commissione ha ritenuto di fare per le successive disposizioni della Sezione.

Nell'articolo 90, che mantiene la disposizione dell'articolo 819 del Codice vigente che consente di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, la Commissione ha suggerito che, al secondo comma, per il quale « fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari », si specifichi come nel Codice vigente: « i suoi diritti di usufrutto » (Verb. 16, pag. 154; Verb. 17, pag. 156).

48. L'innovazione del secondo comma dell'articolo 91, che riduce alla metà la quota di riserva del coniuge nel caso di separazione consensuale, non è apparsa giustificata. Non è sembrata sufficiente la ragione addotta, in proposito, nella relazione ministeriale che cioè alla separazione consensuale si addivene anche in casi di colpa di uno dei coniugi per evitare strascichi incresciosi o per riguardi familiari

o sociali, in quanto non si prevede il caso che in colpa sia proprio il *de cuius* che può iniquamente valersi di questa sua colpa se si restringesse alla metà la riserva del coniuge che non è in colpa. Nè sembra giusta l'altra ragione addotta, che, cioè, la separazione consensuale attenua molto il vincolo della solidarietà familiare, perchè è proprio in relazione all'attenuazione dei vincoli familiari che la legge costituisce le quote di riserva, in quanto che, se fosse vivo e più sentito il vincolo familiare, sarebbe la successione testamentaria a provvedere. E pertanto la Commissione ha proposto la soppressione del comma, che non figura altresì neppure nella successione legittima (Verb. 17, pag. 156).

49. A discussione ha dato, infine, luogo l'articolo 93 che regola il caso del lascito eccedente la porzione disponibile riproducendo sostanzialmente la disposizione dell'articolo 810 e del capoverso dell'articolo 1091 del Codice vigente con l'aggiunta del seguente terzo comma per regolare il caso del disaccordo tra i legittimari in ordine alla esecuzione della disposizione testamentaria: « Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione ».

La Commissione ha, anzitutto, proposto che nel 1° comma, sia pure se già chiaro, si precisi, risolvendo la questione agitata di fronte alla disposizione del Codice vigente, che la norma si applica non solo al caso in cui il testatore disponga di un usufrutto o di una rendita vitalizia, ma riguarda anche il caso in cui il testatore disponga di più usufrutti o più rendite vitalizie che se singolarmente possono rientrare nei limiti della disponibile, nel complesso importano però una rendita superiore alla rendita della parte disponibile. Alla formula: « Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia » si dovrebbe cioè sostituire l'altra: « Quando il testatore dispone di uno o più usufrutti o di una o più rendite vitalizie ».

In ordine al predetto capoverso aggiuntivo varie osservazioni sono state fatte in seno alla Commissione. Qualcuno, rilevando che in base ad esso basta l'opposizione, per quanto ingiustificata, di uno solo degli eredi per impedire che la disposizione testamentaria abbia applicazione, ha proposto di temperare il rigore della norma con lo stabilire almeno il controllo dell'Autorità giudiziaria per modo che, in caso di disaccordo tra i legittimari, essa possa vagliare bene i motivi e decidere in conformità. Altri si è dichiarato contrario all'intervento dell'Autorità giudiziaria quando le parti sono d'accordo sulla valutazione, poichè, trattandosi di una deroga alle disposizioni sulla successione legittima, è necessario che vi sia l'accordo di tutti i legittimari. Altri ha espresso l'avviso che si lasci libertà di scelta ad ogni singolo legittimario non condividendo l'osservazione della relazione ministeriale che tale soluzione potrebbe determinare, in caso di decisioni contrastanti tra i vari legittimari, pratiche difficoltà, soprattutto nell'ipotesi di disposizioni testamentarie di carattere indivisibile, perchè è difficile che in materia di usufrutto si presenti il caso di indivisibilità. La Commissione, in definitiva, ha acceduto ad una tesi intermedia proponendo che alla formula ministeriale si sostituisca la seguente: « Se i legittimari sono più e non vi sia accordo fra essi, delibererà l'autorità giudiziaria, sempre quando la disposizione testamentaria abbia carattere indivisibile » (Verb. 17, pag. 158).

50. La Sezione 2ª del Capo, relativa alla integrazione della quota dovuta ai legittimari, non ha dato luogo a proposte sostanziali. La Commissione si è limitata a suggerire alcune modificazioni di forma agli articoli 97, 99 e 102: si ricorda particolarmente in quest'ultimo la sostituzione nel secondo comma alle parole: « se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso » delle altre: « se l'eccedenza non supera il quarto » (Verb. 18, pag. 163 e 164).

TITOLO II. — Delle successioni legittime.

1. È stato osservato giustamente che la disciplina delle successioni legittime deve rispecchiare in modo diretto e immediato le concezioni proprie di ciascun momento storico riguardo ai rapporti di famiglia e le direttive dello Stato in questo delicato settore della politica sociale ed economica. Il progetto ministeriale pertanto ha tenuto particolarmente conto delle profonde riforme predisposte in tema di filiazione naturale, giudicata finora con eccessivo rigore, e della più adeguata considerazione che la dignità del vincolo coniugale nel consorzio familiare oggi riscuote. E, in armonia a tali concetti, ha innovato notevolmente questo Titolo rispetto al Codice vigente, assicurando un più largo trattamento ai figli naturali e al coniuge superstite, se pure il miglioramento è stato ristretto nei confronti dei primi rispetto a quello del progetto preliminare apparso eccessivo e pregiudizievole alla giusta tutela della famiglia legittima. Il Titolo ha rimosso ancora alcuni dubbi di interpretazione e ha dato alla materia più sicuri lineamenti sistematici: a differenza del progetto preliminare, poi, ha escluso dal novero dei successibili per legge gli affini, notando che la loro inclusione non risponde ad alcuna esigenza del sentimento comune, dato che essi dovrebbero succedere quando è morto il coniuge da cui deriva l'affinità e non vi sono figli, nella quale ipotesi è evidente che il legame affettivo è così tenue che non merita alcuna considerazione.

La Commissione, portando la sua attenzione sul Titolo, salvo a proporre alcune modificazioni alle singole disposizioni delle quali più avanti si parlerà nei singoli Capi, ha aderito in genere ai principii nel Titolo stesso consacrati; in particolare, ha respinto una proposta diretta ad includere nella successione i figliastri (pag. 189) e ha approvato, nonostante le riserve di qualcuno, il sistema del progetto che, risolvendo chiaramente la questione che oggi si agita in ordine alla natura del diritto dello Stato sulle eredità vacanti, non comprende lo Stato fra gli eredi legittimi ma tratta in un Capo a parte dell'acquisto delle eredità vacanti da parte dello Stato, considerando che esso interviene in questo campo nella sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale. Ciò posto, la Commissione ha riconfermato di conseguenza in questa sede il suo sfavore per la proposta di aggiungere all'elenco dei successibili indicati nell'articolo 106 l'Ente comunale di assistenza, che già aveva escluso potesse includersi fra i riservatari e che qui non potrebbe sostituire lo Stato nella funzione accennata, mentre quel principio di solidarietà nazionale che con tale proposta si voleva affermare trova già la più larga rispondenza e consacrazione negli istituti dello Stato fascista. Un Commissario ha osservato altresì che occorrerebbe disciplinare compiutamente e in modo autonomo il problema della successione delle persone giuridiche, mentre nel progetto non vi sono disposizioni in proposito se non nel Libro I in ordine alle fondazioni (articoli 28 e 36): il progetto del Libro III non si occupa che soltanto della successione delle persone fisiche, mentre anche le persone giuridiche sono soggetti del diritto e seguono le vicende della vita giuridica. Ma, a prescindere dalla riserva fatta da qualcuno sulla opportunità di considerare nel diritto privato la figura delle persone giuridiche, è stato obiettato che è dubbio, secondo il concetto tradizionale, che esista una vera e propria successione attiva delle persone giuridiche: il loro patrimonio si devolve o secondo lo statuto o secondo le deliberazioni dell'assemblea al momento dello scioglimento secondo quanto stabilisce lo Stato e anche la recente dottrina trova che non si può considerare allo stesso modo la vita delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche. Si tratta, è vero, di due soggetti del diritto, ma l'uomo muore e le persone giuridiche si dissolvono per termine stabilito, per irregolarità d'amministrazione, per volontà dello Stato che le trasforma

e dà altra destinazione al loro patrimonio. Si tratta quindi non di successione, ma di devoluzione di beni (Verb. 18, pag. 165; Verb. 19, pag. 172; Verb. 21, pag. 190; Verb. 22, pag. 191; Verb. 28, pag. 239).

CAPO I. — Della successione dei parenti legittimi.

2. Le modificazioni suggerite dalla Commissione in questo Capo riguardano l'articolo 108 in ordine alla successione dei figli legittimati, e gli articoli 111 e 112 circa la successione dei fratelli e sorelle, e degli ascendenti.

In occasione dell'esame dell'articolo 108, che fra l'altro equipara ai figli legittimi i legittimati aggiungendo che l'equiparazione si estende ai « figli legittimati per decreto Reale dopo la morte del genitore, purchè la domanda di legittimazione sia stata proposta non oltre l'anno dalla morte », è stato notato che in sostanza con lo stabilire l'effetto retroattivo della legittimazione si pone un'eccezione alla norma dell'articolo 297 del Libro I che fa decorrere la legittimazione dal giorno del decreto. La Commissione ha pertanto proposto di richiamare la eccezione stessa nel predetto articolo 297 aggiungendo in esso alla fine del primo comma le parole: « salvo quanto è disposto dall'articolo 108 del Libro III » (Verb. 18, pag. 165).

3. La Commissione ha considerato, inoltre, che, in una famiglia bene ordinata, come la nostra, il concetto tradizionale di distinguere le quote successorie tra fratelli unilaterali e germani non ha ragion d'essere. I figli di uno stesso padre o di una stessa madre hanno già fra loro un sacro vincolo di fraternità e distinguerli in due gruppi non giova all'unità familiare. La Commissione ha pertanto proposto di sopprimere la parola « germani » nel primo comma dell'articolo 112, nonchè il secondo comma dell'articolo 111 e dello stesso articolo 112, che l'accennata distinzione consacrano (Verb. 18, pag. 166).

4. Un miglioramento ha, inoltre, la Commissione proposto di apportare al trattamento degli ascendenti nel concorso con i fratelli e sorelle, non sembrando opportuno il peggioramento che il progetto ministeriale introduce rispetto al Codice vigente e al progetto preliminare, mentre proprio agli ascendenti, che hanno dato la vita ai loro figliuoli e li hanno allevati, spettano su di essi dei maggiori diritti che ad ogni altro successibile. Si è così suggerito che la quota in cui succedono i genitori o uno di essi, pur essendo essi ammessi con i fratelli per capi, non sia mai minore del terzo invece che del quarto, posto dal progetto, in tal senso modificando anche il primo comma dell'articolo 112 (Verb. 21, pag. 187).

5. La Commissione non ha ritenuto, infine, di proporre modificazioni in ordine al limite della successione legittima che il progetto, in conformità della legge del 1916, pone al sesto grado, mentre qualche Commissario avrebbe voluto portarlo al terzo o al quarto grado facendo riferimento al criterio della famiglia di sangue e di lavoro. La Commissione ha considerato che, basandosi l'ordinamento della successione sul sentimento familiare, il non restringere il grado di parentela entro cui si succede per legge contribuisce a rafforzare il vincolo familiare, per il che non è mancata la proposta di qualche Ente per un ritorno al limite del Codice vigente. Nè è del tutto trascurabile la considerazione che allo Stato non conviene restringere troppo i gradi di parentela potendo così giustamente rivendicarsi cospicue eredità di italiani morti all'estero da parenti fino al decimo grado (Verb. 18, pag. 167; Verb. 19, pag. 172).

CAPO II. — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.

6. Come già si è accennato, la Commissione ha aderito al sistema del progetto ministeriale che, pur migliorando notevolmente rispetto al Codice vigente la condizione dei figli naturali in armonia alla riforma già attuata nel Libro I, ha temperato

però per una maggiore tutela della famiglia legittima l'indirizzo seguito dalla Commissione Reale accogliendo come per la successione necessaria la trasformazione della quota da quota di diritto in quota di fatto e respingendo la concessione degli altri vantaggi consistenti nell'aumento della quota dalla metà ai due terzi di quella spettante ai legittimi e nella soppressione dell'*jus optionis* concesso a questi ultimi.

7. La Commissione ha, peraltro, fatto alcune osservazioni agli articoli 115, 120 e 122.

Nel capoverso dell'articolo 115, che prevede la facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli naturali « in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima », la Commissione ha proposto di sopprimere la specificazione « immobili » dal momento che è possibile pagare in danaro la porzione stessa. Un Commissario ha pure osservato all'articolo 118, relativo alla successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, che, mentre si ammette che in luogo del figlio naturale subentrino i suoi discendenti legittimi, non si comprende perchè non si consenta poi la successione dei figli naturali del figlio naturale, dato il favore con cui il progetto considera la filiazione naturale (Verb. 19, pag. 172).

8. All'articolo 120, che prevede la successione, al figlio naturale, dei genitori che lo abbiano riconosciuto o di cui sia stato dichiarato figlio, la Commissione ha ritenuto, proponendo apposito emendamento, che sia da escludere il secondo caso, non sembrando giusto ammettere a godere dell'eredità un genitore che evidentemente non ha voluto riconoscere il figlio, tanto che è stata necessaria una sentenza (Verb. 19, pag. 173).

9. Oggetto di particolare discussione è stato, poi, l'articolo 122 relativo ai figli non riconosciuti. Il progetto preliminare aveva tenuto distinte le due ipotesi di figli naturali non riconosciuti ma riconoscibili e di figli naturali non riconoscibili, equiparando i primi ai figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati quando la filiazione risultasse in uno dei modi indicati dall'articolo 286 del Libro I, attribuendo ai secondi invece un assegno vitalizio corrispondente alla rendita della quota cui avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Il progetto definitivo ha ritenuto eccessivamente favorevole tale trattamento ed è tornato al sistema del Codice (art. 752 cpv) col fare ad entrambe le categorie un trattamento del tutto diverso da quello dei figli riconosciuti o dichiarati. Ha solo precisato, in conformità all'interpretazione già seguita, che la disposizione riferita dal Codice vigente ai « figli non riconoscibili » si applica anche a quelli « riconoscibili ma non riconosciuti » ed ha disposto che l'ammontare dell'assegno sia determinato « in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi » e sia la misura massima dello assegno quella della « rendita della quota alla quale i figli naturali avrebbero avuto diritto se fossero stati dichiarati o riconosciuti ».

Ora, mentre alcuni Commissari hanno sostenuto l'opportunità della disposizione del progetto ministeriale che sopprime la diversità di trattamento tra figli naturali riconoscibili e non riconoscibili, essendo necessario evitare quanto può ferire il principio dell'unità familiare, altri hanno osservato che la disposizione è troppo severa, mentre bisognerebbe essere il più possibile indulgenti verso una categoria di figli disgraziati senza loro colpa quando non sono veramente in giuoco gli interessi della famiglia legittima, come avviene quando un figlio naturale non si trova a concorrere con i figli legittimi e con nessun altro parente che possa avere maggiori diritti di lui: era in questa ipotesi soltanto che la Commissione Reale aveva attribuito al figlio naturale riconoscibile gli stessi diritti che se fosse stato riconosciuto. Ma è stato altresì opposto che la norma del progetto preliminare si presterebbe a provo-

care dopo la morte del *de cuius* liti dubbiose da parte di persone che per ottenere una quota ereditaria affermassero di essere i figli naturali, benchè non forniti delle prove occorrenti per essere riconosciuti. Si è piuttosto notata la imprecisione della formula « assegno vitalizio », sostenendosi la opportunità di chiarire quanto meno che l'assegno vitalizio non è quello alimentare di cui parla il Codice vigente, ciò che significa che può essere anche superiore, e si è inoltre sostenuto che potendo il titolo dell'articolo: « Diritti dei figli naturali non riconosciuti e irriconecibili » indurre in equivoco, meglio sia sopprimere le parole: « e irriconecibili », dato che l'articolo regola i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o non riconoscibili. La discussione si è conclusa con l'approvare la proposta del mantenimento della disposizione ministeriale sopprimendosi nel titolo le parole: « e irriconecibili » e precisando che la espressione « qualità degli eredi » si debba intendere non « qualità ereditarie », ma « grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi ». Un Commissario ha poi dissentito dalla maggioranza della Commissione circa il carattere di riserva attribuito all'assegno vitalizio, dato che, in sostanza, si è di fronte ad un figlio che il genitore per buone o cattive ragioni non ha voluto riconoscere (Verb. 19, pag. 174; Verb. 20, pag. 176).

CAPO III. — Della successione del coniuge superstite.

10. Anche in questo Capo, come già si è accennato, la Commissione ha aderito, in genere, alle notevoli innovazioni introdotte dal progetto per migliorare il trattamento del coniuge superstite nelle varie ipotesi. Alcune disposizioni, peraltro, hanno dato luogo a viva discussione e a particolari proposte, a cominciare da quella del terzo comma dello stesso articolo 123 che riduce la misura dell'usufrutto del coniuge superstite quando passa a nuove nozze. Si è osservato contro di essa che la riduzione non è giustificata da alcun principio morale, che essa ricorda la formula testamentaria in vigore nel secolo scorso con la quale si lasciavano dei beni alla moglie purchè si mantenesse buona vedova, che la disposizione favorisce la creazione di famiglie illegittime e il mantenimento di uno stato di illegalità. Si è fatto presente che la disposizione è in contrasto con l'articolo 177 dello stesso progetto ministeriale, il quale in materia di testamento sancisce la norma precisa che la condizione che impedisca le prime nozze e le ulteriori si considera come non apposta: sarebbe perciò strano il vietare di introdurre nel testamento una simile disposizione, mentre con l'articolo 123 si stabilisce una riduzione dei diritti del coniuge se passa a nuove nozze. E la maggioranza della Commissione, in definitiva, in conformità a quanto ha ritenuto per l'analoga disposizione in sede di successione necessaria, ha deliberato di proporre la soppressione del detto penultimo comma dell'articolo 123, in quanto esso si risolve in una penalità per il coniuge che passa a nuove nozze, in contrasto con i criteri demografici.

11. Oggetto di viva discussione è stata altresì la diversità di trattamento che il progetto fa nel secondo comma dello stesso articolo 123, al coniuge superstite secondo che si tratti del marito o della moglie, la quale ultima è notevolmente avvantaggiata rispetto al primo. In favore della disposizione si è osservato da taluni Commissari che, pur riconoscendo che talvolta anche la donna contribuisce al finanziamento della famiglia, più frequentemente invece si verifica l'altra ipotesi di una famiglia in cui la maggior parte dei proventi è data dal lavoro del marito e il progetto ha voluto tener conto appunto di questo stato di fatto, per cui, in caso di morte della moglie, la situazione patrimoniale del marito rimane pressochè inalterata; e non altrettanto può dirsi in caso di morte del marito. Si è aggiunto, poi, che, se si tiene conto che i frutti della dote sono percepiti dal marito e che anche i beni parafernali possono

essere amministrati da lui, può avvenire che, alla morte del marito, la moglie non trovi alcun accrescimento dei suoi beni. In definitiva, si è ancora in tal senso osservato che dovendosi decidere tra le due tendenze, quella diretta a favorire una condizione di cose per cui la donna lavoratrice faccia concorrenza all'uomo o l'altra che miri a renderla più moglie e donna di casa, non si ritiene che si debba assecondare la prima tendenza, pur non essendo possibile reprimerla. Ma si è obiettato da altri che la diversità di trattamento non si giustifica in quanto la disposizione, presupponendo che la proprietà dei beni familiari sia in genere del marito, considera sostanzialmente la famiglia con gli stessi criteri di tempi ormai lontani, mentre oggi le necessità della vita impongono alla donna apporti diretti e concreti alla creazione dei mezzi di vita della famiglia. Basti considerare il grande numero di donne che oggi lavora e guadagna sia in posizioni umili, sia in carriere più elevate, il che permette bene alla donna di considerarsi su un piede di uguaglianza con l'uomo; e tale equiparazione esclude che nel caso in esame possa essere giustamente fatto al marito superstite un trattamento diverso da quello stabilito per la moglie. Nè può trascurarsi, si è osservato, che la disposizione pare che presupponga una grande differenza di età tra marito e moglie per cui sia probabile che il marito muoia prima della moglie, mentre oggi la tendenza a favorire i matrimoni in giovane età ha ridotto naturalmente la differenza di età tra marito e moglie e d'altra parte il fatto che le donne risultassero in passato più longeve era in relazione con la vita di famiglia più tranquilla e meno logorante, che le donne erano solite fare, il che oggi più non corrisponde al vero.

La Commissione ha, in definitiva, deliberato di proporre che nel secondo comma dell'articolo 123 sia esclusa ogni diversità di trattamento tra i coniugi come quella che non si concilierebbe con la odierna indiscutibile maggiore libertà e produttività economica della donna in confronto al passato.

12. In ordine alla misura della quota del coniuge superstite in concorso con discendenti legittimi, portata dal progetto alla metà dell'eredità indipendentemente dal numero dei figli, alcuni hanno lodato incondizionatamente la portata di tale innovazione in relazione al prestigio che il coniuge superstite deve avere rispetto ai figli. Altri hanno espresso l'avviso che sia eccessiva la misura della metà senza tener conto del numero dei figli, la cui quota può così ridursi in certi casi a proporzioni assolutamente troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli di primo letto data l'abolizione già proposta del terzo comma dell'articolo stesso, mentre poi il criterio della variabilità sarebbe da seguire anche per coerenza, dato che lo si è tenuto presente in sede di successione necessaria. Qualcuno ha suggerito di stabilire che l'usufrutto sia di una quota corrispondente a quella spettante a ciascun figlio, ma non inferiore ad un quarto se superstite sia la moglie. La Commissione, in definitiva, ha nella sua maggioranza approvato la proposta di lasciare la misura del progetto per il caso di concorso con un solo figlio e ridurla ad un terzo negli altri casi modificando quindi così il secondo comma dell'articolo 123: « L'usufrutto è della metà dell'eredità se concorre alla successione un solo figlio e di un terzo negli altri casi ».

La Commissione ha, infine, in questa sede riconfermato il suo avviso che tutti i figli, sia di primo che di secondo letto, debbano essere presi in eguale considerazione e, salvo il generale coordinamento delle disposizioni del progetto alla fine dei lavori, ha proposto alcune modificazioni di forma nel primo comma dello stesso articolo 123 per sostituire alla frase: « Quando alla successione vengano figli » l'altra: « Quando alla successione concorrano » e nel primo comma dell'articolo 124 per sostituire alla frase: « la quota devoluta in proprietà al coniuge superstite è del terzo dell'eredità » l'altra: « è devoluto in proprietà al coniuge superstite il terzo dell'eredità » (Verb. 16, pag. 146; Verb. 20, pag. 179; Verb. 21, pag. 182).

CAPO IV. — Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato.

13. Accedutosi dalla maggioranza della Commissione, come già si è detto, al sistema del progetto che non considera il rapporto di successione dello Stato sulle eredità vacanti come un rapporto ereditario (non si è ritenuto che si potesse in proposito distinguere fra beni di cittadini e beni di stranieri, come qualcuno avrebbe voluto) ed esclusosi in conseguenza che fra gli eredi legittimi potesse ammettersi l'Ente di assistenza che avrebbe fra l'altro impedito il verificarsi dell'ipotesi di acquisto delle eredità vacanti da parte dello Stato, la Commissione, utilizzando le proposte della apposita Sottocommissione incaricata di studiare la questione, ha suggerito alcuni emendamenti.

14. L'articolo 128 del progetto ministeriale stabilisce nel primo comma che « in mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto » e, regolando nel secondo comma i diritti dello Stato sulle successioni degli stranieri, aggiunge: « Se il defunto sia straniero e non lasci coniuge o parenti successibili, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno ». È sembrato, anzitutto, alla Commissione che in luogo di « passaggio » o « acquisto » di beni fosse più opportuno usare il termine di « devoluzione » come più appropriato giuridicamente ad un qualunque trapasso di diritti che non abbia carattere contrattuale. Non può dirsi, inverò, che la parola « devoluzione » sia esclusiva di una successione ereditaria: si consideri l'articolo 20 del Decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, in cui è essa usata nel caso di liquidazione del patrimonio delle associazioni sindacali. È sembrato, inoltre, alla Commissione più opportuno parlare di « patrimonio del defunto » anzichè di « beni del defunto » per precisare il concetto che il Fisco deve sempre intervenire nella successione anche se si tratta di eredità operate, assumendo così, pur non essendo erede, una funzione corrispondente a quella dell'erede, salvo la limitazione della sua responsabilità entro la cifra del valore dei beni acquistati.

E così pure, codificando il principio di diritto risultante dalla legge successoria e non ritenendo di dover affrontare la questione che sia lo Stato come persona giuridica il titolare della devoluzione, è parso opportuno dichiarare che il patrimonio ereditario è devoluto al « patrimonio dello Stato » più che allo « Stato ». Alla espressione « in mancanza di eredi » è parso alla Commissione più opportuno sostituire una formula che facesse riferimento in genere a « persone aventi diritto alla successione », affinchè sia chiaramente esclusa la devoluzione allo Stato nel caso che il defunto abbia lasciato il solo coniuge benchè non sia erede. Ciò particolarmente agli effetti dell'applicazione del capoverso che contempla il caso del defunto straniero e in luogo della formula da esso usata « se non lasci coniuge o parenti successibili », formula di valore discutibile poichè crea d'altra parte erede il coniuge quando la legge straniera potrebbe invece non riconoscerlo. Rispetto a tale capoverso, la Commissione ha, inoltre, rilevato che la disposizione, innovando notevolmente rispetto alla successione dello straniero sul sistema vigente, presenta la possibilità di un contrasto con la disposizione delle preleggi, secondo la quale le successioni sono regolate dalla legge nazionale del defunto, e debba opportunamente coordinarsi con questa, che appare più conveniente, salvo a dichiarare espressamente, in conformità allo scopo del progetto, che la devoluzione avviene anche quando la legge straniera chiama a raccogliere i beni lo Stato straniero o altro Ente pubblico straniero. La Commissione ha ritenuto, inoltre, che, pur lasciando la riferita disposizione anche ai beni mobili, non sia comunque opportuno rientrano in essa i beni dello straniero soltanto di passaggio per l'Italia e sia quindi da precisare che si ha riguardo solo agli stranieri residenti nel territorio dello Stato. In definitiva, la Commissione ha proposto che l'articolo 128 sia così formulato:

« Se mancano persone aventi diritto alla successione, il patrimonio ereditario è devoluto di diritto al patrimonio dello Stato.

« Se il defunto sia uno straniero, che abbia la sua residenza in Italia da oltre un anno, sono devoluti di diritto al patrimonio dello Stato i beni dello straniero che si trovino nel territorio del Regno al momento della sua morte, anche quando la legge straniera chiama a raccogliere detti beni lo Stato straniero o altro Ente pubblico straniero ».

Corrispondentemente si dovrebbe sostituire all'intestazione del Capo la seguente: « Devoluzione del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato ».

La Commissione non ha, poi, ritenuto che si debba particolarmente precisare a quali fini lo Stato deve destinare i beni ad esso devoluti, come era stato proposto in un primo tempo nell'escludere la diretta attribuzione delle eredità vacanti agli Enti di assistenza, osservandosi, come si è già ricordato, che si verrebbe a degradare la successione dello Stato dimenticando la particolare figura dello Stato fascista, stimolatore e propulsore di tutti i principii solidaristici della società, che attua cioè già in pieno quelle direttive che si vorrebbero ad esso imporre (Verb. 22, pag. 191; Verb. 23, pag. 198; Verb. 28, pag. 239).

15. La Commissione ha, inoltre, ritenuto opportuno che la formula dell'articolo 129, che giustamente fissa la responsabilità dello Stato per i debiti e legati in quanto lo Stato, pur non essendo erede nel senso tecnico giuridico della parola, resta sempre un successore, sia resa però più aderente alla affermata natura del diritto dello Stato sulle eredità vacanti. A tal fine, la Commissione ha proposto che alla dizione del progetto: « Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati » sia premesso il seguente comma: « Alle devoluzioni del patrimonio del defunto al patrimonio dello Stato sono applicabili le disposizioni di questo Libro in quanto siano compatibili con le norme di diritto pubblico che regolano l'attività dello Stato » (Verb. 28, pag. 244 e 253).

16. Come già si è detto, poi, nel trattare delle rinunzie all'eredità, a cui si rimanda, la Commissione ha proposto di ripristinare in questa sede l'articolo 63 del progetto della Commissione Reale, non ritenendo opportuno prescindere da una affermazione di così rilevante importanza in piena aderenza con la affermata natura del diritto dello Stato sulle eredità vacanti. L'articolo, che dovrebbe prendere posto dopo il 129, è così redatto: « Lo Stato non può rinunziare all'acquisto di beni ereditari che gli sono attribuiti per legge » (Verb. 11, pag. 110; Verb. 28, pag. 245).

TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.

1. Non meno minuzioso e profondo dei precedenti è stato l'esame del Titolo delle successioni testamentarie. Anche qui può dirsi che la Commissione ha approvato essenzialmente il progetto, pur mirando, con le sue osservazioni e proposte, a renderlo ancor più omogeneo e tecnicamente perfetto, nonchè a far aderire sempre più alla viva realtà politico-giuridica le norme del nuovo Codice.

Sono state così particolarmente oggetto di ampia discussione le disposizioni relative: alla definizione del testamento, ai requisiti dell'olografo, alla pubblicazione, alla disposizione fiduciaria, alle disposizioni per l'anima, alla condizione risolutiva, al diritto di accrescimento, alla revocazione espressa, alla distruzione del testamento olografo, alla sostituzione fedecommissaria, all'esecutore testamentario.

Come più particolarmente si dirà nei singoli Capi, si è ritenuto che nella definizione del testamento si dovesse evitare che le disposizioni non patrimoniali di esso sembrino considerate in posizione sussidiaria rispetto alle patrimoniali mentre ciò che importa è che risulti debba trattarsi di disposizioni di carattere giuridico.

Così pure si è ritenuto che si potesse, in ordine ai requisiti dell'olografo, attenuare il rigore per quanto attiene alla sottoscrizione, ammettendo la validità del testamento firmato senza l'indicazione del nome e cognome, ma con una sottoscrizione, la quale designi con certezza la persona del testatore.

La Commissione, preoccupata soprattutto che il testamento possa avere un contenuto morale interessante particolarmente gli eredi, i quali potrebbero preferire di non renderlo pubblico, e perplessa di fronte al problema dell'eventuale sanzione, ha ritenuto che l'obbligo della pubblicazione, in ogni caso, del testamento olografo fosse, come nel Codice attuale, da subordinarsi alla richiesta di chi creda di avervi interesse, ammettendo anche la cancellazione, per giustificati motivi, di periodi o frasi di carattere non patrimoniale e consentendo, d'altra parte, l'esecuzione volontaria di un testamento nè depositato, nè pubblicato.

Quanto alla disposizione fiduciaria, la Commissione, mentre ha approvato l'esclusione della ripetizione dei beni da parte di chi ha eseguito volontariamente la disposizione, nell'intento di mantenere allo Stato un'arma per evitare acquisti di beni, che potrebbero anche essere dannosi ai fini dello Stato stesso, ha proposto di mantenere, come già aveva suggerito la Commissione Reale, la norma del capoverso dell'art. 829 del Codice vigente per cui le regole sulle disposizioni fiduciarie non si applicano al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci, persone fisiche o enti.

In merito alle disposizioni per l'anima, notato che il progetto ministeriale rende valida la disposizione anche se il testatore non ha precisato chi debba curarne l'esecuzione, nè chi ha il diritto di farla eseguire, si è proposto, per colmare tale lacuna, un nuovo testo dell'articolo 171, per il quale, se nessuna persona è stata designata o se questa trascuri di far eseguire la disposizione, si attribuisce l'azione a qualsiasi interessato o al Pubblico Ministero, nonchè all'autorità religiosa competente, e si ammette la facoltà dell'autorità giudiziaria, sentita l'autorità religiosa competente e il Pubblico Ministero, di ridurre in ogni tempo l'onere, tenendo conto dello stato del patrimonio, della situazione familiare dell'onereato e anche degli interessi religiosi della popolazione.

La Commissione ha ritenuto opportuno, inoltre, di proporre — per le disposizioni a titolo universale — la soppressione della condizione risolutiva, essendosi preoccupata che l'innovazione si risolva in un danno anzichè in un progresso.

Ha ritenuto, invece, che si dovrebbero ripristinare: 1° la disposizione del progetto preliminare (art. 202), per cui si hanno come non apposte le condizioni impossibili e

quelle contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 2° la Sezione III dello stesso progetto preliminare relativa all'istituzione di erede, tutt'altro che superflua; 3° l'istituto del diritto di accrescimento, apparso giustificato non solo in omaggio alla volontà del testatore, ma anche per superiori ragioni di indole economica.

La norma relativa alla distruzione del testamento olografo è stata oggetto di numerose osservazioni e la Commissione si è, in conclusione, trovata concorde nel proporre la soppressione dell'articolo 221, essendo state poste in evidenza le gravi difficoltà e dubbiezze che possono sorgere per provare che sia stato il testatore a lacerare o cancellare il testamento, e nell'intesa che si lascerà così all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali dimostrare la volontà di porre nel nulla il testamento precedente.

Con favore è stata, invece, accolta l'innovazione per cui si ammette entro certi limiti la sostituzione fedecommissaria, considerandosi il vantaggio economico che l'istituto costituisce specie in ordine alla conservazione dei beni, con l'impedire che il patrimonio familiare, a seguito del passaggio a un figlio incapace o dissipatore, vada disperso.

La Commissione, ha, infine, approvato i nuovi poteri attribuiti all'esecutore testamentario e le norme che mirano a rendere l'istituto più organico, efficace e completo, limitandosi a proporre alcune modificazioni dirette soprattutto ad eliminare gli inconvenienti che potrebbero sorgere in dipendenza di un eventuale contrasto di interessi fra l'esecutore che sia anche erede e gli altri eredi.

CAPO I. — Disposizioni generali.

2. A notevole discussione ha dato luogo la definizione del testamento (articolo 130). La Commissione è stata — come si è già detto — concorde nel ritenere che il testamento possa contenere anche disposizioni di carattere giuridico non aventi contenuto patrimoniale e che queste possano avere efficacia anche in mancanza di quelle patrimoniali.

Alcuni Commissari hanno, peraltro, rilevato che la formula del testo ministeriale sembra contenere una contraddizione tra la prima parte, in cui si assume come carattere fisionomico del testamento il suo contenuto patrimoniale e la seconda parte che ammette la figura del testamento anche se non vi è contenuto patrimoniale. Alcuni, invece, hanno negato tale contraddizione, notando che la seconda parte non si oppone, ma si somma alla prima, e costituisce una mitigazione della formula assoluta usata nel primo comma. Altri, del pari, non hanno ravvisato la contraddizione stessa, osservando che le disposizioni non patrimoniali, pure essendo contenute in un testamento, non hanno sostanzialmente carattere testamentario, trattandosi, per esempio, di disposizioni che avrebbero potuto essere fatte anche con atti *inter vivos*.

Un Commissario ha, poi, sollevato una questione di carattere generale, sostenendo che non sia affatto assiomatico l'agganciamento del testamento ai beni patrimoniali: se si vuole stabilire un nuovo diritto civile su basi etiche e spiritualistiche, si deve arrivare a considerare il testamento come un atto di ultima volontà col quale il dichiarante non dispone solo in ordine ai beni economici, ma anche intorno ad altri oggetti di ordine morale e politico. Non si può, infatti, prescindere dalla visione filosofica e politica del concetto fascista che considera il titolare del diritto di testare non solo in quanto sia munito di beni economici, ma anche soltanto se dispone di beni ideali. In una parola, c'è testamento quando si disponga in ordine e ai beni ideali e ai beni materiali, in ordine cioè alla proprietà trascendentale di tutte le produzioni dell'io puro, della volontà pura. Tale dottrina — si è aggiunto — partendo dal presupposto della volontà, dell'io puro inteso in senso spiritualistico, cristiano, giungerà a stabi-

lire l'assolutezza del diritto soggettivo di disporre in sede di ultima volontà. Il concetto di proprietà, che è il presupposto logico del diritto di disporre, non va inteso, infatti, solo nel senso materialistico di protezione esclusiva dei beni, ma anche nei riguardi di tutti i prodotti dello spirito, in ordine anche alla sfera politica e alla morale.

Senonchè questa concezione non ha trovato consenziente la Commissione. Molti hanno osservato che il testamento deve sempre contenere disposizioni aventi effetti giuridici e non delle semplici affermazioni di pura idealità morale o politica. Queste possono anche esservi comprese, ma non hanno alcuna rilevanza giuridica. Possono, invece, essere prese in considerazione le disposizioni contenute nel testamento, anche se prive di contenuto patrimoniale, purchè abbiano effetti giuridici. Qualcuno ha aggiunto che il testamento vale in quanto si disponga delle proprie sostanze; tutte le altre disposizioni avranno un diverso valore a seconda del loro contenuto: se morali, avranno efficacia morale; se giuridiche, avranno valore solo in quanto sono ammesse dalla legge.

Essendo stato proposto di stabilire che nel testamento possono essere contenute anche altre disposizioni per le quali sia permessa o non sia incompatibile la formula testamentaria, e che conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale, fu da taluno rilevato che, data l'incertezza della dottrina, non è opportuno introdurre nel Codice il concetto di disposizioni permesse o non incompatibili con la forma testamentaria, e si è perciò suggerito di dire che il testamento è un atto revocabile di ultima volontà con cui, secondo le regole formali e sostanziali stabilite dalla legge, taluno può disporre di tutti o parte dei propri beni. A ciò è stato obiettato che in tal modo si verrebbe alla conclusione che se l'atto contiene, per esempio, una disposizione non conforme alla legge, non si è di fronte a un testamento. Del resto, si è aggiunto, il problema è di definire il testamento e non di precisare in quali casi sono valide le disposizioni in esso contenute.

Da un Commissario è stata allora suggerita la seguente definizione: « Il testamento è un atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ». Questa formula è stata in un primo momento respinta, così come sono state respinte: la proposta di approvare l'articolo 130 nel testo ministeriale; quella di definire il testamento un atto revocabile di ultima volontà con cui taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere dei propri beni economici e ideali; quella, semplificatrice, di stabilire solo le caratteristiche essenziali per cui il testamento si differenzia dagli altri negozi giuridici, definendolo un atto revocabile con cui taluno dichiara la sua ultima volontà da valere per il tempo dopo la morte; e, infine, quella di sostituire nella seconda parte dell'articolo 130 alle parole: « nel testamento » le altre: « in un atto di ultima volontà ».

Successivamente però, in considerazione che la prima di codeste formule costituisce una transazione fra le tendenze manifestatesi, in quanto abbraccia insieme le disposizioni di carattere patrimoniale e quelle di carattere non patrimoniale, senza porre queste ultime in posizione sussidiaria, come fa il testo ministeriale, ed essendosi ricordato da qualche Commissario che in diritto romano non era dubbio che anche disposizioni di carattere non patrimoniale fossero comprese nel testamento, la formula stessa è stata ripresa in esame.

Qualcuno ha allora proposto di sopprimere le parole: « mediante disposizioni aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale », senonchè è stato rilevato che tali parole giovano ad eliminare gli inconvenienti originati dal fatto che, secondo la dottrina vigente, un testamento che non contiene disposizioni patrimoniali non è valido. Altri ha chiesto che fosse aggiunto l'inciso contenuto nell'articolo 759 del Codice vigente: « secondo le regole stabilite dalla legge » la cui soppressione potrebbe far pensare che si ritiene superfluo l'inciso stesso o che si vuole introdurre un concetto diverso. Pur essendo stato posto in rilievo che tale inciso riguarda la forma, la

quale è considerata negli articoli 143 e seguenti, epperò è sottinteso che saranno necessarie le regole in seguito indicate, la proposta è stata accolta. Altri ancora ha chiesto la soppressione delle parole: « di carattere giuridico », perchè pleonastiche, dato che il testamento come negozio giuridico in tanto è giuridico in quanto resta nell'ambito dell'ordinamento giuridico; ma la maggioranza della Commissione si è opposta, rilevando che un testamento deve considerare rapporti giuridici e non già l'estrinsecazione di sentimenti i quali, anche se nobilissimi, non producono effetti giuridici. Qualche Commissario ha affacciato dubbi circa l'opportunità di estendere il concetto della revocabilità a tutte le disposizioni non patrimoniali contenute nel testamento, per esempio quella concernente il riconoscimento di un figlio, ma il rilievo è stato abbandonato di fronte alla constatazione dell'impossibilità di risolvere tutti i casi con una definizione e all'osservazione che sarà disposto successivamente che, se il testamento è dichiarato nullo, si verificherà conversione del negozio giuridico per determinate disposizioni.

A qualche dubbio ha dato, inoltre, luogo l'espressione « ultima volontà », in quanto da una parte si è osservato che la parola « ultima » è superflua essendo la volontà sempre l'ultima nel momento in cui la si esprime e dall'altra si è obiettato che la volontà non si può mai considerare ultima finchè non si muore e che con l'espressione suddetta si vuole piuttosto intendere « volontà da valere dopo la morte ». E questa formula è stata approvata, sicchè la dizione del nuovo articolo 130, per cui la grande maggioranza della Commissione ha espresso il suo favore, è rimasta così definitivamente concepita: « Il testamento è un atto revocabile con cui taluno, secondo le norme stabilite dalla legge, dichiara la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico aventi contenuto patrimoniale o non patrimoniale ».

È stata, poi, fatta presente da qualche Commissario la sconcordanza che verrebbe a verificarsi fra l'articolo predetto e le disposizioni successive che riflettono sempre la concezione del testamento di puro carattere patrimoniale, e si è insistito affinché si stabilisse un coordinamento per regolare le disposizioni che cadono su oggetti non patrimoniali. A tale scopo è stato proposto un articolo aggiuntivo diretto a disciplinare le disposizioni non patrimoniali, stabilendo che si applicano anche ad esse le norme di carattere regolamentare relative alle successioni dei beni e in generale le norme relative ai contratti e dichiarando prive di effetti le disposizioni medesime se contrarie ai principii dell'ordinamento giuridico dello Stato, per esempio nell'ipotesi che il padre manifesti nel testamento la volontà che i figli siano antifascisti. Senonchè è stato osservato che se le disposizioni non patrimoniali non hanno effetti giuridici — come nell'esempio addotto — esse sono comunque nulle; che se invece si tratta di interpretazione di disposizioni patrimoniali, per esempio qualora nel testamento sia detto: « se mio figlio si iscrive al P. N. F. gli tolgo questo beneficio », è chiaro che una tale disposizione sarebbe nulla per l'articolo 24 delle disposizioni preliminari. Perciò l'articolo aggiuntivo è stato ritenuto superfluo. Il proponente ha, peraltro, tenuto a riaffermare il suo avviso che le disposizioni di carattere non patrimoniale di cui all'articolo 130 sono vere e proprie manifestazioni di volontà e quindi hanno sempre effetti giuridici (Verb. 23, pag. 200; Verb. 24, pag. 207; Verb. 25, pag. 219).

3. Un perfezionamento nella formulazione, pur d'accordo sulla sostanza, la Commissione ha poi ritenuto necessario nell'articolo 131, col quale si è cercato di porre fine alla grave questione su che cosa ci si debba fondare per sapere se una persona sia stata nominata erede ovvero debba considerarsi legataria, uniformandosi alla recente giurisprudenza che fa dipendere la disposizione dalla intenzione del testatore. L'articolo, dopo avere stabilito nei primi due commi che « le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede » e che « le altre disposizioni sono a titolo

particolare e attribuiscono la qualità di legatario » aggiunge nell'ultimo capoverso che « l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulti che i beni sono stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio ». Qualche Commissario ha proposto di sopprimere nell'ultimo comma le parole: « risulti che » le quali lasciano all'arbitrio del giudice il determinare se si è alla presenza di un erede o di un legatario. Altri ha suggerito di sopprimere addirittura l'ultimo capoverso e di agganciare il concetto in esso contenuto a quello del comma precedente, notando che tale fusione evita il pericolo che le due disposizioni possano essere considerate contraddittorie. Altri ancora ha chiesto di sostituire alle parole: « come quota del patrimonio » le altre: « come quota dell'eredità ».

La Commissione ha approvato, insieme con tale sostituzione, la fusione dei due capoversi proponendo, in loro vece, il seguente comma: « Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario, a meno che non risulti che i beni siano stati assegnati dal testatore come quota dell'eredità » (Verb. 24, pag. 210).

CAPO II. — Della capacità di disporre per testamento.

4. Nell'articolo 133 il progetto ministeriale ha fuso le disposizioni degli articoli 762 e 763 del Codice vigente introducendo alcune varianti nelle disposizioni del secondo articolo. Su tale fusione nessuna osservazione la Commissione ha avuto da muovere: un Commissario soltanto avrebbe voluto sopprimere il primo comma, corrispondente all'articolo 762 del Codice vigente: « possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge », dato che la norma sarebbe ugualmente chiara in quanto tutti coloro che non sono considerati nell'articolo sono capaci di testare; ma la proposta non ha trovato accoglimento, essendo stato fatto presente che detto comma è in funzione dell'ultimo, il quale comprende anche i casi di incapacità transitoria per cui non è stata pronunciata giudizialmente l'interdizione.

Nessun rilievo, del pari, la Commissione ha fatto sui primi due casi di incapacità, relativi a coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni e agli interdetti per infermità di mente, casi del tutto corrispondenti a quelli considerati dal Codice vigente. A discussione, invece, ha dato luogo anzitutto il n. 3 dell'articolo 133 che, come l'analoga disposizione del progetto del I Libro, si riferisce a quelli che, quantunque non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento laddove il Codice vigente considera « quelli che, quantunque non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero testamento ».

Qualcuno, partendo dal presupposto che la prova della non sanità di mente debba esser data giudizialmente, ha opinato non essere ammissibile che da un fatto naturale qual'è quello di una incapacità più o meno temporanea ed accertabile (perchè la psichiatria non può definirsi scienza esatta) possa dipendere la capacità di testare, e doversi pertanto collegare l'incapacità solo allo stato di interdizione che succede giuridicamente al fatto naturale di una alienazione mentale accertata con tutti i mezzi dalla tecnica peritale. Su tale riserva non si è ritenuto, peraltro, di riaprire il dibattito dopo la discussione avvenuta in sede del primo Libro, anche perchè la questione è stata già superata nella dottrina.

Qualcuno avrebbe voluto sopprimere le parole: « si provi », data la presunzione che, salvo prova in contrario, ognuno è sano di mente; senonchè la Commissione ha preferito lasciarle, dato che esse danno una maggiore garanzia.

Alcune osservazioni, poi, si riferiscono all'ultimo comma dell'articolo che stabilisce che « nei casi di incapacità preveduti nel presente articolo il testamento può

essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, abbia eseguito volontariamente il testamento ». In ordine a tale comma, un Commissario ha ritenuto troppo breve il termine di cinque anni per l'impugnazione del testamento, specie per l'ipotesi che sia un minore a fare l'impugnazione. Altri ha prospettato l'opportunità di fare una distinzione fra i casi preveduti nei primi due numeri e il terzo, ritenendo più giusto che per i primi, trattandosi di una causa certa di incapacità, non possa ammettersi la prescrizione quinquennale, che dovrebbe invece, per ragioni logiche, essere riservata solo al caso previsto dal n. 3. Ciò anche nei riguardi dei minori che verrebbero maggiormente tutelati e non rischierebbero di perdere l'eredità per un fatto colposo del loro tutore. Altri, invece, avrebbe voluto lasciare il termine solo per i primi due numeri, osservando che quando sia accertato il fatto della minore età o della interdizione non si comprende perchè si debba attendere più di cinque anni per impugnare il testamento, mentre nel caso previsto dal n. 3 si può venire a conoscenza del fatto anche dopo molti anni. Per quanto, poi, riguarda i minori, lo stesso Commissario ha espresso l'avviso che, se il termine deve considerarsi di prescrizione, come del resto è detto nella relazione, la minore età ne sospende il corso.

La Commissione, ritenuto che la minore età e l'infermità di mente sono due fatti che si possono accertare in qualunque tempo, ha approvato il concetto di riservare il termine di prescrizione solo al caso della incapacità transitoria, proponendo di fondere la prima parte dell'ultimo comma con il comma precedente, con questa modificazione: « In questo caso il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ». Ha proposto, inoltre, di modificare così la restante parte del comma: « Il testamento non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, lo abbia eseguito volontariamente ».

Un Commissario, infine, non trovava giuridico il sistema per cui il testamento fatto da un interdetto possa avere efficacia se non viene impugnato; ma gli è stato obiettato che spesso gli interdetti sono tali per monomanie particolari, all'infuori delle quali sono perfettamente normali; non vi sarebbe perciò motivo di sancire per essi una nullità assoluta (Verb. 24, pag. 211).

CAPO III. — Della incapacità di ricevere per testamento.

5. La Commissione ha, anzitutto, espresso l'avviso che il Capo III torni ad assumere l'intitolazione della corrispondente Sezione III del vigente Codice civile e cioè: « Della capacità di ricevere per testamento ». Ciò anche in correlazione al Capo precedente, intitolato: « Della capacità di disporre per testamento » (Verb. 24, pag. 214).

6. Le più benevole disposizioni contenute nel progetto a favore dei figli naturali (articoli 134 a 136), hanno trovato il pieno consenso della Commissione, in coerenza a quanto è già stabilito a favore di essi nel Libro I e nelle successioni legittime. Una sola modificazione la Commissione ha suggerito all'ultimo capoverso dell'articolo 135, che dà facoltà ai discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili: « in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima », proponendo di sopprimere la parola « immobili » per coerenza a quanto deciso in altra occasione, a proposito del coniuge superstite (Verb. 24, pag. 214).

7. In ordine all'articolo 137, che fissa il trattamento del coniuge del binubo a differenza del Codice vigente stabilendo il limite delle disposizioni a favore del predetto coniuge in rapporto esclusivamente alla disponibile, un Commissario, ritenendo

sufficienti le norme generali sull'imputazione, ha sostenuto l'inutilità dei due capoversi che prescrivono da una parte il calcolo, nella determinazione della porzione del coniuge, delle donazioni eventualmente da lui ricevute e dall'altra la divisione dell'eccedenza tra il coniuge e i figli del testatore; ma la Commissione non ha accolto la proposta di soppressione ritenendo che si sia voluto fare una dichiarazione esplicita allo scopo di chiarire il concetto che, considerandosi erede il coniuge, ha diritto anche esso a una quota parte dell'eccedenza che, secondo il Codice vigente, andava divisa solo fra i figli (Verb. 24, pag. 215).

8. Nessuna osservazione ha avuto da muovere la Commissione alle disposizioni sull'incapacità del tutore e del protutore, del notaio e di chi ha scritto il testamento segreto nonchè sulle persone interposte (articoli 138 a 141). A particolare discussione ha dato invece luogo l'articolo 142 che, ad eliminare le attuali difficoltà e incertezze, regola la capacità di succedere degli enti di fatto, riconoscendo efficacia alle disposizioni a favore di un ente non legalmente riconosciuto purchè entro un anno sia chiesto il riconoscimento e questo sia entro un anno concesso. Un Commissario ha dichiarato di essere radicalmente contrario alla norma non comprendendo perchè si debba sforzare la logica giuridica a favore di soggetti privati quali le società civili o di commercio, o le fondazioni private. Il principio potrebbe ammettersi soltanto in rapporto ad enti non legalmente riconosciuti con fini pubblici d'istruzione, educazione e assistenza. Ma anche in tal caso si partirebbe dall'errato presupposto che, nell'attuale sistema di concentrazione istituzionale di tutte le iniziative di interesse pubblico, possano esistere enti di fatto che perseguono finalità pubbliche, di assistenza, educazione e istruzione. Per ciò il proponente suggeriva — ove non si volesse sopprimere l'articolo — di adottare una formula negativa: non ammettersi cioè disposizioni a favore di un ente privato non legalmente riconosciuto. A ciò è stato obiettato da alcuni che nell'articolo è già implicito il concetto che debba trattarsi di enti riconoscibili (altrimenti non sarebbe accordato il riconoscimento) e allora non si vede perchè debbansi privare della successione; e da altri che non sembra voglia l'articolo alludere alle società di commercio. Se vi sarà frode, non verrà concesso il riconoscimento; ma è poco probabile che si creino fittizie società di commercio per destinare sostanze a persone cui la legge proibisce che siano lasciate: non è presumibile che, per esempio, un padre costituisca una società di commercio chiamandone a far parte il figlio adulterino (al quale faccia pervenire così un patrimonio immobiliare), poichè in tal caso si può impugnare la costituzione della società.

La Commissione, nel mostrarsi favorevole alla sostanza dell'articolo, ha preso in considerazione il rilievo presentato da un Commissario relativamente alla brevità del primo termine posto a carico dell'ente, potendo accadere che, per incuria di chi ne avrebbe il dovere, la domanda di riconoscimento non venga presentata entro l'anno, e, pur essendo stata fatta presente l'urgenza assoluta di uscire al più presto dalla situazione abnorme di una eredità senza erede e la correlativa necessità di stimolare l'iniziativa degli enti per non far rimanere troppo tempo incerto il rapporto successorio, ha stabilito di proporre come primo termine un biennio anzichè un anno.

Qualche Commissario ha proposto di sopprimere il secondo termine, in quanto il ritardo può dipendere dalle stesse autorità amministrative, rilevando inoltre che se, per esempio, gli eredi fanno opposizione al riconoscimento, passerà molto tempo prima di venire ad una conclusione. Taluno ha suggerito di stabilire un biennio anche per questo termine, ma la Commissione ha preferito accogliere la proposta di soppressione, ritenendo che il capoverso debba così essere modificato: « Fino a quando l'ente non sia stato costituito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza ecc. » (Verb. 24, pag. 215; Verb. 25, pag. 218; Verb. 29, pag. 255 seg.).

CAPO IV. — Della forma dei testamenti.

Sezione I. — DEI TESTAMENTI ORDINARI.

9. Mentre l'articolo 143 mantiene le due forme ordinarie di testamento previste dal Codice vigente, il testamento olografo e quello per atto di notaio, un Commissario si è dichiarato favorevole al testamento nuncupativo che diede ottima prova nelle province irredente e che il progetto preliminare aveva entro certi limiti ammesso (articolo 166); ma la Commissione ha preso atto che esso è stato escluso dal progetto ministeriale perchè contrario al nostro sistema giuridico (Verb. 25, pag. 220).

10. In ordine al testamento olografo, che l'articolo 144 richiede nel primo comma sia « scritto per intero, sottoscritto e datato di mano dal testatore », la Commissione ha proposto di ripristinare la dizione dell'articolo 775 del Codice vigente: « datato e sottoscritto », dato che logicamente la sottoscrizione deve seguire la data, e ciò pure escludendo che possa riscontrarsi motivo di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione.

Oggetto di ampia discussione è stata, poi, l'innovazione, contenuta nel secondo comma dell'articolo stesso, codificante la giurisprudenza che ha riconosciuto valido il testamento firmato senza l'indicazione del nome e cognome, ma con una sottoscrizione la quale designi con certezza la persona del testatore, per esempio: « tua madre ». Alcuni Commissari hanno chiesto che sia mantenuto l'obbligo della firma, in quanto questa costituisce il minimo di garanzia per un atto solenne come l'olografo. Specie nel popolo, si è detto, l'apposizione della firma accresce il senso della responsabilità e della consapevolezza. Del resto, si è aggiunto, i requisiti di forma per gli atti di ultima volontà sono nel sistema giuridico più rigorosi che per gli atti *inter vivos*. Ed allora perchè riconoscere la validità di un testamento firmato, per esempio, con uno pseudonimo, quando nello stesso caso non è valida una cambiale? Altri ancora ha notato che si deve aver riguardo alla certezza della volontà e che un testamento non rappresenta la volontà del testatore finchè non sia firmato.

A tutti questi rilievi si è risposto da altri Commissari che la norma del progetto è giustificata dal requisito della certezza; che, potendo l'olografo essere redatto anche da persone sfornite di cognizioni giuridiche, bisogna richiedere solo le formalità strettamente necessarie per garantirne l'autenticità; che un eccessivo rigore nel prescrivere l'indicazione del nome e del cognome può prestarsi ad un'attività di mala fede. Si è fatto inoltre notare che qualora nessuno dubiti della volontà espressa nel testamento e della persona che l'esprime, risponde alla coscienza giuridica considerarla valida anche quando manchi l'indicazione formale del nome e cognome. Quanto alla cambiale, essa è regolata da una legge internazionale e in ogni modo non è necessario che sia firmata con il nome e cognome dell'obbligato, mentre per gli altri negozi giuridici la giurisprudenza riconosce che una minuta di contratto è valida anche se soltanto siglata e sempre che risulti la manifestazione di volontà e l'incontro dei consensi. Pertanto la Commissione in definitiva non ha ritenuto di proporre modificazioni alla disposizione del progetto.

In ordine alla data, cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 144, precisando che essa deve indicare il giorno, mese e anno in cui è stata apposta, un Commissario ha chiesto se non sia necessaria l'indicazione dell'Era Fascista. Altri hanno ritenuto sufficienti le disposizioni generali in materia, aggiungendo tuttavia che sarebbe desiderabile fosse da tutti sentito il dovere di indicare l'Era Fascista negli atti giuridici, ma che un sentimento così nobile ed elevato non può formare oggetto di una norma che commini la nullità in caso di omissione. Del resto, la data può essere

sempre indicata, oltrechè con il giorno ed il mese, o con l'anno solare ovvero anche soltanto con quello dell'Era Fascista (Verb. 25, pag. 221).

11. Le disposizioni relative al testamento segreto, che contengono lievi modificazioni al sistema vigente, non hanno dato luogo ad osservazioni. In ordine, invece, alla disciplina data al testamento pubblico dall'articolo 145, che, modificando il sistema del Codice vigente, richiede la presenza del notaio e di due soli testimoni escludendo la ricevibilità di due notai, prescrive l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della sottoscrizione ed equipara all'impossibilità la difficoltà per il testatore di sottoscrivere, un Commissario ha espresso le sue riserve intorno alla opportunità di raggruppare in un solo articolo le disposizioni che attualmente sono contenute in sei articoli del Codice vigente. Un altro ha chiesto l'intervento di quattro testimoni anche nel caso che il testatore non possa sottoscrivere, o possa farlo con grave difficoltà. A ciò si è obiettato che, in generale, si tende a fare a meno dei testimoni, la cui funzione probatoria è scarsa, e si è inoltre fatta presente la difficoltà di avere disponibili quattro testimoni in un momento quasi sempre grave. Un Commissario ha proposto addirittura — per favorire il testamento pubblico — di eliminare la presenza dei testimoni; ma la Commissione ha ritenuto ciò eccessivo, riaffermando l'utilità e la necessità di due testimoni (Verb. 25, pag. 222).

12. La Commissione si è particolarmente soffermata sulla disciplina delle nullità del testamento. Il progetto preliminare, a differenza del Codice vigente (articolo 1311) inteso a sanare qualsiasi nullità quando chi avrebbe interesse a farla valere confermasse il testamento o vi desse esecuzione, fissava nell'articolo 162 due ordini di nullità formali e per alcune ammetteva la possibilità di sanatoria mentre la escludeva per quelle più gravi. Il progetto ministeriale ha ritenuto eccessiva tale esclusione e nell'articolo 148 ha dato valore all'esecuzione volontaria, qualunque sia il vizio di forma del testamento, mantenendo la distinzione dei due ordini di nullità formali, solo al fine di consentire l'impugnativa nei casi meno gravi entro un breve termine portato dai tre anni del progetto preliminare a cinque. Il progetto precisa che l'impugnazione, quando è consentita, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Un Commissario, anzitutto, in riferimento alle disposizioni di carattere non patrimoniale contemplate nell'articolo 130, ha rilevato che il Pubblico Ministero può avere interesse a che una determinata manifestazione di volontà non sia eseguita: sarebbe quindi logico che nella espressione: « chiunque vi abbia interesse » fosse compreso anche il Pubblico Ministero. A ciò è stato osservato che l'articolo 148 riguarda la forma dei testamenti; nel merito potrà, per altro, esservi un interesse di carattere pubblico che si riconnette ad una disposizione non patrimoniale e in tal caso è implicito che il Pubblico Ministero possa sempre intervenire.

Altri ha notato che dall'ultimo comma dell'articolo relativo alla sanatoria in caso di esecuzione volontaria del testamento parrebbe che tale sanatoria si riferisse soltanto ai vizi estrinseci previsti dai primi due commi: sorge da ciò la domanda se i vizi intrinseci siano mai sanabili e dovrebbe quindi stabilirsi una chiara distinzione fra vizi estrinseci e intrinseci, dichiarando quali siano sanabili e quali no.

Altri ha fatto presente come sembri contraria alla tranquillità e stabilità economica la possibilità di impugnare dopo trent'anni l'esecuzione volontaria del testamento e che l'impugnativa dovrebbe essere esclusa in ogni caso quando, conoscendosi la causa della nullità, si sia eseguito volontariamente un testamento. E, per quanto si sia rilevato che con le parole « in ogni caso » dell'ultimo comma dell'articolo 148 si considerano anche le eccezioni non comprese nei primi due commi, così come nell'intestazione dell'articolo si parla in genere di « nullità del testamento », la Commissione per eliminare ogni dubbio ha ritenuto di proporre la sostituzione, nel terzo comma dell'articolo 148, delle parole: « la nullità del testamento » con la seguente dizione: « la nullità

di forma del testamento e qualunque altra eccezione ». Del pari, nel primo comma dell'articolo, come anche nell'articolo 161, perchè sia chiaro che ci si riferisce alla non corrispondenza e non già alla mancanza totale della scheda testamentaria, alla formula « la nullità del testamento derivante da mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, da mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaro, nonchè da mancanza della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaro, può essere fatta valere ecc. », la Commissione ha proposto di sostituire la dizione: « La nullità del testamento derivante da mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, di redazione in iscritto di dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio, può essere fatta valere ecc. » (Verb. 25, pag. 223; Verb. 26, pag. 224 e 228).

13. Lo spostamento della disposizione sul ritiro del testamento segreto od olografo dalla Sezione delle revocazioni in questa sede è stato riconosciuto opportuno dalla Commissione, che ha solo proposto, al relativo articolo 150, di non richiedere che i testimoni che devono sottoscrivere il verbale di restituzione siano gli stessi che hanno partecipato alla consegna o deposito: si dovrebbero cioè nel secondo comma sostituire alle parole: « il verbale è sottoscritto . . . dai testimoni » le altre: « il verbale è sottoscritto . . . da due testimoni » (Verb. 25, pag. 223).

Sezione II. — DEI TESTAMENTI SPECIALI.

14. In merito al testamento fatto in luoghi in cui domini una malattia contagiosa o in caso di calamità pubblica o di infortunio, (articolo 151) a un Commissario è parso eccessivo — data la scomparsa dell'analfabetismo, — considerare valido il testamento non pubblico che non sia sottoscritto nè dal testatore, nè dai testimoni; ma gli è stato obiettato che il caso previsto dal capoverso considera la circostanza che il testatore o i testimoni, anche se non analfabeti, si trovino nella fisica impossibilità di firmare. In proposito, essendo poi stata rilevata l'importanza della previsione del caso di infortunio, specie in ordine agli incidenti automobilistici, qualcuno ha chiesto se nel termine « infortunio » si possa comprendere anche un delitto volontario e la Commissione ha mostrato di intendere la norma nel senso che, trattandosi di disposizione non eccezionale, ma speciale, si possa per analogia comprendervi il caso accennato. Tuttavia, per evitare equivoci, taluno ha proposto di dire: « improvviso pericolo di vita » anzichè « infortunio », espressione che ha un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè la Commissione ha preferito la formula del progetto, chiarendo per altro che il termine « infortunio » non va inteso secondo il concetto tecnico della legge infortunistica, ma come un fatto qualsiasi, per esempio l'infortunio automobilistico, che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e quindi in condizione di non poter valersi delle ordinarie forme testamentarie.

Qualche Commissario ha dubitato dell'opportunità di consentire ai ministri del culto di ricevere testamenti, potendo esser facile indurre chi si trova in pericolo di vita a far lasciati a istituzioni religiose; ma è stato risposto che in tal caso il testamento potrà essere impugnato per vizio di consenso (Verb. 26, pag. 225).

15. Nell'articolo 154, che disciplina le forme del testamento in navigazione, la Commissione ha proposto di eliminare nella frase del capoverso: « Il testamento è conservato fra le carte più importanti di bordo » le parole: « più importanti ». Nello stesso capoverso, che prescrive anche la menzione del testamento sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio, mentre può trattarsi di passeggeri, si è proposto di

precisare così la formula: « sul giornale di bordo e anche sul ruolo di equipaggio qualora si tratti di personale di bordo » (Verb. 26, pag. 226).

16. Sull'articolo 158 (testamento in aeromobile), riaffermata l'opportunità della disciplina di questa forma di testamento speciale, dati i progressi della navigazione aerea, si è voluto chiarire meglio la portata della norma del secondo comma, che demanda al comandante o a chi ne fa le veci di ricevere il testamento, nel senso che il comandante dello aeromobile, pure essendo presente, può delegare un'altra persona a ricevere l'atto, e ciò perchè il comandante di solito è uno dei piloti e non potrebbe ricevere il testamento in quanto non può lasciare la guida. A tale scopo la Commissione ha proposto di dire: « il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci o da un suo incaricato » (Verb. 26, pag. 227).

17. In ordine al testamento dei militari (articolo 159) è stata prospettata la possibilità di dare anche alle crocerossine la facoltà di ricevere il testamento, ma non è stata poi fatta alcuna formale proposta (Verb. 26, pag. 227).

Circa i casi e il termine di efficacia dei detti testamenti (articolo 160) sono stati oggetto di osservazioni quelli di « coloro i quali, appartenendo a corpi mobilitati per causa di guerra si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri presso il nemico e coloro che siano acquartierati o di presidio fuori del Regno ecc. ». La Commissione ha espresso, anzitutto, l'avviso di sostituire alle parole: « acquartierati o di presidio » le altre: « in servizio ».

Qualcuno avrebbe, poi, voluto sostituire alla parola: « mobilitati » la parola: « impiegati », nella considerazione che « mobilitati » fa pensare non si possa prescindere dal provvedimento legale della mobilitazione, mentre vi possono essere truppe volontarie non mobilitate che tuttavia assolvono altissimi compiti di interesse nazionale. È stato, in contrario, osservato che talora volontari italiani si sono battuti in territorio straniero anche per cause che non avevano carattere nazionale; ma a ciò è stato obiettato che la norma considera sempre chi è in servizio nazionale, data l'espressione: « acquartierati o di presidio fuori del Regno ». In conclusione la Commissione ha proposto di specificare: « mobilitati o comunque impegnati in guerra » (Verb. 26, pag. 227).

18. Nei confronti delle disposizioni concernenti la nullità dei testamenti preveduti in questa Sezione (articolo 161), essendosi rilevato che la formula: « qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore » lascia presupporre che manchi addirittura il testamento, mentre la Commissione Reale più opportunamente parlava di corrispondenza del contenuto alla volontà del testatore, la Commissione, come anche all'articolo 148, ha proposto di dire: « qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto di dichiarazioni del testatore ». Così è chiaro che ci si riferisce alla non corrispondenza e non già alla mancanza totale della scheda testamentaria (Verb. 26, pag. 228).

Sezione III. — DELLA PUBBLICAZIONE DEI TESTAMENTI OLOGRAFI E DEI TESTAMENTI SEGRETI.

19. Ampio e vivace è stato il dibattito intorno alla pubblicazione del testamento olografo prevista dall'articolo 162. Le opinioni manifestate possono raggrupparsi in tre tesi principali: mantenimento della disposizione del Codice vigente per cui non vi è obbligo di depositare l'olografo se non su istanza della parte interessata; approvazione del testo del progetto che rende obbligatoria la pubblicazione; statuzione dell'obbligo del deposito ma non della pubblicazione.

I sostenitori della prima tesi non hanno ritenuto opportuna l'innovazione del progetto, nella considerazione che vi possono essere motivi legittimi, anche d'ordine

morale, che sconsigliano la pubblicazione di un testamento. Se manca l'istanza della parte interessata, perchè imporre l'obbligo del deposito, per esempio, a un solo erede o a un gruppo di eredi che sono i soli beneficiati e sono d'accordo per dare esecuzione al testamento senza depositarlo? È stato, inoltre, rilevato che l'innovazione non si concilia con quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 148 che regola l'esecuzione volontaria del testamento indipendentemente dalla pubblicazione. D'altra parte, il progetto, pure imponendo la pubblicazione, non stabilisce alcuna sanzione per i trasgressori. A ciò è stato da taluni obiettato che chi è in possesso del testamento olografo e non lo deposita incorre nelle sanzioni del Codice penale per il reato di occultamento; altri invece ha negato l'ipotesi di occultamento nel caso di un solo erede, in cui non c'è possibilità di danni per i terzi. Molti Commissari hanno opinato non si possa parlare di occultamento senza il dolo, non bastando la materialità del mancato deposito: la sanzione sarà indiretta e cioè il risarcimento dei danni nel caso che se ne siano prodotti e la facoltà di chiedere che l'autorità giudiziaria ordini il deposito. Altri, invece, hanno espresso l'avviso che il dolo è nel fatto stesso della volontaria omissione di deposito.

Un Commissario ha prospettato la necessità di scindere nel primo comma dell'articolo 162 il caso di chi trovasi in possesso del testamento da quello della persona cui il testamento sia stato affidato dal *de cuius*; in quest'ultima ipotesi, come può ammettersi che colui il quale ha ricevuto il testamento possa senza dolo trattenerlo pure essendo a conoscenza della morte del testatore? Si è risposto da altri che anche senza dolo, vi possono essere molteplici ragioni, per cui la persona incaricata trattiene il testamento: vuol dire che, se il deposito era stato fatto presso un avvocato, vi saranno le eventuali sanzioni disciplinari e, se era stato fatto presso un privato, male avrà agito il testatore a fidarsi di persona mal sicura; se, poi, vi è dolo, provvederà la legge penale. Del resto — si è concluso — può anche darsi che il depositario non addivenga alla pubblicazione per accordi presi con gli interessati. Senonchè un altro Commissario ha notato che in tal modo la volontà del testatore rimarrà lettera morta, producendosi l'assurdo giuridico di una volontà espressa e condannata poi a rimanere nascosta. La proposta di modificare il primo comma dell'articolo è stata, per altro, abbandonata, essendo stato fatto presente che l'inconveniente accennato viene, secondo le disposizioni del progetto, scongiurato sol che il testatore faccia testamento per atto di notaio, ovvero depositi l'olografo presso un notaio.

I sostenitori del progetto hanno, alla loro volta, rilevato che, di fronte all'ordinamento giuridico e ai terzi, il testamento non esiste senza la pubblicazione: quindi, anche nell'ipotesi di un solo erede, questi ha l'obbligo di depositare il testamento, essendo da tener presente l'interesse dei terzi, i quali possono regolarsi solo mediante la conoscenza del testamento per effetto del deposito e della pubblicazione.

Fra le due tesi si è profilata una tendenza intermedia, secondo la quale basterebbe rendere obbligatorio il solo deposito, al fine di garantire l'esistenza e la conservazione del testamento, evitando che esso possa essere distrutto, sottratto o smarrito; senonchè è stato fatto presente che la legge notarile non permette al notaio di non pubblicare un olografo presso di lui depositato e che pertanto la soluzione proposta non è attuabile a meno che non si voglia modificare anche la legge speciale.

Rimaste così di fronte le due tesi estreme, i pareri dei Commissari si sono, in un primo tempo, egualmente divisi fra l'una e l'altra.

Frattanto un Commissario proponeva il seguente quesito: si può dare esecuzione volontaria a un testamento qualora non sia stato nè depositato, nè pubblicato? Il mancato deposito renderebbe invero impossibile o per lo meno giuridicamente inefficace l'esecuzione volontaria, ossia si avrebbe una sanzione più grave di quella della nullità per mancanza di un elemento essenziale, che è sanabile con l'esecuzione volontaria. Anche qui i pareri non sono stati concordi. Alcuni hanno trovato inammissibile l'esecuzione in parola, osservando che non vi può essere trasmissione senza deposito

o pubblicazione del testamento; altri hanno sostenuto il contrario, data la necessità di tener conto di legittimi interessi anche se di carattere semplicemente morale. Del resto — si è aggiunto — il nostro sistema successorio si basa sulla volontà privata. La Commissione, a maggioranza, ha espresso il parere che si possa dare esecuzione volontaria a un testamento anche se non depositato, nè pubblicato. S'intende così che l'ultimo capoverso dell'articolo 162 riguarda solo il caso che vi sia stata richiesta di terzi. In conformità a tale concetto, si è chiesta la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 162: in tal modo, non venendo stabilito espressamente il divieto, è implicito che sia ammissibile l'esecuzione.

Riapertasi, poi, la discussione sulle due tesi rimaste in contrasto, i sostenitori del progetto hanno ribadito le loro argomentazioni osservando che l'obbligo della pubblicazione deve essere apprezzato in relazione al nuovo concetto del diritto privato fascista; mentre con i sistemi giuridici ormai sorpassati il diritto privato era abbandonato all'autodeterminazione dei singoli, con il sistema fascista, che considera la certezza del diritto come un interesse pubblico, l'autodeterminazione trova una regola e un freno in norme di ordine pubblico. In tal modo non solo sarà evitata la possibilità di frodi che violino la volontà del testatore, ma potranno anche essere conosciute eventuali disposizioni a favore di terzi o enti pubblici che altrimenti potrebbero essere eluse. Taluno, peraltro, si è preoccupato degli oneri patrimoniali connessi al deposito e alla pubblicazione e ha proposto che la pubblicazione avvenga con annotazione « a campione » delle spese, il cui ammontare dovrebbe essere poi prelevato dalla massa ereditaria. D'altra parte — si è aggiunto dai sostenitori del progetto — l'ordinamento giuridico attribuisce anche al privato, depositario del testamento, una pubblica funzione, epperò non è possibile, neanche in questo caso, aspettare la richiesta di interessati per effettuare la pubblicazione.

In contrario è stato rilevato che se la procedura formale si giustifica allorchè lo stesso testatore, con l'atto di deposito presso il notaio, ha dimostrato di aver voluto dare al testamento uno speciale valore, non si dovrebbe, invece, quando il testamento non è depositato presso il notaio, imporre a chi possiede il testamento l'obbligo di depositarlo presso un notaio e quindi della conseguente pubblicazione, salvo il diritto di chiunque creda avervi interesse a chiedere la pubblicazione. Ciò soprattutto perchè il testamento può avere un contenuto morale interessante particolarmente gli eredi, i quali preferiranno, in genere, di non pubblicarlo. Per ovviare a tale osservazione si è affacciata la possibilità di stabilire che la pubblicazione venga limitata al contenuto patrimoniale e giuridico; solo che, dato il nuovo concetto del testamento extrapatrimoniale introdotto nel codice, il potere di decidere sulla opportunità di non pubblicare le parti riguardanti manifestazioni sentimentali e affettive dovrebbe essere affidato all'autorità giudiziaria deliberante in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

A loro volta i sostenitori dell'obbligo del deposito e della pubblicazione solo a richiesta degli interessati hanno riaffermato la loro tesi, aggiungendo che nella maggior parte dei casi non c'è depositario, perchè di solito la persona che muore lascia il testamento fra le proprie carte, nè il progetto parla di depositario. Esso, infatti, dice: « Chiunque sia in possesso ».

A questo punto è stata riproposta la questione della obbligatorietà in ogni caso del deposito, essendo stato fatto presente che il subordinare questo alla richiesta di chiunque creda di avervi interesse, come sostenevano i fautori del ritorno al Codice vigente, può non bastare in quanto, se nel testamento è contenuta una disposizione a favore di un lontano parente o di un'opera pia, essi possono non averne notizia e perciò non essere materialmente in condizione di richiedere il deposito. Del resto, la disposizione troverebbe un correttivo in quanto è stato già deciso dalla Commissione nel senso che se tutti gli interessati sono d'accordo possono eseguire il testamento senza bisogno di deposito.

Senonchè la maggioranza della Commissione non ha approvato il concetto della obbligatorietà del deposito.

Messa poi ai voti l'obbligatorietà del deposito su richiesta di chiunque « creda » di avervi interesse (affinchè non sia necessario dimostrare l'interesse), essa è stata approvata nella seguente dizione, da sostituire al primo comma dell'articolo 162: « Chi sia in possesso di un testamento olografo deve depositarlo, per la sua pubblicazione, presso un notaio, a richiesta di chiunque creda avervi interesse, dopo la morte del testatore », come del resto è prescritto dall'articolo 912 del Codice vigente.

Qualcuno aveva suggerito di specificare che il testamento deve essere depositato presso il notaio del luogo in cui si è aperta la successione, che può trovarsi molto lontano dal luogo ove è morto il testatore, ma è stato fatto presente che tale limitazione, oltre a essere onerosa per il detentore, non è necessaria dal momento che il verbale di pubblicazione è poi depositato in copia nella pretura del luogo in cui si è aperta la successione.

In conformità alla formula predetta si è poi proposto di sostituire nel secondo comma alle parole: « la presentazione » le altre: « il deposito » e nel terzo alla parola: « presenta » l'altra: « deposita ».

Coloro i quali avevano già segnalato l'opportunità di temperare in alcuni casi la disposizione dell'obbligatorietà, hanno proposto una aggiunta diretta ad affidare alla autorità giudiziaria il giudizio sull'opportunità di vietare la pubblicazione del testamento in qualche parte che possa contenere dichiarazioni di carattere intimo e delicato. La Commissione ha perciò formulato il seguente comma aggiuntivo: « Per giustificati motivi, su istanza di chiunque creda avervi interesse, il pretore può disporre che siano cancellati dal testamento periodi o frasi di carattere non patrimoniale i quali vengono omessi nelle copie che fossero richieste.

« Per fini di giustizia l'autorità giudiziaria può chiedere la copia integrale del testamento » (Verb. 26, pag. 228; Verb. 27, pag. 232).

CAPO V. — Dell'istituzione di erede e dei legati.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

20. Una questione preliminare è stata sollevata in ordine a questo Capo, nel senso di ripristinare l'articolo 188 del progetto preliminare che dichiara che « le disposizioni testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore ». Tale articolo, si è sostenuto, corrispondente all'articolo 827 del Codice vigente, eviterebbe che il Capo cominci con una disposizione di ordine particolare, come quella dell'articolo 166 relativa ai vizi della volontà nei testamenti, senza una disposizione generale di carattere introduttivo. Un Commissario ha, per altro, rilevato che l'articolo 827 del Codice vigente potrebbe prestarsi ad una erronea interpretazione nel senso che la volontà del testatore porti ad attribuire la qualità di legato o di eredità, mentre si tratta di un fatto obiettivo: del resto, come osserva la relazione ministeriale, il criterio distintivo fra istituzione di erede e di legatario è già posto nell'articolo 131 del progetto. Altri ha obiettato che, se si tratta o meno di legato, risulterà dalla natura del testamento: l'articolo 188 della Commissione Reale precisa che qualunque sia la denominazione o l'espressione usata dal testatore, non ci sono altre forme di trasmissione *mortis causa* che il legato o l'istituzione di erede, ciò che è diverso da quanto è detto nell'articolo 131. La Commissione ha quindi approvato il ripristino dell'articolo 188 del progetto preliminare quale articolo 165 *bis* (Verb. 28, pag. 245).

21. In ordine alla disciplina data dal progetto nell'accennato articolo 166 ai vizi della volontà nei testamenti, un Commissario, anzitutto, ha lamentato la soppressione del concetto affermato in genere dalla dottrina e accolto dalla Commissione Reale che in materia testamentaria anche il dolo possa esser fatto valere, pur non essendo di esso colpevole l'erede, ma una persona qualunque, e ne ha proposto il ripristino.

Circa la violenza si è rilevato che è principio già stabilito che essa è causa di invalidità da chiunque adoperata, ma tuttavia sarebbe il caso di fare anche per essa la stessa precisazione. La Commissione ha proposto, accogliendo tale tesi, di aggiungere nel primo comma dell'articolo 166 alle parole: « può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo » le altre: « da chiunque adoperati ».

Altra questione è stata sollevata in ordine all'errore disciplinato nel primo capoverso dello stesso articolo 166, che l'ammette limitatamente al « motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre ». È stato in proposito da taluno suggerito di sostituire la parola: « espresso » con l'altra « certo », considerando l'eventualità che il motivo, pur non essendo espresso, sia tale da non poter essere messo in discussione, nel qual caso la parola « certo » renderebbe meglio il concetto. A sostegno di tale osservazione altri ha ricordato che la Commissione Reale estendeva la nozione dell'errore ed ammetteva, oltre all'errore sul motivo, l'errore che cada sugli elementi essenziali della disposizione: invece il progetto ministeriale ha tolto completamente questa norma, sicché l'errore dovrebbe risultare dal testamento in forma espressa. Ora è raro che in un testamento si facciano ragionamenti; perciò, quando risultasse in modo certo dall'insieme delle disposizioni che c'è errore di fatto, e tanto più di diritto, il motivo dovrebbe essere sufficiente per l'impugnativa.

Si è obiettato, però, da altri che se non si vuole specificare che il motivo sia « espresso », bisognerebbe ammettere per lo meno « che risulti dal testamento », altrimenti si aprirebbe l'adito a infinite questioni, e in tal senso si è proposto di dire « quando il motivo risulti dalle disposizioni testamentarie ». Senonchè un Commissario si è dichiarato contrario, rilevando che, in base a tale disposizione, occorrerebbero due condizioni: che il motivo sia il solo e sia espresso. Ora, dal contesto di un testamento si può intuire, anche se non è espressa, quale sia stata la ragione per cui si è testato a favore di una persona; non sembra facile, invece, stabilire se il motivo sia il solo: ci possono essere altre ragioni che non risultano dal testamento e che hanno determinato la volontà del testatore.

È stato altresì notato che il Codice vigente ha una disposizione la cui redazione è più larga e può permettere una interpretazione più libera. L'articolo 828, infatti, parla di causa, ossia usa una parola molto più comprensiva, perchè mentre il motivo deve essere formulato, la causa, invece, può risultare dello stesso contesto del testamento; ma si è obiettato in contrario che, in materia di testamento, causa e motivo sono la stessa cosa, perchè non c'è obbligazione corrispettiva come negli atti fra vivi.

Per evitare equivoci, altri avrebbe voluto sostituire ad « espresso » la parola « esplicito », osservando che essa è una via di mezzo fra « espresso » e « che risulti », e consente di sottrarre all'arbitrio del giudice l'interpretazione delle disposizioni del testamento. Altri ancora ha suggerito la dizione: « quando il motivo non sia dubbio ». In definitiva, la Commissione ha ritenuto che convenga lasciare la parola « espresso », dato che « esplicito » è più ristretto di « espresso », mentre è opportuno usare un termine più largo (Verb. 28, pag. 245).

22. Sull'articolo 167, che regola il caso di « erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa legata », la Commissione, oltre a suggerire la sostituzione del seguente titolo più semplice « Indicazioni erronee », ha proposto di dire nel primo comma: « in modo non equivoco » invece di: « in modo inequivocabile ».

Sul capoverso è stato da taluno osservato che vi può essere il caso di errore oltre che sulla cosa legata anche su cosa che fa parte del compendio dell'asse ereditario, epperò converrebbe sostituire all'espressione: « cosa legata » quella di: « cosa lasciata ». Altri ha avvalorato l'osservazione richiamandosi alla relazione ministeriale e ha suggerito di sostituire alle parole: « cosa legata » le altre: « l'oggetto della disposizione ». Essendo sorta questione se la parola « oggetto » non sia troppo larga, è stato suggerito di dire: « la cosa che ha formato oggetto della disposizione », formula che la Commissione ha accettato rilevando che la parola « cosa » comprende anche i diritti (Verb. 28, pag. 247).

23. In merito all'articolo 168, che analogamente al progetto preliminare disciplina il motivo illecito, stabilendo che esso « rende nulla la disposizione testamentaria quando sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre », è stato posto in rilievo che le ragioni della disposizione discendono dai principi etici sui quali lo Stato fascista costruisce il nuovo ordine sociale e giuridico, che debbono avere la loro importanza anche nei rapporti privati. Si è aggiunto, però, che non si comprende la necessità che il motivo sia espresso, ciò che porta a render valido il testamento in cui viene nascosta la vera ragione, come avverrebbe nella maggior parte dei casi. Si è anche ricordato quanto verificavasi in passato, allorchè le congregazioni religiose continuavano a succedere attraverso interposte persone, ciò che era possibile perchè in quei testamenti non si specificava il motivo, il quale era una frode alla legge. Ciò nonostante, la Commissione ha ritenuto che si possa lasciare immutata la dizione: « espresso nel testamento ».

Altri ha espresso dubbi sul motivo illecito, specie se si pone l'articolo in rapporto con l'articolo 189 in cui si dice che l'onere impossibile o illecito si ha come non apposto, dato che non riesce chiaro il motivo illecito che non comporti in sé l'onere di fare cose illecite; ma l'osservazione non ha avuto seguito, essendo stato fatto presente che il motivo si riferisce a una cosa avvenuta, mentre la condizione di cui all'articolo 189 si riferisce a una cosa che deve avvenire (Verb. 28, pag. 248).

24. A notevole discussione ha dato luogo l'articolo 169 che regola la disposizione fiduciaria. Con la formula « non è ammessa azione in giudizio » (per accertare che le disposizioni fatte in favore di persone dichiarate nel testamento siano soltanto apparenti) il primo comma dell'articolo elimina i dubbi che sorgevano in ordine alla efficacia della confessione di fronte alla formula « non è ammessa alcuna prova » usata dal corrispondente articolo 829 del Codice vigente. Il secondo comma risolve, poi, in senso affermativo la dibattuta questione sulla efficacia della volontaria esecuzione della disposizione fiduciaria con l'escludere di fronte a tale esecuzione la possibilità della ripetizione. Mentre si è trovata ben congegnata dal punto di vista giuridico la norma dell'articolo, che fa rientrare la disposizione fiduciaria nel sistema delle cosiddette obbligazioni naturali che *non pariunt actionem, sed repetitionem non recipiunt*, si è lamentata da un Commissario la soppressione di un capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente che era stato mantenuto nel progetto preliminare e così formulato: « Ciò non si applica al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci ». Tale disposizione — si è detto — che merita di essere considerata, data la sua importanza anche di carattere politico, va collegata alla lotta che lo Stato dovette sostenere contro la manomorta e al fatto che gli istituti religiosi si servivano, per eludere la legge, di uno dei loro componenti: ora, quando si verificò una distensione nei rapporti fra Chiesa e Stato, il rigore della giurisprudenza si venne allentando e l'incapacità fu limitata solo ai figli adulterini, incestuosi, ecc., ma la soppressione della norma non è opportuna, in quanto, se gli enti ecclesiastici sono sottoposti dal Concordato

al controllo dello Stato in ordine al riconoscimento e agli acquisti, una volta soppressa la disposizione in parola, tali enti potrebbero ricevere lasciti per interposta persona senza possibilità per lo Stato di colpirli. Inoltre, nei riguardi di enti di altra natura (massoneria, organizzazioni sovversive, sette religiose, ecc.) è d'uopo mantenere allo Stato un'arma per evitare gli acquisti, che tra l'altro potrebbero talora essere dannosi anche dal punto di vista della difesa militare. Si proponeva, pertanto, di attribuire al Pubblico Ministero il diritto di fare annullare la disposizione, in quanto la dichiarazione di nullità dev'essere giustificata da un interesse pubblico. Tale norma — si è detto — eviterebbe l'inconveniente che si abusi del sistema giustamente seguito dal progetto stabilendo che non ci possa essere azione per svelare la fiducia e che, se la disposizione è eseguita, non ci possa essere diritto di ripetizione.

In appoggio a questa tesi è stato da altri aggiunto che, con la norma dell'articolo 142, le disposizioni per interposta persona a favore di un ente non ancora riconosciuto avente fini leciti non correranno rischio di essere annullate, dato che l'ente avrà facoltà di fare nel termine prescritto l'istanza di riconoscimento. Quanto, invece, all'intervento del Pubblico Ministero, si è osservato che non è possibile non riconoscere anche un interesse privato: se è giusto, si è detto, dare l'azione al Pubblico Ministero, perchè ci può essere una trascuratezza o uno scrupolo religioso da parte del fiduciario che non esercita l'azione o degli eredi che non intendono agire, è altrettanto giusto dare al privato questa possibilità, trattandosi in definitiva anche di un suo interesse patrimoniale. Circa l'acquisto di immobili da parte di enti riconosciuti, per esempio una potenza straniera, qualcuno ha notato che la disposizione andrebbe estesa anche agli acquisti *inter vivos*, ma si è notato che in tale materia l'importante era di ammettere la possibilità di scoprire il rapporto fiduciario: in altra sede potrà studiarsi una disposizione di diritto pubblico che proibisca l'acquisto di determinati immobili da parte di uno Stato straniero. Un Commissario ha ritenuto sufficiente, per ovviare agli inconvenienti accennati, la disposizione dell'articolo 142, in quanto, se l'ente non riconosciuto non fa l'istanza o non ottiene il riconoscimento, la disposizione è nulla, epperò la sanzione colpirebbe solo quegli enti che svolgono o possono svolgere attività illecite e ai quali sarebbe negato il riconoscimento. In ogni caso, dato che lo scopo è di impedire che la fiducia serva come strumento per raggiungere uno scopo illecito, sarebbe preferibile — si è soggiunto — ammettere l'azione ogni qualvolta si possa dimostrare che la disposizione ha uno scopo illecito: a tal fine si potrebbe modificare l'articolo 168 (che subordina la nullità della disposizione alla condizione che il motivo illecito sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre) sopprimendo l'espressione: « quando sia espresso nel testamento ».

Un altro Commissario sollevava, intanto, una questione di sistema, notando che la disposizione proposta dovrebbe essere collocata più opportunamente nel Capo III dove si parla della incapacità di ricevere per testamento, considerandola insieme con quella contenuta nell'articolo 141 relativo alle persone fisiche. Altri ha osservato che collocazione ancora più opportuna potrebbe, se mai, esser quella del Libro I, a proposito delle persone giuridiche: in quella sede si dovrebbe dire che l'ente di fatto non è capace di succedere.

Altri ha, poi, proposto di estendere l'inibizione delle disposizioni di carattere fiduciario ad enti di qualsiasi natura, siano riconosciuti o meno, in quanto è molto più facile, attraverso interposte persone, disporre a favore di enti per i quali non si provvederebbe direttamente; ma tale proposta non ha avuto seguito essendosi obiettato che per gli enti riconosciuti c'è il controllo dello Stato. Quelli non riconosciuti invece si sottrarrebbero a tale controllo, perchè potrebbero continuare a possedere attraverso la fiducia. Anche tale inconveniente sarebbe eliminato dando la facoltà al Pubblico Ministero e a qualunque interessato di far dichiarare nulla la disposizione, dal momento che entro un certo tempo l'ente non ha raggiunto la capacità.

Nella discussione è stato, inoltre, prospettato il quesito a profitto di chi debbono andare i beni una volta svelata la fiducia e annullata la disposizione, e la Commissione ha affermato il concetto della prevalenza della volontà della legge, nel senso che i beni passano ai successori legittimi, pur senza che ciò formi oggetto di una espressa disposizione, in quanto — si è osservato — se il testatore inserisce nel testamento una disposizione che viene dichiarata nulla perchè il motivo era illecito, per quella parte egli è considerato come morto *ab intestato* e si apre quindi la successione legittima.

In conclusione, la Commissione ha manifestato il suo consenso alla proposta di ripristinare il capoverso dell'articolo 195 della Commissione Reale corrispondente al capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente, così modificato: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano al caso che l'istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci, salvo quanto è disposto nell'articolo 142. L'azione di nullità spetta anche al Pubblico Ministero ». Un Commissario avrebbe voluto sopprimere l'espressione « salvo quanto è disposto dall'articolo 142 », lasciando soltanto il capoverso dell'articolo 829 del Codice vigente, ma si è ripetuto che questa disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza più recente in senso restrittivo e cioè come diretta unicamente alle persone di cui all'articolo 141; con l'aggiunta proposta, invece, si elimina anche tale dubbio. La Commissione ha deciso, poi, di proporre la soppressione della salvezza dell'articolo 141 al principio dell'articolo 169, considerando l'inutilità di essa, dato che nessun dubbio può esservi che l'espressione generica di « incapaci » si riferisca anche alle persone fisiche (Verb. 29, pag. 254).

25. Mentre a nessuna osservazione ha dato luogo l'articolo 170 (disposizioni a favore di persona incerta), che ha riprodotto la norma dell'articolo 830 del Codice vigente, le disposizioni per l'anima hanno formato oggetto di viva ed ampia discussione, nonchè di notevoli proposte. A differenza dell'articolo 831 del Codice vigente, che pone la nullità delle disposizioni a favore dell'anima genericamente espresse, il progetto preliminare, in armonia alla giurisprudenza, richiede (articolo 198) per la validità delle disposizioni che sia determinata la persona cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima e sia anche determinata la somma da impiegarsi, escludendo quindi la validità di una disposizione contenuta in un testamento in cui manchi la istituzione di erede o la designazione d'un legatario. Il progetto ministeriale, invece, stabilisce (articolo 171) che le disposizioni sono valide quando siano determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi a questo scopo (1° comma) e aggiunge che esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario (2° comma) e che il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione (3° comma).

È stato, anzitutto, rilevato da un Commissario che, mentre l'articolo 198 della Commissione Reale superava la difficoltà di sapere a chi dovranno essere intestati i beni da destinare in suffragio dell'anima, richiedendo per la validità della disposizione che fosse precisato il detto intestatario, il progetto ministeriale non solo lascia insoluta tale questione, rispetto alla quale dovrebbe almeno delinearsi la figura di una fondazione, ma non dice chi ha il diritto di fare eseguire la disposizione e non può ammettersi che l'abbia l'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, se ciò non sia espressamente stabilito nel nostro diritto positivo.

A questo proposito, altri, dopo avere rilevato l'importanza politico-sociale della nuova norma, ispirata alla concezione spiritualista, cristiana e cattolica del diritto fascista (in contrapposto a quella atea e materialista del Codice liberale), per cui è degno della massima approvazione questo lato mistico-religioso del nuovo Codice fascista, ha osservato che nulla impedirebbe di giungere alla creazione di una fondazione cui destinare i beni, ovvero anche di fare nel nostro ordinamento una ricezione del diritto canonico, che già stabilisce le misure perchè la volontà del disponente

sia eseguita. Si è osservato, invece, da altri che la creazione di una fondazione contrasta con la realtà; un testatore, per esempio, lascia mille lire per messe: manca il capitale necessario per la creazione dell'ente, dato il rapido esaurirsi della somma. In tal caso, del resto, gli eredi non mancano mai di eseguire la volontà del testatore. All'obiezione fatta da qualcuno che, escludendosi la fondazione di culto, si arriva ad ammettere che il testatore possa istituire erede l'anima sua, si è risposto che nel primo capoverso è chiaramente indicato che le disposizioni a favore dell'anima costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario; quindi l'anima non può essere erede. Altri, sostenendo trattarsi sempre di vera e propria fondazione, dato che il vero destinatario è il fine di culto, ha osservato che di fronte al Concordato, che ammette le fondazioni di culto di qualunque specie e abroga l'articolo 833 del Codice vigente, la norma del progetto ministeriale non ha ragion d'essere; al che invece si è opposto da altri che proprio per essere le fondazioni disciplinate dal Concordato è da ritenere che le disposizioni per l'anima disciplinate nell'articolo 171 non comprendano le fondazioni.

Coloro i quali negavano l'ipotesi della fondazione hanno riaffermato che non tutte le disposizioni possono elevarsi a dignità di fondazione, come avviene nel caso di piccoli lasciti. Qualcuno ha manifestato l'opinione di doversi distinguere tra adempimenti temporanei, per esempio per un numero determinato di messe, e disposizioni a carattere perpetuo: le prime dovrebbero costituire un onere a carico dell'erede o del legatario; per le altre il testatore dovrebbe indicare la persona o l'ente cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima. Contro questa distinzione, però, è stato obiettato che in ogni caso resta pur sempre il carattere di onere a carico dello erede o del legatario. Un altro, infine, ha proposto di adottare nella prima parte dello articolo 171 una formula più ampia, allo scopo di comprendere anche l'ipotesi che il testatore disponga perchè siano dette una volta tanto o in perpetuo un certo numero di messe senza indicare la somma, che può variare con il tempo.

In ordine all'azione per l'esecuzione, qualcuno ha opinato che essa spetti a chiunque vi abbia interesse anche semplicemente morale; altri, premesso che dovrebbe specificarsi il modo in cui la disposizione va attuata (nel silenzio del testatore essa deve concretarsi necessariamente in forma pietistica ovvero può anche essere attuata nel campo della beneficenza ?) ha ritenuto che si dovrebbe autorizzare l'intervento del Pubblico Ministero, che evidentemente è la persona più indicata per esigere l'esecuzione della disposizione, con il che si supererebbero anche le difficoltà inerenti a coloro che non professano la religione cattolica, e ai quali l'articolo 171 pure si riferisce. Un Commissario ha, invece, ritenuto superflua l'indicazione della persona che curi l'esecuzione, in quanto la questione è di procedura civile e per risolverla basta riferirsi all'interesse ad agire o a leggi speciali. Qualcuno ha proposto di dare l'azione ai prossimi congiunti o, in difetto, al Pubblico Ministero; altri ancora a chiunque abbia interesse materiale o anche semplicemente morale.

È stata, inoltre, prospettata l'opportunità di attribuire all'autorità giudiziaria la facoltà di esaminare o commutare gli obblighi di culto quando per le mutate condizioni di tempo vi sia grande sproporzione fra l'onere imposto e i beni ereditati o la somma all'uopo destinata. Si è anche chiesto da un Commissario se nell'articolo non si debba considerare, oltre al suffragio dell'anima di colui che fa la disposizione, anche il suffragio dell'anima altrui.

Manifestatosi in massima il consenso dei Commissari — ad eccezione di qualcuno — sulla necessità della norma, diretta a regolare lasciti, temporanei o perpetui, lasciando al Concordato la disciplina delle fondazioni a carattere religioso, la Commissione diede mandato al suo Presidente di redigere una nuova formula dell'articolo 171 tenendo conto delle correnti manifestatesi nella discussione, e, in relazione a tale mandato, veniva presentata la seguente formula:

« Le disposizioni per l'anima sono valide quando sia sufficientemente determi-

nata l'entità o la forma dell'adempimento. Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario.

« Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

« Se nessuna persona è stata designata o se la persona designata trascuri di far eseguire la disposizione, l'azione spetta a qualsiasi interessato all'adempimento o al Pubblico Ministero. L'azione potrà anche essere esercitata dall'autorità religiosa competente.

« È in facoltà dell'autorità giudiziaria, sentita l'autorità religiosa competente, di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni per l'anima, tenuto conto dello stato del patrimonio gravato, della situazione familiare dell'onereato e dei bisogni religiosi della popolazione.

« Il presente articolo non pregiudica le disposizioni che regolano le fondazioni di culto ».

Ad illustrazione delle norme proposte veniva ricordato quanto segue. Circa il primo comma, mentre il concetto ispiratore della prima parte è risultato dalla discussione (si dice: « l'entità o la forma » perchè non è necessario che sia stabilita la forma una volta sufficientemente determinata l'entità), la seconda parte è sostanziale in quanto fissa l'onere a carico dell'erede o del legatario.

Nella prima parte del terzo comma, anch'esso frutto dei risultati della discussione, dalla quale è emerso il concetto che l'azione deve darsi a qualsiasi interessato, non si è creduto opportuno introdurre l'inciso: « anche semplicemente morale » lasciando alla parola « interessato » il suo significato usuale. L'intervento del Pubblico Ministero, poi, è giustificato sia dal fatto che gli interessati possono trascurare di fare eseguire la disposizione, sia perchè la funzione di culto è di interesse pubblico.

L'innovazione introdotta nella seconda parte del terzo comma riflette il concetto, secondo il quale anche il Vescovo potrebbe essere interessato a che l'onere di culto venisse adempiuto, sia perchè questo costituisce un incremento della funzione di culto, sia perchè, attraverso questo legato, possono essere soddisfatti i bisogni spirituali della popolazione.

La disposizione del quarto comma è stata suggerita dall'opportunità di misure moderatrici, misure che in diritto canonico appartengono ai Vescovi, che erano contenute in quasi tutti i Codici civili degli Stati preesistenti, in diverse forme, che si trovano in genere nell'articolo 29, lettera D del Concordato quando tali disposizioni costituiscano fondazioni e che, infine, sono *in natura rei*. Non si può concepire, specie nel nuovo regime, che la disposizione dei beni per suffragio dell'anima abbia la rigida assoluta efficacia e anche forse, sotto taluni rispetti, un'efficacia maggiore di qualunque disposizione a fine patrimoniale. Le oscillazioni, infatti, a cui vanno soggetti sia le valute che i titoli di rendita fanno sì che, specialmente dopo un notevole numero di anni, non sia più possibile con la somma lasciata dal testatore far dire in suffragio della sua anima quel determinato numero di messe fissato dal testatore stesso. In tal caso l'erede o il legatario, per essere in pace con la coscienza, si dovrà rivolgere all'Ordinario della Diocesi per farsi esonerare dall'onere o per farlo ridurre in relazione al reddito. Si profilava però l'eventualità che qualsiasi interessato, a norma del comma precedente, intentasse un'azione per l'adempimento dell'onere secondo la lettera del testamento, esigesse cioè che l'erede o il legatario, sotto pena di decadenza, fosse tenuto a far dire in ogni caso quel determinato numero di messe. Di qui l'opportunità del quarto comma, in virtù del quale l'intervento del Vescovo assume un valore, oltre che morale, anche legale per mezzo della omologazione da parte del Tribunale.

La formula presentata ha trovato in massima consenzienti i Commissari.

È stato, tuttavia, proposto da taluno di precisare che l'autorità giudiziaria provvede a moderare l'onere in sede di volontaria giurisdizione, salvo aprire regolare giudizio in sede contenziosa se qualche interessato reclama.

Chi aveva già dichiarato di ritenere inutile l'articolo 171, date le norme del Concordato, ha riaffermato ancora una volta il suo avviso favorevole alla soppressione dell'articolo stesso, senonchè gli è stato risposto non potersi escludere che il diritto positivo possa adottare nel campo del diritto privato delle regole speciali per soddisfare al bisogno giuridico di valorizzare la volontà del testatore che delle messe siano celebrate a suffragio dell'anima, senza incontrare le difficoltà, le spese e i ritardi della costituzione di una vera e propria fondazione di diritto pubblico: basta a questo scopo che siano determinati i tre essenziali elementi di ogni rapporto giuridico di diritto privato, cioè il contenuto ed i due soggetti, attivo e passivo. Per fissare il contenuto basta che la legge richieda che la disposizione stabilisca la somma o il bene che servirà per la prestazione delle messe; per fissare il soggetto passivo è necessario che la legge stabilisca a carico di chi la prestazione incombe. Più difficile è fissare il soggetto attivo, senza cadere nel concetto della fondazione o di una personificazione giuridica dell'anima; ma si può evitare la difficoltà col limitarsi a indicare le categorie delle persone alle quali la legge dà il diritto di azione in base ad un interesse considerato quale interesse giuridico. Posto che la disposizione, per la sua complessa natura, è legata ad affetti e doveri familiari, all'interesse pubblicistico della protezione dei bisogni religiosi del popolo, a diritti dell'autorità ecclesiastica, e può essere legata anche a interessi economici indiretti, come quelli che può far valere il Parroco o la Collegiata cui è affidata la celebrazione delle messe, occorre una formula alquanto complessa come quella proposta per designare gli aventi diritto all'azione, fra i quali deve porsi il Pubblico Ministero che è per tradizione il rappresentante dello Stato presso l'autorità giudiziaria anche per ciò che riflette la materia ecclesiastica.

Nei confronti della riducibilità del legato, un Commissario ha chiesto che si distinguano le modalità delle disposizioni circa la celebrazione delle messe, giacchè può darsi e che si lasci una somma con l'obbligo della celebrazione di un determinato numero di messe, nel qual caso l'unica ragione di riduzione è la svalutazione della moneta, e che si indichi la celebrazione di un certo numero di messe, senza determinare la somma, nel qual caso l'onere che ha accettato ha fatto in sostanza un contratto aleatorio, e quindi, se la moneta si svaluta, deve pagare con il suo denaro, se, invece, si rivaluta, realizzerà un guadagno. In proposito da altri Commissari è stato sostenuto che la riducibilità deve ammettersi indipendentemente dal caso del pareggiamento della moneta. La Chiesa — si è detto — ha sempre rivendicato la facoltà di ridurre quest'onere, e le disposizioni dei Codici degli Stati preesistenti erano, anzi, nel senso di introdurre delle limitazioni legali; infine, quando la disposizione ha carattere di fondazione, la riducibilità è insita nei principii regolatori delle fondazioni. Non si può perciò concepire la disposizione alla pari di un qualunque altro legato, come implicante l'obbligo assoluto di una prestazione del mistero sacro della transustanziazione, che è fatta a scopo pio di culto, non già a suffragio dell'anima, il suffragio consistendo nel merito di avere fornito i mezzi economici perchè il servizio religioso avvenga. Onde la necessità che in relazione con questa natura del legato si conceda la possibilità della riduzione, con l'intervento del giudice che in qualche modo esercita, con le dovute garanzie e il rispetto alle autorità ecclesiastiche, il potere che altre volte spettava esclusivamente alla Chiesa.

Ad un Commissario non è parsa giustificata la preoccupazione che il progetto non provveda per il caso di adempimento di oneri; egli ha quindi ritenuto necessario di cercare il modo di dare dei mezzi per tale adempimento. L'articolo 190 riguarda, infatti, tutte le disposizioni con oneri e si riferisce quindi anche all'articolo 171, nel quale è detto che le disposizioni per l'anima « costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario ». Perciò, più che aggiungere altre sanzioni all'articolo 171, sarebbe meglio coordinare l'articolo 190 con il 171, apportandovi eventuali modificazioni. Tale proposta è stata accolta dalla Commissione suggerendosi di aggiungere al terzo

comma dopo le parole: « a qualsiasi interessato all'adempimento » l'inciso: « a norma dell'articolo 190 ».

In merito, infine, alla giustificazione dell'azione concessa al Pubblico Ministero, essendo stato sollevato ancora qualche dubbio, è stato riaffermato che non è possibile non tutelare gli interessi spirituali religiosi. D'altra parte, qualunque sia l'opinione che si possa avere del *favor testamenti*, tutti sono concordi nel considerare la volontà testamentaria come una cosa sacra ed è quindi giusto che coloro i quali non intendono eseguirla possano essere oggetto di coazione per l'adempimento. L'intervento del Pubblico Ministero in materia religiosa farà sì che queste disposizioni a favore dell'anima, le quali rappresentano un interesse spirituale da tutelare, siano sempre eseguite. Del resto, data la penetrazione in tutto il diritto privato di uno spirito pubblicistico, non è inopportuno che il Pubblico Ministero intervenga anche in questo caso per la tutela dell'ordine giuridico.

Benchè siano state formulate altre riserve circa l'intervento del Pubblico Ministero (che qui — si è detto — sarebbe incaricato di una azione a favore di un interesse di natura semplicemente religiosa, che non ha nulla di comune con le questioni di diritto ecclesiastico che possono interessare lo Stato), la maggioranza della Commissione ha riconosciuto, in definitiva, l'opportunità di dare l'azione anche al Pubblico Ministero. Si è, inoltre, accolta la proposta che il provvedimento moderatore della autorità giudiziaria debba essere emanato in sede di volontaria giurisdizione e debba esser preso sentito il Pubblico Ministero.

Con questa e con la modificazione inerente al richiamo dell'articolo 190, la nuova formula dell'articolo 171 è stata, a maggioranza, approvata (Verb. 29, pag. 259; Verb. 30, pag. 262; Verb. 32, pag. 279).

26. Sull'articolo 172 (disposizioni a favore dei poveri) un Commissario ha espresso l'avviso che, dato il nuovo concetto di assistenza pubblica, non si dovrebbe parlare più, dal punto di vista formale, di poveri, bensì di assistiti e vi sarebbe quindi una certa disarmonia tra l'espressione « poveri » usata per i destinatari delle disposizioni e l'Ente comunale di assistenza, cui sono devoluti i beni; ma la Commissione non ha ritenuto di proporre modificazioni sembrandole che nel concetto di disposizioni a favore dei poveri ben si comprenda ogni espressione di solidarietà umana e sociale (Verb. 31, pag. 270).

27. Alcune modificazioni sono state, invece, suggerite dalla Commissione agli articoli 173 e 174, in cui sono state raccolte le disposizioni relative ai limiti in cui è valido il rinvio del testatore all'arbitrio di un terzo, sia per la determinazione della persona beneficiata, sia per la determinazione dell'oggetto della disposizione. È stato, anzitutto, osservato che, mentre il progetto della Commissione Reale all'articolo 200 parlava di persone incerte da nominarsi dall'onerato o da un terzo, il progetto ministeriale, senza che se ne dia una qualsiasi ragione, ha, invece, soppresso nel primo comma dell'articolo 173 le parole: « dall'onerato ». Ora, se si segue il sistema del Codice vigente che all'articolo 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche negli altri due commi degli articoli 173 e 174; ma, se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che chi è arbitro della scelta sia anche la persona a cui carico va la disposizione, occorre parlare dello onerato anche nel primo comma.

Un Commissario avrebbe voluto distinguere la scelta dell'erede da quella del legatario, rilevando che rispetto all'erede la scelta non può avvenire che da parte di un terzo: il legatario non può scegliere l'erede, bensì lo presuppone; invece rispetto al legatario la scelta appare possibile sia da parte di un terzo che da parte di un altro legatario onerato della disposizione. Si è obiettato, però, che il testatore può disporre di tutta la sua sostanza unicamente per mezzo di legati: l'istituzione di erede, che era

necessaria nel diritto romano, non lo è più nel diritto italiano. Altri hanno, tuttavia, ritenuto possibili ambo le ipotesi, sia che il testatore incarichi l'erede di nominare il legatario, sia che nomini un legatario e gli dia l'incarico di indicare l'erede: da ciò la necessità dell'aggiunta delle parole: « di un onerato ». E, per quanto sia stato da taluno osservato che l'erede o il legatario debbono essere considerati come terzi nei confronti del legatario o dell'erede che essi hanno la facoltà di designare, la Commissione ha approvato la proposta di aggiungere nel primo comma dell'articolo 173 le parole « di un onerato o » dopo le altre « dall'arbitrio ». Si è chiarito anche, circa un dubbio sollevato in proposito, che l'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, per esempio, un coerede.

In ordine al terzo comma dell'articolo 173, che demanda la scelta al Presidente del Tribunale se l'onerato o il terzo non possa o non voglia farla, la Commissione ha espresso l'avviso che sia meglio affidare la scelta, che implica una grave responsabilità, al Collegio, aggiungendo anzi, per maggior garanzia: « sentito il Pubblico Ministero ». Taluno aveva dubitato che l'autorità giudiziaria possa trovar difficoltà ad individuare motivi obiettivi apprezzabili; ma è stato osservato che l'autorità giudiziaria si informerà dal Prefetto o altra autorità, riuscendo così sempre a sapere quale sia l'ente o la persona più bisognosa o più degna di essere aiutata. Il suddetto terzo comma dovrebbe essere allora, ad avviso della Commissione, così modificato: « Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il Pubblico Ministero ».

All'articolo 174, relativo alla determinazione di legato per arbitrio altrui, un Commissario avrebbe voluto eliminare la parola « interamente » (« è nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto ecc. ») affinché non possa pensarsi che la disposizione sia valida se lasciata solo in parte all'arbitrio di un terzo; ma la Commissione non lo ha creduto necessario, in quanto ha ritenuto essersi voluto intendere che la disposizione è sempre nulla e *a fortiori* se non è interamente lasciata all'arbitrio di un terzo.

Altri ha notato che con questa norma la volontà del testatore, benchè esplicita, di voler beneficiare una data persona, sarà invece frustrata quando, per ignoranza della legge, egli non ha indicato l'oggetto o la qualità del legato; senonchè gli è stato obiettato che fin dove è possibile si cercherà di integrare la volontà del testatore ma, dove essa non può essere integrata, non può non dichiararsi nulla la disposizione (Verb. 31, pag. 271 e 272).

Sezione II. — DELLE DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI.

28. La Commissione si è, anzitutto, soffermata sulle disposizioni degli articoli 175 e 188 relative alle specie di condizioni ammesse e alla loro retroattività. Un Commissario ha fatto presente che il progetto, dopo avere innovato al Codice vigente ammettendo la condizione risolutiva oltrechè la sospensiva, con l'articolo 188 fa un passo avanti che non sembra giustificato. Esso, infatti, dopo avere affermato che l'adempimento della condizione ha effetto retroattivo, fa un trattamento di favore nei confronti dei frutti i quali non devono essere restituiti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. Questa retroattività può portare gravi conseguenze rispetto a tutti gli atti di disposizione e di alienazione avvenuti nel frattempo: in quale situazione si verranno a trovare coloro con i quali l'erede ha contrattato? Si dovranno considerare decaduti tutti gli atti compiuti nel frattempo da questo erede? Il progetto della Commissione Reale faceva seguire, nel corrispondente articolo, la norma dall'inciso: « salvo contraria volontà del testatore »; esso permetteva cioè al testatore di regolare come meglio credesse gli effetti di questa condizione. Perchè — si è chiesto — il progetto ministeriale, con la soppressione dell'inciso, ha voluto togliere al testatore

comma dopo le parole: « a qualsiasi interessato all'adempimento » l'inciso: « a norma dell'articolo 190 ».

In merito, infine, alla giustificazione dell'azione concessa al Pubblico Ministero, essendo stato sollevato ancora qualche dubbio, è stato riaffermato che non è possibile non tutelare gli interessi spirituali religiosi. D'altra parte, qualunque sia l'opinione che si possa avere del *favor testamenti*, tutti sono concordi nel considerare la volontà testamentaria come una cosa sacra ed è quindi giusto che coloro i quali non intendono eseguirla possano essere oggetto di coazione per l'adempimento. L'intervento del Pubblico Ministero in materia religiosa farà sì che queste disposizioni a favore dell'anima, le quali rappresentano un interesse spirituale da tutelare, siano sempre eseguite. Del resto, data la penetrazione in tutto il diritto privato di uno spirito pubblicistico, non è inopportuno che il Pubblico Ministero intervenga anche in questo caso per la tutela dell'ordine giuridico.

Benchè siano state formulate altre riserve circa l'intervento del Pubblico Ministero (che qui — si è detto — sarebbe incaricato di una azione a favore di un interesse di natura semplicemente religiosa, che non ha nulla di comune con le questioni di diritto ecclesiastico che possono interessare lo Stato), la maggioranza della Commissione ha riconosciuto, in definitiva, l'opportunità di dare l'azione anche al Pubblico Ministero. Si è, inoltre, accolta la proposta che il provvedimento moderatore della autorità giudiziaria debba essere emanato in sede di volontaria giurisdizione e debba esser preso sentito il Pubblico Ministero.

Con questa e con la modificazione inerente al richiamo dell'articolo 190, la nuova formula dell'articolo 171 è stata, a maggioranza, approvata (Verb. 29, pag. 259; Verb. 30, pag. 262; Verb. 32, pag. 279).

26. Sull'articolo 172 (disposizioni a favore dei poveri) un Commissario ha espresso l'avviso che, dato il nuovo concetto di assistenza pubblica, non si dovrebbe parlare più, dal punto di vista formale, di poveri, bensì di assistiti e vi sarebbe quindi una certa disarmonia tra l'espressione « poveri » usata per i destinatari delle disposizioni e l'Ente comunale di assistenza, cui sono devoluti i beni; ma la Commissione non ha ritenuto di proporre modificazioni sembrandole che nel concetto di disposizioni a favore dei poveri ben si comprenda ogni espressione di solidarietà umana e sociale (Verb. 31, pag. 270).

27. Alcune modificazioni sono state, invece, suggerite dalla Commissione agli articoli 173 e 174, in cui sono state raccolte le disposizioni relative ai limiti in cui è valido il rinvio del testatore all'arbitrio di un terzo, sia per la determinazione della persona beneficiata, sia per la determinazione dell'oggetto della disposizione. È stato, anzitutto, osservato che, mentre il progetto della Commissione Reale all'articolo 200 parlava di persone incerte da nominarsi dall'onerato o da un terzo, il progetto ministeriale, senza che se ne dia una qualsiasi ragione, ha, invece, soppresso nel primo comma dell'articolo 173 le parole: « dall'onerato ». Ora, se si segue il sistema del Codice vigente che all'articolo 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche negli altri due commi degli articoli 173 e 174; ma, se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che chi è arbitro della scelta sia anche la persona a cui carico va la disposizione, occorre parlare dello onerato anche nel primo comma.

Un Commissario avrebbe voluto distinguere la scelta dell'erede da quella del legatario, rilevando che rispetto all'erede la scelta non può avvenire che da parte di un terzo: il legatario non può scegliere l'erede, bensì lo presuppone; invece rispetto al legatario la scelta appare possibile sia da parte di un terzo che da parte di un altro legatario onerato della disposizione. Si è obiettato, però, che il testatore può disporre di tutta la sua sostanza unicamente per mezzo di legati: l'istituzione di erede, che era

necessaria nel diritto romano, non lo è più nel diritto italiano. Altri hanno, tuttavia, ritenuto possibili ambo le ipotesi, sia che il testatore incarichi l'erede di nominare il legatario, sia che nomini un legatario e gli dia l'incarico di indicare l'erede: da ciò la necessità dell'aggiunta delle parole: « di un onerato ». E, per quanto sia stato da taluno osservato che l'erede o il legatario debbono essere considerati come terzi nei confronti del legatario o dell'erede che essi hanno la facoltà di designare, la Commissione ha approvato la proposta di aggiungere nel primo comma dell'articolo 173 le parole « di un onerato o » dopo le altre « dall'arbitrio ». Si è chiarito anche, circa un dubbio sollevato in proposito, che l'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, per esempio, un coerede.

In ordine al terzo comma dell'articolo 173, che demanda la scelta al Presidente del Tribunale se l'onerato o il terzo non possa o non voglia farla, la Commissione ha espresso l'avviso che sia meglio affidare la scelta, che implica una grave responsabilità, al Collegio, aggiungendo anzi, per maggior garanzia: « sentito il Pubblico Ministero ». Taluno aveva dubitato che l'autorità giudiziaria possa trovar difficoltà ad individuare motivi obiettivi apprezzabili; ma è stato osservato che l'autorità giudiziaria si informerà dal Prefetto o altra autorità, riuscendo così sempre a sapere quale sia l'ente o la persona più bisognosa o più degna di essere aiutata. Il suddetto terzo comma dovrebbe essere allora, ad avviso della Commissione, così modificato: « Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il Pubblico Ministero ».

All'articolo 174, relativo alla determinazione di legato per arbitrio altrui, un Commissario avrebbe voluto eliminare la parola « interamente » (« è nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto ecc. ») affinché non possa pensarsi che la disposizione sia valida se lasciata solo in parte all'arbitrio di un terzo; ma la Commissione non lo ha creduto necessario, in quanto ha ritenuto essersi voluto intendere che la disposizione è sempre nulla e *a fortiori* se non è interamente lasciata all'arbitrio di un terzo.

Altri ha notato che con questa norma la volontà del testatore, benchè esplicita, di voler beneficiare una data persona, sarà invece frustrata quando, per ignoranza della legge, egli non ha indicato l'oggetto o la qualità del legato; senonchè gli è stato obiettato che fin dove è possibile si cercherà di integrare la volontà del testatore ma, dove essa non può essere integrata, non può non dichiararsi nulla la disposizione (Verb. 31, pag. 271 e 272).

Sezione II. — DELLE DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI.

28. La Commissione si è, anzitutto, soffermata sulle disposizioni degli articoli 175 e 188 relative alle specie di condizioni ammesse e alla loro retroattività. Un Commissario ha fatto presente che il progetto, dopo avere innovato al Codice vigente ammettendo la condizione risolutiva oltrechè la sospensiva, con l'articolo 188 fa un passo avanti che non sembra giustificato. Esso, infatti, dopo avere affermato che l'adempimento della condizione ha effetto retroattivo, fa un trattamento di favore nei confronti dei frutti i quali non devono essere restituiti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. Questa retroattività può portare gravi conseguenze rispetto a tutti gli atti di disposizione e di alienazione avvenuti nel frattempo: in quale situazione si verranno a trovare coloro con i quali l'erede ha contrattato? Si dovranno considerare decaduti tutti gli atti compiuti nel frattempo da questo erede? Il progetto della Commissione Reale faceva seguire, nel corrispondente articolo, la norma dall'inciso: « salvo contraria volontà del testatore »; esso permetteva cioè al testatore di regolare come meglio credesse gli effetti di questa condizione. Perchè — si è chiesto — il progetto ministeriale, con la soppressione dell'inciso, ha voluto togliere al testatore

questa facoltà, tanto più che la relazione spiega che la facoltà del testatore di escludere o limitare l'efficacia retroattiva è stata soppressa « in quanto la volontà del testatore non può alterare le linee essenziali dell'istituto della condizione » ? Sarebbe comunque necessario — si è detto — fare un richiamo all'articolo 77, alle disposizioni cioè che regolano gli atti compiuti dall'erede apparente. Infatti, può darsi il caso che la persona nominata erede con un testamento che contiene una condizione risolutiva non faccia conoscere l'esistenza di questa condizione, e, figurando di fronte ai terzi come un erede qualunque, disponga liberamente del patrimonio; la non conoscenza da parte dei terzi della condizione risolutiva potrà dar luogo in tal caso a gravi inconvenienti.

Altri ha rilevato che la condizione risolutiva immobilizza il patrimonio, poichè nessun terzo intenderà concludere alcun affare con un erede istituito sotto condizione: tale immobilizzazione è profondamente antieconomica e contraria al concetto, che meriterebbe di essere tutelato, della circolazione dei beni. Non solo, ma, dato che i testamenti pubblici diventano sempre più rari, assai spesso può accadere che l'esistenza di una condizione risolutiva sia conosciuta in ritardo. D'altra parte, si è ricordato, nell'articolo 77 concernente i diritti dei terzi di fronte agli atti compiuti dall'erede apparente, la Commissione ha sostanzialmente allargato la difesa del terzo. L'innovazione fatta dal progetto in ordine alla condizione risolutiva costituisce, pertanto, più che un progresso, un peggioramento.

Essendo stato fatto presente che l'articolo 175 riguarda anche le disposizioni a titolo particolare, per le quali è necessario lasciare le due condizioni, la Commissione ha proposto la soppressione della condizione risolutiva per le sole disposizioni a titolo universale ed ha così formulato l'articolo: « Le disposizioni a titolo universale possono farsi sotto condizione sospensiva, le disposizioni a titolo particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva », proponendo poi, per ragioni di coordinamento con tale nuova formula, di sopprimere nell'articolo 179 le parole: « l'eredità o », nell'articolo 180 le parole: « all'erede o » e « l'eredità o » e nell'articolo 188 le parole: « l'erede o » (Verb. 32, pag. 284).

29. L'attenzione della Commissione è stata, inoltre, richiamata sulla soppressione, nel progetto ministeriale, del disposto dell'articolo 202 della Commissione Reale per cui si hanno come non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. La relazione ministeriale — si è detto — enuncia fra i motivi di questa soppressione, che distrugge una dottrina tradizionale risalente al diritto romano, quello che una disposizione sottoposta a condizione impossibile o illecita « dà valore a una volontà poco seria o poco onesta »; senonchè, si è osservato, ciò presuppone che il testatore conosca che la condizione è impossibile o illecita. Se lo ignora, rimane sempre il dubbio se la condizione abbia costituito una determinante della sua volontà di testare (motivo) oppure una semplice sanzione da lui voluta per obbligare l'erede o il legatario ad adempiere alla condizione; è questo il dubbio che la dottrina tradizionale, confermata dall'articolo 849 del Codice vigente, risolve a favore dell'erede o legatario col dichiarare nulla la condizione anzichè la disposizione (*vitiatur sed non vitiat*). Ad ogni modo, se si vuole abrogare questa dottrina, occorre farlo con una disposizione espressa, perchè le disposizioni contrarie degli articoli 1160 e 1161 del Codice vigente sono speciali della materia contrattuale. Altri, ribadendo le precedenti osservazioni, ha aggiunto che non si comprende perchè il progetto ministeriale abbia stralciato la disposizione dell'articolo 202 della Commissione Reale, sanzionando così che le condizioni impossibili e quelle contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume rendono nullo il testamento, mentre con l'articolo 167 si è mantenuta la norma che la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori si considera come non apposta: secondo l'indirizzo politico attuale, tale condizione deve considerarsi, infatti, come immorale e contraria alla

legge. Nel caso, poi, di accoglimento del concetto della Commissione Reale si è prospettata l'opportunità di scindere l'ipotesi delle condizioni impossibili da quella delle condizioni contrarie alle leggi, all'ordine pubblico od al buon costume, in quanto trattasi di due concezioni del tutto diverse. Se, infatti, si tratta di condizione impossibile è naturale che si dubiti addirittura della serietà della volontà del testatore.

Un altro Commissario, pur approvando il ripristino dell'articolo 202 della Commissione Reale, ha insistito perchè in esso fosse inserito un richiamo all'articolo 168 del progetto ministeriale, che regola l'ipotesi del motivo illecito. È vero che altra cosa è il motivo illecito ed altra la condizione; tuttavia la condizione può talvolta assumere tale rilievo da palesarsi nel contempo come motivo determinante della disposizione. Sarà questione di interpretazione, ma deve essere ben chiaro che in tale ipotesi dovrà trovare applicazione l'articolo 168. A ciò qualcuno ha obiettato che la condizione equivarrebbe in tal caso al motivo e renderebbe nulla di per sé la disposizione testamentaria; senonchè è stato rilevato che non sempre è così: se Tizio nomina Caio erede a condizione che compia un atto contrario alla legge, si avrà questa equivalenza; mentre, se il testatore nomina erede la figlia a condizione che non sposi, allora non vi è più l'equivalenza, perchè si può supporre che il motivo illecito non sia stato il solo ad indurre il testatore a lasciare erede la figlia. Ciò non toglie — ha osservato altri — che il motivo si riferisce ad un evento avvenuto e la condizione, invece, ad un evento che si deve ancora verificare.

Nell'appoggiare la proposta di ripristinare l'articolo 202 della Commissione Reale, un altro Commissario ha fatto notare che giustamente nel diritto attuale viene fatta ai testamenti una condizione differente dalle donazioni e dalle obbligazioni, in quanto, specialmente per il caso dei testamenti olografi, il testatore può non rendersi conto che la condizione che egli appone è impossibile o contraria alla legge, mentre nelle obbligazioni e nelle donazioni vi è il notaro che può rendere le parti edotte che l'atto è nullo, se viene apposta quella data condizione.

La proposta di ripristinare l'articolo 202 della Commissione Reale riscuoteva così il consenso della grande maggioranza dei Commissari, che si è altresì dimostrata favorevole a richiamare l'applicazione dell'articolo 168 del progetto, dato che questo non solo riconduce alla sua sana applicazione la dottrina tradizionale che la condizione illecita in materia testamentaria *vitiatur, sed non vitiat*, ma, venendo qui richiamata, conferma il significato che la Commissione ha voluto dare al requisito « quando il motivo sia espresso nel testamento ». Non occorre, cioè, che il motivo sia nel testamento espresso come tale (ti lascio dieci mila lire perchè voglio che tu continui a vivere separata da tuo marito), ma basta che sia nel testamento espresso il fatto motivante in modo da dovere essere interpretato come motivo, il che può farsi deducendolo come condizione (ti lascio dieci mila lire se tu continui a vivere separata da tuo marito). L'articolo, da inserirsi dopo il 175, quale 175-*bis*, dovrebbe essere allora così formulato: « Nelle dette disposizioni si hanno per non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è disposto dall'articolo 168 ».

Quanto alla proposta di considerare isolatamente l'ipotesi della condizione impossibile, stabilendo che essa annulla il testamento quando denota la mancanza di serietà della disposizione, la maggioranza non ha ritenuto necessaria tale specificazione, notando che se l'impossibilità è tale da far dubitare veramente della serietà della volontà del testatore, cioè assoluta, è naturale che la disposizione sia nulla.

Un Commissario, infine, avrebbe preferito sostituire all'espressione « ordine pubblico » la parola « Stato », ma è stata mantenuta la dizione del progetto, in quanto si tratta di una formula tradizionale (Verb. 31, pag. 273).

30. In ordine all'articolo 177, sulla condizione che vieta le nozze riproducendo sostanzialmente le disposizioni dei primi due commi del corrispondente articolo 850

del Codice vigente, un Commissario, anzitutto, aveva avanzato la proposta di sopprimere l'articolo, in quanto la condizione che vieta le prime nozze o le ulteriori deve considerarsi già inclusa nel disposto dell'articolo 175-*bis* dianzi approvato. Pur ritenendo giusta l'osservazione, si è creduto, peraltro, meglio mantenere l'articolo per evitare ogni dubbio in proposito. Nessuna osservazione, poi, la Commissione ha avuto da muovere sulla soppressione che il progetto ha fatto, come norma priva di saldo fondamento logico, dell'ultimo comma del corrispondente articolo 850 del Codice vigente che ammette l'apponibilità della condizione di vedovanza a qualunque disposizione d'un coniuge a favore dell'altro.

Al primo comma, invece, dell'articolo 177 la Commissione, in seguito al ripristino dell'articolo 849 del Codice vigente, ha ritenuto di proporre che alle parole: « come non apposta » (« la condizione . . . si considera come non apposta ») siano sostituite le altre: « contraria alla legge », come nella corrispondente disposizione del Codice vigente.

Inoltre è stato osservato che la seconda parte dell'articolo sembra distruggere in linea di fatto quanto è stabilito nella prima parte. Mentre, infatti, è ragionevole che nel caso di nuove nozze venga adottata una riduzione per l'uso e per l'abitazione, non si spiega perchè tale riduzione debba aver luogo anche quando si tratta di usufrutto. Sono queste — si è detto — disposizioni immorali, perchè non servono che ad originare situazioni irregolari, come si è verificato frequentemente nel caso delle vedove di guerra. A ciò è stato, però, risposto che la disposizione ha ragion d'essere perchè l'usufrutto alla vedova si dà in quanto essa non abbia altre risorse; che se invece si risposasse, provvederà il nuovo marito. Del resto il criterio seguito è analogo a quello adottato per le pensioni civili.

La Commissione ha, invece, creduto doversi sostituire alle parole: « del celibato o della vedovanza » le altre: « in cui la donna resti nubile o vedova », evitandosi che con le parole « celibato » e « vedovanza » s'intenda anche lo stato dell'uomo non coniugato o che ha perduto la moglie. Così risulterà chiaramente che la disposizione non contiene alcuna norma che possa costituire una qualunque remora nel cammino delle nozze (Verb. 31, pag. 276; Verb. 32, pag. 285).

31. Un Commissario ha notato che il progetto ministeriale ha soppresso l'articolo 207 della Commissione Reale corrispondente all'articolo 853 del Codice vigente per cui la disposizione fatta sotto condizione sospensiva è priva di effetto se la persona a cui favore è fatta muore prima che si sia verificata la condizione. La disposizione sancisce un principio opposto a quello che vale in materia di obbligazioni, dove all'articolo 1170 si dice che « se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede ». Plausibilissime le ragioni addotte nella relazione ministeriale a giustificazione della soppressione dell'articolo 207; ma, pur ritenendo che il fatto stesso della soppressione faccia presumere che si è voluto adottare per le successioni lo stesso concetto che vige in materia di donazioni e di obbligazioni, tuttavia, dato che nel Codice non vi è una parte generale comune ai singoli istituti, sarebbe opportuno specificare anche nel diritto successorio il principio che, se il beneficiario muore prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano ai suoi eredi. Pure aderendo alla opportunità della specificazione anzidetta, un altro Commissario avrebbe aggiunto la frase « purchè l'eredità sia stata già adita dal beneficiario sotto condizione », ma tale aggiunta è stata ritenuta non necessaria, perchè del passaggio della disposizione dal beneficiario agli eredi si può parlare solo quando il beneficiario sia vivo al momento dell'apertura della successione, a meno che non funzioni l'istituto della rappresentazione di cui all'articolo 890 del Codice vigente e all'articolo 10 del progetto ministeriale.

Altri avrebbe, poi, voluto che fosse ripristinato l'articolo 853 o il corrispondente articolo 207 del progetto della Commissione Reale, perchè la disposizione in parola è fatta *intuitu personae* e quindi sarebbe naturale che rimanesse priva di

effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore prima che siasi verificata la condizione.

Un altro Commissario ha ritenuto, invece, che sarebbe sufficiente far menzione della questione in verbale, sembrando superfluo inserire nel progetto un'apposita norma, tanto più che l'articolo 853 del Codice vigente sancisce una eccezione, in quanto discende dai principii generali che chi ha un diritto lo trasmette ai suoi eredi, salvo contraria disposizione di legge. Altri ha obiettato che può sorgere dubbio nei riguardi degli eredi estranei alla famiglia del beneficiato, in quanto se, si può fare eccezione per gli eredi appartenenti al nucleo familiare che indirettamente il testatore intendeva forse beneficiare disponendo a favore del loro capostipite, non può dirsi altrettanto per gli eredi testamentari del beneficiato, quando essi siano delle persone totalmente estranee e che il testatore non poteva certo voler beneficiare in quanto forse nemmeno sapeva della loro esistenza. Altri, ancora, avrebbe voluto distinguere il caso che la condizione si possa ancora verificare, in cui si deve ammettere che il diritto passa agli eredi, dal caso in cui con la morte della persona la condizione sospensiva diventa inattuabile e perciò, non potendo più essa verificarsi, sarebbe logico che le ragioni del defunto non potessero passare agli eredi.

Tutto considerato, la Commissione ha ritenuto che non sia da inserire nel progetto alcuna disposizione, rimanendo così stabilito che se la persona a cui favore è fatta la disposizione testamentaria muore prima che siasi verificata la condizione, le sue ragioni passano ai suoi eredi, salvo che non si possa considerare la condizione sospensiva come motivo determinante della disposizione stessa, nel qual caso essa è priva di effetto (Verb. 31, pag. 276).

32. In materia di adempimento dell'onere (articolo 190), un Commissario avrebbe voluto veder considerate e regolate le conseguenze della risoluzione della disposizione testamentaria, nell'ipotesi di inadempimento dell'onere, esprimendo l'avviso che salvo il caso di sostituzione prevista nello stesso testamento, debba la disposizione medesima far capo all'erede legittimo il quale subentrerà così anche nell'onere al quale l'onere deceduto non fece onore; e siccome da questo subingresso può discendere un danno del beneficiato, si dovrebbe, in tale ipotesi, informarsi all'analogo regolamento in materia contrattuale. È stato, in contrario, osservato che se nella risoluzione c'è danno, se ne dovrà rispondere; ma questa è un'azione derivante dai principii generali del diritto, oltre il disposto dell'articolo 1151 del Codice vigente. Essendo, però, sembrato ad un Commissario che non si possa fare ricorso a tale articolo, trattandosi di obbligazione assunta volontariamente dall'onere e quindi la di lui colpa essendo più affine alla colpa contrattuale che a quella derivante da delitto o quasi delitto, la Commissione, pur ritenendo inutile aggiungere la sanzione per il danno, ha creduto sufficiente risulti dal verbale che questa sanzione può essere desunta dall'applicazione dei principii stessi. È stato anche osservato che l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria in ogni caso e non solo quando la risoluzione sia stata prevista dal testatore o se risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere abbia costituito il motivo unico della disposizione. È stato, però, obiettato che non tutte le inadempienze possono essere messe sullo stesso piano; si è detto infatti che, come nei contratti non tutte le clausole inadempite possono determinarne la risoluzione, ma solo quelle a cui siasi dato il valore di clausola principale dalle parti o tali siano per la loro intrinseca importanza, così anche nell'articolo 190 del progetto viene opportunamente stabilito che la risoluzione possa essere pronunciata solo quando è prevista dal testatore (e qui la volontà del testatore sostituisce quella che è la volontà delle parti nel contratto) o quando risulti dal testamento che l'inadempimento dell'onere costituisca il motivo unico della disposizione e cioè quando esso è di tale importanza da aver determinato la disposizione (ed anche qui è evidente la correlazione con la viola-

zione di una clausola che nel regime del contratto figura come essenziale). È quindi giusto mantenere le due limitazioni nell'articolo in esame, perchè non è concepibile che la violazione di qualsiasi obbligo, anche di secondaria importanza, debba legittimare la risoluzione della disposizione che invece deve poter essere determinata solo da quelle più importanti (Verb. 32, pag. 286).

33. La Commissione, a questo punto, ha ravvisato l'opportunità di ripristinare la Sezione III, dell'istituzione di erede, proposta dalla Commissione Reale e che il progetto ministeriale ha escluso come contenente disposizioni ovvie. I quattro articoli che la compongono (221, 222, 223 e 224), i quali fissano alcune regole sull'istituzione di erede e l'interpretazione della volontà del testatore (concorso di successione testamentaria e legittima — concorso di istituiti individualmente e collettivamente — riduzione di quote eccedenti il patrimonio ereditario — riduzione di quote determinate), e che hanno avuto notevole importanza nella giurisprudenza dal 1865 ad oggi, dovrebbero prender posto dopo l'articolo 190 (Verb. 32, pag. 287).

Sezione III. — DEI LEGATI.

34. Questa Sezione non ha dato luogo a proposte se non negli articoli 191, 192 e 208.

Sull'articolo 191 (acquisto del legato), la Commissione ha ritenuto che i primi due comma (« Il legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà di rinunciare » — « Il legato che abbia per oggetto una cosa appartenente al testatore si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore ») intendano disciplinare due diversi casi: quello del legato indeterminato che fa acquistare solo il diritto al legato e quello del legato di cosa determinata che fa acquistare direttamente la cosa legata. È apparsa, tuttavia, superflua l'espressione « salvo la facoltà di rinunziarvi » ed è sembrato altresì opportuno sostituire ai primi due commi medesimi la seguente formula, più chiara: « Il diritto al legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione se non sia precisata la cosa legata; se, invece, la cosa sia precisata, il passaggio della stessa al legatario avviene di diritto ».

Quanto al terzo comma (« Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore »), è stato rilevato che le parole « anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore », costituiscono un'aggiunta alla dizione dei corrispondenti articoli 862 e 863 del Codice vigente, aggiunta opportuna in quanto ribadisce il concetto dell'obbligatorietà, in ogni caso, di richiedere all'onerato il possesso della cosa legata, anche se il testatore ne lo abbia dispensato. Inoltre, il comma stesso è parso giustificato anche da una ragione fiscale, poichè l'erede è responsabile della tassa di successione anche per il legatario, e può non consegnare la cosa legata finchè quegli non abbia pagato la sua quota (Verb. 33, pag. 289).

35. Una modificazione la Commissione ha ritenuto di proporre all'articolo 192 (legato di cosa dell'onerato o di un terzo), che, abbandonando l'attuale principio della indistinta validità del legato di cosa dell'onerato, stabilisce che anche questo legato è valido solo quando risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa apparteneva all'onerato, e risolve altresì l'attuale questione se l'obbligazione del terzo sia alternativa o facoltativa, in quest'ultimo senso, conformemente alla più corretta dottrina. Nell'ultima parte del 1° comma, che nel caso che la cosa appartenga ad un terzo dà facoltà all'onerato di pagare al legatario il prezzo della cosa legata, si è suggerito, infatti, che in luogo del termine « prezzo », che richiama una valutazione cui possono concorrere elementi di carattere contingente e d'ordine soggettivo, si dica « giusto prezzo » (Verb. 33, pag. 290).

36. In merito alle accessioni della cosa legata (articolo 208), dopo avere rilevato che sarebbe bene precisare il concetto di pertinenza che è alquanto elastico, per cui si dovrà caso per caso esaminare quali siano le pertinenze, la Commissione è passata a discutere il concetto di « unità economica » cui si riferisce il terzo comma del detto articolo, stabilendo che se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. Un Commissario ha ritenuto pericolosa la disposizione sostenendo che non si dovrebbe ricorrere al concetto di contiguità dei fondi, bensì a quello di accessorietà e indissociabilità: si dovrebbe trattare in sostanza di acquisto di elementi accessori rispetto al fondo legato in origine e indissociabili dal punto di vista della sua utilizzazione economica. Altri ha notato che in pratica non c'è nulla di indissociabile (si pensi alla sopraelevazione di un piano in un fabbricato) e quanto all'accessorietà, può darsi che gli acquisti posteriori siano più importanti del fondo legato: il criterio da adottare sarebbe perciò che gli acquisti posteriori fatti per integrare il fondo precedentemente posseduto costituiscano, secondo la volontà del testatore, un unico fondo con quello legato. Spetterà così al magistrato di valutare se esistano elementi di fatto tali da indurlo a ritenere che il testatore abbia voluto costituire un fondo unico o fondi separati: se il testatore ha voluto costituire un fondo unico, non bisogna spezzarlo nell'interesse dell'economia nazionale che non vuole soverchi frazionamenti di fondi. Altri, adducendo che le indagini sulla volontà del testatore possono essere pericolose, avrebbe voluto mantenere l'articolo 847 del Codice vigente, ma si è obiettato in contrario che il progetto ministeriale segue un criterio opposto, nell'interesse dell'economia nazionale.

In armonia ai concetti anzidetti, la Commissione ha proposto di sostituire al terzo comma il seguente: « Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico » (Verb. 33, pag. 291).

Sezione III bis. — DEL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO FRA I COEREDI E I COLLEGATARI.

37. Circa l'abolizione, nel progetto ministeriale, dell'istituto del diritto di accrescimento, che la Commissione Reale aveva invece regolato nella Sezione V, eliminando le divergenze che, in materia, l'applicazione del Codice vigente aveva determinato, la Commissione, dopo aver notato che in dottrina solo qualche scrittore ha ritenuto arcaico l'istituto stesso, e, quanto alla legislazione comparata, che solo il Codice svizzero è addivenuto alla soppressione, ha rilevato che un diritto di accrescimento esiste anche nella successione legittima, quando il chiamato premuore, ed è ammesso dal progetto anche nelle donazioni; in secondo luogo, esso è giustificato da una profonda ragione di carattere economico, in quanto impedisce il frazionamento della proprietà. Se Tizio, ad esempio, lascia congiuntamente il suo fondo tuscolano a tre suoi parenti esperti agricoltori perchè lo facciano prosperare e uno di questi muore, gli altri due succederanno nella sua quota per impedire che gli eredi legittimi, i quali possono essere molti, spezzino l'unità del fondo con evidente danno economico. E ancora maggior danno si avrebbe qualora si trattasse di una azienda agraria.

La dottrina, del resto, a cominciare da Bartolo, ha sempre insegnato che il diritto di accrescimento si fonda sul concetto che la destinazione della cosa deve essere mantenuta fra le persone designate dal testatore, perchè in ciò è l'economia e la ragione della disposizione, e non deve andare ad estranei. Scrittori come il Polacco e il Coviello hanno sostenuto l'istituto non solo in omaggio alla volontà del testatore, ma anche e soprattutto per superiori ragioni di indole economica.

D'altra parte, non si indica nella relazione ministeriale a quali inconvenienti abbia dato luogo l'istituto dell'accrescimento, nè in verità risulta che inconvenienti si siano manifestati. Qualche volta si è detto che le disposizioni testamentarie non

risultavano abbastanza chiare, ma qui si entra nel campo della interpretazione della volontà testamentaria.

Tutto ciò premesso, ritenuto che la volontà del testatore sia da tenere nel debito conto sempre quando non ci siano ragioni oggettive in contrario; ritenuto che nello istituto dell'accrescimento si ravvisa un istituto diretto a porre un rimedio ai danni derivanti in molti casi dal così detto *sviamento* della proprietà; ritenuto che l'istituto stesso appare del resto nella stessa successione legittima, nonchè nelle donazioni, secondo il progetto ministeriale; ritenuto che le controversie cui ha dato luogo l'applicazione del diritto di accrescimento sono state risolte dalle disposizioni predisposte dalla Commissione Reale e che pertanto non vi è nessuna ragione di sopprimere un istituto che, nel sistema del diritto vigente, ha dato buona prova, la Commissione si è dichiarata favorevole al suo ripristino, rilevando anche che esso gioverà ad assolvere all'importante funzione di salvaguardare l'integrità delle aziende, in armonia con gli scopi che il Regime si propone. Le disposizioni dovrebbero formare la Sezione III *bis* di questo Titolo (Verb. 35, pag. 302).

38. Venendo all'esame dei singoli articoli predisposti dalla Commissione Reale (263 a 269) hanno dato luogo ad osservazioni gli articoli 263 e 266. All'articolo 263 (accrescimento fra coeredi-estremi) un Commissario aveva suggerito di eliminare nel primo comma l'inciso: « con o senza determinazione di quote », senonchè esso è stato mantenuto, essendo stato fatto presente che vale a mettere in rilievo l'innovazione del progetto in rapporto all'articolo 880 del Codice vigente che ammette il diritto di accrescimento quando i coeredi sieno stati congiuntamente chiamati senza che il testatore abbia fatto tra essi distribuzioni di parti. Bene ha fatto — si è aggiunto — la Commissione Reale a non seguire il sistema formalistico del vigente Codice, lasciando al giudice la facoltà di interpretare la volontà del testatore.

All'articolo 266 (accrescimento fra legatari) un Commissario ha osservato che lasciando la frase « prima o dopo l'apertura della successione » (« se uno di essi viene a mancare prima o dopo dell'apertura della successione »), avverrebbe che qualora i legatari siano tre e muoiano i primi due, l'oggetto legato rimarrà all'ultimo, ciò che sembra eccessivo; ha pertanto proposto — e la Commissione ha approvato — di sostituire a detta frase l'altra: « nei casi indicati dall'articolo 263 ». Dal momento, infatti, della morte del testatore, la successione si è verificata, e se il legatario a sua volta muore, trasmette ai suoi eredi; del resto la volontà del testatore ha già avuto pratica attuazione, perchè al momento dell'apertura della successione ciascuno ha acquistato il legato.

Gli articoli del progetto della Commissione Reale dovrebbero essere aggiunti nella detta Sezione 3 *bis* coi n. 215 *a* a 215 *g* (Verb. 35, pag. 304).

Sezione IV. — DELLA REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

39. Nessuna osservazione la Commissione ha avuto da muovere al sistema del progetto, che in questa Sezione ha conservato, a differenza del progetto preliminare e del Codice vigente, soltanto le norme relative alla revocazione, a questa limitando altresì l'intestazione. Qualcuno ha ritenuto superfluo l'articolo 216, che esclude ogni possibilità di rinunzia alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, dato che è insito nella natura stessa del testamento di essere revocabile; tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la disposizione sia da mantenersi nella considerazione che potrebbe darsi che il testatore abbia promesso, magari per iscritto, di non revocare il testamento (Verb. 33, pag. 293).

40. Nell'articolo 217, che, come il 917 del Codice vigente, disciplina la revocazione espressa, stabilendo che essa non può aver luogo se non mediante un

nuovo testamento o un apposito atto ricevuto da un notaro alla presenza di due testimoni, la Commissione ha, anzitutto, proposto di sostituire la formula positiva: « la revocazione espressa può avere luogo solo » a quella negativa: « la revocazione espressa non può aver luogo che ». A notevole discussione, poi, ha dato luogo il contenuto della disposizione.

Un Commissario ha osservato che la revocazione espressa in parola è subordinata a eccessivi formalismi e andrebbe semplificata: così per la revoca di un olografo dovrebbe essere sufficiente qualsiasi dichiarazione datata e sottoscritta dal testatore. È strano — si è detto — che si pretendano maggiori garanzie per la volontà di revocare che per quella di fare testamento. Dal momento che si vuole rispettata il più possibile la volontà del testatore, è bene sia reso più agevole il servirsi del diritto di revoca secondo i principii della logica e del buon senso; si dovrebbe, pertanto, fissare la norma che la revocazione può farsi con un atto che abbia solo estrinsecamente le forme del testamento e non già anche il contenuto intrinseco. Non è parsa, poi, opportuna a taluno la richiesta formalità della presenza di due testimoni: la dichiarazione per atto di notaro è ammissibile quando si tratta di un testatore analfabeta; non è invece ammissibile la richiesta dei testimoni, dal momento che è sempre possibile rinunciare ad essi in materia di atti notarili. Del resto — si è aggiunto — per l'articolo 130, il testamento è un atto revocabile con cui sotto determinate forme taluno dichiara la sua volontà attraverso disposizioni di carattere giuridico: orbene, la revoca è una disposizione di carattere giuridico che esprime la volontà dell'interessato in una determinata forma (sottoscrizione, data, ecc.), volontà che è a sua volta revocabile. Dunque la revoca pura e semplice risponde ai requisiti voluti per l'esistenza del testamento.

A ciò si è obiettato che la questione ha perduto importanza dato il nuovo concetto del testamento, che può contenere disposizioni di carattere giuridico non patrimoniali. La giurisprudenza — si è ricordato — aveva stabilito che il testamento revocante dovesse contenere un *ordo successionis*, il che, invece, non è più necessario ora, dal momento che è modificata la concezione del testamento. Dovrà, infatti, ritenersi valido, secondo la nuova definizione adottata, un testamento nel quale non si dispone del proprio patrimonio, ma nel quale si accenna solo a questioni familiari e sentimentali, e tale nuova concezione del testamento deve influire necessariamente anche sulla revoca.

Altri ha insistito perchè siano conservate le garanzie richieste dal progetto, costituite o da un atto da cui risulti che la volontà del testatore è piena (come può esserla in un nuovo testamento) o dalla presenza di persone le quali possono garantire che questa manifestazione di volontà c'è stata. È molto facile — si è notato — far scrivere ad una persona le parole « revoco ogni mio testamento », mentre non è altrettanto facile avere la prova della genuinità di questa manifestazione di volontà.

Altri, ancora, ha opinato che un atto di disposizione di ultima volontà che contenga la semplice revoca di un precedente testamento deve essere considerato come testamento, in quanto con esso il titolare dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Dispone, è ben vero, non direttamente, ma mediante rinvio alle regole sulla successione *ab intestato*; ma è innegabile comunque che egli esprime la sua volontà in un determinato senso ed in vista di determinati effetti che devono prodursi dopo la sua morte. Essendo tale atto un testamento, ne consegue che la formula che esso deve rivestire deve essere quella prescritta per i testamenti.

Contro la tesi dei sostenitori dell'opportunità di eliminare gli eccessivi formalismi è stato, inoltre, fatto presente che adottando il loro criterio si correrebbe il pericolo che, per agevolare la manifestazione formale della volontà del disponente, si venisse a ferire tale volontà dal punto di vista sostanziale, essendo molto più facile nell'imminenza della morte, indurre una persona a fare un atto di estrema sempli-

cità piuttosto che portarla a compiere un atto che determini in modo preciso il suo volere.

La maggioranza della Commissione si è, in definitiva, dichiarata contraria alla proposta avanzata di aggiungere alla fine dell'articolo la formula « o con altra manifestazione di volontà che assuma le forme esterne del testamento » propendendo quindi per il mantenimento del progetto ministeriale con la formulazione positiva già suggerita (Verb. 33, pag. 293; Verb. 34, pag. 294).

41. All'articolo 218, che disciplina la revocazione della revocazione, stabilendo che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, rivivendo in tal caso le disposizioni revocate, mentre si è posto in evidenza la radicale innovazione rispetto al Codice vigente per cui le disposizioni revocate non si possono far rivivere se non con un nuovo testamento (articolo 919), la Commissione ha suggerito di aggiungere alla parola « revocata » le altre « sempre con le forme stabilite nell'articolo precedente », in modo che risulti chiaramente in quale forma la revocazione può essere revocata (Verb. 33, pag. 293; Verb. 34, pag. 297).

42. L'articolo 219, sulla efficacia del testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti, dovrebbe, ad avviso della Commissione, restare immutato, non essendo stata accolta la proposta avanzata da qualche Commissario di ripristinare l'espressione « disposizioni contrarie » del corrispondente articolo 920 del Codice vigente in aggiunta a « incompatibili », dato che « incompatibile » è termine più largo e comprensivo di « contrario » (Verb. 34, pag. 297).

43. La disciplina del caso di distruzione del testamento olografo data dall'articolo 221 (che considera in tutto o in parte revocato il testamento se il testatore lo distrugge, lacerava o cancella in tutto o in parte, salvo che l'intenzione di revocarlo resti esclusa), non ha trovato consenziente la Commissione. Sono state poste, anzitutto, in rilievo le gravi difficoltà e dubbiezze che possono sorgere per provare che sia stato il testatore a lacerare o cancellare il testamento. Il testatore ha due mezzi sicuri per annullare il testamento: farne un altro o distruggerlo; la lacerazione o cancellazione è sempre sospetta e più facilmente può esser opera di terzi. Pertanto si è proposto da taluni di escludere dall'articolo le dette ipotesi della cancellazione e lacerazione del testamento. Un Commissario ha posto il problema dell'onere della prova, se cioè il fatto che il testamento non sia stato lacerato o cancellato dal testatore debba essere a carico di chi afferma la validità dell'atto. I pareri si sono divisi e nella discussione è stata oggetto di particolare esame l'ipotesi in cui il testatore abbia fatto sul testamento l'annotazione: « annullato » o « revocato » senza apporvi né data, né firma: se viene impugnata l'autografia di quella parola, a chi spetta lo onere di provare l'autografia? A colui — si è risposto — che vuol servirsi della parola « annullato », così come, nel testamento olografo, l'onere di provare l'autografia spetta a chi vuol servirsi del testamento. Si verifica, in sostanza, un caso di inversione dell'onere: sussistendo il dubbio se il testamento, con quella annotazione, sia valido, l'onere della prova spetta a chi vuol far dichiarare la revoca.

Altri, dopo avere affermato che nel caso di distruzione volontaria si ha la certezza assoluta della intenzione di revocare il testamento, e dopo avere altresì escluso l'ipotesi di lacerazione o cancellazione ad opera di terzi, dato che l'articolo presuppone che autore ne sia il testatore, ha ritenuto che l'onere della prova debba essere a carico di chi ha interesse a provare che mancava nel testatore l'intenzione di revocare, di colui cioè che invoca un diritto contro la presunzione di revoca.

Altri ancora — data la presunzione su cui è fondato l'articolo — ha opinato che, parlandosi di onere della prova, si debba sempre intendere la prova non del fatto in se stesso, che è già insita nella previsione dell'articolo, bensì dell'intenzione

che aveva il testatore nel compierlo. Ora l'onere di provare che l'intenzione del testatore non era di revocare il testamento, spetta a chi invoca la validità del testamento.

A questo punto, un Commissario ha notato che nessun magistrato potrà mai considerare valido un testamento che è stato distrutto, lacerato o cancellato dal testatore, epperò l'articolo 221 è del tutto superfluo. Che se, poi, non si potrà provare che sia stato il testatore, si aprirà la via a infinite soluzioni, come nel caso che sorgano dubbi sulla vera intenzione del testatore. Alla proposta di soppressione dello articolo si è associato un altro Commissario il quale, sempre partendo dal presupposto che sia stata fornita la prova, o comunque sia pacifico essere stato il testatore a distruggere, lacerare o cancellare, ha considerato l'ipotesi della distruzione come un fatto così univoco da non richiedere una disciplina; per quanto attiene, invece, alle ipotesi di lacerazione o cancellazione, non sembra — si è detto — che tali atti di per sé stessi possano vulnerare il testamento: l'onere della prova sarà in tal caso a carico di colui che si vuole giovare della cancellazione o della lacerazione, per modo che, se egli non riuscirà a provare che l'intenzione del testatore era di revocare in tutto o in parte il testamento, questo sarà considerato valido come se non fosse mai stato nè lacerato, nè cancellato.

Per quanto sia stato considerato che forse sarebbe stato più logico mantenere in vita il testamento se non risulti in modo inequivoco la volontà del testatore di revocarlo, potendo accadere che egli, pur avendo fatto sulla scheda segni di annullamento, intendesse solo modificarne i valori per adattarli alle sue nuove condizioni economiche o aggiungervi nuove disposizioni, la maggioranza della Commissione si è pronunziata per la soppressione dell'articolo, nell'intesa che si lascia così all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento (Verb. 34, pag. 298).

44. Una modificazione, infine, la Commissione ha proposto nell'ultimo comma dell'articolo 223 che, come nell'ipotesi di alienazione prevista dal 1° comma, così considera revocato il legato « se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione ». Queste ultime parole, a cominciare da « in guisa che », dovrebbero essere soppresse, sembrando inutili (Verb. 34, pag. 301).

CAPO VI. — Delle sostituzioni.

Sezione I. — DELLA SOSTITUZIONE ORDINARIA.

45. La Commissione ha aderito alla separazione delle norme di questa Sezione da quelle relative alla sostituzione fedecommissaria, dato che si tratta di due istituti del tutto diversi. E nessuna osservazione ha, poi, ritenuto di dover fare alle norme stesse, tranne per l'articolo 228 (mancanza di sostituzione fra eredi) e il 2° comma dell'articolo 229 (mancanza di sostituzione fra legatari), di cui ha proposto la soppressione, in relazione al ripristino del diritto di accrescimento (Verb. 35, pag. 306).

Sezione II. — DELLA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA.

46. Con favore è stata accolta l'innovazione con la quale si ammette la sostituzione a favore dei figli nati e nascituri dell'istituto o a favore di un ente pubblico, rilevandosi che al preconcetto che tale istituto potesse segnare un ritorno al tanto tenuto fedecompresso medioevale, è subentrata la considerazione che esso costituisca un vantaggio economico, soprattutto in ordine alla conservazione dei beni. Si vuole, in sostanza, impedire che il patrimonio familiare, passando ad un figlio incapace o dissipatore, vada disperso.

Non sono mancate, tuttavia, voci dissenzienti. Un Commissario ha notato, per esempio, che lo stesso scopo si ottiene mediante l'istituto del nascituro; ma gli è stato obiettato che tale istituto presuppone una amministrazione autonoma dei beni, che dà luogo a serie difficoltà: il più delle volte, infatti, sorgono conflitti di interesse col padre ed occorre la nomina di un amministratore giudiziario, ciò che provoca complicazioni. L'amministratore occorre, poi, sempre, se si tratta di un non concepito; si viene in tal modo a creare tutta una complessa organizzazione, mentre la disposizione ora proposta è chiara e semplice: l'erede ha il godimento dei beni che alla sua morte passano ai figli o ad un ente pubblico.

Altri, pur dichiarandosi favorevole alla disposizione in quanto tende a tutelare l'ordine della famiglia e la conservazione dei beni, ha rilevato che sorgeranno difficoltà pratiche nelle sue applicazioni, soprattutto riguardo alla vigilanza dei beni; ma si è risposto che appunto per questo nell'articolo 231 è data facoltà all'autorità giudiziaria di nominare un amministratore all'eredità.

Un altro ha osservato che la *ratio juris* della sostituzione fedecommissaria (opportunità di sottrarre almeno parte del patrimonio allo sperpero di un figlio dissipatore) non regge più quando si tratti di un ente pubblico, cui alcuni, appunto, non avrebbero voluto che tale norma fosse estesa. A ciò è stato obiettato che, in ordine all'ente pubblico, è da considerare la finalità che si vuole raggiungere. La disposizione viene, in questo caso, a perdere qualsiasi carattere di fedecommissato. Quale giustificazione giuridica, si è prospettato il caso di un padre che intenda assicurare al figlio discolo o deficiente i mezzi di vita, ma nello stesso tempo si preoccupa della sorte del patrimonio familiare e vuol compiere un'opera buona. Egli quindi provvede non solo per la successione immediata, ma anche per quella mediata, facendo obbligo al figlio di conservare e di restituire, alla sua morte, la metà dei beni a un ente di pubblica utilità. In questo caso il concetto familiare si allarga nella sfera di un superiore interesse economico collettivo.

Essendosi, poi, ricordato che in dottrina vi è chi sostiene la inutilità dell'istituto, proprio perchè si ammette l'usufrutto successivo che al secondo trapasso viene a consolidarsi con la proprietà, è stato rilevato da un Commissario che l'usufrutto è un bene che si può alienare, mentre la sostituzione fedecommissaria dà luogo ad una proprietà vincolata. È, inoltre, da considerare se l'erede possa chiedere la divisione del patrimonio avuto come legittima; in caso contrario, l'indisponibilità della parte soggetta a fedecommissato investirebbe tutto il patrimonio. Per questi motivi — si è soggiunto — non sembra nasca dalla disposizione il diritto di usufrutto. In contrario è stato tuttavia osservato che l'erede può cedere il godimento dei beni, salva *rerum substantia*, senonchè alla sua morte i beni devono essere restituiti ai figli o all'ente pubblico. Si viene così a creare una figura giuridica assai prossima all'usufrutto. Dal punto di vista economico la sostituzione fedecommissaria, così come è disciplinata, non produce effetti diversi da quelli che sotto il Codice vigente possono avervi quando si dispone (come non di rado accade) della proprietà a favore dei figli nati o nascituri da una persona vivente, lasciando a questa l'usufrutto. Infatti, il seguente articolo 231 dispone che « l'istituto ha sui beni che formano oggetto della sostituzione i diritti e gli obblighi di un usufruttuario ».

Approvato, come già si è detto, in linea di massima, il principio, la Commissione è passata all'esame dei limiti dell'istituto contenuti nell'articolo 230. Un Commissario ha trovato impropria la espressione « ente pubblico », proponendo di dire « ente di pubblica utilità ». Altri ha suggerito: « ente di assistenza o di coltura », e così è rimasto stabilito, chiarendosi che la disposizione vale sia per l'ente costituito che per l'ente da costituire. Alle parole: « nati e nascituri » sono state sostituite le altre: « nati o nascituri ». Taluno avrebbe voluto estendere la disposizione al coniuge superstite, altri al caso che il testatore voglia favorire non tutti i figli nati o nascituri dell'erede, ma uno solo; senonchè è stato osservato al primo che non si può

impedire al coniuge superstite di contrarre nuove nozze e di aver figli, al secondo che verrebbe frustrato lo istituto della legittima perchè in due o tre generazioni i beni si concentrerebbero in un solo erede, e si verrebbe a creare in sostanza l'istituto del maggiorascato (Verb. 35, pag. 307).

47. Circa gli obblighi e diritti dell'istituto fissati nell'articolo 231, la Commissione ha preferito adottare, con una piccola modificazione di forma, l'articolo 289 della Commissione Reale che in modo più analitico prevede tutta una serie di garanzie a carico dell'istituto, ovviando così a uno dei principali inconvenienti del fedecommesso, cioè alla cattiva conservazione dei beni. L'articolo 231 dovrebbe essere allora così formulato:

« L'istituto prima che avvenga la sostituzione ha sui beni che ne sono oggetto tutti i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Egli è tenuto a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, e, salvo contraria disposizione del testatore, prima di entrare in possesso dei medesimi, è obbligato a procedere al loro inventario e a fornire cauzione od altra cautela atta a garantirne la conservazione e la restituzione al sostituto. Qualora egli manchi a questi obblighi l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore d'ufficio » (Verb. 35, pag. 309).

48. Nell'articolo 232, che dà all'autorità giudiziaria la facoltà di consentire l'alienazione dei beni in caso di utilità evidente, « disponendo l'impiego delle somme ricavate » la Commissione, in luogo di quest'ultimo inciso, che parrebbe prevedere solo il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere anche ad altri atti, ha proposto, per maggiore precisione, di sostituire la formula: « le somme che eventualmente siano ricavate saranno debitamente reimpiegate » (Verb. 35, pag. 310).

49. Altre modificazioni la Commissione ha ritenuto di proporre ai primi due commi dell'articolo 233 che disciplina la devoluzione al sostituto stabilendo che l'eredità si devolve al sostituto al momento della morte dell'istituto e che se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituto e questi muoia senza lasciare prole, i beni si devolvono ai suoi successori legittimi o testamentari e, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue, l'istituto acquista definitivamente la proprietà dei beni. È sembrato anzitutto opportuno in quest'ultimo caso, invece di dire « l'istituto acquista definitivamente la proprietà dei beni », richiamare le norme del Libro I che regolano l'estinzione delle persone giuridiche. Un Commissario ha tenuto a riaffermare il concetto che solo lo Stato debba essere beneficiato, perchè esso comprende tutte le persone giuridiche ed esso solo non può mai estinguersi.

Invece, poi, dell'espressione: « l'eredità si devolve », si è suggerito di usare l'altra: « i beni si devolvono » (Verb. 35, pag. 310).

50. Dell'articolo 234, che dichiara valida la sostituzione soltanto per la parte disponibile qualora leda la legittima, non è stata riconosciuta la necessità o l'utilità, epperò la Commissione ne ha proposto la soppressione (Verb. 36, pag. 311).

51. Da un Commissario si era posta in dubbio l'utilità dell'articolo 235 (applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione), dal momento che nel primo comma dell'articolo 233 alle parole « l'eredità » sono state sostituite le altre « i beni », ma la Commissione ha ritenuto che l'articolo possa essere mantenuto nel progetto anche dopo la modificazione introdotta nel primo comma dell'articolo 233 (Verb. 36, pag. 311).

52. All'articolo 237 (premi di nuzialità, opere di beneficenza ecc.), che con qualche variante riproduce la disposizione dell'articolo 902 del Codice vigente, la Commissione ha proposto di sostituire al termine « beneficenza » quello più comprensivo di « assistenza » (Verb. 36, pag. 312).

CAPO VII. — Degli esecutori testamentari.

53. La Commissione è stata concorde nel riconoscere che il progetto della Commissione Reale ha apportato alle disposizioni vigenti sugli esecutori testamentari modificazioni ed aggiunte atte a rendere l'istituto più organico, completo ed efficace, e che le ulteriori modificazioni introdotte nel progetto ministeriale al fine di attribuire maggiori poteri all'esecutore, ne fissano ancora più nettamente la figura.

Data l'importante funzione dell'esecutore testamentario, al quale si è quasi voluto dare il carattere di un *munus publicum*, qualcuno per altro ha trovato strano che il progetto non abbia preso in considerazione l'eventualità di un contrasto di interessi, in quanto esecutore può essere anche un erede e quindi è possibile si verifichino casi di opposizione di interessi tra coeredi. In relazione a questo concetto — si è affermato — sembra pericolosa, nell'articolo 238, l'autorizzazione che il testatore può dare all'esecutore di sostituire altri a sè stesso, mentre sarebbe più opportuno sostituire alla volontà dell'esecutore — dato il predetto carattere di pubblico ufficio dato all'istituto — quella dell'autorità giudiziaria o, quanto meno, di sottoporla alla approvazione di essa, cui in tal modo gli eredi potrebbero far presenti le ragioni per le quali non credono accettabile il nuovo esecutore. Nè sarebbe inopportuna — si è aggiunto — una limitazione nella scelta delle persone, stabilendo, per esempio, che l'esecutore debba avere i requisiti per assumere l'ufficio di tutore. Senonchè nè l'una nè l'altra di queste due proposte è stata accolta; non quella di demandare all'autorità giudiziaria l'approvazione della nomina del sostituito, anche perchè — si è detto — all'inconveniente prospettato può avviarsi mediante le disposizioni dell'articolo 248 (esonero dell'esecutore testamentario per inidoneità all'ufficio); e neanche quella di stabilire per l'esecutore requisiti eguali a quelli del tutore, dato che spesso l'esecutore ha per molti anni gestito l'amministrazione della famiglia e quindi può non avere quei requisiti, ma possedere la capacità di amministrare il patrimonio. Inoltre una disposizione di questo genere potrebbe esser fonte di liti, in quanto un erede caparbio potrebbe sempre asserire che l'esecutore non ha uno dei requisiti del tutore. Si è aggiunto inoltre che, come il testatore può disporre del proprio patrimonio, a maggiore ragione potrà disporre sul modo con cui intende che tale patrimonio sia amministrato.

Essendo stata notata, infine, una discordanza fra la prima parte dell'articolo, che considera l'esecutore testamentario che non voglia o non possa accettare, e l'ultimo capoverso, che, invece, circa la continuazione nell'ufficio, contempla solo il caso che l'esecutore non possa, si era anche proposto di aggiungere in quest'ultimo comma le parole: « o non voglia », poichè, si è detto, se tale ufficio è obbligatorio, è necessario garantire la esecuzione della norma con precise disposizioni. Ma la Commissione non è stata di tale avviso, considerando che l'esecutore deve dimostrare l'impossibilità o almeno una seria difficoltà di continuare nell'incarico, e ciò per evitare che al primo fastidio pensi di liberarsi dell'ufficio già accettato (Verb. 36, pag. 312).

54. In merito alle funzioni dell'esecutore testamentario (articolo 241) dopo avere rilevato l'innovazione apportata all'articolo 906 del Codice civile per cui all'esecutore testamentario si conferisce senz'altro il possesso di tutti i beni ereditari, la Commissione ha proposto che il termine massimo di durata di tale possesso (2° comma) sia portato da un anno a diciotto mesi, e ciò perchè in un anno l'esecutore non potrebbe espletare la sua opera, ferma peraltro restando la possibilità di prorogare il termine stesso di un anno.

Nel penultimo comma, poi alla formula: « può compiere tutti gli atti occorrenti per una regolare gestione » la Commissione ha suggerito di sostituire l'altra più pro-

pria: « può compiere gli atti di gestione occorrenti » e alla parola: « vendere » di sostituire l'altra: « alienare » (Verb. 36, pag. 314).

55. All'articolo 242, che disciplina la rappresentanza processuale, posta in rilievo l'opportunità che l'esecutore testamentario stia in giudizio, dato che egli è l'uomo di fiducia del testatore, e scartata l'ipotesi, da taluno affacciata, limitativa della disposizione nel senso di intendere per « diritti dell'erede », che l'esecutore testamentario ha facoltà di far valere in giudizio, solo quelli contro i terzi, la Commissione si è preoccupata dell'eventuale contrasto fra esecutore testamentario-erede e gli altri coeredi, osservando, a questo proposito, che l'esecutore può esser chiamato anche a difendere il testamento nei confronti dei vari eredi. Per ovviare agli inconvenienti che potrebbero in tal caso sorgere, si è suggerito di aggiungere alla seconda parte dell'articolo: « Questi ha facoltà di far valere in giudizio i diritti dell'erede e di intervenire nelle cause promosse dall'erede » le parole: « salvo che vi sia contrasto di interesse ». Per eliminare, poi, il dubbio che la disposizione si riferisca anche ai legatari, si è proposto di sostituire alle parole « dell'erede » le altre « inerenti all'eredità » (Verb. 36, pag. 314).

56. All'articolo 243, che fa obbligo all'esecutore testamentario di apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche e nel secondo comma aggiunge che « egli fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza del chiamato all'eredità o dopo averlo citato », è stato osservato che dalla dizione del secondo comma può sorgere il dubbio che l'inventario debba sempre essere fatto; e, per eliminare tale dubbio, la Commissione ha proposto di aggiungere, in principio del secondo comma, le parole: « in tal caso » (Verb. 36, pag. 316).

57. La Commissione si è soffermata a considerare particolarmente l'opportunità delle disposizioni degli articoli 244 e 245. Sull'articolo 244, che consente al testatore di disporre che l'esecutore testamentario, quando non sia un erede o un legatario, proceda alla divisione fra gli eredi dei beni dell'eredità, è stato notato che la facoltà concessa all'esecutore costituisce una giusta innovazione in quanto egli, che quasi sempre è persona autorevole, a conoscenza della situazione familiare, e con ascendente sui coeredi, può, con il suo intervento, eliminare molti inconvenienti e le liti fra eredi.

In merito all'articolo 245 (consegna dei beni all'erede), si è rilevato che la norma serve a dirimere una delle più frequenti controversie in materia, se cioè l'esecutore sia o no obbligato a consegnare all'erede i beni dell'eredità che non siano necessari all'adempimento del suo ufficio. Risolta così la questione in modo positivo, si elimina anche l'inconveniente che l'esecutore testamentario possa restare lungamente in possesso dei beni ereditari, privandone l'erede che potrebbe averne subito bisogno (Verb. 36, pag. 316).

58. Per il caso di disaccordo degli esecutori testamentari, che il progetto regola nell'articolo 246 demandando al tribunale di decidere, sentiti, ove occorra, gli eredi, un Commissario avrebbe voluto che essi fossero sempre sentiti; senonchè la Commissione non lo ha ritenuto necessario, considerando che può trattarsi di controversie di lieve entità, per cui non è il caso di fare sempre intervenire gli eredi che possono anche esser lontani: meglio è lasciare al magistrato il giudizio sull'opportunità di sentirli (Verb. 36, pag. 316).

59. Sull'articolo 247, che dà norme per il conto della gestione, è stata posta in luce la gravità dell'ultimo comma che vieta al testatore di esonerare l'esecutore testamentario dalla responsabilità per la gestione, ma si è anche avvertita la necessità della disposizione per impedire che l'esecutore possa profittare a suo beneplacito dei beni dell'eredità in caso di dispensa da responsabilità da parte del testatore. Per

meglio chiarire, poi, che il rendimento del conto deve avvenire al termine di ciascun anno, se la gestione si prolunga, la Commissione ha proposto di sostituire, nel primo comma, all'espressione: « e anche spirato l'anno dalla morte del testatore », l'altra: « e al termine di ciascun anno dalla morte del testatore » (Verb. 36, pag. 316).

60. Circa l'esonero dell'esecutore testamentario (articolo 248), a qualcuno è parso eccessivo concedere a qualunque interessato la facoltà di chiedere l'esonero stesso; ma, in contrario, si è osservato che la norma deriva dai principi generali, per cui, anzi, l'articolo non sarebbe nemmeno necessario (Verb. 36, pag. 316).

61. All'articolo 249 (spese), ritenendosi inutile la specificazione fatta dal progetto, la Commissione ha proposto di sostituire la seguente dizione: « Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità » (Verb. 36, pag. 317).

62. Da ultimo è stato ricordato che in seno alla Commissione Reale si era ventilata l'idea di permettere al testatore di istituire l'esecutore testamentario come arbitro amichevole compositore di tutte le controversie che potessero sorgere tra coeredi intorno alla successione, e impedire così le penose liti che quasi sempre sorgono, specialmente tra parenti, nella divisione dell'eredità. Benchè nella Commissione Reale tale concetto non sia prevalso, alcuni Commissari hanno proposto di riprenderlo in esame, magari ammettendo l'impugnativa del dolo.

In contrario è stato, però, osservato che, a parte il fatto che l'esecutore può essere anche un erede o legatario, se il concetto dovesse prevalere, occorrerebbe trovare una formula che limitasse la possibilità di adire questo tipo di arbitrato, nel senso di escludere, per esempio, il regolamento di questioni riguardanti la legittima. D'altra parte, limitando i poteri dell'arbitrato alla sola divisione, verrebbe ad essere diminuita la necessità di una nuova norma, in quanto già provvede in proposito l'articolo 271.

A ciò i fautori dell'arbitrato hanno obiettato che quest'ultimo dovrebbe avere principalmente il compito di dirimere le questioni concernenti rapporti di pertinenza, le questioni di valore di alcuni beni tra coeredi e quelle sulla formazione delle quote, ovvero di conciliare le contestazioni riguardanti speciali rapporti di credito o di conguaglio. Alla loro volta gli oppositori hanno aggiunto: che in caso di esecutore-erede, questi diverrebbe arbitro dei beni che devono toccare a lui stesso; che se, in caso di questioni di capacità o legittima, si ammettesse il gravame, verrebbe a esser vana la funzione dell'arbitro perchè si darebbe adito ad un numero maggiore di liti; che se anche l'esecutore non è un erede, egli è pur sempre una persona già addentro agli affari ed all'intimità della famiglia del testatore, e perciò assume le funzioni di esecutore con tutte le simpatie, antipatie e preconcetti che si è formati nel frattempo, per cui sarebbe difficile che egli potesse procedere con assoluta imparzialità.

Altri, sostenendo la tesi dell'arbitrato, è andato ancora più in là, proponendo che, ove il testatore non abbia ancora provveduto alla nomina dell'esecutore, possa in ogni caso attribuirsi al pretore la qualità di esecutore-arbitro.

Dato, però, il contrasto di opinioni manifestatosi nella discussione e considerata la difficoltà di trovare una formula che limiti le funzioni dell'esecutore testamentario nella sua funzione di arbitro, i presentatori della proposta hanno dichiarato di non insistervi (Verb. 36, pag. 317).

TITOLO IV. — Della divisione.

1. La discussione su questo Titolo, in ordine al quale la collocazione sistematica delle materie non ha dato luogo ad alcuna osservazione, è stata delle più notevoli, avuto riguardo anche alla delicatezza e all'importanza politico-sociale dell'argomento che fondamentalmente ha richiamato l'attenzione della Commissione: l'indivisibilità dell'azienda.

Il complesso ed arduo problema è stato esaminato in tutti i suoi molteplici aspetti e, pur nel contrasto delle diverse tendenze manifestatesi durante l'ampio e vivace dibattito, la Commissione ha riconosciuto, nella sua maggioranza, la necessità di affrontarne la soluzione, limitatamente, per altro, all'azienda agricola e nel solo campo delle successioni (salvo — a suo tempo — ulteriori estensioni del principio agli altri settori del Codice) ed è poi andata anche oltre la regolamentazione preveduta dal progetto ministeriale, proponendo in sostituzione dell'articolo 265 una serie di articoli contenenti disposizioni atte — come si vedrà meglio in seguito — a disciplinare più compiutamente l'istituto e il suo funzionamento.

2. Già fin da quando si profilò la questione di sapere se le aziende commerciali, industriali e agricole richiedessero un trattamento particolare per quanto concerne le successioni, cioè se la loro unità potesse essere toccata o meno dal diritto successorio, al fine di precisare il concetto di indivisibilità, erano state invitate le varie Confederazioni ad esprimere il loro avviso al riguardo. Pervenuti i diversi pareri, la Commissione potè prendere atto delle varie conclusioni.

La Confederazione fascista degli agricoltori ha riconosciuto l'opportunità di una tutela dell'unità economica aziendale nel caso di eredità, come primo tentativo di una più vasta disciplina dell'azienda da incoraggiare al pari di tutti gli istituti tendenti a rafforzare o, almeno, a non disgregare gli organismi della produzione. La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, favorevole anche essa al principio, ha, fra l'altro, opinato che i criteri dell'articolo 265 dovrebbero essere stabiliti con riferimento alla eventualità che della successione facciano parte una o più aziende agricole, ognuna delle quali formi un'entità economica indivisibile, ovviando così al facile equivoco da parte dell'interprete di confondere l'azienda con l'impresa gestita dallo stesso proprietario sui vari fondi. La Confederazione fascista degli industriali, esprimendo l'avviso che il problema non risulta essere vivamente sentito nella pratica, almeno per quanto riguarda le attività industriali, ha tuttavia sostenuto l'utilità della norma ritenendo opportuno che, in mancanza di una disciplina data mediante accordi fra gli interessati alla prosecuzione dell'azienda, in via legislativa si affermi e si tuteli l'integrità di enti patrimoniali la cui conservazione risponde ad un interesse dell'economia nazionale. La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ha convenuto pienamente sulla opportunità di introdurre nel nuovo Codice disposizioni che assicurino l'integrità delle aziende produttive nei casi di divisione ereditaria, considerando che le norme contenute nell'articolo 265 del progetto ministeriale segnano indubbiamente un notevole progresso sull'articolo 329 del progetto preliminare. La Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni ha ritenuto che debba essere chiarito il concetto della indivisibilità economica, in modo da non farne derivare criteri eccessivamente rigidi e restrittivi: perciò, come per la norma del Codice di procedura civile relativa alla espropriazione delle aziende, ogni decisione sia sulla indivisibilità economica che, in genere, sulla convenienza e sulle condizioni di una assegnazione unitaria dovrebbe essere subordinata al parere non solo di un tecnico, ma altresì a quello delle competenti organizzazioni sindacali. La Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del

credito e delle assicurazioni ha dichiarato di condividere pienamente le idee ispiratrici che hanno condotto alla formulazione dell'articolo 265. La Confederazione fascista dei commercianti ha, invece, ritenuto che l'unità economica aziendale sia parimenti salvaguardata dall'attribuzione dell'azienda in comproprietà ai coeredi o ad alcuni di essi, cosa che oggi normalmente avviene nella pratica senza dare luogo ad inconvenienti: l'attribuzione dell'azienda in proprietà a uno tra più coeredi, con il conseguente onere del soddisfacimento in denaro, nel termine di tre anni, delle ragioni ereditarie dei coeredi, l'obbligo eventuale della garanzia ed il pericolo della alienazione coattiva dell'azienda, possono in pratica riuscire più dannosi che utili ai fini della conservazione dell'azienda quale unità economica. La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ha considerato con favore l'introduzione del concetto di azienda e di una speciale tutela di essa nella nostra legislazione civile esprimendo il suo parere concorde sul bisogno di garantire l'azienda dal pericolo che un puro fatto di natura, come la morte del titolare, determini lo scioglimento di una organizzazione che può essere costata anni di attività e che può anche produrre effetti dannosi sull'economia generale. Il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori si è domandato se sia necessario ed utile socialmente introdurre le norme dell'articolo 265, tenendo presente che, anche secondo le vigenti leggi, un bene che sia stato o diventi comune per successione non può essere diviso qualora esso, per effetto della divisione, cessi di servire al suo uso (articolo 683 Codice Civile), e tenendo altresì presente che, in forza di varie disposizioni di legge, gli enti pubblici hanno anche ora la possibilità di espropriare il privato, quando ciò sia necessario nell'interesse collettivo. Il Sindacato nazionale fascista dottori in economia e commercio ha fatto una discriminazione fra azienda che consta di beni a semplice reddito e azienda che consta di beni associati a fini produttivi affermando che la prima non presenta particolari esigenze di conservazione *in integrum*, non essendo presumibile una diretta conseguenza di variazione di reddito dalla sua dissociazione, nè una distruzione di valore per la loro gestione separata se non in casi particolari; ha, poi, espresso l'avviso che una soluzione integrale della questione si potrebbe avere soltanto « istituendo uno stadio di gestione aziendale a carattere pubblico » e cioè di « amministrazione giudiziale dell'azienda » (Verb. 40, pag. 360 [Allegato]).

3. In seno alla Commissione i pareri sono stati divisi, contro e a favore dell'adozione del principio dell'indivisibilità sancito dall'articolo 265.

È stata posta, anzitutto, in rilievo l'enorme difficoltà sia di stabilire quando una azienda è indivisibile, in quanto tutte le aziende sono, secondo i diversi punti di vista, indivisibili e divisibili, sia di sapere con certezza a quale dei coeredi è opportuno che l'azienda sia assegnata. Il progetto ha creduto di risolvere questo ultimo problema attribuendone la competenza all'autorità giudiziaria, la quale dovrebbe decidere con riguardo alle condizioni e attitudini personali dei singoli eredi. Ora si è ammesso da taluno che al giudice sia opportuno deferire in particolari casi un tale criterio di opportunità; ma si è opinato che riuscirebbe oltremodo difficile al magistrato di poter giudicare con certezza quale degli eredi possa essere il più adatto a continuare l'azienda. Nella disposizione relativa si dice che, quando dell'eredità faccia parte un'azienda formante una unità economica indivisibile, essa va attribuita ad un coerede che « sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio ». Si tratta quindi di un giudizio di idoneità tra i diversi coeredi e non si può ravvisare come in pratica il magistrato possa giudicare di questa idoneità, a meno di non ricorrere ad un perito, il che sembra poco opportuno. In pratica, invece — si è osservato — non sono mai sorte difficoltà in proposito e l'interesse è stato sempre la guida che ha ispirato i coeredi sia sulla opportunità di fare esercitare l'azienda da uno di essi, sia — il che avviene di frequente — sulla opportunità di gestirla in comune, lasciandone, per esempio, l'amministrazione a quello dei coeredi che ha sempre affiancato il *de cuius*. In tale caso

tutti i coeredi partecipano agli utili dell'azienda, mentre, seguendo le norme dell'articolo 265, gli altri coeredi vengono espropriati mediante il pagamento di una somma da riscuotersi in un triennio. Ora, in pratica, due sono i casi possibili: o l'azienda va male ed allora non c'è nessuno che la vuole, o l'azienda va bene ed allora la vogliono tutti, anche coloro che non possono personalmente gestirla, rimanendo compartecipi ciascuno per la sua parte. Volendo fare delle disposizioni speciali in materia, sorgeranno delle difficoltà e si moltiplicheranno le controversie.

A queste considerazioni si è associato un altro Commissario, rilevando che le disposizioni del Codice attuale sono sufficienti per garantire l'interesse della pubblica economia dai pericoli a cui si vorrebbe far fronte con queste nuove disposizioni. Lo scopo a cui le medesime tendono è di impedire che un'azienda, che ha un valore speciale per il suo avviamento, possa andare dispersa con il conseguente danno della collettività, ma in questi casi i migliori giudici sono gli interessati che senza particolari ragioni non vorranno rinunciare al maggior valore rappresentato dall'avviamento dell'azienda. Del resto la legge già stabilisce che, se un bene è indivisibile, questo debba essere assegnato ad un solo erede quando ciò sia possibile ed in caso diverso debba essere venduto al migliore offerente. Ora non vi è alcun dubbio che l'avviamento, come l'intestazione di un'azienda o la testata di un giornale, non siano beni di per sé stessi indivisibili.

Circa, poi, l'assegnazione dell'azienda — si è detto — deve prevalere la volontà del defunto che è il miglior giudice della competenza dei suoi eredi. Se il defunto non ha disposto, ci sarà la possibilità di fare un contratto di società; se gli eredi non sono d'accordo, si potrà mettere all'asta l'azienda, la quale, però, dal punto di vista dell'interesse pubblico, resterebbe egualmente indivisa.

Altri, ancora, ha ritenuto che l'articolo 265 si riferisca unicamente alle aziende che vivono dell'attività e sotto la direzione del titolare, le quali sono in genere di poca entità e solo in casi eccezionali possono influire sulla economia generale, perchè la realtà industriale e commerciale odierna insegna che le aziende che incidono sulla pubblica economia sono in genere società anonime con ingenti capitali. In pratica perciò la nuova norma funzionerebbe solo per una esigua minoranza della proprietà fondiaria, non superando le aziende agricole indivisibili la proporzione del dieci per cento. D'altra parte, dato che gli interessati sono i migliori giudici per apprezzare se un'azienda sia o meno vitale, saranno essi che avranno tutta la convenienza, se è redditizia, di non liquidarla. Inoltre, una simile tutela sembra illusoria e senza effetti concreti, dato che l'articolo 265 prevede l'obbligo di trasmettere l'azienda ad un coerede, ma non fissa poi gli obblighi che gravano sul coerede che assume l'azienda.

Infine, si è osservato che, qualora si voglia affermare il concetto della indivisibilità dell'azienda, astrazione fatta dalla volontà degli eredi, bisogna arrivare fino all'estrema conseguenza che, nell'interesse della produzione, l'azienda possa essere affidata a un terzo, il quale ne continui la gestione. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria spoliazione della proprietà in base a un principio nuovo, rispondente ai tempi attuali, che però deve presiedere a tutto il sistema legislativo. A ciò è stato subito risposto che occorre tener conto che è in corso un grande esperimento di compenetrazione dell'economia pubblica in quella privata. Così, ad esempio, nel campo degli impianti industriali l'iniziativa individuale è subordinata alla disciplina degli organi corporativi (Verb. 40, pag. 354).

4. Molte sono state le voci favorevoli alla adozione del nuovo istituto. Si è, anzi-tutto, dichiarato di non potersi ritenere che le disposizioni oggi vigenti in materia di aziende agricole e commerciali siano sufficienti a garantirne l'indivisibilità quando ci sono da salvaguardare interessi superiori di carattere sociale ed economico che riguardano non i singoli coeredi, ma tutta la collettività e che consigliano di prendere le opportune misure per assicurare la continuità dell'azienda, affidandola a persona

idonea. D'altra parte, il progetto stabilisce già tutte le cautele perchè non derivi ai coeredi alcun pregiudizio. È perciò da approvarsi l'introduzione di una norma speciale in materia, che tenga conto degli interessi della collettività, pur salvaguardando gli interessi dei coeredi. Non deve più essere la volontà assoluta dei coeredi arbitra e libera di decidere se l'azienda debba essere smembrata o meno, perchè l'azienda isolatamente considerata non esiste più nell'ordine dell'economia corporativa e fascista in quanto è inserita nel sistema dell'organizzazione sindacale. Il magistrato potrà chiedere dei pareri motivati alle associazioni sindacali di cui l'azienda fa parte e in base ad essi potrà decidere con più validi elementi sull'opportunità di dividere o meno l'azienda.

È stato altresì posto in evidenza che la disposizione costituisce una applicazione, in materia di successione *mortis causa*, del principio unitario dell'indivisibilità dei beni nell'interesse superiore della produzione, principio già affermato nella disciplina dei diritti reali. In sostanza, si tratta di regolare l'attribuzione dei beni agli eredi, in modo che non ne resti menomata l'unità economica. Nella pratica la scelta del coerede più idoneo ad assumere l'esercizio di un'entità economica indivisibile facente parte dell'eredità è forse meno difficile di quel che si possa pensare, perchè in pratica si sa sempre quale degli eredi sia più idoneo ad amministrare. Ad ogni modo l'articolo 265 potrà essere perfezionato tenendo anche conto di recenti studi fatti in materia, e in particolare, del sistema di imporre ai coeredi fratelli di vivere in società familiare tutte le volte che l'organo tecnico corporativo riconosca che si tratta di un bene indivisibile: secondo questo sistema sarebbe lasciato agli eredi di scegliere fra loro un amministratore salvo che nessuno sia idoneo, nel qual caso si nominerebbe un tecnico che amministri per conto loro, ma l'unità dovrebbe essere mantenuta nell'interesse superiore della produzione. Un Commissario ha, poi, fatto notare che, se la questione della indivisibilità fosse ristretta alla sola azienda agricola, potrebbero essere evitate quasi tutte le difficoltà che sono state prospettate. Si potrebbe a tale proposito adottare l'articolo 329 del progetto della Commissione Reale, il quale, con una serie di regole che si riferiscono più particolarmente all'azienda agricola, ha una formulazione più opportuna e più atta ad evitare, per quanto è possibile, il frazionamento, che è uno degli inconvenienti più seri della nostra economia agricola. A questo sistema, si è aggiunto, sono favorevoli i pareri delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura.

Altri, ancora, ha sottolineato che l'articolo 265 afferma un principio il quale incide sulla politica economica del Regime e non può quindi essere respinto se non risulti che vi siano difficoltà giuridiche insuperabili per la sua applicazione. L'importanza dell'articolo 265 è accresciuta dal fatto che, seguendo la tradizione del Codice Napoleone e di quello italiano del 1865, il progetto del Libro II ha rinviato la disciplina della divisione delle comunioni ai principii che regolano la divisione ereditaria. Pur riconoscendosi il fondamento delle obiezioni sollevate a proposito dell'articolo 265, è stato espresso da altri l'avviso che esse siano superabili mercè una formulazione più organica dell'articolo. In realtà — si è detto — l'articolo 265 contiene appena in embrione l'applicazione del principio generale che si vuole affermare e dovrebbe essere pertanto completato con altre disposizioni. Così nulla impedisce che in un capoverso si chiarisca in qual senso si debba intendere l'azienda ai fini dell'applicazione di questo principio e si precisi il concetto di divisibilità, che non deve essere intesa nel significato tradizionale di divisione materiale di una cosa la quale non può più servire all'uso cui era destinata, ma in riferimento al senso più ampio della funzione che l'azienda può assolvere nel quadro della politica economica dello Stato. Quanto alla genericità e incompletezza delle facoltà attribuite all'autorità giudiziaria dallo articolo 265, si deve tener presente il voto espresso dalle Confederazioni interpellate perchè gli organi sindacali possano intervenire nella decisione relativa alla sistemazione ereditaria di una azienda ritenuta indivisibile, trattandosi di questione di inte-

resse economico generale. Circa la convenienza di mantenere in certi casi la comunione ereditaria, anche se l'amministrazione debba essere affidata alla persona più particolarmente indicata, nulla vieta che alle facoltà concesse al magistrato dall'articolo 265 si possa aggiungere quella di stabilire la continuazione della comunione ereditaria. Altri problemi imperfettamente risolti dall'articolo 265 sono quelli relativi ai diritti e ai doveri dell'assegnatario dell'azienda di fronte ai coeredi, ai legatari e in relazione alla liquidazione dei debiti ereditari. Vi sono, in questo campo, molti rapporti che devono essere opportunamente regolati, quali, ad esempio, quelli relativi alle garanzie da concedere ai creditori. Ma anche queste difficoltà possono essere superate con opportune misure, mentre ciò non toglie che l'istituto dell'indivisibilità dell'azienda risponda ad un evidente interesse della agricoltura di impedire quel frazionamento dei fondi e della coltura in seguito alle divisioni ereditarie che da anni è stato deplorato (Verb. 40, pag. 354 e seg.; Verb. 41, pag. 385 e seg.).

5. Profilatosi il favore della maggioranza per il nuovo istituto, pure riconoscendosi la necessità di perfezionarne il congegno, due questioni d'ordine generale venivano sollevate.

La prima era relativa al quesito perchè si debba disciplinare un istituto così importante solamente nel diritto successorio. In una economia controllata come quella esistente, in cui è necessaria una speciale autorizzazione perchè una azienda sorga, è anche naturale che il diritto intervenga per salvare dal pericolo dello scioglimento una azienda che si sia bene affermata.

Quindi — si è detto — il problema della indivisibilità dell'azienda non andrebbe proposto solo in occasione della successione ereditaria, ma sul terreno molto più generale dei diritti reali, contestandosi l'utilità dell'introduzione della norma in un sistema legislativo che lascia al proprietario la possibilità di vendere o liquidare l'azienda. Se si entrasse in questo ordine di idee, si renderebbe necessaria l'adozione di provvedimenti più larghi, non riguardanti la sola successione ereditaria. A ciò si è risposto che il concetto dell'indivisibilità è stato considerato ogni volta che se ne presentava l'opportunità, in tutti i libri del Codice. Nel Libro II, infatti, sono già considerati i beni prodotti dal lavoro, per cui lo scinderli significa mandarli in rovina; concetto questo dell'indivisibilità che non è più quello romanistico, ma economico, nell'interesse della produzione. Parimenti la disposizione riguardante il contratto di compravendita dice che quando si vuole vendere la quota di un bene indivisibile bisogna prima offrirlo ai comproprietari: il che, in sostanza, è un diritto di preferenza che porta alla indivisibilità. Le leggi corporative stabiliscono, poi, che, in certi casi, nella vendita di un bene per cui c'è un interesse speciale da parte della pubblica economia, può intervenire la Confederazione. Perciò anche nella successione i diritti dei coeredi alla divisione possono trovare una limitazione nel pubblico interesse. Del resto, anche in tema di espropriazione di beni, il progetto del Codice di procedura civile impedisce l'espropriazione, da parte dei creditori, di un bene ritenuto indivisibile ed ammette la creazione di una amministrazione che lo metta per legge in una specie di anticresi e che con i frutti paghi i creditori. Su questo problema la Commissione, del resto, si è soffermata più volte, come si vedrà in seguito.

La seconda questione concerneva l'opportunità di scindere l'ipotesi della indivisibilità della azienda industriale o commerciale da quella riguardante l'azienda agricola. Il problema della indivisibilità dell'azienda agricola ha degli aspetti civili, sociali ed economici ben differenti da quelli concernenti la cosiddetta continuazione dell'azienda industriale o commerciale. È da ricordare in proposito — si è detto — come la continuità di un determinato patrimonio agricolo abbia già formato oggetto, in Germania, della legislazione sull'*erbhof*, che risponde al concetto politico di formare una classe di agricoltori, presidio dell'ordine nazionale e barriera contro il bolscevismo. Si tratta di due concetti diametralmente opposti, perchè, mentre il problema

dell'azienda industriale o commerciale si richiama ad un concetto economico-funzionale, quello del fondo agrario si richiama ad un concetto morale, familiare e nazionale. Anche questo problema è stato, poi, risolto dalla Commissione, come sarà esposto in seguito.

A questo punto si è, intanto, segnalata in via pregiudiziale la necessità di precisare il concetto di azienda commerciale, industriale e agricola e di podere familiare e la Commissione, dopo avere, in un voto di massima, espresso a maggioranza il suo favore al principio della indivisibilità dell'azienda in materia di divisione ereditaria, ha stabilito di affidare ad una Sottocommissione il mandato di precisare il concetto di azienda commerciale, industriale e agricola e di podere familiare, e di proporre i necessari emendamenti agli articoli 264 e 265, tenendo conto delle obiezioni sollevate nel corso della discussione (Verb. 41, pag. 385 e seg.).

6. La Sottocommissione, all'uopo nominata, ha compiuto i suoi lavori concludendo per l'accoglimento del principio della indivisibilità dell'azienda agricola nella procedura della divisione ereditaria, con larghi emendamenti al testo del progetto ministeriale. Non ha, invece, creduto di proporre l'accoglimento dello stesso principio per le aziende industriali e commerciali.

Nella sua relazione (Verb. 49, pag. 462 [Allegato]) la Sottocommissione, premesso che i motivi che giustificano l'indivisibilità sono di ordine non già tecnico-industriale, ma politico-sociale, diretti alla conservazione della piccola proprietà agricola familiare e dopo avere esaminato le direttive seguite in proposito dalla legislazione svizzera, ha rilevato, anzitutto, come il principio risponda alla politica rurale del Fascismo, dettata nei discorsi del Duce e già svolta con numerose misure, tra cui ricorda quelle che si riallacciano alla bonifica integrale, ai provvedimenti speciali per la Sicilia, ai provvedimenti relativi alla costruzione o ricostruzione dei fabbricati rurali, ai premi a favore dei coloni capifamiglia e, più generalmente, ai provvedimenti relativi all'appoderamento.

Presentato il problema sotto questo aspetto — continua la relazione — cade la obiezione pregiudiziale dell'impossibilità di definire quale sia l'azienda agricola indivisibile. La parola « indivisibile », che è stata inserita nel testo dell'articolo 265, non è soltanto obbiettivata dalla natura dell'azienda, ma rappresenta il contenuto del comando della legge che vuole che questi fondi, per ragioni di interesse pubblico, non siano divisi tra gli eredi, ma attribuiti ad un solo coerede.

Pertanto la Sottocommissione proponeva di accogliere in questo senso il principio della indivisibilità, aggiungendo che esso va riferito anche ai fondi soggetti ad enfiteusi, pei quali l'applicazione della indivisibilità sarà un ritorno ad una antica tradizione il cui abbandono è stato una delle ragioni della decadenza di questa antica e benemerita istituzione.

Ammessa la norma dell'indivisibilità, la Sottocommissione, tenuto conto delle obiezioni di ordine pratico sollevate nella discussione in seno alla Commissione, concretava l'attuazione del principio in un nuovo testo dell'articolo 265 e in quattro articoli aggiuntivi, dei quali si parlerà in particolare più avanti nell'esame del Capo I.

La Sottocommissione ha affrontato, anzitutto, le due delicate e difficili questioni relative ai criteri per determinare l'entità dell'azienda indivisibile e cioè l'estensione del fondo da cui essa è costituita e alla scelta del coerede che diventa l'unico assegnatario.

Rispetto al problema dell'estensione del fondo, considerati i vari sistemi contenuti nelle leggi e nei progetti che su questo argomento si stanno ora compiendo all'estero ed escludendo il sistema del valore adottato particolarmente nei progetti francesi e quello della materiale misura per ettari accolto dalla legge germanica, la Sottocommissione ha stimato più ragionevole che l'estensione debba com-

misurarsi a un determinato reddito rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola e fissato tenendo conto dell'estimo catastale. Ha ricordato a questo proposito come, in esecuzione della legge sulla perequazione, siano state fatte operazioni di estimo catastale in tutto il territorio del Regno con percentuali diverse in relazione alla superficie e in base alla feracità del terreno, della qualità delle colture, delle condizioni economiche, ecc. La Sottocommissione pensò in un primo momento di riferirsi al minimo di estimo in lire cinquemila accolto dalla legge razziale come massima possidenza concessa ai giudei, ma considerò in seguito come non fosse possibile stabilire un criterio unico, stante la grande varietà delle basi degli estimi delle varie provincie, anche perché da parte dei tecnici si è insistito in modo particolare affinché si desse a questa valutazione un carattere di grande elasticità per poterla adattare alle varie zone del Paese.

Per queste ragioni, la Sottocommissione ha creduto opportuno di proporre che il limite di superficie così massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola fosse fissato con decreto Reale tenendo conto degli estimi catastali. La relazione della Sottocommissione ricorda che in seno a questa erasi anche ventilata l'idea di introdurre l'elemento delle consultazioni sindacali in questa materia, ma, dato che la questione ha una importanza sociale e politica e che essa è di interesse nazionale dal punto di vista dell'appoderamento, è sembrato più opportuno il riferimento generico ad un decreto Reale.

In ordine alla scelta dell'assegnatario, trattandosi di accordare un beneficio ad un coerede a detrimento degli altri che si devono accontentare di una somma che non possono nemmeno riscuotere immediatamente, la Sottocommissione ha proposto il criterio generale adottato nel Codice svizzero e nella legge tedesca, che si tratti di persona idonea ad esercitare l'azienda, aggiungendo altresì la condizione che sia idonea a migliorare, occorrendo, la coltivazione, in quanto il miglioramento della coltura è un elemento generale chiesto nell'interesse pubblico.

Riguardo alla questione della coltivazione diretta, la Sottocommissione ha ritenuto che anche i fondi affittati o dati a mezzadria debbano essere compresi in questa regolamentazione, per il fatto che ci sono in Italia più di un milione di aziende agrarie che sono tenute da coloni o affittuari, per le quali categorie la politica del Governo ha dimostrato il più grande interessamento. Perché escludere questo milione e più di aziende e consentire che coloro i quali vivono in città, lasciando i fondi ai loro coloni e quindi meno meritano la protezione della legge, profittino di questa esenzione? Si è voluto intendere — inoltre — per coltivazione diretta quella fatta o personalmente diretta da chi abita nel fondo, senza esigere il requisito della coltivazione manuale del proprietario.

Parimenti la Sottocommissione ha proposto di precisare che si debba portare al netto il valore dell'azienda per liquidare il conguaglio con le quote spettanti ai diversi coeredi; di stabilire che l'autorità giudiziaria possa autorizzare l'assegnatario a liberarsi del suo debito verso i coeredi mediante pagamenti rateali in uno spazio di tempo non superiore a dieci anni durante il quale il fondo rimarrebbe indiviso, e che l'assegnazione potrà essere revocata se l'assegnatario non paga le rate per due anni consecutivi o le paga con gravi e continuati ritardi o mette comunque in pericolo con la cattiva gestione gli interessi dei coeredi; di ricorrere, infine, per ottenere in taluni casi una sistemazione fissa e definitiva dei rapporti ereditari, all'istituto tradizionale dell'enfiteusi che una corrente autorevole tende a rimettere in onore e che potrebbe così intervenire nella sua funzione storica di difesa e di miglioramento delle piccole e medie proprietà agricole familiari (Verb. 49, pag. 462 e seg.).

7. Circa l'indivisibilità assoluta dell'azienda agraria, per evitare che l'assegnatario possa in seguito vendere o ipotecare per frazioni l'azienda agricola, come potrà farlo chi l'acquista in seguito, per contratto o per espropriazione, i pareri dei componenti la Sottocommissione sono rimasti divisi.

Da una parte, infatti, si è sostenuto che il compito del Codice civile, nel Titolo della divisione ereditaria, si deve arrestare alla norma che impedisce il frazionamento fra i coeredi della azienda agricola familiare. Il legislatore del Codice civile non può regolare la situazione giuridica dell'azienda dopo che è stata totalitariamente assegnata al coerede ed ai coeredi più idonei, senza entrare nel campo di una questione più generale e più ampia, abbracciante anche i passaggi di proprietà per atto tra vivi, e che involge problemi di tecnica agraria e di organizzazione del credito agrario e fondiario, nonché di disciplina sociale della classe dei proprietari agricoltori. Bisognerebbe eventualmente giungere a creare, come fa la legge tedesca dell'*erbhof*, un sistema generale di appoderamento, sottoposto a un diritto speciale di trasmissione e di pesi, sussidiato da uno speciale sistema di credito, affidato alla classe speciale dei *Bauer*, costituita come una casta chiusa che viene sottoposta ad una particolare disciplina politico-sociale.

Dall'altra parte si è ribattuto che, limitando gli effetti dell'indivisibilità al momento dell'assegnazione, si farebbe una costruzione giuridica viziata di contraddizione logica, e di un valore effimero. Il privilegio del coerede assegnatario, che acquista un bene che supera la sua quota ereditaria, importa logicamente che egli non possa successivamente dividerlo senza violare la ragione del suo particolare titolo di acquisto. L'interesse pubblico che giustifica il suo privilegio non può, d'altronde, considerarsi come esaurito da una indivisibilità che non sia permanente. Rispetto alle trasmissioni tra vivi il divieto della divisione potrà essere fissato e regolato nell'atto stesso dell'appoderamento, come appunto fa la legge germanica. Rispetto alle trasmissioni ereditarie la indivisibilità può essere stabilita dal Codice civile, in occasione della successione.

Pertanto, in un'apposita norma è stato fissato dalla Sottocommissione il principio del carattere permanente della indivisibilità dell'azienda agricola familiare, per cui i beni costituenti la detta azienda non potranno essere alienati od espropriati che come un tutto, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi di necessità o utilità. Come si è detto, questo principio non ha incontrato il favore di tutti i componenti della Sottocommissione (Verb. 49, pag. 462 e seg.).

8. Quanto alla indivisibilità dell'azienda commerciale e industriale, la Sottocommissione, proponendone — come si è già accennato — l'abbandono, giustificava la sua proposta, anzitutto, con motivi d'ordine politico, in quanto lo Stato ha ragione di preoccuparsi per ragioni sociali e demografiche di stabilizzare, attraverso la successione ereditaria nella linea familiare, la piccola proprietà agricola; ma i naturali assestamenti dei ceti commerciali e industriali, che possono verificarsi attraverso la successione ereditaria, non investono alcun interesse pubblico. Aggiungeva, poi, motivi di ordine pratico, in quanto l'esperienza insegna che quando nella discendenza familiare vi è chi ha la vocazione di continuare l'azienda commerciale paterna, il diritto comune offre i mezzi per permettere tale continuazione sia attraverso la costituzione di una società commerciale familiare fra gli eredi (in nome collettivo, in accomandita, ecc.) o di una associazione in partecipazione, sia attraverso una divisione amichevole tra eredi (articolo 256) che assegni l'azienda ad uno degli eredi con soddisfazione dei diritti dei coeredi sugli altri beni ereditari, oppure con trasformazione della quota dei coeredi in un credito nei confronti dell'erede assegnatario dell'azienda, a mezzo di garanzie consensualmente negoziate. Che se tra gli eredi non vi sia alcuno che abbia interesse a subentrare nell'azienda al titolare defunto, non vi è alcuna ragione di ordine pubblico per opporsi alla liquidazione frazionata dei beni dell'azienda o alla sua alienazione in blocco. La scelta tra la liquidazione e l'alienazione dipenderà in questo caso dalla valutazione della vitalità dell'azienda, ma questa valutazione può essere fatta con conoscenza di causa solo dagli interessati. Se l'azienda ha un effettivo valore di avviamento, è ovvio che nessuno degli interessati vorrà distruggere questo

valore e gli interessati si metteranno facilmente d'accordo per cercare un acquirente dell'azienda prima di decidersi a liquidarla e a dividerne le spoglie. È certamente doveroso prevedere in questa materia anche la possibilità di un dissenso tra gli eredi, agli effetti di fare intervenire l'autorità giudiziaria per far sospendere temporaneamente la liquidazione e la divisione dell'azienda, quando ciò possa essere pregiudizievole all'interesse comune; ma già vi provvede l'articolo 255 del progetto.

Dal punto di vista giuridico il problema della indivisibilità dell'azienda (*universitas facti*) non si pone in termini assoluti, come sembra supporre il progetto che parla di azienda come se fosse una cosa indivisibile entro limiti nettamente definiti. Nell'azienda, infatti, i soli elementi *indivisibili per natura* sono gli elementi *immateriali* (avviamento, segni distintivi: nome, insegna, marchi, brevetti, ecc.); ma questi elementi indivisibili per loro natura, precisamente perché tali, restano indivisibili anche in caso di divisione ereditaria quando non si voglia liquidare l'azienda.

Per quanto riguarda, invece, gli elementi *materiali* dell'azienda (immobili, impianti, stigli, merci, titoli, ecc.), la loro indivisibilità è essenzialmente *relativa* alla loro *destinazione* all'azienda, e nulla impedisce che in caso di divisione ereditaria gli eredi possano mutare la destinazione di tali elementi.

Per quanto riguarda, infine, i crediti e debiti dell'azienda il loro nesso con la azienda in sede di successione ereditaria è anche più modificabile: così l'azienda può essere assegnata ad un coerede o alienata con i crediti o senza i crediti; con tutti i debiti o solo con una parte dei medesimi; con le liquidazioni del personale a carico dell'alienante o dell'acquirente ecc. Intervenire in questa materia con norme coattive o anche semplicemente rimettere il regolamento di questa materia all'autorità giudiziaria avrebbe la portata di intralciare, se non di rendere impossibili, sistemazioni pratiche, che, rimesse agli interessati, sono sempre andate a posto con sufficiente facilità.

Si poneva, infine, in luce dalla Sottocommissione, che il sistema del progetto è comunque inattuabile in quanto verrebbe a trasformare il diritto reale di quota dei coeredi nell'azienda in un diritto di credito verso il coerede assegnatario, laddove è ovvio che in molto meno di tre anni un erede assegnatario disonesto ha tutto il tempo di svuotare l'azienda del suo contenuto e di dilapidare il ricavato, preparando ai coeredi le più amare sorprese. Nè è da fare gran conto sulle « idonee garanzie » che fino al loro totale soddisfacimento gli eredi possono richiedere, perchè esse darebbero un sicuro affidamento solo se potessero essere garanzie reali sull'azienda per cui occorrerebbe un sistema di pubblicità delle attività aziendali, che nella legislazione italiana tuttora manca. D'altra parte, un erede onesto in tre anni avrà difficilmente il modo di liquidare i diritti dei coeredi, senza pregiudicare il credito dell'azienda. Si è, altresì, rilevata l'insufficienza del sistema del progetto nei confronti dei terzi creditori dell'azienda. Il progetto, infatti, prevede che l'azienda sia assegnata in blocco ad un coerede con tutti i suoi crediti e debiti. Ciò significa che i debiti dell'azienda passano all'assegnatario, non solo nei rapporti interni tra coeredi ma anche nei rapporti esterni. Ora, perchè si abbia la liberazione degli altri coeredi, sarebbe necessario riconoscere ai creditori un diritto di opposizione all'assegnazione dell'azienda. Per rendere possibile tale diritto occorrerebbe tutta una serie di disposizioni speciali relative al sistema di pubblicità dell'inventario, dei debiti dell'azienda, alla procedura di accertamento dei debiti, alle garanzie a favore dei creditori, ecc., tutte questioni che non possono essere risolte che attraverso una legislazione speciale sull'azienda, che per ora manca. Le conclusioni negative cui la Sottocommissione è arrivata sono, d'altra parte, confortate dal fatto che in nessuna legislazione straniera esistono precedenti dell'articolo 265 del progetto nei riguardi dell'azienda commerciale (Verb. 49, pag. 471 e seg.).

9. Le proposte della Sottocommissione sono state oggetto di elevato dibattito in seno alla Commissione. Questa, anzitutto, rilevando che nello stato attuale della

nostra legislazione è già possibile adottare adeguati provvedimenti per evitare il frazionamento delle aziende commerciali e industriali, ha senz'altro approvato le conclusioni della Sottocommissione in ordine all'abbandono, per codeste aziende, del criterio dell'indivisibilità.

Quanto all'indivisibilità dell'azienda agraria, la Commissione, nell'esame delle proposte della Sottocommissione, salvo ad introdurre in esse alcune particolari modificazioni di cui più avanti si parlerà, ha confermato, a maggioranza, l'approvazione del principio di massima.

Non è mancato, d'altra parte, chi ha tenuto a far risultare il suo avviso contrario alle conclusioni della Sottocommissione, come quelle che peggiorerebbero il sistema del progetto ministeriale.

Questo — si è detto — si era limitato a disciplinare il caso che in una successione esistesse una azienda agricola, costituente una entità economica indivisibile, mentre la Sottocommissione sostituisce a questo concetto quello di una azienda che sia «rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola». Non si tratta quindi più di indivisibilità oggettiva, ma di indivisibilità derivante dal precetto della legge che riconosce carattere indivisibile soltanto alle aziende agrarie il cui reddito risponde alle necessità di una famiglia agricola. Ora, in un periodo di così profonde trasformazioni agrarie, come si fa a stabilire in un Codice, che deve rimanere immutato negli anni, quali sono le aziende agrarie rispondenti ai bisogni di una normale famiglia agricola? Anche prescindendo dalle grandi trasformazioni, come quelle attuate nelle paludi Pontine o in corso nel Tavoliere delle Puglie, basta riferirsi alle regioni d'Italia dove l'agricoltura è più progredita per vedere come possano verificarsi delle profonde variazioni per cui diviene sufficiente, nel giro di pochi anni, per i bisogni di una famiglia un terreno irriguo di sette o otto ettari, dove prima ne occorre venti o trenta.

Altri, ribadendo tale concetto, ha ritenuto impossibile fissare il criterio di azienda agricola indivisibile in senso oggettivo, inquantochè quello che oggi costituisce una azienda agricola sufficiente ai bisogni di una determinata famiglia, domani può essere insufficiente o eccessivo, cambiando coltivazione, irrigando, ecc. Le difficoltà sono tante che più opportuno sarebbe rinunciare a questa idea, come si è fatto per le aziende industriali e commerciali.

Altri, invece, ha dichiarato di non vedere difficoltà per quanto riguarda la determinazione dell'unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola, perché si tratta solo di vedere se l'azienda abbia o non abbia quel minimo o quel massimo di reddito che sarà fissato. E neppure si presenta l'altra difficoltà, vale a dire che l'azienda che oggi può essere sufficiente per una famiglia possa con modificazioni e migliorie diventare capace di dar da vivere a più famiglie e quindi costituire non più una, ma parecchie unità economiche aziendali, poiché è evidente che si tratta di stabilire quel che è l'azienda al momento in cui si apre la successione e non già il suo valore potenziale. Si è ribadito, inoltre, il concetto che il problema che si è cercato di risolvere è il problema di carattere sociale della piccola proprietà agricola corrispondente alla politica del Regime e che è stato già risolto da tante altre legislazioni.

La Commissione, come si è detto, ha confermato la sua adesione al principio dell'indivisibilità quale è stato concretato dalla Sottocommissione (Verb. 49, pag. 450).

10. È stata risolta, poi, in seno alla Commissione la questione di carattere generale di estendere il principio dell'indivisibilità a tutti gli altri campi del diritto senza limitarlo alle successioni e così, come nella Sottocommissione in ordine alla indivisibilità permanente dell'azienda, i pareri sono stati discordi. È vero — si è detto — che i frazionamenti delle aziende in occasione di successioni sono i più frequenti e quelli che maggiormente hanno dato luogo a danni economici, specie in

alcune zone agricole; ma risolvere il problema della indivisibilità dell'azienda soltanto in sede di successioni ereditarie significa lasciarlo a mezzo, potendo sempre l'assegnatario dell'azienda dividerla a suo piacimento e anche immediatamente dopo l'assegnazione. Bisognerebbe discutere prima il principio che un determinato tipo di azienda, avente i requisiti per bastare ai bisogni di una famiglia, comunque ne avvenga il trapasso, non può mai essere diviso. È evidente che il problema si dovrebbe risolvere, oltre che nella sede attuale, anche in materia di diritti reali e di obbligazioni.

Si è pertanto insistito perché la Commissione proponesse che il concetto della indivisibilità sia applicato alle successioni solo in quanto adottato in tutti gli altri campi del diritto.

D'altra parte, dato che il Codice si pubblica a Libri separati, — si è osservato — deve fissarsi in questo Libro il principio generale. Dall'ultimo censimento statistico delle aziende agricole risulta che più dei tre quarti del loro numero totale è costituito da piccoli poderi familiari e che questa prevalente maggioranza di aziende occupa solo la sesta parte della superficie coltivabile. Risulta pure che quasi un milione di poderi sono inferiori a mezzo ettaro di estensione. Per confortare la politica dell'appoderamento seguita dal Governo occorre che la indivisibilità abbia un carattere di costanza, salvo necessità eccezionali da valutarsi con il controllo della autorità giudiziaria.

Altri, invece, ha ritenuto che sarebbe contrario all'economia del Paese immobilizzare l'agricoltura. L'essenziale è di impedire il frazionamento dei poderi nel momento della successione, perché è appunto al momento della successione che si verifica frequentemente il caso di dannose divisioni, effettuate nel contrasto di interessi egoistici dei coeredi. Fuori della successione, se avvengono vendite parziali e conseguenti frazionamenti, ciò significa che esiste una ragione del frazionamento e ostacolarla significherebbe creare dannose immobilizzazioni. L'unica legislazione che ha adottato il criterio del blocco delle piccole proprietà, è quella tedesca, ma essa ha introdotto tutto un sistema di investitura da parte di un Ufficio di Stato, che presiede a queste proprietà ed ha dietro di sé un Istituto di credito fondiario. Nel nostro sistema di diritto privato, invece, un tal blocco è inammissibile, anche perché — si è detto — mancano gli strumenti di finanziamento necessari.

Per quanto riguarda l'espropriazione, è stato peraltro concorde il riconoscimento che la materia va riservata al Codice di procedura civile, salvo coordinamento (Verbale 49, pag. 450 seg.). Era stato proposto, poi, — per conciliare le opposte tendenze — di formulare un voto di carattere generale affinché il principio dell'indivisibilità dei fondi rustici che costituiscono un'unità agricola familiare, applicato in sede di successioni, trovi analoga applicazione negli altri campi del diritto dove risulti anche opportuno applicarlo. Senonché, data l'opposizione sia dei non favorevoli al principio, sia di coloro che, pur favorevoli all'estensione di esso a tutti i campi del diritto privato, non hanno ritenuto di votare questa mozione appunto perché troppo, generica, il voto in parola non è risultato approvato dalla maggioranza (Verb. 49, pag. 461).

Successivamente, in sede di discussione dell'ultimo articolo proposto dalla Sottocommissione, la maggioranza della Commissione, pur decidendo per ora di non suggerire disposizioni concrete in ordine al principio dell'indivisibilità permanente come quelle del terzo e quarto comma dell'articolo stesso, ha tuttavia dichiarato formalmente che ciò non significa rigetto della norma, la quale invece merita di essere esaminata in altra sede (Verb. 51, pag. 493).

CAPO I. — Disposizioni generali.

11. Dopo aver notato che la disposizione dell'articolo 251 relativo alla facoltà di domandare la divisione non è molto dissimile dall'articolo 984 del Codice vigente, in quanto dà al testatore la facoltà di mantenere indivisa la massa ereditaria fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato o per un termine non eccedente il quinquennio dalla sua morte, per finalità di ordine sociale, la Commissione ha approvato la norma, limitandosi a proporre una specificazione nell'ultimo capoverso. Questo dice che «l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può... consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore». La Commissione ha suggerito di precisare che debba trattarsi non solo di «gravi», ma anche di «urgenti» circostanze (Verb. 42, pag. 392).

12. Dell'articolo 252 (godimento separato di parte dei beni) è stata da taluno chiesta la soppressione, rilevandosi la superfluità della norma, in quanto — si è detto — appare evidente che quando determinati beni fanno parte della sostanza ereditaria, se ne debba fare la divisione e che chi ne ha goduto debba renderne conto. Qualora, pendente lo stato di indivisione, si sia verificata l'usucapione, a favore di uno dei coeredi, di un determinato cespite, esso deve considerarsi come non facente più parte del patrimonio ereditario. Tutto ciò discende dai principi generali e non ha bisogno di essere consacrato in una espressa disposizione. Altri, invece, ha sostenuto che l'articolo ha la sua ragion d'essere in quanto codifica la giurisprudenza la quale — in merito alla questione se il condomino avesse bisogno dell'*interversio possessionis* per prescrivere a suo favore — ha costantemente ritenuto come sufficiente il possesso esclusivo con la esclusione, cioè, in fatto degli altri coeredi dal godimento di beni posseduti. Altri, ancora, ha ribadito la tesi dell'inutilità della norma, affermando che essa crea una pericolosa confusione proprio rispetto alla teoria affermata nella giurisprudenza. Infatti, mentre, secondo la giurisprudenza, occorre solo il possesso esclusivo per avere la prescrizione, nell'articolo si parla del godimento separato dei beni ereditari e di possesso esclusivo. Ora, quando non occorre l'*interversio possessionis*, il godimento separato dei beni si identifica col possesso esclusivo.

I sostenitori della soppressione, tuttavia, non hanno insistito nella loro proposta, limitandosi ad esprimere le loro riserve sulla formula «possesso esclusivo», che potrebbe aprire l'adito alla malafede qualora con essa si voglia intendere il fatto del coerede che abbia posseduto da solo e senza il concorso degli altri coeredi uno o più cespiti ereditari indivisi. Una interversione del possesso — si è aggiunto — dovrebbe sempre esservi perchè un coerede possa incominciare a possedere per sè agli effetti della usucapione, poichè all'apertura della successione egli non può avere cominciato a possedere altrimenti che nella qualità di coerede. Si tratterà di vedere se l'interversione debba essere formale o se basti semplicemente che di fatto gli altri coeredi non abbiano posseduto: dovrebbe, in altri termini, occorrere una manifestazione di volontà contro gli altri coeredi. A ciò è stato risposto che «possesso esclusivo» è un termine tecnico che vuol significare il godimento esclusivo di un bene e che, quando un coerede esclude di fatto tutti gli altri dal godimento dei beni, fa una manifestazione non equivoca che equivale all'interversione del possesso. L'articolo, pertanto, si è ritenuto dalla Commissione che debba restare immutato (Verb. 42, pag. 392).

13. In ordine ai casi di impedimento della divisione, previsti dall'articolo 253, un Commissario ha ricordato che la Commissione Reale aveva considerato quello del concepito non ancora nato, stabilendo che la divisione non possa aver luogo durante

l'attesa della nascita. Il progetto ministeriale ha fatto un passo innanzi; dopo aver riprodotta tale norma ammette che la divisione possa aver luogo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, salvo la fissazione di opportune cautele. Il progetto, inoltre, considera anche l'ipotesi del non concepito, in cui senz'altro consente la divisione, salvo, anche in questo caso, le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria. Questa disposizione — si è detto — sembra grave: alla divisione dovrebbe potersi far luogo soltanto se si nomina un curatore che rappresenti il non concepito.

Nel caso, poi, siano chiamati all'eredità due coeredi di cui uno non concepito la divisione dovrebbe esser fatta con la particolare cautela della nomina di un curatore per il non concepito; ma non si dovrebbe rimettere all'autorità giudiziaria la determinazione delle cautele, per evitare che tutto l'asse ereditario possa essere attribuito all'altro erede, senza accantonare la parte spettante al non concepito. L'autorità giudiziaria dovrebbe intervenire solo nel caso di più chiamati all'eredità non concepiti. A questa tesi si è dichiarato contrario un Commissario, prospettando l'ipotesi che sia attribuita dal *de cuius* una determinata quota da dividersi tra tutti i concepiti. Costoro verrebbero a trovarsi nella stessa condizione di un solo concepito al quale si voglia assegnare la quota. Del resto non è possibile — si è detto — prevedere nell'articolo 253 tutti i possibili casi che possono avvenire in pratica e quindi è meglio lasciare invariata la formula del progetto ministeriale.

Un Commissario ha chiesto che sia considerata anche l'ipotesi del coerede il quale, prima che nascano gli altri chiamati, intenda alienare la sua quota.

Qualcuno ha ravvisato nell'articolo 253 un'applicazione della condizione risolutiva contemplata dal progetto: poichè la divisione non è valida se non è fatta nei confronti di tutti i coeredi, quando sopravviene un coerede che non ha preso parte alla divisione, questa viene a risolversi. L'evento della nascita opera cioè come il verificarsi di una condizione risolutiva della divisione. Senonchè questo rilievo non ha avuto seguito, in quanto è stato osservato che non si tratta, in verità, di condizione risolutiva. In tal caso, infatti, si è erede fino a un determinato giorno. Qualora si verifichi la condizione, si cessa di essere erede. Secondo l'articolo 253 si resta invece sempre erede, ma in misura minore. Ora, quando la divisione fra coeredi avviene senza garanzie, il patrimonio può essere disperso o ceduto a terzi in buona fede, per modo che i nascituri non troveranno la loro quota. Ad evitare ciò l'articolo 253 dispone che, per non lasciare infruttiferi i beni ereditari, possa aver luogo la divisione; ma nello stesso tempo impedisce, nella eventualità che sopravvengano altri eredi, che il patrimonio sia disperso, garantendolo con ipoteche, o col deposito di una somma, o con una fideiussione.

È stata, d'altra parte, fatta presente l'inopportunità di sollevare problemi puramente teorici in ordine alla condizione risolutiva: il legislatore, in sostanza, ammette la possibilità della divisione purchè siano fissate opportune cautele.

Altri ha ritenuto che la divisione sia possibile quando il non concepito è uno solo oppure, essendo più i non concepiti, è determinata la quota ad essi spettante; che non sia possibile quando i non concepiti sono più e non è determinata la loro quota. Infine, si è concordemente ritenuto necessario perfezionare l'articolo 253, nel senso di permettere ai coeredi già nati di disporre dei loro beni, nonchè di richiamare il disposto dell'articolo 251, primo capoverso, perchè non sorga il dubbio che l'intervento dell'autorità giudiziaria si sovrapponga alla volontà dell'erede, e la norma dell'articolo 255 che prevede il caso di sospensione della divisione per ordine della autorità giudiziaria.

È stata perciò proposta — e la Commissione ha approvato — la seguente formula in sostituzione dell'ultimo capoverso dell'articolo 253: « Nel caso che all'eredità siano chiamati più eredi non concepiti e senza quota determinata, e fuori dei casi previsti dagli articoli 251, primo capoverso e 255, la divisione può aver luogo con le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria ». Essendo, poi, stato fatto presente che,

data la frequenza dell'ipotesi della comunione indivisa, sarebbe opportuno inserire una norma, a simiglianza di quanto si è fatto nel Codice svizzero, per cui, su domanda di un coerede, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante della comunione ereditaria, il quale possa stare in giudizio e rappresenti i coeredi in caso di contestazioni, la Commissione, pur nel dissenso di qualche Commissario che ha ritenuto pericolosa la disposizione, riconoscendo che la proposta risponde a uno stato di fatto che si verifica comunemente ed è ispirata a senso pratico, ha approvato il seguente articolo 253-bis: « Nel periodo di indivisione, previsto negli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria, su richiesta di uno degli eredi, può nominare un amministratore dei beni, scegliendolo anche fra i coeredi se vi sia l'accordo fra di loro » (Verb. 42, pag. 394).

14. Circa la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare (art. 254), la Commissione ha favorevolmente accolto il principio che la divisione non possa avere luogo prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, col temperamento previsto dall'intervento dell'autorità giudiziaria per un parziale scioglimento del vincolo al fine di far conseguire ai figli maggiorenni la parte loro spettante sulla quota di riserva (Verb. 42, pag. 397).

15. Dell'articolo 255 (sospensione della divisione per ordine del giudice) è stata da taluno chiesta la soppressione, sia perchè ritenuto superfluo, dato che, in materia di comunione chiunque può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento, sia perchè la norma potrebbe fomentare le liti fra coeredi. È stato, per altro, obiettato che l'articolo contempla alcune ipotesi di fatto che meritano considerazione, come quella che sia in corso la bonifica dei terreni da dividere, per cui occorre che i coeredi restino uniti per il periodo di tempo necessario al compimento delle migliorie. Piuttosto si è concordato di suggerire una norma meno generica, proponendo, invece della formula: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare pregiudizio ai condividenti », l'altra: « qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al valore del patrimonio ereditario » (Verb. 42, pag. 397).

16. Ampio è stato il dibattito in materia di divisione giudiziaria e particolarmente sull'articolo 257 (diritto ai beni in natura - vendita dei mobili). La Commissione si è preoccupata, una volta ammesso il principio di impedire la suddivisione eccessiva dei beni, di apportare alla norma, la quale ripete nella prima parte la disposizione dell'articolo 987 del Codice vigente per cui ciascun erede può domandare che nella sua quota entri una porzione di qualsiasi natura dei beni esistenti nel patrimonio ereditario, qualche emendamento al fine di evitare o di rendere meno dannosa la suddivisione stessa. Si dovrebbe, nella formazione delle quote ereditarie, seguire un criterio economico, formando delle porzioni opportunamente congruate, senza frazionare i beni, porzioni che, se gli eredi non sono d'accordo, saranno sorteggiate. In tal modo si eviterebbe anche il pericolo della vendita dei beni, che è dannosa sia perchè si deteriora il patrimonio, sia perchè spesso non è remunerativa, potendosi non trovare subito l'acquirente o effettuandosi la vendita in un momento poco favorevole.

Altri ha aggiunto che, facendo la divisione in natura col criterio dell'assegnazione a ciascuno dei coeredi di un'eguale quota di mobili e di immobili, può verificarsi che, pur non essendovi alcun danno dal punto di vista obbiettivo, in quanto nessun bene sia stato frazionato in modo che il suo valore ne sia diminuito, vi sia tuttavia un danno dal punto di vista soggettivo, dipendente dal fatto che un determinato bene, che per la sua migliore utilizzazione richiede particolari attitudini da parte del titolare, venga attribuito a un coerede anzichè ad un altro, che lo avrebbe meglio apprezzato e valorizzato sia nel suo particolare interesse che in quello generale della

produzione. Senonchè tale criterio soggettivo è stato ritenuto pericoloso da qualche Commissario, giacchè, una volta entrati in tale ordine di idee, non sarebbe sufficiente considerare soltanto le attitudini personali degli eredi, ma dovrebbero essere tenute presenti anche quelle dei discendenti; e che quello che soprattutto bisogna considerare è la volontà delle persone e non gli attributi personali dei coeredi che del resto sono già sufficientemente considerati nella disciplina dell'indivisibilità dell'azienda.

Altri, poi, ha rilevato l'opportunità che tali situazioni siano regolate caso per caso, a seconda delle particolari esigenze, soggettive e oggettive, tenuto conto degli interessi di ciascuno dei coeredi e dell'interesse generale della produzione, il quale non deve essere trascurato e tanto meno posposto a quello particolare di taluno dei condividenti. Dovrebbe essere, pertanto, riconosciuta all'autorità giudiziaria la facoltà, di fronte a speciali situazioni, di poter derogare alla regola stabilita nell'articolo 257, oltre le eccezioni previste dagli articoli 264 e 265 che tengono conto di condizioni obbiettive tutt'affatto particolari. Si era, quindi, proposta una nuova formula, sulla base dell'articolo 994 del Codice vigente: « Nella formazione e composizione delle parti, si deve fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di egual natura o valore, salvo che possa derivarne danno, nel qual caso è data facoltà all'autorità giudiziaria di disporre diversamente ». Ma sì, è in contrario, fatto presente che l'autorità giudiziaria, alla quale già ora si attribuiscono purtroppo molte funzioni amministrative, non può assumersi questo compito, che esorbiterebbe dalle sue attribuzioni. Essa, visto che i coeredi non si mettono d'accordo e tenendo conto che non devono essere frazionati i beni, farà tante quote che i coeredi estrarranno a sorte.

Altri ha sostenuto che non vi è alcuna necessità di modificare la norma dell'articolo 257 che è saggia e risponde al concetto fondamentale che l'eredità è un diritto reale per cui ciascun erede può chiedere la sua quota in natura, concetto che per altro deve essere inteso *cum grano salis*, specialmente in relazione alle disposizioni seguenti, che dettano norme al magistrato sul modo con il quale si esegue la divisione.

In definitiva, la maggioranza della Commissione ha ritenuto opportuno proporre che sia mitigato il rigore della disposizione aggiungendo in fine del primo comma dell'articolo 257 il seguente inciso: « a meno che la divisione dei singoli cespiti sia contraria all'interesse comune dei condividenti . . . » e aggiungendo il seguente capoverso: « Se il danno si verifichi, si forma del patrimonio un numero di quote corrispondente a quello degli eredi curando che ciascuna comprenda beni non frazionati. Le quote si attribuiscono mediante sorteggio se gli eredi non sono d'accordo sulla assegnazione » (Verb. 43, pag. 398).

Quanto all'ultimo comma dell'articolo 257 relativo alla vendita dei mobili, la Commissione ha proposto di farne un articolo a sè e, essendo stata fatta presente l'opportunità di stabilire che ci debba essere una necessità obbiettiva di effettuare la vendita, anzichè rimettere alla maggioranza dei coeredi il giudizio sulla necessità della vendita per pagare i debiti e pesi ereditari, ha espresso l'avviso che il nuovo articolo 257-*bis*, sia così formulato: « Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, non trovandosi nel patrimonio ereditario i mezzi liquidi sufficienti a tal fine, i beni mobili ecc. » (Verb. 43, pag. 403).

Quanto all'ultima parte della disposizione stessa, che col consenso di tutte le parti ammette che la vendita possa seguire « tra i soli condividenti e senza pubblicità salvo opposizione dei legatari o dei creditori », taluno ha chiesto quale forma possa rivestire tale opposizione se la vendita è fatta, come dispone l'articolo, senza pubblicità, e ha quindi proposto di sopprimere le parole: « e senza pubblicità ». A ciò è stato risposto che con la disposizione in esame si fa dell'eredità un ente distinto dai patrimoni dei singoli eredi e si attribuisce il diritto ai creditori di intervenire nella divi-

sione dimenticando che essa è operazione che deve riguardare esclusivamente i coeredi. Se essa venisse a ledere gli interessi dei creditori, costoro potranno giovare dell'azione revocatoria. Altri ha soggiunto che l'ammissibilità dell'opposizione dei creditori è giusta, perchè il giorno in cui i mobili sono venduti, il danaro liquido ricavato da tale vendita può scomparire. Altri, ancora, ha rilevato che, se i coeredi dividono fra loro d'accordo i beni mobili, non hanno bisogno di dir nulla a nessuno, mentre, se hanno intenzione di venderli, dovrebbero avvertire i creditori. È questa incongruenza, che rende la norma inaccettabile. L'unica preoccupazione sorgerebbe nel caso che ci fossero privilegi di natura agraria, espliciti sul prodotto del fondo, per cui, se c'è il prodotto in natura, il privilegio si esercita e se invece esso è stato venduto e c'è il danaro, non si può esercitare; ma, poichè tale preoccupazione non verrebbe eliminata conservando la norma, la Commissione ha deciso di proporre la soppressione di tutto l'ultimo periodo dell'articolo (Verb. 43, pag. 403).

17. Anche in ordine all'analoga ultima parte dell'articolo 258 (immobili non divisibili) sono state riaffacciate le obiezioni mosse relativamente alla facoltà dei creditori di intervenire nel processo di divisione. Sinora, si è detto, si era riconosciuto al creditore il diritto di intervenire nei rapporti fra debitore e terzi soltanto nell'ipotesi di liquidazione concorsuale del patrimonio dello stesso debitore, sia essa quella fallimentare o quella prevista dal progetto nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; con questa disposizione, invece, gli si riconosce lo stesso diritto di natura eccezionale anche in rapporto alle operazioni di alienazione di beni facenti parte di una comunione ereditaria.

Di fronte a questo nuovo diritto, che deroga al sistema, si è domandato su che cosa esso si basi e perchè si debba concedere a colui che è creditore verso un'eredità un trattamento di particolare favore, diverso da quello che gli si concede allorchè egli è creditore o verso un singolo o verso una comunione che non sia ereditaria. Si era, pertanto, proposto di sopprimere nell'ultimo periodo dell'articolo in esame l'inciso: «... e non vi sia opposizione dei creditori o legatari», con questo volendo significare che i creditori non abbiano alcun diritto di intervenire nelle convenzioni fra i condividenti, salvo l'esercizio dell'azione revocatoria nel caso che vi sia lesione in atto dei loro interessi.

Altri ha ricordato che l'articolo 258, così come l'articolo 257, rappresenta una specie di via di mezzo fra il sistema della ventilazione e il nostro sistema tradizionale. Il concetto è di dare ai creditori e legatari, nei casi in cui i coeredi decidono di comune accordo di fare la alienazione dei beni per eliminare il passivo prima di dividere, la garanzia che, se ritengono che il loro interesse possa essere pregiudicato, la vendita sia fatta davanti al notaio con questa forma di pubblicità. Con ciò non si vengono a ferire i principii generali, nè tanto meno ciò vuol dire che il patrimonio ereditario sia divenuto una persona giuridica.

A favore della disposizione è stato altresì osservato che, quando si segue la procedura speciale della divisione senza pubblicità, si deve ammettere il diritto dei legatari o creditori di fare opposizione prima che il fatto sia compiuto e ciò a prescindere dalla garanzia della revocatoria. I legatari o creditori, infatti, possono avere interesse che, ad esempio, il bene non si venda subito, ma in un momento più favorevole.

Ad alcuni Commissari era, poi, sorto il dubbio che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo presupponga che la vendita o l'assegnazione, fatta tra coeredi, di un bene immobile sia liberatoria di tutti i pesi o oneri reali, ma si è fatta presente la impossibilità di attribuire ad una compravendita tra coeredi l'effetto di liberare gli immobili dai pesi reali che li gravano a garanzia dei terzi. Infatti, l'articolo 2040 del Codice vigente, riguardante il modo di liberare l'immobile dall'ipoteca, presuppone che l'acquirente non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari,

mentre invece il coerede, rimasto assegnatario dell'immobile, è personalmente obbligato a pagare il debito, perchè ha ereditato anche i debiti del *de cuius* e quindi l'assegnazione o la vendita non è liberatoria.

Altri si è chiesto come l'opposizione dei creditori o legatari possa esercitarsi, se essi non hanno saputo della vendita, appunto perchè fatta senza pubblicità. Come si è fatto per l'articolo 357, si è detto, dovrebbe essere analogamente soppressa la corrispondente parte dell'articolo 258.

Altri, infine, ha notato che con questa disposizione il legislatore ha voluto fornire un surrogato al sistema della vendita giudiziaria stabilendo che, se gli eredi sono d'accordo, possono vendere il bene a trattativa privata purché i creditori lo sappiano. Anche in questo caso, come in quello della vendita ai pubblici incanti, l'ipoteca passa sul prezzo. Attualmente non essendovi nel Codice una simile disposizione, si segue il sistema tradizionale della vendita all'asta pubblica e questo sarebbe opportuno continuare a fare perchè in tal modo sono garantiti tutti e tutto.

È stata quindi formalmente proposta — e la Commissione ha approvato — la soppressione dell'ultima parte dell'articolo.

Qualcuno aveva richiamata l'attenzione sulla ipotesi che un immobile debba dividersi fra uno dei due figli del testatore e gli eredi del secondo figlio premorto: può il primo chiedere che gliene sia attribuita la metà? La giurisprudenza prevalente — si è detto — segue il criterio che si debba avere sempre riguardo alla suddivisione fra tutti i coeredi. Sarebbe perciò bene, in questa sede, eliminare ogni dubbio dicendo esplicitamente nell'articolo 258: « Se nella eredità vi siano immobili non commodamente divisibili e la divisione o la *suddivisione* della intera sostanza ecc. ». Senonchè è stato fatto presente che il problema non riguarda l'articolo 258, dato che la suddivisione è regolata nel Libro secondo con opportune disposizioni. Si prevede, infatti, che, in tal caso, l'immobile o sia attribuito a un solo erede, il quale soddisfa gli altri coeredi, o resti indiviso; o si nomini un amministratore, o infine si proceda alla vendita dell'immobile e alla suddivisione del prezzo (Verb. 43, pag. 404; Verb. 44, pag. 407).

18. Sulla resa dei conti, regolata dall'articolo 260, mentre un Commissario ha opinato essere inutile, in caso di divisione amichevole, costringere gli eredi ad andare davanti al notaio; un altro, per ovviare alle lungaggini e alle infinite controversie che insorgono, ha proposto di stabilire che le parti, quando non siano d'accordo, vadano davanti al notaio e formulino, analogamente a quanto avviene per i fallimenti, tutte le opposizioni, le quali poi saranno rimesse all'autorità giudiziaria perchè provveda con unico giudizio, senza cioè che una sola opposizione basti a determinare il rinvio all'autorità giudiziaria, fermando la procedura.

A taluno era sembrato che tale inconveniente non avesse ragion d'essere, perchè l'articolo 260 regola la divisione giudiziaria in funzione dell'articolo 256, il quale prevede il caso che « fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole ». Si intende che i coeredi sono sempre liberi di mettersi d'accordo e di stabilire consensualmente i modi della divisione. Si è, però, obiettato che l'articolo 260 dispone che dopo la vendita si procede avanti al notaio nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Ma, non potendosi prescindere dall'opera del notaio, è sempre possibile sollevare opposizioni: si farebbe, perciò, opera meritoria qualora si stabilisse che le opposizioni sono accantonate per essere rimesse alla fine all'autorità giudiziaria, che le giudica con unica sentenza.

La maggioranza della Commissione, accogliendo il rilievo, ha proposto di aggiungere un comma così formulato: « Qualora sorgano contestazioni nella resa dei conti, le partite contestate vanno riservate e rimesse tutte insieme all'autorità giudiziaria che provvederà con unica sentenza ». Così — si è detto — risolte le opposizioni che è possibile risolvere, tutte le altre saranno portate davanti al magistrato

in unica volta, senza sospendere la resa dei conti ogni volta che sorga una contestazione (Verb. 44, pag. 408).

19. Sull'ultimo comma dell'articolo 261 (collazione e imputazione), per cui l'erede è tenuto a dichiarare al notaio nominato a norma dell'articolo precedente, su istanza degli altri eredi, le liberalità da lui ricevute soggette a collazione, le somme di cui è debitore e i beni dell'eredità da lui detenuti », è stata sollevata la questione se la norma contenga un precetto d'ordine morale o d'ordine giuridico. Un Commissario ha, in proposito, espresso l'avviso che il Codice civile, soprattutto in materia patrimoniale, non debba contenere norme le quali non siano accompagnate dalla possibilità di sanzioni, siano esse civili o penali. A questo principio fondamentale della legislazione si ammettono deroghe soltanto per talune norme del diritto di famiglia; ma si tratta di deroghe necessarie, imposte dalla natura stessa di certi precetti (come, ad esempio, quello che impone ai figli di onorare i genitori) affidati essenzialmente alla coscienza degli individui ed al costume. Sarebbe perciò non solo contrario al sistema del nostro diritto, ma anche pericoloso, lasciare insoluta la questione preliminare se la norma proposta sia o no presidiata da sanzioni. O essa ha un contenuto giuridico e implica sanzioni di carattere civile o penale, e allora ha ragion d'essere; oppure non implica sanzioni, e allora sarebbe preferibile eliminarla e mantenere la disposizione del vigente Codice. Qualcuno ha ravvisato nella mancata dichiarazione il reato preveduto dall'articolo 490 ovvero dall'articolo 627 del Codice penale o, in ultima analisi, dall'articolo 483 dello stesso Codice; altri, invece, ha opinato che la mancata dichiarazione da parte dell'erede non possa dar luogo a sanzione penale. Ciò si desume, si è detto, dal fatto che la Commissione Reale, scartata la proposta di ammettere, sull'esempio del Codice svizzero, il giuramento, ritenendo eccessiva e pericolosa la coazione che si eserciterebbe sulla coscienza degli onesti, ha preferito adottare una formale interpellanza da rivolgersi a ciascun coerede. Con questa interpellanza si vuole impedire che l'erede possa addurre il pretesto di aver dimenticato di fare la dichiarazione sulle liberalità ricevute.

Altri, ancora, non ritenendo che l'osservanza della disposizione possa costituire un reato, ma un illecito civile, avrebbe preferito l'articolo 991 del Codice vigente, per il quale, anche senza istanza degli altri coeredi, ciascuno di essi ha l'obbligo di conferire tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore. Un Commissario ha proposto di mantenere il capoverso eliminando le parole: « su istanza degli altri eredi »: si tratterà così di un dovere genericamente affermato, la cui inosservanza sarà valutata dal magistrato. Questa proposta ha avuto il consenso di alcuni Commissari, a cui è parso evidente che gli eredi si faranno premura di provocare la dichiarazione e che, d'altra parte, l'inciso « su istanza degli altri coeredi » viene a limitare l'obbligo della dichiarazione. Del resto — si è aggiunto — la disposizione ha solo lo scopo di costituire in mala fede il coerede che tace le liberalità ricevute. Altri, però, si sono opposti, nella considerazione sia che l'istanza rafforza il contenuto dell'obbligo di fare la dichiarazione, sia che l'interpellanza generica è inutile in quanto occorre l'istanza degli eredi perchè avvenga la determinazione dei beni.

In conclusione, è stata presentata la seguente formula, in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo: « Il notaio deve ammonire i coeredi dell'obbligo che hanno di dichiarare le liberalità ricevute da ciascuno di essi, le somme di cui sono debitori e i beni della eredità da ciascuno detenuti ». Così — si è detto — stabilirà il magistrato, caso per caso, se l'erede, che, nonostante l'ammonimento del notaio, non abbia dichiarato le liberalità ricevute, sia passibile di sanzione penale o civile. Con la eliminazione delle parole « soggette a collazione », che nel testo ministeriale seguivano a « liberalità da lui ricevute », si è inteso escludere un giudizio dell'interessato sulle liberalità che egli potrebbe dire di non avere ritenuto soggette a collazione.

Questa formula non ha trovato consenzienti tutti i Commissari, dato che persiste con essa il dubbio se esista o no reato, ma la maggioranza l'ha approvata, ritenendo che per l'esistenza o meno del reato (nella specie il falso ideologico di cui all'articolo 483 del Codice penale) bisognerà giudicare caso per caso, mentre la sanzione civile resterebbe quella che è già nel Codice civile vigente in quanto gli altri eredi potranno costringere giudizialmente al conferimento l'erede che non conferisce o fa una dichiarazione falsa, e farlo condannare alle spese, e l'ammonimento del notaio non costituirebbe altro che una maggiore pressione morale sull'animo dei coeredi affinché siano spinti a dire la verità (Verb. 44, pag. 409).

20. In ordine ai prelevamenti dalla massa ereditaria conferiti in natura, (art. 262), alcuni Commissari hanno espresso le loro riserve rilevando che la norma introduce il sistema della imputazione dei debiti (con l'aggiunta dell'inciso: «Se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede») mentre il progetto della Commissione Reale, come del resto il Codice vigente, non parlava che di collazione. Inoltre, rendendo obbligatorio il ristabilimento dell'uguaglianza delle quote, si obbligano i coeredi a prelevare dalla massa ereditaria, il che sotto più riflessi può dar luogo a inconvenienti.

Tali inconvenienti — si è aggiunto — possono essere gravissimi, in quanto si dispone tassativamente il principio che si debba prima ristabilire l'equilibrio e poi fare la divisione. Per citare un esempio, potrebbe accadere che un erede abbia un debito di lire ventimila verso il patrimonio ereditario, che naturalmente non conferisce, ma imputa alla sua quota: mancando fondi liquidi nella massa ereditaria, gli eventuali altri cinque coeredi sono costretti a vendere beni fino al valore di lire centomila per compensarsi. Si addiverrebbe ad un frazionamento antieconomico dei beni.

Ora, se in taluni casi il prelevamento si impone, non è detto che bisogna renderlo obbligatorio sempre, anche se c'è l'accordo tra le parti, per addivenire all'eguaglianza delle quote. Lasciando l'articolo 262 così come è redatto, con la creazione della duplice fase del procedimento divisionale, l'una per ristabilire l'eguaglianza delle quote, l'altra per la divisione definitiva, si avrebbe la naturale conseguenza che per il solo prelevamento di quote uguali potrà sorgere una prima contestazione farraginosa e lunga, per cui sarà rimandata la divisione definitiva.

Altri, pure osservando che se si ammette la possibilità del prelevamento in relazione ai beni donati e non conferiti, si deve ammetterla anche per i debiti da imputare, ha tuttavia ritenuto l'articolo male congegnato e anche poco opportuna la parola «prelevamenti», osservando che sarebbe meglio dire che i coeredi possono dispensare dalla collazione l'erede che vi è tenuto, qualora questi li autorizzi a prendersi altrettanto dalla massa ereditaria. Altri, invece, si è dichiarato favorevole alla disposizione in quanto — dato che non sempre la collazione può farsi in natura — non conferendo un erede, gli altri coeredi hanno il diritto di compensarsi prelevando dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. La differenza tra imputazione e collazione è, infatti, in questo: che, mentre la collazione vera e propria importa il ritorno alla massa generale dei beni ereditari facendo restituire al patrimonio lasciato dal defunto il dono avuto, l'imputazione invece produce gli stessi effetti, ma senza aumentare o diminuire la massa, solo restringendo la quota dell'erede che deve sopportarla. Ciò naturalmente deve mettere gli altri eredi nella condizione di prelevare.

D'altra parte, si è fatto rilevare che l'articolo 262 parte proprio dal presupposto che non ci sia l'accordo preveduto dal precedente articolo 259. Senonché è stato obiettato che è rarissimo il caso in cui gli eredi si siano messi prima d'accordo per formare quote eguali e poi abbiano venduto il resto.

Altri, ancora, ha manifestato il suo favore alla norma, osservando che la disposizione è necessaria per evitare pericoli maggiori di quelli che si paventano in conseguenza di essa. Il precetto dell'articolo 262 non ha contenuto obbligatorio se non nella

ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una divisione giudiziale. È evidente, infatti, che se i coeredi si mettono d'accordo diversamente, l'articolo non trova applicazione. Ora, se fra i coeredi l'accordo non c'è e si deve procedere al sorteggio dei beni, come può procedersi se non vi è la premessa dell'uguaglianza delle quote? Evidentemente, per poter procedere al sorteggio è necessario ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi. Prima o dopo? Ristabilendola prima, è certo che si determina per tutti, sia per il coerede donatario o debitore, sia per gli altri coeredi, una situazione più agevole di quella che non si crei invece se a questi conguagli si addivene dopo fatta la divisione. Difatti, il coerede donatario o debitore ha così la possibilità di liberarsi senza dover ricorrere, ad esempio, ad una operazione di mutuo o a riacquistare il bene donato o venduto. D'altra parte, la cosa è anche giovevole agli altri coeredi che trovano una sicura garanzia, per il soddisfacimento delle loro ragioni di credito, negli stessi beni ereditari, senza dover provocare un giudizio.

Tutto sommato, si è ritenuto dalla Commissione opportuno mantenere la norma. Soltanto, essendo sembrato poco chiaro dalla dizione dell'articolo che si tratti di debiti verso l'eredità, si è creduto bene specificare che per debiti devono essere considerati sia quelli verso il defunto che quelli creati dopo la morte, in occasione della comunione; tale è il caso dell'erede che ritenga gli utili dell'azienda lasciata in eredità a più coeredi. È risultato, quindi, evidente che i debiti accennati nell'articolo in esame sono quelli di cui al primo capoverso dell'articolo 261 e la Commissione ha proposto, pertanto, di aggiungere nel primo comma dell'articolo 262, dopo le parole: « di un erede » l'inciso: « ai sensi del primo capoverso dell'articolo 261 » (Verb. 44, pag. 411).

21. Dell'articolo 264, che dà norme per la formazione delle porzioni e dell'articolo 265 sull'indivisibilità dell'azienda — come si è detto nelle considerazioni generali sul Titolo — era stato rimandato l'esame ad una apposita Sottocommissione. Questa non ha ritenuto necessaria alcuna modificazione all'articolo 264, dove si considera un problema tecnico di ordine generale e la Commissione plenaria ha approvato senz'altro tale avviso (Verb. 49, pag. 452). Quanto al principio della indivisibilità dell'azienda affermato nell'articolo 265 del progetto, la Sottocommissione, avendo ammesso soltanto l'indivisibilità dell'azienda agricola familiare intesa come unità economica con reddito rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola (indivisibilità diretta a risolvere il problema di carattere sociale della piccola proprietà agricola familiare), ha proposto di sostituire alle disposizioni del progetto ministeriale una serie di articoli dei quali già si è fatto cenno e la Commissione, come ha accolto il principio in essi affermato, così, dopo ampia discussione, ha approvato le singole disposizioni con alcune modificazioni, delle quali qui si rende conto.

22. L'articolo 265, che fissa il principio dell'indivisibilità dell'azienda agricola familiare, nel primo comma proposto dalla Sottocommissione, disponeva che « quando dell'eredità fa parte un'azienda agricola, costituente una unità economica rispondente ai bisogni normali d'una famiglia agricola, essa è interamente assegnata come porzione ereditaria, insieme con gli utensili, con le scorte e col bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo ad esercitare l'azienda e a migliorarne, se occorre, la coltivazione ».

Durante la discussione di tale comma in seno alla Commissione, qualcuno avrebbe desiderato aggiungere la parola « media » alle altre « famiglia agricola », per rendere evidente che si tratta di una famiglia ideale, astratta; ma si è ritenuto sufficiente fare risultare chiaramente questo concetto dal verbale.

Si è, poi, osservato che quando in una eredità si trovano parecchi fondi, bisogna esaminarne la consistenza. Se si tratta di vari appezzamenti di terreno che, pur non essendo nella medesima località, costituiscono nel loro insieme quella piccola entità

patrimoniale che può bastare a soddisfare i bisogni di una media famiglia rurale, vanno considerati come un'entità inscindibile. Se, viceversa, ciascuno per conto suo è tale da poter costituire la unità economica sopradetta, il problema non sussiste più in quanto possono venire attribuiti ai vari coeredi. A tale proposito si era suggerito che l'articolo fosse così formulato: « Quando dell'eredità fa parte un fondo o un complesso di fondi che costituiscono ecc. ». Potrebbe darsi, infatti, il caso di più appezzamenti di terreno dislocati in punti diversi e costituenti nel loro insieme un'unità economica.

Un Commissario ha tenuto a ribadire che non è possibile dare la configurazione di azienda agricola, per esempio, a più fondi che si trovino in località diverse, per il solo fatto che sono stati coltivati da un unico contadino. Si tratta sempre di fondi distinti e sarebbe iniquo, se ci fossero altrettanti eredi, assegnarli ad uno solo a cagione di questa unità astratta che non esiste nella realtà.

La Commissione, però, ha ritenuto che la parola « azienda » può riferirsi anche ad un complesso di fondi, e, precisato nel testo che la parola « azienda » è usata per indicare quello che comunemente si chiama un podere, ha approvato la seguente formula: « Se dell'eredità fanno parte uno o più beni rustici costituenti. . . ». E, poichè la frase successiva: « un'unità economica rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola » può far sorgere il dubbio che una proprietà di poche are, non sufficiente quindi al sostentamento di una famiglia, possa essere sottratta alla norma, si è proposto di sostituire all'espressione suddetta l'altra: « un'unità economica con reddito non superiore ai bisogni normali di una famiglia agricola » (Verb. 49, pag. 453-457).

Sempre nei confronti del primo comma, un'altra questione che ha suscitato molte osservazioni è quella relativa al requisito, nell'assegnatario, dell'idoneità al miglioramento della coltivazione. In proposito, un Commissario si è chiesto quali possono essere gli elementi da tenere per base al fine di stabilire quale dei coeredi sia più idoneo e quali possibilità vi sono di ricorso contro il provvedimento con cui venisse nominato uno dei coeredi a preferenza di un altro: che cosa farà il magistrato investito della questione, sia pure in camera di consiglio? Potrà da solo compiere tutte le indagini che eventualmente si richiedessero, oppure dovrà fare ricorso a dei mezzi istruttori come perizie, prove testimoniali o altro?

Altri ha dubitato della opportunità di richiedere come requisito dell'assegnazione, oltre all'idoneità per esercitare l'azienda, anche la capacità di « migliorare, se occorre, la coltivazione », ritenendo che in tal caso la mancanza di capitali possa costituire una inidoneità atta ad escludere dall'assegnazione un coerede che invece può essere il più idoneo ad esercitare l'azienda. Il concetto dell'istituto — è stato ribadito — si ispira a quello della continuità dell'azienda, non al miglioramento. Se l'assegnatario la migliorerà, tanto meglio, ma questa non è una condizione essenziale. Altri, ancora, ha notato che la condizione del miglioramento è contro la ragione della legge, la quale tende essenzialmente a diminuire il numero dei braccianti e ad aumentare quello dei coltivatori diretti. Con la condizione proposta si raggiungerebbe proprio il risultato opposto, in quanto difficilmente il bracciante potrebbe accedere alla coltivazione diretta, giacchè gli verrebbe sempre anteposto il coerede che si trova in migliori condizioni economiche.

In contrario si è rilevato che la soppressione della condizione del miglioramento costituirebbe un abbassamento del tono generale di questa disposizione che è di importanza nazionale. In sostanza si concede un privilegio; ma esso deve essere giustificato da un interesse pubblico e generale. Ora la politica dell'appoderamento mira non solo allo scopo di fissare i contadini nelle campagne, ma anche a quello di migliorare le condizioni dell'agricoltura in Italia. Sopprimere la condizione del miglioramento significa adottare un criterio troppo modesto e che non giustifica la innegabile limitazione che si fa alla volontà e ai diritti dei coeredi. Con le norme in esame, infatti, si viene a determinare una situazione affatto eccezionale in quanto si dà ad

un coerede una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri componenti la famiglia. Si è insistito, quindi, perchè il concetto del miglioramento sia conservato, in quanto in esso è insito lo spirito e la giustificazione sociale di questa disposizione. D'altra parte — si è soggiunto — la parola « migliorare » non significa bonificare o trasformare, ma sta soltanto a indicare quel miglioramento che si può fare con le proprie braccia, da persona capace di coltivare. Se l'assegnatario non è idoneo a migliorare la coltivazione, allora è preferibile che il fondo sia venduto. Altri, premesso che nel Regime fascista l'esercizio del diritto di proprietà implica il dovere di migliorare la proprietà, ha notato che la disposizione potrebbe considerarsi implicita; ma se la maggioranza della Commissione ritenesse che l'idoneità ad esercitare l'azienda sia diversa da quella necessaria per migliorarne la coltivazione, si potrebbe, — si è detto, — eliminare la divergenza lasciando nel primo comma solo il concetto dell'idoneità ad esercitare l'azienda e trasferendo nel terzo il requisito dell'idoneità a migliorarla.

Questa proposta è stata dalla Commissione accettata. Inoltre, essendo stato posto in rilievo che l'articolo 265 non può costituire una incapacità passiva a ricevere, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di considerare in primo luogo per l'assegnazione del fondo il designato dal testatore. Il primo comma dell'articolo 265, tenuto conto delle osservazioni fatte, è stato così definitivamente formulato: « Se dell'eredità fanno parte uno o più beni rustici costituenti una unità economica con reddito non superiore ai bisogni normali di una famiglia agricola, tale unità, se il testatore non abbia designato l'assegnatario, è interamente assegnata come porzione ereditaria, assieme con gli utensili, con le scorte e col bestiame destinati al suo servizio, a quello fra gli eredi che è disposto ad accettare l'assegnazione ed è ritenuto idoneo a coltivare i beni medesimi » (Verb. 49, pag. 457 e seg.; Verb. 50, pag. 477).

Passando al secondo comma dell'articolo 265 proposto dalla Sottocommissione, che dichiarava: « Con decreto Reale sarà fissato, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie così massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola », nella discussione in seno alla Commissione, qualcuno ha dubitato dell'opportunità di tener conto del solo estimo catastale per la valutazione del limite di superficie. Gli estimi catastali — si è detto — variando da regione a regione non sempre corrispondono alla realtà. Ad ogni modo sarebbe necessario che il provvedimento venisse emanato zona per zona, per potere tener conto delle differenze di ambiente agrario e poter creare la possibilità di opportune revisioni nelle zone dove vengano a verificarsi profonde trasformazioni fondiari. Altri avrebbe voluto che il limite venisse stabilito caso per caso dall'autorità giudiziaria. Altri, ancora, ha osservato che il fissare un limite minimo e massimo di superficie non si concilia con l'obbligo di migliorare il fondo, previsto dall'articolo stesso. Infatti, se il primo assegnatario avrà migliorato il fondo, l'erede successivo può trovarlo in condizioni tali da essere sufficiente non ai bisogni di una sola famiglia agricola, ma bensì a due o tre; ed allora *quid juris* se il fondo è stato dichiarato indivisibile? Si verrebbe in tal modo a contrastare con il principio fondamentale che informa tutta la disposizione, vale a dire di aumentare il numero dei coltivatori diretti e diminuire quello dei braccianti. Essendo quindi erroneo il criterio della superficie, dovrebbe adottarsi solo il criterio dell'estimo, vale a dire del reddito che un determinato fondo può dare e gli estimi dovrebbero sempre essere rivedibili a richiesta degli interessati o delle organizzazioni sindacali e corporative. Altri, ancora, ha proposto di demandare ai Consigli provinciali delle corporazioni la facoltà di fissare zona per zona gli appezzamenti da dichiarare indivisibili.

La Commissione, ritenuto che non si possa prescindere da un provvedimento dell'autorità governativa, in quanto è necessario fare conoscere quale è il minimo che per ciascuna provincia occorre per mantenere una famiglia agricola, e ritenuto che sia errato il presupposto che l'estimo catastale sia differente da zona a zona

in quanto l'estimo corrisponde al reddito imponibile ed è stabilito con lo stesso criterio in tutte le regioni d'Italia (le variazioni perciò riguardano non l'estimo, ma il reddito effettivo che può dare una determinata cultura), ha approvato il secondo comma nella seguente formulazione: « Con provvedimento dell'autorità governativa, sarà fissato zona per zona, tenendo conto degli estimi catastali, il limite di superficie sia massimo che minimo rispondente ai bisogni normali di una famiglia agricola ».

Beninteso che, usando l'espressione «tenendo conto», invece che «in base» è chiaro che la valutazione può esser fatta con l'ausilio di altri elementi (Verb. 50, pag. 482).

Il terzo comma dell'articolo 265, nelle proposte della Sottocommissione era così formulato: « Se più eredi idonei concorrono alla assegnazione è prescelto dalla autorità giudiziaria colui che si obbliga ad assumere la coltivazione diretta del fondo e, fra più eredi disposti ad accettare tale obbligo, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto e, fra più discendenti maschili, colui che è stato da costui designato nel testamento. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato il fondo o ha maggior numero di figli maschi », nella discussione in seno alla Commissione, si è domandato se la norma riguardi anche le aziende non coltivate direttamente.

Qualcuno ha negato questa possibilità, affermando che ciò sposterebbe, fra l'altro, il valore dell'azienda, perchè un'azienda coltivata direttamente dall'assegnatario e dalla sua famiglia può bastare a costoro anche con un piccolo reddito, mentre se viene affittata deve dare un reddito ben maggiore.

Altri, invece, ha dichiarato che ai fini della disposizione è pressochè indifferente che il fondo sia coltivato direttamente o sia dato in affitto. Il principio è che esso deve bastare ai bisogni di una normale famiglia agricola, sia che si tratti della famiglia del conduttore che di quella del colono. La legge non mira a salvaguardare l'interesse della persona ma l'interesse del nucleo familiare in rapporto all'unità e alla indivisibilità. A sostegno di questa tesi è stato aggiunto che il concetto che serve ad identificare l'unità economica è sempre quello della famiglia agricola; pertanto non costituisce un ostacolo il fatto che il fondo sia affittato, purchè esso abbia la capacità di essere sufficiente ai bisogni di una normale famiglia agricola che lo coltivi direttamente. Inoltre, la Sottocommissione ha voluto lasciare la possibilità di mantenere l'unità dell'azienda anche in favore del mezzadro sempre nell'intento di impedire lo sgretolamento anche nei riguardi delle famiglie di mezzadri. Difatti, se merita considerazione la famiglia del coltivatore diretto proprietario, non ne merita meno la famiglia del mezzadro.

La Commissione, pertanto, accogliendo il concetto che coltivatore diretto sia chi coltiva il fondo prevalentemente col suo lavoro e con quello dei suoi familiari, ha deciso di sostituire alla frase: « colui che si obbliga ad assumere la coltivazione diretta del fondo » l'altra: « colui che coltiva o può coltivare i beni prevalentemente con l'opera propria o dei suoi familiari ».

Inoltre, secondo la proposta già approvata, si è aggiunto, dopo la suddetta espressione, l'inciso: « e sia in condizione di migliorarli », e alle parole: « disposti ad accettare tale obbligo » si sono per maggior proprietà sostituite le altre: « che siano in tali condizioni », mentre si è anche qui ritenuto opportuno considerare in primo luogo il designato dal testatore.

Il terzo comma è stato, pertanto, così definitivamente formulato: « Se più eredi idonei concorrono all'assegnazione, qualora il testatore non abbia designato l'assegnatario, è prescelto dall'autorità giudiziaria colui che coltiva o può coltivare i beni prevalentemente con l'opera propria e dei suoi familiari e sia in condizioni di migliorarli e, fra più eredi che siano in tali condizioni, colui che appartiene alla discendenza diretta maschile del defunto. A parità di ogni altra condizione è data preferenza a chi ha di già coltivato i beni o ha maggior numero di figli maschi » (Verbale 50, pag. 484).

Il quarto comma dell'articolo 265, che nelle proposte della Sottocommissione era così formulato: « L'assegnazione può anche esser fatta a più coeredi i quali chiedono di esercitare l'azienda in comunione », è stato approvato dalla Commissione con la sostituzione delle parole: « coltivare i beni » alle altre: « esercitare l'azienda », conformemente ad altra modificazione già introdotta nell'articolo.

Nel quinto comma, dalla Sottocommissione così redatto: « Il valore dell'azienda è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti all'azienda, che rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario (nei rapporti con i coeredi) » (Verb. 50, pag. 485), la Commissione ha ritenuto superfluo specificare che gli oneri, pesi reali e debiti dell'azienda rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario « nei rapporti coi coeredi ». Nell'articolo 291 è invero già stabilito che il testatore può disporre che i debiti siano unicamente a carico di un erede, ma questa disposizione non ha valore che nei rapporti fra coeredi. I terzi perciò hanno sempre il diritto di rivolgersi contro tutti i coeredi in relazione all'ammontare delle quote. In pratica però, se si tratta di debiti di una certa importanza, il creditore avrà acceso una ipoteca sul fondo; quindi sarà sempre l'assegnatario che ne dovrà rispondere. Il comma è rimasto, pertanto, così formulato: « Il valore dei beni è calcolato in ragione del reddito ed è imputato nella porzione ereditaria dell'assegnatario al netto degli oneri, pesi reali e debiti inerenti ai beni stessi, i quali rimangono esclusivamente a carico dell'assegnatario ».

Nella discussione in seno alla Commissione ulteriori disposizioni sono, poi, apparse necessarie.

È stato, anzitutto, osservato che dalla formula del primo comma sorge il dubbio che l'autorità giudiziaria non possa non procedere all'assegnazione anche se uno dei coeredi si opponga: si appalesa quindi opportuno ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 265 del progetto ministeriale per cui nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero alla alienazione dell'azienda. È bene, infatti, tener presente che, a parte la questione dell'idoneità all'esercizio dell'azienda, ci possono essere altre ragioni di opposizione. Per esempio, si è fatto osservare, nel caso che ci siano dieci coeredi, l'opposizione potrebbe essere determinata dal fatto che si potrebbero trovare in nove ad essere debitori di uno solo. Si è, inoltre, osservato che sarebbe opportuno considerare l'ipotesi dell'intervento dell'autorità giudiziaria per ordinare la vendita nel caso che nessuno degli eredi sia disposto ad accettare l'assegnazione. La Commissione, accogliendo queste due proposte, ha espresso avviso che siano aggiunti in fine dell'articolo 265 i due seguenti commi: « Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero alla alienazione dei beni nella loro totalità complessiva, con le modalità che sono stabilite nel Codice di procedura civile ». « Le stesse norme saranno adottate se nessuno degli eredi è disposto ad accettare l'assegnazione » (Verb. 50, pag. 486).

Un Commissario ha notato che così è prevista l'ipotesi che i coeredi possano fare opposizione, ma non quella che i coeredi siano invece d'accordo per dividersi il fondo. Come potrà fare l'autorità giudiziaria a sapere dell'accordo e intervenire? Senonchè è stato fatto presente che tale ipotesi rappresenta un inconveniente a cui si può difficilmente ovviare, a meno di non volere creare una specie di catasto particolare per le proprietà definite indivisibili.

È stato, infine, rilevato che la Sottocommissione ha proposto il sistema dell'indivisibilità dell'azienda agricola unicamente per considerazioni d'ordine politico e sociale. Esso, quindi, dovrebbe essere obbligatorio. Ma dal punto di vista esecutivo ciò non risulta. La disposizione sulla indivisibilità dell'azienda agricola dipende

sempre, infatti, dall'articolo 256 del progetto ministeriale che dice: « Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti »; di modo che si applica unicamente quando gli eredi non siano d'accordo. Bisognerebbe invece dire che la divisione è nulla se non si osserva la disposizione dell'articolo 265. La Commissione, accogliendo questi rilievi, ha deciso di aggiungere, ancora, un capoverso così formulato: « Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 256 » (Verb. 51, pag. 487).

23. Nell'articolo 265-*bis* la Sottocommissione ha disciplinato la liquidazione dei rimborsi a favore dei coeredi. L'articolo dispone: « Se il valore netto della azienda sorpassa la quota di spettanza dell'assegnatario e questi non è in grado di rimborsare ai coeredi la differenza senza contrarre debiti eccessivamente onerosi per la gestione dell'azienda, l'autorità giudiziaria può autorizzarlo a rimborsare i coeredi con pagamenti rateali, distribuiti nel corso di un termine non superiore a dieci anni e comprendenti anche la quota loro spettante nel reddito annuale medio dell'azienda. Detto reddito è fissato con perizia, rivedibile dopo cinque anni se la dilazione concessa supera i cinque anni.

« Il provvedimento fissa le date di scadenza delle rate, il luogo dei pagamenti ed ogni altra modalità occorrente.

« Durante il periodo della dilazione è sospesa l'esecuzione dell'assegnazione e l'azienda rimane in comunione fra i coeredi. L'assegnatario ha il possesso dell'azienda stessa e la rappresentanza dei coeredi come amministratore della comunione nei limiti dell'ordinaria amministrazione ».

In seno alla Commissione si è osservato che, secondo il Codice vigente, l'autorità giudiziaria può fare un'indagine sulla posizione economica di una determinata persona solo in materia di volontaria giurisdizione. Nel campo delle successioni ciò può dar luogo a vertenze giudiziarie gravissime, dato che l'erede assegnatario può avere interesse a fingersi nullatenente. Quanto, poi, alle modalità del rimborso da parte dell'assegnatario ai coeredi mediante pagamenti rateali, si è aggiunto che, in generale, il reddito derivante dall'agricoltura non è tale da permettere il pagamento degli interessi e l'ammortamento di una quota, che potrebbe anche essere elevatissima, della proprietà in dieci anni e nemmeno in venti anni col sistema dell'enfiteusi. Bisognerebbe prevedere, invece, la creazione di un istituto che mettesse l'assegnatario in condizioni di potersi liberare subito degli impegni verso i coeredi; ma si è obiettato che ciò potrà, se mai, formare oggetto di legge speciale, non già di una norma del Codice.

Altri, ancora, ha proposto, invece del termine di dieci anni, di stabilire che l'azienda resta in comune fino a quando l'assegnatario non abbia adempiuto ai suoi obblighi verso i coeredi.

È stato, poi, fatto presente che la Sottocommissione ha cercato di conciliare, per quanto è possibile, due esigenze assolutamente opposte: tutelare gli interessi dei coeredi, cercare di non imporre all'assegnatario un onere che non è in condizione di sopportare. Per questo motivo si è ritenuto di non esigere dall'assegnatario garanzie che verrebbero a svalutare il valore economico del fondo, tanto più che, fino a quando i coeredi non siano soddisfatti, l'azienda rimane in comunione. I dieci anni rappresentano il massimo della dilazione: tuttavia, negli articoli seguenti, si stabilisce che l'autorità giudiziaria può accordare proroghe e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. Si intende che, trattandosi di un istituto eccezionale, si dà all'autorità giudiziaria un potere discrezionale. Con questo insieme di norme si spera che i due opposti interessi siano conciliati nella misura del possibile. Si è, infine, notato che sarebbe pericoloso stabilire un termine indefinito. Al dubbio avanzato che, prendendo per base il reddito annuo medio dell'azienda, si renda più grave la situazione dell'assegnatario, si è risposto che è giusto

che i coeredi possano contare sopra un provento preciso e costante e che del resto l'autorità giudiziaria cercherà di stabilire una cifra media fra il buono e il cattivo raccolto.

L'articolo 265-*bis* è stato così approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione (Verb. 51, pag. 487).

24. L'articolo 265-*ter*, suggerito dalla Sottocommissione, dà norme per la revoca ed estensione dell'assegnazione. L'articolo dispone: « L'assegnazione può essere revocata dall'autorità giudiziaria se l'assegnatario non paga le rate del debito per due anni consecutivi o le paga con gravi o continuati ritardi o mette comunque in pericolo con la cattiva gestione gli interessi dei coeredi. L'autorità giudiziaria può accordare dilazioni secondo le circostanze e richiedere, in caso di morosità, la prestazione di idonee garanzie. L'assegnazione è estinta di pieno diritto se alla scadenza del termine finale, fissato per il rimborso, i coeredi non sono stati completamente soddisfatti.

« Quando l'assegnazione è revocata o rimane estinta, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, provvedere alla nomina di un altro assegnatario, od autorizzare l'alienazione dell'azienda nella sua totalità ».

In proposito è stato da taluno osservato che, a parte ogni considerazione sulla figura giuridica di una comunione rappresentata da un coerede il quale deve pagare, oltre agli interessi, determinate quote di ammortamento della quota che forma oggetto della comunione, impedendo all'assegnatario di disporre del fondo fuori dei limiti dell'ordinaria amministrazione, gli si toglie il modo di soddisfare le ragioni degli altri coeredi. Ciò costituisce ancora una nuova prova della impossibilità pratica di disciplinare l'istituto della indivisibilità dell'azienda. Altri ha aggiunto che la disposizione costituisce una contraddizione in termini, in quanto nessuno dei coeredi vorrà accollarsi la responsabilità e gli oneri dell'assegnazione del fondo, e pertanto si arriverà sempre necessariamente alla vendita d'accordo fra i coeredi.

È stata, poi, prospettata l'ipotesi che l'assegnatario, dopo aver pagato oltre il reddito annuo una parte del capitale, sia costretto, per esempio al quinto anno, a sospendere i pagamenti o per cattiva annata o per malattia. Sia che avvenga una nuova assegnazione, sia che si proceda alla vendita, egli dovrebbe riavere le quote di capitale già pagate. Si dovrebbe, quindi, aggiungere alla fine dell'articolo: « salvo la restituzione all'erede assegnatario delle quote di capitale già soddisfatte ».

La Commissione, riconosciuta la necessità di stabilire una liquidazione fra il primo e il secondo assegnatario, ha accolto tale proposta e inoltre, nell'ultimo comma, ha aggiunto come nell'articolo 265 alla parola « totalità » l'altra « complessiva » (Verb. 51, pag. 488).

25. L'articolo 265-*quater* proposto dalla Sottocommissione, che prevede la costituzione di enfiteusi in sostituzione dei rimborsi, ha incontrato il pieno favore della Commissione, che ha riconosciuto concorde l'efficacia dell'enfiteusi, soluzione pratica, razionale e frequente. Il fondo resta indiviso, l'erede assegnatario continuerà a coltivarlo e corrisponderà ai coeredi un canone. Piuttosto, si è detto, perchè limitare l'enfiteusi a venti anni? Essa dovrebbe essere perpetua. Questo istituto, che tanta fortuna ha avuto nel diritto intermedio, migliorato e reso più moderno nel nuovo Codice, potrà ancora rendere utili servizi.

Così la Commissione, anche nell'intento di rendere più snella la disposizione, l'ha semplificata, mettendo in prima linea il consenso dei coeredi, prescindendo dal termine di venti anni e limitandosi, nella seconda parte dell'articolo, a dichiarare applicabili le disposizioni sull'enfiteusi, senza le altre particolari previsioni che erano state proposte dalla Sottocommissione. La formula approvata suona così: « Con il consenso dei coeredi i quali, compreso l'assegnatario, rappresentino la maggioranza delle quote

ereditarie, o se particolari circostanze rendono inapplicabile o malagevole il sistema dei rimborsi, contemplati nell'articolo che precede, l'autorità giudiziaria può dichiarare che il fondo è costituito in enfiteusi a favore dell'assegnatario, fissando il canone dell'enfiteusi, le modalità del riparto del canone fra i coeredi e ogni altra condizione o clausola occorrente ».

« Sono applicabili le disposizioni sull'enfiteusi » (Verb. 51, pag. 489).

26. In un ultimo articolo, il 265-*quinquies*, la Sottocommissione, dopo avere precisato che « nelle materie contemplate negli articoli che precedono, l'autorità giudiziaria provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero » e che « i provvedimenti di assegnazione dell'azienda e di costituzione dell'enfiteusi sono trascritti », fissava il concetto dell'indivisibilità permanente dell'azienda familiare. Ma le prime disposizioni venivano accolte, mentre sull'ultimo principio, come già si è detto nelle considerazioni generali del Titolo, non si riteneva dalla Commissione di suggerire per ora disposizioni concrete, senza peraltro con ciò voler significare rigetto della norma da esaminarsi, invece, in altra sede (Verb. 51, pag. 492).

27. All'articolo 268 del progetto ministeriale (reclamo all'autorità giudiziaria) è stato fatto presente che nel corrispondente articolo 326 del progetto della Commissione Reale era formulata anche l'ipotesi, che invece il progetto ministeriale ha creduto di sopprimere, che tra più coeredi in disaccordo, ve ne siano, per esempio, due che vadano d'accordo e chiedano che sia loro assegnato indiviso un immobile il cui valore corrisponda all'ammontare complessivo delle loro quote, evitando così di vendere e frazionare l'immobile che nella sua unità è più vantaggioso come bene economico. La relazione ministeriale giustifica tale decisione dicendo che « la norma del capoverso dell'articolo 326 del progetto preliminare è implicitamente compresa nell'articolo 264 », senonchè la Commissione ha, invece, ritenuto che l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo 326 della Commissione Reale sia diversa e quindi essa debba essere ripristinata (Verb. 44, pag. 414).

28. Pur avendo la Commissione approvato l'innovazione introdotta al Codice vigente con l'articolo 270 (diritto di prelazione e di riscatto) allo scopo di evitare l'eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario, la formulazione della norma è stata ritenuta da alcuno incompleta, in quanto non prevede il caso che i coeredi aspiranti all'acquisto della quota che sarebbe oggetto di alienazione siano più di uno, ed è stata perciò manifestata l'opportunità di fissare le modalità per la determinazione di quale, fra più aspiranti, abbia diritto di preferenza al riscatto della quota. In proposito sono state affacciate diverse soluzioni: o dare la preferenza a chi ha prima trascritto la domanda, o sancire il diritto di scelta del coerede alienante, o preferire chi offre un prezzo superiore, o il coerede maggiore di età. Scartate le ultime tre ipotesi, la prima perchè ritenuta pericolosa, la seconda perchè la disposizione parte dal presupposto che tutti offrano lo stesso prezzo, la terza perchè i coeredi possono essere anche estranei e d'altra parte tale criterio non è accolto in alcuna parte del Codice, la maggioranza della Commissione si è soffermata sul concetto che l'erede che vuole alienare la sua quota debba notificare la proposta di alienazione a tutti gli altri: quello che per primo trascrive la relativa domanda, sarà preferito. Essendo, poi, stato osservato che, se un coerede riceve la notificazione in ritardo, anche se trascrive subito, è sempre in ritardo nei confronti di chi è stato avvisato prima, si è stabilito di ovviare a ciò precisando: « dall'ultima notificazione ».

Altri ha prospettato l'ipotesi che il coerede che vuole alienare non desideri che gli altri coeredi acquistino la sua quota; egli allora domanda un prezzo altissimo in modo che nessuno degli altri coeredi veda convenienza nell'acquisto; passato il termine

entro il quale è possibile esercitare il diritto di prelazione, quel coerede sarà libero di vendere a chi vuole. Senonchè è stato a ciò risposto che la preoccupazione della richiesta di un prezzo esagerato potrebbe essere eliminata dal fatto che si deve trattare di un acquirente serio; che se invece sia fittizio, sarà sempre possibile smascherarlo. Quanto all'eventualità che esistano più coeredi concorrenti, si potrebbe ammettere anche una compra collettiva. In tal modo essi compreranno insieme e, quando si farà la divisione, oltre la loro quota, avranno anche una parte della quota spettante al coerede venditore, il quale sarà così estraniato dalla divisione; con questo sistema sarà evitata la possibilità che il bene esca dalla famiglia.

In conclusione, la Commissione, ritenuto che il ripristino del retratto successorio costituisce una opportuna innovazione al diritto vigente in quanto risponde all'esigenza di evitare l'intromissione di estranei nel periodo della successione, ha rilevato che questo istituto, che ha avuto larga applicazione per tanti secoli senza dar luogo a eccessive contestazioni, soppresso in seguito alle correnti individualistiche per le quali, ognuno doveva essere lasciato libero di disporre a suo piacimento dei suoi beni oggi invece, è fatto rivivere da concetti politico-economici diversi. E, quanto alla formulazione concreta della norma, essendosi anche fatto rilevare che il termine di due mesi accordato ai coeredi, aventi interesse al riscatto, per esercitare il diritto di prelazione è troppo lungo, ha deciso di approvare l'articolo 270, abbreviando a un mese il termine di due mesi per esercitare il diritto di prelazione, sostituendo all'espressione « dalla notificazione » l'altra « dall'ultima notificazione » e aggiungendo il seguente periodo: « Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali ».

Qualcuno ha, poi, rilevato che, mentre è stabilito il termine entro il quale il coerede deve notificare la proposta di alienazione, non è detto nel progetto se il coerede, nello stato di divisione, abbia un termine entro il quale debba dichiarare la sua intenzione di alienare la sua quota; ma è stato osservato che è implicito che egli ha la possibilità di fare tale dichiarazione fino al giorno precedente a quello in cui viene fatta la divisione.

Un altro Commissario, ad evitare che la posizione dell'acquirente sia precaria e instabile, ha proposto di aggiungere alla fine dell'articolo, in analogia alla prescrizione quinquennale delle nullità, le seguenti parole: « ... e, in ogni caso, non oltre i cinque anni dalla data di acquisto ». Senonchè, essendo stato fatto presente che l'acquirente è sempre avvertito, perchè c'è la trascrizione della domanda, la proposta non ha avuto seguito (Verb. 45, pag. 415).

29. Gli articoli 271 (norme date dal testatore per la divisione) e 272 (divisione fatta dal testatore) sono stati esaminati insieme, data la connessione, che aveva anzi indotto la Commissione Reale a fare di essi un solo articolo.

È stato, anzitutto, posto in rilievo che il progetto innova al Codice vigente sia estendendo nell'articolo 272 a qualsiasi testatore la potestà oggi concessa agli ascendenti di dividere e distribuire i propri beni tra i loro discendenti, sia ammettendo nell'articolo 271 la facoltà del testatore di fissare norme circa il modo di procedere alla divisione e di demandare ad un fiduciario, che non sia nè erede nè legatario, la stima dell'asse ereditario. Le innovazioni rispondono — si è detto — ad un fine pratico ed altamente morale, perchè il testatore è di solito la persona più adatta a dare disposizioni circa la divisione dei suoi beni fra gli eredi, in quanto conosce e le esigenze delle sue proprietà e le attitudini dei discendenti o degli altri eredi che istituisce. È giusto, d'altra parte, che non sia dato al testatore un assoluto diritto di divisione, perchè egli potrebbe essere trascinato a commettere parzialità a causa di simpatia o di preferenza. Opportunamente, quindi, nell'articolo 271 è fatto obbligo agli eredi di rispettare le condizioni fissate dal testatore, a meno che esse non siano contrarie ai loro diritti in quanto l'effettivo valore dei beni non corrisponde alle porzioni sta-

bilite dal testatore o la divisione proposta dal fiduciario sia riconosciuta manifestamente contraria alla volontà del testatore o all'equità.

Per quanto, poi, concerne la stima, sarebbe opportuno — si è aggiunto — nel caso in cui essa è manifestamente contraria alla volontà del testatore, un intervento dell'autorità giudiziaria per rompere il vincolo posto a carico degli eredi.

Altri, pure approvando il principio morale cui si ispira la disposizione, che limita l'efficacia delle norme che il testatore può stabilire per la formazione delle porzioni, avrebbe tuttavia voluto riferire tale limitazione al concetto che il valore di ciascuna quota non deve costituire lesione della legittima. Ove tale lesione non sussista, deve rimanere il principio che si rispettano le ragioni particolari per cui il testatore ha stabilito una quota diversa dall'altra.

Ad un Commissario non è parsa giustificata la soluzione che la divisione non è vincolativa in modo assoluto quando l'effettivo valore dei beni non corrisponde alle quote, specialmente nel caso di piccole differenze. Migliore la soluzione della Commissione Reale che ne fa un caso di errore (articolo 330) e migliore ancora quella del Codice svizzero che ne fa un caso di conguaglio.

Altri, ancora, ha espresso parere favorevole al mantenimento del sistema del Codice vigente, osservando che, mentre è giustificata la facoltà concessa al padre di dividere tra i figli, per l'ascendente morale che egli ha su di essi, non si vede la opportunità che il testatore possa, per il periodo dopo la morte, vincolare la volontà degli eredi, in quanto ciò può essere contrario all'interesse pubblico e allo sviluppo dell'economia, ad ogni manifestazione dell'attività economica che deve essere lasciata agli eredi.

Un Commissario, considerando le disposizioni contenute negli articoli 271 e 272 in rapporto a quelle degli articoli 1044 e 1045 del Codice vigente, ha osservato che la norma dell'articolo 1044 è assorbita da quella dell'articolo 272 che è molto più ampia in quanto considera genericamente il testatore e i suoi eredi, e non solo la divisione fatta dal padre, dalla madre e da altri ascendenti fra i loro discendenti. La disposizione dell'articolo 1045, invece, che stabilisce che la divisione *inter liberos* può essere fatta anche con atto tra vivi e che regola anche le conseguenze di questo rapporto puramente contrattuale non derivante dal testamento, è stata soppressa. Il progetto, infine, oltre che nel citato articolo 272, ammette nell'articolo 271 che il testatore possa stabilire particolari norme per eseguire la divisione. Ora questa disposizione — si è detto — può creare molte contestazioni, epperò è meglio mantenere quella del Codice vigente che stabilisce la legittimità della divisione fatta anche per atto *inter vivos* tra i discendenti (Verb. 45, pag. 417).

Messo ai voti ed approvato il criterio di mantenere l'articolo 271, è stata fatta presente l'opportunità di invertire l'ordine dei due articoli, antepoendo il 272, che tratta della divisione, al 271 che dà le norme per attuarla. Altri ha proposto, invece, la fusione dei due articoli in uno solo, composto nella prima parte dell'articolo 272 e nella seconda dall'articolo 271, dovendosi le disposizioni dei due articoli concepire in un tutto organico, per cui in primo luogo è data facoltà al testatore di operare direttamente la divisione ed in secondo luogo, se non vuol farla, di stabilire in astratto le quote dettando norme particolari per la formazione delle porzioni; inoltre, egli può affidare a persona da lui designata di effettuare la stima e la conseguente divisione.

Per altro — si è detto — l'articolo 271 dovrebbe essere così modificato: « Il testatore può stabilire particolari norme per la formazione delle porzioni e può altresì disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata, che non sia erede e legatario. Le norme stabilite dal testatore e la stima della persona da lui designata sono vincolate per gli eredi, salvo che l'autorità giudiziaria non le riconosca contrarie agli interessi di tutti i coeredi o all'equità ». In tal modo, parlando di tutti i coeredi, si intende che le norme possono essere non convenienti a nessuno degli eredi, e, parlando di equità, ci si riferisce al singolo, prevedendosi così anche il

caso che la stima dei beni assegnati ad un coerede non corrisponda ad un giusto valore e renda pertanto iniquo il progetto di divisione.

Senonchè questa proposta ha trovato dissenzienti taluni Commissari, i quali hanno dichiarato di non vedere come la stima fatta dalla persona indicata possa essere contraria all'equità, dato che le quote sono già state predisposte dal testatore, il quale può certo farle come vuole.

D'altra parte — si è detto — non si comprende come la divisione possa essere contraria all'interesse di tutti i coeredi; è naturale, infatti, che se essa lede gli interessi di uno dei coeredi, necessariamente avvantaggerà gli interessi degli altri.

Si è notato, poi, che nella seconda parte dell'articolo 271 è nominata espressamente l'autorità giudiziaria, mentre non lo è nella prima parte; si deve con ciò intendere che in quel caso non è l'autorità giudiziaria che deve stabilire se l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore? A questo interrogativo si è risposto trattarsi della stessa ipotesi e che anzi il riferimento all'autorità giudiziaria potrebbe essere tolto anche nel secondo comma, perchè è ovvio che, quando il valore dei beni non corrisponde alle quote o la divisione fatta dalla persona designata è manifestamente contraria alla volontà del testatore, gli eredi che ne sono lesi possano fare istanza all'autorità giudiziaria affinché modifichi o annulli la divisione. Infine — si è aggiunto — il compito assegnato al fiduciario si riduce a fare una divisione dal punto di vista qualitativo, perchè il quantitativo è stato, come si è detto, già stabilito dal testatore. In caso contrario sarebbe come dare al fiduciario la facoltà di fare il testamento. La divisione fatta da questo fiduciario si deve presumere fatta, salvo prova in contrario, secondo la volontà del testatore; non ha, invece, nessun valore l'accento all'equità, perchè il fiduciario si è attenuto alle norme e alle quote precedentemente stabilite dal testatore, il quale non può essere obbligato a fare le parti uguali. Che se, poi, vi è lesione di interesse, il concetto di equità viene completamente assorbito. Ecco perchè esso appare del tutto superfluo.

Altri — invece — non è stato di questo parere, rilevando che se nell'articolo 272 il testatore procede alla divisione tra i suoi eredi ed è perciò in suo potere di fare anche delle parti inique, nell'articolo 271 il testatore detta solamente delle norme particolari per la formazione delle porzioni, ed è allora naturale debba intendersi che egli desidera siano eguali, altrimenti avrebbe proceduto da sè alla formazione delle porzioni stesse.

Un Commissario, poi, a proposito della stima, ha fatto rilevare che è un errore quello di volere ridurre ad una funzione di stima il compito della persona designata che è invece quello di fare la divisione vera e propria. Ha proposto, perciò, di modificare così il secondo comma dell'articolo 271: « Il testatore può altresì disporre che la divisione venga effettuata da una persona da lui designata, che non sia erede o legatario.

« La divisione così fatta, in quanto può non corrispondere alla sua volontà e all'equità, e agli interessi di alcuni degli eredi, può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria ».

La maggioranza della Commissione si è orientata, però, verso il concetto che non si possa opporre l'equità al testatore, dato che non si tratta solo di eredi legittimi, ma anche di eredi estranei, per cui non si può obbligare il testatore a usare un criterio di eguaglianza fra i vari eredi. All'obiezione fatta dai sostenitori della tesi contraria che la disposizione in esame non riguarda il caso che il testatore abbia formato precedentemente le quote, ma prevede la ben diversa ipotesi che il testatore abbia indicato astrattamente l'entità delle quote, disponendo, ad esempio, che ad ognuno dei coeredi vada una frazione del suo patrimonio (un terzo, un quarto, ecc.) e che alla stima ed all'assegnazione dei beni in concreto provveda persona da lui designata, e perciò può accadere che la stima di tal persona sia in tutto o in parte inesatta, essendo quindi iniqua per taluni coeredi la divisione che egli propone, si è risposto che

tutto al più potrà parlarsi di un errore nella stima, che può non essere giusta, ma non è il caso di fare appello all'equità che è un termine che racchiude in sé un concetto diametralmente opposto. È stato approvato, pertanto, dalla maggioranza il mantenimento del testo ministeriale dell'articolo 271, con la soppressione delle parole: « o all'equità » e la sostituzione, per ragioni di forma, delle parole: « stabilite dal testatore » alle altre: « che il testatore ha stabilito ».

Era stato, altresì, proposto di aggiungere all'ultimo comma l'inciso: « salvo congruaggio dell'effettivo valore », ma la Commissione non lo ha creduto necessario in quanto il congruaggio è una delle modalità con cui si può sempre sistemare una cattiva divisione senza bisogno che sia annullata: è meglio — si è detto — lasciare alla serena obiettività del giudice di stabilire cosa sia necessario.

Parimenti non è stata accolta la proposta di specificare che la divisione non vincola gli eredi se l'autorità giudiziaria la riconosce manifestamente contraria « all'interesse di alcuno dei coeredi », essendosi fatto rilevare che se la divisione è stata fatta secondo le quote e le norme stabilite dal testatore e non è contraria alla sua volontà, non ha alcuna rilevanza il fatto che sia contraria all'interesse di alcuno dei coeredi.

Infine, è stata sollevata la questione se la divisione di ascendente importi un'attribuzione a titolo particolare o a titolo universale. In proposito si è rilevato che dalla stessa dizione dell'articolo 272 già appare che si tratta di disposizioni a titolo universale, ciò che risulta ancor più chiaro confrontando l'articolo 272 con l'articolo 1044 del Codice vigente. Quest'ultimo non parla di eredi, ma solo di figli e discendenti; è perciò evidente che si è voluto innovare, il che ribadisce il concetto che trattasi di disposizioni a titolo universale. Non è, quindi, opportuno aggiungere nel progetto una netta specificazione in questo senso, perchè nel fare la divisione il testatore può lasciare anche dei legati (Verb. 45, fig. 420).

Quanto al testo dell'articolo 272 — che dovrebbe, a giudizio della Commissione, formare i primi due commi dell'articolo 271, nel quale rimarrebbero così fusi i due articoli del progetto — è stato deciso di proporre la sostituzione del secondo comma dell'articolo 272 col corrispondente articolo 331 della Commissione Reale. I due commi rimarrebbero, pertanto, così formulati: « Il testatore può dividere i suoi beni fra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

« Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della sua morte, i beni in essa non compresi sono divisi in conformità alla legge ».

Taluni Commissari hanno, da ultimo, insistito nel fatto che il progetto ha omissa la divisione *inter liberos* fatta con atto tra vivi, di cui all'articolo 1045, affermando che non sembrano giustificate le ragioni addotte nella relazione ministeriale, e proponendo il ripristino dell'istituto, dato che non sono rari i casi in cui i genitori dividano con atto tra vivi i loro beni tra i figli, riservandosi l'usufrutto, tanto più che non è necessaria la divisione di tutti i beni, ma si può dividerne anche soltanto una parte. In contrario, è stato peraltro osservato che la questione non è di grande rilievo, dato che dell'istituto della divisione *inter liberos* si fa in pratica un uso limitatissimo e che d'altra parte si viene, con la norma in parola, a togliere ai genitori una parte di quella autorità che hanno sui figli, i quali in tal maniera verrebbero a rendersi maggiormente indipendenti. Messa in votazione la proposta, la Commissione, nella sua maggioranza, ha opinato doversi mantenere la soppressione dell'istituto (Verb. 45, pag. 422).

30. A nessuna sostanziale osservazione ha dato luogo l'articolo 273 (preterizione di erede). È stato soltanto chiesto da taluno se debba intendersi nulla una divisione fatta dal testatore tra quattro o cinque eredi quando egli si sia limitato a fare le parti solo per uno o due di essi. È stato risposto che sarà nulla se nell'assegnare la parte solo a quei due o tre eredi egli ha esaurito l'asse ereditario.

Nessuna difficoltà ha parimenti incontrato l'articolo 274 che ammette l'impugnazione della divisione nel caso di lesione della quota di riserva, salvo la facoltà di offrire il supplemento. Si è riconosciuto che tale salvezza è ormai unanimemente accolta, considerandosi antieconomico il fatto di dovere rifare la divisione solo perchè si era toccata la legittima per una somma talora assai tenue, mentre se la divisione è intrinsecamente viziata, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria perchè annulli la divisione (Verb. 45, pag. 423).

31. La Commissione ha, poi, proposto il ripristino — come articolo 275-*bis* — dell'articolo 334 della Commissione Reale che contemplava la comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari e dettava le opportune norme per evitare dispersioni, non reputando sufficienti le ragioni addotte dalla relazione ministeriale per la soppressione delle norme suggerite dalla Commissione Reale.

Circa il testo della disposizione, un Commissario ha rilevato che in pratica uno dei coeredi può essere disposto ad accettare l'attribuzione della collezione, ma non a corrispondere un compenso agli altri coeredi per una cosa che non è commerciabile. Gli è stato risposto che potrebbe trovarsi nella collezione qualche autografo di grande valore storico che potrebbe essere anche commerciabile; in questo caso l'autorità giudiziaria può anche decidere che il coerede che più tenga alla proprietà di quel documento versi agli altri coeredi un determinato compenso. Di solito, però, queste collezioni costituiscono solo un onere per l'assegnatario, e quindi, poichè può darsi il caso che nessuno dei coeredi voglia esserne nè l'assegnatario, nè il depositario, la disposizione prevede che la collezione possa essere assegnata a qualche Istituto pubblico di cultura. Taluno ha chiesto fosse precisato che solo in caso di rifiuto di tutti i coeredi a divenire depositari o assegnatari della collezione l'autorità giudiziaria può devolverla ad uno Istituto pubblico di cultura. Altri, invece, non ha creduto giustificata questa attribuzione ad un Istituto di cultura specialmente se nella collezione vi sono delle cose di alto valore, tanto più che detto Istituto non corrisponderà alcun compenso agli eredi. Del resto — si è detto — può darsi sempre che alcuno dei coeredi sia disposto ad assumersi l'onere; dovrebbe piuttosto stabilirsi che la collezione sarà lasciata gratuitamente ad uno dei coeredi, se gli altri non intendono concorrere al pagamento degli oneri relativi.

La Commissione, riaffermata l'opportunità di una norma che serva di monito agli eredi, i quali si metteranno più facilmente d'accordo se sapranno che la collezione in caso di disaccordo sarà assegnata ad un Istituto pubblico di cultura, e osservando che d'altra parte, se nessuno dei coeredi intende contribuire agli oneri relativi al mantenimento della collezione, nè diventarne l'assegnatario, è pure necessaria una norma che assicuri il mantenimento della collezione stessa, ha espresso l'opportunità del ripristino della norma del progetto preliminare nel seguente testo: « Gli archivi storici e le raccolte di carte familiari rimangono proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il testatore cui spettavano ne abbia disposto altrimenti.

« I suddetti coeredi provvedono di comune accordo alla custodia e conservazione di queste collezioni, ripartendosi in eguale misura i relativi oneri. Se vi sia contrasto sulla persona del depositario o sulle modalità della custodia e conservazione decide l'autorità giudiziaria. Essa può anche essere chiamata a decidere nel caso di mancato accordo se la collezione debba essere attribuita a taluno fra i coeredi, ovvero assegnata a qualche pubblico Istituto di cultura » (Verb. 45, pag. 424).

CAPO II. — Della collazione.

32. La Commissione non ha, anzitutto, avuto alcuna osservazione da muovere all'intestazione del Capo che, a differenza del Codice vigente e del progetto preliminare, si riferisce soltanto alla collazione e non anche all'imputazione, che non è

se non un modo di fare la collazione. La Commissione ha, altresì, approvato l'indirizzo del progetto che, anche in questa materia, abbandonando il sistema del Codice vigente informato ad un sentimento di eccessivo sfavore verso la prole naturale, estende ai figli naturali la collazione, per mantenere quella proporzione che è opportuno esista tra la loro quota e quella dei figli legittimi. Si è pure accolta, d'altra parte, la fondamentale differenza lasciata nell'articolo 277 tra i due ordini di figli nel senso che mentre un figlio legittimo può essere avvantaggiato di fronte agli altri per tutto l'importo della disponibile, il figlio naturale non può conseguire per effetto di donazione più di quanto gli è concesso di ricevere per testamento a norma dell'articolo 134.

33. Un'importante questione è stata sollevata sull'articolo 276 relativo all'obbligo di collazione, avendo un Commissario posto il quesito se l'obbligo della collazione del figlio naturale debba cadere anche sui suoi discendenti e nei confronti anche dei discendenti dei figli legittimi, e se sussista l'obbligo della collazione nei rapporti dei figli naturali fra di loro. Non è possibile — si è detto — escludere l'obbligo della collazione tra figli naturali riconosciuti dallo stesso genitore. Non si tratta del rapporto di parentela fra di loro, ma del rapporto rispetto al comune genitore che dà loro la qualità di « discendenti coeredi ». A ribadire tale concetto, si è fatto poi notare che la stessa relazione ministeriale dice: « la collazione è stata estesa ai figli naturali per mantenere quella proporzione che la legge vuole esista tra la loro quota e quella dei figli legittimi ». Sembra, quindi, che la proporzione debba mantenersi anche nei rapporti dei figli naturali fra di loro.

Questa tesi, a meno che non si dimostri trattarsi di figli naturali dello stesso padre ma di madre diversa, ha trovato consenzienti anche altri Commissari: accade frequentemente che il padre faccia una donazione al primo figlio naturale senza preoccuparsi degli altri che potranno nascere dalla stessa madre; ora non è giusto che in tal caso il primogenito sia dispensato dall'obbligo di conferire ciò che ha ricevuto per donazione. Altri, ancora, ha ricordato che l'articolo 117 dice: « in mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta la eredità », il che dimostra che si è ammessa una successione dei figli naturali perfettamente analoga a quella dei figli legittimi. Data questa norma fondamentale, bisogna arrivare ad ammettere la collazione nel caso di concorso dei figli naturali fra di loro. Si è, inoltre, rilevato che, ai fini di un riparto d'ordine puramente patrimoniale, non si può ignorare il concorso dei figli naturali tra di loro. Si avrebbe, in caso contrario, una contraddizione fra l'articolo 276 e l'articolo 117 che disciplina i rapporti successori tra il genitore e i figli naturali. Nè, si è aggiunto, vi è ragione di preoccuparsi che il prestigio della famiglia legittima sia leso o che si addivenga addirittura a un riconoscimento, sia pure indiretto, della famiglia naturale, qualora si ammetta l'obbligo della collazione nel caso di concorso tra i figli naturali. I rapporti patrimoniali costituiscono solo un aspetto secondario dell'istituto familiare, che si basa essenzialmente su principi etici e sociali, e, nel caso in esame, si tratta solo di regolare il modo di ripartizione del patrimonio familiare tra figli naturali, qualora uno o più tra essi abbiano ricevuto dal *de cuius* donazioni.

In contrario — pure riconoscendosi un fondamento di equità nella proposta — è stato posto in evidenza che il riconoscimento stabilisce un rapporto di parentela solo fra il genitore e il figlio riconosciuto. Accettando la proposta di estendere tale rapporto anche ai fratelli fra loro, si verrebbe a creare un legame giuridico tra fratelli naturali, innovando sostanzialmente ai principi che regolano la famiglia naturale. Ciascuno dei figli naturali riconosciuti è in rapporto col padre; ma fra di loro non c'è alcun legame.

Altri ha avvertito che lasciando immutato l'ultimo comma dell'articolo 276 si arriva alla incongruenza di creare ai figli naturali un privilegio di fronte ai figli

legittimi. Infatti, questi devono conferire ai coeredi, anche se figli naturali, tutto ciò che hanno ricevuto dal *de cuius* per donazione, mentre i figli naturali non hanno tra di loro l'obbligo della collazione. D'altra parte, si è ricordato che l'articolo 82, stabilendo una riserva del patrimonio a favore dei figli naturali, consacra un principio che si vuole poi negare con l'articolo 276. A questa obbiezione si è risposto che l'articolo 82 contempla un rapporto tra il genitore e i figli naturali, ma non riconosce alcun legame dei figli naturali tra loro.

Infine, è stato fatto presente che la Commissione Reale all'articolo 91 del progetto preliminare del Libro I ammetteva la parentela dei figli naturali tra loro, mentre la Commissione ministeriale ha invece creduto di sopprimere questo articolo, dichiarandosi esplicitamente nella relazione che non si è voluto riconoscere un legame di parentela dei figli naturali tra loro. La Commissione parlamentare accettò a suo tempo la soppressione di questo articolo, e nel Libro I non è stata inclusa la norma che ammetteva quella parentela. Parimenti all'articolo 256 del Libro I stesso si dice che il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto. Anche in materia di successione (articolo 120), se il figlio naturale muore senza lasciare nè prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto, e non si fa alcun accenno alla successione dei fratelli o di altro collaterale. D'altra parte, la Commissione ministeriale con l'articolo 276 del Libro in esame ha portato una modificazione al corrispondente articolo 336 della Commissione Reale, nel senso che ha soppresso l'inciso: « anche se naturale », e ciò per ribadire sempre più il concetto che la parentela non viene riconosciuta tra i fratelli naturali.

Tutto ciò considerato, la Commissione ha ritenuto che non si possa parlare di un obbligo di collazione dei fratelli naturali fra di loro (Verb. 46, pag. 426).

34. In materia di limiti all'esenzione da collazione (articolo 277) non è stato dal progetto ministeriale riprodotto, perchè ritenuto superfluo, l'articolo 338 della Commissione Reale, corrispondente al 1003 del Codice vigente, così concepito: « L'erede che rinunzia alla successione può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima ». Ora questa disposizione, che rimonta al Codice Napoleone, serve — ha osservato un Commissario — a interpretare la portata dell'atto nel senso che chi rinunzia alla successione non rinunzi alle donazioni e ai legati fatti dal *de cuius*: non sembra perciò esatto dire che è superflua. In ogni caso, la soppressione potrebbe essere interpretata nel senso che chi rinunzia alla successione non può conservare le liberalità fatte dal *de cuius*.

Altri ha ritenuto superflua l'ultima parte dell'articolo 338 della Commissione Reale, dove si dice che chi rinunzia alla successione non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima, poichè se l'erede rinunzia alla successione, non può essere erede come riservatario. Ha ritenuto, invece, doversi mantenere la prima parte dell'articolo 338, la quale regola una ipotesi della massima importanza, a tutela della buona fede contro il pericolo di collusione fra il *de cuius* e il non accettante a danno dei riservatari accettanti. In sostanza, si è detto, l'articolo 338, come il 1003 del Codice vigente, stabilisce il principio che il riservatario non accettante agli effetti della collazione è considerato alla stessa stregua del riservatario accettante che sia stato dispensato dalla collazione. In caso contrario, il riservatario non accettante sarebbe stato considerato come un estraneo alla successione e avrebbe potuto ricevere dal *de cuius* per donazione tutto il patrimonio spogliandone i riservatari accettanti.

È stato, pertanto, proposto, e la Commissione ha approvato, di ripristinare la prima parte dell'articolo 1003 del Codice vigente: « L'erede che rinunzia alla successione può tuttavia ritenere la donazione, o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile » (articolo 277-*bis*) (Verb. 46, pag. 428).

35. Mentre le norme sulla collazione delle donazioni ai discendenti o coniuge dell'erede e delle donazioni a coniugi (articolo 278), delle donazioni all'ascendente dell'erede (articolo 279) e sulla collazione di dote e altre assegnazioni (articolo 280) non hanno dato luogo ad osservazioni, l'articolo 281, che considera le spese per mantenimento, ha invece suscitato alcuni rilievi.

È stato, anzitutto, constatato che giustamente vengono considerate le spese per malattia, non contemplate dal Codice vigente. Qualcuno ha dichiarato che non dovrebbero essere sottratti alla collazione i regali ritenendo che in un Codice fascista non si debba far cenno di usanze sorpassate per ragioni ideali e di estetica giuridica, nonchè per ragioni materiali, poichè i regali possono avere un valore ingente. Altri ha fatto presente che secondo l'ultimo comma dell'articolo 281 non sono soggette a collazione le liberalità fatte « in occasione di servizi resi all'ascendente »: basterebbe pertanto un servizio di lieve entità per giustificare liberalità anche ingenti, mentre deve esistere un rapporto di causalità e di proporzione tra i servizi resi e le liberalità; diversamente si darebbe la possibilità all'ascendente di fare donazioni sottraendole all'obbligo della collazione. Sarebbe, quindi, preferibile la formula usata dall'articolo 342 della Commissione Reale: « Non sono soggette a collazione le liberalità remuneratorie di servizi resi all'ascendente ».

A ciò è stato obiettato che il comma è stato modificato in relazione all'articolo 309 del progetto ministeriale, per il quale le liberalità fatte in occasione di servizi resi non sono considerate donazioni remuneratorie. Esisteva una sconcordanza tra gli articoli 342 e 392 della Commissione Reale, che il progetto ministeriale ha creduto di eliminare. Si è — allora — da taluno proposto di dire: « a causa di servizi resi »; senonchè altri ha osservato che la formula proposta snaturerebbe il concetto di liberalità, poichè si verrebbe a configurare un atto remuneratorio e inoltre si darebbe luogo ad una casistica che sarebbe utile evitare nei rapporti familiari. L'espressione usata nel progetto ministeriale « in occasione » è più ampia e lascia maggior libertà all'apprezzamento del padre di famiglia.

Un Commissario ha rilevato che, mentre l'articolo 1009 del Codice vigente pone sullo stesso piano le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento, nozze e regali d'uso, l'articolo 281 del progetto ministeriale distingue tra le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nonchè quelle ordinarie fatte per abbigliamento, nozze e regali d'uso, che non sono soggette a collazione, e le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica e professionale, che sono soggette a collazione. Può, dunque, avvenire, ad esempio, che il regalo di un vizzo di perle del valore di centomila lire non sia soggetto a collazione, mentre il corredo nuziale di valore assai inferiore è soggetto a collazione. Inoltre, mentre nel Codice vigente si parla di spese di istruzione, il progetto ministeriale specifica le spese di istruzione artistica o professionale. Ora ci sono alcune discipline di carattere puramente scientifico che non appartengono nè all'arte, nè alle professioni, mentre il loro studio importa spese forse maggiori. In conclusione — si è detto — è meglio tornare all'articolo 1009 del Codice vigente.

Altri ha aderito a tale proposta, sia per una ragione d'ordine morale, in quanto è antipatico sottoporre a controllo rapporti familiari di carattere intimo, quali sono l'assegnazione della dote a una figlia o l'istruzione data ad un figlio, sia perchè, dal punto di vista pratico, solo in casi eccezionali un corredo nuziale può dar luogo a disparità di trattamento tra le figlie, e, circa l'istruzione, è vero che il figlio, il quale abbia seguito un corso di studi, viene a trovarsi nella vita in una situazione di privilegio, ma bisogna tener conto che questo privilegio è stato raggiunto attraverso grandi sacrifici. E non è completamente esatto che il figlio, rimasto in famiglia, stia economicamente peggio, in quanto egli potrà avere accumulato notevoli risparmi personali. Si tratta, in sostanza, di situazioni diverse che non è possibile disciplinare con una sola norma.

Alcuni hanno chiesto che sia precisato che tra le spese per malattia sono comprese anche quelle sostenute dopo il matrimonio dei figli. La disposizione pare riguardi solo le spese sostenute mentre i figli sono soggetti alla patria potestà; qualora i figli ammogliati si ammalino, il padre ha soltanto un obbligo alimentare, ma non è tenuto a pagare le spese per altro titolo; si vuole invece che il debitore per le spese sostenute in occasione della malattia sia direttamente il padre.

Su questo punto la Commissione ha reputato sufficiente fare rilevare dal verbale che le spese per malattia non sono soggette a collazione, nè quando i figli sono in casa, nè quando hanno famiglia propria.

Accogliendo, invece, le altre proposte avanzate nel corso della discussione, ha proposto di formulare l'articolo 281 come segue: « Non si devono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione, per il corredo nuziale e per malattia, e le ordinarie per abbigliamento e regali d'uso.

« Non sono soggette a collazione le liberalità fatte a causa di servizi resi all'ascendente ».

Un Commissario ha, poi, osservato che il progetto ministeriale ha soppresso lo articolo 343 della Commissione Reale, corrispondente al 1008 del Codice vigente, considerandosi nella relazione ministeriale che « era del tutto superfluo il principio enunciato in tale articolo secondo il quale le disposizioni contenute nel testamento non sono soggette a collazione, dal momento che nell'articolo 276 è stato chiaramente disposto che oggetto della collazione sono le donazioni ». Ora nel Codice vigente, pure esistendo l'articolo 1001, corrispondente al 276 del progetto ministeriale, si è ritenuto necessario aggiungere che tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, poiché poteva sorgere la questione se non si trattasse di una liberalità che dovesse essere conferita, salvo dispensa.

La Commissione, facendo proprie le motivazioni della relazione ministeriale e nell'intento di evitare che si possano da questa soppressione trarre argomenti arbitrari, ha tenuto a far risultare dal verbale che l'articolo 343 del progetto preliminare non si riproduce soltanto perchè ritenuto superfluo (Verb. 46, pag. 429).

36. La dizione dell'articolo 282 (società fra defunto ed erede) non è stata trovata molto felice. È stata, pertanto, suggerita, in sua sostituzione, la formula: « Non è dovuta collazione di ciò che si conseguito per effetto . . . di società ecc. ».

Si è, poi, messa da taluno in dubbio la stessa ragion d'essere della norma, osservandosi essere ovvio che se ci sono stati utili vengano divisi fra i soci che hanno concorso a produrli. L'unico contenuto pratico della disposizione è che non si debba ammettere il conferimento degli utili di una società contratta tra padre e figlio se le condizioni relative non risultino da un atto di data certa. Ma con ciò, in sostanza, si verrebbe a creare una specie di presunzione di frode a carico del figlio, ciò che non risponde a un principio di equità. In genere, le società tra padre e figlio sono tutte società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è ben difficile che risultino da un atto di data certa. Ne consegue che un figlio, il quale abbia per lungo tempo dato tutte le sue energie per fare andare avanti una azienda insieme col padre, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del suo lavoro.

Altri ha osservato che, secondo la disposizione, in mancanza di un atto di data certa, l'erede deve conferire gli utili della società. D'altra parte, se si vuole evitare che la società possa servire a mascherare una donazione, è necessaria una prova scritta. Quanto alla garanzia dell'atto con data certa che fissi la quota spettante al figlio dopo la morte del padre, essa è necessaria anche per evitare che questi, all'ultima ora, dichiari che tutto il patrimonio sociale è frutto del lavoro del figlio, escludendo gli altri eredi.

Altri, ancora, ha ritenuto che le parole « senza frode » garantiscano sufficientemente gli altri eredi. La seconda parte dell'articolo non fa che aggiungere una condi-

zione di carattere puramente formale, che di regola non si osserva nella formazione di società fra stretti congiunti e crea per il maggior numero dei casi una presunzione di frode a danno del figlio socio. Si proponeva, quindi, di sopprimere le parole: « se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa », senonchè è stato obiettato che la data certa non si riferisce tanto alla esistenza della società quanto alle condizioni che stabiliscono le modalità della divisione. Altri ha, poi, osservato che, eliminata la presunzione di frode stabilita nella seconda parte dell'articolo, verrebbe a cessare la ragione della disposizione. Il contratto di società avrebbe, in questo caso, la stessa portata della compravendita o di qualsiasi altro contratto, esclusa la donazione, fatto in frode e che implica l'obbligo della collazione.

In conclusione, messo ai voti il mantenimento dell'articolo, tale proposta ha raccolto la metà precisa delle adesioni, epperò non si è potuta considerare approvata. Per altro, si è fatto risultare dal verbale che la Commissione ritiene che l'articolo possa essere eliminato in quanto assorbito dal 276, per cui, ammesso il principio che le donazioni dirette o indirette a favore di un figlio devono essere comprese nella collazione, in caso di società senza frode tra il padre e alcuno dei suoi eredi, gli utili legittimamente conseguiti non sono soggetti a collazione (Verb. 46, pag. 431).

37. Circa il perimento della cosa donata, previsto dall'articolo 283, che estende alle cose mobili la regola sul perimento fortuito che l'articolo 1012 del Codice civile limita ai soli immobili, escludendo dalla collazione « la cosa non deperibile con l'uso che è perita per caso fortuito senza colpa del donatario », oggetto di attenzione è stata l'espressione « cosa non deperibile con l'uso ». A taluni il concetto nuovo della cosa non solo immobile ma anche mobile, che non può perire ma può deteriorarsi con l'uso, è sembrato da approvarsi. Altri, invece, ha ritenuto assai vaga, oltre che inopportuna, la locuzione adottata. Un Commissario ha, poi, proposto di stabilire che quando si tratta di cose mobili, deperibili con l'uso, che siano andate distrutte per caso fortuito e senza colpa del donatario, l'imputazione si faccia sulla base del valore che la cosa aveva al momento in cui è perita.

A ciò è stato obiettato che il valore che la cosa aveva nel momento in cui è perita non ha alcuna importanza; quello che conta è il suo valore al momento in cui essa avrebbe dovuto essere conferita: infatti dal tempo della distruzione a quello della collazione il possessore avrebbe continuato ad usare la cosa e con l'uso ne avrebbe fatto diminuire il valore. Era stata pertanto proposta la seguente formula: « Non è soggetta a collazione la cosa perita per caso fortuito e senza colpa del donatario, se al momento della collazione doveva considerarsi notevolmente deperita per l'uso ». Senonchè si è prospettato un inconveniente a cui tale formula darebbe luogo: il possessore sarebbe infatti tenuto a conferire il valore di una cosa peribile, ad esempio, in dieci anni, quando dopo quindici anni, si apre la successione, e questo per il solo fatto che la cosa è perita per sua colpa: ciò sarebbe ingiusto. La proposta, perciò, non ha avuto seguito.

A taluno è sembrata non prevista l'ipotesi della cosa deperibile con l'uso che perisca senza colpa del donatario, rilevando non potersi concepire che la cosa deperibile che perisce senza colpa del donatario debba essere esente da collazione, mentre deve esservi soggetta la cosa perita senza colpa del donatario. Gli è stato risposto che tale lacuna non esiste in quanto l'articolo 283 è da considerarsi in relazione agli articoli seguenti, e pertanto l'ipotesi della cosa deperibile con l'uso deve intendersi compresa nell'articolo 290: se la cosa deperibile con l'uso è perita con o senza colpa del donatario, si farà ugualmente la collazione sulla base del valore corrente al momento dell'aperta successione (Verb. 47, pag. 440).

La Commissione si è, poi, soffermata a considerare che è la prima volta che viene usata nel progetto la espressione « per caso fortuito » e, sembra, sebbene non sia detto, nel senso di comprendere anche il caso di forza maggiore. Nel Codice vigente, invece,

è sempre usata la frase « caso fortuito e forza maggiore ». Ora, dato che nella « forza maggiore » non rientra il concetto di colpa e che questa è materia da esaminare più particolarmente in sede di obbligazioni, per non pregiudicare nulla in proposito, sarebbe bene sopprimere il particolare riferimento al caso fortuito. Accogliendosi tale rilievo, l'articolo 283 è stato approvato nel testo del progetto, con la soppressione della parole « per caso fortuito e » (Verb. 47, pag. 434).

A questo punto è stato affacciato un dubbio: se la cosa non peribile è perita per colpa di un terzo, il donatario è esente dalla collazione, pur avendo percepito dal terzo il risarcimento del danno. Forse, si è detto, l'equivoco sorge dalla soppressione dell'espressione « per caso fortuito ». È stato, peraltro, fatto presente che si è soppressa l'espressione « caso fortuito » perchè il caso fortuito può verificarsi anche con il concorso della colpa, mentre nell'articolo 283 si richiede il « caso fortuito e senza colpa » del donatario. È naturale che, se la cosa era assicurata, o il danno è stato risarcito dal terzo, si debba conferire quanto è stato ricevuto a questo titolo. La verità è che per « cosa » si deve intendere non tanto la sostanza della cosa in sé stessa quanto il valore economico che essa ha ed il perimento si deve intendere dal punto di vista economico e non materiale. Se in luogo della cosa c'è il prezzo, è logico che lo si deve conferire. Ad ogni modo, ad evitare dubbi, si è dato atto nel verbale che se alla cosa perita è subentrato il suo valore a causa dell'indennizzo dato dal terzo che ne ha cagionato il perimento, il prezzo succede alla cosa stessa nei riguardi della collazione (Verb. 47, pag. 441).

38. Nell'articolo 285, che dispone sul modo in cui si fa la collazione degli immobili, il progetto ha riprodotto la norma dell'articolo 1015 del Codice vigente, non limitandosi a parlare genericamente di « cosa », ma specificando che si tratta di cosa immobile. Poichè non è dubbio, di fronte alla disposizione del successivo articolo 1024, che anche l'attuale articolo 1015 si applichi solo ai beni immobili, la precisazione del progetto — si è detto — appare ben opportuna (Verb. 47, pag. 436).

Sulla opportunità che la collazione degli immobili sia fatta con l'imputazione del valore alla propria porzione, piuttosto che col rendere la cosa in natura, un Commissario, peraltro, ha osservato che, quando si entra nel possesso e godimento di un immobile, è non solo interesse di chi lo riceve, ma anche dell'economia generale, che quell'immobile continui a rimanere nelle mani di chi lo ha avuto. La situazione di incertezza, che viene da una donazione che si sa che in seguito dovrà essere soggetta a collazione, con la conseguente restituzione dell'immobile, può essere un incentivo a non migliorarlo. La Commissione, tuttavia, trovando chiara ed esauriente la formula dell'articolo 285, l'ha approvata senz'altro (Verbale 47, pag. 437).

39. Circa la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 287 (miglioramenti, spese e deterioramenti), per cui « si deve dedurre a favore del donatario il valore delle miglitorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione », taluno ha chiesto se essa corrisponda a quella dell'articolo 1018 del Codice vigente, che stabilisce che « in tutti i casi si deve dare credito al donatario delle spese con le quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo dell'aperta successione ». È stato in proposito fatto presente che la disposizione sostanzialmente è identica. S'intende che se le miglitorie già apportate al fondo, al momento dell'apertura della successione, risulteranno annullate, non si dovrà dedurre nulla a favore del donatario. Quanto alla forma, si è proposto di dire nel secondo comma « non cagionate » anzichè « non determinate » (Verb. 47, pag. 436).

In ordine all'articolo 288, che estende ai miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato, fatti dall'acquirente, la norma dell'articolo precedente, pur riconoscendosi che la dizione è la riproduzione di quella contenuta nel Codice vigente, si è rilevato da un Commissario che la disposizione determina una situazione strana in quanto

l'erede che ha alienato verrebbe a giovare dei miglioramenti fatti dall'acquirente. Si è, però, notato in contrario che, poichè l'immobile si deve conferire, l'erede è tenuto a sua volta verso l'acquirente e che con l'articolo si vuole stabilire un criterio di valutazione nel senso che al momento dell'apertura della successione, agli effetti dell'imputazione, il valore dell'immobile va calcolato in relazione alle condizioni del mercato e non ai miglioramenti effettuati (Verb. 47, pag. 437).

40. Oggetto di particolare attenzione è stato l'articolo 289 che disciplina la collazione delle cose mobili modificando profondamente la disposizione del Codice vigente, che non dava grande importanza ai mobili e considerava solo la stima o il valore che avevano al momento della donazione. Il progetto ministeriale, tenuto conto della importanza che oggi ha la proprietà mobiliare, stabilisce che in mancanza della predetta stima si ha riguardo al valore nel tempo dell'aperta successione, mantenendo la norma del Codice per il caso che vi sia la stima annessa all'atto di donazione. In relazione a tale disciplina si è chiesto, anzitutto, perchè i beni mobili debbano ancor oggi avere un diverso trattamento dei beni immobili; tanto più che il nuovo Codice ha profondamente innovato anche in materia di donazioni.

Altri ha osservato che il valore della stima annesso all'atto di donazione dovrebbe essere riportato al valore attuale della moneta nel momento in cui si apre la successione. A ciò è stato obiettato che, in sostanza, la moneta è sempre la stessa: quello che varia è il suo potere di acquisto; tutta la moderna economia finanziaria è poggata proprio su questa elasticità della moneta. Del resto, la questione non può essere risolta incidentalmente, in quanto involge un problema di carattere generale che riguarda tutta la materia delle obbligazioni.

Un altro Commissario ha notato che il diverso trattamento fatto ai beni mobili nei confronti degli immobili non ebbe nel Codice vigente notevole importanza in quanto per quasi un cinquantennio la moneta non aveva subito notevoli oscillazioni; ma, oggi che i valori sono profondamente mutati, usare un diverso trattamento ai beni mobili ed agli immobili può portare a disparità e ingiustizie veramente notevoli. Così una persona che ha avuto in donazione un immobile dovrà conferirlo in natura o per il valore che ha al momento dell'aperta successione; un coerede, invece, che ha avuto un bene mobile, che può essere anche superiore di valore all'immobile, dovrà conferirlo sulla base della stima annessa all'atto di donazione, vale a dire sulla base di una valutazione avvenuta venti o trenta anni prima, quando il valore della moneta era profondamente diverso.

A sostegno della proposta di fare l'imputazione dei mobili sulla base del valore al tempo dell'aperta successione è stato aggiunto che il fine che l'istituto della collazione si propone è indubbiamente quello di ristabilire tra i vari coeredi la parità di condizioni che è stata turbata dal testatore col procedere ad una anticipata assegnazione di una quota dei beni. Ora, se questa anticipata assegnazione non fosse avvenuta, volendo stabilire una situazione di parità, o salvaguardare la quota di riserva, se vi è dispensa dalla collazione, è evidente che i beni donati devono essere rimessi nella massa col valore che avevano al tempo della aperta successione; sarebbe perciò una manifesta incongruenza il volere farli rientrare nella massa ereditaria col valore accertato dalla stima avvenuta al tempo della donazione.

La Commissione ha approvato, a maggioranza, la proposta anzidetta, per cui il primo comma dell'articolo 289 dovrebbe essere così formulato: « La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore al tempo dell'aperta successione ». Conseguentemente dovrebbe essere soppresso il secondo comma dell'articolo medesimo.

Un Commissario ha fatto rilevare una sconcordanza nei riguardi del disposto del terzo e quarto comma dell'articolo in esame per quanto concerne il diverso trattamento fatto alle cose soggette a consumo rispetto a quelle soggette soltanto a dete-

rioramento. Per le prime, che non si possono usare senza consumarle, viene stabilito che debba esserne conferito il valore secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione, mentre per quelle soggette a deterioramento si deve avere riguardo allo stato in cui esse si trovano, sempre al tempo dell'aperta successione. Tale diversità di trattamento non sembra giusta, perchè sostanzialmente al primo donatario si imputa tutto il valore della cosa donata, mentre al secondo si imputa solo il valore che la cosa conserva dopo l'uso. Richiamandosi ai principî generali dell'istituto, nel primo caso, poichè la cosa non si può godere se non consumandola (e lo stesso sarebbe avvenuto se la cosa fosse rimasta nel possesso del donante) non dovrebbe farsi luogo a collazione.

La Commissione, però, pur riconoscendo ipotizzabile il caso, non ha creduto di accogliere il rilievo, sia per la difficoltà di potere agire diversamente, sia perchè in pratica la cosa non ha una rilevabile importanza (Verb. 47, pag. 438).

CAPO III. — Del pagamento dei debiti.

41. In materia di ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi (articolo 291), benchè da taluno fosse stata reputata superflua, la Commissione ha creduto opportuno di mantenere l'aggiunta « salvo che il testatore abbia altrimenti disposto » fatta dal progetto al corrispondente articolo 1028 del Codice vigente.

All'articolo 292, che dà norme per gli immobili gravati da rendita redimibile, si è fatto presente che è grave ammettere, come fa l'articolo, che se uno solo dei coeredi intende fare l'affrancazione, gli altri vi sono costretti anche quando può essere dannosa oppure, mancando i capitali, si debba vendere qualche immobile. Bisognerebbe che gli altri coeredi avessero il diritto di opporsi. Ciò vale anche nel caso che gli immobili siano parecchi, in quanto, siccome non si sa quali di essi spettino all'uno o all'altro erede, uno degli eredi potrà esigere che siano affrancati tutti. Si è, perciò, approvata dalla Commissione la proposta di aggiungere, nella prima parte dell'articolo dopo le parole: « alla formazione delle quote ereditarie », le altre: « Se un altro dei coeredi si oppone decide l'autorità giudiziaria ». Inoltre, è stato suggerito di sostituire, nel capoverso, all'espressione « incaricato della prestazione » (l'erede) l'altra più corretta: « tenuto alla prestazione » (Verb. 48, pag. 442).

42. In ordine all'articolo 293 (pagamento dei debiti e rivalsa), richiamando le obiezioni che si muovono al principio della responsabilità dell'erede *ultra vires*, un Commissario ha prospettato l'opportunità — volendo mantenere il sistema del progetto — di rafforzare almeno l'istituto con maggiori garanzie a favore dei creditori. Sta di fatto — si è rilevato — che il bisogno di tali garanzie è stato sentito anche da quelle legislazioni che mantengono il principio della responsabilità personale. Così nel Codice svizzero si sancisce il principio della responsabilità solidale di tutti i coeredi verso il creditore, abbandonando l'altro principio della divisione della responsabilità degli eredi, in proporzione delle quote. La legge svizzera permette anche l'intervento della autorità pubblica in tutte le operazioni della divisione, per la tutela dei diritti dei creditori. La giurisprudenza francese, dal suo canto, ha dato ai creditori il diritto di provocare la nomina di un amministratore giudiziario dell'eredità qualora l'erede — abbia o no esso chiesto il beneficio dell'inventario — dimostri, con manovre fraudolente, di voler sottrarsi al pagamento dei debiti ereditari. In tal modo si offre una garanzia ai creditori anche nel caso in cui l'erede, essendo un nullatenente, non si cura di chiedere il beneficio dell'inventario e si mette in possesso dell'eredità. Infine, la nomina eventuale di un amministratore giudiziario potrebbe apparire opportuna anche in altri casi, per esempio, quando per testamento o per autorità del giudice si mantenga ferma per qualche tempo la comunione ereditaria (Verb. 48, pag. 443 e seg.).

In relazione a questi principii è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Senza pregiudizio delle norme contenute nel Titolo I e nel presente Titolo per la liquidazione dell'eredità, se l'erede o uno degli eredi trascura la liquidazione o se appare necessario di affidare ad una sola persona la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati gravanti diverse porzioni ereditarie, l'autorità giudiziaria, su istanza di uno o più creditori, legatari od eredi può nominare un curatore giudiziario per la liquidazione di detti debiti e legati.

« Detto curatore deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari secondo le norme stabilite nell'articolo 53 *ter* ».

Tale proposta non ha, peraltro, trovato concorde la Commissione. Esaminando, infatti, i vari casi cui la nomina dovrebbe, a giudizio del proponente, applicarsi, un Commissario ha posto in rilievo che nel caso che l'erede beneficiario ceda ai creditori tutto l'attivo dell'eredità, già provvedono gli articoli 53 *bis* e 53 *ter*; che alla ipotesi dell'erede che non dia seguito alla procedura concorsuale provocata dai creditori a termini dell'articolo 43, provvede l'articolo 45, il quale stabilisce che, su istanza di alcuno dei creditori, l'autorità giudiziaria può assegnare un termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione (se l'erede lascia trascorrere anche questo termine, è logico che l'autorità giudiziaria nominerà un curatore o liquidatore, perchè questo è il solo modo con cui può costringere l'erede a liquidare); che al caso della possibilità che vi siano più porzioni ereditarie beneficiate, provvede l'articolo 49, il quale stabilisce la nomina di un unico notaio che procede alla liquidazione e rappresenta anche gli eredi che non si presentino; che, infine, per quanto concerne il caso di eredità accettata senza beneficio di inventario, l'erede, essendo responsabile dei debiti e dei legati anche col suo patrimonio, deve essere lasciato libero di pagare i creditori come meglio crede, senza l'obbligo di un liquidatore che si sostituisca a lui; anzi, non ci sarà neanche bisogno che i creditori per essere pagati attendano la liquidazione dell'attivo del defunto, perchè essi possono rivolgersi direttamente contro l'erede. A ciò si è obiettato che il caso più frequente è quello dell'erede nullatenente che accetti la eredità senza beneficio d'inventario e che cerca di sfruttare la sua situazione: in questo caso non sembra che si possa dubitare dell'opportunità della nomina di un curatore. Così pure per l'ipotesi dell'articolo 49 non rientra nelle funzioni notarili quella di provvedere al regolamento di una procedura concorsuale. Nelle altre ipotesi, se anche possa ritenersi logico che l'autorità giudiziaria nomini un curatore, tuttavia non è male precisarlo in una apposita disposizione. È stato, inoltre, osservato che la disposizione proposta non si riferisce soltanto ai casi prospettati, ma a tutti quelli nei quali in pratica può apparire necessario un curatore.

Un Commissario, poi, ha trovato troppo generica e poco chiara l'espressione « trascura la liquidazione »: data l'importanza della nomina di un curatore giudiziario, è opportuno specificare in modo più preciso le ragioni per cui l'autorità giudiziaria può procedervi. Un altro ha rilevato che il curatore giudiziario, per potere procedere alla liquidazione, dovrebbe prendere possesso dei beni ereditari; quindi, nel caso che l'erede abbia accettato senza beneficio di inventario, il curatore prenderebbe possesso anche dei beni dell'erede, il che sembra eccessivo.

Questo rilievo ha suscitato nuove critiche alla proposta disposizione: o il curatore — si è detto — viene immesso nel possesso di tutti i beni, sia dell'eredità che dello erede, ed allora, se da una parte avrebbe il mezzo per liquidare i debiti ed i legati, si verrebbe dall'altra all'eccesso che per una piccola eredità il curatore si immetta nel possesso anche del vistoso patrimonio dell'erede; ovvero non si ammette che il curatore entri nel possesso dei beni ed allora chi darà ad esso i mezzi per pagare i debiti ed i legati nel caso che i beni ereditari siano insufficienti?

A ciò si è risposto che la questione sta appunto nel limitare le facoltà spettanti al curatore. Se si immette il curatore nel possesso dei beni ereditari, egli liquiderà i

debiti e i legati nei limiti della successione; se restano altri debiti che l'erede deve pagare in proprio, avendo accettato l'eredità senza beneficio di inventario, dovrebbe cessare la funzione del curatore. Questi dovrebbe, perciò, essere nominato solo allo scopo di fare pervenire ai creditori i beni ereditari, esauriti i quali la sua missione dovrebbe essere terminata.

Senonchè altri Commissari hanno espresso il timore che, adottandosi un simile sistema, i creditori individuali dell'erede che avrà accettato senza beneficio di inventario correranno il rischio di rimanere a mani vuote, non essendo ammessa per parte loro la separazione del patrimonio. L'unico sistema che si potrebbe adottare sarebbe perciò quello della ventilazione ereditaria.

Altri, ancora, ha rilevato che l'istituto, così come è concepito, in caso di insufficienza della massa ereditaria di fronte all'importo dei debiti, non avrebbe possibilità di funzionare se non si adottasse il sistema concorsuale. Sarebbe, infatti, inutile la istituzione di un curatore, se l'unica sua funzione dovesse consistere nel pagare i creditori a mano a mano che si presentano, ciò che può fare l'erede da solo.

I sostenitori della norma hanno riconosciuto che la funzione principale del curatore dovrebbe essere quella di dividere tra i creditori i beni ereditari: il curatore, perciò, dovrebbe prendere possesso dei beni ereditari, almeno di quelli riconoscibili come tali, liquidarli e pagare nei limiti del ricavato concorsualmente tutti i creditori, salve sempre le ragioni dei creditori non soddisfatti verso l'erede. In tal modo si eviterebbe l'inconveniente che per una piccola eredità il curatore si immetta nel possesso del patrimonio dell'erede. Si avrebbe, cioè, una liquidazione concorsuale dei debiti e dei legati nei limiti dell'asse ereditario. Si potrebbe, pertanto, adottare una formula con la quale si dica che il curatore si immette nel possesso dei beni ereditari che ancora sussistono e si possono individuare e procede alla liquidazione tra i vari creditori col sistema concorsuale.

Senonchè nuovi dissensi si sono manifestati, nel corso della discussione, circa il nuovo istituto il quale — è stato aggiunto — si palesa in evidente contrasto con tutto il sistema accolto nel progetto e già approvato dalla Commissione, e inoltre non appare neppure giustificato da alcuna seria necessità. Il sistema del progetto si basa sul principio della successione personale ed illimitata degli eredi nei debiti del defunto e sulla conseguente confusione dei patrimoni, salvo l'accettazione col beneficio di inventario. Il proposto istituto fa, invece, dell'eredità un ente a sè, quanto meno agli effetti della liquidazione dei debiti ereditari e dei legati, derogando al principio ed alle regole che governano tutto il sistema. Si verrebbero così ad avere due diverse specie di eredità, a seconda che relativamente ad esse sia stato o no nominato un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti e dei legati. Nè l'istituto sembra giustificato da alcuna seria necessità in rapporto agli interessi dei creditori, ovvero a quelli degli eredi e dei legatari: infatti i creditori possono essere avvantaggiati e non già danneggiati dalla confusione del patrimonio del defunto con quello dei singoli eredi, mentre a salvaguardarli dagli eventuali accordi fraudolenti di costoro è sufficiente l'azione revocatoria, come a salvaguardarli dalle eventuali negligenze nell'amministrazione dei beni ereditari è del pari sufficiente il sequestro giudiziario dell'eredità. Contro il ritardo delle operazioni di divisione, inoltre, essi possono facilmente reagire con la surrogatoria, provocando essi stessi la divisione dei beni sui quali intendono rivalersi delle loro ragioni creditorie. Quanto agli eredi, basta la volontà anche di uno solo di essi per determinare la divisione del patrimonio ereditario, malgrado il dissenso o l'inerzia degli altri. I legatari, infine, possono facilmente conseguire i loro legati agendo contro gli eredi, che sono tenuti a prestarli per legge.

Per tener conto delle varie correnti delineatesi, al proposto articolo aggiuntivo furono suggeriti taluni emendamenti per precisare, fra l'altro, che il curatore è scelto di preferenza tra gli eredi, citati gli interessati, e che prende possesso dei beni ereditari identificabili e procede alla loro liquidazione e distribuzione ai credi-

tori col sistema concorsuale, a norma dell'articolo 43 e seguenti, con le particolari cautele che potranno essere stabilite dall'autorità giudiziaria; restano, comunque, salve le ragioni dei creditori non soddisfatti verso gli eredi. Nonostante tali emendamenti, però, l'articolo aggiuntivo, messo ai voti, non è stato accolto dalla maggioranza della Commissione, che ha approvato l'articolo 293 del progetto con una lieve modificazione di forma (Verb. 52, pag. 495).

43. Circa l'articolo 295, che tratta della esenzione del legatario dal pagamento dei debiti, aggiungendo alla norma dell'articolo 1033 del Codice vigente un capoverso per stabilire che « se il debito ha servito a migliorare l'immobile ipotecato, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo, senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi, salvo contraria manifestazione di volontà del testatore », alcuni Commissari hanno ritenuto opportuno chiarire, nel capoverso, la portata della espressione: « ha servito a migliorare ». Se, infatti, con un debito che assoggetta a ipoteca tutto il fondo si è migliorato solo in parte il fondo stesso, perchè il legatario deve essere obbligato a estinguere l'intero debito ? Vi deve essere una proporzione fra il debito e la spesa fatta per il miglioramento del fondo. Inoltre, si è detto, può darsi che il debito soltanto in parte sia stato destinato a migliorare il fondo, ovvero che il debito contratto sia superiore di gran lunga non solo alle miglorie apportate ma, in qualche caso, allo stesso valore del fondo. Altri ha osservato che l'articolo è contraddittorio perchè mentre nella prima parte si ammette il principio che il legatario debba avere il legato libero da ogni debito e gli si concede un'azione contro gli eredi nel caso che abbia estinto il debito, nella seconda parte si obbliga il legatario a pagare il debito qualora abbia servito a migliorare il fondo ipotecato. Ora non è giusto che egli paghi un debito contratto, sia pure per migliorare il fondo, dal *de cuius*, prima di aver fatto testamento. Bisognerebbe limitare la disposizione ai soli due casi che il debito ipotecario sia stato contratto dopo il testamento e che non superi la somma minore fra lo speso e il migliorato.

Tenuto conto delle varie osservazioni, il secondo comma, in conclusione, è stato così formulato: « Se il debito ha servito a migliorare il fondo ipotecato ed è stato contratto successivamente alla formazione del testamento, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi. In ogni caso, l'onere a carico del legatario è limitato fino alla concorrenza della somma minore fra lo speso e il migliorato » (Verb. 48, pag. 446).

CAPO IV. — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.

44. A nessuna sostanziale osservazione hanno dato luogo gli articoli 296 (diritto dell'erede sulla propria quota) e 297 (garanzia fra coeredi). Per ragioni di forma si è proposto di sostituire, nel primo, alla parola « riputato » l'altra « ritenuto » e, nel secondo, alle parole « precedenti da causa » le altre: « per causa ».

All'articolo 298, che disciplina l'evizione subita da un coerede, per eliminare il dubbio se l'indennità debba riferirsi al valore della quota al momento dell'assegnazione ovvero all'epoca della evizione, la Commissione ha proposto di aggiungere il seguente capoverso: « L'immobile evitto è valutato per il valore che aveva al momento della divisione » (Verb. 48, pag. 447).

Anche l'articolo 299 (inesigibilità di crediti) non ha incontrato sostanziali difficoltà (Verb. 48, pag. 448).

CAPO V. — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.

45. La Commissione ha approvato il sistema del progetto ministeriale che, correggendo un'improprietà del Codice vigente e del progetto preliminare, si riferisce sia nella intestazione del Capo che nella formulazione degli articoli non solo alla rescissione

ma anche all'annullamento, in relazione alla diversità delle cause dell'invalidità che non si concretano solo nella lesione ma anche nel dolo e nella violenza. In conformità a tale concetto, anzi, essendo sembrato molto generica l'espressione: « la divisione può essere impugnata » nell'articolo 300 che si riferisce all'annullamento per violenza o dolo, si è proposto di dire: « la divisione può essere annullata » (Verb. 48, pag. 448).

In ordine all'articolo 302, che tratta della rescissione per lesione, aggiungendo alla relativa disposizione dell'articolo 1038 del Codice vigente la previsione dell'ipotesi di divisione fatta dal testatore quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante (2° comma), nonchè la previsione di un termine di decadenza di due anni per proporre la domanda di rescissione (3° comma), la Commissione ha proposto la soppressione del secondo comma, dato che, se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione di interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato (Verb. 48, pag. 448).

Sull'articolo 303 — che disciplina l'azione di rescissione contro atti diversi dalla divisione che abbiano per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, escludendo l'azione stessa dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa degli atti suddetti, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite — a qualcuno, dato che il concetto della transazione è di troncare una lite che sia sorta o potrebbe sorgere, sono sembrate pleonastiche le parole: « ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite », essendo ciò insito nella parola: « transazione ». Se nonchè è stato obiettato che nell'articolo si considera non solo la transazione, ma anche la divisione, e che la formula usata è in relazione all'articolo 1764 del Codice vigente, per il quale la transazione pone fine a una lite già incominciata o previene una lite che può sorgere (Verb. 48, pag. 448).

TITOLO V. — Delle donazioni.

1. Il progetto ministeriale, al pari del preliminare, ha mantenuto la collocazione data a questo Titolo dal Codice vigente tra le successioni e i contratti, considerando che, se pure la donazione viene configurata come un contratto, essa ha di comune col testamento lo spirito di liberalità, e la sua disciplina presenta sensibili deviazioni dalla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Si fa notare in proposito dalla relazione ministeriale che la volontà del donante assume nel processo formativo del negozio giuridico preponderanza decisiva; l'accettazione non ne è un elemento indefettibile, perchè la donazione fatta in considerazione di futuro matrimonio si perfeziona senza accettazione. Del pari, mentre i contratti in generale si possono sciogliere solo per mutuo dissenso o per l'inadempimento di una delle parti, nella donazione invece sono ammessi come cause di risoluzione taluni fatti estrinseci alla validità dell'atto, dalla legge fissati per superiori ragioni di ordine pubblico a tutela degli interessi del donante.

La Commissione ha considerato attentamente la questione, ma, pur senza mancare di esaminare le varie disposizioni del Titolo, dubitando della opportunità della collocazione dell'istituto di fronte alla sua essenza contrattuale, se pur accompagnata da atteggiamenti particolari, e alle deviazioni del pari non trascurabili della sua disciplina da quella del testamento, ha approvato un ordine del giorno col quale si è riservata di riesaminare il lato sistematico delle disposizioni stesse in sede di discussione della materia delle obbligazioni per ivi collocarle eventualmente secondo l'esempio delle più recenti codificazioni (Verb. 37, pag. 320).

CAPO I. — Disposizioni generali.

2. Nell'esame delle singole disposizioni del Titolo, che contengono sostanziali innovazioni alla disciplina del Codice vigente, la Commissione si è anzitutto soffermata sulla definizione che il progetto dà della donazione.

La Commissione Reale, determinando l'oggetto di essa con maggiore latitudine del Codice vigente che lo limita alla sola attribuzione patrimoniale consistente nello « spoglio di una cosa », abbandonando inoltre i requisiti di attualità e irrevocabilità espressi dal Codice stesso e volendo infine porre in rilievo, dopo le tante discussioni dottrinali, che elemento integrativo della donazione è l'*animus donandi* o l'intenzione di compiere una liberalità, aveva nell'articolo 390 definito la donazione quale un atto di liberalità tra vivi, con cui una persona attribuisce ad un'altra a titolo gratuito una cosa o un diritto, ovvero la libera da una obbligazione, o da un peso che gravi sui suoi beni. Ne aveva, poi, subito dopo affermato il carattere contrattuale nel seguente capoverso: « La donazione produce i suoi effetti con l'accettazione ». Il progetto ministeriale, invece, ha considerato, anzitutto, eccessivo far rientrare nel concetto di donazione le cosiddette donazioni liberatorie, come le rimesse del debito, e le rinunzie agli *jura in re aliena* che si compiono senza bisogno dell'accettazione dell'altra parte e senza la forma dell'atto pubblico, essendo sembrato contrario alla tecnica legislativa apprestare per un medesimo effetto anche un mezzo giuridico diverso, più complesso e più dispendioso. Ha ritenuto, inoltre, che non occorresse specificare il concetto di « liberalità », in quanto esso già risulta soggettivamente dalla gratuità dell'attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore, e ha sostituito così la seguente definizione: « La donazione è un atto con il quale una persona attribuisce ad un'altra, a titolo gratuito, la proprietà di una cosa o altro diritto reale non accessorio o un diritto di credito », modificando altresì

il capoverso nel seguente: « La donazione si perfeziona con l'accettazione » per mettere in chiaro che l'accettazione non costituisce un elemento estrinseco del negozio la cui mancanza ne sospenda soltanto l'effetto.

In seno alla Commissione parlamentare, mentre non è mancato qualche Commissario che si è dichiarato contrario ad ammettere la volontà puramente immotivata come concetto base della donazione quale è accolto dal Codice vigente, è stata anzitutto sostenuta l'inopportunità di distinguere nella definizione della donazione tra cosa e diritto. Si è osservato, in proposito, che all'espressione « cosa » non deve darsi un concetto fisico materiale, ma un concetto giuridico comprendente qualsiasi tipo di oggetto suscettibile di utilizzazione e, se l'articolo 1 del Libro II del progetto preliminare intende diversamente le cose limitandole agli oggetti corporali o altre entità naturali suscettibili di appropriazione o utilizzazione, sarà poi da modificare tale articolo se già non sarà modificato nel progetto definitivo. Altri ha fatto presente la necessità della distinzione, in quanto non tutti i diritti possono formare oggetto di donazione; ma si è obiettato che nella definizione non occorre indicare quali sono le cose che si possono donare, in quanto risultano dalle disposizioni seguenti. Si è, inoltre, sostenuto che non sia giusto comprendere nel concetto di donazione soltanto le donazioni reali e obbligatorie escludendo le donazioni liberatorie, perchè, se pure per la loro forma non si richiede l'atto pubblico, la sostanza è sempre quella di una donazione. Invero, se il concetto essenziale di una donazione è una diminuzione del patrimonio del donante e un arricchimento di quello del donatario, sostanzialmente si ottiene lo stesso effetto quando un creditore libera il suo debitore dall'obbligazione. Quanto, poi, al requisito dell'accettazione, esso non manca nelle donazioni liberatorie, non potendosi escludere che il debitore rifiuti la rimessione del debito. Altri ha, invece, dubitato che l'obbligazione non si estingua per effetto della sola volontà del creditore e ha affermato ad un tempo la non necessità dell'accettazione per l'essenza della donazione. Qualcuno, ancora, ha sostenuto la opportunità di mantenere le parole del Codice vigente « attualmente e irrevocabilmente » in quanto servono entrambe per differenziare la donazione da atti di analogo contenuto, ma di ultima volontà; è stato però opposto che la indicazione della irrevocabilità risulta dalle disposizioni successive, mentre l'attualità non è inderogabile essendo consentite le donazioni a termine.

La Commissione, in definitiva, ha approvato la proposta di sostituire alla formula dell'articolo 308, la seguente: « La donazione è un atto con il quale taluno concede a titolo gratuito una cosa ad altri che l'accetta », con la riserva di coordinamento della parola « cosa » con l'articolo 1 del Libro II (Verb. 37, pag. 320).

3. Sulle altre disposizioni del Capo, in parte nuove e integratrici di quelle del Codice vigente, la Commissione non ha ritenuto di proporre modificazioni, salvo che negli articoli 309 e 310. All'articolo 309, relativo alla donazione remuneratoria, analogamente all'articolo 281 in sede di collazione, si è suggerito di sostituire alla formula: « in occasione di servizi » l'altra: « a causa di servizi » nel capoverso che esclude dal concetto di donazione « le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi » (Verb. 46, pag. 429). Nell'articolo 310, poi, al primo comma, corrispondente al vigente articolo 1064: « La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi », la Commissione ha suggerito di chiarire la seconda parte col seguente testo: « Se comprende anche beni futuri, è nulla soltanto rispetto a questi ». E nel secondo comma, nuovo: « Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione, salvo contraria volontà del donante, anche le cose che egli vi aggiunga successivamente » ha proposto che si dica in fine: « anche le cose che vi si aggiungano successivamente ».

La Commissione ha, inoltre, rilevato l'opportunità delle disposizioni dell'articolo 312 sulla donazione fatta congiuntamente a più donatari, che si ritiene fatta per parti uguali, salvo diversa volontà del donante, mentre è valida la clausola con cui il donante disponga che, se alcuno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte si acquisti di diritto dagli altri. E ha osservato che tale ultima disposizione, che prevede in sostanza l'accrescimento nell'istituto della donazione analogo a quello della successione, conferma ancora l'opportunità delle proposte della Commissione per il ripristino dell'istituto anche fra coeredi e collegatari.

Qualche dubbio è stato piuttosto sollevato sulla chiarezza del criterio distintivo tra le donazioni remuneratorie e le liberalità d'uso di cui all'articolo 309, in quanto anche alle prime mancherebbe il carattere della spontaneità; ma si è considerato che si tratta di concetti comuni che non possono dar luogo a difficoltà (Verb. 37, pagg. 323 e 324).

CAPO II. — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.

4. La Commissione ha riconosciuto, anzitutto, l'opportunità del sistema del progetto che, in armonia all'affermata natura contrattuale della donazione, ha soppresso ogni equiparazione fra donazioni e testamenti in questa materia e ha ripetuto d'altra parte anche in questa materia le riserve fatte a proposito dell'indegnità di succedere (Verb. 37, pag. 324).

5. Alcuni hanno espresso dubbi sulla norma dell'articolo 314 che, risolvendo in senso negativo la questione della ammissibilità del padre o del tutore a fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata, pone un'eccezione solo per le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona incapace, mettendo in rilievo che vi sono altri casi in cui è utile o anche necessario per un minore fare donazione; ma non hanno, poi, insistito nel far proposte di fronte alla considerazione che non è opportuno estendere ancora di più le eccezioni ad una norma posta a tutela degli incapaci (Verb. 37, pag. 324).

La Commissione ha anche approvato la norma, del pari nuova, dell'articolo 315, con cui, risolvendosi un'altra grave questione, si fissano i limiti di validità del mandato a donare restringendo l'arbitrio concesso dal progetto preliminarmente al terzo con l'ammettere solo che la determinazione di lui avvenga tra più cose indicate dal donante o entro limiti di valore da questo stesso stabiliti (Verb. 37, pag. 325).

6. Non sono state sollevate obiezioni sull'articolo 316 che, riproducendo la disposizione del Codice vigente sulle donazioni a favore del tutore, vi aggiunge opportunamente la previsione dell'ipotesi di donazione al protutore per il caso che questi sostituisca il tutore nell'amministrazione e debba quindi rendere il conto. E non si è ritenuto, inoltre, di proporre modificazioni alla disposizione dell'articolo 317, che riconferma il divieto delle donazioni ai figli naturali non riconoscibili, nonostante l'attenuazione delle regole sull'incapacità degli stessi in materia testamentaria. Alcuni Commissari avrebbero voluto mitigare questo rigore contro esseri incolpevoli, ma si è fatto considerare che, pur tenendo nella massima considerazione il principio di umana pietà a favore dei figli illegittimi, non si può ferire un altro principio essenziale alla compagine sociale come quello della intangibilità della famiglia legittima. E la disposizione è apparsa necessaria per evitare che senza il divieto, potendo solo all'aprirsi della successione indagare se l'ammontare delle donazioni turba quel rapporto di proporzione che l'articolo 135 vuole mantenere tra figli non riconoscibili, figli legittimi e coniuge, possano i figli non riconoscibili ricevere in vita e sperperare tutto il patrimonio del genitore distruggendo in pratica quel rapporto di propor-

zione. Nè è da trascurare l'eccezione che al divieto si pone dal progetto per gli assegni matrimoniali o professionali (Verb. 37, pag. 325).

7. Più a lungo la Commissione si è soffermata sulla disposizione dell'articolo 318 con la quale il progetto abolisce il tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi dichiarando peraltro le donazioni stesse « annullabili » ad istanza del donante e non « revocabili » come faceva il progetto preliminare. Ciò per ragioni, osserva la relazione, di logica giuridica, in quanto la possibilità illimitata di revoca a puro arbitrio del donante contrasta non solo con il concetto di donazione ma anche con quello generale di contratto inteso come vincolo bilaterale. L'azione di annullamento, proposta dal donante, si chiarisce nel capoverso dell'articolo, può essere proseguita dagli eredi.

La disposizione ha dato luogo ad un vivo dibattito. Si è, anzitutto, discusso se fosse da seguire il concetto dell'annullabilità previsto dal progetto ministeriale o se non fosse più tecnicamente esatto, come alcuni hanno sostenuto, tornare al concetto della revocabilità adottato dalla Commissione Reale. La discussione si è, poi, agitata sulla stessa opportunità di abolizione del divieto. Alcuni Commissari si sono dichiarati senz'altro favorevoli a tale abolizione rilevando come il divieto debba considerarsi un relitto del sistema medioevale per cui la donna non aveva nella famiglia quella elevata posizione che oggi deve avere e che ha nel clima fascista. È inammissibile, poi, che mentre si vieta al marito di fare una donazione alla moglie, buona e fedele compagna della sua vita, lo si lasci invece libero di farla alla concubina. Nè si deve, infine, dimenticare, si è osservato, che nessun codice moderno mantiene oggi tale divieto, il quale crea fra i coniugi uno stato di diffidenza, è contrario all'unità della famiglia, costituisce dei compartimenti stagni per l'economia domestica, è causa frequente di frodi e dà luogo a litigi fra il coniuge donatario e gli eredi dell'altro. Col far rientrare la donazione tra coniugi nella legalità si vuole impedire anche questa turpe attività dei figli contro i genitori.

Altri Commissari si sono, invece, dichiarati nettamente contrari all'abolizione del divieto. Già non è mancato chi ha espresso l'avviso che il proposito accennato nella relazione ministeriale di addivenire a tale abolizione non abbia trovato una effettiva realizzazione nel progetto in quanto in esso la donazione tra coniugi è considerata non valida come nel Codice vigente, e soltanto questo prevede una nullità assoluta, di ordine pubblico, da rilevarsi anche d'ufficio mentre il progetto ministeriale invece pone una nullità relativa che non funziona se non è fatta valere dall'interessato. Si è sostenuto, ad ogni modo, che il divieto delle donazioni tra coniugi ha una sua ragione d'essere in quanto vuole impedire la commercializzazione dei loro rapporti: il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante la donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni. In sostanza, si è detto, l'unione matrimoniale si deve basare sul reciproco affetto dei coniugi e il giorno in cui questo principio sia infranto da calcoli utilitari si intacca la solidarietà morale e materiale della famiglia. Nè la considerazione che si possa sempre trovare il modo di eludere la legge può aver valore contro l'affermazione del divieto assoluto; nè potrebbe soddisfare un avviso intermedio di consentire le donazioni tra coniugi solo quando non vi siano figli, perchè è proprio quando non ci sono figli che ha maggior valore il divieto per impedire che i beni del marito passino alla famiglia della moglie, il che non avverrebbe se ci fossero dei figli.

L'ampia discussione si è conclusa deliberandosi in definitiva dalla maggioranza della Commissione di proporre il ripristino della disposizione dell'articolo 1054 del Codice vigente (Verb. 37, pag. 326; Verb. 38, pag. 332).

CAPO III. — Della forma e degli effetti della donazione.

8. La Commissione si è, anzitutto, soffermata a lungo sulla fondamentale innovazione che il progetto stabilisce in ordine alla forma della donazione. La Commissione Reale, in luogo della attuale prescrizione assoluta dell'atto pubblico per tutte le donazioni, ammetteva la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo anche con la semplice tradizione dell'oggetto o, in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore (articolo 407). Il progetto ministeriale, ritenendo pericolosa questa riforma, data la grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, in conformità all'attuale giurisprudenza, ha limitato nell'articolo 319 l'applicabilità della regola posta dalla Commissione Reale, al caso in cui la donazione mobiliare sia « di modico valore » e aggiungendo nell'ultimo comma che « la modicità è stabilita con riguardo alle condizioni economiche del donante ».

La Commissione parlamentare è stata unanime nel ritenere la opportunità di attenuare il rigore delle forme prescritte dal Codice vigente; ma non sono mancate osservazioni ad alcuni punti della riforma proposta. Si è fatto presente da alcuni Commissari l'inammissibilità di un criterio così elastico come quello della modicità del valore da apprezzarsi caso per caso dal magistrato, e si è osservato che per la certezza del diritto s'impone un limite fisso secondo un sistema peraltro non nuovo (cfr. l'articolo 1341 del Codice vigente), tanto più che con l'ammettere la determinazione della modicità del valore in relazione alle condizioni economiche del donante si potrebbe giungere a ritenere valida, con la tradizione o con una scrittura privata, anche una donazione di notevole valore. Si è, altresì, rilevato che non è necessario fare nell'articolo menzione della scrittura privata per le cose mobili di modico valore quando si ammette la validità della donazione con la sola tradizione. Ma si è detto in contrario che il voler sostituire un limite preciso alla espressione « di modico valore » presenta infinite difficoltà e inconvenienti, dato il fluttuare dei valori, per cui sarebbe necessario di volta in volta adeguare la cifra alle mutate condizioni monetarie e a quelle dell'economia generale; che a rendere meno elastico il criterio per la determinazione del « modico valore » si può stabilire che la modicità deve essere valutata oggettivamente, di per sé stessa, oltre che con riguardo alle condizioni economiche del donante, inserendosi nell'ultimo comma la parola « anche » prima delle altre: « con riguardo ». Si è, inoltre, fatto presente che è anche necessario il detto riferimento alla scrittura privata per ovviare a casi speciali in cui, per esempio, non si intenda o non si possa dare subito la cosa donata al donatario. E pertanto la maggioranza della Commissione si è limitata in definitiva a proporre che l'ultimo comma dell'articolo sia così modificato: « La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante » solo aggiungendo, ad evitare qualsiasi dubbio, nell'ultima parte del precedente comma le parole « prevista nel presente capoverso » dopo le altre « la donazione ».

Qualcuno ha chiarito che, avendo il progetto ministeriale riferito la validità della forma meno rigorosa alle donazioni aventi per oggetto « cose mobili », mentre il progetto ministeriale parlava di « cose mobili per loro natura o titoli al portatore », nella nuova dizione è a ritenere si siano voluti comprendere tutti i titoli, tanto quelli al portatore quanto i nominativi, sia pure, naturalmente, per questi ultimi dovendosi osservare le formalità prescritte per il loro trasferimento (Verb. 38, pag. 333).

9. In ordine all'articolo 320 dedicato alla forma dell'accettazione, che viene integralmente regolata, per quanto qualcuno lo ritenesse superfluo, la Commissione ha proposto, nel primo comma, di aggiungere alla prima parte: « L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto posteriore » le parole: « con la stessa forma con

cui è fatta la donazione » mantenendo peraltro, data la validità della tradizione, la parola « può » che qualcuno avrebbe voluto sostituire con « deve ».

In ordine all'ultimo capoverso, poi, che, risolvendo le gravi controversie oggi esistenti, regola le donazioni a persone giuridiche stabilendo che il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli sia stata notificata la domanda diretta a ottenere dalla autorità governativa l'autorizzazione ad accettare la donazione e, trascorso un anno della notificazione senza che l'autorizzazione sia concessa, la donazione può essere revocata, la Commissione si è limitata a proporre la sostituzione delle parole: « un ente morale » alle altre: « una persona giuridica ». Non ha invero ritenuto di aderire alla proposta di qualche Commissario che aveva chiesto di sopprimere l'ultima norma in conformità alla precedente deliberazione adottata dalla Commissione relativamente all'articolo 142 dove si ritenne opportuno di togliere il termine di un anno per la concessione del riconoscimento dell'ente di fatto. La proposta fu sostenuta considerandosi che la disposizione è nociva all'ente e contiene l'imposizione poco riguardosa di un termine allo Stato, mentre d'altra parte la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre considerato il silenzio ingiustificato dell'Amministrazione come atto amministrativo negativo. Ma si è, in definitiva, considerato che è giusto fissare un termine perchè il donante possa regolarsi, tanto più quando si tratti di persona anziana (Verb. 38, pag. 336).

10. La Commissione, salvo alcune modificazioni non sostanziali, ha approvato l'articolo 321 che, risolvendo i dubbi che oggi si agitano sull'amministrazione di beni donati a nascituri, attribuisce l'amministrazione al donante, salvo che egli abbia diversamente disposto, e prevede inoltre l'ipotesi che il donante muoia prima della nascita del donatario attribuendosi l'amministrazione agli eredi del donante, i quali però possono essere tenuti a prestare cauzione. Le modificazioni proposte sono nel senso di: *a*) nel primo comma sostituire alla formula: « La donazione può essere fatta a favore di chi sia soltanto concepito ovvero a favore dei figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della donazione, quantunque non ancora concepiti » l'altra: « La donazione può essere fatta a favore del concepito ovvero a favore dei figli nascituri di una determinata ecc. » mantenendosi ferma, secondo il comune concetto, la distinzione che qualcuno avrebbe voluto sopprimere tra concepiti e non concepiti; *b*) inserire per maggiore chiarezza nel secondo comma così formulato: « L'accettazione in questi casi è fatta dal padre, dalla madre o dall'avo o da qualsiasi altro ascendente » le parole « o in mancanza » dopo le altre « dal padre »; *c*) nell'ultimo comma così formulato: « Salvo diversa disposizione del donante l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare cauzione; i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario », dato che l'ultima frase è in relazione alla disposizione precedente, sostituire al punto e virgola che separa le due norme la congiunzione « e », oltre ad aggiungere la parola « ultimi » dopo le altre « i quali » (Verb. 38, pag. 337).

11. Nella disciplina delle donazioni in riguardo di matrimonio (articolo 322) il progetto, innovando al Codice, afferma nettamente il principio che tali donazioni, per la loro speciale struttura, si perfezionano « senza bisogno di accettazione »; regola separatamente in relazione alla diversità della situazione le due ipotesi del matrimonio che non segua e di quello che sia annullato, in quest'ultima parlando più propriamente di nullità anzichè di mancanza di effetto; riconosce, inoltre, conformemente all'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, il diritto del coniuge di buona fede ai frutti maturati fino alla domanda di annullamento del matrimonio; regola infine la condizione dei terzi nel caso di annullamento del matrimonio facendo giustamente dipendere la conservazione o la perdita dei diritti *medio tempore* acquistati dalla buona o mala fede dei terzi stessi, anzichè dalla buona o mala fede dei

coniugi. La Commissione ha approvato le innovazioni del progetto solo proponendo di sostituire alla formula: «donazione in riguardo di matrimonio» sia nel primo comma che nell'intestazione l'altra più propria: «donazione in considerazione di matrimonio» (Verb. 38, pag. 338).

12. La disposizione dell'articolo 323 che, in analogia ai criteri adottati dal progetto per i lasciti testamentari, stabilisce la validità delle donazioni a favore di enti di fatto a condizione che entro un anno sia presentata l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento dell'ente e che entro l'anno successivo alla presentazione della istanza il riconoscimento venga concesso, salvo la sostituzione delle parole: «enti non riconosciuti» alle altre: «enti di fatto», è stata del pari approvata dalla Commissione. Questa, invero, dato il diverso carattere delle donazioni, non ha ritenuto di riproporre la modificazione suggerita in sede di testamenti per la soppressione del termine per la concessione del riconoscimento (Verb. 38, pag. 339).

13. La Commissione ha, del pari, considerato favorevolmente le successive nuove disposizioni degli articoli 324 a 327 che risolvono particolari questioni in ordine alla esecuzione della donazione. Quella dell'articolo 324 bene riconosce, conformemente alla nostra tradizione giuridica e a quanto è già sancito in materia di testamento (articolo 828), una maggiore rilevanza al motivo della donazione (che naturalmente assorbe in sé la causa) ammettendo che la donazione possa essere impugnata per errore su di esso purchè il motivo sia espresso e il solo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità. (Verb. 38, pag. 339). La disposizione dell'articolo 325 ancor più pone in luce tale rilevanza stabilendo la nullità della donazione quando il motivo espresso e determinante sia illecito, al pari delle analoghe condizioni, per cui la Commissione non ha ritenuto di proporre la modificazione suggerita per le successioni nel senso che la condizione illecita o impossibile si abbia per non apposta. (Verb. 38, pag. 339; Verb. 39, pag. 341). La disposizione, inoltre, dell'articolo 326, accogliendo un principio comune ad altre legislazioni moderne, limita opportunamente la responsabilità del donante per inadempimento o ritardo della donazione ai soli casi di dolo o colpa grave, senza peraltro ammettere la facoltà concessa dal progetto della Commissione Reale all'autorità giudiziaria di esonerare il donante dall'eseguire la donazione quando le sue condizioni economiche dopo la donazione siano modificate senza sua colpa grave tanto da rendere eccessivamente onerosa l'esecuzione in quanto tale disposizione è in contrasto con l'efficacia vincolativa dei contratti. (Verb. 39, pag. 341). La norma, infine, dell'articolo 327, in senso opposto a quanto prescrive l'articolo 1069 del Codice vigente, stabilisce, conformemente all'abbandono dei concetti dell'attualità e irrevocabilità della donazione, che quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dai suoi eredi (Verb. 39, pag. 341).

14. Sulla materia delle donazioni condizionali e modali, disciplinate negli articoli 328 a 333, la Commissione si è trovata, in massima, d'accordo col sistema del progetto, ammettendo anzitutto la superfluità di una disposizione che dichiara nulle le donazioni cui siano apposte condizioni illecite e impossibili, in quanto la condizione subisce nelle donazioni lo stesso trattamento che negli atti fra vivi, e non ritenendo, come già si è accennato, di proporre la modificazione suggerita in materia di successione testamentaria.

La Commissione ha, quindi, rilevato la opportunità dell'articolo 328 che regolando uno dei casi più tipici di donazione sottoposta a condizione risolutiva — la condizione di reversibilità — stabilisce in aggiunta alla disposizione dell'articolo 1071 del Codice che nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della

riversibilità, questa riguarda la premorienza non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti e risolve poi legislativamente il dubbio sugli effetti del patto a favore di persona diversa dal donante nel senso accolto oggi dalla prevalente dottrina di ritenere il patto come non apposto (Verb. 39, pag. 342).

Viva discussione ha suscitato la disposizione dell'articolo 329 sugli effetti della riversibilità che mentre nel primo comma riproduce la disposizione dell'articolo 1072 del Codice vigente senza più parlare di « lucri dotali », data la loro abolizione nel progetto del Libro I, nel capoverso — nuovo — risolve una delle questioni dibattute specialmente nella prassi napoletana dichiarando valido il patto per cui la riverzione non debba pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati. Alcuni hanno ritenuto non giustificato il trattamento di favore che con la norma del capoverso si fa al coniuge superstite nei confronti dei creditori del donatario o di altri eredi; ma è stato in contrario osservato che la disposizione corrisponde al concetto che la donazione quasi sempre mira a favorire nel donatario la famiglia che da lui è formata. Alcuni hanno sostenuto che la disposizione appare inutile, perchè nel più è compreso il meno; se una persona ha il diritto di stipulare il patto di riversibilità, ha anche il diritto di stipulare lo stesso patto con delle attenuazioni, ma è stato osservato in contrario che senza la disposizione del capoverso l'obbligazione sarebbe nulla in quanto impegnerebbe una successione futura. Altri hanno fatto presente che stipulare un patto del genere in occasione di un matrimonio può anche assumere un carattere antipatico e, ammesso tale diritto del coniuge superstite, meglio sarebbe che si attuasse *ope legis* senza bisogno di un patto speciale. La Commissione ha, in definitiva, ritenuto di non proporre modificazioni notando che, mentre il diritto del coniuge superstite andrebbe soggetto a tutte le norme sulla riduzione ereditaria, collazione ecc., con la disposizione in esame si elimina il pericolo di questa riduzione, creando così un privilegio a favore del coniuge superstite, e si toglie ogni dubbio sulla validità del patto (Verb. 39, pag. 342).

15. Una modificazione è stata, invece, proposta dalla Commissione nell'articolo 330 relativo alle donazioni gravate di onere che, in analogia a quanto è disposto per i legati nell'articolo 213 e in armonia alla natura della donazione, fissa anzitutto la regola che il donatario non è tenuto ad adempiere l'onere oltre il valore della cosa donata e ammette ad agire per l'adempimento dell'onere, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita di lui, prevede poi l'azione di risoluzione per inadempimento dell'onere concedendola sia al donante che ai suoi eredi quando sia stata prevista nell'atto di donazione e aggiunge infine, come nell'articolo 1080 del Codice vigente, la salvezza dei diritti acquistati dai terzi sugli immobili donati anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. Ha ritenuto la Commissione che il requisito della previsione dell'azione risolutiva nell'atto di donazione per l'esperimentabilità dell'azione stessa debba riferirsi ai soli eredi del donante e a tal fine occorra modificare la formula del capoverso: « può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, quando sia stata preveduta nell'atto di donazione » nell'altra: « può essere domandata dal donante e anche dai suoi eredi ecc. » (Verb. 39, pag. 343).

Una modificazione è stata, altresì, proposta nell'articolo 331 che considera l'onere illecito o impossibile disponendo che esso rende nulla la donazione solo quando consti che ne abbia costituito il motivo unico, negli altri casi considerandosi come non apposto. Qualcuno si è dichiarato favorevole alla dizione usata in questa sede: « se consti che abbia costituito il motivo unico » che appare più rigorosa di quella dell'articolo 189 per il testamento in ordine al quale si dice: « se risulti dal testamento che esso abbia costituito il motivo unico » ritenendo che rispetto al testamento ci debba essere sempre un principio di maggiore indulgenza che non rispetto alle donazioni che vanno

piuttosto assimilate al regime delle obbligazioni. Altri, in relazione a tale avviso, ha sostenuto l'inutilità delle parole: « consti che », bastando dire: « se esso abbia costituito ecc. ». Ma si è osservato che la norma non può non essere coordinata con l'altra, già approvata, dell'articolo 325 che, nei confronti del motivo illecito, richiede per la nullità della donazione che esso sia « espresso ». Se l'onere si tramuta in motivo, esso non può essere regolato diversamente e, poichè il termine « espresso » non importa già una formula sacramentale ma, come già si è in altra occasione ritenuto, basta che il motivo risulti dall'atto, conviene usare la stessa dizione usata nell'articolo 189 in materia di oneri nei testamenti, cui del resto il progetto ha dichiarato di volersi conformare. E, pertanto, la Commissione ha proposto di sostituire alle parole: « se consti che esso abbia costituito il motivo unico » le altre: « se risulti dall'atto di donazione che esso abbia costituito il motivo unico » (Verb. 39, pag. 344). Nessuna osservazione, inoltre, si è avuta da muovere agli articoli 332 e 333 che corrispondono sostanzialmente agli articoli 1073 e 1074 del Codice vigente sul divieto di sostituzione e sulla riserva di usufrutto.

16. La Commissione ha, infine, rilevato l'opportunità della disciplina degli ultimi due articoli del Capo, l'ultimo non senza discussione.

Il 334, sulla garanzia per evizione, aggiunge ai casi del 1077 del Codice vigente il n. 3 relativo alla costituzione di dote o di patrimonio familiare e di ciò si è riconosciuto senz'altro la giustezza tenendo presente che spesso la famiglia può essersi costituita contando appunto sulla dote. L'articolo 335, poi, contiene una norma nuova compresa già in molti codici moderni relativa all'obbligo del donante di risarcire i « danni patiti dal donatario per vizi occulti della cosa donata quando abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi ovvero conoscendoli li abbia tenuti nascosti, salvo quanto è disposto nell'articolo 176 del progetto del primo Libro ».

In ordine ad esso, qualcuno ne ha sostenuto la superfluità, in quanto nella specie troverebbero applicazione i principii generali vigenti in materia di responsabilità civile. Ma è stato opposto che l'articolo vuole risolvere la questione che si presenta in giurisprudenza se la liberalità del donante esoneri dalla responsabilità per negligenza; e, in relazione a questo concetto, si è inoltre sostenuta l'opportunità di una apposita modificazione della formula dell'articolo. Altri ha fatto presente la convenienza di adottare la stessa norma vigente in ordine alla dote, per la quale il donante è responsabile dei vizi occulti solo in caso di dolo, ritenendo eccessiva la diversa norma posta per la donazione per cui la responsabilità del donante permane in qualunque tempo (non c'è termine), anche quando egli non conosceva i vizi occulti, solo perchè ha dichiarato che la cosa ne era immune. La Commissione, in definitiva, ha ritenuto che l'articolo possa essere mantenuto con la sola sostituzione alla parola « dichiarato » dell'altra « garantito », usata nel corrispondente articolo 431 del progetto della Commissione Reale, sostituzione che attenua la portata della disposizione in relazione agli inconvenienti prospettati (Verb. 39, pag. 346).

CAPO IV. — Della revocazione delle donazioni.

17. La Commissione ha, anzitutto, riconosciuto l'opportunità della determinazione del progetto di sgombrare questo Capo da talune disposizioni superflue o non del tutto giustificate sotto il titolo della revocazione: così il riferimento che l'articolo 1078 del Codice vigente fa nell'elencazione delle cause di revocazione alla « condizione risolutiva ».

18. In ordine ai casi di revoca per ingratitudine (articolo 337), fra i quali non figurano quello del rifiuto degli alimenti compreso nell'articolo 1081 del Codice vigente

e l'altro relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto nel progetto della Commissione Reale, è sorta viva discussione particolarmente sulla opportunità della prima esclusione. Alcuni hanno osservato che non è infrequente, specie nella numerosa classe degli agricoltori, piccoli possidenti, il caso di donazioni fatte dal vecchio genitore o altro ascendente, dalla sorella nubile o dal fratello invalido al lavoro, a favore del congiunto col quale convive e da cui è assistito. Spesso in tali casi la donazione non è che il premio, più o meno volontario, dell'assistenza. Ma può accadere, e l'esperienza l'insegna, che il donatario, ottenuta la donazione, scacci di casa il congiunto. L'ammissione della revoca in questi casi si presenta quale giusta misura e andrebbe quindi ripristinata. Altri ha fatto presente che, comunque, si debba avere riguardo anche all'entità della donazione per evitare l'eventualità che si faccia una piccola donazione per poter pretendere in seguito gli alimenti. Si è osservato, poi, che il rifiuto degli alimenti, oltre che per ingratitudine, può avvenire quando il donatario dichiara di non essere in grado di somministrarli. In tal caso il Tribunale si pronunzierà sulle possibilità economiche del donatario; può trattarsi in quest'ipotesi di un rifiuto illegittimo, mosso però non da ingratitudine ma da un semplice senso di sopravvalutazione dei propri bisogni o di sottovalutazione di quelli altrui. Altri si è richiamato alle considerazioni della relazione ministeriale che spiega di non avere ritenuto di far derivare dalla mancata prestazione degli alimenti il diritto di revoca, in quanto già nel Libro I si è fissato l'obbligo alimentare del donatario di somministrare gli alimenti e l'azione data al donante contro il donatario inadempiente (articolo 433), potendo gli alimenti assorbire completamente la donazione, varrà a porla nel nulla come la revoca. Ma si è opposto che, se le considerazioni della relazione ministeriale possono valere per la violazione dell'obbligo alimentare che sorge in virtù dell'atto di donazione, esse non possono aver valore per il caso della violazione di quell'altro obbligo alimentare che sorge in dipendenza del vincolo di sangue. In questa ipotesi l'ingratitudine è assai più grave e un codice che vuol essere popolare non può ammettere che il congiunto, dopo essersi fatto donare il peculio dal vecchio genitore o dal fratello che ha ricoverato in casa, lo metta sul lastrico obbligandolo ad un lungo periodo di privazioni prima di giungere ad ottenere una pensione alimentare. La sanzione della revoca della donazione costituisce una minaccia e una difesa legittima assai più efficiente. La Commissione si è mostrata, in definitiva, favorevole alla inclusione del rifiuto degli alimenti fra i casi di revoca per ingratitudine proponendo di aggiungere in fine all'articolo 337 le parole: « o abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti per legge al donante ». Era stata altresì prospettata da un Commissario la opportunità di comprendere anche il caso della violazione degli obblighi di assistenza considerando pure che questi obblighi concernono anche i rapporti dei figli verso gli ascendenti, ma si è ritenuto che in tali ipotesi il donante possa far ricorso alle sanzioni penali (Verb. 39, pag. 348).

La Commissione ha aderito, poi, alla notevole innovazione che il progetto introduce, sempre in tema di revoca per ingratitudine, nell'articolo 338 per quanto riguarda la legittimazione ad agire consentendo la proposizione dell'azione anche contro gli eredi del donatario, mentre il progetto preliminare, in conformità al Codice, l'aveva escluso e solo aveva ammesso che contro di essi potesse essere proseguita l'azione già proposta in vita dal *de cuius* (Verb. 39, pag. 350).

19. Nell'articolo 339, che regola la revoca per sopravvenienza di figli prevedendo a parte l'ipotesi di revocazione per il riconoscimento di un figlio naturale e limitandola al caso che il riconoscimento sia fatto entro due anni dalla donazione sempre che non risulti che il donante al tempo della donazione conoscesse l'esistenza del figlio, un Commissario si è dichiarato non favorevole al trattamento di inferiorità fatto ai figli naturali che per l'ammissibilità della revoca devono essere nati prima dell'atto di donazione, a differenza dei figli legittimi. Si è fatto presente, però, che la

differenza di trattamento si ricollega al fatto che il figlio del figlio legittimo è legato da un vincolo giuridico al nonno, mentre ciò non è per il figlio del figlio naturale riconosciuto, in quanto il riconoscimento concerne esclusivamente la persona che lo compie e la persona riconosciuta. E la Commissione si è dichiarata favorevole alla formula del progetto (Verb. 39, pag. 350).

20. Un'ultima osservazione la Commissione ha fatto in questo Capo alla disposizione finale dell'articolo 345, che dà una disciplina delle cosiddette donazioni indirette, cui giustamente si applicano l'istituto della revocazione e la riduzione per integrazione della quota di riserva. Il progetto ministeriale, integrando la corrispondente disposizione dell'articolo 443 del progetto della Commissione Reale, ne ha anche modificato la formula, essendo sembrata l'espressione: « donazioni anche non risultanti direttamente dal rapporto contrattuale » a molti oscura e tecnicamente poco precisa, e ha sostituito ad essa il termine generico di « atti di liberalità diversi dalle donazioni ». La Commissione ha, invece, ritenuto che questa espressione generica possa dar luogo ad una quantità di equivoci e sia preferibile quella del progetto preliminare che è più restrittiva e corrispondente alla motivazione data dalla giurisprudenza di cui il progetto ha consacrato la norma. Ha, inoltre, manifestato l'avviso che la disposizione dell'articolo 345 rivesta carattere non precettivo, ma interpretativo (Verb. 39, pag. 351).

Il Presidente

D'AMELIO.

INDICE DEI TITOLI E DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO
CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI
COL RIFERIMENTO AI VERBALI

**INDICE DEI TITOLI E DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO
CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI
COL RIFERIMENTO AI VERBALI (1)**

**LIBRO TERZO. — DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
E DELLE DONAZIONI**

**TITOLO I. — *Delle successioni a causa di morte in generale.* — Verb. n. 1, pag. 20;
Verb. n. 2, pag. 26.**

**Art. 2. — Delazione dell'eredità. — Verb. n. 1, pag. 20 a 25; Verb. n. 2, pag. 27
a 32.**

Art. 3. — Acquisto dell'eredità. — Verb. n. 4, pag. 42 e 43.

Art. 4. — Possesso dei beni ereditari. — Verb. n. 3, pag. 33; Verb. n. 4, pag. 42.

Art. 5. — Determinazione della capacità. — Verb. n. 4, pag. 47; Verb. n. 5, pag. 51.

**CAPO III. — *Della indegnità.* — Verb. n. 5, pag. 51 e 58; Verb. n. 6, pag. 60; Verb.
n. 7, pag. 72 e 74; Verb. n. 24, pag. 211; Verb. n. 26, pag. 224.**

**Art. 6. — Casi di indegnità. — Verb. n. 5, pag. 51; Verb. n. 6, pag. 60; Verb. n. 7,
pag. 68 e 74; Verb. n. 24, pag. 211.**

**Art. 6 bis. — Cause di esclusione dell'imputabilità o della punibilità. — Verb. n. 6,
pag. 63 a 67.**

Art. 7. — Restituzione dei frutti. — Verb. n. 7, pag. 74.

**Art. 9. — Riabilitazione dell'indegno. — Verb. n. 5, pag. 57; Verb. n. 6, pag. 65;
Verb. n. 7, pag. 72 e 74.**

Art. 10. — Concetto e limite. — Verb. n. 8, pag. 77, 84 e 86.

CAPO V. — *Dell'accettazione dell'eredità.* — Verb. n. 8, pag. 80; Verb. n. 14, pag. 132.

**Art. 13. — Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario. —
Verb. n. 8, pag. 80.**

**Art. 16. — Eredità devolute a persone giuridiche. — Verb. n. 8, pag. 81; Verb. n. 38,
pag. 337.**

(1) Sul progetto in generale e sull'ordine dei lavori — Verb. n. 1, pag. 18; Verb. n. 2, pag. 27; Verb. n. 3, pag. 33; Verb. n. 4, pag. 49; Verb. n. 36, pag. 318; Verb. n. 38, pag. 329; Verb. n. 39, pag. 351; Verb. n. 51, pag. 487.

- Art. 17. — Modi di accettazione. — *Verb. n. 8*, pag. 83.
Art. 18. — Accettazione espressa. — *Verb. n. 8*, pag. 83.
Art. 19. — Accettazione tacita. — *Verb. n. 8*, pag. 83; *Verb. n. 9*, pag. 90.
Art. 20. — Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione. — *Verb. n. 8*, pag. 84; *Verb. n. 9*, pag. 93.
Art. 22. — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione. — *Verb. n. 8*, pag. 84.
Art. 24. — Trasmissione del diritto di accettazione. — *Verb. n. 8*, pag. 84.
Art. 25. — Prescrizione. — *Verb. n. 8*, pag. 85; *Verb. n. 9*, pag. 87.
Art. 26. — Fissazione di un termine per l'accettazione. — *Verb. n. 8*, pag. 85; *Verb. n. 9*, pag. 87.

Sezione II. — *Del beneficio d'inventario.* — *Verb. n. 10*, pag. 95 e 98; *Verb. n. 11*, pag. 103.

- Art. 29. — Accettazione con beneficio d'inventario. — *Verb. n. 9*, pag. 88.
Art. 30. — Chiamato all'eredità che sia nel possesso reale dei beni. — *Verb. n. 9*, pag. 88.
Art. 31. — Curatore dell'eredità. — *Verb. n. 3*, pag. 35 a 39; *Verb. n. 4*, pag. 44; *Verb. n. 9*, pag. 92,
Art. 32. — Chiamato all'eredità che non sia nel possesso reale dei beni. — *Verb. n. 9*, pag. 93.
Art. 33. — Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria. — *Verb. n. 9*, pag. 93.
Art. 35. — Effetti del beneficio d'inventario. — *Verb. n. 9*, pag. 93.
Art. 37. — Cauzione. — *Verb. n. 10*, pag. 96.
Art. 38. — Alienazione dei beni ereditari. — *Verb. n. 10*, pag. 96.
Art. 40. — Pagamento dei creditori e legatari. — *Verb. n. 10*, pag. 97 e 101.
Art. 41. — Rendimento del conto. — *Verb. n. 10*, pag. 97.
Art. 42. — Mora nel rendimento del conto. — *Verb. n. 10*, pag. 97.
Art. 43. — Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione. — *Verb. n. 10*, pag. 99; *Verb. n. 52*, pag. 496.
Art. 44. — Procedura di liquidazione. — *Verb. n. 9*, pag. 93 e 94; *Verb. n. 10*, pag. 100.
Art. 46. — Reclami. — *Verb. n. 10*, pag. 101.
Art. 47. — Pagamento dei creditori e dei legatari. — *Verb. n. 10*, pag. 99, 100, 101; *Verb. n. 11*, pag. 106.
Art. 49. — Liquidazione nel caso di più eredi. — *Verb. n. 52*, pag. 496.
Art. 51. — Procedure individuali. — *Verb. n. 10*, pag. 101.
Art. 52. — Accettazione fatta da uno dei chiamati. — *Verb. n. 11*, pag. 103.
Art. 53 *bis*. — Cessione dei beni ai creditori e legatari. — *Verb. n. 9*, pag. 93 e 94; *Verb. n. 10*, pag. 95; *Verb. n. 11*, pag. 103-106; *Verb. n. 48*, pag. 445; *Verb. n. 52*, pag. 495 e seg.
Art. 53 *ter*. — Obblighi del curatore. — *Verb. n. 9*, pag. 93 e 94; *Verb. n. 10*, pag. 95; *Verb. n. 11*, pag. 103-106; *Verb. n. 48*, pag. 445; *Verb. n. 52*, pagina 495 e seg.

CAPO VI. — *Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.* — *Verb. n. 11*, pag. 107.

- Art. 54. — Oggetto della separazione. — *Verb. n. 11*, pag. 107.
Art. 55. — Separazione contro i legatari di specie. — *Verb. n. 11*, pag. 107.
Art. 56. — Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti. — *Verb. n. 11*, pag. 107.
Art. 60. — Separazione riguardo agli immobili. — *Verb. n. 11*, pag. 108.

CAPO VII. — *Della rinunzia all'eredità.* — Verb. n. 11, pag. 110; Verb. n. 28, pag. 245.

Art. 61. — Dichiarazione di rinunzia. — Verb. n. 11, pag. 108.

Art. 66. — Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori. — Verb. n. 11, pag. 108.

Art. 71. — Nomina del curatore. — Verb. n. 3, pag. 38; Verb. n. 12, pag. 112.

Art. 72. — Obblighi del curatore. — Verb. 12, pag. 113.

Art. 73. — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti. — Verb. n. 12, pag. 113.

Art. 74. — Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità. — Verb. n. 12, pag. 114.

CAPO IX. — *Della petizione di eredità.* — Verb. n. 12, pag. 114.

Art. 75. — Concetto. — Verb. n. 12, pag. 114.

Art. 76. — Obblighi del possessore di buona fede. — Verb. n. 12, pag. 115; Verb. n. 13, pag. 120 a 122.

Art. 77. — Diritti dei terzi. — Verb. n. 12, pag. 115; Verb. n. 13, pag. 120 a 122; Verb. n. 32, pag. 284.

CAPO X. — *Dei diritti dei legittimari.* — Verb. n. 12, pag. 116; Verb. n. 13, pag. 123; Verb. n. 14, pag. 128, 132 e 133; Verb. n. 17, pag. 155 e 157; Verb. n. 18, pag. 162 e 164; Verb. n. 19, pag. 168; Verb. n. 22, pag. 192; Verb. n. 28, pag. 239; Verb. n. 30, pag. 262.

Art. 79. — Legittimari. — Verb. n. 8, pag. 79 e 80; Verb. n. 12, pag. 117; Verb. n. 14, pag. 133 e 136; Verb. n. 17, pag. 155 e 157; Verb. n. 18, pag. 162 e 164; Verb. n. 19, pag. 168; Verb. n. 22, pag. 192; Verb. n. 28, pag. 239; Verb. n. 30, pag. 262.

Art. 80. — Riserva a favore dei figli legittimi. — Verb. n. 14, pag. 138.

Art. 81. — Riserva a favore degli ascendenti legittimi. — Verb. n. 14, pag. 137; Verb. n. 16, pag. 154.

Art. 82. — Riserva a favore dei figli naturali. — Verb. n. 46, pag. 427 e 428.

Art. 83. — Riserva a favore del coniuge superstite. — Verb. n. 14, pag. 138; Verb. n. 15, pag. 140; Verb. n. 18, pag. 162; Verb. n. 20, pag. 179 e 180.

Art. 85. — Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali. — Verb. n. 16, pag. 145.

Art. 85 bis. — Coniuge del binubo. — Verb. n. 16, pag. 150-152.

Art. 86. — Concorso di coniuge e figli naturali. — Verb. n. 16, pag. 152.

Art. 87. — Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. — Verb. n. 16, pag. 153.

Art. 88. — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali. — Verb. n. 16, pag. 154.

Art. 89. — Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. — Verb. n. 17, pag. 155.

Art. 90. — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge. — Verb. n. 16, pag. 154; Verb. n. 17, pag. 155 e 156.

Art. 91. — Esclusione e riduzione della riserva del coniuge. — Verb. n. 17, pag. 156.

Art. 92. — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. — Verb. n. 17, pag. 157.

Art. 93. — Lascito eccedente la porzione disponibile. — Verb. n. 17, pag. 158.

Art. 94. — Legato in sostituzione di legittima. — Verb. n. 17, pag. 161.

Art. 95. — Determinazione della quota di riserva. — Verb. n. 18, pag. 163; Verb. n. 19, pag. 168.

Art. 97. — Riduzione delle disposizioni testamentarie. — Verb. n. 18, pag. 163.

Art. 99. — Riduzione delle donazioni. — Verb. n. 18, pag. 163.

Art. 100. — Chi può domandare la riduzione delle donazioni. — Verb. n. 18, pag. 163.

- Art. 102. — Riduzione del legato o della donazione di immobili. — *Verb. n. 18*, pag. 164.
- Art. 103. — Restituzione degli immobili. — *Verb. n. 18*, pag. 164.
- Art. 106. — Persone chiamate all'eredità. — *Verb. n. 18*, pag. 165; *Verb. n. 19*, pag. 172; *Verb. n. 21*, pag. 190; *Verb. n. 22*, pag. 191; *Verb. n. 28*, pag. 239 e 243; *Verb. n. 30*, pag. 262.
- Art. 108. — Successione dei figli legittimi e adottivi. — *Verb. n. 18*, pag. 165.
- Art. 110. — Successione degli ascendenti. — *Verb. n. 14*, pag. 137; *Verb. n. 18*, pag. 166.
- Art. 111. — Successione dei fratelli e delle sorelle. — *Verb. n. 18*, pag. 166.
- Art. 112. — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. — *Verb. n. 18*, pag. 166; *Verb. n. 21*, pag. 187.
- Art. 113. — Successione di altri parenti. — *Verb. n. 18*, pag. 162 e 167; *Verb. n. 19*, pag. 172.
- Art. 115. — Concorso di figli naturali e legittimi. — *Verb. n. 19*, pag. 172.
- Art. 116. — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore. — *Verb. n. 19*, pag. 172.
- Art. 118. — Discendenti legittimi del figlio naturale. — *Verb. n. 19*, pag. 173.
- Art. 119. — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore. — *Verb. n. 19*, pag. 173.
- Art. 120. — Successione dei genitori al figlio naturale. — *Verb. n. 19*, pag. 173.
- Art. 121. — Concorso del coniuge e dei genitori. — *Verb. n. 19*, pag. 174.
- Art. 122. — Diritti dei figli naturali non riconosciuti e irriconoscibili. — *Verb. n. 19*, pag. 174; *Verb. n. 20*, pag. 176.
- Art. 123. — Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali. — *Verb. n. 16*, pag. 146; *Verb. n. 18*, pag. 162; *Verb. n. 20*, pag. 179; *Verb. n. 21*, pag. 182 e 189; *Verb. n. 38*, pag. 330 e 331.
- Art. 124. — Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. — *Verb. n. 21*, pag. 187.
- Art. 125. — Concorso del coniuge con altri parenti. — *Verb. n. 21*, pag. 188.
- Art. 127. — Esclusione del coniuge dalla successione. — *Verb. n. 6*, pag. 67; *Verb. n. 21*, pag. 188.
- Art. 128. — Acquisto dei beni da parte dello Stato. — *Verb. n. 11*, pag. 110 e 111; *Verb. n. 14*, pag. 132 e 133; *Verb. n. 19*, pag. 172; *Verb. n. 21*, pag. 190; *Verb. n. 22*, pag. 191; *Verb. n. 23*, pag. 198; *Verb. n. 28*, pag. 239; *Verb. n. 30*, pag. 262.
- Art. 129. — Responsabilità per debiti e legati. — *Verb. n. 19*, pag. 172; *Verb. n. 22*, pag. 191; *Verb. n. 28*, pag. 244.
- Art. 129 bis. — Divieto di rinunzia dello Stato. — *Verb. n. 11*, pag. 110; *Verb. n. 28*, pag. 245.
- Art. 130. — Testamento. — *Verb. n. 23*, pag. 200; *Verb. n. 24*, pag. 207; *Verb. n. 34*, pag. 295.
- (Art. 130 bis. — Disposizioni testamentarie non patrimoniali. — *Verb. n. 25*, pag. 219).
- Art. 131. — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. — *Verb. n. 24*, pag. 210; *Verb. n. 28*, pag. 245.
- Art. 133. — Casi di incapacità. — *Verb. n. 24*, pag. 211.

CAPO III. — *Della incapacità di ricevere per testamento.* — *Verb. n. 24*, pag. 214.

- Art. 134. — Figli naturali riconosciuti e riconoscibili. — *Verb. n. 24*, pag. 214.
- Art. 135. — Figli non riconoscibili. — *Verb. n. 24*, pag. 214.
- Art. 137. — Coniuge del binubo. — *Verb. n. 16*, pag. 148, 150, 151; *Verb. n. 24*, pag. 215.

- Art. 141. — Persone interposte. — *Verb. n. 29*, pag. 255 a 259.
- Art. 142. — Enti non riconosciuti. — *Verb. n. 4*, pag. 148 e 149; *Verb. n. 24*, pag. 215; *Verb. n. 25*, pag. 218; *Verb. n. 29*, pag. 255 a 259; *Verb. n. 38*, pag. 337.
- Art. 143. — Forme. — *Verb. n. 25*, pag. 220.
- Art. 144. — Testamento olografo. — *Verb. n. 25*, pag. 220.
- Art. 145. — Testamento pubblico. — *Verb. n. 25*, pag. 222.
- Art. 147. — Formalità del testamento segreto. — *Verb. n. 25*, pag. 222.
- Art. 148. — Nullità del testamento. — *Verb. n. 25*, pag. 223; *Verb. n. 26*, pag. 224, 228 a 230.
- Art. 150. — Ritiro di testamento segreto od olografo. — *Verb. n. 25*, pag. 223.
- Art. 151. — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni. — *Verb. n. 26*, pag. 225.
- Art. 154. — Forme. — *Verb. n. 26*, pag. 226.
- Art. 157. — Termine di efficacia. — *Verb. n. 26*, pag. 226.
- Art. 158. — Testamento in aeromobile. — *Verb. n. 26*, pag. 227.
- Art. 159. — Testamento dei militari. — *Verb. n. 26*, pag. 227.
- Art. 160. — Casi e termine d'efficacia. — *Verb. n. 26*, pag. 227.
- Art. 161. — Nullità. — *Verb. n. 26*, pag. 228.
- Art. 162. — Pubblicazione del testamento olografo. — *Verb. n. 26*, pag. 228; *Verb. n. 27*, pag. 232.
- Art. 164. — Comunicazione dei testamenti alla pretura. — *Verb. n. 27*, pag. 236.
- Art. 165 *bis*. — Istituzione di erede — Legato. — *Verb. n. 28*, pag. 245.
- Art. 166. — Violenza, dolo, errore. — *Verb. n. 26*, pag. 225; *Verb. n. 28*, pag. 245.
- Art. 167. — Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata. — *Verb. n. 28*, pag. 247.
- Art. 168. — Motivo illecito. — *Verb. n. 28*, pag. 248. *Verb. n. 29*, pag. 258; *Verb. n. 31*, pag. 273 a 275.
- Art. 169. — Disposizione fiduciaria. — *Verb. n. 29*, pag. 254.
- Art. 171. — Disposizioni per l'anima. — *Verb. n. 29* pag. 259; *Verb. n. 30*, pag. 262; *Verb. n. 32*, pag. 279.
- Art. 172. — Disposizioni a favore dei poveri. — *Verb. n. 31*, pag. 270.
- Art. 173. — Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo. — *Verb. n. 31*, pag. 271.
- Art. 174. — Determinazione di legato per arbitrio altrui. — *Verb. n. 31*, pag. 271 e 272.
- Art. 175. — Condizione sospensiva o risolutiva. — *Verb. n. 32*, pag. 284.
- Art. 175 *bis*. — Condizioni impossibili o illecite. — *Verb. n. 31*, pag. 273.
- Art. 177. — Divieto di nozze. — *Verb. n. 21*, pag. 186; *Verb. n. 31*, pag. 276; *Verb. n. 32*, pag. 285.
- Art. 179. — Condizione di non fare o di non dare. — *Verb. n. 32*, pag. 284 e 285.
- Art. 180. — Cauzione in caso di condizione risolutiva. — *Verb. n. 32*, pag. 285.
- Art. 182. — Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione. — *Verb. n. 31*, pag. 277.
- Art. 188. — Retroattività della condizione. — *Verb. n. 32*, pag. 283.
- Art. 189. — Onere. — *Verb. n. 28*, pag. 249; *Verb. n. 39*, pag. 344.
- Art. 190. — Adempimento dell'onere. — *Verb. n. 32*, pag. 281 e 286.
- Sezione II *bis*. — Della istituzione di erede. — *Verb. n. 32*, pag. 287.
- Art. 190 *a*. — Concorso di successione testamentaria e legittima. — *Verb. n. 32*, pag. 288.
- Art. 190 *b*. — Concorso di istituti individualmente e collettivamente. — *Verb. n. 32*, pag. 288.

Art. 190 c. — Riduzione di quote eccedenti il patrimonio ereditario. — *Verb. n. 32*, pag. 288.

Art. 190 d. — Riduzione di quote determinate. — *Verb. n. 32*, pag. 288.

Art. 191. — Acquisto del legato. — *Verb. n. 33*, pag. 289.

Art. 192. — Legato di cosa dell'oneroso o di un terzo. — *Verb. n. 33*, pag. 290.

Art. 194. — Legato di cosa genericamente determinata. — *Verb. n. 33*, pag. 290.

Art. 196. — Legato di cosa da prendersi da certo luogo. — *Verb. n. 33*, pag. 290.

Art. 198. — Legato di cosa acquistata dal legatario. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 202. — Prelegato. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 205. — Adempimento del legato di genere. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 206. — Scelta nel legato alternativo. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 207. — Trasmissione all'erede della facoltà di scelta. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 208. — Accessioni della cosa legata. — *Verb. n. 33*, pag. 291.

Art. 215. — Perimento della cosa legata. — *Verb. n. 33*, pag. 293.

Sezione III bis. — Del diritto di accrescimento fra i coeredi e i collegatari. — *Verb. n. 35*, pag. 302.

Art. 215 a. — Accrescimento fra coeredi. Estremi. — *Verb. n. 35*, pag. 304.

Art. 215 b. — Accrescimento di diritto. Passaggio di obblighi. — *Verb. n. 35*, pagina 304.

Art. 215 c. — Mancanza di accrescimento. — *Verb. n. 35*, pag. 305.

Art. 215 d. — Accrescimento fra legatari. — *Verb. n. 35*, pag. 305.

Art. 215 e. — Mancanza di accrescimento. — *Verb. n. 35*, pag. 306.

Art. 215 f. — Accrescimento per legato di usufrutto. — *Verb. n. 35*, pag. 306.

Art. 215 g. — Accrescimento di diritto fra collegatari. Passaggio di obblighi. — *Verb. n. 35*, pag. 306.

Art. 216. — Revocabilità del testamento. — *Verb. n. 33*, pag. 293.

Art. 217. — Revocazione espressa. — *Verb. n. 33*, pag. 293; *Verb. n. 34*, pag. 294 e 300.

Art. 218. — Revocazione della revocazione. — *Verb. n. 33*, pag. 293; *Verb. n. 34*, pag. 297.

Art. 219. — Testamento posteriore. — *Verb. n. 34*, pag. 297.

Art. 220. — Testamento posteriore inefficace. — *Verb. n. 34*, pag. 298.

Art. 221. — Distruzione del testamento olografo. — *Verb. n. 34*, pag. 298.

Art. 223. — Alienazione e trasformazione della cosa legata. — *Verb. n. 34*, pag. 301.

Art. 228. — Mancanza di sostituzione fra eredi. — *Verb. n. 35*, pag. 306.

Art. 229. — Mancanza di sostituzione fra legatari. — *Verb. n. 35*, pag. 307.

Sezione VI. — *Della sostituzione fidecommissaria.* — *Verb. n. 35*, pag. 307.

Art. 230. — Limiti. — *Verb. n. 35*, pag. 307.

Art. 231. — Obblighi e diritti dell'istituto. — *Verb. n. 35*, pag. 309.

Art. 232. — Alienazione dei beni. — *Verb. n. 35*, pag. 310.

Art. 233. — Devoluzione al sostituto. — *Verb. n. 35*, pag. 310; *Verb. 36*, pag. 311.

Art. 234. — Sostituzione lesiva della legittima. — *Verb. n. 36*, pag. 311.

Art. 235. — Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione. — *Verb. n. 36*, pag. 311.

Art. 236. — Usufrutto successivo. — *Verb. n. 36*, pag. 312.

Art. 237. — Premi di nuzialità, opere di beneficenza, ecc. — *Verb. n. 36*, pag. 312.

CAPO VII. — *Degli esecutori testamentari.* — *Verb. n. 36*, pag. 312 e 317.

Art. 238. — Facoltà di nomina e di sostituzione. — *Verb. n. 36*, pag. 312.

Art. 241. — Funzioni dell'esecutore testamentario. — *Verb. n. 36*, pag. 314.

Art. 242. — Rappresentanza processuale. — *Verb. n. 36*, pag. 314.

Art. 243. — Apposizione di sigilli e inventario. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 244. — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 245. — Consegna dei beni all'erede. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 246. — Disaccordo fra più esecutori testamentari. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 247. — Conto della gestione. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 248. — Esonero dell'esecutore testamentario. — *Verb. n. 36*, pag. 316.

Art. 249. — Spese. — *Verb. n. 36*, pag. 317.

TITOLO IV. — *Della divisione.* — *Verb. n. 5*, pag. 50; *Verb. n. 7*, pag. 68; *Verb. n. 40*, pag. 354; *Verb. n. 41*, pag. 385; *Verb. n. 49*, pag. 450.

Art. 251. — Facoltà di domandare la divisione. — *Verb. n. 42*, pag. 392.

Art. 252. — Godimento separato di parte dei beni. — *Verb. n. 42*, pag. 392.

Art. 253. — Casi di impedimento della divisione. — *Verb. n. 42*, pag. 394.

Art. 253 *bis*. — Nomina di amministratore nel periodo di indivisione. — *Verb. n. 42*, pag. 396.

Art. 254. — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare. — *Verb. n. 42*, pag. 397.

Art. 255. — Sospensione della divisione per ordine del giudice. — *Verb. n. 42*, pag. 397.

Art. 256. — Divisione giudiziaria. — *Verb. n. 51*, pag. 490.

Art. 257. — Diritto ai beni in natura. Vendita dei mobili. — *Verb. n. 43*, pag. 398, 404, 405.

Art. 257 *bis*. — Vendita dei mobili. — *Verb. n. 43*, pag. 403.

Art. 258. — Immobili non divisibili. — *Verb. n. 43*, pag. 404; *Verb. n. 44*, pag. 407.

Art. 260. — Resa dei conti. — *Verb. n. 44*, pag. 408.

Art. 261. — Collazione e imputazione. — *Verb. n. 44*, pag. 409.

Art. 262. — Prelevamenti. — *Verb. n. 44*, pag. 411.

Art. 264. — Norme per la formazione delle porzioni. — *Verb. n. 43*, pag. 399; *Verb. n. 44*, pag. 414; *Verb. n. 49*, pag. 452.

Art. 265. — Indivisibilità dell'azienda. — *Verb. n. 5*, pag. 50; *Verb. n. 7*, pag. 68; *Verb. n. 40*, pag. 354; *Verb. n. 41*, pag. 385; *Verb. n. 43*, pag. 399; *Verb. n. 49*, pag. 450 e seg.; *Verb. n. 50*, pag. 477; *Verb. n. 51*, pag. 487.

Art. 265 (testo della Sottocommissione). — Indivisibilità dell'azienda agricola familiare. — *Verb. n. 49*, pag. 450 e 453; *Verb. n. 50*, pag. 477; *Verb. n. 51*, pag. 490.

Art. 265 *bis*. — Liquidazione dei rimborsi a favore dei coeredi. — *Verb. n. 51*, pag. 487.

Art. 265 *ter*. — Revoca od estinzione dell'assegnazione. — *Verb. n. 49*, pag. 456; *Verb. n. 51*, pag. 488.

Art. 265 *quater*. — Costituzione di enfiteusi in sostituzione dei rimborsi. — *Verb. n. 51*, pag. 489.

Art. 265 *quinqüies*. — Forme di procedura. — *Verb. n. 49*, pag. 455; *Verb. n. 51*, pag. 492.

Art. 268. — Reclamo all'autorità giudiziaria. — *Verb. n. 44*, pag. 414; *Verb. n. 51*, pag. 494.

Art. 270. — Diritto di prelazione e di riscatto. — *Verb. n. 45*, pag. 415.

- Art. 271. — Norme date dal testatore per la divisione. — *Verb. n. 45*, pag. 417.
Art. 272. — Divisione fatta dal testatore. — *Verb. n. 45*, pag. 417.
Art. 273. — Preterizione di erede. — *Verb. n. 45*, pag. 423.
Art. 274. — Lesione della quota di riserva. — *Verb. n. 45*, pag. 424.
Art. 275. — Consegna dei documenti. — *Verb. n. 45*, pag. 424.
Art. 275 *bis*. — Comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari. — *Verb. n. 45*, pag. 424.
Art. 276. — Obbligo di collazione. — *Verb. n. 46*, pag. 426 e 433; *Verb. n. 52*, pag. 502.
Art. 277. — Limiti all'esenzione da collazione. — *Verb. n. 46*, pag. 428.
Art. 277 *bis*. — Diritti del rinunziante all'eredità. — *Verb. n. 46*, pag. 428 e 429.
Art. 281. — Spese per mantenimento. — *Verb. n. 46*, pag. 429.
Art. 282. — Società tra defunto ed erede. — *Verb. n. 46*, pag. 431.
Art. 283. — Perimento della cosa donata. — *Verb. n. 47*, pag. 434 e 440.
Art. 285. — Collazione di immobile. — *Verb. n. 47*, pag. 436 e 437.
Art. 287. — Miglioramenti, spese e deterioramenti. — *Verb. n. 47*, pag. 437.
Art. 288. — Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato. — *Verb. n. 47*, pag. 437.
Art. 289. — Collazione di mobili. — *Verb. n. 47*, pag. 434, 436, 438, 440.
Art. 290. — Collazione del danaro. — *Verb. n. 47*, pag. 440.

CAPO III. — *Del pagamento dei debiti*. — *Verb. n. 52*, pag. 495.

- Art. 291. — Ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi. — *Verb. n. 48*, pag. 442; *Verb. n. 50*, pag. 485.
Art. 292. — Immobili gravati da rendita redimibile. — *Verb. n. 48*, pag. 442.
Art. 293. — Pagamento dei debiti e rivalsa. — *Verb. n. 48*, pag. 443; *Verb. n. 51*, pag. 491.
Art. 294. — Quota di debito non pagata da un coerede. — *Verb. n. 48*, pag. 445.
Art. 295. — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti. — *Verb. n. 48*, pagina 446.
(Art. 295 *bis*. — Curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati. — *Verb. n. 52*, pag. 495).
Art. 296. — Diritto dell'erede sulla propria quota. — *Verb. n. 48*, pag. 447.
Art. 297. — Garanzia fra coeredi. — *Verb. n. 48*, pag. 447.
Art. 298. — Evizione subita da un coerede. — *Verb. n. 48*, pag. 447.
Art. 299. — Inesigibilità di crediti. — *Verb. n. 48*, pag. 448.
Art. 300. — Annullamento per violenza o dolo. — *Verb. n. 48*, pag. 448.
Art. 302. — Rescissione per lesione. — *Verb. n. 48*, pag. 448.
Art. 303. — Atti diversi dalla divisione. — *Verb. n. 48*, pag. 448.

TITOLO V. — *Delle donazioni*. — *Verb. n. 37*, pag. 320; *Verb. n. 39*, pag. 351.

- Art. 308. — Definizione. — *Verb. n. 37*, pag. 320.
Art. 309. — Donazione remuneratoria. — *Verb. n. 37*, pag. 323; *Verb. n. 46*, pagina 429 e 431.
Art. 310. — Donazione di beni futuri. — *Verb. n. 37*, pag. 323.
Art. 311. — Donazione di prestazioni periodiche. — *Verb. n. 37*, pag. 324.
Art. 312. — Donazione a più donatari. — *Verb. n. 37*, pag. 324.
Art. 313. — Capacità di donare. — *Verb. n. 37*, pag. 324.
Art. 314. — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci. — *Verb. n. 37*, pag. 324.
Art. 315. — Mandato a donare. — *Verb. n. 37*, pag. 325.

- Art. 317. — Donazione al figlio naturale non riconoscibile. — *Verb. n. 37*, pag. 325.
Art. 318. — Donazione fra coniugi. — *Verb. n. 37*, pag. 326; *Verb. n. 38*, pag. 332.
Art. 319. — Forma della donazione. — *Verb. n. 38*, pag. 333.
Art. 320. — Accettazione della donazione. — *Verb. n. 38*, pag. 336.
Art. 321. — Donazione a nascituri. — *Verb. n. 38*, pag. 337.
Art. 322. — Donazione in riguardo di matrimonio. — *Verb. n. 38*, pag. 338.
Art. 323. — Donazione a ente di fatto. — *Verb. n. 38*, pag. 339.
Art. 325. — Motivo illecito. — *Verb. n. 38*, pag. 339; *Verb. n. 39*, pag. 341 e 345.
Art. 327. — Riserva di disporre di cose determinate. — *Verb. n. 39*, pag. 341.
Art. 328. — Condizione di riversibilità. — *Verb. n. 39*, pag. 342.
Art. 329. — Effetti della riversibilità. — *Verb. n. 39*, pag. 342.
Art. 330. — Donazione gravata di onere. — *Verb. n. 39*, pag. 343.
Art. 331. — Onere illecito o impossibile. — *Verb. n. 39*, pag. 344.
Art. 334. — Garanzia per evizione. — *Verb. n. 39*, pag. 346.
Art. 335. — Responsabilità per vizi occulti. — *Verb. n. 39*, pag. 346.
Art. 336. — Cause di revocazione. — *Verb. n. 38*, pag. 339.
Art. 337. — Revocazione per ingratitudine. — *Verb. n. 39*, pag. 348.
Art. 339. — Revocazione per sopravvenienza di figli. — *Verb. n. 39*, pag. 350.
Art. 341. — Donazioni irrevocabili. — *Verb. n. 39*, pag. 350.
Art. 345. — Atti di liberalità diversi dalla donazione. — *Verb. n. 39*, pag. 351.
-

INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO

Lettera con la quale S. E. il Presidente della Commissione parlamentare, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del Codice civile, rassegna gli atti della Commissione alle LL. EE. i Presidenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni	Pag. 5
Lettera con la quale S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette a S. E. il Presidente del Senato il suddetto progetto per l'invio alla Commissione parlamentare	Pag. 7
Costituzione della Commissione parlamentare	Pag. 9
Avvertenze	Pag. 13

VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Verbale n. 1. — 22 gennaio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza e dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia. — Ordine dei lavori e discussione generale sul progetto . . .	Pag. 17
--	---------

Verbale n. 2. — 28 gennaio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'intestazione del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame dei relativi articoli 1 a 3	Pag. 26
--	---------

Verbale n. 3. — 29 gennaio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza e ordine dei lavori. — Esame dell'articolo 4 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». . .	Pag. 33
---	---------

Verbale n. 4. — 4 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 4 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame del successivo articolo 5 dello stesso Titolo. — Sull'ordine dei lavori . . .	Pag. 42
--	---------

Verbale n. 5. — 5 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Richiesta del parere delle Conferazioni sindacali sull'articolo 265. — Osservazione sull'articolo 5 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame dell'articolo 6 del Titolo stesso e voto relativo all'inclusione di casi di indegnità assoluta	Pag. 50
--	---------

Verbale n. 6. — 11 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 6 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Aggiunta di un articolo 6-bis Pag. 60

Verbale n. 7. — 12 febbraio 1938. — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 6 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » e modificazione del precedente voto sui casi di indegnità assoluta. — Esame dei successivi articoli 7 a 9 del Titolo stesso Pag. 68

Verbale n. 8. — 18 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 10 a 28 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Ripresa in esame dell'articolo 10 suddetto Pag. 77

Verbale n. 9. — 19 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 25 e 26 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame degli articoli 29 a 36 del Titolo stesso Pag. 87

Verbale n. 10. — 25 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sui limiti di ammissibilità della successione con beneficio d'inventario nella quota di una società a responsabilità illimitata. — Esame degli articoli 37 a 42 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Discussione generale sugli articoli 43 e seguenti del predetto Titolo relativi alla procedura concorsuale. — Esame degli articoli 43 a 51 del Titolo medesimo Pag. 95

Verbale n. 11. — 26 febbraio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 52 a 70 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » con l'aggiunta degli articoli 53-bis e 53-ter. — Esame dell'articolo 63 del progetto preliminare Pag. 103

Verbale n. 12. — 5 marzo 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 71 a 78 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Discussione generale del Capo X: « Dei diritti dei legittimari » del Titolo stesso. Pag. 112

Verbale n. 13. — 12 marzo 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 77 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Continuazione della discussione generale sul Capo X: « Dei diritti dei legittimari ». Pag. 120

Verbale n. 14. — 25 marzo 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine della discussione generale sul Capo X: « Dei diritti dei legittimari ». — Esame dei relativi articoli 79 a 83 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » Pag. 128

Verbale n. 15. — 26 marzo 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 83 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame dell'articolo 84 del Titolo medesimo Pag. 140

Verbale n. 16. — 1° aprile 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 85 a 90 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » con l'aggiunta di un articolo 85-bis Pag. 145

Verbale n. 17. — 2 aprile 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 79 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale » e rinvio della formulazione delle disposizioni sui limiti della quota di riserva dell'Ente comunale di assistenza alla Sottocommissione per la piccola adozione. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 90 e esame degli articoli 91 a 94 del Titolo stesso Pag. 155

Verbale n. 18. — 22 aprile 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 95 a 105 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Esame della proposta dell'onorevole Costamagna sul riconoscimento di particolari diritti ai viventi a carico. — Esame degli articoli 106 a 113 del Titolo II: « Delle successioni legittime » Pag. 162

Verbale n. 19. — 23 aprile 1938 — XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame della proposta dell'onorevole Costamagna sul riconoscimento di particolari diritti ai viventi a carico. — Osservazioni sugli articoli 106 e 113 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame dei successivi articoli 114 a 122 del Titolo stesso Pag. 168

Verbale n. 20. — 29 aprile 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 122 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame del successivo articolo 123 dello stesso Titolo, osservazione sull'articolo 83 ed esame di una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale. Pag. 176

Verbale n. 21. — 30 aprile 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 123 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame dei successivi articoli 124 a 128 del Titolo stesso e di una proposta per la successione degli affini. — Osservazioni su una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale Pag. 182

Verbale n. 22. — 13 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 128 del Titolo II: « Delle successioni legittime » e rinvio dell'articolo stesso e del 129 alla Sottocommissione della piccola adozione Pag. 191

Verbale n. 23. — 14 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 128 del Titolo II: « Delle successioni legittime ». — Esame dell'articolo 130 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » Pag. 198

Verbale n. 24. — 20 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 130 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame dei successivi articoli 131 a 142 del Titolo medesimo. Pag. 207

Verbale n. 25. — 21 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 142 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » ed esame della proposta di aggiunta di un articolo 130-bis. — Esame degli articoli 143 a 150 del Titolo medesimo Pag. 218

Verbale n. 26. — 27 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 148 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame degli articoli 151 a 162 del Titolo stesso Pag. 224

Verbale n. 27. — 28 maggio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 162 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame degli articoli 163 a 165 del Titolo stesso Pag. 232

Verbale n. 28. — 3 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli emendamenti proposti agli articoli 79, 106, 128 e 129 dalla Sottocommissione all'uopo incaricata e aggiunta dell'articolo 129-bis. — Esame degli articoli 166 a 168 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » e aggiunta di un articolo 165-bis. — *Allegati*: Relazione e proposte della detta Sottocommissione. Pag. 239

Verbale n. 29. — 4 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 169 a 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » Pag. 254

Verbale n. 30. — 10 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 79 del Titolo I: « Delle successioni a causa di morte in generale ». — Continuazione dell'esame dell'articolo 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » Pag. 262

Verbale n. 31. — 17 giugno 1938. — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 172 a 187 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » con l'aggiunta dell'articolo 175-bis e discussione dell'articolo 207 del progetto della Commissione Reale nell'esame dell'articolo 177 Pag. 270

Verbale n. 32. — 18 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 171 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Esame dell'articolo 188 e proposte agli articoli 175, 179 e 180 del Titolo predetto. — Ripresa in esame dell'articolo 177 ed esame degli articoli 189 e 190 del Titolo stesso. — Aggiunta della Sezione III: « Dell'istituzione di erede » del progetto della Commissione Reale Pag. 279

Verbale n. 33. — 24 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 191 a 218 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » Pag. 289

Verbale n. 34. — 25 giugno 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 217 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 218 ed esame degli articoli 219 a 224 del Titolo stesso. Pag. 294

Verbale n. 35. — 1° luglio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Aggiunta della Sezione V: « Del diritto di accrescimento fra i coeredi e i collegatari » del progetto della Commissione Reale. — Esame degli articoli 225 a 233 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie » Pag. 302

Verbale n. 36. — 2 luglio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 234 a 250 del Titolo III: « Delle successioni testamentarie ». — Discussione di una proposta per consentire l'attribuzione di poteri arbitrari all'esecutore testamentario. — Sull'ordine dei lavori e osservazioni sul Titolo IV: « Della divisione ». Pag. 311

Verbale n. 37. — 8 luglio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 308 a 318 del Titolo V: « Delle donazioni » Pag. 320

Verbale n. 38. — 9 luglio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Rinnovazione del voto sulla pubblicazione integrale del Codice civile. — Riesame di una proposta relativa al ripristino dell'autorizzazione maritale. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 318 ed esame degli articoli 319 a 325 del Titolo V: « Delle donazioni » Pag. 329

Verbale n. 39. — 15 luglio 1938 — Anno XVI.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazione sull'articolo 325 del Titolo V: « Delle donazioni ». — Esame dei successivi articoli 326 a 345 del detto Titolo e osservazioni generali sul Titolo nell'esame dell'articolo 335. — Approvazione di un ordine del giorno sulla collocazione sistematica del Titolo stesso. — Rinvio dei lavori Pag. 341

Verbale n. 40. — 18 novembre 1938 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Discussione generale del Titolo IV: « Della divisione ». — *Allegati*: Pareri delle Confederazioni sindacali sull'articolo 265 Pag. 353

Verbale n. 41. — 19 novembre 1938 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Seguito e fine della discussione generale del Titolo IV: « Della divisione » Pag. 385

Verbale n. 42. — 25 novembre 1938 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 251 a 256 del Titolo IV: « Della divisione » con l'aggiunta dell'articolo 253-bis. Pag. 392

Verbale n. 43. — 26 novembre 1938 — XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 257 e 258 del Titolo IV: « Della divisione » con l'aggiunta dell'articolo 257-bis. Pag. 398

Verbale n. 44. — 3 dicembre 1938 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sull'articolo 258 del Titolo IV: « Della divisione ». — Esame dei successivi articoli 259 a 263 e 266 a 269 del Titolo stesso Pag. 407

Verbale n. 45. — 9 dicembre 1938 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 270 a 275 del Titolo IV: « Della divisione ». — Esame dell'articolo 1045 del Codice vigente nella discussione dell'articolo 272. — Aggiunta dell'articolo 275-bis Pag. 415

Verbale n. 46. — 20 gennaio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 276 a 282 del Titolo IV: « Della divisione » con l'aggiunta dell'articolo 277-bis. Pag. 426

Verbale n. 47. — 21 gennaio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 283 a 290 del Titolo IV: « Della divisione ». Pag. 434

Verbale n. 48. — 27 gennaio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 291 a 307 del Titolo IV: « Della divisione ». Pag. 442

Verbale n. 49. — 3 febbraio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Discussione generale delle proposte della Sottocommissione per l'indivisibilità dell'azienda agricola, industriale e commerciale. — Esame dell'articolo 264 del progetto ministeriale e dell'articolo 265 proposto dalla predetta Sottocommissione. — *Allegati*: Relazioni e proposte della Sottocommissione medesima Pag. 450

Verbale n. 50. — 4 febbraio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 265 proposto dalla Sottocommissione per l'indivisibilità della azienda Pag. 477

Verbale n. 51. — 18 febbraio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 265 bis, 265 ter e 265 quater proposti dalla Sottocommissione per l'indivisibilità dell'azienda. — Ripresa in esame dell'articolo 265 e esame dell'articolo 265 quinquies proposti dalla Sottocommissione medesima. — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 268 del progetto ministeriale Pag. 487

Verbale n. 52. — 22 febbraio 1939 — Anno XVII.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame della proposta relativa alla facoltà di chiedere la nomina di un curatore giudiziario per la liquidazione dei debiti ereditari e dei legati (articolo 295-bis). — Continuazione e fine dell'esame dell'articolo 276. — Chiusura dei lavori relativi al progetto del Libro III del Codice civile. — <i>Allegato</i> : Proposta predetta		Pag.	495
Proposte della Commissione col riferimento agli articoli del progetto.		Pag.	509
Relazione sui lavori della Commissione		Pag.	617
Indice degli articoli del progetto che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali		Pag.	757
Indice sommario		Pag.	769



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6034

MSRG1011

